Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 1131

Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana

15/11/2026 - 18:19

Indice

1. DDL S. 1131 - XIX Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 4
1.2.1. Testo DDL 1131 5
1.3. Trattazione in Commissione 15
1.3.1. Sedute 16
1.3.2. Resoconti sommari 18
1.3.2.1. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) 19
1.3.2.1.1. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 118(pom.) del 18/06/2024 20
1.3.2.1.2. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 133(pom.) del 05/08/2024 30
1.3.2.1.3. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 138(pom.) del 18/09/2024 48
1.3.2.1.4. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 74(pom.) del 30/09/2024 65
1.3.2.1.5. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 75(pom.) del 01/10/2024 66
1.3.2.1.6. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 140(pom.) del 01/10/2024 67
1.3.2.1.7. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 142(pom.) del 09/10/2024 75
1.3.2.1.8. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 146(pom.) del 05/11/2024 87
1.3.2.1.9. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 156(pom.) del 17/12/2024 244
1.3.2.1.10. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 164(ant.) dell'11/02/2025 274
1.3.2.1.11. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 194(pom.) del 24/06/2025 278
1.3.2.1.12. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 206(pom.) del 04/08/2025 281
1.3.2.1.13. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 208(pom.) del 10/09/2025 300

1.3.2.1.14. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 215(pom.) del 07/10/2025 . . . 320
1.3.2.1.15. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 217(pom.) del 14/10/2025 . . . 477
1.3.2.1.16. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 238(pom.) del 13/01/2026 . . . 482
1.3.2.1.17. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 248(ant.) del 17/02/2026 . . . 486
1.3.2.1.18. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 250(pom.) del 24/02/2026 . . . 537
1.4. Trattazione in consultiva . . . 546
1.4.1. Sedute . . . 547
1.4.2. Resoconti sommari . . . 549
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . 550
1.4.2.1.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 72(pom., Sottocomm. pareri) del 09/10/2024 . . . 551
1.4.2.1.2. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 253(pom.) del 15/10/2024 . . . 553
1.4.2.1.3. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 102(pom., Sottocomm. pareri) del 16/09/2025 . . . 558
1.4.2.1.4. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 376(pom.) del 16/09/2025 . . . 560
1.4.2.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia) . . . 575
1.4.2.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 190(pom.) del 01/10/2024 . . . 576
1.4.2.2.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 200(ant.) del 30/10/2024 . . . 584
1.4.2.2.3. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 206(ant.) del 27/11/2024 . . . 591
1.4.2.2.4. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 322(ant.) del 15/10/2025 . . . 595
1.4.2.3. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) . . . 599
1.4.2.3.1. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 208(ant.) del 06/11/2024 . . . 600
1.4.2.3.2. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 284(pom.) del 16/09/2025 . . . 608
1.4.2.3.3. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 285(ant.) del 17/09/2025 . . . 614
1.4.2.3.4. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 318(ant.) del 14/01/2026 . . . 623
1.4.2.4. 5^ Commissione permanente (Bilancio) . . . 628
1.4.2.4.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 290(pom.) dell'08/10/2024 . . . 629
1.4.2.4.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 328(ant.) del 18/12/2024 . . . 641
1.4.2.4.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 442(ant.) del 24/09/2025 . . . 648
1.4.2.4.4. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 454(pom.) del 14/10/2025 . . . 654
1.4.2.4.5. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 508(pom.) del 13/01/2026 . . . 660
1.4.2.4.6. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 510(pom.) del 14/01/2026 . . . 666
1.4.2.4.7. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 513(pom.) del 27/01/2026 . . . 669
1.4.2.4.8. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 517(ant.) del 04/02/2026 . . . 679

1.4.2.4.9. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 519(ant.) dell'11/02/2026 683
1.4.2.4.10. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 522(pom.) del 18/02/2026 688
1.4.2.4.11. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 530(pom.) del 04/03/2026 694
1.4.2.4.12. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 563(ant.) del 04/06/2026 697
1.4.2.5. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) 705
1.4.2.5.1. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 155(pom.) del 24/09/2024 706
1.4.2.5.2. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 165(pom.) del 29/10/2024 709
1.4.2.6. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) . . 716
1.4.2.6.1. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 161(ant.) del 26/09/2024 717
1.5. Trattazione in Assemblea 721
1.5.1. Sedute 722
1.5.2. Resoconti stenografici 723
1.5.2.1. Seduta n. 389 del 10/02/2026 724
1.5.2.2. Seduta n. 390 dell'11/02/2026 785

1. DDL S. 1131 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1131
XIX Legislatura

- Dati generali
- Testi ed emendamenti
- Trattazione in Commissione
- Trattazione in consultiva
- Trattazione in Assemblea

Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana
Titolo breve: *Rigenerazione urbana*

Iter
24 febbraio 2026: in corso di esame in commissione
Successione delle letture parlamentari

S.1131	**in corso di esame in commissione**

Iniziativa Parlamentare
Mariastella Gelmini (Misto, Azione-Renew Europe)
Natura
ordinaria
Relazione tecnica richiesta l'8 ottobre 2024.
Presentazione
Presentato in data **7 maggio 2024**; annunciato nella seduta n. 185 del 7 maggio 2024.
Classificazione TESEO
RISANAMENTO URBANO
Articoli
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (Art.1), DIFESA DEL SUOLO (Art.2), RISPARMIO ENERGETICO (Artt.2, 3), OPERE DI URBANIZZAZIONE (Art.2), AMBIENTE (Art.2), STRUMENTI URBANISTICI (Artt.3, 4, 5), PIANI REGOLATORI (Artt.3, 4, 5), PROGRAMMI E PIANI (Art.3), IMMOBILI (Art.4), EDILIZIA CONVENZIONATA (Art.4), EDILIZIA SCOLASTICA (Art.4), REGOLAMENTI (Art.5), AUTORIZZAZIONI (Art.6), DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Art.6), VIGILANZA (Art.6)
Relatori
Relatore alla Commissione Sen. **Roberto Rosso** (FI-BP-PPE) (dato conto della nomina il 18 giugno 2024).
Assegnazione

Assegnato alla **8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) in sede redigente** il 13 giugno 2024. Annuncio nella seduta n. 198 del 13 giugno 2024.
Parere delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Unione europea), 5ª (Bilancio), 7ª (Cultura, istruzione), 9ª (Industria e agricoltura), 10ª (Sanità e lavoro), Questioni regionali
Nuovamente assegnato alla **8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) in sede referente** il 17 dicembre 2024. Annuncio nella seduta n. 254 del 17 dicembre 2024.
Parere delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Unione europea), 5ª (Bilancio), 7ª (Cultura, istruzione), 9ª (Industria e agricoltura), 10ª (Sanità e lavoro), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1131

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1131

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **GELMINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 2024

Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana

Onorevoli Senatori. - La rigenerazione urbana è ormai una necessità per l'Italia e occorre una politica nazionale unitaria, che ne determini i princìpi fondamentali.

La rigenerazione urbana non è solo un insieme di princìpi normativi, ma una vera e propria filosofia contemporanea dello sviluppo sostenibile delle nostre città e dei nostri territori che tende a superare gli approcci della pianificazione urbanistica del Novecento basata su un eccesso di piani vincolistici e burocratici per la costruzione e l'espansione delle città in favore del riuso intelligente e della messa in sicurezza del patrimonio edilizio esistente, della riduzione del consumo di suolo ed energetici, della mobilità sostenibile.

Come proposto anche in altri disegni di legge, appare indispensabile che il Paese si dia un piano strategico di rigenerazione urbana che ponga gli obiettivi di qualità urbana e architettonica, di risparmio delle risorse naturali ed energetiche, di efficienza e razionalizzazione della vita urbana, con gli obiettivi di:

messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato, vista la condizione degli edifici in larga misura con una vetustà di oltre sessanta anni e ricordando che nelle zone a rischio sismico vivono oltre 24 milioni di persone e circa 2/3 dei comuni italiani sono in zone a rischio idrogeologico;

drastica riduzione dei consumi degli edifici, energetici e idrici, come previsto dalla direttiva europea, ora approvata dall'Ecofin che prevede l'azzeramento delle emissioni degli edifici nuovi entro il 2030 e la neutralità climatica del settore edilizio entro il 2050 così come del consumo del suolo entro lo stesso termine;

riuso del patrimonio edilizio, contenimento del consumo di nuovo suolo e valorizzazione degli spazi pubblici, la salvaguardia dei centri storici, del verde urbano, dei servizi di quartiere per ricondurre la vita quotidiana a un benessere normale e rendere più competitive le città e attrattivi i comuni e i borghi delle aree interne;

razionalizzazione della mobilità urbana e del ciclo dei rifiuti per non sprecare inutilmente tempo, denaro e risorse ambientali;

implementazione delle infrastrutture digitali innovative con la messa in rete delle città italiane, favorendo, in specie dopo la pandemia da COVID-19, l'uso razionale degli spazi costruiti, *l'home working*, le connessioni digitali, riducendo così spostamenti e sprechi.

Le risorse disponibili « per fare » possono provenire, oltre che da un Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, da:

un nuovo programma europeo di investimenti sul modello del *Green New Deal* e del *Next Generation Eu* e la messa a sistema delle risorse dei programmi europei sui quali l'Italia continua spesso a procedere in modo irrazionale, senza la guida di una strategia complessiva e un'adeguata

organizzazione;

il risparmio derivante dalla messa in sicurezza degli edificati da terremoti ed eventi calamitosi derivanti dalla condizione idrogeologica, stimabile in oltre 3 miliardi all'anno (dal 1944 ad oggi oltre 240 miliardi);

la razionalizzazione dei contributi o incentivazioni pubbliche sull'energia già in essere, previsti dalla Missione 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dai programmi pubblici europei e nazionali;

il riordino degli investimenti privati e pubblici per le manutenzioni ordinarie e straordinarie e le ristrutturazioni, sin qui condotte sulla scorta dell'emergenza, dopo l'inevitabile blocco della straripante politica dei *super bonus* nonché la messa a frutto delle dismissioni del patrimonio pubblico per raggiungere gli scopi del PNRR, facendone il volano delle trasformazioni urbane sostenibili; la creazione di strumenti finanziari *ad hoc* che mettano a reddito il risparmio energetico e idrico, sulla manutenzione e *bonus* volumetrici a fronte di un impatto ambientale vicino allo zero e di innovazioni tecnologiche utili all'efficienza delle città.

L'esito sarebbe quello di porre le condizioni per un risparmio complessivo a lungo termine delle risorse energetiche, naturali (acqua, terra) ed economiche degli abitanti delle città, creando così le premesse di sostenibilità del *welfare* abitativo, valorizzando il patrimonio edilizio e risparmiando sui consumi energetici; il rilancio dell'occupazione, aumentando la capacità di spesa dei cittadini, rianimando le casse dei comuni e aumentando l'efficienza delle città, favorendo lo sviluppo anche di altri settori; il miglioramento dell'*habitat* urbano, migliorando la sicurezza dei cittadini, riducendo le malattie connesse all'inquinamento e allo stress, favorendo la socialità e perciò riducendo i fenomeni di delinquenza; la salvaguardia del patrimonio edilizio degli italiani e del patrimonio monumentale delle città, favorendo il turismo colto e l'educazione dei cittadini.

Occorre in sostanza proseguire e rafforzare la strada tracciata negli anni recenti, attuare in pieno i Programmi innovativi per la qualità dell'abitare e le Comunità di energie rinnovabili, previsti dal PNRR, stabilire i princìpi fondamentali in materia di governo del territorio, previsti dal titolo V della Costituzione, poiché non siamo più nell'epoca dell'« urbanistica di espansione », « delle città da costruire », ma delle città da rigenerare e dei territori da mettere in sicurezza.

L'analisi dei mutamenti della scena e delle funzioni urbane è nota e consolidata.

È ben agevole osservare che la delocalizzazione delle industrie libera grandi contenitori di attività dismesse, a suo tempo collocati ai margini delle città e poi inglobati da esse: complessi industriali, caserme, mattatoi, aree ferroviarie, ospedali, grandi depositi e magazzini costituiscono perciò, da un lato, fattore di degrado per il progressivo abbandono; dall'altro, sono potenzialmente appetibili dal mercato per le condizioni di posizione e accessibilità, assai più delle aree libere periferiche. Nella stessa ottica vanno inquadrati i temi della valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, oltre che la politica che è stata negli anni passati definita di « rottamazione delle periferie ».

Ciò pone il problema del « conferimento di nuove funzioni » - quindi, della « riqualificazione e della rigenerazione » - di interi pezzi di città e non solo delle aree su cui insistono i contenitori dismessi; e per continuare la simmetria con le definizioni in apertura, l'intero organismo urbano ha bisogno di essere aggiornato alle nuove esigenze di una città che non cresce quantitativamente (se non in limitate situazioni), che ha mutato il proprio modo di produrre, di lavorare e di impiegare il tempo libero, soprattutto dopo la pandemia da COVID-19, che vede nuovi attori socio-economici e nuovi motori di trasformazione - proprio come il lavoratore che si sottopone a un corso di aggiornamento per una « nuova e migliore qualificazione professionale ». Sono nati in questa nuova scena le figure dei *developers* e delle società di gestione del risparmio (SGR) legate ai fondi immobiliari, per gli interventi dei privati, ed i piani innovativi per la qualità dell'abitare (P.In.Qu.A.), nell'ambito del PNRR.

Ma la rigenerazione è anche miglioramento della competitività, come ottimizzazione delle risorse e come aumento della produttività. In particolare si sostiene che uno dei grandi temi su cui si sono incentrati in anni recenti attenzione e impegno di amministratori, politici e investitori è stato quello

della globalizzazione, quindi della competizione e della competitività delle città e dei territori, nella convinzione che per fronteggiare con successo avversari agguerriti e senza molti scrupoli, dell'oriente o dell'occidente, alle città non restasse molto da fare, « portarsi a livello », rendersi capaci di attrarre capitali e attività.

La rigenerazione urbana è apparsa come uno degli ingredienti più importanti di questa strategia della concorrenza globale che aveva come similitudine quella delle imprese e delle economie nazionali.

L'up-grading, allora, cioè il « salire di livello » avviene nello scenario della competizione globale tra le città; l'aumento di competitività va intesa come accresciuta capacità di attrarre turismo, di inserirsi nel circuito internazionale dei convegni, delle mostre, degli eventi sportivi o dello spettacolo, di proporsi come insediamento della nuova impresa ristrutturata, integrata, a rete, virtuale e snella, e delle sue esigenze di rappresentatività e di comunicabilità.

Le città hanno bisogno allora di *marketing*, di promozione dell'immagine, di un continuo rinnovo per reggere al ritmo delle trasformazioni: hanno bisogno di un altro approccio al tema che sottolinei l'aspetto della rigenerazione come « ottimizzazione delle risorse », completando così il quadro del significato semantico della rigenerazione.

In definitiva, non possono essere trascurati gli altri valori, significati e contenuti della rigenerazione urbana ed in particolare: *a)* il risparmio energetico, proprio della transizione ecologica, scolpita nei principali atti dal *Green New Deal*, al *Next Generation EU*, al *Re-power* fino alla recente direttiva sulle « case verdi » oltre che nella Missione 2 del PNRR; *b)* la messa in sicurezza degli edifici, dai rischi sismici, dai fenomeni di dissesto idrogeologico e dai mutamenti climatici (alluvioni violenti, esondazioni) che propongono anche il delicato tema delle delocalizzazioni dalle faglie attive e capaci e dalle zone classificate nei piani di assetto idrogeologico (PAI) delle autorità di bacino ad elevato rischio o semplicemente dalle aree confinanti con fiumi e corsi di acqua, anche tombati; *c)* il tema delle « città intelligenti » che consentono, anche attraverso le acquisizioni dell'intelligenza artificiale il risparmio di energia e l'efficienza nella gestione dei servizi.

L'espressione « rigenerazione urbana », che è sicuramente polisensa oltre che pluridisciplinare, ci obbliga ad andare oltre le più frequentate e note nozioni di « recupero », « riuso » e anche « riqualificazione », con un nuovo orizzonte di azione, pubblica o privata, che determina un accrescimento di valori economici, culturali, sociali nel contesto urbano o territoriale esistente.

La rigenerazione urbana è innanzitutto un processo di rivitalizzazione e conversione dei nuclei urbani in termini socio/economici, riordinandoli e rendendoli efficienti. Intervenire su urbanizzazioni già consolidate consente l'utilizzo degli oneri connessi ai nuovi interventi per modernizzare infrastrutture e servizi esistenti ovvero accrescere la disponibilità di edilizia sociale e perseguire altri obiettivi di interesse pubblico. La rigenerazione urbana è un capitolo principale delle politiche pubbliche anche per impedire forme di discriminazione socio-economica della residenzialità per i redditi medio-bassi.

Nel dettaglio, il presente disegno di legge sulla rigenerazione urbana disciplina, in forma unitaria e organica, princìpi, procedure e istituti nel rispetto della funzione di indirizzo spettante allo Stato e della concorrente competenza regionale, tenendo conto, con spirito unitario, delle proposte di legge in materia provenienti da altri gruppi parlamentari, di maggioranza e di opposizione, poiché non vi è necessità di distinguersi su proposte e temi condivisi.

Il presente disegno di legge tiene conto altresì delle principali misure legislative contenute nelle recenti leggi regionali in materia di rigenerazione urbana, in quanto intende promuovere una visione nazionale e non meramente statale.

Il disegno di legge introduce numerose novità in tema di programmi di rigenerazione urbana, di semplificazione degli interventi edilizi di riuso edilizio, anche attraverso la precisazione delle funzioni delle sovrintendenze e delle autorità distrettuali di bacino, in tema di riduzione del consumo di nuovo suolo, ponendo un limite preciso, in tema di messa in sicurezza degli edifici e propone inoltre misure circostanziate per il recupero di legalità per le parziali difformità che ostacolano i processi di rigenerazione urbana.

L'articolo 1 è dedicato al Programma nazionale per la rigenerazione urbana, che pone le basi per una politica stabile, non occasionale, degli strumenti e delle dotazioni finanziarie per le azioni di

rigenerazione urbana.
L'articolo 2 stabilisce i princìpi fondamentali della rigenerazione urbana, che dovranno essere rispettati anche dai legislatori regionali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Tra questi princìpi va evidenziato l'obbligo di perimetrazione del territorio urbanizzato dei comuni con la relativa previsione di contenere il consumo di nuovo suolo entro la soglia del 4 per cento all'interno del territorio urbanizzato e sempre nella misura del 4 per cento all'esterno di esso a condizione però che si provveda in pari misura alla de-impermeabilizzazione del territorio costruito. Si tratta di un principio di notevole rilievo, già in varia misura previsto da alcune leggi regionali, che deve affermarsi come principio fondamentale della materia se si vuole seriamente perseguire l'obiettivo europeo del consumo di suolo zero entro il 2050 a fronte di un notevole patrimonio edilizio inutilizzato o sotto utilizzato e di una contestuale decrescita della popolazione.
Altro principio fondamentale ai fini della messa in sicurezza del territorio nazionale è quello che obbliga gli studi tecnici relativi alla microzonazione dei terreni, alle faglie attive e capaci, ai piani per i dissesti idrogeologici ad indicare le delocalizzazioni obbligatorie, in specie nelle ricostruzioni conseguenti alle calamità naturali. In Italia si è spesso costruito male, senza la dovuta prevenzione dei rischi naturali e in luoghi poco rispettosi degli effetti dei cambiamenti climatici: non si può continuare a costruire o, peggio, a ricostruire su faglie sismiche attive e capaci, in aree ad elevato rischio di dissesto o lungo le sponde di fiumi e torrenti in un'epoca di repentini e anche violenti mutamenti climatici.
Altro principio fondamentale che può essere evidenziato è quello che, per favorire la rigenerazione urbana, semplifica gli interventi conformi al preesistente ossia che non determinano alcun aumento di volumetrie o superfici, e dunque non possono alterare l'ambiente: in questi casi l'autorizzazione paesaggistica preventiva è illogica e inutile, fermi restando i controlli.
L'articolo 3 si occupa dei rapporti tra pianificazione urbanistica, rigenerazione e riqualificazione urbana, esplicitando i nessi e le relazioni, in una visione più contemporanea delle esigenze di sostenibilità e qualità dei servizi.
L'articolo 4 disciplina gli incrementi volumetrici che possono essere concessi a sostegno degli interventi di rigenerazione urbana, indicando le modalità e i limiti e favorendo l'edilizia sociale e le residenze per gli studenti.
L'articolo 5 è dedicato alla semplificazione normativa degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, di fondamentale rilievo se non si vuole rimanere prigionieri delle logiche burocratiche e inattuali del passato.
L'articolo 6, più in particolare, intervenendo sul testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, detta importanti prescrizioni in tema di ripristino della legalità nella convinzione che la rigenerazione urbana debba riguardare tutto il patrimonio edilizio e non possa essere frenata o impedita dall'« abusivismo minore ma diffuso » frutto talvolta di interpretazioni contraddittorie di una legislazione poco chiara.
Non si tratta di dar vita a nuovi condoni, che costituiscano un premio per i furbi ed uno schiaffo alla legalità e a coloro che la rispettano, quanto piuttosto di consentire una « rigenerazione sanante » attraverso una ragionevole semplificazione che consenta anche di chiarire casi dubbi, come avviene per le situazioni che riguardano i recenti casi di Milano.
Tra queste, va ricordata la cosiddetta « super scia », disciplinata dall'articolo 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con cui si rende possibile la certificazione di legittimità dell'intervento di « nuova costruzione » da parte del professionista incaricato a condizione che vi sia stata l'approvazione di un piano attuativo di dettaglio che preveda le volumetrie da realizzare, incontra difficoltà, come spesso segnalano le cronache, ove venga a mancare o risulti incerto questo presupposto.
La novella che si propone abroga per il futuro la parte della norma che addossa al professionista la responsabilità di dimostrare la sussistenza di un piano attuativo di dettaglio e consente di legittimare le nuove costruzioni sin qui realizzate o in via di esecuzione, tramite richiesta di rilascio del permesso di

costruire in luogo della « super scia », facendo chiarezza sul pagamento in misura ridotta degli oneri di urbanizzazione e sulla possibilità di accorpamento di volumetrie ubicate in aree di sedime diverse, ripristinando la legalità degli immobili realizzati e risolvendo le incertezze per il futuro con una disciplina più chiara e rigorosa.

Altrettanto importanti sono poi le novelle di cui ai commi 4 e 5, analoghe, che aggiungono la parola « consistente » alla definizione normativa di « variazioni essenziali » con riferimento alle nozioni di mutamento di destinazione d'uso e di caratteristiche degli edifici. Queste variazioni devono infatti essere « consistenti » e non « lievi », così come previsto dalla medesima norma per i mutamenti di cubatura o della superficie, poiché le « variazioni essenziali » costituiscono abusi gravi sanzionati in via penale, amministrativa e civile e non sembra proporzionato che tali sanzioni possano essere irrogate per modeste difformità. Si tratta di una precisazione doverosa e utile ai fini pratici.

La modifica all'articolo 34 del richiamato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 consente invece di ripristinare la legalità violata in caso di parziali difformità dal permesso di costruire ove i responsabili delle opere in difformità, o gli aventi causa, decidono volontariamente di demolire la parte difforme nel corso di un intervento di rigenerazione urbana, o di ricostruzione post sisma, eliminando così l'abuso, previo pagamento di una sanzione pecuniaria. In questo caso si determina un meccanismo ragionevole di « rigenerazione sanante » che consente di sbloccare molte situazioni attualmente prigioniere dell'abusivismo minore.

Viene inoltre modificato l'articolo 34-*bis* del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 con previsione di elevare la soglia delle cosiddette « tolleranze costruttive » per modeste difformità esecutive alla soglia già per legge prevista per le ricostruzioni *post* sisma che è pari al 5 per cento. Anche in questo caso si tratta di riportare alla legalità modeste difformità tecniche nei limiti peraltro già introdotti da una legge vigente.

Si interviene, altresì, sull'articolo 36 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 con una novella che modifica - parzialmente - il principio della cosiddetta « doppia conformità », prevedendo che l'intervento realizzato debba essere in totale difformità dalle previsioni urbanistiche vigenti all'epoca (e non solo in generico contrasto) oltre che conforme alle previsioni vigenti nel momento della presentazione della domanda. La modifica tende a evitare l'insanabilità per i casi di difformità lievi fermo restando l'obbligo di conformità urbanistica al momento della presentazione della domanda.

Non meno importante è poi la revisione del successivo articolo 37 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 con l'eliminazione del principio di « doppia conformità » e contestuale aumento della sanzione pecuniaria attualmente prevista per gli interventi realizzati in difformità o assenza di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ogni qualvolta si sia in presenza di interventi di riuso edilizio che non comportano aumenti di volumetrie o superfici. Non dunque per gli interventi di nuova costruzione soggetti a permesso di costruire ma solo per quelli soggetti a SCIA che non determinano consumo di nuovo suolo ed oneri urbanistici.

Da ultimo, è rivisto il testo dell'articolo 38, recependo gli indirizzi della giurisprudenza, con l'applicazione estensiva dei princìpi generali in tema di autotutela amministrativa - stabiliti dalla legge 241 del 1990, come integrata decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 - anche all'ipotesi di annullamento del permesso di costruire.

Il termine per l'esercizio dell'annullamento è ora fissato in dodici mesi a meno che l'amministrazione non sia stata tratta in inganno da false rappresentazioni da parte del privato non riscontrabili in sede di controllo.

La corretta disciplina del potere di annullamento del titolo edilizio assume notevole rilievo ai fini della qualificazione dello stato legittimo dell'immobile, sottraendolo cosi ad una perenne presunzione di illegittimità.

Infine, corrispondendo ad una diffusa esigenza di semplificazione della rigenerazione ed in coerenza con quanto già previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in materia di ricostruzione *post* sisma, viene escluso l'obbligo dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 149 del codice dei beni

culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, agli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, purché fedeli agli edifici esistenti e quindi non in grado di alterare lo stato dei luoghi, fermi i poteri di controllo in fase di esecuzione.
Il complesso delle proposte contenute nell'articolo 6 del disegno di legge, in forma di specifiche e mirate novelle ad articoli del cosiddetto testo unico dell'edilizia, costituisce un notevole alleggerimento delle complessità burocratiche che gravano sugli interventi edilizi al fine di favorire gli interventi di rigenerazione urbana e di ripristinare in modo ragionevole le difformità che ostacolano tali interventi.
L'articolo 7 disciplina il regime transitorio dalla data di approvazione a quella di entrata in vigore del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Programma nazionale
per la rigenerazione urbana)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, è definito il Programma nazionale per la rigenerazione urbana, da realizzare attraverso i progetti e i piani previsti a tale scopo dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale per la rigenerazione urbana, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU) e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Il Piano nazionale per la rigenerazione urbana di cui al comma 1 è inserito annualmente nell'allegato al Documento di economia e finanza (DEF), predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e contiene la definizione degli obiettivi pubblici e dei criteri di definizione delle modalità di intervento, sulla base di indicatori socio-economici obiettivi, per definire le priorità di intervento; nel Piano sono altresì stabilite le tipologie di intervento, le relative fonti di finanziamento e il sistema di monitoraggio e valutazione sull'attuazione del Programma di cui al presente articolo.

3. I programmi di rigenerazione urbana approvati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro efficacia fino al loro completamento.

Art. 2.

(Princìpi fondamentali
della rigenerazione urbana)

1. In attuazione dei princìpi costituzionali di cui articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione, la presente legge stabilisce i princìpi fondamentali in materia di governo del territorio finalizzati a garantire la rigenerazione urbana come metodo e finalità strutturale della pianificazione urbanistica, assicurando la limitazione del consumo di nuovo suolo non edificato, la prevalenza degli interventi edilizi nel solo territorio urbanizzato, la priorità degli interventi diretti sul patrimonio edilizio esistente senza aumento di superfici e cubature, la semplificazione amministrativa e la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturale, storico architettonico e urbano inteso come bene comune nonché l'uguaglianza di diritti all'uso e di godimento del bene stesso.

2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle funzioni legislative di propria competenza, nonché i comuni, le unioni dei comuni, le città metropolitane e le province, nell'ambito delle rispettive funzioni amministrative, promuovono e realizzano la rigenerazione urbana nel rispetto dei seguenti princìpi fondamentali:

a) il contenimento del consumo di suolo, inteso come principio e metodologia della pianificazione urbanistica, quale bene comune e risorsa non rinnovabile che preserva gli ecosistemi, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici nonché del risparmio di consumi energetici e

risorse;

b) la rigenerazione dei territori urbanizzati attraverso interventi di riuso edilizio, di sostituzione e di ristrutturazione urbanistica e la semplificazione dei piani urbanistici che devono prevedere indici di edificabilità solo nelle aree di sviluppo sostenibile;

c) la perimetrazione da parte dei comuni del territorio urbanizzato, densamente edificato e dotato di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nel quale sono ammissibili gli interventi pubblici nonché gli interventi privati di nuova costruzione in misura non superiore al 4 per cento del territorio urbanizzato, che deve essere approvata entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge: al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato sono ammessi solo interventi privati in misura non superiore al 4 per cento a condizione che siano stati preventivamente realizzati interventi di de-impermeabilizzazione di pari estensione nell'ambito del territorio urbanizzato;

d) la priorità degli interventi diretti sugli edifici esistenti, senza aumento di cubature e volumi, realizzati con segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi degli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatti salvi i lievi incrementi volumetrici necessari per l'efficientamento sismico ed energetico;

e) il miglioramento della qualità urbana ed edilizia, attraverso interventi volti alla previsione, all'adeguamento e all'implementazione delle dotazioni territoriali, all'efficientamento energetico, alla valutazione degli impatti ambientali dei manufatti e dei materiali, alla salubrità e al benessere all'interno degli edifici, alla conformità alle norme antisismiche e di sicurezza, alla qualità e alla vivibilità degli spazi urbani, alla promozione degli interventi di edilizia residenziale anche sociale;

f) la riduzione dei fattori di rischio sismici, idrogeologici, alluvionali e valanghivi connessi all'utilizzazione del territorio, al fine di conseguire una maggiore sicurezza urbana, attraverso l'obbligo degli studi sulle faglie attive e capaci, la microzonazione dei terreni, i piani per l'assetto idro-geo-morfologico, nonché di indicare le aree ad elevato rischio ove è obbligatoria la delocalizzazione;

g) la tutela, la valorizzazione e la preservazione del territorio nelle sue caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche favorevoli al benessere umano e alla conservazione della biodiversità;

h) la valorizzazione delle aree interne e montane e di un sistema di città e di insediamenti equilibrato e policentrico;

i) la valorizzazione del verde pubblico e privato nonché delle filiere agricole di qualità anche nei territori urbanizzati e lo sviluppo delle potenzialità multifunzionali delle aree agricole e forestali, coniugando le diversificate funzioni produttive con il presidio idrogeologico, ambientale e paesaggistico;

l) lo sviluppo regionale attraverso la rigenerazione delle aree industriali, l'implementazione della mobilità sostenibile e intermodale, la realizzazione delle infrastrutture digitali;

m) l'implementazione di politiche territoriali mirate all'ottimizzazione e alla funzionalizzazione delle procedure di pianificazione per agevolare e promuovere lo sviluppo delle attività economiche, sociali e turistico-ricettive;

n) qualità insediativa ed edilizia sostenibile che garantisca:

1) la salute ed il benessere degli abitanti e dei lavoratori;

2) maggiore offerta e migliore qualità dei servizi pubblici;

3) la piena accessibilità degli spazi;

4) la salvaguardia e la valorizzazione degli spazi agricoli periurbani ed extraurbani;

5) la produzione locale di energia e la riduzione dei consumi energetici;

6) il contenimento del consumo idrico;

7) l'organizzazione delle infrastrutture per la mobilità che garantisca lo sviluppo dei trasporti interni e la loro interconnessione con quelli extra-urbani, regionali e nazionali, e l'accessibilità al sistema insediativo e al trasporto intermodale, favorendo quello collettivo ed ecologico;

8) l'effettiva e adeguata connettività della rete di monitoraggio e trasferimento dei dati sulla qualità del territorio, in relazione ad aria, acqua e suolo e della manutenzione delle infrastrutture.

Art. 3.

(Pianificazione urbanistica, rigenerazione e riqualificazione urbana)

1. La pianificazione urbanistica promuove la rigenerazione e la riqualificazione delle aree e degli edifici esistenti, secondo i criteri della sostenibilità e della qualità della vita.

2. Per realizzare le finalità cui al comma 1, gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica privilegiano il riuso dei suoli urbani, il riuso edilizio e la sostituzione e la ristrutturazione urbanistica, nel rispetto di quanto stabilito dalla presente legge, quali strumenti diretti ad elevare gli *standard* di qualità ambientale e architettonica nel raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) razionalizzazione dei consumi idrici ed energetici in attuazione dei protocolli energetici e ambientali;

b) bonifica di suoli inquinati e riduzione delle aree impermeabili;

c) incremento e funzionalizzazione della presenza del verde all'interno dei tessuti urbani;

d) previsione di aree idonee per incrementare e facilitare i livelli di raccolta differenziata dei rifiuti;

e) sviluppo di una mobilità sostenibile ad accessibilità universale, incentrata sugli spostamenti pedonali, ciclabili e sull'accesso al trasporto pubblico.

3. Ai fini della presente legge, la rigenerazione e la riqualificazione urbana si realizzano mediante i seguenti interventi che possono riguardare aree ed edifici sia pubblici che privati:

a) interventi di « riuso edilizio » riconducibili alle definizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

b) interventi di « ristrutturazione urbanistica » definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera *f)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

c) interventi di « addensamento o sostituzione urbana », consistenti nei processi di riqualificazione, anche incrementali che, con riferimento ad aree strategiche della città o ad aree degradate, marginali, dismesse o di scarsa utilizzazione edificatoria, prevedono una loro significativa trasformazione che può comportare:

1) la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati, degli spazi aperti e della rete stradale;

2) la delocalizzazione degli immobili collocati in aree soggette a rischio ambientale e industriale;

3) la demolizione senza ricostruzione di edifici collocati in areali caratterizzati da un'eccessiva concentrazione insediativa, con l'eventuale trasferimento delle quantità edificatorie secondo le indicazioni del piano urbanistico comunale (PUC);

4) l'inserimento di nuove funzioni e la realizzazione o l'adeguamento delle dotazioni territoriali, delle infrastrutture e dei servizi pubblici nonché l'attuazione di interventi di edilizia residenziale sociale.

4. Gli interventi di cui al comma 3 sono diretti a rivitalizzare e qualificare il territorio dal punto di vista identitario, sociale ed economico, mirando al conseguimento delle seguenti finalità:

a) risanare e migliorare le reti tecnologiche ed i servizi utili allo svolgimento delle relazioni sociali;

b) sviluppare azioni ed eventi orientati a creare sinergie tra il sistema della cultura e della socialità, il sistema dei borghi, il sistema artigianale e commerciale nonché a favorire l'attrattività e la ricettività turistica;

c) contrastare i fenomeni di desertificazione urbana, sociale, economica e culturale;

d) sviluppare le relazioni di influenza reciproca tra azioni di carattere sociale e di carattere urbano;

e) promuovere la coesione sociale per il contrasto delle vulnerabilità.

5. I comuni perseguono la qualità progettuale degli interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana anche attraverso i concorsi di architettura e i processi di progettazione partecipata.

Art. 4.

(Incrementi volumetrici per la rigenerazione urbana)

1. Al fine di promuovere gli interventi di rigenerazione urbana possono essere previsti dai piani urbanistici comunali incrementi fino al 20 per cento delle volumetrie dell'edificio esistente o maggiori limiti e adottati con apposito provvedimento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Ai fini di promuovere programmi di edilizia residenziale per gli studenti e di edilizia sociale possono essere previsti interventi di sostituzione edilizia e di densificazione con incrementi volumetrici fino al 30 per cento delle volumetrie degli edifici esistenti.

Art. 5.

(Semplificazione normativa degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica)

1. Al fine di ridurre la complessità degli apparati normativi dei piani e l'eccessiva diversificazione delle disposizioni operanti in campo urbanistico, le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica della regione, delle province e dei comuni attengono unicamente alle funzioni di governo del territorio attribuite al loro livello di pianificazione e non contengono la riproduzione, totale o parziale, delle normative vigenti in materia, stabilite:

a) dalle leggi statali e regionali;

b) dai regolamenti;

c) dagli atti di indirizzo e di coordinamento tecnico;

d) dalle norme tecniche;

e) dalle prescrizioni e dagli indirizzi stabiliti dalla relativa pianificazione;

f) da ogni altro provvedimento di settore, comunque denominato, avente incidenza sugli usi e sulle trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia.

2. Nell'osservanza del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata, le norme tecniche di attuazione e la valutazione ambientale strategica (VAS) dei piani territoriali e urbanistici coordinano le previsioni di propria competenza alle disposizioni degli atti normativi elencati dal comma 1 attraverso il rinvio alle prescrizioni delle stesse.

Art. 6.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in tema di ripristino della legalità)

1. All'articolo 9-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il responsabile del procedimento provvede personalmente al rispetto del principio di cui al presente comma e nessun addebito può essere mosso al privato in caso di smarrimento della documentazione da parte delle amministrazioni »;

b) al comma 1-*bis,* dopo le parole: « riprese fotografiche » sono inserite le seguenti: « o le immagini satellitari ».

2. All'articolo 23, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, alla lettera *b),* le parole: « in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate » sono sostituite dalle seguenti: « in difetto, è sempre possibile la realizzazione degli interventi di cui alla presente lettera e di quelli di cui alla lettera *c)*, già realizzati o in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, tramite richiesta di permesso di costruire. In tali casi non si applica l'articolo 41-*quinquies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, gli oneri di urbanizzazione sono ridotti della metà ed è consentito l'accorpamento di volumetrie ubicate su aree di sedime diverse ».

3. All'articolo 32, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a),* dopo le parole: « mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione » è inserita la seguente: « consistente »;

b) alla lettera *d),* dopo la parola: « mutamento » è inserita la seguente: « consistente ».

4. All'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *2-bis.1.* In caso di interventi volontari di demolizione e ricostruzione le opere realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire possono essere rimosse dal responsabile dell'abuso o suo avente causa, al fine del ripristino dello stato legittimo dell'immobile, previo pagamento della sanzione pecuniaria da 516 euro a 5.164 euro ».

5. All'articolo 34-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al comma 1, le parole: « del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo » sono sostituite dalle seguenti: « stabilito dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 ».

6. All'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al comma 1, le parole: « risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda » sono sostituite dalle seguenti: « non risulti in totale contrasto con la disciplina urbanistica conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dello stesso e risulti conforme a quella vigente al momento della presentazione della domanda ».

7. All'articolo 37 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al comma 4, le parole: « sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia » sono abrogate e le parole: « non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a 10.329 euro e non inferiore a 5.164 euro ».

8. All'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « All'annullamento del permesso di costruire si applicano la disciplina e i termini previsti dall'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 »;

b) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

« *2-ter.* Agli interventi edilizi di ristrutturazione con totale demolizione e ricostruzione, diversi da quelli indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera *c)*, che non alterano i volumi e le superfici dell'edificio esistente né lo stato dei luoghi, si applicano le previsioni dell'articolo 149 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Restano fermi i poteri di controllo in fase di esecuzione da parte delle autorità preposte ».

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1131
XIX Legislatura

- Dati generali
- Testi ed emendamenti
- Trattazione in Commissione
- Trattazione in consultiva
- Trattazione in Assemblea

Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana
Titolo breve: *Rigenerazione urbana*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) in sede redigente

N. 118 (pom.)
18 giugno 2024

N. 133 (pom.)
5 agosto 2024

N. 138 (pom.)
18 settembre 2024

N. 74 (pom.)
30 settembre 2024
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 75 (pom.)
1 ottobre 2024
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) (sui lavori della Commissione)

N. 140 (pom.)
1 ottobre 2024

N. 142 (pom.)
9 ottobre 2024

8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) in sede redigente

N. 146 (pom.)
5 novembre 2024

8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) in sede referente

N. 156 (pom.)
17 dicembre 2024

N. 164 (ant.)
11 febbraio 2025

N. 194 (pom.)
24 giugno 2025

N. 206 (pom.)
4 agosto 2025

N. 208 (pom.)
10 settembre 2025

N. 215 (pom.)
7 ottobre 2025

N. 217 (pom.)
14 ottobre 2025

8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) (sui lavori della Commissione)

N. 238 (pom.)
13 gennaio 2026

N. 248 (ant.)
17 febbraio 2026

8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) in sede referente

N. 250 (pom.)
24 febbraio 2026

8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) (sui lavori della Commissione)

N. 250 (pom.)
24 febbraio 2026

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

1.3.2.1.1. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 118(pom.) del 18/06/2024

collegamento al documento su www.senato.it

8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)
MARTEDÌ 18 GIUGNO 2024
118ª Seduta
Presidenza del Presidente
FAZZONE

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Bignami.
La seduta inizia alle ore 14,55.
IN SEDE REDIGENTE
(29) ***MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(42) ***Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana***
(761) ***GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(863) ***OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(903) ***DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(1028) ***Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo***
(1122) ***DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(1131) ***Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana***
(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 29, 42, 761, 863, 903, 1028 e 1122, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1131 e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 15 maggio.
Il relatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge n. 1131, d'iniziativa della senatrice Gelmini, che si compone di 7 articoli.
L'articolo 1 introduce il Programma nazionale per la rigenerazione urbana, da realizzare attraverso i progetti e i piani previsti a tale scopo dal PNRR e dal Piano nazionale per la rigenerazione urbana.
L'articolo 2 individua i principi fondamentali in materia di rigenerazione urbana ai quali si devono conformare l'attività legislativa delle Regioni e l'attività amministrativa dei restanti enti territoriali.
L'articolo 3 prevede che la pianificazione urbanistica debba promuovere la rigenerazione e la riqualificazione delle aree e degli edifici esistenti e che i comuni debbano perseguire la qualità progettuale degli interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana anche attraverso i concorsi di architettura e i processi di progettazione partecipata.
L'articolo 4 dispone che possano essere previsti incrementi volumetrici per interventi di rigenerazione

urbana, nonché ai fini di promuovere programmi di edilizia residenziale per gli studenti e di edilizia sociale.
L'articolo 5 reca disposizioni volte a semplificare il contenuto degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
L'articolo 6 reca una serie di novelle al Testo unico dell'edilizia, in materia, tra l'altro, di stato legittimo degli immobili, determinazione delle variazioni essenziali, interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, tolleranze costruttive, alcune delle quali incidono su disposizioni toccate anche dal decreto-legge "casa", attualmente all'esame della Camera dei deputati.
L'articolo 7 disciplina l'entrata in vigore.
Alla luce di quanto riferito dal relatore, il PRESIDENTE propone la congiunzione del disegno di legge n. 1131 con i disegni di legge nn. 29, 42, 761, 863, 903, 1028 e 1122.
La Commissione conviene.
Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(1136) ***Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale***
(1160) ***Elena SIRONI e altri. - Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, nonché disposizioni sulla diffusione dell'immagine e di contenuti multimediali di minori***

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 1136, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1160 e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 29 maggio.
Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge n. 1160, d'iniziativa della senatrice Sironi e altri, che si compone di 5 articoli.
L'articolo 1 apporta modifiche alla legge n. 977 del 1967, che disciplina il lavoro dei bambini e degli adolescenti.
In primo luogo, si prevede che il provvedimento con il quale la direzione provinciale del lavoro può autorizzare l'impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo sia rilasciato per un periodo non superiore a 6 mesi, sia rinnovabile e possa essere sospeso o revocato in qualsiasi momento in caso di emergenza e ove emergano situazioni potenzialmente lesive della sicurezza e dell'integrità psicofisica del minore.
Inoltre, si dispone l'estensione della legge n. 977 all'impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali, demandando ad un decreto ministeriale l'individuazione delle soglie temporali o di introiti il cui superamento configura impiego e sfruttamento commerciale di minore e prevedendo che i redditi che superano la soglia siano versati in un conto corrente gestito da un curatore speciale nominato dal tribunale.
L'articolo 2 vieta la diffusione di notizie o contenuti multimediali riguardanti i minori senza che ciò sia nell'interesse primario e oggettivo del minore stesso e stabilisce che il consenso alla disposizione del ritratto o immagine di un minore ovvero di contenuti multimediali è un atto di straordinaria amministrazione che spetta esclusivamente e congiuntamente a chi esercita la responsabilità genitoriale.
Il minore che abbia compiuto 14 anni può chiedere in ogni momento la cancellazione dei dati personali, anche in relazione ai contenuti multimediali diffusi da chi esercita la responsabilità genitoriale o con il suo consenso.
L'articolo 3 reca ulteriori disposizioni sulla diffusione di contenuti multimediali di minori, volte a far sì che tale tematica sia affrontata dall'AGCOM (che adotterà misure relative ai servizi delle piattaforme digitali di condivisione multimediale), nonché nell'ambito del piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica e delle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo e di specifiche campagne di prevenzione e sensibilizzazione predisposte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
L'articolo 4 modifica l'articolo 2-*quinquies* del codice della *privacy*, per innalzare da 14 a 16 anni l'età a partire dalla quale il minore può prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione. Al di sotto dei 16 anni il consenso

deve essere prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.
L'articolo 5 prevede che il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio trasmetta alle Camere una relazione annuale sull'efficacia delle misure adottate in attuazione del provvedimento in esame.
In conclusione, propone la congiunzione del disegno di legge n. 1160 con il disegno di legge n. 1136.
La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.
La senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*) segnala di avere presentato un disegno di legge sui medesimi temi trattati dai due disegni di legge all'ordine del giorno e ne chiede l'abbinamento, una volta che esso sarà assegnato alla Commissione.
Il PRESIDENTE comunica che - al fine di evitare che i tempi di presentazione e assegnazione di nuovi disegni di legge abbiano l'effetto di rallentare l'*iter* dei provvedimenti già in esame - se il disegno di legge segnalato dalla senatrice Floridia non sarà assegnato entro sette giorni, l'esame dei disegni di legge in titolo proseguirà comunque.
La Commissione prende atto.
Il seguito della discussione congiunta è rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(1162) ***Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali***
(Esame e rinvio)
Il PRESIDENTE propone di fissare a giovedì 20 giugno, alle ore 10, il termine per l'eventuale indicazione, da parte dei Gruppi, dei nominativi di soggetti da audire, segnalando che le audizioni avranno luogo martedì 25 giugno e che, in considerazione della ristrettezza dei tempi a disposizione, la Presidenza si riserva di effettuare un vaglio rigoroso delle richieste. Invita pertanto i Gruppi a limitare al massimo il numero dei soggetti indicati.
Propone inoltre di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a martedì 2 luglio, alle ore 18.
La Commissione conviene con le proposte del Presidente.
La relatrice FAROLFI (*FdI*) illustra il provvedimento in titolo che reca, in primo luogo, una serie di modifiche alla disciplina della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche a partire dal 1° maggio 2023, originariamente contenuta nel decreto-legge n. 88 del 2023, poi trasfuso, nel corso dell'esame parlamentare, all'interno del decreto-legge n. 61 del 2023.
Esso contiene poi una disposizione relativa agli Uffici speciali per la ricostruzione in Abruzzo a seguito del sisma del 2009 e altre misure in materia di protezione civile.
Esso reca infine misure urgenti per lo svolgimento del vertice G7 di Brindisi e dei giochi olimpici e paralimpici Milano-Cortina 2026.
Il decreto-legge si compone di 12 articoli suddivisi in 3 Capi.
Come già ricordato, i primi sei articoli riguardano la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione del maggio 2023.
In particolare, l'articolo 1 autorizza il Commissario straordinario a concedere - nel limite di spesa di 210 milioni di euro - contributi per i danni ai beni mobili, distrutti o gravemente danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali, presenti all'interno di immobili di proprietà di soggetti privati con destinazione d'uso residenziale.
L'articolo 2 prevede che i contributi per la ricostruzione privata di cui all'articolo 20-*sexies*, comma 3, del suddetto decreto-legge n. 61 del 2023 possano essere destinati anche all'acquisto di aree alternative, ove occorra provvedere alla delocalizzazione di edifici gravemente danneggiati per i quali non sia possibile provvedere alla ricostruzione nello stesso luogo, o all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato, nelle ipotesi in cui tale immobile sia gravemente danneggiato e non si possa provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo.

L'articolo 3 interviene sulla disciplina delle verifiche a campione effettuate dal Commissario straordinario sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi per la ricostruzione privata, prevedendo, in primo luogo, che il Commissario possa avvalersi - oltre che della propria struttura di supporto - anche di enti pubblici o organi statali aventi competenza nelle attività ispettiva, di controllo e di vigilanza per la prevenzione e la repressione di illeciti correlati all'utilizzo di contributi pubblici. In secondo luogo, si prevede che l'individuazione dei soggetti da sottoporre a verifica possa avvenire - oltre che mediante sorteggio - anche applicando indicatori di rischio definiti sulla base di precedenti attività di controllo.
L'articolo 4 proroga la durata del mandato del Commissario straordinario alla ricostruzione dal 30 giugno al 31 dicembre 2024.
Esso modifica inoltre la disposizione che ha autorizzato gli enti locali ad assumere personale a tempo determinato per lo svolgimento delle attività di ricostruzione mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi.
In primo luogo, viene specificato che le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Viene inoltre riconosciuta agli enti locali la facoltà di attingere dalle graduatorie di altre amministrazioni (ad eccezione di quelle concernenti il personale delle Forze di Polizia), disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica.
In secondo luogo, qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, gli enti locali sono autorizzati a procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli e previo colloquio.
L'articolo 5 estende il novero dei soggetti che possono essere individuati quali soggetti attuatori degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, includendovi: le amministrazioni centrali dello Stato e i loro organismi *in house*; gli enti pubblici economici; le società partecipate a controllo pubblico e i soggetti dalle stesse controllati; le aziende unità sanitarie locali; le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea).
L'articolo 6 inserisce le infrastrutture ferroviarie all'interno del piano speciale per le infrastrutture stradali che deve essere predisposto dal Commissario straordinario, prevedendo che RFI, in qualità di soggetto attuatore, provveda agli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino degli impianti ferroviari danneggiati, nonché agli interventi di contrasto al dissesto di versante incombente sugli impianti ferroviari e sulle aree contigue.
Gli interventi di contrasto al dissesto di versante gravante sulle arterie stradali e sulle aree contigue sono invece ricondotti al novero degli interventi per i quali ANAS è individuata quale soggetto attuatore.
L'articolo 7 reca l'interpretazione autentica di una disposizione della legge di stabilità per il 2015 relativa alle attività di ricostruzione e recupero del tessuto urbano e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009.
In particolare, si prevede che nell'ambito della quota parte delle risorse statali che il CIPESS può destinare al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata possano rientrare, per la parte non coperta con le risorse del Ministero dell'interno già finalizzate allo scopo in via ordinaria e previa istruttoria predisposta della Struttura di missione, anche le risorse per il finanziamento delle spese di gestione e di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione.
L'articolo 8 consente di ricorrere alle risorse di cui all'articolo 1, comma 448, della legge di bilancio per il 2022 anche per far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale verificatisi negli anni 2022 e 2023 per i quali non siano stati previsti finanziamenti con norma primaria.
L'articolo 9 estende per un ulteriore quinquennio, a favore dell'Agenzia Italia Meteo, l'efficacia temporale del regime speciale di reclutamento del personale previsto per gli enti pubblici di nuova istituzione.

L'articolo 10 reca disposizioni urgenti per il potenziamento delle misure di sicurezza connesse allo svolgimento del vertice G7 di Brindisi.
In particolare, il comma 1 reca uno stanziamento a favore delle Forze di polizia impegnate nei servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione del terrorismo.
Il comma 2 incrementa di 1.500 unità il contingente di personale delle Forze armate impegnato in attività di controllo del territorio.
Il comma 3 reca uno stanziamento volto ad assicurare la necessaria cornice di sicurezza marittima e aerea attraverso l'impiego di assetti aeronavali della difesa.
Il comma 4 reca uno stanziamento per il lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il comma 5 rinvia al 1° dicembre 2024 il termine a decorrere dal quale si potrà procedere alla seconda *tranche* delle assunzioni straordinarie di vigili del fuoco autorizzate dall'articolo 1, comma 877, della legge di bilancio per il 2021.
L'articolo 11 reca un'interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020, in virtù della quale si deve intendere che le attività svolte dalla Fondazione "Milano-Cortina 2026" non sono disciplinate da norme di diritto pubblico e che la Fondazione non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico. La Fondazione, inoltre, opera sul mercato in condizioni di concorrenza e secondo criteri imprenditoriali.
L'articolo 12 disciplina l'entrata in vigore.
La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*), intervenendo sull'ordine dei lavori, invita il Presidente a concordare con il Presidente della 10ª Commissione una tempistica di esame del disegno di legge in materia di intelligenza artificiale che tenga conto della necessità dell'8ª Commissione di dare priorità al provvedimento d'urgenza in titolo.
Il PRESIDENTE ricorda che le Commissioni riunite 8ª e 10ª hanno già convenuto di svolgere un ciclo di audizioni sul disegno di legge n. 1146.
Il seguito dell'esame è rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 e alla direttiva (UE) 2022/2380, che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio (n. 155)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 10 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 giugno.
Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, formula una proposta di parere favorevole.
Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole da lui stesso formulata in qualità di relatore, che risulta approvata.
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) (n. 162)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 giugno 2016, n. 132. Esame e rinvio)
La relatrice TUBETTI (*FdI*) illustra il provvedimento in titolo, ricordando che la legge 28 giugno 2016, n. 132, ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, al fine di assicurare omogeneità ed efficacia nell'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.
L'articolo 14 ha demandato all'ISPRA il compito di predisporre, con il contributo delle agenzie regionali, uno schema di regolamento che - nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione

vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica - stabilisca: le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale; il codice etico; le competenze del personale ispettivo; i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo; le modalità per la segnalazione di illeciti ambientali da parte di enti e di cittadini, singoli o associati.

La legge del 2016 aveva previsto che il regolamento predisposto dall'ISPRA venisse emanato entro 30 giorni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

L'approvazione in sede preliminare da parte del Consiglio dei ministri è avvenuta, una prima volta, il 20 maggio 2019. Su tale testo è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato-regioni il 1° agosto 2019 ed è stato espresso parere da parte del Consiglio di Stato nell'adunanza del 6 ottobre 2020.

A seguito del cambiamento del Governo, è stato richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze di rinnovare il proprio concerto. Il MEF ha provveduto il 2 novembre 2023. Il testo è stato nuovamente deliberato dal Consiglio dei ministri il 23 aprile 2024 e su di esso è stata nuovamente raggiunta l'intesa in Conferenza Stato-Regioni il 30 maggio 2024.

Il provvedimento si compone di 8 articoli e di un allegato.

L'articolo 1 disciplina le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi, prevedendo che esso sia individuato tra il personale dipendente dell'ISPRA e delle agenzie regionali in possesso di adeguata qualificazione comprovata dai titoli di studio di cui all'articolo 2 e dall'esperienza maturata nei settori specifici di attività. L'acquisizione della qualifica di ispettore avviene a seguito di pubblicazione di un apposito interpello, che avviene con cadenza periodica specificando i criteri per la valutazione dell'esperienza maturata. Il personale così individuato segue un percorso formativo, anche con affiancamento al personale in servizio.

L'articolo 1 in esame disciplina anche la cessazione della qualifica di ispettore e la figura del responsabile, dotato di compiti di coordinamento delle attività del personale ispettivo.

L'articolo 2 individua i titoli di studio necessari per poter partecipare agli interpelli per l'acquisizione della qualifica di ispettore.

L'articolo 3 è dedicato ai percorsi formativi e di aggiornamento per il personale incaricato degli interventi ispettivi.

L'articolo 4 individua le competenze del personale ispettivo. La qualifica di ispettore è articolata in settori, corrispondenti ai percorsi formativi. Gli ispettori ottengono la qualifica relativa al settore per il quale hanno seguito la formazione e il mandato delle attività ispettive è circoscritto al settore di appartenenza.

L'articolo 5 individua i principi e i criteri generali per lo svolgimento dell'attività ispettiva.

Esso prevede, tra l'altro, che per lo svolgimento di ogni attività ispettiva l'ISPRA o le agenzie regionali costituiscano un apposito gruppo ispettivo, formato da un numero minimo di due ispettori, incrementabile sulla base della complessità delle attività da effettuare. In attuazione del principio di rotazione, i gruppi ispettivi sono costituiti garantendo che al medesimo sito o impianto non venga destinato lo stesso personale per più di un triennio.

L'articolo 6 prevede che nell'esercizio delle proprie funzioni il personale ispettivo sia tenuto a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, e il Codice etico del personale del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) incaricato degli interventi ispettivi, contenuto nell'Allegato 1 allo schema di regolamento in esame.

L'articolo 7 disciplina le modalità per la segnalazione di illeciti ambientali. Esso prevede, tra l'altro, che chiunque, in forma singola o associata, possa segnalare illeciti ambientali all'ISPRA o alle agenzie regionali. Anche nel caso in cui le segnalazioni siano presentate in forma anonima, è fatto obbligo di

avviare le attività di verifica ritenute necessarie sulla base dei fatti rappresentati e le conseguenti attività ispettive.
L'articolo 8 reca disposizioni transitorie e finali, tra cui i termini entro i quali devono essere adottati i regolamenti interni dell'ISPRA e delle Agenzie regionali previsti dal provvedimento in esame e deve essere individuato il personale incaricato degli interventi ispettivi.
Ai sensi del già ricordato articolo 14 della legge n. 132 del 2016, il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie regionali potranno individuare e nominare, tra il personale in questione, i dipendenti che, nell'esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. A tale personale sono garantite adeguata assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell'ente di appartenenza.
Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.
Il senatore IRTO (*PD-IDP*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al Presidente se vi sia l'intenzione di svolgere un ciclo di audizioni in merito all'atto in esame.
Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione è chiamata a rendere il parere al Governo già la prossima settimana e che pertanto, a suo avviso, non vi sono margini per svolgere audizioni, anche alla luce di quanto già convenuto dalla Commissione in merito all'attività che dovrà essere svolta nelle prossime settimane e del fatto che generalmente sugli atti del Governo la Commissione non svolge questo tipo di attività istruttoria.
La Commissione prende atto.
Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (n. 161)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 12 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Esame e rinvio)
La relatrice PETRUCCI (*FdI*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo che, in attuazione della delega contenuta negli articoli 1 e 12 della legge di delegazione europea 2022-2023, traspone all'interno dell'ordinamento nazionale due direttive europee - la n. 958 e la n. 959 del 2023 - che hanno entrambe modificato la direttiva 2003/87/CE, istituiva del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione europea (ETS).
Il sistema ETS rappresenta uno dei principali strumenti della politica europea per il contrasto ai cambiamenti climatici, incidendo sul costo di utilizzo delle fonti inquinanti mediante la creazione di diritti di emissione negoziabili su appositi mercati. Esso si basa sulla limitazione e lo scambio delle emissioni: si fissa un tetto massimo (*cap*) alla quantità totale di emissioni consentite sul territorio europeo nei settori interessati, cui corrisponde un equivalente numero di quote che possono essere acquistate o vendute dagli operatori. Tali quote possono essere allocate a titolo oneroso, mediante aste pubbliche, o gratuito, mediante assegnazione diretta agli operatori che soddisfino determinati requisiti. L'obiettivo è la riduzione delle emissioni mediante una progressiva riduzione del quantitativo complessivo di quote disponibili per gli operatori.
Le direttive nn. 958 e 959 del 2023, che fanno parte del pacchetto "Pronti per il 55", hanno modificato il sistema, estendendone il campo di applicazione e rafforzando il meccanismo, al fine di contribuire all'obiettivo di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento entro il 2030 e di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, come previsto dal regolamento europeo 2021/11 (la cosiddetta legge europea sul clima).
Come riferito dalla relazione illustrativa, in primo luogo, esse hanno previsto la graduale inclusione nell'ambito del sistema ETS delle emissioni prodotte dal trasporto marittimo: dal 2024 sono incluse le

navi di stazza lorda pari o superiore a 5.000 tonnellate per le emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante le tratte finalizzate al trasporto di passeggeri o merci a fini commerciali; dal 2025 sono incluse le navi da carico di stazza lorda tra 5.000 e 400 tonnellate per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante le tratte finalizzate al trasporto di merci a fini commerciali e le navi *offshore* di stazza lorda pari o superiore a 5.000 tonnellate.

Per quanto riguarda il settore dell'aviazione, è stato confermato l'assoggettamento al sistema ETS delle sole emissioni rilasciate dai voli interni allo Spazio economico europeo (SEE) fino al 2027. Nel 2025, se lo schema internazionale di regolazione delle emissioni derivanti dall'aviazione civile (cosiddetto CORSIA) non avrà prodotto risultati tangibili, la Commissione europea presenterà una proposta per estendere l'ETS anche ai voli in partenza dal SEE.

È stato reso più stringente l'obiettivo di riduzione delle emissioni dei settori inclusi nel sistema ETS, che passa da una riduzione del 43 per cento rispetto al 2005 a una riduzione del 62 per cento entro il 2030.

Dal 2025 è prevista la creazione di un sistema di scambio di quote separato, ma parallelo, (ETS 2) per i settori dell'edilizia, del trasporto stradale e per ulteriori settori industriali non contemplati dalla direttiva del 2003 (industrie energetiche, manufatturiere e delle costruzioni). Tale nuovo sistema prevede un *cap* separato rispetto a quello dell'ETS e una propria traiettoria lineare di riduzione.

È stata prevista la progressiva riduzione delle assegnazioni gratuite di quote per le emissioni del settore aereo a circa il 60 per cento nel 2024 e al 40 per cento nel 2025, fino ad arrivare al loro azzeramento nel 2026. Nel periodo 2024-2030 è tuttavia prevista l'assegnazione di quote gratuite per i voli soggetti ad obbligo di restituzione che utilizzano carburanti sostenibili. Inoltre, non sono state previste assegnazioni gratuite per i nuovi settori (marittimo e ETS 2), per i quali le quote verranno assegnate solo mediante vendita all'asta.

Sempre nel 2023, il regolamento n. 956 ha introdotto il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (cosiddetto CBAM), con l'obiettivo di contrastare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dell'industria. Tale meccanismo è volto in particolare ad evitare che le importazioni di prodotti a maggior intensità di carbonio da Paesi extra UE - dove non vige il sistema ETS o un sistema analogo - vanifichino gli sforzi di riduzione all'interno dell'Unione. Esso dunque permetterà di compensare gli oneri sopportati dai produttori europei derivanti dall'applicazione del sistema ETS, applicandoli alle importazioni di determinati prodotti.

Lo schema di decreto legislativo in esame - che si compone di 13 articoli -apporta le conseguenti modifiche al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

L'articolo 1 inserisce nel titolo del decreto legislativo n. 47 del 2020 il riferimento alle due direttive del 2023.

L'articolo 2, oltre ad aggiornare l'elenco delle definizioni, modifica il campo di applicazione del decreto legislativo, ricomprendendovi anche le attività indicate nel nuovo Allegato I-*bis* (introdotto dall'articolo 10 dello schema in esame), ossia le attività che rientrano nel nuovo sistema ETS 2 (edilizia, trasporto stradale e ulteriori settori).

L'articolo 3 modifica la composizione e i compiti del Comitato ETS e istituisce il Comitato ETS 2.

Il Comitato ETS sarà dunque Autorità nazionale competente: per l'attuazione della direttiva 2003/87 (fatta eccezione per quanto rientra nel nuovo sistema ETS 2); per l'attuazione del regolamento CBAM e per lo svolgimento del sistema CORSIA (ad eccezione della funzione di *focal point*, attribuita a ENAC).

Come previsto da uno dei principi di delega - che, in considerazione dell'estensione dei compiti da svolgere, prevedeva il rafforzamento della struttura organizzativa dell'Autorità nazionale competente - il numero dei membri del Comitato è aumentato dagli attuali 15 a 22. Il Comitato sarà inoltre suddiviso in due sezioni: la Sezione 1 sarà competente per il sistema ETS e per il sistema CORSIA, mentre la Sezione 2 sarà competente per il sistema CBAM. La relazione illustrativa evidenzia che la creazione di una Sezione separata per le questioni CBAM deriva dalla specificità dei temi legati all'applicazione del relativo regolamento, che esulano dall'ambito tipico di attività del Comitato in materia ETS.

Viene conseguentemente potenziata anche la segreteria tecnica, istituita presso il Ministero dell'ambiente e avente il compito di svolgere la preliminare attività istruttoria, ai fini della stesura degli atti deliberativi del Comitato.
Come si è detto, l'articolo 3 in esame istituisce poi il nuovo Comitato ETS 2, composto da 11 membri, che - in attuazione di uno dei principi di delega - viene designato quale Autorità nazionale competente per i settori che rientrano nel sistema separato e parallelo. Anche il Comitato ETS 2 sarà dotato di un'apposita segreteria tecnica istituita presso il MASE.
L'articolo 4 apporta modifiche alle disposizioni relative al settore aereo e introduce la nuova disciplina per il settore marittimo che, come si è detto, la direttiva 2023/959 ha inserito nell'ambito di applicazione del sistema ETS.
Tra l'altro, esso proroga fino al 31 dicembre 2026 la mancata applicazione delle norme in materia di ETS alle emissioni prodotte dai voli da o per gli aeroporti situati in Paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo, ad eccezione dei voli verso aeroporti situati nel Regno Unito o in Svizzera.
Si prevede poi che gli operatori aerei abbiano diritto all'assegnazione di quote gratuite solo nel 2024 e nel 2025. Tuttavia, come anticipato, per il periodo 2024-2030 gli operatori potranno richiedere l'assegnazione di quote gratuite per l'utilizzo di carburanti sostenibili.
Viene inoltre inserito nel decreto legislativo n. 47 un nuovo articolo che disciplina le modalità di attuazione in Italia del sistema CORSIA.
Per quanto concerne, infine, il settore marittimo, si prevedono, tra l'altro, quote crescenti di emissioni che devono essere restituite nel 2025, nel 2026 e nel 2027 (rispettivamente il 40 per cento, il 70 per cento e il 100 per cento).
L'articolo 5 apporta modifiche alla disciplina dei settori ricompresi nel sistema ETS diversi dal trasporto aereo e marittimo.
Tra l'altro, esso interviene sulla disciplina degli usi consentiti dei proventi delle aste, prevedendo due ulteriori finalità: la decarbonizzazione del settore marittimo e le misure per contenere il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.
Esso reca inoltre disposizioni in materia di progressiva riduzione di assegnazioni gratuite nei settori CBAM e di meccanismi di incentivazione alla riduzione delle emissioni (cosiddetta condizionalità) per alcuni tipi di impianti nei settori destinatari di assegnazione gratuita.
L'articolo 6 estende le disposizioni comuni per impianti fissi e operatori aerei anche alle società di navigazione, apportandovi alcune modifiche in tema, tra l'altro, di monitoraggio, nonché - in applicazione di un principio di delega - di sanzioni. Viene inoltre introdotto un nuovo articolo in materia di espulsione, rifiuto di accesso nei porti e diniego delle spedizioni, per quanto concerne le navi poste sotto la responsabilità di società di navigazione che non hanno rispettato gli obblighi di restituzione.
L'articolo 7 introduce nel decreto legislativo n. 47 la disciplina relativa al funzionamento dell'ETS 2, che trova applicazione con riferimento alle emissioni, alle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, al rilascio e alle restituzioni delle quote, al monitoraggio, alla comunicazione e alla verifica in relazione all'attività di cui al nuovo Allegato I-*bis*.
A decorrere dal 1° giugno 2025, nessun soggetto regolamentato potrà svolgere le attività di cui all'Allegato I-*bis*, a meno che non sia munito di un'autorizzazione rilasciata dal Comitato ETS 2.
A decorrere dal 2027, le quote di emissioni saranno messe all'asta su un mercato diverso da quello del sistema ETS. I proventi delle aste saranno destinati alle medesime finalità previste dall'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo e a ulteriori finalità legate specificamente al funzionamento e agli effetti dell'ETS 2, come la decarbonizzazione di edifici e dei trasporti.
A partire dal 2027, il MASE potrà estendere le attività di cui all'Allegato I-*bis* a settori non elencati in tale Allegato e applicare quindi lo scambio di quote di emissione in tali settori, previa approvazione della Commissione.
L'articolo 7 in esame introduce nel decreto legislativo n. 47 anche un nuovo capo recante sanzioni relative alla violazione degli obblighi di comunicazione di cui al regolamento CBAM, in virtù della delega per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea di cui

all'articolo 2 della legge di delegazione europea 2022-2023.

L'articolo 8 apporta una serie di modifiche al Capo IV del decreto legislativo n. 47, recante le disposizioni transitorie e finali.

L'articolo 9 reca modifiche all'Allegato I del decreto legislativo, che individua le categorie di attività a cui si applica il sistema ETS, tra cui, come si è detto, l'inserimento nel sistema ETS dell'attività di trasporto marittimo.

Ulteriori modifiche riguardano attività quali, a titolo esemplificativo, la combustione di combustibili in impianti per l'incenerimento di rifiuti urbani; la raffinazione di petrolio; l'essicazione o calcinazione del gesso e la produzione di ferro e acciaio.

L'articolo 10, come è già stato anticipato, introduce il nuovo Allegato I-*bis*, relativo al sistema ETS 2.

L'articolo 11 modifica l'Allegato III, recante principi in materia di controllo e comunicazione.

L'articolo 12 modifica l'Allegato IV, recante i criteri applicabili alla verifica.

L'articolo 13 reca le abrogazioni.

L'articolo 14 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 15 disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.3.2.1.2. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 133(pom.) del 05/08/2024

collegamento al documento su www.senato.it

8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)
LUNEDÌ 5 AGOSTO 2024
133ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
BASSO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Ferrante.
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE REFERENTE
(1206) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° agosto.
Il PRESIDENTE comunica che, essendo pervenuto il parere non ostativo della Commissione bilancio sul testo del provvedimento, si passerà alla votazione del conferimento del mandato alla relatrice.
La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*), riservandosi di intervenire più diffusamente sulle misure contenute nel provvedimento in titolo durante la discussione in Aula, si esprime criticamente sulla ristrettezza del tempo a disposizione della Commissione e sull'impossibilità per il Senato di apportare modifiche al testo.
Tanto premesso, dichiara il voto contrario del suo Gruppo.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandola, al contempo, a richiedere lo svolgimento della relazione orale.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/946, che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di stabilità migliorati e l'allineamento di tale direttiva ai requisiti di stabilità definiti dall'Organizzazione marittima internazionale (n. 185)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 21 febbraio 2024, n.15. Esame e rinvio)
Il relatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo, ricordando che nel 2003 la

direttiva 2003/25/CE ha individuato un livello uniforme di requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri, al fine di migliorare la possibilità di sopravvivenza in caso di avaria in seguito a collisione e garantire un elevato livello di sicurezza ai passeggeri e all'equipaggio.
Tale direttiva nasceva anche dall'esigenza di assicurare che i princìpi concordati in seno all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) fossero applicati in modo armonizzato all'interno dell'Unione europea, evitando di falsare la concorrenza tra operatori di navi ro/ro da passeggeri operanti in Europa.
La direttiva suddetta è stata recepita in Italia dal decreto legislativo n. 65 del 2005, applicabile a tutte le navi ro/ro da passeggeri che effettuano servizi di linea in viaggi internazionali da o verso porti italiani, indipendentemente dalla bandiera battuta.
Nel 2017, l'IMO ha apportato modifiche alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (la cosiddetta convenzione Solas), dettando requisiti di stabilità riveduti per le navi passeggeri in condizione di avaria.
A livello europeo si è pertanto ritenuto necessario tener conto di tale sviluppo e allineare le norme sui requisiti dell'Unione a quelli stabiliti dalla convenzione Solas per le navi ro/ro da passeggeri impiegate in viaggi internazionali.
Conseguentemente, la direttiva 2023/946 ha apportato le necessarie modifiche alla direttiva del 2003, allineandone le disposizioni ai requisiti stabiliti dall'IMO.
In sintesi, obiettivo primario della nuova direttiva è quello di revisionare i requisiti di stabilità in falla che comporta l'allagamento del locale adibito al trasporto di autoveicoli (locale ro/ro). Pertanto la direttiva del 2023 ha la finalità di assicurare che la nave ro/ro da passeggeri abbia, in caso di falla allo scafo provocata da collisione, una stabilità residua tale da aumentare le sue possibilità di sopravvivenza, evitandone il repentino capovolgimento.
I requisiti di stabilità in questione si aggiungono, quindi, a quelli già stabiliti nella Convenzione Solas, con l'inclusione degli effetti sbandanti dovuti all'acqua accumulata sul ponte ro/ro.
Questi requisiti si applicano anche alle navi da passeggeri (di classe A, B e C) impiegate in viaggi nazionali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45.
Lo schema di decreto legislativo in esame, adottato sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2022-2033 (legge n. 15 del 2024) apporta le necessarie modifiche al decreto legislativo n. 65 del 2005 (che, come si è detto ha recepito la precedente direttiva del 2003) e al suddetto decreto legislativo n. 45 del 2000.
Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.
Preso atto che non vi sono richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato.
Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, dispone una breve sospensione della seduta.
La seduta, sospesa alle ore 15.10, riprende alle ore 15.15.
IN SEDE REDIGENTE
(29) *MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana*
(42) *Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana*
(761) *GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*
(863) *OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*
(903) *DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*
(1028) *Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo*
(1122) *DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*
(1131) *Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana*
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 18 giugno.
Il PRESIDENTE comunica che il relatore ha depositato il testo unificato per i disegni di legge in titolo, pubblicato in allegato.
Il relatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) segnala che è stato affermato che quello attuale rappresenterebbe il

77° tentativo di approvare una legge nazionale in materia di rigenerazione urbana e osserva che, effettivamente, trovare una sintesi tra tanti disegni di legge diversi non è cosa facile.
Il tema della rigenerazione urbana può infatti essere affrontato da più punti di vista, a seconda, ad esempio, del ruolo che venga riconosciuto allo Stato e alle regioni o al fatto che si preveda una riduzione del consumo di suolo oppure il divieto assoluto dello stesso o, ancora, alla luce di quale destinazione si dia alle risorse finanziarie previste.
In qualità di relatore ha ritenuto che non fosse giusto individuare quale testo base uno dei disegni di legge congiunti, preferendolo agli altri, ma che si dovesse fare lo sforzo di produrre un testo unificato.
Si dice consapevole del fatto che non è il testo perfetto, perché tutto è sempre perfettibile e si dice dunque fin d'ora disponibile a valutare tutte le proposte di modifica. Pertanto, ove alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva la Commissione adotti il testo unificato depositato oggi quale testo base per il prosieguo dei lavori, assicura che sarà lui stesso a proporre un termine ampio per la presentazione degli emendamenti.
Il senatore IRTO (*PD-IDP*) osserva che il testo è in distribuzione da pochi minuti, ma tutti i senatori hanno già ricevuto un messaggio di posta elettronica da parte del presentatore di uno dei disegni di legge congiunti che esprimeva le sue rimostranze sul testo prodotto dal relatore.
Finalmente la Commissione si trova ad affrontare un disegno di legge ordinario su un tema importante, invece che un decreto-legge, ed è dunque importante che si stabilisca una tempistica condivisa per il prosieguo dell'esame. Chiede pertanto al vice presidente Basso di sottoporre al presidente Fazzone la richiesta di convocare un Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per programmare il seguito dell'esame.
Con riferimento a quanto poc'anzi affermato dal relatore, osserva che la questione potrebbe essere posta in altri termini: non ci sono tanti modi diversi di intendere la rigenerazione urbana, perché da una parte c'è la rigenerazione urbana, che è una cosa, e dall'altra ci sono tutte quelle misure inserite dal Governo nel decreto-legge "salva casa", in materia di distanze, altezze, ecc., che sono un'altra cosa rispetto alla rigenerazione urbana.
La senatrice SIRONI (*M5S*) ringrazia il relatore Rosso per la scelta di proporre un testo unificato.
Premesso di non potersi ancora esprimere nel merito della proposta, osserva che il testo proposto dal relatore si presenta più snello rispetto al disegno di legge a sua prima firma, mentre una delle critiche mosse dal senatore a cui faceva riferimento il precedente intervento è, al contrario, che il testo prodotto dal relatore è troppo articolato. Esprime poi qualche riserva preliminare sulle definizioni contenute nel testo unificato e, in particolare, su quella relativa al consumo di suolo.
Si augura che la Commissione possa portare avanti un lavoro condiviso, come sarebbe necessario per un tema di tale rilevanza.
La senatrice FREGOLENT (*IV-C-RE*) richiama il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati nella XVII legislatura, poi non approvato dal Senato, e si augura che la XIX legislatura possa vedere l'approvazione definitiva di un testo di legge che, a suo avviso, non è più rinviabile, in quanto stiamo vivendo una fase di deindustralizzazione che richiede un cambio di paradigma.
Afferma di avere letto anche lei con stupore la *mail* già citata, proveniente peraltro da un senatore facente parte dello stesso Gruppo del relatore.
Suggerisce di svolgere qualche audizione mirata e di puntare poi a un testo pragmatico. La già citata proposta della XVII legislatura era infatti un po' sbilanciata e aveva ricevuto molte critiche ed è per questo che si è bloccata. Per tale motivo, sarebbe forse meglio, a suo avviso, approvare un testo snello che rinvii alle regioni le questioni di maggiore dettaglio.
Il senatore SIGISMONDI (*FdI*) concorda col fatto che quello della rigenerazione urbana è un tema molto complesso, in cui si intersecano numerosi profili, dal degrado alle infrastrutture, dall'innovazione alla salvaguardia alla copianificazione.
Anche sul solo profilo del recupero edilizio esistono tante visioni divergenti, quindi, a maggior ragione, ve ne sono tante su una questione ancora più ampia come la rigenerazione urbana, della quale appare problematico anche solo individuare il perimetro.
Non si meraviglia, dunque, che su un tema di tale portata si registri una dialettica all'interno degli

stessi Gruppi e immagina che il dibattito sarà vivace anche in Commissione, per cui invita tutti a prepararsi per un lavoro che sarà complesso.
La senatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) si associa ai ringraziamenti al relatore Rosso per un lavoro certamente impegnativo, considerata l'ampiezza del tema della rigenerazione urbana che ricomprende molteplici profili, e auspica che i Gruppi possano lavorare in maniera concorde.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente BASSO assicura che riferirà i termini del dibattito al presidente Fazzone e, in particolare, la richiesta di convocazione di un Ufficio di presidenza per la programmazione del seguito dell'esame.
Il seguito della discussione congiunta è rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(1207) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere favorevole)
La relatrice TUBETTI (*FdI*), illustra il provvedimento in esame, volto a definire - nelle more di una disciplina organica del settore delle materie prime critiche - misure urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate strategiche ai sensi del regolamento europeo 2024/1252, in ragione del ruolo fondamentale delle stesse nella realizzazione delle transizioni verde e digitale e nella salvaguardia della resilienza economica e dell'autonomia strategica.
L'articolo 1 individua obiettivi generali e princìpi.
L'articolo 2 prevede che, quando presso la Commissione europea sia presentata una domanda di riconoscimento del carattere strategico di un progetto di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche da attuare sul territorio nazionale, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) si pronunci sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi entro sessanta giorni dalla trasmissione del progetto da parte della Commissione.
Dalla data in cui sono riconosciuti come strategici dalla Commissione, i progetti suddetti assumono la qualità di progetti di pubblico interesse nazionale e le opere e gli interventi necessari alla loro realizzazione sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.
L'articolo 3 istituisce, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un punto unico di contatto per il rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione di progetti strategici di estrazione di materie prime critiche strategiche e disciplina il relativo procedimento amministrativo.
L'articolo 4 istituisce presso il MASE un punto unico di contatto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di progetti strategici di riciclaggio delle materie prime critiche strategiche e disciplina il relativo procedimento amministrativo. Esso prevede inoltre una deroga al limite percentuale per il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione del MASE e incrementa di venti unità il personale del medesimo Ministero da dedicare allo svolgimento delle funzioni amministrative previste nel decreto-legge in esame.
L'articolo 5 individua nell'Unità di missione attrazione e sblocco investimenti istituita presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* il punto unico nazionale di contatto per le procedure volte al rilascio delle autorizzazioni di progetti di trasformazione delle materie prime critiche strategiche, con annessa disciplina dei moduli di semplificazione amministrativa applicabili, quali la conferenza dei servizi.
L'articolo 6 istituisce presso il MIMIT il Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche, cui sono affidati compiti di monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento delle materie prime critiche e strategiche, nonché funzioni di coordinamento. Oltre a predisporre un Piano nazionale delle materie prime critiche, sottoponendolo all'approvazione del CITE, il Comitato tecnico svolge alcune attività finalizzate a detto monitoraggio.
L'articolo 7 esclude, per il permesso di ricerca relativo a materie prime strategiche, l'applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e la valutazione di incidenza nei casi in cui la ricerca non ecceda il periodo di due anni e sia effettuata con le modalità ivi dettagliate. Il permesso di ricerca

è comunicato al punto unico di contatto, che ne dà comunicazione al Comitato tecnico di cui all'articolo 6. L'attività di ricerca non può essere iniziata se non decorsi 30 giorni dalla comunicazione. Le funzioni di vigilanza e di controllo sui progetti di ricerca e sul rispetto dei requisiti sono svolte dagli enti territoriali competenti in materia di attività estrattive, dall'ISPRA e dalla Soprintendenza territorialmente competente.

L'articolo 8 impone - per le concessioni minerarie relative a progetti strategici rilasciate ai sensi dell'articolo 3 - il versamento, da parte del titolare della concessione, di un'aliquota del prodotto tra il 5 per cento e il 7 per cento. I relativi introiti sono destinati ad essere ripartiti in favore dello Stato per i progetti a mare, nonché in favore dello Stato e della regione interessata per i progetti su terraferma. Le somme confluiscono nel Fondo nazionale del *made in Italy*, per sostenere investimenti nella filiera delle materie prime critiche strategiche.

L'articolo 9 è volto ad incrementare il recupero di risorse minerarie da rifiuti estrattivi che rappresentano potenziali materie prime critiche. In particolare, le disposizioni del regio decreto n. 1443 del 1927, in quanto compatibili, sono estese anche per il rilascio dei titoli abilitativi dalle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse, incluse le strutture abbandonate.

L'articolo 9-*bis* autorizza i Ministeri di riferimento ad avvalersi del GSE per la vigilanza e il controllo sulle attività dei sistemi collettivi che gestiscono rifiuti di pannelli fotovoltaici e proroga dal 30 giugno 2024 al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale i soggetti responsabili possono comunicare la scelta di partecipare a un sistema collettivo al GSE e al sistema collettivo medesimo, nonché inviare a quest'ultimo la relativa documentazione di adesione, per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2012. Si stabilisce infine che, dal 1° gennaio 2025, il GSE preveda due finestre temporali annuali di durata pari a sessanta giorni entro le quali i soggetti possono comunicare la scelta di partecipare ad un sistema collettivo.

L'articolo 10 prevede che: entro il 26 luglio 2024, l'ISPRA provveda alla rielaborazione dei dati delle indagini geognostiche esistenti per individuare eventuali mineralizzazioni non rilevate contenenti materie prime critiche e pubblica una prima mappa accessibile al pubblico; entro il 24 marzo 2025, il CITE approvi il Programma nazionale di esplorazione, elaborato dall'ISPRA-Servizio geologico d'Italia ed entro il 24 maggio 2025, venga pubblicata la Carta mineraria aggiornata.

L'articolo 11 demanda al MIMIT il compito di provvedere al monitoraggio delle catene del valore strategiche, alla misurazione del fabbisogno nazionale e alla conduzione di prove di stress e, a tal fine, istituisce presso il medesimo Ministero il Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche.

L'articolo 12 stabilisce che alle controversie relative alle procedure per il riconoscimento o il rilascio dei titoli abilitativi relativi ai progetti strategici si applica la norma che regola i giudizi amministrativi aventi ad oggetto qualsiasi procedura relativa a interventi finanziati con risorse previste dal PNRR.

L'articolo 13 prevede che il Fondo nazionale del *made in Italy* possa essere utilizzato per sostenere anche le attività di estrazione e trasformazione di materie prime critiche e consente a INVIMIT di costituire fondi per investire in asset immobiliari strumentali all'operatività delle società delle filiere strategiche e strumenti finanziari emessi dalle società delle filiere strategiche il cui rendimento sia collegato ai predetti asset immobiliari.

L'articolo 14 amplia l'ambito di applicazione dell'obbligo di notifica preventiva al MIMIT e al MAECI delle esportazioni di talune materie prime critiche, estendendola dai rottami ferrosi a tutti i rottami metallici compresi in alcuni codici della nomenclatura tariffaria europea. Esso istituisce inoltre, presso il MAECI, il Tavolo permanente per il monitoraggio degli scambi di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche, anche al fine di valutare e promuovere azioni di salvaguardia compatibili con l'ordinamento europeo e internazionale.

L'articolo 14-*bis* detta disposizioni per consentire l'urgente approvvigionamento delle materie prime necessarie alle filiere produttive del *made in Italy* non ricomprese nel regolamento europeo 2024/1252, attraverso l'individuazione di progetti minerari di interesse strategico nazionale.

L'articolo 15 reca alcune modifiche di coordinamento all'articolo 57-*bis* del codice dell'ambiente, che disciplina il CITE.

L'articolo 16 proroga dal 2023 al 2024 l'autorizzazione di spesa per la realizzazione di operazioni inerenti a società di rilievo strategico, tra cui l'acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni anche azionarie.
Esso prevede inoltre che alle società di rilievo strategico che operano sul mercato, acquisite da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, non si applichino né il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica né il tetto ai compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche.
In conclusione, considerato che il decreto-legge in esame, è inserito all'ordine del giorno dell'Aula del Senato già nella seduta di questo pomeriggio, formula fin d'ora una proposta di parere favorevole.
Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, si passa alle dichiarazioni di voto sulla proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.
Il senatore IRTO (*PD-IDP*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, oltre che per le considerazioni di merito che verranno esposte in maniera più approfondita durante l'esame in Aula, per una questione di metodo, in quanto, in considerazione del contenuto del decreto-legge in titolo, sarebbe stata più corretta un'assegnazione in sede referente alla 8ª Commissione o, perlomeno, un'assegnazione alle Commissioni riunite 8ª e 9ª.
Si rammarica dunque per il fatto che su una questione così significativa per il suo ambito di competenza, la Commissione sia stata completamente pretermessa, limitandosi a dare un parere in sede consultiva.
Chiede dunque al vice presidente Basso di voler rappresentare questa sua posizione al presidente Fazzone.
La senatrice FREGOLENT (*IV-C-RE*) segnala che, ad ogni modo, anche l'esame in sede referente presso la 9ª Commissione ha costituito un passaggio meramente formale, che è durato complessivamente meno di due ore, durante le quali non vi è stata alcuna possibilità di esaminare realmente gli emendamenti presentati.
Ma al di là delle questioni procedurali, il provvedimento non convince nella sostanza.
Osserva che la transizione ecologica non vuol dire necessariamente un ambiente più sano. Essa comporta certamente una riduzione delle emissioni di anidride carbonica, ma richiede la disponibilità di materie che devono essere estratte dalla terra, spesso in miniere che si trovano in Africa. Quindi se si esamina la questione in maniera intellettualmente onesta, o la transizione ecologica è una cosa per ricchi o non vi sono giustificazioni per sostenere che l'estrazione debba avvenire solo nei Paesi in via di sviluppo e non invece sul nostro territorio nazionale.
Ma il decreto-legge adottato dal Governo presenta una serie di profili critici.
In primo luogo, esso determina un accentramento delle decisioni che non è chiaro come la maggioranza possa far convivere con l'impianto dell'autonomia differenziata.
Inoltre, la questione del recupero di risorse minerarie da rifiuti estrattivi, che assume un'importanza centrale per la Commissione ambiente, non è invece affrontata in maniera soddisfacente, così come il tema dello smaltimento dei pannelli solari.
Esprime infine sorpresa per il fatto che il Piano Mattei, sempre presente nella narrativa del Governo, non sia invece mai menzionato in un decreto-legge che si occupa di terre rare.
La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*), nel dichiarare il voto contrario del suo Gruppo, osserva che sarebbe stato opportuno assegnare il provvedimento in titolo alle Commissioni riunite 8ª e 9ª.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE comunica che la votazione del parere sull'atto del Governo n. 181, recante lo schema di atto di proroga del contratto di programma con Poste italiane, avrà luogo nella seduta già convocata per domani, 6 agosto, alle ore 13.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,55.

SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 29, 42, 761, 863, 903, 1028, 1122 e 1131

Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

Capo I

FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1.

(*Finalità e obiettivi*)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione, degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nell'ambito della materia del governo del territorio, individua nella rigenerazione urbana lo strumento finalizzato al recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica, nonché alla promozione di politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, nonché per realizzare l'obiettivo europeo di azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2050, la presente legge individua i seguenti obiettivi:

a) favorire il riuso, il rinnovamento o la sostituzione sia di aree già urbanizzate che di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee o non più sostenibili dal punto di vista ambientale e economico; il riuso, il rinnovamento o la sostituzione di tessuti edilizi disorganici o incompiuti; il riuso, il rinnovamento o la sostituzione dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati legittimamente realizzati da almeno 10 anni e, anche parzialmente o prevalentemente, in stato di degrado e di abbandono o dismessi o inutilizzati o in uso ma in via di dismissione o da rilocalizzare, in tutti i casi consentendone e incentivandone la riqualificazione sia fisico-funzionale che tecnologica, la riqualificazione e perequazione energetica in funzione della riduzione di consumo energetico o di emissioni inquinanti, la sostenibilità ambientale e il miglioramento della qualità urbana e architettonica complessiva; ogni altro intervento idoneo a raggiungere tali risultati;

b) migliorare la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano, tramite il principio del riuso e della invarianza idraulica, anche al fine della mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici nelle città, favorendo il riequilibrio ambientale, la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e il rimboschimento, l'attuazione di soluzioni tecnologiche, architettoniche e ingegneristiche per la sicurezza sismica e l'efficientamento energetico e il contenimento di fenomeni quali «isole di calore», eventi metereologici estremi e dissesto idrogeologico, nonché l'incremento della biodiversità negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;

c) realizzare infrastrutture strategiche per lo sviluppo ecosostenibile del territorio e per la realizzazione di opere di difesa e messa in sicurezza del territorio e del patrimonio costruito ubicato in contesto a rischio idrogeologico;

d) privilegiare interventi di densificazione urbana e di compensazione urbanistica per il miglioramento dei servizi pubblici, anche allo scopo di perseguire il «saldo zero» del consumo di suolo;

e) applicare il criterio del «saldo zero» del consumo di suolo attraverso interventi di pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici nell'ambito territoriale comunale, di invarianza idraulica, di rinaturalizzazione, di de-impermeabilizzazione o di bonifica del suolo già consumato e contaminato;

f) elevare la qualità della vita, nei centri storici e nelle periferie, con l'integrazione funzionale di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, tecnologie e spazi dedicati al *coworking* e al lavoro agile, servizi e attività sociali, culturali, educativi e didattici promossi da soggetti pubblici e privati, nonché spazi e attrezzature per il tempo libero, per l'incontro e per la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità;

g) tutelare i centri storici nelle peculiarità identitarie, culturali e paesaggistiche incentivando le funzioni residenziali e i servizi connessi, attraverso interventi di rigenerazione edilizia di qualità, sia prevedendo il trasferimento all'esterno degli stessi delle grandi sedi direzionali pubbliche e private, sia

favorendo la presenza equilibrata e sostenibile delle funzioni connesse all'ospitalità;
h) integrare sistemi di mobilità sostenibile con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla rete dei trasporti collettivi, alla ciclabilità e ai percorsi pedonali;
i) favorire la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale allo scopo di soddisfare la domanda abitativa debole e la coesione sociale;
l) favorire la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e alla gestione dei programmi di rigenerazione urbana;
m) intervenire su edifici e quartieri realizzati nell'ambito dei piani di edilizia residenziale pubblica, con operazioni di riabilitazione, riqualificazione energetica e sismica, nonché di valorizzazione urbana per innalzare il livello di qualità dell'abitare, tramite la realizzazione negli stessi piani di opere pubbliche, infrastrutture sociali e opere di architettura contemporanea accompagnate dalla simultanea riqualificazione energetica e formale degli edifici e degli spazi comuni esistenti o anche dalla loro totale o parziale demolizione e successiva ricostruzione;
n) attrarre gli investimenti privati orientati agli obiettivi pubblici della rigenerazione urbana.
3. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di governo del territorio nel rispetto dei princìpi sulla rigenerazione urbana contenuti nella presente legge. In nessun caso le disposizioni di cui alla presente legge possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione allo Stato di poteri, funzioni e compiti attribuiti, trasferiti, delegati o comunque conferiti alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni regionali in materia di rigenerazione urbana e recupero edilizio in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge; le regioni, ove necessario, procedono al loro adeguamento ai princìpi fondamentali contenuti nella presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore e con integrale salvezza degli effetti già prodotti.
4. I comuni nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all'articolo 3 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinano ed attuano l'attività edilizia in materia di rigenerazione urbana in conformità alla normativa vigente.

Art. 2.
(*Definizioni*)

1. Ai fini di cui alla presente legge, si intendono per:
a) «ambiti urbani»: le aree e gli isolati ricadenti negli ambiti dì urbanizzazione consolidata, caratterizzati da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi;
b) «rigenerazione urbana»: azioni di trasformazione urbana ed edilizia in ambiti urbani su aree e complessi edilizi, prioritariamente su quelli caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo di suolo o, comunque, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, determinino un «saldo zero» di consumo di suolo anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi, tramite la de-impermeabilizzazione, la bonifica, nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;
c) «consumo di suolo»: variazione da una copertura non artificiale del suolo o «suolo non consumato» a una copertura artificiale del suolo o «suolo consumato», dovuta a: trasformazione mediante la realizzazione, dentro e fuori terra, di costruzioni, infrastrutture e servizi, o provocata da azioni quali l'escavazione, l'asportazione, il compattamento o l'impermeabilizzazione; modifica o perdita della superficie agricola, naturale, semi-naturale o libera, a seguito di contaminazione, inquinamento o depauperamento. Resta ferma la distinzione fra consumo di suolo permanente e consumo di suolo reversibile;
d) «impermeabilizzazione»: cambiamento della natura del suolo mediante interventi antropici di copertura artificiale, tali da eliminarne o ridurne la permeabilità, anche per effetto della compattazione;

e) «servizi ecosistemici del suolo»: benefici forniti dal suolo al genere umano e a supporto della biodiversità, come definiti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
f) «pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici»: nella prospettiva del «saldo zero» di consumo di suolo, recupero dei servizi ecosistemici persi a causa di opere che hanno determinato consumo di suolo, attraverso il ripristino delle funzioni ecologiche di un'altra porzione di suolo o della stessa, in maniera pari o superiore, con obbligo dell'invarianza idraulica e idrogeologica, ovvero con la compensazione di funzioni ecologiche riferite alla riduzione di elementi inquinanti dell'aria e dell'acqua;
g) «centri storici e agglomerati urbani dì valore storico»: i nuclei e i complessi edilizi identificati nell'insediamento storico quale risulta dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n.1249, che costituiscono la più ampia testimonianza, materiale e immateriale, avente valore di civiltà, del patrimonio culturale della Nazione e la cui tutela è finalizzata a preservare la memoria della comunità nazionale nelle plurali identità di cui si compone e ad assicurarne la conservazione e la pubblica fruizione anche al fine di valorizzare e promuovere l'uso residenziale, sia pubblico che privato, per i servizi e per l'artigianato;
h) «cintura verde»: un'area, individuata dai comuni, con funzioni agricole, ecologico-ambientali e ricreative, coerenti con la conservazione degli ecosistemi, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, finalizzata ad impedire il consumo di suolo e a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, l'efficienza energetica e l'assorbimento delle polveri sottili, nonché a ridurre l'effetto «isola di calore», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane;
i) «isola di calore»: l'accumulo di calore causato, nelle aree urbane, dalla prevalenza della cementificazione rispetto alle aree verdi, dalla concentrazione di emissioni degli autoveicoli, degli impianti industriali e dei sistemi di riscaldamento e di aria condizionata ad uso domestico, nonché dalla riduzione degli effetti eolici refrigeranti causata dell'edificazione;
l) «degrado»: le seguenti situazioni, a titolo esemplificativo, non esaustive e non cumulative; le aree, gli edifici e i complessi edilizi caratterizzati da scarsa qualità sotto il profilo architettonico ed edilizio, o da incongruenze con il contesto paesaggistico-ambientale e urbanistico, o inadeguati dal punto di vista della sicurezza statica e antisismica, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale; le aree, gli edifici e i complessi edilizi caratterizzati da abbandono, pericolosità sociale, sottoutilizzazione, sovraffollamento o impropria utilizzazione; le aree, gli edifici e i complessi edilizi connotati da condizione di compromissione degli equilibri ecosistemici, dovuta a inquinamenti, antropizzazioni, squilibri degli *habitat* o mancata manutenzione del territorio, ovvero da accertate situazioni di rischio.

Capo II
GOVERNANCE DELLA RIGENERAZIONE URBANA
Art. 3.
(*Soggetti istituzionali della rigenerazione urbana*)

1. L'architettura istituzionale della rigenerazione urbana si compone del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali, delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali esercita l'indirizzo e il coordinamento delle politiche della rigenerazione urbana e, in particolare, le seguenti funzioni:
a) aggiorna e integra gli obiettivi del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PinQua), istituito ai sensi dei commi da 437 a 444 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali anche attraverso l'individuazione di criteri volti a definire gli ambiti di intervento, favorendone l'armonizzazione con quelli identificati nelle normative regionali già adottate in materia di rigenerazione urbana;
b) promuove il coordinamento dei fondi pubblici, a qualsiasi titolo disponibili, per l'attuazione degli

interventi in materia di rigenerazione urbana;
c) promuove l'armonizzazione, anche temporale, dei programmi di rigenerazione urbana con le politiche ad essa correlate, tra le quali, a titolo di esempio e non esaustivo, le politiche della mobilità sostenibile, le politiche scolastiche e sociali, le politiche della sicurezza urbana e le politiche ambientali;
d) individua gli interventi prioritari, definiti «progetti faro», oggetto di progettazione e gestione condivisa tra più livelli di governo;
e) individua i programmi e gli interventi sottoposti a misurazione dell'impronta ecologica;
f) svolge attività di monitoraggio e valutazione degli interventi di rigenerazione urbana, nonché di analisi e di ricerca sui temi della rigenerazione urbana;
g) favorisce l'apporto e la partecipazione di soggetti investitori nazionali ed esteri, anche del Terzo settore, per processi di coprogettazione, alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana.
3. Fermi restando le norme regionali in materia coerenti con i princìpi della presente legge e gli effetti già prodotti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio:
a) sulla base degli obiettivi del PinQua, identificano le priorità di intervento nell'ambito degli strumenti regionali di pianificazione del territorio e, in ordine ad essi, individuano le risorse di propria competenza da destinare al finanziamento di interventi di rigenerazione secondo criteri parametrici ovvero con bandi di partecipazione rivolti ai comuni;
b) in base alla specificità del territorio e della legislazione regionale in materia di urbanistica, individuano incentivi e semplificazioni ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla presente legge per favorire gli interventi di rigenerazione pubblica e privata ai fini dell'attuazione della presente legge e, tra essi:
1) fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali, il riconoscimento di una volumetria ovvero di una superficie lorda aggiuntive rispetto a quelle preesistenti come misura premiale; in misura non superiore al 30 percento rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di: miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico- artistico, costruzione di opere di architettura contemporan ea, realizzazione di servizi sociali abbattimento di barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e riutilizzo di materiali, nonché bonifica degli edifici e dei suoli contaminati;
2) la possibilità di delocalizzazione delle relative volumetrie o superfici lorde in area o aree diverse, fatto salvo il criterio del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici;
3) le modifiche della sagoma e le deroghe alle distanze tra fabbricati di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, alle densità fondiarie di cui all'articolo 7 e alle altezze massime di cui all'articolo 8 del medesimo decreto del Ministro per i lavori pubblici, necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti e l'inserimento delle premialità di cui al numero 2) della presente lettera;
4) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso anche in deroga allo strumento urbanistico, fermo restando l'obbligo di richiesta dell'atto comunale per il cambio di destinazione d'uso nel caso di interventi finalizzati ad attività di ricettività turistica complementare ricadenti all'interno dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico come definiti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652;
5) la disciplina relativa ai procedimenti amministrativi semplificati per l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici generali dei comuni finalizzate all'attuazione di programmi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *b)*, della presente legge;
c) promuovono specifici programmi di rigenerazione urbana nelle aree di edilizia residenziale pubblica (ERP), di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *l)*, con particolare riguardo alle periferie e alle aree di maggiore disagio sociale;

d) favoriscono l'aggregazione della piccola proprietà immobiliare in consorzi unitari al fine di agevolare gli interventi privati di ristrutturazione urbanistica e l'attuazione di una strategia di rigenerazione urbana. Ai fini della costituzione del consorzio è sufficiente l'adesione dei proprietari che rappresentano la maggioranza assoluta del valore degli immobili compresi nell'area dell'intervento, calcolato in base all'imponibile catastale, restando comunque garantita la partecipazione di tutti i proprietari alla fase di elaborazione, valutazione e monitoraggio dei programmi.

4. I comuni, fermo restando quanto previsto all'articolo 7, provvedono alla definizione della seguente attività di programmazione:

a) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate, ovvero altra piattaforma con essa interoperante, il perimetro dei centri storici indentificati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, dei centri urbani e dei nuclei abitati e delle località produttive ove si realizzano gli interventi di rigenerazione urbana; allo scopo di non ritardare l'avvio degli interventi, nei comuni di maggiore estensione urbanistica e territoriale, la perimetrazione può essere realizzata inizialmente con riferimento alle aree prioritarie e successivamente integrata e completata;

b) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano altresì le restanti aree eleggibili solo a destinazioni legate alle attività agricole o alle funzioni previste all'interno della cintura verde, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, nelle quali sono esclusi gli interventi di cui alla presente legge; nonché i manufatti ricadenti all'interno di dette aree, con funzioni integrate, complementari e connesse ovvero compatibili con le predette attività e funzioni, ai quali sono invece applicabili gli interventi di cui alla presente legge;

c) sulla base della perimetrazione di cui alla lettera *a)*, individuano gli ambiti urbani oggetto di interventi di rigenerazione a valere esclusivamente sulle risorse statali, regionali o comunali che confluiscono nella programmazione comunale di cui all'articolo 5;

d) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono la riduzione dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico connessa alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana;

e) i comuni esercitano le proprie funzioni in materia di rigenerazione urbana singolarmente, ovvero nelle forme associate previste dalla legislazione regionale, ovvero avvalendosi di regioni, province e città metropolitane sulla base degli istituti di cooperazione previsti dalla legislazione statale e regionale.

5. In deroga all'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, per gli interventi disciplinati dal presente articolo si indice la conferenza di servizi semplificata con le seguenti modalità:

a) l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e dei beni culturali e alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a sessanta giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni sulla decisione oggetto della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

b) qualora l'amministrazione procedente abbia acquisito atti di assenso condizionato ovvero ritenga che le condizioni e le prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso necessitano di modifiche sostanziali al progetto, convoca, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni da parte delle singole amministrazioni, una riunione video-telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale le stesse sono obbligate ad esprimersi definitivamente sulle modifiche sostanziali per la fattibilità dell'intervento. Resta fermo quanto previsto dalla lettera *a)*, secondo periodo;

c) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento, adottata sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, comprese quelle acquisite per silenzio assenso, costituisce titolo per l'avvio dei lavori.

Capo III
STRUMENTI PER L'ATTUAZIONE DELLA RIGENERAZIONE URBANA

Art. 4
(*Programma nazionale per la rigenerazione urbana*)

1. Il Programma nazionale per la rigenerazione urbana si compone dei seguenti strumenti:
a) in via straordinaria, i progetti, i piani e i programmi di rigenerazione urbana previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con finanziamenti, modalità e termini previsti da quest'ultimo;
b) a regime, il Piano nazionale per la rigenerazione urbana, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. L'attività istruttoria è svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il Piano di cui al comma l, lettera *b)*, è inserito annualmente nell'allegato Infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) e contiene le seguenti indicazioni:
a) la definizione degli obiettivi della rigenerazione urbana;
b) la scelta dei criteri, basati su indicatori territoriali socio-economici, per definire le priorità di intervento;
c) le tipologie di intervento oggetto di finanziamento nazionale;
d) le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento;
e) il sistema di monitoraggio e valutazione sull'attuazione del Programma di cui al presente articolo.
3. I programmi di rigenerazione urbana approvati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro efficacia fino al loro completamento.

Art. 5
(*Programmazione comunale di rigenerazione urbana*)

1. La programmazione comunale di rigenerazione urbana individua gli obiettivi generali che l'intervento intende perseguire in termini di messa in sicurezza, resilienza del territorio rispetto ai pericoli naturali, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di sviluppo sociale, ambientale ed economico, di bilancio energetico e idrico, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, di mobilità sostenibile, di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2. La programmazione comunale di rigenerazione urbana è adottata:
a) se in conformità allo strumento urbanistico generale, in modalità semplificata con unica delibera della giunta comunale di approvazione di piani attuativi di recupero e di riqualificazione, o come altrimenti denominati in base alla legislazione regionale;
b) se in variante allo strumento urbanistico generale, attraverso i procedimenti amministrativi semplificati di cui alla vigente normativa regionale;
c) con accordo di programma nei casi previsti dalla normativa vigente.
3. La programmazione comunale di rigenerazione urbana è formulata sulla base della perimetrazione effettuata sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate ed elenca:
a) gli obiettivi di riqualificazione urbana, di sostenibilità ambientale, di miglioramento degli *standard* energetici del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente che si intendono conseguire;
b) gli interventi pubblici e i benefici connessi alla rigenerazione urbana del patrimonio edilizio esistente, con incrementi fino ad un massimo del 35 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti alle condizioni indicate;
c) gli interventi finalizzati alla realizzazione di servizi pubblici e privati, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere;
d) gli interventi coerenti finalizzati a pareggiare o migliorare il bilancio non economico dei servizi ecosistemici, energetico e idrico;
e) gli interventi di edilizia residenziale sociale;

f) la stima dei relativi costi.

4. La programmazione comunale di rigenerazione urbana individua, altresì, gli interventi relativi ai sistemi e alle reti di servizi correlati agli interventi di rigenerazione urbana e, in particolare:

a) gli interventi di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di connessione delle stesse con le reti di energia, gas e acqua (*smart grid*);

b) gli interventi per l'accessibilità e la mobilità sostenibile nelle aree della rigenerazione urbana attraverso il trasporto pubblico, i mezzi pubblici e i percorsi pedonali e ciclabili;

c) gli interventi connessi al ciclo dei rifiuti e dei materiali di costruzione e demolizione.

5. Nelle more dell'aggiornamento degli strumenti di programmazione urbanistica ai sensi della presente legge sono attuati gli interventi di rigenerazione assentiti o assentibili sulla base di titoli di legittimazione previsti dalla vigente normativa statale o regionale.

Art. 6

(*Qualità della progettazione e attuazione degli interventi*)

1. La progettazione degli interventi ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana e finanziati a valere sulle risorse pubbliche di cui alla presente legge, qualora non possa essere realizzata dall'amministrazione interessata, è affidata mediante concorso di progettazione. Tale affidamento è finalizzato ad acquisire un'idea progettuale e, successivamente, un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è predisposto secondo le modalità e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108.

2. La valutazione dell'idea progettuale e del progetto di fattibilità tecnica ed economica è svolta da una commissione di soggetti dotati delle competenze multidisciplinari necessarie per l'analisi dei seguenti profili:

a) di natura ingegneristica, strutturale, urbanistico-paesaggistica e ambientale;

b) di tipo socio-economico relativi al territorio e alla comunità interessata dall'intervento;

c) connessi all'obiettivo del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici;

d) relativi all'equilibrio e alla sostenibilità del piano economico finanziario dell'intervento.

3. I comuni, allo scopo di realizzare la programmazione comunale di rigenerazione urbana e i relativi interventi attuativi di cui al comma 4, possono avvalersi a titolo di anticipazione delle spese, di quota parte delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

4. Gli interventi attuativi della programmazione comunale di rigenerazione urbana destinati a beneficiare del contributo economico del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 10, oltre che delle altre agevolazioni stabilite dalla presente legge, assicurano le seguenti condizioni:

a) realizzazione di edifici della classe A di certificazione energetica, e in ogni caso miglioramento dello *standard* di efficienza energetica degli stessi in conformità alle direttive europee;

b) adeguamento sismico per il raggiungimento dei livelli di sicurezza previsti dalle norme tecniche;

c) realizzazione di aree verdi e servizi ecosistemici;

d) adeguamento e incremento delle dotazioni quantitative e qualitative di servizi pubblici, anche su superfici non naturali;

e) ripermeabilizzazione di suolo già impermeabilizzato anche attraverso la rinaturalizzazione e riforestazione del suolo ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano e periurbano e dell'impatto visivo sul contesto di riferimento;

f) promozione di una compartecipazione a titolo gratuito in favore dei comuni per l'incremento di edilizia residenziale pubblica e sociale nei programmi di ristrutturazione urbanistica;

g) uso sociale dei luoghi;

h) recupero del tessuto produttivo e commerciale compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo;

i) abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio;

l) un consumo di suolo pari o inferiore al lotto originario, comprese le opere infrastrutturali. Qualora in

attuazione della programmazione comunale fosse verificata l'impossibilità di rispettare l'obbligo del riuso, sono consentiti gli interventi di nuova costruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa asseverazione del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici. Al fine del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici, nella scelta di localizzazione delle opere, è sempre scelto il suolo a minor qualità di servizi resi.

Art. 7

(*Disciplina degli interventi diretti privati di rigenerazione urbana*)

1. Le disposizioni, anche di dettaglio, contenute nel presente articolo sono attuative dei princìpi enunciati nella presente legge, operano direttamente nei confronti delle regioni a statuto ordinario prive di legislazione in materia di rigenerazione urbana e concorrono con immediata efficacia con le vigenti disposizioni regionali, ai fini della realizzazione di interventi diretti privati di rigenerazione, in attuazione di una o più delle finalità di cui all'articolo 1, anche in assenza di programmazione comunale in materia.

2. Sono sempre consentiti, anche in deroga alle vigenti previsioni degli strumenti urbanistici e ai relativi documenti e elaborati, i seguenti interventi di rigenerazione urbana da realizzare da parte di soggetti privati su singoli edifici, complessi edilizi e ambiti urbani, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo:

a) gli interventi di ristrutturazione edilizia, comprensivi di demolizione e ricostruzione anche parziale dei fabbricati, previsti dagli articoli 3, comma 1, lettera *d)*, e 10, comma 1, lettera *c)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché dal comma 4 del presente articolo, con diversa distribuzione volumetrica e modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

b) i cambi di destinazioni d'uso tra le diverse categorie funzionali previste dagli strumenti urbanistici generali, indipendentemente dalle limitazioni qualitative o quantitative e dalle modalità di attuazione, dirette o indirette, previste dagli strumenti stessi. I cambi di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale di cui all'art. 23-*ter* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono consentiti sempre e incondizionatamente;

c) gli interventi di ricostruzione di edifici crollati o demoliti, nei limiti della preesistente legittima consistenza;

d) gli interventi di rigenerazione urbana all'interno degli ambiti urbani di cui all'articolo 2 comma 1, lettera *a)*.

3. Le varianti ai titoli edilizi di assenso, anche esplicito, degli interventi di cui al presente articolo sono sempre realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Gli interventi di rigenerazione urbana di cui al comma 2, lettera *a)*, comportanti la demolizione e ricostruzione anche parziale dei fabbricati, beneficiano di un incremento non inferiore al 10 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti, soggette a demolizione.

5. Gli interventi diretti privati di rigenerazione urbana devono perseguire i seguenti obiettivi:

a) migliorare lo *standard* di efficienza energetica degli edifici in conformità alle direttive europee in materia, anche con procedure di «perequazione energetica» di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, con attribuzione di incentivi urbanistici ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 4, nei limiti previsti dalla normativa vigente;

b) favorire gli interventi di consolidamento antisismico degli edifici;

c) migliorare le prestazioni di isolamento acustico degli edifici;

d) abbattere le barriere architettoniche delle parti comuni degli edifici.

6. Nei casi di interventi diretti privati di rigenerazione comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti,

anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini. Gli incentivi volumetrici e di superficie eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma dell'edificio demolito, nonché in deroga alle densità fondiarie e alle altezze massime di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

7. All'interno dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente nell'ambito della programmazione comunale di cui all'articolo 5 e, nelle more della sua adozione, di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati approvati o da approvare ai sensi della vigente legislazione regionale. La programmazione comunale di rigenerazione dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico come definiti dalla presente legge è adottata previa intesa con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio e per i relativi interventi attuativi di rigenerazione non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica. Sono esclusi dall'applicazione delle deroghe di cui al presente articolo gli immobili ricadenti nei predetti centri storici e agglomerati urbani sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

8. Gli interventi diretti privati di rigenerazione degli ambiti urbani di cui al comma 2, lettera *d)*, sono a totale carico dei promotori; oltre ai costi degli interventi privati sono altresì a loro totale carico:

a) i costi per l'adeguamento e la monetizzazione degli *standard* urbanistici derivanti dall'intervento, e per la realizzazione degli ulteriori obiettivi di interesse pubblico previsti nella convenzione allegata al permesso di costruire;

b) i costi relativi agli oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti nell'intervento secondo modalità socialmente sostenibili; nonché quelli necessari per le opere di mitigazione delle attività dei cantieri;

c) le garanzie finanziarie per le opere e gli obiettivi pubblici e di interesse pubblico;

d) i costi per lo svolgimento delle necessarie procedure partecipative di cui all'articolo 8 ovvero, ove già approvati, secondo i vigenti regolamenti locali.

9. Gli interventi di rigenerazione di ambiti urbani a totale carico dei privati possono essere presentati da promotori privati anche in assenza della programmazione comunale di cui all'articolo 5 e sono realizzabili previo rilascio del permesso di costruire convenzionato previsto dall'articolo 28-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle eventuali disposizioni regionali in materia, sulla base di un progetto unitario esteso all'intero ambito.

Art. 8

(*Partecipazione delle comunità locali*)

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati disciplinano le forme e i modi per assicurare la partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei programmi di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti, anche attraverso la predisposizione di portali *web* informativi e forme di dibattito pubblico.

2. Nei provvedimenti approvativi dei programmi comunali di rigenerazione urbana devono essere documentate le fasi relative alle procedure di partecipazione, nelle modalità stabilite dai singoli enti locali.

Art. 9

(*Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi*)

1. I proventi derivanti dai titoli abilitativi edilizi e dall'applicazione delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché i contributi ai comuni a titolo di rimborso del minor gettito derivante dall'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 4, lettera *d)*, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione, all'adeguamento e alla razionalizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che non comportano nuovo consumo di suolo, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici o comunque aventi

valenza storico- testimoniale e a interventi di riuso.

Art. 10

(*Fondo nazionale per la rigenerazione urbana*)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per gli anni 2025 e 2025 e 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2037. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento degli interventi di rigenerazione attuativi del Piano nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*.

2. Le risorse del Fondo sono destinate annualmente in modo vincolato per il finanziamento degli interventi ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana, comprendendo tra le spese ammissibili le seguenti:

a) spese per la redazione di studi di progettazione e di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;

b) spese per la progettazione delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico;

c) spese per la ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico;

d) oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti nel programma secondo modalità socialmente sostenibili;

e) spese per lo svolgimento efficace delle procedure partecipative;

f) spese per gli interventi finalizzati alla realizzazione delle aree verdi e, più in generale, per misure di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici;

g) spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;

h) spese per il reclutamento di figure professionali a tempo determinato destinate ai comuni per gli adempimenti previsti dalla presente legge nei primi tre anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, nonché spese per interventi di assistenza tecnica.

3. Le risorse assegnate annualmente al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e tra i comuni capoluogo, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del CIPU, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base di criteri di riparto coerenti con le priorità individuate nel Programma nazionale per la rigenerazione urbana e degli indicatori in esso utilizza.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni direttamente assegnatari delle risorse del Fondo certificano l'avvenuta utilizzazione dei finanziamenti di cui al presente articolo mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale utilizzazione dei finanziamenti, le corrispondenti risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo.

Art. 11

(*Incentivi economici e fiscali*)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, aggiornano le tabelle parametriche relative:

a) agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'articolo 16, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

b) al costo di costruzione per i nuovi edifici di cui all'articolo 16, comma 9, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. L'aggiornamento delle tabelle di cui al comma 1 viene effettuato secondo il criterio del maggiore favore per gli interventi di demolizione e ricostruzione rispetto a quelli che determinano nuovo consumo di suolo e, conseguentemente, favorendo gli interventi di rigenerazione urbana realizzati in attuazione della programmazione comunale di rigenerazione urbana. Qualora le regioni e le province autonome non provvedano entro il termine di cui al comma 1, alinea, ovvero non abbiano già provveduto alla revisione attraverso una preesistente disciplina regionale in materia di rigenerazione urbana, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro nove mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le tabelle parametriche tipo per l'incidenza degli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione tipo per i nuovi edifici con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata.
3. Fino alla conclusione degli interventi previsti nella programmazione comunale di rigenerazione urbana, gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non sono soggetti:
a) all'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n.160;
b) alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.
5. Agli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge si applicano le detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché, laddove applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
6. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche in relazione agli interventi di demolizione di edifici e successiva ricostruzione dei medesimi.
7. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, cedute da persone giuridiche a seguito degli interventi previsti dalla presente legge. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.
8. Al fine di promuovere il riutilizzo del patrimonio immobiliare esistente, nonché la maggiore efficienza, sicurezza e sostenibilità dello stesso, i comuni possono elevare, in modo progressivo, le aliquote dell'IMU previste sulle unità immobiliari o sugli edifici che risultino inutilizzati o incompiuti da oltre cinque anni; lo stesso possono fare le regioni con l'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). L'aliquota può essere elevata fino ad un massimo dello 0,2 per cento, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

Art.12
(*Semplificazioni*)

1. L'approvazione dei piani e programmi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi previsti, agli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fatte salve le disposizioni regionali in materia.
2. All'articolo 12, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:
«a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, il piano di zona ovvero quando è approvato un piano di rigenerazione urbana sostenibile».
3. Nel caso in cui gli interventi di rigenerazione urbana previsti dalla presente legge, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 7, comportino un aumento del carico urbanistico correlato all'incremento volumetrico o di superficie o alla modifica della destinazione d'uso, si applicano le seguenti disposizioni:
a) se essi ricadono nelle zone omogenee A e B del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, la dotazione incrementale di *standard* al servizio degli stessi è computata al 50 per cento di quella minima prevista dall'art. 3 del medesimo decreto e può essere monetizzata anche integralmente qualora vi sia l'impossibilità di reperimento di aree disponibili da cedere al comune;
b) se essi ricadono nelle altre zone omogenee di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2

aprile 1968, n. 1444, diverse dalle zone A e B, la dotazione incrementale di *standard* è assicurata integralmente e può essere monetizzata fino a un massimo del 70 per cento qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperimento totale delle aree da cedere al comune.

4. Nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)*, prima dell'avvio dei lavori, i soggetti interessati sono tenuti alla corresponsione al comune di una somma a titolo di monetizzazione determinata in base agli atti del proprio ordinamento e, in assenza di questi ultimi, in misura equivalente al valore medio di mercato nella medesima zona degli spazi non reperiti, determinata in base alle tariffe dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) o, in assenza, con perizia giurata di un tecnico abilitato e iscritto all'albo o ad apposito registro.

5. La percentuale di riduzione della dotazione obbligatoria di parcheggi può essere elevata fino al 90 per cento nelle aree servite da snodi del trasporto rapido di massa. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate dal comun all'implementazione della mobilità collettiva e leggera.

Art. 13

(*Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-*bis*, comma 1-*ter*, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero, di riqualificazione e di rigenerazione urbana particolareggiati, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti di pianificazione paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti per legge alla tutela»;

b) all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, le parole da: «gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli disciplinati dall'articolo 10 soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria»;

c) all'articolo 10, comma 1, lettera *c)*, le parole da: «e, inoltre, gli interventi» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «e, inoltre gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione o il ripristino di edifici crollati e demoliti situati nelle medesime zone omogenee A, ovvero in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere *c)* e *d)*, e 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime dell'edificio preesistente oppure siano consentiti incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana»;

d) all'articolo 23-*bis*, il comma 4 è abrogato;

*e)*all'articolo 23-*ter*, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali limitatamente alle grandi strutture di vendita, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito».

Art. 14

(*Copertura finanziaria*)

1. Agli oneri relativi all'istituzione del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 10, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026 e 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 e al 2037, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.3.2.1.3. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 138(pom.) del 18/09/2024

collegamento al documento su www.senato.it

8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)
MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 2024
138ª Seduta
Presidenza del Presidente
FAZZONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Ferrante.
La seduta inizia alle ore 13,25.
SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI
Il PRESIDENTE comunica che la documentazione acquisita nel corso delle audizioni informali svolte nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 877 e 1029 (Manufatti e macchine per la pesca tradizionali) e dell'atto del Governo n. 187 (Regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.
La Commissione prende atto.
IN SEDE REDIGENTE
(1136) Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale
(1158) CALENDA e altri. - Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di verifica dell'età degli utenti dei servizi di comunicazione elettronica, e altre disposizioni per la tutela dei minori nella fruizione di tali servizi
(1160) Elena SIRONI e altri. - Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, nonché disposizioni sulla diffusione dell'immagine e di contenuti multimediali di minori
(1166) Aurora FLORIDIA e altri. - Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali per la condivisione di video, audio e immagini, e disposizioni concernenti il diritto del minorenne alla rimozione dei dati e dei contenuti che lo riguardano dalla rete* **internet** *e dai motori di ricerca
(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1136, 1160 e 1166, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1158 e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 31 luglio.
Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*) in qualità di relatore, illustra l'articolato del disegno di legge n. 1158.
Nel dettaglio, l'articolo 1 fissa a 15 anni l'età minima per poter esprimere il consenso al trattamento dei

propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione. Al di sotto dei 15 anni è invece necessario che il consenso sia prestato dai titolari della responsabilità genitoriale o dal tutore.
L'articolo in questione prevede inoltre che sia illecito l'accesso ai servizi di comunicazione elettronica che comportano maggiori rischi per la salute fisica e mentale dei minori e per la loro sicurezza e incolumità da parte dei minori di anni 13. L'individuazione di tali servizi è rimessa a un decreto del Presidente del Consiglio di ministri, in esito a una consultazione pubblica. Per i minori di età superiore a 15 anni, l'accesso a tali servizi deve avvenire previa verifica dell'età garantita da un servizio fiduciario offerto da un fornitore accreditato. Per i minori di età compresa tra 13 e 15 anni è invece necessario il consenso dei titolari della responsabilità genitoriale o del tutore, previa verifica dei relativi attributi specifici attraverso soluzioni tecniche offerte da fornitori di servizi fiduciari accreditati. L'individuazione delle regole e delle modalità operative che i fornitori dei servizi saranno tenuti a rispettare per le verifiche suddette è rimessa ad un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
L'articolo 2 prevede l'obbligo - per i produttori di dispositivi abilitati all'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica che danno accesso a contenuti o a modalità di interazione tra gli utenti che possono nuocere alla salute fisica e mentale dei minori e mettere a rischio la loro sicurezza e incolumità - di garantire la disponibilità di applicazioni di controllo parentale.
L'articolo 3 prevede da ultimo che il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito, avvii campagne di sensibilizzazione sull'uso consapevole dei servizi di comunicazione sociale e sui potenziali rischi connessi.
Stante l'analogia di materia, propone infine la congiunzione della discussione del disegno di legge n. 1158 con la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1136, 1160 e 1166, ricordando che il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1136, adottato come testo base, è già stato fissato per domani, 19 settembre, alle ore 13.
La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
Resoconto stenografico

(29) ***MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(42) ***Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana***
(761) ***GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(863) ***OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(903) ***DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(1028) ***Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo***
(1122) ***DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(1131) ***Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Adozione di un testo unificato)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 agosto.
Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta dello scorso 5 agosto, il relatore Rosso aveva presentato uno schema di testo unificato al fine della sua adozione come testo base, evidenziando l'opportunità di fissare un termine ampio per la presentazione degli emendamenti.
Propone pertanto di adottare come testo base lo schema di testo unificato del relatore, pubblicato in allegato, e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno per martedì 15 ottobre, alle ore 18.
La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.
Il senatore IRTO (*PD-IDP*) osserva che il testo unificato predisposto dal relatore è stato oggetto di rilievi critici da parte di numerose associazioni di categoria. Considerato altresì l'ampio margine temporale per la presentazione degli emendamenti, sarebbe a suo avviso opportuno effettuare un

nuovo ciclo di audizioni al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi utili a superare le lacune del testo. Le risultanze delle audizioni precedentemente effettuate, peraltro relative ad una pluralità di testi ormai superati, potrebbero infatti risultare non più utili per un efficace comprensione del nuovo articolato.
Si associa la senatrice FREGOLENT (*IV-C-RE*), osservando che per non dilatare eccessivamente i tempi il ciclo di audizioni potrebbe essere circoscritto ai soggetti più significativi.
Il senatore DE PRIAMO (*FdI*) domanda se sia possibile la redazione di un documento che evidenzi nello specifico quali parti dei disegni di legge iscritti all'ordine del giorno siano state recepite nel testo unificato del relatore. Ciò al fine di garantire un più efficace svolgimento dei lavori.
Il relatore ROSSO (*FI-BP-PPE*), nel precisare di avere già allo studio la predisposizione di un documento analogo a quello ipotizzato dal senatore De Priamo, osserva che l'ampio margine temporale deliberato per la presentazione degli emendamenti può certamente consentire, compatibilmente con il calendario istituzionale della Commissione, l'effettuazione di un ciclo di audizioni circoscritto ai soggetti maggiormente rappresentativi. Ad ulteriori soggetti comunque reputati rilevanti potrà, se del caso, essere richiesto un contributo scritto.
L'oratore ricorda che la scelta di predisporre un testo unificato in luogo dell'assumere uno dei disegni di legge iscritti all'ordine del giorno quale base per il prosieguo dei lavori risponde proprio all'esigenza di favorire il coagularsi di un'ampia convergenza politica.
La senatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*), nel concordare sull'opportunità di approfondire eventuali criticità presenti nel testo unificato, si pone problematicamente sull'effettuazione di un nuovo ciclo di audizioni: le risultanze delle audizioni precedentemente effettuate hanno infatti già fornito alla Commissione tutti gli elementi conoscitivi utili per deliberare con cognizione di causa.
Il PRESIDENTE, preso atto delle risultanze del dibattito, propone l'effettuazione di un ulteriore ciclo di audizioni circoscritto ad un massimo di otto soggetti ritenuti particolarmente rappresentativi. Ad ulteriori soggetti potrà essere invece richiesta la produzione di un contributo scritto.
Invita quindi i Gruppi a far pervenire alla Presidenza eventuali proposte di audizione entro venerdì 20 settembre.
La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
Resoconto stenografico
IN SEDE CONSULTIVA
(1222) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico***
(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 settembre.
Il PRESIDENTE constata l'assenza di iscritti a parlare in sede di discussione generale.
La relatrice TUBETTI (*FdI*) formula quindi una proposta di parere favorevole.
Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che viene approvata.
IN SEDE REFERENTE
(948) ***ROSA e altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette***
(1084) ***FINA. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette***
(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 948, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1084 e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dal 15 maggio.
Introduce l'esame la relatrice PETRUCCI (*FdI*) osservando preliminarmente che, analogamente al disegno di legge n. 948, già all'esame della Commissione, il provvedimento in titolo, d'iniziativa del senatore Fina, apporta numerose modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette, la cosiddetta "legge parchi".

Sottolinea quindi le principali differenze con il disegno di legge n. 948. L'articolo 2, innanzitutto, demanda al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il compito di predisporre il Piano d'azione per l'attuazione della Convenzione degli Appennini e di individuare le modalità operative per le attività e gli interventi previsti dal progetto Appennino parco d'Europa, nonché per la sua valorizzazione in sede euromediterranea.
L'articolo 3 modifica quindi la classificazione delle aree naturali protette, tra l'altro affiancando alle aree marine protette i parchi nazionali marini.
L'articolo 4, nel disporre la soppressione del Comitato per le aree naturali protette, rimette alla Conferenza Stato-regioni l'adozione della Carta della natura, predisposta da ISPRA. Alla Conferenza è demandata anche l'adozione del Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette, la cui disciplina è integrata, dall'articolo 5, con una serie di disposizioni di carattere finanziario.
L'articolo 9 modifica poi il procedimento di istituzione delle aree protette nazionali, eliminando il riferimento all'obbligo di sentire le regioni.
L'articolo 10 interviene sulla *governance* degli enti parco, sopprimendo la Giunta esecutiva e sostituendo il Collegio dei revisori dei conti con il revisore unico, ma confermando la presenza del Consiglio direttivo e intervenendo, tra l'altro, sulla procedura di nomina del Presidente.
L'articolo 11 prevede che la Comunità del parco promuova la partecipazione dei cittadini e il partenariato economico e sociale attraverso la Consulta del parco.
L'articolo 12 estende quindi il divieto delle attività che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, ricomprendendovi: l'attività venatoria; le attività di prospezione, ricerca, estrazione o sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi; l'eliski; il transito fuoristrada con mezzi a motore (fatte salve le esigenze legate alle attività agro-silvo-pastorali, di emergenza pubblica e di sicurezza) e le esercitazioni militari.
L'articolo 15 estende all'area contigua al parco la disciplina del nulla osta al rilascio di concessioni o autorizzazioni.
L'articolo 16 prevede poi che le aree naturali protette possano istituire l'Albo degli amici del parco.
L'articolo 18 reca quindi numerose modifiche alla disciplina delle entrate degli enti parco, introducendo, tra l'altro, un contributo finalizzato al recupero ambientale a carico di vari soggetti, quali i titolari di concessioni di derivazione d'acqua ad uso idropotabile, di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive, di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, ecc.. Esso contiene inoltre disposizioni in materia di: beni demaniali; beni requisiti alla criminalità organizzata; concessione del marchio e contratti di sponsorizzazione.
L'articolo 20 riscrive la disciplina della gestione delle aree marine protette e dei parchi marini.
Gli articoli 22 e 25 riscrivono, rispettivamente, la disciplina della vigilanza e della sorveglianza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale e quella della sorveglianza sui territori delle aree naturali protette regionali.
L'articolo 28 rivede integralmente la disciplina della pianificazione e regolamentazione delle aree contigue.
L'articolo 29 amplia, da ultimo, l'elenco dei parchi nazionali istituiti ai sensi dell'articolo 34 della legge parchi, inserendovi il fiume Ofanto e il fiume Magra, per i quali è previsto un apposito stanziamento. Esso inoltre estende l'elenco delle aree di reperimento prioritarie, inserendovi le seguenti: Monte Catria, Nerone e Alpe della Luna; penisola Sorrentina e Sirente Velino.
Il PRESIDENTE propone quindi la congiunzione del disegno di legge n. 1084 con il disegno di legge n. 948, stante l'analogia di materia.
La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 13,45.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE N. 29, 761, 863, 903, 1028, 42, 1122, 1131

NT

Il Relatore

Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

Capo I

FINALITÀ E DEFINIZIONI

«Art. 1

(*Finalità e obiettivi*)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione, degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nell'ambito della materia del governo del territorio, individua nella rigenerazione urbana lo strumento finalizzato al recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica, nonché alla promozione di politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, nonché per realizzare l'obiettivo europeo di azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2050, la presente legge individua i seguenti obiettivi:

a) favorire il riuso, il rinnovamento o la sostituzione sia di aree già urbanizzate che di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee o non più sostenibili dal punto di vista ambientale e economico; il riuso, il rinnovamento o la sostituzione di tessuti edilizi disorganici o incompiuti; il riuso, il rinnovamento o la sostituzione dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati legittimamente realizzati da almeno 10 anni e, anche parzialmente o prevalentemente, in stato di degrado e di abbandono o dismessi o inutilizzati o in uso ma in via di dismissione o da rilocalizzare, in tutti i casi consentendone e incentivandone la riqualificazione sia fisico-funzionale che tecnologica, la riqualificazione e perequazione energetica in funzione della riduzione di consumo energetico o di emissioni inquinanti, la sostenibilità ambientale e il miglioramento della qualità urbana e architettonica complessiva; ogni altro intervento idoneo a raggiungere tali risultati;

b) migliorare la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano, tramite il principio del riuso e della invarianza idraulica, anche al fine della mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici nelle città, favorendo il riequilibrio ambientale, la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e il rimboschimento, l'attuazione di soluzioni tecnologiche, architettoniche e ingegneristiche per la sicurezza sismica e l'efficientamento energetico e il contenimento di fenomeni quali «isole di calore», eventi metereologici estremi e dissesto idrogeologico, nonché l'incremento della biodiversità negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;

c) realizzare infrastrutture strategiche per lo sviluppo ecosostenibile del territorio e per la realizzazione di opere di difesa e messa in sicurezza del territorio e del patrimonio costruito ubicato in contesto a rischio idrogeologico;

d) privilegiare interventi di densificazione urbana e di compensazione urbanistica per il miglioramento dei servizi pubblici, anche allo scopo di perseguire il «saldo zero» del consumo di suolo;

e) applicare il criterio del «saldo zero» del consumo di suolo attraverso interventi di pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici nell'ambito territoriale comunale, di invarianza idraulica, di rinaturalizzazione, di de-impermeabilizzazione o di bonifica del suolo già consumato e contaminato;

f) elevare la qualità della vita, nei centri storici e nelle periferie, con l'integrazione funzionale di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, tecnologie e spazi dedicati al *coworking* e al lavoro agile, servizi e attività sociali, culturali, educativi e didattici promossi da soggetti pubblici e privati, nonché spazi e attrezzature per il tempo libero, per l'incontro e per la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità;

g) tutelare i centri storici nelle peculiarità identitarie, culturali e paesaggistiche incentivando le funzioni residenziali e i servizi connessi, attraverso interventi di rigenerazione edilizia di qualità, sia prevedendo il trasferimento all'esterno degli stessi delle grandi sedi direzionali pubbliche e private, sia favorendo la presenza equilibrata e sostenibile delle funzioni connesse all'ospitalità;

h) integrare sistemi di mobilità sostenibile con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla rete dei trasporti collettivi, alla ciclabilità e ai percorsi pedonali;

i) favorire la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale allo scopo di soddisfare la domanda abitativa debole e la coesione sociale;

l) favorire la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e alla gestione dei programmi di rigenerazione urbana;

m) intervenire su edifici e quartieri realizzati nell'ambito dei piani di edilizia residenziale pubblica, con operazioni di riabilitazione, riqualificazione energetica e sismica, nonché di valorizzazione urbana per innalzare il livello di qualità dell'abitare, tramite la realizzazione negli stessi piani di opere pubbliche, infrastrutture sociali e opere di architettura contemporanea accompagnate dalla simultanea riqualificazione energetica e formale degli edifici e degli spazi comuni esistenti o anche dalla loro totale o parziale demolizione e successiva ricostruzione;

n) attrarre gli investimenti privati orientati agli obiettivi pubblici della rigenerazione urbana.

3. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di governo del territorio nel rispetto dei princìpi sulla rigenerazione urbana contenuti nella presente legge. In nessun caso le disposizioni di cui alla presente legge possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione allo Stato di poteri, funzioni e compiti attribuiti, trasferiti, delegati o comunque conferiti alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni regionali in materia di rigenerazione urbana e recupero edilizio in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge; le regioni, ove necessario, procedono al loro adeguamento ai princìpi fondamentali contenuti nella presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore e con integrale salvezza degli effetti già prodotti.

4. I comuni nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all'articolo 3 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinano ed attuano l'attività edilizia in materia di rigenerazione urbana in conformità alla normativa vigente.

«Art. 2

(*Definizioni*)

1. Ai fini di cui alla presente legge, si intendono per:

a) «ambiti urbani»: le aree e gli isolati ricadenti negli ambiti dì urbanizzazione consolidata, caratterizzati da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi;

b) «rigenerazione urbana»: azioni di trasformazione urbana ed edilizia in ambiti urbani su aree e complessi edilizi, prioritariamente su quelli caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo di suolo o, comunque, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, determinino un «saldo zero» di consumo di suolo anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi, tramite la de-impermeabilizzazione, la bonifica, nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;

c) «consumo di suolo»: variazione da una copertura non artificiale del suolo o «suolo non consumato» a una copertura artificiale del suolo o «suolo consumato», dovuta a: trasformazione mediante la realizzazione, dentro e fuori terra, di costruzioni, infrastrutture e servizi, o provocata da azioni quali l'escavazione, l'asportazione, il compattamento o l'impermeabilizzazione; modifica o

perdita della superficie agricola, naturale, semi-naturale o libera, a seguito di contaminazione, inquinamento o depauperamento. Resta ferma la distinzione fra consumo di suolo permanente e consumo di suolo reversibile;

d) «impermeabilizzazione»: cambiamento della natura del suolo mediante interventi antropici di copertura artificiale, tali da eliminarne o ridurne la permeabilità, anche per effetto della compattazione;

e) «servizi ecosistemici del suolo»: benefici forniti dal suolo al genere umano e a supporto della biodiversità, come definiti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

f) «pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici»: nella prospettiva del «saldo zero» di consumo di suolo, recupero dei servizi ecosistemici persi a causa di opere che hanno determinato consumo di suolo, attraverso il ripristino delle funzioni ecologiche di un'altra porzione di suolo o della stessa, in maniera pari o superiore, con obbligo dell'invarianza idraulica e idrogeologica, ovvero con la compensazione di funzioni ecologiche riferite alla riduzione di elementi inquinanti dell'aria e dell'acqua;

g) «centri storici e agglomerati urbani dì valore storico»: i nuclei e i complessi edilizi identificati nell'insediamento storico quale risulta dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n.1249, che costituiscono la più ampia testimonianza, materiale e immateriale, avente valore di civiltà, del patrimonio culturale della Nazione e la cui tutela è finalizzata a preservare la memoria della comunità nazionale nelle plurali identità di cui si compone e ad assicurarne la conservazione e la pubblica fruizione anche al fine di valorizzare e promuovere l'uso residenziale, sia pubblico che privato, per i servizi e per l'artigianato;

h) «cintura verde»: un'area, individuata dai comuni, con funzioni agricole, ecologico-ambientali e ricreative, coerenti con la conservazione degli ecosistemi, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, finalizzata ad impedire il consumo di suolo e a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, l'efficienza energetica e l'assorbimento delle polveri sottili, nonché a ridurre l'effetto «isola di calore», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane;

i) «isola di calore»: l'accumulo di calore causato, nelle aree urbane, dalla prevalenza della cementificazione rispetto alle aree verdi, dalla concentrazione di emissioni degli autoveicoli, degli impianti industriali e dei sistemi di riscaldamento e di aria condizionata ad uso domestico, nonché dalla riduzione degli effetti eolici refrigeranti causata dell'edificazione;

l) «degrado»: le seguenti situazioni, a titolo esemplificativo, non esaustive e non cumulative; le aree, gli edifici e i complessi edilizi caratterizzati da scarsa qualità sotto il profilo architettonico ed edilizio, o da incongruenze con il contesto paesaggistico-ambientale e urbanistico, o inadeguati dal punto di vista della sicurezza statica e antisismica, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale; le aree, gli edifici e i complessi edilizi caratterizzati da abbandono, pericolosità sociale, sottoutilizzazione, sovraffollamento o impropria utilizzazione; le aree, gli edifici e i complessi edilizi connotati da condizione di compromissione degli equilibri ecosistemici, dovuta a inquinamenti, antropizzazioni, squilibri degli *habitat* o mancata manutenzione del territorio, ovvero da accertate situazioni di rischio.

Capo II
GOVERNANCE DELLA RIGENERAZIONE URBANA

«Art. 3
(*Soggetti istituzionali della rigenerazione urbana*)

1. L'architettura istituzionale della rigenerazione urbana si compone del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali, delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia statale, le

politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali esercita l'indirizzo e il coordinamento delle politiche della rigenerazione urbana e, in particolare, le seguenti funzioni:

a) aggiorna e integra gli obiettivi del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PinQua), istituito ai sensi dei commi da 437 a 444 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali anche attraverso l'individuazione di criteri volti a definire gli ambiti di intervento, favorendone l'armonizzazione con quelli identificati nelle normative regionali già adottate in materia di rigenerazione urbana;

b) promuove il coordinamento dei fondi pubblici, a qualsiasi titolo disponibili, per l'attuazione degli interventi in materia di rigenerazione urbana;

c) promuove l'armonizzazione, anche temporale, dei programmi di rigenerazione urbana con le politiche ad essa correlate, tra le quali, a titolo di esempio e non esaustivo, le politiche della mobilità sostenibile, le politiche scolastiche e sociali, le politiche della sicurezza urbana e le politiche ambientali;

d) individua gli interventi prioritari, definiti «progetti faro», oggetto di progettazione e gestione condivisa tra più livelli di governo;

e) individua i programmi e gli interventi sottoposti a misurazione dell'impronta ecologica;

f) svolge attività di monitoraggio e valutazione degli interventi di rigenerazione urbana, nonché di analisi e di ricerca sui temi della rigenerazione urbana;

g) favorisce l'apporto e la partecipazione di soggetti investitori nazionali ed esteri, anche del Terzo settore, per processi di coprogettazione, alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana.

3. Fermi restando le norme regionali in materia coerenti con i princìpi della presente legge e gli effetti già prodotti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio:

a) sulla base degli obiettivi del PinQua, identificano le priorità di intervento nell'ambito degli strumenti regionali di pianificazione del territorio e, in ordine ad essi, individuano le risorse di propria competenza da destinare al finanziamento di interventi di rigenerazione secondo criteri parametrici ovvero con bandi di partecipazione rivolti ai comuni;

b) in base alla specificità del territorio e della legislazione regionale in materia di urbanistica, individuano incentivi e semplificazioni ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla presente legge per favorire gli interventi di rigenerazione pubblica e privata ai fini dell'attuazione della presente legge e, tra essi:

1) fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali, il riconoscimento di una volumetria ovvero di una superficie lorda aggiuntive rispetto a quelle preesistenti come misura premiale; in misura non superiore al 30 percento rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di: miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico artistico, costruzione di opere di architettura contemporan ea, realizzazione di servizi sociali abbattimento di barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e riutilizzo di materiali, nonché bonifica degli edifici e dei suoli contaminati;

2) la possibilità di delocalizzazione delle relative volumetrie o superfici lorde in area o aree diverse, fatto salvo il criterio del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici;

3) le modifiche della sagoma e le deroghe alle distanze tra fabbricati di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, alle densità fondiarie di cui all'articolo 7 e alle altezze massime di cui all'articolo 8 del medesimo decreto del Ministro per i lavori pubblici,

necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti e l'inserimento delle premialità di cui al numero 2) della presente lettera;

4) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso anche in deroga allo strumento urbanistico, fermo restando l'obbligo di richiesta dell'atto comunale per il cambio di destinazione d'uso nel caso di interventi finalizzati ad attività di ricettività turistica complementare ricadenti all'interno dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico come definiti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652;

5) la disciplina relativa ai procedimenti amministrativi semplificati per l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici generali dei comuni finalizzate all'attuazione di programmi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *b)*, della presente legge;

c) promuovono specifici programmi di rigenerazione urbana nelle aree di edilizia residenziale pubblica (ERP), di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *l)*, con particolare riguardo alle periferie e alle aree di maggiore disagio sociale;

d) favoriscono l'aggregazione della piccola proprietà immobiliare in consorzi unitari al fine di agevolare gli interventi privati di ristrutturazione urbanistica e l'attuazione di una strategia di rigenerazione urbana. Ai fini della costituzione del consorzio è sufficiente l'adesione dei proprietari che rappresentano la maggioranza assoluta del valore degli immobili compresi nell'area dell'intervento, calcolato in base all'imponibile catastale, restando comunque garantita la partecipazione di tutti i proprietari alla fase di elaborazione, valutazione e monitoraggio dei programmi.

4. I comuni, fermo restando quanto previsto all'articolo 7, provvedono alla definizione della seguente attività di programmazione:

a) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate, ovvero altra piattaforma con essa interoperante, il perimetro dei centri storici indentificati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, dei centri urbani e dei nuclei abitati e delle località produttive ove si realizzano gli interventi di rigenerazione urbana; allo scopo di non ritardare l'avvio degli interventi, nei comuni di maggiore estensione urbanistica e territoriale, la perimetrazione può essere realizzata inizialmente con riferimento alle aree prioritarie e successivamente integrata e completata;

b) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano altresì le restanti aree eleggibili solo a destinazioni legate alle attività agricole o alle funzioni previste all'interno della cintura verde, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, nelle quali sono esclusi gli interventi di cui alla presente legge; nonché i manufatti ricadenti all'interno di dette aree, con funzioni integrate, complementari e connesse ovvero compatibili con le predette attività e funzioni, ai quali sono invece applicabili gli interventi di cui alla presente legge;

c) sulla base della perimetrazione di cui alla lettera *a)*, individuano gli ambiti urbani oggetto di interventi di rigenerazione a valere esclusivamente sulle risorse statali, regionali o comunali che confluiscono nella programmazione comunale di cui all'articolo 5;

d) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono la riduzione dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico connessa alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana;

e) i comuni esercitano le proprie funzioni in materia di rigenerazione urbana singolarmente, ovvero nelle forme associate previste dalla legislazione regionale, ovvero avvalendosi di regioni, province e città metropolitane sulla base degli istituti di cooperazione previsti dalla legislazione statale e regionale.

5. In deroga all'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, per gli interventi disciplinati dal presente articolo si indice la conferenza di servizi semplificata con le seguenti modalità:

a) l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e dei beni culturali e alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a sessanta giorni, entro

il quale devono rendere le proprie determinazioni sulla decisione oggetto della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

b) qualora l'amministrazione procedente abbia acquisito atti di assenso condizionato ovvero ritenga che le condizioni e le prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso necessitano di modifiche sostanziali al progetto, convoca, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni da parte delle singole amministrazioni, una riunione video-telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale le stesse sono obbligate ad esprimersi definitivamente sulle modifiche sostanziali per la fattibilità dell'intervento. Resta fermo quanto previsto dalla lettera *a)*, secondo periodo;

c) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento, adottata sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, comprese quelle acquisite per silenzio assenso, costituisce titolo per l'avvio dei lavori.

Capo III

STRUMENTI PER L'ATTUAZIONE DELLA RIGENERAZIONE URBANA

«Art. 4

(*Programma nazionale per la rigenerazione urbana*)

1. Il Programma nazionale per la rigenerazione urbana si compone dei seguenti strumenti:

a) in via straordinaria, i progetti, i piani e i programmi di rigenerazione urbana previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con finanziamenti, modalità e termini previsti da quest'ultimo;

b) a regime, il Piano nazionale per la rigenerazione urbana, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. L'attività istruttoria è svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il Piano di cui al comma l, lettera *b)*, è inserito annualmente nell'allegato Infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) e contiene le seguenti indicazioni:

a) la definizione degli obiettivi della rigenerazione urbana;

b) la scelta dei criteri, basati su indicatori territoriali socio-economici, per definire le priorità di intervento;

c) le tipologie di intervento oggetto di finanziamento nazionale;

d) le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento;

e) il sistema di monitoraggio e valutazione sull'attuazione del Programma di cui al presente articolo.

3. I programmi di rigenerazione urbana approvati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro efficacia fino al loro completamento.

«Art. 5

(*Programmazione comunale di rigenerazione urbana*)

1. La programmazione comunale di rigenerazione urbana individua gli obiettivi generali che l'intervento intende perseguire in termini di messa in sicurezza, resilienza del territorio rispetto ai pericoli naturali, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di sviluppo sociale, ambientale ed economico, di bilancio energetico e idrico, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, di mobilità sostenibile, di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2. La programmazione comunale di rigenerazione urbana è adottata:

a) se in conformità allo strumento urbanistico generale, in modalità semplificata con unica delibera della giunta comunale di approvazione di piani attuativi di recupero e di riqualificazione, o come altrimenti denominati in base alla legislazione regionale;

b) se in variante allo strumento urbanistico generale, attraverso i procedimenti amministrativi semplificati di cui alla vigente normativa regionale;

c) con accordo di programma nei casi previsti dalla normativa vigente.

3. La programmazione comunale di rigenerazione urbana è formulata sulla base della perimetrazione effettuata sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate ed elenca:

a) gli obiettivi di riqualificazione urbana, di sostenibilità ambientale, di miglioramento degli *standard* energetici del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente che si intendono conseguire;

b) gli interventi pubblici e i benefici connessi alla rigenerazione urbana del patrimonio edilizio esistente, con incrementi fino ad un massimo del 35 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti alle condizioni indicate;

c) gli interventi finalizzati alla realizzazione di servizi pubblici e privati, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere;

d) gli interventi coerenti finalizzati a pareggiare o migliorare il bilancio non economico dei servizi ecosistemici, energetico e idrico;

e) gli interventi di edilizia residenziale sociale;

f) la stima dei relativi costi.

4. La programmazione comunale di rigenerazione urbana individua, altresì, gli interventi relativi ai sistemi e alle reti di servizi correlati agli interventi di rigenerazione urbana e, in particolare:

a) gli interventi di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di connessione delle stesse con le reti di energia, gas e acqua (*smart grid*);

b) gli interventi per l'accessibilità e la mobilità sostenibile nelle aree della rigenerazione urbana attraverso il trasporto pubblico, i mezzi pubblici e i percorsi pedonali e ciclabili;

c) gli interventi connessi al ciclo dei rifiuti e dei materiali di costruzione e demolizione.

5. Nelle more dell'aggiornamento degli strumenti di programmazione urbanistica ai sensi della presente legge sono attuati gli interventi di rigenerazione assentiti o assentibili sulla base di titoli di legittimazione previsti dalla vigente normativa statale o regionale.

«Art. 6

(*Qualità della progettazione e attuazione degli interventi*)

1. La progettazione degli interventi ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana e finanziati a valere sulle risorse pubbliche di cui alla presente legge, qualora non possa essere realizzata dall'amministrazione interessata, è affidata mediante concorso di progettazione. Tale affidamento è finalizzato ad acquisire un'idea progettuale e, successivamente, un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è predisposto secondo le modalità e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108.

2. La valutazione dell'idea progettuale e del progetto di fattibilità tecnica ed economica è svolta da una commissione di soggetti dotati delle competenze multidisciplinari necessarie per l'analisi dei seguenti profili:

a) di natura ingegneristica, strutturale, urbanistico-paesaggistica e ambientale;

b) di tipo socio-economico relativi al territorio e alla comunità interessata dall'intervento;

c) connessi all'obiettivo del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici;

d) relativi all'equilibrio e alla sostenibilità del piano economico finanziario dell'intervento.

3. I comuni, allo scopo di realizzare la programmazione comunale di rigenerazione urbana e i relativi interventi attuativi di cui al comma 4, possono avvalersi a titolo di anticipazione delle spese, di quota parte delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

4. Gli interventi attuativi della programmazione comunale di rigenerazione urbana destinati a beneficiare del contributo economico del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 10, oltre che delle altre agevolazioni stabilite dalla presente legge, assicurano le seguenti condizioni:

a) realizzazione di edifici della classe A di certificazione energetica, e in ogni caso miglioramento dello *standard* di efficienza energetica degli stessi in conformità alle direttive europee;

b) adeguamento sismico per il raggiungimento dei livelli di sicurezza previsti dalle norme tecniche;

c) realizzazione di aree verdi e servizi ecosistemici;

d) adeguamento e incremento delle dotazioni quantitative e qualitative di servizi pubblici, anche su superfici non naturali;

e) ripermeabilizzazione di suolo già impermeabilizzato anche attraverso la rinaturalizzazione e riforestazione del suolo ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano e periurbano e dell'impatto visivo sul contesto di riferimento;

f) promozione di una compartecipazione a titolo gratuito in favore dei comuni per l'incremento di edilizia residenziale pubblica e sociale nei programmi di ristrutturazione urbanistica;

g) uso sociale dei luoghi;

h) recupero del tessuto produttivo e commerciale compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo;

i) abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio;

l) un consumo di suolo pari o inferiore al lotto originario, comprese le opere infrastrutturali. Qualora in attuazione della programmazione comunale fosse verificata l'impossibilità di rispettare l'obbligo del riuso, sono consentiti gli interventi di nuova costruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa asseverazione del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici. Al fine del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici, nella scelta di localizzazione delle opere, è sempre scelto il suolo a minor qualità di servizi resi.

«Art. 7

(*Disciplina degli interventi diretti privati di rigenerazione urbana*)

1. Le disposizioni, anche di dettaglio, contenute nel presente articolo sono attuative dei princìpi enunciati nella presente legge, operano direttamente nei confronti delle regioni a statuto ordinario prive di legislazione in materia di rigenerazione urbana e concorrono con immediata efficacia con le vigenti disposizioni regionali, ai fini della realizzazione di interventi diretti privati di rigenerazione, in attuazione di una o più delle finalità di cui all'articolo 1, anche in assenza di programmazione comunale in materia.

2. Sono sempre consentiti, anche in deroga alle vigenti previsioni degli strumenti urbanistici e ai relativi documenti e elaborati, i seguenti interventi di rigenerazione urbana da realizzare da parte di soggetti privati su singoli edifici, complessi edilizi e ambiti urbani, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo:

a) gli interventi di ristrutturazione edilizia, comprensivi di demolizione e ricostruzione anche parziale dei fabbricati, previsti dagli articoli 3, comma 1, lettera *d)*, e 10, comma 1, lettera *c)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché dal comma 4 del presente articolo, con diversa distribuzione volumetrica e modifiche della sagoma, del sedime, dei

prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

b) i cambi di destinazioni d'uso tra le diverse categorie funzionali previste dagli strumenti urbanistici generali, indipendentemente dalle limitazioni qualitative o quantitative e dalle modalità di attuazione, dirette o indirette, previste dagli strumenti stessi. I cambi di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale di cui all'art. 23-*ter* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono consentiti sempre e incondizionatamente;

c) gli interventi di ricostruzione di edifici crollati o demoliti, nei limiti della preesistente legittima consistenza;

d) gli interventi di rigenerazione urbana all'interno degli ambiti urbani di cui all'articolo 2 comma 1, lettera *a)*.

3. Le varianti ai titoli edilizi di assenso, anche esplicito, degli interventi di cui al presente articolo sono sempre realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Gli interventi di rigenerazione urbana di cui al comma 2, lettera *a)*, comportanti la demolizione e ricostruzione anche parziale dei fabbricati, beneficiano di un incremento non inferiore al 10 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti, soggette a demolizione.

5. Gli interventi diretti privati di rigenerazione urbana devono perseguire i seguenti obiettivi:

a) migliorare lo *standard* di efficienza energetica degli edifici in conformità alle direttive europee in materia, anche con procedure di «perequazione energetica» di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, con attribuzione di incentivi urbanistici ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 4, nei limiti previsti dalla normativa vigente;

b) favorire gli interventi di consolidamento antisismico degli edifici;

c) migliorare le prestazioni di isolamento acustico degli edifici;

d) abbattere le barriere architettoniche delle parti comuni degli edifici.

6. Nei casi di interventi diretti privati di rigenerazione comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini. Gli incentivi volumetrici e di superficie eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma dell'edificio demolito, nonché in deroga alle densità fondiarie e alle altezze massime di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

7. All'interno dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente nell'ambito della programmazione comunale di cui all'articolo 5 e, nelle more della sua adozione, di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati approvati o da approvare ai sensi della vigente legislazione regionale. La programmazione comunale di rigenerazione dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico come definiti dalla presente legge è adottata previa intesa con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio e per i relativi interventi attuativi di rigenerazione non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica. Sono esclusi dall'applicazione delle deroghe di cui al presente articolo gli immobili ricadenti nei predetti centri storici e agglomerati urbani sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

8. Gli interventi diretti privati di rigenerazione degli ambiti urbani di cui al comma 2, lettera *d)*, sono a totale carico dei promotori; oltre ai costi degli interventi privati sono altresì a loro totale carico:

a) i costi per l'adeguamento e la monetizzazione degli *standard* urbanistici derivanti dall'intervento, e per la realizzazione degli ulteriori obiettivi di interesse pubblico previsti nella

convenzione allegata al permesso di costruire;

b) i costi relativi agli oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti nell'intervento secondo modalità socialmente sostenibili; nonché quelli necessari per le opere di mitigazione delle attività dei cantieri;

c) le garanzie finanziarie per le opere e gli obiettivi pubblici e di interesse pubblico;

d) i costi per lo svolgimento delle necessarie procedure partecipative di cui all'articolo 8 ovvero, ove già approvati, secondo i vigenti regolamenti locali.

9. Gli interventi di rigenerazione di ambiti urbani a totale carico dei privati possono essere presentati da promotori privati anche in assenza della programmazione comunale di cui all'articolo 5 e sono realizzabili previo rilascio del permesso di costruire convenzionato previsto dall'articolo 28-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle eventuali disposizioni regionali in materia, sulla base di un progetto unitario esteso all'intero ambito.

«Art. 8

(*Partecipazione delle comunità locali*)

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati disciplinano le forme e i modi per assicurare la partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei programmi di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti, anche attraverso la predisposizione di portali *web* informativi e forme di dibattito pubblico.

2. Nei provvedimenti approvativi dei programmi comunali di rigenerazione urbana devono essere documentate le fasi relative alle procedure di partecipazione, nelle modalità stabilite dai singoli enti locali.

«Art. 9

(*Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi*)

1. I proventi derivanti dai titoli abilitativi edilizi e dall'applicazione delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché i contributi ai comuni a titolo di rimborso del minor gettito derivante dall'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 4, lettera *d)*, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione, all'adeguamento e alla razionalizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che non comportano nuovo consumo di suolo, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici o comunque aventi valenza storico testimoniale e a interventi di riuso.

«Art. 10

(*Fondo nazionale per la rigenerazione urbana*)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per gli anni 2025 e 2025 e 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2037. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento degli interventi di rigenerazione attuativi del Piano nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*.

2. Le risorse del Fondo sono destinate annualmente in modo vincolato per il finanziamento degli interventi ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana, comprendendo tra le spese ammissibili le seguenti:

a) spese per la redazione di studi di progettazione e di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;

b) spese per la progettazione delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico;

c) spese per la ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico;

d) oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti nel

programma secondo modalità socialmente sostenibili;

e) spese per lo svolgimento efficace delle procedure partecipative;

f) spese per gli interventi finalizzati alla realizzazione delle aree verdi e, più in generale, per misure di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici;

g) spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;

h) spese per il reclutamento di figure professionali a tempo determinato destinate ai comuni per gli adempimenti previsti dalla presente legge nei primi tre anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, nonché spese per interventi di assistenza tecnica.

3. Le risorse assegnate annualmente al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e tra i comuni capoluogo, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del CIPU, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base di criteri di riparto coerenti con le priorità individuate nel Programma nazionale per la rigenerazione urbana e degli indicatori in esso utilizza.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni direttamente assegnatari delle risorse del Fondo certificano l'avvenuta utilizzazione dei finanziamenti di cui al presente articolo mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale utilizzazione dei finanziamenti, le corrispondenti risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo.

«Art. 11

(*Incentivi economici e fiscali*)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, aggiornano le tabelle parametriche relative:

a) agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'articolo 16, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

b) al costo di costruzione per i nuovi edifici di cui all'articolo 16, comma 9, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. L'aggiornamento delle tabelle di cui al comma 1 viene effettuato secondo il criterio del maggiore favore per gli interventi di demolizione e ricostruzione rispetto a quelli che determinano nuovo consumo di suolo e, conseguentemente, favorendo gli interventi di rigenerazione urbana realizzati in attuazione della programmazione comunale di rigenerazione urbana. Qualora le regioni e le province autonome non provvedano entro il termine di cui al comma 1, alinea, ovvero non abbiano già provveduto alla revisione attraverso una preesistente disciplina regionale in materia di rigenerazione urbana, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le tabelle parametriche tipo per l'incidenza degli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione tipo per i nuovi edifici con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata.

3. Fino alla conclusione degli interventi previsti nella programmazione comunale di rigenerazione urbana, gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non sono soggetti:

a) all'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n.160;

b) alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

5. Agli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge si applicano le detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla

legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché, laddove applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

6. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche in relazione agli interventi di demolizione di edifici e successiva ricostruzione dei medesimi.

7. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, cedute da persone giuridiche a seguito degli interventi previsti dalla presente legge. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

8. Al fine di promuovere il riutilizzo del patrimonio immobiliare esistente, nonché la maggiore efficienza, sicurezza e sostenibilità dello stesso, i comuni possono elevare, in modo progressivo, le aliquote dell'IMU previste sulle unità immobiliari o sugli edifici che risultino inutilizzati o incompiuti da oltre cinque anni; lo stesso possono fare le regioni con l'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). L'aliquota può essere elevata fino ad un massimo dello 0,2 per cento, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

«Art. 12

(*Semplificazioni*)

1. L'approvazione dei piani e programmi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi previsti, agli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fatte salve le disposizioni regionali in materia.

2. All'articolo 12, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, il piano di zona ovvero quando è approvato un piano di rigenerazione urbana sostenibile».

3. Nel caso in cui gli interventi di rigenerazione urbana previsti dalla presente legge, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 7, comportino un aumento del carico urbanistico correlato all'incremento volumetrico o di superficie o alla modifica della destinazione d'uso, si applicano le seguenti disposizioni:

a) se essi ricadono nelle zone omogenee A e B del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, la dotazione incrementale di *standard* al servizio degli stessi è computata al 50 per cento di quella minima prevista dall'art. 3 del medesimo decreto e può essere monetizzata anche integralmente qualora vi sia l'impossibilità di reperimento di aree disponibili da cedere al comune;

b) se essi ricadono nelle altre zone omogenee di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, diverse dalle zone A e B, la dotazione incrementale di *standard* è assicurata integralmente e può essere monetizzata fino a un massimo del 70 per cento qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperimento totale delle aree da cedere al comune.

4. Nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)*, prima dell'avvio dei lavori, i soggetti interessati sono tenuti alla corresponsione al comune di una somma a titolo di monetizzazione determinata in base agli atti del proprio ordinamento e, in assenza di questi ultimi, in misura equivalente al valore medio di mercato nella medesima zona degli spazi non reperiti, determinata in base alle tariffe dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) o, in assenza, con perizia giurata di un tecnico abilitato e iscritto all'albo o ad apposito registro.

5. La percentuale di riduzione della dotazione obbligatoria di parcheggi può essere elevata fino

al 90 per cento nelle aree servite da snodi del trasporto rapido di massa. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate dal comun all'implementazione della mobilità collettiva e leggera.

«Art. 13

(*Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-*bis*, comma 1-*ter*, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero, di riqualificazione e di rigenerazione urbana particolareggiati, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti di pianificazione paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti per legge alla tutela»;

b) all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, le parole da: «gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli disciplinati dall'articolo 10 soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria»;

c) all'articolo 10, comma 1, lettera *c)*, le parole da: «e, inoltre, gli interventi» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «e, inoltre gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione o il ripristino di edifici crollati e demoliti situati nelle medesime zone omogenee A, ovvero in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere *c)* e *d)*, e 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime dell'edificio preesistente oppure siano consentiti incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana»;

d) all'articolo 23-*bis*, il comma 4 è abrogato;

e) all'articolo 23-*ter*, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali limitatamente alle grandi strutture di vendita, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito».

«Art. 14

(*Copertura finanziaria*)

1. Agli oneri relativi all'istituzione del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 10, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026 e 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 e al 2037, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.3.2.1.4. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 74(pom.) del 30/09/2024

collegamento al documento su www.senato.it

8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 74
LUNEDÌ 30 SETTEMBRE 2024
Presidenza del Vice Presidente
ROSA
Orario: dalle ore 14 alle ore 15

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI: CNAPPC - CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI, CONFEDILIZIA, CONFCOMMERCIO E ASVIS - ALLEANZA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 29 E CONGIUNTI (RIGENERAZIONE URBANA)

1.3.2.1.5. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 75(pom.) del 01/10/2024

collegamento al documento su www.senato.it

8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 75
MARTEDÌ 1° OTTOBRE 2024
Presidenza del Vice Presidente
ROSA
Orario: dalle ore 14,20 alle ore 15

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI ANCE, DELLA PROFESSORESSA MARIA AGOSTINA CABIDDU E DI RAPPRESENTANTI DI ANCI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 29 E CONGIUNTI (RIGENERAZIONE URBANA)

1.3.2.1.6. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 140(pom.) del 01/10/2024

collegamento al documento su www.senato.it

8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)
MARTEDÌ 1 OTTOBRE 2024
140ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
ROSA

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*Fausta Bergamotto.*
La seduta inizia alle ore 13,40.
SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI
Il PRESIDENTE comunica che i documenti acquisiti nel corso delle audizioni svolte nonché i contributi pervenuti sul Testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge nn. 29 e congiunti (Rigenerazione urbana) saranno pubblicati nella pagina *web* della Commissione.
La Commissione prende atto.
IN SEDE REDIGENTE
(162) ***GASPARRI. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208***
(199) ***NICITA. - Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo***
(611) ***Mara BIZZOTTO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico***
(631) ***MARTELLA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo***
(1242) ***Dolores BEVILACQUA e altri. - Modifiche alla disciplina della* governance *della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.***
(Discussione congiunta e rinvio)
Il relatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) illustra i disegni di legge in titolo.
In particolare, il disegno di legge n. 162, d'iniziativa del senatore Gasparri, elimina la figura dell'amministratore delegato - la cui introduzione aveva costituito una delle novità più rilevanti della riforma della RAI attuata nella XVII legislatura con la legge n. 220 del 2015 - e ripristina quella del direttore generale.
La relazione illustrativa sottolinea che con il trasferimento dei poteri di gestione all'amministratore delegato è stata conferita un'autonomia decisionale più ampia di quella precedentemente riconosciuta

al direttore generale e che tale aumento dei poteri, pur giustificato all'epoca della riforma da esigenze di maggiore efficienza nella gestione aziendale, appare oggi eccessivo.
Nel ribadire la centralità del Parlamento nel governo del sistema radiotelevisivo pubblico e il suo ruolo come editore sostanziale della RAI - in linea con la giurisprudenza della Corte costituzionale - l'articolato procede dunque a novellare il Testo unico per la fornitura dei servizi di *media* audiovisivi, di cui al decreto legislativo n. 208 del 2021, per sostituire la figura dell'amministratore delegato con quella del direttore generale, al quale vengono attribuite le funzioni che aveva prima della legge del 2015. Al direttore generale - nominato dal consiglio di amministrazione, d'intesa con l'assemblea - sono pertanto affidati la responsabilità della gestione aziendale per i profili di sua competenza nonché il compito di sovraintendere all'organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio di amministrazione, alle cui riunioni partecipa senza diritto di voto.
Tra gli altri compiti che egli è chiamato a svolgere, la relazione illustrativa sottolinea, in particolare, l'obbligo di sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali di importo superiore a 2.582.284,50 euro. In base alla normativa vigente sono invece sottoposti al consiglio i contratti di importo superiore a 10 milioni di euro.
Il disegno di legge n. 199, d'iniziativa del senatore Nicita, propone invece un nuovo modello di *governance*, nel quale il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidato - mediante una concessione di 12 anni e rinnovabile - a una Fondazione, (che lo svolge per il tramite della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e delle società da questa controllate), sulla base di un contratto di servizio.
La Fondazione - alla quale il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce le azioni della RAI - ha il compito di garantire l'autonomia del servizio pubblico radiotelevisivo dal potere politico ed economico; di verificare il valore pubblico della programmazione; di assicurare la gestione efficiente della RAI e di tutte le società controllate e di svolgere ogni altro compito o attività prevista dallo statuto ai sensi della legge.
Viene altresì individuato il patrimonio della Fondazione, totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari, ed è disciplinato nel dettaglio anche il funzionamento del consiglio di amministrazione della Fondazione stessa, al quale sono affidate funzioni di indirizzo strategico nei riguardi della RAI, di individuazione degli obiettivi generali e di verifica del loro conseguimento. L'organo è composto da dieci membri, di cui cinque eletti dalla Commissione di vigilanza RAI a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti; due nominati dalla Conferenza Stato-regioni; due nominati dalla Conferenza dei rettori delle università italiane; uno eletto dai dipendenti della RAI e delle società da questa controllate. Il presidente è scelto, a maggioranza assoluta, tra i componenti del consiglio di amministrazione.
La Commissione di vigilanza RAI, sentito il collegio sindacale della Fondazione, con voto espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dispone la revoca del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione della Fondazione che siano incorsi in violazioni della legge ovvero in violazioni gravi delle disposizioni dello statuto della Fondazione. La revoca è disposta, con le medesime procedure, per l'intero consiglio di amministrazione della Fondazione in caso di impossibilità di funzionamento dell'organo.
La RAI è chiamata dunque a realizzare le attività di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con poteri di proposta nei confronti della Fondazione, nell'ambito delle linee generali, delle priorità e degli obiettivi strategici stabiliti dal consiglio di amministrazione della Fondazione.
Sono disciplinati, in maniera analoga a quanto previsto dalla legislazione vigente, i poteri attribuiti al consiglio di amministrazione della RAI, composto da sette membri nominati dal consiglio di amministrazione della Fondazione, nonché le funzioni dell'amministratore delegato, scelto al suo interno dal consiglio di amministrazione della RAI, sentito il parere del consiglio di amministrazione della Fondazione.
Il consiglio di amministrazione della Fondazione dispone altresì la revoca del presidente, dell'amministratore delegato e dei membri del consiglio di amministrazione della RAI che siano incorsi in gravi violazioni della legge o dello statuto. La revoca è disposta per l'intero consiglio di

amministrazione, in caso di impossibilità di funzionamento dell'organo. La revoca acquista efficacia a seguito di valutazione favorevole della Commissione di vigilanza RAI.
Viene infine disposta l'abrogazione dell'articolo 21 della legge n. 112 del 2004, con la quale è disciplinata la procedura di dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI.
Il disegno di legge n. 631, d'iniziativa del senatore Martella, riproduce il contenuto del disegno di legge n. 199, al quale apporta modifiche di carattere prevalentemente formale. Dal punto di vista sostanziale, è prevista però una diversa composizione del consiglio di amministrazione della Fondazione, che consta di 11 membri, invece di 10, essendo previsto un membro ulteriore nominato dall'Accademia nazionale dei Lincei. Inoltre, i 5 membri di nomina parlamentare non sono eletti dalla Commissione di vigilanza RAI, come previsto dal disegno di legge n. 199, bensì nominati con determinazione adottata dai Presidenti di Senato e Camera, d'intesa tra loro.
L'oratore passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 611, d'iniziativa dei senatori Bizzotto, Romeo, Bergesio e altri, che introduce nel Testo unico una nuova definizione di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, inteso come servizio pubblico indispensabile per mantenere e affermare i valori culturali e sociali e difendere, al contempo, le identità locali e individua in maniera dettagliata i programmi di pubblico interesse.
Si prevede inoltre l'inserimento di una specifica dicitura che renda immediatamente riconoscibili per i telespettatori le trasmissioni finanziate dal canone e si dispone che un canale sia interamente dedicato alla trasmissione di programmi e rubriche di promozione culturale e che in esso non possano essere trasmessi spot pubblicitari o televendite di alcun tipo.
Vengono poi integrati i compiti del servizio pubblico, prevedendo: che siano effettuate trasmissioni radiofoniche e televisive nelle lingue locali delle regioni; che la società concessionaria sia articolata in una o più sedi nazionali e in sedi per ciascuna regione; che i centri di produzione decentrati realizzino trasmissioni finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale delle regioni. La RAI è inoltre tenuta a collaborare con gli altri operatori nazionali e regionali su temi e aspetti di interesse locale.
L'articolato dispone anche che il servizio pubblico debba garantire il rispetto non solo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall'articolo 45 del Testo unico, ma anche degli eventuali ulteriori limiti di affollamento pubblicitario, anche con riferimento a ciascun canale, previsti nel contratto nazionale di servizio.
Ulteriori disposizioni incidono sulla disciplina del finanziamento del servizio pubblico. Tra l'altro, viene introdotto l'obbligo di pubblicazione annuale del rendiconto delle attività finanziate dal canone e si prevede che il 10 per cento dei proventi del canone venga destinato alla produzione e allo sviluppo delle sedi regionali.
L'importo del canone è poi ridotto del 20 per cento ogni anno rispetto all'ammontare previsto nell'anno 2022, fino al suo totale azzeramento in cinque anni. Con la medesima cadenza annuale, la RAI deve individuare quali canali televisivi trasferire sulla piattaforma Rai*Play*.
Per quanto riguarda la *governance* della RAI, le modifiche rispetto alla normativa vigente consistono innanzitutto - oltre all'eliminazione della previsione che affida la concessione del servizio pubblico alla RAI fino al 30 aprile 2027 - nell'estensione a dodici anni della durata temporale della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo e nel prolungamento a cinque anni del mandato dei membri del consiglio di amministrazione.
In relazione ad essi, un'ulteriore novità riguarda le modalità di nomina: il presidente e l'amministratore delegato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere favorevole della Commissione di vigilanza RAI (espresso a maggioranza dei due terzi per il Presidente). Degli altri cinque membri, quattro sono eletti dalla Commissione di vigilanza RAI a maggioranza dei due terzi, e uno è designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI.
Il provvedimento introduce infine il divieto di esternalizzare più del 30 per cento della produzione di programmi, realizzazione di servizi o organizzazione di trasmissioni ed eventi trasmessi sulle reti nazionali.

Da ultimo, il disegno di legge n. 1242, d'iniziativa dei senatori Bevilacqua, Patuanelli e Di Girolamo, apporta in primo luogo una serie di modifiche alla *governance* della RAI, prevedendo che il consiglio di amministrazione sia composto dal presidente - nominato con decreto del Presidente della Repubblica e il cui voto vale doppio in caso di parità - e sei membri, così individuati: l'amministratore delegato è nominato a maggioranza dei due terzi dalla Commissione di vigilanza RAI tra una rosa di cinque candidati predisposta dall'AGCOM a seguito di un invito a presentare candidature; tre membri sono eletti dal Parlamento in seduta comune a maggioranza dei due terzi nell'ambito di una rosa redatta con sorteggio dall'AGCOM a seguito di un invito a presentare candidature; due membri sono designati dall'assemblea dei dipendenti RAI. Il mandato del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione è quindi esteso a 6 anni, ma senza possibilità di rielezione.
Viene anche resa più rigorosa la disciplina delle cause di ineleggibilità o decadenza dei membri del consiglio di amministrazione, estendendola a chi abbia ricoperto ruoli all'interno degli organi direttivi o esecutivi di partiti politici e prevedendo che le cause di ineleggibilità operino per dieci anni invece che per uno, come attualmente previsto.
Il disegno di legge abolisce altresì il canone Rai e prevede che il finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo sia assicurato dallo stanziamento di risorse statali determinate, unitamente all'affidamento della concessione e per tutta la sua durata, sulla scorta degli oneri sostenuti nell'anno solare precedente l'affidamento per la fornitura del suddetto servizio, prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese. In ogni caso, le risorse statali minime da assegnare annualmente non possono risultare inferiori ai 3 miliardi di euro. Viene poi affidato all'AGCOM l'esercizio del monitoraggio sul mercato dei servizi di *media* di cui all'articolo 26 del regolamento europeo che istituisce un quadro comune per i servizi di *media* nell'ambito del mercato interno (*European Media Freedom Act*).
Infine, si prevede che il parere della Commissione di vigilanza RAI sullo schema di contratto di servizio sia adottato con la maggioranza dei due terzi e sia vincolante.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. CCXXXII, n. 1) Piano strutturale di bilancio di medio termine - Italia 2025-2029

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore SIGISMONDI (*FdI*) osservando preliminarmente che il documento rappresenta il primo Piano strutturale di bilancio di medio termine elaborato ai sensi della disciplina economica dell'Unione europea recentemente entrata in vigore.
Nella premessa del Piano, il Ministro dell'economia e delle finanze ricorda che nel corso della lunga trattativa che ha portato alla definizione della nuova *governance* economica europea, il Governo ha sostenuto l'esigenza di assicurare maggiori spazi di bilancio per gli investimenti e la sicurezza nazionale, ritenendo che la proposta originaria della Commissione fosse più che sufficiente ad assicurare la sostenibilità della finanza pubblica senza dover sovrapporre ad essa ulteriori salvaguardie mutuate dal vecchio Patto di stabilità. La soluzione di compromesso raggiunta a ventisette ha prodotto un insieme di regole assai complesso non solo a livello comunicativo, ma anche tecnico. Inoltre, non è stata risolta la questione della postura di politica di bilancio a livello di Unione europea e area euro. Data l'esigenza per gli Stati membri con elevato debito pubblico di seguire politiche di riduzione dei rispettivi deficit, la postura della politica di bilancio dell'insieme dei Paesi europei potrebbe risultare restrittiva a fronte di sfide tecnologiche e ambientali a cui le altre potenze economiche continuano a rispondere con un ampio utilizzo di risorse pubbliche. Cionondimeno, le nuove regole europee segnano un miglioramento rispetto al vecchio patto di stabilità in termini di gradualità dell'aggiustamento di bilancio, di anti-ciclicità, di orizzonte di programmazione e di integrazione tra le varie componenti della politica economica.
Nel dettaglio, la traiettoria di spesa netta del Piano è caratterizzata da un tasso di crescita più basso rispetto a quello della Commissione nel 2025 (1,3 contro 1,6 per cento) e lievemente più elevato nel quadriennio successivo (1,7 per cento in media contro 1,5 per cento per la Commissione). Nelle proiezioni del Governo, tuttavia, il saldo primario strutturale è molto migliore già nel 2024 (-0,5 per

cento del PIL contro -1,1 per cento della Commissione) e raggiunge, come detto, il 2,2 per cento nel 2029, contro il 2,1 per cento stimato dalla Commissione.
I corrispondenti saldi nominali (indebitamento netto della PA) dello scenario programmatico migliorano dal -3,8 per cento del PIL di quest'anno al -3,3 per cento nel 2025, al -2,8 per cento nel 2026, al -2,6 per cento nel 2027 e poi fino al -1,8 per cento nel 2029. I deficit nominali previsti per gli anni 2024-2026 sono inferiori a quelli dello scenario a legislazione vigente del DEF di aprile.
Lo spazio fiscale risultante tra andamenti del saldo nominale primario e quello a legislazione vigente è finalizzato al finanziamento delle politiche invariate e delle nuove misure che il Governo intende adottare. Altri interventi saranno finanziati con risorse derivanti dall'adempimento collaborativo e da altre misure di contrasto dell'evasione fiscale, nonché da misure di contenimento delle uscite.
Il Governo conferma e rende strutturale gli effetti del cuneo fiscale sui redditi da lavoro dipendente fino a 35 mila euro e l'accorpamento delle aliquote IRPEF su tre scaglioni già in vigore quest'anno. Gli effetti del cuneo assumeranno una nuova fisionomia al fine di raggiungere il medesimo obiettivo senza ulteriori tensioni sul piano della spesa pluriennale. Le politiche invariate comprendono anche le risorse necessarie al rinnovo dei contratti pubblici, al finanziamento di misure per favorire la natalità e al rifinanziamento delle missioni di pace.
L'Esecutivo si impegna altresì a salvaguardare il livello della spesa sanitaria assicurandone una crescita superiore a quella dell'aggregato di spesa netta. Per gli anni successivi al 2026, verranno anche stanziate le risorse necessarie a mantenere gli investimenti pubblici in rapporto al PIL al livello registrato durante il periodo di vigenza del PNRR. Viene confermato, inoltre, l'obiettivo di sostenere la spesa sanitaria. Per gli anni successivi al 2026, saranno anche stanziate le risorse necessarie a mantenere gli investimenti pubblici in rapporto al PIL al livello registrato durante il periodo di vigenza del PNRR.
Inoltre, tenendo conto della revisione del PIL nominale operata dall'Istat, nonché di nuovi dati di debito di fonte Banca d'Italia, il rapporto debito/PIL a fine 2023 scende al 134,8 per cento, dal 137,3 per cento precedentemente stimato.
Gli introiti da dismissioni, i proventi ETS nella disponibilità del Ministero dell'economia e delle finanze e altre sopravvenienze contribuiranno alla riduzione del debito pubblico quest'anno e nel corso del prossimo triennio. Tuttavia, la discesa del rapporto tra debito pubblico e PIL nei prossimi anni, soprattutto nel periodo 2024-2026, sarà frenata dall'impatto sul fabbisogno di cassa dello Stato delle compensazioni d'imposta legate ai superbonus edilizi introdotti a partire dal 2020. Le previsioni del Piano scontano, pertanto, un moderato aumento del rapporto debito/PIL fino al 2026, che negli anni successivi sarà seguito da una discesa in linea con le nuove regole.
Il documento segnala poi che la sfida più grande per il Paese è rappresentata dall'elevato stock di debito pubblico e dal relativo onere per interessi. Questi fattori hanno infatti spiazzato ogni margine per disegnare politiche pubbliche di sostegno alla crescita negli ultimi decenni. Gli spazi, sia pur limitati, per gli investimenti pubblici concessi dal Piano dal 2027 e una politica di bilancio prudente e credibile sono due elementi cruciali per aggredire il fardello del debito e della spesa per interessi, alleggerendolo in modo strutturale.
Viene sottolineata anche la necessità di affrontare le altre sfide sul campo delle transizioni ambientale, energetica e tecnologica, che richiederanno ingenti risorse che in parte saranno di origine pubblica, in parte saranno invece reperite grazie a un'azione strutturale finalizzata a rimuovere gli ostacoli alla mobilizzazione dei capitali privati. A tal fine, particolare attenzione rivestiranno le riforme e gli investimenti volti al miglioramento della qualità delle istituzioni e dell'ambiente imprenditoriale, quali condizioni necessarie per attrarre investimenti e migliorare il benessere economico e sociale di imprese e individui. Tali misure saranno fondamentali, inoltre, per accelerare le altre politiche, di carattere settoriale, che andranno a perseguire le priorità strategiche nazionali ed europee.
Stante quanto precede, la prima parte del programma di riforma si sofferma, in maniera particolare, sulle azioni che verranno intraprese in materia di giustizia, pubblica amministrazione, digitalizzazione, concorrenza, ambiente imprenditoriale e fisco.
L'oratore procede quindi alla disamina dei profili di interesse per l'8ª Commissione. Sotto questo

aspetto si prevede, innanzitutto, di utilizzare il riordino delle spese fiscali (*tax expenditures*) in determinati ambiti di tassazione, come l'allineamento delle aliquote delle accise per diesel e benzina e/o politiche di riordino delle agevolazioni presenti in materia energetica, come leva strategica per conseguire simultaneamente gli obiettivi di incremento dell'efficienza del sistema fiscale italiano e sostegno al pieno raggiungimento della strategia di transazione energetica e ambientale a livello europeo e nazionale.
Per quanto concerne la concorrenza, mentre la legge annuale per la concorrenza del 2026 si concentrerà sulla riduzione dei limiti orari per il commercio al dettaglio e dei vincoli alle promozioni di vendita, nel periodo 2027-2029, le leggi annuali prevedranno, tra l'altro, interventi nei trasporti ferroviari in particolare regionali, nel servizio postale e nell'energia idroelettrica.
Il Governo afferma infine di voler estendere e rafforzare i programmi di supporto alle tecnologie emergenti, nel solco delle misure PNRR già attivate e in coerenza con il documento '*Made in Italy* 2030'. Tra questi programmi rientra, ad esempio, il Fondo per favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, *Blockchain* e *Internet of Things*, istituito dalla legge di bilancio per il 2019.
Nell'ambito della seconda parte del programma di riforma, due ampi capitoli sono quindi dedicati, rispettivamente alla transizione verde, sicurezza energetica e protezione ambientale, da un lato, e alle strategie del Paese per la transizione digitale, dall'altro.
A completamento della manovra di bilancio 2025-2027, il Governo conferma inoltre, quali collegati alla decisione di bilancio, i disegni di legge già indicati nel precedente Documento programmatico e indica altresì, quali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica per il 2025, vari provvedimenti aventi ad oggetto materie di interesse della 8a Commissione, quali: i diritti audiovisivi; l'economia del mare; la cattura e lo stoccaggio della CO2; l'idrogeno; l'energia nucleare; il mercato del gas naturale e la riduzione delle emissioni di metano.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1551 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2024, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 201)
(Parere al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame e rinvio)
La relatrice PETRUCCI (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, ricordando preliminarmente che, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, gli importi dei contributi dello Stato in favore degli enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi di cui alla tabella A allegata alla medesima legge sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il riparto di tali stanziamenti è quindi effettuato annualmente da ciascun Ministro con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio. Il riparto deve essere altresì disposto secondo criteri diretti ad assicurare prioritariamente il buon funzionamento delle istituzioni culturali e sociali di particolare rilievo nazionale e internazionale nonché degli enti per la gestione dei parchi.
Procede quindi alla disamina dell'atto del governo iscritto all'ordine del giorno, che provvede a ripartire lo stanziamento di cui al capitolo 1551, piano gestionale 2, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'esercizio finanziario 2024, risultante pari a 3.897.293 euro con una riduzione, operata dalla legge di bilancio per il 2024, di 205.120 euro rispetto a quanto previsto negli anni precedenti.
Nel dettaglio, agli enti parco nazionali sono destinati complessivamente euro 1.770.800 (in diminuzione di 117.200 euro rispetto allo scorso anno). La relazione di accompagnamento dà conto della procedura di riparto tra i vari enti, sottolineando che essa è stata elaborata sulla base di tre parametri: superficie occupata da ciascun parco; superfici delle zone naturali di riserva integrale (Zona A ovvero 1); numero dei Comuni insistenti in tutto o in parte sul territorio di ciascun parco.

Sulla base di tale procedura, gli enti risultano suddivisi in tre fasce, i cui componenti beneficiano ciascuno, rispettivamente, di 96.900 euro, di 79.800 euro o di 60.800 euro. Le risorse in esame dovranno essere destinate alla prosecuzione dell'azione di monitoraggio degli impollinatori selvatici, in linea con quanto prescritto dalla Direttiva ministeriale per la conservazione della biodiversità rivolta ai parchi naturali e alle aree marine protette, adottata il 5 settembre 2024.

Alle aree marine protette sono invece destinati complessivamente 856.100 euro (64.900 in meno rispetto allo scorso anno). In particolare, alle aree marine protette che costituiscono altresì aree specialmente protette di importanza mediterranea ai sensi della Convenzione di Barcellona del 1978 sono assegnati 47.800 euro ciascuna. Alle aree marine protette che invece non rientrano nella Lista ASPIM sono assegnati 18.350 euro ciascuna.

Le somme in questione dovranno essere destinate alla prosecuzione dell'attività di monitoraggio dell'habitat coralligeno e di stima del disvalore economico generato su tale habitat dall'impatto dell'attività di pesca, nonché all'avvio di attività finalizzate allo studio dei cambiamenti climatici, al fine di elaborare strategie e piani di adattamento, a disposizione delle aree marine protette, per avviare misure di gestione che possono essere funzionali alla mitigazione degli effetti prodotti dai cambiamenti climatici.

Al Fondo di premialità sono quindi riservati 9.393 euro (a fronte dei 44.413 euro previsti lo scorso anno). Secondo la relazione di accompagnamento, tale somma è da destinare agli enti parco che avranno rispettato termini e modalità previsti e raggiunto un buono stato di avanzamento dei progetti (con riferimento all'attuazione di modalità compatibili con la valorizzazione degli ecosistemi di interesse agricolo attraverso l'esercizio di attività condotte con sistemi innovativi ovvero con il recupero di sistemi tradizionali funzionali alla protezione ambientale) ovvero per la compensazione di eventuali accantonamenti operati sul capitolo 1551, piano gestionale 2, ovvero per ogni maggior onere o risparmio di spesa dovuto al calcolo in valuta dei trasferimenti obbligatori destinati alle Convenzioni internazionali.

Aumentano invece le risorse destinate agli obblighi derivanti dall'adesione dello Stato italiano alla Convenzione di Bonn sulla tutela delle specie migratorie e alla Convezione sul commercio internazionale di flora e fauna minacciate da estinzione (CITES), che passano dai 429.000 euro dell'anno scorso ai 441.000 euro di quest'anno.

La somma restante - invariata rispetto agli anni precedenti - è ripartita tra tre parchi minerari: il Parco delle colline metallifere grossetane (300.000 euro); il Parco delle miniere dell'Amiata (300.000 euro) e il Parco delle miniere dello zolfo delle Marche e dell'Emilia-Romagna (220.000 euro). La relazione di accompagnamento riferisce che per tali soggetti si è ritenuto di non procedere ad un taglio delle risorse, in quanto le somme risultano non aggiornate dal 2010. La relazione evidenzia inoltre che tali parchi - istituiti con decreto ministeriale, per effetto di apposite disposizioni normative - non hanno flussi stabilizzati di risorse finanziarie, ma considerata l'esistenza e gli interventi di tutela realizzati, al fine di garantire la continuità della loro azione, a partire dall'esercizio 2004, compatibilmente con le necessità riferite agli enti parco nazionali e alle aree marine protette, sono state individuate le quote finanziabili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di nomina del dottor Lorenzo Viviani a presidente dell'Ente parco nazionale delle Cinque Terre (n. 53)

(Parere al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 1, della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Esame e rinvio)

Il relatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*) ricorda preliminarmente che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della Legge quadro sulle aree protette (n. 394 del 1991), gli Enti parco nazionali hanno personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco e sono sottoposti alla vigilanza del Ministro dell'ambiente.

Ai sensi del comma 3 del suddetto articolo 9, la rappresentanza legale dell'Ente parco è esercitata dal Presidente, che coordina l'attività dell'Ente, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio

direttivo nella seduta successiva.

Il Presidente è quindi nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna.

La lettera di trasmissione della proposta di nomina precisa quindi che, nell'ambito della terna proposta dal Ministro dell'ambiente è stata espressa la formale intesa, da parte del Presidente della Regione Liguria, sulla persona del dottor Lorenzo Viviani, di cui viene allegato il *curriculum* professionale.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore BASSO (*PD-IDP*), osservando che evidenti ragioni di opportunità politica imporrebbero di attendere l'esito delle imminenti elezioni regionali (che avranno luogo il 27 ed il 28 di ottobre), prima di procedere alla nomina in questione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,15.

1.3.2.1.7. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 142(pom.) del 09/10/2024

collegamento al documento su www.senato.it

8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)
MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE 2024
142ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
ROSA

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Ferrante.
La seduta inizia alle ore 15,20.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il senatore DE PRIAMO (*FdI*) chiede un breve posticipo del termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al testo unificato adottato dalla Commissione quale testo base per i disegni di legge nn. 29 e congiunti in materia di rigenerazione urbana, al fine di poter usufruire di un lasso di tempo maggiore per approfondire quanto emerso durante il nuovo ciclo di audizioni.
La senatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) si associa alla richiesta del senatore De Priamo.
Il senatore ROSSO (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore per i disegni di legge in questione, ritiene la richiesta condivisibile e propone di posticipare il termine suddetto a mercoledì 30 ottobre, alle ore 18.
La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) chiede se il termine proposto sia sufficiente ad acquisire le informazioni relative allo stato dei lavori della Camera dei deputati sul così detto disegno di legge Salva Milano, come segnalato dalla senatrice Sironi nella seduta di ieri, e ad assumere eventuali conseguenti decisioni.
Il senatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) ritiene il termine proposto congruo.
Il PRESIDENTE propone dunque di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti al testo unificato adottato dalla Commissione quale testo base per i disegni di legge nn. 29 e congiunti in materia di rigenerazione urbana a mercoledì 30 ottobre, alle ore 18.
La Commissione conviene.
IN SEDE REFERENTE
(1086) ***Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*** , approvato dalla Camera dei deputati - e petizioni nn. 6, 103, 108, 172, 217, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 296, 368, 382, 433, 492, 649, 712, 720, 754, 773, 792, 876, 890 e 906 ad esso attinenti
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 ottobre.
Il PRESIDENTE comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 3.5, 4.7, 8.7, 28.0.2, 29.5, 35.0.1 e

35.0.2, mentre gli emendamenti 10.10, 7.1, 5.1, 22.1, 23.0.1, 35.16, 35.27, 10.32, 14.14, 15.66, 15.22, 21.0.1, 35.88, 4.19, 4.20, 35.25, 35.87, 23.17, 15.0.1, 14.6, 34.0.9, 35.23, 2.2, 11.0.1, 35.40, 35.9 e 4.5 sono stati ritirati e trasformati rispettivamente negli ordini del giorno G/1086/14/8 (già em 10.10), G/1086/15/8 (già em 7.1), G/1086/16/8 (già em 5.1), G/1086/17/8 (già em 22.1 e 23.0.1), G/1086/18/8 (già em 35.16 e 35.27), G/1086/19/8 (già em 10.32), G/1086/20/8 (già em 14.14), G/1086/21/8 (già em 15.66 e 15.22), G/1086/22/8 (già em 21.0.1), G/1086/23/8 (già em 35.88), G/1086/24/8 (già em 4.19), G/1086/25/8 (già em 4.20), G/1086/26/8 (già em 35.25), G/1086/27/8 (già em 35.87), G/1086/28/8 (già em. 23.17), G/1086/29/8 (già em 15.0.1), G/1086/30/8 (già em 14.6), G/1086/31/8 (già em 34.0.9), G/1086/32/8 (già em 35.23), G/1086/33/8 (già em 2.2), G/1086/34/8 (già em 11.0.1), G/1086/35/8 (già em 35.40), G/1086/36/8 (già em 35.9) e G/1086/37 (già em 4.5), pubblicati in allegato.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) ricorda preliminarmente che nella seduta di ieri si era convenuto che i Gruppi, sia di maggioranza che di opposizione, avrebbero valutato con i relatori e il Governo se vi fossero emendamenti che, ritirati e trasformati in ordini del giorno, potessero essere accolti. Nel ringraziare la presidenza della Commissione, i relatori e il sottosegretario Ferrante per la disponibilità mostrata nel corso delle interlocuzioni suddette, annuncia che il suo Gruppo ha ritenuto, fatte salve alcune eccezioni, di non procedere al ritiro degli emendamenti, che dovranno dunque essere posti in votazione. Annuncia che egli pertanto interverrà in sede di illustrazione e di dichiarazione di voto nei casi in cui lo ritenga opportuno, senza però alcun intento ostruzionistico.

Procede dunque ad illustrare gli emendamenti 1.1 e 1.4, che apportano miglioramenti al testo dell'articolo 1, la cui finalità di modificare in senso più restrittivo la disciplina sanzionatoria per la guida in stato di ebbrezza e per quella successiva all'assunzione di stupefacenti appare comunque condivisibile.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) illustra l'emendamento 1.3, volto a conservare nella formulazione dell'articolo 187 del codice della strada il riferimento allo stato di alterazione psico-fisica, in quanto la sua soppressione potrebbe risultare ingiustamente afflittiva, ad esempio, nei confronti di chi non abbia assunto sostanze stupefacenti ma si sia trovato esposto al fumo passivo.

In conclusione, dichiara di sottoscrivere l'emendamento 1.5.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 si intendono illustrati.

Il rappresentante del GOVERNO e i RELATORI esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Previa verifica del numero legale, l'emendamento 1.1 viene posto in votazione e risulta respinto.

Con distinte votazioni, la Commissione procede poi a respingere gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 2.0.1, che inasprisce le sanzioni per chi non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni risultanti dal provvedimento che autorizza una competizione sportiva su strada con animali.

La senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*) illustra gli emendamenti 2.3 e 2.4 che, in aggiunta a quanto previsto dall'emendamento del senatore Basso, introducono circostanze aggravanti relative a reati in danno agli animali che costituiscono anche pericolo per la sicurezza stradale.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) illustra l'emendamento 2.1, volto a eliminare i problemi interpretativi che l'approvazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 3 determinerebbero con riferimento alla disciplina dell'omicidio stradale e delle lesioni personali stradali.

Il rappresentante del GOVERNO e i RELATORI esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La Commissione procede a respingere l'emendamento 2.1.

Gli emendamenti 2.3 e 2.4, sostanzialmente identici, vengono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

Gli identici emendamenti 2.0.1 e 4.18, posti congiuntamente in votazione, sono respinti.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.0.2, che vieta la

circolazione di veicoli a trazione animale, inclusi i servizi di piazza a trazione animale, prevedendo nel contempo misure di salvaguardia dell'occupazione.
La senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*) aggiunge la firma all'emendamento 2.0.2., che viene posto in votazione e risulta respinto.
Si passa dunque all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.
La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) illustra gli emendamenti 3.1 e 3.2 volti, rispettivamente, a prevedere che i veicoli a motore delle categorie internazionali M e N di nuova costruzione siano dotati di *alcolock* e a introdurre un cronoprogramma per l'installazione di *alcolock* per tutti i mezzi del trasporto pubblico su gomma, i veicoli adibiti a trasporto collettivo di persone e gli scuolabus.
Illustra inoltre l'emendamento 3.0.2 che apporta modifiche ai limiti di velocità, segnalando che si tratta di una misura di civiltà, volta a responsabilizzare l'automobilista in quanto utente forte della strada, richiesta dalle associazioni delle vittime della strada e dei loro familiari.
Il senatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 3.4. Dichiara inoltre di ritirare tutti gli emendamenti presentati dal Gruppo di Forza Italia a tutti i restanti articoli del provvedimento che non siano già stati trasformati in ordini del giorno.
La senatrice UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) aggiunge la firma all'emendamento 3.0.1.
Il senatore BASSO (*PD-IDP*), nel valutare positivamente quanto previsto dal provvedimento in esame in materia di *alcolock*, illustra l'emendamento 3.6, volto a prevedere un'eccezione per i veicoli di tipo N utilizzati da più guidatori in modo promiscuo, che apparirebbe una soluzione ragionevole, come confermato dal fatto che anche il Gruppo di Fratelli d'Italia aveva presentato un emendamento identico, successivamente ritirato.
Illustra poi l'emendamento 3.3, che rimette la disciplina dell'*alcolock* ad un decreto ministeriale
Il rappresentante del GOVERNO, al quale si associano i relatori, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3 e, con riferimento agli emendamenti 3.1 e 3.2, chiarisce che per quanto riguarda il circolante più vecchio potrebbero esserci problemi tecnici oggettivi che impediscono l'installazione del dispositivo, mentre per quanto concerne il parco circolante di nuova immatricolazione l'obbligo è già previsto da norma comunitaria armonizzata.
Per quanto concerne l'emendamento 3.3, il sottosegretario FERRANTE rileva che rinviare ad un decreto ministeriale la definizione della disciplina dell'*alcolock* confliggerebbe con le finalità di sicurezza stradale a cui si ispira il provvedimento in esame, in quanto il rinvio ad un decreto sterilizzerebbe la modifica e, inoltre, lo strumento amministrativo non è idoneo a recepire una disciplina che incide comunque su diritti soggettivi e che presuppone un bilanciamento di interessi che solo il legislatore può fare.
Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3.
Il senatore BASSO (*PD-IDP*), nel dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 3.6, chiede chiarimenti in merito al parere negativo reso da relatori e Governo.
Il sottosegretario FERRANTE osserva che una deroga per i veicoli utilizzati per il trasporto di merci non sarebbe comprensibile. Inoltre, il fatto che il veicolo sia guidato in modo promiscuo non appare una circostanza idonea a giustificare una simile deroga, posto che, al contrario, un utilizzo promiscuo del veicolo potrebbe indurre a una maggiore deresponsabilizzazione.
Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.6, 3.0.1 e 3.0.2.
In considerazione dell'imminente ripresa dei lavori d'Aula, il seguito dell'esame è rinviato.
La seduta termina alle ore 15,55.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1086

G/1086/14/8 (già em 10.10)

De Priamo, *relatore*

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1086 recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e

delega al Governo per la revisione del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

premesso che:

l'articolo 10 del disegno di legge in discussione apporta modifiche alla regolamentazione dell'accertamento delle violazioni con dispositivi di controllo automatico;

mediante modifiche all'articolo 198 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sia in tema di violazioni su un unico tratto stradale, sia per le violazioni commesse nelle zone a traffico limitato sono introdotti principi di cumulo giuridico delle sanzioni,

impegna il Governo:

in sede di revisione del codice, a disciplinare in modo organico la disciplina del cosiddetto "cumulo giuridico" in caso di violazioni reiterate nella stessa giornata, al fine di escludere l'applicazione del medesimo istituto nell'ipotesi di violazioni concernenti l'accesso nelle aree pedonali, previa valutazione da parte degli enti competenti in merito al tasso di incidentalità e alle specifiche caratteristiche dell'area interessata.

G/1086/15/8 (già em 7.1)

Rosso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

premesso che:

il criterio di delega di cui all'articolo 35, comma 3, lettera aa) del disegno di legge in esame impone la ".razionalizzazione della disciplina dei titoli abilitativi alla guida dei veicoli ..., garantendo la tutela degli interessi coinvolti e in particolare della sicurezza individuale e collettiva, anche assicurando un'adeguata attività formativa, anche con l'ausilio di simulatori di guida...",

impegna il Governo:

a rivedere, in sede di revisione del codice e, nello specifico, in attuazione del criterio di delega di cui al comma 3, lettera aa), la disciplina speciale relativa ai neopatentati, intervenendo sulle ipotesi di limitazioni alla guida in rapporto ad un determinato periodo di tempo e in relazione ai limiti di potenza.

G/1086/16/8 (già em 5.1)

Rosso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

premesso che:

l'articolo 5 del disegno di legge reca disposizioni in materia di promozione dell'attività nelle scuole,

impegna il Governo:

a fornire indicazioni precise, sia con appositi decreti che con circolari esplicative, in merito alla necessità di assicurare concreta attuazione a quanto previsto in relazione ai contenuti della prova teorica riferiti alle fattispecie che generano maggiore incidentalità. Ciò peraltro in perfetta aderenza a quanto già previsto dalla vigente disciplina dell'allegato II del decreto legislativo n. 53 del 2011 (cfr. punti 2.1.2 per alcol e droga; 2.1.5 e 4.1.4 per primo soccorso; punto 2.1.3 per "fattori di rischio legati alle diverse condizioni della strada; in particolare il loro cambiamento in base alle condizioni atmosferiche e al passaggio dal giorno alla notte"; punto 2.1.4 per "fattori di rischio specificamente

legati all'inesperienza degli altri utenti della strada e categorie di utenti particolarmente esposte quali bambini, pedoni, ciclisti e persone con mobilità ridotta; rischi legati alla manovra e alla guida di diversi tipi di veicolo e relativo campo visivo del conducente").

G/1086/17/8 (già em 22.1 e 23.0.1)

Rosso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

premesso che:

l'articolo 22 del disegno di legge in esame reca misure per contrastare il rischio della circolazione contromano;

l'articolo 12 del decreto legislativo 285 del 1992 - Nuovo codice della strada - reca misure per l'espletamento dei servizi di polizia stradale, prevedendo che quest'ultimo spetta in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia dello Stato; alla Polizia di Stato; all'Arma dei carabinieri; al Corpo della guardia di finanza; ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza; ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza; ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale e al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto,

impegna il Governo:

a rivedere e chiarire, in sede di riscrittura del codice, sia il novero dei soggetti abilitati all' l'espletamento delle funzioni di polizia stradale sia i relativi ambiti di competenza. Ciò in attuazione dello specifico criterio di delega di cui al comma 3, lettera n), che impone il riordino delle disposizioni riguardanti l'esercizio dei compiti di polizia stradale e le relative abilitazioni.

G/1086/18/8 (già em 35.16 e 35.27)

Rosso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

premesso che:

la normativa vigente prevede l'obbligo per gli enti locali di comunicare al Governo i proventi delle sanzioni stradali e la rendicontazione degli stessi, per le finalità previste,

impegna il Governo:

a rivedere la materia della destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni irrogate per le violazioni al codice della strada, chiarendo, in particolare, da quali soggetti (Stato, Comuni, Regioni o Provincie) saranno "incassate" le medesime sanzioni e quale dovrà essere la destinazione dei relativi proventi, precisando, al riguardo, la necessità di assicurarne la destinazione prioritaria ad interventi di riduzione dei pericoli derivanti dalla circolazione stradale oltre che alla manutenzione delle strade e al costante aggiornamento della segnaletica;

ai fini del punto che precede, monitorare le rendicontazioni effettuate dagli enti locali, intervenendo in caso di inadempienza con apposite sanzioni in capo ai soggetti responsabili;

a prevedere adeguati strumenti anche per assicurare che alle rendicontazioni degli enti locali sia data pubblicità sui pertinenti siti istituzionali.

G/1086/19/8 (già em 10.32)

Rosso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

premesso che:

l'articolo 10 del disegno di legge in esame reca disposizioni relative all'accertamento delle violazioni con dispositivi di controllo automatico,

impegna il Governo:

a monitorare ed assicurare, anche con apposite circolari agli enti competenti, che l'utilizzo delle telecamere avvenga nel rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza e che il relativo uso sia debitamente segnalato agli automobilisti.

G/1086/20/8 (già em 14.14)

Rosso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

premesso che:

l'articolo 14 del disegno di legge in esame reca modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di monopattini e altri dispositivi, inserendo l'obbligo dell'assicurazione per i monopattini,

impegna il Governo:

a dare tempestivamente attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera rrr) del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (CAP) come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), punto 3) del decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184 che rimanda ad apposito decreto MIT-MIMIT la disciplina in deroga dell'obbligo assicurativo per i veicoli elettrici leggeri, ivi compresi i monopattini;

a tener conto, in fase di adozione del predetto decreto, delle diverse esigenze che ricorrono in materia di assicurazione dei monopattini al fine di assicurare che la stessa risulti proporzionata, in termini di onerosità, ai potenziali effetti lesivi del dispositivo che sono inferiori rispetto a quelli conseguenti da veicoli di potenza e cilindrata superiore.

G/1086/21/8 (già em 15.66 e 15.22)

Rosso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

premesso che:

l'articolo 15 del disegno di legge in esame reca modifiche alla disciplina della ciclabilità;

l'articolo 35 del disegno di legge, al comma 3, lettera i) prevede tra i principi della delega la revisione della disciplina della circolazione dei velocipedi,

impegna il Governo:

in sede di attuazione della delega e, specificamente, al criterio di cui al comma 3, lettera i), ad introdurre disposizioni uniformi per perseguire l'obiettivo della sicurezza della circolazione e di prevenire gli incidenti stradali, con particolare riguardo all'uso di sistemi di protezione personale, da valutare in relazione alle caratteristiche tecniche e all'utilizzo dei velocipedi, nell'ottica di una disciplina organica che possa confluire nel codice con regole certe e proporzionate; ciò in perfetta aderenza al citato criterio di delega che espressamente prevede che la categoria di velocipede debba ricomprendere anche tutti i dispositivi di micromobilità individuale, ora disciplinati extra codice;

ad adottare regole chiare in merito alle modalità di circolazione dei velocipedi, nonché misure per la tutela dei ciclisti e dei conducenti di velocipedi, tenuto conto delle relative caratteristiche tecniche.

G/1086/22/8 (già em 21.0.1)

Rosso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

premesso che:

l'articolo 23 del Nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 285 del 1992 reca misure in materia di pubblicità sulle strade e sui veicoli,

impegna il Governo:

a prevedere adeguati stanziamenti nella legge di bilancio per il 2025, finalizzati al potenziamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e di prevedere la collocazione di impianti pubblicitari digitali, a messaggio variabili e con tecnologie tridimensionali, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

G/1086/23/8 (già em 35.88)

Rosso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

premesso che:

l'articolo 35 del disegno di legge in esame, al comma 3, lettera u) reca un criterio che impone, nell'ottica della semplificazione e di snellimento degli adempimenti richiesti all'utente, l'installazione di dispositivi atti a migliorare la visibilità diretta degli utenti vulnerabili della strada dal posto di guida riducendo gli angoli morti,

impegna il Governo:

ad adottare misure per la installazione di dispositivi di segnalazione della sagoma anche in capo ai veicoli di vecchia immatricolazione e, in particolare, ai mezzi pesanti adibiti al trasporto collettivo di persone, di categoria M2 e M3, nei casi di percorrenza di strade extraurbane ed autostrade, tenuto conto dei requisiti tecnici di settore, compatibilmente con la tipologia del veicolo e la relativa data di immatricolazione.

G/1086/24/8 (già em 4.19)

Rosso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

premesso che:

l'articolo 4 del disegno di legge in esame, al comma 3, lettera a), modifica l'articolo 142, comma 8, del CDS che punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da 173 a 694 euro chiunque superi di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità, aggiungendo, in fine, un nuovo periodo ai sensi del quale, se la violazione è compiuta all'interno di un centro abitato e per almeno due volte nell'arco di un anno, la sanzione amministrativa pecuniaria è innalzata ad euro fra 220 e 880 e si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30

giorni,

impegna il Governo:

a rivedere in modo organico la disciplina sui limiti di velocità, rivalutando, eventualmente, l'inasprimento delle sanzioni introdotte dal disegno di legge alla luce di una attività di monitoraggio posta in essere dal competente Ministero, che tenga conto dell'entità delle infrazioni rilevate e dell'impatto delle stesse sotto il profilo dell'effettiva riduzione dell'incidentalità.

G/1086/25/8 (già em 4.20)

Rosso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

premesso che:

l'articolo 142 del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 285 del 1992, nel disciplinare i limiti di velocità prevede le sanzioni in misura proporzionale al superamento dei predetti limiti,

impegna il Governo:

a rivedere il complessivo apparato sanzionatorio del Codice anche in aderenza al criterio di delega che riconduce la dissuasività delle sanzioni anche alla potenza e al tipo di veicolo guidato, riparametrando la disciplina dei limiti di velocità in considerazione della potenziale pericolosità del veicolo condotto.

G/1086/26/8 (già em 35.25)

Rosso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

premesso che:

l'articolo 35 del disegno di legge al comma 3, lettera f), punto 3), collega la dissuasività della sanzione anche alla situazione reddituale del soggetto,

impegna il Governo:

a dare attuazione al criterio di delega citato, da interpretare, nei limiti di finanza pubblica, come criterio finalizzato a prevedere per le fasce di reddito più basse eventuali riduzioni della sanzione o forme di pagamento agevolate.

G/1086/27/8 (già em 35.87)

Rosso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

premesso che:

l'articolo 35 del disegno di legge in esame reca la delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale,

impegna il Governo:

a promuovere, in via amministrativa, a seguito del completamento della sperimentazione in atto del progetto IT_WALLET e della patente digitale, previsti dall'articolo 64-*quater* del CAD, inserito

dall'articolo 20, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 19 del 2024, meccanismi di avviso digitale finalizzati a segnalare la scadenza della patente di guida con modalità semplificate per l'utente.

G/1086/28/8 (già em 23.17)

Paroli, Rosso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

premesso che:

l'articolo 7 del Nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 reca la regolamentazione della circolazione nei centri abitati, prevedendo la delimitazione delle aree pedonali e delle ZTL da parte dei comuni,

impegna il Governo:

ad adottare tempestivamente apposito decreto che, in ossequio ai principi di uniformità di trattamento sull'intero territorio nazionale e dell'esigenza di assicurare un quadro di regole certe e armonizzate a livello nazionale, preveda un importo massimo da corrispondere, determinato in misura proporzionale sulla base della categoria del veicolo, del tipo di emissione e della classe.

G/1086/29/8 (già em 15.0.1)

Rosso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

premesso che:

sulle strade ed aree pubbliche sono permesse le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche nei limiti e alle condizioni previste dalla legge - adesso in vigore "Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione,

impegna il Governo:

a considerare favorevolmente la proposta.

G/1086/30/8 (già em 14.6)

Rosso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

premesso che:

l'articolo 14, comma 1, lettera e), del disegno di legge in esame, che modifica l'articolo 1, comma 75-*novies*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), estende l'obbligo del casco protettivo per la guida dei monopattini già previsto per i minorenni a tutti conducenti;

impegna il Governo:

alla luce dei primi dati sull'applicazione della normativa, a valutare l'impatto della misura sui posti di lavoro dei dipendenti delle aziende di *sharing*, immaginando soluzioni volte a conciliare la tutela della sicurezza stradale e l'uso del casco con le specifiche caratteristiche ed esigenze del comparto *sharing*.

G/1086/31/8 (già em 34.0.9)

Rosso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

premesso che:

l'articolo 204-*bis* del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevede la possibilità per il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, di proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, mediante il pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte ad individuare una soglia della sanzione pecuniaria al di sotto della quale non è dovuto il versamento del contributo di cui in premessa e la restituzione dello stesso in caso di accoglimento dell'opposizione.

G/1086/32/8 (già em 35.23)

Rosso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

premesso che:

l'articolo 35 del disegno di legge in esame reca la delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale,

impegna il Governo:

ad individuare meccanismi effettivamente premiali che incentivino il trasgressore al pagamento della sanzione in tempi estremamente ridotti decorrenti dalla ricezione della notifica del verbale, anche prevedendo una riduzione più alta, rispetto all'attuale, dell'importo della sanzione prevista.

G/1086/33/8 (già em 2.2)

Rosso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285",

premesso che:

l'articolo 2, comma 2, del disegno di legge in titolo, modifica gli articoli 589-*bis* e 590-*bis* del codice penale che disciplinano, rispettivamente, le fattispecie dell'omicidio stradale e delle lesioni personali stradali gravi o gravissime;

in particolare, la novella all'articolo 589-*bis* prevede un'estensione dell'applicabilità del reato nei confronti di chi abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando da tale fatto derivi un incidente stradale che cagiona la morte,

impegna il Governo:

a specificare che la morte cagionata sia riferita all'uomo e non all'animale.

G/1086/34/8 (già em 11.0.1)

Iannone, Sigismondi, Rosa, Farolfi, Tubetti, Petrucci

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1086 recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

premesso che:

la finalità del codice della strada è quella di tutelare la sicurezza e la vita delle persone nella circolazione stradale;

l'articolo 23 del codice della strada disciplina la pubblicità sulle strade e sui veicoli vietando la collocazione di insegne, cartelli, manifesti che per la loro ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ridurne la visibilità compromettendo, pertanto, la sicurezza degli utenti durante la circolazione,

impegna il Governo:

a rivedere in modo organico la disciplina in materia di pubblicità con particolare riferimento:

- al contenuto dei messaggi pubblicitari, alle caratteristiche dei mezzi utilizzati e alle modalità di collocazione della relativa cartellonistica, previo contemperamento delle esigenze degli operatori e della sicurezza della circolazione stradale;

- alle relative autorizzazioni, chiarendo i soggetti competenti al rilascio delle medesime, semplificandone le modalità di rilascio, la riduzione dei relativi termini procedimentali, nell'ottica dello snellimento degli adempimenti a carico degli operatori, precisando che devono prevedersi congrui tempi di durata delle medesime;

- a una disciplina chiara in ordine all'ambito della collocazione dei messaggi pubblicitari, precisando che la stessa deve avere ad oggetto anche l'individuazione delle ipotesi nelle quali è possibile installare i predetti mezzi pubblicitari sui marciapiedi, nel rispetto delle esigenze di tutela della sicurezza della circolazione e di transito dei pedoni, anche a mobilità ridotta;

- alla possibilità di prevedere deroghe in capo agli enti proprietari, aventi ad oggetto condizioni più favorevoli per il loro posizionamento, che possono riguardare anche gli impianti pubblicitari digitali.

G/1086/35/8 (già em 35.40)

Sigismondi, Rosa, Farolfi, Petrucci, Tubetti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1086 recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

premesso che:

la percentuale di incidenti, in alcuni casi mortali, che coinvolgono conducenti di velocipedi o di monopattini elettrici è in costante crescita. La visibilità, di quest'ultimi, è essenziale nella prevenzione degli incidenti stradali;

nel disegno di legge in discussione si delega al governo la revisione della disciplina della circolazione dei velocipedi e degli altri dispositivi di micromobilità individuale, al fine di perseguire l'obiettivo della sicurezza della circolazione e di prevenire gli incidenti stradali, individuando sistemi di identificazione dei medesimi veicoli e rendendo obbligatorio l'uso di sistemi di protezione personale, tra cui l'obbligo di utilizzo del giubbotto riflettente salvavita;

al fine di adottare misure per la tutela dell'utenza debole della strada, con particolare riguardo ai ciclisti e ai conducenti di velocipedi a propulsione prevalentemente elettrica,

impegna il Governo:

a prevedere l'obbligo di indossare il giubbotto riflettente salvavita solo nel caso in cui il conducente di velocipedi o di dispositivi di micromobilità individuale guidi durante le ore notturne su strade extraurbane o su strade urbane non illuminate.

G/1086/36/8 (già em 35.9)

Sigismondi, Rosa, Farolfi, Tubetti, Petrucci

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1086 recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

premesso che:

al fine di disciplinare gli accertamenti in materia di corresponsabilità della filiera del trasporto e della logistica nel suo intero percorso, nel caso delle violazioni gravi al Codice della Strada ed evitare la proliferazione di provvedimenti che possano comportare l'adozione di soluzioni differenziate,

impegna il Governo:

a definire una regolamentazione attraverso la quale indirizzare e uniformare le iniziative territoriali concernenti la sicurezza nelle interferenze tra utenti della strada.

G/1086/37/8 (già em 4.5)

Sigismondi, Rosa, Farolfi, Petrucci, Tubetti

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge 1086 recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

premesso che:

gli autisti professionisti dispongono di un punteggio sulla patente di guida e di uno specifico sulla Carta di Qualificazione del Conducente (CQC);

la CQC funge da documento abilitativo, in aggiunta alla patente di guida, ed è obbligatoria per tutti i conducenti che effettuano professionalmente l'autotrasporto di persone e di cose su veicoli

ai fini dell'applicazione della sospensione breve della patente correlata al punteggio, per la categoria degli autotrasportatori il punteggio della patente si cumula a quello della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC),

impegna il Governo:

a dare chiara indicazione, in fase attuativa delle nuove disposizioni in materia di sospensione breve della patente di guida, in merito al fatto che - ai fini dei controlli su strada e dell'applicazione della nuova sanzione della sospensione breve - la decurtazione dei punti in caso di violazioni commesse alla guida di un veicolo che richieda anche il possesso della CQC avvenga su uno solo dei titoli abilitati.

1.3.2.1.8. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 146(pom.) del 05/11/2024

collegamento al documento su www.senato.it

8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)
MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2024
146ª Seduta
Presidenza del Presidente
FAZZONE

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.
La seduta inizia alle ore 16.
SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI
Il PRESIDENTE comunica che i documenti acquisiti nel corso delle audizioni svolte e i contributi pervenuti sul disegno di legge n. 1272 (d-l 153/2024 - Tutela ambientale), saranno pubblicati nella pagina *web* della Commissione.
La Commissione prende atto.
IN SEDE REFERENTE
(1272) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre.
Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.
Non essendovi senatori iscritti a parlare, propone di considerare esaurita tale fase procedurale.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(1258) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024***
(*Doc.* LXXXVI n. 2) ***Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024***
(Relazione alla 4ª Commissione sul disegno di legge n. 1258. Parere alla 4ª Commissione sul *Doc.* LXXXVI, n. 2. Esame congiunto e rinvio)
La relatrice FAROLFI (*FdI*) illustra il disegno di legge n. 1258, segnalando che, per quanto attiene ai profili di interesse per l'8ª Commissione, l'articolo 6 individua i princìpi e i criteri direttivi specifici da

rispettare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/884 in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Il Governo dovrà, tra l'altro: riordinare la disciplina nazionale relativa ai pannelli fotovoltaici a fine vita provenienti dai nuclei domestici e dagli utilizzatori diversi dai nuclei domestici, anche in relazione alle disposizioni sul finanziamento della gestione dei rifiuti originati da pannelli fotovoltaici, di cui all'articolo 1, punti 2) e 3), della direttiva in questione; adeguare la disciplina relativa al finanziamento della gestione dei RAEE diversi dai pannelli fotovoltaici alle disposizioni di cui all'articolo 1, punti 2) e 3), della direttiva, nonché prevedere l'obbligo, nell'ambito della responsabilità estesa del produttore, di sviluppare attività di comunicazione e di informazione sulle modalità di raccolta dei RAEE, originati dai nuclei domestici, al fine di garantire che i costi di gestione non siano trasferiti in misura sproporzionata sui consumatori o sui cittadini.

L'articolo 13 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2023/1115, che mira a ridurre il contributo dell'Unione europea alla deforestazione e al degrado forestale a livello globale, proteggendo così la biodiversità e mitigando i cambiamenti climatici.

In particolare, il Governo dovrà: prevedere che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) sia designato quale autorità nazionale competente per l'applicazione del regolamento; definire le modalità di cooperazione con le autorità doganali per i controlli da svolgere in fase di importazione e di esportazione; definire i servizi di assistenza tecnica agli operatori e le modalità di affidamento degli stessi anche a soggetti privati; prevedere sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive; prevedere misure provvisorie e azioni correttive per i casi di non conformità; individuare le opportune forme e sedi di coordinamento tra i soggetti istituzionali che devono collaborare ai fini dell'attuazione del regolamento; prevedere l'adeguamento della struttura organizzativa del MASAF; prevedere che, in presenza di casi di non conformità, l'autorità competente possa porre a carico degli operatori o dei commercianti la totalità dei costi sostenuti per l'attività di controllo delle loro attività; individuare una o più autorità competenti ad accertare le violazioni degli obblighi a carico dell'operatore e del commerciante e prevedere misure per proteggere l'identità delle persone fisiche o giuridiche che presentano segnalazioni comprovate o che effettuano indagini.

L'articolo 14 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni e ai compiti specifici imposti dal regolamento (UE) 2022/1616, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e per la determinazione delle tariffe previste per le attività di controllo ufficiale di materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA).

Il Governo dovrà, tra l'altro: semplificare e migliorare le modalità di notifica e di controllo degli impianti di riciclo; istituire un sistema di banca dati nazionale, da adeguare ai sistemi informatici previsti a livello europeo; determinare tariffe, per l'attività di controllo ufficiale, ivi comprese le attività necessarie alla formazione degli operatori che effettuano i relativi controlli; ridefinire il sistema sanzionatorio, destinando i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste al miglioramento e al potenziamento dell'attività di sorveglianza degli impianti di riciclo.

L'articolo 16 conferisce al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento europeo 2023/1542, in materia di batterie e rifiuti di batterie.

Il Governo dovrà, tra l'altro: ridefinire gli obiettivi di raccolta, riciclo e recupero dei rifiuti di batterie; adeguare lo schema di responsabilità estesa del produttore, disciplinando i sistemi collettivi e individuali di gestione dei rifiuti di pile e batterie, attraverso la definizione di uno statuto tipo e delle modalità di riconoscimento degli stessi; prevedere forme di garanzia finanziaria per la gestione del fine vita dei prodotti; regolamentare le attività di gestione del prodotto, prevedendo modalità per il corretto riutilizzo, il cambio di destinazione e la rifabbricazione delle batterie, nonché le attività di gestione dei relativi rifiuti; prevedere modalità per il conferimento dei rifiuti di batterie, nonché per le relative operazioni di raccolta; prevedere criteri di aggiudicazione per gli acquisti pubblici verdi di batterie o prodotti in cui sono incorporate batterie, per garantire che gli stessi abbiano un impatto ambientale

minimo durante il loro ciclo di vita.
Sempre con riferimento alle materie di competenza della 8ª Commissione, nell'Allegato A, che contiene l'elenco delle direttive da recepire secondo le procedure e i criteri indicati agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, sono presenti le seguenti direttive: direttiva 2023/1791, sull'efficienza energetica; direttiva 2023/2413, in materia di promozione dell'energia da fonti rinnovabili; direttiva 2024/825, sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione; direttiva 2024/1203, sulla tutela penale dell'ambiente.
La relatrice passa dunque ad esaminare la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia per l'anno 2024, che, in linea con l'impostazione seguita negli ultimi anni, si suddivide in quattro Parti, dedicate, rispettivamente, allo sviluppo del processo di integrazione europea (Parte prima); alle politiche strategiche (Parte seconda); alla partecipazione italiana alle iniziative connesse alla dimensione esterna dell'Unione europea (Parte terza) e alle attività per il coordinamento nazionale delle politiche europee (Parte quarta).
Con riferimento alle tematiche di più diretto interesse per l'8ª Commissione, nella parte della relazione in cui vengono esposte le politiche strategiche, la sezione di apertura è dedicata all'attuazione del *Green Deal* europeo e offre un'ampia panoramica delle iniziative settoriali, che spaziano dall'aggiornamento degli obiettivi climatici per il 2040, come previsto dalla Legge europea sul clima, al regolamento sulla produzione di tecnologie a zero emissioni nette.
Vengono inoltre esaminate, nell'ambito della strategia europea sulla biodiversità per il 2030, iniziative quali il regolamento europeo sul ripristino della natura e il Piano d'azione "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo".
Vengono inoltre approfondite le tematiche legate alla mobilità sostenibile. In tale ambito rileva la strategia condotta dall'Italia e l'impegno assunto dal Governo per il 2024 nel continuare a promuovere progetti e iniziative, co-finanziati con fondi dell'Unione europea come il Meccanismo per collegare l'Europa, miranti alla decarbonizzazione del settore dei trasporti e a facilitare la transizione verso tecnologie alternative e sostenibili.
Viene infine sottolineata l'importanza dell'attività statistica come fondamentale strumento di supporto per i decisori politici nell'ambito del *Green Deal* europeo.
La seconda sezione mette invece in luce il percorso di digitalizzazione intrapreso dall'Unione europea a partire dal 2021 attraverso una serie di proposte legislative volte alla realizzazione della "Strategia Digitale 2030", fondata su quattro pilastri principali: l'acquisizione delle competenze digitali; lo sviluppo delle infrastrutture digitali; la trasformazione digitale delle imprese e la digitalizzazione dei servizi pubblici.
Un elemento centrale della Strategia è il regolamento sull'intelligenza artificiale, che introduce regole armonizzate per lo sviluppo, la commercializzazione, l'implementazione e l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale all'interno dell'Unione europea, mirando a renderne l'applicazione sicura, affidabile ed etica.
In via prospettica, parimenti strategica sarà la futura proposta di regolamento sulle reti digitali, volta a creare un mercato unico delle comunicazioni elettroniche, promuovendo l'utilizzo di Sim europee e la libera fruizione dei contenuti digitali in tutta l'Unione europea.
La relazione affronta poi il tema della cybersicurezza, soffermandosi in particolare sulla proposta di regolamento sulla cibersolidarietà, avente l'obiettivo di rafforzare la solidarietà e le capacità dell'Unione europea nella rilevazione, preparazione e risposta alle minacce cibernetiche, attraverso la realizzazione di azioni comuni in grado di assicurare sicurezza, affidabilità e resilienza cibernetica.
Sempre nell'ambito degli strumenti volti a rafforzare la resilienza dell'Unione in situazioni di crisi e a garantire un approvvigionamento sicuro, diversificato, accessibile e sostenibile di materie prime essenziali alla transizione verde e digitale, si colloca il regolamento sulle materie prime critiche, diretto a rafforzare la catena dell'approvvigionamento dell'Unione, riducendo le dipendenze strategiche e promuovendo la sostenibilità.
Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (n. 187)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 26, commi 4, 5, 6 e 7, della legge 5 agosto 2022, n. 118. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il PRESIDENTE comunica che la Conferenza unificata dovrebbe esaminare il provvedimento nella seduta di giovedì 7 novembre e che, pertanto, il seguito dell'esame dovrà essere ulteriormente rinviato alla prossima settimana, rilevando che ciò comporterà una compressione dei tempi a disposizione della Commissione, la quale, una volta pervenuta l'intesa, dovrà esprimersi il prima possibile, stante l'approssimarsi della scadenza della delega.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(29) *MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana*
(42) *Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana*
(761) *GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*
(863) *OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*
(903) *DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*
(1028) *Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo*
(1122) *DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*
(1131) *Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 18 settembre.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 571 emendamenti, pubblicati in allegato, e che gli emendamenti 11.3 e 12.0.3 sono stati ritirati.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

Resoconto stenografico

(1003) *Tilde MINASI. - Modifica dell'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 4, in materia di vincolo paesaggistico per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 29 ottobre.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 8 emendamenti, pubblicati in allegato, e che, in attesa del parere della Commissione bilancio sul testo, si procederà all'audizione di alcuni soggetti che ne hanno fatto richiesta.

Il senatore IRTO (*PD-IDP*) chiede che si proceda anche all'audizione di ANCI.

Il PRESIDENTE invita i senatori interessati a far pervenire i nominativi che intendono proporre, tenendo presente che le audizioni riguarderanno un numero estremamente circoscritto di soggetti.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è rinviato.

Resoconto stenografico

La seduta termina alle ore 16,20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 29, 761, 863, 903, 1028, 42, 1122, 1131 NT

G/29, 761, 863, 903, 1028, 42, 1122, 1131 NT/1/8

Sigismondi, De Priamo, Farolfi, Petrucci, Salvitti, Tubetti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Disposizioni in materia di rigenerazione urbana"

premesso che:

l'articolo 1 individua nella rigenerazione urbana lo strumento finalizzato al recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica;

nel 2050 a livello europeo si dovrà arrivare ad un azzeramento del consumo di suolo netto,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di utilizzare materiali naturali per la costruzione, il rifacimento e l'ammodernamento delle strutture dell'arredo urbano, dei parchi pubblici e di tutte le aree di pertinenza degli istituti scolastici destinate allo svolgimento di attività ludico-sportive.

G/29, 761, 863, 903, 1028, 42, 1122, 1131 NT/2/8

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 29 in tema di rigenerazione urbana,

premesso che:

il decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968 ha introdotto per la prima volta nel nostro Paese la norma relativa agli *standard* urbanistici, uno strumento indispensabile per la pianificazione e il controllo dello sviluppo urbano in un periodo caratterizzato da una rapida urbanizzazione e da un notevole incremento demografico;

tale norma, ancora vigente, ha costituito nel tempo un cospicuo patrimonio pubblico di aree ed immobili destinate alla collettività, garantendo un adeguato equilibrio tra le esigenze di espansione edilizia e qualità della vita; tuttavia, risulta inadeguata ed insufficiente rispetto alle esigenze contemporanee, in particolare, in relazione a temi quali l'accessibilità, la sostenibilità ambientale e la sicurezza;

il provvedimento in esame, nonostante nella premessa introduttiva faccia riferimento ad un generico soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, non indica in modo chiaro né il rispetto della normativa vigente, né il dimensionamento che la qualificazione specifica di spazi destinati alla fruizione pubblica nell'ambito del Piano di rigenerazione urbana, e anzi propone una deroga alla strumentazione urbanistica comunale e alle altre norme settoriali, sollevando preoccupazioni sulla possibilità di garantire uno sviluppo urbano equo e sostenibile;

la previsione di costituire e ridefinire gli spazi pubblici dovrebbe essere condivisa in modo interdisciplinare tra l'Amministrazione Pubblica e i cittadini, attraverso l'attivazione dei processi di partecipazione. Le risorse umane sono, infatti, indispensabili per l'attuazione del Piano di rigenerazione urbana, ma soprattutto per la sostenibilità e la durata a lungo termine e per la creazione di un'alleanza proficua e vincente tra comunità, amministrazione e territorio; è essenziale che i cittadini si sentano parte attiva nel processo di rigenerazione, affinché le soluzioni proposte siano rappresentative delle loro esigenze e aspirazioni;

la dotazione degli *standard*, sia esistenti, sia di nuova individuazione con il Piano di rigenerazione, attraverso un'accorta regia pubblica, dovrebbe essere ripensata per avviare una riorganizzazione, una ricucitura dei tessuti urbani e il riuso di aree ed immobili spesso sottoutilizzati, anche attraverso il ricorso agli usi temporanei, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001;

è assolutamente necessario, inoltre, sperimentare forme nuove e rinnovate di trasformazione e gestione del patrimonio pubblico, integrate, multidisciplinari e sostenibili, definendo strumenti e procedure che affiancano la norma vigente con l'obiettivo di individuare servizi e attività collettive adeguate alla pluralità di domande sociali e soluzioni progettuali adeguate alle realtà urbane dei territori. Gli ambiti che andrebbero sviluppati e integrati sono la salute pubblica, la sicurezza dei luoghi, i servizi sociali, la casa, l'istruzione e la cultura, la connessione digitale, e la mobilità diffusa

adottando un approccio olistico e coordinato, capace di affrontare le sfide contemporanee in modo efficace;

altra questione non trascurabile è il finanziamento per la realizzazione, ma soprattutto per la gestione e manutenzione del patrimonio pubblico che deve essere a carico sia dell'Amministrazione, sia dei soggetti privati che beneficiano dell'incremento volumetrico degli immobili, per tale motivo non è possibile esonerare il pagamento dei costi di costruzione e di urbanizzazione derivante dagli interventi di demolizione e ricostruzione, come prevede la normativa vigente. Tali oneri devono finanziare le opere pubbliche, garantendo così la sostenibilità economica dei progetti di rigenerazione urbana;

lo spazio pubblico deve garantire la fruizione e l'accessibilità in sicurezza delle persone di tutte le età e di quelle diversamente abili e fragili, integrando le soluzioni progettuali architettoniche con la tutela e la valorizzazione del paesaggio urbano e naturale;

la progettazione inclusiva non solo risponde a un'esigenza etica, ma è un pilastro per il progresso di una società coesa e solidale;

la fase preliminare della progettazione del Piano di rigenerazione urbana dovrebbe includere l'analisi, lo studio e la valutazione delle necessità di chi dovrà utilizzare sia gli immobili, sia gli spazi pubblici, individuandone le priorità. Tali necessità dovranno emergere dal confronto pubblico, dalle interviste dei cittadini e dai *focus group*, laboratori, *workshop* con i residenti e i portatori di interesse, e l'esito finale del percorso partecipativo dovrà essere integrato nel documento di indirizzo per la progettazione del Piano e delle opere pubbliche;

lo spazio pubblico, oltre alla presenza di attrezzature, arredi e aree verdi, dovrebbe prevedere luoghi di aggregazione, sistemi digitali e nuove tecnologie per garantire la sicurezza (videosorveglianza, sensori luminosi, sistemi di controllo collegati con le forze dell'ordine), reti infrastrutturali di illuminazione pubblica a risparmio energetico ed offrire servizi e prodotti innovativi, gestiti e controllati attraverso le piattaforme digitali della città *smart* per migliorare la qualità della vita;

è necessario che le aree pubbliche siano servite da mezzi di trasporto e collegate con parcheggi di scambio ubicati lontano dal centro della città, in modo da favorire la fruizione pedonale e la mobilità dolce (Bici e dispositivi elettrici in *sharing*) al fine di contribuire a ridurre il traffico e l'inquinamento atmosferico, migliorando la qualità dell'aria e la salute pubblica;

ove possibile nelle aree verdi si dovrebbero realizzare orti sociali come spazi di relazioni sociali e cura dei beni comuni del territorio, interventi di *greening* e di forestazione urbana per la riappropriazione identitaria degli spazi da parte della comunità, con la finalità di favorire il benessere psico-fisico e la produzione agricola come economia circolare;

inoltre, è necessario realizzare interventi per l'efficienza energetica, finalizzati alla riduzione dei consumi di energia e alle emissioni di gas a effetto serra correlate all'illuminazione pubblica stradale, adottare misure di contrasto ai cambiamenti climatici, funzionali alla dotazione ecologica urbana e periurbana, oltre che a promuovere la biodiversità, realizzando aree e infrastrutture verdi nel contesto urbano edificato;

considerato che:

gli ultimi decenni sono stati segnati da cambiamenti determinati da diversi fattori, tra cui quelli socioeconomici, la flessibilità del lavoro, il precariato, la denatalità e l'invecchiamento della popolazione, l'aumento dell'immigrazione, la speculazione edilizia crescente, e l'emergenza climatica e ambientale. Tali fattori hanno causato varie problematiche e hanno posto interrogativi sulle attuali prassi economiche, sui processi decisionali politici e sull'assetto del *welfare*;

la rigenerazione urbana, se correttamente interpretata e valorizzata su scala urbana, potrebbe attivare il riassetto di parti di città e dei sistemi urbani, promuovendo il miglioramento delle componenti urbanistiche, abitative, socioeconomiche, ambientali e culturali, senza tralasciare il coinvolgimento degli abitanti e di soggetti pubblici e privati interessati dalla trasformazione della città

degradata e disomogenea;

una tra le proposte innovative, sia dal punto di vista urbano che edilizio, è la realizzazione di unità immobiliari, strutturate in modo integrato tra residenza, servizi e spazi comuni (aperti e chiusi);

il *cohousing* non è solo una tipologia abitativa articolata, ma una risposta adeguata all'innovazione sociale attraverso l'inclusione della popolazione che invecchia, il supporto alle carenze nel *welfare*, un'opportunità di lavoro per i *caregiver*, una casa per le giovani coppie e per gli studenti. La coabitazione e la gestione condivisa degli spazi, può essere considerata una delle soluzioni più adeguate e contemporanee, in quanto coinvolge fasce di età differenti, permette di vivere insieme mantenendo la propria autonomia e *privacy*, consentendo un interscambio generazionale;

nei piani di rigenerazione urbana, è possibile trasformare e rifunzionalizzare immobili residenziali o spazi multifunzionali dismessi, realizzando nuove tipologie con spazi collettivi, rispettando la cessione di *standard* e garantendo prioritariamente l'accessibilità e l'abbattimento dei consumi. Nel caso di nuove costruzioni si possono prevedere spazi polivalenti con forme di autofinanziamento attraverso l'uso degli spazi per *coworking*, attività espositive e collettive. In entrambi i casi è possibile favorire, grazie alla tecnologia, sistemi organizzativi dei servizi assistenziali, adottando prestazioni sanitarie di telemedicina e nel contempo promuovendo agevolazioni fiscali;

La sperimentazione potrebbe essere estesa a nuove formule abitative sia a lungo termine e sia temporanee, ma soprattutto favorire soluzioni flessibili per tutte le fasce di età e generi;

la rigenerazione urbana, come indicato nel provvedimento in esame, mira, fra l'altro, alla "diffusione capillare dell'infrastruttura digitale", ma ciò comporta rischi e costi per i cittadini e l'ente pubblico, quali: elettrosensibilità, riconosciuta disabilità funzionale in Svezia, malattie neurodegenerative, svalutazione e mancanza di copertura assicurativa di aree ed immobili ove è installata un'antenna telefonica, depotenziamento del ruolo dei comuni nella pianificazione e regolamentazione dell'inquinamento elettromagnetico, incremento delle cause giudiziarie amministrative. Altri rischi si scopriranno col tempo, purtroppo a scapito della salute di persone fragili;

in tale settore, in continua evoluzione, il Legislatore dovrebbe applicare "il principio di precauzione" (articolo 174 del Trattato UE), recepito nel nostro ordinamento, all'articolo 1 della Legge Quadro sulla tutela dai campi elettromagnetici, n. 36 del 2001, riportando i valori limite - recentemente innalzati con la legge n. 214 del 23- a quelli precedenti, ovvero da 15 V/m a 6 V/m, ed anzi assicurando un "obiettivo di qualità" di 0,2 V/m, come suggerito dalla Risoluzione del Consiglio d'Europa n. 1815 del 2011;

è evidente, dunque che, nei Piani di rigenerazione urbana, vada tutelata la popolazione da una sovraesposizione all'inquinamento elettromagnetico, sia in luoghi aperti, sia chiusi: quelli in cui si soggiorna più di 4 ore, quelli frequentati da bambini, adolescenti, donne in gravidanza, anziani, malati cronici, malati di tumore, portatori di *pacemaker* o apparecchiature elettromedicali, elettrosensibili, comprendendo le pertinenze esterne con dimensioni abitabili (decreto del Ministero dell'ambiente 7/12/2016);

l'inquinamento elettromagnetico in Italia dal 2012 si misura con un valore medio sulle 24 ore, non sui 6 minuti come nel resto d'Europa, ignorando i picchi diurni più alti e dannosi; occorre pertanto, eliminare o armonizzare i fattori di deroga del Decreto Crescita e successivi provvedimenti, con le soglie elettromagnetiche previgenti e il rialzo avvenuto con la legge n. 214 del 23;

si rende, altresì, necessario che gli enti locali, si dotino di un Regolamento e di un Piano contro l'inquinamento elettromagnetico (articolo 8, comma 6, legge n. 36 del 2001), contenenti una mappa aggiornata e aggiornabile della localizzazione degli impianti sul territorio, condivisa con enti pubblici, privati cittadini, associazioni di medici esperti di medicina ambientale e di malati di elettrosensibilità;

la riqualificazione degli spazi pubblici deve tenere conto delle varie dimensioni ed aspetti complessi molto diversi tra loro e variamente distribuiti all'interno della comunità. È possibile

interpretare tale complessità in linee guida tradotte in elementi di riorganizzazione policentrica del centro urbano:

a) eterogeneità sociale ;

b) varietà architettonica-urbanistica e la polifunzionalità;

c) l'organizzazione dei servizi e organizzazione degli spazi collettivi;

d) luoghi di aggregazione per la socialità e spazi aperti adeguati alle donne, ai bambini, agli anziani e ai diversamente abili,

tutto ciò considerato,

impegna il Governo:

ad intervenire con precise disposizioni tese a introdurre ed attuare i principi riportati in premessa, al fine di garantire la concreta attuazione della rigenerazione urbana, adottando un approccio condiviso, che includa:

1) l'integrazione e il coordinamento dei piani di sviluppo locale, promuovendo sinergie e il coinvolgimento delle comunità locali, rendendole protagoniste nei processi di co-progettazione e co-programmazione, affinché diventino attori attivi nelle decisioni;

2) l'attuazione di misure specifiche per garantire accessibilità e inclusione, assicurando che i soggetti più vulnerabili non vengano esclusi dalle opportunità di rigenerazione, attraverso la promozione di un approccio che favorisca la co-produzione dei servizi, rispondendo in modo più efficace alle loro necessità;

3) la promozione delle competenze locali e il coinvolgimento attivo dei cittadini nella gestione degli spazi pubblici, creando opportunità di partecipazione, co-gestione e co-programmazione, sviluppando un modello che rafforzi il senso di responsabilità collettiva;

4) la creazione di un tavolo permanente di monitoraggio, composto da rappresentanti delle istituzioni, delle comunità locali e da esperti per garantire una revisione continua e un adattamento flessibile dei piani alle esigenze emergenti;

5) il rafforzamento degli investimenti in formazione e sensibilizzazione sui temi della rigenerazione urbana e dell'innovazione sociale e ambientale, promuovendo una cultura di responsabilità condivisa;

6) la promozione di politiche fiscali sociali e ambientali volte ad incentivare gli investimenti nella rigenerazione urbana e nel miglioramento degli spazi pubblici, garantendo la sostenibilità economica, sociale e ambientale del processo, e incoraggiando modelli di sviluppo basati su una co-programmazione inclusiva;

7) l'istituzione di un tavolo di esperti in urbanistica, salute pubblica, ambiente e tecnologia, per definire le linee guida necessarie a garantire la sicurezza e il benessere nelle nuove infrastrutture, proteggendo la salute delle comunità locali e integrando processi di co-progettazione orientati a migliorare la qualità della vita, tutelare i contesti urbani e naturali e il patrimonio culturale dei territori.

Art. 1

1.1

Irto, Basso, Fina

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione, degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nonché della legge 3 marzo 2009, n. 18, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, e in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità, nell'ambito della materia del governo del territorio, individua nella rigenerazione

urbana lo strumento finalizzato al recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità, l'accessibilità fisica degli spazi e dei luoghi, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica, nonché alla promozione di politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo.».

Conseguentemente:

- *sostituire il comma 2, alinea, con il seguente:* «2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità, nonché per realizzare l'obiettivo europeo di azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2050, la presente legge individua i seguenti obiettivi:»;

- *al comma 2, lettera f), sopprimere le seguenti parole:* «, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità».

1.2

Versace

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione, degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nonché della legge 3 marzo 2009, n. 18, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, e in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità, nell'ambito della materia del governo del territorio, individua nella rigenerazione urbana lo strumento finalizzato al recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità, l'accessibilità fisica degli spazi e dei luoghi, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica, nonché alla promozione di politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo.».

Conseguentemente:

- *sostituire il comma 2, alinea, con il seguente:* «2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità, nonché per realizzare l'obiettivo europeo di azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2050, la presente legge individua i seguenti obiettivi:»;

- *al comma 2, lettera f), sopprimere le parole:* «, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità».

1.3

Nave

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione, degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nonché della legge 3 marzo 2009, n. 18, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, e in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità, nell'ambito della materia del governo del territorio, individua nella rigenerazione urbana lo strumento finalizzato al recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità,

l'accessibilità fisica degli spazi e dei luoghi, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica, nonché alla promozione di politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo.»;

b) sostituire il comma 2, alinea, con il seguente: «2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità, nonché per realizzare l'obiettivo europeo di azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2050, la presente legge individua i seguenti obiettivi:»;

c) al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: «, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità».

1.4

Irto

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. La presente legge in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma della Costituzione, degli articoli 11e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nell'ambito della materia del governo del territorio, individua nella rigenerazione urbana lo strumento finalizzato al recupero e riqualificazione del patrimonio immobiliare alla scala urbana, per favorire la ricomposizione in forma unitaria dei diversi contesti urbani, superando il modello dello *zoning* funzionale, per assicurare a tutti i cittadini un agevole accesso ai servizi e alle strutture urbane, le reti migliorare le reti di trasporto pubblico e di mobilità attiva, costruire comunità resilienti al clima, promuovere gli spazi verdi e pubblici, il benessere, la coesione sociale, l'equità e il miglioramento delle condizioni spaziali e morfologiche che influiscono anche sulla salute umana, nonché per migliorare la qualità, l'efficienza energetica ed idrica, la sicurezza sismica e statica e la dotazione tecnologica del patrimonio costruito.»;

2) al comma 2:

- *alla lettera a) sostituire le parole:* «sia di aree già urbanizzate che di aree produttive» *con le seguenti:* «di aree già urbanizzate, comprese quelle produttive»;
- *alla lettera a) sostituire le parole:* «la sostituzione dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati» *con le seguenti:* «la sostituzione dei complessi edilizi pubblici o privati»;
- *alla lettera a) sostituire le parole:* «da almeno 10 anni e anche parzialmente o prevalentemente in stato di degrado e di» *con le seguenti:* «, prioritariamente su quelli caratterizzati da degrado»;
- *alla lettera a) dopo le parole*: «e incentivandone la riqualificazione sia fisico-funzionale» *inserire le seguenti:* «superando il modello dello *zoning* funzionale, che tecnologica, favorendo il potenziamento dell'economia circolare come modello di sviluppo ambientale sostenibile, il miglioramento della qualità urbana e architettonica complessiva, la riqualificazione e perequazione energetica in funzione della riduzione di consumo energetico o di emissioni inquinanti e ogni altro intervento idoneo a raggiungere tali risultati»;
- *alla lettera h) aggiungere in fine le seguenti parole:* «anche promuovendo interventi di rigenerazione urbana nei nodi di interscambio in modo da ridurre la dipendenza dalla mobilità privata e da promuovere interventi di *sharing mobility*»;
- *alla lettera i) aggiungere, in fine le seguenti parole*: «anche al fine di soddisfare il fabbisogno strutturale di alloggi in affitto a un costo sostenibile»;
- *alla lettera m) dopo le parole*: «riqualificazione energetica e sismica» *inserire le seguenti:* «e statica, di riorganizzazione del ciclo dei rifiuti, di riduzione di inquinamento acustico e della densità veicolare, di realizzazione di bonifica delle aree dismesse»;

- *alla lettera n) aggiungere, in fine le seguenti parole*: «promuovendo nuove forme di finanziamento con eventuale coinvolgimento di Istituzioni finanziarie pubbliche ai fini di garanzia e permettendo ai soggetti rappresentanti settori economici, amministrativi e sociali di puntare ad una collaborazione comune con quelli privati.».

1.5

Fazzone, Paroli

Apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione, degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nell'ambito della materia del governo del territorio, individua nella rigenerazione urbana lo strumento finalizzato ad un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche, edilizie e architettoniche in ambiti urbani su aree e complessi edilizi anche caratterizzati da degrado, con il conseguente recupero del patrimonio costruito per migliorare la qualità, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e statica e la dotazione tecnologica, del patrimonio costruito, nonché promuovere politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire il benessere e la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio.»;

2) al comma 2:

- *alla lettera a) sostituire le parole:* «da almeno 10 anni e, anche parzialmente o prevalentemente, in stato di degrado e di» *con le seguenti:* «, prioritariamente su quelli caratterizzati da degrado,»;

- *alla lettera a) dopo le parole:* «e incentivandone la riqualificazione sia fisico-funzionale» *inserire le seguenti:* «superando il modello dello zoning funzionale, che tecnologica, favorendo il potenziamento dell'economia circolare come modello di sviluppo ambientale sostenibile, il miglioramento della qualità urbana e architettonica complessiva, la riqualificazione e perequazione energetica in funzione della riduzione di consumo energetico o di emissioni inquinanti e ogni altro intervento idoneo a raggiungere tali risultati»;

- *alla lettera b), dopo le parole:* «principio del riuso» *inserire le seguenti:* «, del miglioramento dell'assorbimento idrico»;

- *alla lettera f), apportare le seguenti modificazioni: a) dopo le parole:* «elevare la qualità della vita,» *inserire la seguente:* «primariamente»; *b) sostituire le parole:* «con disabilità» *con le seguenti:* «con ridotte abilità, con disabilità e in generale delle categorie deboli»;

- *alla lettera h) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, anche promuovendo interventi di rigenerazione urbana nei nodi d'interscambio in modo da ridurre la dipendenza dalla mobilità privata e da promuovere interventi di *sharing mobility*»;

- *alla lettera i) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «anche al fine di soddisfare il fabbisogno strutturale di alloggi in affitto a un costo sostenibile»;

- *alla lettera m) dopo le parole:* «, riqualificazione energetica e sismica» *inserire le seguenti:* «e statica, di riorganizzazione del ciclo dei rifiuti, di riduzione di inquinamento acustico e della densità veicolare, di realizzazione degli interventi di bonifica nelle aree dismesse»;

- *alla lettera n) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, promuovendo nuove forme di finanziamento, con eventuale coinvolgimento di Istituzioni finanziarie pubbliche a fini di garanzia, e permettendo ai soggetti rappresentanti settori economici, amministrativi e sociali di puntare ad una collaborazione comune con quelli privati».

1.6

Minasi, Potenti, Germanà

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione, degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nell'ambito della materia del governo del territorio, individua nella rigenerazione urbana lo strumento finalizzato ad un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche, edilizie e architettoniche in ambiti urbani su aree e complessi edilizi anche caratterizzati da degrado, con il conseguente recupero del patrimonio costruito per migliorare la qualità, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e statica e la dotazione tecnologica, del patrimonio costruito, nonché promuovere politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire il benessere e la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio.»;

b) al comma 2 alla lettera a) sostituire le parole: «da almeno 10 anni e, anche parzialmente o prevalentemente, in stato di degrado e di» *con le seguenti:* «, prioritariamente su quelli caratterizzati da degrado,»;

c) alla lettera h) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche promuovendo interventi di rigenerazione urbana nei nodi d'interscambio in modo da ridurre la dipendenza dalla mobilità privata e da promuovere interventi di *sharing mobility*».

1.7

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nelle more dell'adozione della normativa quadro in materia di governo del territorio, definisce i princìpi fondamentali in materia di rigenerazione urbana e individua i compiti affidati ai diversi livelli istituzionali nonché le risorse e gli incentivi per gli interventi da realizzare negli ambiti urbani caratterizzati da un elevato degrado urbanistico edilizio, ambientale e socio-economico.».

1.8

Sironi

Al comma 1, dopo il numero 9, inserire il seguente: «32».

1.9

Rosa

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) sostituire la parola: «fatta» *con la seguente:* «firmata»;

2) sostituire le parole: «individua nella» *con le seguenti:* «promuove la»;

3) sostituire le parole da: «lo strumento finalizzato» *fino a:* «funzioni ecosistemiche del suolo» *con le seguenti:* «del patrimonio costruito al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini, le condizioni urbanistiche, abitative, socio-economiche, ambientali e culturali delle aree urbane in condizioni di degrado»;

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Costituiscono finalità generali della rigenerazione urbana:

a) il contrasto dell'esclusione sociale degli abitanti attraverso l'attuazione di interventi materiali e immateriali nel campo abitativo, socio-sanitario, dell'educazione, del tempo libero, del lavoro e dello sviluppo;

b) l'interesse pubblico alla riqualificazione o alla rifunzionalizzazione dell'ambiente

costruito, attraverso il risanamento del patrimonio edilizio e degli spazi pubblici in aree degradate;

c) la riorganizzazione dell'assetto urbanistico attraverso il recupero di urbanizzazioni, la realizzazione di servizi e la previsione delle relative modalità di gestione;

d) il raggiungimento del consumo di suolo netto entro il 2050;

e) il risanamento dell'ambiente urbano mediante la previsione di infrastrutture ecologiche quali reti verdi e blu, finalizzate all'incremento della biodiversità nell'ambiente urbano, di percorsi per la mobilità ciclabile e aree pedonali, spazi aperti a elevato grado di permeabilità, nonché attraverso l'efficienza energetica e idrogeologica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica.»;

c) al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «2. Per il conseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 1-*bis*, la presente legge individua i seguenti obiettivi:»;

d) al comma 2, lettera i), dopo le parole: «edilizia residenziale sociale» *inserire le seguenti:* «, a un costo sostenibile,».

1.10

Minasi, Potenti, Germanà

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «9 gennaio 2006, n. 14» *inserire le seguenti:* «e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, e del relativo Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità,»;

b) dopo le parole: «migliorarne la qualità,» *inserire le seguenti:* «l'accessibilità fisica degli spazi e dei luoghi».

1.11

Sigismondi, De Priamo, Farolfi, Petrucci, Tubetti, Salvitti

Al comma 1, dopo le parole: «n. 14» *inserire le seguenti:* «nonché della legge 3 marzo 2009, n. 18, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, e in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità,».

1.12

Sironi

Al comma 1, dopo le parole: «, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14,» *inserire le seguenti:* «e della legge 14 gennaio 2013, n. 10,».

1.13

Sironi

Al comma 1, dopo le parole: «, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nell'ambito della materia del governo del territorio,» *inserire le seguenti:* «anche in coerenza con il perseguimento degli obiettivi previsti dall'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite il 25 settembre 2015, dalla Strategia dell'Unione europea sulla biodiversità per il 2030 di cui alla comunicazione della Commissione europea (COM 2020/380 del 20 maggio 2020 dalla risoluzione del Parlamento europeo sulla protezione del suolo (2021/ 2548 RSP) del 28 aprile 2021 dalla Nature Restoration Law, (UE) 2024/1991 ed entrata in vigore il 18 agosto 2024,».

1.14

Sigismondi, De Priamo, Farolfi, Petrucci, Tubetti, Salvitti

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole da: «lo strumento finalizzato» *a:* «funzioni ecosistemiche del

suolo» *con le seguenti:* «ad un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche, edilizie e architettoniche in ambiti urbani su aree e complessi edilizi anche caratterizzati da degrado, con il conseguente recupero del patrimonio costruito per migliorare la qualità, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e statica e la dotazione tecnologica, del patrimonio costruito, nonché promuovere politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire il benessere e la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio.»;

b) al comma 2:

1. alla lettera a) sostituire le parole: «da almeno 10 anni e, anche parzialmente o prevalentemente, in stato di degrado e di» *con le seguenti:* «, prioritariamente su quelli caratterizzati da degrado,»;

2. alla lettera h) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche promuovendo interventi di rigenerazione urbana nei nodi d'interscambio in modo da ridurre la dipendenza dalla mobilità privata e da promuovere interventi di *sharing mobility*»;

3. alla lettera i) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche al fine di soddisfare il fabbisogno strutturale di alloggi in affitto a un costo sostenibile»;

4. alla lettera m) dopo le parole: «, riqualificazione energetica e sismica» *inserire le seguenti:* «e statica, di riorganizzazione del ciclo dei rifiuti, di riduzione di inquinamento acustico e della densità veicolare, di realizzazione degli interventi di bonifica nelle aree dismesse»;

5. alla lettera n) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, promuovendo nuove forme di finanziamento, con eventuale coinvolgimento di Istituzioni finanziarie pubbliche a fini di garanzia, e permettendo ai soggetti rappresentanti settori economici, amministrativi e sociali di puntare ad una collaborazione comune con quelli privati*»*.

1.15

Sironi

Al comma 1, sostituire le parole da: «lo strumento» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «, tenendo conto del prevalente interesse pubblico alla tutela e alla salvaguardia del suolo quale ecosistema essenziale, capitale naturale e risorsa non rinnovabile che produce servizi ecosistemici anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico, di resilienza ai cambiamenti climatici nonché della promozione di politiche urbane integrate e sostenibili, finalizzate a perseguire la coesione sociale».

1.16

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1 sostituire le parole: «lo strumento» *con le seguenti:* «il processo».

1.17

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1 sostituire le parole: «lo strumento» *con le seguenti:* «l'obiettivo».

1.18

Minasi, Potenti, Germanà

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «la coesione sociale,» *inserire le seguenti:* «lo sviluppo economico,»;

b) al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «sia prevedendo il trasferimento all'esterno degli stessi delle grandi sedi direzionali pubbliche e private, sia» *con le seguenti:* «valorizzando le caratteristiche commerciali specifiche e»;

c) dopo la lettera g) inserire la seguente: «g-*bis*) tutelare le aree urbane dal degrado causato dai processi di rarefazione delle attività economiche di prossimità, mediante iniziative tese al

raggiungimento di una maggiore competitività e attrattività di tali aree e del sistema imprenditoriale;».

1.19

Zanettin

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «la coesione sociale,» *inserire le seguenti:* «lo sviluppo economico,»;

b) al comma 2:

1) alla lettera g), sostituire le parole: «sia prevedendo il trasferimento all'esterno degli stessi delle grandi sedi direzionali pubbliche e private, sia» *con le seguenti:* «valorizzando le caratteristiche commerciali specifiche e»;

2) dopo la lettera g) inserire la seguente: «g-*bis*) tutelare le aree urbane dal degrado causato dai processi di rarefazione delle attività economiche di prossimità, mediante iniziative tese al raggiungimento di una maggiore competitività e attrattività di tali aree e del sistema imprenditoriale;».

1.20

Irto, Basso, Fina

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «la coesione sociale,» *inserire le seguenti*: «lo sviluppo economico,»;

b) al comma 2:

1) *alla lettera g), sostituire le parole*: «sia prevedendo il trasferimento all'esterno degli stessi delle grandi sedi direzionali pubbliche e private, sia» *con le seguenti:* «valorizzando le caratteristiche commerciali specifiche e»;

2) *dopo la lettera g) inserire la seguente:* «g-*bis*) tutelare le aree urbane dal degrado causato dai processi di rarefazione delle attività economiche di prossimità, mediante iniziative tese al raggiungimento di una maggiore competitività e attrattività di tali aree e del sistema imprenditoriale;».

1.21

Fregolent

Apportare le seguenti modificazioni:

*a) a*l comma 1, dopo le parole: «la coesione sociale,» *inserire le seguenti:* «lo sviluppo economico,»;

b) al comma 2:

1) alla lettera g), sostituire le parole: «sia prevedendo il trasferimento all'esterno degli stessi delle grandi sedi direzionali pubbliche e private, sia» *con le seguenti*: «valorizzando le caratteristiche commerciali specifiche e»;

2) dopo la lettera g) inserire la seguente: «g-*bis*) tutelare le aree urbane dal degrado causato dai processi di rarefazione delle attività economiche di prossimità, mediante iniziative tese al raggiungimento di una maggiore competitività e attrattività di tali aree e del sistema imprenditoriale;».

1.22

Sigismondi, Farolfi, Petrucci, Tubetti, Salvitti

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo».

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, comma 2, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «di pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici nell'ambito territoriale comunale, di invarianza idraulica»;

b) all'articolo 2, comma 1, sopprimere le lettere e) ed f);

c) all'articolo 2, comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, con il recupero dei servizi ecosistemici persi,» *nonché le seguenti parole:* «, nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana»;

d) all'articolo 3, comma 3, lettera b), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «, fatto salvo il criterio del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici»;

e) all'articolo 5, comma 3, sopprimere la lettera d);

f) all'articolo 6, comma 2, sopprimere la lettera c);

g) all'articolo 6, comma 4, lettera l), sopprimere le parole da: «previa asseverazione del pareggio di bilancio non economico» *fino alla fine della lettera.*

1.23

Minasi, Potenti, Germanà

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo».

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, comma 2, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «di pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici nell'ambito territoriale comunale, di invarianza idraulica»;

b) all'articolo 2, comma 1, sopprimere le lettere e) ed f);

c) all'articolo 2, comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, con il recupero dei servizi ecosistemici persi,» *nonché le seguenti parole:* «, nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana»;

d) all'articolo 3, comma 3, lettera b), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «, fatto salvo il criterio del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici»;

e) all'articolo 5, comma 3, sopprimere la lettera d);

f) all'articolo 6, comma 2, sopprimere la lettera c);

g) all'articolo 6, comma 4, lettera l), sopprimere le parole da: «previa asseverazione del pareggio di bilancio non economico» *fino alla fine della lettera.*

1.24

Irto

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo»;

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, comma 2, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «di pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici nell'ambito territoriale comunale, di invarianza idraulica»;

b) all'articolo 2, comma 1, sopprimere le lettere e) ed f).

c) all'articolo 2, comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, con il recupero dei servizi ecosistemici persi,» *nonché le seguenti parole:* «, nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana»;

d) all'articolo 3, comma 3, lettera b), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «, fatto salvo il criterio del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici»;

e) all'articolo 5, comma 3, sopprimere la lettera d);

f) all'articolo 6, comma 2, sopprimere la lettera c);

g) all'articolo 6, comma 4, lettera l), sopprimere le parole da: «previa asseverazione del pareggio di bilancio non economico» *fino alla fine della lettera.*

1.25

Fazzone, Paroli

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche

del suolo»;

b) al comma 2, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «di pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici nell'ambito territoriale comunale, di invarianza idraulica».

1.26

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, dopo le parole:* «del suolo» *aggiungere le seguenti:* «e la mitigazione degli effetti legati ai cambiamenti climatici nelle aree urbane.»;

2) *al comma 2:*

a) alla lettera b), dopo la parola: «idraulica» *inserire le seguenti*: «e idrogeologica»;

b) alla lettera e), dopo la parola: «idraulica» *inserire le seguenti*: «, e di invarianza idrogeologica»;

c) dopo la lettera e) inserire la seguente: «e-*bis*) promuovere interventi integrati di rilocalizzazione, rigenerazione e rinaturalizzazione degli ambienti urbani presenti nelle aree a rischio geologico elevato e molto elevato, derivato da frane, alluvioni, eventi vulcanici e sismici;»;

d) dopo la lettera i) inserire le seguenti:

«i-*bis*) favorire la mitigazione e la gestione dei rischi geologici, tra cui quelli derivanti da frane, alluvioni, eventi vulcanici ed eventi sismici, nelle aree interessate, promuovendo interventi integrati di rilocalizzazione, rigenerazione e rinaturalizzazione degli ambienti urbani;

i-*ter*) favorire la regolamentazione edilizia e delle attività compatibili tramite interventi funzionali, adattamenti trasformativi e misure di difesa passiva (*flood proofing*), volte alla riduzione della vulnerabilità;

i-*quater*) favorire il recupero delle aree urbane contaminate e degradate attraverso la rigenerazione, riconversione e il riuso ecosostenibile del suolo;».

1.27

Sironi

Al comma 1, dopo le parole: «funzioni ecosistemiche del suolo.» *aggiungere, in fine, le seguenti:* «tenendo conto del prevalente interesse pubblico alla tutela e alla salvaguardia del suolo quale ecosistema essenziale e risorsa non rinnovabile, la rigenerazione urbana progetta il nuovo assetto del territorio evitando il consumo e l'impermeabilizzazione di nuovo suolo o comunque, ove necessario, rispettando la gerarchia del consumo di suolo».

1.28

Sironi

Al comma 1 dopo le parole: «funzioni ecosistemiche del suolo.» *aggiungere, in fine,* le *seguenti:* «nonché l'invarianza idraulica/idrologica al fine di contribuire alla prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico.».

1.29

Sironi

Al comma 2 e ovunque ricorrono, dopo la parola: «consumo» *inserire le seguenti:* «e impermeabilizzazione».

1.30

Irto, Basso, Fina

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente: «*a)* favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono o

dismessi o inutilizzati o in via di dismissione o da rilocalizzare, incentivandone la sostituzione, la riqualificazione fisico-funzionale, la sostenibilità ambientale e il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo, nonché favorire la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e l'incremento della biodiversità negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana e favorire l'integrazione sociale, culturale e funzionale mediante la formazione di nuove centralità urbane e la compresenza e l'interrelazione di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, servizi e attività sociali, culturali, educativi e didattici, per l'incontro e per la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze dei soggetti con disabilità;».

1.31

Minasi, Potenti, Germanà

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente: «*a)* favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati, in stato di degrado, di abbandono, dismessi, inutilizzati, in via di dismissione o da rilocalizzare, incentivandone la riqualificazione fisico-funzionale, la sostenibilità ambientale, la sostituzione e il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo;».

1.32

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente: «*a)* favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di dismissione o da rilocalizzare, incentivandone la sostituzione, la riqualificazione fisico-funzionale, la sostenibilità ambientale e il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo;».

1.33

Sironi

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente: «*a)* incentivare e implementare il recupero, il riutilizzo e la riqualifica del patrimonio edilizio esistente e rigenerare il suolo consumato, impermeabilizzato e degradato in modo reversibile;».

1.34

Sironi

Al comma 2, alla lettera a) e ovunque ricorrano, premettere alle parole: «il riuso» *le seguenti:* «il recupero,».

1.35

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «sostituzione» *inserire le seguenti:* «alla condizione che vi sia una parità di consumo del suolo».

1.36

Sigismondi, De Priamo, Farolfi, Petrucci, Tubetti, Salvitti

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «sia di aree già urbanizzate che di aree produttive» *con le seguenti:* «di aree urbanizzate anche a destinazione produttiva».

1.37

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «emissioni inquinanti» *inserire le seguenti:* «con particolare riferimento all'ambito della tutela dai campi elettromagnetici, ove va perseguito l'obiettivo di qualità di 0,2 V/m, suggerito dalla Risoluzione del Consiglio d'Europa n. 1815 del 2011, anche attraverso l'utilizzo di sistemi alternativi al *wireless* in ambito *indoor*, nonché di criteri localizzativi indicati

dall'articolo 8, comma 6, della legge 36 del 2001,».

1.38

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «tali risultati» *con le seguenti:* «l'azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2030, in coerenza con l'obiettivo fissato nel Piano per la transizione ecologica, previsto ai sensi dell'articolo 57-*bis*, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

1.39

Sironi

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«*a*-bis*)* disincentivare sino ad arrestare il consumo e l'impermeabilizzazione di nuovo suolo, interrompere il degrado ecosistemico del territorio;

a-ter*)* incentivare e implementare il recupero, il riutilizzo e la riqualifica del patrimonio edilizio esistente e rigenerare il suolo consumato, impermeabilizzato e degradato in modo reversibile;».

1.40

Sironi

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis*)* disincentivare sino ad arrestare il consumo di suolo e l'impermeabilizzazione di nuovo suolo, interrompere il degrado ecosistemico del territorio, aumentare e favorire il ripristino naturale delle aree piu compromesse urbane».

1.41

Sigismondi, De Priamo, Farolfi, Petrucci, Tubetti, Salvitti

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-*bis*) favorire, secondo una visione strategica di insieme, interventi durevoli e positivi nel tempo, che includano la manutenzione urbana, la ristrutturazione urbanistica, il risanamento di edifici, gli interventi di demolizione e ricostruzione, l'arredo urbano, le opere di urbanizzazione, le sistemazioni ambientali impiegando le migliori tecnologie necessarie alla protezione, valorizzando le potenzialità e peculiarità delle singole aree urbane secondo le rispettive esigenze di riqualificazione ed implementando l'offerta di servizi pubblici e privati ai fini del miglioramento complessivo della qualità della vita delle persone e della vivibilità del territorio;».

1.42

Sironi

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «, la presenza di aree verdi» *con le seguenti:* «la presenza di aree a verde profondo».

1.43

Minasi, Potenti, Germanà

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), dopo le parole: «sicurezza sismica» *inserire le seguenti:* «e statica»;

b) alla lettera f), sostituire le parole: «delle esigenze delle persone con disabilità» *con le seguenti:* «dei principi della "progettazione universale" di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, stipulata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 4, sostituire la lettera i) con la seguente: «i) rispetto dei principi della "progettazione universale" di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, stipulata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18;».

1.44

Sironi

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis*)* tutelare le aree naturali e ri-naturalizzate esistenti contribuendo a salvaguardare la biodiversità e le funzioni ecosistemiche del suolo, anche incrementando la presenza di aree a verde profondo;

b-ter*)*garantire il diritto al verde urbano e l'accesso universale agli spazi verdi pubblici, per migliorare le condizioni di vita nelle città, assicurando la disponibilità di una quota minima *pro capite* di verde (in misura non inferiore alla media europea) in prossimità delle abitazioni e adeguata alla salvaguardia della salubrità del suolo, dell'acqua e dell'aria e alla tutela della salute delle persone;».

1.45

Sironi

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis*)* tutelare le aree naturali e ri-naturalizzate esistenti contribuendo a salvaguardare la biodiversità e le funzioni ecosistemiche del suolo, anche incrementando la presenza di aree a verde profondo;

b-ter*)* promuovere strategie e implementare piani volti al contenimento del riscaldamento globale, alla mitigazione e all'adattamento agli impatti connessi ai cambiamenti climatici, oltre che alla prevenzione e alla gestione del dissesto idrogeologico e dell'inquinamento».

1.46

Fregolent

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-*bis*) migliorare la qualità dei suoli nel tessuto urbano anche attraverso l'utilizzo dei fertilizzanti provenienti da attività di compostaggio dei rifiuti organici in conformità ai Criteri ambientali minimi (CAM) per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020 in una ottica di economia circolare».

1.47

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-*bis*) favorire l'innalzamento del livello della qualità della vita per i residenti e i fruitori, valorizzando e rivitalizzando gli spazi verdi pubblici, allo scopo di migliorarne la fruibilità, la qualità ambientale, la sostenibilità e la biodiversità».

1.48

Sironi

Al comma 2, lettera c), premettere alla parola: «realizzare»*, le seguenti:* «recuperare e, ove necessario, realizzare le».

1.49

Sironi

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis*)* promuovere strategie e implementare piani volti al contenimento del riscaldamento globale, alla mitigazione e all'adattamento agli impatti connessi ai cambiamenti climatici, oltre che alla prevenzione e alla gestione del dissesto idrogeologico e dell'inquinamento».

1.50

Irto, Basso, Fina

Al comma 2 sopprimere la lettera d).

1.51

Fregolent

Al comma 2 sopprimere la lettera d).

1.52

Sironi

Al comma 2 sopprimere la lettera d).

1.53

Sironi

Al comma 2, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «e di compensazione urbanistica».

1.54

Sironi

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «vegetato anche allo scopo di rispettare la gerarchia del consumo di suolo;».

1.55

Minasi, Potenti, Germanà

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o delle emissioni climalteranti»;

b) alla lettera e), sostituire le parole: «applicare il criterio del "saldo zero" del consumo di suolo» *con le seguenti:* «promuovere il criterio del "saldo zero" del consumo di suolo o delle emissioni climalteranti, anche».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1:

a) alla lettera b), sopprimere le parole: «non determinino consumo di suolo o, comunque, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale,» *e dopo le parole:* «di consumo di suolo» *inserire le seguenti:* «o delle emissioni climalteranti»;

b) dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-*bis*) "impronta ecologica": confronto tra le risorse naturali consumate dalle azioni e dalle attività svolte in un determinato contesto urbano da rigenerare unitamente alla quantità di diossido di carbonio (CO2) emessa e la quantità di terreno da destinare a verde necessaria per assorbirla.».

1.56

Sironi

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d*-bis*)* prevedere che negli strumenti urbanistici di livello comunale debba essere integrata la «gerarchia del consumo di suolo» definita dalla nuova strategia europea per il suolo per il 2030 e dare assoluta priorità, quindi, al riutilizzo di aree già costruite e impermeabilizzate, evitando nuove costruzioni e impermeabilizzazioni su suoli vegetati o permeabili;».

1.57

Sironi

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «o di bonifica»*; alla medesima lettera, sopprimere le parole:* «e contaminato».

1.58

Sironi

Al comma 2, alla lettera e), dopo le parole: «già consumato» *con le seguenti:* «in modo reversibile;».

1.59

De Priamo, Sigismondi, Farolfi, Petrucci, Tubetti, Salvitti

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente: «e-*bis*) favorire la diffusione delle nuove tecnologie per il conseguimento di risparmi energetici e di riqualificazione ambientale volti alla forte

riduzione dei consumi e di utilizzo di nuovo suolo, con particolare attenzione per i territori caratterizzati dalla presenza di condizioni di degrado sociale e ambientale;».

1.60

Sironi

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente: «e-*bis*) contribuire a ripristinare gli ecosistemi urbani degradati e a conseguire gli obiettivi generali dell'UE in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi e a rafforzare la sicurezza alimentare secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024;».

1.61

De Priamo, Sigismondi, Farolfi, Petrucci, Tubetti, Salvitti

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera f) con la seguente: «f) migliorare la qualità della vita negli spazi urbani e nelle aree cittadine favorendo processi di partecipazione e di coesione sociale e imprenditoriale, promuovendo attività sociali, culturali ed economiche con particolare attenzione agli aspetti di tutela ambientale, anche attraverso il recupero di spazi e di aree urbane;»;

b) dopo la lettera f) inserire la seguente: «f-*bis*) promuovere la riduzione delle disuguaglianze sociali anche attraverso il potenziamento dei servizi pubblici erogati alla persona e di una semplificazione delle modalità di accesso e di fruizione dei medesimi;»;

c) dopo la lettera l) inserire la seguente: «l-*bis)* favorire l'occupazione, il superamento delle condizioni di emarginazione, di degrado e di fragilità sociale in ambito urbano, anche attraverso interventi integrati funzionali ad assicurare la tutela della sicurezza e della salute pubblica;».

1.62

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «nei centri storici e nelle periferie» *con le seguenti:* «nelle città».

1.63

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole da: «con l'integrazione» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «e favorire l'integrazione sociale, culturale e funzionale mediante la formazione di nuove centralità urbane e la compresenza e l'interrelazione di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, servizi e attività sociali, culturali, educativi e didattici promossi da soggetti pubblici e privati nonché spazi e attrezzature per il tempo libero, per l'incontro e per la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze dei soggetti con disabilità;».

1.64

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, lettera f), dopo la parola: «disabilità» *aggiungere le seguenti:* «in particolare, anche promuovendo processi e azioni per realizzare, nell'ambito dei piani di rigenerazione comunali, nuove tipologie di residenze che favoriscono la coabitazione, al fine di incentivare le relazioni sociali e garantire supporto al *welfare* delle famiglie e delle persone disagiate».

1.65

Irto

Al comma 2, lettera f), aggiungere infine le seguenti parole: «, e attraverso processi e azioni per realizzare nuove tipologie di residenze che favoriscano la coabitazione per incentivare le relazioni sociali e garantire supporto al *welfare* delle famiglie e delle persone disagiate;».

1.66

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Al comma 2 sostituire la lettera g) con le seguenti:

«g) tutelare i centri storici dalle distorsioni causate dalla pressione turistica e dalla diminuzione dei residenti;

g-*bis*) tutelare i centri urbani dal degrado causato dai processi di desertificazione delle attività produttive e commerciali;».

1.67

Potenti, Minasi, Germanà

Al comma 2, lettera g), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «paesaggistiche» *inserire le seguenti:* «dalle distorsioni causate dalla pressione turistica e dai fenomeni dell'abbandono»;

b) dopo le parole: «sia prevedendo» *inserire le seguenti:* «, quando opportuno,»;

c) sopprimere la parola: «sostenibile».

1.68

Fregolent

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «sia prevedendo il trasferimento all'esterno degli stessi delle grandi sedi direzionali pubbliche e private, sia» *e le parole:* «equilibrata e sostenibile».

1.69

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole da: «sia prevedendo» *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* «sia favorendo la presenza equilibrata e sostenibile delle funzioni direzionali e di ospitalità, ed incentivando gli interventi che dimostrano di aver perseguito processi energetico-ambientali certificati di terza parte.».

1.70

Minasi, Potenti, Germanà

Al comma 2, lettera g), sostituire la parola: «prevedendo» *con la seguente:* «favorendo».

1.71

Nave

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «, sia prevedendo il trasferimento all'esterno degli stessi delle grandi sedi direzionali pubbliche e private,» *inserire le seguenti:* «senza consumo e impermeabilizzazione di suolo;».

1.72

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «pubbliche e private» *inserire le seguenti:* «, nonché degli esercizi commerciali con grandi superfici di vendita».

1.73

Sironi

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «all'ospitalità;» *con le seguenti:* «all'*housing* sociale e all'edilizia residenziale pubblica;».

1.74

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, lettera g), dopo la parola: «ospitalità» *inserire le seguenti:* «, nonché la riqualificazione e valorizzazione culturale, sociale, economica e architettonica dei centri storici e dei borghi, al fine di garantire il permanere della popolazione residente, migliorare le condizioni di vivibilità fondamentali per prevenire la chiusura di esercizi commerciali di prossimità e promuovere, in tal modo, l'apertura di laboratori artigianali e piccoli centri culturali e sociali».

1.75

Sigismondi, Rosa, De Priamo, Farolfi, Petrucci, Tubetti, Salvitti

Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente: «g-*bis*) promuovere e favorire la qualità architettonica degli edifici o complessi di edifici quale strumento per il miglioramento della qualità della vita e del benessere delle comunità e che include sia la qualità degli spazi edificati in termini di espressione artistica e di identità culturale, prevenzione del rischio sismico, del miglioramento dell'efficienza e della sostenibilità energetico-ambientale e dell'accessibilità sia la relazione tra arte del costruire e la comunità stessa;».

1.76

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, lettera h), sostituire la parola: «integrare» *con le seguenti:* «garantire, quale condizione vincolante per l'approvazione degli interventi, l'integrazione di».

1.77

Sironi

Al comma 2, lettera h), sostituire la parola: «collettivi» *con la seguente:* «pubblici».

1.78

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, lettera h), dopo la parola: «pedonali» *inserire le seguenti:* «, coerentemente ai vigenti Piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS)».

1.79

Sigismondi, De Priamo, Farolfi, Petrucci, Tubetti, Salvitti

Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente: «h-*bis*) migliorare lo *standard* di efficienza energetica degli edifici e il loro consolidamento, qualora insistano in aree soggette ad attività sismica, il livello di isolamento acustico e l'abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni degli stessi;».

1.80

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente: «h-*bis*) favorire nelle aree oggetto di rigenerazione urbana elevati *standard* di efficienza idrica ed energetica degli edifici, la riduzione dei consumi idrici ed energetici e la diffusione capillare dell'infrastruttura digitale;».

1.81

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «residenziale sociale» *inserire le seguenti:* «, in un contesto integrato di *mix* sociale ed economico di quartiere, per prevenire il fenomeno diffuso della ghettizzazione».

1.82

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «residenziale sociale» *inserire le seguenti:* «ed edilizia residenziale pubblica».

1.83

De Priamo, Sigismondi, Farolfi, Petrucci, Tubetti, Salvitti

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera i) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche mediante la promozione dei «patti territoriali» e dei «contratti di quartiere» secondo processi partecipativi allo scopo di far emergere i bisogni e le priorità in ambito locale, di prevenire il disagio sociale e di contrastare ogni forma di criminalità;»;

b) dopo la lettera m) inserire la seguente: «m-*bis)* la rigenerazione urbana delle strutture sportive per potenziare l'associazionismo e costruire un modello di sviluppo sociale inclusivo e

partecipativo;».

1.84

Paroli

Al comma 2, lettera i), aggiungere, infine, le seguenti parole: «valorizzando l'attività svolta dalle aziende, comunque denominate, a cui è assegnata la gestione degli immobili di edilizia residenziale pubblica, potenziandone le risorse economiche in modo da renderle totalmente autonome nella gestione ed in grado di offrire tutti i servizi necessari ad una vera e propria inclusione sociale;».

1.85

Minasi, Germanà, Potenti

Al comma 2, lettera l), sostituire le parole: «degli abitanti» *con le seguenti:* «dei cittadini e delle imprese, attraverso le associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative,».

Conseguentemente, *all'articolo 8, comma 1, dopo le parole:* «dei cittadini» *inserire le seguenti:* «e delle imprese, attraverso le associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative,».

1.86

Irto, Basso, Fina

Al comma 2, lettera l), sostituire le parole: «degli abitanti» *con le seguenti*: «dei cittadini e delle imprese, attraverso le associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative,».

Conseguentemente, *all'articolo 8, comma 1, dopo le parole:* «dei cittadini» *inserire le seguenti:* «e delle imprese, attraverso le associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative,».

1.87

Fregolent

Al comma 2, lettera l), sostituire le parole: «degli abitanti» *con le seguenti:* «dei cittadini e delle imprese, attraverso le associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative,».

Conseguentemente, *all'articolo 8, comma 1, dopo le parole:* «dei cittadini» *inserire le seguenti:* «e delle imprese, attraverso le associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative,».

1.88

Zanettin

Al comma 2, lettera l), sostituire le parole: «degli abitanti» *con le seguenti:* «dei cittadini e delle imprese, attraverso le associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative,».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: «dei cittadini» *inserire le seguenti:* «e delle imprese, attraverso le associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative,».

1.89

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «rigenerazione urbana» *aggiungere le seguenti:* «assicurando una piena e corretta informazione, nonché la preventiva messa a disposizione e accessibilità di tutti i materiali prodotti».

1.90

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, lettera l), dopo la parola: «urbana» *aggiungere le seguenti:* «, in particolare considerando le necessità ed i bisogni dei cittadini residenti, degli *stakeholders* e dei turisti».

1.91

Sigismondi, De Priamo, Farolfi, Petrucci, Tubetti, Salvitti

Al comma 2, lettera m), dopo le parole: «energetica e sismica» *inserire le seguenti:* «anche attraverso l'utilizzo del legno,».

1.92

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, incentivando gli interventi che dimostrano di aver perseguito processi energetico-ambientali certificati di terza parte».

1.93

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, lettera m), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, agli abitanti insediati deve essere garantito che non subiranno processi forzati di espulsione».

1.94

Sironi

Al comma 2 sopprimere la lettera n).

1.95

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, mediante processi di pianificazione, progettazione e realizzazione che perseguono processi energetico-ambientali certificati di terza parte.».

1.96

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a partire dalla qualificazione degli spazi e dei servizi pubblici esistenti».

1.97

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente: «n-*bis*) garantire una capacità di resilienza, sostenibilità e salubrità progressivamente crescente agli insediamenti edilizi ed urbani, promuovendo adeguati processi di rendicontazione e certificazione terza mediante l'adozione dei protocolli energetico-ambientali (*rating system*) nazionali o internazionali, anche mediante norme premiali ai progetti che siano in grado di dimostrare, tramite i processi di certificazione, il rispetto di *standard* minimi di *performance* «energetico-ambientale», come peraltro già previsto dai CAM Edilizia;».

1.98

Zanettin

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente: «n-*bis*) promuovere, in considerazione della necessità di limitare il consumo del suolo, di valorizzare le risorse pubbliche già spese, di contrastare forme di degrado del territorio e del paesaggio, la risoluzione delle opere pubbliche incompiute di cui all'articolo 44-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, tenendo conto dei criteri di cui al medesimo articolo 44-*bis*, comma 5».

1.99

Paroli

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente: «n-*bis*) prevedere adeguate misure forme di incentivazione ed agevolazioni finanziarie che favoriscano interventi di rigenerazione urbana sia attraverso il rilancio di bonus specifici, che attraverso una programmazione pluriennale sorretta da finanziamenti strutturali.».

1.100

Sigismondi, De Priamo, Farolfi, Petrucci, Tubetti, Salvitti

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-*bis*. Le finalità e gli obbiettivi dei programmi e dei piani di rigenerazione urbana vengono perseguiti attraverso gli strumenti dell'urbanistica concordata, della perequazione e compensazione urbanistiche, nonché attraverso misure incentivanti di premialità edilizia. Ai fini della presente legge gli strumenti della perequazione urbanistica, della compensazione urbanistica e le misure incentivanti di premialità edilizia vengono così definiti:

a) la perequazione urbanistica consiste nell'attribuzione di un medesimo indice edificatorio a tutte le proprietà di un medesimo comparto edificatorio o di un medesimo ambito o del medesimo territorio

comunale, prescindendo dall'effettiva realizzabilità della capacità edificatoria sulle singole proprietà o in altro loco o in altro edificio, oltreché indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree;

b) la compensazione urbanistica consiste nell'attribuzione ai privati - proprietari delle aree destinate a dotazioni territoriali - di diritti edificatori su altre aree o edifici, trasferiti in permuta a privati, contestualmente alla cessione all'Amministrazione comunale delle aree destinate a dotazioni territoriali;

c) le misure incentivanti di premialità edilizia consistono nell'attribuzione di diritti edificatori aggiuntivi, rispetto a quelli previsti in via ordinaria dagli strumenti urbanistici, riconosciuti quali premi per il raggiungimento di determinati obiettivi pubblici o di pubblico interesse, quali, a titolo esemplificativo, l'impegno al raggiungimento di requisiti prestazionali degli edifici superiori a quelli normativamente previsti.».

1.101

Zanettin

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis.* Le finalità e gli obbiettivi dei programmi e dei piani di rigenerazione urbana vengono perseguiti attraverso gli strumenti dell'urbanistica concordata, della perequazione e compensazione urbanistiche, nonché attraverso misure incentivanti di premialità edilizia. Ai fini della presente legge gli strumenti della perequazione urbanistica, della compensazione urbanistica e le misure incentivanti di premialità edilizia vengono così definiti:

a) la perequazione urbanistica consiste nell'attribuzione di un medesimo indice edificatorio a tutte le proprietà di un medesimo comparto edificatorio o di un medesimo ambito o del medesimo territorio comunale, prescindendo dall'effettiva realizzabilità della capacità edificatoria sulle singole proprietà o in altro loco o in altro edificio, oltreché indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree;

b) la compensazione urbanistica consiste nell'attribuzione ai privati - proprietari delle aree destinate a dotazioni territoriali - di diritti edificatori su altre aree o edifici, trasferiti in permuta a privati, contestualmente alla cessione all'Amministrazione comunale delle aree destinate a dotazioni territoriali;

c) le misure incentivanti di premialità edilizia consistono nell'attribuzione di diritti edificatori aggiuntivi, rispetto a quelli previsti in via ordinaria dagli strumenti urbanistici, riconosciuti quali premi per il raggiungimento di determinati obiettivi pubblici e/o di pubblico interesse, quali, a titolo esemplificativo, l'impegno al raggiungimento di requisiti prestazionali degli edifici superiori a quelli normativamente previsti.».

1.102

Fregolent

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis.* Le finalità e gli obiettivi dei programmi e dei piani di rigenerazione urbana vengono perseguiti attraverso gli strumenti dell'urbanistica concordata della perequazione e compensazione urbanistiche, nonché attraverso misure incentivanti di premialità edilizia. Ai fini della presente legge gli strumenti della perequazione urbanistica, della compensazione urbanistica e le misure incentivanti di premialità edilizia vengono così definiti:

a) «perequazione urbanistica» consiste nell'attribuzione di un medesimo indice edificatorio a tutte le proprietà di un medesimo comparto edificatorio o di un medesimo ambito o del medesimo territorio comunale, prescindendo dall'effettiva realizzabilità della capacità edificatoria sulle singole proprietà o in altro loco o in altro edificio, oltreché indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree;

b) «compensazione urbanistica» consiste nell'attribuzione ai privati - proprietari delle aree

destinate a dotazioni territoriali - di diritti edificatori su altre aree o edifici, trasferiti in permuta a privati, contestualmente alla cessione all'Amministrazione comunale delle aree destinate a dotazioni territoriali;

c) «misure incentivanti di premialità edilizia» consistono nell'attribuzione di diritti edificatori aggiuntivi, rispetto a quelli previsti in via ordinaria dagli strumenti urbanistici, riconosciuti quali premi per il raggiungimento di determinati obiettivi pubblici e di pubblico interesse, quali, a titolo meramente esemplificativo, l'impegno al raggiungimento di requisiti prestazionali degli edifici superiori a quelli normativamente previsti.».

1.103

Potenti, Germanà, Minasi

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Ai fini della presente legge, le finalità e gli obiettivi dei programmi e dei piani di rigenerazione urbana si basano sugli strumenti dell'urbanistica concordata, di cui:

a) perequazione urbanistica: attribuzione di un medesimo indice edificatorio a tutte le proprietà di un medesimo comparto edificatorio o di un medesimo ambito o del medesimo territorio comunale, prescindendo dall'effettiva realizzabilità della capacità edificatoria sulle singole proprietà o in altro loco o in altro edificio, oltreché indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree;

b) compensazione urbanistica: attribuzione ai privati - proprietari delle aree destinate a dotazioni territoriali - di diritti edificatori su altre aree o edifici, trasferiti in permuta a privati, contestualmente alla cessione all'Amministrazione comunale delle aree destinate a dotazioni territoriali;

c) misure incentivanti di premialità edilizia: attribuzione di diritti edificatori aggiuntivi, rispetto a quelli previsti in via ordinaria dagli strumenti urbanistici, riconosciuti quali premi per il raggiungimento di determinati obiettivi pubblici e/o di pubblico interesse, quali, a titolo esemplificativo, l'impegno al raggiungimento di requisiti prestazionali degli edifici superiori a quelli normativamente previsti.».

1.104

Minasi, Potenti, Germanà

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto ordinario adeguano le proprie disposizioni in materia di rigenerazione urbana e recupero edilizio a quanto stabilito dalla presente legge. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione. I princìpi fondamentali di cui alla presente legge si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima.».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «normativa vigente» *con le seguenti:* «presente legge».

1.105

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio e nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni al fine di adeguare la propria legislazione in materia di rigenerazione urbana ai principi e agli obiettivi della presente legge».

1.106

Sigismondi, De Priamo, Farolfi, Petrucci, Tubetti, Salvitti

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «dei principi» *con le seguenti:* «degli obiettivi e delle finalità»;

b) sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Le regioni e le province autonome, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono all'approvazione di leggi sulla rigenerazione urbana, ovvero all'adeguamento delle leggi esistenti in coerenza con gli obiettivi della presente legge. Fino all'approvazione o all'adeguamento delle leggi regionali e delle province autonome restano ferme le disposizioni regionali e provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte comunque salve le disposizioni regionali e provinciali che prevedono livelli di incentivazione e semplificazione maggiori rispetto a quelli minimi previsti dalla presente legge.».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 3, sostituire le parole: «i principi» *con le seguenti:* «gli obiettivi».

1.107

Fazzone, Paroli

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire le parole: «dei principi» *con le seguenti:* «degli obiettivi e delle finalità»;

b) sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Le regioni e le province autonome, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono all'approvazione di leggi sulla rigenerazione urbana, ovvero all'adeguamento delle leggi esistenti in coerenza con gli obiettivi della presente legge. Fino all'approvazione o all'adeguamento delle leggi regionali e delle province autonome restano ferme le disposizioni regionali e provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte comunque salve le disposizioni regionali e provinciali che prevedono livelli di incentivazione e semplificazione maggiori rispetto a quelli minimi previsti dalla presente legge.».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 3, alinea, sostituire le parole: «i principi» *con le seguenti:* «gli obiettivi».

1.108

Fina

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire le parole: «dei principi» *con le seguenti*: «degli obiettivi e delle finalità»:

b) sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Le regioni e le province autonome, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono all'approvazione di leggi sulla rigenerazione urbana, ovvero all'adeguamento delle leggi esistenti in coerenza con gli obiettivi della presente legge. Fino all'approvazione o all'adeguamento delle leggi regionali e delle province autonome restano ferme le disposizioni regionali e provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte comunque salve le disposizioni regionali e provinciali che prevedono livelli di incentivazione e semplificazione maggiori rispetto a quelli minimi previsti dalla presente legge.».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 3, alinea, sostituire le parole: «i principi» *con le seguenti:* «gli obiettivi».

1.109

Potenti, Minasi, Germanà

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire le parole: «dei principi» *con le seguenti:* «degli obiettivi e delle finalità»;

b) sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Le regioni e le province autonome, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono all'approvazione di leggi sulla rigenerazione urbana, ovvero all'adeguamento delle leggi esistenti in coerenza con gli obiettivi della

presente legge. Fino all'approvazione o all'adeguamento delle leggi regionali e delle province autonome restano ferme le disposizioni regionali e provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte comunque salve le disposizioni regionali e provinciali che prevedono livelli di incentivazione e semplificazione maggiori rispetto a quelli minimi previsti dalla presente legge.».

All'articolo 3, comma 3, alinea, sostituire le parole: «i principi» *con le seguenti:* «gli obiettivi».

1.110

Irto

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire le parole: «dei principi» *con le seguenti:*«degli obiettivi e delle finalità»;

b) sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Le regioni e le province autonome, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono all'approvazione di leggi sulla rigenerazione urbana, ovvero all'adeguamento delle leggi esistenti in coerenza con gli obiettivi della presente legge. Fino all'approvazione o all'adeguamento delle leggi regionali e delle province autonome restano ferme le disposizioni regionali e provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte comunque salve le disposizioni regionali e provinciali che prevedono livelli di incentivazione e semplificazione maggiori rispetto a quelli minimi previsti dalla presente legge.».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 3, alinea, sostituire le parole: «i principi» *con le seguenti:* «gli obiettivi».

1.111

Sironi

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della legislazione vigente in materia urbanistica e ambientale».

1.112

Paroli

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora le Regioni non provvedano a tale adeguamento nel termine sopra indicato, le previsioni contenute nella presente legge troveranno diretta applicazione nella misura più favorevole per gli operatori».

1.113

Fregolent

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora le Regioni non provvedano a tale adeguamento nel termine sopra indicato, le previsioni contenute nella presente legge troveranno diretta applicazione nella misura più favorevole per gli operatori.».

1.114

Durnwalder, Unterberger, Patton, Spagnolli

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa in materia, nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

Conseguentemente:

a) all'articolo 3, comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

b) all'articolo 4, comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e dalle province autonome di Trento e di Bolzano»;

c) all'articolo 8, comma 1, sopprimere le seguenti parole: «le province autonome di Trento e di

Bolzano»;

d) all'articolo 10, commi 3 e 4, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

e) all'articolo 11, comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

f) all'articolo 11, comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome».

1.115

Durnwalder, Unterberger, Patton, Spagnolli

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa in materia, nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

1.116

Fazzone, Paroli

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-*bis*. Il contenimento del consumo di suolo costituisce principio fondamentale della materia del governo del territorio da perseguire prioritariamente mediante la rigenerazione urbana. Le Regioni e le Province Autonome, in attuazione delle normative incentivanti come previste dalla presente legge, concorrono al perseguimento dell'obiettivo europeo del consumo netto di suolo pari a zero nel 2050. Sono fatte salve le normative regionali e delle Province autonome già vigenti in materia di contenimento del consumo di suolo.».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b) sopprimere le seguenti parole: «non determinino consumo di suolo o, comunque»;

2) sopprimere le lettere c) e d).

1.117

Sigismondi, De Priamo, Farolfi, Petrucci, Tubetti, Salvitti

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-*bis*. Il contenimento del consumo di suolo costituisce principio fondamentale della materia del governo del territorio da perseguire prioritariamente mediante la rigenerazione urbana. Le Regioni e le Province Autonome, in attuazione delle normative incentivanti come previste dalla presente legge, concorrono al perseguimento dell'obiettivo europeo del consumo netto di suolo pari a zero nel 2050. Sono fatte salve le normative regionali e delle Province autonome già vigenti in materia di contenimento del consumo di suolo.».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) sopprimere le seguenti parole: «non determinino consumo di suolo o, comunque»;

b) sopprimere le lettere c) e d).

1.118

Irto

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-*bis*. Il contenimento del consumo di suolo costituisce principio fondamentale della materia del governo del territorio da perseguire prioritariamente mediante la rigenerazione urbana. Le Regioni e le Province Autonome, in attuazione delle normative incentivanti come previste dalla presente legge, concorrono al perseguimento dell'obiettivo europeo del consumo netto di suolo pari a zero nel 2050. Sono fatte salve le normative regionali e delle Province autonome già vigenti in materia di contenimento del consumo di suolo.».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b) sopprimere le seguenti parole: «non determinino consumo di suolo o, comunque»;

2) sopprimere le lettere c) e d).

1.119

Minasi, Potenti, Germanà

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-*bis*. Il contenimento del consumo di suolo costituisce principio fondamentale della materia del governo del territorio da perseguire prioritariamente mediante la rigenerazione urbana. Le Regioni e le Province Autonome, in attuazione delle normative incentivanti come previste dalla presente legge, concorrono al perseguimento dell'obiettivo europeo del consumo netto di suolo pari a zero nel 2050.».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b) sopprimere le seguenti parole: «non determinino consumo di suolo o, comunque»;

2) sopprimere le lettere c) e d).

1.120

Sigismondi, De Priamo, Farolfi, Petrucci, Tubetti, Salvitti

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-*bis*. In attuazione delle finalità di cui al presente articolo, gli interventi di rigenerazione urbana come disciplinati dalla presente legge sono dichiarati di interesse pubblico e a tal fine beneficiano delle incentivazioni urbanistiche, economiche e fiscali e delle semplificazioni procedurali come previste dagli articoli 3, 5, 6, 7, 11 e 12.».

1.121

Fazzone, Paroli

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-*bis*. In attuazione delle finalità di cui al presente articolo, gli interventi di rigenerazione urbana come disciplinati dalla presente legge sono dichiarati di interesse pubblico e a tal fine beneficiano delle incentivazioni urbanistiche, economiche e fiscali e delle semplificazioni procedurali come previste dagli articoli 3, 5, 6, 7, 11 e 12.».

1.122

Irto

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-*bis*. In attuazione delle finalità di cui al presente articolo, gli interventi di rigenerazione urbana come disciplinati dalla presente legge sono dichiarati di interesse pubblico e a tal fine beneficiano delle incentivazioni urbanistiche, economiche e fiscali come previste dagli articoli 3, 5, 6 e 11.».

Art. 2

2.1

Rosa

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) «ambiti urbani»: le aree ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata su cui è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, comprese le aree libere intercluse o di completamento, caratterizzate da situazioni di marginalità economica, sociale, degrado edilizio e carenza di servizi anche infrastrutturali e di mobilità sostenibile, da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico;»;

b) alla lettera b) sostituire le parole: «in ambiti urbani su aree e complessi edilizi, prioritariamente» *con le seguenti:* «recupero e di rifunzionalizzazione di aree pubbliche e strutture edilizie, anche private qualora inserite nei piani di cui all'articolo 5,»;

c) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) «consumo di suolo»: variazione da una copertura non artificiale del suolo o «suolo non consumato» a una copertura artificiale del suolo o «suolo consumato» dovuta a copertura del terreno con manufatti o costruzioni di tipo permanente (edifici, fabbricati, infrastrutture pavimentate o ferrate, pavimentazioni stabili, altre coperture impermeabili del

suolo non connesse alle attività agricole) o di tipo reversibile (aree non pavimentate ma con rimozione della vegetazione e asportazione o compattazione del terreno dovute alla presenza di infrastrutture, cantieri, piazzali, parcheggi, cortili, campi sportivi o depositi permanenti di materiale; aree estrattive non rinaturalizzate; altre coperture artificiali non connesse alle attività agricole in cui la rimozione della copertura ripristini le condizioni naturali del suolo);»;

d) sostituire la lettera f) con la seguente: «f) «pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici»: nella prospettiva del «saldo zero» di consumo di suolo, recupero dei servizi ecosistemici persi a causa di opere che hanno determinato consumo di suolo, attraverso il ripristino delle funzioni ecologiche di un'altra porzione di suolo o della stessa, in maniera pari o superiore, con obbligo dell'invarianza idraulica e idrogeologica, ovvero con la compensazione di funzioni ecologiche riferite alla riduzione di elementi inquinanti dell'aria e dell'acqua e comunque assicurando la non riduzione, all'interno dell'area dell'intervento, dell'estensione complessiva della superficie degli spazi verdi e della copertura della volta arborea rispetto a quella presente alla data di entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024. A partire dal 1° gennaio 2031, all'interno dell'area dell'intervento, l'estensione complessiva della superficie degli spazi verdi e della copertura della volta arborea, dovrà essere maggiore di quella presente alla data di entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024;»;

e) alla lettera h), dopo le parole: «un'area» *inserire le seguenti:* «, contigua o prossima agli ambiti urbani,»;

f) alla lettera l), sostituire le parole da: «le seguenti» *fino a:* «cumulative» *con le seguenti:* «ai fini della rigenerazione urbana, concorrono a creare situazioni di degrado le seguenti situazioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo:»;

g) dopo la lettera l, aggiungere le seguenti:

«l-*bis*) «spazi verdi urbani»: superficie totale di alberi, di boscaglie, di arbusti, di vegetazione erbacea permanente, di licheni e di muschi, di stagni e di corsi d'acqua, calcolata sulla base dei dati forniti dal servizio di monitoraggio del territorio di Copernicus nell'ambito della componente Copernicus del programma spaziale dell'Unione, istituito dal regolamento (UE) 2021/696, e dei dati forniti da ISPRA sul territorio nazionale a livello comunale;

l-*ter*) «copertura della volta arborea urbana»: superficie totale di copertura arborea, calcolata sulla base dei dati sulla densità di copertura arborea forniti dal servizio di monitoraggio del territorio di Copernicus nell'ambito della componente Copernicus del programma spaziale dell'Unione, istituito dal regolamento (UE) 2021/696, e dei dati forniti da ISPRA sul territorio nazionale a livello comunale.».

2.2

Fazzone, Zanettin

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) «ambiti urbani di rigenerazione urbana»: gli ambiti diversi dalle zone di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968 nei quali possono essere previsti ed eseguiti gli interventi di rigenerazione urbana di cui alla successiva lettera b) del presente articolo. Sono ricomprese in tali ambiti: le aree e gli isolati ricadenti negli ambiti dì urbanizzazione consolidata, anche se non caratterizzati da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi. Oltre a quelli sopra indicati per "ambiti di rigenerazione urbana" si intendono anche borghi, centri storici. Centri di media e piccola grandezza, aree funzionali come corridoi verdi, parchi, spazi aperti pubblici all'interno del tessuto urbano quali ad esempio piazza, infrastrutture di mobilità che interconnettono i quartieri, aree portuali, aree umide in ambiti urbani;».

2.3

Sigismondi, De Priamo, Farolfi, Petrucci, Tubetti, Salvitti

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente: «a) «ambiti urbani»: le aree e gli isolati ricadenti

negli ambiti di urbanizzazione consolidata comunque denominati dalla normativa regionale o locale, compresi i lotti interclusi e le aree di completamento, nonché le parti di quartieri urbani interessati dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi;».

2.4

Fazzone, Paroli

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente: «a) «ambiti urbani»: le aree e gli isolati ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata comunque denominati dalla normativa regionale o locale, compresi i lotti interclusi e le aree di completamento, nonché le parti di quartieri urbani interessati dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi;».

2.5

Irto

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente: «a) «ambiti urbani»: le aree e gli isolati ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata comunque denominati dalla normativa regionale o locale, compresi i lotti interclusi e le aree di completamento, nonché le parti di quartieri urbani interessati dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi;».

2.6

Sironi

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente: «a) «ambiti urbani»: aree densamente popolate e con soglie di densità delle superfici a copertura artificiale superiore al 50 per cento, dove sussiste l'unitarietà morfologica dei diversi tessuti e il consolidato rapporto tra spazi privati e pubblici, suscettibili, in determinate circostanze, di interventi di trasformazione delle aree edificate;».

2.7

Patuanelli

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «*ambiti urbani*» *con le seguenti:* «ambiti urbani e produttivi di rigenerazione»;

b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «ed edilizia in ambiti urbani» *inserire le seguenti:* «e produttivi»;

c) al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «variazione» *a:* «depauperamento.» *con le seguenti:* «diminuzione complessiva, a fronte dell'intervento edilizio, di suolo non consumato rispetto alle previsioni contenute negli strumenti urbanistici;».

2.8

Paroli

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ambiti urbani» *con le seguenti:* «ambiti urbani e industriali di rigenerazione»;

b) al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si ha consumo di suolo in presenza di una diminuzione complessiva, a fronte dell'intervento edilizio, di suolo non consumato rispetto alle previsioni contenute negli strumenti urbanistici».

Conseguentemente, sostituire le parole: «ambiti urbani», *ovunque ricorrano, con le seguenti:* «ambiti urbani e industriali di rigenerazione».

2.9

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ambiti urbani» *inserire la seguente:* «degradati».

2.10

Zanettin

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di urbanizzazione» *sopprimere la seguente:* «consolidata».

2.11

Sironi

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «urbanistico,».

2.12

Zanettin

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico,» *inserire le seguenti:* «ovvero dalla presenza di opere pubbliche incompiute,».

2.13

Paroli

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: «quartieri urbani» *inserire le seguenti:* «e di aree industriali, anche extra urbane»;

b) alla lettera b), dopo le parole: «urbana ed edilizia in ambiti urbani» *inserire le seguenti:* «e industriali, anche extra-urbani»;

c) alla lettera c), dopo la parola: «depauperamento» *inserire le seguenti:* «o trasformazione antropica» *e dopo le parole:* «consumo di suolo reversibile.» *aggiungere il seguente periodo:* «Si ha consumo di suolo in presenza di una diminuzione complessiva di suolo non consumato rispetto alle previsioni contenute negli strumenti urbanistici»;

d) alla lettera h), dopo le parole: «un'area» *inserire le seguenti:* «di suolo non consumato».

2.14

Fregolent

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: «quartieri urbani» *inserire le seguenti:* «e di aree industriali, anche extra urbane»;

b) alla lettera b), dopo le parole: «urbana ed edilizia in ambiti urbani» *inserire le seguenti*: «e industriali, anche extra-urbani»;

c) alla lettera c):

1) dopo la parola: «depauperamento» *inserire le seguenti:* «o trasformazione antropica»;

2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si ha consumo di suolo in presenza di una diminuzione complessiva di suolo non consumato rispetto alle previsioni contenute negli strumenti urbanistici;»;

d) alla lettera h), dopo le parole: «un'area» *inserire le seguenti:* «di suolo non consumato».

2.15

Fregolent

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera b) con la seguente:* «b) "rigenerazione urbana": il complesso di norme, metodi e pratiche che riguardano un oggetto urbano - un'area, un manufatto, un ambiente - al fine di modificarne il genere originario immettendone un altro diverso. Le trasformazioni urbanistiche ed edilizie in ambiti urbani su aree e complessi edilizi possono riguardare tre ambiti di intervento:

a) aree dismesse, ovvero i luoghi in precedenza adibiti a fabbriche, opifici, nonché le strutture pubbliche abbandonate in stato di degrado, da rigenerare con nuove funzioni orientate ad implementare il benessere e la salute della collettività;

b) aree libere aperte occupate da strade veicolari da adibire a corridoi di verde attrezzato e a sistemi alternativi di mobilità sostenibile secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo

reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi tramite la de impermeabilizzazione, la bonifica, l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;

c) edifici e quartieri popolari da sottoporre a operazioni di riabilitazione urbana, anche tramite la realizzazione di grandi opere pubbliche di architettura contemporanea e la simultanea riqualificazione energetica e formale degli edifici e degli spazi comuni esistenti o anche la loro demolizione e ricostruzione.»;

b) alla lettera f):

1) sopprimere le parole: «persi a causa di opere che hanno determinato consumo di suolo,»;

2) sopprimere le parole: «con obbligo della invarianza idraulica e idrogeologica, ovvero con la compensazione di funzioni ecologiche riferite alla riduzione di elementi inquinanti dell'aria e dell'acqua».

2.16

Irto, Basso, Fina

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera b) con la seguente: «*b)* "rigenerazione urbana": il complesso di norme, metodi e pratiche che riguardano un oggetto urbano - un'area, un manufatto, un ambiente - al fine di modificarne il genere originario immettendone un altro diverso. Le trasformazioni urbanistiche ed edilizie in ambiti urbani su aree e complessi edilizi possono riguardare tre ambiti di intervento:

1) aree dismesse, ovvero i luoghi in precedenza adibiti a fabbriche, opifici, nonché le strutture pubbliche abbandonate in stato di degrado, da rigenerare con nuove funzioni orientate ad implementare il benessere e la salute della collettività;

2) aree libere aperte occupate da strade veicolari da adibire a corridoi di verde attrezzato e a sistemi alternativi di mobilità sostenibile secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi tramite la de impermeabilizzazione, la bonifica, l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;

3) edifici e quartieri popolari da sottoporre a operazioni di riabilitazione urbana, anche tramite la realizzazione di grandi opere pubbliche di architettura contemporanea e la simultanea riqualificazione energetica e formale degli edifici e degli spazi comuni esistenti o anche la loro demolizione e ricostruzione.»;

2) alla lettera f) sopprimere le parole: «persi a causa di opere che hanno determinato consumo di suolo,» *e le parole:* «con obbligo della invarianza idraulica e idrogeologica, ovvero con la compensazione di funzioni ecologiche riferite alla riduzione di elementi inquinanti dell'aria e dell'acqua».

2.17

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente: «b) «rigenerazione urbana»: un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie in ambiti urbani su aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico edilizio, ambientale o socio-economico;».

2.18

Sironi

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente: «b) rigenerazione urbana: "Azioni di trasformazione urbana ed edilizia in ambiti urbani su aree e complessi edilizi, prioritariamente su quelli caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo o impermeabilizzazione di suolo, comunque, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, ecologica ed energetica determinino almeno un «saldo zero» di consumo e impermeabilizzazione di suolo anche mediante azioni di de-

pavimentazione e di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero e il ribilanciamento dei servizi ecosistemici persi, tramite la de-impermeabilizzazione, la bonifica, nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana.».

2.19

Sironi

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente: «b) azioni di trasformazione urbana ed edilizia in ambiti urbani su aree e complessi edilizi, prioritariamente su quelli caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo o impermeabilizzazione di suolo, comunque, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, ecologica ed energetica determinino almeno un «saldo zero» di consumo e impermeabilizzazione di suolo anche mediante azioni di de-pavimentazione e di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero e il ribilanciamento dei servizi ecosistemici persi, tramite la de-impermeabilizzazione, la bonifica, nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana.».

2.20

Zanettin

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), alle parole: «azioni di trasformazione urbana» *premettere le seguenti:* «un processo multidimensionale e integrato teso a migliorare la vivibilità e la sostenibilità urbana attraverso iniziative in campo sociale, culturale, economico e»;

b) alla lettera g), dopo le parole: «per i servizi» *inserire le seguenti:* «pubblici e privati di prossimità».

2.21

Fregolent

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b), alle parole:* «azioni di trasformazione urbana» *premettere le seguenti:* «un processo multidimensionale e integrato teso a migliorare la vivibilità e la sostenibilità urbana attraverso iniziative in campo sociale, culturale, economico e»;

b) *alla lettera g), dopo le parole:* «per i servizi» *inserire le seguenti:* «pubblici e privati di prossimità».

2.22

Irto, Basso, Fina

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b), alle parole*: «azioni di trasformazione urbana» *premettere le seguenti*: «un processo multidimensionale e integrato teso a migliorare la vivibilità e la sostenibilità urbana attraverso iniziative in campo sociale, culturale, economico e»;

b) *alla lettera g), dopo le parole:* «per i servizi» *inserire le seguenti*: «pubblici e privati di prossimità».

2.23

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «prioritariamente su quelli».

2.24

Minasi, Potenti, Germanà

Al comma 1, lettera b) apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «che non determinino» *inserire la seguente:* «ulteriore»;

b) sopprimere le parole: «, nonché l'innalzamento del potenziale ecologico ambientale e della

biodiversità urbana».

2.25

Sironi

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «consumo» *e ovunque ricorrono, aggiungere le seguenti:* «e impermeabilizzazione di suolo».

2.26

Sironi

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «, che non determinino consumo» *inserire le seguenti:* «e impermeabilizzazione».

2.27

Fazzone, Paroli

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, con il recupero dei servizi ecosistemici persi,» *nonché le seguenti parole:* «, nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana».

2.28

Sironi

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. La rigenerazione urbana contribuisce a rendere le città più sostenibili e resilienti, migliorando la capacità di fornire servizi ecosistemici e riducendo il degrado ambientale, sociale e territoriale».

2.29

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-*bis*) «aree o complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico edilizio»: aree già urbanizzate e complessi edilizi connotati da un impianto urbano con scarsa qualità sotto il profilo architettonico e urbanistico, associato alla carenza o al degrado di attrezzature e di servizi negli spazi pubblici; aree caratterizzate da attività produttive, attrezzature e infrastrutture dismesse o interessate da problematiche ambientali; fabbricati che, oltre a presentare scarsa qualità architettonica, risultano non congruenti con il contesto paesaggistico-ambientale o urbanistico sotto il profilo igienico-sanitario e inadeguati da un punto di vista della sicurezza statica, dell'anti-sismicità, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale;

b-*ter*) «aree o complessi edilizi caratterizzati da degrado socio-economico»: le aree e i complessi edilizi connotati da condizioni di abbandono, di pericolosità sociale, di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili esistenti, o comunque di impropria o parziale utilizzazione degli stessi, o con presenza di strutture non compatibili, dal punto di vista paesaggistico, ambientale, sociale o funzionale, con il contesto urbano di riferimento;

b-*quater)* «aree e complessi edilizi connotati da condizioni di degrado ambientale»: le aree e i complessi edilizi connotati da condizioni di naturalità compromesse da inquinanti, antropizzazioni, squilibri degli habitat e altre incidenze anche dovute a mancata manutenzione del territorio ovvero da situazioni di rischio individuabili con la pianificazione generale e di settore;».

Conseguentemente, sopprimere la lettera l).

2.30

Sironi

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) «consumo di suolo»: variazione da una copertura non artificiale del suolo o «suolo non consumato» a una copertura artificiale del suolo o «suolo consumato» dovuta a copertura del terreno con manufatti o costruzioni di tipo permanente (edifici, fabbricati, infrastrutture pavimentate o ferrate, pavimentazioni stabili, altre coperture impermeabili del suolo non connesse alle attività agricole) o di

tipo reversibile (aree non pavimentate ma con rimozione della vegetazione e asportazione o compattazione del terreno dovute alla presenza di infrastrutture, cantieri, piazzali, parcheggi, cortili, campi sportivi o depositi permanenti di materiale; aree estrattive non rinaturalizzate; altre coperture artificiali non connesse alle attività agricole in cui la rimozione della copertura ripristini le condizioni naturali del suolo);».

2.31

Sironi

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «depauperamento» *inserire le seguenti:* «con conseguente diminuzione complessiva di suolo non consumato rispetto alle previsioni contenute negli strumenti urbanistici.».

2.32

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera c), ultimo periodo, sostituire le parole: «consumo di suolo reversibile» *con le seguenti:* «uso reversibile del suolo».

2.33

Sironi

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire le seguenti:

«*c*-bis*)* «suolo»: ecosistema essenziale e complesso, costituito dallo spessore vitale e variabile della crosta terrestre, sede di servizi ecosistemici, cruciale per la buona regolazione climatica e custode di biodiversità che costituisce una risorsa non rinnovabile. Il suolo è lo strato superiore della crosta terrestre, uno spessore costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi e rappresenta l'interfaccia tra terra, aria e acqua, ospitando gran parte della biosfera. Il suolo è un ecosistema con tempi estremamente lunghi per la sua formazione e costituisce una risorsa non rinnovabile e limitata;

c-ter) «suolo consumato»: quantità complessiva di suolo a copertura artificiale esistente in un dato momento, misurabile in valori percentuali rispetto alla superficie territoriale (grado di artificializzazione);

c-quater*)* «compensazione ecologica»: intervento di recupero, ripristino o miglioramento, in maniera proporzionale ai servizi ecosistemici sacrificati, delle funzioni del suolo già impermeabilizzato attraverso la sua de-impermeabilizzazione e rinaturazione;

c-quinquies*)* «consumo di suolo netto»: incremento della copertura artificiale del suolo valutato attraverso il bilancio tra il consumo e l'impermeabilizzazione di suolo e l'aumento di superfici agricole, naturali e semi-naturali dovuto a interventi di recupero, demolizione, de-impermeabilizzazione, rinaturalizzazione o altre azioni in grado di riportare il suolo consumato in un suolo in grado di assicurare i servizi ecosistemici forniti da suoli naturali;

c-sexies*)* «azzeramento del consumo di suolo netto» evitare l'impermeabilizzazione di aree agricole e di aree aperte, anche in ambito urbano, e, per la componente residua non evitabile, compensarla attraverso la rinaturalizzazione di un'area di estensione uguale o superiore, che possa essere in grado di tornare a fornire i servizi ecosistemici forniti da suoli naturali (Commissione Europea, 2016)7. Tenuto conto che il suolo è una risorsa unica, rara e non riproducibile, il raggiungimento dell'obiettivo del consumo di suolo netto zero deve essere accompagnato con misure atte ad impedire consumi inutili e limitarli alla componente non evitabile;

c-septies*)* «gerarchia del consumo di suolo» definita dalla nuova strategia europea per il suolo per il 2030 come criterio da adottare negli strumenti urbanistici per dare assoluta priorità al riutilizzo di aree già costruite e impermeabilizzate, evitando nuove costruzioni e impermeabilizzazioni su suoli vegetati o permeabili;

c-octies*)* «misure di mitigazione»: misure intese a ridurre al minimo o addirittura a sopprimere l'impatto negativo di un piano o progetto durante o dopo la sua realizzazione. Queste

dovrebbero essere scelte sulla base della gerarchia di opzioni preferenziali di evitare o ridurre impatti alla fonte, minimizzare gli impatti sul sito e infine minimizzare gli impatti su chi li subisce;

c-novies*)* «misure di compensazione»: misure che non riducono gli impatti residui attribuibili al progetto ma provvedono a sostituire una risorsa ambientale che è stata depauperata con una risorsa considerata equivalente. Tra gli interventi di compensazione si possono annoverare: il ripristino ambientale tramite la risistemazione ambientale di aree utilizzate per cantieri (o altre opere temporanee), il riassetto urbanistico con la realizzazione di aree a verde profondo, zone a parco, rinaturalizzazione degli argini di un fiume, la costruzione di viabilità alternativa, nonché tutti gli interventi di attenuazione dell'impatto socio ambientale;

c-decies*)* «permeabilità del suolo»: proprietà che viene identificata con la misura della conducibilità idrica satura (Ksat, mm/h) e che esprime la capacità del suolo in condizioni di saturazione di essere attraversato da un flusso d'acqua in direzione verticale;

c-undecies*)* «invarianza idraulica e idrologica»: principio in base al quale sia le portate che i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelle preesistenti all'urbanizzazione;

c-dodecies*)* «dissesto idrogeologico»: insieme dei processi geomorfologici che producono la degradazione del suolo e, di conseguenza, l'instabilità o la distruzione delle costruzioni che sono localmente presenti; esso comprende tutti i processi naturali che corrompono un territorio, a partire dall'erosione superficiale o sotterranea, fino agli eventi più catastrofici quali frane e alluvioni;».

2.34

Sironi

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:

«*d*-bis*)* «permeabilità del suolo»: proprietà che viene identificata con la misura della conducibilità idrica satura (Ksat, mm/h) e che esprime la capacità del suolo in condizioni di saturazione di essere attraversato da un flusso d'acqua in direzione verticale;

d-ter*)* «invarianza idraulica e idrologica»: principio in base al quale sia le portate che i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelle preesistenti all'urbanizzazione;

d-quater*)* «dissesto idrogeologico»: insieme dei processi geomorfologici che producono la degradazione del suolo e, di conseguenza, l'instabilità o la distruzione delle costruzioni che sono localmente presenti; esso comprende tutti i processi naturali che corrompono un territorio, a partire dall'erosione superficiale o sotterranea, fino agli eventi più catastrofici quali frane e alluvioni;».

2.35

Fazzone, Paroli

Al comma 1 sopprimere le lettere e) ed f).

Conseguentemente:

a) all'articolo 3, comma 3, lettera b), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «, fatto salvo il criterio del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici»;

b) all'articolo 5, comma 3, sopprimere la lettera d);

c) all'articolo 6, comma 2, sopprimere la lettera c);

d) all'articolo 6, comma 4, lettera l), sopprimere le parole da : «previa asseverazione del pareggio di bilancio non economico» fino alla fine della lettera.

2.36

Sironi

Al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente: «e) servizi ecosistemici»: benefici (o contributi) che l'uomo ottiene, direttamente o indirettamente, dagli ecosistemi che si suddividono in servizi di approvvigionamento (prodotti alimentari, biomassa, materie prime), servizi di regolazione e

mantenimento (regolazione del clima, cattura e stoccaggio del carbonio, controllo dell'erosione e regolazione degli elementi della fertilità, regolazione della qualità dell'acqua, protezione e mitigazione dei fenomeni idrologici estremi, riserva genetica, conservazione della biodiversità) e servizi culturali (servizi ricreativi e culturali, funzioni etiche e spirituali, paesaggio, patrimonio naturale)";».

2.37

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: «benefici forniti» *fino alla parola:* «(ISPRA)» *con le seguenti:* «contributi che i sistemi viventi forniscono al benessere umano e che rappresentano gli output/i risultati degli ecosistemi naturali, semi-naturali o altamente modificati che influenzano direttamente il benessere delle persone.».

2.38

Sironi

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «benefici» *inserire la seguente:* «e contributi».

2.39

Sironi

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «genere umano» *inserire le seguenti:* «, direttamente o indirettamente, dagli ecosistemi che si suddividono in servizi di approvvigionamento (prodotti alimentari, biomassa, materie prime), servizi di regolazione e mantenimento (regolazione del clima, cattura e stoccaggio del carbonio, controllo dell'erosione e regolazione degli elementi della fertilità, regolazione della qualità dell'acqua, protezione e mitigazione dei fenomeni idrologici estremi, riserva genetica, conservazione della biodiversità) e servizi culturali (servizi ricreativi e culturali, funzioni etiche e spirituali, paesaggio, patrimonio naturale)».

2.40

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera e) inserire la seguente: «e-*bis*) «ambiti urbani soggetti a rischi naturali»: le aree e i complessi edilizi ricadenti in aree interessate da rischi geo-idrologici, sismici e vulcanici;»;

2) alla lettera h), dopo la parola: «raccolta» *inserire le seguenti*: «e filtrazione»;

3) alla lettera l) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «naturale (geo-idrologico, sismico, vulcanico);».

2.41

Sironi

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente: «f) «pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici»: nella prospettiva del «saldo zero» di consumo di suolo, recupero dei servizi ecosistemici persi a causa di opere che hanno determinato consumo di suolo, attraverso il ripristino delle funzioni ecologiche di un'altra porzione di suolo o della stessa, in maniera pari o superiore, con obbligo dell'invarianza idraulica e idrogeologica, ovvero con la compensazione di funzioni ecologiche riferite alla riduzione di elementi inquinanti dell'aria e dell'acqua e comunque assicurando la non riduzione, all'interno dell'area dell'intervento, dell'estensione complessiva della superficie degli spazi verdi e della copertura della volta arborea rispetto a quella presente alla data di entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024. A partire dal 1° gennaio 2031, all'interno dell'area dell'intervento, l'estensione complessiva della superficie degli spazi verdi e della copertura della volta arborea, dovrà essere maggiore di quella presente alla data di entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024;».

2.42

Minasi, Potenti, Germanà

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «persi a causa di opere che hanno determinato consumo di suolo,» *e le parole:* «con obbligo della invarianza idraulica e idrogeologica, ovvero con la compensazione di funzioni ecologiche riferite alla riduzione di elementi inquinanti dell'aria e dell'acqua».

2.43

Sironi

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «un'altra porzione di suolo o» *con le seguenti:* «un'altra porzione di suolo limitrofa o comunque vicina e di dimensioni analoghe o maggiori».

2.44

Sironi

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire le seguenti:

«f-*bis)* «impronta ecologica»: indicatore complesso che valuta il consumo umano di risorse naturali rispetto alla capacità della Terra di rigenerarle; misura in ettari le aree biologiche produttive del pianeta Terra, compresi i mari, necessarie per rigenerare le risorse consumate dall'uomo e assorbire i rifiuti e le emissioni che produce;

f-*ter)* «impronta di carbonio»: indicatore che esprime il quantitativo di CO2 equivalente dovuto al totale delle emissioni di gas a effetto serra associate direttamente o indirettamente a un prodotto, un'organizzazione o un servizio;

f-*quater)* «impronta idrica»: indicatore che esprime il consumo d'acqua dolce da parte di un gruppo definito di consumatori, di produttori, per un singolo processo o per ogni prodotto o servizio. È una misura volumetrica del consumo e dell'inquinamento dell'acqua e fornisce un'indicazione sulla sostenibilità spazio-temporale della risorsa acqua utilizzata per fini antropici;

f-*quinquies*) «biodiversità»: ricchezza di vita sulla Terra ed esprime il numero, la varietà e la variabilità degli organismi viventi e come questi varino da un ambiente all'altro nel corso del tempo;

f-*sexies)* «bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici»: strumento utile per attribuire una valutazione economica delle funzioni ecologiche nei bilanci ambientali e nella pianificazione territoriale al fine di garantire l'uso sostenibile delle risorse naturali e delle funzioni degli ecosistemi, concorrendo a una gestione durevole del capitale naturale;».

2.45

Sironi

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente: «*f*-bis*)* «bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici»: strumento utile per attribuire una valutazione economica delle funzioni ecologiche nei bilanci ambientali e nella pianificazione territoriale al fine di garantire l'uso sostenibile delle risorse naturali e delle funzioni degli ecosistemi, concorrendo a una gestione durevole del capitale naturale;».

2.46

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «valore storico:» *inserire le seguenti:* «parte del territorio comunale di più antica formazione sottoposta a particolare tutela per assicurare la conservazione di testimonianze storiche, artistiche, ambientali. Nella zonizzazione del piano regolatore esso è indicato come «zona A» ai sensi del decreto ministeriale 1444/1968, anche individuabili come».

2.47

Minasi, Potenti, Germanà

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «quale risulta dal» *con le seguenti:* «quali risultano dalle mappe urbane di impianto del».

2.48

Sironi

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «, dalla legge 11 agosto 1939, n.1249,» *aggiungere le seguenti:* «dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444,».

2.49

Sigismondi, De Priamo, Farolfi, Petrucci, Tubetti, Salvitti

Al comma 1, lettera g), aggiungere infine il seguente periodo: «Sono fatte salve le definizioni regionali vigenti di centri storici, coerenti con l'obiettivo di individuare i soli insediamenti di carattere storico».

2.50

Potenti, Minasi, Germanà

Al comma 1, lettera g), aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono fatte salve le definizioni regionali vigenti di centri storici, coerenti con l'obiettivo di individuare i soli insediamenti di carattere storico».

2.51

Fazzone, Paroli

Al comma 1, lettera g), aggiungere infine il seguente periodo: «Sono fatte salve le definizioni regionali vigenti di centri storici, coerenti con l'obiettivo di individuare i soli insediamenti di carattere storico».

2.52

Irto

Al comma 1, lettera g), aggiungere infine il seguente periodo: «Sono fatte salve le definizioni regionali vigenti di centri storici, coerenti con l'obiettivo di individuare i soli insediamenti di carattere storico».

2.53

Fazzone, Paroli

Al comma 1 sopprimere la lettera h).

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «o alle funzioni previste all'interno della cintura verde, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera h)».

2.54

Sironi

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire le seguenti:

«*h*-bis*)* «spazi verdi urbani»: superficie totale di alberi, di boscaglie, di arbusti, di vegetazione erbacea permanente, di licheni e di muschi, di stagni e di corsi d'acqua presente nelle città, nelle piccole città e nei sobborghi, calcolata sulla base dei dati forniti dal servizio di monitoraggio del territorio di Copernicus nell'ambito della componente Copernicus del programma spaziale dell'Unione, istituito dal regolamento (UE) 2021/696, e, se disponibili per lo Stato membro interessato, di altri opportuni dati supplementari forniti da tale Stato membro;

h-ter*)* «boschi di neoformazione»: giovani formazioni di specie arboree e arbustive originate da processi naturali a seguito dell'abbandono di aree dismesse da precedenti usi del suolo;

h-quater*)* «forestazione urbana»: progettazione e sviluppo di nuove aree verdi urbane e periurbane;

h-quinquies*)* «area a verde profondo»: area di terreno storicamente non smosso, non di risulta e non compattato, naturalmente permeabile e non sovrapposto a manufatti edilizi, impiantistici o cimiteriali, a qualunque profondità essi siano, o area di terreno antropizzato superficialmente (parchi, bonifiche) con potenzialità ecosistemiche;

h-sexies*)* «verde pensile»: spazio verde, creato con tecnologia artificiale, privo di contatto con il terreno naturale e di continuità con il suolo, inteso come ecosistema;».

2.55

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1 sostituire la lettera i) con la seguente: «*i)* isola di calore urbana: il fenomeno che determina un microclima caratterizzato da temperature più alte nelle aree urbane rispetto alle aree di campagna o alle zone rurali circostanti;».

2.56

Fazzone, Zanettin

Al comma 1 sostituire la lettera l) con la seguente: «l) «degrado»: ai fini della previsione ed esecuzione degli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge per degrado si intendono tutte quelle situazioni nelle quali le aree e gli edifici sono caratterizzat**i** da condizioni di abbandono e di pericolosità sociale o da condizione di compromissione degli equilibri ecosistemici generate anche dalla sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili esistenti, o comunque da impropria o parziale utilizzazione degli stessi, o dalla presenza di strutture non compatibili, dal punto di vista paesaggistico, ambientale, sociale o funzionale, con il contesto urbano di riferimento o inadeguate dal punto di vista della sicurezza statica e antisismica, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale.».

2.57

Zanettin

Al comma 1 sostituire la lettera l) con la seguente:

«*l)* «degrado»: le seguenti situazioni, a titolo esemplificativo, non esaustive e non cumulative; le aree, gli edifici, le opere e i complessi edilizi caratterizzati da scarsa qualità sotto il profilo architettonico ed edilizio, o da incongruenze con il contesto paesaggistico-ambientale e urbanistico, o inadeguati dal punto di vista della sicurezza statica e antisismica, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale; le aree, le opere, gli edifici e i complessi edilizi caratterizzati da abbandono, pericolosità sociale, sottoutilizzazione, sovraffollamento o impropria utilizzazione; le aree, gli edifici, le opere, e i complessi edilizi connotati da condizione di compromissione degli equilibri ecosistemici, dovuta a inquinamenti, antropizzazioni, squilibri degli habitat o mancata manutenzione del territorio, ovvero da accertate situazioni di rischio.».

2.58

Sironi

Al comma 1 sostituire la lettera l) con la seguente: «*l*) «degrado del suolo»: fenomeno di alterazione delle condizioni del suolo dovuto alla riduzione o alla perdita di produttività biologica o economica, di biodiversità, delle funzioni e della capacità di fornire servizi ecosistemici a causa principalmente dell'attività dell'uomo;».

2.59

Minasi, Germanà, Potenti

Al comma 1, lettera l), sopprimere le seguenti parole: «le aree, gli edifici e i complessi edilizi caratterizzati da scarsa qualità sotto il profilo architettonico ed edilizio, o da incongruenze con il contesto paesaggistico-ambientale e urbanistico, o inadeguati dal punto di vista della sicurezza statica e antisismica, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale;».

2.60

Fregolent

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: «le aree, gli edifici e i complessi edilizi caratterizzati da scarsa qualità sotto il profilo architettonico ed edilizio, o da incongruenze con il contesto paesaggistico-ambientale e urbanistico, o inadeguati dal punto di vista della sicurezza statica e antisismica, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale;».

2.61

Minasi, Potenti, Germanà

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «le aree, gli edifici e i complessi edilizi caratterizzati da scarsa qualità sotto il profilo architettonico ed edilizio, o da incongruenze con il contesto paesaggistico-ambientale e urbanistico, o inadeguati dal punto di vista della sicurezza statica e antisismica, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale;» *con le seguenti:* «le situazioni in cui si è in presenza edifici o complessi edilizi collabenti o diruti che versano in tale stato da oltre dieci anni».

2.62

Nave

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «le aree, gli edifici e i complessi edilizi caratterizzati da scarsa qualità sotto il profilo architettonico ed edilizio, o da incongruenze con il contesto paesaggistico-ambientale e urbanistico, o inadeguati dal punto di vista della sicurezza statica e antisismica, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale;» *con le seguenti:* «le situazioni in cui si è in presenza edifici o complessi edilizi collabenti o diruti che versano in tale stato da oltre dieci anni».

2.63

Fregolent

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «le aree, gli edifici e i complessi edilizi caratterizzati da scarsa qualità sotto il profilo architettonico ed edilizio, o da incongruenze con il contesto paesaggistico-ambientale e urbanistico, o inadeguati dal punto di vista della sicurezza statica e antisismica, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale;» *con le seguenti:* «le situazioni in cui si è in presenza edifici o complessi edilizi collabenti o diruti che versano in tale stato da oltre dieci anni».

2.64

Minasi, Germanà, Potenti

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere le seguenti:

«l-*bis*) «qualità della vita»: benessere percepito da un individuo in relazione alle condizioni di vita, al livello di soddisfazione delle proprie esigenze e aspirazioni, e al contesto sociale, economico e ambientale in cui vive;

l-*ter*) «qualità dell'abitare»: livello di benessere, comfort e funzionalità che le condizioni abitative offrono agli individui o alle comunità, valutato attraverso una serie di fattori che spaziano dalle caratteristiche fisiche degli edifici e degli spazi abitativi alle dimensioni sociali e ambientali del contesto in cui si vive;

l-*quater*) «paesaggio»: una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni", come da Convenzione Europea del Paesaggio, conosciuta anche come Convenzione di Firenze adottata nel 2000.».

2.65

Zanettin

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere le seguenti:

«l-*bis*) «opere pubbliche incompiute»: le opere di cui all'articolo 44-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011;

l-*ter*) «risoluzione delle opere pubbliche incompiute»: attuazione di una delle ipotesi contemplate dall'articolo 4, comma 1, dell'Allegato I.5 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».

2.66

Sironi

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti:

«*l*-bis*)* «spazi verdi urbani»: superficie totale di alberi, di boscaglie, di arbusti, di vegetazione

erbacea permanente, di licheni e di muschi, di stagni e di corsi d'acqua, calcolata sulla base dei dati forniti dal servizio di monitoraggio del territorio di Copernicus nell'ambito della componente Copernicus del programma spaziale dell'Unione, istituito dal regolamento (UE) 2021/696, e dei dati forniti da ISPRA sul territorio nazionale a livello comunale;

l-ter*)* «copertura della volta arborea urbana»: superficie totale di copertura arborea, calcolata sulla base dei dati sulla densità di copertura arborea forniti dal servizio di monitoraggio del territorio di Copernicus nell'ambito della componente Copernicus del programma spaziale dell'Unione, istituito dal regolamento (UE) 2021/696, e dei dati forniti da ISPRA sul territorio nazionale a livello comunale».

2.67

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente: «l-*bis*) «protocolli energetico-ambientali (*rating system*) nazionali e internazionali»: rappresentano gli strumenti per misurare tutte le prestazioni di un "sistema edificio" o su più ampia scala di intere aree urbane, considerandoli nel complesso, tramite l'analisi di parametri prestazionali standardizzati. Tali strumenti tengono in considerazione la sostenibilità degli *asset* (siano questi di nuova costruzione o storici) e prendono in esame un *set* ampio di parametri prestazionali, non solo dunque l'efficienza energetica (misurata in kWh), ma anche l'efficienza idrica (misurata in litri), il *comfort* e la salubrità ambientale interna (misurati in °C, UR%, lux, m2/m3, micro grammi/m3, ecc.), l'impatto generato dalle attività di costruzione sull'ambiente naturale rispettando gli equilibri dell'ecosistema, i processi di economia circolare compresi il riutilizzo e riciclaggio dei materiali e un adeguato smaltimento e avvio a riuso dei rifiuti, compresi quelli da demolizione, la connessione con le infrastrutture di mobilità collettiva e leggera. I principali protocolli energetico ambientali (*rating system*) nazionali e internazionali prevedono un robusto processo di certificazione terza sia in fase progettuale che di realizzazione delle opere, permettendo di ottimizzare i tempi di esecuzione, aumentare la trasparenza dei processi di appalto e diminuire i fenomeni di corruttela, fornire basi metodologiche per formare efficacemente tutti gli attori coinvolti nei processi di rigenerazione urbana e territoriale;».

Art. 3

3.1

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Al fine di agevolare il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge e di coordinare le politiche attuate dalle amministrazioni interessate, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana, alla quale partecipano i rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Ministero della cultura, del Ministero dell'economia e delle finanze, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni.

2. La cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana:

a) favorisce la realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4;

b) favorisce il coordinamento della normativa nazionale e regionale e degli strumenti di intervento in materia di rigenerazione urbana;

c) coordina e incentiva l'utilizzo dei fondi pubblici, a qualsiasi titolo disponibili, per l'attuazione del Piano nazionale per la rigenerazione urbana e la realizzazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana di cui all'articolo 10;

d) favorisce l'apporto e la partecipazione di soggetti investitori nazionali ed esteri alla realizzazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati ai sensi dei bandi di cui all'articolo 9;

e) fornisce supporto alle regioni e agli enti locali che intendono avviare rispettivamente progetti e piani

di rigenerazione urbana in tutte le fasi;
f) svolge attività di monitoraggio e valutazione degli interventi di rigenerazione urbana, nonché di analisi e di ricerca sui temi della rigenerazione urbana.».

3.2

De Priamo, Farolfi, Petrucci, Tubetti, Salvitti

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: «È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Cabina di regia per la promozione e l'organizzazione degli interventi di rigenerazione urbana, con il compito di collaborare in modo sinergico con i Ministeri, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni.»;

b) al comma 2 sostituire le parole da: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» *a:* «le seguenti funzioni» *con le seguenti:* «La Cabina di regia per la promozione e l'organizzazione degli interventi di rigenerazione urbana, istituita ai sensi del comma 1, esercita l'indirizzo e il coordinamento delle politiche della rigenerazione urbana e, in particolare, le seguenti funzioni:».

3.3

Irto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: «si compone» *inserire le seguenti:* «del Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU),»;

b) dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-*bis*. Il CIPU, istituito dall'articolo 12-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 novembre 2021, definisce gli obiettivi del Piano nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4, anche attraverso l'individuazione di criteri volti a definire i settori di intervento prioritario ai fini della allocazione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10.»;

c) al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo la lettera a) inserire la seguente:* «a-*bis*) predispone, sulla base degli obiettivi indicati dal CIPU, il Piano nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4;»;

- *alla lettera c), sostituire le parole:* «politiche di mobilità sostenibile, le politiche scolastiche e sociali, le politiche della sicurezza urbana e le politiche ambientali» *con le seguenti:* «le politiche della prossimità urbana e le conseguenti politiche della mobilità sostenibile, le politiche scolastiche e sociali, le politiche della sicurezza urbana, le politiche di sostenibilità ambientale e le politiche di salute urbana»;

- *sopprimere la lettera d);*

d) al comma 3, lettera a), sostituire la parola: «PinQua» *con le seguenti:* «Piano nazionale per la rigenerazione urbana" e aggiungere infine le seguenti parole: "con riferimento sia a progetti di intervento, sia a strumenti di piano o di programma di livello attuativo, anche in accordo pubblico-privato»;

e) al comma 3, lettera b), sopprimere i numeri 2), 3) e 4);

f) al comma 3, lettera d), dopo le parole: «agevolare gli interventi privati» *sopprimere le parole:* «di ristrutturazione urbanistica e l'attuazione di una strategia»;

g) al comma 3, lettera d), dopo le parole: «al fine di agevolare gli interventi privati» *sopprimere le seguenti:* «di ristrutturazione urbanistica e l'attuazione di una strategia« *e dopo le parole:* «calcolato in base all'imponibile catastale» *aggiungere le seguenti:* «e la maggioranza assoluta dell'area medesima»;

h) al comma 5, lettera a), dopo le parole: «l'Amministrazione procedente comunica» *inserire le seguenti:* «entro 5 giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio, o dal

ricevimento della domanda, se il procedimento è a iniziativa di parte»;

i) al comma 5, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «previa stipula della Convenzione urbanistica accompagnata dalla relativa polizza fidejussoria a garanzia degli impegni assunti.».

Conseguentemente, all'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Il Piano nazionale per la rigenerazione urbana, a valenza quinquennale e contenente la definizione dei criteri attuativi delle finalità e degli obiettivi di cui all'articolo 1, è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. L'attività istruttoria è svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;
- *al comma 2, sopprimere le lettere a) e b);*
- *alla rubrica sostituire la parola:* «Programma» *con la seguente:* «Piano».

3.4

Fazzone, Paroli

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: «si compone» *inserire le seguenti:* «del Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU),»;

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Il CIPU, istituito dall'articolo 12-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 novembre 2021 definisce gli obiettivi del Piano nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4, anche attraverso l'individuazione di criteri volti a definire i settori di intervento prioritario ai fini della allocazione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10.»;

c) al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-*bis*) predispone, sulla base degli obiettivi indicati dal CIPU, il Piano nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4;»;

2) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) promuove l'armonizzazione, anche temporale, dei programmi di rigenerazione urbana con le politiche ad essa correlate, tra le quali, a titolo di esempio e non esaustivo, le politiche di *housing* sociale, le politiche della prossimità urbana e le conseguenti politiche della mobilità sostenibile, le politiche scolastiche e sociali, le politiche della sicurezza urbana, le politiche di sostenibilità ambientale e le politiche di salute urbana;»;

3) sopprimere la lettera d);

4) alla lettera f), sostituire le parole: «e valutazione» *con le seguenti:* «, di valutazione e coordinamento»;

5) sostituire la lettera g) con la seguente: «g): favorisce l'apporto e la partecipazione di soggetti investitori privati nazionali ed esteri, anche del Terzo settore, per tutti i processi di progettazione, coprogettazione e realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana»;

d) al comma 3, lettera a) sostituire la parola: «PinQua» *con le seguenti:* «Piano nazionale per la rigenerazione urbana» *e aggiungere infine le seguenti parole:* «con riferimento sia a progetti di intervento, sia a strumenti di piano o di programma di livello attuativo, anche in accordo pubblico-privato»;

e) al comma 5 lettera a), dopo le parole: «l'amministrazione procedente comunica» *inserire le seguenti:* «entro 5 giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio, o dal ricevimento della

domanda, se il procedimento è a iniziativa di parte».

3.5

Sigismondi, Farolfi, Petrucci, Tubetti, Salvitti

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: «si compone» *inserire le seguenti:* «del Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU),»;

b) dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-*bis*. Il CIPU, istituito dall'articolo 12-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 novembre 2021, definisce gli obiettivi del Piano nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4, anche attraverso l'individuazione di criteri volti a definire i settori di intervento prioritario ai fini della allocazione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10.»;

c) al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

1. dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-*bis*) predispone, sulla base degli obiettivi indicati dal CIPU, il Piano nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4;»;

2. sostituire la lettera c) con la seguente: «c) promuove l'armonizzazione, anche temporale, dei programmi di rigenerazione urbana con le politiche ad essa correlate, tra le quali, a titolo di esempio e non esaustivo, le politiche di housing sociale, le politiche della prossimità urbana e le conseguenti politiche della mobilità sostenibile, le politiche scolastiche e sociali, le politiche della sicurezza urbana, le politiche di sostenibilità ambientale e le politiche di salute urbana;»;

3. sopprimere la lettera d);

4. alla lettera f), dopo le parole: «svolge attività di monitoraggio e valutazione» *inserire le seguenti:* «e coordinamento»;

5. sostituire la lettera g) con la seguente: «g): favorisce l'apporto e la partecipazione di soggetti investitori privati nazionali ed esteri, anche del Terzo settore, per tutti i processi di progettazione, coprogettazione e realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana»;

d) al comma 3, lettera a) sostituire la parola: «PinQua» *con le seguenti:* «Piano nazionale per la rigenerazione urbana» *e aggiungere infine le seguenti parole:* «con riferimento sia a progetti di intervento, sia a strumenti di piano o di programma di livello attuativo, anche in accordo pubblico-privato»;

Conseguentemente, all'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Piano nazionale per la rigenerazione urbana, a valenza quinquennale e contenente la definizione dei criteri attuativi delle finalità e degli obiettivi di cui all'articolo 1, è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. L'attività istruttoria è svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;

b) al comma 2, sopprimere la lettera a);

c) alla rubrica sostituire la parola: «Programma» *con la seguente:* «Piano».

3.6

Minasi, Potenti, Germanà

Ovunque ricorrano, sostituire le parole: «Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali» *con le seguenti:* «Direzione generale per la casa e la riqualificazione urbana».

3.7

Fregolent

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «e dei comuni.» *aggiungere le seguenti*: «sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore edilizio e di sviluppo immobiliare»;

b) al comma 3, numero 3), sostituire le parole: «necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti e l'inserimento delle premialità di cui al numero 2) della presente lettera» *con le seguenti:* «necessarie per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge e l'inserimento delle premialità di cui al numero 2) della presente lettera o di altre premialità previste dalla legge;»;

c) al comma 3, numero 4), dopo le parole: «cambio di destinazione d'uso» *aggiungere le seguenti*: «in deroga»;

d) *al comma 4 sostituire la lettera* a) *con la seguente*: «a) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni devono procedere all'individuazione degli ambiti urbani e industriali di rigenerazione»;

e) *sopprimere il comma 5.*

3.8

Durnwalder, Unterberger, Patton, Spagnolli

Al comma 1, dopo le parole: «e dei comuni» *aggiungere le seguenti*: «, che provvedono alle finalità della presente legge secondo i rispettivi ordinamenti.».

3.9

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, dopo le parole: «dei comuni» *aggiungere le seguenti:* «nonché il Ministero della cultura».

Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Il Ministero della cultura individua le linee di indirizzo per realizzare gli interventi di recupero dei centri storici e valorizzare le caratteristiche architettoniche e paesaggistiche dei contesti urbani e dei monumenti inseriti nei piani di rigenerazione.».

3.10

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2 sostituire le parole da: «Il Ministero» *fino alla parola:* «speciali» *con le seguenti:* «Il Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU)».

3.11

Fazzone, Zanettin

Al comma 2, dopo le parole: «esercita l'indirizzo e,» *inserire le seguenti:* «eventualmente avvalendosi della cabina di regia di cui al comma 6,».

3.12

Minasi, Potenti, Germanà

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sostituire le parole dopo: «scambio tra le varie realtà regionali anche» *con le seguenti:* «al fine di migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, favorendo l'armonizzazione con le pertinenti normative regionali esistenti.»;

b) dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-*bis*) favorisce la realizzazione degli obiettivi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4, anche attraverso l'individuazione di criteri volti a definire gli ambiti di intervento, favorendone l'armonizzazione con quelli identificati nelle normative regionali già adottate in materia di rigenerazione urbana;».

3.13

Minasi, Potenti, Germanà

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera c), dopo le parole: «le politiche scolastiche e sociali,» *inserire le seguenti:* «le politiche di sviluppo economico urbano,»;

b) al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-*bis*) promuovono politiche integrate volte a sostenere l'economia urbana quale componente rilevante dei processi di rigenerazione urbana, prevedendo nei propri ordinamenti strumenti di partenariato pubblico-privato innovativi per la valorizzazione, lo sviluppo, la gestione e la promozione delle aree a vocazione commerciale e delle imprese ivi localizzate, anche attraverso la costituzione dei distretti del commercio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge 11 novembre 2011, n. 180, o di altre forme di aggregazione equipollenti;»;

c) al comma 4, lettera a), dopo le parole: «interventi di rigenerazione urbana» *inserire le seguenti:* «, nonché, d'intesa con le associazioni di rappresentanza delle categorie economiche comparativamente più rappresentative, le aree di tutela e valorizzazione delle attività economiche di prossimità».

3.14

Fregolent

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, lettera c), dopo le parole:* «le politiche scolastiche e sociali,» *inserire le seguenti:* «le politiche di sviluppo economico urbano,»;

b) *al comma 3, dopo la lettera c) inserire la seguente:* «c-*bis*) promuovono politiche integrate volte a sostenere l'economia urbana quale componente rilevante dei processi di rigenerazione urbana, prevedendo nei propri ordinamenti strumenti di partenariato pubblico-privato innovativi per la valorizzazione, lo sviluppo, la gestione e la promozione delle aree a vocazione commerciale e delle imprese ivi localizzate, anche attraverso la costituzione dei distretti del commercio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge 11 novembre 2011, n. 180, o di altre forme di aggregazione equipollenti;»;

c) *al comma 4, lettera a), dopo le parole:* «interventi di rigenerazione urbana» *inserire le seguenti:* «, nonché, d'intesa con le associazioni di rappresentanza delle categorie economiche comparativamente più rappresentative, le aree di tutela e valorizzazione delle attività economiche di prossimità».

3.15

Zanettin

Apportare le seguenti modificazioni:

a*) al comma 2, lettera c), dopo le parole:* «le politiche scolastiche e sociali,» *inserire le seguenti:* «le politiche di sviluppo economico urbano,»;

b) al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-*bis*) promuove politiche integrate volte a sostenere l'economia urbana quale componente rilevante dei processi di rigenerazione urbana, prevedendo nei propri ordinamenti strumenti di partenariato pubblico-privato innovativi per la valorizzazione, lo sviluppo, la gestione e la promozione delle aree a vocazione commerciale e delle imprese ivi localizzate, anche attraverso la costituzione dei distretti del commercio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge 11 novembre 2011, n. 180, o di altre forme di aggregazione equipollenti;»;

c) al comma 4, lettera a), dopo le parole: «interventi di rigenerazione urbana» *inserire le seguenti:* «, nonché, d'intesa con le associazioni di rappresentanza delle categorie economiche comparativamente più rappresentative, le aree di tutela e valorizzazione delle attività economiche di prossimità».

3.16

Irto, Basso, Fina

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, lettera c), dopo le parole:* «le politiche scolastiche e sociali,» *inserire le seguenti:* «le politiche di sviluppo economico urbano,»;

b) *al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:* «c-*bis*) promuovono politiche integrate volte a sostenere l'economia urbana quale componente rilevante dei processi di rigenerazione urbana, prevedendo nei propri ordinamenti strumenti di partenariato pubblico-privato innovativi per la valorizzazione, lo sviluppo, la gestione e la promozione delle aree a vocazione commerciale e delle imprese ivi localizzate, anche attraverso la costituzione dei distretti del commercio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge 11 novembre 2011, n. 180, o di altre forme di aggregazione equipollenti;»;

c) *al comma 4, lettera a), dopo le parole*: «interventi di rigenerazione urbana» *inserire le seguenti:* «, nonché, d'intesa con le associazioni di rappresentanza delle categorie economiche comparativamente più rappresentative, le aree di tutela e valorizzazione delle attività economiche di prossimità».

3.17

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2:

a) alla lettera c), dopo le parole: «sicurezza urbana» *inserire le seguenti*: «, le politiche di tutela e valorizzazione dei centri storici e del paesaggio»;

b) alla lettera g), dopo le parole: «Terzo settore» *inserire le seguenti*: «nonché delle associazioni *no profit*»;

2) al comma 3, lettera b):

al numero 1), dopo le parole: «regionali e comunali» *inserire le seguenti*: «previo necessario parere preventivo delle Soprintendenze, al fine di tutelate il patrimonio architettonico e l'integrità delle caratteristiche identitarie del contesto urbano»;

b) al numero 4), dopo le parole: «strumento urbanistico» *inserire le seguenti*: «previo necessario parere preventivo delle Soprintendenze, al fine di tutelate il patrimonio architettonico e l'integrità delle caratteristiche identitarie del contesto urbano»;

3) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Prima delle delle modifiche di destinazione d'uso, delle varianti agli strumenti urbanistici, nonché degli interventi dei privati per la ristrutturazione urbanistica, deve essere promosso un processo di partecipazione pubblico che coinvolga la comunità residente, le associazioni e gli *stakeholders*».

3.18

Irto

Al comma 2, lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: «, e le politiche di tutela e valorizzazione dei centri storici e del paesaggio.».

3.19

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «impronta ecologica» *inserire le seguenti:* «, quale indicatore per la misurazione del consumo, da parte degli esseri umani, delle risorse naturali che produce la Terra, adottando la metodologia dell'analisi del ciclo di vita.».

3.20

Irto

Al comma 2, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «, anche del Terzo settore,».

3.21

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «anche del Terzo settore» *con le seguenti:* «in coordinamento con il Codice del Terzo Settore, come previsto dagli articoli 55, 56 e 57 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

3.22

Sigismondi, De Priamo, Farolfi, Petrucci, Tubetti, Salvitti

Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:

«g-*bis)* fornisce supporto alle regioni e agli enti locali che intendono avviare rispettivamente progetti e piani di rigenerazione urbana;

g-*ter)* istituisce e mantiene aggiornata una banca dati nazionale integrata geo riferita, sulla base dei dati raccolti dall'Agenzia delle entrate, dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) e degli enti coinvolti nella definizione degli indicatori di cui alla lettera a).».

3.23

Irto

Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente: «g-*bis)* individua le linee di indirizzo per realizzare gli interventi di recupero dei centri storici e valorizzare le caratteristiche architettoniche e paesaggistiche dei contesti urbani».

3.24

Sironi

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Il monitoraggio degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e) ed e-*bis*), è assicurato da ISPRA e dal Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente che predispongono apposite linee guida entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e che rendono disponibili pubblicamente i dati, aggiornandoli su base annuale. Le linee guida possono essere aggiornate su base annuale. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano la disponibilità dei dati relativi ai singoli interventi di rigenerazione secondo le modalità individuate dalle linee guida».

3.25

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Ai fini di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio e nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, che nel rispetto degli obiettivi del Piano nazionale per la rigenerazione urbana, prevedano:

a) il recupero del volume esistente dell'immobile inteso quale somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda;
b) il riconoscimento, in deroga alla strumentazione urbanistica, di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella esistente come misura premiale, non superiore al 20 per cento di quella originaria, esclusivamente per gli edifici residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 1.000 metri quadri e per gli edifici non residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 2.500 metri quadri;
c) la possibilità di delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;
d) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico, esclusivamente per gli edifici residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 1.000 metri quadri e per gli edifici non residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 2.500 metri quadri;
e) la riduzione del contributo di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

f) la rottamazione edilizia, intesa come la riconducibilità degli interventi di rigenerazione urbana, comportanti demolizione e ricostruzione, alla ristrutturazione edilizia;
g) l'esonero, in caso di variante urbanistica, dal contributo straordinario di urbanizzazione;
h) la possibilità per i comuni, con apposita deliberazione, di consentire negli immobili, su proposta dei proprietari o dei soggetti aventi titolo, in attesa dell'approvazione degli interventi di rigenerazione urbana, in deroga agli articoli 27 e 79, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, e a quanto previsto dagli strumenti urbanistici generali, usi temporanei per un periodo non superiore a tre anni;

i) l'attuazione di interventi derogatori di maggiore dimensione o portata urbanistica esclusivamente attraverso gli istituti degli accordi di partenariato pubblico privato o dei crediti edilizi, in cui il beneficio pubblico derivante sia finalizzato alla rigenerazione urbana;
l) la destinazione a edilizia residenziale sociale di una quota delle superfici realizzate, trasformate o riusate nell'ambito degli interventi di rigenerazione urbana;
m) il coinvolgimento e la partecipazione di cittadini residenti, soggetti locali, soggetti sociali e del terzo settore nelle iniziative di rigenerazione urbana.

3-*bis*. In attuazione delle finalità di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'individuazione degli ambiti urbani assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana e individuano le risorse di propria competenza da destinare ai bandi per la selezione dei Piani comunali di rigenerazione urbana.

3-*ter*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il finanziamento dei bandi di cui all'articolo 4-*bis*, possono fare ricorso, in via prioritaria, alle risorse relative ai programmi dei fondi strutturali europei.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

(*Bandi regionali e provinciali per la rigenerazione urbana*)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicano il bando regionale o provinciale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato «bando», al quale possono partecipare gli enti locali che abbiano predisposto un Piano comunale di rigenerazione urbana.

2. Il bando definisce:
a) i criteri e le modalità di partecipazione al bando stesso da parte degli enti locali;
b) i criteri e i contenuti minimi del Piano comunale di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla definizione degli ambiti urbani interessati, alle finalità pubbliche dell'intervento, agli interventi urbanistici e infrastrutturali previsti, alla qualità della progettazione degli interventi ricompresi nel medesimo, agli obiettivi prestazionali ambientali che si intendono raggiungere con gli interventi, alla valorizzazione degli spazi pubblici e agli interventi per favorire lo sviluppo locale sociale ed economico;
c) i criteri e le modalità per l'assegnazione dei punteggi a ciascun Piano comunale di rigenerazione urbana necessari alla formazione di una graduatoria di merito.

3. Entro trenta giorni dal termine fissato nel bando per la presentazione del Piano comunale di rigenerazione urbana, ciascuna regione e provincia autonoma predispone la graduatoria necessaria per l'assegnazione delle risorse pubbliche.

4. Le aree territoriali ricomprese nei Piani comunali di rigenerazione urbana rispondenti alle finalità del Piano nazionale per la rigenerazione urbana sono dichiarate aree di interesse pubblico per gli effetti e le finalità di cui alla presente legge.».

3.26

Sigismondi, De Priamo, Farolfi, Petrucci, Tubetti, Salvitti

Sostituire il comma 3 con il seguente: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro

un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge adeguano la propria preesistente normativa ai principi della presente legge, per le parti non coerenti con la medesima. Restano ferme le disposizioni regionali preesistenti già vigenti che contengono misure agevolative ed incentivanti rispetto alla presente legge».

3.27

Fregolent

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano la propria preesistente normativa ai principi della presente legge, per le parti non coerenti con la medesima. Restano ferme le disposizioni regionali preesistenti già vigenti che contengono misure agevolative ed incentivanti rispetto alla presente legge, purchè coerenti con i principi della stessa.».

3.28

Paroli

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano la propria preesistente normativa ai principi della presente legge, per le parti non coerenti con la medesima. Restano ferme le disposizioni regionali preesistenti già vigenti che contengono misure agevolative ed incentivanti rispetto alla presente legge, purché coerenti con i principi della stessa.».

3.29

Irto, Basso, Fina

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano la propria preesistente normativa ai principi della presente legge, per le parti non coerenti con la medesima. Restano ferme le disposizioni regionali preesistenti già vigenti che contengono misure agevolative ed incentivanti rispetto alla presente legge, purché coerenti con i principi della stessa.».

3.30

Durnwalder, Unterberger, Patton, Spagnolli

Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

3.31

Irto, Basso, Fina

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, sopprimere la lettera a);

2) *al comma 3, lettera b), sopprimere le parole:* «e tra essi:» *e sopprimere i numeri da 1) a 5)*;

3) *al comma 4, sopprimere le lettere a), b) e c).*

3.32

Fregolent

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) sopprimere la lettera a);

2) alla lettera b), sopprimere le parole: «tra essi»;

b) al comma 4, sopprimere le lettere a), b) e c).

3.33

Minasi, Potenti, Germanà

Al comma 3, lettera a) sostituire le parole: «sulla base degli» *con le seguenti:* «in coerenza con gli».

3.34

Sigismondi, De Priamo, Farolfi, Petrucci, Tubetti, Salvitti

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «PinQua» *inserire le seguenti:* «e di specifici indicatori,».

3.35

Sironi

Al comma 3 sopprimere la lettera b).

3.36

Sironi

Al comma 3 sostituire la lettera b) con le seguenti:

«*b)* le regioni e le province autonome tenuto conto del prevalente interesse pubblico alla tutela e alla salvaguardia del suolo, attraverso la conservazione delle condizioni di naturalità o semi-naturalità dei suoli nonché l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati, ai fini del contenimento del consumo e dell'impermeabilizzazione di suolo e individuando il riuso e la rigenerazione urbana quali azioni prioritarie, orientano l'attività di pianificazione territoriale e paesaggistica nel rispetto delle finalità e delle disposizioni di cui al presente articolo;

b-bis*)* adottano o adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi della presente legge e orientano l'iniziativa dei comuni. La quantità massima di consumo e di impermeabilizzazione di suolo in compensazione eventualmente ammessa è ripartita per ambiti comunali o sovracomunali in considerazione della percentuale di suolo già impermeabilizzato e delle peculiarità di ciascun territorio, tenuto conto del saldo e dell'andamento del bilancio ecologico economico dei servizi ecosistemici;

b-ter*)* in caso di impossibilità di far fronte alle esigenze insediative e infrastrutturali mediante il riuso, la rigenerazione e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti, specificano e motivano puntualmente l'eventuale necessità di utilizzare e di impermeabilizzare suolo libero in compensazione;».

3.37

Rosa

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) alla lettera b), la parola «individuano» è sostituita con «possono individuare»;

2) alla lettera b, capoverso n. 1 sono apportate le seguenti modifiche:

A) le parole «Fatte salve» sono sostituite dalle seguenti «Fatti salvi»

B) dopo le parole «e comunali» sono aggiunte le seguenti «, il criterio dell'azzeramento del consumo netto di suolo e il criterio del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici»;

C) dopo la parola «riconoscimento» sono aggiunte le seguenti «, quale misura premiale,»;

D) le parole da «come misura» fino a «aggiuntive»: sono sostituite dalle seguenti «rispetto a quelle preesistenti in misura non superiore al 30 percento»;

E) le parole «tutela e restauro degli immobili di interesse storico artistico» sono soppresse;

F) le parole da «abbattimento di barriere» a «coperture a verde» sono soppresse;

G) dopo le parole «suoli contaminati» sono aggiunte le seguenti «ad esclusione degli immobili e delle aree urbane tutelate ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;»;

3) alla lettera b), il capoverso n. 2 è sostituito dal seguente: «2) la possibilità di delocalizzazione delle relative volumetrie o superfici lorde in area diversa, individuata dal Piano comune di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5bis o area diversa che sia contigua o omogenea, fatti salvi il criterio del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici e dell'azzeramento del consumo netto di suolo;»

4) alla lettera b), il capoverso n. 3 è sostituito dal seguente: «3) le modifiche della sagoma e le deroghe alle altezze massime di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti e l'inserimento delle premialità di cui al numero 2) della presente lettera.»;

5) alla lettera c), dopo le parole «destinazione d'uso,» sono aggiunte le seguenti «per le sole aree oggetto di rigenerazione urbana inserite nel Piano comunale di cui all'articolo 5 bis,»;

6) alla lettera d), la parola «assoluta» è sostituita dalle seguenti «tre quarti».

b) al comma 4, dopo le parole «I comuni» sono aggiunte le seguenti «con popolazione superiore ai diecimila abitanti»;

3.38

Minasi, Potenti, Germanà

Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: «individuano» *con le seguenti:* «possono individuare, in coerenza con gli equilibri di bilancio,».

3.39

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 1).

3.40

Irto, Basso, Fina

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 1).

3.41

Zanettin

Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali, il riconoscimento di una volumetria ovvero di una superficie lorda aggiuntive rispetto a quelle preesistenti come misura premiale, da concedersi in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a volumetrie e superfici preesistenti, oltreché con premialità aggiuntive per i casi di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico artistico, costruzione di opere di architettura contemporanea, realizzazione di servizi sociali abbattimento di barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e riutilizzo di materiali, nonché bonifica degli edifici e dei suoli contaminati;».

3.42

Fregolent

Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali, il riconoscimento di una volumetria ovvero di una superficie lorda aggiuntive rispetto a quelle preesistenti come misura premiale, da concedersi in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a volumetrie e superfici preesistenti, oltreché con premialità aggiuntive per i casi di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico artistico, costruzione di opere di architettura contemporanea, realizzazione di servizi sociali abbattimento di barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e riutilizzo di materiali, nonché bonifica degli edifici e dei suoli contaminati;».

3.43

Sigismondi, De Priamo, Farolfi, Petrucci, Tubetti, Salvitti

Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali, il riconoscimento di una volumetria ovvero di una superficie lorda aggiuntiva rispetto a quelle preesistenti come misura premiale oltreché con premialità aggiuntive per i casi di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico artistico, costruzione di opere di architettura contemporanea, realizzazione di servizi sociali abbattimento di barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e riutilizzo di materiali, nonché bonifica degli edifici e dei suoli contaminati;».

3.44

Minasi, Potenti, Germanà

Al comma 3, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), sostituire le parole da: «fatte salve» *a:* «obblighi di legge,» *con le seguenti:* «fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali, il riconoscimento come misura premiale di una volumetria ovvero di una superficie lorda aggiuntive in misura non superiore al 25 per cento rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in misura non superiore al 5 per cento rispetto a quelle preesistenti in caso di:»;

b) sopprimere i numeri 3) e 4).

Conseguentemente

a) all'articolo 3, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Gli interventi di cui al comma 3, lettera b), non possono riferirsi a edifici abusivi o siti in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.»;

b) all'articolo 3, comma 4:

1) all'alinea, sopprimere le parole: «, fermo restando quanto previsto all'articolo 7,» *e dopo le parole:* «attività di» *inserire le seguenti:* «pianificazione e»;

2) alla lettera a), sostituire le parole: «dei centri urbani e dei nuclei abitati e delle località produttive ove si realizzano gli interventi di rigenerazione urbana» *con le seguenti:* «degli ambiti urbani come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a) e delle aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado»;

3) alla lettera c), sostituire le parole: «di cui alla lettera a)» *con le seguenti:* «di cui alle lettere a) e b)»;

c) all'articolo 5:

1) al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «35 per cento» *con le seguenti:* «30 per cento» *e dopo le parole:* «superficie lorda esistenti» *inserire le seguenti:* «, in coerenza con quanto disposto dalle regioni e dalle province autonome di Trento di Bolzano ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), numero 1),»;

2) al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o comunque formalmente determinati con atti deliberativi comunali».

3.45

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, lettera b), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «in caso di» *inserire le seguenti*: «applicazione di processi di pianificazione, progettazione e realizzazione che perseguono processi energetico-ambientali

certificati di terza parte ai fini di»;

2) sopprimere le seguenti parole: «costruzione di opere di architettura contemporanea,».

3.46

Sigismondi, Rosa, De Priamo, Farolfi, Petrucci, Tubetti, Salvitti

Al comma 3, lettera b), capoverso 1), dopo le parole: «superiori agli obblighi di legge» *inserire le seguenti:* «delocalizzazione di edifici o complessi di edifici siti in aree a rischio di frane o di alluvioni o in aree in cui sono già occorsi eventi franosi o alluvionali,».

Conseguentemente,

all'articolo 5, comma 3, dopo la lettera e), inserire la seguente: «e-*bis*) gli eventuali interventi di delocalizzazione di edifici o complessi di edifici siti in aree a rischio di frane o di alluvioni o in aree in cui sono già occorsi eventi franosi o alluvionali;»;

all'articolo 7, comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-*bis*) gli interventi di delocalizzazione di edifici o complessi di edifici siti in aree a rischio di frane o di alluvioni o in aree in cui sono già occorsi eventi franosi o alluvionali;».

3.47

Zanettin

Al comma 3, lettera b), numero 1), dopo le parole: «nonché bonifica degli edifici e dei suoli contaminati;» *aggiungere le seguenti:* «risoluzione di opere pubbliche incompiute;».

3.48

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 2).

3.49

Irto, Basso, Fina

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 2).

3.50

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, lettera b), dopo il numero 2) inserire il seguente: «2-*bis*) la possibilità di delocalizzazione delle relative volumetrie o superfici lorde declassando aree a molto elevato e elevato rischio idrogeologico, prevedendo anche premialità volumetriche rispetto a quanto previsto dalla normativa urbanistica;».

3.51

Irto, Basso, Fina

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 3).

3.52

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 4).

3.53

Irto, Basso, Fina

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 4).

3.54

Zanettin

Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente: «4) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso anche in deroga allo strumento urbanistico.».

3.55

Fregolent

Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente: «4) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso anche in deroga allo strumento urbanistico.».

3.56

Sigismondi, De Priamo, Farolfi, Petrucci, Tubetti, Salvitti

Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente: «l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso anche in deroga allo strumento urbanistico.».

3.57

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, lettera b), numero 4), sopprimere le seguenti parole: «anche in deroga allo strumento urbanistico».

3.58

Zanettin

Al comma 3, lettera b), numero 4), dopo le parole: «anche in deroga allo strumento urbanistico,» *inserire le seguenti:* «nel rispetto delle normative di settore, fermo restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni e».

Conseguentemente:

a) all'articolo 7, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, sopprimere le seguenti parole: «, anche in deroga alle vigenti previsioni degli strumenti urbanistici e ai relativi documenti e elaborati,»;

2) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) i cambi di destinazione d'uso tra le categorie funzionali di cui all'articolo 23-*ter*, comma 1, lettere a), a-*bis*), b) e c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, indipendentemente dalle modalità di attuazione, dirette o indirette, previste dagli strumenti urbanistici generali, nel rispetto delle normative regionali e di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici generali di fissare specifiche condizioni. Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;»;

b) all'articolo 13, comma 1, sopprimere la lettera e).

3.59

Irto, Basso, Fina

Al comma 3, lettera b), numero 4), dopo le parole: «anche in deroga allo strumento urbanistico,» *inserire le seguenti:* «nel rispetto delle normative di settore, fermo restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni e».

Conseguentemente:

a) all'articolo 7, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, sopprimere le seguenti parole: «, anche in deroga alle vigenti previsioni degli strumenti urbanistici e ai relativi documenti e elaborati,»;

2) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) i cambi di destinazione d'uso tra le categorie funzionali di cui all'articolo 23-*ter*, comma 1, lettere a), a-*bis*), b) e c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, indipendentemente dalle modalità di attuazione, dirette o indirette, previste dagli strumenti urbanistici generali, nel rispetto delle normative regionali e di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici generali di fissare specifiche condizioni. Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;»;

b) all'articolo 13, comma 1, sopprimere la lettera e).

3.60

Fregolent

Al comma 3, lettera b), numero 4), dopo le parole: «anche in deroga allo strumento urbanistico,» *inserire le seguenti:* «nel rispetto delle normative di settore, fermo restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni e».

Conseguentemente:

a) all'articolo 7, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, sopprimere le seguenti parole: «, anche in deroga alle vigenti previsioni degli strumenti urbanistici e ai relativi documenti e elaborati,»;

2) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) i cambi di destinazione d'uso tra le categorie funzionali di cui all'articolo 23-*ter*, comma 1, lettere a), a-*bis*), b) e c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, indipendentemente dalle modalità di attuazione, dirette o indirette, previste dagli strumenti urbanistici generali, nel rispetto delle normative regionali e di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici generali di fissare specifiche condizioni. Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;»;

b) all'articolo 13, comma 1, sopprimere la lettera e).

3.61

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, lettera b), numero 4), apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «atto comunale» *inserire le seguenti*: «e relative ulteriori autorizzazioni richieste dalla legislazione vigente»;

2) dopo le parole: «n. 652» *inserire le seguenti*: «, individuati nella zonizzazione «zona A» del piano regolatore ai sensi del decreto ministeriale 1444/1968».

3.62

Sigismondi, De Priamo, Farolfi, Petrucci, Tubetti, Salvitti

Al comma 3, lettera b), dopo il numero 5) aggiungere i seguenti:

«5-*bis*) l'esenzione dal contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lettera d-*ter*), del decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001 e all'articolo 14, comma 16, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

5-*ter*) la commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alla superficie eccedente quella originaria. In caso di mutamento di destinazione d'uso che comporti aumento del carico urbanistico, si provvede al pagamento della differenza fra gli oneri già corrisposti e quelli dovuti per la nuova destinazione;

5-*quater*) la commisurazione degli *standard* urbanistici dovuti al volume o alla superficie eccedente quella originaria;

5-*quinquies*) ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione, la possibilità di realizzare interventi di ristrutturazione o manutenzione su attrezzature o dotazioni già esistenti, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono vincolate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione.».

3.63

Fazzone, Paroli

Al comma 3, lettera b), dopo il numero 5) aggiungere i seguenti:

«5-*bis*) l'esenzione dal contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lettera d-*ter*), del decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001 e all'articolo 14, comma 16, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

5-*ter*) la commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alla superficie eccedente quella originaria. In caso di mutamento di destinazione d'uso che comporti aumento del carico urbanistico, si provvede al pagamento della differenza fra gli oneri già corrisposti e quelli dovuti per la nuova destinazione;

5-*quater*) la commisurazione degli *standard* urbanistici dovuti al volume o alla superficie eccedente quella originaria;

5-*quinquies*) ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione, la possibilità di realizzare interventi di ristrutturazione o manutenzione su attrezzature o dotazioni già esistenti, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono vincolate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione.».

3.64

Irto

Al comma 3, lettera b), dopo il numero 5 inserire i seguenti:

«5-*bis*) l'esenzione dal contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lettera d-*ter*), del decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001 e all'articolo 14, comma 16, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

5-*ter*) la commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alla superficie eccedente quella originaria. In caso di mutamento di destinazione d'uso che comporti aumento del carico urbanistico, si provvede al pagamento della differenza fra gli oneri già corrisposti e quelli dovuti per la nuova destinazione;

5-*quater*) la commisurazione degli *standard* urbanistici dovuti al volume o alla superficie eccedente quella originaria. In caso di mutamento di destinazione d'uso che comporti una maggior dotazione di aree a *standard* si provvede alla loro integrazione o monetizzazione;

5-*quinquies*) ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal decreto ministeriale 1444 del 1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione, la possibilità di realizzare interventi di ristrutturazione o manutenzione su attrezzature o dotazioni già esistenti, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono vincolate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione.».

3.65

Fazzone, Zanettin

Al comma 3, lettera b), dopo il numero 5) inserire il seguente: «5-*bis*) la costituzione di un gruppo tecnico di supporto costituito da dipendenti interni e da professionisti esterni in possesso delle idonee competenze diretto a prestare in favore delle amministrazioni comunali che ne facciano richiesta, assistenza tecnica per la predisposizione, realizzazione e gestione dei programmi e degli interventi di rigenerazione urbana;».

3.66

Paroli

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'elaborazione di tali nuovi programmi deve essere effettuata con il coinvolgimento delle aziende che gestiscono il patrimonio di edilizia residenziale pubblica presenti sul territorio».

3.67

Irto, Basso, Fina

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

3.68

Sigismondi, De Priamo, Farolfi, Petrucci, Tubetti, Salvitti

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «, fermo l'obbligo di notificare, ai sensi del codice di procedura civile, ai titolari di diritti reali compresi nell'area dell'intervento la costituzione del consorzio, di modo che questi, entro trenta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, possano proporre osservazioni.».

3.69

Nave

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo l'obbligo di notificare, ai sensi del codice di procedura civile, ai titolari di diritti reali compresi nell'area dell'intervento la costituzione del consorzio, di modo che questi, entro trenta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, possano proporre osservazioni;».

3.70

Fregolent

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «, fermo l'obbligo di notificare, ai sensi del codice di procedura civile, ai titolari di diritti reali compresi nell'area dell'intervento la costituzione del consorzio, di modo che questi, entro trenta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, possano proporre osservazioni.».

3.71

Minasi, Potenti, Germanà

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «, fermo l'obbligo di notificare, ai sensi del codice di procedura civile, ai titolari di diritti reali compresi nell'area dell'intervento la costituzione del consorzio, di modo che questi, entro trenta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, possano proporre osservazioni.».

3.72

Zanettin

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo l'obbligo di notificare, ai sensi del codice di procedura civile, ai titolari di diritti reali compresi nell'area dell'intervento la costituzione del consorzio, di modo che questi, entro trenta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, possano proporre osservazioni.».

3.73

Sigismondi, De Priamo, Farolfi, Petrucci, Tubetti, Salvitti

Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: «d-*bis*) al fine di promuovere la bonifica o la

messa in sicurezza permanente, il ripristino e la riqualificazione ambientale dei siti a qualsiasi titolo dichiarati contaminati, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché il recupero socio-economico e territoriale delle relative aree, anche nell'ottica di contenere il consumo di suolo e favorire la rigenerazione urbana, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge approvano disposizioni per incentivare tali interventi prevedendo la riduzione nella misura non inferiore al 30 per cento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, salva la facoltà per i comuni di ridurre ulteriormente il suddetto contributo fino all'esenzione totale, nonché lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione secondaria dell'importo corrispondente al 50 per cento delle spese sostenute per le opere di bonifica e/o messa in sicurezza, sia su aree private sia su aree pubbliche, fatta salva la facoltà per i comuni di prevedere limiti maggiori di scomputo in considerazione della rilevanza dell'intervento. Sono fatte comunque salve le disposizioni regionali vigenti di maggior favore. Decorso il termine di cui al primo periodo e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, le disposizioni di cui alla presente lettera sono direttamente applicabili da parte dei Comuni.».

3.74

Fazzone, Paroli

Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: "d-*bis*) al fine di promuovere la bonifica o la messa in sicurezza permanente, il ripristino e la riqualificazione ambientale dei siti a qualsiasi titolo dichiarati contaminati, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché il recupero socio-economico e territoriale delle relative aree, anche nell'ottica di contenere il consumo di suolo e favorire la rigenerazione urbana, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge approvano disposizioni per incentivare tali interventi prevedendo la riduzione nella misura non inferiore al 30 per cento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, salva la facoltà per i comuni di ridurre ulteriormente il suddetto contributo fino all'esenzione totale, nonché lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione secondaria dell'importo corrispondente al 50 per cento delle spese sostenute per le opere di bonifica e/o messa in sicurezza, sia su aree private sia su aree pubbliche, fatta salva la facoltà per i comuni di prevedere limiti maggiori di scomputo in considerazione della rilevanza dell'intervento. Sono fatte comunque salve le disposizioni regionali vigenti di maggior favore. Decorso il termine di cui al primo periodo e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, le disposizioni di cui alla presente lettera sono direttamente applicabili da parte dei Comuni.».

3.75

Irto

Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: «d-*bis*) al fine di promuovere la bonifica o la messa in sicurezza permanente, il ripristino e la riqualificazione ambientale dei siti a qualsiasi titolo dichiarati contaminati, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché il recupero socio-economico e territoriale delle relative aree, anche nell'ottica di contenere il consumo di suolo e favorire la rigenerazione urbana, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge approvano disposizioni per incentivare tali interventi prevedendo la riduzione nella misura non inferiore al 30 per cento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, salva la facoltà per i comuni di ridurre ulteriormente il suddetto contributo fino all'esenzione totale, nonché lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione secondaria dell'importo corrispondente al 50 per cento delle spese sostenute per le opere di bonifica e/o messa in sicurezza, sia su aree private sia su aree pubbliche, fatta salva la facoltà per i comuni di prevedere limiti maggiori di scomputo in considerazione della rilevanza dell'intervento. Sono fatte comunque salve le disposizioni regionali vigenti di maggior favore. Decorso il termine di cui al primo periodo e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, le disposizioni di cui alla presente lettera sono direttamente applicabili da parte dei Comuni.».

3.76

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Sopprimere i commi 4 e 5.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5

(Piani comunali di rigenerazione urbana)

1. Ai fini di cui alla presente legge, i comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, gli ambiti urbani ove si rendono opportuni gli interventi di rigenerazione urbana. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, complessi edilizi o interi isolati. Per agevolare l'individuazione degli ambiti urbani oggetto di interventi di rigenerazione, i comuni, nel rispetto delle competenze riservate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche su proposta dei proprietari e dei soggetti aventi titolo, effettuano una ricognizione del proprio territorio e definiscono il perimetro delle aree da assoggettare agli interventi di rigenerazione urbana. L'individuazione delle aree oggetto di interventi di rigenerazione urbana può altresì riguardare aree urbanizzate ricadenti su più enti locali. I comuni definiscono le forme e i modi per la partecipazione diretta dei residenti nell'individuazione degli ambiti urbani, per la definizione degli obiettivi della rigenerazione urbana e per la condivisione dei relativi Piani comunali di rigenerazione urbana.

2. A seguito dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, il comune o uno degli enti locali interessati procede, tramite i propri uffici, alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana. Il Piano definisce gli obiettivi generali che l'intervento intende perseguire in termini di messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di realizzazione di insediamenti multifunzionali in grado di offrire contemporaneamente servizi pubblici e privati utili alla collettività e propedeutici all'integrazione sociale e con i territori circostanti, di rivitalizzazione sociale ed economica, di riduzione del consumo del suolo e di permeabilità dei suoli, di bilancio energetico e idrico, di razionalizzazione del ciclo dei rifiuti, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi, dei servizi di quartiere, di accessibilità con i mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili, di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il Piano definisce altresì l'insieme organico degli interventi necessari al conseguimento dei predetti obiettivi e la stima dei relativi costi.

3. I soggetti pubblici o privati aventi titolo possono presentare all'amministrazione comunale una proposta di Piano comunale di rigenerazione urbana, al fine di verificarne la coerenza con gli indirizzi, i criteri e gli obiettivi indicati dallo strumento urbanistico comunale. Tale proposta di Piano prevede, nell'ambito delle aree individuate, gli obiettivi generali che si intendono perseguire, nei medesimi termini di cui al comma 2, e l'insieme degli interventi ritenuti necessari per garantire il conseguimento dei predetti obiettivi.

4. Le proposte di Piano di cui ai commi 2 e 3 devono essere corredate della seguente documentazione:

a) l'indicazione delle proposte progettuali di massima sulle aree e sugli edifici ricadenti negli ambiti urbani oggetto del Piano stesso;

b) la relazione tecnico-illustrativa del Piano;

c) la relazione economica, contenente un piano economico-finanziario;

d) uno schema di accordo con l'indicazione degli impegni assunti dai soggetti interessati.

5. Le proposte di Piano prevedono altresì:

a) per i casi di emergenza, un'adeguata mobilità all'interno dei tessuti urbani e l'accessibilità ai presidi strategici, quali uffici territoriali del governo, ospedali, municipio, caserme, e agli spazi liberi da attrezzare per le esigenze di assistenza e di protezione civile;

b) la previsione di realizzazione o di individuazione di alloggi di edilizia temporanea nonché la previsione di realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale;

c) la previsione delle demolizioni integrali di opere incongrue o di elementi di degrado;

d) la previsione delle modalità di gestione dei rifiuti derivanti da demolizione o da costruzione.

6. Le proposte di Piano non possono avere ad oggetto interventi di rigenerazione urbana riguardanti:

a) immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto allo stesso, ad esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria;

b) immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta ai sensi delle vigenti disposizioni normative applicabili.

7. La proposta di Piano comunale di rigenerazione urbana è approvata in sede di consiglio comunale. Qualora il Piano richieda, per la sua completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, il medesimo è approvato mediante accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8. L'approvazione del Piano comunale di rigenerazione urbana ai sensi del comma 7 costituisce il presupposto per l'accesso al bando e per l'accesso, qualora selezionato, all'assegnazione delle risorse del Fondo.».

3.77

Sironi

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I comuni provvedono alla definizione della seguente attività di programmazione:

a) forniscono alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dati sulle previsioni urbanistiche non attuate che comportano consumo e impermeabilizzazione di suolo, contenute negli strumenti di pianificazione locale vigenti al fine di definire un quadro aggiornato delle potenzialità contenute negli strumenti di pianificazione locale;

b) individuano negli strumenti di pianificazione comunale e intercomunale gli ambiti urbanistici, comprensivi di isolati, aree o singoli immobili che, per le condizioni di degrado, siano da sottoporre prioritariamente a interventi di riuso e di rigenerazione urbana. Tali dati sono aggiornati ogni due anni e pubblicati nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessi all'ISPRA e all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

c) adeguano la pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica tenuto conto delle finalità e delle disposizioni della presente legge, delle ulteriori disposizioni regionali, sovranazionali e del prevalente interesse pubblico alla salvaguardia dell'ecosistema suolo esistente e della salute, del benessere e della qualità della vita dei cittadini, motivando la quantità massima di consumo e di impermeabilizzazione di suolo in compensazione eventualmente ammessa, con la rappresentazione puntuale e specifica della necessità di consumare e di impermeabilizzare nuovo suolo non impermeabilizzato in compensazione in relazione all'eventuale insostenibilità tecnica di riqualificare e rigenerare aree già edificate o recuperare aree dismesse, tenuto conto della gerarchia del consumo di suolo e del criterio della prevalenza dell'interesse pubblico alla salvaguardia dell'ecosistema suolo esistente rispetto all'interesse economico, a cui viene attribuita valenza meramente residuale e secondaria in relazione alle scelte già adottate sulla base del primo criterio;

d) al fine di ridurre l'utilizzo di superfici naturali, semi-naturali o spontaneamente ri-naturalizzate libere e classificate come edificabili, i comuni proprietari di tali aree modificano le previsioni nel piano di governo del territorio (PGT) riclassificandole come aree verdi o agricole;

e) informano le regioni con l'invio, ogni sei mesi, dei dati circa il processo di adeguamento della propria pianificazione diretto a disciplinare e promuovere il riuso del patrimonio edilizio esistente e la rigenerazione urbana del territorio, nonché ad azzerare il consumo e l'impermeabilizzazione di nuovo suolo;

f) censiscono gli edifici e le aree pubbliche e private dismessi, non utilizzati o abbandonate esistenti sul proprio territorio, e provvedono alla diffusione dei dati aggiornati semestralmente, pubblicandoli in forma aggregata nei propri siti *internet* istituzionali;

g) le previsioni urbanistiche che comportano consumo e impermeabilizzazione di nuovo suolo in compensazione negli strumenti urbanistici formati o variati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge hanno validità quinquennale; decorso tale termine senza che siano state avviate le procedure autorizzative per la loro attuazione, le suddette previsioni decadono.».

3.78

Fina

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nelle more dell'approvazione o dell'adeguamento della legislazione regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 3, comma 3, lettera b), e in sua assenza, nonché in attuazione delle priorità di interventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), i comuni:

a) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approvano la Programmazione comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5, individuando sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate, ovvero altra piattaforma con essa interoperante, il perimetro degli ambiti urbani di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), comprensivi eventualmente di immobili non contigui ma comunque funzionalmente connessi, ove si realizza la rigenerazione urbana anche a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 10 e sulle altre risorse pubbliche disponibili, nonché, al fine di massimizzare gli effetti degli investimenti pubblici, con la definizione degli interventi privati ivi ammissibili, delle misure incentivanti e semplificazioni procedurali come previste dall'articolo 3 e dagli articoli 11 e 12;

b) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono la riduzione dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico connessa alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana;

c) esercitano le proprie funzioni in materia di rigenerazione urbana singolarmente, ovvero nelle forme associate previste dalla legislazione regionale, ovvero avvalendosi di regioni, province e città metropolitane sulla base degli istituti di cooperazione previsti dalla legislazione statale e regionale.».

3.79

Fazzone, Paroli

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire l'alinea con il seguente: «Nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale e delle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 3, comma 3, lettera b), e in sua assenza, nonché in attuazione delle priorità di interventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), i comuni:»;

b) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approvano la Programmazione comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5, individuando sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate, ovvero altra piattaforma con essa interoperante, il perimetro dei centri storici indentificati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), nonché, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), comprensivi eventualmente di immobili non contigui ma comunque funzionalmente connessi, ove si realizza la rigenerazione urbana anche a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 10 e sulle altre risorse pubbliche disponibili, nonché, al fine di massimizzare gli effetti degli investimenti pubblici, con la definizione degli interventi privati ivi ammissibili, delle misure incentivanti e semplificazioni procedurali come previste dall'articolo 3 e dagli articoli 11 e 12. Sono fatti salvi i perimetri dei centri storici come individuati dai comuni sulla base delle definizioni

regionali vigenti di centri storici coerenti con l'obiettivo di individuare i soli insediamenti di carattere storico.»;

c) sopprimere le lettere b) e c).

Conseguentemente:

a) *all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:*

1) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. La Programmazione comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), individua gli obiettivi generali, gli indirizzi e la strategia che il comune intende perseguire in aderenza alle finalità e agli obiettivi dell'articolo 1.»;

2) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. La Programmazione comunale di rigenerazione urbana è approvata mediante una o più Delibere di Consiglio comunale, che individuano ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera a), il perimetro dei centri storici e, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si realizza la rigenerazione urbana. Tali ambiti possono essere sempre aggiornati, anche su proposta dei privati, al fine di ricomprendere al loro interno ulteriori immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono fatti salvi i perimetri dei centri storici come individuati dai comuni sulla base delle definizioni regionali vigenti di centri storici coerenti con l'obiettivo di individuare i soli insediamenti di carattere storico. In caso di individuazione da parte dei comuni degli ambiti urbani ai sensi dei periodi precedenti, nelle parti del territorio comunale non ricomprese in tali ambiti sono comunque sempre consentiti gli interventi di cui all'articolo 7. Sono fatti salvi gli ambiti urbani, comunque denominati, già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della legislazione regionale già esistente.»;

3) al comma 3 alinea sopprimere le seguenti parole: «è formulata sulla base della perimetrazione effettuata sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate ed» *e dopo la parola:* «elenca» *inserire le seguenti:* «tra l'altro»;

4) al comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, con incrementi fino ad un massimo del 35 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti alle condizioni indicate»;

b) *all'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:*

1) al comma 1 sostituire le parole: «ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana e» *con la seguente:* «pubblici»;

2) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «e ambientale» *con le seguenti:* «, ambientale e architettonica»;

3) *dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-*bis*. Gli interventi privati previsti negli ambiti urbani come individuati dai comuni ai sensi dell'articolo 5, che interessano gruppi di edifici o isolati sono subordinati all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. La proposta di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

3-*ter*. Sono inoltre consentiti, anche su proposta dei privati, accordi pubblico-privati di rigenerazione urbana, aventi valore di piani urbanistici di livello attuativo, costituiti da un insieme coordinato di interventi urbanistico-edilizi e sociali e volti, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, a rigenerare uno specifico ambito urbano. La proposta di accordo dei soggetti privati è subordinata alla preventiva approvazione, anche in variante allo strumento urbanistico generale se coerente con le finalità e gli obiettivi della Programmazione di rigenerazione urbana, da parte del Comune che si pronuncia entro centoventi giorni dalla presentazione, fatti salvi i termini di maggiore riduzione previsti a livello regionale. L'accordo può essere attuato anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti attraverso convenzionamenti autonomi. In tal caso per ogni sub-ambito nell'accordo saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intero ambito oggetto d'intervento. L'accordo fra comune e soggetto proponente, al fine di consentire

l'equilibrio del piano economico e finanziario, definisce gli interventi da attuare e la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti di cui all'articolo 3, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento.»;

4) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Gli interventi di cui all'articolo 5 assicurano le seguenti condizioni:

a) realizzazione di edifici della classe A di certificazione energetica e in ogni caso miglioramento dello *standard* di efficienza energetica degli stessi in conformità alle direttive europee;

b) miglioramento sismico per il raggiungimento dei livelli di sicurezza previsti dalle norme tecniche;

c) realizzazione di aree verdi o soluzioni per l'integrazione del verde negli edifici e nelle infrastrutture;

d) adeguamento delle dotazioni qualitative dei servizi pubblici;

e) ripermeabilizzazione di suolo già impermeabilizzato anche attraverso la rinaturalizzazione e la riforestazione del suolo ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano e periurbano;

f) soluzioni per il riutilizzo delle acque meteoriche e il risparmio idrico;

g) conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti;

h) abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio».

3.80

Minasi, Potenti, Germanà

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire l'alinea con il seguente: «Nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 3, comma 3, lettera b), e in sua assenza, nonché in attuazione delle priorità di interventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), i comuni:»;

2) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approvano la Programmazione comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5, individuando sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate, ovvero altra piattaforma con essa interoperante, il perimetro dei centri storici indentificati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), nonché, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani di cui all'articolo 2, comma 1, lettera), comprensivi eventualmente di immobili non contigui ma comunque funzionalmente connessi, ove si realizza la rigenerazione urbana anche a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 10 e sulle altre risorse pubbliche disponibili, nonché, al fine di massimizzare gli effetti degli investimenti pubblici, con la definizione degli interventi privati ivi ammissibili, delle misure incentivanti e semplificazioni procedurali come previste dall'articolo 3 e dagli articoli 11 e 12. Sono fatti salvi i perimetri dei centri storici come individuati dai comuni sulla base delle definizioni regionali vigenti di centri storici coerenti con l'obiettivo di individuare i soli insediamenti di carattere storico.»;

3) sopprimere le lettere b) e c).

Conseguentemente:

1) all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. La Programmazione comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), individua gli obiettivi generali, gli indirizzi e la strategia che il comune intende perseguire in aderenza alle finalità e agli obiettivi dell'articolo 1.»;

- *sostituire il comma 2 con il seguente:* «2. La Programmazione comunale di rigenerazione urbana è approvata mediante una o più Delibere di Consiglio comunale, che individuano ai sensi

dell'articolo 3, comma 4, lettera a), il perimetro dei centri storici e, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si realizza la rigenerazione urbana. Tali ambiti possono essere sempre aggiornati, anche su proposta dei privati, al fine di ricomprendere al loro interno ulteriori immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono fatti salvi i perimetri dei centri storici come individuati dai comuni sulla base delle definizioni regionali vigenti di centri storici coerenti con l'obiettivo di individuare i soli insediamenti di carattere storico. In caso di individuazione da parte dei comuni degli ambiti urbani ai sensi dei periodi precedenti, nelle parti del territorio comunale non ricomprese in tali ambiti sono comunque sempre consentiti gli interventi di cui all'articolo 7. Sono fatti salvi gli ambiti urbani, comunque denominati, già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della legislazione regionale già esistente.»;

- *al comma 3 alinea sopprimere le seguenti parole:* «è formulata sulla base della perimetrazione effettuata sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate ed» *e dopo la parola:* «elenca» *inserire le seguenti:* «tra l'altro»;

- *al comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole:* «, con incrementi fino ad un massimo del 35 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti alle condizioni indicate»;

2) all'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 1 sostituire le parole:* «ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana e» *con la seguente:* «pubblici»;

- *al comma 2, lettera a) aggiungere infine le seguenti parole:* «ed architettonica»;

- *dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

"*3-bis.* Gli interventi privati previsti negli ambiti urbani come individuati dai comuni ai sensi dell'articolo 5, che interessano gruppi di edifici o isolati sono subordinati all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. La proposta di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

3-ter. Sono inoltre consentiti, anche su proposta dei privati, accordi pubblico-privati di rigenerazione urbana, aventi valore di piani urbanistici di livello attuativo, costituiti da un insieme coordinato di interventi urbanistico-edilizi e sociali e volti, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, a rigenerare uno specifico ambito urbano. La proposta di accordo dei soggetti privati è subordinata alla preventiva approvazione, anche in variante allo strumento urbanistico generale se coerente con le finalità e gli obiettivi della Programmazione di rigenerazione urbana, da parte del Comune che si pronuncia entro centoventi giorni dalla presentazione, fatti salvi i termini di maggiore riduzione previsti a livello regionale. L'accordo può essere attuato anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti attraverso convenzionamenti autonomi. In tal caso per ogni sub-ambito nell'accordo saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intero ambito oggetto d'intervento. L'accordo fra comune e soggetto proponente, al fine di consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario, definisce gli interventi da attuare e la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti di cui all'articolo 3, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento.»;

- *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Gli interventi di cui all'articolo 5 assicurano le seguenti condizioni:

a) realizzazione di edifici della classe A di certificazione energetica e in ogni caso miglioramento dello *standard* di efficienza energetica degli stessi in conformità alle direttive europee;

b) miglioramento sismico per il raggiungimento dei livelli di sicurezza previsti dalle norme tecniche;

c) realizzazione di aree verdi o soluzioni per l'integrazione del verde negli edifici e nelle infrastrutture;

d) adeguamento delle dotazioni qualitative dei servizi pubblici;

e) ripermeabilizzazione di suolo già impermeabilizzato anche attraverso la rinaturalizzazione e la riforestazione del suolo ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano e periurbano;

f) soluzioni per il riutilizzo delle acque meteoriche e il risparmio idrico;

g) conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti;

h) abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio».

3.81

Sigismondi, De Priamo, Farolfi, Petrucci, Tubetti, Salvitti

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire l'alinea con il seguente: «Nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale e delle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 1, comma 3 e dell'articolo 3, comma 3, lettera b) e in sua assenza, nonché in attuazione delle priorità di interventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), i comuni:»;

b) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approvano la Programmazione comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5, individuando sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate, ovvero altra piattaforma con essa interoperante, il perimetro dei centri storici indentificati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g) nonché, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), comprensivi eventualmente di immobili non contigui ma comunque funzionalmente connessi, ove si realizza la rigenerazione urbana anche a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 10 e sulle altre risorse pubbliche disponibili, nonché, al fine di massimizzare gli effetti degli investimenti pubblici, con la definizione degli interventi privati ivi ammissibili, delle misure incentivanti e semplificazioni procedurali come previste dall'articolo 3 e dagli articoli 11 e 12. Sono fatti salvi i perimetri dei centri storici come individuati dai comuni sulla base delle definizioni regionali vigenti di centri storici coerenti con l'obiettivo di individuare i soli insediamenti di carattere storico.»;

c) sopprimere le lettere b) e c).

Conseguentemente:

a) all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. La Programmazione comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), individua gli obiettivi generali, gli indirizzi e la strategia che il comune intende perseguire in aderenza alle finalità e agli obiettivi dell'articolo 1.»;

2) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. La Programmazione comunale di rigenerazione urbana è approvata mediante una o più Delibere di Consiglio comunale, che individuano ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera a), il perimetro dei centri storici e, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si realizza la rigenerazione urbana. Tali ambiti possono essere sempre aggiornati, anche su proposta dei privati, al fine di ricomprendere al loro interno ulteriori immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono fatti salvi i perimetri dei centri storici come individuati dai comuni sulla base delle definizioni regionali vigenti di centri storici coerenti con l'obiettivo di individuare i soli insediamenti di carattere storico. In caso di individuazione da parte dei comuni degli ambiti urbani ai sensi dei periodi precedenti, nelle parti del territorio comunale non ricomprese in tali ambiti sono comunque sempre consentiti gli interventi di cui all'articolo 7. Sono fatti salvi gli ambiti urbani, comunque denominati, già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della legislazione regionale già esistente.»;

3) al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «è formulata sulla base della perimetrazione effettuata sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate ed» *e dopo*

la parola: «elenca» *inserire le seguenti:* «tra l'altro»;

4) al comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, con incrementi fino ad un massimo del 35 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti alle condizioni indicate»;

b) all'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sostituire le parole: «ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana e» *con la seguente:* «pubblici»;

2) al comma 2, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: «ed architettonica»;

3) dopo il comma 3 inserire i seguenti: «3-*bis*. Gli interventi privati previsti negli ambiti urbani come individuati dai comuni ai sensi dell'articolo 5, che interessano gruppi di edifici o isolati sono subordinati all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La proposta di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

3-*ter*. Sono inoltre consentiti, anche su proposta dei privati, accordi pubblico-privati di rigenerazione urbana, aventi valore di piani urbanistici di livello attuativo, costituiti da un insieme coordinato di interventi urbanistico-edilizi e sociali e volti, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, a rigenerare uno specifico ambito urbano. La proposta di accordo dei soggetti privati è subordinata alla preventiva approvazione, anche in variante allo strumento urbanistico generale se coerente con le finalità e gli obiettivi della Programmazione di rigenerazione urbana, da parte del Comune che si pronuncia entro centoventi giorni dalla presentazione, fatti salvi i termini di maggiore riduzione previsti a livello regionale. L'accordo può essere attuato anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti attraverso convenzionamenti autonomi. In tal caso per ogni sub-ambito nell'accordo saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intero ambito oggetto d'intervento. L'accordo fra comune e soggetto proponente, al fine di consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario, definisce gli interventi da attuare e la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti di cui all'articolo 3, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento.»;

4) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Gli interventi di cui all'articolo 5 assicurano le seguenti condizioni:

a) realizzazione di edifici della classe A di certificazione energetica e in ogni caso miglioramento dello *standard* di efficienza energetica degli stessi in conformità alle direttive europee;

b) miglioramento sismico per il raggiungimento dei livelli di sicurezza previsti dalle norme tecniche;

c) realizzazione di aree verdi o soluzioni per l'integrazione del verde negli edifici e nelle infrastrutture;

d) adeguamento delle dotazioni qualitative dei servizi pubblici;

e) ripermeabilizzazione di suolo già impermeabilizzato anche attraverso la rinaturalizzazione e la riforestazione del suolo ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano e periurbano;

f) soluzioni per il riutilizzo delle acque meteoriche e il risparmio idrico;

g) conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti;

h) abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio.».

3.82

Irto

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire l'alinea con il seguente: «Nelle more dell'adeguamento della legislazione

regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 3, comma 3, lettera b), e in sua assenza, nonché in attuazione delle priorità di interventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), i comuni:»;

2) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approvano la Programmazione comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5, individuando sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate, ovvero altra piattaforma con essa interoperante, il perimetro degli ambiti urbani di cui all'articolo 2, comma 1, lettera), comprensivi eventualmente di immobili non contigui ma comunque funzionalmente connessi, ove si realizza la rigenerazione urbana anche a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 10 e sulle altre risorse pubbliche disponibili, nonché, al fine di massimizzare gli effetti degli investimenti pubblici, con la definizione degli interventi privati ivi ammissibili, delle misure incentivanti e semplificazioni procedurali come previste dall'articolo 3 e dagli articoli 11 e 12. Sono fatti salvi i perimetri dei centri storici come individuati dai comuni sulla base delle definizioni regionali vigenti di centri storici coerenti con l'obiettivo di individuare i soli insediamenti di carattere storico.»;

3) sopprimere le lettere b) e c).

Conseguentemente:

1) all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire il comma 1 con il seguente: «1. La Programmazione comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) individua gli obiettivi generali, gli indirizzi e la strategia che il comune intende perseguire in aderenza alle finalità e agli obiettivi dell'articolo 1.»;

- sostituire il comma 2 con il seguente: «2. La Programmazione comunale di rigenerazione urbana è approvata mediante una o più Delibere di Consiglio comunale, che individuano ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera a), il perimetro dei centri storici e, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si realizza la rigenerazione urbana. Tali ambiti possono essere sempre aggiornati, anche su proposta dei privati, al fine di ricomprendere al loro interno ulteriori immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono fatti salvi i perimetri dei centri storici come individuati dai comuni sulla base delle definizioni regionali vigenti di centri storici coerenti con l'obiettivo di individuare i soli insediamenti di carattere storico. In caso di individuazione da parte dei comuni degli ambiti urbani ai sensi dei periodi precedenti, nelle parti del territorio comunale non ricomprese in tali ambiti sono comunque sempre consentiti gli interventi di cui all'articolo 7. Sono fatti salvi gli ambiti urbani, comunque denominati, già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della legislazione regionale già esistente.»;

- al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «è formulata sulla base della perimetrazione effettuata sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate ed» *e dopo la parola:* «elenca» *inserire le seguenti:* «tra l'altro»;

- al comma 3, lettera b) sopprimere le seguenti parole: «, con incrementi fino ad un massimo del 35 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti alle condizioni indicate»;

2) all'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «ingegneristica, strutturale e urbanistico-paesaggistica» *con le seguenti:* «urbanistica, paesaggistica, ambientale, architettonica e ingegneristica;»;

- dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-*bis*. Gli interventi privati previsti negli ambiti urbani come individuati dai comuni ai sensi dell'articolo 5, che interessano gruppi di edifici o isolati possono essere attuati mediante permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 oppure mediante piano urbanistico attuativo.

3-*ter*. Sono inoltre consentiti, anche su proposta dei privati, accordi pubblico-privati di rigenerazione urbana, aventi valore di piani urbanistici di livello attuativo, costituiti da un insieme

coordinato di interventi urbanistico-edilizi e sociali e volti, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, a rigenerare uno specifico ambito urbano. La proposta di accordo dei soggetti privati è subordinata alla preventiva approvazione, anche in variante allo strumento urbanistico generale se coerente con le finalità e gli obiettivi della Programmazione di rigenerazione urbana, da parte del Comune che si pronuncia entro centoventi giorni dalla presentazione, fatti salvi i termini di maggiore riduzione previsti a livello regionale. L'accordo può essere attuato anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti attraverso convenzionamenti autonomi. In tal caso per ogni sub-ambito nell'accordo saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intero ambito oggetto d'intervento. L'accordo fra comune e soggetto proponente, al fine di consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario, definisce gli interventi da attuare e la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti di cui all'articolo 3, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento.»;

- sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Gli interventi di cui all'articolo 5 assicurano le seguenti condizioni:

a) progettazione di interventi di elevata qualità architettonica e urbana dal punto di vista spaziale mediante dotazione di attrezzature pubbliche e di servizi di interesse collettivo e generale sul territorio, per accrescere la coesione sociale, ridurre l'impronta di carbonio e migliorare la qualità della vita mediante nuove logiche di intervento che tengano conto delle innovazioni tecnologiche, costruttive e progettuali; realizzazione di edifici della classe A di certificazione energetica, e in ogni caso miglioramento dello *standard* di efficienza energetica degli stessi in conformità alle direttive europee, con utilizzo delle energie rinnovabili;

b) realizzazione di edifici della classe A di certificazione energetica e in ogni caso miglioramento dello *standard* di efficienza energetica degli stessi in conformità alle direttive europee;

c) miglioramento sismico per il raggiungimento dei livelli di sicurezza previsti dalle norme tecniche;

d) realizzazione di aree verdi o soluzioni per l'integrazione del verde negli edifici e nelle infrastrutture;

e) adeguamento delle dotazioni qualitative dei servizi pubblici;

f) ripermeabilizzazione di suolo già impermeabilizzato anche attraverso la rinaturalizzazione e la riforestazione del suolo ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano e periurbano;

g) soluzioni per il riutilizzo delle acque meteoriche e il risparmio idrico;

h) conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti;

i) abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio».

3.83

Zanettin

Al comma 4 sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di individuare, sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate, ovvero altra piattaforma con essa interoperante, il perimetro dei centri storici, identificati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), dei centri urbani, dei nuclei abitati, delle località produttive e degli altri ambiti ed altre aree, anche rurali, ove si realizzano gli interventi di rigenerazione urbana, (i comuni) provvedono alla pubblicazione di appositi avvisi pubblici di manifestazione di interesse, e, nel corso della predisposizione del programma o piano comunale di rigenerazione urbana, possono stipulare accordi con i proprietari che abbiano avanzato

istanza di partecipazione. I proprietari possono manifestare il proprio interesse anche dopo l'approvazione del programma o del piano comunale di rigenerazione urbana e provvedere alla stipula della convenzione entro il termine stabilito dal programma o dal piano stesso;

b) entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera a) che precede, i comuni, sulla base degli esiti delle manifestazioni di interesse di cui alla medesima lettera a), individuano, sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate ovvero altra piattaforma con essa interoperante, il perimetro dei centri storici, dei centri urbani, dei nuclei abitati, delle località produttive e degli altri ambiti ed altre aree, anche rurali, ove realizzare gli interventi di rigenerazione urbana, nonché individuano altresì le restanti aree eleggibili solo a destinazioni legate alle attività agricole o alle funzioni previste all'interno della cintura verde, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera h), nelle quali sono esclusi gli interventi di cui alla presente legge; inoltre individuano i manufatti ricadenti all'interno di dette aree, con funzioni integrate, complementari e connesse ovvero compatibili con le predette attività e funzioni, ai quali sono invece applicabili gli interventi di cui alla presente legge.».

Conseguentemente, *alla lettera c) sostituire le parole:* «sulla base della perimetrazione di cui alla lettera a)» *con le seguenti:* «sulla base della perimetrazione di cui alla lettera b)».

3.84

Fregolent

Al comma 4 sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di individuare, sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate, ovvero altra piattaforma con essa interoperante, il perimetro dei centri storici, identificati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), dei centri urbani, dei nuclei abitati, delle località produttive e degli altri ambiti ed altre aree, anche rurali, ove si realizzano gli interventi di rigenerazione urbana, i comuni provvedono alla pubblicazione di appositi avvisi pubblici di manifestazione di interesse, e, nel corso della predisposizione del programma o piano comunale di rigenerazione urbana, possono stipulare accordi con i proprietari che abbiano avanzato istanza di partecipazione. I proprietari possono manifestare il proprio interesse anche dopo l'approvazione del programma o del piano comunale di rigenerazione urbana e provvedere alla stipula della convenzione entro il termine stabilito dal programma o dal piano stesso;

b) entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera a) che precede, i comuni, sulla base degli esiti delle manifestazioni di interesse di cui alla medesima lettera a), individuano, sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate ovvero altra piattaforma con essa interoperante, il perimetro dei centri storici, dei centri urbani, dei nuclei abitati, delle località produttive e degli altri ambiti ed altre aree, anche rurali, ove realizzare gli interventi di rigenerazione urbana, nonché individuano altresì le restanti aree eleggibili solo a destinazioni legate alle attività agricole o alle funzioni previste all'interno della cintura verde, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera h), nelle quali sono esclusi gli interventi di cui alla presente legge; inoltre individuano i manufatti ricadenti all'interno di dette aree, con funzioni integrate, complementari e connesse ovvero compatibili con le predette attività e funzioni, ai quali sono invece applicabili gli interventi di cui alla presente legge.».

Conseguentemente, alla lettera c) sostituire le parole: «sulla base della perimetrazione di cui alla lettera a)» *con le seguenti:* «sulla base della perimetrazione di cui alla lettera b)».

3.85

Patuanelli

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni devono procedere all'individuazione degli ambiti urbani e produttivi di rigenerazione;»;

b) al comma 4, lettera c), dopo le parole: «individuano gli ambiti urbani» *inserire le seguenti:* «e produttivi»;

c) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. I soggetti istituzionali della rigenerazione urbana acquisiscono, nell'ambito dei procedimenti di rispettiva competenza, il parere anche di investitori istituzionali in ambito immobiliare, delle associazioni immobiliari e di quelle dei costruttori edili maggiormente rappresentative. I predetti soggetti sono titolari di compiti di iniziativa e consultivi in tutti i processi e procedimenti di rigenerazione urbana.».

3.86

Paroli

Al comma 4 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni devono procedere all'individuazione degli ambiti urbani e industriali di rigenerazione;».

3.87

Irto, Basso, Fina

Al comma 4, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «il perimetro dei centri storici identificati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g)».

3.88

Zanettin

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «ove si realizzano gli interventi di rigenerazione urbana;» *inserire le seguenti:* «contestualmente individuano le opere pubbliche incompiute ricomprese all'interno delle aree in cui realizzare gli interventi di rigenerazione urbana specificando, d'intesa con stazioni appaltanti ed enti concedenti competenti, la soluzione da adottare per la loro risoluzione;».

3.89

Irto, Basso, Fina

Al comma 4, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «novanta giorni» *con le seguenti:* «centottanta»;

- *sostituire le parole:* «la riduzione» *con le seguenti:* «l'eventuale riduzione»;

- *aggiungere infine il seguente periodo:* «le compensazioni della perdita di gettito derivante dalla riduzione è a carico del Fondo di cui all'articolo 10;».

3.90

Fregolent

Al comma 4, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «novanta giorni» *con le seguenti*: «centottanta giorni»;

b) *sostituire le parole*: «la riduzione» *con le seguenti*: «l'eventuale riduzione»;

c) *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «le compensazioni della perdita di gettito derivante dalla riduzione è a carico del Fondo di cui all'articolo 10».

3.91

Sironi

Sopprimere il comma 5.

3.92

Irto, Basso, Fina

Sopprimere il comma 5.

3.93

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 5, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.

3.94

Sironi

Al comma 5, lettera c), dopo le parole: «, comprese quelle acquisite per silenzio assenso» *inserire le seguenti:* «ad esclusione dei provvedimenti di interesse ambientale.».

3.95

Fazzone, Zanettin

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di Regia per il coordinamento nell'attuazione della Legge sulla Rigenerazione Urbana, per l'analisi delle proposte di modifica legislativa per la condivisione delle informazioni e per la diffusione della conoscenza delle migliori pratiche. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono individuate le modalità per la nomina dei componenti della Cabina e per lo svolgimento della sua attività.».

3.0.1

Sironi

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente*

«Art. 3-*bis.*

(Disposizioni generali per la rigenerazione urbana)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non è consentito consumo o impermeabilizzazione di nuovo suolo per qualsiasi destinazione d'uso nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge. Le esigenze insediative e infrastrutturali sono soddisfatte tramite la rigenerazione, il riuso e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti, garantendo la fruibilità di aree verdi in misura non inferiore a 35 metri quadrati per abitante e a distanza non superiore a 500 metri dalle abitazioni, nonché la conformità alle linee guida di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 10, e comunque il rispetto dei limiti inderogabili e dei rapporti massimi di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968.

2. In caso di impossibilità a rispondere alle esigenze insediative e infrastrutturali in base alle disposizioni del comma precedente, ogni deroga è corredata da una formale informativa che ne specifica e motiva puntualmente le ragioni.

3. Gli interventi comportanti consumo e impermeabilizzazione di suolo libero, compreso quello coperto e utilizzato per tutte le nuove infrastrutture e tutti i servizi necessari alla realizzazione e alla gestione degli interventi stessi seguono la gerarchia del consumo di suolo e sono accompagnati dalla contemporanea compensazione del suolo consumato e impermeabilizzato con il ripristino, l'eventuale de-pavimentazione e la rinaturalizzazione di altro suolo equivalente già impermeabilizzato in modo reversibile, in misura tale da produrre almeno un « saldo zero » sia del consumo e dell'impermeabilizzazione di suolo, sia del bilancio dei servizi ecosistemici.

4. Il verde pensile tecnologico, sia estensivo che intensivo, gli impianti vegetali su supporti o altre strutture che non assicurano continuità ecologica tra il verde e il sottosuolo fino alla roccia madre non sono considerati strumento di compensazione ecologica sufficiente a impedire le alterazioni del regime idrologico (alluvioni e scarsità idrica, cosiddetta water stress) e a prevenire il dissesto idrogeologico, ma sono da considerarsi arredo urbano e meri strumenti di mitigazione dell'impatto del consumo e dell'impermeabilizzazione di suolo.

5. I terreni de-pavimentati e rinaturalizzati utilizzati in compensazione vengono inseriti negli strumenti urbanistici come area verde non edificabile e possono entrare a far parte del patrimonio dell'ente locale.

6. La qualità dei terreni compensati è calcolata e certificata con il sistema di caratterizzazioni previsto dalle norme vigenti. Il criterio di equivalenza tra superficie territoriale concessa al sedime

delle edificazioni (servizi e infrastrutture compresi) e la dotazione di superficie di terreno recuperato richiesta per la compensazione si articola, a seconda della qualità dei terreni consumati con impermeabilizzazione e di quelli depavimentati o bonificati, in base a classi di conteggio percentuale e a coefficienti aggiuntivi che riflettono il valore d'opzione e il valore marginale dei terreni consumati con la formula riportata nella seguente tabella:

Formula per l'equivalenza tra il suolo consumabile e il suolo recuperato.

StC = (Srec x Qr) / (Co x Cp)

dove:

StC è la superficie territoriale concessa al sedime delle nuove edificazioni e ai relativi servizi e infrastrutture che consumano suolo.

Srec è l'estensione territoriale dei terreni recuperati.

Qr è la percentuale ammessa per la classe qualitativa dei terreni recuperati (media nel caso di più terreni).

Co è il coefficiente del valore di opzione, di valore da 0 a 1, inversamente proporzionale all'importanza attribuita dall'operatore pubblico alla possibilità di poter fare scelte future sul destino dell'area interessata dal consumo di suolo. I consigli comunali fissano questo parametro con delibera, caso per caso, e i comuni lo annotano in un apposito registro assieme agli estremi del titolo edilizio, per una trasmissione periodica in regione, al fine dei monitoraggi e delle pubblicazioni.

Cm è il coefficiente di valore marginale, di valore da 0 a 1, proporzionale alla disponibilità di terreni simili a quelli che vengono consumati nel territorio comunale in grado di garantire simili contributi eco- sistemici, idrogeologici, sociosanitari e ambientali agli stessi bacini di utenza non solo umani con un criterio di prossimità. I consigli comunali approvano questo parametro con delibera, caso per caso, e i comuni lo annotano in un apposito registro assieme agli estremi del titolo edilizio, per una trasmissione periodica in regione, al fine dei monitoraggi e delle pubblicazioni.

Le classi qualitative dei terreni e il loro apporto percentuale sono definite come segue:

a) i terreni compatibili con l'uso verde pubblico, privato e residenziale, secondo l'Allegato 5 al titolo V della parte quarta, tabella 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di bonifiche di siti inquinati, saranno computati al 100 per cento rispetto alla somma delle superfici coperte dei nuovi titoli edilizi e delle superfici necessarie a infrastrutture e servizi dei nuovi insediamenti: Qr=1;

b) i terreni compatibili con gli usi per aree agricole e per l'allevamento di cui all'allegato 2, articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 1° marzo 2019, n. 46, saranno computati al 75 per cento rispetto alla somma delle superfici coperte dei nuovi titoli edilizi e delle superfici necessarie ad infrastrutture e servizi dei nuovi insediamenti: Qr=0.75.

I terreni compatibili con l'uso industriale e commerciale, secondo l'Allegato 5 al titolo V della parte quarta, tabella 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di bonifiche di siti inquinati saranno computati al 50 per cento rispetto alla somma delle superfici coperte dei nuovi titoli edilizi e delle superfici necessarie a infrastrutture e servizi dei nuovi insediamenti: Qr=0,5

7. Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità, in ragione dell'obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana e del contrasto al consumo e alla impermeabilizzazione di nuovo suolo, si provvede alla valutazione d'impatto ambientale sulla base delle linee guida ISPRA, comprendendo la valutazione puntuale e specifica delle alternative di localizzazione che non determinino consumo e impermeabilizzazione di nuovo suolo, oltre alle misure di mitigazione o di compensazione ambientale ed ecologica delle nuove opere e il ripristino di cui al presente capo, pena la nullità dei provvedimenti e degli atti connessi e conseguenti approvati in violazione dell'obbligo stabilito dal presente comma.

8. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di

valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione di cui al comma 1 deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione di fattibilità degli interventi, in cui è indicato anche il risultato del bilancio ecologico e del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici e il risultato del bilancio ecologico economico dei servizi eco- sistemici.».

Art. 4

4.1

Minasi, Potenti, Germanà

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

(Programma nazionale per la rigenerazione urbana)

1. Il Programma nazionale per la rigenerazione urbana si compone dei seguenti strumenti:

a) in via straordinaria, i progetti, i piani e i programmi di rigenerazione urbana previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con finanziamenti, modalità e termini previsti da quest'ultimo;

b) a regime, il Piano nazionale per la rigenerazione urbana, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU) e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Il Piano di cui al comma 1, lettera b), elaborato sulla base delle informazioni e dei documenti trasmessi dagli enti locali secondo le modalità e i termini individuati ai sensi del comma 4, evidenzia, per ciascun intervento, il fabbisogno totale o residuo in caso di opere parzialmente finanziate e il relativo ordine di priorità di finanziamento.

3. Il Piano di cui al comma 1, lettera b), è attuato sulla base di programmazioni biennali che tengono conto dell'ordine di priorità di finanziamento degli interventi e della disponibilità di risorse economiche, approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Eventuali modifiche, resesi necessarie nel corso dell'attuazione delle programmazioni medesime, sono approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Con uno o più decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati le modalità e i criteri per la definizione e per l'aggiornamento del Piano nazionale di cui al comma 1, lettera b), nonché per la sua attuazione, con particolare riferimento:

a) alle modalità e ai termini con cui gli enti locali forniscono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le informazioni e i documenti necessari alla definizione e all'aggiornamento del Piano;

b) alla definizione degli obiettivi della rigenerazione urbana e ai criteri, basati su indicatori territoriali socio-economici, per definire le priorità di intervento e di assegnazione delle risorse;

c) alle tipologie di intervento oggetto di finanziamento nazionale;

d) alle risorse disponibili e alle relative fonti di finanziamento;

e) al sistema di monitoraggio e valutazione sull'attuazione.».

4.2

Fregolent

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) sopprimere le parole: «Il Programma nazionale per»;

2) sostituire le parole: «si compone dei» *con le seguenti:* «è finanziata attraverso»;

3) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) a regime, attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che finanzia specifici interventi di Comuni e Città metropolitane nonché quelli di cui all'articolo 5. L'attività istruttoria è svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il decreto di cui al comma precedente contiene le seguenti indicazioni:

a) la scelta dei criteri, basati su indicatori territoriali socio-economici, per definire le priorità di intervento;

b) le tipologie di intervento oggetto di finanziamento nazionale;

c) le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento;

d) il sistema di monitoraggio e valutazione sull'attuazione del Programma di cui al presente articolo.»;

d) *dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-*bis*. I comuni o le loro forme associative, approvano un Piano di rigenerazione urbana individuando, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge e definiscono gli interventi ammissibili. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, specchi d'acqua calma, gruppi di edifici isolati o aree comprendenti più isolati.

3-*ter*. Nelle more dell'approvazione del Piano con l'individuazione degli ambiti è possibile intervenire anche con singoli progetti di rigenerazione urbana.

3-*quater*. Sono fatti salvi gli ambiti urbani di rigenerazione comunque denominati già individuati dai Comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della normativa regionale già esistente. Restano ferme, in attesa o in assenza dell'individuazione degli ambiti urbani di cui al presente comma, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili.

3-*quinques*. Le opere di rigenerazione urbana, all'interno degli ambiti di cui al comma 1, si attuano attraverso gli interventi definiti ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di ristrutturazione edilizia, di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione urbanistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, di nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.

3-*sexties*. Gli interventi di cui al comma precedente sono consentiti, ai fini del calcolo della volumetria ammissibile, su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero sui quali intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile. Gli interventi negli ambiti denominati «acque calme» sono definiti in funzione del numero di abitanti o di residenti temporanei previsti e comunque secondo criteri di bassa densità abitativa. Fatto salvo il potere delle regioni di individuare ulteriori esclusioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi nelle acque calme definiti nei piani o che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree.

3-*septies*. Gli interventi di rigenerazione urbana di cui al presente articolo beneficiano delle seguenti misure incentivanti:

a) riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni

energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, costruzione di opere di architettura contemporanea, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, fatte salve la previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali. L'aumento delle volumetrie e delle superfici è facoltativo e non si applica nei casi in cui insistono vincoli che non lo consentano;

b) diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c) ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d) utilizzazione temporanea di edifici e aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, o della diversa normativa regionale;

e) deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 febbraio 1968, n. 1444,nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del codice civile;

f) facoltà per i comuni di deliberare riduzioni del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rispetto alle tabelle parametriche regionali;

g) commisurazione dei contributi dovuti per *standard* urbanistici al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

3-*octies*. La proposta di intervento che interessa gruppi di edifici o isolati è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La convenzione è approvata con delibera di Giunta comunale.

3-*nonies*. La proposta di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

3-*decies* Gli interventi di rigenerazione urbana ricompresi negli ambiti urbani come individuati dai comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana sono dichiarati di interesse pubblico per gli effetti e le finalità di cui alla presente legge.».

4.3

Irto, Basso, Fina

Apporta r e le seguenti modific azioni :

a) *sostituire la rubrica con la seguente*: «Strumenti di finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana»;

b) al comma 1, sopprimere le parole: «Il Programma nazionale per» *e sostituire le parole:* «si compone dei» *con le seguenti:* «è finanziata attraverso»*;*

c) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) a regime, attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che finanzia specifici interventi di Comuni e Città metropolitane nonché quelli di cui all'articolo

5. L'attività istruttoria è svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;

d) sostituire il comma 2, alinea, con il seguente: «2. Il decreto di cui al comma precedente contiene le seguenti indicazioni:»;

e) al comma 2, sopprimere la lettera a);

f) dopo il comma 3 inserire i seguenti commi:

«4. I comuni o le loro forme associative, approvano un Piano di rigenerazione urbana individuando, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge e definiscono gli interventi ammissibili. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, specchi d'acqua calma, gruppi di edifici isolati o aree comprendenti più isolati.

5. Nelle more dell'approvazione del Piano con l'individuazione degli ambiti è possibile intervenire anche con singoli progetti di rigenerazione urbana.

6. Sono fatti salvi gli ambiti urbani di rigenerazione comunque denominati già individuati dai Comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della normativa regionale già esistente. Restano ferme, in attesa o in assenza dell'individuazione degli ambiti urbani di cui al presente comma, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili.

7. Le opere di rigenerazione urbana, all'interno degli ambiti di cui al comma 1, si attuano attraverso gli interventi definiti ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di ristrutturazione edilizia, di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione urbanistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, di nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi decreto legislativo 22 gennaio2004, n. 42, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.

8. Gli interventi di cui al comma precedente sono consentiti, ai fini del calcolo della volumetria ammissibile, su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero sui quali intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile. Gli interventi negli ambiti denominati «acque calme» sono definiti in funzione del numero di abitanti o di residenti temporanei previsti e comunque secondo criteri di bassa densità abitativa.

Fatto salvo il potere delle regioni di individuare ulteriori esclusioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi nelle acque calme definiti nei piani o che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree.

9. Gli interventi di rigenerazione urbana di cui al presente articolo beneficiano delle seguenti misure incentivanti:

a) riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismi che e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, costruzione di opere di architettura contemporanea, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, fatte salve la previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali.

L'aumento delle volumetrie e delle superfici è facoltativo e non si applica nei casi in cui insistono vincoli che non lo consentano;

b) diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c) ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d) utilizzazione temporanea di edifici e aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o della diversa normativa regionale;

e) deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 febbraio 1968, n. 1444, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del codice civile;

f) facoltà per i comuni di deliberare riduzioni del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rispetto alle tabelle parametriche regionali;

g) commisurazione dei contributi dovuti per *standard* urbanistici al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie.

10. La proposta di intervento che interessa gruppi di edifici o isolati è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La convenzione è approvata con delibera di Giunta comunale.

11. La proposta di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

12. Gli interventi di rigenerazione urbana ricompresi negli ambiti urbani come individuati dai comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana sono dichiarati di interesse pubblico per gli effetti e le finalità di cui alla presente legge.».

4.4

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo la parola: «(PNRR)» *inserire le seguenti*: «e/o previsti dal Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare PINQUA»;

2) sostituire le parole: «quest'ultimo» *con le seguenti*: «da questi».

4.5

Sironi

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) a regime, il Piano nazionale per la rigenerazione urbana, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro quattro mesi dalla data di entrata di entrata in vigore della presente legge, su proposta del comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che raggiunge una intesa tenendo presente le linee guida dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), i criteri e i parametri unitari nella valutazione, anche economica, degli usi del suolo e della produzione di servizi ecosistemici e al raggiungimento degli obiettivi di suolo zero entro il 2030;

b-*bis*) le regioni e le province autonome, tenuto conto del prevalente interesse pubblico alla tutela e alla salvaguardia del suolo, attraverso la conservazione delle condizioni di naturalità o semi-naturalità dei suoli nonché l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati, ai fini del contenimento del consumo e dell'impermeabilizzazione di suolo e individuando il riuso e la rigenerazione urbana quali azioni prioritarie, orientano l'attività di pianificazione territoriale e paesaggistica nel rispetto delle finalità e delle disposizioni di cui al presente articolo:

a) adottando o adeguando proprie disposizioni legislative e regolamentari e orientando l'iniziativa dei comuni entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La quantità massima di consumo e di impermeabilizzazione di suolo in compensazione eventualmente ammessa è ripartita per ambiti comunali o sovracomunali in considerazione della percentuale di suolo già impermeabilizzato e delle peculiarità di ciascun territorio, tenuto conto del saldo e dell'andamento del bilancio ecologico economico dei servizi ecosistemici;

b) qualora dimostrino dell'impossibilità di rispondere alle esigenze insediative e infrastrutturali mediante il riuso, la rigenerazione e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti, specificano e motivano puntualmente l'eventuale necessità di utilizzare e di impermeabilizzare suolo libero in compensazione.»;

2) al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti:

"e-*bis*) gli interventi comportanti consumo e impermeabilizzazione di suolo libero in compensazione, compreso quello coperto e utilizzato per tutte le nuove infrastrutture e tutti i servizi necessari alla realizzazione e alla gestione degli interventi stessi, sono accompagnati dal contemporaneo ripristino, eventuale de-pavimentazione e dalla rinaturalizzazione di altro suolo equivalente già impermeabilizzato in modo reversibile, in misura tale da produrre almeno un «saldo zero» sia del consumo e dell'impermeabilizzazione di suolo, sia del bilancio dei servizi ecosistemici con un'integrale compensazione ecologica cui può ricorrersi in via residuale qualora sia esclusa la possibilità di evitare l'intervento ancorché sottoposto a mitigazione;

e-*ter*) i terreni de-pavimentati utilizzati in compensazione per il consumo e l'impermeabilizzazione di nuovo suolo vengono inseriti negli strumenti urbanistici come area verde non edificabile e possono entrare a far parte del patrimonio dell'ente locale;

e-*quater*) il verde pensile tecnologico, sia estensivo che intensivo, gli impianti vegetali su supporti o altre strutture che non assicurano continuità ecologica tra il verde e il sottosuolo fino alla roccia madre non sono considerati strumento di compensazione ecologica sufficiente a impedire le alterazioni del regime idrologico (alluvioni e scarsità idrica, cosiddetta *water stress*) e a prevenire il dissesto idrogeologico, ma sono da considerarsi arredo urbano e meri strumenti di mitigazione dell'impatto del consumo e dell'impermeabilizzazione di suolo;

e-*quinquies*) la qualità dei terreni compensati è calcolata e certificata con il sistema di caratterizzazioni previsto dalle norme vigenti. Il criterio di equivalenza tra superficie territoriale concessa al sedime delle edificazioni (servizi e infrastrutture compresi) e la dotazione di superficie di terreno recuperato richiesta per la compensazione si articola, a seconda della qualità dei terreni consumati con impermeabilizzazione e di quelli de-pavimentati o bonificati, in base a classi di conteggio percentuale e a coefficienti aggiuntivi che riflettono il valore d'opzione e il valore marginale dei terreni consumati con la formula per l'equivalenza tra il suolo consumabile e il suolo recuperato che si riportata di seguito:

StC = (Srec x Qr) / (Co x Cp)

dove:

StC è la superficie territoriale concessa al sedime delle nuove edificazioni e ai relativi servizi e infrastrutture che consumano suolo.

Srec è l'estensione territoriale dei terreni recuperati.

Qr è la percentuale ammessa per la classe qualitativa dei terreni recuperati (media nel caso di più terreni).

Co è il coefficiente del valore di opzione, di valore da 0 a 1, inversamente proporzionale all'importanza attribuita dall'operatore pubblico alla possibilità di poter fare scelte future sul destino dell'area interessata dal consumo di suolo. I consigli comunali fissano questo parametro con delibera, caso per caso, e i comuni lo annotano in un apposito registro assieme agli estremi del titolo edilizio, per una trasmissione periodica in regione, al fine dei monitoraggi e delle previste pubblicazioni.

Cm è il coefficiente di valore marginale, di valore da 0 a 1, proporzionale alla disponibilità di terreni simili a quelli che vengono consumati nel territorio comunale in grado di garantire simili contributi ecosistemici, idrogeologici, sociosanitari e ambientali agli stessi bacini di utenza non solo umani con un criterio di prossimità. I consigli comunali approvano questo parametro con delibera, caso per caso, e i comuni lo annotano in un apposito registro assieme agli estremi del titolo edilizio, per una trasmissione periodica in regione, al fine dei monitoraggi e delle previste pubblicazioni.

Le classi qualitative dei terreni e il loro apporto percentuale sono definite come segue:

a) i terreni compatibili con l'uso verde pubblico, privato e residenziale, secondo l'Allegato 5 al titolo V della parte quarta, tabella 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di bonifiche di siti inquinati, saranno computati al 100 per cento rispetto alla somma delle superfici coperte dei nuovi titoli edilizi e delle superfici necessarie a infrastrutture e servizi dei nuovi insediamenti: Qr=1;

b) i terreni compatibili con gli usi per aree agricole e per l'allevamento di cui all'allegato 2, articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 1° marzo 2019, n. 46, saranno computati al 75 per cento rispetto alla somma delle superfici coperte dei nuovi titoli edilizi e delle superfici necessarie ad infrastrutture e servizi dei nuovi insediamenti: Qr=0.75.

I terreni compatibili con l'uso industriale e commerciale, secondo l'Allegato 5 al titolo V della parte quarta, tabella 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di bonifiche di siti inquinati saranno computati al 50 per cento rispetto alla somma delle superfici coperte dei nuovi titoli edilizi e delle superfici necessarie a infrastrutture e servizi dei nuovi insediamenti: Qr=0,5;

e-*sexies*) nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità, in ragione dell'obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana e del contrasto al consumo e alla impermeabilizzazione di nuovo suolo, si provvede alla valutazione d'impatto ambientale sulla base delle linee guida ISPRA, comprendendo la valutazione puntuale e specifica delle alternative di localizzazione che non determinino consumo e impermeabilizzazione di nuovo suolo, oltre alle misure di mitigazione o di compensazione ambientale ed ecologica delle nuove opere e il ripristino di cui al presente capo, pena la nullità dei provvedimenti e degli atti connessi e conseguenti approvati in violazione dell'obbligo stabilito dal presente comma;

e-*septies*) per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione di cui al comma 1 deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione di fattibilità degli interventi, in cui è indicato anche il risultato del bilancio ecologico e del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici e il risultato del bilancio ecologico economico dei servizi ecosistemici.».

4.6

Sironi

Sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) a regime, il Piano nazionale per la rigenerazione urbana, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro quattro mesi dalla data di entrata di entrata in vigore della presente legge, su proposta del comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che raggiunge una intesa tenendo presente le linee guida dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca

ambientale (ISPRA), i criteri e i parametri unitari nella valutazione, anche economica, degli usi del suolo e della produzione di servizi ecosistemici e al raggiungimento degli obiettivi di suolo zero entro il 2030;

b-*bis*) le regioni e le province autonome, tenuto conto del prevalente interesse pubblico alla tutela e alla salvaguardia del suolo, attraverso la conservazione delle condizioni di naturalità o semi-naturalità dei suoli nonché l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati, ai fini del contenimento del consumo e dell'impermeabilizzazione di suolo e individuando il riuso e la rigenerazione urbana quali azioni prioritarie, orientano l'attività di pianificazione territoriale e paesaggistica nel rispetto delle finalità e delle disposizioni di cui al presente articolo:

a) adottando o adeguando proprie disposizioni legislative e regolamentari e orientando l'iniziativa dei comuni entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La quantità massima di consumo e di impermeabilizzazione di suolo in compensazione eventualmente ammessa è ripartita per ambiti comunali o sovracomunali in considerazione della percentuale di suolo già impermeabilizzato e delle peculiarità di ciascun territorio, tenuto conto del saldo e dell'andamento del bilancio ecologico economico dei servizi ecosistemici;

b) qualora dimostrino dell'impossibilità di rispondere alle esigenze insediative e infrastrutturali mediante il riuso, la rigenerazione e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti, specificano e motivano puntualmente l'eventuale necessità di utilizzare e di impermeabilizzare suolo libero in compensazione.».

4.7

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* il Piano nazionale per la rigenerazione urbana, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

4.8

Minasi, Potenti, Germanà

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «Piano» *con la seguente:* «Programma»;

b) al comma 2, sostituire la parola: «Piano» *con la seguente:* «Programma», *dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:*

«e-*bis*) i costi stimati per ciascun intervento;

e-*ter*) lo stato di realizzazione degli interventi previsti nei programmi strutturali precedentemente approvati.»;

c) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Il Programma prevede l'elaborazione e l'attuazione di un'agenda urbana nazionale, quale riferimento delle regioni e dei comuni definita da programmi strutturali e piani operativi finalizzati a promuovere le politiche della rigenerazione urbana e a perseguire gli obbiettivi di cui all'articolo 1 comma 3.

3-*ter*. Il Programma può essere aggiornato annualmente con decreto del presidente del consiglio dei ministri, al fine di adeguare e incrementare gli interventi di rigenerazione urbana.

3-*quater*. I comuni individuano gli ambiti urbani per i quali si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana, e definiscono gli interventi ammissibili, sono fatti salvi i Programmi di rigenerazione urbana già previsti o in corso.».

4.9

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» *con le seguenti:* «da adottare con provvedimento del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)».

4.10

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

4.11

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 1, inserire il seguente :

«1-*bis.* Gli obiettivi del Piano di cui al comma 1 sono:

a) la messa in sicurezza, la manutenzione e la rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato;
b) la riduzione del consumo del suolo e degli sprechi energetici e idrici degli edifici;
c) la rivitalizzazione sociale ed economica degli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;
d) la salvaguardia dei centri storici e la loro rivitalizzazione;
e) la rivalutazione degli spazi pubblici, del verde urbano e dei servizi di quartiere;
f) la razionalizzazione della mobilità urbana e del ciclo dei rifiuti;
g) l'implementazione delle infrastrutture digitali innovative con la messa in rete delle città italiane.».

4.12

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il Piano di cui al comma 1, lettera b), è inserito annualmente in apposito allegato al Documento di economia e finanza e contiene le seguenti indicazioni:

a) la descrizione degli obiettivi del Piano stesso;

b) la descrizione degli interventi di adeguamento normativo regionale e dei bandi regionali e provinciali per la selezione dei Piani comunali di rigenerazione urbana;

c) l'elenco degli interventi di rigenerazione urbana programmati e quelli in via di realizzazione;

d) i costi stimati per ciascuno degli interventi;

e) le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento;

f) lo stato di realizzazione degli interventi previsti nei programmi precedentemente approvati;

g) il quadro delle risorse finanziarie già destinate e degli ulteriori finanziamenti necessari per il completamento degli interventi.».

4.13

Sigismondi, De Priamo, Farolfi, Petrucci, Tubetti, Salvitti

Al comma 2, premettere alla lettera a) la seguente: «0a) la mappatura ed il monitoraggio delle aree e dei territori oggetto del Piano che, a partire dal registro degli enti locali, includa il censimento degli edifici e dei processi di edificazione, la registrazione degli interventi di efficientamento energetico e di ristrutturazione realizzati, la mappatura delle aree dismesse e la loro classificazione, la mappatura per ciascun territorio delle situazioni esistenti non conformi alla disciplina edilizia».

4.14

Fregolent

Al comma 2, premettere alla lettera a) la seguente: «0a) la mappatura ed il monitoraggio delle aree e dei territori oggetto del Piano che, a partire dal registro degli enti locali, includa il censimento degli edifici e dei processi di edificazione, la registrazione degli interventi di efficientamento energetico e di ristrutturazione realizzati, la mappatura delle aree dismesse e la loro classificazione, la mappatura per ciascun territorio delle situazioni esistenti non conformi alla disciplina edilizia».

4.15

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-*bis)* la descrizione degli interventi di adeguamento normativo regionale e dei bandi regionali e provinciali per la selezione dei Piani comunali di rigenerazione urbana;».

4.16

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

«c-*bis*) l'elenco degli interventi di rigenerazione urbana programmati e quelli in via di realizzazione;

c-*ter*) i costi stimati per ciascuno degli interventi;

c-*quater*) lo stato di realizzazione degli interventi previsti nei programmi precedentemente approvati;».

4.17

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «le risorse disponibili e» *con le seguenti:* «il quadro delle risorse finanziarie già destinate e degli ulteriori finanziamenti necessari per il completamento degli interventi, nonché».

4.18

Sigismondi, De Priamo, Farolfi, Petrucci, Tubetti, Salvitti

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:

«e-*bis)* i costi stimati per ciascun intervento;

e-*ter)* lo stato di realizzazione degli interventi previsti nei programmi strutturali precedentemente approvati.».

4.19

Zanettin

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Nella scelta dei criteri di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, è attribuito carattere prioritario agli interventi che ricadono nei Comuni interferiti dalle opere di cui all'Allegato IV del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.».

4.20

Durnwalder, Unterberger, Patton, Spagnolli

Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «e dalle province autonome di Trento e di Bolzano».

4.21

Sigismondi, De Priamo, Farolfi, Petrucci, Tubetti, Salvitti

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-*bis*. Il Programma prevede l'elaborazione e l'attuazione di un'Agenda urbana nazionale, quale riferimento delle regioni e dei comuni, definita da programmi strutturali e piani operativi finalizzati a promuovere le politiche della rigenerazione urbana e a perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 3.».

4.22

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Il Piano di cui al comma 1, lettera *b*), può essere aggiornato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di aggiornare e incrementare gli interventi di

rigenerazione urbana.».

4.0.1

Sironi

Dopo l' **articolo** *inserire i seguenti:*

«Art. 4-*bis.*

(Monitoraggio del consumo del suolo)

1. Il monitoraggio del consumo e dell'impermeabilizzazione di nuovo suolo è affidato all'ISPRA che, in attuazione della presente legge, opera in collaborazione con l'ISTAT. Ai fini del monitoraggio di cui al presente comma, l'ISPRA, che si avvale della collaborazione delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), definisce i metodi e i criteri uniformi per la formazione delle banche di dati e per la determinazione dei dati stessi, ai quali le regioni devono adeguarsi.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano valutano l'efficacia degli strumenti di programmazione vigenti in relazione alla limitazione del consumo e della impermeabilizzazione del suolo e ne pubblicano gli esiti con delibera annuale. Entro il termine di trenta giorni dall'adozione della delibera rendono disponibili i dati da acquisire secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e all'articolo 23, comma 12-*quaterdecies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblica e aggiorna annualmente i dati sul consumo e sull'impermeabilizzazione di nuovo suolo e la relativa cartografia sul proprio sito *internet* istituzionale.

Art. 4-*ter.*

(Monitoraggio degli edifici e delle aree inutilizzati)

1. I comuni, singoli o associati, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono all'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'ISTAT, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento individua gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici sia privati, sfitti, non utilizzati, abbandonati o in degrado, specificandone le caratteristiche e le dimensioni. Il censimento rileva altresì la quantificazione e la qualificazione delle aree urbanizzate, delle infrastrutturate esistenti e delle aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti, al fine di creare una banca di dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, denominata «banca dati del riuso», disponibile per il recupero o il riuso, nonché per l'aggiornamento dello stato del consumo e dell'impermeabilizzazione del suolo. Tali dati sono aggiornati ogni due anni.

2. Sulla base delle risultanze dell'analisi dei dati, i comuni, singoli o in forma associata, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvano le varianti necessarie agli strumenti di pianificazione urbanistica al fine di eliminare le previsioni di edificazione di qualsiasi destinazione comportanti consumo e impermeabilizzazione di suolo in aree naturali, seminaturali o spontaneamente rinaturalizzate a seguito di abbandono di aree dismesse da precedenti usi del suolo e aventi diversa destinazione urbanistica o comunque libere.».

Art. 5

5.1

Rosa

Apportare le seguenti modificazioni:

A) sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(*Programmazione comunale di rigenerazione urbana)*

1. La programmazione comunale di rigenerazione urbana è formulata sulla base della perimetrazione effettuata sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle

entrate ed elenca:

a) gli obiettivi generali di riqualificazione urbana, di miglioramento della qualità della vita, di sostenibilità ambientale, di miglioramento degli *standard* energetici del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente che si intendono conseguire;

b) per ciascun ambito urbano di cui alla lettera a), comma 1 dell'articolo 2, gli aspetti naturalistico-ambientali, insediativi, sociali, culturali, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'accesso agli spazi pubblici, alle aree verdi, la qualità del decoro urbano, lo stato degli ecosistemi;

c) le destinazioni d'uso ammesse in ciascun ambito;

d) i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanze tra le costruzioni da osservare negli interventi di nuova costruzione, in relazione al perseguimento degli obbiettivi generali strategici di cui alla lettera a).

2. Nei casi previsti dalla legge, la programmazione comunale di rigenerazione urbana può essere approvata anche tramite accordo di programma.».

B) Dopo l' **articolo** *aggiungere i seguenti:*

«Art. 5-*bis.*

(*Piano comunale di rigenerazione urbana)*

1. Per le finalità di cui alla presenta legge, i Comuni con popolazione al di sopra dei diecimila abitanti, anche su proposta di altri soggetti pubblici o privati, approvano il Piano comunale di rigenerazione urbana che individua:

a) gli interventi, da realizzarsi sugli ambiti urbani, come definiti dalla lettera a) comma 1 dell'articolo 2 e individuati ai sensi della lettera c), comma 4 dell'articolo 3;

b) per ogni intervento, gli obiettivi strategici e l'interesse pubblico che si intende perseguire in termini di messa in sicurezza, miglioramento della qualità del decoro urbano, manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti, resilienza del territorio rispetto ai pericoli naturali, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di sviluppo sociale e culturale, ambientale ed economico, di bilancio energetico e idrico, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, di mobilità sostenibile, di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

c) gli interventi finalizzati alla realizzazione di servizi pubblici e privati, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere;

d) gli interventi coerenti finalizzati a pareggiare o migliorare il bilancio non economico dei servizi ecosistemici, energetico e idrico;

e) gli interventi di edilizia residenziale sociale,

f) la stima dei relativi costi;

g) gli interventi di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di connessione delle stesse con le reti di energia, gas e acqua (smart grid);

h) gli interventi per l'accessibilità e la mobilità sostenibile nelle aree della rigenerazione urbana attraverso il trasporto pubblico, i mezzi pubblici e i percorsi pedonali e ciclabili;

i) gli interventi connessi al ciclo dei rifiuti e dei materiali di costruzione e demolizione;

j) gli interventi diretti privati di rigenerazione urbana;

k) sulla base della legislazione regionale, le deroghe di cui al n. 3, lettera b), comma 3 dell'articolo 3.».

Art. 5-*ter.*

(*Approvazione della Programmazione di rigenerazione urbana e del Piano comunale di rigenerazione urbana*)

1. La programmazione di rigenerazione urbana è approvata, nella modalità semplificata prevista

dalle leggi regionali.

2. Il Piano comunale di rigenerazione urbana è approvato con unica delibera della giunta comunale di approvazione di piani attuativi di recupero e di riqualificazione, o come altrimenti denominati in base alla legislazione regionale.

3. Il Piano comunale rigenerazione urbana difforme dallo strumento urbanistico generale, è approvato tramite i procedimenti amministrativi semplificati previsti dalla legislazione regionale per l'approvazione dei piani attuativi in variante, anche ricorrendo all'accordo di programma di cui all'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Nell'approvazione dei piani di cui ai comma 1 e 2, trova applicazione l'articolo 8.

5. Nelle more dell'aggiornamento degli strumenti di programmazione e pianificazione urbanistica ai sensi della presente legge, sono attuati gli interventi di rigenerazione assentiti sulla base di titoli di legittimazione previsti dalla vigente normativa statale o regionale. Dopo l'approvazione degli strumenti di cui ai comma 1 e 2, gli interventi di rigenerazione assentiti ma non realizzati decadono se non inseriti nei predetti strumenti.».

5.2

Ambrogio

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Programmazione comunale di rigenerazione urbana)

1. Il programma comunale di rigenerazione urbana individua gli obiettivi generali che l'intervento intende perseguire in termini di messa in sicurezza, resilienza del territorio rispetto ai pericoli naturali, manutenzione urbana e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di sviluppo sociale, ambientale ed economico, di bilancio energetico e idrico, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, di mobilità sostenibile, di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, attraverso specifici indicatori territoriali di degrado edilizio e socio-economico di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 4.

2. Nel rispetto dei principi e delle finalità, della presente legge, gli enti locali, nella definizione dei programmi di rigenerazione urbana, sono tenuti a:

a) individuare, in coerenza con gli strumenti vigenti, l'ambito territoriale dove attuare la rigenerazione urbana analizzando lo specifico contesto urbano di riferimento e valorizzando le finalità e gli obiettivi prioritari di cui all'articolo 1;

b) indicare l'obiettivo finale atteso, evidenziando per gli specifici ambiti di intervento le componenti di miglioramento attese e le relative tempistiche;

c) provvedere alla formazione del sistema dei soggetti territoriali coinvolti attivamente nella redazione del Programma di rigenerazione urbana;

d) definire l'itinerario concertativo intrapreso con i soggetti attivi preliminare al Patto territoriale;

e) istituire un tavolo di concertazione con i soggetti attivi, definendo gli impegni da assumere collettivamente e individualmente;

f) prevedere, all'esito del tavolo di con certazione di cui alla lettera e), la sottoscrizione di un protocollo d'intesa delle proposte condivise, e la successiva predisposizione di un piano di fattibilità tecnico-economica delle stesse nel rispetto degli obiettivi prioritari di cui all'articolo 1, comma 3;

g) dedicare particolare attenzione alle problematiche relative alle diversità sociali e culturali intergenerazionali e di integrazione tra soggetti che differiscono per genere, cultura e religione;

h) perfezionare la sottoscrizione del Patto territoriale e il suo continuo aggiornamento;

i) redigere il Programma di rigenerazione urbana e il Programma comunale di

rigenerazione urbana dei centri storici nel rispetto del principio costi-benefici e delle normative vigenti;

3. La programmazione comunale di rigenerazione urbana è adottata:

a) se in conformità allo strumento urbanistico generale, in modalità semplificata, con unica delibera della giunta comunale di approvazione di piani attuativi di recupero e di riqualificazione, o come altrimenti denominati in base alla legislazione regionale;

b) se in variante allo strumento urbanistico generale, attraverso i procedimenti amministrativi semplificati di cui alla vigente normativa regionale;

c) con accordo di programma nei casi previsti dalla normativa vigente.

4. La programmazione comunale di rigenerazione urbana è formulata sulla base della perimetrazione effettuata sulle zone dell'Osservatorio Mercato Immobiliare (O.M.I.) relativo alla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate denominato "SIT ", Sistema Informativo Territoriale ed elenca:

a) gli obiettivi di riqualificazione urbana, di sostenibilità ambientale, di miglioramento degli *standard* energetici del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente che si intendono conseguire;

b) gli interventi pubblici e i benefici connessi alla rigenerazione urbana del patrimonio edilizio esistente, con incrementi fino ad un massimo del 35 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti alle condizioni indicate;

c) gli interventi finalizzati alla realizzazione di servizi pubblici e privati, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere il tutto finalizzato al raggiungimento del miglioramento socio-economico e della qualità della vita della cittadinanza;

d) gli interventi coerenti finalizzati a pareggiare o migliorare il bilancio non economico dei servizi ecosistemici, energetico e idrico;

e) gli interventi di edilizia residenziale sociale;

f) la stima dei relativi costi.

5. La programmazione comunale di rigenerazione urbana individua, altresì, gli interventi relativi ai sistemi e alle reti di servizi correlati agli interventi di rigenerazione urbana e, in particolare:

a) gli interventi di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di connessione delle stesse con le reti di energia, gas e acqua (smart grid);

b) gli interventi per l'accessibilità e la mobilità sostenibile nelle aree della rigenerazione urbana attraverso il trasporto pubblico, i mezzi pubblici e i percorsi pedonali e ciclabili;

c) gli interventi connessi al ciclo dei rifiuti e dei materiali di costruzione e demolizione.

5. Nelle more dell'aggiornamento degli strumenti di programmazione urbanistica ai sensi della presente legge sono attuati gli interventi di rigenerazione assentiti o assentibili sulla base di titoli di legittimazione previsti dalla vigente normativa statale o regionale.».

5.3

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Piani comunali di rigenerazione urbana)

1. Ai fini di cui alla presente legge, i comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, gli ambiti urbani ove si rendono opportuni gli interventi di rigenerazione urbana. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, complessi edilizi o interi isolati. Per agevolare l'individuazione degli ambiti urbani oggetto di interventi di rigenerazione, i comuni, nel rispetto delle competenze riservate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche su proposta dei proprietari e dei soggetti aventi titolo,

effettuano una ricognizione del proprio territorio e definiscono il perimetro delle aree da assoggettare agli interventi di rigenerazione urbana. L'individuazione delle aree oggetto di interventi di rigenerazione urbana può altresì riguardare aree urbanizzate ricadenti su più enti locali. I comuni definiscono le forme e i modi per la partecipazione diretta dei residenti nell'individuazione degli ambiti urbani, per la definizione degli obiettivi della rigenerazione urbana e per la condivisione dei relativi Piani comunali di rigenerazione urbana.

2. A seguito dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, il comune o uno degli enti locali interessati procede, tramite i propri uffici, alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana. Il Piano definisce gli obiettivi generali che l'intervento intende perseguire in termini di messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di realizzazione di insediamenti multifunzionali in grado di offrire contemporaneamente servizi pubblici e privati utili alla collettività e propedeutici all'integrazione sociale e con i territori circostanti, di rivitalizzazione sociale ed economica, di riduzione del consumo del suolo e di permeabilità dei suoli, di bilancio energetico e idrico, di razionalizzazione del ciclo dei rifiuti, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi, dei servizi di quartiere, di accessibilità con i mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili, di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il Piano definisce altresì l'insieme organico degli interventi necessari al conseguimento dei predetti obiettivi e la stima dei relativi costi.

3. I soggetti pubblici o privati aventi titolo possono presentare all'amministrazione comunale una proposta di Piano comunale di rigenerazione urbana, al fine di verificarne la coerenza con gli indirizzi, i criteri e gli obiettivi indicati dallo strumento urbanistico comunale. Tale proposta di Piano prevede, nell'ambito delle aree individuate, gli obiettivi generali che si intendono perseguire, nei medesimi termini di cui al comma 2, e l'insieme degli interventi ritenuti necessari per garantire il conseguimento dei predetti obiettivi.

4. Le proposte di Piano di cui ai commi 2 e 3 devono essere corredate della seguente documentazione:

a) l'indicazione delle proposte progettuali di massima sulle aree e sugli edifici ricadenti negli ambiti urbani oggetto del Piano stesso;

b) la relazione tecnico-illustrativa del Piano;

c) la relazione economica, contenente un piano economico-finanziario;

d) uno schema di accordo con l'indicazione degli impegni assunti dai soggetti interessati.

5. Le proposte di Piano prevedono altresì:

a) per i casi di emergenza, un'adeguata mobilità all'interno dei tessuti urbani e l'accessibilità ai presidi strategici, quali uffici territoriali del governo, ospedali, municipio, caserme, e agli spazi liberi da attrezzare per le esigenze di assistenza e di protezione civile;

b) la previsione di realizzazione o di individuazione di alloggi di edilizia temporanea nonché la previsione di realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale;

c) la previsione delle demolizioni integrali di opere incongrue o di elementi di degrado;

d) la previsione delle modalità di gestione dei rifiuti derivanti da demolizione o da costruzione.

6. Le proposte di Piano non possono avere ad oggetto interventi di rigenerazione urbana riguardanti:

a) immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto allo stesso, ad esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria;

b) immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta ai sensi delle vigenti disposizioni normative applicabili.

7. La proposta di Piano comunale di rigenerazione urbana è approvata in sede di consiglio comunale. Qualora il Piano richieda, per la sua completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata

di più comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, il medesimo è approvato mediante accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8. L'approvazione del Piano comunale di rigenerazione urbana ai sensi del comma 7 costituisce il presupposto per l'accesso al bando e per l'accesso, qualora selezionato, all'assegnazione delle risorse del Fondo.».

5.4

Sironi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Programma comunale di rigenerazione urbana)

1. I comuni, in base ai criteri stabiliti dall'articolo 4, comma 2, fatte salve le previsioni di maggior tutela delle aree inedificate introdotte dalla legislazione regionale, nazionale o sovranazionale, forniscono alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dati circa le previsioni urbanistiche non attuate che comportano consumo e impermeabilizzazione di suolo, contenute negli strumenti di pianificazione locale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di definire un quadro aggiornato delle potenzialità contenute negli strumenti di pianificazione locale e, entro i centottanta giorni successivi alla deliberazione regionale o, in mancanza, al decreto del Presidente del Consiglio:

a) individuano negli strumenti di pianificazione comunale e intercomunale gli ambiti urbanistici, comprensivi di isolati, aree o singoli immobili che, per le condizioni di degrado, siano da sottoporre prioritariamente a interventi di riuso e di rigenerazione urbana. Tali dati sono aggiornati ogni due anni e pubblicati nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessi all'ISPRA e all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

b) adeguano la pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica tenuto conto delle finalità e delle disposizioni della presente legge, delle ulteriori disposizioni regionali e del prevalente interesse pubblico alla salvaguardia dell'ecosistema suolo esistente e della salute, del benessere e della qualità della vita dei cittadini, motivando la quantità massima di consumo e di impermeabilizzazione di suolo in compensazione eventualmente ammessa, con la rappresentazione puntuale e specifica della necessità di consumare e di impermeabilizzare nuovo suolo non impermeabilizzato in compensazione in relazione all'eventuale insostenibilità tecnica di riqualificare e rigenerare aree già edificate o recuperare aree dismesse, tenuto conto del criterio della prevalenza dell'interesse pubblico alla salvaguardia dell'ecosistema suolo esistente rispetto all'interesse economico, a cui viene attribuita valenza meramente residuale e secondaria in relazione alle scelte già adottate sulla base del primo criterio;

c) al fine di ridurre l'utilizzo di superfici naturali, semi-naturali o spontaneamente ri-naturalizzate libere e classificate come edificabili, i comuni proprietari di tali aree modificano le previsioni nel piano di governo del territorio (PGT) riclassificandole come aree verdi o agricole;

d) informano le regioni con l'invio, ogni sei mesi, dei dati circa il processo di adeguamento della propria pianificazione diretto a disciplinare e promuovere il riuso del patrimonio edilizio esistente e la rigenerazione urbana del territorio, nonché ad azzerare il consumo e l'impermeabilizzazione di nuovo suolo;

e) censiscono gli edifici e le aree pubbliche e private dismessi, non utilizzati o abbandonati esistenti sul proprio territorio, e provvedono alla diffusione dei dati aggiornati semestralmente, pubblicandoli in forma aggregata nei propri siti *internet* istituzionali;

f) le previsioni urbanistiche che comportano consumo e impermeabilizzazione di nuovo suolo in compensazione negli strumenti urbanistici formati o variati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge hanno validità quinquennale; decorso tale termine senza che siano state avviate le procedure autorizzative per la loro attuazione, le suddette previsioni decadono.

2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni predispongono il bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici del proprio territorio di competenza, sulla base dei criteri e dei parametri di contabilità ambientale (impronta ecologica). e comunque nel rispetto dell'annesso metodologico al rapporto 288/2018 dell'ISPRA e suoi aggiornamenti, riportando a bilancio da un lato il costo derivante dalla perdita di servizi ecosistemici per ogni ettaro di suolo consumato o impermeabilizzato e dall'altro il valore aggiunto acquisito con la riqualifica e con l'acquisizione di nuove infrastrutture verdi e blu. I bilanci ecologici-economici dei servizi ecosistemici di ogni comune devono evidenziare il controvalore economico anche: *a)* dell'impronta idrica, ovvero le conseguenze dell'impermeabilizzazione sul rischio idrogeologico e sull'alterazione del regime idrico già esistente, dell'impoverimento degli *stock* idrici legati agli acquiferi, della riduzione della pressione preesistente al loro utilizzo e della conseguente scarsità o *deficit* idrico e vengono analizzati anche come dato aggregato nell'ambito territoriale dei Piani di bacino; *b)* dell'impronta di carbonio delle attività e dei prodotti relative alle opere connesse a ogni titolo edilizio in base alle dichiarazioni dei proponenti, redatte raccogliendo le dichiarazioni e le asseverazioni dei realizzatori delle opere e dei fornitori dei servizi; *c)* dell'impronta ecologica complessiva, applicando la metodologia di cui all'annesso metodologico al rapporto 288/2018 dell'ISPRA e suoi aggiornamenti.

3. Nell'ambito degli interventi di rigenerazione urbana o comunque di nuovi interventi edilizi non è consentito compensare le loro conseguenti eventuali emissioni di CO2 con l'acquisto di certificati di credito di carbonio sul mercato nazionale, sovranazionale o internazionale; ogni compensazione che si rendesse eventualmente necessaria avverrà invece localmente, onde non vanificarne gli obiettivi.

4. I comuni aggiornano annualmente i dati del bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici sulla base delle modifiche *medio tempore* apportate dalla pianificazione urbanistica in linea con gli obiettivi e le priorità strategiche nell'ottica di raggiungere un bilancio positivo sempre crescente nel corso degli anni, annotandone le voci relative al rispettivo controvalore economico. 6. Il bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici è pubblicato annualmente come allegato al bilancio annuale comunale e il suo saldo attivo o passivo concorre a formare un indice di vulnerabilità nella fornitura di servizi ecosistemici, che rileva anche ai fini dell'attribuzione al comune da parte della regione di riferimento delle quote di eventuale ulteriore consumo e impermeabilizzazione di nuovo suolo in compensazione ripartibili sul territorio regionale, nonché ai fini dell'assegnazione di premi, fondi o finanziamenti regionali, nazionali, europei, sovranazionali e internazionali per il sostegno alla realizzazione di progetti di rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo e all'impermeabilizzazione di nuovo suolo, al fine di consentire la programmazione e il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano.

5. I bilanci ecologici-economici dei servizi ecosistemici comunali vengono analizzati anche come dato aggregato nell'ambito territoriale delle città metropolitane e delle province.

6. In caso di bilancio negativo che non mostri miglioramenti da un anno a quello successivo, il comune sarà oggetto di controlli e verifiche della propria pianificazione territoriale da parte della regione di riferimento che potrà altresì affiancarsi o sostituirsi allo stesso nell'attività di pianificazione.».

5.5

Fina

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente*: «1. La Programmazione comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), individua gli obiettivi generali, gli indirizzi e la strategia che il comune intende perseguire in termini, tra l'altro, di messa in sicurezza e resilienza del territorio rispetto ai pericoli naturali, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di efficientamento energetico e idrico, di valorizzazione e manutenzione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, di mobilità

sostenibile, di sviluppo di politiche abitative, di accessibilità;»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente*: «2. La Programmazione comunale di rigenerazione urbana è approvata mediante una o più Delibere di Consiglio comunale, che individuano, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera a), il perimetro degli ambiti urbani ove si realizza la rigenerazione urbana. Tali ambiti possono essere sempre aggiornati al fine di ricomprendere al loro interno ulteriori immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati.»;

c) *sostituire il comma 3 con il seguente*: «3. La programmazione comunale di rigenerazione urbana elenca, tra gli altri:

a) gli obiettivi di riqualificazione urbana, di sostenibilità ambientale, di miglioramento degli *standard* energetici del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente che si intendono conseguire;

b) gli interventi pubblici e i benefici connessi alla rigenerazione urbana del patrimonio edilizio esistente;

c) gli interventi finalizzati alla realizzazione di servizi pubblici e privati, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere;

d) gli interventi di edilizia residenziale sociale;

e) la stima dei relativi costi.».

5.6

De Priamo

Al comma 1, dopo le parole: «di sviluppo sociale, ambientale ed economico,» *inserire le seguenti:* «di contrasto alla solitudine e all'emarginazione di anziani e fragili».

5.7

Sironi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «, di valorizzazione degli spazi pubblici» *inserire le seguenti:* «di incremento»;

b) *al comma 3, lettera a), dopo le parole:* «sostenibilità ambientale,» *aggiungere le seguenti:* «e ecosistemica,»;

c) *alle lettere b) c) ed e) aggiungere in fine, le seguenti parole:* «, senza consumo e impermeabilizzazione di nuovo suolo, o almeno garantendo il saldo netto zero di consumo e impermeabilizzazione del suolo, l'invarianza idraulica e idrologica, nonché spazi a verde adeguati al numero di residenti e boschivi utili a scongiurare il fenomeno delle isole di calore»;

d) *al comma 4, dopo le parole:* «interventi di rigenerazione urbana» *inserire le seguenti:* «, tenuto conto dell'impronta di carbonio, idrica ed ecologica di ciascuno,»;

e) *al comma 5 sopprimere la parola:* «assentibili».

5.8

Minasi, Potenti, Germanà

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «delle aree verdi e dei servizi di quartiere,» *inserire le seguenti:* «di contrasto alla rarefazione delle attività economiche urbane e di promozione dell'economia di prossimità,»;

b) dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-*bis*. La programmazione comunale di rigenerazione urbana individua, altresì, sulla base della perimetrazione effettuata sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con le associazioni di rappresentanza delle categorie economiche comparativamente più rappresentative:

a) gli obiettivi di sviluppo delle attività economiche di prossimità di interesse collettivo

che si intendono conseguire nei centri storici e urbani, incluse le aree periferiche;

b) le misure per la qualificazione e l'incremento dell'attrattività di aree, vie e piazze a vocazione commerciale;

c) le misure di tutela, valorizzazione e promozione delle attività economiche di prossimità, anche definendo premialità finalizzate all'insediamento di nuove imprese;

d) le misure per la salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche, anche prevedendo eventuali limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».

5.9

Zanettin

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «delle aree verdi e dei servizi di quartiere,» *inserire le seguenti:* «di contrasto alla rarefazione delle attività economiche urbane e di promozione dell'economia di prossimità,»;

b) dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-*bis*. La programmazione comunale di rigenerazione urbana individua, altresì, sulla base della perimetrazione effettuata sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con le associazioni di rappresentanza delle categorie economiche comparativamente più rappresentative:

a) gli obiettivi di sviluppo delle attività economiche di prossimità di interesse collettivo che si intendono conseguire nei centri storici e urbani, incluse le aree periferiche;

b) le misure per la qualificazione e l'incremento dell'attrattività di aree, vie e piazze a vocazione commerciale;

c) le misure di tutela, valorizzazione e promozione delle attività economiche di prossimità, anche definendo premialità finalizzate all'insediamento di nuove imprese;

d) le misure per la salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche, anche prevedendo eventuali limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».

5.10

Irto, Basso, Fina

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole*: «delle aree verdi e dei servizi di quartiere,» *inserire le seguenti:* «di contrasto alla rarefazione delle attività economiche urbane e di promozione dell'economia di prossimità,»;

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente:* «3-*bis*. La programmazione comunale di rigenerazione urbana individua, altresì, sulla base della perimetrazione effettuata sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con le associazioni di rappresentanza delle categorie economiche comparativamente più rappresentative:

a) gli obiettivi di sviluppo delle attività economiche di prossimità di interesse collettivo che si intendono conseguire nei centri storici e urbani, incluse le aree periferiche;

b) le misure per la qualificazione e l'incremento dell'attrattività di aree, vie e piazze a vocazione commerciale;

c) le misure di tutela, valorizzazione e promozione delle attività economiche di prossimità, anche definendo premialità finalizzate all'insediamento di nuove imprese;

d) le misure per la salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche, anche prevedendo eventuali limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».

5.11

Fregolent

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «delle aree verdi e dei servizi di quartiere,» *inserire le seguenti:* «di contrasto alla rarefazione delle attività economiche urbane e di promozione dell'economia di prossimità,»;

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente:* «3-*bis*. La programmazione comunale di rigenerazione urbana individua, altresì, sulla base della perimetrazione effettuata sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con le associazioni di rappresentanza delle categorie economiche comparativamente più rappresentative:

a) gli obiettivi di sviluppo delle attività economiche di prossimità di interesse collettivo che si intendono conseguire nei centri storici e urbani, incluse le aree periferiche;

b) le misure per la qualificazione e l'incremento dell'attrattività di aree, vie e piazze a vocazione commerciale;

c) le misure di tutela, valorizzazione e promozione delle attività economiche di prossimità, anche definendo premialità finalizzate all'insediamento di nuove imprese;

d) le misure per la salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche, anche prevedendo eventuali limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».

5.12

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: «della comunicazione» *inserire le seguenti*: «nonchè di tutela della salute pubblica e di tutela del patrimonio storico, culturale e paesaggistico»;

2) dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-*bis*. La programmazione comunale di rigenerazione urbana deve, in ogni caso essere fondata sulla partecipazione dei cittadini che devono essere coinvolti sin dall'inizio nella progettazione del piano di rigenerazione. Tale piano è elaborato sulla base delle linee guida desunte dal percorso di condivisione tra Amministrazione e cittadini.

4-*ter*. La progettazione urbanistica deve prevedere la cessione degli *standard* urbanistici a garanzia di spazi e servizi pubblici per i cittadini e la qualità di tali spazi deve soddisfare requisiti elevati di accessibilità, sicurezza e salute pubblica.».

5.13

Fregolent

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 2

b) al comma 3:

1) all'alinea sopprimere le parole da: «è formulata» *fino a:* «entrate ed»;

2) alla lettera a), sopprimere le parole: «e privato».

5.14

Irto, Basso, Fina

Apportare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere il comma 2;

2) al comma 3, sopprimere le parole da: «è formulata» *fino alle parole:* «entrate ed»;

3) al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «e privato».

5.15

Irto, Basso, Fina

Al comma 2, lettera b), sopprimere la seguente parola: «semplificati».

5.16

Sigismondi, De Priamo, Farolfi, Petrucci, Tubetti, Salvitti

Al comma 3 sostituire le parole da: «La programmazione comunale» *a:* «ed elenca» *con le seguenti:* «La programmazione comunale di rigenerazione urbana è formulata sulla base della perimetrazione effettuata sulle zone dell'Osservatorio Mercato Immobiliare (O.M.I.) relativo alla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate denominato "SIT ", Sistema Informativo Territoriale ed elenca:».

5.17

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto degli obiettivi e delle indicazioni inserite nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), come previsto ai sensi del Regolamento UE 2018/1999 e nel Programma di riqualificazione energetica della Pubblica Amministrazione centrale (PREPAC), stabilito dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.».

5.18

Zanettin

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) gli interventi pubblici e i benefici connessi alla rigenerazione urbana del patrimonio edilizio esistente, con incrementi da concedersi in misura non inferiore al 35 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti.».

5.19

Fregolent

Al comma 3 sostituire la lettera b) con la seguente: «b) gli interventi pubblici e i benefici connessi alla rigenerazione urbana del patrimonio edilizio esistente, con incrementi da concedersi in misura non inferiore al 35 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti.».

5.20

Irto, Basso, Fina

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole da: «con incrementi» *fino alla fine della lettera.*

5.21

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: «35» *con la seguente:* «30».

5.22

Fazzone, Zanettin

Al comma 3, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: «applicabile agli interventi pubblici e privati».

5.23

Sigismondi, De Priamo, Farolfi, Petrucci, Tubetti, Salvitti

Sostituire la lettera c) con la seguente: «c) gli interventi finalizzati alla realizzazione di servizi pubblici e privati, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere per il

raggiungimento del miglioramento socio-economico e della qualità della vita della cittadinanza;».

5.24

De Priamo

Al comma 3, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «di valorizzazione degli spazi pubblici» *inserire le seguenti:* «e di comunità»;

b) dopo le parole: «delle aree verdi,» *inserire le seguenti:* «degli spazi commerciali».

5.25

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, lettera d), dopo la parola: «idrico» *inserire le seguenti:* «e idrogeologico».

5.26

Sigismondi, De Priamo, Farolfi, Petrucci, Tubetti, Salvitti

Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da attuarsi anche mediante il recupero degli immobili fatiscenti appartenenti a soggetti non censiti o irreperibili all'anagrafe tributaria;».

5.27

Zanettin

Al comma 3, dopo la lettera e) inserire la seguente: «e-*bis*) gli interventi per la risoluzione delle opere pubbliche incompiute eventualmente ricadenti nel perimetro delle aree interessate dalla rigenerazione urbana;».

5.28

Paroli

Al comma 4 dopo la lettera c) inserire la seguente: «d) gli interventi che, in funzione dei recenti cambiamenti delle modalità di sepoltura, si rendano necessari a modifica del piano regolatore cimiteriale e per l'utilizzo della zona di rispetto cimiteriale, da destinarsi ove possibile a verde di servizio pubblico».

5.29

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-*bis*) adottare i criteri CAM, attraverso l'uso di tecnologie alternative al *wireless* in ambienti *outdoor*, nonché il regolamento e il piano di localizzazione, di cui all'articolo 8, comma 6, della Legge Quadro n. 36 del 2001, quali strumenti per la corretta gestione delle sorgenti di emissione elettromagnetica nel territorio urbano.».

5.0.1

Sironi

Dopo l' **articolo** *inserire i seguenti:*

«**Art. 5-*bis.***

(Boschi di neo-formazione)

1. I terreni coperti da boschi, compresi i cosiddetti «boschi di neoformazione », sono tutelati in sede di pianificazione paesaggistica e urbanistica con specifiche disposizioni di salvaguardia e di conservazione, con previsioni di interventi di ri- naturalizzazione in caso di degrado, considerato l'effettivo stato di destinazione indipendentemente dall'eventuale destinazione urbanistica vigente al tempo dell'abbandono o successivamente allo stesso.

2. I comuni censiscono le aree protette e vincolate per la tutela paesaggistica esistenti sul proprio territorio, le aree boschive, comprese quelle di spontanea ri-naturalizzazione, le aree umide, quelle in prossimità dei corpi idrici, quelle a pericolosità idraulica, da frana e sismica, nonché le fasce costiere suddivise per distanze dalla linea di costa e provvedono alla diffusione dei dati aggiornati trimestralmente, con indicazione dei dati dell'eventuale consumo e impermeabilizzazione di suolo prodotto all'interno delle predette aree, pubblicandoli in forma aggregata nei propri siti internet

istituzionali.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano uniformano la rispettiva normativa in materia di boschi e foreste entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorso infruttuosamente il quale cessano di applicarsi le disposizioni in contrasto con il presente articolo.

Art. 5-*ter.*

(Piano del verde e delle superfici libere urbane)

1.All'articolo 6, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, le parole: «i comuni possono: » sono sostituite dalle parole: « i comuni devono ».

2.Le regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del piano nazionale di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 10, definiscono criteri e modalità di realizzazione del Piano del verde e delle superfici libere urbane e della riforestazione urbana, che deve essere adottato da ciascun comune entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I Comuni hanno l'obbligo di dotarsi e di approvare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano del verde come strumento di pianificazione propedeutico alla stesura del Piano regolatore generale, che dovrà essere aggiornato sulla base del primo entro la prima scadenza utile e dovrà contenere una visione strategica delle infrastrutture verdi e un programma organico di sviluppo del sistema del verde urbano e peri-urbano nel medio-lungo periodo, che preveda una pianificazione basata su caratteri ecosistemici, strutturali, morfologici, estetici e ambientali di ogni tipologia verde, sul suo rapporto con l'edificato, nonché sulla domanda sociale da parte della collettività.

4. Gli strumenti urbanistici già adottati o approvati si adeguano alle nuove disposizioni prescritte nel Piano del verde e delle superfici libere urbane.

5. Le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, danno effettiva attuazione alle prescrizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, assicurando tra l'altro che il Piano del verde e delle superfici libere urbane e della riforestazione urbana, coordinato con i regolamenti del verde pubblico e privato, preveda:

a) la riduzione dell'impatto edilizio e il rinverdimento dell'area su cui insistono gli edifici di nuova edificazione e quelli oggetto di una significativa ristrutturazione edilizia;

b) la conservazione, la tutela e l'incremento del patrimonio arboreo esistente nelle aree scoperte di pertinenza degli edifici esistenti;

c) la realizzazione di grandi aree verdi pubbliche nell'ambito della pianificazione urbanistica, con particolare riferimento alle zone a maggior densità' edilizia;

d) l'attribuzione a ciascuna superficie libera in un contesto prevalentemente artificiale di una destinazione d'uso che non comporti nuove edificazioni e impermeabilizzazioni del terreno;

e) la piantumazione di piante e masse arboree nelle aree sia di proprietà privata, sia pubbliche, ivi comprese le strade, le piazze e i parcheggi;

f) la tutela e la valorizzazione delle aree naturali, degli ecosistemi, delle aree incolte che possono rappresentare aspetti di storia del territorio in ragione di presenze vegetali e per morfologia;

g) la realizzazione o il completamento di corridoi ecologici, aree destinate all'agricoltura urbana e periurbana, aree pedonali, piste ciclabili, percorsi per disabili e il soddisfacimento degli *standard* urbanistici comunali e sovracomunali di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, e loro adeguamenti previsti dalle leggi regionali e dalle norme dei piani comunali;

h) l'individuazione di una cintura verde quale parte integrante del Piano stesso;

i) la creazione di fasce di pertinenza di fiumi e torrenti e di aree sensibili di particolare valenza paesistica, ambientale e culturale;

l) i capitolati per le opere a verde che prevedano l'obbligo delle necessarie infrastrutture di servizio di irrigazione e drenaggio e specifiche schede tecniche sulle essenze vegetali;

m) il censimento dei soggetti vegetali significativi esistenti e in particolare individui, ai fini della loro tutela, gli elementi che rappresentano e rivelano tracce di storia del territorio e caratteristiche specifiche della singola area;

n) la creazione di percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione del verde, anche in collaborazione con le università, nonché la sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura del verde attraverso i canali di comunicazione e di informazione.».

5.0.2

Paroli

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Utilizzo del patrimonio esistente per il conseguimento di obiettivi di rigenerazione urbana)

1. Le aziende che gestiscono il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nell'ambito degli interventi di rigenerazione urbana di cui al precedente articolo 3, comma 3, lettera c), possono proporre la permuta o la cessione, anche parziale, di immobili ad uso prevalentemente abitativo con altri immobili ad uso prevalentemente abitativo di proprietà di soggetti pubblici o privati o come corrispettivo della riqualificazione di immobili ad uso abitativo facenti parte del patrimonio edilizio da loro gestito.

2. Le operazioni di permuta o di cessione sono realizzate senza conguagli in denaro a carico dello Stato e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 11 *quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modifiche ed integrazioni.».

Art. 6

6.1

Sironi

Sopprimere l'articolo.

6.2

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Sopprimere il comma 1.

6.3

Minasi, Germanà, Potenti

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La progettazione degli interventi ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana può essere affidata mediante le procedure di cui all'articolo 46 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».

Conseguentemente, al comma 2:

a) all'alinea sostituire le parole: «dell'idea progettuale e del progetto» *con le seguenti:* «del progetto o di piani con livello di approfondimento al progetto»;

b) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) di natura tecnica, ivi inclusi i profili di carattere geotecnico, geologico, impiantistico, strutturale, idraulico, architettonico, urbanistico-paesaggistico e ambientale;».

6.4

Irto

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. La progettazione degli interventi ricompresi nella

programmazione comunale di rigenerazione urbana e finanziati a valere sulle risorse pubbliche di cui alla presente legge, qualora non possa essere realizzata dall'amministrazione interessata è affidata mediante concorso di progettazione in due fasi di cui al comma 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 36 del 2023. Tale affidamento è finalizzato ad acquisire un'idea progettuale e, successivamente, un progetto di fattibilità tecnica ed economica, predisposto secondo le modalità e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108.».

6.5

Fazzone, Paroli

Al comma 1 sostituire le parole: «ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana e» *con la seguente:* «pubblici» *e le parole*: «è affidata mediante concorso di progettazione" *con le seguenti:* «può essere affidata mediante concorso di progettazione o concorso di idee, previa adeguata motivazione, nei casi di interventi caratterizzati da particolare rilevanza storico-artistica, architettonica, sociale e di sostenibilità energetica e ambientale».

6.6

Sigismondi, De Priamo, Farolfi, Petrucci, Tubetti, Salvitti

Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana e» *con la seguente:* «pubblici»;

b) sostituire le parole: «è affidata mediante concorso di progettazione» *con le seguenti:* «può essere affidata mediante concorso di progettazione o concorso di idee, previa adeguata motivazione, nei casi di interventi caratterizzati da particolare rilevanza storico-artistica, architettonica, sociale e di sostenibilità energetica e ambientale».

6.7

Potenti, Minasi, Germanà

Al comma 1 sostituire le parole: «ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana e» *con la seguente:* «pubblici» *e le parole:* «è affidata mediante concorso di progettazione» *con le seguenti:* «può essere affidata mediante concorso di progettazione o concorso di idee, previa adeguata motivazione, nei casi di interventi caratterizzati da particolare rilevanza storico-artistica, architettonica, sociale e di sostenibilità energetica e ambientale».

6.8

Rosa

Apportare le seguenti mdoficazioni:

a) al comma 1:

1. sostituire la parola: «programmazione» *con la seguente:* «pianificazione»;

2. *dopo le parole:* «concorso di progettazione» *inserire le seguenti:* «o del concorso di idee di cui agli articoli da 41 a 46 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con procedure aperte e rispondenti ai princìpi di trasparenza, libera concorrenza e pari opportunità»;

b) al comma 4, sostituire la parola: «programmazione» *con la seguente:* «pianificazione».

6.9

Irto, Basso, Fina

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «qualora non possa essere realizzata dall'» *con le seguenti:* «su indicazione dell'».

6.10

Fregolent

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «qualora non possa essere realizzata» c*on le seguenti*:

«su indicazione».

6.11

Rossomando, Irto

Apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 1, dopo le parole:* «concorso di progettazione» *inserire le seguenti:* «a due gradi ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

- *al comma 1, dopo le parole:* «un'idea progettuale» *inserire le seguenti:* «nel primo grado»;

- *al comma 2, alinea, dopo le parole:* «multidisciplinari necessarie» *inserire le seguenti:* «su indicazione anche dei rispettivi Ordini professionali»;

- *al comma 2, lettera a), dopo le parole:* «di natura» *inserire la seguente*: «architettonica,»*;*

- *al comma 4, dopo la lettera l) aggiungere le seguenti:*

«l-*bis*) incentivare il recupero di immobili abbandonati o dismessi, consentendo l'assegnazione a usi non strettamente agricoli ma compatibili con l'agricoltura;

l-*ter*) incentivato l'uso temporaneo di aree ed edifici dismessi, favorendo la riqualificazione delle aree urbane.»;

- *dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:*

«4-*bis*. Ai fini di cui alla presente legge la progettazione degli interventi ricompresi nel Programma di rigenerazione urbana, qualora non redatta internamente dall'amministrazione competente, si svolge mediante ricorso alla procedura del concorso di progettazione di cui all'articolo 46 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con procedure aperte e rispondenti ai princìpi di trasparenza, libera concorrenza e pari opportunità.

4-*ter*. I concorsi di cui al comma 4 sono preferibilmente a due gradi ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

4-*quater*. I comuni, in relazione alla progettazione del Programma di rigenerazione urbana e alla realizzazione dei progetti di cui al comma 4-*bis* del presente articolo, possono essere destinatari, a titolo di anticipazione delle spese, di quote parte del Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, comma 54, quinto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale riservate all'attuazione di strategie integrate per lo sviluppo urbano sostenibile.

4-*quinquies*. I fondi di cui al comma 4-*quater* sono utilizzabili per la predisposizione dei concorsi di progettazione, di progetti di fattibilità tecnico economica, di progetti esecutivi e per la loro realizzazione, per le finalità e gli obbiettivi previsti dalla presente legge, realizzati mediante i concorsi di cui al comma 4, anche in partenariato pubblico privato.».

6.12

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Al comma 1, dopo le parole: «è affidata mediante concorso di progettazione» *inserire le seguenti:* «o del concorso di idee di cui all'articolo 46 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con procedure aperte e rispondenti ai princìpi di trasparenza, libera concorrenza e pari opportunità.».

Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I concorsi di cui al presente comma sono organizzati su due livelli successivi, di cui il primo è finalizzato ad acquisire un'idea progettuale ed è sottoposto alla selezione di una giuria composta esclusivamente da esperti specialisti delle materie oggetto del concorso. Ai vincitori del concorso è affidato il livello successivo di progettazione; il secondo è finalizzato ad acquisire un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il vincitore del concorso, ai sensi dell'articolo 152 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i successivi sessanta giorni perfeziona gli elaborati al fine di raggiungere il livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica. Al vincitore del concorso è attribuito un compenso commisurato alle prestazioni richieste dal bando.».

6.13

Fazzone, Zanettin

Al comma 1, primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: «o altra procedura idonea prevista dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

6.14

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il concorso di progettazione del piano di rigenerazione urbana deve essere anticipato dal concorso di idee, al fine di garantire una maggiore partecipazione di professionisti, soprattutto giovani che non possiedono i requisiti tecnici e finanziari per la partecipazione alle procedure dei concorsi di progettazione per affidamento dell'incarico. Successivamente, con la progettazione esecutiva, si può bandire il concorso di progettazione.»;

b) al comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente: «d-*bis*) di natura storica ed architettonica, trattandosi di interventi di riqualificazione urbana di tessuti edilizi sia storici, sia contemporanei;»;

c) al comma 4, dopo la lettera g) inserire le seguenti:

«g-*bis*) cessione degli *standard* urbanistici;

g-*ter*) sicurezza e accessibilità degli spazi pubblici di relazione, realizzazione di locali per la socialità destinati alla fruizione pubblica;

g-*quater*) finanziamento di azioni di animazione per i cittadini, nella forma di co-progettazione».

6.15

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Al comma 1, dopo le parole: «decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108.» *inserire il seguente periodo:* «Al vincitore del concorso è attribuito un compenso commisurato alle prestazioni richieste dal bando.».

6.16

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. Con il pagamento del compenso le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. I successivi livelli di progettazione, previo reperimento delle risorse, sono affidati al vincitore o ai vincitori del concorso.».

6.17

Sigismondi, De Priamo, Farolfi, Petrucci, Tubetti, Salvitti

Al comma 2, dopo le parole: «competenze multidisciplinari necessarie» *inserire le seguenti:* «scelti anche su indicazione degli ordini professionali».

6.18

Sigismondi, De Priamo, Farolfi, Petrucci, Tubetti, Salvitti

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «di natura ingegneristica» *con le seguenti:* «di natura architettonica, ingegneristica,».

6.19

Minasi, Germanà, Potenti

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «di natura» *inserire le seguenti:* «architettonica,».

6.20

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «urbanistico- paesaggistica» *inserire la seguente*: «geologica»;

2) al comma 4, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-*bis*) mitigazione o non aumento delle condizioni di rischio idrogeologico;».

6.21

Paroli

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. In ognuna di tali commissioni è prevista la partecipazione di un rappresentante delle aziende che gestiscono il patrimonio abitativo di edilizia residenziale pubblica.».

6.22

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Al comma 3, dopo le parole: «risorse del Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.» *inserire le seguenti:* «e delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale riservate all'attuazione di strategie integrate per lo sviluppo urbano sostenibile.».

Conseguentemente, inserire il seguente comma:

«3-*bis*. I Fondi di cui al comma 3 sono utilizzabili per la redazione di progetti preliminari, per i fini previsti dalla presente legge, realizzati mediante i concorsi di cui al comma 1, anche in partenariato pubblico privato, che devono essere redatti nelle forme previste per i progetti o i programmi volti a ottenere il cofinanziamento dei fondi dell'Unione europea. La selezione delle proposte per l'accesso al Fondo e dei relativi concorsi avviene sulla base di criteri di sostenibilità ambientale ed economica, qualità della proposta architettonico-urbanistica e valutazione degli effetti positivi in tema di integrazione sociale. Il partenariato pubblico privato, per le finalità del presente comma, può essere costituito per specifici progetti anche attraverso finanziamenti privati.».

6.23

Fina

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Gli interventi di cui all'articolo 5, comma 3, assicurano le seguenti condizioni:

a) realizzazione di edifici della classe A di certificazione energetica e in ogni caso miglioramento dello *standard* di efficienza energetica degli stessi in conformità alle direttive europee;

b) miglioramento sismico per il raggiungimento dei livelli di sicurezza previsti dalle norme tecniche;

c) realizzazione di aree verdi o soluzioni per l'integrazione del verde negli edifici e nelle infrastrutture;

d) adeguamento delle dotazioni qualitative dei servizi pubblici, anche su superfici non naturali;

e) ripermeabilizzazione di suolo già impermeabilizzato anche attraverso la rinaturalizzazione e la riforestazione del suolo ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano e periurbano;

f) soluzioni per il riutilizzo delle acque meteoriche e il risparmio idrico;

g) conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti;

h) abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio.».

6.24

Minasi, Germanà, Potenti

Al comma 4, all'alinea, sopprimere le parole: «destinati a beneficiare del contributo economico del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 10, oltre che delle altre agevolazioni stabilite dalla presente legge,».

Conseguentemente:

a) all'articolo 3, comma 4, sopprimere la lettera d);

b) sopprimere gli articoli 9, 10 e 11;

c) sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«**Art. 14**

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

6.25

Fazzone, Zanettin

Al comma 4, alinea, sostituire le parole: «assicurano le» *con le seguenti:* «, rispettano almeno una delle».

6.26

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 4, dopo la parola: «condizioni» *inserire le seguenti:* «, che devono essere dimostrate attraverso l' applicazione di processi di pianificazione, progettazione e realizzazione che perseguono processi energetico-ambientali certificati di terza parte».

6.27

Sigismondi, De Priamo, Farolfi, Petrucci, Tubetti, Salvitti

Al comma 4 sostituire la lettera a) con la seguente: «a) progettazione di interventi di elevata qualità architettonica e urbana dal punto di vista spaziale mediante dotazione di attrezzature pubbliche e di servizi di interesse collettivo e generale sul territorio, per accrescere la coesione sociale, ridurre l'impronta di carbonio e migliorare la qualità della vita mediante nuove logiche di intervento che tengano conto delle innovazioni tecnologiche, costruttive e progettuali; realizzazione di edifici della classe A di certificazione energetica, e in ogni caso miglioramento dello *standard* di efficienza energetica degli stessi in conformità alle direttive europee, con utilizzo delle energie rinnovabili;».

6.28

Fazzone, Paroli

Al comma 4 sostituire la lettera a) con la seguente: «a) progettazione di interventi di elevata qualità architettonica e urbana dal punto di vista spaziale mediante dotazione di attrezzature pubbliche e di servizi di interesse collettivo e generale sul territorio, per accrescere la coesione sociale, ridurre l'impronta di carbonio e migliorare la qualità della vita mediante nuove logiche di intervento che tengano conto delle innovazioni tecnologiche, costruttive e progettuali; realizzazione di edifici della classe A di certificazione energetica, e in ogni caso miglioramento dello standard di efficienza energetica degli stessi in conformità alle direttive europee, con utilizzo delle energie rinnovabili;».

6.29

Trevisi

Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «mediante l'impiego di tecnologie alimentate da fonti energetiche rinnovabili».

6.30

Fazzone, Zanettin

Al comma 4, lettera b), sostituire la parola: «adeguamento» *con la seguente:* «miglioramento».

6.31

De Priamo

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), dopo le parole: «realizzazione di aree verdi"» *inserire le seguenti:* «,

parcheggi»;

b) alla lettera h), dopo la parola: «recupero» *inserire le seguenti:* «e sviluppo».

6.32

Sironi

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «garantendo l'invarianza idraulica e idrologica, nonché spazi a verde adeguati al numero di residenti e boschivi utili a scongiurare il fenomeno delle isole di calore;»;

b) *alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «senza consumo e impermeabilizzazione di nuovo suolo, o almeno garantendo il saldo netto zero di consumo e impermeabilizzazione del suolo»;

c) *alla lettera l), dopo le parole:* «nella scelta di localizzazione delle opere,» *inserire le seguenti:* «tenuto conto della gerarchia del consumo di suolo,».

6.33

Zanettin

Al comma 4, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-*bis*) risoluzione delle opere pubbliche incompiute eventualmente ricadenti nell'area interessata dall'intervento;».

6.34

Fazzone, Zanettin

Al comma 4, lettera i), aggiungere infine le seguenti parole: «ed adeguamento dei progetti ai P.e.b.a. (progetti di abbattimento delle barriere architettoniche) anche agli ambiti urbani».

6.35

Sigismondi, De Priamo, Farolfi, Petrucci, Tubetti, Salvitti

Al comma 4, lettera l), primo periodo, sostituire le parole: «comprese le opere infrastrutturali» *con le seguenti:* «escluse le opere infrastrutturali necessarie ad assicurare la fruibilità dell'intervento».

6.36

Minasi, Potenti, Germanà

Al comma 4, lettera l), primo periodo, sostituire le parole: «comprese le opere infrastrutturali» *con le seguenti:* «escluse le opere infrastrutturali necessarie ad assicurare la fruibilità dell'intervento».

6.37

Fazzone, Paroli

Al comma 4, lettera l), primo periodo, sostituire le parole: «comprese le opere infrastrutturali» *con le seguenti:* «escluse le opere infrastrutturali necessarie ad assicurare la fruibilità dell'intervento».

6.38

Irto

Al comma 4, lettera l), primo periodo, sostituire le parole: «comprese le opere infrastrutturali» *con le seguenti:* «escluse le opere infrastrutturali necessarie ad assicurare la fruibilità dell'intervento».

6.39

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 4, lettera l), sopprimere le parole da: «Qualora in attuazione» *fino alla fine della lettera.*

6.40

Irto, Basso, Fina

Al comma 4, lettera l), sopprimere le parole da: «Qualora in attuazione"»*fino alla fine della lettera.*

6.41

Minasi, Potenti, Germanà

Al comma 4, dopo la lettera l) aggiungere le seguenti:

«l-*bis*) promozione del recupero di immobili abbandonati o dismessi, anche favorendo l'assegnazione a usi non strettamente agricoli ma compatibili con l'agricoltura;"

l-*ter*) promozione, laddove tecnicamente possibile, dell'uso temporaneo di aree ed edifici dismessi, favorendo la riqualificazione delle aree urbane».

6.42

Irto

Al comma 4, dopo la lettera l) aggiungere le seguenti:

«l-*bis*) sicurezza e accessibilità degli spazi pubblici di relazione;

l-*ter*) realizzazione di locali per la socialità destinati alla fruizione pubblica.».

6.43

Sigismondi, De Priamo, Farolfi, Petrucci, Tubetti, Salvitti

Al comma 4, dopo la lettera l) aggiungere la seguente: «l-*bis*) incentivazione al recupero di immobili abbandonati o dismessi.».

6.44

Sigismondi, De Priamo, Farolfi, Petrucci, Tubetti, Salvitti

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. La progettazione degli interventi ricompresi nel Programma di rigenerazione urbana, qualora non sia stata preliminarmente predisposta dall'amministrazione competente, è svolta mediante il ricorso alla procedura del concorso di progettazione di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

4-*ter*. I comuni, in relazione alla progettazione del Programma di rigenerazione urbana e alla realizzazione dei progetti di cui al comma 5 del presente articolo, possono essere destinatari, a titolo di anticipazione delle spese, di quote parte del Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, comma 54, quinto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale riservate all'attuazione di strategie integrate per lo sviluppo urbano sostenibile.

4-*quater*. I fondi di cui al comma 6 possono essere impiegati per la predisposizione dei concorsi di progettazione, per i progetti di fattibilità tecnica ed economica e per i progetti esecutivi.».

Art. 7

7.1

Minasi, Germanà, Potenti

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 12 e 13.

7.2

Irto, Basso, Fina

Sopprimere l'articolo.

7.3

Sironi

Sopprimere l'articolo.

7.4

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Sostituire i commi da 1 a 6 con i seguenti:

«1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana si applicano gli strumenti di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e alle leggi applicabili in materia di governo del territorio.

2. L'approvazione degli interventi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporta la dichiarazione di pubblica utilità agli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fatte salve le disposizioni regionali in materia.

3. Ai fini di cui alla presente legge, negli ambiti ricompresi nei piani comunali di rigenerazione urbana, sono ammessi:

a) interventi diretti di ristrutturazione edilizia che comportino un miglioramento antisismico dell'edificio nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2018, un miglioramento non inferiore al 50 per cento delle prestazioni energetiche dell'edificio e il raggiungimento di almeno la classe B di certificazione energetica se inferiore alla classe C;

b) salvo quanto previsto all'articolo 11, interventi diretti di demolizione e ricostruzione dell'edificio:

1) con incremento massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie esistente, previa acquisizione del titolo abilitativo di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; l'incremento volumetrico massimo è riconosciuto unicamente tenendo conto degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio e delle volumetrie del Piano o dei Piani in cui gli interventi sono realizzati;

2) con modifiche delle destinazioni d'uso;

3) con diversa distribuzione volumetrica, diverso posizionamento sulle aree di sedime, modifiche della sagoma, delle altezze e dei prospetti, purché nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 14.

4. Per la gestione dei rifiuti derivanti dagli interventi di demolizione e di ricostruzione si applicano le disposizioni vigenti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

7.5

Sigismondi, De Priamo, Farolfi, Petrucci, Tubetti, Salvitti

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole: «nella presente legge,» *con la seguente:* «e»;

2) sostituire le parole: «e concorrono con immediata efficacia con le vigenti disposizioni regionali,» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «. Per le regioni già dotate di specifiche normative regionali in materia, le presenti disposizioni si applicano se di maggiore semplificazione e incentivazione rispetto a quelle regionali vigenti.»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «idoneo titolo abilitativo» *con le seguenti:* «titolo abilitativo ordinario»;

c) al comma 2, lettera c) dopo le parole: «nei limiti della preesistente legittima consistenza» *inserire le seguenti:* «a prescindere dalla preesistente destinazione d'uso»;

d) al comma 4 sostituire le parole: «30 per cento» *con le seguenti:* «35 per cento»;

e) al comma 6 aggiungere infine le seguenti parole: «e all'articolo 41-*quinquies*, comma 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150»;

f) dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Il contributo di costruzione per gli interventi previsti dal presente articolo è ridotto del 35 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali vigenti al momento del rilascio del permesso di costruire o della presentazione della Scia. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso. Si applica l'esenzione dal contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lettera d-*ter*), del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 e all'articolo 14, comma 16, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.»;

g) al comma 7 sostituire il primo e secondo periodo con i seguenti: «All'interno dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico come individuati dalla Programmazione comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti previa approvazione, d'intesa con la Soprintendenza competente, di piani urbanistici di livello attuativo comunque denominati dalla normativa regionale ovvero mediante permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-*bis* del Decreto del presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380. Per i relativi interventi attuativi di rigenerazione non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica. Nelle more dell'intesa di cui al primo periodo sono sempre consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso nel rispetto di quelle previste dallo strumento urbanistico vigente nonché quelli con demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 se consentiti dallo stesso.»;

h) al comma 8 sopprimere la lettera d);

i) al comma 9 inserire infine le seguenti parole: «nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 4».

7.6

Fazzone, Paroli

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: «nella presente legge,» *inserire la seguente:* «e» *e sostituire le parole:* «e concorrono con immediata efficacia con le vigenti disposizioni regionali,» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «. Per le regioni già dotate di specifiche normative regionali in materia, le presenti disposizioni si applicano se di maggiore semplificazione e incentivazione rispetto a quelle regionali vigenti.»;

b) al comma 2, alinea, sostituire le parole: «idoneo titolo abilitativo» *con le seguenti:* «titolo abilitativo ordinario»;

c) al comma 2, lettera c) dopo le parole: «nei limiti della preesistente legittima consistenza» *inserire le seguenti:* «a prescindere dalla preesistente destinazione d'uso»;

d) al comma 4 sostituire le parole: «30 per cento» *con le seguenti:* «35 per cento»;

e) al comma 6 aggiungere infine le seguenti parole: «e all'articolo 41-*quinquies*, comma 6, della legge n. 1150 del 1942»;

f) dopo il comma 6, inserire il seguente:

«*6*-bis. Il contributo di costruzione per gli interventi previsti dal presente articolo è ridotto del 35 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali vigenti al momento del rilascio del permesso di costruire o della presentazione della Scia. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso. Si applica l'esenzione dal contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lettera d-*ter*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e all'articolo 14, comma 16, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.»;

g) al comma 7 sostituire il primo e secondo periodo con i seguenti: «All'interno dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico come individuati dalla Programmazione comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti previa approvazione, d'intesa con la Soprintendenza competente, di piani urbanistici di livello attuativo comunque denominati dalla normativa regionale ovvero mediante permesso di costruire convenzionato

ai sensi dell'articolo 28-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Per i relativi interventi attuativi di rigenerazione non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica. Nelle more dell'intesa di cui al primo periodo sono sempre consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso nel rispetto di quelle previste dallo strumento urbanistico vigente nonché quelli con demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 se consentiti dallo stesso.»;

h) al comma 8 sopprimere la lettera d);

i) al comma 9 inserire infine le seguenti parole:«nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 4».

7.7

Irto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) nella Rubrica, sostituire le parole: «interventi diretti privati di rigenerazione urbana» *con le seguenti:* «interventi diretti privati di ristrutturazione edilizia»;

b) al comma 1 sostituire le parole: «interventi diretti privati di rigenerazione» *con le seguenti:* «interventi diretti privati di ristrutturazione edilizia»;

c) al comma 1 sostituire le parole: «nella presente legge*,» con la seguente:* «e» *e sostituire le parole:* «e concorrono con immediata efficacia con le vigenti disposizioni regionali,» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «. Per le regioni già dotate di specifiche normative regionali in materia, le presenti disposizioni si applicano se di maggiore semplificazione e incentivazione rispetto a quelle regionali vigenti.»;

d) al comma 2, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «all'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole "sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione" sono aggiunte le parole "anche parziale";

2) dopo le parole "caratteristiche planivolumetriche, tipologiche" sono aggiunte le parole "e funzionali dell'edificio originario anche con eventuale delocalizzazione in aree idonee";

e) al comma 2, lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «all'articolo 23-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: "1-*bis*. Il mutamento della destinazione d'uso della singola unità immobiliare all'interno della stessa categoria funzionale è consentito sempre e incondizionatamente."»;

f) sostituire i commi da 3 a 9 con il seguente:

«3. All'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Le varianti ai titoli edilizi di assenso anche esplicito degli interventi di cui al presente articolo sono sempre realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23. Gli interventi diretti privati di ristrutturazione edilizia comportanti la demolizione e ricostruzione anche parziale dei fabbricati che perseguono i seguenti obiettivi: migliorare lo *standard* di efficienza energetica degli edifici in conformità alle direttive europee in materia, anche con procedure di «perequazione energetica» di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a); favorire gli interventi di consolidamento antisismico degli edifici; migliorare le prestazioni di isolamento acustico degli edifici; abbattere le barriere architettoniche degli edifici; beneficiano di un incremento non inferiore al 10 per cento fino ad un massimo del 35 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti, soggette a demolizione. Nei casi di interventi diretti privati di ristrutturazione edilizia comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di

sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini. Gli incentivi volumetrici e di superficie eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma dell'edificio demolito, nonché in deroga alle densità fondiarie e alle altezze massime di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e dell'articolo 41-*quinques*, comma 6 della legge n. 1150 del 1942."».

7.8

Fregolent

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole:* «diretti privati»;

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:* «1-*bis* Gli interventi di cui al presente articolo per i quali non sia previsto il titolo edilizio diretto vengono attuati di norma a mezzo di permesso di costruire convenzionato. Nel caso di piani attuativi conformi agli strumenti urbanistici o di permessi di costruire convenzionati è competente all'approvazione rispettivamente del piano o dello schema di convenzione la giunta comunale con unica deliberazione, entro i termini all'uopo previsti dalla normativa regionale, decorsi inutilmente i quali si forma il silenzio assenso sulle relative istanze, purché la relativa documentazione risulti completa»;

c) *al comma 2:*

1) *alla lettera a), dopo le parole:* «distribuzione volumetrica» *inserire le seguenti*: «eventuali interventi volumetrici»;

2) *alla lettera a), dopo le parole:* «in aree diverse» *inserire le seguenti:* «e anche nel caso in cui non vi sia alcun elemento di continuità tra l'edificio demolito e quello ricostruito»;

3) *sostituire la lettera c) con la seguente*: «c) gli interventi di ricostruzione di edifici crollati o demoliti, anche con diversa distribuzione volumetrica e modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche planivolumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, con eventuale delocalizzazione in aree diverse e anche nel caso in cui non vi sia alcun elemento di continuità tra l'edificio demolito e quello ricostruito, sulla base della preesistente legittima consistenza»;

4) *sostituire la lettera d) con la seguente*: «d) gli interventi di rigenerazione urbana all'interno degli ambiti urbani e delle aree industriali di rigenerazione, individuati dalla programmazione comunale o, in assenza, dai soggetti privati mediante perizia asseverata che evidenzi la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)»;

d) *al comma 3, dopo le parole:* «Le varianti» *inserire le seguenti*: «anche essenziali»;

e*) al comma 4:*

1) *sostituire le parole:* «al 10 per cento» *con le seguenti:* «20 per cento»;

2) *dopo le parole:* «soggette a demolizione,» *inserire le seguenti*: «se volti al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2. Gli interventi di cui al comma 2, lettera c), beneficiano del medesimo incremento, da computarsi sulla base della volumetria o della superficie lorda legittimamente preesistenti, sempre se volti al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2.»;

f*) sostituire il comma 6 con il seguente*: «6. Nei casi di interventi di rigenerazione comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, la ricostruzione è comunque consentita a distanze pari o superiori a quelle legittimamente preesistenti , eventualmente minori di quelle vigenti, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini. Gli incentivi volumetrici e di superficie eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma dell'edificio demolito, in deroga alle densità fondiarie e alle altezze massime di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444

sempre a distanze pari o superiori a quelle legittimamente preesistenti, eventualmente minori di quelle vigenti. Le deroghe previste dal periodo che precede si applicano anche alle modifiche di sagoma conseguenti all'applicazione di incentivi volumetrici e di superficie riconosciuti per interventi di rigenerazione che non comportino la demolizione e ricostruzione degli edifici o che prevedano la ricostruzione di edifici crollati o demoliti.»;

g) sostituire il comma 7 con il seguente: «7. Agli interventi di cui al presente articolo si applicano le previsioni di cui all'articolo 11, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge, nonché l'articolo 17, comma 4-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.»;

h) sopprimere i commi 8 e 9.

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo sopprimere la seguente parola: «diretti».

7.9

Paroli

Apportare le seguenti modificazioni:

a*) al comma 1, sopprimere la parola:* «diretti»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. Gli interventi di cui al presente articolo per i quali non sia previsto il titolo edilizio diretto vengono attuati di norma a mezzo di permesso di costruire convenzionato. Nel caso di piani attuativi conformi agli strumenti urbanistici o di permessi di costruire convenzionati, è competente all'approvazione rispettivamente del piano o dello schema di convenzione la giunta comunale con unica deliberazione, entro i termini all'uopo previsti dalla normativa regionale, decorsi inutilmente i quali si forma il silenzio assenso sulle relative istanze, purché la relativa documentazione risulti completa»;

c) al comma 2, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: «e anche nel caso in cui non vi sia alcun elemento di continuità tra l'edificio demolito e quello ricostruito»;

d) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) gli interventi di rigenerazione di cui alla presente legge possono prevedere anche l'insediamento di destinazioni d'uso non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del comune delle destinazioni ritenute incompatibili esclusivamente per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico»;

e) al comma 4 sostituire le parole: «10 per cento» *con le seguenti:* «20 per cento» *ed aggiungere, infine, le seguenti parole:* «avuto particolare riguardo al miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche, alla tutela dal rischio idrogeologico, alla riqualificazione ambientale, paesaggistica, alla rinaturalizzazione delle aree non più utilizzate, alla realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile»;

f) al comma 5, alinea, sopprimere la parola: «diretti»;

g) al comma 6, sopprimere la parola: «diretti»;

h) sopprimere il comma 7;

i) al comma 8:

1) all'alinea sopprimere la parola: «diretti»;

2) sopprimere la lettera d);

l) sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere la parola: «diretti».

7.10

Paroli

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; si applicano altresì a tutti i procedimenti amministrativi in corso e ai procedimenti giudiziari non ancora definiti con decisione passata in giudicato, aventi ad oggetto i titoli e gli interventi di cui ai commi seguenti».

7.11

Irto, Basso, Fina

Sopprimere il comma 2.

7.12

Paroli

Al comma 2 sostituire l'alinea con la seguente: «I seguenti interventi di rigenerazione urbana su singoli edifici, complessi edilizi, e ambiti urbani sono sempre consentiti anche in deroga alle vigenti previsioni degli strumenti urbanistici e ai relativi documenti e elaborati, in via diretta, in assenza di piano attuativo, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui agli articoli 20, 22, 23 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380:».

7.13

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, alinea, sostituire le parole da: «Sono sempre consentiti» *alle parole:* «idoneo titolo abitativo:» *con le seguenti:* «2. Sono consentiti, anche in deroga alle vigenti previsioni degli strumenti urbanistici e ai relativi documenti e elaborati, i seguenti interventi di rigenerazione urbana da realizzare da parte di soggetti privati su singoli edifici, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo, su complessi edilizi e ambiti urbani, previa approvazione di idonea strumentazione attuativa:».

7.14

Rosa

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1. sostituire le parole: «Sono sempre» *con le seguenti:* «Nelle more dell'adozione del Piano comunale di rigenerazione urbana, possono essere»;

2. sostituire le parole da: «ambiti urbani» *alla fine del periodo con le seguenti:* «se funzionali alla soddisfazione, in misura proporzionale agli incentivi ricevuti, delle esigenze di rigenerazione dell'intero ambito urbano di rigenerazione urbana nel quale sono inseriti e previa acquisizione del titolo abilitativo di cui all'articolo 28-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380:»;

3. alla lettera a), sopprimere le parole: «del sedime»*;*

4. alla lettera a), sostituire le parole: «, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse» *con le seguenti:* «anche con eventuale delocalizzazione in area diversa che sia contigua o omogenea;»;

b) sopprimere il comma 3;

c) al comma 4:

1. sopprimere le parole da: «non inferiore al 10 per cento e»;

2. sostituire la parola: «30» *con la seguente:* «20».

d) al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Gli incentivi volumetrici e di superficie eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma dell'edificio demolito, nonché alle altezze massime di cui agli strumenti urbanistici»;

e) al comma 7, sostituire la parola: «5» *con la seguente:* «5 *bis*»;

f) al comma 9, dopo le parole: «all'intero ambito» *aggiungere le seguenti:* «nel rispetto delle finalità e degli obbiettivi di cui alla presente legge».

7.15

Irto, Basso, Fina

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: «anche in deroga alle vigenti previsioni degli strumenti urbanistici e ai relativi documenti e elaborati».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), sopprimere le parole da: «con diversa distribuzione» *fino alla fine della lettera.*

7.16

Irto, Basso, Fina

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: «anche in deroga alle vigenti previsioni degli strumenti urbanistici e ai relativi documenti e elaborati».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera b).

7.17

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2 sostituire le parole: «anche in deroga» *fino alle parole:* «e elaborati» *con le seguenti:* «, previo assenso o il parere tecnico e amministrativo dell'Amministrazione Comunale».

7.18

Irto, Basso, Fina

Al comma 2 sopprimere la lettera a).

7.19

Irto, Basso, Fina

Al comma 2 sopprimere la lettera b).

7.20

Fazzone, Zanettin

Al comma 2, lettera b), sostituire il secondo periodo con il seguente: «I cambi di destinazione d'uso sono consentiti nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 23-*ter* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sempre e incondizionatamente».

7.21

Irto, Basso, Fina

Al comma 2 sopprimere la lettera d).

7.22

Paroli

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«*2-bis*. Agli interventi di rigenerazione urbana di cui al presente articolo non si applica l'articolo 41-*quinquies*, comma 6, della legge 17 agosto 1942, n. 1150.».

7.23

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Sopprimere il comma 3.

7.24

Irto, Basso, Fina

Sopprimere il comma 3.

7.25

Irto, Basso, Fina

Sopprimere il comma 4.

7.26

Fazzone, Zanettin

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Gli interventi, pubblici e privati di rigenerazione urbana di cui al comma 2, lettera 0a) ed a), comportanti la demolizione e ricostruzione anche parziale dei fabbricati, beneficiano, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo di un incremento non inferiore al 10 per cento e

fino ad un massimo del 30 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti, soggette a demolizione.».

7.27

Sironi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «senza consumo e impermeabilizzazione di nuovo suolo, o almeno garantendo il saldo netto zero di consumo e impermeabilizzazione del suolo, l'invarianza idraulica e idrologica, nonché spazi a verde adeguati al numero di residenti e boschivi utili a scongiurare il fenomeno delle isole di calore»;

b) *al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-*bis*) garantire almeno il saldo netto zero di consumo e impermeabilizzazione del suolo, l'invarianza idraulica e idrologica, nonché spazi a verde adeguati al numero di residenti e boschivi utili a scongiurare il fenomeno delle isole di calore;»;

c) *al comma 6, aggiungere in fine, le seguenti parole*: «senza consumo e impermeabilizzazione di nuovo suolo, o almeno garantendo il saldo netto zero di consumo e impermeabilizzazione del suolo, l'invarianza idraulica e idrologica, nonché spazi a verde adeguati al numero di residenti e boschivi utili a scongiurare il fenomeno delle isole di calore»;

d) *al comma 8, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d*-bis*)* I costi per garantire il "saldo netto zero di consumo e impermeabilizzazione del suolo" mediante compensazione con la de-pavimentazione e rinaturalizzazione di suoli equivalenti al nuovo suolo consumato comprensivo dei servizi e infrastrutture, tenuto conto del diverso valore ecosistemico dei suoli consumati e di quelli depavimentati in compensazione.».

7.28

Zanettin

Al comma 4, dopo le parole: «soggette a demolizione» *aggiungere le seguenti*: «ricostruzioni di superfici crollate o demolite nei limiti della preesistente legittima consistenza».

7.29

Paroli

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per tali interventi è sempre ammessa la realizzazione di nuovi fabbricati in numero inferiore, pari o superiore al numero preesistente.».

7.30

Sigismondi, Rosa, De Priamo, Farolfi, Petrucci, Salvitti, Tubetti

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-*bis*) migliorare la qualità architettonica degli edifici o complessi di edifici;».

7.31

Trevisi

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-*bis*) nel caso di nuova installazione di impianti termici di climatizzazione invernale in edifici esistenti, o ristrutturazione dei medesimi impianti o di sostituzione dei generatori di calore, favorire il ricorso a tecnologie alimentate da fonti energetiche rinnovabili.».

7.32

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Sopprimere il comma 6.

7.33

Irto, Basso, Fina

Sopprimere il comma 6.

7.34

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 6 sopprimere il secondo periodo.

7.35

Irto, Basso, Fina

Al comma 6 sopprimere il secondo periodo.

7.36

Irto, Basso, Fina

Sopprimere il comma 7.

7.37

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Sostituire i commi da 7 a 9 con i seguenti:

«7. I piani comunali di rigenerazione urbana e i relativi interventi di attuazione sono ammessi sugli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ferma restando l'applicazione delle misure di protezione e conservazione previste dal citato decreto.

8. I piani comunali di rigenerazione urbana che ricomprendono interventi di rigenerazione urbana su aree urbanizzate del centro storico sono approvati dal comune e, ad integrazione della documentazione di cui all'articolo 10, comma 4, devono prevedere:

a) l'indicazione delle proposte progettuali relative agli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ai fini della loro conservazione dal punto di vista storico e architettonico;

b) l'indicazione delle proposte progettuali relative agli immobili non di interesse storico, ai fini della loro integrazione architettonica nel contesto del centro storico;

c) l'indicazione delle proposte progettuali per il reinsediamento di attività produttive e commerciali nel centro storico.

9. All'articolo 53, comma 1, del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e della legislazione regionale sulla disciplina del turismo".

10. Ai contratti di locazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, nel rispetto del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, la propria legislazione del turismo, per la parte in cui classifica e disciplina le caratteristiche di strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, eliminando per gli ambiti territoriali individuati come zone territoriali omogenee di tipo A (centro storico), di cui all'articolo 2, primo comma, lettera *A)*, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, l'eventuale esclusione dall'obbligo di conformità con la destinazione di zona prevista dallo strumento urbanistico comunale ovvero dall'obbligo di richiesta dell'atto abilitativo comunale per il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, per l'insediamento di alcune categorie di ricettività turistica complementare.

12. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 754 è inserito il seguente:

"*754*-bis. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, censiscono e mappano annualmente gli immobili commerciali e artigianali, localizzati nei centri urbani e storici, inutilizzati da più di dodici mesi e, rilevando il danno di immagine per la comunità dovuto al degrado urbano

causato da tale inutilizzo, possono modificare in aumento l'aliquota di base, definita ai sensi del comma 754, sino a tre volte. Tale aumento è sospeso a fronte di un riutilizzo, anche temporaneo, dell'immobile e cessa a fronte della definizione di un contratto di locazione o di utilizzo a titolo gratuito della durata di almeno tre anni."».

7.38

Paroli

Sostituire il comma 7, con i seguenti:

«7. All'interno dei centri storici e agglomerati urbani di valore storico risultanti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti, alternativamente:

a) nell'ambito della pianificazione comunale di cui al precedente articolo 5 o comunque previa approvazione dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione di competenza comunale nel caso in cui comportino la demolizione e ricostruzione dei manufatti esistenti o il ripristino di edifici crollati o demoliti con modifiche della sagoma, del sedime e delle caratteristiche tipologiche degli edifici preesistenti o siano consentiti incrementi di volumetria o della superficie lorda. La programmazione comunale di rigenerazione dei centri storici come definiti dalla presente legge è adottata previa intesa con le competenti Sovrintendenze;

b) ovvero in via diretta, ma senza applicazione degli incentivi volumetrici o di superficie lorda esistente di cui al presente articolo.

7-*bis*. Nel caso in cui gli interventi di ristrutturazione edilizia comportino un aumento del carico urbanistico correlato all'incremento volumetrico o di superficie utile o alla modifica della destinazione d'uso, e ricadano:

a) nelle zone omogenee A e B del decreto del Ministero per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, la dotazione incrementale di *standard* al servizio degli stessi va computata al 50 per cento di quella minima prevista dall'articolo 3 dello stesso decreto, e può essere monetizzata anche integralmente qualora vi sia l'impossibilità di reperimento di aree disponibili da cedere al comune;

b) nelle altre zone omogenee di cui al citato decreto n. 1444 del 1968 diverse dalle zone A e B, la dotazione incrementale di *standard* deve essere assicurata integralmente, e può essere monetizzata fino a un massimo del 70 per cento qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperimento totale delle aree da cedere al comune. Nei casi di cui alle suindicate lettere a) e b), i soggetti interessati sono tenuti alla corresponsione al comune di una somma a titolo di monetizzazione determinata in base agli atti del proprio ordinamento, e in assenza di questi ultimi, in misura equivalente al valore medio di mercato nella medesima zona degli spazi non reperiti, determinata in base alle tariffe OMI o in assenza con perizia giurata di tecnico iscritto all'albo. I comuni possono deliberare la percentuale di riduzione della dotazione obbligatoria di parcheggi fino ad un massimo del 90 per cento nelle aree servite da snodi del trasporto rapido di massa. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate dal comune all'implementazione della mobilità collettiva e leggera.».

7.39

Irto, Basso, Fina

Al comma 7 sopprimere il secondo periodo.

7.40

Fregolent

Al comma 7 sopprimere il secondo periodo.

7.41

Rossomando, Irto

Al comma 7, dopo le parole: «previa intesa» *inserire le seguenti:* «preliminare e programmatoria» *e sostituire le parole:* «non è richiesta l'autorizzazione» *con le seguenti:* «vale come richiesta di autorizzazione».

7.42

Irto, Basso, Fina

Al comma 7 sopprimere le parole: «e per i relativi interventi attuativi di rigenerazione non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica».

7.43

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 7, al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e per i relativi interventi attuativi di rigenerazione non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica».

7.44

Irto, Basso, Fina

Al comma 7 sostituire le parole da: «Sono esclusi» *fino alle parole:* «del codice» *con le seguenti:* «Agli immobili ricadenti nei predetti centri storici si applicano sempre le norme del codice».

7.45

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole: «n. 42» *aggiungere le seguenti:* «, nonché gli immobili classificati come di valore storico-culturale, testimoniale e/o documentario dai piani comunali, che debbono essere sottoposti ai soli interventi di restauro e risanamento conservativo».

7.46

Potenti, Minasi, Germanà

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-*bis*. In caso di attività di demolizione su edifici in stato di degrado, non costituiscono rifiuti i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico nonché quelli dei beni ed effetti di valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale il legno lavorato e i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati secondo le disposizioni delle competenti autorità, che e individuano anche il luogo di destinazione. Le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, ove necessarie, si intendono acquisite con l'assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero della cultura che partecipa alle operazioni.».

7.47

Irto, Basso, Fina

Sopprimere il comma 8.

7.48

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e la monetizzazione degli *standard* urbanistici derivanti dall'intervento»;

dopo la lettera d) inserire il seguente periodo: «Va garantita, in ogni caso, la cessione degli *standard* al fine di assicurare una dotazione e un patrimonio comune per i cittadini con la formula della co-progettazione e co-gestione, quali beni comuni.».

7.49

Irto

Al comma 8, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e la monetizzazione degli *standard* urbanistici derivanti dall'intervento e,».

7.50

Irto, Basso, Fina

Sopprimere il comma 9.

7.0.1

Fregolent

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«**Art. 7-*bis.***

(Disposizioni per il contrasto al consumo del suolo)

1. A decorrere dall'anno 2025 per gli edifici realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo, a seguito di interventi di recupero del patrimonio edilizio che non prevedano il consumo di suolo, effettuati in zone periferiche urbane, aventi ad oggetto la realizzazione di edifici aventi i requisiti delle nuove costruzioni, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuta.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Le risorse del predetto fondo sono ripartite tra i comuni a compensazione del minor gettito derivante dall'attuazione del presente articolo, valutata sulla base delle attestazioni trasmesse dai comuni interessati entro il 30 giugno di ciascun anno.

2. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, previa intesa in Conferenza unificata.

3. Agli oneri derivati dal comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.0.2

Fregolent

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«**Art. 7-*bis.***

(Fondo ai comuni per riqualificazione urbana delle periferie tramite la costruzione di edifici eco-compatibili)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per costruzione edifici eco-compatibili, con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. Le risorse del predetto fondo sono ripartite tra i comuni sulla base dei progetti di interventi di recupero del patrimonio edilizio che non prevedano il consumo di suolo, realizzati in zone periferiche urbane, aventi ad oggetto la realizzazione di edifici aventi i requisiti delle nuove costruzioni.

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, previa intesa in Conferenza unificata.

3. Agli oneri derivati dal comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.0.3

Fregolent

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«**Art. 7-*bis.***

(Incentivi fiscali per la riqualificazioni di periferie urbane con costruzioni eco-compatibili)

1. Le persone fisiche e giuridiche che effettuano interventi di recupero del patrimonio immobiliare in zone periferiche urbane e in zone industriali, realizzando edifici aventi i requisiti delle nuove costruzioni sono esentati dal pagamento del contributo di urbanizzazione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione, sono definite le modalità e criteri di attuazione degli incentivi fiscali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito un Fondo per la costruzione di edifici eco-compatibili nelle periferie urbane pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028.

3. Agli oneri derivati dal comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.0.4

Fregolent

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«**Art. 7-*bis.***

(Incentivi fiscali per la ristrutturazione di edifici abbandonati)

1. Le persone fisiche e giuridiche che ristrutturano edifici industriali e abitazioni deteriorati e in stato di abbandono sono esentati dal pagamento del contributo di urbanizzazione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito un Fondo per gli incentivi fiscali per il contrasto al consumo del suolo con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità e criteri di attuazione del predetto fondo.

3. Agli oneri derivati dal comma 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 8

8.1

Durnwalder, Unterberger, Patton, Spagnolli

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «le province autonome di Trento e di Bolzano».

8.2

Minasi, Germanà, Potenti

Al comma 1 sostituire le parole: «disciplinano le forme e i modi per assicurare» *con la seguente:* «promuovono».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

8.3

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, dopo la parola: «assicurare» *inserire la seguente:* «obbligatoriamente».

8.4

Minasi, Potenti, Germanà

Al comma 1 sostituire le parole: «a livello locale, dei cittadini» *con le seguenti:* «e strutturata, a tutti i livelli amministrativi coinvolti, dei cittadini e delle associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

8.5

Paroli

Al comma 1 sostituire le parole: «a livello locale, dei cittadini» *con le seguenti:* «e strutturata, a tutti i livelli amministrativi coinvolti, dei cittadini e delle associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

8.6

Fregolent

Al comma 1 sostituire le parole: «a livello locale, dei cittadini» *con le seguenti:* «e strutturata, a tutti i livelli amministrativi coinvolti, dei cittadini e delle associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

8.7

Fazzone, Paroli

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «la piena informazione sui contenuti dei» *inserire la seguente:* «relativi»;

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-*bis*. La partecipazione deve rispondere a principi quali il diritto di accesso alle informazioni e il più ampio coinvolgimento della comunità. In particolare, nelle politiche di rigenerazione urbana la partecipazione deve essere favorita attraverso l'attivazione di progetti strutturati, in cui i diversi soggetti coinvolti individuano e definiscono insieme soluzioni a problemi che interessano il loro ambiente di vita.».

8.8

Sigismondi, De Priamo, Farolfi, Petrucci, Tubetti, Salvitti

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: «la piena informazione sui contenuti dei» *inserire la seguente:* «relativi»;

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-*bis*. La partecipazione deve rispondere a principi quali il diritto di accesso alle informazioni e il più ampio coinvolgimento della comunità. In particolare, nelle politiche di rigenerazione urbana la partecipazione deve essere favorita attraverso l'attivazione di progetti strutturati, in cui i diversi soggetti coinvolti individuano e definiscono insieme soluzioni a problemi che interessano il loro ambiente di vita.».

8.9

Irto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: «la piena informazione sui contenuti dei» *aggiungere la seguente:* «relativi»;

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-*bis*. La partecipazione deve rispondere a principi quali il diritto di accesso alle informazioni e il più ampio coinvolgimento della comunità. In particolare, nelle politiche di rigenerazione urbana la partecipazione deve essere favorita attraverso l'attivazione di progetti strutturati, in cui i diversi soggetti coinvolti individuano e definiscono insieme soluzioni a problemi che interessano il loro ambiente di vita.».

8.10

Fazzone, Paroli

Al comma 1, dopo le parole: «la piena informazione sui contenuti dei progetti» *inserire le seguenti:* «pubblici e di rilevante interesse pubblico».

8.11

Irto

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: «A tal fine, preliminarmente all'adozione del Piano di rigenerazione urbana, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati promuovono dibattiti pubblici per individuare i bisogni delle comunità locali e definire le linee guida per la progettazione urbanistica ed edilizia con particolare attenzione alle opere pubbliche. Il documento di orientamento e sviluppo strategico emerso nel percorso partecipativo è adottato contestualmente allo studio di fattibilità degli interventi pubblici e privati negli ambiti individuati per la rigenerazione.».

8.12

Rosa

Al comma 2 sostituire le parole: «dei programmi» *con le seguenti:* «degli strumenti comunali di rigenerazione urbana».

8.13

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Preliminarmente all'avvio del Piano di rigenerazione urbana, sono organizzati organizzare dibattiti pubblici per individuare i bisogni dei cittadini e definire le linee guida per la progettazione urbanistica ed edilizia con particolare attenzione alle opere pubbliche. Il documento di orientamento e sviluppo strategico del Piano emerso nel percorso partecipativo è adottato contestualmente allo studio di fattibilità degli interventi pubblici e privati negli ambiti individuati per la rigenerazione e le indicazioni progettuali devono essere verificate sia per gli aspetti tecnici, sia punto di vista economico, sociale e culturale.».

Art. 9

9.1

Fregolent

Sopprimere l'articolo.

9.2

Irto, Basso, Fina

Sopprimere l'articolo.

9.3

Irto, Basso, Fina

Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonché» *fino alle parole:* «comma 4, lettera d)».

9.4

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, dopo la parola: «realizzazione» *inserire le seguenti:* «di opere di rigenerazione urbana sostenibile, di interventi di efficienza energetica e di adattamento al cambiamento climatico».

9.5

Sironi

Al comma 1, dopo le parole: «non comportano nuovo consumo» *aggiungere le seguenti:* «e impermeabilizzazione».

9.6

Fregolent

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, all'attuazione di politiche a sostegno delle attività economiche di prossimità».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente: «f-*bis*) spese per iniziative in campo sociale, culturale ed economico;».

9.7

Irto, Basso, Fina

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, all'attuazione di politiche a sostegno delle attività economiche di prossimità».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente: «f-*bis*) spese per iniziative in campo sociale, culturale ed economico;».

9.8

Zanettin

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, all'attuazione di politiche a sostegno delle attività economiche di prossimità».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente: «f-*bis*) spese per iniziative in campo sociale, culturale ed economico;».

9.9

Zanettin

Al comma 1, dopo le parole: «risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici o comunque aventi valenza storico-testimoniale e a interventi di riuso» *aggiungere le seguenti:* «nonché alla risoluzione delle opere pubbliche incompiute di competenza comunale. Sono fatte salve le destinazioni dei predetti proventi già previste dalla normativa vigente.».

9.10

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, dopo le parole: «di riuso» *aggiungere le seguenti:* «, nonchè, quanto al 10 per cento, all'attivazione di azioni di animazione culturale, sociale e ludica sul territorio del Piano di Rigenerazione urbana per incentivare le relazioni sociali negli spazi pubblici con la prospettiva di migliorare la città e far fronte alle diverse fragilità del territorio».

Art. 10

10.1

Sironi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10

(Fondo per la rigenerazione urbana e per il contrasto del consumo di suolo)

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo, dell'impermeabilizzazione di suolo, con una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro cosi ripartiti: 50 milioni di euro pe l'ann0 2024, e 100 milioni di euro per ciascun anno 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalità di ripartizione del fondo tra le regioni e le province autonome.

3. All' onere derivante dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Nel fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse di cui al «fondo per investimenti in rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti» di cui all'articolo 14-*quinquies* del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, comprensivo delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, oltre al «fondo per il contrasto del consumo di suolo» di cui all'articolo 1, commi 695 e 696, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

5. Le risorse del fondo sono destinate al cofinanziamento dei bandi regionali per la rigenerazione urbana e sono ripartite tra le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali che senza consumo o impermeabilizzazione di suolo intendono: *a)* realizzare interventi di riuso e rigenerazione urbana, in particolare attraverso il recupero del patrimonio edilizio urbano e rurale esistente, la demolizione di opere incongrue o di elementi di degrado, nonché di manufatti ricadenti in aree a pericolosità idraulica e geologica, il ripristino del territorio naturale, seminaturale o spontaneamente rinaturalizzato a seguito di abbandono di suoli aventi diversa destinazione urbanistica, nonché l'insediamento di attività di agricoltura sociale e contadina di piccola scala a basso impatto ambientale, anche all'interno di aree urbanizzate; *b)* migliorare la sostenibilità del modello di sviluppo urbano, assicurando l'accesso universale a spazi verdi e spazi pubblici sicuri e inclusivi; *c)* integrare sistemi di mobilità sostenibile con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla rete dei trasporti collettivi, alla ciclabilità e ai percorsi pedonali; *d)* consentire con appositi sistemi, agli amministratori, ai pianificatori e ai cittadini, di valutare l'impatto delle scelte di pianificazione territoriale e urbanistica previste.

6. Al fine di usufruire delle risorse economico finanziarie di cui al presente articolo, le regioni e gli enti locali devono garantire che gli interventi di rigenerazione urbana abbiano elevati *standard* di qualità e sicurezza e, in particolare, preservino la tutela delle aree verdi esistenti, dell'efficienza energetica, dell'invarianza idraulica, nonché la riduzione delle emissioni inquinanti e la realizzazione di superfici filtranti.».

10.2

Irto, Basso, Fina

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire il comma 1 con il seguente*: «1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 800 milioni di euro per l'anno 2024, 1.000 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e fino al 2036. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento degli interventi di rigenerazione attuativi delle misure di per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), e articolo 5»;

2) *al comma 2, sostituire le parole*: «ricompresi nei Piani comunali di rigenerazione urbana» *con le seguenti:* «di cui al comma 1»;

3) al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente: «h-*bis*) compensazione della perdita di gettito dei Comuni»;

4) *al comma 3, apportare le seguenti modificazioni*:

a) *al primo periodo, sopprimere le parole*: «tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e» *e dopo le parole:* «e tra i comuni capoluogo» *inserire le seguenti*: «ed i comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, in forma singola o associata, e le Città Metropolitane»;

b) *sostituire le parole:* «coerenti con le priorità individuate nel Programma nazionale per la rigenerazione urbana e degli indicatori in esso utilizza.» *con le seguenti:* «indicati nel provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1 lettera b).».

10.3

Fregolent

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente*: «1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 800 milioni di euro per l'anno 2024, 1.000 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e fino al 2036. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento degli interventi di rigenerazione attuativi delle misure di per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4 comma 1 lett. b) e articolo 5»;

b) *al comma 2:*

1) *sostituire le parole*: «ricompresi nei Piani comunali di rigenerazione urbana» *con le seguenti:* «di cui al comma precedente»;

2) *dopo la lettera h), inserire la seguente*: «h-*bis*.) Compensazione perdita di gettito dei Comuni»;

c) *al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al primo periodo, sopprimere le parole:* «tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e»;

2) *al primo periodo, dopo le parole:* «e tra i comuni capoluogo» *inserire le seguenti:* «ed i comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, in forma singola o associata, e le Città Metropolitane»;

3) *sostituire le parole:* «coerenti con le priorità individuate nel Programma nazionale per la rigenerazione urbana e degli indicatori in esso utilizza.» *con le seguenti:* «indicati nel provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1 lettera b).».

10.4

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Al comma 1, sostituire le parole: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» *con le seguenti:* «Ministero dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» *con le seguenti:* «Ministero dell'economia e delle finanze».

10.5

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Al comma 1, sostituire le parole: «con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026 e 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2037» *con le seguenti:* «con una dotazione pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 e fino all'anno 2043».

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole da «50 milioni» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 e fino all'anno 2043 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un ammontare pari a 100 milioni di euro, e del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per un ammontare pari a 100 milioni di euro, e, quanto a 300 milioni di euro, mediante le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica da approvare entro il 31 gennaio 2024 con appositi provvedimenti regolamentari e amministrativi. Concorrono alla copertura degli oneri di cui alla presente legge la previsione di oneri aggiuntivi sulle operazioni che prevedono consumo di suolo non urbanizzato.».

10.6

Irto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «gli anni 2025 e 2025» *con le seguenti:* «gli anni 2025 e 2026»;

b) al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera: «h-*bis*) spese per la realizzazione di interventi di bonifica nelle aree dismesse, nonché per la riorganizzazione del ciclo dei rifiuti e riduzione dell'inquinamento acustico e della densità veicolare»;

c) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi realizzati con l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229».

10.7

Sigismondi, De Priamo, Farolfi, Petrucci, Tubetti, Salvitti

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «gli anni 2025 e 2025» *con le seguenti:* «gli anni 2025 e 2026»;

b) al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera: «h-*bis*) spese per la realizzazione di interventi di bonifica nelle aree dismesse, nonché per la riorganizzazione del ciclo dei rifiuti e riduzione dell'inquinamento acustico e della densità veicolare»;

10.8

Minasi, Potenti, Germanà

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «gli anni 2025 e 2025» *con le seguenti:* «gli anni 2025 e 2026»;

b) al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera: «h-*bis*) spese per la realizzazione di interventi di bonifica nelle aree dismesse, nonché per la riorganizzazione del ciclo dei rifiuti e riduzione dell'inquinamento acustico e della densità veicolare»;

10.9

Fazzone, Paroli

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «gli anni 2025 e 2025» *con le seguenti:* «gli anni 2025 e 2026»;

b) al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera: «h-*bis*) spese per la realizzazione di interventi di bonifica nelle aree dismesse, nonché per la riorganizzazione del ciclo dei rifiuti e riduzione dell'inquinamento acustico e della densità veicolare».

10.10

Rossomando, Irto

Apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 1, sostituire la parola:* «Piano» *con la seguente:* «Programma»;

- *al comma 2, lettera a), dopo la parola:* «spese» *inserire le seguenti:* «per i concorsi di progettazione di cui all'articolo 6,» *e dopo le parole:* «economico-finanziaria» *inserire le seguenti:* «e progetti esecutivi»;

- *al comma 3, dopo le parole:* «sono ripartite» *inserire le seguenti:* «con apposito bando».

10.11

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Sostituire il comma 2 con il seguente: «*2*. Le risorse del Fondo sono destinate annualmente:

a) al rimborso delle spese di progettazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana;

b) al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;

c) al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e dai programmi di rigenerazione urbana;

d) al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;

e) alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste dai Piani comunali di rigenerazione urbana approvati.».

10.12

Irto, Basso, Fina

Al comma 2 sopprimere le parole: «in modo vincolato».

10.13

Rosa

Al comma 2 sostituire le parole: «nella programmazione comunale» *con le seguenti* «negli strumenti comunali».

10.14

Sigismondi, De Priamo, Farolfi, Petrucci, Tubetti, Salvitti

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente: «a) spese per i concorsi di progettazione, di cui all'articolo 6, per la redazione di studi di progettazione e di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;».

10.15

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-*bis*) finanziamento di azioni immateriali per incentivare la realizzazione di attività e relazioni nella comunità di supporto alle azioni di welfare, quali, in particolare, la cura dei bambini e anziani, nonché l'integrazione multietnica, per aiutare le donne a recuperare il *gap* di genere con la prospettiva di migliorare la città e far fronte alle diverse fragilità del territorio, garantendo una conciliazione equilibrata tra miglioramento del contesto urbano, sviluppo economico, qualità della vita e benessere delle persone;».

10.16

Sironi

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, seguenti le parole: «, nonché di compensazione con de-pavimentazione e ri-naturalizzazione di suoli già consumati, ai fini del raggiungimento del saldo zero di consumo e di impermeabilizzazione del suolo impermeabilizzato.».

10.17

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-*bis*) spese per la realizzazione di infrastrutture verdi, quali reti di aree naturali e seminaturali pianificate a livello strategico con altri elementi ambientali, progettate e gestite in maniera da fornire un ampio spettro di servizi ecosistemici;».

10.18

Irto, Basso, Fina

Al comma 2, dopo la lettera g) inserire le seguenti:

«*g*-bis) spese per la formazione di nuove centralità urbane per favorire l'integrazione sociale, culturale e funzionale anche mediante l'interrelazione di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, servizi e attività sociali, culturali, educativi e didattici promossi da soggetti pubblici e privati nonché per spazi e attrezzature per il tempo libero, per l'incontro e per la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze dei soggetti con disabilità;

g-ter) spese finalizzate a favorire l'innalzamento del livello della qualità della vita per i residenti e i fruitori, valorizzando e rivitalizzando gli spazi verdi pubblici, allo scopo di migliorarne la fruibilità, la qualità ambientale, la sostenibilità e la biodiversità;

g-quater) spese per migliorare l'accessibilità e l'integrazione delle infrastrutture della mobilità veicolare e dei percorsi pedonali e ciclabili con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana e, più in generale, con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi;».

10.19

Zanettin

Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-*bis*) le spese per gli interventi volti alla risoluzione delle opere pubbliche incompiute eventualmente presenti nelle aree interessate da interventi di rigenerazione urbana;».

10.20

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2 sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) spese per i processi di certificazione dell'edilizia sostenibile, e degli oneri di rendicontazione energetico-ambientale in fase di progettazione e in fase di realizzazione delle opere;».

10.21

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, lettera h), sostituire la parola: «determinato» *con la seguente:* «indeterminato».

10.22

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Entro due mesi dalla data di adozione del Piano nazionale per la rigenerazione urbana, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto annuale delle risorse del Fondo.

3-*bis*. Il riparto annuale delle risorse del Fondo è effettuato, entro il 30 aprile di ciascun anno a decorrere dall'anno 2024, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

10.23

Durnwalder, Unterberger, Patton, Spagnolli

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

b) al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

10.24

Fazzone, Zanettin

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«5. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni che hanno ottenuto l'assegnazione di un finanziamento per la rigenerazione urbana possono avviare e realizzare i progetti con il sostegno della Cassa depositi e prestiti Spa e dei fondi immobiliari privati, o mediante la costituzione di fondi comuni di investimento. A tal fine, gli enti locali in attesa dell'effettivo incasso dei finanziamenti statali relativi ai Piani comunali e intercomunali di rigenerazione urbana possono ottenere un prestito garantito dalla Cassa depositi e prestiti Spa. Il prestito deve essere rimborsato dagli enti locali, obbligatoriamente, al momento dell'incasso del finanziamento statale, senza alcun onere aggiuntivo a carico degli enti medesimi.».

10.0.1

Nave

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di rifinanziamento fondo per la mappa dell'abbandono)

1. Ai fini della riqualificazione sociale del territorio da conseguire mediante recupero, tutela e valorizzazione dei luoghi culturali e delle aree industriali dismesse di interesse storico e culturale che versano in stato di degrado e abbandono, nonché per favorire la riduzione del consumo di suolo e impermeabilizzazione e sostenere progetti di rigenerazione urbana per la realizzazione di spazi polifunzionali con finalità artistiche o culturali, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 384, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rifinanziato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni attuative del presente comma.

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.2

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana)

1. Ad integrazione delle risorse del Fondo, gli interventi di rigenerazione urbana inseriti nell'ambito dei Piani comunali di rigenerazione urbana costituiscono ambiti prioritari per l'attribuzione dei fondi strutturali europei a sostegno delle attività economiche e sociali.

2. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni che hanno ottenuto l'assegnazione di un finanziamento per la rigenerazione urbana possono avviare e realizzare le attività progettate con il sostegno della Cassa depositi e prestiti Spa e dei fondi immobiliari privati o mediante la costituzione di fondi comuni di investimento. A tal fine, i comuni:

a) possono ottenere un prestito garantito dalla Cassa depositi e prestiti Spa in attesa dell'effettivo incasso dei finanziamenti statali relativi ai Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati ai sensi del bando di cui all'articolo 9. Il prestito deve essere rimborsato dagli enti locali, obbligatoriamente, al momento dell'incasso del finanziamento statale, senza alcun onere aggiuntivo a carico degli enti medesimi;

b) possono promuovere o partecipare, ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, anche in forma associata, alla costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare locali finalizzati all'attuazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati ai sensi dei bandi di cui all'articolo 9, con particolare riguardo alla valorizzazione degli immobili pubblici.

3. Ai fondi pensione e alle casse professionali che investono parte delle loro risorse per il finanziamento degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati ai sensi dei bandi di cui all'articolo 9 è assicurata la garanzia prevista dal Fondo di garanzia per le opere pubbliche, costituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, ai sensi dell'articolo 2, comma 264, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

Art. 11

11.1

Sironi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11

(Misure di incentivazione)

1. Ai comuni, in forma singola o associata, è riconosciuta una priorità nella concessione di finanziamenti statali, regionali e nell'accesso al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per gli

interventi di riuso e di rigenerazione urbana o di bonifica dei siti contaminati, nel rispetto della disciplina di settore e del principio «chi inquina paga», nonché per gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura sociale e contadina di piccola scala a basso impatto ambientale, anche all'interno dell'area urbanizzata e il ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti, abbandonate o in ogni caso non più utilizzati ai fini agricoli, a esclusione delle aree coperte da boschi e da foreste, come definiti dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché delle aree coperte dai cosiddetti «boschi di neoformazione», di cui al articolo 6, comma 2, della presente legge. Con riferimento ai terreni incolti o abbandonati, la concessione dei finanziamenti è valutata in riferimento alla suscettibilità d'uso attraverso un piano agricolo di zona o un piano di sviluppo aziendale.

2. La priorità di cui al comma 1 è riconosciuta, altresì, ai soggetti privati, singoli o associati, che intendano realizzare il recupero di edifici e di infrastrutture nei territori rurali nonché il recupero del suolo a fini agricoli o ambientali, anche mediante la demolizione di capannoni e di altri fabbricati rurali di recente edificazione, incongrui rispetto al contesto paesaggistico.

3. Per le finalità di cui alla presente legge nonché al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da fenomeni di abbandono e l'attività di selvicoltura, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle rispettive competenze, possono adottare misure di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio edilizio esistente.

4. Al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e di favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro del turismo e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le agevolazioni in materia di formazione e di supporto tecnico e amministrativo, gli incentivi, anche di natura fiscale, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nonché i criteri e le modalità attuative a favore degli imprenditori agricoli, anche associati in forma cooperativa, che avviano un'attività d'impresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge o che ampliano la superficie agricola da essi utilizzata, mediante il recupero di aree interessate da degrado ambientale.

5. Per favorire gli investimenti nell'ambito della rigenerazione urbana, i comuni possono prevedere, dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo massimo di quindici anni, un regime agevolato consistente nella riduzione del contributo di costruzione e nell'esenzione, anche per gli immobili preesistenti oggetto del piano di rigenerazione urbana, dall'imposta municipale propria (IMU) e dalla tassa sui servizi indivisibili (TASI). Per gli interventi da realizzare ai sensi del primo periodo, i comuni possono deliberare la riduzione dei tributi o dei canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico.».

11.2

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11

(Incentivi fiscali)

1. Gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non sono soggetti, fino alla conclusione degli interventi previsti nel Piano comunale di rigenerazione urbana:

a) all'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. I comuni, per gli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge, possono deliberare la riduzione, in misura superiore al 50 per cento, dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti

per l'occupazione del suolo pubblico.

3. In relazione agli interventi di rigenerazione urbana, il contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è ridotto al 10 per cento.

4. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

5. La detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 65 per cento alle spese sostenute, documentate e rimaste a carico del contribuente, per gli interventi realizzati sugli edifici oggetto di rigenerazione urbana. Per tali spese, il contribuente, in luogo della detrazione, può optare per la cessione del corrispondente credito agli istituti di credito o agli intermediari finanziari o ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. La detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 65 per cento alle spese sostenute, documentate e rimaste a carico del contribuente, per gli interventi realizzati sugli edifici oggetto di rigenerazione urbana. Per tali spese, il contribuente, in luogo della detrazione, può optare per la cessione del corrispondente credito agli istituti di credito o agli intermediari finanziari o ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche in relazione agli interventi di demolizione di edifici e successiva ricostruzione dei medesimi.

8. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese a seguito degli interventi previsti nel piano comunale di rigenerazione urbana. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

9. In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali degli strumenti urbanistici, negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana sono consentite, allo scopo di favorire gli interventi di riqualificazione energetica e di consolidamento antisismico degli edifici, la realizzazione di schermature solari delle facciate e dei tetti, la realizzazione di strutture di supporto per pannelli fotovoltaici sui tetti e di maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l'isolamento termico e acustico, alla captazione diretta dell'energia solare, alla ventilazione naturale e alla riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall'esterno, per una dimensione massima pari al 10 per cento della cubatura dell'edificio, nonché la realizzazione di terrazzi adiacenti alle unità residenziali finalizzate alla realizzazione di schermature solari o serre solari anche su supporti strutturali autonomi, nel rispetto delle norme del codice civile per le distanze fra fabbricati. A tali interventi si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, purché gli edifici ammessi ai benefici raggiungano almeno la classe B di certificazione energetica o riducano almeno del 50 per cento i consumi degli edifici ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma gli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

11.3

Patuanelli

Sopprimere il comma 1.

11.4

Durnwalder, Unterberger, Patton, Spagnolli

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

b) al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome».

11.5

Irto, Basso, Fina

Sopprimere il comma 2.

11.6

Fregolent

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 2 con i seguenti*: «2. L'aggiornamento delle tabelle di cui al comma 1 viene effettuato secondo il criterio del maggiore favore per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e di rigenerazione urbana, ivi inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione, indipendentemente dalla destinazione funzionale degli interventi stessi, rispetto a quelli che determinano nuovo consumo di suolo. In particolare dovranno essere previste riduzioni degli oneri di urbanizzazione nel caso di interventi che prevedano:

a) caratterizzazione ambientale, bonifica e/omessa in sicurezza (provvisoria e/o permanente), sia per il suolo che per la falda;

b) rimozione di materiali contenenti amianto (MCA) e fibre vetrose (FAV) dagli edifici, strutture, attrezzature e manufatti eventualmente presenti; in alternativa a tale riduzione, gli operatori possono sempre optare per la realizzazione degli interventi in questione a scomputo degli oneri di urbanizzazione, nonché portare i relativi costi in compensazione di quanto dovuto a titolo di contributo commisurato al costo di costruzione oppure di monetizzazione delle dotazioni a *standard* eventualmente richieste.

2-*bis*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le tabelle parametriche tipo per l'incidenza degli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione tipo per i nuovi edifici con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata. Tali tabelle hanno efficacia diretta nelle Regioni a statuto ordinario che non abbiano provveduto all'aggiornamento delle proprie tabelle entro il termine di cui al comma 1, ovvero non abbiano già provveduto alla revisione attraverso una preesistente disciplina regionale in materia di rigenerazione urbana, e costituiscono parametro di riferimento per la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del contributo sul costo di costruzione.»;

b) *al comma 3 dopo le parole*: «rigenerazione urbana» *aggiungere le seguenti:* «o attivati ai sensi dell'articolo 7»;

c) *al comma 4, dopo le parole:* «200 ciascuna» *aggiungere le seguenti:* «a condizione che i titoli edilizi per la realizzazione degli interventi vengano presentati o richiesti entro il termine di un anno dal trasferimento.»;

d) *al comma 8:*

1) *sopprimere le parole*: «lo stesso possono fare le regioni con l'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)»;

2) *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Gli aumenti delle aliquote previste dalla

presente disposizione non si applicano nei confronti di unità immobiliari o edifici realizzati da imprese immobiliari per la vendita e rimasti inutilizzati o incompiuti a causa di condizioni di mercato sfavorevoli o della sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali.»;

e) dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-*bis*. Qualora l'area oggetto dell'intervento di rigenerazione urbana fosse contaminata, i costi degli interventi di bonifica effettuati direttamente dal soggetto privato a norma della Parte quarta del Titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono scomputati dalle somme dovute a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria ed eventualmente portati in compensazione di quanto dovuto a titolo di contributo commisurato al costo di costruzione oppure di monetizzazione delle dotazioni a *standard* eventualmente richieste.».

11.7

Paroli

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In particolare dovranno essere previste riduzioni degli oneri di urbanizzazione nel caso di interventi (i) di caratterizzazione ambientale, bonifica o messa in sicurezza (provvisoria o permanente), sia per il suolo che per la falda e (ii) di rimozione di materiali contenenti amianto (MCA) e fibre vetrose (FAV) dagli edifici, strutture, attrezzature e manufatti eventualmente presenti; in alternativa a tale riduzione, gli operatori possono sempre optare per la realizzazione degli interventi in questione a scomputo degli oneri di urbanizzazione, nonché portare i relativi costi in compensazione di quanto dovuto a titolo di monetizzazione delle dotazioni aggiuntive a *standard* eventualmente richieste. Gli interventi di bonifica, messa in sicurezza e rimozione di materiali contenenti amianto e fibre vetrose possono essere realizzati secondo tempistiche differenti nelle diverse zone dell'area oggetto di intervento. In questa ipotesi è possibile realizzare gli interventi edilizi soltanto sulle aree in cui siano già stati effettuati i necessari interventi di bonifica, messa in sicurezza e rimozione dei materiali contenenti amianto e fibre vetrose.».

11.8

Irto, Basso, Fina

Al comma 3, sostituire l'alinea con la seguente: «3. Per gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana l'amministrazione comunale può disporre, anche fino alla conclusione degli interventi previsti nel Piano comunale di rigenerazione urbana, il non assoggettamento totale o parziale:».

11.9

Fregolent

Al comma 3, sostituire l'alinea con la seguente: «3. Per gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana l'amministrazione comunale può disporre, anche fino alla conclusione degli interventi previsti nel Piano comunale di rigenerazione urbana, il non assoggettamento totale o parziale:».

11.10

Rosa

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire le parole: «nella programmazione comunale» *con le seguenti:* «negli strumenti comunali»;

b) al comma 8, sopprimere le parole: «inutilizzati o».

11.11

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 3, inserire i seguenti commi:

«3-*bis*. I comuni, per gli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge, possono deliberare la riduzione, in misura superiore al 50 per cento, dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico.

3-*ter*. In relazione agli interventi di rigenerazione urbana, il contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è ridotto al 10 per cento.».

11.12

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Sostituire il comma 5, con i seguenti:

«5. La detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 65 per cento alle spese sostenute, documentate e rimaste a carico del contribuente, per gli interventi realizzati sugli edifici oggetto di rigenerazione urbana. Per tali spese, il contribuente, in luogo della detrazione, può optare per la cessione del corrispondente credito agli istituti di credito o agli intermediari finanziari o ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5-*bis*. La detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 65 per cento alle spese sostenute, documentate e rimaste a carico del contribuente, per gli interventi realizzati sugli edifici oggetto di rigenerazione urbana. Per tali spese, il contribuente, in luogo della detrazione, può optare per la cessione del corrispondente credito agli istituti di credito o agli intermediari finanziari o ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5-*ter*. In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali degli strumenti urbanistici, negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana sono consentite, allo scopo di favorire gli interventi di riqualificazione energetica e di consolidamento antisismico degli edifici, la realizzazione di schermature solari delle facciate e dei tetti, la realizzazione di strutture di supporto per pannelli fotovoltaici sui tetti e di maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l'isolamento termico e acustico, alla captazione diretta dell'energia solare, alla ventilazione naturale e alla riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall'esterno, per una dimensione massima pari al 10 per cento della cubatura dell'edificio, nonché la realizzazione di terrazzi adiacenti alle unità residenziali finalizzate alla realizzazione di schermature solari o serre solari anche su supporti strutturali autonomi, nel rispetto delle norme del codice civile per le distanze fra fabbricati. A tali interventi si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-*bis* del presente articolo, purché gli edifici ammessi ai benefici raggiungano almeno la classe B di certificazione energetica o riducano almeno del 50 per cento i consumi degli edifici ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma gli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

11.13

Fazzone, Zanettin

Al comma 5, sostituire le parole da: «di cui agli articoli 14 e 16» *fino alla fine, con le seguenti*: «specificatamente individuate con decreto del Ministro dell'economia da emanarsi di concerto con il Ministro delle infrastrutture entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

11.14

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 5, dopo le parole: «n. 77» *inserire le seguenti:* «, a condizione che gli interventi non prevedano un nuovo consumo di suolo libero permeabile».

11.15

De Priamo

Al comma 6, dopo le parole: «le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche in relazione agli interventi di demolizione» *inserire le seguenti:* «anche parziale».

11.16

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Al comma 7, dopo le parole: «unità immobiliari a destinazione residenziale» *inserire le seguenti*: «di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente» *e sostituire le parole:* «cedute da persone giuridiche» *con le seguenti:* «cedute dalle imprese».

11.17

Fregolent

Sopprimere il comma 8.

11.18

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «le aliquote dell'IMU previste» *inserire le seguenti:* «, relativamente alla quota di competenza comunale,».

Art. 12

12.1

Irto, Basso, Fina

Sopprimere l'articolo.

12.2

Sironi

Sopprimere l'articolo.

12.3

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Sopprimere l'articolo.

12.4

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Sostituire gli articoli 12 e 13 con il seguente:

«Art. 12

(*Semplificazioni in materia urbanistica e amministrativa*)

1. Sono ammesse altezze superiori a quelle indicate nel primo comma dell'articolo 8 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di interventi previsti da progetti o programmi di rigenerazione urbana sostenibile approvati.

2. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate all'articolo 9, primo e secondo comma, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche ovvero interventi previsti da progetti o programmi di rigenerazione urbana sostenibile approvati.

3. All'articolo 9, terzo comma, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, il secondo periodo è soppresso.

4. All'articolo 12, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a)quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati

il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, il piano di zona ovvero quando è approvato un programma di rigenerazione urbana sostenibile".

5. All'articolo 17, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: "e-*bis*) per gli interventi edilizi ricompresi in programmi di rigenerazione urbana approvati"».

12.5

Zanettin

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12

1. I programmi e i piani comunali di rigenerazione urbana, compresi quelli approvati tramite accordo di programma, si attuano attraverso il ricorso ad accordi attuativi, secondo quanto disciplinato dai successivi commi da 2-*bis* a 2-*undecies* del presente articolo, con tutti i proprietari di immobili e aree interessati dagli interventi previsti nei programmi o piani comunali di rigenerazione urbana, o interessati dagli interventi previsti in un singolo ambito dei programmi o piani comunali di rigenerazione urbana, con possibilità di inclusione nell'accordo, previo consenso dei proprietari stessi, anche dei soggetti attuatori degli interventi medesimi.

2. I detti accordi possono avere valore ed effetti di titolo abilitativo edilizio, ove il comune accerti che ne ricorrono i requisititi e le condizioni e ove siano stati acquisiti i prescritti pareri, autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati.

3. I comuni, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento, promuovono la presentazione da parte dei privati di proposte di accordi attuativi mediante la pubblicazione periodica di avvisi pubblici di invito a presentare proposte di accordi attuativi, esplicando le finalità e gli obbiettivi da perseguire per l'attuazione dello specifico programma o piano comunale di rigenerazione urbana, o del singolo ambito di un programma o piano comunale di rigenerazione urbana, cui si intende dare attuazione.

4. Gli accordi attativi hanno il valore e gli effetti dei piani urbanistici attuativi e sono soggetti, prima della loro stipula, alle forme di pubblicità, controllo e valutazione stabiliti dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge n. 241 del 1990.

5. I proprietari interessati, eventualmente anche assieme agli operatori economici quali soggetti attuatori, presentano al Comune una proposta di accordo attuativo, nel rispetto delle previsioni contenute nel Programma o nel Piano comunale di rigenerazione urbana ed anche con possibilità di proporre varianti agli stessi, corredata dalla seguente documentazione, parte integrante e costitutiva dell'accordo:

a) proposta progettuale con riferimento alle aree e agli edifici ricadenti nell'ambito o negli ambiti urbani oggetto della proposta di accordo;

b) relazione economica - finanziaria che dimostri la fattibilità e sostenibilità degli interventi programmati;

c) la convenzione urbanistica con indicazione degli impegni dei privati, dell'indice perequativo e/o compensativo da applicare alle aree e agli immobili oggetto di rigenerazione, degli incrementi di volumetria previsti, della quota di edilizia residenziale (ERS) da applicare allo specifico ambito di rigenerazione e dell'eventuale monetizzazione della stessa, del cronoprogramma degli interventi e delle eventuali cessioni al Comune di aree per dotazioni territoriali, secondo quanto previsto dalla proposta progettuale di cui alla lettera a) del presente comma.

6. Copia della proposta di accordo è pubblicata sul sito web del Comune e depositata presso la sede della medesima Amministrazione comunale per consentire a chiunque di prenderne visione. Entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, il Comune valuta la rispondenza della proposta

d'accordo al Programma o al Piano comunale di rigenerazione urbana e alla pianificazione territoriale e settoriale vigente e, in caso di proposta in variante, la rispondenza all'interesse pubblico della rigenerazione. Detto termine può, in ogni caso, essere prorogato, previo motivato provvedimento comunale, per il caso di proposte particolarmente complesse.

7. Successivamente, entro il termine stabilito dalla normativa regionale vigente, comunque, non superiore a trenta giorni, il Comune, positivamente valutata la rispondenza della proposta d'accordo al Programma o al Piano comunale di rigenerazione urbana o in caso di proposta in variante la rispondenza all'interesse pubblico della rigenerazione, concorda con i proponenti l'eventuale inserimento di modifiche e procede al deposito della proposta d'accordo presso la sede comunale per il periodo stabilito dalla normativa regionale vigente, comunque non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURERT dell'avviso di avvenuto deposito. Entro la scadenza del termine di deposito chiunque può formulare osservazioni.

8. La proposta di accordo è approvata dalla Giunta comunale, esaminate e decise le osservazioni presentate nei termini dai soggetti interessati, e l'efficacia dell'accordo medesimo è subordinata alla stipula dello stesso fra i privati proponenti ed il Comune in persona del suo legale rappresentante incaricato o di suo delegato. Nel caso di proposta di accordo in variante allo strumento urbanistico generale o al Programma o al Piano comunale di rigenerazione urbana, la stessa è approvata attraverso i procedimenti amministrativi semplificati di cui alla vigente normativa regionale.

9. I privati proponenti ed il legale rappresentante del Comune o suo delegato, entro il termine previsto dalla normativa regionale vigente, comunque non superiore a venti giorni, decorrente dall'approvazione di cui al comma che precede, stipulano l'accordo.

10. Copia integrale dell'accordo sottoscritto è pubblicata sul sito *web* del comune ed è depositata presso la sede dello stesso comune per la consultazione da parte del pubblico. Sul Bollettino ufficiale regionale è dato avviso di avvenuto deposito dell'accordo sottoscritto.

11. L'accordo attuativo produce i suoi effetti dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale dell'avviso, a condizione che alla medesima data, ai sensi dell' articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013, esso sia integralmente pubblicato sul sito *web* dell'amministrazione comunale.

12. L'accordo disciplinato dal presente articolo può avere valore ed effetti di titolo abilitativo edilizio, ove il Comune accerti che ne ricorrono i requisititi e le condizioni e ove siano stati acquisiti i prescritti pareri, autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati.

13. I comuni possono prevedere che l'approvazione dei Piani o Programmi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporti dichiarazione pubblica utilità degli interventi previsti nel Programma o Piano comunale di rigenerazione urbana, agli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, con esclusivo riferimento a determinati edifici o complessi edilizi collabenti o diruti che versino in tale stato da oltre dieci anni, da cui derivi documentato pericolo per la pubblica incolumità e rispetto ai quali risultino andati deserti, a distanza di almeno un anno, almeno due avvisi pubblici di invito a presentare proposte di accordi attuativi.

14. Nel caso in cui gli interventi di rigenerazione urbana previsti dalla presente legge, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 7, comportino un aumento del carico urbanistico correlato all'incremento volumetrico o di superficie o alla modifica della destinazione d'uso, si applicano le seguenti disposizioni:

a) se essi ricadono nelle zone omogenee A e B del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, la dotazione incrementale di *standard* al servizio degli stessi è computata al 50 per cento di quella minima prevista dall'articolo 3 del medesimo decreto e può essere monetizzata anche integralmente qualora vi sia l'impossibilità di reperimento di aree disponibili da cedere al comune;

b) se essi ricadono nelle altre zone omogenee di cui al decreto del Ministro per i lavori

pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, diverse dalle zone A e B, la dotazione incrementale di *standard* è assicurata integralmente e può essere monetizzata fino a un massimo del 70 per cento qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperimento totale delle aree da cedere al comune.

15. Nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)*, prima dell'avvio dei lavori, i soggetti interessati sono tenuti alla corresponsione al comune di una somma a titolo di monetizzazione determinata in base agli atti del proprio ordinamento e, in assenza di questi ultimi, in misura equivalente al valore medio di mercato nella medesima zona degli spazi non reperiti, determinata in base alle tariffe dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) o, in assenza, con perizia giurata di un tecnico abilitato e iscritto all'albo o ad apposito registro.

16. La percentuale di riduzione della dotazione obbligatoria di parcheggi può essere elevata fino al 90 per cento nelle aree servite da snodi del trasporto rapido di massa. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate dal comun all'implementazione della mobilità collettiva e leggera.».

12.6

Fregolent

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 12**

(Semplificazioni)

1. I programmi e i piani comunali di rigenerazione urbana, compresi quelli approvati tramite accordo di programma, si attuano attraverso il ricorso ad accordi attuativi, secondo quanto disciplinato dai successivi commi da 2-*bis* a 2-*undecies* del presente articolo, con tutti i proprietari di immobili e aree interessati dagli interventi previsti nei programmi o piani comunali di rigenerazione urbana, o interessati dagli interventi previsti in un singolo ambito dei programmi o piani comunali di rigenerazione urbana, con possibilità di inclusione nell'accordo, previo consenso dei proprietari stessi, anche dei soggetti attuatori degli interventi medesimi.

2. I detti accordi possono avere valore ed effetti di titolo abilitativo edilizio, ove il comune accerti che ne ricorrono i requisiti e le condizioni e ove siano stati acquisiti i prescritti pareri, autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati.

3. I comuni, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento, promuovono la presentazione da parte dei privati di proposte di accordi attuativi mediante la pubblicazione periodica di avvisi pubblici di invito a presentare proposte di accordi attuativi, esplicando le finalità e gli obiettivi da perseguire per l'attuazione dello specifico programma o piano comunale di rigenerazione urbana, o del singolo ambito di un programma o piano comunale di rigenerazione urbana, cui si intende dare attuazione.

4. Gli accordi attuativi hanno il valore e gli effetti dei piani urbanistici attuativi e sono soggetti, prima della loro stipula, alle forme di pubblicità, controllo e valutazione stabiliti dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge n. 241 del 1990.

5. I proprietari interessati, eventualmente anche assieme agli operatori economici quali soggetti attuatori, presentano al Comune una proposta di accordo attuativo, nel rispetto delle previsioni contenute nel Programma o nel Piano comunale di rigenerazione urbana ed anche con possibilità di proporre varianti agli stessi, corredata dalla seguente documentazione, parte integrante e costitutiva dell'accordo:

a) proposta progettuale con riferimento alle aree e agli edifici ricadenti nell'ambito o negli ambiti urbani oggetto della proposta di accordo;

b) relazione economica - finanziaria che dimostri la fattibilità e sostenibilità degli interventi programmati;

c) la convenzione urbanistica con indicazione degli impegni dei privati, dell'indice perequativo e/o compensativo da applicare alle aree e agli immobili oggetto di rigenerazione, degli

incrementi di volumetria previsti, della quota di edilizia residenziale (ERS) da applicare allo specifico ambito di rigenerazione e dell'eventuale monetizzazione della stessa, del cronoprogramma degli interventi e delle eventuali cessioni al Comune di aree per dotazioni territoriali, secondo quanto previsto dalla proposta progettuale di cui alla lettera a) del presente comma.

6. Copia della proposta di accordo è pubblicata sul sito web del Comune e depositata presso la sede della medesima Amministrazione comunale per consentire a chiunque di prenderne visione. Entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, il Comune valuta la rispondenza della proposta d'accordo al Programma o al Piano comunale di rigenerazione urbana e alla pianificazione territoriale e settoriale vigente e, in caso di proposta in variante, la rispondenza all'interesse pubblico della rigenerazione. Detto termine può, in ogni caso, essere prorogato, previo motivato provvedimento comunale, per il caso di proposte particolarmente complesse.

7. Successivamente, entro il termine stabilito dalla normativa regionale vigente, comunque, non superiore a trenta giorni, il Comune, positivamente valutata la rispondenza della proposta d'accordo al Programma o al Piano comunale di rigenerazione urbana o in caso di proposta in variante la rispondenza all'interesse pubblico della rigenerazione, concorda con i proponenti l'eventuale inserimento di modifiche e procede al deposito della proposta d'accordo presso la sede comunale per il periodo stabilito dalla normativa regionale vigente, comunque non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURERT dell'avviso di avvenuto deposito. Entro la scadenza del termine di deposito chiunque può formulare osservazioni.

8. La proposta di accordo è approvata dalla Giunta comunale, esaminate e decise le osservazioni presentate nei termini dai soggetti interessati, e l'efficacia dell'accordo medesimo è subordinata alla stipula dello stesso fra i privati proponenti ed il Comune in persona del suo legale rappresentante incaricato o di suo delegato. Nel caso di proposta di accordo in variante allo strumento urbanistico generale o al Programma o al Piano comunale di rigenerazione urbana, la stessa è approvata attraverso i procedimenti amministrativi semplificati di cui alla vigente normativa regionale.

9. I privati proponenti ed il legale rappresentante del Comune o suo delegato, entro il termine previsto dalla normativa regionale vigente, comunque non superiore a venti giorni, decorrente dall'approvazione di cui al comma che precede, stipulano l'accordo.

10. Copia integrale dell'accordo sottoscritto è pubblicata sul sito *web* del comune ed è depositata presso la sede dello stesso comune per la consultazione da parte del pubblico. Sul Bollettino ufficiale regionale è dato avviso di avvenuto deposito dell'accordo sottoscritto.

11. L'accordo attuativo produce i suoi effetti dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale dell'avviso, a condizione che alla medesima data, ai sensi dell' articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013, esso sia integralmente pubblicato sul sito web dell'amministrazione comunale.

12. L'accordo disciplinato dal presente articolo può avere valore ed effetti di titolo abilitativo edilizio, ove il Comune accerti che ne ricorrono i requisiti e le condizioni e ove siano stati acquisiti i prescritti pareri, autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati.

13**.** I comuni possono prevedere che l'approvazione dei Piani o Programmi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporti dichiarazione pubblica utilità degli interventi previsti nel Programma o Piano comunale di rigenerazione urbana, agli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, con esclusivo riferimento a determinati edifici o complessi edilizi collabenti o diruti che versino in tale stato da oltre dieci anni, da cui derivi documentato pericolo per la pubblica incolumità e rispetto ai quali risultino andati deserti, a distanza di almeno un anno, almeno due avvisi pubblici di invito a presentare proposte di accordi attuativi.

14. Nel caso in cui gli interventi di rigenerazione urbana previsti dalla presente legge, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 7, comportino un aumento del carico urbanistico correlato all'incremento volumetrico o di superficie o alla modifica della destinazione d'uso, si applicano le seguenti

disposizioni:

a) se essi ricadono nelle zone omogenee A e B del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, la dotazione incrementale di *standard* al servizio degli stessi è computata al 50 per cento di quella minima prevista dall'articolo 3 del medesimo decreto e può essere monetizzata anche integralmente qualora vi sia l'impossibilità di reperimento di aree disponibili da cedere al comune;

b) se essi ricadono nelle altre zone omogenee di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, diverse dalle zone A e B, la dotazione incrementale di *standard* è assicurata integralmente e può essere monetizzata fino a un massimo del 70 per cento qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperimento totale delle aree da cedere al comune.

15. Nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)*, prima dell'avvio dei lavori, i soggetti interessati sono tenuti alla corresponsione al comune di una somma a titolo di monetizzazione determinata in base agli atti del proprio ordinamento e, in assenza di questi ultimi, in misura equivalente al valore medio di mercato nella medesima zona degli spazi non reperiti, determinata in base alle tariffe dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) o, in assenza, con perizia giurata di un tecnico abilitato e iscritto all'albo o ad apposito registro.

16. La percentuale di riduzione della dotazione obbligatoria di parcheggi può essere elevata fino al 90 per cento nelle aree servite da snodi del trasporto rapido di massa. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate dal comune all'implementazione della mobilità collettiva e leggera.

12.7

Rosa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12

(*Accordi di programma*)

1. I programmi e i piani comunali di rigenerazione urbana, compresi quelli approvati tramite accordo di programma, possono attuarsi attraverso il ricorso ad accordi attuativi, secondo quanto disciplinato dai successivi commi del presente articolo, con tutti i proprietari di immobili e aree interessati dagli interventi previsti nei programmi o piani comunali di rigenerazione urbana, o interessati dagli interventi previsti in un singolo ambito dei programmi o piani comunali di rigenerazione urbana, con possibilità di inclusione nell'accordo, previo consenso dei proprietari stessi, anche dei soggetti attuatori degli interventi medesimi.

2. Gli accordi di programma possono avere valore ed effetti di titolo abilitativo edilizio, ove il comune accerti che ne ricorrono i requisititi e le condizioni e ove siano stati acquisiti i prescritti pareri, autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati.

3. I comuni, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento, promuovono la presentazione da parte dei privati di proposte di accordi attuativi mediante la pubblicazione periodica di avvisi pubblici di invito a presentare proposte di accordi attuativi, esplicando le finalità e gli obbiettivi da perseguire per l'attuazione dello specifico programma o piano comunale di rigenerazione urbana, o del singolo ambito di un programma o piano comunale di rigenerazione urbana, cui si intende dare attuazione.

4. Gli accordi attativi hanno il valore e gli effetti dei piani urbanistici attuativi e sono soggetti, prima della loro stipula, alle forme di pubblicità, controllo e valutazione stabiliti dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge n. 241 del 1990.

5. I proprietari interessati, anche insieme agli operatori economici quali soggetti attuatori, presentano al Comune una proposta di accordo attuativo, nel rispetto delle previsioni contenute nel Programma o nel Piano comunale di rigenerazione urbana ed anche con possibilità di proporre varianti agli stessi, corredata dalla seguente documentazione, parte integrante e costitutiva dell'accordo:

a) la proposta progettuale con riferimento alle aree e agli edifici ricadenti nell'ambito o negli

ambiti urbani oggetto della proposta di accordo;

b) la relazione economica - finanziaria che dimostri la fattibilità e sostenibilità degli interventi programmati;

c) la convenzione urbanistica con indicazione degli impegni dei privati, dell'indice perequativo, anche compensativo da applicare alle aree e agli immobili oggetto di rigenerazione, degli eventuali incrementi di volumetria, della quota di edilizia residenziale (ERS) da applicare allo specifico ambito di rigenerazione, del cronoprogramma degli interventi e delle eventuali cessioni al Comune di aree per dotazioni territoriali, secondo quanto previsto dalla proposta progettuale di cui alla lettera a) del presente comma.

6. La copia della proposta di accordo è pubblicata sul sito *web* del Comune e depositata presso la sede della medesima Amministrazione comunale per consentire a chiunque di prenderne visione.

7. Entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, il Comune valuta la rispondenza della proposta d'accordo al Programma o al Piano comunale di rigenerazione urbana e alla pianificazione territoriale e settoriale. Il termine può essere prorogato, previo motivato provvedimento comunale, per il caso di proposte particolarmente complesse.

8. Successivamente, entro il termine stabilito dalla normativa regionale vigente, il Comune, qualora si accertata la rispondenza della proposta d'accordo al Programma o al Piano comunale di rigenerazione urbana e alla pianificazione territoriale e settoriale, concorda con i proponenti l'eventuale inserimento di modifiche e procede al deposito della proposta d'accordo presso la sede comunale per il periodo stabilito dalla normativa regionale vigente e sul sito web del Comune. Il termine non può essere inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di avvenuto deposito. Entro la scadenza del termine di deposito chiunque può formulare osservazioni.

9. La proposta di accordo è approvata dalla Giunta comunale, esaminate e decise le osservazioni presentate nei termini dai soggetti interessati, e l'efficacia dell'accordo medesimo è subordinata alla stipula dello stesso fra i privati proponenti ed il Comune in persona del suo legale rappresentante incaricato o di suo delegato. Nel caso di proposta di accordo in variante al Programma o al Piano comunale di rigenerazione urbana, la stessa è approvata attraverso i procedimenti amministrativi semplificati di cui alla vigente normativa regionale.

10. Nel caso in cui gli Accordi attuativi non siano conformi agli strumenti urbanistici generali, la stessa può essere approvata attraverso i procedimenti amministrativi semplificati di cui alla vigente normativa regionale. L'adozione del piano attuativo potrà avvenire contestualmente o successivamente alla variante degli strumenti urbanistici generali.

11. I privati proponenti ed il legale rappresentante del Comune o suo delegato, entro il termine previsto dalla normativa regionale vigente, comunque non superiore a venti giorni, decorrente dall'approvazione di cui al comma che precede, stipulano l'accordo.

12. La copia integrale dell'accordo sottoscritto è pubblicata sul sito web del comune ed è depositata presso la sede dello stesso comune per la consultazione da parte del pubblico. Sul Bollettino ufficiale regionale è dato avviso di avvenuto deposito dell'accordo sottoscritto.

13. L'accordo attuativo produce i suoi effetti dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale dell'avviso, a condizione che alla medesima data, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013, esso sia integralmente pubblicato sul sito web dell'amministrazione comunale.».

12.8

Irto, Basso, Fina

Sopprimere i commi da 1 a 5.

12.9

Fregolent

Sopprimere i commi 1 e 2.

12.10

Fregolent

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 1;

b) al comma 2, sopprimere la parola: «sostenibile»;

c) al comma 3:

1) *alla lettera a), sopprimere le parole:* «e può essere monetizzata anche integralmente qualora vi sia l'impossibilità di reperimento di aree disponibili da cedere al comune;»;

2) *alla lettera b), sopprimere le parole:* «e può essere monetizzata fino a un massimo del 70 per cento qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperimento totale delle aree da cedere al comune.»;

d) *sostituire il comma 4 con il seguente*: «4. In ogni caso la dotazione di *standard* dovuta può essere monetizzata ovvero, in luogo della cessione delle relative aree, si può procedere alla realizzazione di interventi di *standard* qualitativo o alla gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico generale, secondo le modalità concordate con il Comune.»;

e) *sostituire il comma 5 con il seguente*: «5. La dotazione obbligatoria di parcheggi può essere ridotta fino al 90 per cento nelle aree servite da snodi del trasporto rapido di massa. Per le destinazioni diverse dalla funzione residenziale, il calcolo della dotazione di parcheggi pertinenziali deve essere effettuato in relazione al numero presunto o effettivo di addetti.».

12.11

Minasi, Potenti, Germanà

Al comma 1 sostituire le parole: «, anche tramite accordo di programma,» *con le seguenti:* «, tramite accordo di programma con i privati interessati,».

12.12

Sigismondi, De Priamo, Farolfi, Petrucci, Tubetti, Salvitti

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «tramite accordo di programma» *inserire le seguenti:* «o accordi tra soggetti pubblici e privati»;

b) al comma 3, sopprimere le parole: «ivi inclusi quelli di cui all'articolo 7»;

c) al comma 3 sopprimere le lettere a) e b);

d) sopprimere il comma 5.

12.13

Irto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «tramite accordo di programma» *inserire le seguenti:* «o accordi tra soggetti pubblici e privati»;

b) al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «ivi inclusi quelli di cui all'articolo 7»;

c) al comma 3 sopprimere le lettere a) e b);

d) sopprimere il comma 5.

12.14

Minasi, Germanà, Potenti

Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

12.15

Fregolent

Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

12.16

Irto, Basso, Fina

Sopprimere i commi da 2 a 5.

12.17

Irto, Basso, Fina

Sopprimere il comma 3.

12.18

Paroli

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nel caso in cui gli interventi di rigenerazione urbana previsti dalla presente legge, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 7, comportino un aumento del carico urbanistico correlato all'incremento volumetrico o di superficie o alla modifica della destinazione d'uso, si applicano le seguenti disposizioni:

a) se essi ricadono nelle zone omogenee A e B del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, la dotazione incrementale di *standard* al servizio degli stessi è computata al 50 per cento di quella minima prevista dall'articolo 3 del medesimo decreto;

b) se essi ricadono nelle altre zone omogenee di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, diverse dalle zone A e B, la dotazione incrementale di *standard* è assicurata integralmente.

In ogni caso la dotazione di *standard* dovuta può essere monetizzata ovvero, in luogo della cessione delle relative aree, si può procedere alla realizzazione di interventi di *standard* qualitativo o alla gestione di servizi pubblici e di interesse generale, secondo le modalità concordate con il Comune»;

b) sopprimere il comma 4;

c) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. La dotazione obbligatoria di parcheggi può essere ridotta fino al 90 per cento nelle aree servite da snodi del trasporto rapido di massa. Per le destinazioni diverse dalla funzione residenziale, il calcolo della dotazione di parcheggi pertinenziali deve essere effettuato in relazione al numero presunto o effettivo di addetti».

12.19

Irto, Basso, Fina

Al comma 3 sopprimere la lettera a).

12.20

De Priamo, Sigismondi, Farolfi, Petrucci, Tubetti, Salvitti

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con la seguente: «se essi ricadono nella zona omogenea A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, la dotazione incrementale di *standard* al servizio degli stessi può essere monetizzata anche integralmente qualora vi sia l'impossibilità di reperimento di aree disponibili da cedere al comune;»;

b) sostituire la lettera b) con la seguente: «se essi ricadono nelle altre zone omogenee di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, diverse dalle zone A, C e E, la dotazione incrementale di *standard* può essere monetizzata fino a un massimo del 50 per cento qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperimento totale delle aree da cedere al comune.»

12.21

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ma è subordinata alla pubblicazione delle informazioni ambientali da parte delle amministrazioni interessate, come previsto all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti per l'azzeramento netto delle emissioni di gas a effetto serra da centrare entro il 2050.».

12.22

Irto, Basso, Fina

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

12.23

Russo, Pogliese, Sigismondi, De Priamo, Farolfi, Petrucci, Tubetti, Salvitti

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità, all'articolo 1, comma 538, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "quindici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trenta mesi";

b) alla lettera b) le parole "venti mesi" sono sostituite dalle seguenti "trentasei mesi";

c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sono fatti salvi i contributi per i quali non sia stata ancora avviata, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la procedura di affidamento dei lavori."».

12.24

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-*bis*. All'articolo 17, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: "e-*bis*) per gli interventi edilizi ricompresi in programmi di rigenerazione urbana approvati"».

12.25

Irto, Basso, Fina

Sopprimere il comma 4.

12.26

Irto, Basso, Fina

Sopprimere il comma 5.

12.27

Paroli

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6. Laddove il Comune identifichi interventi di rigenerazione urbana previsti dalla presente legge all'articolo 5 comma 4, lettera d), e sempreché il piano regolatore cimiteriale non preveda ampliamenti cimiteriali per non meno di 20 anni utilizzando parte delle zone di rispetto cimiteriali, è possibile ridurre queste ultime, alle seguenti condizioni:

a) si possa destinare a verde di servizio pubblico almeno il 75 per cento della originaria superficie della zona di rispetto cimiteriale, secondo i limiti vigenti alla data di entrata in vigore della presente;

b) sia possibile ridurre significativamente i muri di cinta cimiteriali e si prevedano percorsi privi di barriere architettoniche tra il verde di servizio pubblico esterno e quello interno al cimitero.

7. All'articolo 338 del Testo unico delle leggi sanitarie, di cui al Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, al quinto comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola "riduzione" è sostituita dalla seguente: "riqualificazione" e le parole: "autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici" sono sostituite dalle seguenti: "garantendo il rispetto di quanto previsto al sesto comma";

b) al secondo periodo, la parola "riduzione" è sostituita dalla seguente: "riqualificazione"

8. Le costruzioni abusivamente realizzate all'interno delle zone di rispetto entro la data di entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166, "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti", purché non determinino vincoli all'espansione cimiteriale, e sia consentito l'intervento di rigenerazione urbana di cui al comma 6, possono essere soggette a procedura di sanatoria da parte del Comune, in deroga a norme vigenti e in particolare al comma 6 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni e integrazioni.».

12.0.1

Minasi, Potenti, Germanà

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

(Disposizioni per garantire la continuità degli interventi di rigenerazione urbana)

1. La giunta ed il consiglio comunale subentranti, a seguito della cessazione del mandato del sindaco, favoriscono la continuità all'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, già approvati dall'amministrazione precedente.».

12.0.2

Sigismondi, De Priamo, Farolfi, Petrucci, Tubetti, Salvitti

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

(Disposizioni per garantire la continuità degli interventi di rigenerazione urbana)

1. La giunta ed il consiglio comunale subentranti, a seguito della cessazione del mandato del sindaco, hanno l'obbligo di dare continuità all'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, già approvati dall'amministrazione precedente.».

12.0.3

Nave

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

(Disposizioni per garantire la continuità degli interventi di rigenerazione urbana)

1. La giunta ed il consiglio comunale subentranti, a seguito della cessazione del mandato del sindaco, hanno l'obbligo di dare continuità all'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, già approvati dall'amministrazione precedente.».

12.0.4

Fregolent

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

(Disposizioni per garantire la continuità degli interventi di rigenerazione urbana)

1. La giunta ed il consiglio comunale subentranti, a seguito della cessazione del mandato del sindaco, hanno l'obbligo di dare continuità all'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, già approvati dall'amministrazione precedente.».

12.0.5

Zanettin

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

(Disposizioni per garantire la continuità degli interventi di rigenerazione urbana)

1. La giunta ed il consiglio comunale subentranti, a seguito della cessazione del mandato del

sindaco, hanno l'obbligo di dare continuità all'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, già approvati dall'amministrazione precedente.».

12.0.6

Sironi

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

(Obblighi di trasparenza)

1. Nell'esercizio delle funzioni di governo del territorio, le amministrazioni pubbliche osservano i principi fondamentali di buon andamento, imparzialità, trasparenza, legalità e partecipazione. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, si applica l'articolo 141, comma 1, lettera *c*-bis*)*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

12.0.7

Sironi

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

(Premio della Città ecologicamente sostenibile)

1. È istituito dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il premio della Città ecologicamente sostenibile.

2. Il premio può essere assegnato agli enti locali e regionali e ai loro consorzi che, nell'ambito della propria politica urbanistica e ambientale, abbiano attuato una gestione o una pianificazione urbanistica ecologicamente sostenibile o preso provvedimenti volti alla salvaguardia degli ecosistemi con efficacia durevole, che abbiano raggiunto un bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici positivo e che possano in tal modo servire da modello per gli altri enti territoriali. Tale riconoscimento potrà ugualmente venir assegnato ai privati e associazioni di privati che abbiano dimostrato di fornire un apporto particolarmente rilevante alla salvaguardia, alla gestione o alla pianificazione ecologicamente sostenibile del territorio.

3. Le candidature per l'assegnazione del premio della Città ecologicamente sostenibile del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica saranno trasmesse ai Comitati di esperti di cui al comma 6. Possono essere candidati enti locali e regionali, nonché raggruppamenti di collettività locali o regionali, purché gestiscano in comune il territorio in questione.

4. Su proposta dei Comitati di esperti di cui al comma 6, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica definisce e pubblica i criteri per l'assegnazione del premio, ne adotta il regolamento e conferisce il premio.

5. L'assegnazione del premio stimola i soggetti che lo ricevono a vigilare affinché i territori vengano salvaguardati, gestiti e pianificati in modo ecologicamente sostenibile.

6. Presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Comitato di esperti dallo stesso incaricato di vigilare sul rispetto e sull'attuazione della presente legge; il Comitato di esperti propone al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica i criteri per l'assegnazione e il regolamento del Premio della Città ecologicamente sostenibile.».

12.0.8

Sironi

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

(Sanzioni)

1. In caso di ritardo da parte dei comuni nella pubblicazione dei dati e dei censimenti di cui alla presente legge, superiore a quindici giorni, la regione diffida il comune a provvedere entro i successivi

sessanta giorni, decorsi i quali senza che il comune abbia ottemperato, la regione procede in via sostitutiva entro i successivi novanta giorni.

2. Qualora il comune non fornisca i dati alla regione nei tempi imposti dalla presente legge e non adempia agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 10, e all'articolo 9, decorsi sei mesi dalla scadenza dei termini e nel caso in cui il comune non rispetti le percentuali di riduzione dei consumo di suolo definite dalla regione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera *a)*, ovvero in assenza dell'adozione di tali percentuali da parte della regione, abbia un saldo del bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici negativo o non lo abbia pubblicato, decadrà di diritto dalla possibilità di avvalersi degli incentivi e finanziamenti regionali, nazionali e sovranazionali previsti per la rigenerazione urbana e per il contrasto del consumo e dell'impermeabilizzazione di suolo e non potrà procedere a interventi edilizi e all'approvazione di strumenti urbanistici attuativi che comportino consumo e impermeabilizzazione di suolo, neppure con compensazione; sono considerati illegittimi tutti gli atti eventualmente adottati che comportino nuovo consumo di suolo in compensazione.

3. Nei casi di accertata e ripetuta violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 10, lettera *b)*, si applica l'articolo 141, comma 1, lettera *c*-bis*)*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

Art. 13

13.1

Minasi, Potenti, Germanà

Sopprimere l'articolo.

13.2

Irto, Basso, Fina

Sopprimere l'articolo.

13.3

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Sopprimere l'articolo.

13.4

Fregolent

Sopprimere l'articolo.

13.5

Patuanelli

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le lettere a), b), c) ed e);

b) dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«d-*bis*) all'articolo 19, comma 1, dopo le parole: "impianti destinati ad attività industriali" aggiungere la seguente: ", logistiche";

d-*ter*) all'articolo 23-*ter*, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) direzionale, produttiva e logistica."».

13.6

Irto, Basso, Fina

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

13.7

Fazzone, Paroli

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con la seguente: «all'articolo 2-*bis*, comma 1-*ter*, sopprimere il terzo periodo»;

b) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) all'articolo 3, comma 1, lettera d), sostituire il sesto periodo con il seguente: "Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo codice, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli disciplinati dall'articolo 10, comma 1, lettera c) soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria."»;

c) alla lettera c) sopprimere le seguenti parole: «nelle medesime zone omogenee A, ovvero»;

d) sopprimere la lettera e).

13.8

Irto

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con la seguente: «all'articolo 2-*bis*, comma 1-*ter*, il terzo periodo è soppresso»;

b) sostituire la lettera b) con la seguente: «all'articolo 3, comma 1, lettera d), il sesto periodo è sostituito dal seguente: "Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo codice, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli disciplinati dall'articolo 10, comma 1, lettera c) soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria."»;

c) alla lettera c) sopprimere le seguenti parole: «nelle medesime zone omogenee A, ovvero»;

d) sopprimere la lettera e).

13.9

Fregolent

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1:

a) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) all'articolo 2-*bis*, comma 1-*ter*, il terzo periodo è abrogato»;

b) alla lettera b), sostituire le parole: «diversi da quelli disciplinati dall'articolo 10 soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria» *con le seguenti:* «anche ove siano modificati sagoma, prospetti, sedime dell'edificio preesistente e siano previsti incrementi di volumetria»;

c) sostituire la lettera d) con la seguente: «d) all'articolo 19, comma 1, dopo le parole "impianti destinati ad attività industriali" è aggiunta la seguente: "logistiche"»;

d) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) all'articolo 23-*bis*, il comma 4 è abrogato;»;

e) dopo la lettera e) aggiungere le seguenti: «e-*bis*) all'articolo 23-*ter*, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) direzionale, produttiva e logistica;

e-*ter*) all'articolo 23-*ter*, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali limitatamente alle grandi strutture di vendita, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito".».

13.10

Paroli

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «fatte salve le» *inserire le seguenti:* «diverse».

13.11

Irto, Basso, Fina

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

13.21

Paroli

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) all'articolo 3, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente;

"d) interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi sono sempre realizzabili in via diretta mediante i titoli edilizi di cui ai successivi articoli 22, 20, 23 e 28-*bis*, e comprendono, il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione nelle stesse aree di edifici legittimamente esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e numero di nuovi fabbricati, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. Gli interventi possono prevedere altresì, nei casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere progetti di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino integrale di edifici o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione nei limiti della preesistente consistenza, anche con diversi sedime, sagoma, prospetti, destinazione d'uso e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo codice, nonché fatte salve le previsioni legislative e in particolare dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del presente decreto e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia realizzabili in via diretta e in assenza di piano attuativo soltanto ove siano mantenuti sagoma, sedime e caratteristiche tipologiche degli edifici preesistenti e non siano previsti incrementi di volumetria o della superficie lorda.".»;

b) dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-*bis*) all'articolo 3, comma 1, lettera e), il capoverso "e.1)" è sostituito con il seguente: "e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati su aree non impegnate da precedenti costruzioni, e non asservite ad altri interventi, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma superiore al 30 per cento della volumetria o della superficie lorda legittimamente esistenti.".».

13.12

Sironi

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente: «b) All'articolo 3, comma 1, alla lettera *d)*, ter con la seguente d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole: "efficientamento energetico" sono aggiunte le seguenti: "purché presentino elementi di continuità con l'edificio oggetto di demolizione e non comportino variazioni significative del carico urbanistico"».

13.13

Irto, Basso, Fina

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

13.14

Sironi

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

13.15

Paroli

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) all'articolo 10, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria o della superficie lorda o della sagoma o dei prospetti degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968, comportino mutamenti della destinazione d'uso; nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma, o della volumetria o della superficie, o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004; e inoltre gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione dei manufatti esistenti o il ripristino di edifici crollati o demoliti situati nelle medesime zone omogenee A, ovvero in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in entrambi i casi previa approvazione dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione di competenza comunale nel caso in cui siano previste modifiche della sagoma, del sedime e delle caratteristiche tipologiche degli edifici preesistenti o siano consentiti incrementi di volumetria o della superficie lorda anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana".».

13.16

Paroli

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-*bis*) all'articolo 15, comma 2, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Tale ultimo termine inizia a decorrere a seguito della formale comunicazione di inizio lavori da parte del committente, da effettuarsi entro un anno dal rilascio del titolo concessorio. La stessa comunicazione costituisce presupposto sufficiente a determinare concretamente l'inizio dei lavori ai fini della validità del titolo concessorio.».

13.17

Sironi

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

13.18

Irto, Basso, Fina

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

13.19

Sironi

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

13.20

Irto, Basso, Fina

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

13.0.1

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

(Disposizioni per garantire la continuità degli interventi di rigenerazione urbana)

1. All'articolo 42 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-*bis*. Il consiglio subentrante, a seguito della cessazione del mandato del sindaco ai sensi degli articoli 51 e 53, ha l'obbligo di dare continuità ai programmi per l'attuazione di interventi di rigenerazione urbana sostenibile, già avviati dall'amministrazione precedente e per i quali non sussistano elementi di interesse pubblico all'interruzione o revoca del processo, prevalenti rispetto a quelli che lo hanno avviato"».

13.0.2

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

(Vigilanza e controlli dell'Autorità nazionale anticorruzione)

1. Alle procedure e ai contratti di cui alla presente legge si applicano i controlli da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione.».

13.0.3

Nave

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di disagio abitativo)

1. Al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali, il fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si intende incrementato di 100 milioni di euro, per ciascun anno dal 2025, 2026, 2027.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede per ciascun anno 2025, 2026 e 2027 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.0.4

Rosa

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

(*Deroghe per le attività artigianali e le attività commerciali classificate come esercizio di vicinato nei centri storici*)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 2-*bis* sono inseriti i seguenti:

"*2*-ter. Al fine di favorire la rigenerazione urbana e il riuso degli immobili vetusti, rivitalizzare i centri storici e aumentare la qualità della vita, in deroga alla legislazione vigente in materia e, in particolare, con riferimento alle barriere architettoniche, in deroga alle prescrizioni tecniche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, con riferimento agli immobili costruiti anteriormente al 1975 e situati nei centri storici, così come individuati dagli strumenti urbanistici vigenti, per le attività artigianali e le attività commerciali classificate come esercizio di vicinato, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, per le quali non è possibile effettuare modifiche strutturali e la destinazione d'uso di tali locali sia compatibile per l'attività esercitata:

a) l'altezza minima interna utile dei locali è fissata in 2,4 metri, riducibili a 2,2 metri per i comuni siti in zone montane;

b) per ciascun locale, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare

un valore di fattore luce diurna medio non inferiore all'1 per cento e, comunque, la superficie finestrata non deve essere inferiore a un sedicesimo della superficie del pavimento;

c) i locali inferiori a 40 metri quadrati devono essere dotati di almeno un servizio igienico di superficie non inferiore a 1,50 metri quadrati;

d) ove non sia possibile adottare le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici al fine del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, le attività di cui al presente comma sono consentite in deroga al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236;

e) ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e per la qualificazione edilizia degli immobili di cui al presente comma e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ristrutturazione e di modifica di destinazione d'uso.

2-quater. Il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere esenzioni per le attività artigianali e le attività commerciali classificate come esercizio di vicinato presenti o di nuovo insediamento nella perimetrazione dei centri storici, così come individuati dagli strumenti urbanistici vigenti"».

13.0.5

Fazzone

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

1. All'articolo 2 della legge 20 novembre 2017, n. 168, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. I comuni possono istituire Fondazioni per l'amministrazione e la gestione di proprietà collettive e dei beni gravati da diritti di uso civico ubicati nei propri territori.".»

13.0.6

Fazzone

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

1. All'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "8-*quinquies*. È altresì consentito il trasferimento di diritti di uso civico e permute aventi a oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico in caso di accertata e irreversibile trasformazione anche quando le opere realizzate siano oggetto di istanza di condono edilizio ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non ancora rilasciato purché l'immobile sia comunque esistente alla data dell'85 e previa acquisizione del relativo parere paesaggistico non sussistendo elementi ostativi al rilascio ad eccezione del condono relativo al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326."».

13.0.7

Fazzone

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

1. Dopo l'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 3-*bis*.

(Accertamento dei demani collettivi)

1. I soggetti gestori dei domini collettivi, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente articolo, provvedono all'accertamento dei beni collettivi e di quelli gravati da diritti di uso civico mediante Istruttorie Demaniali che contengono documentazioni storiche e giuridiche ovvero, mediante Verifiche Demaniali ricognitive dei beni collettivi. A tali atti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, 16 e 30 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.

2. Se entro i termini stabiliti non siano pervenute opposizioni, la Giunta regionale, procede a dare esecutività agli atti istruttori pubblicati.

3. Ad avvenuta esecutività degli atti istruttori, i soggetti gestori o le regioni per ottenere una corretta pianificazione e gestione del patrimonio civico all'interno di una visione paesaggistica del dominio collettivo, indice una conferenza di servizi, al fine di acquisire il parere del Ministero della cultura.

4. A conclusione delle conferenze di servizi, le regioni, disciplinano con proprie disposizioni legislative le condizioni per poter autorizzare una destinazione diversa da quelle agro-silvo-pastorali sui quali applicare l'istituto della concessione amministrativa.

5. Restano comunque salvi i provvedimenti di sdemanializzazione e di alienazione già adottati in forza di altre disposizioni legislative anche successivamente annullate.

Art. 3-*ter.*

(Concessioni amministrative dei demani collettivi)

1. Accanto all'esercizio delle forme tradizionali di uso del demanio civico previste dalla presente legge e dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, possono essere ammesse anche forme non tradizionali di uso di quest'ultimo attraverso l'istituto della concessione amministrativa o concessione in utenza temporanea di terre civiche. Tale concessione non tradizionale è consentita, previa determinazione del relativo canone e stipula di idoneo atto concessorio, in tutti i casi in cui, a seguito di utilizzazioni consolidate effettuate in violazione della presente legge, ma conformi alle prescrizioni urbanistiche o in base alle norme sui condoni edilizi, porzioni di terre gravate da diritti di uso civico abbiano perduto irreversibilmente la destinazione agro-silvo-pastorale da almeno dieci anni.

2. In tali casi i comuni, di concerto con le Regioni ed acquisito il parere del Ministero della cultura, disciplinano le modalità e le tipologie di concessioni in utenza temporanea nelle more della determinazione di provvedimenti di trasferimenti di diritti di uso civico e permute.

3. I proventi delle ascritte concessioni rappresentano entrate vincolate il cui utilizzo può avvenire solo con autorizzazione regionale ed esclusivamente per le seguenti finalità:

a) l'acquisizione di terreni di proprietà collettiva;

b) lo sviluppo socio-economico dei terreni di proprietà collettiva;

c) gli accertamenti e le verifiche demaniali;

d) la realizzazione ed il finanziamento di opere e servizi pubblici di interesse della collettività, la manutenzione e la gestione delle opere pubbliche, la redazione di strumenti di pianificazione territoriale;

e) il rimboschimento di aree degradate e oggetto di incendi boschivi.

4. I corrispettivi di cui al comma 1, sono versati, dagli enti interessati, presso uno specifico fondo fruttifero a specifica destinazione, della propria tesoreria.

5. L'utilizzo dei corrispettivi di cui al comma 3, per gli scopi di cui al medesimo comma 3, è disposto dall'organo competente degli enti titolari dei diritti civici."».

13.0.8

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

(Disposizioni finali)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai contenuti della presente legge entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima.».

Art. 14

14.1

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un ammontare pari a 100 milioni di euro, e del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per un ammontare pari a 100 milioni di euro, e, quanto a 800 milioni di euro, mediante le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica da approvare entro il 31 gennaio 2024 con appositi provvedimenti regolamentari e amministrativi. Concorrono alla copertura degli oneri di cui alla presente legge la previsione di oneri aggiuntivi sulle operazioni che prevedono consumo di suolo non urbanizzato.».

14.2

Fregolent

Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e fino al 2036» *con le seguenti:* «pari a 800 milioni di euro per l'anno 2024, 1.000 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e fino al 2036».

14.3

Irto, Basso, Fina

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e fino al 2036» *con le seguenti*: «pari a 800 milioni di euro per l'anno 2024, 1.000 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e fino al 2036».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1003

Art. 1

1.1

Di Girolamo

Sopprimere l'articolo.

1.2

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Sopprimere l'articolo.

1.3

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Sopprimere il comma 1.

1.4

Di Girolamo

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, le parole: "I comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "I comuni con popolazione fino a 3000 abitanti".

2. All'articolo 142, comma 2, lettera b), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nei comuni non tenuti alla redazione dei programmi pluriennali di attuazione, ai sensi dell'articolo 13, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e dell'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, così come modificato dal comma 1 della presente legge, le aree inserite negli strumenti urbanistici sono escluse dal vincolo paesaggistico."».

1.5

Di Girolamo

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, le parole: "I comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "I comuni con popolazione fino a 1500 abitanti".

2. All'articolo 142, comma 2, lettera b), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nei comuni non tenuti alla redazione dei programmi pluriennali di attuazione, ai sensi dell'articolo 13, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e dell'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, così come modificato dal comma 1 della presente legge, le aree inserite negli strumenti urbanistici sono escluse dal vincolo paesaggistico."».

1.6

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, sostituire le parole: «sono escluse dal vincolo paesistico» *con le seguenti:* «sono sottoposte alle disposizioni di cui al comma 1».

1.7

Sironi

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ove la suddetta esclusione sia coerente con i piani paesistici (o piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali) di cui all'articolo 1-*ter* del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431».

Art. 2

2.1

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1 sostituire le parole: «il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.» *con le seguenti:* «il 1° gennaio 2070».

1.3.2.1.9. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 156(pom.) del 17/12/2024

collegamento al documento su www.senato.it

8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)
MARTEDÌ 17 DICEMBRE 2024
156ª Seduta
Presidenza del Presidente
FAZZONE

La seduta inizia alle ore 13,05.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (n. 226)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 dicembre.
Il PRESIDENTE comunica che i relatori hanno presentato uno schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicato in allegato, e che i senatori Basso, Irto e Fina hanno presentato uno schema di parere alternativo, anch'esso pubblicato in allegato, che va ad aggiungersi a quello già presentato la scorsa settimana dai senatori De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia e Magni, pubblicato in allegato al resoconto della seduta dell'11 dicembre.
Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, si passa alle dichiarazioni di voto.
Il senatore BASSO (*PD-IDP*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, per le motivazioni esposte nello schema di parere alternativo testé annunciato.
Premette innanzitutto di avere apprezzato il lavoro fatto dalla maggioranza, tradottosi nell'inserimento, nello schema di parere proposto dai relatori, sia di osservazioni che di condizioni, alcune delle quali condivisibili anche nel merito.
Il motivo politico per cui il Gruppo del Partito democratico non può votare favorevolmente sullo schema proposto dai relatori consiste nel fatto che il loro parere, nonostante le numerose condizioni e osservazioni, è comunque favorevole, mentre il suo Gruppo ritiene che su un testo come quello che è stato trasmesso alle Camere non possa essere espresso che un parere contrario.
In primo luogo per una questione di metodo, ossia per la tempistica impressa dal Governo all'esame dello schema e, in particolare, per il ritardo con il quale sono giunti alle Camere i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata.
Il parere dovrebbe poi essere contrario per le numerose criticità che affliggono il nuovo codice dei contratti pubblici, a partire dal contenuto del nuovo Allegato I.01 sui contratti collettivi e, in

particolare, dalla presunzione di equivalenza, che può determinare effetti di *dumping* contrattuale e di indebolimento delle tutele dei lavoratori.
Si esprime poi criticamente sulle modifiche apportate dallo schema in esame alla disciplina delle clausole sociali e a quella della revisione prezzi e del *rating* d'impresa e lamenta una mancanza di attenzione per il tema fondamentale della trasparenza, nonché per il ruolo dell'ANAC.
Osserva, in sintesi, che il provvedimento in esame, invece che correggere il contenuto del codice dei contratti pubblici, lo ha peggiorato, e ribadisce dunque il voto contrario.
Il senatore NAVE (*M5S*) si complimenta con i relatori per il metodo seguito nell'esame dell'atto e, in particolare, per la decisione di inserire all'interno dello schema di parere proposto alla Commissione non solo osservazioni, ma anche condizioni. Ritenuto che alcune di tali condizioni siano condivisibili nel merito, mentre altre non lo siano, annuncia il voto di astensione del suo Gruppo.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni dei relatori, che risulta approvato, con conseguente preclusione degli schemi di pareri alternativi presentati, rispettivamente, dai senatori De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia e Magni e dai senatori Basso, Irto e Fina.
IN SEDE REFERENTE
(29) *MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana*
(42) *Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana*
(761) *GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*
(863) *OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*
(903) *DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*
(1028) *Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo*
(1122) *DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*
(1131) *Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana*
(Esame congiunto e rinvio)
Il PRESIDENTE comunica che, a seguito della richiesta avanzata dal prescritto numero di senatori, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo prosegue in sede referente e propone di dare per acquisite le precedenti fasi di esame svolte in sede redigente.
La Commissione conviene.
Si passa dunque all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del testo unificato, adottato come testo base.
La senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*) illustra il complesso degli emendamenti presentati dalla sua parte politica all'articolo 1, evidenziando che essi sono volti a promuovere e rafforzare la sostenibilità ambientale, garantendo un uso responsabile del territorio e delle risorse ambientali, attraverso l'azzeramento del consumo netto di suolo entro il 2030, contrastando i rischi legati all'esposizione ai campi elettromagnetici e prevedendo l'adozione di protocolli energetico-ambientali per assicurare la sostenibilità degli interventi.
La senatrice SIRONI (*M5S*), nell'illustrare il complesso degli emendamenti presentati all'articolo 1, sottolinea che qualsiasi discorso sulla rigenerazione urbana deve necessariamente partire dal divieto di consumo di nuovo suolo, che è una risorsa limitata e sostanzialmente non rinnovabile, essendo necessari tempi lunghissimi per ricostituirla.
Una volta vietato il consumo di nuovo suolo, la rigenerazione urbana diventa l'unica modalità per intervenire. Per tale motivo ritiene non condivisibile il principio di premialità, specie con riferimento all'ampliamento delle superfici, in quanto esso comporta inevitabilmente il consumo di nuovo suolo.
Si esprime inoltre in maniera assai critica sul modo in cui il Parlamento sta affrontando il tema della gestione del territorio, con una molteplicità di provvedimenti privi di visione e non coordinati tra di loro, come accade tra il testo unificato in esame e il cosiddetto disegno di legge "salva Milano", già

approvato dalla Camera dei deputati e giunto ora all'esame dell'8ª Commissione del Senato, che, a suo avviso, presentano profili di sovrapposizione.
Il senatore IRTO (*PD-IDP*) dichiara di non essere soddisfatto dal testo unificato adottato dalla Commissione come testo base, in quanto esso non rispecchia il contenuto degli otto disegni di legge abbinati, e, in particolare, dei due disegni di legge presentati dal suo Gruppo, e non risolve le criticità segnalate dagli auditi nel corso delle audizioni che, infatti, sono state riproposte anche nel supplemento di audizioni disposto dal Presidente a seguito dell'adozione del testo.
Per tale motivo, il Partito democratico ha deciso di presentare un numero significativo di emendamenti.
Quelli riferiti all'articolo 1 sono innanzitutto volti ad ampliare l'orizzonte di ciò che si intende per rigenerazione urbana, anche alla luce di quello che avviene negli altri Paesi europei.
Si sofferma sull'emendamento 1.1 che, oltre a integrare l'articolo 1 con il riferimento a tutte le disposizioni costituzionali che attengono al benessere del cittadino, introduce un irrinunciabile riferimento alla ratifica della Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità, perché non si può ragionare di spazi pubblici senza tenere conto dell'esigenza di garantire la mobilità e l'accessibilità per tutti.
Segnala poi l'emendamento 1.7, evidenziando la necessità di definire i principi fondamentali della materia e di individuare i compiti affidati ai diversi livelli istituzionali e le risorse, in quanto, in una materia di legislazione concorrente, è necessario individuare il quadro nazionale, onde evitare che, come già sta accadendo, le leggi regionali vadano tutte in direzioni diverse.
Ricorda infine le proposte emendative volte a dare risposte a quelle zone, in particolare le periferie delle grandi aree urbane, che soffrono a causa della rarefazione dei processi economici e del degrado che ne deriva.
Il senatore DE PRIAMO (*FdI*) afferma che gli emendamenti del suo Gruppo sono volti a rafforzare le finalità di cui all'articolo 1 del testo unificato, riprendendo alcuni contenuti del disegno di legge n. 1122, a sua prima firma.
Si sofferma, in primo luogo, sull'emendamento 1.11, che introduce il riferimento alla legge di ratifica della Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità, per poi passare all'emendamento 1.59, che introduce tra gli obiettivi del disegno di legge quello di favorire la diffusione di nuove tecnologie per il conseguimento di risparmi energetici e di riqualificazione ambientale volti alla forte riduzione dei consumi e di utilizzo del suolo, ritenendo, al contrario di quanto sostenuto dalla senatrice Sironi, che meccanismi di premialità possano invece trovare una giusta collocazione nel contesto della rigenerazione urbana.
Dopo avere illustrato l'emendamento 1.61, che affronta i temi della riduzione delle disuguaglianze sociali e del superamento delle condizioni di emarginazione, degrado e fragilità sociale, conclude con la proposta 1.83, in materia di promozione dei patti territoriali e dei contratti di quartiere.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 si intendono illustrati.
Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(1309) ***Deputato MATTIA e altri. - Disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)
Il PRESIDENTE comunica che, a seguito della richiesta presentata dal prescritto numero di senatori, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, l'esame del provvedimento in titolo prosegue in sede referente e propone di dare per acquisita la precedente fase svolta in sede redigente.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è rinviato.

(1294) ***Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 dicembre.
Il PRESIDENTE propone di fissare a mercoledì 8 gennaio, alle ore 12, il termine entro il quale i

Gruppi potranno far pervenire i nominativi di eventuali soggetti da audire.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è rinviato.
La seduta termina alle ore 13,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 226

L'8a Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (n. 226),
premesso che
- l'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai princìpi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate;
- in attuazione della delega suddetta è stato adottato il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (di seguito il "Codice");
- l'articolo 1, comma 4, settimo periodo, della citata legge delega n. 78 del 2022 stabilisce che entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può apportarvi le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo;
visto il parere del Consiglio di Stato, che invita ad una revisione strutturata del testo;
visto il parere della Conferenza unificata,
rilevato che
ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge delega, gli schemi dei decreti legislativi attuativi della delega stessa sono trasmessi in un primo momento alla Conferenza unificata e al Consiglio di Stato, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, e, solo successivamente, essi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che hanno a loro volta trenta giorni di tempo. Tale scansione temporale è volta a far sì che le Commissioni parlamentari dispongano di un congruo lasso di tempo per esaminare lo schema e tutta la documentazione ad esso connessa. Quando, come nel caso di specie, i pareri delle altre istituzioni vengono trasmessi dal Governo a ridosso della scadenza del termine per l'espressione del parere parlamentare, risulta conseguentemente ridotto il tempo a disposizione delle Commissioni per poterli esaminare e valutare. Si auspica dunque, per il futuro, che, in situazioni analoghe, i prescritti pareri siano trasmessi alle Camere contestualmente agli schemi degli atti,
esprime parere favorevole,
con le seguenti condizioni:
a) inserire nel Codice un nuovo articolo 36-*bis* recante norme procedimentali e processuali in tema di accesso per gli appalti dei settori speciali, volto a prevedere che: "A*gli appalti dei settori speciali, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 36, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241*". La disciplina contenuta nel Codice non appare infatti adeguata alle specificità degli appalti nei settori speciali. Le previsioni attuali, in assenza di parametri prestabiliti, rendono arduo il bilanciamento tra principio della riservatezza, del segreto industriale/commerciale e della trasparenza in mercati notoriamente chiusi e caratterizzati da acquisti ripetitivi, con elevato rischio di contenzioso e compressione della concorrenza; si renderebbe pertanto opportuno mitigare il rischio di partecipazioni pretestuose alle gare d'appalto, stabilendo la non applicabilità dell'accesso civico o generalizzato alle società quotate e la necessità dell'accesso

motivato, in linea con le previsioni del Testo unico delle società a partecipazione pubblica;
b) con riferimento all'articolo 16 dello schema in esame, che interviene sull'articolo 60 del Codice, modificare il comma 1, lettera b), chiarendo che la revisione dei prezzi opera nella misura dell'80 per cento dell'intera variazione, con l'effetto di lasciare il valore del 5 per cento unicamente come soglia oltre la quale scatta il meccanismo revisionale; in alternativa, modificare le percentuali in 2 per cento dell'importo complessivo del contratto, come soglia oltre la quale scatta la revisione dei prezzi, e 90 per cento, come misura della variazione dei prezzi che viene riconosciuta;
c) modificare inoltre l'articolo 60 del Codice, disciplinando per gli appalti di lavori nei settori speciali una alternativa a quella dell'utilizzo degli indici ISTAT e di quelli redatti transitoriamente secondo le disposizioni dell'Allegato II 2-*bis*. In particolare, contemplare l'alternativa di utilizzare i prezziari settoriali o quelli elaborati dalle stazioni appaltanti, già proficuamente applicati con la normativa emergenziale degli anni 2021-2022. Pertanto, all'articolo 16, comma 1, lettera c), dello schema in esame, al punto 1) dopo le parole: "*individuati ai sensi del comma 4*" aggiungere le seguenti: "*in alternativa agli indici dei costi di produzione le stazioni appaltanti o gli enti concedenti che svolgono le attività di cui agli articoli 146, 147, 148, 149, 150, 151 e 152 del presente codice e che dispongono, in base alla disciplina e alla prassi settoriale, di specifici prezziari o indici settoriali di determinazione della variazione del prezzo, possono utilizzare ai fini della revisione dei prezzi i predetti prezziari o indici settoriali.*";
d) attualmente nessun testo normativo o regolamentare disciplina esplicitamente le modalità di attestazione "in proprio" dei consorzi stabili. Ed allora s'impone la necessità di specificare meglio quanto già previsto dall'articolo 67 del Codice e dall'Allegato II.12, ovvero che i consorzi stabili possono qualificarsi alle medesime condizioni dei consorzi di cooperative e dei consorzi tra imprese artigiane, essendo l'equiparazione dei consorzi stabili a tali similari forme di aggregazione, quanto a loro natura, da sempre condivisa, ragionevole e giusta. Inoltre, al fine di non determinare bruschi e repentini cambiamenti, i quali inciderebbero pesantemente sulla stessa sopravvivenza della più parte di tali aggregazioni, si propone l'introduzione di un periodo transitorio di cinque anni, nel corso dei quali sopravvive (in alternativa alla qualificazione in proprio) l'attuale regime di qualificazione del cumulo dei requisiti, per poi passarsi definitivamente al solo sistema della qualificazione in proprio. Trattasi di soluzione (i.e. regime transitorio), già adottata dalla Legge Merloni e riproposta dall'articolo 47 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (nella sua originaria formulazione), che si reputa necessaria al fine di gestire in maniera ordinata e non eccessivamente penalizzante per i consorzi la transizione da un regime qualificatorio all'altro. È da escludere la modalità di qualificazione mediante contratto di avvalimento, che sarebbe altrimenti destinata a diventare la modalità operativa prevalente, se non esclusiva, di partecipazione dei consorzi stabili alle pubbliche gare. Difatti, in tal caso, il consorzio si troverebbe nella situazione di dover mediare accordi direttamente possibili tra le singole consorziate, a prescindere dalla comune partecipazione all'ente collettivo e tale modalità di partecipazione alla gara di fatto espellerebbe i consorzi stabili dal mercato degli appalti pubblici, per la loro inutilità. Pertanto si riformuli come segue l'articolo 20, comma 1, lettera b), numero 2), capoverso lettera b): (i) al punto 1), dopo le parole: "*sulla base dei requisiti posseduti in proprio dal consorzio*" aggiungere le seguenti: "*ai sensi del successivo comma 5*"; (ii) al punto 2), inserire le parole: "*nonché, per i primi cinque anni dalla costituzione, ovvero per i cinque anni successivi alla entrata in vigore della presente norma per quelli già costituiti*" prima delle parole: "*sulla base dei requisiti posseduti dalle singole imprese consorziate*"; sopprimere le parole: "*designate per l'esecuzione delle prestazioni*" ed aggiungere, infine, le parole: "*ai sensi del successivo comma 8*"; (iii) sopprimere il punto 3);
e) in linea con quanto rilevato dal Consiglio di Stato, espungere la modifica apportata dall'articolo 23 dello schema in esame all'articolo 98, comma 3, lettera c), del Codice, che recita "*compresa l'applicazione delle penali di cui all'articolo 126, comma 1, in misura pari o superiore al 2 per cento dell'ammontare netto contrattuale*", lasciando immutato il testo originario, nonché far valere, in generale, come mezzo di prova, un accertamento giudiziale di carattere, se non definitivo, almeno di primo grado, accompagnato da un obbligo di motivazione robusto e puntuale;
f) l'articolo 32 dello schema in esame modifica l'articolo 116 del Codice in materia di collaudo, proprio

dei settori ordinari, estendendolo anche ai settori speciali. La relazione illustrativa giustifica la previsione in quanto da un lato farebbe salve eventuali ulteriori discipline amministrative di dettaglio, ma soprattutto garantirebbe uniforme accertamento delle caratteristiche tecniche e qualitative delle opere prima della loro messa in esercizio, secondo controlli e verifiche minime standard. Inoltre, data la natura fortemente specialistica delle attività svolte in molti settori speciali, risulta difficile prefigurare la disponibilità di profili professionali idonei - qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto - nell'ambito della pubblica amministrazione con l'effetto sostanziale per cui la norma resterebbe priva di certezza giuridica applicativa. Inoltre, stanti le notevoli difficoltà applicative della disciplina prevista dal Codice agli articoli 41 (Livelli e contenuti della progettazione), 42 (Verifica della progettazione), 43 (Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni), 44 (Appalto integrato), 45 (Incentivi alle funzioni tecniche) e 46 (Concorsi di progettazione) in materia di progettazione rispetto alle stringenti tempistiche di esecuzione dei lavori di connessione della clientela al pubblico servizio elettrico dettate da ARERA, si propone di fornire una norma interpretativa che chiarisca la disciplina applicabile agli accordi quadro e agli accordi esecutivi, tenuto conto che la prevalenza dei singoli interventi eseguiti per le attività di realizzazione o di manutenzione di nuove linee elettriche ha valore sensibilmente inferiore alla soglia comunitaria. Sempre con la finalità di efficientamento evitando impatti sulla tempistica di gestione/esecuzione dei contratti di appalto, è necessario prevedere per le imprese operanti nei settori speciali la facoltà e non l'obbligo di costituire il collegio consultivo tecnico anche nel caso di lavori diversi dalle opere pubbliche come, ad esempio, quelli tipici del mercato elettrico che consistono in interventi di realizzazione o di manutenzione anche straordinaria di nuove linee elettriche. All'articolo 32 apportare pertanto le seguenti modificazioni: al comma 1, lettera a), che modifica il comma 4, lettera b), dopo le parole: "*151 e 152 del presente codice nominano da uno a tre collaudatori*" sopprimere le seguenti: "*di cui almeno uno deve essere individuato tra il personale di amministrazioni pubbliche*". Inoltre, all'articolo 116 del Codice, apportare le seguenti modificazioni: (i) al comma 2, aggiungere infine i seguenti periodi: "*Per le imprese operanti nei settori speciali, il collaudo finale di nuove opere o la verifica di conformità di servizi andrà effettuato per i contratti il cui valore, avuto riguardo al singolo contratto attuativo e non all'accordo quadro, sia superiore alla soglia comunitaria. Il collaudo o la verifica di conformità che sarà effettuato a campione, deve essere completato non oltre dodici mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi di particolare complessità individuati dalla stazione appaltante, per i quali il termine può essere elevato sino a diciotto mesi. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Per tutte le altre tipologie di contratto è facoltà della stazione appaltante prevedere nel bando di gara il collaudo o la verifica di conformità*"; (ii) al comma 4 aggiungere infine il seguente periodo: "*Nelle imprese operanti nei settori esclusi, la nomina del o dei collaudatori verrà effettuata dalla stazione appaltante individuando proprio personale dipendente o soggetto terzo incaricato dallo stesso, iscritto ad un albo professionale*"; (iii) al comma 5 aggiungere infine il seguente periodo: "*Per le imprese operanti nei settori esclusi, con riferimento ai contratti di servizi e forniture, la verifica di conformità è effettuata a campione dal RUP oppure può essere sostituita dai controlli di qualità previsti dalla stazione appaltante*";

g) con riferimento all'articolo 33 dello schema in esame, sopprimere le modifiche apportate dalla lettera e) al comma 20 dell'articolo 119 del Codice, confermando la possibilità per l'appaltatore di utilizzare, ai fini della qualificazione, le lavorazioni affidate in subappalto; conseguentemente, sopprimere le modifiche previste dall'articolo 81, comma 1, lettera e), dello schema in esame, confermando quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, lettera b), punto 2, dell'Allegato II.12 del Codice;

h) con riferimento all'articolo 39 dello schema in esame, considerato che gli appalti dei settori speciali si caratterizzano per un minore livello di contenzioso ed una notevole numerosità di appalti, sarebbe importante considerare queste caratteristiche al fine di rendere il meccanismo gestibile e applicato agli

appalti maggiormente rilevanti, rivedendo l'estensione anche ai settori speciali della disciplina del collegio consultivo tecnico, rendendo l'applicazione dell'istituto facoltativa, alla luce della notevole complessità applicativa e operativa che tale applicazione comporta e della necessità di garantire tempistiche di mercato coerenti con la piena apertura concorrenziale dei settori in cui molte imprese pubbliche operano, o, in subordine al comma 1, lettera a), del suddetto articolo 39, dopo le parole: "*gli articoli da 215 a 219*." aggiungere le seguenti: "*Per le imprese pubbliche e gli enti titolari di diritti speciali ed esclusivi le soglie per l'applicazione della disciplina del collegio consultivo tecnico sono fissate in 25 milioni di euro per i contratti di appalto di lavori e in 15 milioni di euro per i contratti di appalto di forniture e servizi."*;

i) le nuove disposizioni introdotte dall'articolo 39, comma 1, dello schema in esame prevedono l'estensione ai settori speciali della disciplina delle garanzie (provvisoria e definitiva) valida per i settori ordinari di cui agli articoli 106 e 117 con applicazione dei relativi schemi tipo (articolo 117, comma 2). Tale nuova previsione introduce l'obbligo da parte delle stazioni appaltanti operanti nei settori speciali di utilizzare gli schemi di garanzia di cui al D.M. MISE 193/2022. Il riferimento a questi ultimi introduce vincoli alla libertà negoziale e alla tutela dell'effettività delle ragioni di credito delle stazioni appaltanti. Inoltre, la normativa prevista per i settori ordinari (e che vorrebbe estendersi anche ai settori speciali), prevede che l'eleggibilità dei garanti non sia collegata a requisiti di *rating* e ciò espone le stazioni appaltanti dei settori speciali a rischi connessi all'onorabilità dei garanti aumentando i rischi di esecuzione. Pertanto, all'articolo 39, comma 1, dello schema in esame apportare seguenti modificazioni: al punto 1), dopo le parole: "*l'articolo 106*" aggiungere le seguenti: "*con esclusione delle imprese pubbliche e degli enti titolari di diritti speciali ed esclusivi*"; al punto 2), dopo le parole: "116, 117" aggiungere le seguenti: "*con esclusione delle imprese pubbliche e degli enti titolari di diritti speciali ed esclusivi*", inoltre, dopo la parola: "*125*" aggiungere le seguenti: "*con esclusione delle imprese pubbliche e degli enti titolari di diritti speciali ed esclusivi*". In subordine, qualora si dovesse ritenere necessario il richiamo dell'articolo 116 anche ai settori speciali si propone una modifica dello stesso per i suddetti settori, ciò al fine di introdurre una semplificazione della fase di collaudo e di prevedere la facoltà per la stazione appaltante di disciplinare tale fase per le opere e per i servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria, consentendo al concessionario maggiore libertà ed efficienza nell'organizzazione del lavoro anche di collaudo;

l) modificare l'articolo 170, comma 2, del Codice, introducendo una clausola di esclusione che possa essere utilizzata dalle stazioni appaltanti come riferimento per la preparazione degli appalti e prevedendo che, qualora non si applichi la restrizione relativa ai prodotti originari di Paesi terzi, la stazione appaltante sia tenuta a fornire una giustificazione dettagliata. Tale giustificazione deve comprendere: (a) la dimostrazione dell'impossibilità di approvvigionarsi da produttori dell'Unione europea; (b) la conformità dei prodotti ai requisiti qualitativi previsti dalla documentazione di gara; (c) il rispetto degli standard internazionali nei processi produttivi e organizzativi, comprovato da adeguate certificazioni, quali ISO 9001 o altre equivalenti; (d) la corrispondenza tra il prezzo offerto e quelli usualmente praticati nel mercato degli appalti comunitari; (e) la verifica che i costi relativi ai fattori produttivi siano omogenei rispetto a quelli sostenuti dalle imprese operanti nell'Unione Europea, tenendo conto di elementi quali la sicurezza sul lavoro, la tutela ambientale e il rispetto degli standard occupazionali e retributivi;

m) il disposto del comma 4 del nuovo articolo 193, come modificato dall'articolo 48 dello schema in esame, potrebbe comportare un indiscusso vantaggio per i proponenti potenziali, che, vedendosi già pubblicata sul sito della PA una proposta di progetto, potrebbero avere a disposizione numerose informazioni (talvolta anche sensibili e/o progettualmente ed economicamente rilevanti) al fine di poter presentare una loro proposta anche migliorativa. Pertanto, sarebbe opportuno che la norma chiarisse che sul portale Amministrazione trasparente della PA siano pubblicate informazioni minime delle proposte come oggetto e/o i fabbisogni della PA a cui le stesse rispondono. Diversamente da quanto previsto dal nuovo comma 12, attribuire il diritto di prelazione al solo promotore e non anche al proponente, in modo che di tale beneficio possa giovarsi unicamente il soggetto che, direttamente e per primo, si fa carico dell'idea progettuale e dei connessi rilevanti costi; inoltre, il comma 6 prevede la

facoltà per la PA di indire una conferenza di servizi preliminare ai sensi della legge n. 241 del 1990 per valutare la fattibilità della proposta. Tale circostanza, ad oggi non prevista, andrebbe ad appesantire enormemente il processo attuale applicabile alle proposte di PF, pertanto, sarebbe necessario circoscrivere l'applicabilità di tale facoltà ai progetti di particolare complessità. Per quanto sopra si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 48, comma 1, là dove modifica l'articolo 193, comma 4, sostituendo le parole: "*Le proposte di cui al comma 3*" con le seguenti: "*Con riferimento alle proposte di cui al comma 3, l'oggetto delle stesse e/o i fabbisogni cui rispondono*" e al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: "*Resta ferma la facoltà di indire una conferenza di servizi preliminare ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241*", aggiungere le seguenti: "*in caso di progetti di particolare complessità*";

n) nell'allegato I.01, introdotto dagli articoli 1 e 63 dello schema in esame, sopprimere gli articoli 4 e 5 e modificare l'articolo 3 prevedendo che i contratti siano quelli sottoscritti "*congiuntamente*" dalle medesime organizzazioni sindacali con organizzazioni datoriali diverse ed eliminando l'inciso "*a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa*". Infine, all'articolo 2 dell'allegato I.01, sopprimere il secondo periodo del comma 4 e il comma 5, che individuano parametri per la verifica delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

o) con riferimento all'articolo 76 dello schema in esame, relativamente all'Allegato II.2-*bis*, apportare le seguenti modificazioni: all'articolo 5, prevedere che il momento di riferimento per il calcolo della revisione sia individuato nel mese del termine finale di presentazione delle offerte, e non in quello del mese relativo al provvedimento di aggiudicazione; all'articolo 8, modificare il comma 1, prevedendo che siano le parti a regolare la modalità di revisione dei prezzi da applicare ai contratti di subappalto;

p) l'articolo 81 dello schema in esame reca modifiche all'Allegato II.12, articolo 18, comma 15, in seno al quale dovrebbe chiarirsi che per requisiti maturati in proprio, sul piano della capacità tecnico-professionale occorrente ai fini della qualificazione, si intendono anche quelli derivanti da appalti aggiudicati al consorzio stabile ed eseguiti per il tramite delle proprie consorziate (così come per i consorzi di cooperative e tra imprese artigiane), avendo svolto il consorzio, per tali contratti, il ruolo d'appaltatore e contraente, presiedendo alla conduzione tecnica ed alla gestione dell'appalto. Infine, onde dar corso ad una transizione ordinata al nuovo regime e non penalizzare eccessivamente i consorzi, sarebbe opportuno poi prevedere che ai fini della qualificazione in proprio i consorzi stabili possano utilizzare anche i certificati di esecuzione lavori dagli stessi acquisiti per lavori affidati al consorzio nei precedenti 15 anni (termine valevole ai fini SOA per tutti i certificati), ancorché i relativi requisiti siano stati assegnati in precedenza alle singole consorziate. Integrare pertanto la modifica all'articolo 18 di cui all'articolo 81, comma 1, lettera d), dello schema in esame, aggiungendo alla integrazione del comma 15 la integrazione del comma 17 con l'aggiunta delle seguenti parole: "*I consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo alla capacità tecnico professionale documentando l'esecuzione di lavori agli stessi aggiudicati, anche se eseguiti per il tramite delle proprie consorziate; tale possibilità opera anche per i lavori eseguiti negli ultimi 15 anni"*,

e le seguenti osservazioni:

1) valuti il Governo di modificare l'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del Codice - ai sensi del quale "*non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti*" - sopprimendo la parola "*prevalenti* ", che ha destato problemi interpretativi, al fine di contrastare "paura della firma" e "burocrazia difensiva" e di rassicurare gli organi decisionali sul fatto che l'adesione ad un orientamento giurisprudenziale, a prescindere dalla sua "prevalenza" (peraltro difficilmente misurabile a fronte di un panorama ancora alquanto ridotto di pronunce), non costituisce colpa grave;

2) valuti il Governo, in relazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del Codice, in materia di affidamenti *in house* e auto organizzazione amministrativa, di chiarire l'esclusione del rilascio dei CIG da parte dell'ANAC per gli affidamenti *in house*;

3) valuti il Governo l'opportunità di introdurre all'articolo 8 del Codice la facoltà di ripartizione dei

contratti per fasce al fine di garantire l'accesso dei giovani professionisti e prevedere per l'aggiudicazione prove teoriche e pratiche;
4) valuti il Governo di rivedere ulteriormente il contenuto dell'articolo 1 dello schema in esame in tema di equivalenza tra contratti collettivi nazionali, anche alla luce del fatto che l'applicazione dell'Allegato I.01, ispirandosi a parametri e criteri formulati sia dall'ANAC sia dall'INAIL, richiede competenze giuslavoristiche estremamente specialistiche, generalmente non presenti in una stazione appaltante e la cui carenza potrebbe riflettersi in minori tutele nei confronti degli operatori. Consideri il Governo la fattispecie relativa alla partecipazione a gare da parte di operatori economici in cui il parametro di riferimento è, ad esempio, il contratto bancario, con gli operatori partecipanti che applicano un diverso contratto ma svolgono anche attività riferibili al contratto principale. Valuti pertanto il Governo di includere nello schema in esame una formulazione che, in relazione alla verifica dell'equivalenza tra contratti, faccia riferimento alla presenza di tutele complessivamente non meno efficaci, tenendo conto del settore produttivo in cui è attivo l'operatore economico, della sua affidabilità in termini di garanzie sociali, della libertà d'impresa, disciplinando il caso specifico in cui gli operatori in questione sono vigilati da autorità di settore;
5) valuti inoltre il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 1 dell'articolo 2 dell'Allegato I.01, Contratti collettivi, introdotto dall'articolo 63 dello schema in esame;
6) in relazione a quanto previsto dall'articolo 11, comma 2 del Codice, valuti inoltre il Governo di chiarire in via normativa che il contratto collettivo individuato nei documenti di gara, non si applica ai lavoratori impiegati nelle prestazioni scorporabili, in ragione della diversa natura delle predette attività rispetto all'oggetto prevalente dell'appalto e del riferimento testuale di cui al comma 1 dell'articolo 11 alle prestazioni "il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente";
7) valuti il Governo di modificare l'articolo 14, comma 11, del Codice in materia di affidamenti per lotti, per chiarire che le aggiudicazioni al di sotto delle soglie ivi indicate sono comunque disciplinate dalla normativa generale applicabile agli affidamenti sotto la soglia europea;
8) valuti il Governo di introdurre, dopo l'articolo 1 dello schema in esame, un nuovo articolo 1-*bis*, che dia la possibilità alle stazioni appaltanti degli enti più piccoli, in caso di assenza all'interno della stazione appaltante di personale qualificato, di individuare un RUP esterno, inserendo, all'articolo 15 del Codice, dopo il comma 2, un nuovo comma 2-*bis,* ai sensi del quale: "*La stazione appaltante individua all'interno dell'amministrazione il RUP dotato di adeguata professionalità rispetto all'incarico da svolgere e, in caso di personale carente dei requisiti previsti per il ruolo di RUP, può gestire tali servizi nominando un dipendente di altra P.A.*";
9) all'articolo 5 dello schema in esame - che modifica l'articolo 23 del Codice sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici - valuti il Governo di inserire, dopo la lettera a), una nuova lettera a-*bis*) volta a introdurre, dopo il comma 5, del suddetto articolo 23 del Codice, un nuovo comma 5-*bis*, che preveda che: "*Con proprio provvedimento, l'ANAC definisce le modalità di acquisizione dei CIG, oltre che attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata utilizzata per la gestione dell'affidamento, anche tramite l'interfaccia web messa a disposizione direttamente da ANAC, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a euro 5.000*", mettendo a regime e dando idonea copertura normativa a una facoltà attualmente riconosciuta dall'ANAC fino al 31 dicembre 2024, in quanto l'obbligo, a partire dal 1° gennaio 2025, di acquisire i CIG solo tramite piattaforma di approvvigionamento digitale imporrebbe di ricorrere alle piattaforme di *e-procurement* anche per micro-affidamenti di importo inferiore a euro 5.000 oltre IVA, con rilevanti difficoltà e rischio di blocco di tali affidamenti;
10) valuti il Governo di modificare l'articolo 7 dello schema in esame in relazione all'articolo 26 del Codice per precisare che l'AgID è chiamata a stabilire le modalità di certificazione dei requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento sulla base della sussistenza dei criteri fissati al comma 2 nonché la conformità di dette piattaforme a quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del Codice, individuando quindi i requisiti e i titoli richiesti alle piattaforme di approvvigionamento digitale per dimostrare l'integrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, nonché la

sicurezza delle informazioni; sia conseguentemente allineato il termine per l'adozione dei relativi atti attuativi, al fine di allinearne la decorrenza alla cessazione dell'attuale schema operativo, fissato al 31 dicembre 2025 ai sensi del comma 16-*quater* dell'articolo 12 del decreto-legge n. 19 del 2024, con conseguente operatività delle nuove modalità di certificazione a partire dal 01.01.2026;
11) valuti il Governo che l'articolo 28, comma 2, collocato nel Libro I, parte II del Codice prevede il collegamento tra la sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della stazione appaltante e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013. Poiché le società quotate risultano espressamente sottratte agli obblighi in materia di amministrazione trasparente ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, si ritiene necessario chiarire che le stesse non risultano parimenti soggette a quanto stabilito dalla previsione di cui all'articolo 28, comma 2, citata. Valuti pertanto il Governo di inserire, dopo l'articolo 7 dello schema in esame un nuovo articolo che modifichi l'articolo 28, comma 2, del Codice, aggiungendo dopo le parole: "*decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*" le seguenti: "*, nel rispetto delle esclusioni ivi previste*";
12) in relazione a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, lettera a), del Codice, valuti il Governo l'opportunità di esplicitare che i limiti al diritto di accesso riguardano anche la documentazione avente contenuti altamente tecnologici;
13) valuti il Governo in relazione a quanto previsto dall'articolo 9 dello schema in esame che modifica l'articolo 41, comma 13, del Codice, di chiarire che le stazioni appaltanti possono ricorrere - in ragione dell'oggetto dell'appalto - ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, a prezziari speciali, diversi da quelli regionali, purché tale deroga sia autorizzata dal MIT;
14) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 9 dello schema in esame sopprimendo, all'articolo 41 del Codice, l'ultimo periodo del comma 14, che, con riferimento ai costi della manodopera (che sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso), prevede la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Ciò in quanto trattasi di valutazione ampiamente discrezionale e di difficile verifica, che rischia di vanificare il principio della non ribassabilità di tali costi;
15) in materia di equo compenso, la soluzione individuata nello schema in esame, ovvero la possibilità di effettuare da parte dell'operatore economico il ribasso solo sul 35 per cento del corrispettivo per le procedure di gara e sul 20 per cento in caso di affidamenti diretti, rischia di fatto di azzerare la rilevanza dell'offerta economica. Per le procedure sopra soglia potrebbe inoltre paventarsi un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, posto che tale procedura non è prevista negli altri Stati membri dell'UE e potrebbe essere considerata pregiudizievole della concorrenza, tenuto conto anche dei principi già espressi con la sentenza del 25 gennaio 2024 (C-438/22) che ha sancito l'illegittimità di regolamenti che fissano importi minimi inderogabili per i professionisti. Per tale motivo, valuti il Governo, all'articolo 9, comma 1, lettera i), dello schema in esame, di sopprimere le parole da: *"nel rispetto dei seguenti criteri"* fino alla fine;
16) valuti il Governo l'opportunità di enfatizzare nel corrispondente allegato (Allegato I.8, articolo 1, comma 1), che la verifica preventiva dell'interesse archeologico, prevista dall'articolo 41, comma 4, del Codice, si svolge secondo la seguente procedura distinta in due fasi: verifica di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico (prima fase) e verifica preventiva dell'interesse archeologico (seconda fase);
17) valuti il Governo di modificare l'articolo 1, comma 2, dello stesso allegato I.8 coordinando la disposizione con il DM 244/2019, allegato 2, che regolamenta la professione di archeologo, stabilendo in particolare come requisito per svolgere la professione di archeologo in Italia, oltre alla formazione universitaria, anche l'esperienza professionale a garanzia della qualità del professionista stesso;
18) valuti il Governo di modificare il comma 7 dell'Allegato I.8, sopprimendo la parola: "*eventuale*". Tale termine appare inappropriato: i criteri per non attivare la seconda fase della verifica preventiva dell'interesse archeologico sono chiaramente enunciati al precedente comma 5 dello stesso Allegato e quindi l'esito dell'assoggettabilità non è soggetta ad una decisione discrezionale del Soprintendente che anzi rischierebbe di creare pericolose incertezze per un agile *iter* della progettazione e dei successivi

lavori di realizzazione dell'opera;
19) valuti il Governo di modificare l'articolo 42 del Codice, al fine di specificare che solo la verifica del progetto esecutivo strutturale è atta ad assolvere agli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile. Una sola non conformità progettuale in un livello precedente o in altra disciplina comporterebbe un esito negativo della verifica. Si valuti pertanto di sostituire il comma 3 del suddetto articolo 42 con il seguente: "*La verifica del progetto esecutivo accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile. I progetti Esecutivi, corredati della attestazione dell'avvenuta positiva verifica strutturale, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*";
20) all'articolo 10 valuti il Governo di innalzare ulteriormente - da 2 a 4 milioni di euro - la soglia degli appalti che dal 1° gennaio 2025 saranno soggetti all'obbligo del BIM, in quanto l'innalzamento attualmente previsto da 1 a 2 milioni di euro non influisce sostanzialmente sull'impatto economico ed organizzativo che le stazioni appaltanti hanno per adeguare le loro strutture all'utilizzo del BIM;
21) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 45 del Codice, l'opportunità di consentire alle amministrazioni di poter valutare, anche in base alle disponibilità finanziarie relative ai pertinenti quadri economici di ciascun affidamento programmato e di ciascun progetto presentato in valutazione ambientale, la possibilità di erogare al personale, anche di qualifica dirigenziale, gli incentivi per funzioni tecniche in analogia a quanto già previsto per gli interventi PNRR;
22) valuti il Governo di modificare l'articolo 50, comma 1, del Codice, riducendo a 3 milioni la soglia per l'utilizzo della procedura negoziata senza bando, e prevedere, per i lavori di importo superiore a tale importo e fino alla soglia di rilevanza europea, l'obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare un avviso di indagine di mercato e di invitare tutti i soggetti che abbiano manifestato interesse;
23) valuti il Governo di introdurre un nuovo articolo 13-*bis* con riferimento a quanto previsto dall'articolo 56, comma 1, nel quale sono indicati gli appalti esclusi nei settori ordinari dalle disposizioni del Codice, inserendo in tale disposizione, anche gli appalti pubblici finalizzati ad attuare la obbligatoria prova delle armi da fuoco, anche con riferimento ai correlati servizi di manutenzione;
24) valuti il Governo di modificare l'articolo 15 dello schema in esame, che interviene sull'articolo 59 del Codice, in tema di accordi quadro, assicurando, anzitutto, all'affidatario una congrua percentuale dell'importo complessivo dell'accordo stesso, con indicazione del termine di stipula del relativo contratto attuativo, nonché chiarendo che i certificati di esecuzione lavori debbano essere computati rispetto all'importo complessivo dei lavori eseguiti e non rispetto a quello dei singoli contratti attuativi;
25) valuti il Governo che l'articolo 15 dello schema in esame modifica l'articolo 59 del Codice disponendo che nel caso di un accordo quadro concluso con più operatori economici, senza riaprire il confronto competitivo, "la decisione di contrarre deve indicare anche le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici". L'obiettivo sarebbe tutelare le esigenze di investimento degli operatori economici aggiudicatari dell'accordo quadro, garantire le legittime aspettative riguardo alla stipula dei contratti attuativi e rispettare il principio dell'equilibrio contrattuale. Sebbene la norma dia maggiore certezza agli operatori economici nell'ambito dei contratti quadro, consentendo loro di formulare offerte più consapevoli, l'applicazione nell'ambito dei dispositivi medici e in particolare per quelli delle classi IIB e III (es. dispositivi impiantabili) potrebbe limitare la possibilità da parte del medico di utilizzare il dispositivo più appropriato per il singolo paziente. La libertà prescrittiva e la libertà di scelta terapeutica, infatti, sono principi che in ultima analisi sono posti a tutela del paziente e del suo diritto a disporre di cure adeguate alla propria patologia. L'applicazione della norma potrebbe anche creare iniquità tra i pazienti a seconda della disponibilità dei diversi dispositivi aggiudicati nei diversi momenti di durata della fornitura. Sebbene la regola prevista dallo schema in esame sia ispirata da logiche di tutela degli investimenti e dell'equilibrio contrattuale, il sistema per quote introdotto potrebbe limitare la libertà prescrittiva del medico, ponendo così un potenziale conflitto tra il

Correttivo e il principio di carattere generale da ultimo espresso dalla sentenza del TAR Lombardia 833/2020. In assenza di interventi chiarificatori, le amministrazioni potrebbero adeguarsi alla regola del Correttivo e/o essere obbligate a reintrodurre un sistema per quote anche nel caso di forniture di dispositivi medici. Valuti pertanto il Governo l'opportunità di prevedere un'eccezione alla regola introdotta dallo schema in esame dando facoltà alle stazioni appaltanti di non applicarla per gli acquisti di dispositivi medici, in particolare di classe IIb e III (es. impiantabili salvavita);

26) al suddetto articolo 60 del Codice, si valuti inoltre l'opportunità di aggiungere, alla fine del comma 2, le seguenti parole: "*, con indice base quello della data di presentazione dell'offerta*", nonché di inserire, dopo il comma 4, il seguente: "*4*-bis*. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa la revisione viene operata anche annualmente sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi applicando ai corrispettivi gli indici di cui ai commi 3 e 4. A partire dal primo giorno del secondo anno e, di anno in anno, per tutta la durata del contratto, il corrispettivo offerto è aumentato o diminuito applicando i relativi indici di cui al comma 3 e 4, con indice base quello della data di presentazione dell'offerta*";

27) sempre con riferimento all'articolo 16 dello schema in esame, valuti inoltre il Governo di dare attuazione al principio dell'obbligatorietà dell'inserimento di clausole revisionali nei contratti di sub-appalto o nei sub-contratti, in modo tale da tenere conto delle specifiche prestazioni affidate in sub-appalto o mediante sub-contratto, al fine di garantire al sub-appaltatore o sub-contraente condizioni di revisione pienamente coerenti con la natura dell'attività concretamente svolta; valuti altresì il Governo l'opportunità di precisare la responsabilità dell'appaltatore in merito all'attuazione di tale obbligo giuridico;

28) con riferimento all'articolo 16 dello schema in esame, valuti infine il Governo di garantire all'appaltatore effettive condizioni di equilibrio economico-finanziario, fermi restando i limiti di spesa previsti a legislazione vigente per la copertura delle clausole revisionali a valere sull'apposito accantonamento del quadro economico-finanziario;

29) all'articolo 17, comma 1, lettera a), capoverso 2-*bis*), dello schema in esame si valuti l'opportunità di sostituire la parola: "*possono*", ovunque ricorra, con la seguente: "*devono*";

30) valuti il Governo di introdurre nel Codice e nell'allegato sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza un sistema di incentivi che consenta di rafforzare la capacità amministrativa delle centrali di committenza qualificate per far fronte alle richieste di gestione degli appalti delle numerose stazioni appaltanti che non si sono qualificate e che preferiscono gestire gli appalti in convenzione con strutture qualificate, come avviene per gli oltre 2300 comuni convenzionati con le stazioni uniche appaltanti di tutte le 86 province che si sono qualificate a regime, sostituendo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 18 dello schema in esame con la seguente: «a) *al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "requisiti premianti" sono inserite le parole "e gli incentivi per rafforzare la capacità amministrativa delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate*»;

31) preso atto della modifica apportata dallo schema in esame al comma 17 dell'articolo 62 del Codice, ferma restando la corretta esclusione dal sistema di qualificazione dei settori speciali, si ritiene necessario un ulteriore intervento chiarificatore allo scopo di evitare interpretazioni restrittive in contrasto con il *favor* della normativa europea per le aggregazioni delle stazioni appaltanti, utili ad ottenere economie di scala, ad esempio prezzi e costi delle transizioni più bassi nonché un miglioramento e una maggiore professionalità nella gestione degli appalti, e con la flessibilità riconosciuta ai soggetti operanti nei settori speciali. Si ritiene, pertanto, opportuno esplicitare che due o più stazioni appaltanti operanti nei settori speciali possano comunque decidere di svolgere congiuntamente una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture oppure decidere di aggregarsi in un soggetto terzo dotato di rilevanza esterna, il quale può operare quale centrale di committenza, pur se non qualificato come tale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i), dell'Allegato I.1. Infine, nell'ottica di garantire e salvaguardare il potere di autorganizzazione dei soggetti operanti nei settori speciali, si ritiene debba essere eliminata la previsione secondo la quale sarà possibile definire, con successivi interventi

sull'Allegato II.4, criteri di qualificazione "alternativi". Invero, l'organizzazione di tali soggetti, che nella totalità dei casi sono società gerenti servizi pubblici locali, già risponde indubitabilmente alle esigenze perseguite del legislatore, a cui si aggiunge la difficoltà di individuare univocamente parametri per la qualificazione di tali soggetti tra loro differenti. Valuti il Governo pertanto di apportare all'articolo 18, comma 1, le seguenti modifiche: (1) sostituire la lettera e) con la seguente: «*e) al comma 17, al primo periodo, dopo le parole: "dagli articoli da 146 a 152" sono inserite le seguenti: ", nonché gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice. Due o più stazioni appaltanti di cui al primo periodo possono decidere di svolgere congiuntamente una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, nonché aggregarsi in un soggetto anche non qualificato, purché dotato di rilevanza esterna. Tale soggetto opera quale centrale di committenza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i) dell'Allegato I.1."*»; (2) dopo la lettera e) inserire la seguente: «*e-bis) al comma 17, il secondo periodo è soppresso*»;

32) per gli stessi motivi di cui all'osservazione n. 30, valuti il Governo di modificare l'articolo 19, comma 1, lettera c), dello schema in esame, aggiungendo dopo le parole: "*leale collaborazione*" le seguenti: "*e ricevono incentivi sulla base delle loro capacità di aggregazione attraverso accordi e convenzioni con le stazioni appaltanti non qualificate."*;

33) valuti il Governo, al fine di non precludere all'aggiudicatario di conseguire il corrispettivo spettante in ragione di eventi ad esso non imputabili, di espungere la previsione che, nel nuovo comma 3-*bis* aggiunto all'articolo 99 del Codice dall'articolo 24 dello schema in esame, recita: "*e, in ogni caso, non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche con esito positivo*". In alternativa, valuti il Governo, in linea con quanto rilevato dal Consiglio di Stato e al fine di bilanciare in misura proporzionata l'esigenza della stazione appaltante di non corrispondere importi anche parzialmente indebiti con quella dell'operatore economico ad ottenere il pagamento delle prestazioni contrattuali a seguito di esecuzione anche solo iniziale, di riformulare il secondo periodo del nuovo comma 3-*bis* come segue: "*Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Fino a quando non siano completate le verifiche con esito positivo, l'effettuazione dei pagamenti divenuti esigibili nel medesimo periodo può essere subordinata ad una adeguata integrazione della garanzia definitiva già costituita, ovvero subordinata alla sua costituzione, ove non richiesta per la sottoscrizione del contratto, in ogni caso nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 117, comma 1*";

34) valuti il Governo di intervenire sull'articolo 101, comma 4, del Codice, in materia di soccorso istruttorio, al fine di evitare che le stazioni appaltanti, ricevuta la richiesta da parte dell'operatore economico di rettificare errori materiali relativi al contenuto dell'offerta tecnica o economica, siano costrette, per verificare che tale rettifica non comporti modifiche sostanziali all'offerta stessa, ad aprire e controllare le offerte previamente presentate e quelle rettificate, con conseguente notevole dilatazione dei tempi di conclusione della gara;

35) valuti il Governo di integrare l'articolo 27 dello schema in esame con riferimento alla disciplina dell'avvalimento, in modo che agli operatori economici, salvo che non si avvalgano dei requisiti della capogruppo o di altre imprese appartenenti al medesimo gruppo societario, non sia consentito avvalersi, a fini migliorativi dell'offerta, di requisiti di terzi per soddisfare criteri di valutazione ambientali, sociali e di *governance*, evitando così il paradosso per cui gli operatori economici raggiungono il massimo punteggio previsto dai bandi o dagli avvisi senza effettivamente assumere alcun concreto impegno negli ambiti appena richiamati e avvalendosi di soggetti terzi la cui partecipazione in fase esecutiva è spesso solo eventuale;

36) valuti il Governo di modificare l'articolo 28, comma 1, lettera a), dello schema in esame, che interviene sull'articolo 106, comma 3, del Codice, al fine di prevedere che la garanzia fideiussoria possa essere verificabile telematicamente presso l'emittente "*anche attraverso posta elettronica certificata*";

37) valuti inoltre il Governo di modificare l'articolo 28, comma 1, lettera b), dello schema in esame, eliminando il punto 1), che prevede che la fideiussione debba essere gestita "in tutte le fasi" mediante

ricorso a piattaforme DLT. Tale precisazione appare fuorviante, considerato che la garanzia viene emessa e firmata digitalmente e solo successivamente viene caricata nella piattaforma DLT; pertanto, il momento genetico dell'emissione in DLT è soddisfatto con *l'upload* della garanzia. Valuti inoltre il Governo di estendere la scontistica del 10 per cento, prevista per le ipotesi di gestione della garanzia tramite piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti, alle ipotesi di verifica telematica della garanzia tramite sito internet dell'emittente, intervenendo sull'articolo 106, comma 8, terzo periodo, del Codice, per inserire dopo le parole: "*L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia"* le seguenti: "*verificabile tramite sito internet dell'emittente o"*;

38) sempre con riferimento all'articolo 28 dello schema in esame, valuti il Governo di prevedere che le verifiche delle garanzie stesse siano attuate preferendo il ricorso allo strumento delle piattaforme digitali, così da consentire non solo una maggiore sicurezza, ma anche un'accelerazione della capacità media decisionale da parte delle stazioni appaltanti;

39) in considerazione del fatto che, per i settori speciali, tenuto conto della maggiore qualificazione tecnica delle stazioni appaltanti, occorre prevedere che il punteggio riconosciuto alla componente tecnica e qualitativa dell'offerta sia preponderante rispetto a quello previsto per la componente economica, valuti il Governo di modificare l'articolo 29, comma 1, dello schema in esame, anteponendo alla lettera a) una lettera 0a), che aggiunga alla fine del comma 4 dell'articolo 108 del Codice il seguente periodo: "*Nei casi di offerta economicamente più vantaggiosa, in deroga a quanto sopra e al comma 11-bis, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che svolgono le attività di cui agli articoli 146, 147, 148, 149, 150, 151 e 152 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, possono attribuire discrezionalmente alla componente tecnica e qualitativa dell'offerta un punteggio maggiore rispetto a quello attribuito alla componente economica fatta eccezione per i contratti ad alta intensità di manodopera per i quali il tetto massimo per il punteggio economico è stabilito entro il limite del 30 per cento.*";

40) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 108 del Codice, di chiarire che, fermo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo relativamente all'obbligo di ricorso del criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, negli appalti sopra soglia comunitaria il criterio del prezzo più ribasso non può essere utilizzato per l'affidamento di lavori, ma solo come criterio residuale nelle ipotesi tassativamente indicate (servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato); ciò, al fine di superare il grave stato d'incertezza generato da alcuni ultimi pronunciamenti contraddittori sul punto, e soprattutto per scongiurare il ritorno alla logica delle spirali ribassiste, già superata del Codice 50 e non smentita dal Codice 36, in quanto foriera di forti rischi di perdita della qualità dei lavori, di minore trasparenza, e compromissione delle esigenze di sicurezza;

41) valuti inoltre il Governo di integrare il medesimo articolo 29 dello schema in esame, valutando l'opportunità di introdurre un tetto massimo al punteggio economico, fissandolo al 10 per cento, per gli affidamenti di lavori con il criterio dell'OEPV;

42) in relazione a quanto previsto dall'articolo 32 che modifica l'articolo 116, comma 4-*bis*, del Codice, valuti il Governo di precisare che, ai fini della nomina dell'organo di collaudo, non si intende richiedere alla stazione appaltante una verifica sistematica sull'assenza di personale qualificato presso altre amministrazioni prima di rivolgersi al mercato;

43) valuti il Governo di modificare l'articolo 33, comma 1, lettera a), dello schema in esame, sostituendo le parole: "*al 20 per cento*", ovunque ricorrano, con le seguenti: "*al 30 per cento*" e sostituendo le parole: "*piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1*" con le seguenti: "*micro, piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1*";

44) valuti inoltre il Governo di integrare l'articolo 33 dello schema in esame con riferimento alla disciplina delle attività che non si configurano come affidate in subappalto, secondo quanto previsto dall'articolo 119, comma 3, lettera d), del Codice, che disciplina le attività rese in favore dei soggetti

affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. Valuti il Governo di includere in tali attività non solo le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie ma anche quelle principali, alla luce del fatto che i contratti continuativi ricomprendono prestazioni necessariamente unitarie e che appare particolarmente gravoso, e potenzialmente foriero di contenziosi, distinguere la prestazione principale dalle altre. In alternativa, valuti il Governo, in ragione delle specializzazioni acquisite all'interno di molti gruppi societari che fanno ricorso ai predetti contratti continuativi, di aggiungere alle "prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari", già escluse dall'ambito di applicazione del subappalto, anche le prestazioni (a questo punto unitarie, senza distinzione tra principali e secondarie) delle "società appartenenti al medesimo gruppo societario rese in favore dei soggetti affidatari del gruppo", in modo che solo tali ultime prestazioni, rese da operatori economici in favore di soggetti aggiudicatari appartenenti al medesimo gruppo societario, non si configurino quale subappalto;

45) valuti il Governo - rilevato che l'articolo 37 dello schema in esame modifica l'articolo 125 del Codice prevedendo l'anticipazione contrattuale, in caso di affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori, e considerata la necessità di evitare situazioni discriminatorie nei confronti di professionisti, studi e società che abbiano invece acquisito incarichi con procedure diverse dall'appalto integrato - di modificare l'articolo 33 dell'allegato II.14 del Codice inserendo un'apposita eccezione per i servizi di ingegneria e architettura nel loro complesso e quindi alla fine del predetto articolo 33 aggiungere le seguenti parole: "*ad eccezione dei servizi di ingegneria e architettura*";

46) valuti inoltre il Governo, in relazione all'articolo 37 dello schema in esame, la possibilità di reintrodurre, per le opere di importo superiori a 500 milioni e 5 miliardi di euro, la soglia obbligatoria del 20 per cento, incrementabile fino al 30 per cento, prevista a legislazione vigente, prevedendo tuttavia meccanismi di flessibilità rispetto ai tempi di erogazione delle corrispondenti risorse, da definire sulla base del cronoprogramma delle cantierizzazioni;

47) valuti il Governo di apportare una modifica all'articolo 38 dello schema in esame, che interviene sull'articolo 126 del Codice, al fine di rendere efficace lo strumento del premio di accelerazione, modificando il comma 1, lettera b), numero 3.1), prevedendo una modalità di corresponsione dello stesso secondo un principio di ragionevolezza e gradualità; in particolare, per i lavori pluriennali, andrebbe eliminata, pertanto, la liquidazione del premio solo all'approvazione del collaudo. Per i lavori infrannuali, prevedere altresì la facoltà per l'appaltatore di optare per una corresponsione integrale entro un termine perentorio, a decorrere dell'ultimazione dei lavori;

48) valuti il Governo di intervenire sull'articolo 136 Codice - in materia di contratti nel settore difesa e sicurezza - inserendovi, dopo il comma 4, i seguenti: "*4-bis. Le stazioni appaltanti del Ministero della difesa, per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni, indicano nei documenti di gara che i contratti di subappalto con piccole e medie imprese possono essere stipulati dall'appaltatore anche in misura inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili. 4-ter. Le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica, alla peculiarità del bene in acquisizione e all'operatività delle Forze armate costituiscono circostanze imprevedibili per la stazione appaltante che consentono di modificare il contratto in corso d'opera, limitatamente a ciò che è necessario, senza una nuova procedura di affidamento. 4-quater. Le disposizioni sull'anticipazione del prezzo previste per i contratti pluriennali dal codice si applicano all'Amministrazione della difesa solo per i contratti ad impegno pluriennale superiore ai tre anni.*";

49) valuti il Governo, in relazione a quanto previsto dall'articolo 39, comma 9, del Codice, di integrare la normativa in materia di monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa, nel senso di disciplinare la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato istituito presso il Ministero dell'interno, precisando, che il predetto organo è presieduto da un prefetto e che mantiene la sua valenza interistituzionale, assicurando la continuità con il Comitato già operante ai sensi dell'articolo 203 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

50) valuti il Governo, nell'ottica di assicurare una fluida realizzazione delle opere, se ritiene di

aggiungere al comma 10 dell'Allegato I.8 la prescrizione esplicita che tutti gli adempimenti conseguenti alla seconda fase della VPIA trovino adeguata collocazione nel quadro economico dell'opera e nel capitolato speciale d'appalto per evitare "binari morti" o necessità di improbabili varianti;

51) valuti il Governo di modificare l'articolo 170, comma 2, del Codice, introducendo una clausola di esclusione utilizzabile dalle stazioni appaltanti come riferimento per la preparazione degli appalti, oltre che specifici criteri di motivazione nel caso in cui l'esclusione dell'offerta che superi il 50 per cento del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta non sia applicata*;*

52) si valuti inoltre di modificare il suddetto articolo 170, comma 2, del Codice, inserendo dopo le parole: "*Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture*" le seguenti: "*o di un appalto misto che contenga elementi di un appalto di forniture*";

53) in relazione a quanto previsto dall'articolo 45 dello schema in esame che modifica l'articolo 175, comma 3-*bis*, del Codice, valuti il Governo che sia previsto il parere del NARS anche per le operazioni di PPP tra 50 e 250 milioni di euro (in luogo del parere della sola RGS), al fine di una omogeneizzazione delle procedure per le operazioni partenariato pubblico privato da sottoporre a parere obbligatorio, con conseguente unificazione delle due distinte soglie attualmente previste dal comma 3 e dal comma 3-*bis* dell'articolo 175;

54) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 48 dello schema in esame che modifica l'articolo 193 del Codice in materia di finanza di progetto: di garantire che gli obblighi di trasparenza e pubblicità cui l'ente concedente deve assolvere al fine di promuovere la più ampia partecipazione degli operatori economici al procedimento siano espletati nel rispetto delle clausole di riservatezza previste dall'articolo 35, comma 4; di prevedere, nel caso in cui il procedimento sia attivato su iniziativa privata, che l'ente concedente verifichi preventivamente la sussistenza dell'interesse pubblico della proposta prima di procedere all'attivazione delle successive fasi della procedura valutativa; in tale ipotesi, valuti altresì il Governo; di adeguare la disciplina dei documenti progettuali e tecnici inseriti a corredo dell'avviso, anche al settore dei servizi che contempla soltanto un unico livello di progettazione;

55) valuti il Governo di modificare l'articolo 57 dello schema in esame, al fine di consentire un'adeguata rappresentatività di tutte le istituzioni coinvolte nell'attuazione del codice dei contratti pubblici, inserendo all'articolo 221 del Codice, anche il Ministro per gli affari europei fra i componenti della Cabina di regia;

56) valuti il Governo di apportare una modifica all'articolo 186 del Codice volta a ricondurre l'obbligo di esternalizzazione per i concessionari "senza gara" operanti nei settori speciali, fissando una quota minima compresa tra il 50 e il 60 per cento, in maniera analoga a quella prevista per i settori ordinari;

57) valuti il Governo di integrare la prevista estensione del ricorso a regolamenti di delegificazione per razionalizzare la disciplina degli allegati con la previsione di un'intesa in Conferenza unificata, in considerazione della rilevanza generale della disciplina dei contratti pubblici per le autonomie territoriali, inserendo pertanto all'articolo 62, comma 1, dello schema in esame, capoverso art. 226-*bis*, comma 1, alinea, dopo le parole: "*n. 400,*" le seguenti: "*previa intesa in Conferenza unificata*";

58) in relazione a quanto disciplinato dall'articolo 64 dello schema in esame che modifica l'Allegato I.1 in materia di definizioni, valuti il Governo se introdurre la nozione di lavori di categoria prevalente e lavori di categoria scorporabili;

59) in relazione a quanto previsto dall'articolo 72 dello schema in esame, con riferimento all'articolo 2, comma 3, lettera b), dell'Allegato I.11 del Codice, valuti il Governo di rimodulare la composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, al fine di ricomprendere, fra i componenti effettivi di tale organo, anche i consiglieri del TAR;

60) valuti il Governo se, in conformità con la definizione contenuta nella direttiva 2014/25/UE (articolo 4, paragrafo 2), ritiene opportuno modificare la definizione di impresa pubblica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), dell'Allegato I.1, prevedendo che per imprese pubbliche si intendono le imprese sulle quali le "amministrazioni aggiudicatrici" - e non più genericamente, le "stazioni appaltanti" - possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne

sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano detta impresa. Invero, il riferimento alle stazioni appaltanti rischia di ingenerare fraintendimenti circa l'individuazione dei soggetti qualificabili come imprese pubbliche, in quanto la definizione di stazione appaltante ricomprende in termini più ampi qualsiasi soggetto anche privato che nella scelta del contraente è comunque tenuto all'applicazione del Codice. Pertanto, all'articolo 1, comma 1, lettera f), del suddetto Allegato I.1, si valuti l'opportunità di sostituire le parole: "*stazioni appaltanti*" con le seguenti: "*amministrazioni aggiudicatrici*" e di aggiungere, in fine, il seguente periodo: "*Sono considerate imprese pubbliche le società* in house *operanti nei settori speciali quando svolgono attività di natura industriale o commerciale, là dove sottoposte a rischio operativo*";

61) valuti il Governo di modificare l'articolo 65 dello schema in esame che modifica l'Allegato I.2, introducendo la certificazione del RUP, ossia un sistema di accertamento delle competenze in base alla formazione ed all'esperienza che consenta di distribuire gli incarichi in base al livello (base/intermedio/avanzato/esperto), nonché di liminare la deroga alla presenza della certificazione o dei requisiti previsti dall'Allegato I.2, ed in ultimo di introdurre l'obbligo formativo dei RUP in materia di intelligenza artificiale;

62) valuti il Governo di modificare l'articolo 66, comma 1, lettera b), dello schema in esame - che sostituisce l'alinea del comma 1 dell'Allegato I.3 - nel punto in cui prevede un termine di soli tre mesi dalla data di approvazione del progetto per l'indizione della procedura di gara, aumentando tale termine, che appare troppo limitato temporalmente, a quattro mesi;

63) valuti il Governo di modificare opportunamente le previsioni dell'Allegato I.3 che individuano come tempo "zero" di calcolo della revisione prezzi, il momento dell'aggiudicazione e allo stesso tempo, al fine di evitare che ritardi della PA possano incidere negativamente sulle condizioni economico-finanziarie per le imprese, prevede che se i tempi di aggiudicazione superano quelli massimi previsti dal Codice per le diverse procedure, il rischio relativo all'incremento prezzi nel periodo del "ritardo" sia imputato alla stazione appaltante;

64) valuti il Governo di modificare l'articolo 68 dello schema in esame con riferimento all'articolo 31, comma 2, lettera b), dell'Allegato I.7 del Codice, attualizzando l'incidenza percentuale delle spese generali, portando la relativa forchetta in un *range* compreso tra il 20 e il 25 per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori;

65) valuti il Governo che il sistema delle verifiche è strutturato sulla centralità dei concetti di "terzietà" e "imparzialità" rispetto ai soggetti interessati dal processo di progettazione e realizzazione. Appare evidente che debbano essere garantite l'indipendenza e l'organizzazione del Verificatore e a tal riguardo si ritiene che per progetti il cui importo lavori sia superiore alla soglia comunitaria di cui l'articolo 14 del Codice (€ 5.382.000,00) l'attività di verifica sia effettuata esclusivamente da Organismi accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quindi non solo in caso di appalto integrato;

66) valuti il Governo l'opportunità di correggere attraverso una modifica dell'articolo 68 dello schema in esame il refuso del riferimento normativo per il calcolo del corrispettivo per il soggetto verificatore, attraverso l'utilizzo obbligatorio dei parametri di cui al DM 17 giugno 2016 e ss.mm.ii. Inoltre, in caso di adozione di metodologia BIM valuti il Governo di prevedere anche per il Verificatore l'applicazione di un incremento pari al 10 per cento, coerentemente con quanto previsto per il Progettista. Inoltre, è opportuno che il compenso per il soggetto incaricato sia adeguato all'effettivo importo dei lavori oggetto della prestazione (progettazione, verifica, ecc.), adeguandolo secondo quanto previsto dal DM 17 giugno 2016. Infatti, scopo del citato DM è quello di garantire la congruità e la proporzionalità del compenso al valore del progetto effettivamente progettato e verificato, perché è in relazione a quest'ultimo parametro che il soggetto incaricato assume maggiori responsabilità;

67) rilevato che, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, dell'Allegato I.7 del Codice, l'attività di verifica della progettazione può essere effettuata da professionisti, studi e società in possesso di certificazione ISO 9001 soltanto per progetti di importo superiore a 20 milioni e che tale limitazione determina una sorta di oligopolio - non legittimato da alcuna disposizione di rango europeo - a favore degli organismi di "tipo A" di cui al citato articolo e che, inoltre, agli stessi soggetti è ammessa la verifica dei progetti

esecutivi di appalti integrati soltanto laddove si tratti di interventi di importo non superiore a 5,3 milioni - , valuti il Governo, all'articolo 38, comma 3, primo periodo, dell'Allegato I.7, l'opportunità di sostituire le parole: "*20 milioni di euro,*" con le seguenti: "*50 milioni di euro,*", nonché, all'articolo 34, comma 2, del medesimo Allegato I.7, l'opportunità di sopprimere le seguenti parole: "*e, in caso di appalto integrato, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del codice*";

68) valuti il Governo per gli appalti di lavori nei settori speciali una disciplina alternativa a quella dell'utilizzo degli indici ISTAT e di quelli redatti transitoriamente secondo le disposizioni dell'Allegato II.2-*bis*. In particolare, si propone di contemplare l'alternativa di utilizzare i prezziari settoriali o quelli elaborati dalle stazioni appaltanti, già proficuamente applicati con la normativa emergenziale degli anni 2021-2022 in materia di revisione prezzi, apportando le seguenti precisazioni alle disposizioni contenute nell'Allegato II.2-*bis*: (i) precisare che il principio secondo il quale: "*Nel caso di appalti di servizi o forniture, la revisione prezzi si applica ai contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea*" non si applica ove sia prevista l'indicizzazione dei prezzi al momento della conclusione del contratto o dello stacco dell'ordine nel caso di contratto quadro (articolo 1, comma 3); (ii) precisare che le previsioni in materia di applicazione della revisione dei prezzi debbano essere ancorate al T0 della sottoscrizione del contratto con l'ulteriore precisazione per cui tale termine deve essere il T0 dei contratti attuativi di contratti quadro ipotesi da precisare espressamente, oltre che per gli appalti di lavori, anche per i contratti attuativi dei contratti quadro di servizi e forniture, i quali invece non ricevono nell'Allegato II.2-*bis* alcuna disciplina specifica; (iii) modificare le disposizioni dell'Allegato II.2-*bis* che estendono l'applicazione della materia della revisione prezzi anche ai subappalti ed ai subcontratti, in quanto particolarmente critici;

69) in relazione all'articolo 76 dello schema in esame che introduce l'Allegato II.2-*bis*, all'articolo 4 e al richiamo ivi contenuto ai tempi di aggiudicazione come definiti dall'Allegato I.3., valuti il Governo l'opportunità di chiarire che tali termini sono calcolati ai fini della revisione prezzi al netto di eventuali sospensioni disposte in conseguenza dell'emanazione di un provvedimento cautelare da parte del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del medesimo Allegato I.3;

70) valuti il Governo, in materia di clausole revisionali dei prezzi, in relazione a quanto previsto dalle tabelle di cui all'Allegato II.2-*bis*, introdotto dall'articolo 76 dello schema in esame, di apportare le opportune modifiche, al fine di prevedere che gli indici revisionali relativi all'istituto della "revisione prezzi" di cui all'articolo 60, del Codice e le loro relative disaggregazioni settoriali, siano quanto più adesivi alla realtà negoziale del settore merceologico afferente agli appalti di servizi e forniture;

71) valuti il Governo di modificare l'articolo 76 dello schema in esame in relazione a quanto previsto dall'articolo 10 dell'Allegato II.2-*bis* del Codice, ai fini della determinazione della variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b), del Codice, di chiarire che il sistema degli indici dei prezzi alla produzione dell'industria per settore economico ATECO è riferito in via preferenziale ai valori degli indici forniti per il mercato interno;

72) per gli stessi motivi di cui all'osservazione n. 30, all'articolo 78, comma 1, dopo la lettera e), si valuti di di inserire la seguente lettera: «*e-bis) all'articolo 13 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera: "e-bis) sono definiti in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli incentivi per il rafforzamento della capacità amministrativa delle centrali di committenza qualificate sulla base dei percorsi di aggregazione avviati attraverso accordi e convenzioni con le stazioni appaltanti non qualificate."*»;

73) valuti il Governo, al fine di coordinare le attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate, di prevedere la costituzione presso l'ANAC di un tavolo costituito da rappresentanti di tutte le istituzioni che concorrono al buon funzionamento del sistema di qualificazione e digitalizzazione degli appalti pubblici. All'articolo 78, comma 1, lettera f), dello schema in esame, che modifica l'Allegato II.4), si valuti pertanto di sostituire il capoverso "Articolo 13-bis" con il seguente: *"Articolo 13-bis (Coordinamento dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza) 1. Presso l'ANAC è costituito un tavolo dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate composto da tre rappresentanti delle amministrazioni centrali competenti in*

materia di appalti e da tre rappresentanti designati in Conferenza unificata da parte di ANCI, UPI e Conferenza delle Regioni, a cui sono attribuite le seguenti funzioni: a) monitora l'attività di committenza svolta ai sensi dell'articolo 62, commi 9 e 10; b) individua eventuali sfere di attività o di ambiti settoriali ove, tenuto conto anche della presenza territoriale dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza, si registra uno scostamento tra la domanda e l'offerta di attività di committenza; c) promuove la specializzazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza per sfere di attività e ambiti settoriali, ivi incluse il ricorso al partenariato pubblico - privato e alla finanza di progetto, tenuto conto anche della relativa distribuzione sul territorio nazionale; d) individua le centrali di committenza e i soggetti aggregatori dotati di specifica competenza ed esperienza nelle attività ad elevata complessità o specializzazione, con riferimento anche al ricorso a strumenti e tecnologie digitali; e) individua gli incentivi disponibili a legislazione vigente.";

74) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 81, comma 1, dello schema in esame di inserire, dopo la lettera a), la seguente: «*a*-bis*) all'articolo 16, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: "5-bis. Lo stato di efficacia dell'attestato SOA deve risultare dal casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del codice ed essere conoscibile e liberamente accessibile da parte di chiunque. 5-ter. Nel caso in cui l'operatore economico sia ammesso alla dilazione di pagamento del corrispettivo in favore della SOA e non vi provveda entro il termine concordato, la SOA, trascorsi quindici giorni dalla data dell'inadempimento, dispone la sospensione dell'efficacia dell'attestazione dandone comunicazione all'ANAC per la conseguente annotazione nel Casellario Informatico. Qualora, successivamente, l'operatore economico provveda al pagamento del corrispettivo dovuto alla SOA, quest'ultima è tenuta a disporre la revoca della sospensione dell'efficacia dell'attestazione entro quindici giorni dall'avvenuto pagamento, dandone comunicazione all'ANAC per la conseguente annotazione nel Casellario Informatico."*»;

75) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 81, comma 1, dello schema in esame di inserire, dopo la lettera g), la seguente: "g-bis) *In caso di mancato accesso o di malfunzionamento anche parziale del Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) o delle piattaforme, banche dati e sistemi di operabilità ad esso connessi, decorsi 30 giorni dalla richiesta di informativa in merito ai requisiti generali che le società organismi di attestazione (SOA) hanno l'obbligo di verificare, in caso di mancato riscontro da parte dell'ente competente, queste ultime emettono l'attestazione richiesta, facendo affidamento sull'autodichiarazione dell'operatore economico, ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Una volta abilitato all'accesso al fascicolo virtuale dell'operatore economico previsto dall'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, qualora a seguito di verifica sia accertata la mancanza di uno o più requisiti richiesti alla data della autodichiarazione rilasciata, la Soa provvederà ad aprire il procedimento di revoca dell'attestato emesso per dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 100, comma 13, e dell'articolo 94, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché dell'articolo 11, comma 7, dell'Allegato II.12 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*";

76) con riferimento all'articolo 82 dello schema in esame, valuti il Governo di apportare modifiche all'articolo 7 dell'Allegato II.14 del Codice, per chiarire le modalità di iscrizione delle riserve, reintroducendo, dopo il primo periodo le seguenti parole: "*Qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione delle stesse, l'esecutore esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve nei modi e nei contenuti di cui al presente articolo*";

77) all'articolo 83 dello schema in esame, valuti il Governo di apportare le seguenti ulteriori modificazioni all'Allegato II.18 - Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali: a) all'articolo 11, comma 3, lettera c), sostituire le parole: "*a soggetti*" con le seguenti: "*ad archeologi*"; b) all'articolo 13, comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente: "*i-bis) il disciplinare descrittivo e prestazionale;*"; c) all'articolo 16, sostituire il comma 1 con il seguente: "*1. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca archeologica disciplina l'impianto del cantiere di ricerca e individua i criteri per la definizione della progressione temporale dei lavori e delle priorità degli interventi nel corso dell'esecuzione dell'attività*

di scavo, nonché i tipi e i metodi di intervento."; al comma 2 , dopo le parole: "*è redatta da archeologi* " inserire le seguenti: "*di I fascia ai sensi del DM 244/2019*"; sostituire il comma 6 con il seguente: "*6. Il progetto esecutivo dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca, nel quale confluiscono i risultati delle indagini previste nel progetto di fattibilità, comprende gli elaborati di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a), b), e), f), g), h) i), l). In particolare, il capitolato speciale di cui alla lettera l) prevede dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relative alle diverse fasi e tipologie di intervento e ne dispone le modalità esecutive.*" E, dopo il comma 9, aggiungere il seguente: "*9-bis. Qualora ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera b), l'affidamento dei lavori avvenga sulla base dal momento che lo scavo archeologico rientra nella categoria di lavori per cui è più del PFTE questo dovrà essere integrato dagli gli elaborati di cui all'articolo 15, comma 2, lettere f), g), h), i) ed l). Il quadro economico di cui alla lettera g) dovrà prevedere adeguata copertura per l'integrazione della progettazione in corso d'opera.*";

78) all'articolo 2, comma 1, dell'Allegato V.2 - Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico, come sostituito dall'articolo 84 dello schema in esame, al fine di evitare il rischio di potenziali situazioni di conflitto di interesse o incompatibilità, occorre introdurre una generale causa di inconferibilità degli incarichi di presidente o membro del collegio ai prefetti e dirigenti della carriera prefettizia, ai magistrati in ruolo ed agli avvocati dello stato in ruolo. Valuti pertanto il Governo di sostituire la lettera e) con la seguente: "*e) avvocato dello stato, magistrato ordinario, amministrativo, contabile o tributario fuori ruolo o in quiescenza*";

79) all'articolo 2, comma 3, dell'Allegato V.2 - Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico, come sostituito dall'articolo 84 dello schema in esame, valuti il Governo di inserire dopo le parole: "*membri del collegio*" la seguente: "*esclusivamente*";

80) all'articolo 2, comma 3, dell'Allegato V.2 - Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico, come sostituito dall'articolo 84 dello schema in esame, valuti il Governo di inserire all'inizio della lettera c) le seguenti parole: "*con riferimento al presidente del collegio*";

81) all'articolo 5, comma 1, dell'Allegato V.2 - Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico, come sostituito dall'articolo 84 dello schema in esame, valuti il Governo di sostituire il primo periodo con il seguente: "*Ogni componente del Collegio Consultivo Tecnico non può ricoprire più di dieci incarichi contemporaneamente e, comunque, non può svolgere più di venti incarichi ogni due anni*", in quanto la limitazione a cinque del numero massimo di incarichi che è possibile assumere contemporaneamente rende estremamente difficile l'individuazione e la designazione dei membri che devono possedere particolari competenze nella materia.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI BASSO, IRTO E FINA SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 226

La 8ª Commissione ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni innovazione tecnologica,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Atto. 226),

Premesso che,

a) l'articolo 1, comma 4, della legge 21 giugno 2022, n. 78 della legge «Delega al Governo in materia di contratti pubblici» prevede che, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può apportarvi le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, "con la stessa procedura" e nel "rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi della delega";

b) l'iter procedurale prevede, poi, ai sensi della medesima legge delega, una scansione temporale ben precisa per l'adozione dei decreti legislativi correttivi;

c) secondo la lettera di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, i decreti legislativi sono adottati "previa acquisizione" del parere della Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo. Solo "successivamente" all'acquisizione di tali pareri gli schemi dei decreti legislativi sono

trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione;
d) lo schema in esame è stato trasmesso alle Camere in data 7 novembre, senza la preventiva acquisizione dei prescritti pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. Tale evenienza è stata comunicata nel corso della seduta del 25 novembre della Commissione ambiente, durante la quale i deputati sono stati informati che "la richiesta di parere sull'atto non è corredata dei prescritti pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato e che, pertanto, la Commissione non potrà pronunciarsi definitivamente sull'atto assegnato prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato." Tali pareri risultano essere stati trasmessi alle Camere solo in data 5 dicembre 2024;
e) stando a quanto previsto dalla lettera della legge delega, la trasmissione alle Camere dello schema di decreto legislativo, con conseguente avvio della decorrenza del termine di trenta giorni per l'espressione del parere, sarebbe dovuta avvenire non in data 7 novembre, ma solo "successivamente" all'acquisizione dei pareri della Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato;
f) in questa occasione, invece, il Governo, allo scopo di accelerare i tempi di emanazione del testo in esame, ha proceduto "contestualmente" all'invio dello schema di decreto legislativo alla Conferenza unificata, al Consiglio di Stato e alle Commissioni parlamentari, dimezzando di fatto i termini previsti per l'espressione dei pareri e in violazione di quanto disposto dalla legge delega;
g) anche il Consiglio di Stato ha espresso rilievi molto critici riguardanti il mancato rispetto delle procedure previste dalla legge delega per l'adozione dei decreti correttivi, segnalando il rischio, potenzialmente rilevante, di un eventuale sindacato di legittimità formale;
h) entrando nel merito delle modifiche al testo vigente, lo schema in esame, agli articoli 1 e 63, introduce l'allegato I.01 per disciplinare i criteri e le modalità per l'individuazione, nei bandi e negli inviti, ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2 del codice, del contratto collettivo applicabile al personale impiegato nelle attività oggetto di appalti pubblici e concessioni, nonché per la presentazione e la verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4. Inoltre, lo schema di decreto, all'articolo 81, comma 1, lett. d), modifica l'articolo 18, comma 15, dell'allegato II.12 del codice (avente ad oggetto il "sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori dei lavori") eliminando il riferimento alle Casse Edili, ai fini dell'individuazione del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente;
i) si tratta di modifiche che violano i principi e criteri direttivi della legge delega n. 78/2022 che non prevede né la possibilità per l'operatore economico di applicare un contratto collettivo nazionale di lavoro diverso da quelli sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, né demanda al decreto legislativo di individuare i parametri per la valutazione delle tutele equivalenti, la cui disciplina è peraltro esaustivamente dettagliata con l'articolo 3 dell'allegato I.01.
l) va evidenziato, infatti, che all'art. 3 dell'Allegato I.01 si introduce una "presunzione di equivalenza" tra contratti sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali (sottinteso "comparativamente più rappresentative") con organizzazioni datoriali diverse in base alla dimensione o alla natura giuridica delle imprese;
m) la presunzione di equivalenza, così come disciplinata nella norma in esame, finisce, concretamente, per legittimare forme di concorrenza tra imprese che, a ragione del loro diverso inquadramento previdenziale (conseguente alla loro diversa dimensione o natura giuridica, come accade, ad esempio, per le imprese industriali rispetto a quelle del settore dell'artigianato) sostengono costi del lavoro diversi e non comparabili tra loro. Dunque, l'effetto di questa norma, in sostanza, è quello di rendere "lecito" un elemento di "distorsione" della libera concorrenza tra imprese che finisce altresì per non garantire le "stesse tutele" ai dipendenti che, ad esempio, non sarebbero assistiti dallo stesso sistema di ammortizzatori sociali. Si introducono quindi effetti di "dumping" e di "ribasso di fatto mascherato" rispetto al CCNL leader e al costo del lavoro come calcolato e comunicato dalla Stazione Appaltante.
n) inoltre, il nuovo allegato I.01, accanto al principio che è l'oggetto dell'appalto a "fare il CCNL",

introduce anche altri indicatori (codici Ateco e specifici criteri di rappresentatività) e poi il principio della "dimensione" e della "natura giuridica dell'impresa". Questo sia per identificare il CCNL da applicare, sia per verificare l'equivalenza tra CCNL diversi da quelli indicati dalla Stazione appaltante;
o) in questo caso, i rischi sono molteplici: l'ambito di applicazione di un CCNL da prendere a riferimento per "valutare la stretta connessione" all'attività svolta anche in modo prevalente oggetto dell'appalto è prima di tutto dato dal perimetro del medesimo che contempli in modo "stretto" l'attività oggetto dell'appalto oltre che i diversi indicatori sulla maggiore rappresentatività comparata dei firmatari;
p) per prima cosa, quindi, si contesta il riferimento primario ai codici Ateco che indicano l'attività economica dell'impresa (e per cui l'impresa è iscritta in Camera di Commercio) che può anche non coincidere o contemplare l'oggetto dell'appalto. Indicativa al riguardo è la stessa relazione di accompagnamento che, per esempio, per le costruzioni (appalti di lavori) cita 4 classificazioni Ateco quando sono, in base ai Codici CPV solo 3 (i Codici Ateco 41, 42 e 43). Codici Ateco che, si ricorda, (così come il riferimento alla dimensione e alla natura giuridica dell'impresa) non sono mai stati contemplati come indicatori nella stessa legge 78/2022 rispetto al criterio di delega che indica chiaramente che è l'oggetto dell'appalto che fa il CCNL e non l'impresa;
q) altrettanta preoccupazione desta l'articolo 2 dell'allegato I.01, che individua i parametri per la verifica delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In merito si rileva, in primo luogo, che tale individuazione non è anch'essa prevista dalla legge delega e, in secondo luogo, che i criteri indicati non colgono in maniera adeguata gli elementi caratterizzanti il tema della rappresentatività delle predette associazioni;
r) tra questi criteri vi sono la composizione numerica degli associati, la presenza nelle diverse categorie, l'ampiezza e diffusione territoriale, la formazione e la stipula di contratti collettivi, la presenza di rappresentati all'interno del CNEL;
s) con riferimento al criterio del numero complessivo delle imprese associate, si osserva che, allo stato non esiste un meccanismo generalizzato ed omogeneo di rilevazione di tale criterio che possa garantire che il relativo dato abbia carattere di obiettività e verificabilità per tutti i settori produttivi e le diverse forme di impresa, ai fini dell'individuazione degli agenti contrattuali comparativamente più rappresentativi; Quanto al criterio della diffusione territoriale delle associazioni di rappresentanza, con riferimento al numero delle sedi della singola organizzazione datoriale, si osserva che si possono aprire centinaia di sedi legali senza avere alcun lavoratore o imprenditore associato. Da ultimo, va sottolineato come altrettanto critico e fuorviante può risultare il parametro costituito dal numero di CCNL sottoscritti, così pure la presenza di rappresentanti all'interno del CNEL, non è indicativa di rappresentanza certa;
t) nello schema in esame vengono, quindi, introdotte una serie di norme che, in buona sostanza, finiscono per ridimensionare il ruolo della contrattazione collettiva posta in essere da agenti contrattuali comparativamente più rappresentativi, contrattazione che invece, in base alle disposizioni della legge delega approvata dal Parlamento (cfr. art. 1, comma 2, lett. h) n. 2) dovrebbero costituire il principale riferimento per individuare, appunto, quale contratto collettivo vada applicato da parte delle imprese che partecipano ad appalti pubblici;
u) tali criteri non sono stati oggetto di confronto con le parti sociali che, sia pure nell'articolazione delle proprie posizioni, dapprima in audizione durante l'esame in commissione, e poi con interventi pubblici, hanno evidenziato la necessità di una riflessione più approfondita e di un confronto che coinvolga tutte le principali forze sociali sulla corretta definizione di organizzazioni sindacali e datoriali 'comparativamente più rappresentative'. Si ritiene pertanto fondamentale espungere dal testo le norme che intervengono sull'individuazione del contratto più rappresentativo, mantenendo la versione vigente dell'articolo 11 e sopprimendo l'Allegato I.01;
v) altrettanto critico risulta il disposto dell'art. 4 dell'Allegato I.01 che disciplina l'ipotesi di un operatore economico che applica un contratto collettivo "diverso" da quelli sottoscritti da agenti contrattuali comparativamente più rappresentativi quando: a) il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua delle voci individuate al comma 2 dell'art. 4 risulta

almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara o nell'invito e quando
b) gli scostamenti rispetto ai parametri di cui al comma 3 (13 parametri), che attengono alle tutele normative, sono "marginali";
z) in primo luogo, una valutazione sugli scostamenti rispetto ai parametri normativi comporta una complessità e presuppone una conoscenza tecnica certamente non comuni, esponendo pertanto tale valutazione al concreto rischio che prevalgano aspetti di natura puramente formale piuttosto che sostanziale;
aa) in secondo luogo, va detto che il pur "marginale" scostamento, apertamente ammesso dalla norma in esame, comporta, ancora una volta, un giudizio di valore con apprezzabili margini di discrezionalità da parte della stazione appaltante;
bb) in ogni caso il "marginale" scostamento, espressamente ammesso dalla legge, significa finire per ammettere una marcata differenza tra le tutele assicurate ai lavoratori che partecipano agli appalti, in aperto contrasto con il principio che il differente contratto collettivo adottato dall'impresa che intende partecipare all'appalto debba garantire le "stesse tutele" di quello indicato dalla stazione appaltante e che, in linea di principio deve essere quello "stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale";
cc) non è chiaro poi a chi toccherebbe valutare il grado di "marginalità" (le stazioni appaltanti?) e se lo stesso venga poi definito con uno specifico decreto ministeriale, come previsto dal comma 5 dell'articolo 4, senza quindi un preventivo confronto con Parlamento e parti sociali magari firmatarie dei CCNL;
dd) al riguardo si ricorda quanto stabilito dalla stessa legge delega n. 78 del 2022, che ha sempre fatto riferimento ad un principio "rigido" di tutele economiche e normative connesse all'applicazione del CCNL individuato, utilizzando termini come "le medesime", le "stesse" ecc.;
ee) l'articolo 14 dello schema in esame, modifica poi l'articolo 57 riguardo le clausole sociali. La disciplina vigente prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara specifiche clausole sociali orientate a garantire la stabilità del personale impiegato, garantendo stesse tutele anche al personale in subappalto. Inoltre riporta l'obbligo di previsione di meccanismi idonei a realizzare la parità di genere e l'inserimento lavorativo di giovani e persone con disabilità o svantaggiate. Il nuovo articolo inserisce misure "che siano orientate" e non più come obbligo. Inoltre la stabilità occupazionale è rimandata al nuovo articolo 11 in materia di tutele lavoristiche. In tal modo viene chiaramente depotenziata la norma sulle clausole sociali attualmente vigente, di cui si chiede pertanto il mantenimento;
f)f)in estrema sintesi, lo schema in esame prevede una inaccettabile riduzione della cogenza di alcune norme a tutela dei lavoratori, presenti sin dalla legge delega 78/2022, in particolare per quanto riguarda la corretta applicazione dei CCNL, l'applicazione del medesimo CCNL (e la "parità" reale e completa delle tutele economiche e normative lungo la filiera dei subappalti), le clausole sociali. Tali modifiche, se approvate, romperebbero l'attuale equilibrio tra tutele reali - assetti contrattuali collettivi - libertà di impresa;
Considerato che,
gg) in via generale, uno degli aspetti maggiormente preoccupanti dello schema in esame riguarda l'assenza di interventi volti ad assicurare una maggiore concorrenzialità del mercato, che il vigente Codice ha complessivamente ridotto. Contrariamente alle attese, sono rimaste le soglie molto alte per gli affidamenti diretti di servizi e forniture, come pure le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, l'affidamento di lavori fino ad oltre cinque milioni senza avvisi pubblici, né è stato introdotto alcun rafforzamento delle misure di pubblicità e trasparenza quale necessario contrappeso alla compressione della concorrenza;
hh) il correttivo in esame avrebbe dovuto rappresentare l'occasione per introdurre elementi per accrescere la trasparenza, che senza comportare costi a carico delle amministrazioni in virtù dell'impiego di strumenti digitali, avrebbe consentito di realizzare l'obiettivo di un più ampio accesso al mercato, specie da parte delle piccole e medie imprese, e, conseguentemente, di allargare la platea dei possibili contraenti delle pubbliche amministrazioni, a beneficio della qualità delle prestazioni.

Tale criticità non è ancora emersa in tutta la sua portata solo perché negli ultimi mesi le grandi disponibilità legate anche al Pnrr hanno comunque soddisfatto l'offerta privata. Via via che questo elemento verrà meno, anche in ragione dei nuovi vincoli di finanza pubblica, il problema si presenterà in modo decisivo;

ii) in tal senso, quindi lo schema in esame avrebbe dovuto prevedere, in materia di «affidamenti sottosoglia», che nelle procedure di affidamento venga garantita adeguata pubblicità preventiva e successiva per scongiurare eventuali abusi nell'utilizzo dell'affidamento diretto e della procedura negoziata senza bando per acquisizioni per importi «sottosoglia», prevedendo, al contempo, la riduzione della soglia a 2,5 milioni entro la quale si può fare ricorso alla procedura negoziata senza bando nel «sottosoglia» e della soglia per gli affidamenti diretti degli appalti di servizi e forniture da 140 mila euro a 100 mila euro e da 140 mila a 75 mila euro per i servizi di ingegneria e architettura, al fine di garantire una maggiore tutela della concorrenza e della trasparenza negli affidamenti;

ll) in particolare, adeguati presìdi di trasparenza dovrebbero essere assicurati nell'ambito degli affidamenti in house, in relazione ai quali dovrebbe essere almeno introdotto l'obbligo di motivazione rafforzata, che è attualmente previsto soltanto per i servizi pubblici locali di rilevanza economica;

mm) tra gli aspetti maggiormente critici vi è la mancata previsione di interventi di aggiustamento del Codice vigente in tema di:

1) aggiudicazione dell'appalto per singoli lotti che nella formulazione dell'articolo 14 va oltre quanto stabilito dalla direttiva europea, laddove prevede che ai lotti in questione non si applichi il Codice. Risulta evidente, invece, che agli affidamenti in questione andrebbe applicato il regime previsto per gli affidamenti sottosoglia, in ragione del relativo valore, anziché disporre la totale esclusione dall'ambito di applicazione del Codice.

2) suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi degli appalti in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Nella prassi, il ricorso a tale istituto è scarsamente praticato e l'obbligo di motivare la scelta di accorpare più appalti in un'unica procedura a evidenza pubblica (dimostrando, peraltro, i benefici derivanti da detta scelta rispetto alle altre soluzioni possibili), non è sempre osservato o conforme alle dettagliate prescrizioni normative, soprattutto in termini di pubblicità e conoscibilità. Occorrerebbe quindi rafforzare tale l'obbligo, anche al fine di garantire il massimo controllo da parte delle stazioni appaltanti sugli appalti da realizzare e limitare il fenomeno della catena lunga dei subappalti, prevedendo altresì l'obbligo per le stazioni appaltanti di invio all'ANAC della motivazione della mancata suddivisione in lotti, così da darne evidenza pubblica e permettere una valutazione di tale scelta;

3) rafforzamento dell'istituto del conflitto d'interessi, in ragione del contenuto molto generico dell'articolo 16 del Codice e che pone un onere probatorio molto gravoso a carico di chi invoca il conflitto;

4) categorie di opere prevalenti e/o scorporabili;

5) requisiti professionali dei progettisti interni all'amministrazione;

6) la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l'esecuzione contrattuale per le quali permane l'incertezza in merito a cosa accade in caso di mancata qualificazione per l'esecuzione. A tal proposito non risulta risolta la questione relativa alla qualificazione delle istituzioni scolastiche, che rischia di compromettere il regolare svolgimento dei viaggi di istruzione. Sul punto, non si può contare solo sull'intervento di Anac, che ha deciso la qualificazione con riserva delle scuole fino al 31 maggio 2025, affinchè le stesse possano procedere autonomamente all'acquisizione dei codici identificativi di gare per gli appalti di importo superiore a 140.000 euro relativi a servizi di programmazione, organizzazione ed esecuzione dei viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali, indipendentemente dalla qualificazione posseduta e dal valore degli affidamenti. Occorre infatti individuare una soluzione strutturale che sia funzionale alle scuole per organizzare regolarmente e senza impedimenti i viaggi di istruzione.

7) poteri di vigilanza e sanzionatori di ANAC per quanto attiene specificamente al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza;

8) le clausole di esclusione che necessitano di un coordinamento tra il principio di tassatività delle

cause di esclusione definite dal Codice e l'esistenza di ulteriori norme, contenute in diversi testi normativi, che recano obblighi, adempimenti e condizioni aventi portata parimenti escludente;
9) individuazione del "titolare effettivo" delle imprese che partecipano alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici di appalto e concessione, non solo per esigenze di trasparenza e legalità, peraltro confermate da recenti fatti di cronaca, ma anche al fine di prevenire casi di offerte combinate o altri fenomeni di alterazione della concorrenza che potrebbero incidere gravemente sul corretto funzionamento del mercato;
10) mancato coordinamento 94, 95 e 98 del Codice in tema di illecito professionale grave;
11) sistema di qualificazione SOA;
12) applicabilità del soccorso istruttorio
Rilevato che,
nn) diversi interventi normativi previsti nello schema di decreto correttivo in esame sembrano andare in una direzione diametralmente opposta a quella indicata e attesa dagli operatori del settore, introducendo nel Codice dei contratti pubblici ulteriori elementi problematici, rispetto ai quali si evidenzia la necessità di profondi cambiamenti;
pp) la disciplina delle clausole di revisione dei prezzi rappresenta una delle principali linee di intervento del decreto in esame. L'articolo 16, interviene infatti sulla disciplina della revisione dei prezzi, prevedendo che questa operi solo nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento. Tale modifica sterilizza, di fatto, l'efficacia di tale istituto in contrasto con principio alla conservazione dell'equilibrio contrattuale originario (art. 9), nonché con quello del risultato, di cui all'articolo 1 del codice; Il testo avrebbe dovuto chiarire, invece, che la revisione dei prezzi opera nella misura dell'80 per cento dell'intera variazione, con l'effetto di lasciare il valore del 5 per cento unicamente come soglia oltre la quale scatta il meccanismo revisionale. Andrebbe poi operata una distinzione tra appalti di lavori e quelli di servizi e forniture, con particolare riferimento ai servizi sociosanitari e di ristorazione scolastica e sociosanitaria, garantendo, per questi ultimi settori, un meccanismo obbligatorio e automatico di revisione dei prezzi che includa anche i rinnovi contrattuali, al fine di tutelare l'equilibrio economico delle imprese e salvaguardare la qualità del servizio pubblico;
qq) in relazione alle modifiche introdotte dall'articolo 3 dello schema in esame, in tema di modalità di stipula del contratto di appalto, al fine di ridurre da 35 a 30 giorni il periodo del c.d. stand still per la stipula del contratto, si evidenzia che a fronte di una modesta riduzione del termine procedurale (cinque giorni su trentacinque), l'intervento appare estraneo alla milestone m1c1-84 bis che è riferita ai tempi dell'aggiudicazione. inoltre, la coincidenza di tale innovazione con il termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale contro l'aggiudicazione rischia di determinare un'eccessiva costrizione dei diritti di difesa in giudizio, con conseguente vulnus dell'articolo 24 della costituzione e della direttiva 2007/66/ce del parlamento europeo e del consiglio dell'11 dicembre 2007, per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici;
rr) in relazione alle modifiche introdotte dall'articolo 5, in tema di affidamenti in house si registra un preoccupante arretramento rispetto al previgente Codice, con particolare riguardo alla tutela e alla vigilanza del mercato. La soppressione dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, precedentemente previsto dall'articolo 192 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ha fatto venire meno il fondamentale vaglio dell'ANAC sull'effettiva esistenza dei requisiti del in house, utile a prevenire eventuali contenziosi fra le parti. Con le ulteriori modifiche introdotte nello schema in esame, si esclude di fatto la possibilità per l'Autorità di utilizzare i dati raccolti in relazione agli affidamenti in house per finalità di vigilanza e per perseguire gli obiettivi di trasparenza ed efficacia dei procedimenti;
ss) In relazione alle modifiche introdotte dall'articolo 9, in tema di equo compenso si evidenzia una soluzione di solo compromesso. Le formule utilizzate nel correttivo, a partire dal metodo di calcolo, comportano un appiattimento verso il basso e, soprattutto, rischi di applicabilità ai servizi di natura

intellettuale (ingegneria e architettura) e alle altre prestazioni intellettuali, dai servizi legali alle consulenze. Altro profilo problematico emerge dalle prospettate previsioni normative concernenti la possibilità di applicare il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale; Sul punto occorrerebbe confermare espressamente il principio dell'equo compenso delle prestazioni professionali nell'applicazione del codice degli appalti prevedendo, conseguentemente, l'applicabilità di ribassi solo sulle spese accessorie;

tt) in relazione all'articolo 10 dello schema in esame, relativo a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, le modifiche introdotte rischiano di generare incertezze in relazione agli appalti interessati dall'adozione della metodologia Building Information Modelling, con conseguente necessità di indispensabili chiarimenti applicativi. L'implementazione degli strumenti digitali è infatti limitata e poco coerente con gli obiettivi di semplificazione e trasparenza. la digitalizzazione, come il bim, non risulta pertanto estesa a tutte le fasi del processo di appalto. infine, mancano indicazioni chiare sull'utilizzo delle piattaforme interoperabili che garantiscono il monitoraggio in tempo reale delle procedure e dei contratti;

uu) le modifiche introdotte dall'articolo 11, che modificano l'articolo 44, dello schema in esame, relative all'appalto integrato, non modificano la possibilità del ricorso generalizzato all'appalto integrato introdotte nel vigente Codice dei contratti pubblici e non prevede misure per circoscriverne l'utilizzo alle sole ipotesi di effettiva necessità o utilità. Il Codice pertanto continuerà a prevedere un'applicazione generalizzata dell'istituto dell'appalto integrato, con l'unica esclusione dei contratti aventi ad oggetto attività di manutenzione ordinaria, per i quali, peraltro, la componente progettuale è fisiologicamente assente o, comunque, molto ridotta; Le modifiche avrebbero dovuto circoscrivere la possibilità di ricorrere all'appalto integrato ai soli appalti di lavori complessi di cui all'art. 2 lett. d) dell'Allegato I.1 del codice vigente di valore superiore alla soglia europea di cui all'art. 14 del Codice dei Contratti;

vv) l'articolo 15 dello schema in esame, con riferimento all'accordo quadro, non risolve le numerose criticità rilevate in sede di vigilanza sull'applicazione dei contratti quadro e non circoscrive i limiti di applicazione dell'istituto, chiarendo che le prestazioni oggetto di tali lavori e servizi devono essere riconducibili ad elementi standardizzabili e ripetibili, per i quali le stazioni appaltanti non possono predeterminare con certezza il se, il quando e il quantum delle prestazioni. Inoltre, non reca alcuna misura tesa ad introdurre maggior equilibrio nei rapporti tra committente ed affidatari in caso di accordi quadro (art. 59, D.lgs. 36/2023); gli operatori economici continuano, quindi, a non avere alcuna certezza sull'attivazione dei contratti attuativi, nonostante gli ingenti impegni assunti in sede di gara (sul piano economico, assicurativo e della qualificazione). A tal fine occorrerebbe invece assicurare, anzitutto, all'affidatario una congrua percentuale dell'importo complessivo dell'accordo stesso, con indicazione del termine di stipula del relativo contratto attuativo; nonché chiarire che i certificati di esecuzione lavori debbano essere computati rispetto all'importo complessivo dei lavori eseguiti e non rispetto a quello dei singoli contratti attuativi;

zz) l'articolo 18 dello schema di decreto correttivo apporta varie modifiche alla disciplina delle aggregazioni e della centralizzazione delle committenze di cui all'articolo 62 del vigente Codice dei contratti pubblici. Tra le criticità di maggior rilievo si segnala quella relativa all'attribuzione di un punteggio premiale alle stazioni appaltanti particolarmente virtuose in merito al tempo medio intercorrente tra la data di presentazione delle offerte, come risultante nei bandi di gara, e la data di stipula del contratto. Al riguardo le criticità applicative possono emergere in caso di affidamenti delegati a stazioni appaltanti qualificate, posto che la data di presentazione delle offerte è legata chiaramente alla fase di affidamento (gestita dalla stazione appaltante delegata), mentre la data di stipula attiene alla fase di esecuzione (di competenza della stazione appaltante delegante). In simili casi, dunque, la responsabilità di eventuali comportamenti virtuosi o, soprattutto, dello sforamento dei tempi massimi previsti potrebbe ricadere tanto su una sola stazione appaltante quanto su entrambe, ma sarebbe comunque difficile da accertare.

aaa) l'articolo 20 dello schema di decreto reca modifiche dell'articolo 67 del codice, in materia di consorzi non necessari e, in particolare, dei consorzi di artigiani, di cooperative e dei consorzi stabili.

In tale ambito la disciplina introdotta appare troppo rigida, laddove postula la necessità di ricorso all'avvalimento ordinario, in luogo del meccanismo automatico di cumulo, anche nella ipotesi in cui le imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto posseggano effettivamente i requisiti di qualificazione. Tale soluzione finirebbe per eliminare del tutto il meccanismo di qualificazione cumulativa, per gli appalti aventi ad oggetto lavori, anche nei casi in cui la stessa si rivela giustificata, secondo il meccanismo dell'avvalimento (consiglio di stato). Sarebbe stato quindi più opportuno il mantenimento del vigente articolo 20. Questo schema di correttivo non interviene neanche sulla rubrica dell'art. 67 ("Consorzi non necessari"). Sin dall'entrata in vigore del codice non è stato chiaro il significato di tale dicitura. Se è stata pensata per differenziare i consorzi disciplinati dall'art. 67 dai consorzi ordinari, sarebbe stata preferibile la formulazione "consorzi non ordinari". Inoltre, l'art. 20, comma 1, lett. c), dello Schema precisa che per tutte le tipologie di consorzi (non soltanto per i consorzi stabili, quindi) è necessario che i requisiti di ordine generale siano posseduti, oltre che dal consorzio, stesso, anche dalle consorziate esecutrici nonché dalle consorziate "che prestano i requisiti". Quest'ultima previsione, originariamente prevista per i soli consorzi stabili i quali dimostrano il possesso dei requisiti tramite il c.d. "cumulo alla rinfusa", non appare applicabile ai consorzi di cooperative e ai consorzi artigiani, i quali per partecipare alla gara utilizzano requisiti propri, senza che vi sia un "prestito di requisiti", come già previsto anche all'art. 67, comma 5, del codice. Per evitare dubbi interpretativi, andrebbe, quindi, chiarito che per i consorzi di cooperative e artigiani l'assenza di cause di esclusione debba sussistere in capo al consorzio e alle consorziate esecutrici, mentre per i consorzi stabili l'assenza di cause di esclusione debba sussistere, oltre che in capo al consorzio e alle consorziate esecutrici, anche in capo alle consorziate che prestano i requisiti (nella forma dell'avvalimento, come lo Schema vorrebbe chiarire con le modifiche da apportare all'art. 67, comma 2), con un riferimento espresso a tale fattispecie;

bbb) l'articolo 22 introduce nel codice un nuovo articolo 82-bis, che conferisce alle stazioni appaltanti la facolta' di inserire nei documenti di gara lo schema di accordo di collaborazione plurilaterale. Lo strumento sembra avere l'attitudine ad aggravare l'area degli oneri e degli adempimenti gestionali della fase esecutiva, duplicando, nei suoi stessi contenuti "tipizzati", istituti e meccanismi già regolati in forma auto-applicativa nel codice. pur non potendo sostituire il contratto o integrarne i contenuti, l'accordo di collaborazione estende oggettivamente gli impegni a carico delle parti, al punto da aumentare la superficie di attrito degli interessi contrapposti. l'esito di tale meccanismo, finisce per condurre, inevitabilmente, ad ulteriori ragioni di controversia tra le parti. In definitiva, l'oggettiva complessità di elaborazione e gestione di un tale accordo, portano alla conclusione di una forte incertezza circa la sua adeguatezza nell'apportare un quid migliorativo nella gestione esecutiva dei contratti;

ccc) in relazione alle modifiche introdotte dall'articolo 30 dello schema in esame, in materia di reputazione dell'impresa/rating legalità, emergono preoccupanti criticità posto che la qualificazione degli operatori economici, al pari della qualificazione delle stazioni appaltanti, costituisce uno dei pilastri su cui deve fondarsi l'intero sistema dei contratti pubblici, affinché sia realmente efficiente e capace di premiare i migliori e di generare un valore, sia per il pubblico che per il privato. Si cancella il "rating di legalità" che ha istituito presso l'ANAC un sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni e si promuove la scomparsa dal casellario ANAC delle indicazioni di reputazione, facendo venir meno uno strumento di informazione ulteriore sulla legalità. I criteri premiali basati sulla past performance, legati al riconoscimento del premio di accelerazione e all'aver adempiuto correttamente all'accordo di collaborazione, non appaiono efficaci e tanto meno coerenti con i princìpi che governano il sistema di aggiudicazione degli appalti delineato dalla direttiva. In tale contesto, appare indispensabile prevedere una diversa modalità per valorizzare la past performance, consistente nell'implementazione di una piattaforma digitale di monitoraggio dei tempi e delle modalità di esecuzione dei contratti di appalto, basata sui dati acquisiti tramite la BDNCP, i cui esiti sarebbero resi disponibili alle stazioni appaltanti con lo scopo di consentire alle stesse di conoscere come il comportamento tenuto dall'operatore economico nella fase esecutiva di precedenti contratti di appalto abbia inciso su tempi e modalità di esecuzione dei contratti medesimi. Queste informazioni potrebbero

meglio orientare le stazioni appaltati contribuendo al miglioramento della qualità degli affidamenti. In assenza di tali previsioni appare evidente, per definizione più soggetti a fenomeni di rischio corruttivo o di favoritismo, a vantaggio di imprese che, spesso, si rivelano meno efficienti di altre presenti sul mercato;

ddd) in materia di «requisiti di partecipazione e selezione dei partecipanti» occorreva prevedere, con particolare riferimento alle attività nel settore dell'edilizia, tra i requisiti di ordine speciale richiesti il possesso di una qualificazione dell'operatore economico basato su criteri di salute e sicurezza e includere, nella presentazione delle offerte, oltre alla presentazione dei documenti che comprovano la corretta situazione dei versamenti contributivi e retributivi da parte dell'operatore economico che risponde al bando, anche un certificato degli infortuni occorsi nell'impresa partecipante per carenze di sicurezza, emesso dall'INAIL, e prevedere che, qualora tale comportamento sia reiterato nel tempo, lo stesso sia causa di esclusione automatica dell'operatore economico. Occorreva, inoltre, prevedere che i dati relativi agli infortuni occorsi nell'impresa partecipante per carenze di sicurezza siano un elemento di valutazione dei requisiti reputazionali dell'impresa nell'ambito della gestione del sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni da parte dell'ANAC;

eee) in relazione alle modifiche introdotte dall'articolo 33 dello schema in esame, relativo all'equivalenza delle tutele in relazione all'istituto del subappalto, emerge un preoccupante depotenziamento della norma del vigente Codice. In particolare, mentre l'articolo 119, comma 12 del Codice, nella formulazione attuale, dispone che il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale, la nuova previsione normativa contenuta nello schema in esame introduce un ulteriore elemento di flessibilità che consente al subappaltatore di applicare un contratto collettivo diverso da quello applicato dall'appaltatore, purché questo garantisca ai dipendenti le medesime tutele. La modifica proposta di fatto introduce un fattore di incertezza per le stazioni appaltanti tenute a verificare anche in relazione ai subappaltatori la sussistenza dell'equivalenza delle tutele. Diversamente, la norma attuale, assicurando che in tutta la filiera si applichino i medesimi contratti, appare maggiormente idonea ad evitare che i subappalti possano divenire uno strumento attraverso il quale eludere le garanzie contrattuali. Per tali motivi occorre mantenere il testo vigente. Sempre in materia di subappalto, a tutela delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano in regime di subappalto e dei lavoratori delle stesse, occorreva introdurre norme volte a prevedere che l'affidatario sia obbligato a dichiarare già al momento dell'offerta quali lavorazioni o servizi intenda appaltare, nonché i relativi valori economici, e a corrispondere al subappaltatore l'intero importo relativo alla lavorazione o servizio, così come aggiudicato dalla stazione appaltante senza alcun ribasso su alcuna componente di prezzo e indicandone il relativo importo economico, ribadendo la priorità sui costi della manodopera e della sicurezza, ma impedendo che ulteriori ribassi possano indirettamente incidere sull'organizzazione delle prestazioni o sulla tenuta economica della impresa subappaltatrice; occorreva in ogni caso prevedere di limitare il ricorso al subappalto a un solo livello aggiuntivo e ad integrare l'attuale previsione dell'articolo 119, comma 14, al fine di prevedere la verifica della congruità della incidenza della mano d'opera anche nella esecuzione dei servizi, da verificare mediante la Piattaforma Mocoa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

fff) in relazione all'articolo 34 dello schema in esame, le modifiche introdotte in materia di contratto in corso di esecuzione, relativamente all'emergere di "circostanze impreviste o imprevedibili", rischiano di legittimare prassi, già ampiamente in uso tra gli operatori, di richieste di revisione dei contratti. Sul tema è bene sottolineare che la giurisprudenza europea ha chiarito, in diverse occasioni, che la valutazione sulla imprevedibilità delle circostanze ai fini della modifica di un contratto in corso d'opera andrebbe effettuata caso per caso dalla stazione appaltante e non si presta a indicazioni normative;

ggg) in relazione alle modifiche introdotte dall'articolo 38, in materia penali e premi di accelerazione, si evidenzia che l'obbligo di corresponsione dei premi di accelerazione, senza disciplinare i criteri di

riconoscimento degli stessi presenta evidenti criticità applicative. L'omessa previsione di una modalità di quantificazione del premio di accelerazione suscita perplessità, in costanza dell'obbligo di corrispondere il premio (al ricorrere dei presupposti), in quanto lo rende inattuabile. considerato altresì che gli istituti in esame (penali e premi) sono destinati ad essere applicabili anche agli affidamenti diretti, per i quali non esiste una disciplina espressa, appare opportuno procedere, in termini generali, ad una puntuale ricognizione degli istituti applicabili agli affidamenti diretti, intervenendo, a fini di chiarificazione, onde evitare l'insorgere di numerose controversie in sede giurisdizionale;
hhh) in relazione al divieto di attribuzione degli incentivi per funzioni tecniche al personale dirigente ai sensi dell'art .45 del vigente Codice, si evidenzia che il medesimo art. 45, eleva il massimale di retribuzione individuale del beneficio dal 50% al 100% della retribuzione annua del dipendente ed estende gli incentivi a tutte le tipologie d'appalto, affidamenti diretti compresi. I dirigenti, pur risultando responsabili di progetto (rup), firmatari di progetto per la fase di progettazione, del contratto per la fase di affidamento o del CRE/collaudo per la fase d'esecuzione con relativa assunzione di rischi e responsabilità, percepiscono un trattamento economico complessivo annuale spesso minore, rispetto ai propri collaboratori addetti alla preparazione in bozza delle pratiche (in taluni casi senza nemmeno l'apposizione di alcuna firma). Lo schema in esame non interviene sul punto, laddove sarebbe invece opportuno eliminare tale disparità e prevedere la possibilità per i Dirigenti di percepire, senza alcuna limitazione né per materia, né per tipologia di appalti, né temporale, gli incentivi di che trattasi;
iii) l'articolo 48 dello schema in esame riscrive totalmente la disciplina della finanza di progetto, introducendo una regolamentazione che risulta per alcuni aspetti contraddittoria, di non semplice comprensione e foriera di criticità applicative. Il complesso delle modifiche introdotte sul project financing, così come disciplinato dalla norma attuale, rischia, in alcuni casi, di riconoscere una posizione di vantaggio all'operatore uscente. In particolare, si evidenziano le criticità connesse alla previsione di un diritto di prelazione a favore del proponente, in quanto anticoncorrenziale e disincentivante alla partecipazione di altri soggetti potenzialmente aggiudicatari;
lll) le modifiche introdotte dall'articolo 75 dello schema in esame in materia di esclusione automatica delle offerte anomale non pongono rimedio alla criticità relativa al mancato riferimento ai contratti di forniture, che andrebbero ugualmente ricompresi nell'ambito di applicazione della disciplina, nonché al mancato riferimento alla motivazione circa la ritenuta assenza del carattere transfrontaliero dell'appalto, quale condizione di applicazione di tale istituto;
mmm) l'articolo 85 modifica dello schema in esame modifica l'art. 1, comma 1, dell'Allegato V.3 - Modalità di formazione della Cabina di regia, al fine di integrarne la composizione con un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e un rappresentante della Struttura di missione PNRR. Riguardo la composizione si ritiene che la stessa debba essere integrata con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dal Ministero del lavoro;
nnn) lo schema in esame introduce il comma 15- bis che chiarisce, secondo quanto già disposto dall'art. 108 comma 2, i criteri di aggiudicazione secondo offerta economicamente più vantaggiosa: 65% assume la forma di prezzo fisso, il restante 35% può essere assoggettato a ribasso. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all'offerta economica secondo i calcoli dell'allegato I.13, ma il tetto, per questo punteggio, deve essere nel limite del 30%;
ooo) sarebbe stato inoltre opportuno intervenire per rafforzare la portata dell'articolo 170 per la tutela delle forniture "Made in" negli appalti dalla concorrenza sleale preveniente dai Paesi Terzi. In tal senso andava inserita una clausola di esclusione che possa essere utilizzata dalle stazioni appaltanti come riferimento per la preparazione degli appalti e prevedendo che, qualora non si applichi la restrizione relativa ai prodotti originari d Paesi terzi, la stazione appaltante sia tenuta a fornire una giustificazione dettagliata
Valutato che,
a distanza di poco più di un anno dall'acquisto di efficacia del nuovo Codice appalti sono emerse in fase di applicazione delle criticità che imponevano la necessità di modifiche finalizzate a garantire che gli appalti pubblici rispettino i principi di semplificazione, trasparenza, equità e tutela del lavoro;

le modifiche proposte dallo schema correttivo in esame contribuiscono, invece, ad aggravare i problemi interpretativi, nonché a stravolgere l'equilibrio tra i diritti dei lavoratori, le esigenze di semplificazione ed operatività per gli operatori, la qualità delle opere pubbliche, la valorizzazione dei professionisti e il rafforzamento delle stazioni appaltanti e dei presidi istituzionali preposti al controllo di legalità:

esprime parere contrario.

1.3.2.1.10. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 164(ant.) dell'11/02/2025

collegamento al documento su www.senato.it

8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)
MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2025
164ª Seduta
Presidenza del Presidente
FAZZONE

Interviene il ministro per la protezione civile e le politiche del mare Musumeci, accompagnato dal capo di Gabinetto Riccardo Riggillo, dal capo del Dipartimento Casa Italia Luigi Ferrara e dal vice capo Ufficio legislativo Andrea Luberti.
La seduta inizia alle ore 12,45.
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web*-TV, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.
Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.
Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.
PROCEDURE INFORMATIVE
Audizione del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1294 (Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità)
Il PRESIDENTE introduce la procedura informativa in titolo, dà il benvenuto al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e gli cede la parola.
Il ministro MUSUMECI svolge la propria relazione.
Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i senatori DI GIROLAMO (*M5S*), SIRONI (*M5S*), FINA (*PD-IDP*) e SIGISMONDI (*FdI*).
Il ministro MUSUMECI replica agli interventi.
Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e dichiara conclusa la procedura informativa.
Resoconto stenografico
IN SEDE REFERENTE
(1294) ***Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 gennaio.
Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE propone di considerare

esaurita tale fase procedurale e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a martedì 18 febbraio, alle ore 12.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la riorganizzazione dei presìdi di sicurezza nelle città di Bologna e Milano e per i lavori di ristrutturazione del Palazzo di giustizia di Milano (n. 247)
(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Esame. Parere favorevole)
Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, ricordando che l'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 - il cosiddetto decreto "sblocca cantieri" - ha previsto che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, fossero individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero comportanti un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rendesse necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari che era disposta con i medesimi decreti. In relazione agli interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale o locale, i decreti dovevano essere adottati, ai soli fini dell'individuazione di tali interventi, previa intesa con il Presidente della Regione interessata.
La suddetta disposizione prevede inoltre che si proceda con le medesime modalità quando, per sopravvenute ragioni soggettive o oggettive, sia necessario provvedere alla sostituzione dei Commissari.
Con l'atto in esame - che si compone di un unico articolo e di un allegato - si procede alla nomina del Provveditore interregionale per le opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia-Romagna *pro tempore* a nuovo Commissario straordinario per la riorganizzazione di alcuni presìdi di sicurezza a Bologna e Milano, nonché per la ristrutturazione del palazzo di Giustizia di Milano, in sostituzione dell'ingegner Fabio Riva, che era a capo del medesimo Provveditorato interregionale nel 2021, quando furono nominati i Commissari straordinari ai sensi del decreto "sblocca cantieri".
Dalle premesse allo schema in esame emerge che la nuova nomina è effettuata nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, si dovrà adottare un piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai Commissari straordinari nominati per la realizzazione degli interventi infrastrutturali prioritari.
L'allegato 1 dettaglia gli interventi affidati al Commissario straordinario.
In conclusione, formula una proposta di parere favorevole.
Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole, che risulta approvata.
IN SEDE CONSULTIVA
(1366) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5, recante misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico***
(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)
Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, volto a rafforzare la protezione della salute pubblica nell'esercizio di impianti di interesse strategico nazionale (tra cui rientrano gli stabilimenti siderurgici dell'*ex* gruppo ILVA), inserendo nel procedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) la valutazione dei profili di rischio sanitario, alla luce della sentenza della Corte di giustizia europea del 25 giugno 2024 e dell'interpretazione che tale sentenza ha dato della direttiva 2010/75 in materia di emissioni industriali.

In particolare, l'articolo 1 prevede che il decreto ministeriale recante i criteri metodologici per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) debba essere aggiornato almeno ogni dieci anni, includendo criteri predittivi in ragione degli sviluppi delle conoscenze scientifiche relative al rischio per la salute associato all'esposizione ad emissioni industriali.
In sede di prima applicazione, il decreto in questione, che risale al 2013, dovrà essere aggiornato entro i prossimi 12 mesi. Si prevede inoltre che il rapporto suddetto debba fornire elementi di valutazione di carattere sanitario rilevanti anche ai fini del riesame dell'AIA.
Conseguentemente, l'articolo 2 modifica la procedura di riesame dell'AIA per gli impianti di interesse strategico nazionale, inserendo il suddetto rapporto VDS tra le informazioni che i gestori degli impianti devono fornire in sede di riesame periodico dell'AIA.
Nelle more dell'aggiornamento del decreto ministeriale recante i criteri metodologici per la redazione del rapporto VDS, i gestori devono predisporre lo studio di valutazione di impatto sanitario (VIS), che viene posto a corredo dell'istanza di riesame dell'AIA.
L'articolo 3 introduce una disciplina transitoria per i procedimenti di riesame dell'AIA in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame e aventi ad oggetto impianti strategici.
Il seguito dell'esame è rinviato.

(1374) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)
Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra il decreto-legge in esame, con riferimento ai profili di particolare interesse per l'8ª Commissione.
L'articolo 1 affida al Ministro della cultura il compito di adottare il "Piano Olivetti per la cultura", ispirato alla figura di Adriano Olivetti, volto, tra l'altro, a promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, in particolare quelle caratterizzate da marginalità sociale ed economica, degrado urbano, denatalità e spopolamento. La Camera dei deputati ha inoltre previsto che il Piano debba promuovere e valorizzare il cinema e il settore dell'audiovisivo.
L'articolo 4 autorizza la spesa di 800 mila euro per l'anno 2025 al fine di celebrare il venticinquesimo anniversario della Convenzione europea sul paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000.
L'articolo 7, comma 1, dispone l'iscrizione di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate istituito presso l'ANAC anche delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di regione.
Il comma 2 rende permanente - a decorrere dal 1° gennaio 2025 - la disciplina sperimentale il cui termine finale di applicazione era in precedenza fissato al 31 dicembre 2024, la quale sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo che presentino determinate caratteristiche, con la SCIA, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.
L'articolo 10, comma 2, sostituisce alcuni riferimenti normativi, che sino ad ora erano indirizzati a norme del vecchio codice dei contratti pubblici, con riferimenti a norme del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.
Tali riferimenti sono rispettivamente inseriti nella vigente disposizione che consente al Ministero della cultura di derogare alla previsione che impone l'adozione per ciascun affidamento di un provvedimento motivato in cui si dia conto dei vantaggi per la collettività qualora esso decida di avvalersi - a determinate condizioni e fino al 31 dicembre 2025 - della società Ales S.p.A. per lo svolgimento di attività di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali e negli altri istituti e luoghi della cultura, nonché nella previsione secondo cui, anche al di fuori di tali ipotesi, nei casi di affidamento diretto da parte del Ministero della cultura a proprie società *in house* dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico svolti negli istituti e nei luoghi della cultura, trova applicazione la disposizione relativa alle clausole sociali nei bandi relativi al settore dei beni culturali e del paesaggio.
Il seguito dell'esame è rinviato.

(1359) ***Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti* ex*ILVA***
(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 febbraio.
Considerata l'assenza di richieste di intervento in discussione generale, il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, formula una proposta di parere favorevole.
Non essendovi richieste di intervento in sede di dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole, che risulta approvata.
IN SEDE REFERENTE
(29) ***MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(42) ***Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana***
(761) ***GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(863) ***OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(903) ***DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(1028) ***Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo***
(1122) ***DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(1131) ***Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 dicembre 2024.
Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del testo unificato adottato dalla Commissione come testo base.
La senatrice SIRONI (*M5S*) illustra il complesso degli emendamenti a sua prima firma, sottolineando l'importanza dell'articolo 2, che reca le definizioni. Considerato che il concetto di rigenerazione urbana è strettamente connesso alla riduzione del consumo di suolo, evidenzia che alcuni degli emendamenti da lei presentati sono volti a migliorare e a rafforzare la definizione di "consumo di suolo" presente nell'articolato. Ritiene inoltre che il testo unificato dovrebbe essere rivisto e modificato alla luce degli obiettivi del regolamento europeo sul ripristino della natura.
I restanti emendamenti riferiti all'articolo 2 si danno per illustrati.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE propone di dare per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti al testo unificato e di considerare pertanto esaurita tale fase procedurale.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è rinviato.
La seduta termina alle ore 14.

1.3.2.1.11. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 194(pom.) del 24/06/2025

collegamento al documento su www.senato.it

8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)
MARTEDÌ 24 GIUGNO 2025
194ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
FAZZONE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.
La seduta inizia alle ore 14,35.
IN SEDE REFERENTE
(1479) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile***
(Seguito e conclusione dell'esame)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
Il PRESIDENTE comunica che sono arrivati i pareri non ostativi della Commissione bilancio e della Commissione affari costituzionali sugli emendamenti approvati.
La proposta di coordinamento Coord. 2 viene posta in votazione e risulta approvata.
Si passa quindi alle dichiarazioni di voto finali.
Il senatore FINA (*PD-IDP*) sottolinea che è già la terza volta, in questa legislatura, che il Parlamento affronta la questione dei Campi Flegrei. Finora l'opposizione, anche alla luce delle richieste provenienti dai territori, si è sempre dimostrata collaborativa, ma è evidente che sarebbe stato necessario adottare un metodo diverso. Il legislatore ha infatti finora agito sempre sull'onda dell'emergenza, privo di un approccio sistematico alla questione.
Anche questa volta, il Governo ha dato parere contrario su numerosissimi emendamenti, anche di Gruppi di maggioranza, che affrontavano temi essenziali e tutte queste questioni insolute aprono, a suo avviso, la via a un futuro quarto provvedimento.
Il senatore NAVE (*M5S*) pone l'accento sulla necessità di governare il fenomeno del bradisismo e, pur apprezzando l'interlocuzione con la sottosegretaria Siracusano, ritiene che il Governo non stia andando in questa direzione.
Ricorda che in passato il suo Gruppo ha dimostrato grande disponibilità al dialogo, astenendosi sui due provvedimenti procedenti, ma la pazienza è ora giunta al termine e questa volta il voto sarà contrario. Ritiene infatti che il Governo, che pure si è dimostrato sollecito rispetto a eventi calamitosi che hanno

colpito altri territori, non abbia dimostrato altrettanta attenzione per i Campi Flegrei, la cui popolazione è stata sostanzialmente ignorata.
E anche questa volta gli emendamenti dell'opposizione sono stati tutti respinti o sono stati approvati solo in presenza di emendamenti analoghi di maggioranza o della relatrice, come se le proposte dell'opposizione non potessero mai di per sé essere meritevoli di accoglimento.
Il senatore SIGISMONDI (*FdI*) osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dai rappresentanti delle opposizioni, il fatto che il governo Meloni sia intervenuto tre volte sulla questione dimostra la grande attenzione dedicata ai Campi Flegrei, diversamente da quanto hanno fatto coloro che sono stati al governo in passato, visto che il bradisismo non ha certo avuto inizio nel 2022.
Inoltre, considerato che si tratta di un fenomeno in continua evoluzione, è naturale che gli interventi debbano essere periodicamente aggiornati.
Esprime dunque un plauso per l'azione del ministro Musumeci e della sottosegretaria che rappresenta il Governo in Commissione e ritiene che questo provvedimento sia la prova della volontà di non lasciare nessuno da solo.
Dichiara quindi il voto favorevole del suo Gruppo.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce alla relatrice il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in titolo, con le modificazioni apportate, autorizzandola altresì a chiedere di svolgere la relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie.
IN SEDE REDIGENTE
(1462) ***Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee***
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seconda seduta pomeridiana del 10 giugno.
Il PRESIDENTE comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 2.3, 2.8, 8.6, 13.4, 18.2, 19.1, 24.2 e 28.0.1.
Il seguito della discussione è rinviato.
Resoconto stenografico
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Proposta di nomina dell'avvocato Antonio Tisci a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese (n. 92)
(Parere al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Esame e rinvio)
Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra la proposta di nomina in titolo, dando conto del quadro normativo di riferimento e del *curriculum* del candidato.
La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) deposita ed illustra una lettera indirizzata alla Presidenza della Commissione, volta ad evidenziare alcune criticità relative alla proposta di nomina in esame, il cui *iter* , a quanto le risulta, sarebbe stato avviato in assenza della pubblicazione dell'avviso nei siti *internet* istituzionali del Ministero dell'ambiente e dell'ente parco interessato, come stabilito dall'articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991.
Cita poi la sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato il decreto con il quale il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha revocato il precedente presidente dell'ente parco in questione.
Chiede pertanto che si valuti di chiedere una proroga del termine per l'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del regolamento del Senato, proponendo, altresì, di procedere all'audizione del Ministro dell'ambiente, al fine di acquisire gli opportuni elementi integrativi concernenti l'*iter* della proposta di nomina.
Il PRESIDENTE si riserva di effettuare gli opportuni approfondimenti.
Il seguito dell'esame è rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(29) ***MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(42) ***Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per***

promuovere il riuso e la rigenerazione urbana
(761) ***GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(863) ***OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(903) ***DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(1028) ***Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo***
(1122) ***DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(1131) ***Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 febbraio.
Il PRESIDENTE comunica che il relatore ha presentato l'emendamento 14.500, pubblicato in allegato al resoconto.
Propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti a martedì prossimo, 1° luglio, alle ore 12.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è rinviato.
La seduta termina alle ore 14,50.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 29, 761, 863, 903, 1028, 42, 1122, 1131 NT

Art. 14

14.500

Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri relativi all'istituzione del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 10, pari a 100 milioni di euro per il 2026 e 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 e al 2037, si provvede quanto a 100 milioni per il 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 e quanto a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 e al 2037 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

2. Al Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 10 possono concorrere le risorse dei programmi operativi nazionali e regionali della programmazione 2021-2027, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027.».

1.3.2.1.12. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 206(pom.) del 04/08/2025

collegamento al documento su www.senato.it

8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)
LUNEDÌ 4 AGOSTO 2025
206ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
ROSA
indi del Presidente
FAZZONE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Barbaro.
La seduta inizia alle ore 14,35.
SINDACATO ISPETTIVO
Interrogazione
Il sottosegretario BARBARO, in risposta all'interrogazione n. 3-02008 a prima firma della senatrice Sironi, rappresenta che, in merito allo stato di avanzamento dell'*iter* per la redazione, la pubblicazione e l'adozione del Piano nazionale di ripristino di cui al regolamento europeo 2024/1991 sul ripristino della natura, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha attivato i vari gruppi di ricerca afferenti all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che hanno già svolto un'azione di supporto durante il negoziato.
Il MASE sta predisponendo un'apposita convenzione con ISPRA per la definizione del Piano e la realizzazione di linee guida nazionali per le modalità e le tecniche di ripristino degli ecosistemi degradati, nonché la redazione della documentazione necessaria per la procedura di VAS del Piano.
Nello svolgimento delle attività sopra descritte, ISPRA garantirà il coinvolgimento di diversi interlocutori, *in primis* il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) che è referente per alcuni specifici articoli del regolamento e del Piano e la sistematizzazione dei dati esistenti; l'Istituto, inoltre, darà supporto al MASE nella fase di consultazione.
Per quanto riguarda l'eventuale attivazione di tavoli tecnici interministeriali, nonché di forme di coordinamento con gli enti territoriali, il sottosegretario rappresenta che è già in programma l'istituzione di un tavolo di coordinamento di livello superiore, ai fini dell'attuazione del regolamento. Per il predetto Tavolo è prevista la partecipazione dei direttori generali e dei dirigenti delle divisioni del MASE e del MASAF, formalizzato attraverso un protocollo d'intesa che verrà sottoposto a breve alla firma. Verranno altresì definiti i gruppi di lavoro tematici tecnici suddivisi per ambiti di competenza, così come stabiliti dagli articoli del regolamento, ai quali parteciperanno anche referenti di ISPRA.

Tale protocollo rappresenta una soluzione temporanea, in attesa di adottare il decreto legislativo che definirà le competenze per l'attuazione del regolamento. Infatti, in accordo con la legge 13 giugno 2025, n. 91, il Governo è stato delegato a adottare un decreto legislativo per attuare l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991.
II coinvolgimento dei diversi enti territoriali (Regioni e Province autonome, Autorità di distretto, Aree protette, Città metropolitane, Comuni) dovrà avvenire sia nella fase di redazione del Piano, attraverso la fornitura di dati utili alla pianificazione, sia nella fase di individuazione e condivisione delle attività di ripristino delle quali è previsto lo svolgimento. Un possibile momento in cui convenire ad una concertazione tecnico politica, oltre alle fasi previste nella procedura di VAS, potrà essere l'intesa in sede di Conferenza Stato regioni. Per la selezione delle aree prioritarie per gli interventi da attuare, il regolamento concede agli Stati membri la possibilità di dare precedenza, fino al 2030, alle misure di ripristino in zone situate nei siti Natura 2000. Conseguentemente, la selezione delle aree prioritarie per gli interventi di ripristino prenderà avvio dall'analisi dei dati sullo stato di conservazione degli *habitat*, così come illustrati dal *report* previsto all'articolo 17 della direttiva "*habitat*". In tal modo sarà perciò possibile individuare, in modo trasparente e basato su evidenze scientifiche, quegli *habitat* che non risultano in buono stato di conservazione e che necessitano di interventi mirati. Alla base informativa sopra descritta, saranno affiancati gli obiettivi sito-specifici e le relative misure di conservazione che Regioni e Province autonome hanno già definito, anche in risposta alla procedura di infrazione 2015/2163 relativa alla mancanza di obiettivi e misure di conservazione necessari per le ZSC. Tale integrazione consentirà di calibrare le azioni di ripristino sia alle esigenze prioritarie espresse dalla normativa europea, sia alle specificità territoriali, favorendo un approccio coordinato ed efficace.
Infine, circa l'introduzione di un meccanismo di verifica della coerenza normativa degli atti legislativi e regolamentari ai principi ispiratori, rammenta che il regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura è immediatamente esecutivo, al pari di tutti i regolamenti, ed è perciò entrato in vigore dalla data di pubblicazione, senza bisogno di ulteriori atti di recepimento da parte degli Stati membri. Ne consegue che dal 18 agosto 2024, data in cui il regolamento è divenuto pienamente operativo e vincolante, ogni atto legislativo è tenuto a conformarsi alle sue previsioni. Ad ogni modo, il monitoraggio delle attività finalizzate all'attuazione del regolamento spetterà al su citato tavolo di coordinamento di livello superiore, con direttori generali e dirigenti di divisione MASE e MASAF. Si renderà altresì opportuno il coinvolgimento di Regioni e Province autonome e degli enti locali nel processo di valutazione, attraverso le consultazioni e la partecipazione a tavoli di concertazione, così da integrare le specificità territoriali e rafforzare la coerenza sul territorio nazionale.
La senatrice SIRONI (*M5S*) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta e per avere confermato l'impegno del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica a dare attuazione al regolamento sul ripristino della natura.
Chiarisce che il riferimento alla necessità di garantire la coerenza normativa, evidenziata nella sua interrogazione, non era volto a sollecitare l'adozione di atti di recepimento, essendo noto che i regolamenti europei sono immediatamente esecutivi, quanto a prevedere che anche tutte le iniziative legislative *in itinere* siano sottoposte a una valutazione preventiva di conformità agli obiettivi vincolanti del regolamento, onde evitare che i testi adottati possano poi risultare in contrasto con lo stesso.
Si sofferma in particolare sui disegni di legge in materia di rigenerazione urbana all'esame della 8ª Commissione, osservando che il seguito della discussione dovrebbe essere condotto tenendo a mente gli obbiettivi posti dall'articolo 8 del regolamento europeo in termini di ripristino degli ecosistemi urbani.
Sul punto sarebbe stato interessante, a suo avviso, avere il punto di vista del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ma auspica che ciò possa comunque avvenire nel prosieguo dell'attività della Commissione in tema di rigenerazione urbana.
Il PRESIDENTE dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo iscritto all'ordine del giorno.
Resoconto stenografico

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuta la richiesta di avviare l'esame, in sede redigente, del disegno di legge n. 1431, recante "Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo", già approvato dalla Camera dei deputati, e propone di avviarne l'esame nella seduta già prevista per domani alle ore 14, segnalando che, ai sensi dell'articolo 51 del regolamento, il disegno di legge in questione verrà esaminato congiuntamente al disegno di legge n. 1368, avente oggetto identico.

Comunica inoltre che è stato altresì sollecitato l'avvio del disegno di legge n. 1543, recante "Modifiche all'articolo 116 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'introduzione della lingua inglese come opzione per l'esame di idoneità della patente di guida", che propone di calendarizzare alla ripresa dei lavori.

La Commissione conviene sulle proposte del Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA

(1578) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025***

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 22 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che il Presidente del Senato, con lettera del 31 luglio 2025, ha confermato l'assegnazione del disegno di legge in titolo alla sola 9ª Commissione e che, pertanto, l'esame in 8ª Commissione proseguirà in sede consultiva.

Considerato che la 9ª Commissione ha deliberato lo svolgimento di un ciclo di audizioni, propone di rinviare il seguito dell'esame al termine del ciclo stesso.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(29) ***MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(42) ***Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana***
(761) ***GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(863) ***OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(903) ***DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(1028) ***Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo***
(1122) ***DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(1131) ***Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 24 giugno.

Il PRESIDENTE comunica che all'emendamento 14.500 del Relatore non sono stati presentati subemendamenti.

Il relatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) deposita un nuovo schema di testo unificato per i disegni di legge in titolo, pubblicato in allegato, segnalando che esso è il frutto di un lungo approfondimento, svolto anche insieme al Governo, e assorbe un gran numero di emendamenti presentati al testo precedente, sia di maggioranza che di opposizione.

Il nuovo testo affronta anche il tema delle risorse finanziarie, assorbendo l'emendamento 14.500 testé ricordato dal Presidente.

Sottopone dunque il nuovo testo alla valutazione della Commissione, in modo tale che, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, si possa aprire una nuova fase emendativa, anche considerato che il provvedimento è inserito nel calendario dei lavori del Senato per il mese di dicembre.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il PRESIDENTE informa che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale nella pianificazione, nella costruzione e nel monitoraggio delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e logistiche: seguito dell'esame del documento conclusivo

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana del 22 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta dello scorso 22 luglio è stato presentato uno schema di documento conclusivo e informa che alla Presidenza è finora pervenuta una sola richiesta di modifica del testo, volta a integrare il titolo della terza linea di azione proposta (paragrafo 8.3 del documento) con un riferimento alle infrastrutture.

Domanda dunque se vi siano richieste di intervento o ulteriori richieste di integrazione o modifica del testo.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) ringrazia il senatore Basso per il lavoro di sintesi svolto e, ancor prima, per avere proposto alla Commissione un tema di indagine così importante, e preannuncia il proprio voto favorevole.

Il PRESIDENTE comunica che la votazione del documento avrà luogo alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato.

Resoconto stenografico

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con la discussione congiunta, in sede redigente, dei disegni di legge n. 1431, approvato dalla Camera dei deputati, e 1368 (*Cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo*).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,55.

NUOVO SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 29, 42, 761, 863, 903, 1028, 1122 E 1131

Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

Capo I

FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1.

(Finalità e obiettivi)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione, degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, della Convenzione siglata a seguito della Conferenza ONU di Quito dal 17 al 20 Ottobre 2016 (c.d. "Convenzione Habitat III" o "New Urban Agenda") nonché della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nonché della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con relativo Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità, nell'ambito della materia del governo del territorio, promuove la rigenerazione urbana quale strumento finalizzato ad un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche, edilizie e architettoniche in ambiti urbani su aree e complessi edilizi anche caratterizzati da degrado, con il conseguente recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità, l'accessibilità fisica degli spazi e dei luoghi l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica, nonché alla promozione di politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire il benessere e la coesione sociale, lo sviluppo economico e la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, nonché per realizzare l'obiettivo europeo di azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2050, la presente legge individua i seguenti obiettivi:

a) favorire il riuso, il rinnovamento o la sostituzione di aree urbanizzate anche a destinazione

produttiva con presenza di funzioni eterogenee o non più sostenibili dal punto di vista ambientale e economico; il riuso, il rinnovamento o la sostituzione di tessuti edilizi disorganici o incompiuti; il riuso, il rinnovamento o la sostituzione dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati legittimamente realizzati, prioritariamente in stato di degrado e di abbandono o dismessi o inutilizzati o in uso ma in via di dismissione o da rilocalizzare, in tutti i casi consentendone e incentivandone la riqualificazione sia fisico-funzionale superando il modello dello *zoning* funzionale anche mediante il c.d. cronourbanismo, che tecnologica, favorendo il potenziamento dell'economia circolare come modello di sviluppo ambientale sostenibile, il miglioramento della qualità urbana e architettonica complessiva, la riqualificazione e perequazione energetica in funzione della riduzione di consumo energetico o di emissioni inquinanti, la sostenibilità ambientale e il miglioramento della qualità urbana e architettonica complessiva; ogni altro intervento idoneo a raggiungere tali risultati;

b) favorire, secondo una visione strategica di insieme, interventi durevoli e positivi nel tempo, che includano la manutenzione urbana, la ristrutturazione urbanistica, il risanamento di edifici, gli interventi di demolizione e ricostruzione, l'arredo urbano, le opere di urbanizzazione, le sistemazioni ambientali impiegando le migliori tecnologie necessarie alla protezione, valorizzando le potenzialità e peculiarità delle singole aree urbane secondo le rispettive esigenze di riqualificazione ed implementando l'offerta di servizi pubblici e privati ai fini del miglioramento complessivo della qualità della vita delle persone e della vivibilità del territorio;

c) migliorare la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano, tramite il principio del riuso, del miglioramento dell'assorbimento idrico e della invarianza idraulica anche mediante interventi di de-impermeabilizzazione (*depaving*), anche al fine della mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici nelle città, favorendo il riequilibrio ambientale, la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e il rimboschimento, l'attuazione di soluzioni tecnologiche, architettoniche e ingegneristiche per la sicurezza sismica e statica e l'efficientamento energetico e il contenimento di fenomeni quali «isole di calore», eventi metereologici estremi e dissesto idrogeologico, nonché l'incremento della biodiversità negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;

d) realizzare infrastrutture strategiche per lo sviluppo ecosostenibile del territorio e per la realizzazione di opere di difesa e messa in sicurezza del territorio e del patrimonio costruito ubicato in contesto a rischio idrogeologico;

e) privilegiare interventi di densificazione urbana e di compensazione urbanistica per il miglioramento dei servizi pubblici, anche allo scopo di perseguire il «saldo zero» del consumo di suolo o delle emissioni climalteranti;

f) promuovere il criterio del «saldo zero» del consumo di suolo o delle emissioni climalteranti, anche attraverso interventi di rinaturalizzazione, di de-impermeabilizzazione o di bonifica del suolo già consumato e contaminato;

g) favorire la diffusione delle nuove tecnologie nonché l'adozione di principi di progettazione bioclimatica e di "sistemi passivi" che consentano di migliorare il bilancio energetico degli edifici per il conseguimento di risparmi energetici e di riqualificazione ambientale volti alla forte riduzione dei consumi e di utilizzo di nuovo suolo, con particolare attenzione per i territori caratterizzati dalla presenza di condizioni di degrado sociale e ambientale;

h) elevare la qualità della vita, prioritariamente nei centri storici e nelle periferie, favorendo processi di partecipazione e di coesione sociale e imprenditoriale, con l'integrazione funzionale di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, tecnologie e spazi dedicati al *coworking* e al lavoro agile, servizi e attività sociali, culturali, educativi e didattici promossi da soggetti pubblici e privati, nonché spazi e attrezzature per il tempo libero, per l'incontro e per la socializzazione, con particolare considerazione dei principi della "progettazione universale" di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, stipulata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nonché delle esigenze delle persone con ridotte abilità e in generale delle categorie deboli;

i) promuovere la riduzione delle disuguaglianze sociali anche attraverso il potenziamento dei servizi pubblici erogati alla persona e di una semplificazione delle modalità di accesso e di fruizione dei

medesimi;
l) tutelare i centri storici nelle peculiarità identitarie, culturali e paesaggistiche dalle distorsioni causate dalla pressione turistica e dai fenomeni dell'abbandono, incentivando le funzioni residenziali e i servizi connessi, attraverso interventi di rigenerazione edilizia di qualità, sia favorendo, quando opportuno, il trasferimento all'esterno degli stessi delle grandi sedi direzionali pubbliche e private, sia valorizzando le caratteristiche commerciali specifiche, sia favorendo la presenza equilibrata delle funzioni connesse all'ospitalità;
m) tutelare le aree urbane dal degrado causato dai processi di rarefazione delle attività economiche di prossimità, mediante iniziative tese al raggiungimento di una maggiore competitività e attrattività di tali aree e del sistema imprenditoriale;
n) promuovere e favorire la qualità architettonica degli edifici o complessi di edifici quale strumento per il miglioramento della qualità della vita e del benessere delle comunità e che include sia la qualità degli spazi edificati in termini di espressione artistica e di identità culturale, prevenzione del rischio sismico, del miglioramento dell'efficienza e della sostenibilità energetico-ambientale e dell'accessibilità sia la relazione tra arte del costruire e la comunità stessa;
o) integrare sistemi di mobilità sostenibile con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla rete dei trasporti collettivi, alla ciclabilità e ai percorsi pedonali, anche promuovendo interventi di rigenerazione urbana nei nodi d'interscambio in modo da ridurre la dipendenza dalla mobilità privata e da promuovere interventi di *sharing mobility*;
p) migliorare lo *standard* di efficienza energetica degli edifici e il loro consolidamento, qualora insistano in aree soggette ad attività sismica, il livello di isolamento acustico e l'abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni degli stessi;
q) favorire la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale allo scopo di soddisfare la domanda abitativa debole, il fabbisogno strutturale di alloggi in affitto a un costo sostenibile e la coesione sociale, anche mediante la promozione dei «patti territoriali» e dei «contratti di quartiere» secondo processi partecipativi allo scopo di far emergere i bisogni e le priorità in ambito locale, di prevenire il disagio sociale e di contrastare ogni forma di criminalità, nonché mediante la valorizzazione dell'attività svolta dalle aziende, comunque denominate, a cui è assegnata la gestione degli immobili di edilizia residenziale pubblica, potenziandone le risorse economiche in modo da renderle autonome nella gestione ed in grado di offrire tutti i servizi necessari ad una vera e propria inclusione sociale;
r) favorire la partecipazione attiva dei cittadini e delle imprese, attraverso le associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, alla progettazione e alla gestione dei programmi di rigenerazione urbana;
s) favorire l'occupazione, il superamento delle condizioni di emarginazione, di degrado e di fragilità sociale in ambito urbano, anche attraverso interventi integrati funzionali ad assicurare la tutela della sicurezza e della salute pubblica;
t) intervenire su edifici e quartieri realizzati nell'ambito dei piani di edilizia residenziale pubblica, con operazioni di riabilitazione, riqualificazione energetica, sismica e statica, anche attraverso l'utilizzo del legno, di riorganizzazione del ciclo dei rifiuti, di riduzione di inquinamento acustico e della densità veicolare, di realizzazione degli interventi di bonifica nelle aree dismesse, nonché di valorizzazione urbana per innalzare il livello di qualità dell'abitare, tramite la realizzazione negli stessi piani di opere pubbliche, infrastrutture sociali e opere di architettura contemporanea accompagnate dalla simultanea riqualificazione energetica e formale degli edifici e degli spazi comuni esistenti o anche dalla loro totale o parziale demolizione e successiva ricostruzione;
u) la rigenerazione urbana delle strutture sportive per potenziare l'associazionismo e costruire un modello di sviluppo sociale inclusivo e partecipativo;
v) attrarre gli investimenti privati orientati agli obiettivi pubblici della rigenerazione urbana, anche promuovendo nuove forme di finanziamento, con eventuale coinvolgimento di istituzioni finanziarie pubbliche a fini di garanzia, e permettendo ai soggetti rappresentanti settori economici, amministrativi e sociali di puntare ad una collaborazione comune con quelli privati.

z) promuovere, in considerazione della necessità di limitare il consumo del suolo, di valorizzare le risorse pubbliche già spese, di contrastare forme di degrado del territorio e del paesaggio, la risoluzione delle opere pubbliche incompiute di cui all'articolo 44-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenendo conto dei criteri di cui al medesimo articolo 44-*bis*, comma 5.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto ordinario adeguano le proprie disposizioni in materia di rigenerazione urbana e recupero edilizio a quanto stabilito dalla presente legge. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione. I princìpi fondamentali di cui alla presente legge si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Sono fatte comunque salve le disposizioni regionali e provinciali che prevedono livelli di incentivazione e semplificazione maggiori rispetto a quelli minimi previsti dalla presente legge.

4. I comuni nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all'articolo 3 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinano ed attuano l'attività edilizia in materia di rigenerazione urbana in conformità alla presente legge.

5. Il contenimento del consumo di suolo costituisce principio fondamentale della materia del governo del territorio da perseguire prioritariamente mediante la rigenerazione urbana. Le Regioni e le Province Autonome, in attuazione delle normative incentivanti come previste dalla presente legge, concorrono al perseguimento dell'obiettivo europeo del consumo netto di suolo pari a zero nel 2050.

6. In attuazione delle finalità di cui al presente articolo, gli interventi di rigenerazione urbana come disciplinati dalla presente legge sono dichiarati di interesse pubblico e a tal fine beneficiano delle semplificazioni urbanistiche e delle semplificazioni procedurali come previste dagli articoli 3, 5, 6 e 7.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini di cui alla presente legge, si intendono per:

a) «ambiti urbani»: le aree e gli isolati ricadenti negli ambiti dì urbanizzazione consolidata comunque denominati dalla normativa regionale o locale, compresi i lotti interclusi e le aree di completamento, anche caratterizzati dalla presenza di opere pubbliche incompiute, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi;

b) «rigenerazione urbana»: azioni di trasformazione urbana ed edilizia in ambiti urbani su aree e complessi edilizi, prioritariamente su quelli caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che determinino un «saldo zero» di consumo di suolo o delle emissioni climalteranti, anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, tramite la de-impermeabilizzazione e la bonifica;

c) «centri storici e agglomerati urbani di valore storico»: i nuclei e i complessi edilizi identificati nell'insediamento storico quali risultano dalle mappe urbane di impianto del nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n.1249, che costituiscono la più ampia testimonianza, materiale e immateriale, avente valore di civiltà, del patrimonio culturale della Nazione e la cui tutela è finalizzata a preservare la memoria della comunità nazionale nelle plurali identità di cui si compone e ad assicurarne la conservazione e la pubblica fruizione anche al fine di valorizzare e promuovere l'uso residenziale, sia pubblico che privato, i servizi pubblici e privati di prossimità e l'artigianato. Sono fatte salve le definizioni regionali vigenti di centri storici, coerenti con l'obiettivo di individuare i soli insediamenti di carattere storico;

d) «cintura verde»: un'area individuata dai comuni, anche nelle forme associate o tramite gli accordi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con funzioni agricole, ecologico-ambientali e ricreative, coerenti con la conservazione degli ecosistemi, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, finalizzata ad impedire il consumo di suolo e a favorire l'assorbimento delle

emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, l'efficienza energetica e l'assorbimento delle polveri sottili, nonché a ridurre l'effetto «isola di calore», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane;
e) «isola di calore»: l'accumulo di calore causato, nelle aree urbane, dalla prevalenza della cementificazione rispetto alle aree verdi, dalla concentrazione di emissioni degli autoveicoli, degli impianti industriali e dei sistemi di riscaldamento e di aria condizionata ad uso domestico, nonché dalla riduzione degli effetti eolici refrigeranti causata dell'edificazione;
f) «degrado»: ai fini della previsione ed esecuzione degli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge, per degrado si intendono tutte quelle situazioni nelle quali le aree, gli edifici, le opere e i complessi edilizi sono caratterizzati da condizioni di abbandono, pericolosità sociale, sottoutilizzazione, sovraffollamento o impropria utilizzazione o da condizioni di compromissione degli equilibri ecosistemici generate anche dalla sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili esistenti, o comunque da impropria o parziale utilizzazione degli stessi, o dalla presenza di strutture non compatibili, dal punto di vista paesaggistico, ambientale, sociale o funzionale, con il contesto urbano di riferimento o inadeguate dal punto di vista della sicurezza statica e antisismica, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale;
g) «impronta ecologica»: confronto tra le risorse naturali consumate dalle azioni e dalle attività svolte in un determinato contesto urbano da rigenerare unitamente alla quantità di diossido di carbonio (CO2) emessa e la quantità di terreno da destinare a verde necessaria per assorbirla;
h) «opere pubbliche incompiute»: le opere di cui all'articolo 44-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
i) «risoluzione delle opere pubbliche incompiute»: attuazione di una delle ipotesi contemplate dall'articolo 4, comma 1, dell'Allegato I.5 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Capo II
GOVERNANCE DELLA RIGENERAZIONE URBANA

Art. 3
(Soggetti istituzionali della rigenerazione urbana)

1. L'architettura istituzionale della rigenerazione urbana si compone del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la casa e la riqualificazione urbana, delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la casa e la riqualificazione urbana esercita l'indirizzo e il coordinamento delle politiche della rigenerazione urbana e, in particolare, le seguenti funzioni:
a) aggiorna e integra gli obiettivi del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PinQua), istituito ai sensi dei commi da 437 a 444 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali anche attraverso l'individuazione di criteri volti a definire gli ambiti di intervento, favorendone l'armonizzazione con quelli identificati nelle normative regionali già adottate in materia di rigenerazione urbana;
b) favorisce la realizzazione degli obiettivi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4, anche attraverso l'individuazione di criteri volti a definire gli ambiti di intervento, favorendone l'armonizzazione con quelli identificati nelle normative regionali già adottate in materia di rigenerazione urbana;
c) promuove il coordinamento dei fondi pubblici, a qualsiasi titolo disponibili, per l'attuazione degli interventi in materia di rigenerazione urbana;
d) promuove l'armonizzazione, anche temporale, dei programmi di rigenerazione urbana con le politiche ad essa correlate, tra le quali, a titolo di esempio e non esaustivo, le politiche di *housing* sociale, le politiche della prossimità urbana e le conseguenti politiche della mobilità sostenibile, le politiche scolastiche e sociali, le politiche della sicurezza urbana, le politiche di sostenibilità ambientale e le politiche di salute urbana;
e) individua i programmi e gli interventi sottoposti a misurazione dell'impronta ecologica;

f) svolge attività di monitoraggio, di valutazione e coordinamento degli interventi di rigenerazione urbana, nonché di analisi e di ricerca sui temi della rigenerazione urbana;
g) favorisce l'apporto e la partecipazione di soggetti investitori privati nazionali ed esteri, anche del Terzo settore, per i processi di progettazione, coprogettazione e realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana.
3. Ferme restando le norme regionali in materia coerenti con i princìpi della presente legge e gli effetti già prodotti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio:
a) sulla base degli obiettivi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana, identificano le priorità di intervento nell'ambito degli strumenti regionali di pianificazione del territorio e, in ordine ad essi, individuano le risorse di propria competenza da destinare al finanziamento di interventi di rigenerazione secondo criteri parametrici ovvero con bandi di partecipazione rivolti ai comuni, anche nelle forme associate o tramite gli accordi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento sia a progetti di intervento, sia a strumenti di piano o di programma di livello attuativo, anche in accordo pubblico-privato;
b) in base alla specificità del territorio e della legislazione regionale in materia di urbanistica, possono individuare incentivi e semplificazioni ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla presente legge per favorire gli interventi di rigenerazione pubblica e privata ai fini dell'attuazione della presente legge e, tra essi:
1) fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali, il riconoscimento come misura premiale di una volumetria ovvero di una superficie lorda aggiuntive in misura non superiore al 25 per cento rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in misura non superiore al 5 per cento rispetto a quelle preesistenti in caso di: delocalizzazione di edifici o complessi di edifici siti in aree a rischio di frane o di alluvioni o in aree in cui sono già occorsi eventi franosi o alluvionali, tutela e restauro degli immobili di interesse storico- artistico, costruzione di opere di architettura contemporanea, realizzazione di servizi sociali abbattimento di barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e riutilizzo di materiali, nonché bonifica degli edifici e dei suoli contaminati; risoluzione di opere pubbliche incompiute;
2) la possibilità di delocalizzazione delle relative volumetrie o superfici lorde in area o aree diverse;
3) la disciplina relativa ai procedimenti amministrativi semplificati per l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici generali dei comuni finalizzate all'attuazione di programmi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5 della presente legge;
4) l'esenzione dal contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lettera d-*ter*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e all'articolo 14, comma 16, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
5) la commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alla superficie eccedente quella originaria. In caso di mutamento di destinazione d'uso che comporti aumento del carico urbanistico, si provvede al pagamento della differenza fra gli oneri già corrisposti e quelli dovuti per la nuova destinazione;
6) la commisurazione degli standard urbanistici dovuti al volume o alla superficie eccedente quella originaria;
7) ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione, la possibilità di realizzare interventi di ristrutturazione o manutenzione su attrezzature o dotazioni già esistenti, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune

superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono vincolate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

8) la costituzione di un gruppo tecnico di supporto costituito da dipendenti interni e da professionisti esterni in possesso delle idonee competenze diretto a prestare in favore delle amministrazioni comunali che ne facciano richiesta, assistenza tecnica per la predisposizione, realizzazione e gestione dei programmi e degli interventi di rigenerazione urbana;

c) promuovono specifici programmi di rigenerazione urbana nelle aree di edilizia residenziale pubblica (ERP), di cui all'articolo 1, comma 2, lettera q), con particolare riguardo alle periferie e alle aree di maggiore disagio sociale. L'elaborazione di tali nuovi programmi deve essere effettuata con il coinvolgimento delle aziende che gestiscono il patrimonio di edilizia residenziale pubblica presenti sul territorio;

d) favoriscono l'aggregazione della piccola proprietà immobiliare in consorzi unitari al fine di agevolare gli interventi privati di ristrutturazione urbanistica e l'attuazione di una strategia di rigenerazione urbana. Ai fini della costituzione del consorzio è sufficiente l'adesione dei proprietari che rappresentano almeno i tre quarti del valore degli immobili compresi nell'area dell'intervento, calcolato in base all'imponibile catastale, restando comunque garantita la partecipazione di tutti i proprietari alla fase di elaborazione, valutazione e monitoraggio dei programmi, fermo l'obbligo di notificare, ai sensi del codice di procedura civile, ai titolari di diritti reali compresi nell'area dell'intervento la costituzione del consorzio, di modo che questi, entro trenta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, possano proporre osservazioni;

e) al fine di promuovere la bonifica o la messa in sicurezza permanente, il ripristino e la riqualificazione ambientale dei siti a qualsiasi titolo dichiarati contaminati, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché il recupero socio-economico e territoriale delle relative aree, anche nell'ottica di contenere il consumo di suolo e favorire la rigenerazione urbana, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge approvano disposizioni per incentivare tali interventi prevedendo la riduzione nella misura non inferiore al 30 per cento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, salva la facoltà per i comuni di ridurre ulteriormente il suddetto contributo fino all'esenzione totale, nonché lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione secondaria dell'importo corrispondente al 50 per cento delle spese sostenute per le opere di bonifica e/o messa in sicurezza, sia su aree private sia su aree pubbliche, fatta salva la facoltà per i comuni di prevedere limiti maggiori di scomputo in considerazione della rilevanza dell'intervento. Sono fatte comunque salve le disposizioni regionali vigenti di maggior favore. Decorso il termine di cui al primo periodo e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, le disposizioni di cui alla presente lettera sono direttamente applicabili da parte dei Comuni.

4. Gli interventi di cui al comma 3, lettera b), non possono riferirsi a edifici abusivi o siti in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

5. I comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti provvedono alla definizione della seguente attività di pianificazione e programmazione:

a) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate, ovvero altra piattaforma con essa interoperante, il perimetro dei centri storici indentificati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), degli ambiti urbani come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), e delle aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado; contestualmente individuano le opere pubbliche incompiute ricomprese all'interno delle aree in cui realizzare gli interventi di rigenerazione urbana specificando, d'intesa con stazioni appaltanti ed enti concedenti competenti, la soluzione da adottare per la loro risoluzione. Allo scopo di non ritardare l'avvio degli interventi, nei comuni di maggiore estensione urbanistica e territoriale, la perimetrazione può essere realizzata inizialmente con riferimento alle aree prioritarie e successivamente integrata e completata;

b) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano altresì le restanti aree eleggibili solo a destinazioni legate alle attività agricole o alle funzioni previste all'interno della cintura verde, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera d), nelle quali sono esclusi gli interventi di cui alla presente legge; nonché i manufatti ricadenti all'interno di dette aree, con funzioni integrate, complementari e connesse ovvero compatibili con le predette attività e funzioni, ai quali sono invece applicabili gli interventi di cui alla presente legge;
c) sulla base della perimetrazione di cui alle lettere a) e b), individuano, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani oggetto di interventi di rigenerazione a valere esclusivamente sulle risorse statali, regionali o comunali che confluiscono nella programmazione comunale di cui all'articolo 5;
d) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono la riduzione dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico connessa alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana;
e) i comuni esercitano le proprie funzioni in materia di rigenerazione urbana singolarmente, ovvero nelle forme associate previste dalla legislazione regionale, ovvero avvalendosi di regioni, province e città metropolitane sulla base degli istituti di cooperazione previsti dalla legislazione statale e regionale.
6. In deroga all'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, per gli interventi disciplinati dal presente articolo si indice la conferenza di servizi semplificata con le seguenti modalità:
a) l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e dei beni culturali e alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a sessanta giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni sulla decisione oggetto della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;
b) qualora l'amministrazione procedente abbia acquisito atti di assenso condizionato ovvero ritenga che le condizioni e le prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso necessitano di modifiche sostanziali al progetto, convoca, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni da parte delle singole amministrazioni, una riunione video-telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale le stesse sono obbligate ad esprimersi definitivamente sulle modifiche sostanziali per la fattibilità dell'intervento. Resta fermo quanto previsto dalla lettera a), secondo periodo;
c) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento, adottata sulla base delle posizioni prevalenti espresse, comprese quelle acquisite per silenzio assenso, costituisce titolo per l'avvio dei lavori.

Capo III
STRUMENTI PER L'ATTUAZIONE DELLA RIGENERAZIONE URBANA

Art. 4
(Programma nazionale per la rigenerazione urbana)

1. Il Programma nazionale per la rigenerazione urbana si compone dei seguenti strumenti:
a) in via straordinaria, i progetti, i piani e i programmi di rigenerazione urbana previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con finanziamenti, modalità e termini previsti da quest'ultimo;
b) a regime, il Piano nazionale per la rigenerazione urbana, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU) e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Ai fini della predisposizione del Piano di cui al comma 1, lettera b), le Regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Ministero delle infrastrutture dei trasporti, entro novanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un documento programmatico contenente:
a) la definizione degli obiettivi della rigenerazione urbana, le linee di intervento strategiche che intendono attuare nel proprio territorio per il perseguimento dei predetti obiettivi nonché un'analisi dello stato di degrado del patrimonio edilizio nell'ambito territoriale di riferimento;
b) le tipologie di intervento oggetto di finanziamento nazionale;
c) l'elenco degli interventi prioritari, con una descrizione sintetica degli obiettivi, delle aree interessate, dei fabbisogni nonché delle eventuali risorse disponibili.
3. Nella scelta dei criteri di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, è attribuito carattere prioritario agli interventi che ricadono nei Comuni interferiti dalle opere di cui all'Allegato IV del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Art. 5

(Programmazione comunale di rigenerazione urbana)

1. La programmazione comunale di rigenerazione urbana individua gli obiettivi generali, gli indirizzi e la strategia che il comune intende perseguire in aderenza alle finalità e agli obiettivi di cui all'articolo 1 nonché ai contenuti del Piano nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).
2. La programmazione comunale di rigenerazione urbana è approvata mediante una o più Delibere di Consiglio comunale, che individuano ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera a), il perimetro dei centri storici e, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si realizza la rigenerazione urbana. Tali ambiti possono essere sempre aggiornati al fine di ricomprendere al loro interno ulteriori immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono fatti salvi i perimetri dei centri storici come individuati dai comuni sulla base delle definizioni regionali vigenti di centri storici coerenti con l'obiettivo di individuare i soli insediamenti di carattere storico. Sono fatti salvi gli ambiti urbani, comunque denominati, già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della legislazione regionale già esistente.
3. La programmazione comunale di rigenerazione urbana è formulata sulla base della perimetrazione effettuata sulle zone dell'Osservatorio Mercato Immobiliare (O.M.I.) relativo alla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate denominato Sistema Informativo Territoriale (SIT) ed elenca:
a) gli obiettivi generali di riqualificazione urbana, di miglioramento della qualità della vita, di sostenibilità ambientale, di miglioramento degli standard energetici del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente che si intendono conseguire;
b) per ciascun ambito urbano di cui alla lettera a), comma 1 dell'articolo 2, gli aspetti naturalistico-ambientali, insediativi, sociali, culturali, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'accesso agli spazi pubblici, alle aree verdi, la qualità del decoro urbano, lo stato degli ecosistemi;
c) le destinazioni d'uso ammesse in ciascun ambito;
d) i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanze tra le costruzioni da osservare negli interventi di nuova costruzione, in relazione al perseguimento degli obbiettivi generali strategici di cui alla lettera a);
e) gli interventi pubblici e i benefici connessi alla rigenerazione urbana del patrimonio edilizio esistente, con incrementi fino ad un massimo del 30 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti, in coerenza con quanto disposto dalle regioni e dalle province autonome di Trento di Bolzano ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), numero 1), alle condizioni indicate;
f) gli interventi finalizzati alla realizzazione di servizi pubblici, di comunità e privati, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi, degli spazi commerciali e dei servizi di quartiere;
g) gli interventi di edilizia residenziale sociale;
h) gli interventi per la risoluzione delle opere pubbliche incompiute eventualmente ricadenti nel perimetro delle aree interessate dalla rigenerazione urbana;
i) gli eventuali interventi di delocalizzazione di edifici o complessi di edifici siti in aree a rischio di frane o di alluvioni o in aree in cui sono già occorsi eventi franosi o alluvionali;
l) la stima dei relativi costi.

4. La programmazione comunale di rigenerazione urbana individua, altresì, gli interventi relativi ai sistemi e alle reti di servizi correlati agli interventi di rigenerazione urbana e, in particolare:
a) gli interventi di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di connessione delle stesse con le reti di energia, gas e acqua (*smart grid*);
b) gli interventi per l'accessibilità e la mobilità sostenibile nelle aree della rigenerazione urbana attraverso il trasporto pubblico, i mezzi pubblici e i percorsi pedonali e ciclabili;
c) gli interventi connessi al ciclo dei rifiuti e dei materiali di costruzione e demolizione.
5. Nelle more dell'aggiornamento degli strumenti di programmazione urbanistica ai sensi della presente legge sono attuati gli interventi di rigenerazione assentiti o assentibili sulla base di titoli di legittimazione previsti dalla vigente normativa statale o regionale o comunque formalmente determinati con atti deliberativi comunali.
6. I Comuni, in attuazione e conformità alle previsioni del Piano Particolareggiato di Rigenerazione Urbana e Delocalizzazione di cui al comma 7, autorizzano la delocalizzazione degli immobili a destinazione residenziale ubicati nelle aree a rischio individuate nel medesimo Piano. La delocalizzazione avviene individuando idonei siti alternativi sul territorio comunale ovvero immobili esistenti abbandonati, diruti o con altre destinazioni da convertire, come previsti dal Piano stesso. Sono esclusi dalla possibilità di delocalizzazione gli immobili realizzati in assenza di titolo edilizio o in totale difformità da esso, per i quali non sia intervenuta l'eventuale sanatoria o legittimazione ai sensi della normativa vigente.
7. Al fine di dare attuazione alla procedura di delocalizzazione degli immobili e per favorire la rigenerazione urbana del territorio, i Comuni adottano il Piano Particolareggiato di Rigenerazione Urbana e Delocalizzazione. Tale Piano, approvato con deliberazione del Consiglio comunale e con le procedure previste per gli strumenti urbanistici attuativi, deve provvedere a:
a) la formale perimetrazione delle aree classificate a rischio molto elevato (R4) o elevato (R3) nei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) vigenti, da cui delocalizzare gli immobili;
b) il censimento degli immobili a destinazione residenziale ubicati nelle predette aree a rischio, con verifica della loro regolarità edilizia e urbanistica;
c) l'individuazione degli immobili idonei al recupero o alla trasformazione per altre finalità pubbliche o private, ove applicabile, all'interno delle aree di delocalizzazione o di rigenerazione;
d) l'individuazione delle aree sul territorio comunale destinate ad accogliere gli interventi di delocalizzazione, corredata da specifiche valutazioni circa la loro idoneità urbanistica, la dotazione delle urbanizzazioni primarie e secondarie e delle infrastrutture necessarie, anche con previsione di nuove opere o di adeguamenti;
e) la disciplina dell'incremento volumetrico ammissibile per gli interventi di delocalizzazione, nel limite massimo previsto dal comma 8, nonché dei relativi indici urbanistici da osservare, in coerenza con gli obiettivi di cui all'articolo 1;
f) l'indicazione delle modalità di riqualificazione e dismissione delle aree di sedime degli immobili delocalizzati.
8. Ai soggetti privati che aderiscono alla procedura di delocalizzazione di immobili non esclusi ai sensi del comma 6, i Comuni possono riconoscere, in sede di autorizzazione e in conformità alle previsioni del Piano Particolareggiato di cui al comma 7, un incremento volumetrico fino a un massimo del 20 per cento della volumetria originaria, a condizione che l'intervento di delocalizzazione assicuri:
a) il miglioramento della classe energetica dell'immobile;
b) l'adozione di soluzioni costruttive e materiali a basso impatto ambientale o orientate alla sostenibilità;
c) la demolizione e la riqualificazione dell'area di sedime dell'immobile delocalizzato.
9. I Comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti possono adempiere agli obblighi di cui ai commi da 1 a 8 che precedono nelle forme associate o tramite gli accordi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 6

(Utilizzo del patrimonio esistente per il conseguimento di obiettivi di rigenerazione urbana)

1. Le aziende che gestiscono il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nell'ambito degli interventi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), possono proporre la permuta o la cessione, anche parziale, di immobili ad uso prevalentemente abitativo con altri immobili ad uso prevalentemente abitativo di proprietà di soggetti pubblici o privati o come corrispettivo della riqualificazione di immobili ad uso abitativo facenti parte del patrimonio edilizio da loro gestito.
2. Le operazioni di permuta o di cessione sono realizzate senza conguagli in denaro a carico dello Stato e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7

(Qualità della progettazione e attuazione degli interventi)

1. La progettazione degli interventi ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana può essere affidata mediante le procedure di cui all'articolo 46 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
2. La valutazione del progetto o di piani con livello di approfondimento al progetto di fattibilità tecnica ed economica è svolta da una commissione di soggetti dotati delle competenze multidisciplinari necessarie per l'analisi dei seguenti profili:
a) di natura tecnica, ivi inclusi i profili di carattere geotecnico, geologico, impiantistico, strutturale, idraulico, architettonico, urbanistico-paesaggistico e ambientale;
b) di tipo socio-economico relativi al territorio e alla comunità interessata dall'intervento;
c) relativi all'equilibrio e alla sostenibilità del piano economico finanziario dell'intervento.
3. I comuni, allo scopo di realizzare la programmazione comunale di rigenerazione urbana e i relativi interventi attuativi di cui al comma 4, anche nelle forme associate o tramite gli accordi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono avvalersi a titolo di anticipazione delle spese, di quota parte delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
4. Gli interventi attuativi della programmazione comunale di rigenerazione urbana destinati a beneficiare del contributo economico del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 11, oltre che delle altre agevolazioni stabilite dalla presente legge rispettano almeno due delle seguenti condizioni:
a) progettazione di interventi di elevata qualità architettonica e urbana dal punto di vista spaziale mediante dotazione di attrezzature pubbliche e di servizi di interesse collettivo e generale sul territorio, per accrescere la coesione sociale, ridurre l'impronta di carbonio e migliorare la qualità della vita mediante nuove logiche di intervento che tengano conto delle innovazioni tecnologiche, costruttive e progettuali; realizzazione di edifici della classe A di certificazione energetica, e in ogni caso miglioramento dello *standard* di efficienza energetica degli stessi in conformità alle direttive europee, con utilizzo delle energie rinnovabili;
b) adeguamento sismico per il raggiungimento dei livelli di sicurezza previsti dalle norme tecniche;
c) realizzazione di aree verdi, parcheggi;
d) adeguamento e incremento delle dotazioni quantitative e qualitative di servizi pubblici, anche su superfici non naturali;
e) ripermeabilizzazione di suolo già impermeabilizzato anche attraverso la rinaturalizzazione e riforestazione del suolo ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano e periurbano e dell'impatto visivo sul contesto di riferimento;
f) promozione di una compartecipazione a titolo gratuito in favore dei comuni per l'incremento di edilizia residenziale pubblica e sociale nei programmi di ristrutturazione urbanistica;
g) uso sociale dei luoghi;
h) recupero e sviluppo del tessuto produttivo e commerciale compatibile con l'insediamento e il

riequilibrio insediativo;
i) risoluzione delle opere pubbliche incompiute eventualmente ricadenti nell'area interessata dall'intervento;
l) rispetto dei principi della "progettazione universale" di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, stipulata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18;
m) un consumo di suolo pari o inferiore al lotto originario, escluse le opere infrastrutturali necessarie ad assicurare la fruibilità dell'intervento. Qualora in attuazione della programmazione comunale fosse verificata l'impossibilità di rispettare l'obbligo del riuso, sono consentiti gli interventi di nuova costruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
5. I comuni, anche nelle forme associate o tramite gli accordi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in relazione alla progettazione del Programma di rigenerazione urbana e alla realizzazione dei progetti di cui al comma 4 del presente articolo, possono essere destinatari, a titolo di anticipazione delle spese, di quote parte del Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, comma 54, quinto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale riservate all'attuazione di strategie integrate per lo sviluppo urbano sostenibile.
6. I fondi di cui al comma 5 possono essere impiegati per la predisposizione dei concorsi di progettazione, per i progetti di fattibilità tecnica ed economica e per i progetti esecutivi.

Art. 8

(Disciplina degli interventi diretti privati di rigenerazione urbana)

1. Agli interventi di rigenerazione urbana da realizzare da parte di soggetti privati su interi immobili all'interno degli ambiti urbani di cui all'articolo 2 comma 1, lettera a), mediante ristrutturazione edilizia, inclusa la demolizione e ricostruzione anche parziale degli edifici esistenti, previsti dagli articoli 3, comma 1, lettera d), e 10, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che comportino il cambio di destinazione d'uso, si applicano all'intero immobile le disposizioni di cui all'articolo 23-*ter*, commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinquies* del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
2. Gli interventi di rigenerazione urbana di cui al comma 1, comportanti la demolizione e ricostruzione anche parziale dei fabbricati, beneficiano degli incrementi volumetrici previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
3. Gli interventi diretti privati di rigenerazione urbana devono perseguire i seguenti obiettivi:
a) migliorare lo standard di efficienza energetica degli edifici in conformità alle direttive europee in materia, anche con procedure di «perequazione energetica» di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), con attribuzione di incentivi urbanistici ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 4, nei limiti previsti dalla normativa vigente;
b) favorire gli interventi di consolidamento antisismico degli edifici;
c) migliorare le prestazioni di isolamento acustico degli edifici;
d) abbattere le barriere architettoniche delle parti comuni degli edifici.
4. Gli interventi di rigenerazione di ambiti urbani a totale carico dei privati possono essere presentati da promotori privati anche in assenza della programmazione comunale di cui all'articolo 5, ferma restando la conformità alla disciplina edilizia e urbanistica vigente. I predetti interventi sono realizzabili, qualora ne ricorrano i presupposti, previo rilascio del permesso di costruire convenzionato previsto dall'articolo 28-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle eventuali disposizioni regionali in materia, sulla base di un progetto unitario esteso all'intero ambito. All'interno dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente nell'ambito della programmazione comunale di cui all'articolo 5 e, nelle more della sua adozione, di piani urbanistici di recupero e di

riqualificazione particolareggiati approvati ai sensi della vigente legislazione regionale, ferma restando la conformità alla disciplina edilizia e urbanistica vigente. La programmazione comunale di rigenerazione dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico come definiti dalla presente legge è adottata previa intesa con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio e per i relativi interventi attuativi di rigenerazione non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica. Sono esclusi dall'applicazione delle deroghe di cui al presente articolo gli immobili ricadenti nei predetti centri storici e agglomerati urbani sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. Gli interventi diretti privati di rigenerazione degli ambiti urbani di cui al comma 2, lettera d), sono a totale carico dei promotori; oltre ai costi degli interventi privati sono altresì a loro totale carico:

a) i costi per l'adeguamento e la monetizzazione degli *standard* urbanistici derivanti dall'intervento, e per la realizzazione degli ulteriori obiettivi di interesse pubblico previsti nella convenzione allegata al permesso di costruire;

b) i costi relativi agli oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti nell'intervento secondo modalità socialmente sostenibili; nonché quelli necessari per le opere di mitigazione delle attività dei cantieri;

c) le garanzie finanziarie per le opere e gli obiettivi pubblici e di interesse pubblico.

6. All'articolo 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 2-*bis* sono inseriti i seguenti:

"2-*ter*. Al fine di favorire la rigenerazione urbana e il riuso degli immobili vetusti, rivitalizzare i centri storici e aumentare la qualità della vita, in deroga alla legislazione vigente in materia e, in particolare, con riferimento alle barriere architettoniche, con riferimento agli immobili costruiti anteriormente al 1975 e situati nei centri storici, così come individuati dagli strumenti urbanistici vigenti, per le attività artigianali e le attività commerciali classificate come esercizio di vicinato, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, per le quali non è possibile effettuare modifiche strutturali e la destinazione d'uso di tali locali sia compatibile per l'attività esercitata:

a) l'altezza minima interna utile dei locali è fissata in 2,4 metri, riducibili a 2,2 metri per i comuni siti in zone montane;

b) per ciascun locale, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore all'1 per cento e, comunque, la superficie finestrata non deve essere inferiore a un sedicesimo della superficie del pavimento;

c) i locali inferiori a 40 metri quadrati devono essere dotati di almeno un servizio igienico di superficie non inferiore a 1,50 metri quadrati;

d) ove non sia possibile adottare le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici al fine del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, le attività di cui al presente comma sono consentite in deroga al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236;

e) ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e per la qualificazione edilizia degli immobili di cui al presente comma e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ristrutturazione e di modifica di destinazione d'uso.

2-*quater*. Il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere esenzioni per le attività artigianali e le attività commerciali classificate come esercizio di vicinato presenti o di nuovo insediamento nella perimetrazione dei centri storici, così come individuati dagli strumenti urbanistici vigenti.

2-*quinquies*. Ai commi 2-*ter* e 2-*quater*, si applica comunque l'articolo 5 della legge n. 104 del 1992.».

Art. 9

(Partecipazione delle comunità locali)

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati promuovono la partecipazione diretta e strutturata dei cittadini e delle imprese, attraverso le associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nella definizione degli obiettivi

dei programmi di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti pubblici e di rilevante interesse pubblico, anche attraverso la predisposizione di portali *web* informativi e forme di dibattito pubblico.

Art. 10

(Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi)

1. I proventi derivanti dai titoli abilitativi edilizi e dall'applicazione delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché i contributi ai comuni a titolo di rimborso del minor gettito derivante dall'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 4, lettera d), sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione, all'adeguamento e alla razionalizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che non comportano nuovo consumo di suolo, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici o comunque aventi valenza storico- testimoniale e a interventi di riuso.

Art. 11

(Fondo nazionale per la rigenerazione urbana)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari 100 milioni di euro per il 2026 e 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 e al 2037. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento degli interventi di rigenerazione attuativi del Piano nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).
2. Le risorse del Fondo sono destinate annualmente in modo vincolato per il finanziamento degli interventi ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana, comprendendo tra le spese ammissibili le seguenti:
a) spese per la redazione di studi di progettazione e di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;
b) spese per la progettazione delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico;
c) spese per la ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico;
d) oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti nel programma secondo modalità socialmente sostenibili;
e) spese per lo svolgimento efficace delle procedure partecipative;
f) spese per gli interventi finalizzati alla realizzazione delle aree verdi e, più in generale, per misure di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici;
g) spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;
h) spese per il reclutamento di figure professionali a tempo determinato destinate ai comuni per gli adempimenti previsti dalla presente legge nei primi tre anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, nonché spese per interventi di assistenza tecnica.
3. Le risorse assegnate annualmente al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del CIPU, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto avviene sulla base di criteri che tengono conto della consistenza demografica, dello stato di degrado del patrimonio edilizio pubblico, della pertinenza delle linee strategiche e degli interventi proposti con gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, nonché dei fabbisogni indicati nel documento programmatico di cui all'articolo 4, comma 2, al netto delle eventuali risorse già disponibili, ferma restando la necessità di assicurare, nel complesso, un equilibrio nella ripartizione delle risorse tra le macro-aree territoriali del Nord, del Centro e del Sud.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni direttamente assegnatari delle risorse del Fondo certificano l'avvenuta utilizzazione dei finanziamenti di cui al presente articolo mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale utilizzazione dei finanziamenti, le corrispondenti risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo.

«Art. 12

(Incentivi economici e fiscali)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, aggiornano le tabelle parametriche relative:
a) agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'articolo 16, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
b) al costo di costruzione per i nuovi edifici di cui all'articolo 16, comma 9, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. L'aggiornamento delle tabelle di cui al comma 1 viene effettuato secondo il criterio del maggiore favore per gli interventi di demolizione e ricostruzione rispetto a quelli che determinano nuovo consumo di suolo e, conseguentemente, favorendo gli interventi di rigenerazione urbana realizzati in attuazione della programmazione comunale di rigenerazione urbana. Qualora le regioni e le province autonome non provvedano entro il termine di cui al comma 1, alinea, ovvero non abbiano già provveduto alla revisione attraverso una preesistente disciplina regionale in materia di rigenerazione urbana, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le tabelle parametriche tipo per l'incidenza degli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione tipo per i nuovi edifici con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata.
3. Fino alla conclusione degli interventi previsti nella programmazione comunale di rigenerazione urbana, gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non sono soggetti:
a) all'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n.160;
b) alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.
5. Agli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge si applicano le detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché, laddove applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
6. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche in relazione agli interventi di demolizione di edifici e successiva ricostruzione dei medesimi.
7. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, cedute da persone giuridiche a seguito degli interventi previsti dalla presente legge. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.
8. Al fine di promuovere il riutilizzo del patrimonio immobiliare esistente, nonché la maggiore efficienza, sicurezza e sostenibilità dello stesso, i comuni possono elevare, in modo progressivo, le aliquote dell'IMU previste sulle unità immobiliari o sugli edifici che risultino inutilizzati o incompiuti da oltre cinque anni; lo stesso possono fare le regioni con l'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). L'aliquota può essere elevata fino ad un massimo dello 0,2 per cento, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

Art. 13

(Semplificazioni)

1. L'approvazione dei piani e programmi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi previsti, agli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fatte salve le disposizioni

regionali in materia.
2. All'articolo 12, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, il piano di zona ovvero quando è approvato un piano di rigenerazione urbana sostenibile».
3. Nel caso in cui gli interventi di rigenerazione urbana previsti dalla presente legge, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 8, comportino un aumento del carico urbanistico correlato all'incremento volumetrico o di superficie o alla modifica della destinazione d'uso, si applicano le seguenti disposizioni:
a) se essi ricadono nelle zone omogenee A e B del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, la dotazione incrementale di *standard* al servizio degli stessi è computata al 50 per cento di quella minima prevista dall'articolo 3 del medesimo decreto e può essere monetizzata anche integralmente qualora vi sia l'impossibilità di reperimento di aree disponibili da cedere al comune;
b) se essi ricadono nelle altre zone omogenee di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, diverse dalle zone A e B, la dotazione incrementale di standard è assicurata integralmente e può essere monetizzata fino a un massimo del 70 per cento qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperimento totale delle aree da cedere al comune.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e b), prima dell'avvio dei lavori, i soggetti interessati sono tenuti alla corresponsione al comune di una somma a titolo di monetizzazione determinata in base agli atti del proprio ordinamento e, in assenza di questi ultimi, in misura equivalente al valore medio di mercato nella medesima zona degli spazi non reperiti, determinata in base alle tariffe dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) o, in assenza, con perizia giurata di un tecnico abilitato e iscritto all'albo o ad apposito registro.
5. La percentuale di riduzione della dotazione obbligatoria di parcheggi può essere elevata fino al 90 per cento nelle aree servite da snodi del trasporto rapido di massa. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate dal comun all'implementazione della mobilità collettiva e leggera.

Art. 14

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri relativi all'istituzione del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 10, pari a 100 milioni di euro per il 2026 e 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 e al 2037, si provvede quanto a 100 milioni per il 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 e al 2037 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
2. Al Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 11 possono concorrere le risorse dei programmi operativi nazionali e regionali della programmazione 2021-2027, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027.

1.3.2.1.13. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 208(pom.) del 10/09/2025

collegamento al documento su www.senato.it

8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)
MERCOLEDÌ 10 SETTEMBRE 2025
208ª Seduta
Presidenza del Presidente
FAZZONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Iannone.
La seduta inizia alle ore 14,10.
IN SEDE REDIGENTE
(1543) ***IRTO e altri. - Modifiche all'articolo 116 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'introduzione della lingua inglese come opzione per l'esame di idoneità della patente di guida***
(Discussione e rinvio)
Il relatore IRTO (*PD-IDP*) illustra il disegno di legge in esame che, come emerge dalla relazione illustrativa, si pone l'obiettivo di consentire ai richiedenti di sostenere gli esami di idoneità per il conseguimento della patente di guida in lingua inglese (oltre che, come già previsto, in lingua italiana, francese o tedesca), nel caso in cui non abbiano ancora una sufficiente padronanza della lingua italiana, o di quella francese o tedesca. Esso intende, per tale via, promuovere una maggiore inclusione sociale dei cittadini stranieri, la parità di trattamento e la sicurezza stradale.
Il provvedimento è composto da un unico articolo che modifica l'articolo 116 del codice della strada, in materia di patente e abilitazione professionali per la guida di veicoli a motore.
In particolare, esso prevede che i cittadini di Stati membri dell'Unione europea e i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente residenti nel territorio italiano possano presentare apposita domanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per sostenere gli esami di idoneità per il conseguimento della patente di guida, purché in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti.
L'esame di idoneità può essere sostenuto, su richiesta degli interessati, in lingua inglese con oneri a totale carico dei richiedenti.
In conclusione ribadisce che attualmente è già possibile svolgere l'esame in lingua francese o tedesca.
Il seguito della discussione è rinviato.
(1431) ***Deputato Gaetana RUSSO e altri. - Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo*** , approvato dalla Camera dei deputati
(1368) ***BASSO e altri. - Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e al decreto***

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di cancellazione dal pubblico registro automobilistico di veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 agosto.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale e, preso atto che non vi sono richieste di intervento, propone di considerare conclusa tale fase procedurale.

La Commissione conviene.

Il relatore SIGISMONDI (*FdI*) propone di adottare il disegno di legge n. 1431, già approvato dalla Camera dei deputati, quale testo base per il prosieguo dei lavori.

Alla luce di quanto riferito dal relatore, il PRESIDENTE propone dunque di adottare quale testo base il disegno di legge n. 1431, già approvato dalla Camera dei deputati, e di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno a mercoledì 17 settembre, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(29) ***MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(42) ***Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana***
(761) ***GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(863) ***OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(903) ***DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(1028) ***Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo***
(1122) ***DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(1131) ***Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un nuovo testo unificato)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 agosto.

Il PRESIDENTE, ricordato che nella scorsa seduta il relatore Rosso ha depositato un nuovo schema di testo unificato, pubblicato in allegato, propone di adottare tale schema come testo base, in sostituzione del precedente, e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno a martedì 30 settembre, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1625) ***Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi***

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, che si compone di 12 articoli, volti, in primo luogo, a contrastare le attività illecite in materia di rifiuti, anche alla luce della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 30 gennaio 2025, che ha imposto all'Italia di adottare misure generali in grado di affrontare in maniera adeguata il fenomeno dell'inquinamento nella Terra dei fuochi.

Il provvedimento in esame reca inoltre misure in materia di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi.

L'articolo 1, composto da un unico comma, apporta una serie di modifiche e integrazioni al codice dell'ambiente, volte a inasprire il quadro sanzionatorio in materia di illeciti quali l'abbandono di rifiuti, la gestione di rifiuti non autorizzata, la combustione illecita di rifiuti e la spedizione illegale di rifiuti.

Nel dettaglio, la lettera *a)* prevede l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi per l'impresa che esercita l'autotrasporto di cose per conto terzi che, essendovi tenuta, non si iscriva

all'Albo nazionale dei gestori ambientali e violi le disposizioni contenute nel Titolo VI della Parte quarta del codice.

La lettera *b)* reca una serie di novelle all'articolo 255 del codice - ora circoscritto all'abbandono di rifiuti non pericolosi - rimodulando e inasprendo il trattamento sanzionatorio e prevedendo la sospensione della patente di guida nel caso in cui l'abbandono o il deposito dei rifiuti vengano effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore (analoga previsione è introdotta con riferimento ad altri reati disciplinati dal medesimo Titolo). Si consente inoltre di procedere all'accertamento delle violazioni anche senza contestazione immediata, attraverso le immagini riprese da impianti di videosorveglianza. La lettera *c)* introduce invece i nuovi reati di abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari e di abbandono di rifiuti pericolosi.

Le lettere *d), e), f)* e *g)* inaspriscono il quadro sanzionatorio in materia di, rispettivamente, gestione di rifiuti non autorizzata, combustione illecita di rifiuti, violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari e spedizione illegale di rifiuti.

La lettera *h)* da un lato, prevede un aumento del trattamento sanzionatorio laddove determinate fattispecie concernenti i rifiuti siano compiute nell'ambito di un'attività di impresa; dall'altro lato, introduce la punibilità anche a titolo di colpa di specifiche fattispecie delittuose in materia di rifiuti.

L'articolo 2 apporta alcune modifiche al codice penale finalizzate a escludere la tenuità del fatto per la commissione di taluni reati ambientali e a introdurre nuove aggravanti per i delitti di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività e di traffico illecito di rifiuti.

L'articolo 3, modificando l'articolo 382-*bis* del codice di procedura penale, estende l'ambito di applicazione dell'istituto dell'arresto in flagranza differita anche a una serie di reati ambientali.

L'articolo 4 estende l'applicazione della disciplina delle operazioni sotto copertura a una serie di reati ambientali.

L'articolo 5 estende a una serie di reati in materia di rifiuti la possibilità di applicare la misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende prevista dal codice delle leggi antimafia.

L'articolo 6 apporta modifiche all'articolo 25-*undecies* del decreto legislativo n. 231 del 2001, il quale disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di commissione di reati ambientali.

L'articolo 7 reca modifiche al codice della strada, conseguenti alle modifiche apportate al codice dell'ambiente dall'articolo 1 del provvedimento in esame.

L'articolo 8 autorizza l'utilizzo della Carta nazionale dell'uso del suolo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione finalizzate all'accertamento di una serie di reati ambientali, al fine della rilevazione di eventuali variazioni morfologiche e chimico-fisiche dei suoli.

L'articolo 9 autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2025, al fine di consentire al Commissario unico di realizzare gli interventi per la bonifica della Terra dei fuochi ad esso affidati, ivi compresi quelli di rimozione dei rifiuti abbandonati in superficie. Sono inoltre attribuiti al Commissario unico i poteri necessari per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti e per addivenire alla bonifica del sito, ivi incluse le azioni di rivalsa e di recupero delle somme spese nei confronti dei responsabili.

L'articolo 10 reca disposizioni volte a chiarire i requisiti per il riconoscimento del contributo di autonoma sistemazione in favore dei soggetti evacuati in conseguenza di eventi calamitosi di rilievo nazionale anche successivamente alla scadenza dello stato di emergenza.

L'articolo 11 proroga dal 17 settembre 2025 al 31 dicembre 2025 il termine dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza dell'alluvione che ha colpito le Marche a partire dal 15 settembre 2022.

L'articolo 12 disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,20.

NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. 29, 761, 863, 903, 1028, 42, 1122, 1131

NT2

Il Relatore

Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

Capo I

FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1

(Finalità e obiettivi)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione, degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, della Convenzione siglata a seguito della Conferenza ONU di Quito dal 17 al 20 Ottobre 2016 (c.d. "Convenzione Habitat III" o "New Urban Agenda") nonché della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nonché della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con relativo Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità, nell'ambito della materia del governo del territorio, promuove la rigenerazione urbana quale strumento finalizzato ad un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche, edilizie e architettoniche in ambiti urbani su aree e complessi edilizi anche caratterizzati da degrado, con il conseguente recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità, l'accessibilità fisica degli spazi e dei luoghi l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica, nonché alla promozione di politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire il benessere e la coesione sociale, lo sviluppo economico e la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, nonché per realizzare l'obiettivo europeo di azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2050, la presente legge individua i seguenti obiettivi:

a) favorire il riuso, il rinnovamento o la sostituzione di aree urbanizzate anche a destinazione produttiva con presenza di funzioni eterogenee o non più sostenibili dal punto di vista ambientale e economico; il riuso, il rinnovamento o la sostituzione di tessuti edilizi disorganici o incompiuti; il riuso, il rinnovamento o la sostituzione dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati legittimamente realizzati, prioritariamente in stato di degrado e di abbandono o dismessi o inutilizzati o in uso ma in via di dismissione o da rilocalizzare, in tutti i casi consentendone e incentivandone la riqualificazione sia fisico-funzionale superando il modello dello *zoning* funzionale anche mediante il c.d. cronourbanismo, che tecnologica, favorendo il potenziamento dell'economia circolare come modello di sviluppo ambientale sostenibile, il miglioramento della qualità urbana e architettonica complessiva, la riqualificazione e perequazione energetica in funzione della riduzione di consumo energetico o di emissioni inquinanti, la sostenibilità ambientale e il miglioramento della qualità urbana e architettonica complessiva; ogni altro intervento idoneo a raggiungere tali risultati;

b) favorire, secondo una visione strategica di insieme, interventi durevoli e positivi nel tempo, che includano la manutenzione urbana, la ristrutturazione urbanistica, il risanamento di edifici, gli interventi di demolizione e ricostruzione, l'arredo urbano, le opere di urbanizzazione, le sistemazioni ambientali impiegando le migliori tecnologie necessarie alla protezione, valorizzando le potenzialità e peculiarità delle singole aree urbane secondo le rispettive esigenze di riqualificazione ed implementando l'offerta di servizi pubblici e privati ai fini del miglioramento complessivo della qualità della vita delle persone e della vivibilità del territorio;

c) migliorare la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano, tramite il principio del riuso, del miglioramento dell'assorbimento idrico e della invarianza idraulica anche mediante interventi di de-impermeabilizzazione (*depaving*), anche al fine della mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici nelle città, favorendo il riequilibrio ambientale, la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e il rimboschimento, l'attuazione di soluzioni tecnologiche, architettoniche e ingegneristiche per

la sicurezza sismica e statica e l'efficientamento energetico e il contenimento di fenomeni quali «isole di calore», eventi meteorologici estremi e dissesto idrogeologico, nonché l'incremento della biodiversità negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;

d) realizzare infrastrutture strategiche per lo sviluppo ecosostenibile del territorio e per la realizzazione di opere di difesa e messa in sicurezza del territorio e del patrimonio costruito ubicato in contesto a rischio idrogeologico;

e) privilegiare interventi di densificazione urbana e di compensazione urbanistica per il miglioramento dei servizi pubblici, anche allo scopo di perseguire il «saldo zero» del consumo di suolo o delle emissioni climalteranti;

f) promuovere il criterio del «saldo zero» del consumo di suolo o delle emissioni climalteranti, anche attraverso interventi di rinaturalizzazione, di de-impermeabilizzazione o di bonifica del suolo già consumato e contaminato;

g) favorire la diffusione delle nuove tecnologie nonché l'adozione di principi di progettazione bioclimatica e di "sistemi passivi" che consentano di migliorare il bilancio energetico degli edifici per il conseguimento di risparmi energetici e di riqualificazione ambientale volti alla forte riduzione dei consumi e di utilizzo di nuovo suolo, con particolare attenzione per i territori caratterizzati dalla presenza di condizioni di degrado sociale e ambientale;

h) elevare la qualità della vita, prioritariamente nei centri storici e nelle periferie, favorendo processi di partecipazione e di coesione sociale e imprenditoriale, con l'integrazione funzionale di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, tecnologie e spazi dedicati al *coworking* e al lavoro agile, servizi e attività sociali, culturali, educativi e didattici promossi da soggetti pubblici e privati, nonché spazi e attrezzature per il tempo libero, per l'incontro e per la socializzazione, con particolare considerazione dei principi della "progettazione universale" di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, stipulata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nonché delle esigenze delle persone con ridotte abilità e in generale delle categorie deboli;

i) promuovere la riduzione delle disuguaglianze sociali anche attraverso il potenziamento dei servizi pubblici erogati alla persona e di una semplificazione delle modalità di accesso e di fruizione dei medesimi;

l) tutelare i centri storici nelle peculiarità identitarie, culturali e paesaggistiche dalle distorsioni causate dalla pressione turistica e dai fenomeni dell'abbandono, incentivando le funzioni residenziali e i servizi connessi, attraverso interventi di rigenerazione edilizia di qualità, sia favorendo, quando opportuno, il trasferimento all'esterno degli stessi delle grandi sedi direzionali pubbliche e private, sia valorizzando le caratteristiche commerciali specifiche, sia favorendo la presenza equilibrata delle funzioni connesse all'ospitalità;

m) tutelare le aree urbane dal degrado causato dai processi di rarefazione delle attività economiche di prossimità, mediante iniziative tese al raggiungimento di una maggiore competitività e attrattività di tali aree e del sistema imprenditoriale;

n) promuovere e favorire la qualità architettonica degli edifici o complessi di edifici quale strumento per il miglioramento della qualità della vita e del benessere delle comunità e che include sia la qualità degli spazi edificati in termini di espressione artistica e di identità culturale, prevenzione del rischio sismico, del miglioramento dell'efficienza e della sostenibilità energetico-ambientale e dell'accessibilità sia la relazione tra arte del costruire e la comunità stessa;

o) integrare sistemi di mobilità sostenibile con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla rete dei trasporti collettivi, alla ciclabilità e ai percorsi pedonali, anche promuovendo interventi di rigenerazione urbana nei nodi d'interscambio in modo da ridurre la dipendenza dalla mobilità privata e da promuovere interventi di *sharing mobility*;

p) migliorare lo *standard* di efficienza energetica degli edifici e il loro consolidamento, qualora insistano in aree soggette ad attività sismica, il livello di isolamento acustico e l'abbattimento delle

barriere architettoniche delle parti comuni degli stessi;

q) favorire la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale allo scopo di soddisfare la domanda abitativa debole, il fabbisogno strutturale di alloggi in affitto a un costo sostenibile e la coesione sociale, anche mediante la promozione dei «patti territoriali» e dei «contratti di quartiere» secondo processi partecipativi allo scopo di far emergere i bisogni e le priorità in ambito locale, di prevenire il disagio sociale e di contrastare ogni forma di criminalità, nonché mediante la valorizzazione dell'attività svolta dalle aziende, comunque denominate, a cui è assegnata la gestione degli immobili di edilizia residenziale pubblica, potenziandone le risorse economiche in modo da renderle autonome nella gestione ed in grado di offrire tutti i servizi necessari ad una vera e propria inclusione sociale;

r) favorire la partecipazione attiva dei cittadini e delle imprese, attraverso le associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, alla progettazione e alla gestione dei programmi di rigenerazione urbana;

s) favorire l'occupazione, il superamento delle condizioni di emarginazione, di degrado e di fragilità sociale in ambito urbano, anche attraverso interventi integrati funzionali ad assicurare la tutela della sicurezza e della salute pubblica;

t) intervenire su edifici e quartieri realizzati nell'ambito dei piani di edilizia residenziale pubblica, con operazioni di riabilitazione, riqualificazione energetica, sismica e statica, anche attraverso l'utilizzo del legno, di riorganizzazione del ciclo dei rifiuti, di riduzione di inquinamento acustico e della densità veicolare, di realizzazione degli interventi di bonifica nelle aree dismesse, nonché di valorizzazione urbana per innalzare il livello di qualità dell'abitare, tramite la realizzazione negli stessi piani di opere pubbliche, infrastrutture sociali e opere di architettura contemporanea accompagnate dalla simultanea riqualificazione energetica e formale degli edifici e degli spazi comuni esistenti o anche dalla loro totale o parziale demolizione e successiva ricostruzione;

u) la rigenerazione urbana delle strutture sportive per potenziare l'associazionismo e costruire un modello di sviluppo sociale inclusivo e partecipativo;

v) attrarre gli investimenti privati orientati agli obiettivi pubblici della rigenerazione urbana, anche promuovendo nuove forme di finanziamento, con eventuale coinvolgimento di istituzioni finanziarie pubbliche a fini di garanzia, e permettendo ai soggetti rappresentanti settori economici, amministrativi e sociali di puntare ad una collaborazione comune con quelli privati.

z) promuovere, in considerazione della necessità di limitare il consumo del suolo, di valorizzare le risorse pubbliche già spese, di contrastare forme di degrado del territorio e del paesaggio, la risoluzione delle opere pubbliche incompiute di cui all'articolo 44-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenendo conto dei criteri di cui al medesimo articolo 44-*bis*, comma 5.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto ordinario adeguano le proprie disposizioni in materia di rigenerazione urbana e recupero edilizio a quanto stabilito dalla presente legge. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione. I princìpi fondamentali di cui alla presente legge si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Sono fatte comunque salve le disposizioni regionali e provinciali che prevedono livelli di incentivazione e semplificazione maggiori rispetto a quelli minimi previsti dalla presente legge.

4. I comuni nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all'articolo 3 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinano ed attuano l'attività edilizia in materia di rigenerazione urbana in conformità alla presente legge.

5. Il contenimento del consumo di suolo costituisce principio fondamentale della materia del governo del territorio da perseguire prioritariamente mediante la rigenerazione urbana. Le Regioni e le

Province Autonome, in attuazione delle normative incentivanti come previste dalla presente legge, concorrono al perseguimento dell'obiettivo europeo del consumo netto di suolo pari a zero nel 2050.

6. In attuazione delle finalità di cui al presente articolo, gli interventi di rigenerazione urbana come disciplinati dalla presente legge sono dichiarati di interesse pubblico e a tal fine beneficiano delle semplificazioni urbanistiche e delle semplificazioni procedurali come previste dagli articoli 3, 5, 6 e 7.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini di cui alla presente legge, si intendono per:

a) «ambiti urbani»: le aree e gli isolati ricadenti negli ambiti dì urbanizzazione consolidata comunque denominati dalla normativa regionale o locale, compresi i lotti interclusi e le aree di completamento, anche caratterizzati dalla presenza di opere pubbliche incompiute, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi;

b) «rigenerazione urbana»: azioni di trasformazione urbana ed edilizia in ambiti urbani su aree e complessi edilizi, prioritariamente su quelli caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che determinino un «saldo zero» di consumo di suolo o delle emissioni climalteranti, anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, tramite la de-impermeabilizzazione e la bonifica;

c) «centri storici e agglomerati urbani di valore storico»: i nuclei e i complessi edilizi identificati nell'insediamento storico quali risultano dalle mappe urbane di impianto del nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n.1249, che costituiscono la più ampia testimonianza, materiale e immateriale, avente valore di civiltà, del patrimonio culturale della Nazione e la cui tutela è finalizzata a preservare la memoria della comunità nazionale nelle plurali identità di cui si compone e ad assicurarne la conservazione e la pubblica fruizione anche al fine di valorizzare e promuovere l'uso residenziale, sia pubblico che privato, i servizi pubblici e privati di prossimità e l'artigianato. Sono fatte salve le definizioni regionali vigenti di centri storici, coerenti con l'obiettivo di individuare i soli insediamenti di carattere storico;

d) «cintura verde»: un'area individuata dai comuni, anche nelle forme associate o tramite gli accordi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con funzioni agricole, ecologico-ambientali e ricreative, coerenti con la conservazione degli ecosistemi, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, finalizzata ad impedire il consumo di suolo e a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, l'efficienza energetica e l'assorbimento delle polveri sottili, nonché a ridurre l'effetto «isola di calore», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane;

e) «isola di calore»: l'accumulo di calore causato, nelle aree urbane, dalla prevalenza della cementificazione rispetto alle aree verdi, dalla concentrazione di emissioni degli autoveicoli, degli impianti industriali e dei sistemi di riscaldamento e di aria condizionata ad uso domestico, nonché dalla riduzione degli effetti eolici refrigeranti causata dell'edificazione;

f) «degrado»: ai fini della previsione ed esecuzione degli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge, per degrado si intendono tutte quelle situazioni nelle quali le aree, gli edifici, le opere e i complessi edilizi sono caratterizzati da condizioni di abbandono, pericolosità sociale, sottoutilizzazione, sovraffollamento o impropria utilizzazione o da condizioni di compromissione degli equilibri ecosistemici generate anche dalla sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili esistenti, o comunque da impropria o parziale utilizzazione degli stessi, o dalla presenza di strutture non compatibili, dal punto di vista paesaggistico, ambientale, sociale o funzionale, con il contesto urbano di riferimento o inadeguate dal punto di vista della sicurezza statica e antisismica, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale;

g) «impronta ecologica»: confronto tra le risorse naturali consumate dalle azioni e dalle attività

svolte in un determinato contesto urbano da rigenerare unitamente alla quantità di diossido di carbonio (CO_2) emessa e la quantità di terreno da destinare a verde necessaria per assorbirla;

h) «opere pubbliche incompiute»: le opere di cui all'articolo 44-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

i) «risoluzione delle opere pubbliche incompiute»: attuazione di una delle ipotesi contemplate dall'articolo 4, comma 1, dell'Allegato I.5 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Capo II

GOVERNANCE DELLA RIGENERAZIONE URBANA

Art. 3

(Soggetti istituzionali della rigenerazione urbana)

1. L'architettura istituzionale della rigenerazione urbana si compone del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la casa e la riqualificazione urbana, delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la casa e la riqualificazione urbana esercita l'indirizzo e il coordinamento delle politiche della rigenerazione urbana e, in particolare, le seguenti funzioni:

a) aggiorna e integra gli obiettivi del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PinQua), istituito ai sensi dei commi da 437 a 444 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali anche attraverso l'individuazione di criteri volti a definire gli ambiti di intervento, favorendone l'armonizzazione con quelli identificati nelle normative regionali già adottate in materia di rigenerazione urbana;

b) favorisce la realizzazione degli obiettivi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4, anche attraverso l'individuazione di criteri volti a definire gli ambiti di intervento, favorendone l'armonizzazione con quelli identificati nelle normative regionali già adottate in materia di rigenerazione urbana;

c) promuove il coordinamento dei fondi pubblici, a qualsiasi titolo disponibili, per l'attuazione degli interventi in materia di rigenerazione urbana;

d) promuove l'armonizzazione, anche temporale, dei programmi di rigenerazione urbana con le politiche ad essa correlate, tra le quali, a titolo di esempio e non esaustivo, le politiche di *housing* sociale, le politiche della prossimità urbana e le conseguenti politiche della mobilità sostenibile, le politiche scolastiche e sociali, le politiche della sicurezza urbana, le politiche di sostenibilità ambientale e le politiche di salute urbana;

e) individua i programmi e gli interventi sottoposti a misurazione dell'impronta ecologica;

f) svolge attività di monitoraggio, di valutazione e coordinamento degli interventi di rigenerazione urbana, nonché di analisi e di ricerca sui temi della rigenerazione urbana;

g) favorisce l'apporto e la partecipazione di soggetti investitori privati nazionali ed esteri, anche del Terzo settore, per i processi di progettazione, coprogettazione e realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana.

3. Ferme restando le norme regionali in materia coerenti con i princìpi della presente legge e gli effetti già prodotti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio:

a) sulla base degli obiettivi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana, identificano le priorità di intervento nell'ambito degli strumenti regionali di pianificazione del territorio e, in ordine ad essi, individuano le risorse di propria competenza da destinare al finanziamento di interventi di rigenerazione secondo criteri parametrici ovvero con bandi di partecipazione rivolti ai comuni, anche nelle forme associate o tramite gli accordi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con

riferimento sia a progetti di intervento, sia a strumenti di piano o di programma di livello attuativo, anche in accordo pubblico-privato;

b) in base alla specificità del territorio e della legislazione regionale in materia di urbanistica, possono individuare incentivi e semplificazioni ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla presente legge per favorire gli interventi di rigenerazione pubblica e privata ai fini dell'attuazione della presente legge e, tra essi:

1) fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali, il riconoscimento come misura premiale di una volumetria ovvero di una superficie lorda aggiuntive in misura non superiore al 25 per cento rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in misura non superiore al 5 per cento rispetto a quelle preesistenti in caso di: delocalizzazione di edifici o complessi di edifici siti in aree a rischio di frane o di alluvioni o in aree in cui sono già occorsi eventi franosi o alluvionali, tutela e restauro degli immobili di interesse storico artistico, costruzione di opere di architettura contemporanea, realizzazione di servizi sociali abbattimento di barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e riutilizzo di materiali, nonché bonifica degli edifici e dei suoli contaminati; risoluzione di opere pubbliche incompiute;

2) la possibilità di delocalizzazione delle relative volumetrie o superfici lorde in area o aree diverse;

3) la disciplina relativa ai procedimenti amministrativi semplificati per l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici generali dei comuni finalizzate all'attuazione di programmi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5 della presente legge;

4) l'esenzione dal contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lettera d-*ter*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e all'articolo 14, comma 16, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

5) la commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alla superficie eccedente quella originaria. In caso di mutamento di destinazione d'uso che comporti aumento del carico urbanistico, si provvede al pagamento della differenza fra gli oneri già corrisposti e quelli dovuti per la nuova destinazione;

6) la commisurazione degli standard urbanistici dovuti al volume o alla superficie eccedente quella originaria;

7) ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione, la possibilità di realizzare interventi di ristrutturazione o manutenzione su attrezzature o dotazioni già esistenti, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono vincolate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

8) la costituzione di un gruppo tecnico di supporto costituito da dipendenti interni e da professionisti esterni in possesso delle idonee competenze diretto a prestare in favore delle amministrazioni comunali che ne facciano richiesta, assistenza tecnica per la predisposizione, realizzazione e gestione dei programmi e degli interventi di rigenerazione urbana;

c) promuovono specifici programmi di rigenerazione urbana nelle aree di edilizia residenziale pubblica (ERP), di cui all'articolo 1, comma 2, lettera q), con particolare riguardo alle periferie e alle aree di maggiore disagio sociale. L'elaborazione di tali nuovi programmi deve essere effettuata con il

coinvolgimento delle aziende che gestiscono il patrimonio di edilizia residenziale pubblica presenti sul territorio;

d) favoriscono l'aggregazione della piccola proprietà immobiliare in consorzi unitari al fine di agevolare gli interventi privati di ristrutturazione urbanistica e l'attuazione di una strategia di rigenerazione urbana. Ai fini della costituzione del consorzio è sufficiente l'adesione dei proprietari che rappresentano almeno i tre quarti del valore degli immobili compresi nell'area dell'intervento, calcolato in base all'imponibile catastale, restando comunque garantita la partecipazione di tutti i proprietari alla fase di elaborazione, valutazione e monitoraggio dei programmi, fermo l'obbligo di notificare, ai sensi del codice di procedura civile, ai titolari di diritti reali compresi nell'area dell'intervento la costituzione del consorzio, di modo che questi, entro trenta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, possano proporre osservazioni;

e) al fine di promuovere la bonifica o la messa in sicurezza permanente, il ripristino e la riqualificazione ambientale dei siti a qualsiasi titolo dichiarati contaminati, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché il recupero socio-economico e territoriale delle relative aree, anche nell'ottica di contenere il consumo di suolo e favorire la rigenerazione urbana, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge approvano disposizioni per incentivare tali interventi prevedendo la riduzione nella misura non inferiore al 30 per cento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, salva la facoltà per i comuni di ridurre ulteriormente il suddetto contributo fino all'esenzione totale, nonché lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione secondaria dell'importo corrispondente al 50 per cento delle spese sostenute per le opere di bonifica e/o messa in sicurezza, sia su aree private sia su aree pubbliche, fatta salva la facoltà per i comuni di prevedere limiti maggiori di scomputo in considerazione della rilevanza dell'intervento. Sono fatte comunque salve le disposizioni regionali vigenti di maggior favore. Decorso il termine di cui al primo periodo e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, le disposizioni di cui alla presente lettera sono direttamente applicabili da parte dei Comuni.

4. Gli interventi di cui al comma 3, lettera b), non possono riferirsi a edifici abusivi o siti in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

5. I comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti provvedono alla definizione della seguente attività di pianificazione e programmazione:

a) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate, ovvero altra piattaforma con essa interoperante, il perimetro dei centri storici indentificati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), degli ambiti urbani come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), e delle aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado; contestualmente individuano le opere pubbliche incompiute ricomprese all'interno delle aree in cui realizzare gli interventi di rigenerazione urbana specificando, d'intesa con stazioni appaltanti ed enti concedenti competenti, la soluzione da adottare per la loro risoluzione. Allo scopo di non ritardare l'avvio degli interventi, nei comuni di maggiore estensione urbanistica e territoriale, la perimetrazione può essere realizzata inizialmente con riferimento alle aree prioritarie e successivamente integrata e completata;

b) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano altresì le restanti aree eleggibili solo a destinazioni legate alle attività agricole o alle funzioni previste all'interno della cintura verde, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera d), nelle quali sono esclusi gli interventi di cui alla presente legge; nonché i manufatti ricadenti all'interno di dette aree, con funzioni integrate, complementari e connesse ovvero compatibili con le predette attività e funzioni, ai quali sono invece applicabili gli interventi di cui alla presente legge;

c) sulla base della perimetrazione di cui alle lettere a) e b), individuano, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani oggetto di interventi di rigenerazione a valere esclusivamente sulle risorse statali, regionali o comunali che confluiscono nella programmazione comunale di cui all'articolo 5;

d) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono la

riduzione dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico connessa alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana;

e) i comuni esercitano le proprie funzioni in materia di rigenerazione urbana singolarmente, ovvero nelle forme associate previste dalla legislazione regionale, ovvero avvalendosi di regioni, province e città metropolitane sulla base degli istituti di cooperazione previsti dalla legislazione statale e regionale.

6. In deroga all'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, per gli interventi disciplinati dal presente articolo si indice la conferenza di servizi semplificata con le seguenti modalità:

a) l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e dei beni culturali e alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a sessanta giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni sulla decisione oggetto della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

b) qualora l'amministrazione procedente abbia acquisito atti di assenso condizionato ovvero ritenga che le condizioni e le prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso necessitano di modifiche sostanziali al progetto, convoca, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni da parte delle singole amministrazioni, una riunione video-telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale le stesse sono obbligate ad esprimersi definitivamente sulle modifiche sostanziali per la fattibilità dell'intervento. Resta fermo quanto previsto dalla lettera a), secondo periodo;

c) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento, adottata sulla base delle posizioni prevalenti espresse, comprese quelle acquisite per silenzio assenso, costituisce titolo per l'avvio dei lavori.

Capo III
STRUMENTI PER L'ATTUAZIONE DELLA RIGENERAZIONE URBANA

Art. 4

(Programma nazionale per la rigenerazione urbana)

1. Il Programma nazionale per la rigenerazione urbana si compone dei seguenti strumenti:

a) in via straordinaria, i progetti, i piani e i programmi di rigenerazione urbana previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con finanziamenti, modalità e termini previsti da quest'ultimo;

b) a regime, il Piano nazionale per la rigenerazione urbana, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU) e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Ai fini della predisposizione del Piano di cui al comma 1, lettera b), le Regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Ministero delle infrastrutture dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un documento programmatico contenente:

a) la definizione degli obiettivi della rigenerazione urbana, le linee di intervento strategiche che intendono attuare nel proprio territorio per il perseguimento dei predetti obiettivi nonché un'analisi dello stato di degrado del patrimonio edilizio nell'ambito territoriale di riferimento;

b) le tipologie di intervento oggetto di finanziamento nazionale;

c) l'elenco degli interventi prioritari, con una descrizione sintetica degli obiettivi, delle aree interessate, dei fabbisogni nonché delle eventuali risorse disponibili.

3. Nella scelta dei criteri di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, è attribuito carattere prioritario agli interventi che ricadono nei Comuni interferiti dalle opere di cui all'Allegato IV del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Art. 5

(Programmazione comunale di rigenerazione urbana)

1. La programmazione comunale di rigenerazione urbana individua gli obiettivi generali, gli indirizzi e la strategia che il comune intende perseguire in aderenza alle finalità e agli obiettivi di cui all'articolo 1 nonché ai contenuti del Piano nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).

2. La programmazione comunale di rigenerazione urbana è approvata mediante una o più Delibere di Consiglio comunale, che individuano ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera a), il perimetro dei centri storici e, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si realizza la rigenerazione urbana. Tali ambiti possono essere sempre aggiornati al fine di ricomprendere al loro interno ulteriori immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono fatti salvi i perimetri dei centri storici come individuati dai comuni sulla base delle definizioni regionali vigenti di centri storici coerenti con l'obiettivo di individuare i soli insediamenti di carattere storico. Sono fatti salvi gli ambiti urbani, comunque denominati, già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della legislazione regionale già esistente.

3. La programmazione comunale di rigenerazione urbana è formulata sulla base della perimetrazione effettuata sulle zone dell'Osservatorio Mercato Immobiliare (O.M.I.) relativo alla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate denominato Sistema Informativo Territoriale (SIT) ed elenca:

a) gli obiettivi generali di riqualificazione urbana, di miglioramento della qualità della vita, di sostenibilità ambientale, di miglioramento degli standard energetici del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente che si intendono conseguire;

b) per ciascun ambito urbano di cui alla lettera a), comma 1 dell'articolo 2, gli aspetti naturalistico-ambientali, insediativi, sociali, culturali, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'accesso agli spazi pubblici, alle aree verdi, la qualità del decoro urbano, lo stato degli ecosistemi;

c) le destinazioni d'uso ammesse in ciascun ambito;

d) i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanze tra le costruzioni da osservare negli interventi di nuova costruzione, in relazione al perseguimento degli obbiettivi generali strategici di cui alla lettera a);

e) gli interventi pubblici e i benefici connessi alla rigenerazione urbana del patrimonio edilizio esistente, con incrementi fino ad un massimo del 30 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti, in coerenza con quanto disposto dalle regioni e dalle province autonome di Trento di Bolzano ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), numero 1), alle condizioni indicate;

f) gli interventi finalizzati alla realizzazione di servizi pubblici, di comunità e privati, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi, degli spazi commerciali e dei servizi di quartiere;

g) gli interventi di edilizia residenziale sociale;

h) gli interventi per la risoluzione delle opere pubbliche incompiute eventualmente ricadenti nel perimetro delle aree interessate dalla rigenerazione urbana;

i) gli eventuali interventi di delocalizzazione di edifici o complessi di edifici siti in aree a rischio di frane o di alluvioni o in aree in cui sono già occorsi eventi franosi o alluvionali;

l) la stima dei relativi costi.

4. La programmazione comunale di rigenerazione urbana individua, altresì, gli interventi relativi ai sistemi e alle reti di servizi correlati agli interventi di rigenerazione urbana e, in particolare:

a) gli interventi di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di

connessione delle stesse con le reti di energia, gas e acqua (*smart grid*);

b) gli interventi per l'accessibilità e la mobilità sostenibile nelle aree della rigenerazione urbana attraverso il trasporto pubblico, i mezzi pubblici e i percorsi pedonali e ciclabili;

c) gli interventi connessi al ciclo dei rifiuti e dei materiali di costruzione e demolizione.

5. Nelle more dell'aggiornamento degli strumenti di programmazione urbanistica ai sensi della presente legge sono attuati gli interventi di rigenerazione assentiti o assentibili sulla base di titoli di legittimazione previsti dalla vigente normativa statale o regionale o comunque formalmente determinati con atti deliberativi comunali.

6. I Comuni, in attuazione e conformità alle previsioni del Piano Particolareggiato di Rigenerazione Urbana e Delocalizzazione di cui al comma 7, autorizzano la delocalizzazione degli immobili a destinazione residenziale ubicati nelle aree a rischio individuate nel medesimo Piano. La delocalizzazione avviene individuando idonei siti alternativi sul territorio comunale ovvero immobili esistenti abbandonati, diruti o con altre destinazioni da convertire, come previsti dal Piano stesso. Sono esclusi dalla possibilità di delocalizzazione gli immobili realizzati in assenza di titolo edilizio o in totale difformità da esso, per i quali non sia intervenuta l'eventuale sanatoria o legittimazione ai sensi della normativa vigente.

7. Al fine di dare attuazione alla procedura di delocalizzazione degli immobili e per favorire la rigenerazione urbana del territorio, i Comuni adottano il Piano Particolareggiato di Rigenerazione Urbana e Delocalizzazione. Tale Piano, approvato con deliberazione del Consiglio comunale e con le procedure previste per gli strumenti urbanistici attuativi, deve provvedere a:

a) la formale perimetrazione delle aree classificate a rischio molto elevato (R4) o elevato (R3) nei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) vigenti, da cui delocalizzare gli immobili;

b) il censimento degli immobili a destinazione residenziale ubicati nelle predette aree a rischio, con verifica della loro regolarità edilizia e urbanistica;

c) l'individuazione degli immobili idonei al recupero o alla trasformazione per altre finalità pubbliche o private, ove applicabile, all'interno delle aree di delocalizzazione o di rigenerazione;

d) l'individuazione delle aree sul territorio comunale destinate ad accogliere gli interventi di delocalizzazione, corredata da specifiche valutazioni circa la loro idoneità urbanistica, la dotazione delle urbanizzazioni primarie e secondarie e delle infrastrutture necessarie, anche con previsione di nuove opere o di adeguamenti;

e) la disciplina dell'incremento volumetrico ammissibile per gli interventi di delocalizzazione, nel limite massimo previsto dal comma 8, nonché dei relativi indici urbanistici da osservare, in coerenza con gli obiettivi di cui all'articolo 1;

f) l'indicazione delle modalità di riqualificazione e dismissione delle aree di sedime degli immobili delocalizzati.

8. Ai soggetti privati che aderiscono alla procedura di delocalizzazione di immobili non esclusi ai sensi del comma 6, i Comuni possono riconoscere, in sede di autorizzazione e in conformità alle previsioni del Piano Particolareggiato di cui al comma 7, un incremento volumetrico fino a un massimo del 20 per cento della volumetria originaria, a condizione che l'intervento di delocalizzazione assicuri:

a) il miglioramento della classe energetica dell'immobile;

b) l'adozione di soluzioni costruttive e materiali a basso impatto ambientale o orientate alla sostenibilità;

c) la demolizione e la riqualificazione dell'area di sedime dell'immobile delocalizzato.

9. I Comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti possono adempiere agli obblighi di cui ai commi da 1 a 8 che precedono nelle forme associate o tramite gli accordi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 6

(Utilizzo del patrimonio esistente per il conseguimento di obiettivi di rigenerazione urbana)

1. Le aziende che gestiscono il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nell'ambito degli interventi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), possono proporre la permuta o la cessione, anche parziale, di immobili ad uso prevalentemente abitativo con altri immobili ad uso prevalentemente abitativo di proprietà di soggetti pubblici o privati o come corrispettivo della riqualificazione di immobili ad uso abitativo facenti parte del patrimonio edilizio da loro gestito.

2. Le operazioni di permuta o di cessione sono realizzate senza conguagli in denaro a carico dello Stato e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7

(Qualità della progettazione e attuazione degli interventi)

1. La progettazione degli interventi ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana può essere affidata mediante le procedure di cui all'articolo 46 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

2. La valutazione del progetto o di piani con livello di approfondimento al progetto di fattibilità tecnica ed economica è svolta da una commissione di soggetti dotati delle competenze multidisciplinari necessarie per l'analisi dei seguenti profili:

a) di natura tecnica, ivi inclusi i profili di carattere geotecnico, geologico, impiantistico, strutturale, idraulico, architettonico, urbanistico-paesaggistico e ambientale;

b) di tipo socio-economico relativi al territorio e alla comunità interessata dall'intervento;

c) relativi all'equilibrio e alla sostenibilità del piano economico finanziario dell'intervento.

3. I comuni, allo scopo di realizzare la programmazione comunale di rigenerazione urbana e i relativi interventi attuativi di cui al comma 4, anche nelle forme associate o tramite gli accordi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono avvalersi a titolo di anticipazione delle spese, di quota parte delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

4. Gli interventi attuativi della programmazione comunale di rigenerazione urbana destinati a beneficiare del contributo economico del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 11, oltre che delle altre agevolazioni stabilite dalla presente legge rispettano almeno due delle seguenti condizioni:

a) progettazione di interventi di elevata qualità architettonica e urbana dal punto di vista spaziale mediante dotazione di attrezzature pubbliche e di servizi di interesse collettivo e generale sul territorio, per accrescere la coesione sociale, ridurre l'impronta di carbonio e migliorare la qualità della vita mediante nuove logiche di intervento che tengano conto delle innovazioni tecnologiche, costruttive e progettuali; realizzazione di edifici della classe A di certificazione energetica, e in ogni caso miglioramento dello *standard* di efficienza energetica degli stessi in conformità alle direttive europee, con utilizzo delle energie rinnovabili;

b) adeguamento sismico per il raggiungimento dei livelli di sicurezza previsti dalle norme tecniche;

c) realizzazione di aree verdi, parcheggi;

d) adeguamento e incremento delle dotazioni quantitative e qualitative di servizi pubblici, anche su superfici non naturali;

e) ripermeabilizzazione di suolo già impermeabilizzato anche attraverso la rinaturalizzazione e riforestazione del suolo ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano e

periurbano e dell'impatto visivo sul contesto di riferimento;

f) promozione di una compartecipazione a titolo gratuito in favore dei comuni per l'incremento di edilizia residenziale pubblica e sociale nei programmi di ristrutturazione urbanistica;

g) uso sociale dei luoghi;

h) recupero e sviluppo del tessuto produttivo e commerciale compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo;

i) risoluzione delle opere pubbliche incompiute eventualmente ricadenti nell'area interessata dall'intervento;

l) rispetto dei principi della "progettazione universale" di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, stipulata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18;

m) un consumo di suolo pari o inferiore al lotto originario, escluse le opere infrastrutturali necessarie ad assicurare la fruibilità dell'intervento. Qualora in attuazione della programmazione comunale fosse verificata l'impossibilità di rispettare l'obbligo del riuso, sono consentiti gli interventi di nuova costruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

5. I comuni, anche nelle forme associate o tramite gli accordi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in relazione alla progettazione del Programma di rigenerazione urbana e alla realizzazione dei progetti di cui al comma 4 del presente articolo, possono essere destinatari, a titolo di anticipazione delle spese, di quote parte del Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, comma 54, quinto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale riservate all'attuazione di strategie integrate per lo sviluppo urbano sostenibile.

6. I fondi di cui al comma 5 possono essere impiegati per la predisposizione dei concorsi di progettazione, per i progetti di fattibilità tecnica ed economica e per i progetti esecutivi.

Art. 8

(Disciplina degli interventi diretti privati di rigenerazione urbana)

1. Agli interventi di rigenerazione urbana da realizzare da parte di soggetti privati su interi immobili all'interno degli ambiti urbani di cui all'articolo 2 comma 1, lettera a), mediante ristrutturazione edilizia, inclusa la demolizione e ricostruzione anche parziale degli edifici esistenti, previsti dagli articoli 3, comma 1, lettera d), e 10, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che comportino il cambio di destinazione d'uso, si applicano all'intero immobile le disposizioni di cui all'articolo 23-*ter*, commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinquies* del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

2. Gli interventi di rigenerazione urbana di cui al comma 1, comportanti la demolizione e ricostruzione anche parziale dei fabbricati, beneficiano degli incrementi volumetrici previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

3. Gli interventi diretti privati di rigenerazione urbana devono perseguire i seguenti obiettivi:

a) migliorare lo standard di efficienza energetica degli edifici in conformità alle direttive europee in materia, anche con procedure di «perequazione energetica» di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), con attribuzione di incentivi urbanistici ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 4, nei limiti previsti dalla normativa vigente;

b) favorire gli interventi di consolidamento antisismico degli edifici;

c) migliorare le prestazioni di isolamento acustico degli edifici;

d) abbattere le barriere architettoniche delle parti comuni degli edifici.

4. Gli interventi di rigenerazione di ambiti urbani a totale carico dei privati possono essere

presentati da promotori privati anche in assenza della programmazione comunale di cui all'articolo 5, ferma restando la conformità alla disciplina edilizia e urbanistica vigente. I predetti interventi sono realizzabili, qualora ne ricorrano i presupposti, previo rilascio del permesso di costruire convenzionato previsto dall'articolo 28-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle eventuali disposizioni regionali in materia, sulla base di un progetto unitario esteso all'intero ambito. All'interno dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente nell'ambito della programmazione comunale di cui all'articolo 5 e, nelle more della sua adozione, di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati approvati ai sensi della vigente legislazione regionale, ferma restando la conformità alla disciplina edilizia e urbanistica vigente. La programmazione comunale di rigenerazione dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico come definiti dalla presente legge è adottata previa intesa con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio e per i relativi interventi attuativi di rigenerazione non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica. Sono esclusi dall'applicazione delle deroghe di cui al presente articolo gli immobili ricadenti nei predetti centri storici e agglomerati urbani sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. Gli interventi diretti privati di rigenerazione degli ambiti urbani di cui al comma 2, lettera d), sono a totale carico dei promotori; oltre ai costi degli interventi privati sono altresì a loro totale carico:

a) i costi per l'adeguamento e la monetizzazione degli *standard* urbanistici derivanti dall'intervento, e per la realizzazione degli ulteriori obiettivi di interesse pubblico previsti nella convenzione allegata al permesso di costruire;

b) i costi relativi agli oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti nell'intervento secondo modalità socialmente sostenibili; nonché quelli necessari per le opere di mitigazione delle attività dei cantieri;

c) le garanzie finanziarie per le opere e gli obiettivi pubblici e di interesse pubblico.

6. All'articolo 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 2-*bis* sono inseriti i seguenti:

"2-*ter*. Al fine di favorire la rigenerazione urbana e il riuso degli immobili vetusti, rivitalizzare i centri storici e aumentare la qualità della vita, in deroga alla legislazione vigente in materia e, in particolare, con riferimento alle barriere architettoniche, con riferimento agli immobili costruiti anteriormente al 1975 e situati nei centri storici, così come individuati dagli strumenti urbanistici vigenti, per le attività artigianali e le attività commerciali classificate come esercizio di vicinato, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, per le quali non è possibile effettuare modifiche strutturali e la destinazione d'uso di tali locali sia compatibile per l'attività esercitata:

a) l'altezza minima interna utile dei locali è fissata in 2,4 metri, riducibili a 2,2 metri per i comuni siti in zone montane;

b) per ciascun locale, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore all'1 per cento e, comunque, la superficie finestrata non deve essere inferiore a un sedicesimo della superficie del pavimento;

c) i locali inferiori a 40 metri quadrati devono essere dotati di almeno un servizio igienico di superficie non inferiore a 1,50 metri quadrati;

d) ove non sia possibile adottare le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici al fine del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, le attività di cui al presente comma sono consentite in deroga al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236;

e) ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e per la qualificazione edilizia degli immobili di cui al presente comma e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ristrutturazione e di modifica di destinazione d'uso.

2-*quater*. Il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere esenzioni per le attività artigianali e le attività commerciali classificate come esercizio di vicinato presenti o di nuovo insediamento nella perimetrazione dei centri storici, così come individuati dagli strumenti urbanistici vigenti.

2-*quinquies*. Ai commi 2-*ter* e 2-*quater*, si applica comunque l'articolo 5 della legge n. 104 del 1992.».

Art. 9

(Partecipazione delle comunità locali)

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati promuovono la partecipazione diretta e strutturata dei cittadini e delle imprese, attraverso le associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nella definizione degli obiettivi dei programmi di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti pubblici e di rilevante interesse pubblico, anche attraverso la predisposizione di portali *web* informativi e forme di dibattito pubblico.

Art. 10

(Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi)

1. I proventi derivanti dai titoli abilitativi edilizi e dall'applicazione delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché i contributi ai comuni a titolo di rimborso del minor gettito derivante dall'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 4, lettera d), sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione, all'adeguamento e alla razionalizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che non comportano nuovo consumo di suolo, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici o comunque aventi valenza storico testimoniale e a interventi di riuso.

Art. 11

(Fondo nazionale per la rigenerazione urbana)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari 100 milioni di euro per il 2026 e 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 e al 2037. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento degli interventi di rigenerazione attuativi del Piano nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).

2. Le risorse del Fondo sono destinate annualmente in modo vincolato per il finanziamento degli interventi ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana, comprendendo tra le spese ammissibili le seguenti:

a) spese per la redazione di studi di progettazione e di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;

b) spese per la progettazione delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico;

c) spese per la ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico;

d) oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti nel programma secondo modalità socialmente sostenibili;

e) spese per lo svolgimento efficace delle procedure partecipative;

f) spese per gli interventi finalizzati alla realizzazione delle aree verdi e, più in generale, per misure di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici;

g) spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;

h) spese per il reclutamento di figure professionali a tempo determinato destinate ai comuni per gli adempimenti previsti dalla presente legge nei primi tre anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, nonché spese per interventi di assistenza tecnica.

3. Le risorse assegnate annualmente al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del CIPU, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto avviene sulla base di criteri che tengono conto della consistenza demografica, dello stato di degrado del patrimonio edilizio pubblico, della pertinenza delle linee strategiche e degli interventi proposti con gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, nonché dei fabbisogni indicati nel documento programmatico di cui all'articolo 4, comma 2, al netto delle eventuali risorse già disponibili, ferma restando la necessità di assicurare, nel complesso, un equilibrio nella ripartizione delle risorse tra le macro-aree territoriali del Nord, del Centro e del Sud.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni direttamente assegnatari delle risorse del Fondo certificano l'avvenuta utilizzazione dei finanziamenti di cui al presente articolo mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale utilizzazione dei finanziamenti, le corrispondenti risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo.

Art. 12

(Incentivi economici e fiscali)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, aggiornano le tabelle parametriche relative:

a) agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'articolo 16, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

b) al costo di costruzione per i nuovi edifici di cui all'articolo 16, comma 9, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. L'aggiornamento delle tabelle di cui al comma 1 viene effettuato secondo il criterio del maggiore favore per gli interventi di demolizione e ricostruzione rispetto a quelli che determinano nuovo consumo di suolo e, conseguentemente, favorendo gli interventi di rigenerazione urbana realizzati in attuazione della programmazione comunale di rigenerazione urbana. Qualora le regioni e le province autonome non provvedano entro il termine di cui al comma 1, alinea, ovvero non abbiano già provveduto alla revisione attraverso una preesistente disciplina regionale in materia di rigenerazione urbana, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le tabelle parametriche tipo per l'incidenza degli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione tipo per i nuovi edifici con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata.

3. Fino alla conclusione degli interventi previsti nella programmazione comunale di rigenerazione urbana, gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non sono soggetti:

a) all'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n.160;

b) alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

5. Agli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge si applicano le detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché, laddove applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

6. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche in relazione agli interventi di demolizione di edifici e successiva ricostruzione dei medesimi.

7. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino

alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, cedute da persone giuridiche a seguito degli interventi previsti dalla presente legge. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

8. Al fine di promuovere il riutilizzo del patrimonio immobiliare esistente, nonché la maggiore efficienza, sicurezza e sostenibilità dello stesso, i comuni possono elevare, in modo progressivo, le aliquote dell'IMU previste sulle unità immobiliari o sugli edifici che risultino inutilizzati o incompiuti da oltre cinque anni; lo stesso possono fare le regioni con l'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). L'aliquota può essere elevata fino ad un massimo dello 0,2 per cento, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

Art. 13

(Semplificazioni)

1. L'approvazione dei piani e programmi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi previsti, agli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fatte salve le disposizioni regionali in materia.

2. All'articolo 12, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, il piano di zona ovvero quando è approvato un piano di rigenerazione urbana sostenibile».

3. Nel caso in cui gli interventi di rigenerazione urbana previsti dalla presente legge, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 8, comportino un aumento del carico urbanistico correlato all'incremento volumetrico o di superficie o alla modifica della destinazione d'uso, si applicano le seguenti disposizioni:

a) se essi ricadono nelle zone omogenee A e B del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, la dotazione incrementale di *standard* al servizio degli stessi è computata al 50 per cento di quella minima prevista dall'articolo 3 del medesimo decreto e può essere monetizzata anche integralmente qualora vi sia l'impossibilità di reperimento di aree disponibili da cedere al comune;

b) se essi ricadono nelle altre zone omogenee di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, diverse dalle zone A e B, la dotazione incrementale di standard è assicurata integralmente e può essere monetizzata fino a un massimo del 70 per cento qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperimento totale delle aree da cedere al comune.

4. Nei casi di cui alle lettere a) e b), prima dell'avvio dei lavori, i soggetti interessati sono tenuti alla corresponsione al comune di una somma a titolo di monetizzazione determinata in base agli atti del proprio ordinamento e, in assenza di questi ultimi, in misura equivalente al valore medio di mercato nella medesima zona degli spazi non reperiti, determinata in base alle tariffe dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) o, in assenza, con perizia giurata di un tecnico abilitato e iscritto all'albo o ad apposito registro.

5. La percentuale di riduzione della dotazione obbligatoria di parcheggi può essere elevata fino al 90 per cento nelle aree servite da snodi del trasporto rapido di massa. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate dal comune all'implementazione della mobilità collettiva e leggera.

Art. 14

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri relativi all'istituzione del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 10, pari a 100 milioni di euro per il 2026 e 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 e al 2037, si provvede quanto a 100 milioni per il 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 e al 2037 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

2. Al Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 11 possono concorrere le risorse dei programmi operativi nazionali e regionali della programmazione 2021-2027, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027.

1.3.2.1.14. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 215(pom.) del 07/10/2025

collegamento al documento su www.senato.it

8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)
MARTEDÌ 7 OTTOBRE 2025
215ª Seduta
Presidenza del Presidente
FAZZONE

La seduta inizia alle ore 15,15.
IN SEDE CONSULTIVA
(1639) ***Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria***
(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 settembre.
Constatata l'assenza di iscritti a parlare in discussione generale, il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, formula una proposta di parere favorevole.
Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole, che risulta approvata.
(*Doc.* CCXLIV, n. 1 - Allegati I e II) ***Documento programmatico di finanza pubblica 2025 e connessi allegati***
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)
Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, ricordando preliminarmente che la riforma della *governance* economica europea del 2024 ha modificato l'impostazione della programmazione economica degli Stati membri dell'Unione europea e gli strumenti utilizzati a tal fine, dando una maggiore enfasi al medio periodo, grazie anche all'adozione di obiettivi che sono fissati per i successivi cinque anni, e individuando, quale elemento della programmazione di bilancio su un orizzonte di medio termine, la traiettoria della spesa netta.
La programmazione della politica di bilancio e delle politiche economiche dell'Italia è stata definita, per il quinquennio 2025-2029, nell'ambito del Piano strutturale di bilancio di medio termine (Piano strutturale di bilancio - PSB), approvato dalle Camere il 9 ottobre 2024, con riferimento al quale è stata adottata la Raccomandazione del Consiglio del 21 gennaio 2025 che ha approvato il Piano dell'Italia e il percorso di aggiustamento di bilancio nell'arco di sette anni.
Il PSB stabilisce il quadro di riferimento programmatico della finanza pubblica e indica una serie di investimenti e riforme da realizzare considerando l'andamento della spesa netta in un orizzonte pluriennale. Il livello di spesa netta del Piano individua lo spazio di bilancio disponibile per perseguire gli obiettivi di politica fiscale del Governo. Il PSB pone le basi di una programmazione pluriennale

della politica di bilancio, tendente alla sostenibilità delle finanze pubbliche (seguendo un determinato percorso della spesa netta) e all'aumento della crescita potenziale supportata da riforme e investimenti.
La programmazione del PSB si propone di affrontare le criticità strutturali del sistema economico e sociale dell'Italia, tra cui quelle riportate nel *Country Report* e nelle Raccomandazioni specifiche per Paese, oltre a contribuire al raggiungimento degli obiettivi connessi alle priorità comuni dell'UE. Il PSB individua il livello massimo del tasso di crescita della spesa netta, tenendo conto della necessità di ricondurre il rapporto tra indebitamento netto e PIL al di sotto della soglia del 3 per cento nel 2026, in linea con la correzione strutturale minima richiesta dalla procedura per disavanzi eccessivi e i criteri dell'analisi di sostenibilità del debito e le condizioni previste dalla normativa europea vigente.
Nelle more della revisione della disciplina nazionale in materia di contabilità e finanza pubblica, le Camere hanno approvato atti di indirizzo volti a impegnare il Governo a trasmettere il Documento programmatico di finanza pubblica 2025 (DPFP), specificandone i contenuti. In attuazione di tali impegni, il 2 ottobre 2025 il Governo ha trasmesso alle Camere il DPFP che per il 2025 sostituisce il contenuto informativo della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF), recando dati sulla congiuntura economica internazionale, sulle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica, sul quadro macroeconomico programmatico e sul piano di riforme e investimenti, in vista della definizione della manovra finanziaria 2026-2028.
Il DPFP reca dunque un nuovo quadro programmatico, macroeconomico e di finanza pubblica, compatibile con i limiti del tasso di crescita della spesa pubblica netta già previsti dal PSB.
In particolare, nel nuovo quadro: il tasso di crescita del PIL reale viene previsto pari allo 0,5 per cento per l'anno 2025, allo 0,7 per cento per l'anno 2026, allo 0,8 per cento per l'anno 2027 e allo 0,9 per cento per l'anno 2028; il tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL nominale) viene previsto pari al 3,0 per cento per l'anno in corso, al 2,8 per cento per l'anno 2026, al 2,6 per cento per l'anno 2027 e al 2,3 per cento per l'anno 2028 (questi ultimi tre valori sono identici a quelli già previsti, per i corrispondenti anni, nel Piano strutturale, mentre per l'anno in corso il suddetto valore di 2,8 punti percentuali è inferiore di 0,5 punti rispetto a quello previsto per il medesimo anno dal Piano strutturale); il tasso di disoccupazione è previsto pari, come valore medio annuo, al 6,0 per cento nell'anno in corso, al 5,8 per cento per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e al 5,6 per cento per l'anno 2028.
Il DPFP è suddiviso in tre sezioni: la prima dà conto del quadro macroeconomico, mentre la seconda delinea il quadro di finanza pubblica. Tali sezioni contengono anche una serie di *focus*, tra cui quello relativo al Piano sociale per il clima e il risparmio energetico delle famiglie e delle microimprese vulnerabili.
Nella terza sezione vengono in primo luogo illustrati i progressi nell'attuazione delle riforme e degli investimenti. Per quanto riguarda le materie di interesse per l'8ª Commissione, vengono esaminate: le misure infrastrutturali e le politiche abitative; la strategia per la transizione digitale, nonché la transizione verde, la sicurezza energetica e la protezione ambientale (con particolare riferimento all'attuazione del PNIEC e del PNRR, al Piano Mattei e al potenziamento delle infrastrutture energetiche, alla protezione dell'ambiente e agli investimenti per un sistema idrico più efficiente e resiliente, alle strategie e agli strumenti per la mobilizzazione di capitale pubblico e privato per la transizione energetica ed ecologica).
Viene quindi dato conto delle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea, tra cui la raccomandazione n. 5. Il documento ricorda infatti che, in linea con gli anni passati, il Consiglio è tornato a raccomandare un'accelerazione nel processo di elettrificazione e diffusione delle energie rinnovabili, suggerendo tra l'altro la semplificazione e l'uniformazione della normativa autorizzatoria, nonché l'avvio di investimenti nella rete elettrica, che permettano di aumentare sia la flessibilità del sistema con sistemi di stoccaggio e di gestione della domanda che la resilienza e l'interconnettività della rete. Rispetto agli anni passati, si è posta attenzione alla necessità di mitigare i rischi legati al clima e attutirne l'impatto economico, mediante: un maggiore coordinamento istituzionale; l'adozione di soluzioni basate sulla natura; una maggiore copertura assicurativa contro i rischi climatici, facendo leva anche sui provvedimenti che hanno introdotto un obbligo di stipulare un'assicurazione in capo alle

imprese. Infine, il Consiglio ha raccomandato di risolvere le restanti inefficienze nella gestione delle risorse idriche e dei rifiuti, colmando le lacune nell'infrastruttura che, soprattutto nelle regioni meridionali, arrecano danni economici e ambientali.
L'ultimo paragrafo del DPFP dà conto dell'impatto delle riforme e degli investimenti sulla crescita.
A completamento della prossima manovra di bilancio, il Governo indica, tra i collegati alla decisione di bilancio, i seguenti provvedimenti aventi ad oggetto materie di interesse della 8a Commissione: misure per il rilancio degli investimenti strategici, per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale e di altri interventi strategici in materia di lavori pubblici nonché per il potenziamento del sistema di trasporto e della logistica nella prospettiva del bilancio strutturale; valorizzazione della risorsa mare (Atto Senato 1624); delega per la revisione della gestione dei diritti audiovisivi, connessi agli eventi e ai contenuti, e per lo sviluppo delle infrastrutture in ambito sportivo; delega a introdurre un quadro legislativo di riferimento per la filiera *carbon capture and storage* (CCS), nonché disciplina dello sviluppo dell'idrogeno, dell'assetto regolatorio del settore e delle relative infrastrutture di rete, e del sistema di governo per l'adempimento agli obblighi di riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia; sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi di modelli di intelligenza artificiale applicati alla giustizia.
Al DPFP sono allegate la nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa in conto capitale a carattere non permanente, di cui al comma 3 dell'articolo 10-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, corredata della relativa appendice (Allegato I), nonché la relazione sull'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile prevista dal comma 10-*bis* dell'articolo 10 della citata legge n. 196 del 2009 (Allegato II).
Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(29) *MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana*
(42) *Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana*
(761) *GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*
(863) *OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*
(903) *DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*
(1028) *Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo*
(1122) *DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*
(1131) *Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 settembre.
Il PRESIDENTE comunica che al nuovo testo unificato NT2 sono stati presentati 750 emendamenti, pubblicati in allegato.
Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che, a seguito della richiesta di riapertura del termine emendamenti formulata nel corso dell'ultima seduta, ulteriori emendamenti e ordini del giorno al nuovo testo del disegno di legge n. 1136, in materia di tutela dei minori nella dimensione digitale, potranno essere presentati entro giovedì 9 ottobre, alle ore 18.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 29, 761, 863, 903, 1028, 42, 1122, 1131 NT2

Art. 1

1.1

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nelle more dell'adozione della normativa quadro in materia di governo del territorio, definisce i princìpi fondamentali in materia di rigenerazione urbana e individua i compiti affidati ai diversi livelli istituzionali nonché le risorse e gli incentivi per gli interventi da realizzare negli ambiti urbani caratterizzati da un elevato degrado urbanistico edilizio, ambientale e socio-economico.».

1.2

Sironi

Al comma 1, dopo la parola: «9» *inserire la seguente*: «, 32».

1.3

Sironi

Al comma 1, dopo le parole: «, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14,» *inserire le seguenti:* «anche in coerenza con il perseguimento degli obiettivi previsti dall'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite il 25 settembre 2015, dalla Strategia dell'Unione europea sulla biodiversità per il 2030 di cui alla comunicazione della Commissione europea (COM 2020/380) del 20 maggio 2020 dalla risoluzione del Parlamento europeo sulla protezione del suolo (2021/ 2548 RSP) del 28 aprile 2021 dalla Nature Restoration Law, (UE) 2024/1991 ed entrata in vigore il 18 agosto 2024,».

1.4

Sironi

Al comma 1, dopo le parole: «ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14,» *inserire le seguenti:* «, del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante la *Nature Restoration Law* (Legge europea sul ripristino della natura),».

1.5

Sironi

Al comma 1, dopo le parole: «, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14» *inserire le seguenti:* «e della legge 14 gennaio 2013, n. 10,».

1.6

Irto, Basso, Fina

Al comma 1, sostituire le parole da: «promuove la rigenerazione urbana» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «individua nella rigenerazione urbana lo strumento finalizzato al recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità, l'accessibilità fisica degli spazi e dei luoghi, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica, nonché alla promozione di politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire il benessere e la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo.».

Conseguentemente, sostituire il comma 2, alinea, con il seguente: «2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità, nonché per realizzare l'obiettivo europeo di azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2050, la presente legge individua i seguenti obiettivi:».

1.7

Irto

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sostituire le parole da: «promuove la rigenerazione urbana quale» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «individua nella rigenerazione urbana lo strumento finalizzato al recupero e riqualificazione del patrimonio immobiliare alla scala urbana, per favorire la ricomposizione in forma unitaria dei diversi contesti urbani, superando il modello dello *zoning* funzionale, per assicurare a tutti i cittadini un agevole accesso ai servizi e alle strutture urbane, l'accessibilità fisica degli spazi e

dei luoghi, migliorare le reti di trasporto pubblico e di mobilità attiva, costruire comunità resilienti al clima, promuovere gli spazi verdi e pubblici, il benessere, la coesione sociale, l'equità e il miglioramento delle condizioni spaziali e morfologiche che influiscono anche sulla salute umana, nonché per migliorare la qualità, l'efficienza energetica ed idrica, la sicurezza sismica e statica e la dotazione tecnologica del patrimonio costruito.»;

2) al comma 2:

alla lettera a) sostituire le parole: «di aree già urbanizzate anche a destinazione produttiva» *con le seguenti:* «di aree già urbanizzate, comprese quelle produttive»;

alla lettera a) sostituire le parole: «la sostituzione dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati» *con le seguenti:* «la sostituzione dei complessi edilizi pubblici o privati».

1.8

Aurora Floridia

Al comma 1 sostituire le parole: «promuove la rigenerazione urbana quale strumento» *con le seguenti:* «promuove la rigenerazione urbana quale processo integrato di riqualificazione e rinnovamento del patrimonio costruito, finalizzato alla sostenibilità ambientale e sociale, alla resilienza sismica e climatica e al rispetto dei protocolli energetico-ambientali nazionali e internazionali, ivi inclusi i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia adottati dal Ministero competente».

1.9

Rosa, Sigismondi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «promuove la rigenerazione urbana» *inserire le seguenti:* «, ivi inclusa la rigenerazione industriale,»;

b) al comma 1 sostituire le parole: «anche caratterizzati da degrado» *con le seguenti:* «caratterizzati da degrado o sottoutilizzate,»;

c) al comma 2, lettera q), sostituire le parole: «in affitto» *con le seguenti:* «, anche di quelli in affitto,»;

d) al comma 3, sostituire la parola: «sei» *con la seguente:* «nove» *e dopo le parole:* «legge medesima» *inserire le seguenti:* «In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, si applica la presente legge.»;

e) al comma 6, sostituire le parole da: «delle semplificazioni» *a* «6 e 7» *con le seguenti:* «incentivazioni urbanistiche, economiche e fiscali e delle semplificazioni procedurali come previste dalla presente legge.».

1.10

Paroli, Fazzone

Al comma 1, dopo le parole: «promuove la rigenerazione urbana,» *inserire le seguenti:* «ivi inclusa la rigenerazione industriale,».

1.11

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, dopo le parole: «quale strumento finalizzato» *inserire le seguenti:* «all'arresto del consumo di suolo».

1.12

Sironi

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «su aree e complessi edilizi anche caratterizzati da degrado» *con le seguenti:* «su aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado»*;*

b) *dopo le parole:* «dotazione tecnologica» *inserire le seguenti:* «, prioritariamente all'azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2050».

1.13

Sironi

Al comma 1, dopo le parole: «su aree e complessi edilizi» *sopprimere la parola:* «anche».

1.14

Sironi

Al comma 1, dopo le parole: «complessi edilizi anche caratterizzati da degrado» *inserire le seguenti:* «tenendo conto del prevalente interesse pubblico alla tutela e alla salvaguardia dell'ecosistema suolo, la rigenerazione urbana progetta il nuovo assetto del territorio evitando il consumo e l'impermeabilizzazione di nuovo suolo o comunque, ove necessario, rispettando la gerarchia del consumo di suolo».

1.15

Sironi

Al comma 1, dopo le parole: «dotazione tecnologica,» *inserire le seguenti*: «, tenendo conto del prevalente interesse pubblico alla tutela e alla salvaguardia del suolo che produce servizi ecosistemici anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e di resilienza ai cambiamenti climatici».

1.16

Sironi

Al comma 1, dopo le parole: «dotazione tecnologica» *inserire le seguenti:* «nonché l'invarianza idraulica/idrologica al fine di contribuire alla prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico».

1.17

Sironi

Al comma 1, dopo le parole: «dotazione tecnologica» *inserire le seguenti:* «, prioritariamente all'azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2050».

1.18

Fazzone, Paroli

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «nonché alla promozione di politiche urbane integrate e sostenibili» *inserire le seguenti:* «consentendo anche l'insediamento di funzioni quali poli logistici avanzati e poli di innovazione tecnologica, tenendo conto delle altre destinazioni d'uso ritenute prioritarie per lo sviluppo locale,»;

b) al comma 2:

1) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con particolare attenzione alla riconversione di siti produttivi o commerciali dismessi o sottoutilizzati, per l'insediamento di infrastrutture logistiche avanzate e poli di innovazione tecnologica, promuovendo l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale, tenendo conto delle altre destinazioni d'uso ritenute prioritarie per lo sviluppo locale»;

2) alla lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «consentendo anche la riconversione e l'insediamento di nuove attività economiche strategiche, quali poli logistici ad alta efficienza e/o poli di innovazione tecnologica, che contribuiscano alla creazione di valore, all'occupazione qualificata e alla diversificazione del tessuto economico, tenendo conto delle altre destinazioni d'uso ritenute prioritarie per lo sviluppo locale;».

1.19

Minasi, Potenti, Germanà

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «nonché alla promozione di politiche urbane integrate e sostenibili» *inserire le seguenti:* «consentendo anche l'insediamento di funzioni quali poli logistici

avanzati e poli di innovazione tecnologica, tenendo conto delle altre destinazioni d'uso ritenute prioritarie per lo sviluppo locale,»;

b) al comma 2:

1) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con particolare attenzione alla riconversione di siti produttivi o commerciali dismessi o sottoutilizzati, per l'insediamento di infrastrutture logistiche avanzate e poli di innovazione tecnologica, promuovendo l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale, tenendo conto delle altre destinazioni d'uso ritenute prioritarie per lo sviluppo locale»;

2) alla lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «consentendo anche la riconversione e l'insediamento di nuove attività economiche strategiche, quali poli logistici ad alta efficienza e/o poli di innovazione tecnologica, che contribuiscano alla creazione di valore, all'occupazione qualificata e alla diversificazione del tessuto economico, tenendo conto delle altre destinazioni d'uso ritenute prioritarie per lo sviluppo locale;».

1.20

Fregolent

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «nonché alla promozione di politiche urbane integrate e sostenibili» *inserire le seguenti:* «consentendo anche l'insediamento di funzioni quali poli logistici avanzati e poli di innovazione tecnologica, tenendo conto delle altre destinazioni d'uso ritenute prioritarie per lo sviluppo locale,»;

b) al comma 2:

1) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con particolare attenzione alla riconversione di siti produttivi o commerciali dismessi o sottoutilizzati, per l'insediamento di infrastrutture logistiche avanzate e poli di innovazione tecnologica, promuovendo l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale, tenendo conto delle altre destinazioni d'uso ritenute prioritarie per lo sviluppo locale»;

2) alla lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole : «consentendo anche la riconversione e l'insediamento di nuove attività economiche strategiche, quali poli logistici ad alta efficienza e/o poli di innovazione tecnologica, che contribuiscano alla creazione di valore, all'occupazione qualificata e alla diversificazione del tessuto economico, tenendo conto delle altre destinazioni d'uso ritenute prioritarie per lo sviluppo locale;».

1.21

Sironi

Al comma 1, dopo le parole: «integrate e sostenibili» *inserire le seguenti:* «volte anche al ripristino degli ecosistemi degradati,».

1.22

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, dopo le parole: «in modo da perseguire» *inserire le seguenti:* «l'adattamento ai cambiamenti climatici».

1.23

Fazzone

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «la tutela dell'ambiente e del paesaggio» *con le seguenti:* «la tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale»;

b) al comma 2, lettera l), sostituire la parola: «tutelare» *con le seguenti:* «riqualificare e valorizzare»;

c) al comma 2, dopo la lettera r), inserire la seguente: «r-*bis*) favorire l'insediamento di presidi

culturali, biblioteche, centri ricreativi, *community hub*, promuovendo il coinvolgimento degli enti del terzo settore»;

d) al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono fatte salve le disposizioni in materia di tutela del paesaggio, ai sensi della Parte III del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»;

e) dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-*bis.* Tutti gli interventi adottati in materia di rigenerazione urbana ai sensi della presente legge, nonché di disposizioni regionali e provinciali, non possono riferirsi a edifici abusivi o siti in aree di inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.».

Conseguentemente, all'articolo 3 sopprimere il comma 4.

1.24

Tubetti, Farolfi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «la tutela dell'ambiente e del paesaggio» *con le seguenti:* «la tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale»;

b) al comma 2, lettera l), sostituire la parola: «tutelare» *con le seguenti:* «riqualificare e valorizzare»;

c) al comma 2, dopo la lettera r) aggiungere la seguente: «r-*bis*) favorire l'insediamento di presidi culturali, biblioteche, centri ricreativi, *community hub*, promuovendo il coinvolgimento degli enti del terzo settore»;

d) al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono fatte salve le disposizioni in materia di tutela del paesaggio, ai sensi della Parte III del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»;

e) dopo il comma 6 aggiungere il seguente: «6-*bis*. Tutti gli interventi adottati in materia di rigenerazione urbana ai sensi della presente legge, nonché di disposizioni regionali e provinciali, non possono riferirsi a edifici abusivi o siti in aree di inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.».

Conseguentemente, all'articolo 3 sopprimere il comma 4.

1.25

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-*bis*) «servizi ecosistemici del suolo»: benefici forniti dal suolo al genere umano e a supporto della biodiversità, come definiti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);».

1.26

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «obbiettivo europeo di azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2050» *con le seguenti:* «obiettivo di azzeramento netto del consumo di suolo entro il 2030, come stabilito dal Piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica approvato, ai sensi dell'articolo 57-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con deliberazione del Comitato interministeriale per la transizione ecologica 8 marzo 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 15 giugno 2022».

1.27

Sironi

Al comma 2, e ovunque ricorrono, sostituire le parole: «consumo di suolo» *con le seguenti:* «consumo

e impermeabilizzazione di suolo».

1.28

Sironi

Al comma 2, dopo le parole: «entro il 2050,» *inserire le seguenti:* «e l'obiettivo nazionale di azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2030, previsto dal Piano per la Transizione Ecologica (PTE), approvato dal Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica (CITE) con delibera dell'8 marzo 2022,».

1.29

Irto, Basso, Fina

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente: «*a)* favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di dismissione o da rilocalizzare, incentivandone la sostituzione, la riqualificazione fisico-funzionale, la sostenibilità ambientale e il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo, nonché favorire la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e l'incremento della biodiversità negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana e favorire l'integrazione sociale, culturale e funzionale mediante la formazione di nuove centralità urbane e la compresenza e l'interrelazione di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, servizi e attività sociali, culturali, educativi e didattici, per l'incontro e per la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze dei soggetti con disabilità;».

1.30

Sironi

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) favorire il riuso, il rinnovamento o la sostituzione di aree urbanizzate anche a destinazione produttiva con presenza di funzioni eterogenee o non più sostenibili dal punto di vista ambientale sociale o economico; il riuso, il rinnovamento o la sostituzione di tessuti edilizi disorganici o incompiuti; il riuso, il rinnovamento o la sostituzione dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati legittimamente realizzati in stato di degrado e di abbandono o dismessi o inutilizzati o in uso ma in via di dismissione o da rilocalizzare consentendone e incentivandone la riqualificazione sia fisico-funzionale che tecnologica senza impermeabilizzazione di nuovo suolo e rigenerando quello consumato o impermeabilizzato in modo reversibile, favorendo il potenziamento dell'economia circolare come modello di sviluppo ambientale sostenibile, il miglioramento della qualità urbana, ambientale e architettonica complessiva, la riqualificazione energetica in funzione della riduzione di consumo energetico o di emissioni inquinanti, la sostenibilità ambientale e il miglioramento della qualità urbana e architettonica complessiva; ogni altro intervento idoneo a raggiungere tali risultati;».

1.31

Sironi

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente: «a) favorire il riuso o la sostituzione di ambiti urbani aventi criticità ambientali, sociali ed economiche. In particolare all'interno degli ambiti urbani dei tessuti edilizi disorganici o incompiuti e/o nei complessi edilizi pubblici o privati purché legittimamente autorizzati e realizzati che risultino in stato di degrado e di abbandono, oppure dismessi o inutilizzati; in tutti i casi consentendone e incentivandone il miglioramento della qualità urbana in generale mediante interventi di riqualificazione urbanistica e/o edilizia dal punto di vista della riorganizzazione fisico-funzionale, favorendo il potenziamento dell'economia circolare come modello di sviluppo ambientale sostenibile, la riduzione del grado di impermeabilizzazione del suolo preesistente, la riduzione di consumo energetico o di emissioni inquinanti o climalteranti, l'incremento della sostenibilità ambientale. Comunque, favorendo qualsiasi altro intervento purché idoneo a raggiungere i suddetti risultati, ovverosia che migliorino in modo consistente le iniziali condizioni di

criticità ambientali, sociali ed economiche;».

1.32

Sironi

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) favorire la riqualifica, la ristrutturazione o la demo-ricostruzione di aree urbanizzate, anche a destinazione produttiva, non più sostenibili dal punto di vista economico, ecologico o sociale e quella di edifici e di complessi edilizi, pubblici o privati, in stato di degrado o di abbandono o dismessi o inutilizzati o in uso ma in via di dismissione; in ogni caso consentendone e incentivandone la riqualificazione strutturale, funzionale e tecnologica, senza impermeabilizzazione di nuovo suolo e rigenerando il suolo consumato, impermeabilizzato e degradato in modo reversibile, favorendo soluzioni improntate all'uso dell'economia circolare, modelli di sviluppo ambientalmente sostenibili, sviluppo urbanistico e architettonico armonioso, riqualificazione energetica finalizzata alla riduzione del fabbisogno e del consumo energetico o delle emissioni inquinanti;».

1.33

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente: «*a)* favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di dismissione o da rilocalizzare, incentivandone la sostituzione, la riqualificazione fisico-funzionale, la sostenibilità ambientale e il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo;».

1.34

Sironi

Al comma 2, lettera a) e ovunque ricorrano, alle parole: «il riuso» *premettere le seguenti:* «il recupero,».

1.35

Sironi

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «non più sostenibili dal punto di vista ambientale,» *inserire le seguenti*: «sociale o».

1.36

Sironi

*Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: «*prioritariamente».

1.37

Sironi

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «in tutti i casi».

1.38

Sironi

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «superando il modello dello *zoning* funzionale anche mediante il c.d. cronourbanismo,».

1.39

Sironi

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «tecnologica,» *inserire le seguenti:* «senza impermeabilizzazione di nuovo suolo e rigenerando quello consumato o impermeabilizzato in modo reversibile».

1.40

Sironi

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «qualità urbana» *inserire la seguente:* «, ambientale».

1.41

Sironi

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «e perequazione».

1.42

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «la sostenibilità ambientale» *con le seguenti:* «la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico».

1.43

Sironi

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«*a*-bis*)* disincentivare sino ad arrestare il consumo e l'impermeabilizzazione di nuovo suolo;

a-ter*)* interrompere il degrado ecosistemico del territorio;

a-quater*)* incentivare e implementare il recupero, il riutilizzo e la riqualifica del patrimonio edilizio esistente e rigenerare il suolo consumato, impermeabilizzato e degradato in modo reversibile;».

1.44

Sironi

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a*-bis*)* disincentivare sino ad arrestare il consumo di suolo e l'impermeabilizzazione di nuovo suolo, interrompere il degrado ecosistemico del territorio, aumentare e favorire il ripristino naturale delle aree urbane più compromesse».

1.45

Sironi

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente: «*a*-bis*)* interrompere il degrado ecosistemico del territorio;».

1.46

Sironi

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a*-bis*)* incentivare e implementare il recupero, il riutilizzo e la riqualifica del patrimonio edilizio esistente e rigenerare il suolo consumato, impermeabilizzato e degradato in modo reversibile;».

1.47

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-*bis*) favorire il riuso edilizio e la rigenerazione urbana di aree già urbanizzate, in particolare di aree con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti;».

1.48

Sironi

Al comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «gli interventi di demolizione e ricostruzione».

1.49

Sironi

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «gli interventi di demolizione e ricostruzione» *con le seguenti:* «la ristrutturazione edilizia».

1.50

Sironi

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «l'arredo urbano,» *inserire le seguenti:* «, gli spazi a verde profondo»; *alla medesima lettera*, *dopo le parole*: «sistemazioni ambientali» *inserire le seguenti:* «, l'equilibrio ecosistemico e il recupero degli ecosistemi ecologici degradati,».

1.51

Sironi

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «l'arredo urbano» *inserire le seguenti:* «, gli spazi a verde profondo».

1.52

Sironi

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «sistemazioni ambientali» *inserire le seguenti:* «, l'equilibrio ecosistemico e il recupero degli ecosistemi ecologici degradati,».

1.53

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, lettera c), alle parole: «migliorare la permeabilità» *premettere le seguenti:* «arrestare il consumo di suolo».

1.54

Sironi

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «migliorare la permeabilità dei suoli» *con le seguenti*: «incrementare la percentuale di suolo permeabile».

1.55

Sironi

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «tramite il principio del riuso» *inserire le seguenti:* «, della gerarchia del consumo di suolo e dell'uso circolare dei suoli,».

1.56

Sironi

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «aree verdi» *con le seguenti:* «aree a verde profondo».

1.57

Sironi

*Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: «,*l'attuazione di soluzioni» *fino a:* «efficientamento energetico».

1.58

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «nonché l'incremento» *inserire le seguenti:* «di reti ecologiche e».

1.59

Sironi

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire le seguenti:

«*c*-bis*)* tutelare le aree naturali e ri-naturalizzate esistenti contribuendo a salvaguardare la biodiversità e le funzioni ecosistemiche del suolo, anche incrementando la presenza di aree a verde profondo;

c-ter*)*garantire il diritto al verde urbano e l'accesso universale agli spazi verdi pubblici, per migliorare le condizioni di vita nelle città, assicurando la disponibilità di una adeguata quota minima di verde *pro capite* in prossimità delle abitazioni e adeguata alla salvaguardia della salubrità del suolo,

dell'acqua e dell'aria e alla tutela della salute delle persone;».

1.60

Sironi

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire le seguenti:

«*c*-bis*)* tutelare le esistenti aree naturali e quelle spontaneamente ri-naturalizzate, esistenti contribuendo a salvaguardare la biodiversità e le funzioni ecosistemiche del suolo, anche incrementando la presenza di aree a verde profondo;

c-ter*)* promuovere strategie e implementare piani volti al contenimento del riscaldamento globale e del fenomeno delle isole di calore, alla mitigazione e all'adattamento agli impatti connessi ai cambiamenti climatici, oltre che alla prevenzione e alla gestione del dissesto idrogeologico e dell'inquinamento;».

1.61

Sironi

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«*c*-bis*)* garantire il diritto al verde urbano e l'accesso universale agli spazi verdi pubblici, per migliorare le condizioni di vita nelle città, assicurando la disponibilità di una adeguata quota minima di verde *pro capite* in prossimità delle abitazioni e adeguata alla salvaguardia della salubrità del suolo, dell'acqua e dell'aria e alla tutela della salute delle persone;».

1.62

Sironi

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente: «*c*-bis*)* promuovere strategie e implementare piani volti al contenimento del riscaldamento globale e del fenomeno delle isole di calore, alla mitigazione e all'adattamento agli impatti connessi ai cambiamenti climatici, oltre che alla prevenzione e alla gestione del dissesto idrogeologico e dell'inquinamento;».

1.63

Sironi

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«*c*-bis*)* tutelare le aree naturali e ri-naturalizzate esistenti contribuendo a salvaguardare la biodiversità e le funzioni ecosistemiche del suolo, anche incrementando la presenza di aree a verde profondo;».

1.64

Sironi

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«*c*-bis*)* tutelare le esistenti aree naturali e quelle spontaneamente ri-naturalizzate, contribuendo a salvaguardare la biodiversità e le funzioni ecosistemiche del suolo, anche incrementando la presenza di aree a verde profondo;».

1.65

Sironi

Al comma 2, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: «realizzare,» *con le seguenti*: «recuperare e, ove necessario, realizzare le»;

b) dopo la parola: «strategiche» *inserire le seguenti:* «prioritariamente con soluzioni basate sulla natura (*Nature based solutions*),».

1.66

Sironi

Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: «realizzare,» *con le seguenti*: «recuperare e, ove

necessario, realizzare le».

1.67

Sironi

*Al comma 2, lettera d), dopo la parola: «*strategiche» *inserire le seguenti:* «prioritariamente con soluzioni basate sulla natura (*Nature Based Solutions*),».

1.68

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «opere di» *con le seguenti:* «interventi per la».

1.69

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «a rischio idrogeologico» *aggiungere le seguenti:* «, promuovendo il rafforzamento delle reti ecologiche urbane e privilegiando il ricorso *Nature Based Solutions* (NBS)».

1.70

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-*bis*) recuperare e rivitalizzare gli ecosistemi, migliorandone i servizi e la biodiversità, attraverso l'uso e il potenziamento delle infrastrutture verdi, di cui alla comunicazione della Commissione europea «Infrastrutture verdi - Rafforzare il capitale naturale in Europa» (COM(2103)249 *final*), e di forestazione urbana, funzionali ai sistemi di adattamento climatico e di contrasto all'inquinamento ambientale;».

1.71

Sironi

Al comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«*d*-bis*)* promuovere strategie e implementare piani volti al contenimento del riscaldamento globale e del fenomeno delle isole di calore, alla mitigazione e all'adattamento agli impatti connessi ai cambiamenti climatici, oltre che alla prevenzione e alla gestione del dissesto idrogeologico e dell'inquinamento;».

1.72

Sigismondi, De Priamo

Al comma 2 sopprimere la lettera e).

1.73

Fregolent

Al comma 2 sopprimere la lettera e).

1.74

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2 sopprimere la lettera e).

1.75

Sironi

Al comma 2 sopprimere la lettera e).

1.76

Irto, Basso, Fina

Al comma 2 sopprimere la lettera e).

1.77

Sironi

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) privilegiare interventi di densificazione urbana e di compensazione urbanistica purché vi sia contestualmente il miglioramento dei servizi pubblici in termini di incremento della quantità della preesistente dotazione di servizi pubblici, anche allo scopo di perseguire il «saldo zero» del consumo di suolo o delle emissioni climalteranti».

1.78

Sironi

Al comma 2, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «e di compensazione urbanistica».

1.79

Sironi

*Al comma 2, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «*per il miglioramento dei servizi pubblici, anche».

1.80

Sironi

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «miglioramento dei servizi pubblici» *inserire le seguenti:* «nel rispetto della gerarchia dei suoli».

1.81

Sironi

Al comma 2, lettera e), dopo la parola: «pubblici» *inserire le seguenti:* «e, solo ove inevitabile, provvedere a compensazione urbanistica nel rispetto della gerarchia dei suoli».

1.82

Aurora Floridia

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «o delle emissioni climalteranti».

1.83

Sironi

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis*)* prevedere che negli strumenti urbanistici di livello comunale sia integrata la "gerarchia dei suoli", definita dalla nuova strategia europea per il suolo per il 2030, e data assoluta priorità, quindi, alla scelta di edificare riutilizzando aree già costruite e impermeabilizzate, evitando nuove costruzioni e impermeabilizzazioni su suoli vegetati o permeabili e che si provveda alle eventuali compensazioni urbanistiche considerando il valore ecosistemico dei rispettivi suoli;».

1.84

Sironi

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) promuovere ed incentivare il raggiungimento dell'obiettivo del «saldo zero» del consumo di suolo e la riduzione delle emissioni climalteranti, anche attraverso interventi di recupero, rinaturalizzazione, di de-impermeabilizzazione del suolo già consumato in modo reversibile, al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e di addivenire al pareggio del bilancio non economico dei servizi ecosistemici nell'ambito territoriale comunale;».

1.85

Sironi

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) promuovere il raggiungimento dell'obiettivo del saldo zero del consumo di suolo o delle emissioni climalteranti e la riduzione anche attraverso interventi di recupero, di rinaturalizzazione, di de impermeabilizzaione o di bonifica del suolo già consumato e contaminato;».

1.86

Sironi

Al comma 2, lettera f), dopo la parola: «promuovere*» inserire le seguenti: «* il raggiungimento dell'obiettivo del».

1.87

Sironi

Al comma 2, lettera f), alle parole: «delle emissioni climalteranti» *premettere le seguenti:* «e la riduzione».

1.88

Sironi

Al comma 2, lettera f), dopo la parola: «interventi» *inserire le seguenti:* «di recupero».

1.89

Sironi

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: «o di bonifica»; *alla medesima lettera, sopprimere le parole:* «e contaminato».

1.90

Sironi

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «già consumato» *inserire le seguenti:* «in modo reversibile».

1.91

Sironi

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis*)* contribuire a ripristinare gli ecosistemi urbani degradati secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante la Nature Restoration Law e a conseguire gli obiettivi generali dell'UE in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi e a rafforzare la sicurezza alimentare».

1.92

Sironi

Al comma 2, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «dei consumi e».

1.93

Aurora Floridia

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: «elevare la qualità della vita, prioritariamente nei centri storici e nelle periferie» *con le seguenti:* «elevare la qualità della vita nelle città, intese come sistemi urbani policentrici e inclusivi, favorendo processi di partecipazione e coesione sociale».

1.94

Sironi

Al comma 2, lettera h), apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la parola: «elevare» *con la seguente:* «migliorare»;

2) sostituire le parole: «prioritariamente nei centri storici e nelle periferie» *con le seguenti:* «in ambito urbano»;

3) premettere alla parola: «imprenditoriale» *le seguenti*: «di sinergia».

1.95

Sironi

Al comma 2, lettera h), sostituire la parola: «elevare» *con la seguente:* «migliorare».

1.96

Sironi

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: «prioritariamente nei centri storici e nelle periferie» *con le*

seguenti: «in ambito urbano».

1.97

Sironi

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: «prioritariamente nei centri storici e nelle periferie» *con le seguenti*: «con gli interventi di rigerazione urbana».

1.98

Sironi

Al comma 2, lettera h), alla parola: «imprenditoriale» *premettere le seguenti*: «di sinergia».

1.99

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: «con l'integrazione funzionale di» *con le seguenti:* «e favorire l'integrazione sociale, culturale e funzionale mediante la formazione di nuove centralità urbane e la compresenza e l'interrelazione di».

1.100

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «categorie deboli» *aggiungere le seguenti:* «, in particolare, anche promuovendo processi e azioni per realizzare, nell'ambito dei piani di rigenerazione comunali, nuove tipologie di residenze che favoriscono la coabitazione, al fine di incentivare le relazioni sociali e garantire supporto al *welfare* delle famiglie e delle persone disagiate».

1.101

Irto

Al comma 2, lettera h), aggiungere infine le seguenti parole: «, e attraverso processi e azioni per realizzare nuove tipologie di residenze che favoriscano la coabitazione per incentivare le relazioni sociali e garantire supporto al *welfare* delle famiglie e delle persone disagiate;».

1.102

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-*bis*) favorire l'innalzamento del livello della qualità della vita per i residenti e i fruitori, valorizzando e rivitalizzando gli spazi verdi pubblici, allo scopo di migliorarne la fruibilità, la qualità ambientale, la sostenibilità e la biodiversità».

1.103

Aurora Floridia

Al comma 2, dopo lettera h) inserire la seguente:

«h-*bis*) garantire processi decisionali inclusivi e partecipati, assicurando che i cittadini, i comitati di quartiere e le associazioni del Terzo settore siano coinvolti attivamente sin dalle prime fasi di definizione degli obiettivi e della progettazione degli interventi di rigenerazione urbana, promuovendo strumenti di co-progettazione e dibattito pubblico vincolanti per le amministrazioni;».

1.104

Sironi

*Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «*servizi pubblici erogati alla persona*» inserire le seguenti:* «accessibili anche ai meno abbienti».

1.105

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Al comma 2 sostituire le lettere l) e m) con le seguenti:

«l) tutelare i centri storici dalle distorsioni causate dalla pressione turistica e dalla diminuzione

dei residenti;

m) tutelare i centri urbani dal degrado causato dai processi di desertificazione delle attività produttive e commerciali;».

1.106

De Priamo

Al comma 2 sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) tutelare i centri storici nelle peculiarità identitarie, culturali e paesaggistiche dalle distorsioni causate dai fenomeni dell'abbandono, incentivando le funzioni residenziali e i servizi connessi, attraverso interventi di rigenerazione edilizia di qualità, sia favorendo, quando ritenuto opportuno e con il consenso della proprietà, il trasferimento all'esterno degli stessi delle grandi sedi direzionali pubbliche e private, sia valorizzando le caratteristiche commerciali specifiche, sia favorendo la presenza delle funzioni connesse all'ospitalità;».

1.107

Minasi, Potenti, Germanà

Al comma 2 sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) tutelare i centri storici nelle peculiarità identitarie, culturali e paesaggistiche dalle distorsioni causate dai fenomeni dell'abbandono, incentivando le funzioni residenziali e i servizi connessi, attraverso interventi di rigenerazione edilizia di qualità, sia favorendo, quando ritenuto opportuno e con il consenso della proprietà, il trasferimento all'esterno degli stessi delle grandi sedi direzionali pubbliche e private, sia valorizzando le caratteristiche commerciali specifiche, sia favorendo la presenza delle funzioni connesse all'ospitalità;».

1.108

Gelmini

Al comma 2 sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) tutelare i centri storici nelle peculiarità identitarie, culturali e paesaggistiche dalle distorsioni causate dai fenomeni dell'abbandono, incentivando le funzioni residenziali e i servizi connessi, attraverso interventi di rigenerazione edilizia di qualità, sia favorendo, quando ritenuto opportuno e con il consenso della proprietà, il trasferimento all'esterno degli stessi delle grandi sedi direzionali pubbliche e private, sia valorizzando le caratteristiche commerciali specifiche, sia favorendo la presenza delle funzioni connesse all'ospitalità;».

1.109

Sironi

Al comma 2, lettera l), apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo la parola: «culturali» *inserire la seguente*: «, architettoniche»;

2) sopprimere le parole: «all'esterno degli stessi»;

3) dopo le parole: «sedi direzionali pubbliche e private,» *inserire le seguenti*: «verso le aree più periferiche,»;

4) dopo le parole: «caratteristiche commerciali specifiche» *inserire le seguenti*: «di quel territorio».

1.110

Sironi

*Al comma 2, lettera l), dopo la parola: «*culturali» *inserire la seguente*: «architettoniche».

1.111

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «fenomeni dell'abbandono» *inserire le seguenti:* «e dai processi di repentina ricomposizione sociale, così detti di gentrificazione».

1.112

Sironi

Al comma 2, lettera l), sopprimere le parole: «attraverso interventi di rigenerazione edilizia di qualità».

1.113

Sironi

Al comma 2, lettera l), sopprimere le parole da: «sia favorendo» *fino a* «commerciali specifiche, sia».

1.114

Irto, Basso, Fina

Al comma 2, lettera l), sopprimere le parole: «sia favorendo, quando opportuno, il trasferimento all'esterno degli stessi delle grandi sedi direzionali pubbliche e private, sia».

1.115

Sironi

Al comma 2, lettera l), sopprimere le seguenti parole: «all'esterno degli stessi».

1.116

Sironi

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «sedi direzionali pubbliche e private» *inserire le seguenti*: «verso le aree più periferiche,».

1.117

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «pubbliche e private» *inserire le seguenti:* «, nonché degli esercizi commerciali con grandi superfici di vendita».

1.118

Sironi

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «caratteristiche commerciali specifiche» *inserire le seguenti*: «di quel territorio».

1.119

Sironi

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «la presenza equilibrata» *inserire le seguenti*: «e sostenibile».

1.120

Sironi

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «all'ospitalità» *aggiungere le seguenti: «,*compresi l'*housing sociale* e l'edilizia residenziale pubblica;».

1.121

Aurora Floridia

Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con misure tese a evitare fenomeni di *overtourism* e di gentrificazione, anche prevedendo il trasferimento, fuori dai perimetri dei centri storici, delle grandi superfici di vendita e il sostegno alla presenza di funzioni residenziali e servizi di prossimità».

1.122

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, lettera l), dopo la parola: «ospitalità» *aggiungere le seguenti:* «, nonché la riqualificazione e valorizzazione culturale, sociale, economica e architettonica dei centri storici e dei borghi, al fine di garantire il permanere della popolazione residente, migliorare le condizioni di vivibilità fondamentali per prevenire la chiusura di esercizi commerciali di prossimità e promuovere,

in tal modo, l'apertura di laboratori artigianali e piccoli centri culturali e sociali».

1.123

Sironi

Al comma 2, lettera m), sostituire la parola: «economiche» *con la seguente:* «commerciali»*; alla medesima lettera, sostituire le parole: «*e del sistema imprenditoriale*» con le seguenti:* «per il sistema imprenditoriale».

1.124

Sironi

Al comma 2, lettera m), sostituire la parola: «economiche» *con la seguente:* «commerciali».

1.125

Sironi

Al comma 2, lettera m), sostituire le parole: «e del sistema imprenditoriale» *con le seguenti:* «per il sistema imprenditoriale».

1.126

Sironi

Al comma 2, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando il rispetto del principio di sostenibilità ambientale, dell'invarianza idraulica, della tutela dei servizi ecosistemici e del patrimonio verde urbano, nonché del saldo zero di consumo di suolo.».

1.127

Sironi

Al comma 2, lettera n), sostituire le parole: «favorire la» *con le seguenti:* «favorire l'attenzione alla».

1.128

Aurora Floridia

Al comma 2, lettera o), dopo le parole: «ai percorsi pedonali» *inserire le seguenti:* «, quale condizione vincolante per l'approvazione degli interventi e in coerenza con i Piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS)».

1.129

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, lettera o), dopo la parola: «pedonali» *inserire le seguenti:* «, coerentemente ai vigenti Piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS),».

1.130

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Al comma 2, dopo la lettera p) inserire la seguente: «p-*bis*) favorire nelle aree oggetto di rigenerazione urbana elevati *standard* di efficienza idrica ed energetica degli edifici, la riduzione dei consumi idrici ed energetici e la diffusione capillare dell'infrastruttura digitale;».

1.131

Aurora Floridia

Al comma 2, lettera q), sostituire le parole: «edilizia residenziale sociale» *con le seguenti:* «edilizia residenziale pubblica e sociale, con priorità agli interventi rivolti ai bisogni abitativi delle fasce più indigenti e da realizzare in un contesto integrato di *mix* sociale ed economico di quartiere».

1.132

Sironi

Al comma 2, lettera q), apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la parola: «sociale» *con la seguente:* «popolare»;

2) dopo la parola: «aziende» *inserire la seguente:* «controllate»;

3) sopprimere le parole: «autonome nella gestione ed».

1.133

Sironi

Al comma 2, lettera q), sostituire la parola: «sociale» *con la seguente:* «popolare».

1.134

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, lettera q), dopo le parole: «residenziale sociale» *inserire le seguenti:* «ed edilizia residenziale pubblica».

1.135

Sironi

Al comma 2, lettera q), dopo la parola: «sociale» *inserire le seguenti*: «e pubblica».

1.136

Sigismondi, De Priamo

Al comma 2, lettera q), sopprimere le parole: «in affitto».

1.137

Fazzone

Al comma 2, lettera q), sopprimere le parole: «in affitto».

1.138

Fregolent

Al comma 2, lettera q), sopprimere le parole: «in affitto».

1.139

Durnwalder

Al comma 2, lettera q), sopprimere le parole: «in affitto».

1.140

Sironi

*Al comma 2, lettera q), dopo la parola: «*aziende» *inserire la seguente:* «controllate».

1.141

Sironi

Al comma 2, lettera q), sopprimere le seguenti parole: «autonome nella gestione ed».

1.142

Sironi

Al comma 2, lettera r), dopo la parola: «associazioni» *inserire le seguenti*: «e i comitati civici».

1.143

Sironi

Al comma 2, lettera r), sopprimere le seguenti parole: «di rappresentanza comparativamente più rappresentative».

1.144

Sironi

Al comma 2, lettera t), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «con operazioni» *inserire le seguenti:* «di integrazione di servizi»;

b) sopprimere le seguenti parole: «anche attraverso l'utilizzo del legno»;

c) sopprimere le parole da «di realizzazione degli interventi» *fino alla fine della lettera.*

1.145

Sironi

Al comma 2, lettera t), dopo le parole: «con operazioni» *inserire le seguenti:* «di integrazione di servizi».

1.146

Sironi

Al comma 2, lettera t), sopprimere le parole: «anche attraverso l'utilizzo del legno».

1.147

Sironi

Al comma 2, lettera t), apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «inquinamento acustico» *inserire le seguenti*: «atmosferico e ambientale»;

2) sostituire la parola: «innalzare» *con la seguente:* «migliorare»;

3) dopo le parole: «infrastrutture sociali» *inserire le seguenti:* «e sportive».

1.148

Sironi

Al comma 2, lettera t), dopo le parole: «inquinamento acustico» *inserire le seguenti*: «atmosferico e ambientale».

1.149

Sironi

Al comma 2, lettera t), sopprimere le parole da: «di realizzazione degli interventi» *fino alla fine della lettera*.

1.150

Sironi

Al comma 2, lettera t), sostituire la parola: «innalzare» *con la seguente:* «migliorare».

1.151

Sironi

Al comma 2, lettera t), dopo le parole: «infrastrutture sociali» *inserire le seguenti:* «e sportive».

1.152

Sironi

Al comma 2, lettera t), sostituire le parole: «opere di architettura contemporanea» *con le seguenti:* «interventi edilizi».

1.153

Sironi

Al comma 2 sopprimere la lettera u).

1.154

Sironi

Al comma 2, lettera u), dopo le parole: «la rigenerazione urbana delle» *inserire la seguente*: «piccole».

1.155

Sironi

Al comma 2, lettera u), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo la tutela storica, architettonica e culturale degli impianti sportivi, la loro fruizione sociale e culturale, e la coerenza degli interventi con il Piano Aria Clima, con gli strumenti di pianificazione urbanistica e paesaggistica, e con le normative nazionali, europee e transnazionali sulla protezione dell'ambiente, sul contrasto al consumo e alla impermeabilizzazione di nuovo suolo e sul ripristino della natura, nonché di protezione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale.».

1.156

Sironi

Al comma 1, sopprimere la lettera v).

1.157

Sironi

Al comma 1, lettera v), sopprimere le seguenti parole: «con eventuale coinvolgimento di istituzioni finanziarie pubbliche a fini di garanzia».

1.158

Sironi

Al comma 1, sopprimere la lettera z).

1.159

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, dopo la lettera z) aggiungere la seguente:

«z-*bis*) garantire una capacità di resilienza, sostenibilità e salubrità progressivamente crescente agli insediamenti edilizi ed urbani, promuovendo adeguati processi di rendicontazione e certificazione terza mediante l'adozione dei protocolli energetico-ambientali (*rating system*) nazionali o internazionali, anche mediante norme premiali ai progetti che siano in grado di dimostrare, tramite i processi di certificazione, il rispetto di *standard* minimi di *performance* «energetico-ambientale», già previsto dai CAM Edilizia.».

1.160

Sigismondi, De Priamo

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Le finalità e gli obbiettivi dei Programmi e dei Piani di rigenerazione urbana vengono perseguiti attraverso gli strumenti dell'urbanistica concordata, della perequazione e compensazione urbanistiche, nonché attraverso misure incentivanti di premialità edilizia. Ai fini della presente legge gli strumenti della perequazione urbanistica, della compensazione urbanistica e le misure incentivanti di premialità edilizia vengono così definiti:

a) la perequazione urbanistica consiste nell'attribuzione di un medesimo indice edificatorio a tutte le proprietà di un medesimo comparto edificatorio o di un medesimo ambito o del medesimo territorio comunale, prescindendo dall'effettiva realizzabilità della capacità edificatoria sulle singole proprietà o in altro loco o in altro edificio, oltreché indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree;

b) la compensazione urbanistica consiste nell'attribuzione ai privati - proprietari delle aree destinate a dotazioni territoriali - di diritti edificatori su altre aree o edifici, trasferiti in permuta a privati, contestualmente alla cessione all'Amministrazione comunale delle aree destinate a dotazioni territoriali;

c) le misure incentivanti di premialità edilizia consistono nell'attribuzione di diritti edificatori aggiuntivi, rispetto a quelli previsti in via ordinaria dagli strumenti urbanistici, riconosciuti quali premi per il raggiungimento di determinati obiettivi pubblici e/o di pubblico interesse, quali, a titolo esemplificativo, l'impegno al raggiungimento di requisiti prestazionali degli edifici superiori a quelli normativamente previsti».

1.161

Minasi, Potenti, Germanà

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Le finalità e gli obbiettivi dei Programmi e dei Piani di rigenerazione urbana vengono perseguiti attraverso gli strumenti dell'urbanistica concordata, della perequazione e compensazione urbanistiche, nonché attraverso misure incentivanti di premialità edilizia. Ai fini della presente legge

gli strumenti della perequazione urbanistica, della compensazione urbanistica e le misure incentivanti di premialità edilizia vengono così definiti:

a) la perequazione urbanistica consiste nell'attribuzione di un medesimo indice edificatorio a tutte le proprietà di un medesimo comparto edificatorio o di un medesimo ambito o del medesimo territorio comunale, prescindendo dall'effettiva realizzabilità della capacità edificatoria sulle singole proprietà o in altro loco o in altro edificio, oltreché indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree;

b) la compensazione urbanistica consiste nell'attribuzione ai privati - proprietari delle aree destinate a dotazioni territoriali - di diritti edificatori su altre aree o edifici, trasferiti in permuta a privati, contestualmente alla cessione all'Amministrazione comunale delle aree destinate a dotazioni territoriali;

c) le misure incentivanti di premialità edilizia consistono nell'attribuzione di diritti edificatori aggiuntivi, rispetto a quelli previsti in via ordinaria dagli strumenti urbanistici, riconosciuti quali premi per il raggiungimento di determinati obiettivi pubblici e/o di pubblico interesse, quali, a titolo esemplificativo, l'impegno al raggiungimento di requisiti prestazionali degli edifici superiori a quelli normativamente previsti».

1.162

Durnwalder

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto ordinario procedono all'approvazione di leggi sulla rigenerazione urbana e recupero edilizio ovvero all'adeguamento delle leggi esistenti in coerenza con le finalità e gli obiettivi del presente articolo. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione. Nelle more dell'approvazione o dell'adeguamento di cui al primo periodo, sono fatte salve le disposizioni regionali sulla rigenerazione urbana e recupero edilizio vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. In tutti i casi, sono fatte comunque salve le disposizioni regionali e provinciali che prevedono livelli di incentivazione e semplificazione maggiori rispetto a quelli minimi previsti dalla presente legge.»;

b) al comma 5 aggiungere, infine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le disposizioni in materia di contenimento del consumo di suolo e di rigenerazione urbana e recupero edilizio previste dalle normative regionali e delle Province autonome già vigenti.».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) all'alinea sostituire le parole da: «Ferme restando» *fino a:* «Bolzano» *con le seguenti:* «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e gli effetti già prodotti dalle norme regionali in materia, le regioni,»;

2) alla lettera a) sopprimere le seguenti parole: «sulla base degli obiettivi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana,»;

3) alla lettera b) sostituire le parole: «rispetto a quelli stabiliti dalla presente legge per favorire gli interventi di rigenerazione pubblica e privata ai fini dell'attuazione della presente legge e, tra essi» *con le seguenti:* «rispetto ai seguenti e alle altre agevolazioni previste dalla presente legge per favorire gli interventi di rigenerazione e recupero edilizio pubblici e privati ai fini dell'attuazione della presente legge».

1.163

Fina, Irto

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome, procedono all'approvazione di leggi sulla rigenerazione urbana, ovvero all'adeguamento delle leggi esistenti in coerenza con gli obiettivi della presente legge.

Fino all'approvazione o all'adeguamento delle leggi regionali e delle province autonome restano ferme le disposizioni regionali e provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte comunque salve le disposizioni regionali e provinciali che prevedono livelli di incentivazione e semplificazione maggiori rispetto a quelli minimi previsti dalla presente legge.».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 3, alinea, sostituire le parole: «i principi» *con le seguenti:* «gli obiettivi».

1.164

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio e nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni al fine di adeguare la propria legislazione in materia di rigenerazione urbana ai principi e agli obiettivi della presente legge».

1.165

De Priamo, Sigismondi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) sostituire il primo periodo con il seguente: «Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto ordinario procedono all'approvazione di leggi sulla rigenerazione urbana e recupero edilizio ovvero all'adeguamento delle leggi esistenti in coerenza con le finalità e gli obiettivi del presente articolo.»;

2) sostituire il terzo periodo con il seguente: «Nelle more dell'approvazione o dell'adeguamento di cui al primo periodo, sono fatte salve le disposizioni regionali sulla rigenerazione urbana e recupero edilizio vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.»;

3) al quarto periodo premettere le seguenti parole: «In tutti i casi,»;

b) al comma 5 aggiungere, infine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le disposizioni in materia di contenimento del consumo di suolo e di rigenerazione urbana e recupero edilizio previste dalle normative regionali e delle Province autonome già vigenti.».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea sostituire le parole: «Ferme restando le norme regionali in materia coerenti con i princìpi della presente legge e gli effetti già prodotti» *con le seguenti:* «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e gli effetti già prodotti dalle norme regionali in materia»;

b) alla lettera a) sopprimere le seguenti parole: «sulla base degli obiettivi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana,».

c) alla lettera b) sostituire le parole: «rispetto a quelli stabiliti dalla presente legge per favorire gli interventi di rigenerazione pubblica e privata ai fini dell'attuazione della presente legge e, tra essi» *con le seguenti:* «rispetto ai seguenti e alle altre agevolazioni previste dalla presente legge per favorire gli interventi di rigenerazione e recupero edilizio pubblici e privati ai fini dell'attuazione della presente legge».

1.166

Fregolent

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) sostituire il primo periodo con il seguente: «Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, le regioni a statuto ordinario procedono all'approvazione di leggi sulla rigenerazione urbana e recupero edilizio ovvero all'adeguamento delle leggi esistenti in coerenza con le finalità e gli obiettivi del presente articolo.»;

2) sostituire il terzo periodo con il seguente: «Nelle more dell'approvazione o dell'adeguamento di cui al primo periodo, sono fatte salve le disposizioni regionali sulla rigenerazione urbana e recupero edilizio vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.»;

3) al quarto periodo, premettere le seguenti parole: «In tutti i casi,»;

b) al comma 5, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le disposizioni in materia di contenimento del consumo di suolo e di rigenerazione urbana e recupero edilizio previste dalle normative regionali e delle Province autonome già vigenti.».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea sostituire le parole: «Ferme restando le norme regionali in materia coerenti con i princìpi della presente legge e gli effetti già prodotti» *con le seguenti:* «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e gli effetti già prodotti dalle norme regionali in materia»;

b) alla lettera a) sopprimere le seguenti parole: «sulla base degli obiettivi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana,»;

c) alla lettera b) sostituire le parole: «rispetto a quelli stabiliti dalla presente legge per favorire gli interventi di rigenerazione pubblica e privata ai fini dell'attuazione della presente legge e, tra essi» *con le seguenti:* «rispetto ai seguenti e alle altre agevolazioni previste dalla presente legge per favorire gli interventi di rigenerazione e recupero edilizio pubblici e privati ai fini dell'attuazione della presente legge».

1.167

Minasi, Potenti, Germanà

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo periodo con il seguente: «Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto ordinario procedono all'approvazione di leggi sulla rigenerazione urbana e recupero edilizio ovvero all'adeguamento delle leggi esistenti in coerenza con le finalità e gli obiettivi del presente articolo.»;

b) sostituire il terzo periodo con il seguente: «Nelle more dell'approvazione o dell'adeguamento di cui al primo periodo, sono fatte salve le disposizioni regionali sulla rigenerazione urbana e recupero edilizio vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.»;

c) al quarto periodo premettere le seguenti parole: «In tutti i casi,».

Conseguentemente:

- all'articolo 1, comma 5, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le disposizioni in materia di contenimento del consumo di suolo e di rigenerazione urbana e recupero edilizio previste dalle normative regionali e delle Province autonome già vigenti.»;

- all'articolo 3, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) all'alinea sostituire le parole: «Ferme restando le norme regionali in materia coerenti con i princìpi della presente legge e gli effetti già prodotti» *con le seguenti:* «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 e gli effetti già prodotti dalle norme regionali in materia»;

2) alla lettera a) sopprimere le seguenti parole: «sulla base degli obiettivi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana,»;

3) alla lettera b) sostituire le parole: «rispetto a quelli stabiliti dalla presente legge per favorire gli interventi di rigenerazione pubblica e privata ai fini dell'attuazione della presente legge e, tra essi» *con le seguenti:* «rispetto ai seguenti e alle altre agevolazioni previste dalla presente legge per favorire gli interventi di rigenerazione e recupero edilizio pubblici e privati

ai fini dell'attuazione della presente legge».

1.168

Fazzone

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

*a) sostituire il primo periodo con il seguente: «*Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto ordinario procedono all'approvazione di leggi sulla rigenerazione urbana e recupero edilizio ovvero all'adeguamento delle leggi esistenti in coerenza con le finalità e gli obiettivi del presente articolo.»;

b) sostituire il terzo periodo con il seguente: «Nelle more dell'approvazione o dell'adeguamento di cui al primo periodo, sono fatte salve le disposizioni regionali sulla rigenerazione urbana e recupero edilizio vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.»;

c) al quarto periodo premettere le seguenti parole: «In tutti i casi,».

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, comma 5, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le disposizioni in materia di contenimento del consumo di suolo e di rigenerazione urbana e recupero edilizio previste dalle normative regionali e delle Province autonome già vigenti.»;

b) all'articolo 3, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) all'alinea sostituire le parole: «Ferme restando le norme regionali in materia coerenti con i princìpi della presente legge e gli effetti già prodotti» *con le seguenti*: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e gli effetti già prodotti dalle norme regionali in materia»;

2) alla lettera a) sopprimere le seguenti parole: «sulla base degli obiettivi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana,»;

3) alla lettera b) sostituire le parole: «rispetto a quelli stabiliti dalla presente legge per favorire gli interventi di rigenerazione pubblica e privata ai fini dell'attuazione della presente legge e, tra essi» *con le seguenti*: «rispetto ai seguenti e alle altre agevolazioni previste dalla presente legge per favorire gli interventi di rigenerazione e recupero edilizio pubblici e privati ai fini dell'attuazione della presente legge».

1.169

Irto

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo periodo con il seguente: «Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto ordinario procedono all'approvazione di leggi sulla rigenerazione urbana e recupero edilizio ovvero all'adeguamento delle leggi esistenti in coerenza con le finalità e gli obiettivi del presente articolo.»;

b) sostituire il terzo periodo con il seguente: «Nelle more dell'approvazione o dell'adeguamento di cui al primo periodo, sono fatte salve le disposizioni regionali sulla rigenerazione urbana e recupero edilizio vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.»;

c) al quarto periodo premettere le seguenti parole: «In tutti i casi,».

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, comma 5, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le disposizioni in materia di contenimento del consumo di suolo e di rigenerazione urbana e recupero edilizio previste dalle normative regionali e delle Province autonome già vigenti.»;

b) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «le seguenti funzioni» *inserire le seguenti:* «d'intesa con la Conferenza delle Regioni»".

1.170

Sironi

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della normativa vigente in materia urbanistica e ambientale».

1.171

Sironi

Al comma 3, ultimo periodo, dopo la parola: «semplificazione» *inserire le seguenti:* «e di tutela ambientale».

1.172

Sironi

Al comma 5 sostituire la parola: «prioritariamente» *con la seguente:* «anche».

1.173

Aurora Floridia

Al comma 5 sostituire le parole: «Le Regioni e le Province Autonome, in attuazione delle normative incentivanti come previste dalla presente legge, concorrono al perseguimento dell'obiettivo europeo del consumo netto di suolo pari a zero nel 2050.» c*on le seguenti*: «Le Regioni e le Province Autonome, in attuazione della presente legge, garantiscono il perseguimento dell'obiettivo europeo del consumo netto di suolo pari a zero nel 2050, adottando misure vincolanti per il suo raggiungimento anticipato».

1.174

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 5, sostituire le parole: «obbiettivo europeo del consumo netto di suolo pari a zero nel 2050» *con le seguenti:* «obiettivo di azzeramento netto del consumo di suolo entro il 2030, come stabilito dal Piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica approvato, ai sensi dell'articolo 57-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con deliberazione del Comitato interministeriale per la transizione ecologica 8 marzo 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 15 giugno 2022».

1.175

Irto

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le normative regionali e delle Province autonome già vigenti in materia di contenimento del consumo di suolo.».

1.176

Aurora Floridia

Dopo il comma 5 inserire il seguente

«5-*bis*. Le politiche di sviluppo nazionali e regionali, nonché gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica, favoriscono:

a) la destinazione agricola del suolo, al fine di assicurare sistemi di produzione alimentare sostenibili, attuare pratiche agricole resilienti a basso impatto ambientale e contribuire al mantenimento e al miglioramento degli ecosistemi e della qualità del suolo;

b) la tutela delle aree naturali, comprese quelle presenti negli spazi liberi all'interno delle aree urbanizzate, fermo restando il rispetto della dotazione degli standard urbanistici previsti dalla legge;

c) la salvaguardia e la valorizzazione dell'attività agricola, da perseguire attraverso il contenimento e l'arresto del consumo di suolo;

d) la riconversione di suoli impermeabilizzati o urbanizzati in suoli liberi e permeabili, assicurando che la realizzazione degli standard urbanistici non comporti ulteriore impermeabilizzazione;

e) il recupero dei suoli e dei terreni degradati, inclusi quelli interessati da fenomeni di desertificazione, siccità o inondazioni, con l'esclusione della messa a coltura di terreni naturali e seminaturali privi di attitudine colturale;

f) la multifunzionalità e l'offerta di servizi legati all'attività agricola, nella prospettiva di rispondere alle esigenze della popolazione, garantendo al contempo la conservazione della qualità paesaggistica.».

1.177

Tosato, Stefani, Bizzotto, Minasi, Potenti, Germanà

Al comma 6 sopprimere le seguenti parole: «sono dichiarati di interesse pubblico e a tal fine».

1.178

Sigismondi, De Priamo

Al comma 6 sostituire le parole: «beneficiano delle semplificazioni urbanistiche e delle semplificazioni procedurali come previste dagli articoli 3, 5, 6 e 7» *con le seguenti:* «beneficiano degli incentivi urbanistici, economici e fiscali e delle semplificazioni procedurali come previsti dalla presente legge».

1.179

Fazzone

Al comma 6 sostituire le parole: «beneficiano delle semplificazioni urbanistiche e delle semplificazioni procedurali come previste dagli articoli 3, 5, 6 e 7» *con le seguenti*: «beneficiano delle incentivazioni urbanistiche, economiche e fiscali e delle semplificazioni procedurali come previste dalla presente legge».

1.180

Minasi, Potenti, Germanà

Al comma 6 sostituire le parole: «beneficiano delle semplificazioni urbanistiche e delle semplificazioni procedurali come previste dagli articoli 3, 5, 6 e 7» *con le seguenti:* «beneficiano delle incentivazioni urbanistiche, economiche e fiscali e delle semplificazioni procedurali come previste dalla presente legge».

1.181

Fregolent

Al comma 6 sostituire le parole: «beneficiano delle semplificazioni urbanistiche e delle semplificazioni procedurali come previste dagli articoli 3, 5, 6 e 7» *con le seguenti:* «beneficiano delle incentivazioni urbanistiche, economiche e fiscali e delle semplificazioni procedurali come previste dalla presente legge».

1.182

Durnwalder

Al comma 6 sostituire le parole: «beneficiano delle semplificazioni urbanistiche e delle semplificazioni procedurali come previste dagli articoli 3, 5, 6 e 7» *con le seguenti*: «beneficiano delle incentivazioni urbanistiche, economiche e fiscali e delle semplificazioni procedurali come previste dalla presente legge».

1.183

Irto

Al comma 6 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e 12».

Art. 2

2.1

Sironi

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) «ambiti urbani»: aree densamente popolate e con soglie di densità delle superfici a copertura artificiale superiore al 50 per cento, dove sussiste l'unitarietà morfologica dei diversi tessuti e il consolidato rapporto tra spazi privati e pubblici, suscettibili, in determinate circostanze, di interventi di trasformazione delle aree edificate;».

2.2

Sironi

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) «ambiti urbani»: unità territoriali classificati come città, piccole città e sobborghi, individuati sulla base della tipologia fondata sulla griglia in conformità all'articolo 4-*ter*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1059/2003, come richiamato dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2024/1991 (Nature Restoration Law)».

2.3

Sironi

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «ambiti urbani» *inserire le seguenti:* «i tessuti edilizi e».

2.4

Potenti, Minasi, Germanà

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «le aree e gli isolati» *con le seguenti:* «le aree, gli isolati e gli immobili».

2.5

Sironi

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «, compresi i lotti interclusi e le aree di completamento, anche caratterizzati dalla presenza di opere pubbliche incompiute,».

2.6

Fregolent

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) «rigenerazione urbana»: azioni di trasformazione o riqualificazione urbanistico-edilizia ed ambientale, da attuarsi, nel rispetto delle previsioni degli strumenti comunali di pianificazione generale e attuativa, su aree e complessi edilizi ricadenti prioritariamente in ambiti urbani caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, paesaggistico, ambientale o socio-economico, che contribuiscano alla riduzione delle emissioni climalteranti e al raggiungimento dell'obiettivo di «saldo zero» di consumo di suolo di cui all'articolo 1, comma 5, anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile tramite interventi di de-impermeabilizzazione e di bonifica»;

2) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) «centri e nuclei storici»: le parti degli agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, comprese le aree circostanti, individuate dai vigenti strumenti comunali di pianificazione urbanistica come zone omogenee A ai sensi del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o ad esse assimilabili. In mancanza di tale individuazione, gli agglomerati urbani, i nuclei e i complessi edilizi identificati nell'insediamento storico, quali risultano dalle mappe urbane di impianto del nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249. Sono comunque fatte salve le definizioni regionali vigenti di centri e nuclei storici;».

2.7

Irto, Fina

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) «rigenerazione urbana»: azioni di trasformazione o riqualificazione urbanistico-edilizia ed ambientale, da attuarsi, nel rispetto delle previsioni degli strumenti comunali di pianificazione generale e attuativa, su aree e complessi edilizi ricadenti prioritariamente in ambiti urbani caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, paesaggistico, ambientale o socio-economico, che contribuiscano alla riduzione delle emissioni climalteranti e al raggiungimento dell'obiettivo di «saldo zero» di

consumo di suolo di cui all'articolo 1, comma 5, anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile tramite interventi di de-impermeabilizzazione e di bonifica»;

2) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) «centri e nuclei storici»: le parti degli agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, comprese le aree circostanti, individuate dai vigenti strumenti comunali di pianificazione urbanistica come zone omogenee A ai sensi del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o ad esse assimilabili. In mancanza di tale individuazione, gli agglomerati urbani, i nuclei e i complessi edilizi identificati nell'insediamento storico, quali risultano dalle mappe urbane di impianto del nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n.1249. Sono comunque fatte salve le definizioni regionali vigenti di centri e nuclei storici;».

2.8

Irto, Basso, Fina

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente: «*b)* «rigenerazione urbana»: il complesso di norme, metodi e pratiche che riguardano un oggetto urbano - un'area, un manufatto, un ambiente - al fine di modificarne il genere originario immettendone un altro diverso. Le trasformazioni urbanistiche ed edilizie in ambiti urbani su aree e complessi edilizi possono riguardare tre ambiti di intervento:

1) aree dismesse, ovvero i luoghi in precedenza adibiti a fabbriche, opifici, nonché le strutture pubbliche abbandonate in stato di degrado, da rigenerare con nuove funzioni orientate ad implementare il benessere e la salute della collettività;

2) aree libere aperte occupate da strade veicolari da adibire a corridoi di verde attrezzato e a sistemi alternativi di mobilità sostenibile secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi tramite la de impermeabilizzazione, la bonifica, l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;

3) edifici e quartieri popolari da sottoporre a operazioni di riabilitazione urbana, anche tramite la realizzazione di grandi opere pubbliche di architettura contemporanea e la simultanea riqualificazione energetica e formale degli edifici e degli spazi comuni esistenti o anche la loro demolizione e ricostruzione;».

2.9

Sironi

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente :

«b) «rigenerazione urbana»: azioni di trasformazione urbana ed edilizia in ambiti urbani su aree e complessi edilizi, prioritariamente su quelli caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo o impermeabilizzazione di suolo, comunque, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, ecologica ed energetica determinino almeno un «saldo zero» di consumo e impermeabilizzazione di suolo anche mediante azioni di de-pavimentazione e di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero e il ribilanciamento dei servizi ecosistemici persi, tramite la de-impermeabilizzazione, la bonifica, nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana.».

2.10

Sironi

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente

«b) «rigenerazione urbana»: insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi, socio-economici, tecnologici, ambientali e culturali che non determinino consumo di suolo, compresi gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana, mediante orti, giardini e

boschi urbani, didattici, sociali e condivisi, e volti alla tutela delle aree naturali e seminaturali presenti in ambito urbano. La rigenerazione urbana deve perseguire l'obiettivo della sostituzione, del riuso e della riqualificazione dell'ambiente costruito secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, di salvaguardia del suolo, di localizzazione dei nuovi interventi di trasformazione nelle aree già edificate e degradate, di innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana, nonché della riduzione dei consumi idrici ed energetici e di rilancio della città pubblica attraverso la realizzazione di adeguati servizi primari e secondari e di miglioramento della qualità e della bellezza dei contesti abitativi;».

2.11

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente: «b) «rigenerazione urbana»: un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie in ambiti urbani su aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico edilizio, ambientale o socio-economico;».

2.12

Irto, Basso, Fina

Al comma 1, lettera b), alle parole: «azioni di trasformazione urbana» *premettere le seguenti*: «un processo multidimensionale e integrato teso a migliorare la vivibilità e la sostenibilità urbana attraverso iniziative in campo sociale, culturale, economico e».

2.13

Sironi

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «in ambiti urbani» *a:* «degrado» *con le seguenti:* «da condurre negli ambiti urbani caratterizzati prioritariamente da fenomeni di degrado».

2.14

Potenti, Minasi, Germanà

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «in ambiti urbani su aree e complessi edilizi» *con le seguenti:* «in ambiti urbani, complessi edilizi ed interi immobili».

2.15

Sironi

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere le seguenti parole: «prioritariamente su quelli»;

2) dopo la parola: «consumo» *inserire le seguenti:* «e impermeabilizzazione»;

3) sostituire le parole: «anche mediante azioni» *con le seguenti:* «prioritariamente mediante azioni».

2.16

Sironi

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «prioritariamente su quelli».

2.17

Minasi, Potenti, Germanà

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «che determinino un «saldo zero» di consumo di suolo o delle emissioni climalteranti» *con le seguenti:* «che contribuiscano alla riduzione delle emissioni climalteranti e al raggiungimento dell'obiettivo di «saldo zero» di consumo di suolo di cui all'articolo 1, comma 5».

2.18

Sironi

Al comma 1, lettera b), e ovunque ricorra, dopo la parola: «consumo,» *inserire le seguenti:* «e

impermeabilizzazione».

2.19

Sironi

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «anche mediante azioni» *con le seguenti:* «prioritariamente mediante azioni».

2.20

Tubetti, Farolfi

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché l'attivazione di processi a carattere innovativo in ambito culturale, creativo e sociale orientati a trasformare e riutilizzare spazi in abbandono o degradati, favorendo la creazione di comunità e la valorizzazione dell'esistente»;

b) dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-*bis*) «periferia»: area svantaggiata caratterizzata da marginalità sociale ed economica, degrado urbano, denatalità e spopolamento;».

2.21

Fazzone

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché l'attivazione di processi a carattere innovativo in ambito culturale, creativo e sociale orientati a trasformare e riutilizzare spazi in abbandono o degradati, favorendo la creazione di comunità e la valorizzazione dell'esistente»;

b) dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-*bis*) «periferia»: area svantaggiata caratterizzata da marginalità sociale ed economica, degrado urbano, denatalità e spopolamento;».

2.22

Sironi

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con il recupero dei servizi ecosistemici persi e l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana, assicurando la sostenibilità delle trasformazioni e la resilienza degli ambiti interessati.».

2.23

Sironi

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La rigenerazione urbana contribuisce a rendere le città più sostenibili e resilienti, migliorando la capacità di fornire servizi ecosistemici e riducendo il degrado ambientale, sociale, territoriale ed economico».

2.24

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

«b-*bis*) «aree o complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico edilizio»: aree già urbanizzate e complessi edilizi connotati da un impianto urbano con scarsa qualità sotto il profilo architettonico e urbanistico, associato alla carenza o al degrado di attrezzature e di servizi negli spazi pubblici; aree caratterizzate da attività produttive, attrezzature e infrastrutture dismesse o interessate da problematiche ambientali; fabbricati che, oltre a presentare scarsa qualità architettonica, risultano non congruenti con il contesto paesaggistico-ambientale o urbanistico sotto il profilo igienico-sanitario e inadeguati da un punto di vista della sicurezza statica, dell'anti-sismicità, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale;

b-*ter*) «aree o complessi edilizi caratterizzati da degrado socio-economico»: le aree e i complessi edilizi connotati da condizioni di abbandono, di pericolosità sociale, di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili esistenti, o comunque di impropria o parziale utilizzazione degli stessi, o con presenza di strutture non compatibili, dal punto di vista paesaggistico, ambientale, sociale o funzionale, con il contesto urbano di riferimento;

b-*quater)* «aree e complessi edilizi connotati da condizioni di degrado ambientale»: le aree e i complessi edilizi connotati da condizioni di naturalità compromesse da inquinanti, antropizzazioni, squilibri degli habitat e altre incidenze anche dovute a mancata manutenzione del territorio ovvero da situazioni di rischio individuabili con la pianificazione generale e di settore;».

Conseguentemente, sopprimere la lettera f).

2.25

Sironi

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

«b-*bis*) «suolo»: ecosistema essenziale e complesso, costituito da uno spessore vitale e variabile, sede di servizi ecosistemici, cruciale per la buona regolazione climatica e custode di biodiversità che costituisce una risorsa non rinnovabile;

b-*ter*) «ecosistema»: complesso dinamico di comunità di piante, animali e microrganismi e del loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un'unità funzionale, e comprende tipi di *habitat*, *habitat* di specie e popolazioni di specie;

b-*quater*) «consumo di suolo»: variazione da una copertura non artificiale del suolo o «suolo non consumato» a una copertura artificiale del suolo o «suolo consumato», dovuta a: trasformazione mediante la realizzazione, dentro e fuori terra, di costruzioni, infrastrutture e servizi, o provocata da azioni quali l'escavazione, l'asportazione, il compattamento o l'impermeabilizzazione; modifica o perdita della superficie agricola, naturale, semi-naturale o libera, a seguito di contaminazione, inquinamento o depauperamento, con conseguente diminuzione complessiva di suolo non consumato rispetto alle previsioni contenute negli strumenti urbanistici. Resta ferma la distinzione fra consumo di suolo permanente, dovuto a una copertura artificiale permanente, e consumo di suolo reversibile, dovuto a una copertura artificiale reversibile;

b-*quinquies*) «copertura artificiale del suolo»: la presenza di edifici, fabbricati, infrastrutture pavimentate o ferrate, ovvero di una copertura biofisica artificiale del terreno di tipo permanente o reversibile, quali le aree non pavimentate con rimozione della vegetazione e dello strato superficiale dei suoli che impediscono il regolare svolgimento delle funzioni ecosistemiche, le aree con la presenza di infrastrutture, piazzali, cantieri non pavimentati, depositi permanenti di materiale, impianti fotovoltaici a terra, le aree estrattive non rinaturalizzate e le altre aree impermeabilizzate;

b-*sexies*) «impermeabilizzazione (*soil sealing*)»: il cambiamento della natura del suolo mediante interventi di copertura artificiale, nonché mediante altri interventi, tali da eliminarne o ridurne la permeabilità, anche per effetto della compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture lineari, manufatti e depositi permanenti di materiale;

b-*septies* **)** «gerarchia del consumo di suolo»: l'ordine di priorità definito dall'Unione Europea che impone di evitare o limitare il nuovo consumo privilegiando il riuso, la rigenerazione e la densificazione delle aree già urbanizzate o impermeabilizzate, selezionare le aree di intervento in modo da ridurre al minimo la perdita di funzioni ecologiche ed ecosistemiche, mitigare gli effetti negativi inevitabili derivanti dalla trasformazione e compensare le perdite residue mediante misure equivalenti di recupero, ripristino o potenziamento delle funzioni ecosistemiche; in conformità alla Strategia dell'UE per il suolo 2030 (COM(2021) 699 final) la gerarchia deve essere integrata negli strumenti di pianificazione degli Stati membri con l'obiettivo di conseguire un consumo netto di suolo pari a zero entro il 2050 e di dare priorità al riutilizzo e al riciclo di terreni già costruiti e impermeabilizzati;

b-*octies*) «classificazione dei suoli»: il processo sistematico di ordinamento e categorizzazione dei suoli sulla base di criteri pedogenetici, morfologici, chimici, fisici e biologici, comprendente l'analisi delle proprietà diagnostiche e dei processi pedogenetici, finalizzato a supportare la gestione sostenibile del territorio, la pianificazione urbanistica, la protezione ambientale e la valutazione delle funzioni ecosistemiche del suolo in conformità ai principi stabiliti dalla proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al monitoraggio e alla resilienza del suolo (COM(2023)

416 *final*, la quale definisce descrittori, criteri ecologici e indicatori standardizzati per il consumo di suolo e l'impermeabilizzazione, prevedendo l'adozione di metodi armonizzati di rilevamento, classificazione e monitoraggio a livello dell'Unione Europea conformemente al quadro di riferimento tecnico-scientifico internazionale quale il World Reference Base for Soil Resources (WRB);

b-*novies*) «valore d'opzione dei terreni»: valore attribuito a un terreno derivante dalla possibilità di utilizzarlo o conservarlo in futuro anche in assenza di uso attuale tenendo conto dell'incertezza e del potenziale beneficio derivante da un utilizzo futuro riconoscendo il principio di precauzione e la necessità di salvaguardare la disponibilità di risorse naturali a lungo termine ;

b-*decies*) «valore marginale dei terreni»: incremento di valore associato all'utilizzo di un'unità addizionale di terreno quantificato come variazione dei benefici o dei servizi ecosistemici resi disponibili in relazione alle specifiche caratteristiche fisiche pedologiche e produttive del suolo e all'intensità d'uso ai fini di una gestione sostenibile del territorio;

b-*undecies*) « servizi ecosistemici»: benefici (o contributi) che l'uomo ottiene, direttamente o indirettamente, dagli ecosistemi che si suddividono in servizi di approvvigionamento (prodotti alimentari, biomassa, materie prime), servizi di regolazione e mantenimento (regolazione del clima, cattura e stoccaggio del carbonio, controllo dell'erosione e regolazione degli elementi della fertilità, regolazione della qualità dell'acqua, protezione e mitigazione dei fenomeni idrologici estremi, riserva genetica, conservazione della biodiversità) e servizi culturali (servizi ricreativi e culturali, funzioni etiche e spirituali, paesaggio, patrimonio naturale);

b-*duodecies*) «pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici»: nella prospettiva del «saldo zero» di consumo di suolo, recupero dei servizi ecosistemici persi a causa di opere che hanno determinato consumo di suolo, attraverso il ripristino delle funzioni ecologiche di un'altra porzione di suolo limitrofa o comunque vicina e di dimensioni analoghe o maggiori della stessa, in maniera pari o superiore, con obbligo dell'invarianza idraulica e idrogeologica, ovvero con la compensazione di funzioni ecologiche riferite alla riduzione di elementi inquinanti dell'aria e dell'acqua e comunque assicurando la non riduzione, all'interno dell'area dell'intervento, dell'estensione complessiva della superficie degli spazi verdi e della copertura della volta arborea rispetto a quella presente alla data di entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024. A partire dal 1° gennaio 2031, all'interno dell'area dell'intervento, l'estensione complessiva della superficie degli spazi verdi e della copertura della volta arborea, dovrà essere maggiore di quella presente alla data di entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024;

b-*terdecies*) «spazi verdi urbani»: tutte le aree verdi urbane - foreste di latifoglie; foreste di conifere; foreste miste; formazioni erbose naturali; lande e brughiere; arbusti boschivi di transizione e aree scarsamente vegetate - presenti nelle città, nelle piccole città e nei sobborghi, calcolate sulla base dei dati forniti dal servizio di monitoraggio del territorio di Copernicus istituito dal regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio;

b-*quaterdecies*) «città»: unità amministrative locali (LAU) in cui almeno il 50 per cento della popolazione vive in uno o più centri urbani, percentuale misurata utilizzando il grado di urbanizzazione stabilito conformemente all'articolo 4 *ter*, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1059/2003;

b-*quindecies*) «piccole città e sobborghi»: unità amministrative locali (LAU) in cui meno del 50 per cento della popolazione vive in un centro urbano ma almeno il 50 per cento vive in un agglomerato urbano, percentuali misurate utilizzando il grado di urbanizzazione stabilito conformemente all'articolo 4 *ter*, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1059/2003;

b-*sedecies*) «copertura della volta arborea urbana»: superficie totale di copertura arborea nelle città, nelle piccole città e nei sobborghi, calcolata sulla base dei dati di sulla densità di copertura arborea forniti dal servizio di monitoraggio del territorio di Copernicus istituito dal regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio;

b-*septiesdecies*) «ripristino»: processo volto ad aiutare, attivamente o passivamente, un ecosistema a recuperare il buono stato o ad avvicinarvisi, un tipo di *habitat* a recuperare il miglior stato possibile e la sua superficie di riferimento favorevole, a un *habitat* di una specie a recuperare qualità e quantità sufficienti, o le popolazioni di specie a recuperare livelli soddisfacenti, come mezzo di conservazione o rafforzamento della biodiversità e della resilienza degli ecosistemi;».

2.26

Sironi

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

«*b*-bis*)* «suolo»: ecosistema essenziale e complesso, costituito dallo spessore vitale e variabile della crosta terrestre, sede di servizi ecosistemici, cruciale per la buona regolazione climatica e custode di biodiversità che costituisce una risorsa non rinnovabile. Il suolo è lo strato superiore della crosta terrestre, uno spessore costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi e rappresenta l'interfaccia tra terra, aria e acqua, ospitando gran parte della biosfera. Il suolo è un ecosistema con tempi estremamente lunghi per la sua formazione e costituisce una risorsa non rinnovabile e limitata;

b-ter*)* «suolo consumato»: quantità complessiva di suolo a copertura artificiale esistente in un dato momento, misurabile in valori percentuali rispetto alla superficie territoriale (grado di artificializzazione);

b-quater*)* «compensazione ecologica»: intervento di recupero, ripristino o miglioramento, in maniera proporzionale ai servizi ecosistemici sacrificati, delle funzioni del suolo già impermeabilizzato attraverso la sua de-impermeabilizzazione e rinaturazione;

b-quinquies*)* «consumo di suolo netto»: incremento della copertura artificiale del suolo valutato attraverso il bilancio tra il consumo e l'impermeabilizzazione di suolo e l'aumento di superfici agricole, naturali e semi-naturali dovuto a interventi di recupero, demolizione, de-impermeabilizzazione, rinaturalizzazione o altre azioni in grado di riportare il suolo consumato in un suolo in grado di assicurare i servizi ecosistemici forniti da suoli naturali;

b-sexies*)* «azzeramento del consumo di suolo netto»: evitare l'impermeabilizzazione di aree agricole e di aree aperte, anche in ambito urbano, e, per la componente residua non evitabile, compensarla attraverso la rinaturalizzazione di un'area di estensione uguale o superiore, che possa essere in grado di tornare a fornire i servizi ecosistemici forniti da suoli naturali (Commissione Europea, 2016)7. Tenuto conto che il suolo è una risorsa unica, rara e non riproducibile, il raggiungimento dell'obiettivo del consumo di suolo netto zero deve essere accompagnato con misure atte ad impedire consumi inutili e limitarli alla componente non evitabile;

b-septies*)* «gerarchia del consumo di suolo»: definita dalla nuova strategia europea per il suolo per il 2030 come criterio da adottare negli strumenti urbanistici per dare assoluta priorità al riutilizzo di aree già costruite e impermeabilizzate, evitando nuove costruzioni e impermeabilizzazioni su suoli vegetati o permeabili;

b-octies*)* «misure di mitigazione»: misure intese a ridurre al minimo o addirittura a sopprimere l'impatto negativo di un piano o progetto durante o dopo la sua realizzazione. Queste dovrebbero essere scelte sulla base della gerarchia di opzioni preferenziali di evitare o ridurre impatti alla fonte, minimizzare gli impatti sul sito e infine minimizzare gli impatti su chi li subisce;

b-novies*)* «misure di compensazione»: misure che non riducono gli impatti residui attribuibili al progetto ma provvedono a sostituire una risorsa ambientale che è stata depauperata con una risorsa considerata equivalente. Tra gli interventi di compensazione si possono annoverare: il ripristino ambientale tramite la risistemazione ambientale di aree utilizzate per cantieri (o altre opere temporanee), il riassetto urbanistico con la realizzazione di aree a verde profondo, zone a parco, rinaturalizzazione degli argini di un fiume, la costruzione di viabilità alternativa, nonché tutti gli interventi di attenuazione dell'impatto socio ambientale;

b-decies*)* «permeabilità del suolo»: proprietà che viene identificata con la misura della

conducibilità idrica satura (Ksat, mm/h) e che esprime la capacità del suolo in condizioni di saturazione di essere attraversato da un flusso d'acqua in direzione verticale;

b-undecies*)* «invarianza idraulica e idrologica»: principio in base al quale sia le portate che i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelle preesistenti all'urbanizzazione;

b-duodecies*)* «dissesto idrogeologico»: insieme dei processi geomorfologici che producono la degradazione del suolo e, di conseguenza, l'instabilità o la distruzione delle costruzioni che sono localmente presenti; esso comprende tutti i processi naturali che corrompono un territorio, a partire dall'erosione superficiale o sotterranea, fino agli eventi più catastrofici quali frane e alluvioni;».

2.27

Sironi

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

«b-*bis*) «gerarchia del consumo di suolo»: l'ordine di priorità definito dall'Unione Europea che impone di evitare o limitare il nuovo consumo privilegiando il riuso, la rigenerazione e la densificazione delle aree già urbanizzate o impermeabilizzate, selezionare le aree di intervento in modo da ridurre al minimo la perdita di funzioni ecologiche ed ecosistemiche, mitigare gli effetti negativi inevitabili derivanti dalla trasformazione e compensare le perdite residue mediante misure equivalenti di recupero, ripristino o potenziamento delle funzioni ecosistemiche; in conformità alla Strategia dell'UE per il suolo 2030 (COM(2021) 699 *final*) la gerarchia deve essere integrata negli strumenti di pianificazione degli Stati membri con l'obiettivo di conseguire un consumo netto di suolo pari a zero entro il 2050 e di dare priorità al riutilizzo e al riciclo di terreni già costruiti e impermeabilizzati;

b-*ter*) «classificazione dei suoli»: il processo sistematico di ordinamento e categorizzazione dei suoli sulla base di criteri pedogenetici, morfologici, chimici, fisici e biologici, comprendente l'analisi delle proprietà diagnostiche e dei processi pedogenetici, finalizzato a supportare la gestione sostenibile del territorio, la pianificazione urbanistica, la protezione ambientale e la valutazione delle funzioni ecosistemiche del suolo in conformità ai principi stabiliti dalla proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al monitoraggio e alla resilienza del suolo (COM(2023) 416 *final*, la quale definisce descrittori, criteri ecologici e indicatori standardizzati per il consumo di suolo e l'impermeabilizzazione, prevedendo l'adozione di metodi armonizzati di rilevamento, classificazione e monitoraggio a livello dell'Unione Europea conformemente al quadro di riferimento tecnico-scientifico internazionale quale il World Reference Base for Soil Resources (WRB);

b-*quater*) «valore d'opzione dei terreni»: valore attribuito a un terreno derivante dalla possibilità di utilizzarlo o conservarlo in futuro anche in assenza di uso attuale tenendo conto dell'incertezza e del potenziale beneficio derivante da un utilizzo futuro riconoscendo il principio di precauzione e la necessità di salvaguardare la disponibilità di risorse naturali a lungo termine;

b-*quinquies*) «valore marginale dei terreni»: incremento di valore associato all'utilizzo di un'unità addizionale di terreno quantificato come variazione dei benefici o dei servizi ecosistemici resi disponibili in relazione alle specifiche caratteristiche fisiche pedologiche e produttive del suolo e all'intensità d'uso ai fini di una gestione sostenibile del territorio;

b-*sexies*) «servizi ecosistemici»: benefici (o contributi) che l'uomo ottiene, direttamente o indirettamente, dagli ecosistemi che si suddividono in servizi di approvvigionamento (prodotti alimentari, biomassa, materie prime), servizi di regolazione e mantenimento (regolazione del clima, cattura e stoccaggio del carbonio, controllo dell'erosione e regolazione degli elementi della fertilità, regolazione della qualità dell'acqua, protezione e mitigazione dei fenomeni idrologici estremi, riserva genetica, conservazione della biodiversità) e servizi culturali (servizi ricreativi e culturali, funzioni etiche e spirituali, paesaggio, patrimonio naturale);

b-*septies*) «pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici»: nella prospettiva del «saldo zero» di consumo di suolo, recupero dei servizi ecosistemici persi a causa di opere che hanno

determinato consumo di suolo, attraverso il ripristino delle funzioni ecologiche di un'altra porzione di suolo limitrofa o comunque vicina e di dimensioni analoghe o maggiori della stessa, in maniera pari o superiore, con obbligo dell'invarianza idraulica e idrogeologica, ovvero con la compensazione di funzioni ecologiche riferite alla riduzione di elementi inquinanti dell'aria e dell'acqua e comunque assicurando la non riduzione, all'interno dell'area dell'intervento, dell'estensione complessiva della superficie degli spazi verdi e della copertura della volta arborea rispetto a quella presente alla data di entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024. A partire dal 1° gennaio 2031, all'interno dell'area dell'intervento, l'estensione complessiva della superficie degli spazi verdi e della copertura della volta arborea, dovrà essere maggiore di quella presente alla data di entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno;

b-*octies*) «ripristino di ecosistemi»: processo volto ad aiutare, attivamente o passivamente, un ecosistema a recuperare il buono stato o ad avvicinarvisi, un tipo di habitat a recuperare il miglior stato possibile e la sua superficie di riferimento favorevole, a un habitat di una specie a recuperare qualità e quantità sufficienti, o le popolazioni di specie a recuperare livelli soddisfacenti, come mezzo di conservazione o rafforzamento della biodiversità e della resilienza degli ecosistemi;».

2.28

Sironi

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

«*b*-bis*)* «spazi verdi urbani»: superficie totale di alberi, di boscaglie, di arbusti, di vegetazione erbacea permanente, di licheni e di muschi, di stagni e di corsi d'acqua presente nelle città, nelle piccole città e nei sobborghi, calcolata sulla base dei dati forniti dal servizio di monitoraggio del territorio di Copernicus nell'ambito della componente Copernicus del programma spaziale dell'Unione, istituito dal regolamento (UE) 2021/696, e, se disponibili per lo Stato membro interessato, di altri opportuni dati supplementari forniti da tale Stato membro;

b-ter*)* «boschi di neoformazione»: giovani formazioni di specie arboree e arbustive originate da processi naturali a seguito dell'abbandono di aree dismesse da precedenti usi del suolo;

b-quater*)* «forestazione urbana»: progettazione e sviluppo di nuove aree verdi urbane e periurbane;

b-quinquies*)* «area a verde profondo»: area di terreno storicamente non smosso, non di risulta e non compattato, naturalmente permeabile e non sovrapposto a manufatti edilizi, impiantistici o cimiteriali, a qualunque profondità essi siano, o area di terreno antropizzato superficialmente (parchi, bonifiche) con potenzialità ecosistemiche;

b)-sexies*)* «verde pensile»: spazio verde, creato con tecnologia artificiale, privo di contatto con il terreno naturale e di continuità con il suolo, inteso come ecosistema;».

2.29

Sironi

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-*bis*) «consumo di suolo»: variazione da una copertura non artificiale del suolo o «suolo non consumato» a una copertura artificiale del suolo o «suolo consumato» dovuta a copertura del terreno con manufatti o costruzioni di tipo permanente (edifici, fabbricati, infrastrutture pavimentate o ferrate, pavimentazioni stabili, altre coperture impermeabili del suolo non connesse alle attività agricole) o di tipo reversibile (aree non pavimentate ma con rimozione della vegetazione e asportazione o compattazione del terreno dovute alla presenza di infrastrutture, cantieri, piazzali, parcheggi, cortili, campi sportivi o depositi permanenti di materiale; aree estrattive non rinaturalizzate; altre coperture artificiali non connesse alle attività agricole in cui la rimozione della copertura ripristini le condizioni naturali del suolo);».

2.30

Potenti, Minasi, Germanà

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «quali risultano dalle» *con le seguenti:* «definiti anche attraverso le».

2.31

Sironi

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «, dalla legge 11 agosto 1939, n.1249,» *inserire le seguenti:* «dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444,».

2.32

Fazzone

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 5, lettera b), sopprimere le parole: «o alle funzioni previste all'interno della cintura verde, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera d)».

2.33

Sigismondi, De Priamo

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 5, lettera b), sopprimere le parole: «o alle funzioni previste all'interno della cintura verde, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera d)».

2.34

Fregolent

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 5, lettera b), sopprimere le parole: «o alle funzioni previste all'interno della cintura verde, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera *d*)».

2.35

Durnwalder

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 5, lettera b), sopprimere le parole: «o alle funzioni previste all'interno della cintura verde, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera d)».

2.36

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole: «cintura verde» *con le seguenti:* «rete ecologica»;

2) sopprimere le seguenti parole: «, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10,».

2.37

Sironi

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «regolare raccolta delle acque piovane» *con le seguenti:* «regolare drenaggio delle acque piovane verso le falde acquifere secondo i principi dell'invarianza idraulica e nel rispetto delle norme in materia ambientale».

2.38

Germanà, Potenti, Minasi

Al comma 1 sopprimere la lettera e).

2.39

Fregolent

Al comma 1 sopprimere la lettera e).

2.40

Aurora Floridia

Al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) «isola di calore urbana»: fenomeno microclimatico che determina un incremento delle temperature medie nelle aree urbane rispetto alle zone rurali o periurbane circostanti, dovuto a fattori quali la prevalenza di superfici impermeabili e materiali ad alta capacità di accumulo termico, la ridotta presenza di copertura vegetale, la concentrazione di emissioni e l'alterazione dei regimi aerodinamici locali;».

2.41

De Priamo

Al comma 1 sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) «degrado»: ai fini della previsione ed esecuzione degli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge, per degrado si intendono tutte quelle situazioni nelle quali le aree, gli edifici, le opere e i complessi edilizi sono caratterizzati da condizioni di abbandono, pericolosità sociale, o da condizioni di compromissione degli equilibri ecosistemici generate anche dagli immobili esistenti;».

2.42

Minasi, Potenti, Germanà

Al comma 1 sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) «degrado»: ai fini della previsione ed esecuzione degli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge, per degrado si intendono tutte quelle situazioni nelle quali le aree, gli edifici, le opere e i complessi edilizi sono caratterizzati da condizioni di abbandono, pericolosità sociale, o da condizioni di compromissione degli equilibri ecosistemici generate anche dagli immobili esistenti;».

2.43

Sironi

Al comma 1 sostituire la lettera f) con la seguente: «f) «degrado»: ai fini della previsione ed esecuzione degli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge, per degrado si intendono tutte quelle situazioni negli ambiti urbani caratterizzati in cui sussistano fenomeni e/o condizioni di abbandono, pericolosità sociale, sottoutilizzazione o impropria utilizzazione, sovraffollamento, congestione urbana per carenza di servizi pubblici (standard urbanistici), o caratterizzati da condizioni di compromissione degli equilibri ecosistemici generate anche dalla sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili esistenti, o comunque da impropria o parziale utilizzazione degli stessi, o dalla presenza di strutture non compatibili, dal punto di vista paesaggistico, ambientale, sociale o funzionale, con il contesto urbano di riferimento o inadeguate dal punto di vista della sicurezza statica e antisismica, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale».

2.44

Sironi

Al comma 1 sostituire la lettera f) con la seguente:

«*f*) degrado del suolo»: fenomeno di alterazione delle condizioni del suolo dovuto alla riduzione o alla perdita di produttività biologica o economica, di biodiversità, delle funzioni e della capacità di fornire servizi ecosistemici a causa principalmente dell'attività dell'uomo;».

2.45

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «da condizioni di abbandono» *inserire le seguenti:* «, povertà, fragilità e».

2.46

Sironi

Al comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti parole: «generate anche dalla sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili esistenti, o comunque da impropria o parziale utilizzazione degli stessi, o dalla presenza di strutture non compatibili, dal punto di vista paesaggistico, ambientale,

sociale o funzionale, con il contesto urbano di riferimento».

2.47

Fregolent

Al comma 1 sostituire la lettera g) con la seguente: «g) «impronta ecologica»: da definirsi a cura del Ministero delle infrastrutture e trasporti nell'ambito del Programma nazionale per la rigenerazione urbana».

2.48

Sironi

Al comma 1 sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) «impronta ecologica»: indicatore complesso che valuta il consumo umano di risorse naturali rispetto alla capacità della Terra di rigenerarle; misura in ettari le aree biologiche produttive del pianeta Terra, compresi i mari, necessarie per rigenerare le risorse consumate dall'uomo e assorbire i rifiuti e le emissioni che produce».

2.49

Sironi

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «quantità di diossido di carbonio (CO2) emessa» *inserire le seguenti:* «in tutte le operazioni connesse alla trasformazione del territorio e alla gestione continuativa delle attività insediate».

2.50

Germanà, Potenti, Minasi

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, da definirsi a cura del Ministero delle infrastrutture e trasporti nell'ambito del Programma nazionale per la rigenerazione urbana».

2.51

Sironi

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire le seguenti:

«*g-bis)* «impronta di carbonio»: indicatore che esprime il quantitativo di CO2 equivalente dovuto al totale delle emissioni di gas a effetto serra associate direttamente o indirettamente a un prodotto, un'organizzazione o un servizio;

g-ter) «impronta idrica»: indicatore che esprime il consumo d'acqua dolce da parte di un gruppo definito di consumatori, di produttori, per un singolo processo o per ogni prodotto o servizio. È una misura volumetrica del consumo e dell'inquinamento dell'acqua e fornisce un'indicazione sulla sostenibilità spazio-temporale della risorsa acqua utilizzata per fini antropici;

g-quater) «biodiversità»: ricchezza di vita sulla Terra ed esprime il numero, la varietà e la variabilità degli organismi viventi e come questi varino da un ambiente all'altro nel corso del tempo;

g-quinquies) «bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici»: strumento di contabilità economico-ambientale, utile per attribuire una valutazione economica delle funzioni ecologiche nei bilanci ambientali e nella pianificazione territoriale al fine di garantire l'uso sostenibile delle risorse naturali e delle funzioni degli ecosistemi, concorrendo a una gestione durevole del capitale naturale;».

2.52

Sironi

Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere le seguenti:

«i-*bis)* «spazi verdi urbani»: superficie totale di alberi, di boscaglie, di arbusti, di vegetazione erbacea permanente, di licheni e di muschi, di stagni e di corsi d'acqua, calcolata sulla base dei dati forniti dal servizio di monitoraggio del territorio di Copernicus nell'ambito della componente Copernicus del programma spaziale dell'Unione, istituito dal regolamento (UE) 2021/696, e dei dati forniti da ISPRA sul territorio nazionale a livello comunale;

i-ter*)* «copertura della volta arborea urbana»: superficie totale di copertura arborea, calcolata

sulla base dei dati sulla densità di copertura arborea forniti dal servizio di monitoraggio del territorio di Copernicus nell'ambito della componente Copernicus del programma spaziale dell'Unione, istituito dal regolamento (UE) 2021/696, e dei dati forniti da ISPRA sul territorio nazionale a livello comunale».

2.53

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

«i-*bis*) «protocolli energetico-ambientali (*rating system*) nazionali e internazionali»: rappresentano gli strumenti per misurare tutte le prestazioni di un "sistema edificio" o su più ampia scala di intere aree urbane, considerandoli nel complesso, tramite l'analisi di parametri prestazionali standardizzati. Tali strumenti tengono in considerazione la sostenibilità degli *asset* (siano questi di nuova costruzione o storici) e prendono in esame un set ampio di parametri prestazionali, non solo dunque l'efficienza energetica (misurata in kWh), ma anche l'efficienza idrica (misurata in litri), il *comfort* e la salubrità ambientale interna (misurati in °C, UR%, lux, m2/m3, micro grammi/m3, eccetera), l'impatto generato dalle attività di costruzione sull'ambiente naturale rispettando gli equilibri dell'ecosistema, i processi di economia circolare compresi il riutilizzo e riciclaggio dei materiali e un adeguato smaltimento e avvio a riuso dei rifiuti, compresi quelli da demolizione, la connessione con le infrastrutture di mobilità collettiva e leggera. I principali protocolli energetico ambientali (*rating system*) nazionali e internazionali prevedono robusti processi di certificazione terza sia in fase progettuale che di realizzazione delle opere, permettendo di ottimizzare i tempi di esecuzione, aumentare la trasparenza dei processi di appalto e diminuire i fenomeni di corruttela, fornire basi metodologiche per formare efficacemente tutti gli attori coinvolti nei processi di rigenerazione urbana e territoriale;».

2.54

Paroli, Fazzone

Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

«i-*bis*) «saldo zero del consumo di suolo»: la non diminuzione, a fronte dell'intervento edilizio, della quantità complessiva di suolo non consumato prevista negli strumenti urbanistici».

2.55

Potenti, Minasi, Germanà

Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

«*i*-bis) «saldo zero del consumo di suolo»: il mantenimento, a fronte dell'intervento edilizio, della stessa quantità complessiva di suolo non consumato prevista negli strumenti urbanistici».

2.56

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

«i-*bis)* «*Nature Based Solutions*»: azioni basate su strategie naturali capaci di fornire servizi alla biodiversità e al benessere umano, utile a conservare, gestire e preservare la funzionalità di ecosistemi naturali o ristabilire gli ecosistemi alterati dall'azione dell'uomo.».

2.0.1

Aurora Floridia

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente*:

«Art. 2-*bis.*

(Arresto del consumo di suolo)

«1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, e nel rispetto delle disposizioni ivi contenute, non è consentito consumo di suolo per qualsivoglia destinazione. Le esigenze insediative e infrastrutturali sono soddisfatte esclusivamente attraverso interventi di riuso, rigenerazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti».

Art. 3

3.1

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Al fine di agevolare il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge e di coordinare le politiche attuate dalle amministrazioni interessate, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana, alla quale partecipano i rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della cultura, del Ministero dell'economia e delle finanze, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni.

2. La cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana:

a) favorisce la realizzazione degli obiettivi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4;

b) favorisce il coordinamento della normativa nazionale e regionale e degli strumenti di intervento in materia di rigenerazione urbana;

c) coordina e incentiva l'utilizzo dei fondi pubblici, a qualsiasi titolo disponibili, per l'attuazione del Piano nazionale per la rigenerazione urbana e la realizzazione degli interventi previsti nella programmazione comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5;

d) favorisce l'apporto e la partecipazione di soggetti investitori nazionali ed esteri alla realizzazione degli interventi previsti nella programmazione comunale di rigenerazione urbana;

e) fornisce supporto alle regioni e agli enti locali che intendono avviare rispettivamente progetti e piani di rigenerazione urbana in tutte le fasi;

f) svolge attività di monitoraggio e valutazione degli interventi di rigenerazione urbana, nonché di analisi e di ricerca sui temi della rigenerazione urbana.».

3.2

Sironi

Al comma 1, sostituire le parole: «L'architettura istituzionale della» *con le seguenti:* «L'organo istituzionale competente per la disciplina in materia di».

3.3

Irto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: «si compone» *inserire le seguenti:* «del Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU),»;

b) dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-*bis*. Il CIPU, istituito dall'articolo 12-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 novembre 2021, definisce gli obiettivi del Piano nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4, anche attraverso l'individuazione di criteri volti a definire i settori di intervento prioritario ai fini della allocazione delle risorse del fondo di cui all'articolo 11.»;

c) al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-*bis*) predispone, sulla base degli obiettivi indicati dal CIPU, il Piano nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4;»;

d) al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 2);

e) al comma 3, lettera d), dopo le parole: «al fine di agevolare gli interventi privati» *sopprimere le seguenti:* «di ristrutturazione urbanistica e l'attuazione di una strategia» *e dopo le parole:* «calcolato in base all'imponibile catastale» *inserire le seguenti:* «e la maggioranza assoluta dell'area medesima»;

f) al comma 6, lettera a), dopo le parole: «l'Amministrazione procedente comunica» *inserire le seguenti:* «entro 5 giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio, o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è a iniziativa di parte»;

g) al comma 5, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «previa stipula della Convenzione urbanistica accompagnata dalla relativa polizza fidejussoria a garanzia degli impegni assunti.».

Conseguentemente, all'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Il Piano nazionale per la rigenerazione urbana, a valenza quinquennale e contenente la definizione dei criteri attuativi delle finalità e degli obiettivi di cui all'articolo 1, è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. L'attività istruttoria è svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;

- *al comma 2, sopprimere la lettera a);*

- *all'articolo, ovunque ricorra, sostituire la parola:* «Programma» *con la seguente:* «Piano».

3.4

Tubetti, Farolfi

Apportare le seguenti modificazioni:

a*) al comma 1, dopo le parole:* «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la casa e la riqualificazione urbana,» *inserire le seguenti:* «dei competenti uffici del Ministero della cultura,»;

b) al comma 2, alinea, dopo la parola: «esercita» *inserire le seguenti:* «, d'intesa con i competenti uffici del Ministero della cultura, »;

c) al comma 5, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. Le perimetrazioni di cui alle lettere a) e b) sono svolte sentita la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio».

3.5

Fazzone

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la casa e la riqualificazione urbana,» *inserire le seguenti:* «dei competenti uffici del Ministero della cultura,»;

b) al comma 2, dopo la parola: «esercita» *inserire le seguenti:* «, d'intesa con i competenti uffici del Ministero della cultura,»;

c) al comma 5, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. Le perimetrazioni di cui alle lettere a) e b) sono svolte sentita la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio».

3.6

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, dopo le parole: «riqualificazione urbana,» *inserire le seguenti:* «del Ministero della cultura,».

3.7

Durnwalder, Unterberger, Patton, Spagnolli

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: «delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni» *con le seguenti*: «delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge secondo i rispettivi ordinamenti, e dei comuni»;

b) al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

3.8

De Priamo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In considerazione della rilevanza strategica della rigenerazione urbana per le politiche nazionali di coesione, sostenibilità ambientale, transizione ecologica e inclusione sociale, è prevista la compartecipazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche attraverso le sue strutture di missione competenti, al fine di assicurare l'integrazione degli interventi di rigenerazione con le priorità trasversali del Governo e con gli strumenti di programmazione nazionale ed europea»;

b) al comma 2, dopo le parole: «Direzione generale per la casa e la riqualificazione urbana» *inserire le seguenti:* «in raccordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri».

3.9

Aurora Floridia

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti ministeriali volti ad incentivare l'effettivo utilizzo degli immobili inutilizzati e a disciplinare gli interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate sotto il profilo urbanistico, socio-economico, paesaggistico e ambientale, nel rispetto dei principi e criteri direttivi contenuti nella presente legge».

3.10

Sironi

Al comma 2, dopo le parole: «politiche della rigenerazione urbana» *inserire le seguenti:* «e del contrasto al consumo di suolo».

3.11

Sironi

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «normative» *inserire le seguenti:* «europee e».

3.12

Sironi

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «a titolo di esempio e non esaustivo, le politiche» *inserire le seguenti:* «relative al contrasto del consumo di suolo,».

3.13

Irto, Basso, Fina

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera d), dopo le parole: «le politiche scolastiche e sociali,» *inserire le seguenti:* «le politiche di sviluppo economico urbano,»;

b) al comma 3, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-*bis*) promuovono politiche integrate volte a sostenere l'economia urbana quale componente rilevante dei processi di rigenerazione urbana, prevedendo nei propri ordinamenti strumenti di partenariato pubblico-

privato innovativi per la valorizzazione, lo sviluppo, la gestione e la promozione delle aree a vocazione commerciale e delle imprese ivi localizzate, anche attraverso la costituzione dei distretti del commercio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge 11 novembre 2011, n. 180, o di altre forme di aggregazione equipollenti;»;

c) al comma 4, lettera a), dopo le parole: «caratterizzati da degrado» *inserire le seguenti:* «, nonché, d'intesa con le associazioni di rappresentanza delle categorie economiche comparativamente più rappresentative, le aree di tutela e valorizzazione delle attività economiche di prossimità».

3.14

Irto

Al comma 2, lettera d), aggiungere infine le seguenti parole: «, e le politiche di tutela e valorizzazione dei centri storici e del paesaggio.».

3.15

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «impronta ecologica» *aggiungere le seguenti:* «, quale indicatore per la misurazione del consumo, da parte degli esseri umani, delle risorse naturali che produce la Terra, adottando la metodologia dell'analisi del ciclo di vita.».

3.16

Sironi

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al contrasto del consumo di suolo».

3.17

Sironi

Al comma 2, lettera g), dopo la parola: «favorisce» *inserire le seguenti*: «monitora e rende conto pubblicamente almeno una volta l'anno».

3.18

Irto

Al comma 2, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «, anche del Terzo settore,».

3.19

Irto

Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente: «g-*bis)* individua le linee di indirizzo per realizzare gli interventi di recupero dei centri storici e valorizzare le caratteristiche architettoniche e paesaggistiche dei contesti urbani».

3.20

Sironi

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-*bis*. Il monitoraggio degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 1, comma 2, è assicurato da ISPRA e dal Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente che predispongono apposite linee guida entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e che rendono disponibili pubblicamente i dati, aggiornandoli su base annuale. Le linee guida possono essere aggiornate su base annuale. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano la disponibilità dei dati relativi ai singoli interventi di rigenerazione secondo le modalità individuate dalle linee guida.

2-*ter*. In coerenza con quanto previsto dal paragrafo 9 dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/1991 (*Nature Restoration Law*), i sistemi di monitoraggio operano sulla base di banche dati elettroniche e di sistemi di informazione geografica e massimizzano l'accesso e l'uso dei dati e servizi

ottenuti mediante tecnologie di telerilevamento, osservazione della Terra (servizi Copernicus), sensori e dispositivi in situ, o dati derivanti dalla scienza dei cittadini, sfruttando le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale, dall'analisi e dal trattamento avanzati dei dati.».

3.21

Sironi

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Il monitoraggio degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 1, comma 2, è assicurato da ISPRA e dal Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente che predispongono apposite linee guida entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e che rendono disponibili pubblicamente i dati, aggiornandoli su base annuale. Le linee guida possono essere aggiornate su base annuale. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano la disponibilità dei dati relativi ai singoli interventi di rigenerazione secondo le modalità individuate dalle linee guida».

3.22

Sironi

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. In coerenza con quanto previsto dal paragrafo 9 dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/1991 (*Nature Restoration Law*), i sistemi di monitoraggio operano sulla base di banche dati elettroniche e di sistemi di informazione geografica e massimizzano l'accesso e l'uso dei dati e servizi ottenuti mediante tecnologie di telerilevamento, osservazione della Terra (servizi Copernicus), sensori e dispositivi in situ, o dati derivanti dalla scienza dei cittadini, sfruttando le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale, dall'analisi e dal trattamento avanzati dei dati».

3.23

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. Ai fini di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio e nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, che nel rispetto degli obiettivi del Piano nazionale per la rigenerazione urbana, prevedano:

a) il recupero del volume esistente dell'immobile inteso quale somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda;

b) il riconoscimento, in deroga alla strumentazione urbanistica, di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella esistente come misura premiale, non superiore al 20 per cento di quella originaria, esclusivamente per gli edifici residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 1.000 metri quadri e per gli edifici non residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 2.500 metri quadri;

c) la possibilità di delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;

d) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico, esclusivamente per gli edifici residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 1.000 metri quadri e per gli edifici non residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 2.500 metri quadri;

e) la riduzione del contributo di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

f) la rottamazione edilizia, intesa come la riconducibilità degli interventi di rigenerazione urbana, comportanti demolizione e ricostruzione, alla ristrutturazione edilizia;

g) l'esonero, in caso di variante urbanistica, dal contributo straordinario di urbanizzazione;

h) la possibilità per i comuni, con apposita deliberazione, di consentire negli immobili, su proposta dei proprietari o dei soggetti aventi titolo, in attesa dell'approvazione degli interventi di rigenerazione urbana, in deroga agli articoli 27 e 79, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, e a quanto previsto dagli strumenti urbanistici generali, usi temporanei per un periodo non superiore a tre anni;

i) l'attuazione di interventi derogatori di maggiore dimensione o portata urbanistica esclusivamente attraverso gli istituti degli accordi di partenariato pubblico privato o dei crediti edilizi, in cui il beneficio pubblico derivante sia finalizzato alla rigenerazione urbana;

l) la destinazione a edilizia residenziale sociale di una quota delle superfici realizzate, trasformate o riusate nell'ambito degli interventi di rigenerazione urbana;

m) il coinvolgimento e la partecipazione di cittadini residenti, soggetti locali, soggetti sociali e del terzo settore nelle iniziative di rigenerazione urbana.

3-*bis*. In attuazione delle finalità di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'individuazione degli ambiti urbani assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana e individuano le risorse di propria competenza da destinare ai bandi per la selezione dei Piani comunali di rigenerazione urbana.

3-*ter*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il finanziamento dei bandi di cui all'articolo 4-*bis*, possono fare ricorso, in via prioritaria, alle risorse relative ai programmi dei fondi strutturali europei.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

(Bandi regionali e provinciali per la rigenerazione urbana)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicano il bando regionale o provinciale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato «bando», al quale possono partecipare gli enti locali che abbiano predisposto un Piano comunale di rigenerazione urbana.

2. Il bando definisce:

a) i criteri e le modalità di partecipazione al bando stesso da parte degli enti locali;

b) i criteri e i contenuti minimi del Piano comunale di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla definizione degli ambiti urbani interessati, alle finalità pubbliche dell'intervento, agli interventi urbanistici e infrastrutturali previsti, alla qualità della progettazione degli interventi ricompresi nel medesimo, agli obiettivi prestazionali ambientali che si intendono raggiungere con gli interventi, alla valorizzazione degli spazi pubblici e agli interventi per favorire lo sviluppo locale sociale ed economico;

c) i criteri e le modalità per l'assegnazione dei punteggi a ciascun Piano comunale di rigenerazione urbana necessari alla formazione di una graduatoria di merito.

3. Entro trenta giorni dal termine fissato nel bando per la presentazione del Piano comunale di rigenerazione urbana, ciascuna regione e provincia autonoma predispone la graduatoria necessaria per l'assegnazione delle risorse pubbliche.

4. Le aree territoriali ricomprese nei Piani comunali di rigenerazione urbana rispondenti alle finalità del Piano nazionale per la rigenerazione urbana sono dichiarate aree di interesse pubblico per gli effetti e le finalità di cui alla presente legge.».

3.24

Irto, Basso, Fina

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano la propria preesistente

normativa ai principi della presente legge, per le parti non coerenti con la medesima. Restano ferme le disposizioni regionali preesistenti già vigenti che contengono misure agevolative ed incentivanti rispetto alla presente legge, purché coerenti con i principi della stessa.».

3.25

Irto, Fina

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 3 sostituire l'alinea con il seguente: «3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano la propria preesistente normativa ai principi della presente legge, per le parti non coerenti con la medesima. Restano ferme le disposizioni regionali preesistenti già vigenti che contengono misure agevolative ed incentivanti rispetto alla presente legge, purché coerenti con i principi della stessa. In base alla specificità del territorio e della propria legislazione in materia di urbanistica, le regioni e le province autonome possono individuare incentivi e semplificazioni ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla presente legge per favorire gli interventi di rigenerazione pubblica e privata ai fini dell'attuazione della presente legge e nell'ambito delle proprie competenze e:»;

2) al comma 3, sopprimere le lettere a) e b);

3) *al comma 3, lettera e), aggiungere in fine il seguente periodo:* «Le somme da erogare ai Comuni a compensazione delle perdite di gettito derivanti dalle predette agevolazioni sono a carico del fondo di cui all'articolo 11;»;

4) al comma 5, sopprimere le lettere a), b) e c);

5) al comma 5, lettera d):

- *sostituire le parole:* «novanta giorni» *con le seguenti parole:* «centottanta giorni»;

- *sostituire le parole:* «la riduzione» *con le seguenti:* «l'eventuale riduzione»;

- *aggiungere in fine il seguente periodo:* «Le compensazioni della perdita di gettito derivante dalla riduzione è a carico del Fondo di cui all'articolo 11».

3.26

Fregolent

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) sostituire l'alinea con il seguente: «3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge - adeguano la propria preesistente normativa ai principi della presente legge, per le parti non coerenti con la medesima. Restano ferme le disposizioni regionali preesistenti già vigenti che contengono misure agevolative ed incentivanti rispetto alla presente legge, purché coerenti con i principi della stessa. Inoltre, in base alla specificità del territorio e della propria legislazione in materia di urbanistica, possono individuare incentivi e semplificazioni ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla presente legge per favorire gli interventi di rigenerazione pubblica e privata ai fini dell'attuazione della presente legge e nell'ambito delle proprie competenze:»;

2) sopprimere le lettere a) e b);

3) alla lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le somme da erogare ai Comuni a compensazione delle perdite di gettito derivanti dalle predette agevolazioni sono a carico del fondo di cui all'articolo 11.»;

b) al comma 5:

1) sopprimere le lettere a), b) e c);

2) *alla lettera d) sostituire le parole:* «novanta giorni» *con le seguenti:* «centottanta giorni» *e parole:* «la riduzione» *con le seguenti*: «l'eventuale riduzione»;

3) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le compensazioni della perdita di gettito

derivante dalla riduzione è a carico del Fondo di cui all'articolo 11».

3.27

Sigismondi, De Priamo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) sostituire l'alinea con il seguente: «3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano la propria preesistente normativa ai principi della presente legge, per le parti non coerenti con la medesima. Restano ferme le disposizioni regionali preesistenti già vigenti che contengono misure agevolative ed incentivanti rispetto alla presente legge, purché coerenti con i principi della stessa. Inoltre, in base alla specificità del territorio e della propria legislazione in materia di urbanistica, possono individuare incentivi e semplificazioni ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla presente legge per favorire gli interventi di rigenerazione pubblica e privata ai fini dell'attuazione della presente legge e nell'ambito delle proprie competenze:»;

2) alla lettera e) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le somme da erogare ai Comuni a compensazione delle perdite di gettito derivanti dalle predette agevolazioni sono a carico del fondo di cui all'articolo 11»;

b) al comma 5:

1) sopprimere le lettere a), b) e c);

2) alla lettera d):

I. sostituire le parole: «novanta giorni» *con le seguenti:* «centottanta giorni»;

II. sostituire le parole: «la riduzione» *con le seguenti:* «l'eventuale riduzione»;

III. aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le compensazioni della perdita di gettito derivante dalla riduzione è a carico del Fondo di cui all'articolo 11».

3.28

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, alinea, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «norme regionali in materia,» *inserire la seguente:* «qualora»;

2) sopprimere le seguenti parole: «e gli effetti già prodotti».

3.29

Irto, Basso, Fina

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 3 sopprimere la lettera a);

2) *al comma 3, lettera b), sopprimere le parole:* «e, tra essi:» *e sopprimere i numeri da 1) a 3)*;

3) *al comma 5 sopprimere le lettere a), b) e c).*

3.30

Sironi

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «identificano» *inserire le seguenti:* «, in base al rilievo della percentuale di suolo già impermeabilizzato, le possibilità e».

3.31

Rosa, Sigismondi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «nell'ambito degli strumenti regionali di pianificazione del territorio»;

b) al comma 5, lettera a), sostituire la parola: «g)» *con la seguente:* «c)»;

c) al comma 5, lettera d):

1) sostituire le parole: «novanta giorni» *con le seguenti:* «centottanta giorni»;

2) sostituire le parole: «la riduzione» *con le seguenti:* «l'eventuale riduzione».

3.32

Germanà, Potenti, Minasi

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «nell'ambito degli strumenti regionali di pianificazione del territorio».

3.33

Fregolent

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «nell'ambito degli strumenti regionali di pianificazione del territorio».

3.34

Sironi

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «nell'ambito degli strumenti regionali di pianificazione del territorio» *con le seguenti:* «conformemente ai piani regionali di governo del territorio vigenti, nonché ai piani paesaggistici regionali, assicurando che le scelte di intervento rispettino le destinazioni d'uso, i vincoli normativi e gli indirizzi programmatori definiti a livello regionale».

3.35

Sironi

Al comma 3 sopprimere la lettera b).

3.36

Sironi

Al comma 3 sostituire la lettera b) con le seguenti:

«*b)* le regioni e le province autonome orientano l'attività di pianificazione territoriale e paesaggistica nel rispetto delle finalità e delle disposizioni di cui al presente articolo, individuano il riuso e la rigenerazione urbana quali azioni prioritarie, tenuto conto del prevalente interesse pubblico alla tutela e alla salvaguardia del suolo, al contenimento del suo consumo e impermeabilizzazione, alla conservazione delle condizioni di naturalità o semi-naturalità dei suoli, nonché all'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati;

b-bis*)* le regioni e le province autonome adottano o adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi della presente legge e orientano l'iniziativa dei comuni, ripartendo per ambiti comunali o sovracomunali la quantità massima di consumo e di impermeabilizzazione di suolo eventualmente ammessa in considerazione della percentuale di suolo già impermeabilizzato e delle peculiarità di ciascun territorio, tenuto conto del saldo e dell'andamento del bilancio ecologico economico dei servizi ecosistemici;

b-ter*)* le regioni e le province autonome, in caso di impossibilità di far fronte alle esigenze insediative e infrastrutturali mediante il riuso, la rigenerazione e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti, specificano l'assenza di soluzioni alternative e motivano puntualmente l'eventuale necessità di utilizzare e di impermeabilizzare suolo libero;».

3.37

Sironi

Al comma 3,sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* le regioni e le province autonome adottano o adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi della presente legge e orientano l'iniziativa dei comuni, ripartendo per ambiti comunali o sovracomunali la quantità massima di consumo e di impermeabilizzazione di suolo

eventualmente ammessa in considerazione della percentuale di suolo già impermeabilizzato e delle peculiarità di ciascun territorio, tenuto conto del saldo e dell'andamento del bilancio ecologico economico dei servizi ecosistemici;».

3.38

Sironi

Al comma 3 sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* le regioni e le province autonome, in caso di impossibilità di far fronte alle esigenze insediative e infrastrutturali mediante il riuso, la rigenerazione e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti, specificano l'assenza di soluzioni alternative e motivano puntualmente l'eventuale necessità di utilizzare e di impermeabilizzare suolo libero;».

3.39

Sironi

Al comma 3 sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* le regioni e le province autonome orientano l'attività di pianificazione territoriale e paesaggistica nel rispetto delle finalità e delle disposizioni di cui al presente articolo, individuano il riuso e la rigenerazione urbana quali azioni prioritarie, tenuto conto del prevalente interesse pubblico alla tutela e alla salvaguardia del suolo, al contenimento del suo consumo e impermeabilizzazione, alla conservazione delle condizioni di naturalità o semi-naturalità dei suoli, nonché all'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati.».

3.40

Sironi

Al comma 3, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

1*) sostituire le parole:* «alla specificità» *con le seguenti*: «alle caratteristiche specifiche»;

2) *dopo le parole* «in materia urbanistica» *inserire le seguenti parole:* «e paesaggistica;

3) *dopo le parole* «per favorire» *inserire le seguenti:* «, senza ulteriore consumo di suolo,».

3.41

Sironi

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «alla specificità» *con le seguenti*: «alle caratteristiche specifiche».

3.42

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «in materia di urbanistica,» *inserire le seguenti:* «fatta salva la disciplina di tutela paesaggistica di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, numero 137) e successive modificazioni e integrazioni,».

3.43

Sironi

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «in materia urbanistica» *inserire le seguenti:* «e paesaggistica;».

3.44

Minasi, Potenti, Germanà

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), alinea, sostituire le parole: «possono individuare» *con la seguente:* «individuano»;

b) alla lettera b), numero 1), sostituire le parole: «non superiore al 25 per cento» *con le seguenti:* «compresa tra il 15 per cento ed il 25 per cento» *e sostituire le parole:* «costruzione di

opere di architettura contemporanea» *con le seguenti:* «costruzione di opere di elevata qualità architettonica e urbana».

3.45

Paroli, Fazzone

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), alinea, sostituire le parole: «possono individuare» *con la seguente:* «individuano»;

b) alla lettera b), numero 1, sostituire le parole: «non superiore al 25 per cento» *con le seguenti:* «compresa tra il 15 per cento ed il 25 per cento» *e le parole:* «costruzione di opere di architettura contemporanea» *con le seguenti:* «costruzione di opere di elevata qualità architettonica e urbana».

3.46

Fregolent

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), alinea, sostituire le parole: «possono individuare» *con la seguente:* «individuano»;

b) alla lettera b), numero 1), sostituire le parole: «non superiore al 25 per cento» *con le seguenti:* «compresa tra il 15 per cento ed il 25 per cento» *e le parole:* «costruzione di opere di architettura contemporanea» *con le seguenti:* «costruzione di opere di elevata qualità architettonica e urbana».

3.47

Rosa, Sigismondi

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) sostituire le parole da: «a quelli stabiliti» *fino a:* «e, tra essi» *con le seguenti:* «alle altre agevolazioni previste dalla presente legge per favorire gli interventi di rigenerazione e recupero edilizio pubblici e privati ai fini dell'attuazione della presente legge:»;

b) alla lettera c) sostituire la parola: «q)» *con la seguente:* «t)»;

c) alla lettera d) sostituire le parole: «i tre quarti» *con le seguenti:* «la maggioranza assoluta».

3.48

Sironi

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «per favorire» *inserire le seguenti:* «, senza ulteriore consumo di suolo,».

3.49

Irto, Basso, Fina

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 1).

3.50

Sigismondi, De Priamo

Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 1 con il seguente:

«1) fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali, il riconoscimento di una volumetria ovvero di una superficie lorda aggiuntive rispetto a quelle preesistenti come misura premiale, da concedersi in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a volumetrie e superfici preesistenti, oltreché con premialità aggiuntive per i casi di: delocalizzazione di edifici o complessi di edifici siti in aree a rischio di frane o di alluvioni o in aree in cui sono già occorsi eventi franosi o alluvionali, tutela e restauro degli immobili di interesse storico artistico, costruzione di opere di architettura contemporanea, realizzazione di servizi sociali abbattimento di barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale paesaggistica e

rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e riutilizzo di materiali, nonché bonifica degli edifici e dei suoli contaminati; risoluzione di opere pubbliche incompiute;».

3.51

Minasi, Potenti, Germanà

Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 1 con il seguente:

«1) fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali, il riconoscimento di una volumetria ovvero di una superficie lorda aggiuntive rispetto a quelle preesistenti come misura premiale, da concedersi in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a volumetrie e superfici preesistenti, oltreché con premialità aggiuntive per i casi di: delocalizzazione di edifici o complessi di edifici siti in aree a rischio di frane o di alluvioni o in aree in cui sono già occorsi eventi franosi o alluvionali, tutela e restauro degli immobili di interesse storico artistico, costruzione di opere di architettura contemporanea, realizzazione di servizi sociali abbattimento di barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e riutilizzo di materiali, nonché bonifica degli edifici e dei suoli contaminati; risoluzione di opere pubbliche incompiute;».

3.52

Sironi

Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali, il riconoscimento come misura premiale di una volumetria ovvero di una superficie lorda aggiuntive in misura non superiore al 10 per cento rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in misura non superiore al 5 per cento rispetto a quelle preesistenti in caso di consumo di suolo pari o inferiore a zero unito a: delocalizzazione di edifici o complessi di edifici siti in aree a rischio di frane o di alluvioni o in aree in cui sono già occorsi eventi franosi o alluvionali, realizzazione di servizi sociali abbattimento di barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate».

3.53

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: «fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali».

3.54

Sironi

Al comma 3, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: «fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali».

3.55

Sironi

Al comma 3, lettera b), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «ovvero di una superficie lorda aggiuntive».

3.56

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «25 per cento» *con le seguenti:* «15 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 3, lettera e), sostituire le parole: «30 per cento» *con le seguenti:* «20 per cento».

3.57

Sironi

*Al comma 3, lettera b), numero 1), dopo le parole: «*in misura non superiore al» *sostituire le parole: «*25 per cento*» con le seguenti: «*10 per cento».

3.58

Sironi

Al comma 3, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: «con premialità aggiuntive in misura non superiore al 5 per cento rispetto a quelle preesistenti».

3.59

Sironi

Al comma 3, lettera b), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «tutela e restauro degli immobili di interesse storico artistico, costruzione di opere di architettura contemporanea».

3.60

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, lettera b), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «costruzione di opere di architettura contemporanea,».

3.61

Sironi

Al comma 3, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «opere di architettura contemporanea» *con le seguenti:* «interventi edilizi».

3.62

Aurora Floridia

Al comma 3, lettera b), numero 1), dopo le parole: «opere di architettura contemporanea» *inserire le seguenti:* «a condizione che gli interventi siano sottoposti a valutazione d'impatto ambientale e sociale certificata da organismi terzi indipendenti».

3.63

Sironi

*Al comma 3, lettera b), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «*riqualificazione ambientale paesaggistica».

3.64

Sironi

Al comma 3, lettera b), numero 1), dopo le parole: «rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate» *inserire le seguenti:* «, recupero dei suoli,».

3.65

Sironi

*Al comma 3, lettera b), numero 1), sopprimere le parole da: «*utilizzo di coperture a verde» *fino alla fine del periodo.*

3.66

Sironi

Al comma 3, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«La determinazione della percentuale di volumetria o superficie lorda aggiuntiva come misura premiale è definita dalla Regione in funzione delle caratteristiche e della specificità di ciascun comune, tenendo conto dei vincoli paesaggistici, ambientali, storici e urbanistici, dalla percentuale di suolo già consumato e impermeabilizzato, nonché della necessità di garantire un saldo zero di consumo di suolo, nonché delle indicazioni contenute all'articolo 8 del regolamento UE 2024/1991 sul ripristino della natura in ambito urbano per raggiungere l'obiettivo di ripristinarne almeno il 20 per cento entro il 2030;».

3.67

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 2).

3.68

Sironi

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 2).

3.69

Irto, Basso, Fina

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 2).

3.70

Sironi

Al comma 3, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché non risultino compromesse le finalità e gli obiettivi delineati dalla presente legge, e a condizione che l'area o le aree oggetto di delocalizzazione siano sempre riqualificate in coerenza con le medesime finalità e obiettivi».

3.71

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, esclusivamente nel caso che siano site in aree soggette a dissesto idrogeologico, a rischio di frane o di alluvioni o in aree in cui sono già occorsi eventi franosi o alluvionali».

3.72

Sironi

Al comma 3, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo il criterio del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici».

3.73

Sigismondi, De Priamo

Al comma 3, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*) la diversa distribuzione volumetrica, le modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario;

2-*ter*) le deroghe alle distanze tra fabbricati di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, alle densità fondiarie di cui all'articolo 7 e alle altezze massime di cui all'articolo 8 del medesimo decreto del Ministro per i lavori pubblici, necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti e l'inserimento delle premialità di cui al numero 1) della presente lettera;

2-*quater*) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela del rischio idrogeologico. I cambi di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale di cui all'articolo 23-*ter* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono consentiti sempre e incondizionatamente;»;

b) al numero 5 dopo le parole: «oneri di urbanizzazione» *inserire la seguente:* «esclusivamente»;

c) al numero 6 dopo le parole: «standard urbanistici dovuti» *inserire la seguente:* «esclusivamente».

3.74

Fazzone

Al comma 3, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 2, inserire i seguenti:

«*2-bis)* la diversa distribuzione volumetrica, le modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario;

2-ter) le deroghe alle distanze tra fabbricati di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, alle densità fondiarie di cui all'articolo 7 e alle altezze massime di cui all'articolo 8 del medesimo decreto del Ministro per i lavori pubblici, necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti e l'inserimento delle premialità di cui al numero 1) della presente lettera;

2-quater) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela del rischio idrogeologico. I cambi di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale di cui all'articolo 23-*ter* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono consentiti sempre e incondizionatamente;»;

b) al numero 5), dopo le parole: «oneri di urbanizzazione» *inserire la seguente:* «esclusivamente»;

c) al numero 6), dopo le parole: «standard urbanistici dovuti» *inserire la seguente:* «esclusivamente».

3.75

Fregolent

Al comma 3, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 2, inserire i seguenti:

«*2-bis)* la diversa distribuzione volumetrica, le modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario;

2-ter) le deroghe alle distanze tra fabbricati di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, alle densità fondiarie di cui all'articolo 7 e alle altezze massime di cui all'articolo 8 del medesimo decreto del Ministro per i lavori pubblici, necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti e l'inserimento delle premialità di cui al numero 1) della presente lettera;

2-quater) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela del rischio idrogeologico. I cambi di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale di cui all'articolo 23-*ter* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono consentiti sempre e incondizionatamente;»;

b) al numero 5), dopo le parole: «oneri di urbanizzazione» *inserire la seguente:* «esclusivamente»;

c) al numero 6), dopo le parole: «standard urbanistici dovuti» *inserire la seguente:* «esclusivamente».

3.76

Durnwalder

Al comma 3, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 2), inserire i seguenti:

«*2*-bis*)* la diversa distribuzione volumetrica, le modifiche della sagoma, del sedime, dei

prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario;

2-ter) le deroghe alle distanze tra fabbricati di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, alle densità fondiarie di cui all'articolo 7 e alle altezze massime di cui all'articolo 8 del medesimo decreto del Ministro per i lavori pubblici, necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti e l'inserimento delle premialità di cui al numero 1) della presente lettera;

2-quater) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela del rischio idrogeologico. I cambi di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale di cui all'articolo 23-*ter* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono consentiti sempre e incondizionatamente;»;

b) al numero 5), dopo le parole: «oneri di urbanizzazione» *inserire la seguente*: «esclusivamente»;

c) al numero 6), dopo le parole: «standard urbanistici dovuti» *inserire la seguente*: «esclusivamente».

3.77

Minasi, Potenti, Germanà

Al comma 3, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 2) inserire i seguenti:

«*2-bis*) la diversa distribuzione volumetrica, le modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario;

2-ter) le deroghe alle distanze tra fabbricati di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, alle densità fondiarie di cui all'articolo 7 e alle altezze massime di cui all'articolo 8 del medesimo decreto del Ministro per i lavori pubblici, necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti e l'inserimento delle premialità di cui al numero 1) della presente lettera;

2-quater) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela del rischio idrogeologico. I cambi di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale di cui all'articolo 23-*ter* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono consentiti sempre e incondizionatamente;»;

b) al numero 5), dopo le parole: «oneri di urbanizzazione» *inserire la seguente:* «esclusivamente».

3.78

Sironi

Al comma 3, lettera b), sopprimere i numeri 3) e 4).

3.79

Sironi

Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente: «5) la commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alla superficie eccedente quella originaria. Nel caso di interventi con modificazioni delle destinazioni d'uso, per quanto attiene la commisurazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, il contributo dovuto è commisurato alla eventuale maggior somma determinata in relazione alla nuova destinazione rispetto a quella che sarebbe dovuta per la destinazione precedente».

3.80

Fazzone

Al comma 3, lettera b), numero 5), sostituire il secondo periodo con il seguente: «Fatte salve le disposizioni più favorevoli previste all'articolo 23-*ter*, commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinquies,* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in caso di mutamento di destinazione d'uso che comporti aumento del carico urbanistico, si provvede al pagamento della differenza fra gli oneri già corrisposti e quelli dovuti per la nuova destinazione».

3.81

Potenti, Minasi, Germanà

Al comma 3, lettera b), numero 5), sostituire il secondo periodo con il seguente: «Fatte salve le disposizioni più favorevoli previste all'articolo 23-*ter*, commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinquies,* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in caso di mutamento di destinazione d'uso che comporti aumento del carico urbanistico, si provvede al pagamento della differenza fra gli oneri già corrisposti e quelli dovuti per la nuova destinazione».

3.82

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, lettera b), numero 5), al secondo periodo premettere le seguenti parole: «Fermo restando l'obbligo di richiesta dell'atto di assenso da parte del Comune».

3.83

Germanà, Potenti, Minasi

Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 6) con il seguente: «6) la commisurazione degli *standard* urbanistici dovuti al volume o alla superficie eccedente quella originaria. In caso di mutamento di destinazione d'uso che comporti aumento del carico urbanistico si provvede a valutare la differenza fra gli *standard* presenti e quelli dovuti per la nuova destinazione».

3.84

Fregolent

Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 6) con il seguente: «6) la commisurazione degli standard urbanistici dovuti al volume o alla superficie eccedente quella originaria. In caso di mutamento di destinazione d'uso che comporti aumento del carico urbanistico si provvede a valutare la differenza fra gli standard presenti e quelli dovuti per la nuova destinazione;».

3.85

Tosato, Stefani, Bizzotto, Minasi, Potenti, Germanà

Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 6 con il seguente:

«6) la commisurazione degli standard urbanistici dovuti agli incrementi di carico urbanistico derivanti dagli interventi di rigenerazione, tenendo conto sia della volumetria o superficie eccedenti quella originaria sia degli effetti connessi a mutamenti di destinazione d'uso;».

3.86

Sironi

Al comma 3, lettera b), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di garantire, nell'ambito del contesto territoriale in cui si colloca l'intervento di rigenerazione urbana, il rispetto dei limiti inderogabili relativi ai rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti e spazi pubblici, o riservati ad attività collettive, verde pubblico o parcheggi, così come stabiliti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444».

3.87

Sironi

Al comma 3, lettera b), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in assenza di modificazioni nella destinazione d'uso».

3.88

Sironi

Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 7) con il seguente: «7) ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, quali l'impiego dell'istituto della monetizzazione inteso come modalità di assolvimento - laddove l'acquisizione delle aree, totale o parziale, non risulti possibile per comprovata impossibilità di cessione o non sia ritenuta opportuna dal comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento - mediante il versamento al comune di una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree. I proventi delle monetizzazioni possono essere utilizzati: per la realizzazione delle opere di carattere pubblico previsti negli interventi di rigenerazione urbana o nei programmi comunali di rigenerazione urbana, a scomputo totale o parziale, e secondo le modalità indicate al comma 2 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001; per realizzare interventi di ristrutturazione o manutenzione su attrezzature e/o dotazioni di interesse pubblico e generale già esistenti; per assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio previo riconoscimento dell'interesse pubblico e/o generale e da regolamentare con apposito atto di asservimento o da regolamento d'uso. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono vincolate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento a quelle ubicate negli ambiti urbani della rigenerazione urbana, ivi compresa l'acquisizione di altre aree a destinazione pubblica».

3.89

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, lettera b), numero 7), apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire le parole: «in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione, la possibilità» con *le seguenti:* «la possibilità da parte del soggetto attuatore dell'intervento di rigenerazione urbana»;

b) sopprimere il secondo periodo.

3.90

Sironi

Al comma 3, lettera b), numero 7), primo periodo, sopprimere le parole: «o di cessione inopportuna»; *alla medesima lettera e al medesimo numero, ultimo periodo, sopprimere la parola:* «prioritario».

3.91

Sironi

Al comma 3, lettera b), numero 7), primo periodo, sopprimere le parole: « o di cessione inopportuna».

3.92

Sironi

Al comma 3, lettera b), numero 7), primo periodo, sopprimere le parole da: «la possibilità» *fino alla fine del periodo.*

3.93

Sironi

Al comma 3, lettera b), numero 7), ultimo periodo, sopprimere la parola: «prioritario».

3.94

Sironi

Al comma 3, lettera b), numero 8), sopprimere le parole: «e da professionisti esterni».

3.95

Sironi

Al comma 3, lettera b), numero 8), sostituire le parole: «e da professionisti esterni in possesso» *con le seguenti:* «e da eventuali professionisti esterni nominati dagli ordini professionali di appartenenza, tutti in possesso».

3.96

Sigismondi, De Priamo

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) sostituire le parole: «lettera q)» *con le seguenti:* «lettera t)»;

b) alla lettera d) sostituire le parole: «almeno i tre quarti» *con le seguenti:* «la maggioranza assoluta».

3.97

Fazzone

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) sostituire le parole: «lettera q)» *con le seguenti:* «lettera t)»;

b) alla lettera d) sostituire le parole: «almeno i tre quarti» *con le seguenti:* «la maggioranza assoluta».

3.98

Fregolent

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) sostituire le parole: «lettera q)» *con le seguenti:* «lettera t)»;

b) alla lettera d) sostituire le parole: «almeno i tre quarti» *con le seguenti:* «la maggioranza assoluta».

3.99

Durnwalder

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c) sostituire le parole: «lettera q)» *con le seguenti*: «lettera t)»;

2) alla lettera d) sostituire le parole: «almeno i tre quarti» *con le seguenti:* «la maggioranza assoluta».

3.100

Irto, Basso, Fina

Al comma 3 sopprimere la lettera d).

3.101

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «consorzi unitari» *inserire le seguenti:* «o in cooperative di abitanti».

3.102

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «ristrutturazione urbanistica» *inserire le seguenti:* «l'autorecupero e».

3.103

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «almeno i tre quarti del valore» *con le seguenti:* «la maggioranza assoluta del valore».

3.104

Potenti, Minasi, Germanà

Al comma 3, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo sopprimere le parole: «calcolato in base all'imponibile catastale»;

b) aggiungere in fine le seguenti parole: «, la metodologia di calcolo del valore degli immobili è determinata dalle Regioni sulla base delle quotazioni immobiliari pubblicate dall'Agenzia delle Entrate tramite l'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI); per gli immobili collabenti o diruti e per le aree inedificate il calcolo avviene in base ai diritti edificatori, anche con riferimento alla determinazione del valore delle aree edificabili ai fini IMU stabilite dalle amministrazioni comunali.».

3.105

Fazzone

Al comma 3, lettera d), secondo periodo, sopprimere le parole: «calcolato in base all'imponibile catastale» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «la metodologia di calcolo del valore degli immobili è determinata dalle Regioni sulla base delle quotazioni immobiliari pubblicate dall'Agenzia delle Entrate tramite l'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI); per gli immobili collabenti o diruti e per le aree inedificate il calcolo avviene in base ai diritti edificatori, anche con riferimento alla determinazione del valore delle aree edificabili ai fini IMU stabilite dalle amministrazioni comunali.».

3.106

Sironi

Al comma 3 sopprimere la lettera e).

3.107

Sironi

Al comma 3, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere le parole: «salva la facoltà per i comuni di ridurre ulteriormente il suddetto contributo fino all'esenzione totale,»;

2) dopo le parole: «opere di bonifica e/o messa in sicurezza» *inserire le seguenti*: «, nel limite comunque del dimezzamento di quanto dovuto per i suddetti oneri»;

3) sopprimere il seguente periodo: «Sono fatte comunque salve le disposizioni regionali vigenti di maggior favore.».

3.108

Sironi

Al comma 3, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «salva la facoltà per i comuni di ridurre ulteriormente il suddetto contributo fino all'esenzione totale,».

3.109

Sironi

*Al comma 3, lettera e), dopo le parole: «*opere di bonifica e/o messa in sicurezza» *inserire le seguenti*: «, nel limite comunque del dimezzamento di quanto dovuto per i suddetti oneri».

3.110

Sironi

Al comma 3, lettera e), sopprimere il seguente periodo: «Sono fatte comunque salve le disposizioni regionali vigenti di maggior favore.».

3.111

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, lettera e), aggiungere in fine il seguente periodo: «Le somme da erogare ai Comuni a compensazione delle perdite di gettito derivanti dalle predette agevolazioni sono a carico del fondo di cui all'articolo 11»;

2) al comma 5, lettera d), aggiungere in fine il seguente periodo: «Le compensazioni della

perdita di gettito derivante dalla riduzione è a carico del Fondo di cui all'articolo 11».

3.112

Sironi

Al comma 4, sostituire le parole: «lettera b)» *con le seguenti:* «lettere a), b) e d)».

3.113

Fazzone

Al comma 4, sopprimere le parole: «abusivi o» *e sostituire le parole:* «con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.» *con le seguenti:* «e su edifici realizzati in assenza di titolo edilizio o in difformità da esso, per i quali non sia intervenuta l'eventuale sanatoria o legittimazione ai sensi della normativa vigente».

3.114

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Sopprimere i commi 5 e 6.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5

(Piani comunali di rigenerazione urbana)

1. Ai fini di cui alla presente legge, i comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, gli ambiti urbani ove si rendono opportuni gli interventi di rigenerazione urbana. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, complessi edilizi o interi isolati. Per agevolare l'individuazione degli ambiti urbani oggetto di interventi di rigenerazione, i comuni, nel rispetto delle competenze riservate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche su proposta dei proprietari e dei soggetti aventi titolo, effettuano una ricognizione del proprio territorio e definiscono il perimetro delle aree da assoggettare agli interventi di rigenerazione urbana. L'individuazione delle aree oggetto di interventi di rigenerazione urbana può altresì riguardare aree urbanizzate ricadenti su più enti locali. I comuni definiscono le forme e i modi per la partecipazione diretta dei residenti nell'individuazione degli ambiti urbani, per la definizione degli obiettivi della rigenerazione urbana e per la condivisione dei relativi Piani comunali di rigenerazione urbana.

2. A seguito dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, il comune o uno degli enti locali interessati procede, tramite i propri uffici, alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana. Il Piano definisce gli obiettivi generali che l'intervento intende perseguire in termini di messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di realizzazione di insediamenti multifunzionali in grado di offrire contemporaneamente servizi pubblici e privati utili alla collettività e propedeutici all'integrazione sociale e con i territori circostanti, di rivitalizzazione sociale ed economica, di riduzione del consumo del suolo e di permeabilità dei suoli, di bilancio energetico e idrico, di razionalizzazione del ciclo dei rifiuti, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi, dei servizi di quartiere, di accessibilità con i mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili, di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il Piano definisce altresì l'insieme organico degli interventi necessari al conseguimento dei predetti obiettivi e la stima dei relativi costi.

3. I soggetti pubblici o privati aventi titolo possono presentare all'amministrazione comunale una proposta di Piano comunale di rigenerazione urbana, al fine di verificarne la coerenza con gli indirizzi, i criteri e gli obiettivi indicati dallo strumento urbanistico comunale. Tale proposta di Piano prevede, nell'ambito delle aree individuate, gli obiettivi generali che si intendono perseguire, nei medesimi termini di cui al comma 2, e l'insieme degli interventi ritenuti necessari per garantire il

conseguimento dei predetti obiettivi.

4. Le proposte di Piano di cui ai commi 2 e 3 devono essere corredate della seguente documentazione:

a) l'indicazione delle proposte progettuali di massima sulle aree e sugli edifici ricadenti negli ambiti urbani oggetto del Piano stesso;

b) la relazione tecnico-illustrativa del Piano;

c) la relazione economica, contenente un piano economico-finanziario;

d) uno schema di accordo con l'indicazione degli impegni assunti dai soggetti interessati.

5. Le proposte di Piano prevedono altresì:

a) per i casi di emergenza, un'adeguata mobilità all'interno dei tessuti urbani e l'accessibilità ai presidi strategici, quali uffici territoriali del governo, ospedali, municipio, caserme, e agli spazi liberi da attrezzare per le esigenze di assistenza e di protezione civile;

b) la previsione di realizzazione o di individuazione di alloggi di edilizia temporanea nonché la previsione di realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale;

c) la previsione delle demolizioni integrali di opere incongrue o di elementi di degrado;

d) la previsione delle modalità di gestione dei rifiuti derivanti da demolizione o da costruzione.

6. Le proposte di Piano non possono avere ad oggetto interventi di rigenerazione urbana riguardanti:

a) immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto allo stesso, ad esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria;

b) immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta ai sensi delle vigenti disposizioni normative applicabili.

7. La proposta di Piano comunale di rigenerazione urbana è approvata in sede di consiglio comunale. Qualora il Piano richieda, per la sua completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, il medesimo è approvato mediante accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8. L'approvazione del Piano comunale di rigenerazione urbana ai sensi del comma 7 costituisce il presupposto per l'accesso al bando e per l'accesso, qualora selezionato, all'assegnazione delle risorse del Fondo.».

3.115

Sironi

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I comuni provvedono alla definizione della seguente attività di programmazione:

a) forniscono alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dati sulle previsioni urbanistiche non attuate che comportano consumo e impermeabilizzazione di suolo, contenute negli strumenti di pianificazione locale vigenti al fine di definire un quadro aggiornato delle potenzialità contenute negli strumenti di pianificazione locale;

b) individuano negli strumenti di pianificazione comunale e intercomunale gli ambiti urbanistici, comprensivi di isolati, aree o singoli immobili che, per le condizioni di degrado, siano da sottoporre prioritariamente a interventi di riuso e di rigenerazione urbana. Tali dati sono aggiornati ogni due anni e pubblicati nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessi all'ISPRA e all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

c) adeguano la pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica tenuto conto della presente legge, delle ulteriori disposizioni regionali, sovranazionali e del prevalente interesse pubblico alla salvaguardia dell'ecosistema suolo e della salute, del benessere e della qualità della vita dei cittadini, motivando l'eventuale nuovo consumo ed impermeabilizzazione di suolo con la rappresentazione puntuale e specifica della necessità di consumare e di impermeabilizzare nuovo suolo non impermeabilizzato in relazione all'eventuale insostenibilità tecnica di riqualificare e rigenerare aree già edificate o recuperare aree dismesse, tenuto conto della gerarchia del consumo di suolo e del criterio della prevalenza dell'interesse pubblico alla salvaguardia dell'ecosistema suolo esistente rispetto all'interesse economico, a cui viene attribuita valenza meramente residuale e secondaria in relazione alle scelte già adottate sulla base del primo criterio;

d) nei Comuni con percentuale di suolo consumato e impermeabilizzato superiore al 50 per cento, al fine di ridurre l'utilizzo di superfici naturali, semi-naturali o spontaneamente ri-naturalizzate libere e classificate come edificabili, i comuni proprietari di tali aree modificano le previsioni nel piano di governo del territorio (PGT) riclassificandole come aree verdi o agricole;

e) informano le regioni con l'invio, ogni sei mesi, dei dati circa il processo di adeguamento della propria pianificazione diretto a disciplinare e promuovere il riuso del patrimonio edilizio esistente e la rigenerazione urbana del territorio, nonché ad azzerare il consumo e l'impermeabilizzazione di nuovo suolo;

f) censiscono gli edifici e le aree pubbliche e private dismessi, non utilizzati o abbandonate esistenti sul proprio territorio, e provvedono alla diffusione dei dati aggiornati semestralmente, pubblicandoli in forma aggregata nei propri siti *internet* istituzionali;

g) le previsioni urbanistiche contenute negli strumenti urbanistici, formati o variati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, che comportano consumo e impermeabilizzazione di nuovo suolo, hanno validità quinquennale; decorso tale termine senza che siano state avviate le procedure autorizzative per la loro attuazione, le suddette previsioni decadono.»

3.116

Fina

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nelle more dell'approvazione o dell'adeguamento della legislazione regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 3, comma 3, lettera b), e in sua assenza, nonché in attuazione delle priorità di interventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), i comuni:

a) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approvano la Programmazione comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5, individuando sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate, ovvero altra piattaforma con essa interoperante, il perimetro degli ambiti urbani di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), comprensivi eventualmente di immobili non contigui ma comunque funzionalmente connessi, ove si realizza la rigenerazione urbana anche a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 10 e sulle altre risorse pubbliche disponibili, nonché, al fine di massimizzare gli effetti degli investimenti pubblici, con la definizione degli interventi privati ivi ammissibili, delle misure incentivanti e semplificazioni procedurali come previste dall'articolo 3 e dagli articoli 11 e 12;

b) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono la

riduzione dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico connessa alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana;

c) esercitano le proprie funzioni in materia di rigenerazione urbana singolarmente, ovvero nelle forme associate previste dalla legislazione regionale, ovvero avvalendosi di regioni, province e città metropolitane sulla base degli istituti di cooperazione previsti dalla legislazione statale e regionale.».

3.117

Sironi

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I comuni provvedono alla definizione della seguente attività di programmazione: i Comuni adeguano la pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica tenuto conto della presente legge, delle ulteriori disposizioni regionali, sovranazionali e del prevalente interesse pubblico alla salvaguardia dell'ecosistema suolo e della salute, del benessere e della qualità della vita dei cittadini, motivando l'eventuale nuovo consumo ed impermeabilizzazione di suolo con la rappresentazione puntuale e specifica della necessità di consumare e di impermeabilizzare nuovo suolo non impermeabilizzato in relazione all'eventuale insostenibilità tecnica di riqualificare e rigenerare aree già edificate o recuperare aree dismesse, tenuto conto della gerarchia del consumo di suolo e del criterio della prevalenza dell'interesse pubblico alla salvaguardia dell'ecosistema suolo esistente rispetto all'interesse economico, a cui viene attribuita valenza meramente residuale e secondaria in relazione alle scelte già adottate sulla base del primo criterio;».

3.118

Sironi

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I comuni provvedono alla definizione della seguente attività di programmazione: le previsioni urbanistiche contenute negli strumenti urbanistici, formati o variati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, che comportano consumo e impermeabilizzazione di nuovo suolo, hanno validità quinquennale; decorso tale termine senza che siano state avviate le procedure autorizzative per la loro attuazione, le suddette previsioni decadono.».

3.119

Sironi

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I comuni provvedono alla definizione della seguente attività di programmazione: nei Comuni con percentuale di suolo consumato e impermeabilizzato superiore al 50 per cento, al fine di ridurre l'utilizzo di superfici naturali, semi-naturali o spontaneamente ri-naturalizzate libere e classificate come edificabili, i comuni proprietari di tali aree modificano le previsioni nel piano di governo del territorio (PGT) riclassificandole come aree verdi o agricole;».

3.120

Irto

Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire l'alinea con il seguente: «Nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 3, comma 3, lettera b), e in sua assenza, nonché in attuazione delle priorità di interventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), i comuni:»;

2) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approvano la Programmazione comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5, individuando sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate, ovvero altra piattaforma con essa interoperante, il perimetro degli ambiti urbani di cui all'articolo 2, comma 1,

lettera), comprensivi eventualmente di immobili non contigui ma comunque funzionalmente connessi, ove si realizza la rigenerazione urbana anche a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 11 e sulle altre risorse pubbliche disponibili, nonché, al fine di massimizzare gli effetti degli investimenti pubblici, con la definizione degli interventi privati ivi ammissibili, delle misure incentivanti e semplificazioni procedurali come previste dall'articolo 3 e dagli articoli 12 e 13. Sono fatti salvi i perimetri dei centri storici come individuati dai comuni sulla base delle definizioni regionali vigenti di centri storici coerenti con l'obiettivo di individuare i soli insediamenti di carattere storico.»;

3) sopprimere le lettere b) e c).

Conseguentemente:

1) all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. La Programmazione comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) individua gli obiettivi generali, gli indirizzi e la strategia che il comune intende perseguire in aderenza alle finalità e agli obiettivi dell'articolo 1.»;

- *al comma 2, dopo il terzo periodo inserire il seguente:* «In caso di individuazione da parte dei comuni degli ambiti urbani ai sensi dei periodi precedenti, nelle parti del territorio comunale non ricomprese in tali ambiti sono comunque sempre consentiti gli interventi di cui all'articolo 7.»;

- *al comma 3 sopprimere le seguenti parole:* «è formulata sulla base della perimetrazione effettuata sulle zone dell'Osservatorio Mercato Immobiliare (O.M.I.) relativo alla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate denominato Sistema Informativo Territoriale (SIT) ed» *e dopo la parola:* «elenca» *inserire le seguenti:* «tra l'altro»;

- *al comma 3, lettera e) sopprimere le parole da:* «, con incrementi» *fino alla fine della lettera*;

2) *all'articolo 7 apportare le seguenti modificazioni:*

- *al comma 2, lettera a) sostituire le parole:* «tecnica, ivi inclusi i profili di carattere geotecnico, geologico, impiantistico, strutturale, idraulico, architettonico, urbanistico-paesaggistico e ambientale» *con le seguenti:* «urbanistica, paesaggistica, ambientale, architettonica e ingegneristica;»;

- *dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-*bis*. Gli interventi privati previsti negli ambiti urbani come individuati dai comuni ai sensi dell'articolo 5, che interessano gruppi di edifici o isolati possono essere attuati mediante permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 oppure mediante piano urbanistico attuativo.

3-*ter*. Sono inoltre consentiti, anche su proposta dei privati, accordi pubblico-privati di rigenerazione urbana, aventi valore di piani urbanistici di livello attuativo, costituiti da un insieme coordinato di interventi urbanistico-edilizi e sociali e volti, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, a rigenerare uno specifico ambito urbano. La proposta di accordo dei soggetti privati è subordinata alla preventiva approvazione, anche in variante allo strumento urbanistico generale se coerente con le finalità e gli obiettivi della Programmazione di rigenerazione urbana, da parte del Comune che si pronuncia entro centoventi giorni dalla presentazione, fatti salvi i termini di maggiore riduzione previsti a livello regionale. L'accordo può essere attuato anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti attraverso convenzionamenti autonomi. In tal caso per ogni sub-ambito nell'accordo saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intero ambito oggetto d'intervento. L'accordo fra comune e soggetto proponente, al fine di consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario, definisce gli interventi da attuare e la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti di cui all'articolo 3, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento.»;

- *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Gli interventi di cui all'articolo 5 assicurano le seguenti condizioni:

a) progettazione di interventi di elevata qualità architettonica e urbana dal punto di vista spaziale mediante dotazione di attrezzature pubbliche e di servizi di interesse collettivo e generale sul territorio, per accrescere la coesione sociale, ridurre l'impronta di carbonio e migliorare la qualità della vita mediante nuove logiche di intervento che tengano conto delle innovazioni tecnologiche, costruttive e progettuali; realizzazione di edifici della classe A di certificazione energetica, e in ogni caso miglioramento dello *standard* di efficienza energetica degli stessi in conformità alle direttive europee, con utilizzo delle energie rinnovabili;

b) realizzazione di edifici della classe A di certificazione energetica e in ogni caso miglioramento dello *standard* di efficienza energetica degli stessi in conformità alle direttive europee;

c) miglioramento sismico per il raggiungimento dei livelli di sicurezza previsti dalle norme tecniche;

d) realizzazione di aree verdi o soluzioni per l'integrazione del verde negli edifici e nelle infrastrutture;

e) adeguamento delle dotazioni qualitative dei servizi pubblici;

f) ripermeabilizzazione di suolo già impermeabilizzato anche attraverso la rinaturalizzazione e la riforestazione del suolo ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano e periurbano;

g) soluzioni per il riutilizzo delle acque meteoriche e il risparmio idrico;

h) conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti;

i) abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio».

3.121

Sigismondi, De Priamo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5:

1) sostituire l'alinea con il seguente: «I comuni, anche in attuazione delle priorità di intervento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a):»;

2) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e comunque decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 1, comma 3, approvano la Programmazione comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5, individuando il perimetro dei centri storici indentificati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nonché, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani, gli isolati, i gruppi di edifici o i singoli edifici ove si realizza la rigenerazione urbana anche a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 11 e sulle altre risorse pubbliche disponibili, nonché, al fine di massimizzare gli effetti degli investimenti pubblici, con la definizione per gli immobili privati degli interventi ivi ammissibili e l'applicazione delle misure incentivanti e delle semplificazioni previste dalla normativa regionale e dagli articoli 12 e 13 o, in assenza della normativa regionale, l'immediata applicazione di tutte le disposizioni incentivanti e di semplificazione previste dalla presente legge, fatte comunque salve le disposizioni comunali di maggiore semplificazione rispetto a quanto previsto dalla presente legge. Sono fatti salvi i perimetri dei centri storici come individuati dai comuni sulla base delle definizioni regionali vigenti di centri storici coerenti con l'obiettivo di individuare i soli insediamenti di carattere storico. Restano ferme in attesa della individuazione degli ambiti urbani, isolati, gruppi di edifici o singoli edifici di cui al primo periodo, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili. Gli interventi privati come individuati dai comuni ai sensi della presente lettera che interessano gruppi di edifici, isolati o interi ambiti urbani, sono subordinati all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del decreto

del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Restano ferme le normative regionali che prevedono altre tipologie di strumenti per l'attuazione degli interventi su interi ambiti urbani. La proposta di intervento che interessa singoli edifici è subordinata all'acquisizione del corrispondente titolo edilizio come previsto dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.»;

3) sopprimere le lettere b) e c).

4) dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 5, lettera a), trova comunque applicazione la disciplina di cui all'articolo 8.».

Conseguentemente:

a) all'articolo 4 comma 1, lettera b) sostituire la parola: «diciotto» *con la seguente:* «sei».

b) all'articolo 5:

1) al comma 1 dopo le parole: «La programmazione comunale di rigenerazione urbana» *inserire le seguenti:* «di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a)»;

2) al comma 3, sostituire l'alinea con il seguente: «La programmazione comunale di rigenerazione urbana elenca, tra l'altro:»;

3) al comma 3, sopprimere le lettere b), c) e d);

4) al comma 3, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «fino ad un massimo del 30 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti,».

3.122

Fregolent

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5:

1) sostituire l'alinea con il seguente: «I comuni, anche in attuazione delle priorità di intervento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a):»;

2) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e comunque decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 1, comma 3, approvano la Programmazione comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5, individuando il perimetro dei centri storici indentificati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nonché, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani, gli isolati, i gruppi di edifici o i singoli edifici ove si realizza la rigenerazione urbana anche a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 11 e sulle altre risorse pubbliche disponibili, nonché, al fine di massimizzare gli effetti degli investimenti pubblici, con la definizione per gli immobili privati degli interventi ivi ammissibili e l'applicazione delle misure incentivanti e delle semplificazioni previste dalla normativa regionale e dagli articoli 12 e 13 o, in assenza della normativa regionale, l'immediata applicazione di tutte le disposizioni incentivanti e di semplificazione previste dalla presente legge, fatte comunque salve le disposizioni comunali di maggiore semplificazione rispetto a quanto previsto dalla presente legge. Sono fatti salvi i perimetri dei centri storici come individuati dai comuni sulla base delle definizioni regionali vigenti di centri storici coerenti con l'obiettivo di individuare i soli insediamenti di carattere storico. Restano ferme in attesa della individuazione degli ambiti urbani, isolati, gruppi di edifici o singoli edifici di cui al primo periodo, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili. Gli interventi privati come individuati dai comuni ai sensi della presente lettera che interessano gruppi di edifici, isolati o interi ambiti urbani, sono subordinati all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Restano ferme le normative regionali che prevedono altre tipologie di strumenti per l'attuazione degli interventi su interi ambiti urbani. La proposta di intervento che interessa singoli edifici è subordinata all'acquisizione del corrispondente titolo edilizio come previsto

dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380»;

3) sopprimere le lettere b) e c);

b) dopo il comma 5 inserire il seguente: «5-*bis*. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 5, lettera a), trova comunque applicazione la disciplina di cui all'articolo 8.».

Conseguentemente:

a) all'articolo 4 comma 1, lettera b), sostituire la parola «diciotto» *con la seguente:* «sei»;

b) all'articolo 5:

1) *al comma 1, dopo le parole:* «La programmazione comunale di rigenerazione urbana» *inserire le seguenti:* «di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a)»;

2*) al comma 3, sostituire l'alinea con il seguente:* «La programmazione comunale di rigenerazione urbana elenca, tra l'altro:»;

3) al comma 3, sopprimere le lettere b), c) e d);

4) al comma 3, lettera e) sopprimere le seguenti parole: «fino ad un massimo del 30 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti,».

3.123

Fazzone

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5:

1) sostituire l'alinea con il seguente: «I comuni, anche in attuazione delle priorità di intervento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a):»;

2) sostituire la lettera a) con la seguente: "a) entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e comunque decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 1, comma 3, approvano la Programmazione comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5, individuando il perimetro dei centri storici indentificati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nonché, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani, gli isolati, i gruppi di edifici o i singoli edifici ove si realizza la rigenerazione urbana anche a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 11 e sulle altre risorse pubbliche disponibili, nonché, al fine di massimizzare gli effetti degli investimenti pubblici, con la definizione per gli immobili privati degli interventi ivi ammissibili e l'applicazione delle misure incentivanti e delle semplificazioni previste dalla normativa regionale e dagli articoli 12 e 13 o, in assenza della normativa regionale, l'immediata applicazione di tutte le disposizioni incentivanti e di semplificazione previste dalla presente legge, fatte comunque salve le disposizioni comunali di maggiore semplificazione rispetto a quanto previsto dalla presente legge. Sono fatti salvi i perimetri dei centri storici come individuati dai comuni sulla base delle definizioni regionali vigenti di centri storici coerenti con l'obiettivo di individuare i soli insediamenti di carattere storico. Restano ferme in attesa della individuazione degli ambiti urbani, isolati, gruppi di edifici o singoli edifici di cui al primo periodo, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili. Gli interventi privati come individuati dai comuni ai sensi della presente lettera che interessano gruppi di edifici, isolati o interi ambiti urbani, sono subordinati all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Restano ferme le normative regionali che prevedono altre tipologie di strumenti per l'attuazione degli interventi su interi ambiti urbani. La proposta di intervento che interessa singoli edifici è subordinata all'acquisizione del corrispondente titolo edilizio come previsto dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.»;

3) sopprimere le lettere b) e c).

b) dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 5, lettera a), trova comunque

applicazione la disciplina di cui all'articolo 8.»

Conseguentemente:

1) all'articolo 4 comma 1, lettera b) sostituire la parola: «diciotto» *con la seguente:* «sei».

2) all'articolo 5:

a) al comma 1 dopo le parole: «La programmazione comunale di rigenerazione urbana» *inserire le seguenti:* «di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a)»;

b) al comma 3, sostituire l'alinea con il seguente: «La programmazione comunale di rigenerazione urbana elenca, tra l'altro:»;

c) al comma 3, sopprimere le lettere b), c) e d);

d) al comma 3, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «fino ad un massimo del 30 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti,».

3.124

Durnwalder

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5:

1) sostituire l'alinea con il seguente: «I comuni, anche in attuazione delle priorità di intervento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a):»;

2) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e comunque decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 1, comma 3, approvano la Programmazione comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5, individuando il perimetro dei centri storici indentificati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nonché, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani, gli isolati, i gruppi di edifici o i singoli edifici ove si realizza la rigenerazione urbana anche a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 11 e sulle altre risorse pubbliche disponibili, nonché, al fine di massimizzare gli effetti degli investimenti pubblici, con la definizione per gli immobili privati degli interventi ivi ammissibili e l'applicazione delle misure incentivanti e delle semplificazioni previste dalla normativa regionale e dagli articoli 12 e 13 o, in assenza della normativa regionale, l'immediata applicazione di tutte le disposizioni incentivanti e di semplificazione previste dalla presente legge, fatte comunque salve le disposizioni comunali di maggiore semplificazione rispetto a quanto previsto dalla presente legge. Sono fatti salvi i perimetri dei centri storici come individuati dai comuni sulla base delle definizioni regionali vigenti di centri storici coerenti con l'obiettivo di individuare i soli insediamenti di carattere storico. Restano ferme in attesa della individuazione degli ambiti urbani, isolati, gruppi di edifici o singoli edifici di cui al primo periodo, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili. Gli interventi privati come individuati dai comuni ai sensi della presente lettera che interessano gruppi di edifici, isolati o interi ambiti urbani, sono subordinati all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Restano ferme le normative regionali che prevedono altre tipologie di strumenti per l'attuazione degli interventi su interi ambiti urbani. La proposta di intervento che interessa singoli edifici è subordinata all'acquisizione del corrispondente titolo edilizio come previsto dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.";

3) sopprimere le lettere b) e c).

b) dopo il comma 5 inserire il seguente:

«*5*-bis. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 5, lettera a), trova comunque applicazione la disciplina di cui all'articolo 8.».

Conseguentemente:

all'articolo 4, comma 1, lettera b), sostituire la parola: «diciotto» *con la seguente:* «sei»;

all'articolo 5:

a) al comma 1 dopo le parole: «La programmazione comunale di rigenerazione urbana» *inserire le seguenti:* «di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a)»;

b) al comma 3, sostituire l'alinea con il seguente: «La programmazione comunale di rigenerazione urbana elenca, tra l'altro:»;

c) al comma 3, sopprimere le lettere b), c) e d);

d) al comma 3, lettera e), sostituire le parole da: «fino ad un massimo del 30 per cento» *fino a*: «Bolzano» *con le seguenti:* «in coerenza con quanto disposto dalle regioni».

3.125

Minasi, Potenti, Germanà

Al comma 5 sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

«a) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di individuare, sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate, ovvero altra piattaforma con essa interoperante, il perimetro dei centri storici, identificati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), dei centri urbani, dei nuclei abitati, delle località produttive e degli altri ambiti ed altre aree, anche rurali, ove si realizzano gli interventi di rigenerazione urbana, (i Comuni) provvedono alla pubblicazione di appositi avvisi pubblici di manifestazione di interesse, e, nel corso della predisposizione del Programma o Piano comunale di rigenerazione urbana, possono stipulare accordi con i proprietari che abbiano avanzato istanza di partecipazione. I proprietari possono manifestare il proprio interesse anche dopo l'approvazione del Programma o del Piano comunale di rigenerazione urbana e provvedere alla stipula della convenzione entro il termine stabilito dal Programma o dal Piano stesso;

b) entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera a) che precede, i Comuni, sulla base degli esiti delle manifestazioni di interesse di cui alla medesima lettera a), individuano, sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate ovvero altra piattaforma con essa interoperante, il perimetro dei centri storici, dei centri urbani, dei nuclei abitati, delle località produttive e degli altri ambiti ed altre aree, anche rurali, ove realizzare gli interventi di rigenerazione urbana, nonché individuano altresì le restanti aree eleggibili solo a destinazioni legate alle attività agricole o alle funzioni previste all'interno della cintura verde, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera d), nelle quali sono esclusi gli interventi di cui alla presente legge; inoltre individuano i manufatti ricadenti all'interno di dette aree, con funzioni integrate, complementari e connesse ovvero compatibili con le predette attività e funzioni, ai quali sono invece applicabili gli interventi di cui alla presente legge;

c) sulla base della perimetrazione di cui alla lettera b), individuano, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani oggetto di interventi di rigenerazione a valere esclusivamente sulle risorse statali, regionali o comunali che confluiscono nella programmazione comunale di cui all'articolo 5;».

3.126

Sigismondi, De Priamo

Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di individuare, sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate, ovvero altra piattaforma con essa interoperante, il perimetro dei centri storici, identificati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), dei centri urbani, dei nuclei abitati, delle località produttive e degli altri ambiti ed altre aree, anche rurali, ove si realizzano gli interventi di rigenerazione urbana, provvedono alla pubblicazione di appositi avvisi pubblici di manifestazione di interesse, e, nel corso della predisposizione del Programma o Piano comunale di rigenerazione urbana, possono stipulare accordi con i proprietari che abbiano avanzato

istanza di partecipazione. I proprietari possono manifestare il proprio interesse anche dopo l'approvazione del Programma o del Piano comunale di rigenerazione urbana e provvedere alla stipula della convenzione entro il termine stabilito dal Programma o dal Piano stesso;

b) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base degli esiti delle manifestazioni di interesse di cui alla medesima lettera a), individuano, sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate ovvero altra piattaforma con essa interoperante, il perimetro dei centri storici, dei centri urbani, dei nuclei abitati, delle località produttive e degli altri ambiti ed altre aree, anche rurali, ove realizzare gli interventi di rigenerazione urbana, nonché individuano altresì le restanti aree eleggibili solo a destinazioni legate alle attività agricole o alle funzioni previste all'interno della cintura verde, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera d), nelle quali sono esclusi gli interventi di cui alla presente legge; inoltre individuano i manufatti ricadenti all'interno di dette aree, con funzioni integrate, complementari e connesse ovvero compatibili con le predette attività e funzioni, ai quali sono invece applicabili gli interventi di cui alla presente legge»;

b) alla lettera c) sostituire le parole: «di cui alle lettere a) e b)» *con le seguenti:* «di cui alla lettera b)».

3.127

Minasi, Potenti, Germanà

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5:

1) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e comunque decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 1, comma 3, approvano la Programmazione comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5, individuando il perimetro dei centri storici indentificati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nonché, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani, gli isolati, i gruppi di edifici o i singoli edifici ove si realizza la rigenerazione urbana anche a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 11 e sulle altre risorse pubbliche disponibili, nonché, al fine di massimizzare gli effetti degli investimenti pubblici, con la definizione per gli immobili privati degli interventi ivi ammissibili e l'applicazione delle misure incentivanti e delle semplificazioni previste dalla normativa regionale e dagli articoli 12 e 13 o, in assenza della normativa regionale, l'immediata applicazione di tutte le disposizioni incentivanti e di semplificazione previste dalla presente legge, fatte comunque salve le disposizioni comunali di maggiore semplificazione rispetto a quanto previsto dalla presente legge. Sono fatti salvi i perimetri dei centri storici come individuati dai comuni sulla base delle definizioni regionali vigenti di centri storici coerenti con l'obiettivo di individuare i soli insediamenti di carattere storico. Restano ferme in attesa della individuazione degli ambiti urbani, isolati, gruppi di edifici o singoli edifici di cui al primo periodo, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili. Gli interventi privati come individuati dai comuni ai sensi della presente lettera che interessano gruppi di edifici, isolati o interi ambiti urbani, sono subordinati all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Restano ferme le normative regionali che prevedono altre tipologie di strumenti per l'attuazione degli interventi su interi ambiti urbani. La proposta di intervento che interessa singoli edifici è subordinata all'acquisizione del corrispondente titolo edilizio come previsto dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.»;

2) sopprimere le lettere b) e c);

b) dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 5, lettera a), trova comunque applicazione la disciplina di cui all'articolo 8.».

Conseguentemente:

1) all'articolo 4, comma 1, lettera b), sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «sei»;

2) all'articolo 5:

a) al comma 1, dopo le parole: «La programmazione comunale di rigenerazione urbana» *inserire le seguenti:* «di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a)»;

b) al comma 3 sostituire l'alinea con il seguente: «La programmazione comunale di rigenerazione urbana elenca, tra l'altro:»;

c*) al comma 3 sopprimere le lettere b), c) e d);*

d) al comma 3, lettera e), sopprimere le seguenti parole: "«ino ad un massimo del 30 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti,».

3.128

Fregolent

Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate, ovvero altra piattaforma con essa interoperante, il perimetro dei centri storici indentificati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), degli ambiti urbani come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico e delle aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado; contestualmente individuano le opere pubbliche incompiute ricomprese all'interno delle aree in cui realizzare gli interventi di rigenerazione urbana specificando, d'intesa con stazioni appaltanti ed enti concedenti competenti, la soluzione da adottare per la loro risoluzione. Allo scopo di non ritardare l'avvio degli interventi, nei comuni di maggiore estensione urbanistica e territoriale, la perimetrazione può essere realizzata inizialmente con riferimento alle aree prioritarie e successivamente integrata e completata;».

3.129

Sironi

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

1) alle lettere a) e b), sostituire la parola: «dodici» *con la seguente:* «diciotto»;

2) alla lettera a), sopprimere le parole da: «contestualmente» *fino alla fine del periodo;*

3) alla lettera c), sopprimere le parole: «anche su proposta dei privati»;

4) alla lettera d) sostituire la parola: «novanta» *con la seguente:* «centottanta».

3.130

Sironi

Al comma 5, alle lettere a) e b), sostituire la parola: «dodici» *con la seguente:* «diciotto».

3.131

Sironi

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» *inserire le seguenti:* «, quantificano la percentuale di suolo impermeabilizzato e».

3.132

Irto, Basso, Fina

Al comma 5, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «dei centri storici identificati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g)».

3.133

Germanà, Potenti, Minasi

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole da: «identificati ai sensi» *fino a:* «lettera a)» *con le seguenti:* «identificati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), degli ambiti urbani come definiti

dall'articolo 2, comma 1, lettera a), caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico».

3.134

Sironi

Al comma 5, alla lettera a), sopprimere le parole da: «contestualmente» *fino alla fine del periodo.*

3.135

Germanà, Potenti, Minasi

Al comma 5 sostituire la lettera b) con la seguente: «b) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano i manufatti ricadenti all'interno della cintura verde come definita all'articolo 2, comma 1, lettera d), o altra zona assimilabile per caratteristiche presente nella strumentazione urbanistica vigente, con funzioni integrate, complementari e connesse ovvero compatibili con le predette attività e funzioni, ai quali sono applicabili gli interventi di cui alla presente legge;».

3.136

Fregolent

Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano i manufatti ricadenti all'interno della cintura verde come definita all'articolo 2, comma 1, lettera d), o altra zona assimilabile per caratteristiche presente nella strumentazione urbanistica vigente, con funzioni integrate, complementari e connesse ovvero compatibili con le predette attività e funzioni, ai quali sono applicabili gli interventi di cui alla presente legge;».

3.137

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «cintura verde» *con le seguenti:* «rete ecologica».

3.138

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 5, lettera b), sopprimere le parole da: «nonché i manufatti ricadenti» *fino alla fine della lettera.*

3.139

Sironi

Al comma 5, lettera b), dopo la parola: «manufatti» *inserire le seguenti*: «già esistenti e».

3.140

Sironi

Al comma 5, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «sulla base» *inserire le seguenti*: «della quantificazione e»;

b) dopo le parole: «a) e b),» *inserire le seguenti:* «stabiliscono la percentuale di suolo eventualmente ancora disponibile per la impermeabilizzazione e».

3.141

Sironi

*Al comma 5, alla lettera c), sopprimere le seguenti parole: «*anche su proposta dei privati».

3.142

Irto, Basso, Fina

Al comma 5, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «novanta giorni» *con le seguenti:* «centottanta giorni»;
- *sostituire le parole:* «la riduzione» *con le seguenti:* «l'eventuale riduzione»;

- *aggiungere infine il seguente periodo:* «Le compensazioni della perdita di gettito derivante dalla riduzione sono a carico del Fondo di cui all'articolo 11;».

3.143

Sironi

*Al comma 5, alla lettera d), sostituire la parola: «*novanta» *con la seguente: «*centottanta».

3.144

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 5, lettera e), dopo le parole: «rigenerazione urbana,» *inserire le seguenti:* «anche nell'individuazione degli ambiti di intervento,».

3.145

Irto, Basso, Fina

Sopprimere il comma 6.

3.146

Sironi

Sopprimere il comma 6.

3.147

Sironi

Sostituire il comma 6 con il seguente:

*«*6. Gli interventi disciplinati dal presente articolo seguono la normativa di cui all'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora l'amministrazione procedente abbia acquisito atti di assenso condizionato ovvero ritenga che le condizioni e le prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso necessitano di modifiche sostanziali al progetto, convoca, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni da parte delle singole amministrazioni, una riunione di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale le stesse sono obbligate ad esprimersi definitivamente sulle modifiche sostanziali per la fattibilità dell'intervento.».

3.148

Sironi

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Per l'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, così come disciplinati dal presente articolo, possono essere attuati mediante l'istituto della conferenza di servizio semplificata ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241».

3.149

Sigismondi, De Priamo

Al comma 6 sostituire l'alinea con il seguente: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dall'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, in deroga all'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, per gli interventi privati disciplinati dalla presente legge si indice la conferenza di servizi semplificata con le seguenti modalità:».

3.150

Fazzone

Al comma 6 sostituire l'alinea con il seguente: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dall'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, in deroga all'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto

1990, n. 241, per gli interventi privati disciplinati dalla presente legge si indice la conferenza di servizi semplificata con le seguenti modalità:».

3.151

Fregolent

Al comma 6 sostituire l'alinea con il seguente: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dall'articolo 10, comma 4 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, in deroga all'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, per gli interventi privati disciplinati dalla presente legge si indice la conferenza di servizi semplificata con le seguenti modalità:».

3.152

Durnwalder

Al comma 6 sostituire l'alinea con il seguente: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dall'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, in deroga all'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, per gli interventi privati disciplinati dalla presente legge si indice la conferenza di servizi semplificata con le seguenti modalità:».

3.153

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 6, lettera a), sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, alla lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.

3.154

Sironi

Al comma 6, lettera a), sopprimere il secondo periodo.

3.155

Sironi

Al comma 6, lettera b), sopprimere il secondo periodo .

3.156

Sironi

Al comma 6, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «, comprese quelle acquisite per silenzio assenso,».

3.157

Sironi

Al comma 6, alla lettera c), dopo le parole: «, comprese quelle acquisite per silenzio assenso» *inserire le seguenti:* «ad esclusione dei provvedimenti di interesse ambientale e paesaggistico.».

3.0.1

Sironi

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Disposizioni generali per la rigenerazione urbana)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non è consentito consumo o impermeabilizzazione di nuovo suolo per qualsiasi destinazione d'uso nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge. Le esigenze insediative e infrastrutturali sono soddisfatte tramite la rigenerazione, il riuso e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti, garantendo la fruibilità di aree verdi in misura non inferiore a 35 metri quadrati per abitante e a distanza non superiore a 500

metri dalle abitazioni, nonché la conformità alle linee guida di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 10 e comunque il rispetto dei limiti inderogabili e dei rapporti massimi di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968,

2. In caso di impossibilità a rispondere alle esigenze insediative e infrastrutturali in base alle disposizioni del comma precedente, ogni deroga è corredata da una formale informativa che ne specifica e motiva puntualmente le ragioni

3. Gli interventi comportanti consumo e impermeabilizzazione di suolo libero, compreso quello coperto e utilizzato per tutte le nuove infrastrutture e tutti i servizi necessari alla realizzazione e alla gestione degli interventi stessi seguono la gerarchia del consumo di suolo e sono accompagnati dalla contemporanea compensazione del suolo consumato e impermeabilizzato con il ripristino, l'eventuale de-pavimentazione e la rinaturalizzazione di altro suolo equivalente già impermeabilizzato in modo reversibile, in misura tale da produrre almeno un « saldo zero » sia del consumo e dell'impermeabilizzazione di suolo, sia del bilancio dei servizi ecosistemici.

4. Il verde pensile tecnologico, sia estensivo che intensivo, gli impianti vegetali su supporti o altre strutture che non assicurano continuità ecologica tra il verde e il sottosuolo fino alla roccia madre non sono considerati strumento di compensazione ecologica sufficiente a impedire le alterazioni del regime idrologico (alluvioni e scarsità idrica, cosiddetta water stress) e a prevenire il dissesto idrogeologico, ma sono da considerarsi arredo urbano e meri strumenti di mitigazione dell'impatto del consumo e dell'impermeabilizzazione di suolo.

5. I terreni de-pavimentati e rinaturalizzati utilizzati in compensazione vengono inseriti negli strumenti urbanistici come area verde non edificabile e possono entrare a far parte del patrimonio dell'ente locale.

6. La qualità dei terreni compensati è calcolata e certificata con il sistema di caratterizzazioni previsto dalle norme vigenti. Il criterio di equivalenza tra superficie territoriale concessa al sedime delle edificazioni (servizi e infrastrutture compresi) e la dotazione di superficie di terreno recuperato richiesta per la compensazione si articola, a seconda della qualità dei terreni consumati con impermeabilizzazione e di quelli depavimentati o bonificati, in base a classi di conteggio percentuale e a coefficienti aggiuntivi che riflettono il valore d'opzione e il valore marginale dei terreni consumati con la formula riportata nella seguente tabella:

Formula per l'equivalenza tra il suolo consumabile e il suolo recuperato.

StC = (Srec x Qr) / (Co x Cp)

dove:

StC è la superficie territoriale concessa al sedime delle nuove edificazioni e ai relativi servizi e infrastrutture che consumano suolo.

Srec è l'estensione territoriale dei terreni recuperati.

Qr è la percentuale ammessa per la classe qualitativa dei terreni recuperati (media nel caso di più terreni).

Co è il coefficiente del valore di opzione, di valore da 0 a 1, inversamente proporzionale all'importanza attribuita dall'operatore pubblico alla possibilità di poter fare scelte future sul destino dell'area interessata dal consumo di suolo. I consigli comunali fissano questo parametro con delibera, caso per caso, e i comuni lo annotano in un apposito registro assieme agli estremi del titolo edilizio, per una trasmissione periodica in regione, al fine dei monitoraggi e delle pubblicazioni.

Cm è il coefficiente di valore marginale, di valore da 0 a 1, proporzionale alla disponibilità di terreni simili a quelli che vengono consumati nel territorio comunale in grado di garantire simili contributi eco- sistemici, idrogeologici, sociosanitari e ambientali agli stessi bacini di utenza non solo umani con un criterio di prossimità. I consigli comunali approvano questo parametro con delibera, caso per caso, e i comuni lo annotano in un apposito registro assieme agli estremi del titolo edilizio, per una trasmissione periodica in regione, al fine dei monitoraggi e delle pubblicazioni.

Le classi qualitative dei terreni e il loro apporto percentuale sono definite come segue:

a) i terreni compatibili con l'uso verde pubblico, privato e residenziale, secondo l'Allegato 5 al titolo V della parte quarta, tabella 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di bonifiche di siti inquinati, saranno computati al 100 per cento rispetto alla somma delle superfici coperte dei nuovi titoli edilizi e delle superfici necessarie a infrastrutture e servizi dei nuovi insediamenti: Qr=1;

b) i terreni compatibili con gli usi per aree agricole e per l'allevamento di cui all'allegato 2, articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 1° marzo 2019, n. 46, saranno computati al 75 per cento rispetto alla somma delle superfici coperte dei nuovi titoli edilizi e delle superfici necessarie ad infrastrutture e servizi dei nuovi insediamenti: Qr=0.75.

I terreni compatibili con l'uso industriale e commerciale, secondo l'Allegato 5 al titolo V della parte quarta, tabella 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di bonifiche di siti inquinati saranno computati al 50 per cento rispetto alla somma delle superfici coperte dei nuovi titoli edilizi e delle superfici necessarie a infrastrutture e servizi dei nuovi insediamenti: Qr=0,5

7.Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità, in ragione dell'obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana e del contrasto al consumo e alla impermeabilizzazione di nuovo suolo, si provvede alla valutazione d'impatto ambientale sulla base delle linee guida ISPRA, comprendendo la valutazione puntuale e specifica delle alternative di localizzazione che non determinino consumo e impermeabilizzazione di nuovo suolo, oltre alle misure di mitigazione o di compensazione ambientale ed ecologica delle nuove opere e il ripristino di cui al presente capo, pena la nullità dei provvedimenti e degli atti connessi e conseguenti approvati in violazione dell'obbligo stabilito dal presente comma.

8. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione di cui al comma 1 deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione di fattibilità degli interventi, in cui è indicato anche il risultato del bilancio ecologico e del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici e il risultato del bilancio ecologico economico dei servizi eco- sistemici.».

3.0.2

Sironi

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente*

«Art. 3-*bis.*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non è consentito consumo o impermeabilizzazione di nuovo suolo per qualsiasi destinazione d'uso nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge. Le esigenze insediative e infrastrutturali sono soddisfatte tramite la rigenerazione, il riuso e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti, garantendo la fruibilità di aree verdi in misura non inferiore a 35 metri quadrati per abitante e a distanza non superiore a 500 metri dalle abitazioni, nonché la conformità alle linee guida di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 10 e comunque il rispetto dei limiti inderogabili e dei rapporti massimi di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968.

2. In caso di impossibilità a rispondere alle esigenze insediative e infrastrutturali in base alle disposizioni del comma precedente, ogni deroga è corredata da una formale informativa che ne specifica e motiva puntualmente le ragioni».

3.0.3

Sironi

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

(Disposizioni in materia di compensazione ecologica)

1. Il verde pensile tecnologico, sia estensivo che intensivo, gli impianti vegetali su supporti o altre strutture che non assicurano continuità ecologica tra il verde e il sottosuolo fino alla roccia madre non sono considerati strumento di compensazione ecologica sufficiente a impedire le alterazioni del regime idrologico (alluvioni e scarsità idrica, cosiddetta water stress) e a prevenire il dissesto idrogeologico, ma sono da considerarsi arredo urbano e meri strumenti di mitigazione dell'impatto del consumo e dell'impermeabilizzazione di suolo.

2. I terreni de-pavimentati e rinaturalizzati utilizzati in compensazione vengono inseriti negli strumenti urbanistici come area verde non edificabile e possono entrare a far parte del patrimonio dell'ente locale.».

3.0.4

Sironi

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Disposizioni in materia di esigenze insediative e infrastrutturali)

1. In caso di impossibilità a far fronte alle esigenze insediative e infrastrutturali con soluzioni che comportano consumo di suolo e impermeabilizzazione di nuovo suolo derogando al principio del consumo di suolo zero e al ripristino della natura, l'autorità competente redige una puntuale informativa con motivazioni circa le ragioni della scelta e l'assenza di soluzioni alternative.».

Art. 4

4.1

Irto, Basso, Fina

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la rubrica con la seguente: «Strumenti di finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana»;

b) al comma 1, sopprimere le parole: «Il Programma nazionale per» *e sostituire le parole:* «si compone dei» *con le seguenti:* «è finanziata attraverso i»*;*

c) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) a regime, attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che finanzia specifici interventi di Comuni e Città metropolitane nonché quelli di cui all'articolo 5. L'attività istruttoria è svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;

d) sostituire il comma 2, alinea, con il seguente: «2. Il decreto di cui al comma 1, lettera b), contiene le seguenti indicazioni:»;

e) al comma 2, sopprimere la lettera a);

f) sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. I comuni o le loro forme associative, approvano un Piano di rigenerazione urbana individuando, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge e definiscono gli interventi ammissibili. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, specchi d'acqua calma, gruppi di edifici isolati o aree comprendenti più isolati.

3-*bis*. Nelle more dell'approvazione del Piano con l'individuazione degli ambiti è possibile intervenire anche con singoli progetti di rigenerazione urbana.

3-*ter*. Sono fatti salvi gli ambiti urbani di rigenerazione comunque denominati già individuati dai Comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della normativa regionale già esistente. Restano ferme, in attesa o in assenza dell'individuazione degli ambiti urbani di cui al presente comma, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili.

3-*quater*. Le opere di rigenerazione urbana, all'interno degli ambiti di cui al comma 3, si attuano attraverso gli interventi definiti ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di ristrutturazione edilizia, di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione urbanistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, di nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.

3-*quinquies*. Gli interventi di cui al comma 3-*quater* sono consentiti, ai fini del calcolo della volumetria ammissibile, su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero sui quali intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile. Gli interventi negli ambiti denominati «acque calme» sono definiti in funzione del numero di abitanti o di residenti temporanei previsti e comunque secondo criteri di bassa densità abitativa. Fatto salvo il potere delle regioni di individuare ulteriori esclusioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi nelle acque calme definiti nei piani o che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree.

3-*sexies*. Gli interventi di rigenerazione urbana di cui al presente articolo beneficiano delle seguenti misure incentivanti:

a) riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismi che e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, costruzione di opere di architettura contemporanea, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, fatte salve la previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali. L'aumento delle volumetrie e delle superfici è facoltativo e non si applica nei casi in cui insistono vincoli che non lo consentano;

b) diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c) ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d) utilizzazione temporanea di edifici e aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o della diversa normativa regionale;

e) deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 febbraio 1968, n. 1444, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del codice civile;

f) facoltà per i comuni di deliberare riduzioni del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rispetto alle tabelle parametriche regionali;

g) commisurazione dei contributi dovuti per *standard* urbanistici al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie.

3-*septies*. La proposta di intervento che interessa gruppi di edifici o isolati è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La convenzione è approvata con delibera di Giunta comunale.

3-*octies*. La proposta di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

3-*novies*. Gli interventi di rigenerazione urbana ricompresi negli ambiti urbani come individuati dai comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana sono dichiarati di interesse pubblico per gli effetti e le finalità di cui alla presente legge.».

4.2

Sironi

Al comma 1 sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) a regime, il Piano nazionale per la rigenerazione urbana, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro quattro mesi dalla data di entrata di entrata in vigore della presente legge, su proposta del comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che raggiunge una intesa tenendo presente le linee guida dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), i criteri e i parametri unitari nella valutazione, anche economica, degli usi del suolo e della produzione di servizi ecosistemici e al raggiungimento degli obiettivi di suolo zero entro il 2030;

b-*bis*), Le regioni e le province autonome, tenuto conto del prevalente interesse pubblico alla tutela e alla salvaguardia del suolo, attraverso la conservazione delle condizioni di naturalità o semi-naturalità dei suoli nonché l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati, ai fini del contenimento del consumo e dell'impermeabilizzazione di suolo e individuando il riuso e la rigenerazione urbana quali azioni prioritarie, orientano l'attività di pianificazione territoriale e paesaggistica nel rispetto delle finalità e delle disposizioni di cui al presente articolo:

1) adottando o adeguando proprie disposizioni legislative e regolamentari e orientando l'iniziativa dei comuni entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La quantità massima di consumo e di impermeabilizzazione di suolo in compensazione eventualmente ammessa è ripartita per ambiti comunali o sovracomunali in considerazione della percentuale di suolo già impermeabilizzato e delle peculiarità di ciascun territorio, tenuto conto del saldo e dell'andamento del bilancio ecologico economico dei servizi ecosistemici;

2) qualora dimostrino dell'impossibilità di rispondere alle esigenze insediative e infrastrutturali mediante il riuso, la rigenerazione e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti, specificano e motivano puntualmente l'eventuale necessità di utilizzare e di impermeabilizzare suolo libero in compensazione.».

4.3

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* il Piano nazionale per la rigenerazione urbana, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

281.».

4.4

Sironi

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «diciotto» *con la seguente:* «trentasei»;

2) al comma 2, sostituire la parola: «novanta» *con la seguente:* «centottanta».

4.5

Sironi

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «diciotto» *con la seguente:* «trentasei».

4.6

Fazzone

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,» *inserire le seguenti* «di concerto con il Ministro della cultura,».

4.7

Tubetti, Farolfi

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,» *inserire le seguenti* «di concerto con il Ministro della cultura,».

4.8

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» *inserire le seguenti:* «di concerto con il Ministro della cultura».

4.9

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Gli obiettivi del Piano di cui al comma 1 sono:

a) la messa in sicurezza, la manutenzione e la rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato;

b) la riduzione del consumo del suolo e degli sprechi energetici e idrici degli edifici;

c) la rivitalizzazione sociale ed economica degli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;

d) la salvaguardia dei centri storici e la loro rivitalizzazione;

e) la rivalutazione degli spazi pubblici, del verde urbano e dei servizi di quartiere;

f) la razionalizzazione della mobilità urbana e del ciclo dei rifiuti;

g) l'implementazione delle infrastrutture digitali innovative con la messa in rete delle città italiane.».

4.10

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il Piano di cui al comma 1, lettera b), è inserito annualmente in apposito allegato al Documento di economia e finanza e contiene le seguenti indicazioni:

a) la descrizione degli obiettivi del Piano stesso;

b) la descrizione degli interventi di adeguamento normativo regionale e dei bandi regionali e provinciali per la selezione dei Piani comunali di rigenerazione urbana;

c) l'elenco degli interventi di rigenerazione urbana programmati e quelli in via di realizzazione;

d) i costi stimati per ciascuno degli interventi;

e) le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento;

f) lo stato di realizzazione degli interventi previsti nei programmi precedentemente approvati;

g) il quadro delle risorse finanziarie già destinate e degli ulteriori finanziamenti necessari per il completamento degli interventi.».

4.11

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, dopo le parole: «Ai fini della predisposizione del Piano di cui al comma 1, lettera b),» *inserire le seguenti:* «i Comuni capoluogo e le Città Metropolitane».

4.12

Fregolent

Al comma 2, dopo le parole: «Ai fini della predisposizione del Piano di cui al comma 1, lettera b),» *inserire le seguenti:* «i Comuni capoluogo e le Città Metropolitane».

4.13

Irto, Fina

Al comma 2, dopo le parole: «Ai fini della predisposizione del Piano di cui al comma 1, lettera b),» *inserire le seguenti:*"«i Comuni capoluogo e le Città Metropolitane».

4.14

Nave

Al comma 2, dopo le parole: «Ai fini della predisposizione del Piano di cui al comma 1, lettera b),» *inserire le seguenti*: «i Comuni capoluogo e le Città Metropolitane».

4.15

Durnwalder, Unterberger, Patton, Spagnolli

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «e le province Autonome di Trento e Bolzano».

4.16

Sironi

Al comma 2 sostituire la parola: «novanta» *con la seguente:* «centottanta».

4.17

Sironi

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «rigenerazione urbana» *inserire le seguenti:* «della quantità di nuovo suolo che eventualmente è possibile ancora impermeabilizzare,».

4.18

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-*bis)* la descrizione degli interventi di adeguamento normativo regionale e dei bandi regionali

e provinciali per la selezione dei Piani comunali di rigenerazione urbana;».

4.19

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

«c-*bis*) l'elenco degli interventi di rigenerazione urbana programmati e quelli in via di realizzazione;

c-*ter*) i costi stimati per ciascuno degli interventi;

c-*quater*) lo stato di realizzazione degli interventi previsti nei programmi precedentemente approvati».

4.20

Sironi

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

«c-*bis*) la qualità dei terreni compensati è calcolata e certificata con il sistema di caratterizzazioni previsto dalle norme vigenti. Il criterio di equivalenza tra superficie territoriale concessa al sedime delle edificazioni (servizi e infrastrutture compresi) e la dotazione di superficie di terreno recuperato richiesta per la compensazione si articola, a seconda della qualità dei terreni consumati con impermeabilizzazione e di quelli de-pavimentati o bonificati, in base a classi di conteggio percentuale e a coefficienti aggiuntivi che riflettono il valore d'opzione e il valore marginale dei terreni consumati con la formula per l'equivalenza tra il suolo consumabile e il suolo recuperato che si riporta di seguito:

StC = (Srec x Qr) / (Co x Cp)

dove:

StC è la superficie territoriale concessa al sedime delle nuove edificazioni e ai relativi servizi e infrastrutture che consumano suolo.

Srec è l'estensione territoriale dei terreni recuperati.

Qr è la percentuale ammessa per la classe qualitativa dei terreni recuperati (media nel caso di più terreni).

Co è il coefficiente del valore di opzione, di valore da 0 a 1, inversamente proporzionale all'importanza attribuita dall'operatore pubblico alla possibilità di poter fare scelte future sul destino dell'area interessata dal consumo di suolo. I consigli comunali fissano questo parametro con delibera, caso per caso, e i comuni lo annotano in un apposito registro assieme agli estremi del titolo edilizio, per una trasmissione periodica in regione, al fine dei monitoraggi e delle previste pubblicazioni.

Cm è il coefficiente di valore marginale, di valore da 0 a 1, proporzionale alla disponibilità di terreni simili a quelli che vengono consumati nel territorio comunale in grado di garantire simili contributi ecosistemici, idrogeologici, sociosanitari e ambientali agli stessi bacini di utenza non solo umani con un criterio di prossimità. I consigli comunali approvano questo parametro con delibera, caso per caso, e i comuni lo annotano in un apposito registro assieme agli estremi del titolo edilizio, per una trasmissione periodica in regione, al fine dei monitoraggi e delle previste pubblicazioni.

Le classi qualitative dei terreni e il loro apporto percentuale sono definite come segue:

a) i terreni compatibili con l'uso verde pubblico, privato e residenziale, secondo l'Allegato 5 al titolo V della parte quarta, tabella 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di bonifiche di siti inquinati, saranno computati al 100 per cento rispetto alla somma delle superfici coperte dei nuovi titoli edilizi e delle superfici necessarie a infrastrutture e servizi dei nuovi insediamenti: Qr=1;

b) i terreni compatibili con gli usi per aree agricole e per l'allevamento di cui all'allegato 2, articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 1° marzo 2019, n. 46, saranno computati al 75 per cento rispetto alla somma delle superfici

coperte dei nuovi titoli edilizi e delle superfici necessarie ad infrastrutture e servizi dei nuovi insediamenti: Qr=0.75.

c) I terreni compatibili con l'uso industriale e commerciale, secondo l'Allegato 5 al titolo V della parte quarta, tabella 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di bonifiche di siti inquinati saranno computati al 50 per cento rispetto alla somma delle superfici coperte dei nuovi titoli edilizi e delle superfici necessarie a infrastrutture e servizi dei nuovi insediamenti: Qr=0,5;

c-*ter*) nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità, in ragione dell'obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana e del contrasto al consumo e alla impermeabilizzazione di nuovo suolo, si provvede alla valutazione d'impatto ambientale sulla base delle linee guida ISPRA, comprendendo la valutazione puntuale e specifica delle alternative di localizzazione che non determinino consumo e impermeabilizzazione di nuovo suolo, oltre alle misure di mitigazione o di compensazione ambientale ed ecologica delle nuove opere e il ripristino di cui al presente capo, pena la nullità dei provvedimenti e degli atti connessi e conseguenti approvati in violazione dell'obbligo stabilito dal presente comma;

c-*quater*) per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione di cui al comma 1 deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione di fattibilità degli interventi, in cui è indicato anche il risultato del bilancio ecologico e del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici e il risultato del bilancio ecologico economico dei servizi ecosistemici.».

4.21

Sironi

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-*bis*) gli interventi comportanti consumo e impermeabilizzazione di suolo libero, compreso quello coperto e utilizzato per tutte le nuove infrastrutture e tutti i servizi necessari alla realizzazione e alla gestione degli interventi stessi, sono accompagnati dal contemporaneo ripristino, eventuale depavimentazione e dalla rinaturalizzazione di altro suolo equivalente già impermeabilizzato in modo reversibile, in misura tale da produrre il ripristino alla natura di almeno il 20 per cento dei suoli degradati.».

4.22

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-*bis*) il quadro delle risorse finanziarie già destinate e degli ulteriori finanziamenti necessari per il completamento degli interventi, nonché le relative fonti di finanziamento».

4.23

Sironi

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-*bis*) il verde pensile tecnologico, sia estensivo che intensivo, gli impianti vegetali su supporti o altre strutture che non assicurano continuità ecologica tra il verde e il sottosuolo fino alla roccia madre non sono considerati strumento di compensazione ecologica sufficiente a impedire le alterazioni del regime idrologico (alluvioni e scarsità idrica, cosiddetta *water stress*) e a prevenire il dissesto idrogeologico, ma sono da considerarsi arredo urbano e meri strumenti di mitigazione dell'impatto del consumo e dell'impermeabilizzazione di suolo.».

4.24

Sironi

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-*bis*) i terreni de-pavimentati utilizzati in compensazione per il consumo e l'impermeabilizzazione di nuovo suolo vengono inseriti negli strumenti urbanistici come area verde non edificabile e possono entrare a far parte del patrimonio dell'ente locale.».

4.25

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Il Piano di cui al comma 1, lettera *b*), può essere aggiornato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di aggiornare e incrementare gli interventi di rigenerazione urbana.».

4.0.1

Sironi

Dopo l' **articolo** *inserire i seguenti:*

«Art. 4-*bis.*

(Monitoraggio del consumo del suolo)

1. Il monitoraggio del consumo e dell'impermeabilizzazione di nuovo suolo è affidato all'ISPRA che, in attuazione della presente legge, opera in collaborazione con l'ISTAT. Ai fini del monitoraggio di cui al presente comma, l'ISPRA, che si avvale della collaborazione delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), definisce i metodi e i criteri uniformi per la formazione delle banche di dati e per la determinazione dei dati stessi, ai quali le regioni devono adeguarsi.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano valutano l'efficacia degli strumenti di programmazione vigenti in relazione alla limitazione del consumo e della impermeabilizzazione del suolo e ne pubblicano gli esiti con delibera annuale. Entro il termine di trenta giorni dall'adozione della delibera rendono disponibili i dati da acquisire secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e all'articolo 23, comma 12-*quaterdecies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblica e aggiorna annualmente i dati sul consumo e sull'impermeabilizzazione di nuovo suolo e la relativa cartografia sul proprio sito *internet* istituzionale.»

«Art. 4-*ter.*

(Monitoraggio degli edifici e delle aree inutilizzati)

1. I comuni, singoli o associati, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono all'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'ISTAT, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento individua gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici sia privati, sfitti, non utilizzati, abbandonati o in degrado, specificandone le caratteristiche e le dimensioni. Il censimento rileva altresì la quantificazione e la qualificazione delle aree urbanizzate, delle infrastrutturate esistenti e delle aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti, al fine di creare una banca di dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, denominata «banca dati del riuso», disponibile per il recupero o il riuso, nonché per l'aggiornamento dello stato del consumo e dell'impermeabilizzazione del suolo. Tali dati sono aggiornati ogni due anni.

2. Sulla base delle risultanze dell'analisi dei dati, i comuni, singoli o in forma associata, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvano le varianti necessarie agli strumenti di pianificazione urbanistica al fine di eliminare le previsioni di edificazione di qualsiasi destinazione comportanti consumo e impermeabilizzazione di suolo in aree naturali, seminaturali o spontaneamente rinaturalizzate a seguito di abbandono di aree dismesse da precedenti usi del suolo e aventi diversa destinazione urbanistica o comunque libere.».

4.0.2

Sironi

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Monitoraggio del consumo del suolo)

1. Il monitoraggio del consumo e dell'impermeabilizzazione di nuovo suolo è affidato all'ISPRA che, in attuazione della presente legge, opera in collaborazione con l'ISTAT. Ai fini del monitoraggio di cui al presente comma, l'ISPRA, che si avvale della collaborazione delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), definisce i metodi e i criteri uniformi per la formazione delle banche di dati e per la determinazione dei dati stessi, ai quali le regioni devono adeguarsi.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano valutano l'efficacia degli strumenti di programmazione vigenti in relazione alla limitazione del consumo e della impermeabilizzazione del suolo e ne pubblicano gli esiti con delibera annuale. Entro il termine di trenta giorni dall'adozione della delibera rendono disponibili i dati da acquisire secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e all'articolo 23, comma 12-*quaterdecies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblica e aggiorna annualmente i dati sul consumo e sull'impermeabilizzazione di nuovo suolo e la relativa cartografia sul proprio sito *internet* istituzionale.».

4.0.3

Sironi

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Monitoraggio degli edifici e delle aree inutilizzati)

1. I comuni, singoli o associati, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono all'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'ISTAT, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento individua gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici sia privati, sfitti, non utilizzati, abbandonati o in degrado, specificandone le caratteristiche e le dimensioni. Il censimento rileva altresì la quantificazione e la qualificazione delle aree urbanizzate, delle infrastrutturate esistenti e delle aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti, al fine di creare una banca di dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, denominata «banca dati del riuso», disponibile per il recupero o il riuso, nonché per l'aggiornamento dello stato del consumo e dell'impermeabilizzazione del suolo. Tali dati sono aggiornati ogni due anni.

2. Sulla base delle risultanze dell'analisi dei dati, i comuni, singoli o in forma associata, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvano le varianti necessarie agli strumenti di pianificazione urbanistica al fine di eliminare le previsioni di edificazione di qualsiasi destinazione comportanti consumo e impermeabilizzazione di suolo in aree naturali, seminaturali o spontaneamente rinaturalizzate a seguito di abbandono di aree dismesse da precedenti usi del suolo e aventi diversa destinazione urbanistica o comunque».

Art. 5

5.1

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Piani comunali di rigenerazione urbana)

1. Ai fini di cui alla presente legge, i comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, gli ambiti urbani ove si rendono opportuni gli interventi di rigenerazione urbana. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, complessi edilizi o interi isolati. Per agevolare l'individuazione degli ambiti urbani oggetto di interventi di rigenerazione, i comuni, nel rispetto delle competenze riservate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche su proposta dei proprietari e dei soggetti aventi titolo, effettuano una ricognizione del proprio territorio e definiscono il perimetro delle aree da assoggettare agli interventi di rigenerazione urbana. L'individuazione delle aree oggetto di interventi di rigenerazione urbana può altresì riguardare aree urbanizzate ricadenti su più enti locali. I comuni definiscono le forme e i modi per la partecipazione diretta dei residenti nell'individuazione degli ambiti urbani, per la definizione degli obiettivi della rigenerazione urbana e per la condivisione dei relativi Piani comunali di rigenerazione urbana.

2. A seguito dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, il comune o uno degli enti locali interessati procede, tramite i propri uffici, alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana. Il Piano definisce gli obiettivi generali che l'intervento intende perseguire in termini di messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di realizzazione di insediamenti multifunzionali in grado di offrire contemporaneamente servizi pubblici e privati utili alla collettività e propedeutici all'integrazione sociale e con i territori circostanti, di rivitalizzazione sociale ed economica, di riduzione del consumo del suolo e di permeabilità dei suoli, di bilancio energetico e idrico, di razionalizzazione del ciclo dei rifiuti, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi, dei servizi di quartiere, di accessibilità con i mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili, di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il Piano definisce altresì l'insieme organico degli interventi necessari al conseguimento dei predetti obiettivi e la stima dei relativi costi.

3. I soggetti pubblici o privati aventi titolo possono presentare all'amministrazione comunale una proposta di Piano comunale di rigenerazione urbana, al fine di verificarne la coerenza con gli indirizzi, i criteri e gli obiettivi indicati dallo strumento urbanistico comunale. Tale proposta di Piano prevede, nell'ambito delle aree individuate, gli obiettivi generali che si intendono perseguire, nei medesimi termini di cui al comma 2, e l'insieme degli interventi ritenuti necessari per garantire il conseguimento dei predetti obiettivi.

4. Le proposte di Piano di cui ai commi 2 e 3 devono essere corredate della seguente documentazione:

a) l'indicazione delle proposte progettuali di massima sulle aree e sugli edifici ricadenti negli ambiti urbani oggetto del Piano stesso;

b) la relazione tecnico-illustrativa del Piano;

c) la relazione economica, contenente un piano economico-finanziario;

d) uno schema di accordo con l'indicazione degli impegni assunti dai soggetti interessati.

5. Le proposte di Piano prevedono altresì:

a) per i casi di emergenza, un'adeguata mobilità all'interno dei tessuti urbani e l'accessibilità ai presidi strategici, quali uffici territoriali del governo, ospedali, municipio, caserme, e agli spazi liberi da attrezzare per le esigenze di assistenza e di protezione civile;

b) la previsione di realizzazione o di individuazione di alloggi di edilizia temporanea nonché la previsione di realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale;

c) la previsione delle demolizioni integrali di opere incongrue o di elementi di degrado;

d) la previsione delle modalità di gestione dei rifiuti derivanti da demolizione o da costruzione.

6. Le proposte di Piano non possono avere ad oggetto interventi di rigenerazione urbana riguardanti:

a) immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto allo stesso, ad esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria;

b) immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta ai sensi delle vigenti disposizioni normative applicabili.

7. La proposta di Piano comunale di rigenerazione urbana è approvata in sede di consiglio comunale. Qualora il Piano richieda, per la sua completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, il medesimo è approvato mediante accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8. L'approvazione del Piano comunale di rigenerazione urbana ai sensi del comma 7 costituisce il presupposto per l'accesso al bando e per l'accesso, qualora selezionato, all'assegnazione delle risorse del Fondo.».

5.2

Sironi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Programma comunale di rigenerazione urbana)

1. I comuni, in base ai criteri stabiliti dall'articolo 4, comma 2, fatte salve le previsioni di maggior tutela delle aree inedificate introdotte dalla legislazione regionale, nazionale o sovranazionale, forniscono alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dati circa le previsioni urbanistiche non attuate che comportano consumo e impermeabilizzazione di suolo, contenute negli strumenti di pianificazione locale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di definire un quadro aggiornato delle potenzialità contenute negli strumenti di pianificazione locale e, entro i centottanta giorni successivi alla deliberazione regionale o, in mancanza, al decreto del Presidente del Consiglio:

a) individuano negli strumenti di pianificazione comunale e intercomunale gli ambiti urbanistici, comprensivi di isolati, aree o singoli immobili che, per le condizioni di degrado, siano da sottoporre prioritariamente a interventi di riuso e di rigenerazione urbana. Tali dati sono aggiornati ogni due anni e pubblicati nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessi all'ISPRA e all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

b) adeguano la pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica tenuto conto delle finalità e delle disposizioni della presente legge, delle ulteriori disposizioni regionali e del prevalente interesse pubblico alla salvaguardia dell'ecosistema suolo esistente e della salute, del benessere e della qualità della vita dei cittadini, motivando la quantità massima di consumo e di impermeabilizzazione di suolo in compensazione eventualmente ammessa, con la rappresentazione puntuale e specifica della necessità di consumare e di impermeabilizzare nuovo suolo non impermeabilizzato in compensazione in relazione all'eventuale insostenibilità tecnica di riqualificare e rigenerare aree già edificate o recuperare aree dismesse, tenuto conto del criterio della prevalenza dell'interesse pubblico alla salvaguardia dell'ecosistema suolo esistente rispetto all'interesse economico, a cui viene attribuita valenza meramente residuale e secondaria in relazione alle scelte già adottate sulla base del primo criterio;

c) al fine di ridurre l'utilizzo di superfici naturali, semi-naturali o spontaneamente rinaturalizzate libere e classificate come edificabili, i comuni proprietari di tali aree modificano le previsioni nel piano di governo del territorio (PGT) riclassificandole come aree verdi o agricole;

d) informano le regioni con l'invio, ogni sei mesi, dei dati circa il processo di adeguamento della propria pianificazione diretto a disciplinare e promuovere il riuso del patrimonio edilizio esistente e la rigenerazione urbana del territorio, nonché ad azzerare il consumo e l'impermeabilizzazione di nuovo suolo;

e) censiscono gli edifici e le aree pubbliche e private dismessi, non utilizzati o abbandonati esistenti sul proprio territorio, e provvedono alla diffusione dei dati aggiornati semestralmente, pubblicandoli in forma aggregata nei propri siti *internet* istituzionali;

f) le previsioni urbanistiche che comportano consumo e impermeabilizzazione di nuovo suolo in compensazione negli strumenti urbanistici formati o variati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge hanno validità quinquennale; decorso tale termine senza che siano state avviate le procedure autorizzative per la loro attuazione, le suddette previsioni decadono.

2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni predispongono il bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici del proprio territorio di competenza, sulla base dei criteri e dei parametri di contabilità ambientale (impronta ecologica). e comunque nel rispetto dell'annesso metodologico al rapporto 288/2018 dell'ISPRA e suoi aggiornamenti, riportando a bilancio da un lato il costo derivante dalla perdita di servizi ecosistemici per ogni ettaro di suolo consumato o impermeabilizzato e dall'altro il valore aggiunto acquisito con la riqualifica e con l'acquisizione di nuove infrastrutture verdi e blu. I bilanci ecologici-economici dei servizi ecosistemici di ogni comune devono evidenziare il controvalore economico anche: *a)* dell'impronta idrica, ovvero le conseguenze dell'impermeabilizzazione sul rischio idrogeologico e sull'alterazione del regime idrico già esistente, dell'impoverimento degli *stock* idrici legati agli acquiferi, della riduzione della pressione preesistente al loro utilizzo e della conseguente scarsità o *deficit* idrico e vengono analizzati anche come dato aggregato nell'ambito territoriale dei Piani di bacino; *b)* dell'impronta di carbonio delle attività e dei prodotti relative alle opere connesse a ogni titolo edilizio in base alle dichiarazioni dei proponenti, redatte raccogliendo le dichiarazioni e le asseverazioni dei realizzatori delle opere e dei fornitori dei servizi; *c)* dell'impronta ecologica complessiva, applicando la metodologia di cui all'annesso metodologico al rapporto 288/2018 dell'ISPRA e suoi aggiornamenti.

3. Nell'ambito degli interventi di rigenerazione urbana o comunque di nuovi interventi edilizi non è consentito compensare le loro conseguenti eventuali emissioni di CO2 con l'acquisto di certificati di credito di carbonio sul mercato nazionale, sovranazionale o internazionale; ogni compensazione che si rendesse eventualmente necessaria avverrà invece localmente, onde non vanificarne gli obiettivi.

4. I comuni aggiornano annualmente i dati del bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici sulla base delle modifiche *medio tempore* apportate dalla pianificazione urbanistica in linea con gli obiettivi e le priorità strategiche nell'ottica di raggiungere un bilancio positivo sempre crescente nel corso degli anni, annotandone le voci relative al rispettivo controvalore economico. Il bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici è pubblicato annualmente come allegato al bilancio annuale comunale e il suo saldo attivo o passivo concorre a formare un indice di vulnerabilità nella fornitura di servizi ecosistemici, che rileva anche ai fini dell'attribuzione al comune da parte della regione di riferimento delle quote di eventuale ulteriore consumo e impermeabilizzazione di nuovo suolo in compensazione ripartibili sul territorio regionale, nonché ai fini dell'assegnazione di premi, fondi o finanziamenti regionali, nazionali, europei, sovranazionali e internazionali per il sostegno alla realizzazione di progetti di rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo e all'impermeabilizzazione di nuovo suolo, al fine di consentire la programmazione e il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano.

5. I bilanci ecologici-economici dei servizi ecosistemici comunali vengono analizzati anche

come dato aggregato nell'ambito territoriale delle città metropolitane e delle province.

6. In caso di bilancio negativo che non mostri miglioramenti da un anno a quello successivo, il comune sarà oggetto di controlli e verifiche della propria pianificazione territoriale da parte della regione di riferimento che potrà altresì affiancarsi o sostituirsi allo stesso nell'attività di pianificazione.».

5.3

Sironi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Disciplina in materia di certificati di credito di carbonio)

1. Nell'ambito degli interventi di rigenerazione urbana o comunque di nuovi interventi edilizi non è consentito compensare le loro conseguenti eventuali emissioni di CO2 con l'acquisto di certificati di credito di carbonio sul mercato nazionale, sovranazionale o internazionale. Ogni compensazione che si rendesse eventualmente necessaria avviene localmente per non vanificare gli obiettivi».

5.4

Fina

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. La Programmazione comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), individua gli obiettivi generali, gli indirizzi e la strategia che il comune intende perseguire in termini, tra l'altro, di messa in sicurezza e resilienza del territorio rispetto ai pericoli naturali, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di efficientamento energetico e idrico, di valorizzazione e manutenzione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, di mobilità sostenibile, di sviluppo di politiche abitative, di accessibilità»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. La Programmazione comunale di rigenerazione urbana è approvata mediante una o più Delibere di Consiglio comunale, che individuano, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera a), il perimetro degli ambiti urbani ove si realizza la rigenerazione urbana. Tali ambiti possono essere sempre aggiornati al fine di ricomprendere al loro interno ulteriori immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati.»;

c) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. La programmazione comunale di rigenerazione urbana elenca, tra gli altri:

a) gli obiettivi di riqualificazione urbana, di sostenibilità ambientale, di miglioramento degli *standard* energetici del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente che si intendono conseguire;

b) gli interventi pubblici e i benefici connessi alla rigenerazione urbana del patrimonio edilizio esistente;

c) gli interventi finalizzati alla realizzazione di servizi pubblici e privati, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere;

d) gli interventi di edilizia residenziale sociale;

e) la stima dei relativi costi.».

5.5

Irto, Basso, Fina

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 1» *inserire le seguenti:* «, con particolare attenzione agli interventi di contrasto alla rarefazione delle attività economiche

urbane e di promozione dell'economia di prossimità,»;

b) dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-*bis*. La programmazione comunale di rigenerazione urbana individua, altresì, sulla base della perimetrazione effettuata sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con le associazioni di rappresentanza delle categorie economiche comparativamente più rappresentative:

a) gli obiettivi di sviluppo delle attività economiche di prossimità di interesse collettivo che si intendono conseguire nei centri storici e urbani, incluse le aree periferiche;

b) le misure per la qualificazione e l'incremento dell'attrattività di aree, vie e piazze a vocazione commerciale;

c) le misure di tutela, valorizzazione e promozione delle attività economiche di prossimità, anche definendo premialità finalizzate all'insediamento di nuove imprese;

d) le misure per la salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche, anche prevedendo eventuali limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».

5.6

Sigismondi, De Priamo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sopprimere le parole da: «nonché ai contenuti del Piano nazionale» *fino a:* «di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b)»;

b) al comma 3 sopprimere le parole da: «è formulata» *fino a:* «(SIT) ed»;

c) al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «e privato»;

d) al comma 3, lettera e), sopprimere le parole da: «in coerenza» *fino a:* «numero 1)».

5.7

Fregolent

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sopprimere le parole da: «nonché ai contenuti del Piano nazionale» *fino a:* «di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b)»;

b) al comma 3 sopprimere le parole da «è formulata» *fino a* «(SIT) ed»;

c) al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «e privato»;

d) al comma 3, lettera e), sopprimere le parole da: «in coerenza» *fino a:* «numero 1)».

5.8

Irto, Fina

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1 sopprimere le parole da:* «nonché ai contenuti del Piano nazionale» *fino alla fine del comma*;

2) *al comma 3 sopprimere le parole da*: «è formulata» *fino:* «(SIT) ed»;

3) *al comma 3, lettera a), sopprimere le parole* «e privato»;

4) *al comma 3, lettera e), sopprimere le parole da:* «in coerenza» *fino a:* «numero 1)».

5.9

Sironi

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «qualora disponibile»*;*

2) al comma 2 sopprimere le parole: «anche su proposta dei privati»;

3) al comma 3, lettera d), sopprimere le parole da: «in relazione» *fino alla fine della lettera;*

4) *al comma 3, lettera e), sostituire la parola:* «30» *con la seguente:* «10» *e dopo le parole:* «alle condizioni indicate» *aggiungere le seguenti:* «con la compresenza obbligatoria dell'assenza di consumo di suolo»;

5) al comma 3, lettera g), sostituire la parola: «sociale» *con la seguente:* «pubblica»;

6) *al comma 3, lettera i), ed al comma 6 dopo la parola:* «delocalizzazione» *inserire le seguenti:* «senza consumo di nuovo suolo»;

7) *al comma 7, lettera d), dopo le parole:* «sul territorio comunale» *inserire le seguenti:* «o sui comuni limitrofi se nelle forme associate o parte degli accordi previsti dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)»;

8) *al comma 8 sostituire la parola:* «20» *con la seguente:* «10».

5.10

Sironi

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «qualora disponibile».

5.11

Aurora Floridia

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. La programmazione comunale di rigenerazione urbana deve essere coerente con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) e con il Programma di riqualificazione energetica della Pubblica Amministrazione centrale (PREPAC)».

5.12

Irto, Basso, Fina

Apportare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere il comma 2;

2) al comma 3 sopprimere le parole da: «è formulata» *fino alle parole:* «(SIT) ed»;

3) al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «e privato».

5.13

Tosato, Stefani, Bizzotto, Minasi, Potenti, Germanà

Sostituire i commi da 2 a 6 con i seguenti:

«2. La programmazione comunale di rigenerazione urbana è approvata dal Consiglio comunale quale variante allo strumento urbanistico generale vigente, secondo procedure semplificate definite dalla legislazione regionale in materia di governo del territorio. La variante individua, nel rispetto delle definizioni e delle perimetrazioni stabilite dalla normativa regionale, i perimetri dei centri storici e, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani nei quali realizzare interventi di rigenerazione urbana. Tali ambiti possono essere aggiornati mediante successiva deliberazione consiliare, in coerenza con la pianificazione urbanistica generale. Restano fermi i perimetri dei centri storici e gli ambiti urbani già individuati dai comuni nella propria strumentazione urbanistica generale o in attuazione della normativa regionale.

3. La variante di cui al comma 2 definisce, per ciascun ambito urbano, gli obiettivi generali di rigenerazione urbana e, in particolare:

a) gli obiettivi generali di riqualificazione urbana, di miglioramento della qualità della vita, di sostenibilità ambientale, di miglioramento degli standard energetici del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente che si intendono conseguire;

b) per ciascun ambito urbano di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 2, gli aspetti naturalistico-ambientali, insediativi, sociali, culturali, tra i quali, a titolo esemplificativo e non

esaustivo: l'accesso agli spazi pubblici, alle aree verdi, la qualità del decoro urbano, lo stato degli ecosistemi;

c) le destinazioni d'uso ammesse in ciascun ambito;

d) i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanze tra le costruzioni da osservare negli interventi di nuova costruzione, in relazione al perseguimento degli obbiettivi generali strategici di cui alla lettera a);

e) gli interventi pubblici e i benefici connessi alla rigenerazione urbana del patrimonio edilizio esistente, con incrementi fino ad un massimo del 30 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti, in coerenza con quanto disposto dalle regioni e dalle province autonome di Trento di Bolzano ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), numero 1), alle condizioni indicate;

f) gli interventi finalizzati alla realizzazione di servizi pubblici, di comunità e privati, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi, degli spazi commerciali e dei servizi di quartiere;

g) gli interventi di edilizia residenziale sociale;

h) gli interventi per la risoluzione delle opere pubbliche incompiute eventualmente ricadenti nel perimetro delle aree interessate dalla rigenerazione urbana;

i) gli eventuali interventi di delocalizzazione di edifici o complessi di edifici siti in aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, come individuate dai vigenti Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) e nelle aree ad alta pericolosità idraulica come individuate dai Piani di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) delle Autorità Distrettuali di Bacino Idrografico, nonché i siti alternativi idonei sul territorio comunale, ovvero gli immobili esistenti abbandonati, diruti o con altre destinazioni da convertire, ove operare la delocalizzazione;

l) la stima dei relativi costi.

4. La variante individua inoltre gli interventi relativi ai sistemi e alle reti di servizi correlati, con particolare riferimento a:

a) gli interventi di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di connessione delle stesse con le reti di energia, gas e acqua (*smart grid*);

b) gli interventi per l'accessibilità e la mobilità sostenibile nelle aree della rigenerazione urbana attraverso il trasporto pubblico, i mezzi pubblici e i percorsi pedonali e ciclabili;

c) gli interventi connessi al ciclo dei rifiuti e dei materiali di costruzione e demolizione.

5. Fino all'approvazione della variante di cui al comma 2, restano attuabili gli interventi di rigenerazione urbana assentiti o assentibili sulla base della normativa statale e regionale vigente.

6. I Comuni, in attuazione e conformità alle previsioni del Piano Particolareggiato di Rigenerazione Urbana e Delocalizzazione di cui al comma 7, autorizzano la delocalizzazione degli immobili ubicati nelle aree a rischio individuate nella variante di cui al comma 3, lettera i). La delocalizzazione avviene nei siti idonei individuati dalla variante medesima, ed è subordinata alla demolizione e alla rinaturalizzazione delle aree di sedime originarie. Sono esclusi dalla possibilità di delocalizzazione gli immobili realizzati in assenza di titolo edilizio o in totale difformità da esso, per i quali non sia intervenuta l'eventuale sanatoria o legittimazione ai sensi della normativa vigente.».

5.14

Tubetti, Farolfi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di Consiglio comunale» *inserire le seguenti:* «previa intesa con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio,»;

b) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «sociali, culturali,» *inserire la seguente:* «paesaggistici,».

5.15

Fazzone

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «di Consiglio comunale» *inserire le seguenti:* «previa intesa con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio,»;

b) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «sociali, culturali,» *inserire la seguente*: «paesaggistici,».

5.16

Sironi

Al comma 2, dopo le parole: «Delibere di Consiglio comunale, che» *inserire le seguenti:* «, previa quantificazione della percentuale di suolo impermeabilizzato da trasmettere a Regione e sulla base della conseguente pianificazione regionale, eventualmente».

5.17

Sironi

*Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «*anche su proposta dei privati».

5.18

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, qualora coerenti con i principi della presente legge».

5.19

Sironi

Al comma 3, dopo le parole: «Sistema Informativo Territoriale (SIT)» *inserire le seguenti:* «, assicurando coerenza con quanto previsto dall'articolo 20, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1991 (Nature Restoration Law), secondo cui i sistemi di monitoraggio degli Stati membri operano sulla base di banche dati elettroniche e di sistemi di informazione geografica e massimizzano l'accesso e l'uso dei dati e dei servizi ottenuti mediante tecnologie di telerilevamento, osservazione della Terra, inclusi i servizi Copernicus, sensori e dispositivi in situ, nonché dati derivanti dalla scienza dei cittadini, anche attraverso le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale e dall'analisi avanzata dei dati».

5.20

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «qualità della vita,» *inserire le seguenti:* «di coesione sociale ed economica».

5.21

Sironi

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, lettera a), dopo le parole: «sostenibilità ambientale,» *inserire le seguenti:* «e ecosistemica,»;

2) alle lettere e), f), g), h) ed i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, senza consumo e impermeabilizzazione di nuovo suolo, o almeno garantendo il saldo netto zero di consumo e impermeabilizzazione del suolo, l'invarianza idraulica e idrologica, nonché spazi a verde adeguati al numero di residenti e boschivi utili a scongiurare il fenomeno delle isole di calore»;

3) al comma 4, dopo le parole: «interventi di rigenerazione urbana» *inserire le seguenti:* «, tenuto conto dell'impronta di carbonio, idrica ed ecologica di ciascuno,»;

4) al comma 5 sopprimere la parola: «assentibili».

5.22

Sironi

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «sostenibilità ambientale,» *inserire le seguenti:* «e

ecosistemica,».

5.23

Sironi

*Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «*di sostenibilità ambientale» *inserire le seguenti:* «di equilibrio ecosistemico, di invarianza idraulica e di prevenzione del rischio idrogeologico».

5.24

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto degli obiettivi e delle indicazioni inserite nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), come previsto ai sensi del regolamento UE 2018/1999 e nel Programma di riqualificazione energetica della Pubblica Amministrazione centrale (PREPAC), stabilito dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.».

5.25

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «decoro urbano» *inserire le seguenti:* «le reti ecologiche e della biodiversità e».

5.26

Sironi

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «nuova costruzione» *con le seguenti:* «rigenerazione urbana».

5.27

Sironi

Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole da: «in relazione» *fino alla fine della lettera.*

5.28

Sironi

Al comma 3 sopprimere la lettera e).

5.29

Irto, Basso, Fina

Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole da: «con incrementi» *fino alla fine della lettera.*

5.30

Minasi, Potenti, Germanà

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: «con incrementi fino ad un massimo del 30 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti» *con le seguenti:* «con incrementi da concedersi in misura non inferiore al 30 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti».

5.31

Sironi

Al comma 3, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: «30» *con la seguente:* «10»;

b) sopprimere le parole: «o della superficie lorda».

5.32

Sironi

Al comma 3, lettera e), sostituire la parola: «30» *con la seguente:* «10»*; alla medesima lettera, dopo le parole:* «alle condizioni indicate» *aggiungere le seguenti:* «con la compresenza obbligatoria dell'assenza di consumo di suolo».

5.33

Sironi

Al comma 3, lettera e), sostituire la parola: «30» *con la seguente:* «10».

5.34

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: «30 per cento» *con le seguenti:* «20 per cento».

5.35

Sironi

Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: «o della superficie lorda».

5.36

Durnwalder, Unterberger, Patton, Spagnolli

Al comma 3, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «e dalle province autonome di Trento di Bolzano».

5.37

Sironi

Al comma 3, alle lettere e), f), g), h) ed i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, senza consumo e impermeabilizzazione di nuovo suolo, o almeno garantendo il saldo netto zero di consumo e impermeabilizzazione del suolo, l'invarianza idraulica e idrologica, nonché spazi a verde adeguati al numero di residenti e boschivi utili a scongiurare il fenomeno delle isole di calore».

5.38

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) gli interventi destinati ad assicurare l'offerta di alloggi di edilizia residenziale sociale anche ai fini di garantire il soddisfacimento dello *standard* urbanistico di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 22 aprile 2008;».

5.39

Sironi

Al comma 3, lettera g), sostituire la parola: «sociale» *con la seguente: «*pubblica».

5.40

Sironi

Al comma 3, lettera g), dopo la parola: «sociale» *aggiungere la seguente:* «e pubblica».

5.41

Sironi

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, lettera i), dopo la parola: «delocalizzazione» *inserire le seguenti: «*senza consumo di nuovo suolo»;

2) al comma 6, dopo la parola: «delocalizzazione» *inserire le seguenti:* «senza consumo di nuovo suolo».

5.42

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

«l-*bis*) gli interventi connessi al ciclo dei rifiuti e dei materiali di costruzione e demolizione secondo il principio dell'economia circolare.».

5.43

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

«l-*bis*) la quota di alloggi da destinare ad edilizia residenziale pubblica, non inferiore al 20 per cento nel caso di edilizia sociale.».

5.44

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

«l-*bis*) le prescrizioni da seguire nella progettazione degli interventi di rigenerazione urbana che garantiscano elevati *standard* di qualità, di sicurezza sismica, di compatibilità paesaggistica, di efficienza energetica e idrica, di riduzione delle emissioni attraverso specifici obiettivi prestazionali e di qualità architettonica degli edifici.».

5.45

Sironi

Al comma 4, dopo le parole: «interventi di rigenerazione urbana» *inserire le seguenti: «*, tenuto conto dell'impronta di carbonio, idrica ed ecologica di ciascuno,».

5.46

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «pedonali e ciclabili» *aggiungere le seguenti:* «, la mobilità leggera».

5.47

Sironi

Al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis*)* gli interventi connessi al recupero e al riutilizzo circolare del nuovo suolo eventualmente sacrificato».

5.48

Sironi

Sopprimere il comma 5.

5.49

Sironi

Al comma 5 sopprimere la seguente parola: «assentibili».

5.50

Sigismondi, De Priamo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 sopprimere le seguenti parole: «a destinazione residenziale»;

b) dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-*bis*. Sono fatte salve le disposizioni regionali vigenti in tema di delocalizzazione di immobili di maggiore incentivazione e semplificazione rispetto a quanto previsto dai commi 6, 7 e 8. Le Regioni possono comunque prevedere disposizioni di maggiore incentivazione e semplificazione.».

5.51

Fazzone

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 sopprimere le seguenti parole: «a destinazione residenziale»;

b) dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-*bis*. Sono fatte salve le disposizioni regionali vigenti in tema di delocalizzazione di immobili di maggiore incentivazione e semplificazione rispetto a quanto previsto dai commi 6, 7 e 8. Le Regioni possono comunque prevedere disposizioni di maggiore incentivazione e semplificazione.».

5.52

Minasi, Potenti, Germanà

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 sopprimere le seguenti parole: «a destinazione residenziale»;

b) dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-*bis*. Sono fatte salve le disposizioni regionali vigenti in tema di delocalizzazione di immobili di maggiore incentivazione e semplificazione rispetto a quanto previsto dai commi 6, 7 e 8. Le Regioni possono comunque prevedere disposizioni di maggiore incentivazione e semplificazione.».

5.53

Fregolent

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 sopprimere le seguenti parole: «a destinazione residenziale»;

b) dopo il comma 8 inserire il seguente: «8-*bis.* Sono fatte salve le disposizioni regionali vigenti in tema di delocalizzazione di immobili di maggiore incentivazione e semplificazione rispetto a quanto previsto dai commi 6, 7 e 8. Le Regioni possono comunque prevedere disposizioni di maggiore incentivazione e semplificazione.».

5.54

Durnwalder

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 sopprimere le seguenti parole: «a destinazione residenziale»;

b) dopo il comma 8 inserire il seguente:

«*8*-bis. Sono fatte salve le disposizioni regionali vigenti in tema di delocalizzazione di immobili di maggiore incentivazione e semplificazione rispetto a quanto previsto dai commi 6, 7 e 8. Le Regioni possono comunque prevedere disposizioni di maggiore incentivazione e semplificazione.».

5.55

Rosa, Sigismondi

Al comma 6 sopprimere le parole: «a destinazione residenziale».

5.56

Irto

Al comma 6 sopprimere le parole: «a destinazione residenziale».

5.57

Sironi

Al comma 7, lettera d), dopo le parole: «sul territorio comunale» *inserire le seguenti:* «o sui comuni limitrofi se nelle forme associate o parte degli accordi previsti dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)».

5.58

Potenti, Minasi, Germanà

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «immobili non esclusi ai sensi del comma 6» *inserire le seguenti:* «e non già compresi tra quelli che godono di semplificazioni e incentivi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), della presente legge».

5.59

Sironi

Al comma 8, sostituire la parola: «20» *con la seguente:* «10».

5.60

Sironi

Al comma 8, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che deve essere ceduta a titolo gratuito

in favore del Comune per eseguire interventi pubblici conformi alla presente legge».

5.0.1

Sironi

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

1. All'articolo 6, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, le parole: "i comuni possono prevedere" sono sostituite dalle seguenti: "i comuni prevedono"».

5.0.2

Sironi

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

1. I Comuni si dotano di una contabilità ambientale che ponga annualmente a bilancio la perdita o l'acquisto di servizi ecosistemici, conseguiti anche attraverso la pianificazione urbanistica, sulla base di criteri e di parametri di contabilità ambientale (impronta ecologica) e comunque nel rispetto dell'annesso metodologico al rapporto 288/2018 dell'ISPRA e suoi aggiornamenti. Il bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici è pubblicato annualmente come allegato al bilancio annuale comunale e il suo saldo, attivo o passivo, concorre a formare un indice di vulnerabilità nella fornitura di servizi ecosistemici, che rileva anche ai fini dell'attribuzione al comune di premialità, fondi e incentivi per il sostegno alla realizzazione di progetti di rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo e all'impermeabilizzazione di nuovo suolo, al fine di consentire la programmazione e il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano.».

5.0.3

Sironi

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Boschi di neo-formazione)

1. I terreni coperti da boschi, compresi i cosiddetti «boschi di neoformazione», sono tutelati in sede di pianificazione paesaggistica e urbanistica con specifiche disposizioni di salvaguardia e di conservazione, con previsioni di interventi di ri-naturalizzazione in caso di degrado, considerato l'effettivo stato di destinazione indipendentemente dall'eventuale destinazione urbanistica vigente al tempo dell'abbandono o successivamente allo stesso.

2. I comuni censiscono le aree protette e vincolate per la tutela paesaggistica esistenti sul proprio territorio, le aree boschive, comprese quelle di spontanea ri-naturalizzazione, le aree umide, quelle in prossimità dei corpi idrici, quelle a pericolosità idraulica, da frana e sismica, nonché le fasce costiere suddivise per distanze dalla linea di costa e provvedono alla diffusione dei dati aggiornati trimestralmente, con indicazione dei dati dell'eventuale consumo e impermeabilizzazione di suolo prodotto all'interno delle predette aree, pubblicandoli in forma aggregata nei propri siti internet istituzionali.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano uniformano la rispettiva normativa in materia di boschi e foreste entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorso infruttuosamente il quale cessano di applicarsi le disposizioni in contrasto con il presente articolo.».

5.0.4

Sironi

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Piano del verde e delle superfici libere urbane)

1. All'articolo 6, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, le parole: "i comuni possono:" sono sostituite dalle parole: "i comuni devono".

2. Le regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del piano nazionale di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 10, definiscono criteri e modalità di realizzazione del Piano del verde e delle superfici libere urbane e della riforestazione urbana, che deve essere adottato da ciascun comune entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I Comuni hanno l'obbligo di dotarsi e di approvare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano del verde come strumento di pianificazione propedeutico alla stesura del Piano regolatore generale, che dovrà essere aggiornato sulla base del primo entro la prima scadenza utile e dovrà contenere una visione strategica delle infrastrutture verdi e un programma organico di sviluppo del sistema del verde urbano e peri-urbano nel medio-lungo periodo, che preveda una pianificazione basata su caratteri ecosistemici, strutturali, morfologici, estetici e ambientali di ogni tipologia verde, sul suo rapporto con l'edificato, nonché sulla domanda sociale da parte della collettività.

4. Gli strumenti urbanistici già adottati o approvati si adeguano alle nuove disposizioni prescritte nel Piano del verde e delle superfici libere urbane.

5. Le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, danno effettiva attuazione alle prescrizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, assicurando tra l'altro che il Piano del verde e delle superfici libere urbane e della riforestazione urbana, coordinato con i regolamenti del verde pubblico e privato, preveda:

a) la riduzione dell'impatto edilizio e il rinverdimento dell'area su cui insistono gli edifici di nuova edificazione e quelli oggetto di una significativa ristrutturazione edilizia;

b) la conservazione, la tutela e l'incremento del patrimonio arboreo esistente nelle aree scoperte di pertinenza degli edifici esistenti;

c) la realizzazione di grandi aree verdi pubbliche nell'ambito della pianificazione urbanistica, con particolare riferimento alle zone a maggior densità' edilizia;

d)l'attribuzione a ciascuna superficie libera in un contesto prevalentemente artificiale di una destinazione d'uso che non comporti nuove edificazioni e impermeabilizzazioni del terreno;

e) la piantumazione di piante e masse arboree nelle aree sia di proprietà privata, sia pubbliche, ivi comprese le strade, le piazze e i parcheggi;

f) la tutela e la valorizzazione delle aree naturali, degli ecosistemi, delle aree incolte che possono rappresentare aspetti di storia del territorio in ragione di presenze vegetali e per morfologia;

g) la realizzazione o il completamento di corridoi ecologici, aree destinate all'agricoltura urbana e periurbana, aree pedonali, piste ciclabili, percorsi per disabili e il soddisfacimento degli standard urbanistici comunali e sovracomunali di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, e loro adeguamenti previsti dalle leggi regionali e dalle norme dei piani comunali;

h) l'individuazione di una cintura verde quale parte integrante del Piano stesso;

i) la creazione di fasce di pertinenza di fiumi e torrenti e di aree sensibili di particolare valenza paesistica, ambientale e culturale;

l)i capitolati per le opere a verde che prevedano l'obbligo delle necessarie infrastrutture di servizio di irrigazione e drenaggio e specifiche schede tecniche sulle essenze vegetali;

m) il censimento dei soggetti vegetali significativi esistenti e in particolare individui, ai fini della loro tutela, gli elementi che rappresentano e rivelano tracce di storia del territorio e caratteristiche specifiche della singola area;

n) la creazione di percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione del verde, anche

in collaborazione con le università, nonché la sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura del verde attraverso i canali di comunicazione e di informazione.».

Art. 6

6.1

Sironi

Sopprimere l'articolo.

6.2

Irto

Sopprimere l'articolo.

Art. 7

7.1

Sironi

Sopprimere l'articolo.

7.2

Irto

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. La progettazione degli interventi ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana e finanziati a valere sulle risorse pubbliche di cui alla presente legge, qualora non possa essere realizzata dall'amministrazione interessata è affidata mediante concorso di progettazione in due fasi di cui al comma 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 36 del 2023. Tale affidamento è finalizzato ad acquisire un'idea progettuale e, successivamente, un progetto di fattibilità tecnica ed economica, predisposto secondo le modalità e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.».

7.3

Fazzone

Al comma 1, dopo le parole: «La progettazione degli interventi» *inserire la seguente*: «pubblici».

7.4

Sigismondi, De Priamo

Al comma 1, dopo le parole: «La progettazione degli interventi» *inserire la seguente:* «pubblici».

7.5

Fregolent

Al comma 1, dopo le parole: «La progettazione degli interventi» *inserire la seguente:* «pubblici».

7.6

Durnwalder

Al comma 1, dopo le parole: «La progettazione degli interventi» *inserire la seguente*: «pubblici».

7.7

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, dopo le parole: «di rigenerazione urbana» *inserire le seguenti:* «, qualora non possa essere realizzata dall'amministrazione competente,».

7.8

De Priamo, Sigismondi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «può essere affidata» *con le seguenti:* «viene affidata»;

b) al comma 6, sostituire le parole: «possono essere impiegati» *con le seguenti:* «devono essere

impiegati»;

c) dopo il comma 6, inserire i seguenti: «6-*bis*. La redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei relativi progetti esecutivi degli interventi di rigenerazione urbana è affidata, da parte dei Comuni e degli altri enti attuatori, esclusivamente mediante concorso di progettazione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Tale affidamento è finalizzato ad acquisire con il concorso di progettazione un 'idea progettuale e successivamente assegnare al vincitore il progetto di fattibilità tecnico economica ed il progetto esecutivo.

6-*ter*. Al fine di valorizzare la qualità architettonica e di garantire la massima partecipazione e condivisione nei processi di trasformazione urbana, i concorsi di cui al comma 6-*bis* devono includere, nella fase di programmazione, strumenti di consultazione pubblica e procedure partecipative finalizzate alla raccolta di esigenze e proposte delle comunità locali.

6-*quater*. Nell'ambito del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 11 è istituito un capitolo di spesa specificamente destinato al finanziamento dei concorsi di progettazione, comprensivo dei costi per la predisposizione dei bandi, dei premi, dei rimborsi spese ai concorrenti e delle attività di informazione e partecipazione della cittadinanza.».

7.9

Irto, Basso, Fina

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «può essere affidata» *inserire le seguenti:* «su indicazione dell'amministrazione interessata».

7.10

Rossomando, Irto

Apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 1, dopo le parole:* «articolo 46» *inserire le seguenti:* «, comma 2, secondo, terzo e quarto periodo,»;

- *al comma 2, alinea, dopo le parole:* «multidisciplinari necessarie» *inserire le seguenti:* «su indicazione anche dei rispettivi Ordini professionali»;

- *al comma 2, lettera a), dopo le parole:* «di natura» *inserire la seguente*: «architettonica,»*;*

- *al comma 4, dopo la lettera l) aggiungere le seguenti:*

«l-*bis*) incentivare il recupero di immobili abbandonati o dismessi, consentendo l'assegnazione a usi non strettamente agricoli ma compatibili con l'agricoltura;

l-*ter*) incentivare l'uso temporaneo di aree ed edifici dismessi, favorendo la riqualificazione delle aree urbane.»;

- *dopo il comma 4 inserire i seguenti:*

«4-*bis*. Ai fini di cui alla presente legge la progettazione degli interventi ricompresi nel Programma di rigenerazione urbana, qualora non redatta internamente dall'amministrazione competente, si svolge mediante ricorso alla procedura del concorso di progettazione di cui all'articolo 46 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con procedure aperte e rispondenti ai princìpi di trasparenza, libera concorrenza e pari opportunità.

4-*ter*. I concorsi di cui al comma 4 sono preferibilmente a due gradi ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

4-*quater*. I comuni, in relazione alla progettazione del Programma di rigenerazione urbana e alla

realizzazione dei progetti di cui al comma 4-*bis* del presente articolo, possono essere destinatari, a titolo di anticipazione delle spese, di quote parte del Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, comma 54, quinto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale riservate all'attuazione di strategie integrate per lo sviluppo urbano sostenibile.

4-*quinquies*. I fondi di cui al comma 4-*quater* sono utilizzabili per la predisposizione dei concorsi di progettazione, di progetti di fattibilità tecnico economica, di progetti esecutivi e per la loro realizzazione, per le finalità e gli obbiettivi previsti dalla presente legge, realizzati mediante i concorsi di cui al comma 4, anche in partenariato pubblico privato.».

7.11

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con procedure aperte e rispondenti ai princìpi di trasparenza, libera concorrenza e pari opportunità. I concorsi di cui al presente comma sono organizzati su due livelli successivi, di cui il primo è finalizzato ad acquisire un'idea progettuale ed è sottoposto alla selezione di una giuria composta esclusivamente da esperti specialisti delle materie oggetto del concorso. Ai vincitori del concorso è affidato il livello successivo di progettazione; il secondo è finalizzato ad acquisire un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il vincitore del concorso, ai sensi dell'articolo 152 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i successivi sessanta giorni perfeziona gli elaborati al fine di raggiungere il livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica. Al vincitore del concorso è attribuito un compenso commisurato alle prestazioni richieste dal bando.».

7.12

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al vincitore del concorso è attribuito un compenso commisurato alle prestazioni richieste dal bando.».

7.13

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-*bis*. Con il pagamento del compenso le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. I successivi livelli di progettazione, previo reperimento delle risorse, sono affidati al vincitore o ai vincitori del concorso.».

7.14

Fazzone

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La valutazione del progetto o di piani con livello di approfondimento al progetto di fattibilità tecnica ed economica è svolta da una commissione di tecnici, dipendenti e/o liberi professionisti esterni, nel rispetto delle relative competenze, per l'analisi dei seguenti profili:

a) di natura tecnica, ivi inclusi i profili di carattere geotecnico, geologico, impiantistico, strutturale, idraulico, architettonico, urbanistico-paesaggistico ambientale ed estimativo;

b) di tipo socio-economico relativi al territorio e alla comunità interessata dall'intervento;

c) relativi all'equilibrio e alla sostenibilità del piano economico finanziario dell'intervento.».

7.15

Tubetti, Farolfi

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), dopo la parola*: «idraulico» *inserire la seguente*: «archeologico,»;

b) *alla lettera b), dopo la parola*: «socio-economico» *inserire le seguenti*: «e culturale».

7.16

Fazzone

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo la parola: «idraulico» *inserire la seguente:* «archeologico,»;

b) alla lettera b), dopo la parola: «socio-economico» *inserire le seguenti:* «e culturale»**.**

7.17

Sironi

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «*e ambientale*» con le seguenti:* «ambientale ed ecologico».

7.18

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-*bis*) di natura storica ed architettonica, trattandosi di interventi di riqualificazione urbana di tessuti edilizi sia storici, sia contemporanei;»;

b) al comma 4, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-*bis*) cessione degli *standard* urbanistici;».

7.19

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-*bis*) relativi alle caratteristiche di adattamento agli effetti del cambiamento climatico.».

7.20

Sironi

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c*-bis*)* relativi all'equilibrio e alla sostenibilità del piano ecosistemico».

7.21

Aurora Floridia

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. La valutazione dei progetti tiene conto dell'adozione di protocolli energetico-ambientali riconosciuti, quali GBC Historic Building, GBC Condomini e GBC Quartieri».

7.22

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Al comma 3, dopo le parole: «risorse del Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.» *aggiungere le seguenti:* «e delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale riservate all'attuazione di strategie integrate per lo sviluppo urbano sostenibile.».

Conseguentemente, dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. I Fondi di cui al comma 3 sono utilizzabili per la redazione di progetti preliminari, per i fini previsti dalla presente legge, realizzati mediante i concorsi di cui al comma 1, anche in partenariato pubblico privato, che devono essere redatti nelle forme previste per i progetti o i programmi volti a ottenere il cofinanziamento dei fondi dell'Unione europea. La selezione delle proposte per l'accesso al Fondo e dei relativi concorsi avviene sulla base di criteri di sostenibilità ambientale ed economica, qualità della proposta architettonico-urbanistica e valutazione degli effetti positivi in tema di integrazione sociale. Il partenariato pubblico privato, per le finalità del presente comma, può essere costituito per specifici progetti anche attraverso finanziamenti privati.».

7.23

Fina

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Gli interventi di cui all'articolo 5, comma 3, assicurano le seguenti condizioni:

a) realizzazione di edifici della classe A di certificazione energetica e in ogni caso miglioramento dello *standard* di efficienza energetica degli stessi in conformità alle direttive europee;

b) miglioramento sismico per il raggiungimento dei livelli di sicurezza previsti dalle norme tecniche;

c) realizzazione di aree verdi o soluzioni per l'integrazione del verde negli edifici e nelle infrastrutture;

d) adeguamento delle dotazioni qualitative dei servizi pubblici, anche su superfici non naturali;

e) ripermeabilizzazione di suolo già impermeabilizzato anche attraverso la rinaturalizzazione e la riforestazione del suolo ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano e periurbano;

f) soluzioni per il riutilizzo delle acque meteoriche e il risparmio idrico;

g) conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti;

h) abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio.».

7.24

Sironi

Sostituire il comma 4 con il seguente: «*4.* Gli interventi attuativi della programmazione comunale di rigenerazione urbana destinati a beneficiare del contributo economico del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 11, oltre che delle altre agevolazioni stabilite dalla presente legge, rispettano la condizione di cui alla successiva lettera a) ed almeno due delle condizioni indicate dalla successive lettere da b) a m)».

7.25

Sironi

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, dopo la parola: «rispettano» *inserire le seguenti:* «*,* oltre alla condizione di cui alla seguente lettera m),»;

2) al comma 4, lettera a), sopprimere le parole da: «e in ogni caso» *fino alla fine della lettera*;

3) al comma 4, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e in ogni caso ottenendo un saldo di consumo di suolo negativo nell'intervento;

4) al comma 4 sopprimere la lettera i);

5) al comma 4, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a condizione che gli interventi presentino un consumo di suolo zero o negativo.»;

6) al comma 6 sopprimere le seguenti parole: «per i progetti di fattibilità tecnica ed economica e».

7.26

Sironi

*Al comma 4, dopo la parola: «*rispettano*» inserire le seguenti:* «, oltre alla condizione di cui alla lettera m),».

7.27

Sironi

Al comma 4, alinea, sostituire le parole: «almeno due delle» *con la seguente:* «le».

7.28

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 4, alinea, sostituire le parole: «almeno due» *con le seguenti:* «almeno quattro».

7.29

Sironi

Al comma 4 sostituire la lettera a) con la seguente:

*«*a) progettazione di interventi di elevata qualità architettonica e urbana dal punto di vista spaziale mediante una elevata dotazione di attrezzature pubbliche e di servizi di interesse collettivo e generale sul territorio, per accrescere la coesione sociale, ridurre l'impronta di carbonio e migliorare la qualità della vita mediante nuove logiche di intervento che tengano conto delle innovazioni tecnologiche, costruttive e progettuali; realizzazione di edifici della classe A di certificazione energetica, e in ogni caso miglioramento dello standard di efficienza energetica degli stessi in conformità alle direttive europee, con utilizzo delle energie rinnovabili, e miglioramento con incremento della dotazione di spazi riservati alle attività collettive e al verde pubblico».

7.30

Sironi

*Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole da: «*e in ogni caso*» fino alla fine della lettera*.

7.31

Sironi

Al comma 4, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«a-*bis*) ridurre l'impronta di carbonio e migliorare la qualità della vita mediante nuove logiche di intervento che tengano conto delle innovazioni tecnologiche, costruttive e progettuali;

a-*ter*) realizzazione di edifici della classe A di certificazione energetica, e in ogni caso miglioramento dello standard di efficienza energetica degli stessi in conformità alle direttive europee, con utilizzo delle energie rinnovabili;».

7.32

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «per il raggiungimento» *inserire le seguenti:* «della classificazione sismica conforme alla zona ove ricade l'intervento e».

7.33

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «di aree verdi,» *inserire le seguenti:* «reti ecologiche della biodiversità e».

7.34

Sironi

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «aree verdi» *inserire le seguenti:* «, aree a verde profondo».

7.35

Sironi

Al comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo l'invarianza idraulica e idrologica, nonché spazi a verde adeguati al numero di residenti e boschivi utili a scongiurare il fenomeno delle isole di calore;».

7.36

Sironi

Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza consumo e impermeabilizzazione di nuovo suolo, o almeno garantendo il saldo netto zero di consumo e impermeabilizzazione del suolo;».

7.37

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 4, lettera e), sostituire le parole: «ripermeabilizzazione» *con la seguente:* «de-impermeabilizzazione».

7.38

Sironi

Al comma 4, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e in ogni caso ottenendo un saldo di consumo di suolo negativo nell'intervento;».

7.39

Sironi

Al comma 4, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis*)* recupero e uso circolare dell'ecosistema suolo consumato».

7.40

Aurora Floridia

Al comma 4 sostituire la lettera f) con la seguente: «f) obbligo di destinare una quota non inferiore al 40 per cento dell'incremento volumetrico o della superficie lorda aggiuntiva realizzati a interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale, con canoni calmierati e gestione pubblica, nei programmi di ristrutturazione urbanistica».

7.41

Sironi

Al comma 4, lettera f), sostituire le parole: «nei programmi di ristrutturazione urbanistica«» *con le seguenti:* «in tutti i piani, progetti e/o programmi».

7.42

Sironi

Al comma 4 sopprimere la lettera i).

7.43

Sironi

Al comma 4 sostituire la lettera m) con la seguente: «m) un consumo di suolo inferiore di almeno il 30 per cento del lotto originario, escluse le opere infrastrutturali necessarie ad assicurare la fruibilità dell'intervento».

7.44

Sironi

Al comma 4, lettera m), sopprimere le parole: da «escluse» *fino alla fine del periodo*.

7.45

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 4, lettera m), sopprimere il secondo periodo.

7.46

Sironi

Al comma 4, lettera m), sopprimere il secondo periodo.

7.47

Irto, Basso, Fina

Al comma 4, lettera m), sopprimere il secondo periodo .

7.48

Sironi

Al comma 4, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a condizione che gli interventi presentino un consumo di suolo zero o negativo.».

7.49

Irto

Al comma 4, dopo la lettera m) aggiungere le seguenti:

«m-*bis*) sicurezza e accessibilità degli spazi pubblici di relazione;

m-*ter*) realizzazione di locali per la socialità destinati alla fruizione pubblica.».

7.50

Sironi

Al comma 6 sopprimere le seguenti parole: «per i progetti di fattibilità tecnica ed economica e».

7.51

De Priamo, Sigismondi

Al comma 6 aggiungere, infine, le seguenti parole: «, in conformità con quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

7.52

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Gli interventi di cui al presente articolo sono realizzati in conformità e nel rispetto della normativa di settore e della pianificazione sovraordinata comunale. Per gli edifici situati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, numero 137) e successive modificazioni e integrazioni, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti nel rispetto dei Piani Paesaggistici Regionali, previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni e integrazioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 149 del medesimo decreto legislativo e dell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.».

7.53

Fregolent

Sostituire la rubrica con la seguente: «Qualità della progettazione e attuazione degli interventi di natura pubblica».

Art. 8

8.1

Irto, Basso, Fina

Sopprimere l'articolo.

8.2

Fregolent

Sopprimere i commi da 1 a 5.

8.3

Irto, Fina

Sopprimere i commi da 1 a 5.

8.4

Sironi

Sopprimere il comma 1.

8.5

Irto, Basso, Fina

Sopprimere il comma 1.

8.6

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:

«1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana si applicano gli strumenti di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e alle leggi applicabili in materia di governo del territorio.

2. L'approvazione degli interventi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporta la dichiarazione di pubblica utilità agli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fatte salve le disposizioni regionali in materia.

3. Ai fini di cui alla presente legge, negli ambiti ricompresi nei piani comunali di rigenerazione urbana, sono ammessi:

a) interventi diretti di ristrutturazione edilizia che comportino un miglioramento antisismico dell'edificio nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2018, un miglioramento non inferiore al 50 per cento delle prestazioni energetiche dell'edificio e il raggiungimento di almeno la classe B di certificazione energetica se inferiore alla classe C;

b) salvo quanto previsto all'articolo 11, interventi diretti di demolizione e ricostruzione dell'edificio:

1) con incremento massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie esistente, previa acquisizione del titolo abilitativo di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; l'incremento volumetrico massimo è riconosciuto unicamente tenendo conto degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio e delle volumetrie del Piano o dei Piani in cui gli interventi sono realizzati;

2) con modifiche delle destinazioni d'uso;

3) con diversa distribuzione volumetrica, diverso posizionamento sulle aree di sedime, modifiche della sagoma, delle altezze e dei prospetti, purché nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 14.

4. Per la gestione dei rifiuti derivanti dagli interventi di demolizione e di ricostruzione si applicano le disposizioni vigenti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

8.7

Fazzone, Paroli

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Le disposizioni, anche di dettaglio, contenute nel presente articolo sono attuative dei principi enunciati nella presente legge e operano direttamente nei confronti delle regioni a statuto ordinario prive di legislazione in materia di rigenerazione urbana; concorrono con immediata efficacia con le vigenti disposizioni regionali in materia, ai fini della realizzazione degli interventi diretti privati di rigenerazione, in attuazione di una o più delle finalità di cui all'articolo 1, anche in assenza di programmazione o pianificazione comunale in materia.

1-*bis*. Sono sempre consentiti, anche in deroga alle vigenti previsioni degli strumenti urbanistici e ai relativi documenti e elaborati, i seguenti interventi di rigenerazione urbana da realizzarsi da soggetti privati previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo su singoli edifici e complessi edilizi legittimi o legittimati ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e ss.mm.ii. o tramite accertamento di conformità, nonché su ambiti urbani:

a) gli interventi di ristrutturazione edilizia, comprensivi di demolizione e ricostruzione anche parziale dei fabbricati, previsti dagli articoli 3, comma 1, lettera d) e 10, comma 1, lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, nonché del comma 4 del presente articolo; con diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

b) i cambi di destinazione d'uso tra le diverse categorie funzionali previste dagli strumenti urbanistici generali, indipendentemente dalle limitazioni qualitative o quantitative e dalle modalità di attuazione, dirette o indirette, previste dagli strumenti stessi. I cambi d'uso tra le categorie funzionali di cui all'articolo 23-*ter* del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 sono consentiti sempre e incondizionatamente;

c) gli interventi di ricostruzione di edifici crollati o demoliti, nei limiti della legittima consistenza;

d) gli interventi di rigenerazione all'interno degli ambiti urbani di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

1-*ter*. Agli interventi di rigenerazione urbana di cui al presente articolo non si applica l'articolo 41-*quinquies*, comma 6, della legge 17 agosto 1942, n.1150.

1-*quater*. Le varianti ai titoli edilizi di assenso, anche esplicito, degli interventi di cui al presente articolo sono sempre realizzabili mediante SCIA di cui agli articoli 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.».

8.8

Minasi, Potenti, Germanà

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Le disposizioni, anche di dettaglio, contenute nel presente articolo sono attuative dei principi enunciati nella presente legge e operano direttamente nei confronti delle regioni a statuto ordinario prive di legislazione in materia di rigenerazione urbana; concorrono con immediata efficacia con le vigenti disposizioni regionali in materia, ai fini della realizzazione di interventi diretti privati di rigenerazione, in attuazione di una o più delle finalità di cui all'articolo 1, anche in assenza di programmazione o pianificazione comunale in materia.»;

b) dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«*1*-bis. Sono sempre consentiti, anche in deroga alle vigenti previsioni degli strumenti urbanistici e ai relativi documenti e elaborati, i seguenti interventi di rigenerazione urbana da realizzarsi da soggetti privati previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo su singoli edifici e complessi edilizi legittimi o legittimati o tramite accertamento di conformità, nonché su ambiti urbani: 1) gli interventi di ristrutturazione edilizia, comprensivi di demolizione e ricostruzione anche parziale dei fabbricati, previsti dagli articoli 3, comma 1, lettera d), e 10, comma 1, lettera c)

del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché dal comma 4 del presente articolo; 2) con diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario. anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse; 3) i cambi di destinazioni d'uso tra le diverse categorie funzionali previste dagli strumenti urbanistici generali, indipendentemente dalle limitazioni qualitative o quantitative e dalle modalità di attuazione, dirette o indirette, previste dagli strumenti stessi. I cambi d'uso tra le categorie funzionali di cui all'articolo 23-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono consentiti sempre e incondizionatamente; 4) gli interventi di ricostruzione di edifici crollati o demoliti, nei limiti della preesistente legittima consistenza; 5) gli interventi di rigenerazione all'interno degli ambiti urbani di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

1-ter. Agli interventi di rigenerazione urbana di cui al presente articolo non si applica l'articolo 41-*quinquies,* comma 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.»;

c) al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: «d-*bis*) promuovere la riconversione e la riqualificazione di aree industriali dismesse o sottoutilizzate attraverso investimenti privati, finalizzati anche alla creazione di poli logistici e/o poli di innovazione tecnologica contribuendo alla creazione di nuove opportunità economiche e occupazionali, tenendo conto delle altre destinazioni d'uso ritenute prioritarie per lo sviluppo locale.».

8.9

Fregolent

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Le disposizioni, anche di dettaglio, contenute nel presente articolo sono attuative dei principi enunciati nella presente legge e operano direttamente nei confronti delle regioni a statuto ordinario prive di legislazione in materia di rigenerazione urbana; concorrono con immediata efficacia con le vigenti disposizioni regionali in materia, ai fini della realizzazione di interventi diretti privati di rigenerazione, in attuazione di una o più delle finalità di cui all'art. 1, anche in assenza di programmazione o pianificazione comunale in materia.»;

b) dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«*1*-bis. Sono sempre consentiti, anche in deroga alle vigenti previsioni degli strumenti urbanistici e ai relativi documenti e elaborati, i seguenti interventi di rigenerazione urbana da realizzarsi da soggetti privati previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo su singoli edifici e complessi edilizi legittimi o legittimati o tramite accertamento di conformità, nonché su ambiti urbani:

1) gli interventi di ristrutturazione edilizia, comprensivi di demolizione e ricostruzione anche parziale dei fabbricati, previsti dagli articoli 3, comma ,1 lettera d) e 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché dal comma 4 del presente articolo;

2) con diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario. anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

3) i cambi di destinazioni d'uso tra le diverse categorie funzionali previste dagli strumenti urbanistici generali, indipendentemente dalle limitazioni qualitative o quantitative e dalle modalità di attuazione, dirette o indirette, previste dagli strumenti stessi. I cambi d'uso tra le categorie funzionali di cui all'articolo 23-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono consentiti sempre e incondizionatamente;

4) gli interventi di ricostruzione di edifici crollati o demoliti, nei limiti della preesistente legittima consistenza; 5) gli interventi di rigenerazione all'interno degli ambiti urbani di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);

1-ter. Agli interventi di rigenerazione urbana di cui al presente articolo non si applica l'articolo 41-*quinquies,* comma 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.»;

c) al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-*bis*) promuovere la riconversione e la riqualificazione di aree industriali dismesse o sottoutilizzate attraverso investimenti privati, finalizzati anche alla creazione di poli logistici e/o poli di innovazione tecnologica contribuendo alla creazione di nuove opportunità economiche e occupazionali, tenendo conto delle altre destinazioni d'uso ritenute prioritarie per lo sviluppo locale.».

8.10

Minasi, Potenti, Germanà

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire la parola: «Agli» *con le seguenti:* «Per gli» *e sostituire le parole da:* «che comportino» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «sono assentibili cambi di destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela del rischio idrogeologico. I cambi di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale di cui all'articolo 23-*ter* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono consentiti sempre e incondizionatamente.";

b) al comma 2 aggiungere, infine, i seguenti periodi: «La ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma dell'edificio demolito, nonché in deroga alle densità fondiarie e alle altezze massime di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.»;

c) al comma 4, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ferma restando la conformità alla disciplina edilizia e urbanistica vigente»;

d) al comma 4, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «qualora ne ricorrano i presupposti,»;

e) al comma 5 sopprimere le seguenti parole: «di cui al comma 2, lettera d)»;

f) dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. Sono comunque fatte salve le normative regionali e delle Provincie autonome vigenti che disciplinano interventi anche con condizioni, modalità o per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo.».

8.11

Fazzone

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire la parola: «Agli» *con le seguenti:* «Per gli» *e sostituire le parole da:* «che comportino» fino alla fine del periodo con le seguenti: «sono assentibili cambi di destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela del rischio idrogeologico. I cambi di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale di cui all'art. 23-*ter* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono consentiti sempre e incondizionatamente.»;

b) al comma 2 aggiungere infine i seguenti periodi: «La ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini. Gli incentivi volumetrici eventualmente

riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma dell'edificio demolito, nonché in deroga alle densità fondiarie e alle altezze massime di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.»;

c) al comma 4, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ferma restando la conformità alla disciplina edilizia e urbanistica vigente»;

d) al comma 4, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «qualora ne ricorrano i presupposti,»;

e) al comma 5 sopprimere le seguenti parole: «di cui al comma 2, lettera d)»;

f) dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. Sono comunque fatte salve le normative regionali e delle Provincie autonome vigenti che disciplinano interventi anche con condizioni, modalità o per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo.».

8.12

De Priamo, Sigismondi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la parola: «Agli» *con le seguenti:* «Per gli» *e sostituire le parole da:* «che comportino» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «sono assentibili cambi di destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela del rischio idrogeologico. I cambi di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale di cui all'articolo 23-*ter* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono consentiti sempre e incondizionatamente.»;

b) al comma 2 aggiungere i seguenti periodi: «La ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma dell'edificio demolito, nonché in deroga alle densità fondiarie e alle altezze massime di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.»;

c) al comma 4, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ferma restando la conformità alla disciplina edilizia e urbanistica vigente»;

d) al comma 4, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «qualora ne ricorrano i presupposti,»;

e) al comma 5 sopprimere le seguenti parole: «di cui al comma 2, lettera d)»;

f) dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. Sono comunque fatte salve le normative regionali e delle Provincie autonome vigenti che disciplinano interventi anche con condizioni, modalità o per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo.».

8.13

Fregolent

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire la parola: «Agli» *con le seguenti:* «Per gli» *e le parole da:* «che comportino» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «sono assentibili cambi di destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela del rischio idrogeologico. I cambi di destinazione d'uso all'interno della stessa

categoria funzionale di cui all'articolo 23-*ter* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono consentiti sempre e incondizionatamente.»;

b) al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «La ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma dell'edificio demolito, nonché in deroga alle densità fondiarie e alle altezze massime di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.»;

c) al comma 4, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ferma restando la conformità alla disciplina edilizia e urbanistica vigente» *e al secondo periodo sopprimere le seguenti parole:* «qualora ne ricorrano i presupposti,»;

d) al comma 5, alinea, sopprimere le seguenti parole: «di cui al comma 2, lettera d)»;

e) dopo il comma 5 inserire il seguente: «5-*bis*. Sono comunque fatte salve le normative regionali e delle Provincie autonome vigenti che disciplinano interventi anche con condizioni, modalità o per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo.».

8.14

Durnwalder

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire la parola: «Agli» *con le seguenti*: «Per gli» *e sostituire le parole da:* «che comportino» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «sono assentibili cambi di destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela del rischio idrogeologico. I cambi di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale di cui all'articolo 23-*ter* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono consentiti sempre e incondizionatamente.»;

b) al comma 2 aggiungere infine i seguenti periodi: «La ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma dell'edificio demolito, nonché in deroga alle densità fondiarie e alle altezze massime di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.»;

c) al comma 4, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ferma restando la conformità alla disciplina edilizia e urbanistica vigente»;

d) al comma 4, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «qualora ne ricorrano i presupposti,»;

e) al comma 5 sopprimere le seguenti parole: «di cui al comma 2, lettera d)»;

f) dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. Sono comunque fatte salve le normative regionali e delle Provincie autonome vigenti che disciplinano interventi anche con condizioni, modalità o per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo.».

8.15

Fregolent

Al comma 1, dopo le parole: «ricostruzione anche parziale degli edifici esistenti» *inserire le seguenti:* «anche con aumento della SUL o della volumetria».

8.16

Aurora Floridia

Al comma 1, dopo le parole: «si applicano all'intero immobile» *inserire le seguenti:* «, a condizione che gli interventi rispettino i Criteri Ambientali Minimi (CAM) vigenti in materia edilizia, nonché i protocolli energetico-ambientali riconosciuti a livello nazionale e internazionale».

8.17

Sironi

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferma restando la facoltà dei comuni di determinare specifiche condizioni.»;

2) sopprimere i commi 2 e 6;

3) *al comma 3, sopprimere le parole:* «anche con procedure di «perequazione energetica» di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), con attribuzione di incentivi urbanistici ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 4,»;

4) *al comma 4, sopprimere le seguenti parole: al primo periodo le parole da:* «possono essere presentati» *fino alle fine del periodo, al secondo periodo le parole:* «I predetti»*, al terzo periodo le parole:* «di cui all'articolo 5 e, nelle more della sua adozione, di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati approvati ai sensi della vigente legislazione regionale», *al quarto periodo le parole:* «e per i relativi interventi attuativi di rigenerazione non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica»*; al medesimo comma sopprimere l'ultimo periodo;*

5) *al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «tramite fidejussioni, con importi e durata commisurati alla dimensione e alla complessità dell'operazione immobiliare.».

8.18

Sironi

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferma restando la facoltà dei comuni di determinare specifiche condizioni.».

8.19

Sironi

Sopprimere i commi 2 e 6.

8.20

Sironi

Sopprimere il comma 2.

8.21

Irto, Basso, Fina

Sopprimere il comma 2.

8.22

Irto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *nella Rubrica, sostituire le parole:* «interventi diretti privati di rigenerazione urbana» *con le seguenti:* «interventi diretti privati di ristrutturazione edilizia»;

b) *sostituire i commi da 2 a 5 con il seguente:*

«2. All'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Le varianti ai titoli edilizi di assenso anche esplicito degli interventi di cui al presente articolo sono sempre realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23. Gli interventi diretti privati di ristrutturazione edilizia comportanti la demolizione e ricostruzione anche

parziale dei fabbricati che perseguono i seguenti obiettivi: migliorare lo *standard* di efficienza energetica degli edifici in conformità alle direttive europee in materia, anche con procedure di «perequazione energetica» di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a); favorire gli interventi di consolidamento antisismico degli edifici; migliorare le prestazioni di isolamento acustico degli edifici; abbattere le barriere architettoniche degli edifici; beneficiano di un incremento non inferiore al 10 per cento fino ad un massimo del 35 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti, soggette a demolizione. Nei casi di interventi diretti privati di ristrutturazione edilizia comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini. Gli incentivi volumetrici e di superficie eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma dell'edificio demolito, nonché in deroga alle densità fondiarie e alle altezze massime di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e dell'articolo 41-*quinques*, comma 6 della legge n. 1150 del 1942."».

8.23

Fazzone, Paroli

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli interventi di rigenerazione urbana di cui al comma 1, comportanti la demolizione e ricostruzione anche parziale dei fabbricati, beneficiano degli incrementi volumetrici e della superficie lorda previsti dalla vigente legislazione regionale in materia o dagli strumenti urbanistici comunali. Per tali interventi, in caso di demolizione e ricostruzione, è ammessa la realizzazione di nuovi fabbricati in numero inferiore, pari o superiore al numero preesistente.».

8.24

Sironi

Sostituire il comma 2 con il seguente:

*«*2. Tutti gli interventi di rigenerazione urbana, così come disciplinati dalla presente legge, beneficiano degli incrementi volumetrici previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali».

8.25

Aurora Floridia

Al comma 2 sostituire le parole: «beneficiano degli incrementi volumetrici previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali» *con le seguenti:* «possono beneficiare di incrementi volumetrici nei soli casi in cui gli interventi comportino un bilancio positivo di sostenibilità ambientale e sociale, certificato da organismo terzo indipendente».

8.26

Minasi, Potenti, Germanà

Al comma 2, dopo le parole: «beneficiano degli incrementi volumetrici» *inserire le seguenti:* «e della superficie lorda» *e dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:* «Per tali interventi, in caso di demolizione e ricostruzione, è ammessa la realizzazione di nuovi fabbricati in numero inferiore, pari o superiore al numero preesistente.».

8.27

Fregolent

Al comma 2, dopo le parole: «beneficiano degli incrementi volumetrici» *inserire le seguenti:* «e della superficie lorda» *e dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente:* «Per tali interventi, in caso di demolizione e ricostruzione, è ammessa la realizzazione di nuovi fabbricati in numero inferiore, pari o superiore al numero preesistente.».

8.28

Fregolent

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e si attuano mediante SCIA in alternativa al permesso di costruire sempre ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

8.29

De Priamo

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: «Per gli immobili ubicati in aree urbane periferiche, fuori dal centro storico, la premialità non può mai essere inferiore al 20 per cento, senza distinzione fra edifici produttivi e non produttivi. Nell'ambito degli interventi di rigenerazione in zone urbane periferiche è sempre consentita la realizzazione di idonei parcheggi pertinenziali nel raggio di mille metri dalle opere poste in essere».

8.30

Irto, Basso, Fina

Sopprimere il comma 3.

8.31

Sironi

Sostituire il comma 3 con il seguente:

*«*3. Gli interventi edilizi privati di rigenerazione urbana devono perseguire comunque le finalità e gli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge».

8.32

Sironi

Alla rubrica e ovunque ricorrano, sostituire le parole: «interventi diretti privati» *con le seguenti:* «interventi edilizi».

8.33

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «di rigenerazione urbana» *inserire le seguenti:* «sono consentiti qualora coerenti con la programmazione comunale di cui all'articolo 5 e».

8.34

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0a) soddisfare le esigenze insediative prioritariamente tramite il riuso, il recupero e la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente;».

8.35

Sironi

*Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «*anche con procedure di «perequazione energetica» di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), con attribuzione di incentivi urbanistici ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 4,».

8.36

Sironi

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: «con attribuzione di incentivi» *fino alla fine della lettera.*

8.37

Aurora Floridia

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) realizzare interventi di consolidamento

antisismico degli edifici, in conformità ai più aggiornati standard tecnici e di sicurezza, costituendo tale adempimento condizione per l'accesso agli incentivi urbanistici».

8.38

Fazzone, Paroli

Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-*bis*) promuovere la riconversione e la riqualificazione di aree industriali dismesse o sottoutilizzate attraverso investimenti privati, finalizzati anche alla creazione di poli logistici e/o poli di innovazione tecnologica contribuendo alla creazione di nuove opportunità economiche e occupazionali, tenendo conto delle altre destinazioni d'uso ritenute prioritarie per lo sviluppo locale.».

8.39

Minasi, Potenti, Germanà

Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-*bis*) promuovere la riconversione e la riqualificazione di aree industriali dismesse o sottoutilizzate attraverso investimenti privati, finalizzati anche alla creazione di poli logistici e/o poli di innovazione tecnologica contribuendo alla creazione di nuove opportunità economiche e occupazionali, tenendo conto delle altre destinazioni d'uso ritenute prioritarie per lo sviluppo locale.».

8.40

Fregolent

Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: «d-*bis*) promuovere la riconversione e la riqualificazione di aree industriali dismesse o sottoutilizzate attraverso investimenti privati, finalizzati anche alla creazione di poli logistici e/o poli di innovazione tecnologica contribuendo alla creazione di nuove opportunità economiche e occupazionali, tenendo conto delle altre destinazioni d'uso ritenute prioritarie per lo sviluppo locale.».

8.41

Gelmini

Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-*bis*) promuovere la riconversione e la riqualificazione di aree industriali dismesse o sottoutilizzate attraverso investimenti privati, finalizzati anche alla creazione di poli logistici e/o poli di innovazione tecnologica contribuendo alla creazione di nuove opportunità economiche e occupazionali;».

8.42

Aurora Floridia

Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-*bis*) aumentare la dotazione di verde urbano, favorendo la realizzazione di coperture verdi, tetti giardino, orti urbani e spazi permeabili, al fine di incrementare la biodiversità e contrastare il fenomeno delle isole di calore».

8.43

Sironi

Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-*bis*) garantire almeno il saldo netto zero di consumo e impermeabilizzazione del suolo, l'invarianza idraulica e idrologica, nonché spazi a verde adeguati al numero di residenti e boschivi utili a scongiurare il fenomeno delle isole di calore».

8.44

Aurora Floridia

Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: «d-*bis*) garantire un adeguato *mix* sociale ed economico, riservando una quota degli interventi residenziali a edilizia residenziale pubblica o sociale,

in un'ottica di integrazione e inclusione sociale».

8.45

Fazzone, Paroli

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Nei casi di interventi diretti di rigenerazione comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini. Gli incentivi volumetrici e di superficie lorda eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma dell'edificio demolito, nonché in deroga alle densità fondiarie di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e alle altezze massime di cui all'articolo 8 dello stesso decreto ministeriale n. 1444/1968.».

8.46

Minasi, Potenti, Germanà

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Nei casi di interventi diretti di rigenerazione comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini. Gli incentivi volumetrici e di superficie lorda eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma dell'edificio demolito, nonché in deroga alle densità fondiarie di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e alle altezze massime di cui all'articolo 8 del medesimo decreto.».

8.47

Fregolent

Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-*bis*. Nei casi di interventi diretti di rigenerazione comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini. Gli incentivi volumetrici e di superficie lorda eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma dell'edificio demolito, nonché in deroga alle densità fondiarie di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e alle altezze massime di cui all'articolo 8 del medesimo decreto.».

8.48

Sironi

Sopprimere il comma 4.

8.49

Irto, Basso, Fina

Sopprimere il comma 4.

8.50

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Sostituire i commi da 4 a 6 con i seguenti:

«4. I piani comunali di rigenerazione urbana e i relativi interventi di attuazione sono ammessi sugli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ferma restando l'applicazione delle

misure di protezione e conservazione previste dal citato decreto.

5. I piani comunali di rigenerazione urbana che ricomprendono interventi di rigenerazione urbana su aree urbanizzate del centro storico sono approvati dal comune e, ad integrazione della documentazione di cui all'articolo 10, comma 4, devono prevedere:

a) l'indicazione delle proposte progettuali relative agli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ai fini della loro conservazione dal punto di vista storico e architettonico;

b) l'indicazione delle proposte progettuali relative agli immobili non di interesse storico, ai fini della loro integrazione architettonica nel contesto del centro storico;

c) l'indicazione delle proposte progettuali per il reinsediamento di attività produttive e commerciali nel centro storico.

6. All'articolo 53, comma 1, del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e della legislazione regionale sulla disciplina del turismo".

7. Ai contratti di locazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, nel rispetto del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, la propria legislazione del turismo, per la parte in cui classifica e disciplina le caratteristiche di strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, eliminando per gli ambiti territoriali individuati come zone territoriali omogenee di tipo A (centro storico), di cui all'articolo 2, primo comma, lettera *A)*, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, l'eventuale esclusione dall'obbligo di conformità con la destinazione di zona prevista dallo strumento urbanistico comunale ovvero dall'obbligo di richiesta dell'atto abilitativo comunale per il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, per l'insediamento di alcune categorie di ricettività turistica complementare.

9. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 754 è inserito il seguente: "*754*-bis. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, censiscono e mappano annualmente gli immobili commerciali e artigianali, localizzati nei centri urbani e storici, inutilizzati da più di dodici mesi e, rilevando il danno di immagine per la comunità dovuto al degrado urbano causato da tale inutilizzo, possono modificare in aumento l'aliquota di base, definita ai sensi del comma 754, sino a tre volte. Tale aumento è sospeso a fronte di un riutilizzo, anche temporaneo, dell'immobile e cessa a fronte della definizione di un contratto di locazione o di utilizzo a titolo gratuito della durata di almeno tre anni."».

8.51

Fazzone, Paroli

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'interno dei centri storici e agglomerati urbani di valore storico risultanti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente nell'ambito della programmazione comunale di cui all'articolo 5 e, nelle more della sua adozione, di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati approvati o da approvarsi in base alla vigente legislazione regionale. La programmazione comunale di rigenerazione dei centri storici come definiti dalla presente legge è adottata previa intesa con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio e per i relativi interventi attuativi di rigenerazione non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica. Sono esclusi dall'applicazione delle deroghe di cui al presente articolo gli immobili ricadenti nei menzionati centri storici e agglomerati urbani sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

8.52

Tosato, Stefani, Bizzotto, Minasi, Potenti, Germanà

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Gli interventi di rigenerazione di ambiti urbani a totale carico dei privati possono essere presentati da promotori privati anche in assenza della programmazione comunale di cui all'articolo 5, ferma restando la conformità alla disciplina edilizia e urbanistica vigente. I predetti interventi sono realizzabili, qualora ne ricorrano i presupposti, previo rilascio del permesso di costruire convenzionato previsto dall'articolo 28-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle eventuali disposizioni regionali in materia, sulla base di un progetto unitario esteso all'intero ambito e sottoscritto da tutti i proprietari interessati. All'interno dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente nell'ambito della programmazione comunale di cui all'articolo 5 e, nelle more della sua adozione, di piani urbanistici di recupero o di piani attuativi con finalità equivalenti, comunque denominati, approvati ai sensi della vigente legislazione regionale, ferma restando la conformità alla disciplina edilizia e urbanistica vigente.».

8.53

Minasi, Potenti, Germanà

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Gli interventi di rigenerazione di ambiti urbani a totale carico dei privati possono essere presentati da promotori privati anche in assenza della programmazione comunale di cui all'articolo 5, ferma restando la conformità alla disciplina edilizia e urbanistica vigente. All'interno dei centri storici e agglomerati urbani di valore storico risultanti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti previo rilascio del permesso di costruire convenzionato previsto dall'articolo 28-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle eventuali disposizioni regionali in materia.».

8.54

Gelmini

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Gli interventi di rigenerazione di ambiti urbani a totale carico dei privati possono essere presentati da promotori privati anche in assenza della programmazione comunale di cui all'articolo 5, ferma restando la conformità alla disciplina edilizia e urbanistica vigente. All'interno dei centri storici e agglomerati urbani di valore storico risultanti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti previo rilascio del permesso di costruire convenzionato previsto dall'articolo 28-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle eventuali disposizioni regionali in materia.».

8.55

Fregolent

Sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Gli interventi di rigenerazione di ambiti urbani a totale carico dei privati possono essere presentati da promotori privati anche in assenza della programmazione comunale di cui all'articolo 5, ferma restando la conformità alla disciplina edilizia e urbanistica vigente. All'interno dei centri storici e agglomerati urbani di valore storico risultanti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti previo rilascio del permesso di costruire convenzionato previsto dall'articolo 28-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle eventuali disposizioni regionali in materia.».

8.56

Sironi

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Gli interventi di rigenerazione di ambiti urbani è a totale carico dei privati. Gli interventi sono realizzabili, qualora ne ricorrano i presupposti, previo rilascio del permesso di costruire convenzionato previsto dall'articolo 28-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle eventuali disposizioni regionali in materia, sulla base di un progetto unitario esteso all'intero ambito. All'interno dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente nell'ambito della programmazione comunale ferma restando la conformità alla disciplina edilizia e urbanistica vigente. La programmazione comunale di rigenerazione dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico come definiti dalla presente legge, è adottata previa intesa con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio e per i relativi interventi attuativi di rigenerazione.».

8.57

Aurora Floridia

Al comma 4 sopprimere il seguente periodo: «Gli interventi di rigenerazione di ambiti urbani a totale carico dei privati possono essere presentati da promotori privati anche in assenza della programmazione comunale di cui all'articolo 5, ferma restando la conformità alla disciplina edilizia e urbanistica vigente».

8.58

Fregolent

Al comma 4 sostituire il secondo periodo con il seguente: «I predetti interventi sono realizzabili mediante SCIA in alternativa al Permesso di Costruire qualora ne ricorrano i presupposti».

8.59

Germanà, Potenti, Minasi

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «centri storici» *inserire le seguenti:* «come definiti dall'articolo 2, lettera c)».

8.60

Fregolent

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «centri storici» *inserire le seguenti:* «come definiti dall'articolo 2, lettera c)».

8.61

Fazzone

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

- *al terzo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «nonché alle disposizioni a tutela del patrimonio culturale e del paesaggio»;

- *al quarto periodo, dopo le parole:* «Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio» *inserire le seguenti:* «competente per territorio» *e sopprimere le seguenti parole:* «e per i relativi interventi attuativi di rigenerazione non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica».

8.62

Tubetti, Farolfi

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché alle disposizioni a tutela del patrimonio culturale e del paesaggio»;

b) al quarto periodo, dopo le parole: «Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio» *inserire le seguenti:* «competente per territorio» *e sopprimere le seguenti parole:* «e per i relativi interventi attuativi di rigenerazione non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica».

8.63

Aurora Floridia

Al comma 4 sopprimere il seguente periodo: «La programmazione comunale di rigenerazione dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico come definiti dalla presente legge è adottata previa intesa con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio e per i relativi interventi attuativi di rigenerazione non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica».

8.64

Rossomando, Irto

Al comma 4, dopo le parole: «previa intesa» *inserire le seguenti:* «preliminare e programmatoria» *e sostituire le parole:* «non è richiesta l'autorizzazione» *con le seguenti:* «vale come richiesta di autorizzazione».

8.65

Irto, Basso, Fina

Al comma 4 sopprimere le parole: «e per i relativi interventi attuativi di rigenerazione non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica».

8.66

Sironi

Al comma 4, quarto periodo, sopprimere le parole: «e per i relativi interventi attuativi di rigenerazione non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica».

8.67

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 4 sostituire le parole: «attuativi di rigenerazione,» *con le seguenti:* «di rigenerazione, qualora attuati nell'ambito di tale intesa,».

8.68

Irto, Basso, Fina

Al comma 4 sostituire le parole da: «Sono esclusi» *fino alle parole:* «del codice» *con le seguenti:* «Agli immobili ricadenti nei predetti centri storici si applicano sempre le norme del codice».

8.69

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «n. 42» *aggiungere le seguenti:* «, nonché gli immobili classificati come di valore storico-culturale, testimoniale e/o documentario dai piani comunali, che debbono essere sottoposti ai soli interventi di restauro e risanamento conservativo».

8.70

Paroli, Fazzone

Al comma 4 aggiungere, infine, il seguente periodo: «Nel caso di piani attuativi conformi agli strumenti urbanistici o di permessi di costruire convenzionati, è competente all'approvazione rispettivamente del piano o dello schema di convenzione la giunta comunale con unica deliberazione, entro i termini all'uopo previsti dalla normativa regionale, decorsi inutilmente i quali si forma il silenzio assenso sulle relative istanze, purché la relativa documentazione risulti completa».

8.71

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. Al fine di consolidare e incrementare la funzione residenziale dei centri storici ed

arrestare i gravi fenomeni di spopolamento, gli interventi di rigenerazione urbana devono prevedere una quota non inferiore al 25 per cento della superficie utile lorda da destinare ad alloggi a canone concordato o da cedere in locazione a canone agevolato.».

8.72

Fregolent

Dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-*bis*. All'articolo 23-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 4 è abrogato.».

8.73

Sironi

Sopprimere il comma 5.

8.74

Irto, Basso, Fina

Sopprimere il comma 5.

8.75

Irto

Al comma 5, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e la monetizzazione degli *standard* urbanistici derivanti dall'intervento e,».

8.76

Sironi

Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tramite fidejussioni, con importi e durata commisurati alla dimensione e alla complessità dell'operazione immobiliare.».

8.77

Sironi

Al comma 5, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis*)* i costi per garantire il "saldo netto zero di consumo e impermeabilizzazione del suolo" mediante compensazione con la de-pavimentazione e rinaturalizzazione di suoli equivalenti al nuovo suolo consumato comprensivo dei servizi e infrastrutture, tenuto conto del diverso valore ecosistemico dei suoli consumati e di quelli depavimentati in compensazione.».

8.78

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 5, dopo la lettera c) inserire il seguente periodo: «Va garantita, in ogni caso, la cessione degli *standard* al fine di assicurare una dotazione e un patrimonio comune per i cittadini con la formula della co-progettazione e co-gestione, quali beni comuni.».

8.79

Paroli, Fazzone

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. Gli interventi di rigenerazione di cui alla presente legge possono prevedere anche l'insediamento di destinazioni d'uso non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del comune delle destinazioni ritenute incompatibili esclusivamente per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico».

8.80

De Cristofaro, Cucchi, Magni

*Al comma 6, capoverso «2-*ter*», sostituire le parole:* «in deroga alla legislazione vigente in materia» *con le seguenti:* «fermo restando il rispetto dei requisiti igienico sanitari e di salubrità delle singole unità immobiliari».

8.81

Sironi

Al comma 6, capoverso «2-ter», apportare le seguenti modificazioni:

*1) sopprimere le parole: «*con riferimento alle barriere architettoniche»;

2) sopprimere la lettera d).

8.82

Sironi

*Al comma 6, capoverso «2-*ter*», alla lettera d) aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«L'insediamento delle attività è comunque subordinato all'adozione di idonee misure compensative di accessibilità in relazione alla tipologia dell'immobile e dell'attività, individuate e descritte in apposita relazione tecnica asseverata da professionista abilitato, da sottoporre all'approvazione del Comune competente, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'installazione di piattaforme o servoscala mobili, l'impiego di dispositivi amovibili di superamento del dislivello, l'organizzazione di servizi di assistenza al cliente, l'attivazione di sportelli digitali accessibili o l'adozione di sistemi di consegna a domicilio».

8.83

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. I comuni, possono individuare, con deliberazione di Consiglio comunale, ambiti del proprio territorio ovvero immobili nei quali, in ragione di particolari qualità di carattere storico, artistico, architettonico, limitare o escludere gli interventi previsti nel presente articolo.».

8.84

Fregolent

Sostituire la rubrica con la seguente: «Disciplina degli interventi diretti privati nelle aree oggetto di rigenerazione urbana».

Art. 9

9.1

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 9.**

(Partecipazione delle comunità locali)

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni, singoli o in forma associata, disciplinano le forme e le modalità per assicurare la partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei programmi di rigenerazione urbana, anche favorendo la partecipazione attiva degli abitanti, degli operatori economici locali e delle associazioni con particolare riguardo a forme di sussidiarietà orizzontale come i patti di collaborazione per la cura e la gestione condivisa dei beni comuni urbani.

2. I processi partecipativi e la piena informazione sui contenuti dei programmi e degli interventi di rigenerazione urbana sono garantiti, anche attraverso la realizzazione di portali *web* informativi e forme di dibattito pubblico.

3. Nei provvedimenti di approvazione dei programmi comunali di rigenerazione urbana devono essere specificamente documentate le fasi relative alle procedure di partecipazione delle comunità locali, nelle modalità stabilite dai singoli enti locali.».

9.2

Aurora Floridia

Al comma 1 sostituire le parole: «promuovono la partecipazione diretta e strutturata dei cittadini e

delle imprese» *con le seguenti:* «garantiscono, con strumenti di democrazia deliberativa, la co-progettazione vincolante con i cittadini, i comitati di quartiere, le associazioni del Terzo settore e le rappresentanze dei lavoratori, assicurando la piena informazione e trasparenza».

9.3

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1 sostituire le parole: «dei cittadini e delle imprese, attraverso le associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale,» *con le seguenti:* «dei cittadini, degli operatori economici locali e delle associazioni».

9.4

Sironi

Al comma 1 sopprimere le parole: «a livello nazionale».

9.5

Sironi

Al comma 1, dopo le parole: «a livello nazionale» *inserire le seguenti:* «e locale».

9.6

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, dopo le parole: «programmi di rigenerazione urbana» *inserire le seguenti:* «con particolare riguardo a forme di sussidiarietà orizzontale come i patti di collaborazione per la cura e la gestione condivisa dei beni comuni urbani».

9.7

Irto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «la piena informazione sui contenuti dei» *inserire la seguente:* «relativi»;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-*bis*. La partecipazione deve rispondere a principi quali il diritto di accesso alle informazioni e il più ampio coinvolgimento della comunità. In particolare, nelle politiche di rigenerazione urbana la partecipazione deve essere favorita attraverso l'attivazione di progetti strutturati, in cui i diversi soggetti coinvolti individuano e definiscono insieme soluzioni a problemi che interessano il loro ambiente di vita.».

9.8

Aurora Floridia

Al comma 1, dopo le parole: «piena informazione sui contenuti dei progetti pubblici» *inserire le seguenti:* «, assicurando la preventiva messa a disposizione, in formato aperto e accessibile, di tutti i materiali progettuali e degli studi di impatto».

9.9

Irto

Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «A tal fine, preliminarmente all'adozione del Piano di rigenerazione urbana, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati promuovono dibattiti pubblici per individuare i bisogni delle comunità locali e definire le linee guida per la progettazione urbanistica ed edilizia con particolare attenzione alle opere pubbliche. Il documento di orientamento e sviluppo strategico emerso nel percorso partecipativo è adottato contestualmente allo studio di fattibilità degli interventi pubblici e privati negli ambiti individuati per la rigenerazione.».

9.10

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nei provvedimenti di approvazione dei programmi comunali di rigenerazione urbana devono essere specificamente documentate le fasi relative alle procedure di partecipazione delle comunità locali, nelle modalità stabilite dai singoli enti locali.».

9.11

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Preliminarmente all'avvio del Piano di rigenerazione urbana, sono organizzati dibattiti pubblici per individuare i bisogni dei cittadini e definire le linee guida per la progettazione urbanistica ed edilizia con particolare attenzione alle opere pubbliche. Il documento di orientamento e sviluppo strategico del Piano emerso nel percorso partecipativo è adottato contestualmente allo studio di fattibilità degli interventi pubblici e privati negli ambiti individuati per la rigenerazione e le indicazioni progettuali devono essere verificate sia per gli aspetti tecnici, sia punto di vista economico, sociale e culturale.».

9.12

Sironi

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis* Nei provvedimenti approvativi dei piani comunali di rigenerazione urbana devono essere documentate le fasi relative alle procedure di partecipazione, nelle modalità stabilite dai singoli enti locali».

Art. 10

10.1

Fregolent

Sopprimere l'articolo.

10.2

Irto, Basso, Fina

Sopprimere l'articolo.

10.3

Irto, Basso, Fina

Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonché» *fino alle parole:* «comma 4, lettera d)».

10.4

Sironi

Al comma 1, dopo le parole: «non comportano nuovo consumo» *inserire le seguenti:* «né impermeabilizzazione».

10.5

Irto, Basso, Fina

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, all'attuazione di politiche a sostegno delle attività economiche di prossimità».

Conseguentemente, *all'articolo 11, comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:* «f-*bis*) spese per iniziative in campo sociale, culturale ed economico;».

Art. 11

11.1

Sironi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11

(Fondo per la rigenerazione urbana e per il contrasto del consumo di suolo)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per la rigenerazione urbana *e* per il contrasto del consumo di suolo, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari 200 milioni di euro per il 2026 e 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 e al 2037. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, da emanarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalità di ripartizione del fondo tra le regioni e le province autonome.

2. Nel fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse di cui al «fondo per investimenti in rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti» di cui all'articolo 14-*quinquies* del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, comprensivo delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, oltre al «fondo per il contrasto del consumo di suolo» di cui all'articolo 1, commi 695 e 696, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

3. Le risorse del fondo sono destinate al cofinanziamento dei bandi regionali per la rigenerazione urbana e sono ripartite tra le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali che senza consumo o impermeabilizzazione di suolo intendono: *a)* realizzare interventi di riuso e rigenerazione urbana, in particolare attraverso il recupero del patrimonio edilizio urbano e rurale esistente, la demolizione di opere incongrue o di elementi di degrado, nonché di manufatti ricadenti in aree a pericolosità idraulica e geologica, il ripristino del territorio naturale, seminaturale o spontaneamente rinaturalizzato a seguito di abbandono di suoli aventi diversa destinazione urbanistica, nonché l'insediamento di attività di agricoltura sociale e contadina di piccola scala a basso impatto ambientale, anche all'interno di aree urbanizzate; *b)* migliorare la sostenibilità del modello di sviluppo urbano, assicurando l'accesso universale a spazi verdi e spazi pubblici sicuri e inclusivi; *c)* integrare sistemi di mobilità sostenibile con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla rete dei trasporti collettivi, alla ciclabilità e ai percorsi pedonali; *d)* consentire con appositi sistemi, agli amministratori, ai pianificatori e ai cittadini, di valutare l'impatto delle scelte di pianificazione territoriale e urbanistica previste.

4. Al fine di usufruire delle risorse economico finanziarie di cui al presente articolo, le regioni e gli enti locali devono garantire che gli interventi di rigenerazione urbana abbiano elevati *standard* di qualità e sicurezza e, in particolare, preservino la tutela delle aree verdi esistenti, dell'efficienza energetica, dell'invarianza idraulica, nonché la riduzione delle emissioni inquinanti e la realizzazione di superfici filtranti.

5. All' onere derivante dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

11.2

Irto, Fina

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2026, 1.000 milioni di euro per l'anno 2027, 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 e fino al 2038. Le risorse

del Fondo sono destinate al finanziamento degli interventi di rigenerazione attuativi delle misure di rigenerazione urbana di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), e all'articolo 5.»;

2) *al comma 2, sostituire le parole*: «ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana» *con le seguenti*: «di cui al comma 1»;

3) al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente: «h-*bis*) compensazione della perdita di gettito dei Comuni.»;

4) *al comma 3, primo periodo, dopo le parole*: «Le risorse assegnate annualmente al Fondo sono ripartite tra» *inserire le seguenti*: «i Comuni capoluogo e le Città Metropolitane,».

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «pari a 100 milioni di euro per il 2026 e 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2037,» *con le seguenti:* «pari a 500 milioni di euro per l'anno 2026, 1.000 milioni di euro per gli anni 2027, 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 e fino al 2038»

11.3

Irto, Basso, Fina

Apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 300 milioni di euro per l'anno 2025, 800 milioni di euro per l'anno 2026, 1.000 milioni di euro per gli anni 2027 e 2028, 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 e fino al 2038. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento degli interventi di rigenerazione attuativi delle misure di per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), e articolo 5»;

2) al comma 2, sostituire le parole: «ricompresi nei Piani comunali di rigenerazione urbana» *con le seguenti:* «di cui al comma 1»;

3) al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente: «h-*bis*) compensazione della perdita di gettito dei Comuni»;

4) al comma 3:

a) *al primo periodo, sostituire le parole*: «tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» *con le seguenti:* «tra i comuni capoluogo ed i comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, in forma singola o associata, e le Città Metropolitane»;

b) *sostituire le parole da:* «di criteri che tengano conto» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «dei criteri indicati nel provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1 lettera b).».

11.4

Fregolent

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2026, 1.000 milioni di euro per l'anno 2027, 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 e fino al 2038. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento degli interventi di rigenerazione attuativi delle misure di rigenerazione urbana di cui all'articolo 4 comma 1 lettera b) e articolo 5";

b) al comma 2, sostituire le parole: «ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana» *con le seguenti:* «di cui al comma precedente»;

c) al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente: «h-*bis* compensazione perdita di gettito dei Comuni.»;

d) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Le risorse assegnate annualmente al Fondo sono ripartite tra» *inserire le seguenti:* «i Comuni capoluogo e le Città Metropolitane,».

11.5

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2026, 1.000 milioni di euro per l'anno 2027, 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 e fino al 2038. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento degli interventi di rigenerazione attuativi delle misure di rigenerazione urbana di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), e articolo 5».

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «pari a 100 milioni di euro per il 2026 e 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2037,» *con le seguenti*: «pari a 500 milioni di euro per l'anno 2026, 1.000 milioni di euro per gli anni 2027, 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 e fino al 2038».

11.6

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Al comma 1, sostituire le parole: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» *con le seguenti:* «Ministero dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» *con le seguenti:* «Ministero dell'economia e delle finanze».

11.7

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Al comma 1 sostituire le parole: «con una dotazione pari a 100 milioni di euro per il 2026 e 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2037» *con le seguenti:* «con una dotazione pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 e fino all'anno 2045».

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole da «100 milioni» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 e fino all'anno 2045 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un ammontare pari a 100 milioni di euro, e del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per un ammontare pari a 100 milioni di euro, e, quanto a 300 milioni di euro, mediante le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica da approvare entro il 31 gennaio 2026 con appositi provvedimenti regolamentari e amministrativi. Concorrono alla copertura degli oneri di cui alla presente legge la previsione di oneri aggiuntivi sulle operazioni che prevedono consumo di suolo non urbanizzato.».

11.8

Rossomando, Irto

Apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 1 sostituire la parola:* «Piano» *con la seguente:* «Programma»;

- *al comma 2, lettera a), dopo la parola:* «spese» *inserire le seguenti:* «per i concorsi di progettazione di cui all'articolo 6,» *e dopo le parole:* «economico-finanziaria» *inserire le seguenti:* «e progetti esecutivi»;

- *al comma 3, dopo le parole:* «sono ripartite» *inserire le seguenti:* «con apposito bando».

11.9

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«*2*. Le risorse del Fondo sono destinate annualmente:

a) al rimborso delle spese di progettazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana;

b) al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;

c) al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e dai programmi di rigenerazione urbana;

d) al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;

e) alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste dai Piani comunali di rigenerazione urbana approvati.».

11.10

Irto, Basso, Fina

Al comma 2 sopprimere le parole: «in modo vincolato».

11.11

Sironi

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «e di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria» *con le seguenti:* "definitiva ed esecutiva";

2) al comma 2, lettera h), dopo le parole: «figure professionali a tempo» *inserire la seguente:* «indeterminato» *e sopprimere le parole:* «nei primi tre anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore»;

3) al comma 4, dopo le parole: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» *aggiungere le seguenti:* «, per il conseguente monitoraggio e la periodica pubblicazione dei progetti e dei finanziamenti» *e sopprimere le parole:* «per essere riassegnate al Fondo».

11.12

Sironi

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «*e di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria» *con le seguenti: «*definitiva ed esecutiva».

11.13

De Priamo, Sigismondi

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) spese per la redazione di studi di progettazione, concorsi di progettazione, progetti di fattibilità urbanistica ed economica finanziaria, progetti esecutivi di interventi di rigenerazione urbana».

11.14

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-*bis*) finanziamento di azioni immateriali per incentivare la realizzazione di attività e relazioni nella comunità di supporto alle azioni di *welfare*, quali, in particolare, la cura dei bambini e anziani, nonché l'integrazione multietnica, per aiutare le donne a recuperare il *gap* di genere con la prospettiva

di migliorare la città e far fronte alle diverse fragilità del territorio, garantendo una conciliazione equilibrata tra miglioramento del contesto urbano, sviluppo economico, qualità della vita e benessere delle persone;».

11.15

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «aree verdi» *con le seguenti:* «reti ecologiche e della biodiversità».

11.16

Fregolent

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «aree verdi» *inserire le seguenti:* «e per il miglioramento della qualità dei suoli nel tessuto urbano anche attraverso l'utilizzo dei fertilizzanti provenienti da attività di compostaggio dei rifiuti a matrice organica in conformità ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020 in una ottica di economia circolare».

11.17

Sironi

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di compensazione con de-pavimentazione e ri-naturalizzazione di suoli già consumati, ai fini del raggiungimento del saldo zero di consumo e di impermeabilizzazione del suolo impermeabilizzato».

11.18

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-*bis*) spese per la realizzazione di infrastrutture verdi, quali reti di aree naturali e seminaturali pianificate a livello strategico con altri elementi ambientali, progettate e gestite in maniera da fornire un ampio spettro di servizi ecosistemici;».

11.19

Irto, Basso, Fina

Al comma 2, dopo la lettera g) inserire le seguenti:

«*g*-bis) spese per la formazione di nuove centralità urbane per favorire l'integrazione sociale, culturale e funzionale anche mediante l'interrelazione di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, servizi e attività sociali, culturali, educativi e didattici promossi da soggetti pubblici e privati nonché per spazi e attrezzature per il tempo libero, per l'incontro e per la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze dei soggetti con disabilità;

g-ter) spese finalizzate a favorire l'innalzamento del livello della qualità della vita per i residenti e i fruitori, valorizzando e rivitalizzando gli spazi verdi pubblici, allo scopo di migliorarne la fruibilità, la qualità ambientale, la sostenibilità e la biodiversità;

g-quater) spese per migliorare l'accessibilità e l'integrazione delle infrastrutture della mobilità veicolare e dei percorsi pedonali e ciclabili con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana e, più in generale, con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi;».

11.20

Sironi

Al comma 2, lettera h), sostituire la parola: «determinato» *con la seguente:* «indeterminato»; *alla*

*medesima lettera, sopprimere le parole: «*nei primi tre anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.».

11.21

Irto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente: «h-*bis*) spese per la realizzazione di interventi di bonifica nelle aree dismesse, nonché per la riorganizzazione del ciclo dei rifiuti e riduzione dell'inquinamento acustico e della densità veicolare»;

b) al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi realizzati con l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229».

11.22

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Entro due mesi dalla data di adozione del Piano nazionale per la rigenerazione urbana, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto annuale delle risorse del Fondo.

3-*bis*. Il riparto annuale delle risorse del Fondo è effettuato, entro il 30 aprile di ciascun anno a decorrere dall'anno 2026, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

11.23

Durnwalder, Unterberger, Patton, Spagnolli

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

b) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

11.24

Sironi

Al comma 4, dopo le parole: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.» *inserire le seguenti:* «, per il conseguente monitoraggio e la periodica pubblicazione dei progetti e dei finanziamenti»; *al medesimo comma*, *sopprimere le parole:* «per essere riassegnate al Fondo.».

11.0.1

De Priamo, Sigismondi

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(*Ripartizione del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana*)

1. Al fine di garantire un'equa distribuzione delle risorse e di valorizzare la capacità di rigenerazione dell'intero territorio nazionale, le risorse del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana sono ripartite tra i comuni secondo i seguenti criteri:

a) una quota non inferiore al 15 per cento è destinata ai comuni con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti;

b) una quota compresa tra il 55 e il 60 per cento è destinata ai comuni con popolazione residente compresa tra 5.000 e 59.999 abitanti;

c) una quota compresa tra il 25 e il 30 per cento è destinata ai comuni con popolazione residente pari o superiore a 60.000 abitanti.

2. Le percentuali di cui al comma 1 sono definite annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione residente, assicurando la coerenza con gli obiettivi di riequilibrio territoriale e di contrasto al consumo di suolo.

3. Eventuali risorse non utilizzate entro i termini stabiliti dai programmi comunali di rigenerazione urbana sono riassegnate prioritariamente ai comuni appartenenti alla stessa fascia demografica.».

11.0.2

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana)

1. Ad integrazione delle risorse del Fondo, gli interventi di rigenerazione urbana inseriti nell'ambito dei Piani comunali di rigenerazione urbana costituiscono ambiti prioritari per l'attribuzione dei fondi strutturali europei a sostegno delle attività economiche e sociali.

2. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni che hanno ottenuto l'assegnazione di un finanziamento per la rigenerazione urbana possono avviare e realizzare le attività progettate con il sostegno della Cassa depositi e prestiti Spa e dei fondi immobiliari privati o mediante la costituzione di fondi comuni di investimento. A tal fine, i comuni:

a) possono ottenere un prestito garantito dalla Cassa depositi e prestiti Spa in attesa dell'effettivo incasso dei finanziamenti statali relativi ai Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati ai sensi del bando di cui all'articolo 9. Il prestito deve essere rimborsato dagli enti locali, obbligatoriamente, al momento dell'incasso del finanziamento statale, senza alcun onere aggiuntivo a carico degli enti medesimi;

b) possono promuovere o partecipare, ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, anche in forma associata, alla costituzione di *fondi* comuni di investimento immobiliare locali finalizzati all'attuazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati ai sensi dei bandi di cui all'articolo 9, con particolare riguardo alla valorizzazione degli immobili pubblici.

3. Ai fondi pensione e alle casse professionali che investono parte delle loro risorse per il finanziamento degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati ai sensi dei bandi di cui all'articolo 9 è assicurata la garanzia prevista dal Fondo di garanzia per le opere pubbliche, costituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, ai sensi dell'articolo 2, comma 264, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

11.0.3

Nave

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di disagio abitativo)

1. Al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali, il fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si intende incrementato di 100 milioni di euro, per ciascun anno dal 2026, 2027, 2028.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede per ciascun anno 2026, 2027 e 2028 mediante corrispondente riduzione della si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.4

Nave, Pirondini

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di rifinanziamento fondo per la mappa dell'abbandono)

1. Ai fini della riqualificazione sociale del territorio da conseguire mediante recupero, tutela e valorizzazione dei luoghi culturali e delle aree industriali dismesse di interesse storico e culturale che versano in stato di degrado e abbandono, nonché per favorire la riduzione del consumo di suolo, e sostenere progetti di rigenerazione urbana per la realizzazione di spazi polifunzionali con finalità artistiche o culturali, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 384, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rifinanziato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni attuative del presente comma.

2. Agli oneri derivanti dal precedeente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 12

12.1

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12

(Incentivi fiscali)

1. Gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non sono soggetti, fino alla conclusione degli interventi previsti nel Piano comunale di rigenerazione urbana:

a) all'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. I comuni, per gli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge, possono deliberare la riduzione, in misura superiore al 50 per cento, dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico.

3. In relazione agli interventi di rigenerazione urbana, il contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è ridotto al 10 per cento.

4. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

5. La detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica

nella misura del 65 per cento alle spese sostenute, documentate e rimaste a carico del contribuente, per gli interventi realizzati sugli edifici oggetto di rigenerazione urbana. Per tali spese, il contribuente, in luogo della detrazione, può optare per la cessione del corrispondente credito agli istituti di credito o agli intermediari finanziari o ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. La detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 65 per cento alle spese sostenute, documentate e rimaste a carico del contribuente, per gli interventi realizzati sugli edifici oggetto di rigenerazione urbana. Per tali spese, il contribuente, in luogo della detrazione, può optare per la cessione del corrispondente credito agli istituti di credito o agli intermediari finanziari o ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche in relazione agli interventi di demolizione di edifici e successiva ricostruzione dei medesimi.

8. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese a seguito degli interventi previsti nel piano comunale di rigenerazione urbana. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

9. In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali degli strumenti urbanistici, negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana sono consentite, allo scopo di favorire gli interventi di riqualificazione energetica e di consolidamento antisismico degli edifici, la realizzazione di schermature solari delle facciate e dei tetti, la realizzazione di strutture di supporto per pannelli fotovoltaici sui tetti e di maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l'isolamento termico e acustico, alla captazione diretta dell'energia solare, alla ventilazione naturale e alla riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall'esterno, per una dimensione massima pari al 10 per cento della cubatura dell'edificio, nonché la realizzazione di terrazzi adiacenti alle unità residenziali finalizzate alla realizzazione di schermature solari o serre solari anche su supporti strutturali autonomi, nel rispetto delle norme del codice civile per le distanze fra fabbricati. A tali interventi si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, purché gli edifici ammessi ai benefici raggiungano almeno la classe B di certificazione energetica o riducano almeno del 50 per cento i consumi degli edifici ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma gli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

12.2

Sironi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12

(Misure di incentivazione)

1. Ai comuni, in forma singola o associata, è riconosciuta una priorità nella concessione di finanziamenti statali, regionali e nell'accesso al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per gli

interventi di riuso e di rigenerazione urbana o di bonifica dei siti contaminati, nel rispetto della disciplina di settore e del principio «chi inquina paga», nonché per gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura sociale e contadina di piccola scala a basso impatto ambientale, anche all'interno dell'area urbanizzata e il ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti, abbandonate o in ogni caso non più utilizzati ai fini agricoli, a esclusione delle aree coperte da boschi e da foreste, come definiti dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché delle aree coperte dai cosiddetti «boschi di neoformazione», di cui al articolo 6, comma 2, della presente legge. Con riferimento ai terreni incolti o abbandonati, la concessione dei finanziamenti è valutata in riferimento alla suscettibilità d'uso attraverso un piano agricolo di zona o un piano di sviluppo aziendale.

2. La priorità di cui al comma 1 è riconosciuta, altresì, ai soggetti privati, singoli o associati, che intendano realizzare il recupero di edifici e di infrastrutture nei territori rurali nonché il recupero del suolo a fini agricoli o ambientali, anche mediante la demolizione di capannoni e di altri fabbricati rurali di recente edificazione, incongrui rispetto al contesto paesaggistico.

3. Per le finalità di cui alla presente legge nonché al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da fenomeni di abbandono e l'attività di selvicoltura, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle rispettive competenze, possono adottare misure di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio edilizio esistente.

4. Al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e di favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro del turismo e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le agevolazioni in materia di formazione e di supporto tecnico e amministrativo, gli incentivi, anche di natura fiscale, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nonché i criteri e le modalità attuative a favore degli imprenditori agricoli, anche associati in forma cooperativa, che avviano un'attività d'impresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge o che ampliano la superficie agricola da essi utilizzata, mediante il recupero di aree interessate da degrado ambientale.

5. Per favorire gli investimenti nell'ambito della rigenerazione urbana, i comuni possono prevedere, dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo massimo di quindici anni, un regime agevolato consistente nella riduzione del contributo di costruzione e nell'esenzione, anche per gli immobili preesistenti oggetto del piano di rigenerazione urbana, dall'imposta municipale propria (IMU) e dalla tassa sui servizi indivisibili (TASI). Per gli interventi da realizzare ai sensi del primo periodo, i comuni possono deliberare la riduzione dei tributi o dei canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico.».

12.3

Durnwalder, Unterberger, Patton, Spagnolli

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

b) al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome».

12.4

Irto, Basso, Fina

Sopprimere il comma 2.

12.5

Sironi

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2 dopo le parole: «demolizione e ricostruzione» *inserire le seguenti*: «senza consumo e impermeabilizzazione di nuovo suolo» *e sostituire le parole:* «nuovo consumo di suolo» *con le seguenti*: «nuovo consumo e impermeabilizzazione di suolo»;

2) al comma 6 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza consumo e impermeabilizzazione di nuovo suolo».

12.6

Sironi

Al comma 2, dopo le parole: "demolizione e ricostruzione" *inserire le seguenti*: "senza consumo e impermeabilizzazione di nuovo suolo" *e sostituire le parole:* "nuovo consumo di suolo" *con le seguenti*: "nuovo consumo e impermeabilizzazione di suolo".

12.7

Fazzone

Al comma 2 sopprimere le parole: «realizzati in attuazione della programmazione comunale di rigenerazione urbana».

12.8

Sigismondi, De Priamo

Al comma 2 sopprimere le parole: «realizzati in attuazione della programmazione comunale di rigenerazione urbana».

.

12.9

Fregolent

Al comma 2 sopprimere le parole: «realizzati in attuazione della programmazione comunale di rigenerazione urbana».

12.10

Durnwalder

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «realizzati in attuazione della programmazione comunale di rigenerazione urbana».

12.11

Sironi

Sopprimere i commi 3, 5, e 7.

12.12

Rosa, Sigismondi

Al comma 3 sostituire l'alinea con il seguente: «3. Per gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana l'amministrazione comunale può disporre, anche fino alla conclusione degli interventi previsti nel Piano comunale di rigenerazione urbana, il non assoggettamento totale o parziale:».

12.13

Irto, Basso, Fina

Al comma 3 sostituire l'alinea con il seguente: «3. Per gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana l'amministrazione comunale può disporre, anche fino alla conclusione degli interventi previsti nel Piano comunale di rigenerazione urbana, il non assoggettamento totale o parziale:».

12.14

Irto, Fina

Al comma 3 sostituire l'alinea con il seguente: «3. Per gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana l'amministrazione comunale può disporre, anche fino alla conclusione degli

interventi previsti nel Piano comunale di rigenerazione urbana, il non assoggettamento totale o parziale:».

12.15

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3 sostituire l'alinea con il seguente: «3. Per gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana l'amministrazione comunale può disporre, anche fino alla conclusione degli interventi previsti nel Piano comunale di rigenerazione urbana, il non assoggettamento totale o parziale:».

12.16

Fregolent

Al comma 3 sostituire l'alinea con il seguente: «3. Per gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana l'amministrazione comunale può disporre, anche fino alla conclusione degli interventi previsti nel Piano comunale di rigenerazione urbana, il non assoggettamento totale o parziale:».

12.17

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-*bis*. I comuni, per gli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge, possono deliberare la riduzione, in misura superiore al 50 per cento, dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico.

3-*ter*. In relazione agli interventi di rigenerazione urbana, il contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è ridotto al 10 per cento.».

12.18

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. La detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 65 per cento alle spese sostenute, documentate e rimaste a carico del contribuente, per gli interventi realizzati sugli edifici oggetto di rigenerazione urbana. Per tali spese, il contribuente, in luogo della detrazione, può optare per la cessione del corrispondente credito agli istituti di credito o agli intermediari finanziari o ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5-*bis*. La detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 65 per cento alle spese sostenute, documentate e rimaste a carico del contribuente, per gli interventi realizzati sugli edifici oggetto di rigenerazione urbana. Per tali spese, il contribuente, in luogo della detrazione, può optare per la cessione del corrispondente credito agli istituti di credito o agli intermediari finanziari o ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5-*ter*. In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali degli strumenti urbanistici, negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana sono consentite, allo scopo di favorire gli interventi di riqualificazione energetica e di consolidamento antisismico degli edifici, la realizzazione di schermature solari delle facciate e dei tetti, la realizzazione di strutture di supporto per pannelli

fotovoltaici sui tetti e di maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l'isolamento termico e acustico, alla captazione diretta dell'energia solare, alla ventilazione naturale e alla riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall'esterno, per una dimensione massima pari al 10 per cento della cubatura dell'edificio, nonché la realizzazione di terrazzi adiacenti alle unità residenziali finalizzate alla realizzazione di schermature solari o serre solari anche su supporti strutturali autonomi, nel rispetto delle norme del codice civile per le distanze fra fabbricati. A tali interventi si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-*bis* del presente articolo, purché gli edifici ammessi ai benefici raggiungano almeno la classe B di certificazione energetica o riducano almeno del 50 per cento i consumi degli edifici ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma gli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

12.19

Sironi

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. Per tutti gli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge che comportano il ripristino a verde, a superficie permeabile o a naturalità di almeno il 20 per cento della superficie di progetto, le regioni e le province autonome riconoscono, nell'aggiornamento delle tabelle parametriche di cui al comma 1, una premialità in misura maggiore del 10 per cento rispetto a quella prevista per gli altri interventi, anche ai fini dell'accesso agli incentivi economici e fiscali di cui al presente articolo. Agli interventi di cui al presente comma, si applicano le detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.».

12.20

Sironi

Al comma 6 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza consumo e impermeabilizzazione di nuovo suolo».

12.21

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Al comma 7, dopo le parole: «unità immobiliari a destinazione residenziale» *inserire le seguenti*: «di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente» *e sostituire le parole:* «cedute da persone giuridiche» *con le seguenti:* «cedute dalle imprese».

12.22

Sigismondi, De Priamo

Sopprimere il comma 8.

12.23

Minasi, Potenti, Germanà

Sopprimere il comma 8.

12.24

Gelmini

Sopprimere il comma 8.

12.25

Sigismondi, De Priamo

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Gli interventi comunali di rigenerazione urbana di cui alla presente legge beneficiano delle seguenti misure incentivanti:

a) riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni

energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, costruzione di opere di architettura contemporanea, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, fatte salve la previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali. L'aumento delle volumetrie e delle superfici è facoltativo e non si applica nei casi in cui insistono vincoli che non lo consentano;

b) diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c) ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d) utilizzazione temporanea di edifici e aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o della diversa normativa regionale;

e) deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 febbraio 1968, n. 1444, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del codice civile;

f) facoltà per i comuni di deliberare riduzioni del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rispetto alle tabelle parametriche regionali;

g) commisurazione dei contributi dovuti per *standard* urbanistici al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie».

Art. 13

13.1

Sironi

Sopprimere l'articolo.

13.2

Irto, Basso, Fina

Sopprimere l'articolo.

13.3

Irto, Basso, Fina

Sopprimere i commi da 1 a 5.

13.4

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13

(Semplificazioni in materia urbanistica e amministrativa)

1. Sono ammesse altezze superiori a quelle indicate nel primo comma dell'articolo 8 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di interventi previsti da progetti o programmi di rigenerazione urbana sostenibile approvati.

2. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate all'articolo 9, primo e secondo comma, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche ovvero interventi previsti da progetti o programmi di rigenerazione urbana sostenibile approvati.

3. All'articolo 9, terzo comma, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, il secondo periodo è soppresso.

4. All'articolo 12, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, il piano di zona ovvero quando è approvato un programma di rigenerazione urbana sostenibile".

5. All'articolo 17, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: "e-*bis*) per gli interventi edilizi ricompresi in programmi di rigenerazione urbana approvati"».

13.5

Sironi

Apportare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere i commi 1, 2 e 5;

2) al comma 3, lettera a), sostituire la parola: «50» *con la seguente:* «150»;

3) *al comma 3, lettere a) e b), sostituire le parole:* «qualora vi sia l'impossibilità» *con le seguenti:* «qualora vi sia contemporaneamente dimostrazione dell'impossibilità» *ed aggiungere, in fine, le seguenti parole* «e consumo di suolo zero o negativo degli interventi».

13.6

Sironi

Sopprimere i commi 1, 2 e 5.

13.7

Sigismondi

Sopprimere i commi 1 e 2.

13.8

Fregolent

Sopprimere i commi 1 e 2.

13.9

Durnwalder

Sopprimere i commi 1 e 2.

13.10

Sigismondi, De Priamo

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. I Programmi e i Piani comunali di rigenerazione urbana, compresi quelli approvati tramite accordo di programma, si attuano attraverso il ricorso ad accordi attuativi, secondo quanto disciplinato dai successivi commi da 2-*bis* a 2-*undecies* del presente articolo, con tutti i proprietari di immobili e aree interessati dagli interventi previsti nei Programmi o Piani comunali di rigenerazione urbana, o interessati dagli interventi previsti in un singolo ambito dei Programmi o Piani comunali di rigenerazione urbana, con possibilità di inclusione nell'accordo, previo consenso dei proprietari stessi,

anche dei soggetti attuatori degli interventi medesimi.

2. I detti accordi possono avere valore ed effetti di titolo abilitativo edilizio, ove il Comune accerti che ne ricorrono i requisititi e le condizioni e ove siano stati acquisiti i prescritti pareri, autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati».

Conseguentemente dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-*bis.* I Comuni, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento, promuovono la presentazione da parte dei privati di proposte di accordi attuativi mediante la pubblicazione periodica di avvisi pubblici di invito a presentare proposte di accordi attuativi, esplicando le finalità e gli obbiettivi da perseguire per l'attuazione dello specifico Programma o Piano comunale di rigenerazione urbana, o del singolo ambito di un Programma o Piano comunale di rigenerazione urbana, cui si intende dare attuazione.

2-*ter.* Gli accordi attativi hanno il valore e gli effetti dei piani urbanistici attuativi e sono soggetti, prima della loro stipula, alle forme di pubblicità, controllo e valutazione stabiliti dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge n. 7 agosto 1990, n. 241.

2-*quater.* I proprietari interessati, eventualmente anche assieme agli operatori economici quali soggetti attuatori, presentano al Comune una proposta di accordo attuativo, nel rispetto delle previsioni contenute nel Programma o nel Piano comunale di rigenerazione urbana ed anche con possibilità di proporre varianti agli stessi, corredata dalla seguente documentazione, parte integrante e costitutiva dell'accordo:

a) proposta progettuale con riferimento alle aree e agli edifici ricadenti nell'ambito o negli ambiti urbani oggetto della proposta di accordo;

b) relazione economica - finanziaria che dimostri la fattibilità e sostenibilità degli interventi programmati;

c) la convenzione urbanistica con indicazione degli impegni dei privati, dell'indice perequativo e/o compensativo da applicare alle aree e agli immobili oggetto di rigenerazione, degli incrementi di volumetria previsti, della quota di edilizia residenziale (ERS) da applicare allo specifico ambito di rigenerazione e dell'eventuale monetizzazione della stessa, del cronoprogramma degli interventi e delle eventuali cessioni al Comune di aree per dotazioni territoriali, secondo quanto previsto dalla proposta progettuale di cui alla lettera a) del presente comma.

2-*quinquies.* Copia della proposta di accordo è pubblicata sul sito web del Comune e depositata presso la sede della medesima Amministrazione comunale per consentire a chiunque di prenderne visione. Entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, il Comune valuta la rispondenza della proposta d'accordo al Programma o al Piano comunale di rigenerazione urbana e alla pianificazione territoriale e settoriale vigente e, in caso di proposta in variante, la rispondenza all'interesse pubblico della rigenerazione. Detto termine può, in ogni caso, essere prorogato, previo motivato provvedimento comunale, per il caso di proposte particolarmente complesse.

2-*sexies.* Successivamente, entro il termine stabilito dalla normativa regionale vigente, comunque, non superiore a trenta giorni, il Comune, positivamente valutata la rispondenza della proposta d'accordo al Programma o al Piano comunale di rigenerazione urbana o in caso di proposta in variante la rispondenza all'interesse pubblico della rigenerazione, concorda con i proponenti l'eventuale inserimento di modifiche e procede al deposito della proposta d'accordo presso la sede comunale per il periodo stabilito dalla normativa regionale vigente, comunque non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURERT dell'avviso di avvenuto deposito. Entro la scadenza del termine di deposito chiunque può formulare osservazioni.

2-*septies.* La proposta di accordo è approvata dalla Giunta comunale, esaminate e decise le osservazioni presentate nei termini dai soggetti interessati, e l'efficacia dell'accordo medesimo è subordinata alla stipula dello stesso fra i privati proponenti ed il Comune in persona del suo legale rappresentante incaricato o di suo delegato. Nel caso di proposta di accordo in variante allo strumento urbanistico generale o al Programma o al Piano comunale di rigenerazione urbana, la stessa è

approvata attraverso i procedimenti amministrativi semplificati di cui alla vigente normativa regionale.

2-*octies*. I privati proponenti ed il legale rappresentante del Comune o suo delegato, entro il termine previsto dalla normativa regionale vigente, comunque non superiore a venti giorni, decorrente dall'approvazione di cui al comma che precede, stipulano l'accordo.

2-*nonies*. Copia integrale dell'accordo sottoscritto è pubblicata sul sito web del Comune ed è depositata presso la sede dello stesso Comune per la consultazione da parte del pubblico. Sul BURERT è dato avviso di avvenuto deposito dell'accordo sottoscritto.

2-*decies*. L'accordo attuativo produce i suoi effetti dalla data di pubblicazione nel BURERT dell'avviso, a condizione che alla medesima data, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, esso sia integralmente pubblicato sul sito web dell'amministrazione comunale.

2-*undecies*. L'accordo disciplinato dal presente articolo può avere valore ed effetti di titolo abilitativo edilizio, ove il Comune accerti che ne ricorrono i requisititi e le condizioni e ove siano stati acquisiti i prescritti pareri, autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati.

2-*duodecies*. I Comuni possono prevedere che l'approvazione dei Piani o Programmi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporti dichiarazione pubblica utilità degli interventi previsti nel Programma o Piano comunale di rigenerazione urbana, agli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, con esclusivo riferimento a determinati edifici o complessi edilizi collabenti o diruti che versino in tale stato da oltre dieci anni, da cui derivi documentato pericolo per la pubblica incolumità e rispetto ai quali risultino andati deserti, a distanza di almeno un anno, almeno due avvisi pubblici di invito a presentare proposte di accordi attuativi".

13.11

Minasi, Potenti, Germanà

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. I Programmi e i Piani comunali di rigenerazione urbana, compresi quelli approvati tramite accordo di programma, si attuano attraverso il ricorso ad accordi attuativi, secondo quanto disciplinato dai successivi commi da 2-*bis* a 2-*undecies* del presente articolo, con tutti i proprietari di immobili e aree interessati dagli interventi previsti nei Programmi o Piani comunali di rigenerazione urbana, o interessati dagli interventi previsti in un singolo ambito dei Programmi o Piani comunali di rigenerazione urbana, con possibilità di inclusione nell'accordo, previo consenso dei proprietari stessi, anche dei soggetti attuatori degli interventi medesimi.

2. I detti accordi possono avere valore ed effetti di titolo abilitativo edilizio, ove il Comune accerti che ne ricorrono i requisititi e le condizioni e ove siano stati acquisiti i prescritti pareri, autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati.».

Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-*bis*. I Comuni, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento, promuovono la presentazione da parte dei privati di proposte di accordi attuativi mediante la pubblicazione periodica di avvisi pubblici di invito a presentare proposte di accordi attuativi, esplicando le finalità e gli obbiettivi da perseguire per l'attuazione dello specifico Programma o Piano comunale di rigenerazione urbana, o del singolo ambito di un Programma o Piano comunale di rigenerazione urbana, cui si intende dare attuazione.

2-*ter*. Gli accordi attativi hanno il valore e gli effetti dei piani urbanistici attuativi e sono soggetti, prima della loro stipula, alle forme di pubblicità, controllo e valutazione stabiliti dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge n. 241 del 1990.

2-*quater*. I proprietari interessati, eventualmente anche assieme agli operatori economici quali soggetti attuatori, presentano al Comune una proposta di accordo attuativo, nel rispetto delle previsioni contenute nel Programma o nel Piano comunale di rigenerazione urbana ed anche con possibilità di

proporre varianti agli stessi, corredata dalla seguente documentazione, parte integrante e costitutiva dell'accordo:

a) proposta progettuale con riferimento alle aree e agli edifici ricadenti nell'ambito o negli ambiti urbani oggetto della proposta di accordo;

b) relazione economica - finanziaria che dimostri la fattibilità e sostenibilità degli interventi programmati;

c) la convenzione urbanistica con indicazione degli impegni dei privati, dell'indice perequativo e/o compensativo da applicare alle aree e agli immobili oggetto di rigenerazione, degli incrementi di volumetria previsti, della quota di edilizia residenziale (ERS) da applicare allo specifico ambito di rigenerazione e dell'eventuale monetizzazione della stessa, del cronoprogramma degli interventi e delle eventuali cessioni al Comune di aree per dotazioni territoriali, secondo quanto previsto dalla proposta progettuale di cui alla lettera a) del presente comma.

2-*quinquies*. Copia della proposta di accordo è pubblicata sul sito *web* del Comune e depositata presso la sede della medesima Amministrazione comunale per consentire a chiunque di prenderne visione. Entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, il Comune valuta la rispondenza della proposta d'accordo al Programma o al Piano comunale di rigenerazione urbana e alla pianificazione territoriale e settoriale vigente e, in caso di proposta in variante, la rispondenza all'interesse pubblico della rigenerazione. Detto termine può, in ogni caso, essere prorogato, previo motivato provvedimento comunale, per il caso di proposte particolarmente complesse.

2-*sexies*. Successivamente, entro il termine stabilito dalla normativa regionale vigente, comunque, non superiore a trenta giorni, il Comune, positivamente valutata la rispondenza della proposta d'accordo al Programma o al Piano comunale di rigenerazione urbana o in caso di proposta in variante la rispondenza all'interesse pubblico della rigenerazione, concorda con i proponenti l'eventuale inserimento di modifiche e procede al deposito della proposta d'accordo presso la sede comunale per il periodo stabilito dalla normativa regionale vigente, comunque non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURERT dell'avviso di avvenuto deposito. Entro la scadenza del termine di deposito chiunque può formulare osservazioni.

2-*septies*. La proposta di accordo è approvata dalla Giunta comunale, esaminate e decise le osservazioni presentate nei termini dai soggetti interessati, e l'efficacia dell'accordo medesimo è subordinata alla stipula dello stesso fra i privati proponenti ed il Comune in persona del suo legale rappresentante incaricato o di suo delegato. Nel caso di proposta di accordo in variante allo strumento urbanistico generale o al Programma o al Piano comunale di rigenerazione urbana, la stessa è approvata attraverso i procedimenti amministrativi semplificati di cui alla vigente normativa regionale.

2-*octies*. I privati proponenti ed il legale rappresentante del Comune o suo delegato, entro il termine previsto dalla normativa regionale vigente, comunque non superiore a venti giorni, decorrente dall'approvazione di cui al comma che precede, stipulano l'accordo.

2-*nonies*. Copia integrale dell'accordo sottoscritto è pubblicata sul sito *web* del Comune ed è depositata presso la sede dello stesso Comune per la consultazione da parte del pubblico. Sul BURERT è dato avviso di avvenuto deposito dell'accordo sottoscritto.

2-*decies*. L'accordo attuativo produce i suoi effetti dalla data di pubblicazione nel BURERT dell'avviso, a condizione che alla medesima data, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013, esso sia integralmente pubblicato sul sito *web* dell'amministrazione comunale.

2-*undecies*. L'accordo disciplinato dal presente articolo può avere valore ed effetti di titolo abilitativo edilizio, ove il Comune accerti che ne ricorrono i requisititi e le condizioni e ove siano stati acquisiti i prescritti pareri, autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati.

2-*duodecies*. I Comuni possono prevedere che l'approvazione dei Piani o Programmi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporti dichiarazione pubblica utilità

degli interventi previsti nel Programma o Piano comunale di rigenerazione urbana, agli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, con esclusivo riferimento a determinati edifici o complessi edilizi collabenti o diruti che versino in tale stato da oltre dieci anni, da cui derivi documentato pericolo per la pubblica incolumità e rispetto ai quali risultino andati deserti, a distanza di almeno un anno, almeno due avvisi pubblici di invito a presentare proposte di accordi attuativi».

13.12

Irto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «tramite accordo di programma» *inserire le seguenti:* «o accordi tra soggetti pubblici e privati»;

b) al comma 3, alinea, sopprimere le seguenti parole: «ivi inclusi quelli di cui all'articolo 8»;

c) al comma 3 sopprimere le lettere a) e b);

d) sopprimere il comma 5.

13.13

Tosato, Stefani, Bizzotto, Minasi, Potenti, Germanà

Al comma 1 sostituire le parole: «degli interventi previsti» *con le seguenti:* «delle sole opere pubbliche e di interesse pubblico ivi previste».

13.14

Irto, Basso, Fina

Sopprimere i commi da 2 a 5.

13.15

Fregolent

Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

13.16

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Sopprimere il comma 3.

13.17

Irto, Basso, Fina

Sopprimere il comma 3.

13.18

Irto, Basso, Fina

Al comma 3 sopprimere la lettera a).

13.19

Sironi

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «nelle zone omogenee A e B» *con le seguenti:* «nella zona omogenea A».

13.20

Sironi

Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: «50» *con la seguente:* «150».

13.21

Sironi

Al comma 3, lettere a) e b), sostituire le parole: «qualora vi sia l'impossibilità» *con le seguenti:* «qualora vi sia contemporaneamente dimostrazione dell'impossibilità» *ed aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e consumo di suolo zero o negativo degli interventi».

13.22

Irto, Basso, Fina

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

13.23

Sironi

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «dalle zone A e B,» *con le seguenti:* «dalla zona A».

13.24

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-*bis*. All'articolo 17, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: "e-*bis*) per gli interventi edilizi ricompresi in programmi di rigenerazione urbana approvati"».

13.25

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Sopprimere il comma 4.

13.26

Irto, Basso, Fina

Sopprimere il comma 4.

13.27

Sironi

Al comma 4, sopprimere la parola: «medio».

13.28

Irto, Basso, Fina

Sopprimere il comma 5.

13.29

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Sopprimere il comma 5.

13.30

Sironi

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «: "fatto salvo, comunque, il reperimento della dotazione minima obbligatoria prevista dall'articolo 41-*sexies* della legge 17 agosto 1945, n. 1150».

13.31

Tubetti, Farolfi

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «*5-bis*. Restano ferme le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

13.32

Fazzone

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «*5*-bis. Restano ferme le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

13.0.1

Gelmini

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«**Art. 13-*bis.***

(Disposizioni per garantire la continuità degli interventi di rigenerazione urbana)

1. La Giunta ed il Consiglio comunale subentranti, a seguito della cessazione del mandato del sindaco, hanno l'obbligo di dare continuità all'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, già approvati dall'amministrazione precedente.».

13.0.2

Minasi, Potenti, Germanà

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«**Art. 13-*bis.***

(*Disposizioni per garantire la continuità degli interventi di rigenerazione urbana*)

1. La Giunta ed il Consiglio comunale subentranti, a seguito della cessazione del mandato del sindaco, hanno l'obbligo di dare continuità all'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, già approvati dall'amministrazione precedente».

13.0.3

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis.*

(Disposizioni per garantire la continuità degli interventi di rigenerazione urbana)

1. All'articolo 42 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-*bis*. Il consiglio subentrante, a seguito della cessazione del mandato del sindaco ai sensi degli articoli 51 e 53, ha l'obbligo di dare continuità ai programmi per l'attuazione di interventi di rigenerazione urbana sostenibile, già avviati dall'amministrazione precedente e per i quali non sussistano elementi di interesse pubblico all'interruzione o revoca del processo, prevalenti rispetto a quelli che lo hanno avviato"».

13.0.4

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis.*

(Vigilanza e controlli dell'Autorità nazionale anticorruzione)

1. Alle procedure e ai contratti di cui alla presente legge si applicano i controlli da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione.».

13.0.5

De Priamo, Sigismondi

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«**Art. 13-*bis.***

(*Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica*)

1. Al fine di promuovere l'attuazione degli obiettivi di rigenerazione urbana anche negli ambiti interessati dai piani di edilizia convenzionata, il comma 49-*bis* dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si interpreta nel senso che:

a) i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, del canone massimo di locazione delle stesse nonché tutti gli altri vincoli di natura soggettiva, anche riguardo eventuali finanziamenti pubblici, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per la cessione del diritto di proprietà, cessano di avere efficacia alla scadenza della convenzione;

b) la procedura di rimozione dei vincoli convenzionali del prezzo massimo di cessione nonché del canone di locazione non si applica alle convenzioni in piena proprietà stipulate prima della data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, i cui vincoli convenzionali sono cessati a far data dal 15 marzo 1992;

c) la procedura di rimozione dei vincoli convenzionali del prezzo massimo di cessione nonché del canone di locazione non si applica alle convenzioni in piena proprietà stipulate prima della data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i cui vincoli convenzionali sono cessati a far data dal 1° gennaio 1997.

2. In coerenza con l'obiettivo di cui al comma 1 e al fine di favorire e semplificare l'attuazione delle procedure di rimozione dei vincoli convenzionali del prezzo massimo di cessione nonché del canone di locazione o di trasformazione delle convenzioni in piena proprietà relative agli alloggi realizzati sulle aree comprese nei piani di zona approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concessi in diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35, quarto comma, della medesima legge n. 865 del 1971, all'articolo 31, comma 48, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: «di cui al comma 47» sono inserite infine le seguenti: «, con l'ulteriore limite massimo al corrispettivo di trasformazione di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione»".

13.0.6

Paroli, Fazzone

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

1. All'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3-*bis*, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "L'imputazione per trasparenza di cui al precedente periodo non si applica se il fondo è partecipato per almeno il 20 per cento da uno dei partecipanti di cui al comma 3 ovvero se il fondo è partecipato da almeno 5 partecipanti, anche diversi rispetto a quelli di cui al comma 3, fermo restando che nessuno dei 5 partecipanti può detenere una partecipazione al fondo diretta o indiretta superiore al 50 per cento e che tra i 5 partecipanti non devono sussistere rapporti di controllo diretto o indiretto ovvero, nel caso di persone fisiche, imputazione delle quote a familiari.";

b) dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente: "3-*ter*. L'imputazione per trasparenza di cui al precedente comma 3-*bis* non si applica nei confronti dei fondi che attuano prevalentemente interventi edilizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e) f) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. La prevalenza dell'intervento è calcolata in base al valore degli investimenti complessivi.".

2. All'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "L'imputazione per trasparenza di cui al precedente periodo non si applica se il fondo è partecipato per almeno il 20 per cento da uno dei partecipanti di cui all'articolo 32, comma 3,

del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero se il fondo è partecipato da almeno 5 partecipanti, anche diversi rispetto a quelli di cui al succitato comma 3, fermo restando che alcuno dei 5 partecipanti può detenere una partecipazione al fondo superiore al 50 per cento e che tra i 5 partecipanti non devono sussistere rapporti di controllo diretto o indiretto ovvero, nel caso di persone fisiche, imputazione delle quote a familiari.».

13.0.7

Sironi

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

(Sanzioni)

1. In caso di ritardo da parte dei comuni nella pubblicazione dei dati e dei censimenti di cui alla presente legge, superiore a quindici giorni, la regione diffida il comune a provvedere entro i successivi sessanta giorni, decorsi i quali senza che il comune abbia ottemperato, la regione procede in via sostitutiva entro i successivi novanta giorni.

2. Qualora il comune non fornisca i dati alla regione nei tempi imposti dalla presente legge e non adempia agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 10, e all'articolo 9, decorsi sei mesi dalla scadenza dei termini e nel caso in cui il comune non rispetti le percentuali di riduzione dei consumo di suolo definite dalla regione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera *a)*, ovvero in assenza dell'adozione di tali percentuali da parte della regione, abbia un saldo del bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici negativo o non lo abbia pubblicato, decadrà di diritto dalla possibilità di avvalersi degli incentivi e finanziamenti regionali, nazionali e sovranazionali previsti per la rigenerazione urbana e per il contrasto del consumo e dell'impermeabilizzazione di suolo e non potrà procedere a interventi edilizi e all'approvazione di strumenti urbanistici attuativi che comportino consumo e impermeabilizzazione di suolo, neppure con compensazione; sono considerati illegittimi tutti gli atti eventualmente adottati che comportino nuovo consumo di suolo in compensazione.

3. Nei casi di accertata e ripetuta violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 10, lettera *b)*, si applica l'articolo 141, comma 1, lettera *c*-bis*)*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

13.0.8

Fazzone

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

(Disposizioni in materia di usi civici)

1. Alla legge 20 novembre 2017, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-*bis*. I comuni possono istituire Fondazioni per l'amministrazione e la gestione di proprietà collettive e dei beni gravati da diritti di uso civico ubicati nei propri territori.";

b) all'articolo 3:

1) al comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Tale vincolo è mantenuto sulle sole terre di soggetti pubblici anche in caso di liquidazione degli usi civici.";

2) dopo il comma 8-*quater* è aggiunto il seguente:

"8-*quinquies*. È altresì consentito il trasferimento di diritti di uso civico e permute aventi a oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico in caso di accertata e irreversibile trasformazione anche quando le opere realizzate siano oggetto di istanza di condono edilizio di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 85, e 23 dicembre 1994, n. 724, non ancora rilasciato purché l'immobile sia comunque esistente alla data dell'85 e previa

acquisizione del relativo parere paesaggistico non sussistendo elementi ostativi al rilascio ad eccezione del condono di cui al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.";

c) dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti articoli:

"Art. 3-*bis.*

(Accertamento dei demani collettivi)

1. I soggetti gestore dei domini collettivi, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono all'accertamento dei beni collettivi e di quelli gravati da diritti di uso civico mediante Istruttorie Demaniali che contengono documentazioni storiche e giuridiche ovvero, mediante Verifiche Demaniali ricognitive dei beni collettivi. A tali atti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, 16 e 30 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.

2. Se entro i termini stabiliti non siano pervenute opposizioni, la Giunta regionale, procede a dare esecutività agli atti istruttori pubblicati.

3. Ad avvenuta esecutività degli atti istruttori, i soggetti gestori o le regioni per ottenere una corretta pianificazione e gestione del patrimonio civico all'interno di una visione paesaggistica del dominio collettivo, indice una Conferenza di Servizi, al fine di acquisire il parere del Ministero dei Beni Ambientali e Culturali.

4. A conclusione delle Conferenze di Servizi, le regioni, disciplinano con proprie disposizioni legislative le condizioni per poter autorizzare una destinazione diversa da quelle agro-silvo-pastorali sui quali applicare l'istituto della concessione amministrativa.

5. Restano comunque salvi i provvedimenti di sdemanializzazione e di alienazione già adottati in forza di altre disposizioni legislative anche successivamente annullate.

«Art. 3-*ter*.

(Concessioni amministrative dei demani collettivi)

1. Accanto all'esercizio delle forme tradizionali di uso del demanio civico previste dalla presente legge e dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, possono essere ammesse anche forme non tradizionali di uso di quest'ultimo attraverso l'istituto della concessione amministrativa o concessione in utenza temporanea di terre civiche. Tale concessione non tradizionale è consentita, previa determinazione del relativo canone e stipula di idoneo atto concessorio, in tutti i casi in cui, a seguito di utilizzazioni consolidate effettuate in violazione della presente legge, ma conformi alle prescrizioni urbanistiche o in base alle norme sui condoni edilizi, porzioni di terre gravate da diritti di uso civico abbiano perduto irreversibilmente la destinazione agro-silvo-pastorale da almeno dieci anni.

2. In tali casi i comuni, di concerto con le Regioni ed acquisito il parere del Ministero dei Beni Ambientali e Culturali, disciplinano le modalità e le tipologie di concessioni in utenza temporanea nelle more della determinazione di provvedimenti di trasferimenti di diritti di uso civico e permute.

3. I proventi delle ascritte concessioni rappresentano entrate vincolate il cui utilizzo può avvenire solo con autorizzazione regionale ed esclusivamente per le seguenti finalità:

a) l'acquisizione di terreni di proprietà collettiva;

b) lo sviluppo socio-economico dei terreni di proprietà collettiva;

c) gli accertamenti e le verifiche demaniali;

d) la realizzazione ed il finanziamento di opere e servizi pubblici di interesse della collettività, la manutenzione e la gestione delle opere pubbliche, la redazione di strumenti di pianificazione territoriale;

e) il rimboschimento di aree degradate e oggetto di incendi boschivi.

4. I corrispettivi di cui al comma 1, sono versati, dagli enti interessati, presso uno

specifico fondo fruttifero a specifica destinazione, della propria tesoreria.

5. L'utilizzo dei corrispettivi di cui al comma 3, per gli scopi di cui al medesimo comma 3, è disposto dall'organo competente degli enti titolari dei diritti civici."».

13.0.9

Sironi

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis.*

(Obblighi di trasparenza)

1. Nell'esercizio delle funzioni di governo del territorio, le amministrazioni pubbliche osservano i principi fondamentali di buon andamento, imparzialità, trasparenza, legalità e partecipazione. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, si applica l'articolo 141, comma 1, lettera *c*-bis*)*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

13.0.10

Sironi

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis.*

(Premio della Città ecologicamente sostenibile)

1. È istituito dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il premio della Città ecologicamente sostenibile.

2. Il premio può essere assegnato agli enti locali e regionali e ai loro consorzi che, nell'ambito della propria politica urbanistica e ambientale, abbiano attuato una gestione o una pianificazione urbanistica ecologicamente sostenibile o preso provvedimenti volti alla salvaguardia degli ecosistemi con efficacia durevole, che abbiano raggiunto un bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici positivo e che possano in tal modo servire da modello per gli altri enti territoriali. Tale riconoscimento potrà ugualmente venir assegnato ai privati e associazioni di privati che abbiano dimostrato di fornire un apporto particolarmente rilevante alla salvaguardia, alla gestione o alla pianificazione ecologicamente sostenibile del territorio.

3. Le candidature per l'assegnazione del premio della Città ecologicamente sostenibile del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica saranno trasmesse ai Comitati di esperti di cui al comma 6. Possono essere candidati enti locali e regionali, nonché raggruppamenti di collettività locali o regionali, purché gestiscano in comune il territorio in questione.

4. Su proposta dei Comitati di esperti di cui al comma 6, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica definisce e pubblica i criteri per l'assegnazione del premio, ne adotta il regolamento e conferisce il premio.

5. L'assegnazione del premio stimola i soggetti che lo ricevono a vigilare affinché i territori vengano salvaguardati, gestiti e pianificati in modo ecologicamente sostenibile.

6. Presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Comitato di esperti dallo stesso incaricato di vigilare sul rispetto e sull'attuazione della presente legge; il Comitato di esperti propone al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica i criteri per l'assegnazione e il regolamento del Premio della Città ecologicamente sostenibile.».

13.0.11

Minasi, Potenti, Germanà

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis.*

(Semplificazioni per lo staff housing *e* worker housing*)*

1. All'articolo 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla

legge 8 agosto 2025, n. 118, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

"4-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti da destinare agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo realizzate da pubbliche amministrazioni, da società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici nonché dai soggetti ammissibili dalle agevolazioni di cui al presente articolo ovvero da investitori istituzionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere k), l), o) e r), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono sempre consentite con SCIA, purché iniziate entro il 31 dicembre 2026 e realizzate mediante interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione. Tali interventi possono prevedere, in caso di demolizione e ricostruzione, un incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente. I diritti edificatori di cui al presente comma non sono trasferibili su aree diverse da quella di intervento e resta per anni venti il vincolo di destinazione d'uso per le finalità del presente articolo. I predetti interventi sono sempre consentiti sugli edifici che rientrano nelle categorie funzionali di cui all'articolo 23-*ter*, comma 1, lettere a), a-*bis*), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Le Regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi di cui al presente articolo entro sessanta giorni; decorso tale termine trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Restano comunque ferme le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-*bis* si applicano anche alle iniziative finalizzate a costruire o riqualificare immobili esistenti per destinarli, almeno per una quota minima definita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con Ministro dell'università e della ricerca, a residenze destinate, congiuntamente o disgiuntamente, a lavoratori a basso reddito, studenti e anziani autosufficienti che abbiano le caratteristiche soggettive individuate dal medesimo decreto. Ai fini della realizzazione delle iniziative di cui al precedente periodo è altresì consentito, in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, il cambio della destinazione d'uso di aree edificabili libere. Il decreto di cui al primo periodo può individuare criteri e limiti massimi per l'utilizzo, ai fini delle iniziative del presente comma, delle suddette aree edificabili libere riconvertite."».

13.0.12

Fregolent

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis.*

(Semplificazioni per lo staff housing e worker housing)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

"4-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti da destinare agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo realizzate da pubbliche amministrazioni, da società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici nonché dai soggetti ammissibili dalle agevolazioni di cui al presente articolo ovvero da investitori istituzionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere k), l), o) e r), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono sempre consentite con SCIA, purché iniziate entro il 31 dicembre 2026 e realizzate mediante interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione. Tali interventi possono prevedere, in caso di demolizione e ricostruzione, un incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente. I diritti edificatori di cui al presente comma non sono trasferibili su aree diverse da quella di intervento e resta per anni venti il vincolo di destinazione d'uso per le finalità del presente articolo. I predetti

interventi sono sempre consentiti sugli edifici che rientrano nelle categorie funzionali di cui all'articolo 23-*ter*, comma 1, lettere a), a-*bis*), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Le Regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi di cui al presente articolo entro sessanta giorni; decorso tale termine trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Restano comunque ferme le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-*bis* si applicano anche alle iniziative finalizzate a costruire o riqualificare immobili esistenti per destinarli, almeno per una quota minima definita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con Ministro dell'università e della ricerca, a residenze destinate, congiuntamente o disgiuntamente, a lavoratori a basso reddito, studenti e anziani autosufficienti che abbiano le caratteristiche soggettive individuate dal medesimo decreto. Ai fini della realizzazione delle iniziative di cui al precedente periodo è altresì consentito, in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, il cambio della destinazione d'uso di aree edificabili libere. Il decreto di cui al primo periodo può individuare criteri e limiti massimi per l'utilizzo, ai fini delle iniziative del presente comma, delle suddette aree edificabili libere riconvertite."».

13.0.13

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

(Disposizioni finali)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai contenuti della presente legge entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima.».

Art. 14

14.1

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un ammontare pari a 100 milioni di euro, e del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per un ammontare pari a 100 milioni di euro, e, quanto a 800 milioni di euro, mediante le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica da approvare entro il 31 gennaio 2024 con appositi provvedimenti regolamentari e amministrativi. Concorrono alla copertura degli oneri di cui alla presente legge la previsione di oneri aggiuntivi sulle operazioni che prevedono consumo di suolo non urbanizzato.».

14.2

Irto, Basso, Fina

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «100 milioni di euro per il 2026 e 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 e al 2037,» *con le seguenti*: «pari a 800 milioni di euro per l'anno 2026, 1.000 milioni di euro per gli anni 2027 e 2028, 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 e fino al 2038».

Conseguentemente, sostituire le parole: «a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 e al 2037 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.» *con le seguenti:* «a 700 milioni di euro per l'anno 2026, 1.000 milioni di euro per gli anni 2027 e

2028, 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 e fino al 2038 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.».

14.3

Fregolent

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «pari a 100 milioni di euro per il 2026 e 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2037,» *con le seguenti:* «pari a 500 milioni di euro per l'anno 2026, 1.000 milioni di euro per gli anni 2027, 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 e fino al 2038».

1.3.2.1.15. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 217(pom.) del 14/10/2025

collegamento al documento su www.senato.it

8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)
MARTEDÌ 14 OTTOBRE 2025
217ª Seduta
Presidenza del Presidente
FAZZONE

La seduta inizia alle ore 14,30.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE comunica che, non essendo presente alcun rappresentante del Governo, l'esame dei disegni di legge in sede redigente avrà luogo in altra seduta.
La Commissione prende atto.
Il PRESIDENTE, avendo ravvisato un interesse trasversale a portare avanti con celerità il disegno di legge n. 1311, recante «Istituzione dell'area marina protetta "Isola di Capri"», chiede se si voglia già procedere alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti.
La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) comunica che il suo Gruppo nelle prossime ore presenterà un disegno di legge avente il medesimo oggetto e chiede pertanto che si possa soprassedere alla fissazione del termine emendamenti per il tempo strettamente necessario all'assegnazione e all'abbinamento di tale nuovo disegno di legge.
Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.
La senatrice Aurora FLORIDIA (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) sollecita la ripresa dell'esame del disegno di legge n. 743, a sua prima firma, recante «Legge quadro sul clima recante disposizioni per la definizione e l'adozione di strumenti necessari al raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica».
Il PRESIDENTE informa che si consulterà con la relatrice del provvedimento in questione e aggiornerà la Commissione appena possibile.
IN SEDE REFERENTE
(1624) ***Valorizzazione della risorsa mare***
(Esame e rinvio)
La relatrice PETRUCCI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, collegato alla manovra di finanza pubblica, adottato dal Consiglio dei ministri nel quadro delle linee strategiche definite dal Piano del mare 2023-2025, analogamente al disegno di legge in materia di sicurezza delle attività subacquee (Atto Senato 1462), già approvato dal Senato e attualmente all'esame della Camera dei deputati.
Esso si compone di 31 articoli suddivisi in sette Capi, che intervengono sulla disciplina di vari settori

marittimi, con lo scopo di aggiornare il quadro normativo e apportare misure semplificatorie che possano valorizzare, nei suoi molteplici aspetti, il mare e conferire maggiore competitività ai segmenti economici e alle filiere produttive ad esso correlati.

Nell'ambito del Capo I, l'articolo 1 apporta modifiche alla disciplina del coordinamento delle politiche del mare.

In primo luogo, viene ampliato l'oggetto del Piano del mare - adottato con cadenza triennale dal Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM) - al fine di ricomprendervi anche gli indirizzi strategici in materia di valorizzazione della navigazione commerciale e del diporto nautico.

Si individua poi nel CIPOM la sede istituzionale in cui promuovere il concerto dei Ministri che fanno parte del Comitato stesso in relazione agli atti amministrativi di attuazione del Piano del mare per i quali la legislazione vigente prevede il concerto di due o più Ministri e si prevede che gli schemi di regolamento predisposti in attuazione del Piano siano trasmessi al CIPOM che può esprimere un parere non vincolante sulla coerenza tra la disciplina recata nello schema e gli indirizzi strategici contenuti nel Piano medesimo.

Viene infine integrata la composizione del CIPOM con la partecipazione del Ministro dell'università e della ricerca.

Nell'ambito del Capo II (articoli da 2 a 6), l'articolo 2 autorizza l'istituzione della zona contigua, alla quale si provvederà con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, da notificare agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia.

L'articolo 3 disciplina l'estensione della zona contigua, prevedendo che essa non possa estendersi oltre 24 miglia marine dalla linea di base da cui si misura la larghezza del mare territoriale (linea che verrà determinata alla luce dei criteri individuati dall'articolo 6). In caso di sovrapposizione della zona contigua con spazi marittimi di un altro Stato, la linea esterna della zona contigua sarà definita mediante accordi con gli Stati interessati, soggetti alla procedura di autorizzazione alla ratifica. Fino alla data di entrata in vigore di tali accordi, i limiti esterni della zona contigua saranno stabiliti in modo da non compromettere o ostacolare l'accordo finale.

L'articolo 4 prevede che nella zona contigua l'Italia possa esercitare i diritti attribuiti dalle norme internazionali vigenti, inclusi quelli relativi all'espletamento dei controlli necessari al fine di: prevenire le violazioni delle disposizioni in materia doganale, fiscale, sanitaria, o di immigrazione nel territorio, nelle acque interne o nel mare territoriale italiani; punire le violazioni delle predette disposizioni, commesse nel territorio, nelle acque interne o nel mare territoriale; assicurare la tutela del patrimonio culturale subacqueo con le modalità e nei limiti previsti dal diritto internazionale vigente.

L'articolo 5 chiarisce che l'istituzione della zona contigua non compromette l'esercizio, in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale, delle libertà di navigazione, di sorvolo e di posa in opera di condotte e di cavi sottomarini, nonché degli altri diritti previsti dalle norme internazionali vigenti.

Il Capo III (articoli da 7 a 14) stabilisce i requisiti e i princìpi fondamentali per l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo, che forniscono servizi connessi all'attività subacquea a scopo ricreativo.

In primo luogo, l'articolo 7 definisce l'ambito di applicazione e la finalità delle disposizioni contenute nel Capo, escludendo espressamente le attività subacquee di tipo agonistico.

L'articolo 8 reca le definizioni.

L'articolo 9 disciplina lo svolgimento delle attività di immersione subacquea, con particolare riferimento alla protezione dell'ambiente e alla tutela del patrimonio culturale e della sicurezza.

Gli articoli 10 e 11 individuano modalità e requisiti per l'esercizio, rispettivamente, dell'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea e dell'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo, mentre l'articolo 12 disciplina l'esercizio dell'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo da parte di organizzazioni senza scopo di lucro.

L'articolo 13 stabilisce modalità e criteri per l'individuazione, da parte del Ministro per il turismo, delle zone di interesse turistico subacqueo.

Infine, l'articolo 14 individua le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del Capo in esame.

Il Capo IV (articoli da 15 a 17) è dedicato alla navigazione da diporto.
In particolare, l'articolo 15 apporta una serie di modifiche al codice della nautica da diporto, volte a sviluppare la cantieristica da diporto, implementare il sistema telematico del diporto, semplificare le procedure amministrative, garantire la sicurezza e tutelare la concorrenza.
L'articolo 16 inserisce tra i dati da trascrivere o annotare nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto l'indicazione dell'eventuale destinazione esclusiva dell'unità all'attività agonistica.
Infine, l'articolo 17 inserisce i raccomandatari marittimi titolari degli sportelli telematici del diportista tra i soggetti che possono autenticare la sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad aggetto l'alienazione di unità da diporto.
Il Capo V (articoli da 18 a 21) reca disposizioni in materia di navigazione marittima e cantieristica.
L'articolo 18 apporta numerose modifiche al codice della navigazione, tra cui molte di quelle previste dal disegno di legge n. 673, del quale l'8ª Commissione ha avviato l'esame nei mesi passati, in materia di semplificazione delle procedure di bordo e regime amministrativo della nave. Conseguentemente, l'articolo 19 abroga gli articoli 224, 226, 236, 315, 363, 365 e 374 del regolamento per la navigazione marittima, in materia, rispettivamente, di: modalità di annotazioni sui libretti di navigazione; comunicazioni dei movimenti di imbarco e sbarco; imbarco del marittimo su nave nazionale all'estero; documenti per l'iscrizione di una nave o di un galleggiante nelle matricole o nei registri; modalità di tenuta dei libri di bordo; ritiro e custodia dei libri di bordo della nave cancellata dai registri e giornale radiotelegrafico.
L'articolo 20 modifica la disciplina della sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo.
L'articolo 21 prevede che le regioni possano adottare misure di sostegno per la modernizzazione e lo sviluppo della cantieristica navale, in coerenza con il codice degli incentivi e con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Il Capo VI (articoli da 22 a 30) contiene misure in materia scolastica, sanitaria, culturale, di ricerca e di pesca.
L'articolo 22 prevede l'attribuzione di punteggi aggiuntivi ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza e ai fini delle procedure di mobilità a favore dei docenti che abbiano prestato servizio nei plessi scolastici situati nelle isole minori. Esso prevede inoltre che con decreto ministeriale siano definiti i criteri valutativi che le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono utilizzare, nell'ambito di bandi e avvisi per il reclutamento, per valorizzare l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori sociosanitari presso strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nelle isole minori.
L'articolo 23 apporta modifiche al codice dell'ordinamento militare, con l'obiettivo, come riferito dall'analisi di impatto della regolamentazione allegata al disegno di legge in esame, di sollevare la Marina militare dall'onere esclusivo di rifornimento idrico delle isole minori della Sicilia, in conseguenza della riduzione del numero delle navi portacqua, che permette lo svolgimento di una funzione solo concorsuale. Si prevede dunque che, quando ricorrono particolari necessità, il servizio di rifornimento idrico in questione sia svolto mediante affidamento a idonei operatori economici con i fondi del Ministero della difesa e che la Marina militare svolga, in tal caso, le funzioni di ente esecutore ai sensi del codice dei contratti pubblici.
L'articolo 24 interviene sul codice del paesaggio per prevedere che tra le aree gravemente compromesse o degradate nelle quali il piano paesaggistico regionale può prevedere che la realizzazione di interventi di recupero e riqualificazione non richieda il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sono comprese quelle interessate da una rilevante e significativa infrastrutturazione all'interno degli ambiti portuali individuati e delimitati dai piani regolatori portuali.
L'articolo 25 prevede che le linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse debbano tenere conto delle opportunità connesse alle funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale affidati al Ministro dell'università e della ricerca.
L'articolo 26 attribuisce al Ministero dell'università e della ricerca un ruolo di promozione di iniziative nazionali e internazionali di ricerca volte a garantire una gestione sostenibile delle risorse marine e

delle aree costiere e prevede che gli enti pubblici di ricerca e le università possano attivare forme di collaborazione e di supporto per le finalità previste dal disegno di legge in esame e fornire alle amministrazioni pubbliche dati, informazioni, supporto tecnico-scientifico e formativo.
L'articolo 27 prevede, nel settore della pesca marittima, uno sgravio contributivo, per gli anni 2026 e 2027, pari al 50 per cento degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, inerenti ad assunzioni di soggetti che abbiano lavorato in mare a bordo di imbarcazioni oggetto - nell'ambito del programma nazionale relativo al fondo FEAMPA dell'Unione europea - di arresto definitivo e di relativa demolizione.
Al fine di dare attuazione alla normativa che ha esteso la Cassa integrazione speciale operai agricoli anche al settore della pesca, l'articolo 28 rimette a un decreto interministeriale la definizione delle causali di intervento dell'integrazione salariale a beneficio di lavoratori del settore della pesca, nonché delle modalità e dei criteri di erogazione delle prestazioni.
L'articolo 29 modifica i limiti di abilitazione del personale imbarcato al fine di riconoscere al marinaio autorizzato alla pesca la possibilità di assumere il comando di navi di stazza non superiore a 200 tonnellate dedite alla pesca mediterranea anche oltre il 20° meridiano.
L'articolo 30 aggiorna la composizione delle commissioni di riserva delle aree marine protette istituite presso le capitanerie di porto, inserendovi tre ulteriori esperti designati, rispettivamente, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministero dell'università e della ricerca e dalle Associazioni nazionali delle cooperative e delle imprese della pesca professionale maggiormente rappresentative. Si prevede inoltre la sostituzione dell'esperto designato dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), oggi soppresso, con un esperto designato dall'ISPRA, nel quale è confluito l'ICRAM.
Il Capo VII contiene il solo articolo 31, che reca la clausola di invarianza finanziaria.
Il PRESIDENTE propone di fissare a martedì 21 ottobre, alle ore 18, il termine entro il quale i Gruppi potranno indicare i nominativi di eventuali soggetti da audire.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è rinviato.

(1404) ***Simona PETRUCCI. - Delega al Governo per la revisione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775***

(Esame e rinvio)

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, che reca una delega al Governo per la revisione del Testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici del 1933, allo scopo di aggiornare, unificare e coordinare la disciplina statale relativa alle derivazioni e utilizzazioni delle acque pubbliche, con specifico riferimento alle concessioni e ai riconoscimenti di utenze, nonché alle acque sotterranee.
Sottolinea preliminarmente che la relazione illustrativa definisce non più rinviabile una revisione e un aggiornamento del quadro normativo in materia di autorizzazioni e concessioni di utilizzo della risorsa idrica, alla luce della normativa europea trasfusa nel codice dell'ambiente e dei numerosi provvedimenti, anche d'urgenza, adottati negli ultimi anni a seguito degli eventi siccitosi e alluvionali connessi al permanere di una stagione di cambiamenti climatici.
I decreti legislativi attuativi della delega dovranno prevedere disposizioni di indirizzo per le regioni e le province autonome volte a garantire, su tutto il territorio nazionale, la fornitura di acqua e la relativa tutela qualitativa per gli usi potabili, produttivi ed ecosistemici.
Dovrà essere prevista una nuova regolamentazione delle risorse idriche che ne garantisca la disponibilità, evitando sprechi, per tutti gli usi essenziali, quali consumo umano, irrigazione e produzione energetica, assicurando priorità, in condizioni di scarsità idrica, agli usi idropotabili e irrigui. Tra l'altro, dovranno essere apportate modificazioni alla regolamentazione sulla raccolta delle acque piovane e dovrà essere ridefinita la disciplina relativa agli usi domestici delle acque sotterranee.
La riforma dovrà condurre alla semplificazione delle fasi del procedimento per il rilascio di provvedimenti concessori e alla uniformazione, ove possibile, delle procedure previste dai regolamenti degli enti concedenti.

Dovranno poi essere ridefiniti i soggetti autorizzati alla derivazione di acqua pubblica e rideterminati i limiti delle portate di emungimento.
La durata delle concessioni e dei relativi rinnovi dovrà essere ridotta, tenendo conto degli effetti dei cambiamenti climatici, e dovranno essere rideterminati i casi di decadenza o revoca dei provvedimenti concessori.
Il procedimento di autorizzazione alla ricerca idrica dovrà essere preceduto obbligatoriamente da una verifica preventiva circa la compatibilità ambientale dell'opera di captazione e dovrà essere agevolata l'acquisizione, da parte dell'ISPRA, di elementi conoscitivi relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale.
In relazione agli usi irrigui, dovrà essere previsto l'obbligo a carico dei consorzi di bonifica di definire e pubblicare gli elenchi delle particelle che possono essere servite dagli impianti irrigui consortili.
Per quanto concerne, infine, il quadro sanzionatorio, dovranno essere previste esenzioni o riduzioni delle sanzioni in caso di ritardi nelle comunicazioni endoprocedimentali obbligatorie non imputabili al soggetto richiedente il provvedimento autorizzatorio o concessorio, mentre saranno inasprite le pene per i prelievi effettuati al di fuori del procedimento concessorio e previste sanzioni amministrative per l'utilizzo di acqua in misura superiore alla portata concessa.
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi attuativi della delega, si provvederà ad aggiornare e completare il catasto delle utenze assentite o legittimamente in atto.
In conclusione, propone di fissare a giovedì 16 ottobre, alle ore 12, il termine entro il quale i Gruppi potranno indicare i nominativi di eventuali soggetti da audire.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è rinviato.

(29) ***MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(42) ***Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana***
(761) ***GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(863) ***OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(903) ***DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(1028) ***Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo***
(1122) ***DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(1131) ***Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 ottobre.
Il PRESIDENTE, constatata l'assenza di richieste di intervento in sede di illustrazione degli emendamenti, propone di considerare esaurita tale fase, ricordando che vi sarà comunque modo di intervenire in sede di dichiarazione di voto, una volta che saranno pervenuti i prescritti pareri.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.
La seduta termina alle ore 14,45.

1.3.2.1.16. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 238(pom.) del 13/01/2026

collegamento al documento su www.senato.it

8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)
MARTEDÌ 13 GENNAIO 2026
238ª Seduta
Presidenza del Presidente
FAZZONE

La seduta inizia alle ore 14,50.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE comunica che la prossima settimana avranno inizio le audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sullo stato dell'arte e sullo sviluppo dell'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sia individuale che collettiva, e sui progressi tecnologici e sulla ricerca attuale relativi agli accumuli di energia elettrica.
Comunica inoltre che la preannunciata audizione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di sistemi di accumulo dell'energia avrà invece luogo la settimana successiva.
La Commissione prende atto.
Il senatore BASSO (*PD-IDP*) ricorda di avere depositato, nel luglio dello scorso anno, uno schema di documento conclusivo nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale nella pianificazione, nella costruzione e nel monitoraggio delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e logistiche e di avere già sollecitato la calendarizzazione della discussione dello stesso, senza che tale istanza abbia avuto finora seguito. Ribadisce dunque la richiesta che tale documento sia reinserito all'ordine del giorno o che vengano chiariti i motivi per i quali ciò non debba avvenire.
Il PRESIDENTE comunica che sarà sua cura sondare gli orientamenti dei Gruppi sul punto.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Proposta di nomina dell'avvocato Antonino Geronimo La Russa a presidente dell'Automobile Club d'Italia (ACI) (n. 102)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 settembre 2025.
Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, presenta uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.
Non essendovi richieste di intervento, si passa alla votazione a scrutinio segreto dello schema di parere favorevole.

Prendono parte alla votazione i senatori BASSO (*PD-IDP*), BUCALO (*FdI*) (in sostituzione del senatore De Priamo), FAROLFI (*FdI*), FAZZONE (*FI-BP-PPE*), FINA (*PD-IDP*), FREGOLENT (*IV-C-RE*), IRTO (*PD-IDP*), MINASI (*LSP-PSd'Az*), NAVE (*M5S*), PETRUCCI (*FdI*), ROSA (*FdI*), ROSSO (*FI-BP-PPE*), Aurora FLORIDIA (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) (in sostituzione del senatore Rubbia), SALVITTI (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*), SIGISMONDI (*FdI*), SIRONI (*M5S*) e TUBETTI (*FdI*).

Lo schema di parere favorevole sulla nomina dell'avvocato Antonino Geronimo La Russa è approvato con 10 voti favorevoli, 3 voti contrari e 4 voti nulli.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (n. 344)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 29 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 dicembre 2025.

Il PRESIDENTE comunica che, non essendo pervenuto il parere della Conferenza unificata, la Commissione non è ancora in condizione di concludere l'esame.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1624) ***Valorizzazione della risorsa mare***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 ottobre 2025.

Constatata l'assenza di richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE propone di considerare esaurita tale fase procedurale e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a giovedì 29 gennaio, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che non sono ancora pervenuti i pareri della Commissione bilancio sui testi unificati adottati dalla Commissione come testo base, rispettivamente, per i disegni di legge in materia di rigenerazione urbana e per quelli in materia di riforma della RAI, nonché sul testo base in materia di istituzione dell'area marina protetta dell'isola di Capri e che il seguito dell'esame dei suddetti provvedimenti avrà dunque luogo in altra seduta.

La Commissione prende atto.

La senatrice SIRONI (*M5S*) segnala che nel prosieguo dell'esame dei disegni di legge in materia di rigenerazione urbana sarà presumibilmente necessario verificare la sussistenza di eventuali sovrapposizioni con le misure annunciate dal Governo, quali la delega in materia di edilizia e il Piano casa.

Il PRESIDENTE osserva che i disegni di legge in materia di rigenerazione urbana sono stati oggetto di attenta e approfondita valutazione da parte della Commissione e auspica che il Governo, in sede di adozione di nuove iniziative legislative, tenga conto del lavoro svolto finora.

IN SEDE CONSULTIVA

(1737) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025*** , approvato dalla Camera dei deputati

(*Doc.* LXXXVI, n. 3) ***Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2025***

(*Doc.* LXXXVII, n. 2) ***Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2024***

(Relazione alla 4ª Commissione sul disegno di legge n. 1737. Pareri alla 4ª Commissione sui *Doc.* LXXXVI n. 3 e LXXXVII n. 2. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge di delegazione europea 2025, segnalando, in primo luogo, l'articolo 4 che definisce i principi e i criteri direttivi per

l'esercizio, da parte del Governo, della delega a recepire la direttiva n. 1799 del 2024 sulla riparazione dei beni, che si inserisce nel più ampio quadro della transizione verde dell'Unione europea e mira a ridurre lo smaltimento prematuro di beni funzionali e a incentivare i consumatori a utilizzare i beni più a lungo attraverso la riparazione, evitando i costi di nuovi acquisti e riducendo l'impatto ambientale.
L'articolo 7 delega il Governo a recepire la direttiva n. 1237 del 2025, che ha declassato lo *status* di protezione del lupo da "strettamente protetto" a "protetto", consentendo così agli Stati membri una gestione più flessibile nel controllo delle popolazioni di lupi nel loro territorio, che potrebbe includere anche prelievi e interventi di contenimento controllato, sempre nel rispetto dello stato di conservazione soddisfacente della specie.
L'articolo 11 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale in materia di sostanze che riducono lo strato di ozono alle disposizioni del regolamento europeo n. 590 del 2024, avente l'obiettivo di porre rimedio alla riduzione dello strato di ozono, ridurre il riscaldamento climatico e garantire la conformità al protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.
L'articolo 12 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento europeo n. 1244 del 2024, che riscrive la disciplina sull'acquisizione dei dati ambientali presso i gestori di attività produttive, sia per dare attuazione agli obblighi recati dal protocollo di Kiev in materia di inventario delle principali fonti inquinanti, sia nella prospettiva di sviluppare un sistema integrato di gestione dei dati ambientali relativi alle attività produttive.
L'articolo 13 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento europeo n. 1157 del 2024, recante norme per le procedure e i controlli sulle spedizioni di rifiuti, con la finalità di proteggere l'ambiente e la salute umana, contribuire alla neutralità climatica e conseguire un'economia circolare e l'inquinamento zero.
L'articolo 14 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento n. 40 del 2025 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, contenente disposizioni che mirano a ridurre la quantità di imballaggi immessi sul mercato in volume e in peso e a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, in particolare riducendo al minimo gli imballaggi, evitando quelli superflui e aumentando il riutilizzo.
L'articolo 15 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento europeo n. 2847 del 2024 in materia di requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali, recante: norme per la messa a disposizione sul mercato di prodotti con elementi digitali per garantire la cybersicurezza di tali prodotti; requisiti essenziali di cybersicurezza per la progettazione, lo sviluppo e la produzione di prodotti con elementi digitali e obblighi per gli operatori economici in relazione a tali prodotti per quanto riguarda la cybersicurezza; requisiti essenziali di cybersicurezza per i processi di gestione delle vulnerabilità messi in atto dai fabbricanti per garantire la cybersicurezza dei prodotti con elementi digitali durante il periodo in cui si prevede che i prodotti siano in uso e obblighi per gli operatori economici in relazione a tali processi; norme sulla vigilanza del mercato, compreso il monitoraggio, e sull'applicazione delle norme e dei requisiti anzidetti.
L'articolo 16 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento europeo n. 37 del 2025, che estende il sistema europeo di certificazione della cybersicurezza ai servizi di sicurezza gestiti.
L'articolo 17 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento europeo n. 38 del 2025, che stabilisce misure per rafforzare la solidarietà e la capacità dell'Unione di rilevamento e risposta verso minacce e incidenti informatici.
L'articolo 18 delega il Governo ad adeguare l'ordinamento nazionale al regolamento europeo n. 1735 del 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette.
L'articolo 19 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento n. 3110 del 2024, che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.
Sempre con riferimento alle materie di competenza della 8ª Commissione, nell'Allegato A, che contiene l'elenco delle direttive da recepire secondo le procedure e i criteri indicati agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, sono presenti, tra l'altro: la direttiva n. 3019 del 2024, concernente il

trattamento delle acque reflue urbane; la direttiva n. 3099 del 2024, in materia di controllo da parte dello Stato d'approdo; la direttiva n. 3100 del 2024, in materia di rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera; la direttiva n. 3101 del 2024, in materia di inquinamento provocato dalle navi; la direttiva n. 3237 del 2024, in materia di scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale; la direttiva n. 1892 del 2025, in materia di rifiuti.

Il relatore ricorda poi che la 4ª Commissione sta esaminando il disegno di legge di delegazione europea congiuntamente alla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia nell'anno 2024 e alla relazione programmatica per l'anno 2025.

In linea con l'impostazione seguita negli ultimi anni, entrambe le relazioni si suddividono in quattro Parti, dedicate, rispettivamente, allo sviluppo del processo di integrazione europea (Parte prima); alle politiche strategiche (Parte seconda); alla partecipazione italiana alle iniziative connesse alla dimensione esterna dell'Unione europea (Parte terza) e alle attività per il coordinamento nazionale delle politiche europee (Parte quarta).

Con riferimento alle tematiche di più diretto interesse per la 8ª Commissione, nella parte delle relazioni in cui vengono esposte le politiche strategiche, ampio spazio è dedicato alle questioni afferenti all'attuazione del *Green deal* europeo e alla digitalizzazione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLA PROPOSTA DI NOMINA N. 102

L'8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) del Senato, esaminata la richiesta di parere parlamentare presentata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento sulla proposta di nomina dell'avvocato Antonino Geronimo La Russa a Presidente dell'Automobile Club d'Italia (n. 102),

ricordato che:

l'Automobile Club d'Italia (ACI) è un ente pubblico non economico a base associativa senza scopo di lucro, che rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo;

il Presidente eletto dall'Assemblea è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro vigilante, dura in carica quattro anni e può essere confermato;

considerato che:

la legge 2 dicembre 2025, n. 182, recante «Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese», dispone, all'articolo 35, un ampio riordino dell'ACI, prevedendo la ridefinizione degli organi dell'ente e una complessiva riorganizzazione, secondo criteri di razionalizzazione intesi ad assicurare il contenimento delle spese, ferma restando la natura di ente pubblico non economico a base associativa;

i princìpi direttivi dettati dal richiamato articolo 35 stabiliscono in quattro anni la durata in carica degli organi di amministrazione;

il termine di quattro anni della durata in carica del Presidente decorre dalla data di perfezionamento del procedimento di nomina, ossia dalla data di acquisto dell'efficacia del relativo decreto del Presidente della Repubblica;

rilevato infine che:

l'Assemblea elettiva dell'ente, riunitasi in data 9 luglio 2025, ha designato l'avvocato Antonino Geronimo La Russa a presidente dell'ACI, con oltre il 78 per cento dei voti,

esprime parere favorevole.

1.3.2.1.17. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 248(ant.) del 17/02/2026

collegamento al documento su www.senato.it

8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)
MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 2026
248ª Seduta
Presidenza del Presidente
FAZZONE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Barbaro.
La seduta inizia alle ore 12,40
IN SEDE REDIGENTE
(1700) ***Tilde MINASI e altri. - Disposizioni per l'efficientamento dell'illuminazione pubblica e degli edifici pubblici attraverso la promozione di sistemi di illuminazione digitalizzati di ultima generazione***
(Discussione e rinvio)
Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in sostituzione della relatrice Tubetti, illustra il provvedimento in titolo, segnalando che esso si compone di quattro articoli e ha l'obiettivo di migliorare l'efficienza energetica, ridurre l'impatto ambientale e ottimizzare i costi di gestione e manutenzione dell'illuminazione pubblica e degli edifici pubblici, promuovendo l'adozione di sistemi di illuminazione digitalizzati di ultima generazione nel settore pubblico.
L'articolo 1 delinea le finalità del provvedimento.
L'articolo 2 prevede che, entro sei mesi dall'entrata in vigore del disegno di legge in esame, vengano adottate linee guida nazionali per l'efficientamento dell'illuminazione pubblica e degli edifici pubblici, attraverso la promozione di sistemi di illuminazione digitalizzati di ultima generazione, che definiscono: gli ambiti di applicazione e gli obiettivi delle iniziative di illuminazione digitalizzata, nonché i criteri generali di programmazione, attuazione e monitoraggio; le modalità di partecipazione degli enti pubblici e delle amministrazioni locali ai progetti di efficientamento; il coinvolgimento di enti privati attraverso partenariati pubblico-privati e contratti di rendimento energetico; i protocolli tecnici e le specifiche per l'adozione delle tecnologie digitalizzate, inclusi sistemi LED, sensori di luminosità e sistemi di gestione remota; le misure di sicurezza, interoperabilità e standardizzazione degli impianti; le disposizioni finali e transitorie, per garantire un'implementazione graduale e omogenea delle nuove tecnologie.
Le linee guida sono aggiornate con cadenza triennale, al fine di garantire il loro adeguamento agli sviluppi tecnologici e alle migliori pratiche in materia di illuminazione *smart* ed efficientamento energetico.
L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito della discussione è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1203, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE (n. 375)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che il relatore Potenti ha depositato uno schema di osservazioni con rilievi, pubblicato in allegato, che è già stato anticipato a tutti i componenti della Commissione la scorsa settimana.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, propone di passare alla votazione.

La senatrice SIRONI (*M5S*) interviene per chiedere la posticipazione del voto.

Il PRESIDENTE comunica che, alla luce della richiesta della senatrice Sironi, la votazione dello schema avrà luogo la prossima settimana.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il PRESIDENTE informa che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale nella pianificazione, nella costruzione e nel monitoraggio delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e logistiche: seguito e conclusione dell'esame. Approvazione del documento conclusivo (*Doc.* XVII, n. 5)

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 4 agosto 2025.

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Basso ha presentato un nuovo schema di documento conclusivo, pubblicato in allegato.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) ringrazia gli Uffici per il supporto. Ringrazia inoltre il Presidente, per avere sostenuto la proposta, e tutti i colleghi, a partire dal senatore Sigismondi, per gli approfondimenti forniti e coglie l'occasione per sottolineare come lo schema di documento conclusivo sia il frutto di un lavoro condiviso e trasversale e potrà costituire una base per i lavori parlamentari anche nelle prossime legislature.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione il nuovo schema di documento conclusivo, che risulta approvato.

Il PRESIDENTE esprime soddisfazione per il voto unanime espresso dalla Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che nella seduta già prevista per domani, alle ore 11, si procederà all'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1624.

La Commissione prende atto.

Il senatore IRTO (*PD-IDP*) interviene per chiedere la convocazione dell'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori relativi ai disegni di legge in materia di riforma della RAI e di rigenerazione urbana, considerato che, pur essendo entrambi calendarizzati in Aula nella prima settimana di marzo, non è ancora chiaro come procederanno i lavori in Commissione, mancando il parere della Commissione bilancio sui due testi unificati. Nel ribadire la sua fiducia nell'impegno del Presidente a tutela dei diritti delle opposizioni, rimarca che il perdurare dell'*impasse* denota l'esistenza di un grande problema politico in maggioranza.

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza verrà convocato per martedì prossimo, pur esprimendo dubbi sul fatto che in quella sede si possa fare qualcosa di diverso dal sollecitare nuovamente i pareri.

La senatrice Barbara FLORIDIA (*M5S*) si associa a quanto espresso dal senatore Irto e domanda se sia possibile presentare una richiesta formale alla Commissione bilancio per l'ottenimento del parere atteso, alla luce della calendarizzazione in Aula dei provvedimenti per le prossime settimane.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) osserva che l'esigenza di portare avanti la riforma della RAI deriva

anche dalla necessità di adeguare l'ordinamento interno a quanto previsto dal regolamento europeo sulla libertà dei *media*, al fine di evitare l'apertura di una procedura d'infrazione europea.
Il PRESIDENTE ribadisce di aver già più volte sollecitato la Presidenza della Commissione bilancio, che ha, a sua volta, più volte sollecitato il Governo a fornire le informazioni tuttora mancanti. Si riserva comunque di sollecitare ancora una volta la Presidenza della Commissione bilancio, informando di ciò anche la Presidenza del Senato.
La seduta termina alle ore 12,55.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 375

La Commissione, esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1203, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, esprime per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:
si valuti l'opportunità di:
in termini generali:
- al fine di definire un impianto normativo realmente in grado di rispondere agli obiettivi europei di innalzamento del livello di tutela ambientale, affiancare alle nuove fattispecie di reato e all'inasprimento del quadro sanzionatorio dei reati esistenti, anche il potenziamento degli strumenti amministrativi premiali quali il procedimento di estinzione delle contravvenzioni bagatellari e l'ampliamento dei casi di ravvedimento fattivo e operoso dinanzi a situazioni di contaminazione ambientale (in linea con il considerando n. 4 della direttiva, che prevede che la complementarità del diritto penale e del diritto amministrativo è fondamentale per prevenire e scoraggiare condotte illecite che danneggiano l'ambiente);
- al fine di rispondere alle previsioni della direttiva (come anche richiamato nel considerando n. 6 della medesima) secondo cui gli Stati membri dovrebbero perseguire penalmente determinate condotte illecite, definire con maggiore precisione i reati pertinenti e armonizzare maggiormente i tipi e i livelli di sanzione, mettere ordine al contenuto definitorio delle norme che intervengono in materia di inquinamento ambientale, di pericolo colposo di inquinamento e disastro, e coordinare, secondo logiche di una reale progressione di offensività, le nuove fattispecie di disastri e reati ambientali, anche alla luce del recente decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116 (il c.d. "Terra dei Fuochi"), che è intervenuto inasprendo le sanzioni contro i reati ambientali e il traffico illecito di rifiuti, per superare l'evidente disallineamento punitivo tra diverse fattispecie di reato e risposte punitive;
in termini puntuali:
- al fine di garantire un'interpretazione uniforme e coerente delle disposizioni, integrare le definizioni di cui all'articolo 2 dello schema in esame con la definizione di prodotto, introdotta con il nuovo reato di cui all'articolo 452-*bis*.1 del codice penale relativo al "Commercio di prodotti inquinanti" e con la nozione di abusività, anche alla luce dell'introduzione dell'articolo 452-*quinquiesdecies* del codice penale;
- al fine di migliorare la coerenza con le indicazioni della direttiva e con gli approdi giurisprudenziali, anche in coerenza con le indicazioni fornite nei considerando nn. 9 e 10 della direttiva e con le numerose pronunce giurisprudenziali pertinenti, modificare la "nozione di abusività" di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), capoverso "Art. 452-*quinquiesdecies*", finalizzata a ridurre il concetto di "abusività" limitandolo a violazioni di disposizioni legislative comunitarie e dei relativi decreti attuativi, escludendo fonti regolamentari e amministrative non normative, al fine di preservare la separazione tra illegalità amministrativa e penale, e ridurre le incertezze;
- integrare le nuove fattispecie di reato, di cui all'articolo 452-*bis*.1, all'articolo 4 (Produzione e commercio di sostanze ozono lesive) e all'articolo 5 (Produzione e commercio di gas effetto serra), all'interno del titolo I della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico ambientale), relativamente ai reati nelle emissioni in atmosfera di impianti e attività;
- in coerenza con le misure di cui all'articolo 3, commi 6, 7 e 8, della direttiva, introdurre nel decreto legislativo le definizioni puntuali di "compromissione", "deterioramento", "significatività" e "misurabilità" al fine della determinatezza dei criteri che definiscono l'inquinamento penalmente

rilevante;
- inserire un articolo inteso a chiarire le "cause di non punibilità dei reati colposi", che introduca di distinzione tra i casi in cui l'inquinamento sia dovuto ad una condotta dolosa, dai casi in cui invece anche adottando le migliori tecniche disponibili (le c.d. BAT) l'evento inquinante si verifica per colpa o per caso fortuito o forza maggiore, casi per i quali occorre prevedere una causa di non punibilità, intervenendo sull'articolo 452-*decies*.1 per chiarire che "per i delitti colposi previsti nel presente titolo ovvero nei casi fortuiti o di forza maggiore, fatta salva l'azione civile per il risarcimento dei danni all'ambiente o alla salute umana, non è punibile chi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia provveduto spontaneamente e senza ritardo ad attivare l'*iter* amministrativo e ad avviare le attività di smaltimento o recupero dei rifiuti, alla messa in sicurezza, alla bonifica o al ripristino dello stato dei luoghi";
- inserire un intervento di coordinamento relativo al tema della confisca (integrando l'articolo 452-*undecies* del codice penale) per chiarire che "l'istituto della confisca per i delitti previsti nel presente Titolo VI-*bis* e nel decreto legislativo n. 152 del 2006 non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto allo smaltimento o recupero dei rifiuti, alla messa in sicurezza, alla bonifica o al ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'articolo 452-*decies*";
- inserire un intervento di coordinamento relativo al ripristino dei luoghi, inserendo una misura intesa a chiarire che "fuori dai casi di cui all'articolo 452-*decies*, quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice" e abrogando, conseguentemente, la previsione che al ripristino dello stato dei luoghi si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di ripristino ambientale;
- sul piano amministrativo, in coerenza con le disposizioni di cui al suddetto decreto-legge n. 116 del 2025, che ha trasformato le contravvenzioni sui rifiuti in delitti, intervenire sulla parte sesta-*bis* del Testo unico ambientale al fine di ampliare i casi di estinzione delle contravvenzioni ambientali oggi legate alle sole fattispecie che non abbiano causato un danno o un pericolo concreto di danno;
- inserire le misure di cui all'articolo 18 della direttiva sulla formazione obbligatoria in tema ambientale, affinché sia garantito che venga periodicamente fornita una adeguata formazione specializzata a giudici, pubblici ministeri, personale di polizia, personale giudiziario e personale delle autorità competenti coinvolti nei procedenti penali e nelle indagini, in materia di reati e illeciti ambientali.

DOCUMENTO CONCLUSIVO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULL'UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI E DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLA PIANIFICAZIONE, NELLA COSTRUZIONE E NEL MONITORAGGIO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI, AUTOSTRADALI, FERROVIARIE, PORTUALI, AEROPORTUALI E LOGISTICHE APPROVATO DALLA COMMISSIONE (*Doc*. XVII, N. 5)

1. Introduzione

In data 13 settembre 2023 l'8ª Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, un'indagine conoscitiva finalizzata ad approfondire lo stato dell'arte e le prospettive evolutive dell'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale nella pianificazione, nella costruzione e nel monitoraggio delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e logistiche [1] .
L'indagine conoscitiva si è svolta con l'acquisizione di notizie, informazioni e documentazioni, come previsto dall'articolo 48 del Regolamento, e si è articolata attraverso un ampio ciclo di audizioni che ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni, delle imprese, del mondo accademico e della ricerca, delle associazioni di categoria, nonché esperti e operatori del settore. A ciò si è aggiunta l'acquisizione di documentazione tecnica e contributi scritti che hanno permesso di delineare un quadro articolato delle

esperienze già in essere sul territorio nazionale e delle principali direttrici di sviluppo in ambito internazionale.

L'adozione delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale nei settori delle infrastrutture e della logistica si configura oggi come una transizione sistemica, destinata a incidere in profondità sulla progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione delle opere pubbliche e dei nodi della mobilità.

La Commissione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva, ha inteso esplorare non solo le applicazioni più consolidate, ma anche le implicazioni strutturali che la digitalizzazione comporta in termini di *governance* pubblica, evoluzione normativa, interoperabilità tecnica, standardizzazione, trasformazione organizzativa e sostenibilità delle politiche infrastrutturali nel medio-lungo periodo.

In quest'ottica, l'indagine è stata concepita come uno strumento di valutazione qualitativa e strategica, orientato a restituire una rappresentazione integrata e multidimensionale delle potenzialità offerte dall'innovazione tecnologica, ma anche delle condizioni abilitanti necessarie alla loro diffusione sistemica. La Commissione ha assunto un approccio basato sull'evidenza, fondato su tre assi metodologici: l'analisi dello stato dell'arte normativo e regolatorio; il confronto con *stakeholder* pubblici e privati attraverso audizioni e contributi tecnici e la ricostruzione delle traiettorie evolutive delle tecnologie abilitanti.

Uno degli elementi fondanti dell'indagine è la presa d'atto del superamento definitivo della dicotomia tra infrastruttura fisica e infrastruttura digitale. Le tecnologie oggi disponibili - dal *Building Information Modelling* (BIM) ai *digital twin*, dall'*Internet of Things* (IoT) ai sistemi di *edge computing* , dai sensori per il monitoraggio dinamico alle reti 5G, fino all'applicazione di modelli di *machine learning* per la manutenzione predittiva e la gestione dei flussi - rendono possibile l'integrazione strutturale tra asset materiali e ambienti digitali, favorendo la costruzione di un ecosistema cyber-fisico interconnesso e intelligente. In tale sistema, le infrastrutture diventano "piattaforme attive" in grado di produrre dati, adattarsi in tempo reale, ottimizzare i consumi, ridurre i rischi e supportare la presa di decisione a livello operativo e strategico.

Il *focus* dell'indagine conoscitiva si è dunque spostato dal "se" al "come" rendere effettiva e scalabile tale transizione. L'analisi ha preso in esame la maturità digitale delle amministrazioni, il livello di standardizzazione delle informazioni, l'interoperabilità tra sistemi e attori, la robustezza delle architetture informative e il grado di adozione di modelli digitali nei diversi segmenti del ciclo di vita delle infrastrutture: pianificazione, progettazione, costruzione, gestione, utilizzo e dismissione.

L'indagine conoscitiva ha inoltre valutato l'effettiva capacità delle tecnologie digitali di rispondere a sfide sistemiche: dalla sicurezza delle infrastrutture al contenimento dell'incidentalità, dall'efficienza operativa alla sostenibilità ambientale, dalla gestione dinamica del traffico alla digitalizzazione della logistica, fino all'inclusione sociale e alla qualità del lavoro. Sono stati analizzati gli impatti attesi in termini di riduzione del rischio strutturale, ottimizzazione della manutenzione, riduzione delle emissioni, incremento della trasparenza e miglioramento della *user experience* per cittadini e operatori.

La struttura del documento segue un'impostazione tecnico-sistemica: nella prima parte viene illustrato il quadro normativo e regolatorio, con riferimento alle direttive europee ITS, ai regolamenti nazionali, al codice dei contratti pubblici, agli interventi del PNRR e alle strategie di digitalizzazione settoriale. La seconda parte analizza le tecnologie abilitanti, incluse le infrastrutture digitali, i sistemi di sensori, le reti dati e le piattaforme *software*. Seguono l'analisi delle principali sfide tecnologiche e sistemiche, l'impatto delle tecnologie lungo il ciclo di vita delle opere e una ricognizione delle buone pratiche nazionali ed europee. Il documento si chiude con l'analisi SWOT e le proposte articolate per area strategica d'intervento.

Con questa indagine conoscitiva, la Commissione intende contribuire alla costruzione di una cultura istituzionale e tecnica dell'"infrastruttura intelligente", che veda nel digitale non un fattore accessorio, ma un principio strutturante per la progettazione delle politiche pubbliche in materia di opere pubbliche, trasporti e logistica. L'obiettivo non è solo modernizzare le reti, ma renderle parte di un sistema complesso, interconnesso, trasparente e capace di produrre valore per l'intera collettività.

2. Il quadro normativo di riferimento

2.1 Il quadro normativo europeo in materia di sistemi di trasporto intelligenti

Nel 2008, la Commissione europea - preso atto che, pur esistendo vari esempi di applicazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a singole modalità di trasporto[2], mancava ancora in Europa un quadro coerente per le interconnessioni tra il trasporto stradale e gli altri modi di trasporto - ha adottato il Piano d'azione per la diffusione di sistemi di trasporto intelligenti in Europa (COM(2008)886 definitivo), volto ad accelerare e coordinare la realizzazione di sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nel trasporto stradale, comprendendovi le interfacce con altri modi di trasporto.
Secondo la Commissione, infatti, solo soluzioni autenticamente innovative avrebbero potuto aiutare il sistema europeo dei trasporti ad affrontare le sfide poste dalla congestione del traffico sulle strade, dalla produzione di emissioni di CO_2 dovute ai trasporti nel loro complesso e dagli incidenti mortali dovuti alla circolazione stradale.
Pertanto, al fine di rendere il trasporto di merci e persone più ecologico, più efficiente (anche da un punto di vista energetico) e più sicuro, il Piano d'azione prevedeva sei aree prioritarie di intervento, con le relative misure connesse.
Due anni dopo, è stata adottata la direttiva 2010/40/UE, recante il quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto, i cui considerando 3 e 4 sottolineavano che gli ITS sono applicazioni avanzate che, senza essere dotate di intelligenza in senso proprio, mirano a fornire servizi innovativi relativamente ai diversi modi di trasporto e alla gestione del traffico e consentono a vari utenti di essere meglio informati e di fare un uso più sicuro, maggiormente coordinato e più "intelligente" delle reti di trasporto. Essi integrano le telecomunicazioni, l'elettronica e le tecnologie dell'informazione con l'ingegneria dei trasporti, al fine di pianificare, progettare, rendere operativi, sottoporre a manutenzione e gestire i sistemi di trasporto.
La direttiva individuava quattro aree di intervento prioritarie: (1) l'uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e alla mobilità; (2) la continuità dei servizi ITS di gestione del traffico e del trasporto merci; (3) le applicazioni ITS per la sicurezza stradale e la sicurezza del trasporto e (4) il collegamento tra veicoli e le infrastrutture di trasporto.
Nell'ambito dei suddetti settori prioritari, la direttiva individuava le seguenti azioni prioritarie per l'elaborazione e l'utilizzo di specifiche e norme: (a) la predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sulla mobilità multimodale; (b) la predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale; (c) i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sul traffico connesse alla sicurezza stradale; (d) la predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell'Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile; (e) la predisposizione di servizi di informazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali; (f) la predisposizione di servizi di prenotazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali[3].
Nel 2016 la Commissione europea ha presentato la Strategia europea per i sistemi di trasporto intelligenti cooperativi, prima tappa verso una mobilità cooperativa, connessa e automatizzata (COM(2016)766 final), in considerazione del fatto che in un futuro molto prossimo i veicoli avrebbero interagito direttamente tra di loro e con l'infrastruttura stradale.
Questa interazione costituisce il settore dei sistemi di trasporto intelligenti cooperativi (C-ITS), che consentiranno agli utenti della strada e ai gestori del traffico di condividere e di utilizzare informazioni finora non disponibili, oltre che di coordinare le loro azioni. Questo elemento cooperativo, reso possibile dalla connettività digitale, potrebbe migliorare significativamente la sicurezza stradale, l'efficienza del traffico e il comfort di guida, aiutando il conducente a prendere le decisioni giuste e ad adeguarsi alle condizioni del traffico.
La cooperazione risiede nel fatto che i veicoli si segnalano reciprocamente le situazioni potenzialmente pericolose (come una frenata di emergenza o l'inizio di una coda) e comunicano con le infrastrutture stradali locali (come i semafori per informazioni sulla velocità ottimale da mantenere). Una comunicazione bidirezionale tra i veicoli e i centri di controllo del traffico permette inoltre di individuare i problemi più rapidamente (ad esempio gli ingorghi o il fondo ghiacciato) e di attenuarne

gli effetti, consigliando meglio e in tempi più brevi gli utenti della strada.
Il 9 dicembre 2020 la Commissione europea ha presentato la Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro (COM(2020)789 final), contenente una sezione sulla mobilità intelligente basata sull'assunto che, durante i loro viaggi, le persone dovrebbero beneficiare di un'esperienza multimodale senza soluzione di continuità grazie a una serie di scelte di mobilità sostenibile, determinate in misura sempre maggiore dalla digitalizzazione e dall'automazione. A tal fine si prevede che l'Unione europea sfrutti pienamente le soluzioni digitali intelligenti e i sistemi di trasporto intelligenti (ITS) e colga le opportunità presentate dalla mobilità connessa, cooperativa e automatizzata (CCAM).
La strategia prevede, quali tappe fondamentali verso una mobilità intelligente, che, entro il 2030, il trasporto multimodale di passeggeri senza soluzione di continuità sarà facilitato dalla biglietteria elettronica integrata, il trasporto merci sarà privo di supporti cartacei e la mobilità automatizzata sarà diffusa su larga scala.
Anche alla luce di quanto previsto nelle suddette strategie e dell'evoluzione tecnologica, la direttiva 2661/2023/UE - da recepire entro il 21 dicembre 2025 - ha modificato la suddetta direttiva 2010/40/UE, integrandola, tra l'altro, con riferimenti ai C-ITS - ossia i sistemi di trasporto intelligenti che consentono agli utenti ITS di interagire e collaborare scambiandosi messaggi sicuri e affidabili senza alcuna conoscenza reciproca preliminare e in modo non discriminatorio - e alla mobilità cooperativa, connessa e automatizzata.
La nuova direttiva ha quindi confermato i quattro settori prioritari già previsti dalla direttiva del 2010, rimodulandoli e ampliandoli come segue: (1) servizi ITS per l'informazione e la mobilità; (2) servizi ITS per i viaggi, i trasporti e la gestione del traffico; (3) servizi ITS per la sicurezza stradale e dei trasporti; (4) servizi ITS per la mobilità cooperativa, connessa e automatizzata.

2.2 Il recepimento della direttiva 2010/40/UE nell'ordinamento interno

L'Italia ha recepito la direttiva 2010/40/UE per il tramite dell'articolo 8, commi da 4 a 9, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179[4]. In particolare, il comma 9 ha previsto che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, fossero adottate le direttive recanti i requisiti per la diffusione, la progettazione, la realizzazione degli ITS, per assicurare disponibilità di informazioni gratuite di base e l'aggiornamento delle informazioni infrastrutturali e dei dati di traffico, nonché le azioni per favorirne lo sviluppo sul territorio nazionale in modo coordinato, integrato e coerente con le politiche e le attività in essere a livello nazionale e comunitario.
Sulla base di tale disposizione è stato adottato il decreto ministeriale 1° febbraio 2013, recante "*Diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) in Italia*"[5], che detta i requisiti per la diffusione degli ITS e le azioni per favorire lo sviluppo degli ITS sul territorio nazionale e prevede, tra l'altro, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) adotti il Piano nazionale per lo sviluppo dei sistemi ITS, da aggiornare con cadenza triennale.
Il Piano di azione nazionale sui sistemi intelligenti di trasporto è stato adottato con il decreto 12 febbraio 2014, n. 44, recante l'identificazione delle priorità fino al 2017.

2.3 La sperimentazione su strada delle soluzioni di *Smart Road*

L'articolo 1, comma 72, della legge di bilancio per il 2018[6] ha autorizzato la sperimentazione su strada delle soluzioni di *Smart Road* e di guida connessa e automatica e ha previsto che, a tal fine, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, fossero definiti le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione, autorizzando la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
A tale previsione è stata data attuazione con il decreto ministeriale 28 febbraio 2018[7], finalizzato a promuovere la valorizzazione del patrimonio infrastrutturale esistente, la realizzazione di infrastrutture utili, l'adeguamento tecnologico della rete viaria nazionale coerentemente con il quadro comunitario e internazionale di digitalizzazione delle infrastrutture stradali, anche a supporto di veicoli connessi e con più avanzati livelli di assistenza automatica alla guida, nonché a ridurre l'incidentalità stradale e assicurare la continuità con i servizi europei C-ITS.
Il decreto definisce come "*Smart Road*" le infrastrutture stradali per le quali è compiuto un processo di

trasformazione digitale orientato a introdurre piattaforme di osservazione e monitoraggio del traffico, modelli di elaborazione dei dati e delle informazioni, servizi avanzati ai gestori delle infrastrutture, alla pubblica amministrazione e agli utenti della strada, nel quadro della creazione di un ecosistema tecnologico favorevole all'interoperabilità tra infrastrutture e veicoli di nuova generazione.
Il suddetto processo di trasformazione digitale è applicato alle infrastrutture stradali della TEN-T, *core* e *comprehensive*, nonché a nuove infrastrutture di collegamento tra elementi della rete TEN-T, e progressivamente a tutte le infrastrutture appartenenti al primo livello dello SNIT (Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti), secondo le tempistiche e le modalità stabilite dal decreto stesso.
Il decreto individua le specifiche funzionali del processo di trasformazione digitale, detta la tempistica e le modalità per la loro implementazione e disciplina l'autorizzazione alla sperimentazione di veicoli a guida automatica e le modalità di esecuzione della sperimentazione stessa[8].
Esso ha infine istituito - presso la Direzione generale per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - l'Osservatorio tecnico di supporto per le *Smart Road* e per il veicolo connesso a guida autonoma.
Nell'ambito delle sperimentazioni di guida autonoma, l'Osservatorio ha contribuito e successivamente deliberato pareri favorevoli su iniziative di rilievo nazionale, tra cui: il progetto "1000 Miglia Autonomous Drive" del Politecnico di Milano, con percorrenze su ambiti urbani e tratti autostradali; la sperimentazione VisLab-Ambarella su aree urbane/extraurbane di Parma e Torino.
Tra i progetti autorizzati di maggior rilievo si segnalano i seguenti:

Tangenziale di Napoli

L'Osservatorio Smart Road del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, insieme alle Direzioni competenti, in collaborazione con Autostrade per l'Italia e alla presenza della Polizia di Stato e del Compartimento Polizia Stradale per la Campania e la Basilicata, ha effettuato il test di un'auto a guida autonoma fornita dal Politecnico di Milano sulla Tangenziale di Napoli, in un tratto a "traffico aperto" di 3 km da Vomero a Fuorigrotta. L'Università di Napoli Federico II, Movyon (operatore tecnologico del Gruppo Aspi) e Tangenziale di Napoli hanno presentato la nuova funzionalità Dynamic Speed Limit nell'ambito dei progetti di sviluppo delle *Intelligent Road*, progetto del Centro Nazionale Mobilità Sostenibile (MOST). Tale funzionalità permette, grazie al sistema integrato di comunicazione tra veicolo-infrastruttura sviluppato da Movyon e al modello di traffico sviluppato dall'Università di Napoli, che un veicolo a guida autonoma possa adeguare automaticamente la propria velocità in base alle indicazioni ricevute dal centro di controllo del traffico. Questa soluzione è progettata per prevenire la formazione di eventuali code, per migliorare la gestione dei flussi veicolari e aumentare la sicurezza stradale. In altre parole, la tecnologia permette di individuare limiti di velocità funzionali alla riduzione del traffico, attraverso un centro di controllo che raccoglie dati dai sensori di campo.

Darfo Boario Terme

Il progetto ha come obiettivo principale lo sviluppo di un prototipo di veicolo a guida autonoma per un'applicazione in ambito urbano, con particolare attenzione al sostegno delle fasce vulnerabili della popolazione. Questo prototipo sarà utilizzato per verificare la fattibilità della realizzazione di un veicolo autonomo appositamente progettato per operare in contesti urbani con un servizio pubblico limitato (quindi non nelle grandi metropoli) e a bassa velocità. La ricerca si concentrerà sullo sviluppo di un modello sicuro di guida autonoma a bassa velocità, che rispetti il Codice della strada e garantisca elevati *standard* di sicurezza stradale. Il progetto prevede la realizzazione di un "*proof of concept*" basato su una Fiat 500 elettrica 3+1, scelta concepita per agevolare l'ingresso e l'uscita di passeggeri con ridotta mobilità, e dotata di tecnologia per la guida autonoma, in grado di operare autonomamente su percorsi all'interno del comune di Darfo Boario Terme.

Milano Serravalle

Lo scopo della sperimentazione è testare la guida autonoma su strada pubblica. La tratta presa in considerazione verrà percorsa un certo numero di volte (di seguito definiti "*round* sperimentali" o anche solo "*round*"), su un periodo totale di dodici mesi a partire dall'inizio della sperimentazione. Nello specifico, l'obiettivo è percorrere le tratte autorizzate, approfondire e avanzare la sperimentazione durante i diversi *round* per percorrere, infine, alcuni percorsi definiti completamente

in modalità di guida autonoma. La sperimentazione, nello specifico, consiste nell'adattamento di una vettura abilitata alla circolazione stradale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474[9], ad un veicolo completamente autonomo e nella possibilità di testarlo su strada pubblica. Percorrendo le tratte urbane e autostradali autorizzate, verranno raccolti un numero elevato di dati ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto ministeriale 28 febbraio 2018, così da dimostrare la fattibilità di uno scenario di mobilità tradizionale come quello urbano ed autostradale, nel pieno rispetto delle regole del Codice della strada. Per garantire la massima sicurezza degli utenti della strada la vettura autonoma sarà sempre sotto la supervisione di un co-pilota, formato e di elevata esperienza nell'ambito della guida su strada e dell'automazione, totalmente concentrato sulla situazione di guida e pronto ad intervenire in caso di necessità.
In parallelo, ai sensi dell'articolo 36 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76[10], nell'ambito dell'iniziativa "Sperimentazione Italia", l'Osservatorio ha contribuito alla valutazione dei profili di sicurezza e interoperabilità propedeutici ai decreti autorizzativi del Dipartimento per la trasformazione digitale. (ad esempio, Isola di Salina; YAPE per consegne "ultimo miglio"; Lightguard a Genova).
Tra i progetti asseverati di maggior rilievo si segnalano i seguenti.
La navetta automatizzata del progetto europeo IN2CCAM sta circolando per le strade di Torino dove sta affrontando il traffico cittadino in condizioni reali. L'obiettivo principale della sperimentazione è il reinstradamento dello *shuttle* su percorsi alternativi in caso di interruzioni o congestione del traffico, tramite lo scambio di informazioni tra l'infrastruttura e il veicolo stesso tramite tecnologia V2I; reinstradamento che sarà la componente principale della riduzione di emissioni, nonché del tempo di percorrenza, riducendo o eliminando le percorrenze a velocità basse. La vigente letteratura in materia di riduzioni di impatti ambientali negativi dimostra che i veicoli autonomi ed elettrici porteranno ad una riduzione di questi. La riduzione prevista delle emissioni di CO2 varia tra il 7 e il 94 per cento, a seconda di alcuni fattori. Anche le emissioni di gas serra diminuiranno variando tra il 5 e il 60 per cento. Il veicolo proposto è di tipoelettrico, la cui velocità non supererà i 50 km/h per cui non ci saranno consumi di carburante. Siccome la sperimentazione avverrà tramite un solo veicolo, non si potrà parlare di impatti immediati, ma rappresenterà un'occasione unica per realizzare un *proof-of-concept* per testare le funzionalità e valutare gli impatti ambientali della gestione dinamica del traffico tramite tecnologia CCAM.
L'oggetto della sperimentazione MOVEO LifeTouch è lo sviluppo di un *rover* semovente su ruote con livelli di guida autonoma, dimensioni ridotte e velocità limitata, max 6km/h, circolante in zone urbane delimitate per consegna ultimo miglio. La sperimentazione ha come obiettivo quello di verificare sul campo la capacità da parte del *rover* di riconoscere la propria posizione, percorrere il proprio percorso verso la destinazione, riconoscere gli ostacoli ed evitarli. Il tutto limitando il più possibile l'intervento da remoto da parte della centrale di controllo. La sperimentazione si intende svolgerla in aree simili a quelle in cui è destinato ad operare: marciapiedi, aree pedonali, attraversamenti pedonali con e senza semaforo. Il *rover* è costantemente monitorato da remoto e può essere controllato da remoto. Durante la sperimentazione un operatore è costantemente in prossimità del *rover* per poter intervenire fermandolo con l'apposito tasto di emergenza a fungo.
Nell'ambito di ToMove, si prevede di realizzare un dimostratore di un servizio di consegna merci di ultimo miglio autonomo nell'area di sperimentazione di Corso Castelfidardo, tra le Officine Grandi Riparazioni (OGR) e la sede del Politecnico di Torino, includendo l'area della "Cittadella Politecnica" ed estendendosi fino a Via Morosi mediante l'impiego di un Androide. Attraverso l'uso di protocolli *standard* C-ITS, l'Androide sarà in grado di interagire in modo sicuro con infrastrutture semaforizzate e veicoli connessi, scambiandosi informazioni quali fase dei semafori, tempo rimanente prima della fase successiva del semaforo, velocità, posizione e traiettorie degli altri veicoli. Queste informazioni saranno utilizzate opportunamente dagli Androidi per interagire con l'infrastruttura e i suoi oggetti statici e mobili al fine di muoversi autonomamente in piena sicurezza, rispettando le regole della strada.

2.4 Il sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali

All'indomani del crollo del ponte Morandi, l'articolo 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 [11], (il cosiddetto "decreto Genova") ha demandato al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'adozione di un decreto contenente, in primo luogo, linee guida volte ad assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio dei ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, esistenti lungo strade statali o autostrade gestite da ANAS o da concessionari autostradali.
Col medesimo decreto dovevano inoltre essere individuate le modalità di realizzazione e gestione in via sperimentale di un sistema di monitoraggio dinamico da applicare sulle infrastrutture suddette che presentassero particolari condizioni di criticità in relazione all'intensità del traffico di mezzi pesanti.
A tal fine, si prevedeva che i gestori fornissero al Ministero i dati occorrenti per l'inizializzazione e lo sviluppo del sistema di monitoraggio dinamico, dotandosi degli occorrenti apparati per operare il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse anche utilizzando il *Building Information Modelling* - BIM.
Sempre con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si prevedeva che fossero adottate le linee guida applicabili su ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari esistenti lungo infrastrutture stradali gestite da enti diversi da ANAS o da concessionari autostradali, nonché le modalità della loro partecipazione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, alla sperimentazione.
Per le attività suddette venivano stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per l'anno 2019.
Sulla base di tale previsione normativa sono stati adottati tre decreti ministeriali: il decreto 17 dicembre 2020, n. 578[12], con il quale sono state emanate le linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti, il decreto ministeriale 1° luglio 2022, n. 204[13], il quale ha tra l'altro esteso le suddette linee guida all'intera rete viaria italiana ed esteso il termine della sperimentazione fino al 29 dicembre 2024, e, infine, il decreto ministeriale 9 dicembre 2024, che ha esteso ulteriormente il periodo di sperimentazione al 29 dicembre 2025.
Il comma 3 dell'articolo 14 del decreto Genova prevede inoltre che, al termine del periodo di sperimentazione, con un ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano approvati gli adeguamenti alle linee guida e siano definiti i termini e le modalità con cui i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono infrastrutture stradali e autostradali forniscono al MIT i dati occorrenti per l'operatività a regime del sistema di monitoraggio dinamico, attraverso l'utilizzazione degli occorrenti apparati per il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse. Ai fini dell'implementazione del sistema di monitoraggio dinamico, il MIT sovraintende all'utilizzo delle più avanzate ed efficaci tecnologie, anche spaziali, per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati di interesse.
Anche tramite le informazioni rinvenienti dal sistema di monitoraggio dinamico, l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP), istituito dall'articolo 13 del medesimo decreto Genova, perseguirà la finalità di garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, in particolare per i profili riguardanti la sicurezza.
Per quanto riguarda le gallerie, sulla base di quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76[14], è stato adottato il decreto ministeriale 1° agosto 2022, n. 247[15], che ha approvato le Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio delle gallerie esistenti lungo le strade statali o autostrade gestite da ANAS o da concessionarie autostradali.
Nel frattempo, il Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza[16] ha stanziato complessivi 450 milioni di euro per gli anni 2021-2026 (successivamente rimodulati fino al 2028[17]) per l'implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale[18].
La scheda progetto dell'intervento - allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 - prevede l'attuazione di un sistema integrato di censimento, classificazione e gestione

dei rischi per 12.000 opere d'arte della rete nazionale SNIT, di cui 6.500 saranno strumentate.
Nell'ambito delle opere d'arte oggetto di controllo per 200 opere d'arte è prevista l'adozione del modello BIM. Su questa base verranno selezionate le strutture che si trovano nelle condizioni più critiche, sulle quali applicare il monitoraggio tecnologico e per le quali verranno progettate le opere di riparazione, di messa in sicurezza o di sostituzione. Verranno inoltre sviluppati numerosi progetti pilota, caratterizzati dall'utilizzo di tecniche e materiali di intervento innovativi. Gli interventi saranno inseriti nel contratto di programma ANAS e/o nei contratti stipulati tra società concessionarie autostradali con il MIT. Le attività relative al censimento, l'acquisizione dei dati e la loro elaborazione confluiranno nell'AINOP.
Il relativo piano di riparto è stato approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 12 aprile 2022[19].
Nel mese di giugno 2022, l'ANSFISA ha pubblicato i criteri per la valutazione dei piani di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e gallerie previsti dal Piano nazionale complementare al PNRR[20].

2.5 Il *Building Information Modelling*

Il precedente codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'articolo 23, comma 13, prevedeva che le stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato potessero richiedere per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l'uso dei metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.
Esso demandava ad un apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità e dei tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni.
Sulla base di tale previsione venne adottato il decreto ministeriale 1° dicembre 2017, n. 560[21], che, all'articolo 6, dettava dunque tempi di introduzione obbligatoria dei metodi e strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, poi modificati dal decreto ministeriale 2 agosto 2021, n. 312[22].
Successivamente, l'articolo 43 del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottino metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro (fatta eccezione per gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l'uso dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale).
L'allegato I.9 al nuovo codice definisce le modalità e i termini di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni da utilizzare, in relazione a ogni singolo procedimento tecnico-amministrativo all'interno della stazione appaltante, per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e volti alla manutenzione e alla gestione dell'intero ciclo di vita dell'opera immobiliare o infrastrutturale, fino alla sua dismissione.
La relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo trasmesso alle Camere[23] chiariva, sotto il profilo terminologico, che la locuzione utilizzata dall'articolo 43 corrisponde, sia pure in senso non strettamente letterale, alla definizione generalmente utilizzata a livello internazionale per indicare il *Building Information Modelling*(BIM) entro il contesto più ampio dell'*Information Management*: gestione informativa mediante il *Building Information Modelling*.
Essa affermava inoltre che il nuovo codice segna un passo in avanti sotto il profilo dell'ampliamento applicativo della metodologia di gestione in esame, alla luce dei riscontri determinatisi nell'esperienza delle amministrazioni e di un forte impulso al raggiungimento di un'adeguata maturità digitale delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, con precipuo riferimento al rafforzamento delle capacità di gestione del singolo investimento pubblico e del relativo procedimento tecnico-amministrativo,

considerato all'interno della logica complessiva di funzionalizzazione dell'organizzazione, nonché dell'eventuale ruolo di gestione patrimoniale dei cespiti nel corso del ciclo di vita degli stessi.
Da ultimo, l'articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209[24], ha innalzato da 1 a 2 milioni di euro, ovvero alla soglia europea in caso di interventi su edifici tutelati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la soglia a partire dalla quale sarà obbligatorio fare ricorso al BIM.
Sul punto, la relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo trasmesso alle Camere[25] ha evidenziato che se, da un lato, vi è l'esigenza di accelerare tale utilizzo, nella consapevolezza che la digitalizzazione di tutti gli elaborati di cantiere garantisce una progettazione di qualità, con dati attendibili e agevolmente confrontabili, dall'altro lato, gli enti territoriali richiedono proroghe o interventi di innalzamento della soglia per il ricorso a tali metodi, al fine di evitare che le stazioni appaltanti più piccole si trovino di fronte a un blocco delle procedure a causa delle carenze tecniche e di personale interne.

2.6 Il Piano nazionale di ripresa e resilienza

Nell'ambito della missione n. 3 del PNRR - relativa alle Infrastrutture per la mobilità sostenibile - la componente n. 2 è dedicata all'intermodalità e alla logistica integrata e include due riforme e due investimenti.
La riforma 2.1 prevede l'attuazione dello sportello unico doganale, mentre la riforma 2.2 prevede l'istituzione di una piattaforma logistica digitale nazionale finalizzata alla digitalizzazione dei servizi di trasporto merci e/o passeggeri, al fine di incrementare la capacità logistica nazionale, attraverso la semplificazione di procedure, processi e controlli finalizzati alla dematerializzazione documentale e allo scambio informatico di dati e informazioni.
Gli investimenti concernono invece, rispettivamente, la digitalizzazione della catena logistica e della gestione del traffico aereo.
Si ricorda inoltre che, nell'ambito della componente n. 1 della medesima missione, è previsto un investimento per lo sviluppo del sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario (ERTMS).
Assume infine rilevanza l'investimento presente nella componente n. 1 della missione n. 1 per la cosiddetta *Mobility as a service* ***[26]*** .
Di seguito si dà conto dello stato di avanzamento delle suddette misure alla luce delle informazioni contenute nelle relazioni sullo stato di attuazione del PNRR, trasmesse dal Governo alle Camere con cadenza semestrale (Doc. XIII).

2.6.1 Lo sportello unico doganale e dei controlli (M3C2 - Riforma 2.1)

La riforma in questione mira a creare un portale per lo Sportello unico dei controlli, che consenta l'interoperabilità con le banche dati nazionali e il coordinamento delle attività di controllo da parte delle dogane.
La riforma risulta completata entro la scadenza prevista, mediante l'adozione del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2021, n. 235, recante "*Regolamento recante disciplina dello Sportello unico doganale e dei controlli (S.U.Do.Co.)*"[27]. In particolare, l'articolo 14, comma 2, del regolamento prevede che le modalità tecniche di realizzazione del S.U.Do.Co. e il loro aggiornamento siano definite con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenendo anche conto delle specifiche e delle tempistiche del sistema di interfaccia unica marittima europea di cui al regolamento (UE) 2019/1239, anche con l'obiettivo di assicurare l'interoperabilità tra i relativi sistemi in conformità con gli sviluppi tecnici e regolatori.

2.6.2 La piattaforma logistica digitale nazionale (M3C2 - Riforma 2.2)

Obiettivo della riforma è quello di rendere interoperabili i Sistemi *Port Community* (PCS) delle singole autorità di sistema portuale con la Piattaforma logistica digitale nazionale (PLN).
Si ricorda che l'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2004, n. 311[28], aveva autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 per la concessione di contributi alla realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto ambientale di supporto a nodi di scambio viario intermodali, rimettendo ad un decreto ministeriale l'individuazione delle tipologie di intervento che potevano fruire dei contributi e degli importi massimi erogabili per ciascun

intervento.
Sulla base di tale disposizione di legge è stato adottato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2005, n. 18T, che ha destinato l'intero importo alla realizzazione di una piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale che permettesse l'interconnessione dei nodi di intercambio modale (interporti), anche al fine di migliorare la sicurezza del trasporto delle merci.
L'articolo 2 del decreto prevedeva che la piattaforma *hardware* e *software* di tipo aperto e modulare orientata alla gestione dei processi logistici e del trasporto merci fosse finalizzata alla realizzazione del sistema-rete degli interporti con l'obiettivo di fornire, attraverso l'interazione fra gli elementi della filiera produttiva (produzione, trasporto e logistica), i seguenti servizi: sistema di incontro domanda e offerta; sistema di controllo e monitoraggio delle flotte e dei carichi; sistema di interscambio dati; sistema di teleprenotazione; sistema di informazioni.
L'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 [29] , ha esteso la piattaforma, oltre che agli interporti, anche ai centri merci, ai porti ed alle piastre logistiche.
Il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2015 [30] , ha previsto, tra gli obiettivi per il Sistema Mare, la necessità di favorire l'innovazione tecnologica e in particolare la diffusione degli ITS per la gestione delle operazioni portuali (Obiettivo 6 - Innovazione). A tale Obiettivo corrispondeva l'Azione 6, recante varie misure per incentivare la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione tecnologica nella portualità italiana. In primo luogo, si prevedeva la digitalizzazione della catena logistica attraverso una serie di interventi tra cui la definizione di misure e di un tavolo di coordinamento presso il MIT per definire la *governance* e migliorare significativamente integrazione, interazione e interoperabilità tra i molteplici sistemi informativi istituzionali già operanti e non completamente integrati, nonché la realizzazione di un'architettura modulare cooperativa volta a integrare informazioni e servizi relativi al trasporto su gomma e intermodalità (PLN), alla gestione controllo dei rifiuti (Sistri), al trasporto ferroviario di merci (PIL/PIC), al trasporto sulle vie del mare (PMIS), alla gestione dei nodi (PLN, PCS, PIL) e al trasporto aereo. L'Azione 6 prevedeva inoltre misure legislative atte a consolidare la diffusione della Piattaforma logistica nazionale.
La definizione di Port Community System è dettata dalla direttiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20 marzo 2018, recante le "Linee guida per omogeneizzare ed organizzare i sistemi Port community system (PCS) da attuare attraverso la piattaforma logistica nazionale (PNL)" [31] , il cui articolo 1 prevede che, ai fini della direttiva stessa, per PCS si intende un sistema informatico aperto e neutrale che abilita lo scambio di informazioni mirato e sicuro tra operatori economici e enti pubblici, i quali insieme costituiscono la comunità portuale, al fine di incrementare la competitività della comunità stessa. In particolare, il PCS ottimizza, gestisce e automatizza i processi portuali, ivi compresi quelli autorizzativi, amministrativi e logistici, attraverso la singola immissione del dato e lo scambio di informazioni con il trasporto e la catena logistica.
L'articolo 11-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 [32] , ha previsto che, a decorrere dall'anno 2020, una quota pari a 5 milioni di euro annui delle risorse del fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, di cui all'articolo 18-*bis*, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 [33] , sia destinata al finanziamento delle attività strettamente connesse alla digitalizzazione della logistica del Paese con particolare riferimento ai porti, agli interporti, alle ferrovie e all'autotrasporto anche per garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del sistema di mobilità delle merci, nonché per il completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme logistiche) del Mezzogiorno.
Alla riforma in questione è stata data attuazione con l'articolo 20-*bis* del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19[34], recante disposizioni urgenti per la digitalizzazione dei servizi di trasporto merci, il quale - al fine di incrementare la capacità logistica nazionale, attraverso la semplificazione di procedure, processi e controlli finalizzati alla dematerializzazione documentale e allo scambio informatico di dati e informazioni - ha previsto che le Autorità di sistema portuale, entro il 30 giugno 2024, garantissero l'interoperabilità tra i sistemi *Port Community System* delle medesime Autorità e la piattaforma logistica nazionale per la rete dei porti, mediante la realizzazione di un sistema digitale che consenta lo

scambio di dati tra le amministrazioni pubbliche, a esclusione di quelli contenuti nelle banche di dati a uso della Polizia di Stato, e i soggetti privati operanti nel settore del trasporto di merci e della logistica.
Il sistema suddetto è dotato di servizi *standard* relativi ai sistemi *Port Community System* interoperabili con le pubbliche amministrazioni e compatibili con le disposizioni del regolamento (UE) 2020/1056[35], nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida sull'interoperabilità tecnica delle pubbliche amministrazioni adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale nonché dall'articolo 69 del codice dell'amministrazione digitale.

2.6.3 La digitalizzazione della catena logistica (M3C2 - Investimento 2.1)

La misura - il cui importo complessivo ammonta a 250 milioni di euro - ha lo scopo di aumentare la competitività logistica nazionale, realizzando un sistema digitale interoperabile tra attori pubblici e privati per il trasporto merci e la logistica. In questo modo si semplificano procedure, processi e controlli, grazie alla de-materializzazione dei documenti e allo scambio di dati e informazioni. Con questo investimento si prevede di migliorare il sistema logistico su tutto il territorio, grazie ad un sistema digitale integrato del trasporto merci e della logistica, coinvolgendo sia gli operatori pubblici che quelli privati. L'investimento semplifica l'intera catena puntando sulla dematerializzazione dei documenti e sullo scambio di dati e informazioni, quindi ad una filiera più digitale.
Il progetto è articolato in tre macro attività: (1) LogIN Center, per un totale di 40 milioni di euro; (2) rete dei porti e degli interporti, per un totale di 50 milioni di euro; (3) LogIN Business, per un totale di 160 milioni di euro.
A fine investimento è previsto il completamento dei seguenti tre interventi[36]:
1) LogIN Center. Creazione di una piattaforma digitale (Piattaforma Logistica Nazionale - PLN), operante in un ambiente *cloud* sicuro, in grado di promuovere l'interoperabilità tra gli operatori logistici e dei trasporti e le pubbliche amministrazioni coinvolte, concentrandosi sulla dematerializzazione dei documenti e sullo scambio di dati e servizi, a norma del regolamento (UE) 2020/1056, ove applicabile.
2) Rete di porti e interporti:
- tutte le 16 autorità di sistema portuale devono disporre di servizi dei sistemi per gli operatori portuali (PCS) compatibili con la Piattaforma Logistica Nazionale (PLN) e, se del caso, con il regolamento (UE) 2020/1056;
- almeno 12 interporti devono disporre di un sistema (Freight Village System - FVS) compatibile con la PLN e, se del caso, con il regolamento (UE) 2020/1056.
3) LogIN Business, che prevede un sostegno pubblico alle imprese per sviluppare sistemi digitali volti a promuovere l'interoperabilità dei servizi e la conformità alle norme eCMR ed eFTI.
Il 31 ottobre 2023, il MIT ha pubblicato l'avviso pubblico per la presentazione da parte delle Autorità di sistema portuale di proposte di investimento per l'ammissione al finanziamento per lo sviluppo e l'implementazione dei servizi Port Community System per l'interoperabilità con le pubbliche amministrazioni coinvolte e la Piattaforma logistica digitale nazionale, a valere sulle risorse previste nell'ambito del subinvestimento 2.1.2 "Rete di porti e interporti".
Tutte le Autorità di sistema portuali si sono dotate di servizi PCS base di cui almeno un servizio interoperabile con la Piattaforma e con l'Agenzia delle dogane o con le Capitanerie di porto.
Il 23 febbraio 2024 è stato pubblicato il bando pubblico per la presentazione, da parte degli interporti di rilevanza nazionale, di proposte per l'ammissione al cofinanziamento di investimenti per lo sviluppo e l'implementazione dei sistemi informatici secondo gli standard di interoperabilità funzionale definiti dalla Piattaforma logistica digitale nazionale e con particolare riguardo all'interconnessione con i PCS portuali.
Con decreto ministeriale n. 224 del 30 agosto 2024 sono state ripartite le risorse PNRR per gli interporti di rilevanza nazionale a valere sul sopra citato bando. Inoltre, considerata la rilevante finalità di interesse pubblico perseguita dalla Misura in esame nel promuovere l'efficienza del sistema nazionale della logistica e del trasporto merci, attraverso lo sviluppo della digitalizzazione dei processi, delle procedure e dello scambio di dati tra gli attori della filiera logistica, con il decreto direttoriale n. 138 del 28 luglio 2025 del MIT, sono stati riaperti i termini per la presentazione delle

domande, con lo scopo di massimizzare l'impiego delle risorse PNRR destinate alla digitalizzazione degli interporti di rilevanza nazionale.

2.6.4 La digitalizzazione della gestione del traffico aereo (M3C2 - Investimento 2.2)

La misura - il cui importo complessivo ammonta a 34 milioni di euro - mira al potenziamento digitale del settore, che riguarderà sia lo sviluppo di nuovi strumenti di digitalizzazione dell'informazione aeronautica sia la realizzazione di piattaforme e servizi di aerei senza equipaggio. I progetti riguarderanno lo sviluppo e la connettività del sistema di gestione del traffico senza equipaggio (*Unmanned Traffic Management System* - UTMS), la digitalizzazione delle informazioni aeronautiche e la definizione di un nuovo modello di manutenzione.

Le convenzioni con il gruppo ENAV, sottoscritte il 25 novembre 2021, sono state approvate con decreto ministeriale n. 477 del 29 novembre 2021.

I cronoprogrammi degli interventi sono stati approvati con decreto direttoriale n. 31 del 14 aprile 2022.

A seguito della decisione di esecuzione UE del 24 novembre 2023, approvata in Consiglio ECOFIN l'8 dicembre 2023, di revisione del PNRR, i progetti relativi alla misura in argomento, da realizzare entro il primo trimestre del 2026, sono i seguenti: (1) centro operativo tecnico (TOC) e almeno due sistemi di gestione del traffico aereo; (2) informazioni aeronautiche digitalizzate; (3) sistema di gestione del traffico senza equipaggio e connettività (UTMS).

2.6.5 Lo sviluppo del Sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario (ERTMS) (M3C1 - Investimento 1.4)

L'investimento - il cui importo complessivo ammonta a 2.466.000.000 euro - si pone l'obiettivo di contribuire all'adeguamento dell'infrastruttura ferroviaria italiana agli *standard* europei di interoperabilità. L'investimento consiste nell'equipaggiare 2.785 chilometri di linee ferroviarie con il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) a un livello infrastrutturale e tecnologico coerente con il piano di implementazione dell'ERTMS in Italia notificato alla Commissione europea.

2.6.6 *Mobility as a Service* (M1C1 - Investimento 1.4.6)

Si ricorda, infine, che nell'ambito della missione n. 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo), componente n. 1 (Digitalizzazione della p.a.) è previsto un investimento di 40 milioni di euro (più 16,9 milioni aggiuntivi stanziati dal fondo complementare) che mira a introdurre, nel contesto dei sistemi di trasporto locale presenti nei diversi territori regionali, il paradigma della mobilità come servizio (MaaS), che consiste nell'integrare più modalità di trasporto (ad esempio, *e-bike*, autobus, *car sharing*) attraverso piattaforme di intermediazione che forniscono agli utenti finali una varietà di servizi che vanno dalla pianificazione del viaggio alla prenotazione e ai pagamenti.

La prima fase ha visto l'implementazione di tre progetti pilota, volti a testare soluzioni di *Mobility as a Service* in tre città metropolitane (Napoli, Milano e Roma), cui ha fatto seguito la seconda fase che ha visto l'attuazione di ulteriori sette progetti da parte di regioni e province autonome. La sperimentazione ha poi riguardato ulteriori tre comuni (Torino, Firenze e Bari), con fondi attinti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.

3. Le principali tecnologie abilitanti

Le audizioni condotte e le memorie presentate convergono su un punto: l'adozione di un insieme di tecnologie abilitanti rappresenta la chiave per la modernizzazione del sistema infrastrutturale e logistico del nostro Paese, garantendone l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità nel lungo periodo. Tale trasformazione è stata delineata dai soggetti auditi non nei termini di un semplice aggiornamento tecnologico, ma come un vero e proprio cambio di paradigma [37] , con il passaggio da una gestione tradizionale, spesso frammentata e basata su processi analogici, ad un approccio integrato e digitale, capace di sfruttare le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie per ottimizzare ogni fase del ciclo di vita delle infrastrutture [38] . Proprio per tale ragione, l'indagine conoscitiva ha evidenziato come l'adozione delle nuove tecnologie richieda un approccio olistico, che coinvolga tutti gli attori del sistema infrastrutturale e logistico, dal momento che solo la creazione di un ecosistema digitale integrato è in grado di massimizzare i benefici dell'innovazione [39] .

Come emerso dalle esperienze e dai progetti presentati dai soggetti auditi, l'intelligenza artificiale non è una singola tecnologia. Ciò appare in linea con quanto espresso dal regolamento (UE) 2024/1689

(più noto come "AI Act"), dove l'intelligenza artificiale è definita come una "famiglia di tecnologie in rapida evoluzione", caratterizzata dalla capacità di inferenza e di apprendimento, che consente ai sistemi di elaborare dati per ottenere previsioni, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare gli ambienti fisici o virtuali. L'intelligenza artificiale si distingue dai sistemi *software* tradizionali per la capacità di adattamento e autonomia variabili. In tale contesto, strumenti come le reti neurali, il *deep learning* e l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) giocano un ruolo cruciale lungo l'intero ciclo di vita delle infrastrutture. Tuttavia, le audizioni condotte e le memorie presentate sono altresì concordi nell'indicare che l'adozione dell'intelligenza artificiale nel settore infrastrutturale e logistico presenta anche sfide significative, che per essere affrontate richiedono un approccio strategico e coordinato [40] .

L'indagine conoscitiva ha fornito un'analisi dettagliata delle principali tecnologie abilitanti per l'ammodernamento del sistema infrastrutturale e logistico italiano, nonché delle loro caratteristiche, potenzialità applicative, sfide e opportunità per l'ammodernamento del sistema infrastrutturale e logistico italiano.

Inoltre, le audizioni condotte e le memorie presentate hanno sottolineato che a tali tecnologie si affiancano strumenti applicativi altrettanto cruciali per tradurre l'innovazione tecnologica in benefici concreti. Questi strumenti, che integrano e affiancano le capacità delle tecnologie abilitanti, svolgono un ruolo operativo fondamentale nella modernizzazione e nella gestione delle infrastrutture.

Tra gli strumenti applicativi menzionati, i sensori e i sistemi di monitoraggio sono stati oggetto di particolare attenzione. Applicati alle infrastrutture, questi strumenti consentono il monitoraggio continuo di parametri fondamentali, come le condizioni strutturali (vibrazioni, deformazioni, inclinazioni, ecc.), le condizioni ambientali (umidità, temperatura, qualità dell'aria, ecc.) e i flussi di traffico (densità, tipologia di veicoli, ecc.) [41] . È stato inoltre sottolineato che l'interconnessione dei sensori con reti IoT e piattaforme *cloud* permette di analizzare i dati in tempo reale, identificando anomalie, prevedendo problemi e supportando decisioni operative più tempestive [42] . Diversi soggetti hanno inoltre evidenziato come l'adozione di sistemi di monitoraggio centralizzati rappresenti un ulteriore progresso in questa direzione [43] . Tali sistemi integrano informazioni provenienti da una pluralità di fonti, offrendo una visione complessiva aggiornata delle condizioni operative delle infrastrutture e, quando combinati con algoritmi di intelligenza artificiale, consentono di automatizzare la gestione delle emergenze e generare allarmi in tempo reale per affrontare eventi critici, quali incidenti, incendi o cedimenti strutturali [44] .

Numerosi esempi applicativi sono stati riportati nel corso dell'indagine conoscitiva. Nel caso di ponti e viadotti, ad esempio, i sensori sono stati indicati come strumenti utili per monitorare vibrazioni e deformazioni, fornendo dati essenziali per valutare l'integrità della struttura e pianificare interventi di manutenzione [45] . Analogamente, l'installazione di sensori su veicoli che percorrono l'autostrada è stata citata come una soluzione efficace per rilevare informazioni sulla rugosità e le imperfezioni del manto stradale, contribuendo a monitorarne l'usura e a individuare le cause di degrado [46] . È stata inoltre richiamata l'attenzione sull'uso di sistemi di videosorveglianza intelligenti per rilevare infrazioni, incidenti o situazioni di pericolo e attivare automaticamente le relative procedure [47] . Un ulteriore esempio riguarda il monitoraggio del terreno circostante le infrastrutture. Secondo quanto riportato, sensori avanzati, combinati con interferometri satellitari, possono rilevare spostamenti del terreno dell'ordine di pochi millimetri, fornendo dati utili per prevenire e gestire rischi come frane o smottamenti [48] .

Accanto ai sensori e ai sistemi di monitoraggio, le audizioni condotte e le memorie presentate nell'ambito dell'indagine conoscitiva hanno messo in evidenza l'importanza della robotica e dell'utilizzo dei droni come elementi chiave nel panorama degli strumenti applicativi. Queste tecnologie sono state descritte come capaci di rivoluzionare le modalità di ispezione, monitoraggio e gestione delle infrastrutture, grazie alla loro capacità di operare in contesti complessi o difficilmente accessibili. Secondo quanto emerso, la loro versatilità consente di automatizzare processi fondamentali, migliorando la sicurezza, riducendo i costi e incrementando l'efficienza operativa [49] .

In particolare, la robotica è stata indicata come uno strumento fondamentale nell'ispezione e

manutenzione delle infrastrutture. È stato riportato che robot dotati di sensori avanzati e sistemi di visione artificiale sono in grado di muoversi autonomamente lungo strutture complesse, come ponti, viadotti e reti interrate, per rilevare anomalie, valutare condizioni strutturali e individuare problematiche quali corrosione, crepe o deformazioni [50] .

Considerazioni analoghe sono state espresse per quanto riguarda i droni. Dotati di telecamere ad alta risoluzione, lidar e sensori multispettrali, i droni sono stati descritti come strumenti efficaci per il monitoraggio aereo su larga scala. Le audizioni hanno sottolineato come essi possano effettuare rilievi precisi di infrastrutture e delle aree circostanti, acquisendo immagini e dati utili per alimentare piattaforme di analisi basate su intelligenza artificiale [51] . La loro flessibilità operativa è stata evidenziata come un vantaggio significativo, rendendoli particolarmente adatti per controllare l'avanzamento dei lavori, identificare criticità nelle infrastrutture e verificare le condizioni ambientali in aree difficilmente accessibili [52] . Diversi contributi hanno anche sottolineato il loro utilizzo nei cantieri, per attività quali la posa di materiali prefabbricati o la saldatura di elementi strutturali [53] . Inoltre, è stato riportato il ricorso a questi strumenti anche per il monitoraggio delle infrastrutture portuali [54] . Infine, è stato evidenziato che l'integrazione tra robotica e droni, supportata da tecnologie abilitanti come IoT, 5G e *cloud computing*, apre nuove prospettive per la gestione delle infrastrutture [55] .

3.1 Interoperabilità dei dati

L'indagine conoscitiva ha evidenziato come l'interoperabilità dei dati rappresenti una sfida cruciale per l'ammodernamento del sistema infrastrutturale e logistico italiano. La possibilità di scambiare informazioni in modo fluido ed efficiente tra i diversi attori coinvolti, dalle pubbliche amministrazioni alle imprese di costruzione, dai gestori delle infrastrutture agli utenti finali, è stata descritta come fondamentale per massimizzare i benefici offerti dalle nuove tecnologie [56] .

L'interoperabilità dei dati si riferisce alla capacità di sistemi e organizzazioni diverse di comunicare tra loro e di scambiare informazioni in modo comprensibile, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata. In un contesto infrastrutturale, ciò significa poter accedere a dati provenienti da diverse fonti (come sensori installati sulle infrastrutture, banche dati di enti pubblici, sistemi di gestione del traffico e piattaforme di monitoraggio, ecc.) e utilizzarli in modo integrato per analisi, simulazioni e decisioni. A questo proposito, nel corso dell'indagine è stato sottolineato da diversi soggetti auditi che la creazione di un ecosistema di dati interoperabili per le infrastrutture richiede l'adozione di *standard* condivisi, la definizione di ontologie comuni e l'implementazione di piattaforme digitali aperte e accessibili [57] .

La mancanza di interoperabilità, al contrario, crea silos informativi, rallenta i processi decisionali e limita l'efficacia degli investimenti tecnologici. Un esempio concreto emerso durante le audizioni riguarda la difficoltà di integrare in tempo reale i dati sui cantieri stradali con i sistemi di navigazione satellitare, con conseguenti disagi per gli utenti [58] .

L'indagine conoscitiva ha evidenziato come l'interoperabilità dei dati rappresenti un fattore abilitante per un utilizzo più avanzato e integrato delle informazioni raccolte, in particolare tramite sensori IoT. Grazie a questa integrazione, è possibile ottenere benefici significativi in settori cruciali, quali il monitoraggio strutturale di ponti e gallerie [59] , la manutenzione predittiva [60] e la gestione del traffico in tempo reale [61] .

3.2 Rete 5G e *Internet of Things* (IoT)

Le audizioni e le memorie raccolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva hanno evidenziato il ruolo centrale della rete 5G e dell'*Internet of Things* (IoT) nella gestione e modernizzazione delle infrastrutture. Queste due tecnologie, pur avendo nature distinte, sono state descritte come strettamente interconnesse e complementari [62] .

L'IoT, come emerso dai contributi tecnici, si riferisce a un sistema di dispositivi fisici interconnessi che utilizzano sensori, attuatori e tecnologie di comunicazione per scambiare dati con altri sistemi o piattaforme, senza richiedere un intervento umano diretto. I sensori svolgono il compito di rilevare dati provenienti dall'ambiente fisico, come temperatura, vibrazioni, pressione o posizione, mentre gli attuatori sono dispositivi che ricevono segnali digitali e li traducono in azioni fisiche, come aprire una

valvola o accendere un dispositivo. Questa rete di oggetti connessi consente di monitorare, controllare e ottimizzare processi complessi, generando flussi continui di dati utili per analisi avanzate e interventi in tempo reale [63] .
La rete 5G è stata presentata come un'infrastruttura tecnologica abilitante per l'IoT, grazie alle sue caratteristiche distintive: elevata velocità di trasmissione dei dati, latenza estremamente bassa e capacità di gestire un numero molto elevato di dispositivi connessi simultaneamente. Queste proprietà rendono il 5G particolarmente idoneo per supportare le applicazioni IoT in tempo reale, specialmente in contesti che richiedono affidabilità e precisione, come la gestione delle infrastrutture [64] .
Nel corso dell'indagine conoscitiva sono stati citati numerosi esempi che illustrano la sinergia tra 5G e IoT nel settore infrastrutturale. Ad esempio, nel settore stradale, la tecnologia 5G può abilitare sistemi di *smart road* con servizi all'utente come informazioni sul traffico in tempo reale [65] . Nel settore ferroviario, la combinazione di sensori IoT e rete 5G consente un monitoraggio in tempo reale delle condizioni dell'infrastruttura, abilitando la manutenzione predittiva e migliorando la sicurezza [66] .
Un caso significativo riguarda il monitoraggio strutturale di ponti e gallerie, dove i sensori IoT, installati direttamente sulle infrastrutture, rilevano parametri cruciali come vibrazioni, deformazioni o variazioni di temperatura. I dati raccolti vengono trasmessi in tempo reale attraverso la rete 5G a una centrale di controllo, consentendo di identificare tempestivamente eventuali anomalie e di prevenire rischi di crollo, contribuendo così a una gestione proattiva della sicurezza [67] .
Un altro ambito di applicazione strategico è la gestione del traffico in tempo reale, resa possibile dalla comunicazione veicolo-veicolo (V2V) e veicolo-infrastruttura (V2I). I sensori IoT installati lungo le strade e sui veicoli raccolgono dati che, grazie alla trasmissione rapida del 5G, possono essere elaborati in tempo reale per ottimizzare i flussi di traffico, prevenire incidenti e fornire agli utenti informazioni sempre aggiornate, migliorando l'esperienza di mobilità e riducendo l'impatto ambientale [68] .
Infine, la manutenzione predittiva rappresenta un ulteriore esempio di applicazione innovativa. I sensori IoT montati su mezzi di trasporto come treni e autobus generano dati che, analizzati tramite algoritmi di intelligenza artificiale, permettono di prevedere guasti e pianificare interventi di manutenzione con maggiore efficienza. La rete 5G, grazie alla sua capacità di trasmissione rapida e affidabile, garantisce un flusso continuo di informazioni, riducendo i tempi di fermo e ottimizzando la gestione delle flotte [69] .

3.3 Tecnologie *cloud*

Le audizioni condotte e le memorie presentate nell'ambito dell'indagine conoscitiva hanno evidenziato come le tecnologie *cloud* rappresentino un elemento chiave per l'impiego delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale nella gestione delle infrastrutture [70] . Il *cloud computing* è stato presentato come l'erogazione di servizi informatici - quali *server*, archiviazione, *database*, reti, software, analisi e altro -tramite infrastrutture remote scalabili e distribuite, note come *'cloud'*, consentendo l'accesso flessibile e adattabile alle risorse computazionali in base alle esigenze.
Secondo i contributi ricevuti, il *cloud computing* offre una serie di vantaggi rispetto alle infrastrutture IT tradizionali, tra cui la capacità di archiviare, elaborare e gestire grandi quantità di dati in modo più efficiente e sicuro. È stato quindi evidenziato come queste tecnologie permettano un significativo miglioramento dell'efficienza operativa, ottimizzando il flusso di traffico e la gestione dei mezzi [71] .
Grazie alla possibilità di analizzare grandi volumi di dati in tempo reale, il *cloud* facilita una pianificazione più efficace delle operazioni di trasporto, con ricadute positive sulla fluidità del sistema infrastrutturale e sulla qualità dei servizi offerti agli utenti [72] . Inoltre, l'uso di dati aggiornati e analisi avanzate permette di ridurre i tempi di inattività delle infrastrutture, ottimizzando al contempo l'impiego di personale e attrezzature [73] .
È stato inoltre sottolineato che le tecnologie *cloud*, grazie a un modello basato su costi variabili legati all'effettivo utilizzo delle risorse, possono ridurre le barriere economiche per i soggetti di dimensioni ridotte, consentendo loro di accedere a strumenti avanzati senza dover sostenere gli elevati costi iniziali tipici delle infrastrutture IT tradizionali. La condivisione di dati in tempo reale attraverso piattaforme *cloud* sicure è stata inoltre ritenuta in grado di migliorare il coordinamento tra i diversi

attori coinvolti nella gestione delle infrastrutture e favorire così la capacità di risposta in situazioni ordinarie e di emergenza [74] .
Un ulteriore aspetto rilevante emerso è l'approccio federato reso possibile dalle tecnologie *cloud*. Secondo quanto riportato, i dati raccolti da diverse piattaforme possono essere aggregati a vari livelli - provinciale, regionale e nazionale - e convogliati in un ente centrale. Questo consente di ottenere un quadro completo della situazione infrastrutturale e di approfondire il livello di dettaglio quando necessario, migliorando la capacità di coordinamento e risposta [75] . Inoltre, piattaforme *cloud*, favorendo la condivisione rapida di dati tra diverse autorità e operatori, consentono una reazione tempestiva agli eventi critici, come incidenti o emergenze, limitando i danni e garantendo un uso più efficiente delle risorse disponibili [76] .
Inoltre, le tecnologie *cloud* sono state presentate come fondamentali per la riduzione dei rischi: attraverso l'integrazione e l'analisi di dati provenienti da più fonti, permettono infatti di adottare un approccio predittivo alla manutenzione, rilevando in anticipo anomalie o segnali di guasti imminenti e contribuendo così a migliorare la sicurezza delle infrastrutture [77] .

3.4 *Edge computing*

L'*edge computing* è una tecnologia emergente che, come emerso dalle audizioni e dalle memorie presentate, sta acquisendo un ruolo sempre più rilevante nel settore infrastrutturale e logistico. Questa tecnologia consente di elaborare i dati "al margine" della rete, ovvero vicino alla fonte di generazione dei dati stessi, differenziandosi dal tradizionale modello di *cloud computing*, in cui i dati vengono inviati a *data center* centralizzati per l'elaborazione. Nell'*edge computing*, invece, l'elaborazione dei dati avviene su dispositivi situati in prossimità dei sensori o degli attuatori, come *server* locali, *gateway* o dispositivi IoT con capacità di calcolo integrate [78] .
Secondo quanto emerso, l'adozione dell'*edge computing* presenta diversi vantaggi significativi. È stato sottolineato, ad esempio, che questa tecnologia riduce la latenza e ottimizza le risorse di rete e di *storage*, poiché l'elaborazione in locale elimina la necessità di trasferire grandi quantità di informazioni attraverso la rete. Questo vantaggio è cruciale per applicazioni che richiedono decisioni in tempo reale, come la gestione del traffico o il monitoraggio di infrastrutture critiche. Inoltre, l'*edge computing* aumenta l'affidabilità dei sistemi, riducendo la dipendenza da una connessione *internet* costante e garantendo il funzionamento anche in caso di interruzioni della connettività. Infine, è stato osservato come questa tecnologia possa contribuire a migliorare la sicurezza delle informazioni, poiché i dati sensibili non devono necessariamente essere inviati a *data center* esterni, che potrebbero risultare più vulnerabili ad attacchi informatici [79] .
Nel corso delle audizioni sono stati evidenziati diversi esempi di applicazione dell'*edge computing* nel settore infrastrutturale e logistico [80] . Ad esempio, nel caso del monitoraggio di ponti e viadotti, l'*edge computing* permette di elaborare i dati provenienti dai sensori direttamente sul posto, riducendo la latenza e migliorando l'affidabilità del sistema di allerta. Dispositivi *edge* installati ai margini della rete stradale sono in grado di analizzare i dati provenienti dai sensori IoT posizionati sui veicoli e sulle strade e regolare in tempo reale i tempi dei semafori per ottimizzare il flusso del traffico e ridurre la congestione. Infine, l'*edge computing* è in grado di sostenere la potenza di calcolo richiesta dai veicoli a guida autonoma, garantendo una risposta rapida e affidabile anche in situazioni particolarmente complesse.

3.5 *Cybersecurity*

Le audizioni condotte e le memorie depositate nell'ambito dell'indagine conoscitiva hanno sottolineato l'importanza cruciale della *cybersecurity*, ovvero la sicurezza informatica, per l'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale nella gestione delle infrastrutture. È stato evidenziato che la crescente digitalizzazione dei sistemi di trasporto e logistica, con l'integrazione di sensori, reti di comunicazione e sistemi di controllo automatizzati, ha aumentato l'esposizione a potenziali minacce informatiche, rendendo indispensabile adottare strategie efficaci per proteggere tali sistemi [81] .
Un concetto particolarmente rilevante emerso durante l'indagine è quello di "*weaponized infrastructure*", ovvero la possibilità che infrastrutture critiche vengano utilizzate come strumenti di attacco da parte di attori malevoli: gli attacchi informatici non si concentrano più esclusivamente su

asset sensibili come quelli militari, ma prendono di mira sempre più frequentemente infrastrutture civili, quali acquedotti, reti elettriche o sistemi di trasporto, attraverso approcci asimmetrici [82] .
I soggetti auditi hanno pertanto posto particolare enfasi sull'importanza della *cybersecurity* nel settore delle infrastrutture di trasporto e logistica, identificando come obiettivi primari la protezione dei sistemi informatici e delle reti da accessi non autorizzati, furti di dati, danneggiamenti e interruzioni dei servizi. In questo contesto, è stata sottolineata la necessità di garantire la sicurezza di sistemi critici, tra cui quelli dedicati al controllo del traffico, alla gestione dei trasporti pubblici, al segnalamento ferroviario, alla gestione aeroportuale e portuale, nonché al monitoraggio delle infrastrutture. Un attacco informatico a un sistema critico potrebbe infatti avere conseguenze devastanti, incluse interruzioni dei servizi, danni economici, rischi per la sicurezza pubblica e perdita di fiducia nelle istituzioni [83] .
Le strategie di *cybersecurity* illustrate nel corso delle audizioni includono misure preventive e reattive. Tra queste, è stata sottolineata l'importanza della protezione delle reti, attraverso l'uso di *firewall*, sistemi di rilevamento delle intrusioni e crittografia dei dati, che garantiscono la sicurezza delle comunicazioni. Anche la gestione degli accessi, con soluzioni come l'autenticazione a più fattori e il controllo degli accessi basato sui ruoli, è stata indicata come utile a limitare i rischi di accessi non autorizzati. Inoltre, le memorie hanno evidenziato come la sicurezza dei dispositivi, inclusi aggiornamenti regolari del *software* e l'implementazione di protezioni antivirus, rappresenti un elemento chiave per ridurre la vulnerabilità dei sistemi. Infine, è stata ribadita la necessità di implementare capacità avanzate di monitoraggio e risposta agli incidenti, per rilevare, analizzare e mitigare tempestivamente gli attacchi informatici [84] .

3.6 *Digital twin*

Le audizioni condotte e le memorie presentate nell'ambito dell'indagine conoscitiva hanno evidenziato il ruolo strategico del *digital twin* (DT), o gemello digitale, quale strumento avanzato per la gestione delle infrastrutture [85] . I soggetti auditi hanno descritto il DT non solo come una rappresentazione virtuale di un'infrastruttura fisica, ma come un modello dinamico e interattivo che si evolve nel tempo, alimentato da un flusso continuo di dati provenienti dall'infrastruttura a cui è collegato. È stato sottolineato come il DT consenta di replicare fedelmente le caratteristiche e il comportamento dell'infrastruttura, permettendo il monitoraggio, la simulazione e l'analisi del suo stato di salute, delle *performance* operative e dell'interazione con l'ambiente circostante [86] .
Un elemento chiave emerso durante l'indagine conoscitiva riguarda la centralità dei dati nel funzionamento del *digital twin*. È stato riportato che l'*Internet of Things* (IoT), il *cloud computing* e l'intelligenza artificiale giocano un ruolo fondamentale nella raccolta, elaborazione e analisi di dati provenienti da sensori, droni, sistemi di monitoraggio e database [87] .
L'IoT è stato descritto come l'infrastruttura sensoriale del DT. I dispositivi IoT installati su infrastrutture fisiche raccolgono dati in tempo reale relativi a parametri critici come temperatura, vibrazioni, pressione, posizione GPS e flusso di traffico.
Il *cloud computing*, secondo quanto emerso, fornisce la piattaforma necessaria per gestire l'enorme quantità di dati generata dall'IoT. Le piattaforme *cloud* sono state indicate come essenziali per assicurare scalabilità, flessibilità e sicurezza, permettendo di elaborare, analizzare e visualizzare i dati del DT in modo efficiente e accessibile, indipendentemente dalla localizzazione geografica.
L'intelligenza artificiale è stata descritta come il motore analitico del DT. Algoritmi avanzati di *machine learning* e *deep learning* consentono di estrarre informazioni significative dai dati grezzi raccolti, identificando *pattern*, anomalie e tendenze. Grazie a queste capacità analitiche, il DT può prevedere potenziali problemi, ottimizzare le *performance* e supportare decisioni strategiche.
I soggetti auditi hanno inoltre evidenziato una serie di vantaggi offerti dal *digital twin*. È stato riportato che il DT consente una migliore gestione del rischio, grazie alla capacità di monitorare e simulare il comportamento delle infrastrutture. Questo permette di anticipare problemi, prevenendo incidenti e riducendo i costi di riparazione, e di simulare scenari di rischio, come terremoti, alluvioni o incidenti stradali, consentendo di valutare la resilienza delle infrastrutture e pianificare interventi di prevenzione e mitigazione [88] . Inoltre, è stato sottolineato come il DT favorisca una maggiore efficienza

operativa, ottimizzando la gestione del traffico, le attività di manutenzione e la progettazione di nuove opere, con conseguenti riduzioni di costi e tempi di intervento [89] . Un altro vantaggio emerso riguarda la sostenibilità ambientale, poiché il DT permette di simulare l'impatto ambientale delle infrastrutture, contribuendo a progettare opere più sostenibili, a ottimizzare l'utilizzo delle risorse e a efficientare la gestione del traffico [90] .

3.7 *Software* BIM

Le audizioni condotte e le memorie presentate nell'ambito dell'indagine conoscitiva hanno evidenziato come il *Building Information Modelling* (BIM) rappresenti una metodologia innovativa che sta trasformando il settore dell'edilizia e delle infrastrutture. Il BIM è stato descritto come un approccio integrato e collaborativo alla progettazione, costruzione e gestione di edifici e opere pubbliche, basato sull'utilizzo di *software* specifici per la creazione di modelli digitali tridimensionali. Un aspetto centrale del BIM, come sottolineato durante l'indagine, è la sua capacità di gestire in modo informatizzato e integrato tutte le attività legate al processo edilizio. I *software* BIM permettono di rappresentare digitalmente, in modo dettagliato e accessibile, ogni aspetto rilevante dell'opera, dalla geometria ai materiali, dai costi alle specifiche tecniche. Questo rende possibile fornire in qualsiasi momento informazioni aggiornate agli operatori coinvolti, migliorando la velocità e la trasparenza del flusso informativo lungo l'intero ciclo di vita dell'opera [91] .

Secondo quanto emerso, il BIM favorisce quindi un rapporto più integrato e collaborativo tra i diversi attori della filiera [92] . Questo approccio consente di superare le tradizionali frammentazioni operative, promuovendo una maggiore efficienza e un miglior coordinamento tra le fasi progettuale, realizzativa e manutentiva. In particolare, è stato evidenziato che il BIM supporta l'integrazione di competenze e processi, elevando gli *standard* qualitativi delle opere realizzate e favorendo una maggiore personalizzazione dei progetti [93] . Inoltre, Il BIM consente una stima più precisa dei costi, consentendo di ottimizzare l'impiego delle risorse e di ridurre così i costi di costruzione e gestione delle infrastrutture, nonché l'impatto ambientale [94] .

Secondo quanto emerso, l'utilizzo del BIM riduce inoltre il rischio di errori e rilavorazioni in fase di cantiere, con un impatto positivo sulla qualità complessiva delle opere [95] . Il modello tridimensionale consente di visualizzare l'opera in modo realistico, individuare eventuali interferenze tra gli elementi costruttivi e ottimizzare così le scelte progettuali [96] .

È stato infine riportato che il BIM sta assumendo un ruolo sempre più rilevante a livello internazionale, con un mercato in costante crescita e un interesse crescente anche in Italia. In particolare, la normativa nazionale, come il decreto BIM del 2017, ha svolto un ruolo propulsivo, introducendo l'obbligo di utilizzare questa metodologia per le opere pubbliche di importo rilevante [97] .

4. Le sfide a cui la tecnologia può dare risposta

L'indagine conoscitiva ha messo in luce un punto cruciale: il sistema infrastrutturale e logistico italiano, pur forte di una solida tradizione, si trova oggi ad un bivio. Numerose sfide strategiche si profilano all'orizzonte, richiedendo un cambio di passo deciso per garantire un futuro di efficienza, sicurezza e sostenibilità.

Le audizioni hanno delineato un quadro articolato delle principali sfide, di fronte alle quali i soggetti auditi, forti di esperienze dirette e competenze specifiche, hanno unanimemente individuato nelle nuove tecnologie digitali uno strumento essenziale per affrontare con efficacia le esigenze di trasformazione e sviluppo del sistema infrastrutturale e logistico del Paese.

4.1 Garantire la sicurezza delle infrastrutture

Dall'indagine conoscitiva è emerso che garantire la sicurezza delle infrastrutture rappresenta una sfida complessa e multidimensionale, determinata da fattori strutturali, organizzativi e tecnologici. Le audizioni svolte e le memorie depositate hanno sottolineato la necessità di un approccio integrato per affrontare le criticità legate all'estensione e alla vetustà del patrimonio infrastrutturale italiano, nonché alla crescente domanda di mobilità di merci e persone.

Le audizioni hanno evidenziato come l'Italia disponga di una rete infrastrutturale vasta e complessa. Inoltre, l'età media avanzata delle infrastrutture italiane aumenta la complessità della loro gestione,

continuità operativa e affidabilità, rendendo la sicurezza una priorità sempre più critica: molte opere in calcestruzzo armato sono state infatti realizzate tra gli anni Cinquanta e Sessanta e stanno arrivando a fine ciclo vita. Un ulteriore ostacolo emerso è rappresentato dalla carenza di risorse umane, soprattutto in termini di personale destinato al monitoraggio *in loco* (ma sul lungo periodo, anche in termini di figure dotate delle competenze tecniche necessarie per gestire le tecnologie avanzate). Alla luce di questo scenario, il monitoraggio esteso e continuativo di tutte le infrastrutture stradali e ferroviarie italiane è stato presentato come un compito impraticabile per mancanza di risorse economiche e di personale [98] .

Le soluzioni tecnologiche emerse durante l'indagine conoscitiva si concentrano su diversi aspetti complementari. In primo luogo, il monitoraggio continuo da remoto delle infrastrutture, reso possibile dall'utilizzo combinato di sensoristica avanzata e tecnologie di telerilevamento, è stato indicato come un approccio fondamentale per migliorare la sicurezza e ridurre i costi. Questo approccio supera le limitazioni imposte dalla carenza di personale sul campo e consente di raccogliere dati in tempo reale da fonti diverse, tra cui sensori IoT, satelliti e piattaforme *cloud*. L'intelligenza artificiale è fondamentale per elaborare questi dati, fornendo *alert* tempestivi su eventuali criticità [99] .

Un altro ambito presentato come centrale è la manutenzione predittiva [100] . Sistemi avanzati di monitoraggio, basati su sensori IoT, *machine learning* e intelligenza artificiale, permettono di prevedere e prevenire potenziali problemi prima che si trasformino in emergenze. A questo proposito, è emerso che tecnologie specifiche come *laser scanner* per tunnel, interferometri satellitari per monitorare spostamenti del terreno e veicoli dotati di sensori per rilevare imperfezioni del manto stradale sono già state implementate con successo in alcuni contesti [101] . I *digital twin* sono stati presentati come un ulteriore strumento strategico, consentendo di simulare scenari complessi e testare soluzioni in un ambiente virtuale e considerazioni analoghe sono emerse circa l'utilizzo del BIM [102] .

Infine, la gestione del rischio e delle emergenze è stata individuata come una priorità strategica. Tecnologie avanzate di monitoraggio e analisi dati consentono di prevedere eventi critici, come calamità naturali, e di intervenire con tempestività. Un caso significativo presentato è quello della frana di Quincinetto, per il monitoraggio della quale sono stati attivati strumenti di allerta precoce e misure di sicurezza. Questi strumenti si rivelano indispensabili per garantire la resilienza delle infrastrutture e la sicurezza degli utenti, soprattutto in un contesto di crescenti sfide ambientali e sociali [103] .

4.2 Ridurre gli incidenti

Il tema della riduzione degli incidenti sulle infrastrutture italiane rappresenta una questione cruciale emersa chiaramente durante l'indagine conoscitiva. La vetustà delle opere e l'incremento del traffico, sia merci che passeggeri, pongono in evidenza l'urgenza di adottare strategie innovative per affrontare le criticità legate alla sicurezza. La complessità del sistema infrastrutturale è ulteriormente aggravata dalla mancanza di interconnessione efficiente tra i diversi nodi di trasporto, quali strade, ferrovie, porti e aeroporti [104] .

Le audizioni hanno sottolineato il ruolo fondamentale delle tecnologie digitali emergenti nella prevenzione degli incidenti. Sistemi avanzati basati su sensori IoT, videocamere intelligenti e algoritmi di intelligenza artificiale consentono di monitorare in tempo reale le condizioni del traffico e di rilevare situazioni di rischio, come veicoli fermi, condizioni meteorologiche avverse o congestioni improvvise. Questi strumenti, segnalati da diversi esperti auditi, permettono di generare allerte tempestive per gestori e automobilisti, migliorando così la capacità di reazione. Inoltre, è stato evidenziato il potenziale dei sistemi di comunicazione cooperativa tra veicoli e infrastrutture (C-ITS), che consentono uno scambio continuo di informazioni sulle condizioni di traffico, i pericoli e il meteo. Gli esempi riportati nel corso delle audizioni hanno evidenziato che l'integrazione di tali sistemi può ridurre significativamente i rischi di collisione e migliorare la fluidità del traffico [105] .

Le audizioni hanno inoltre evidenziato il valore dell'analisi predittiva degli incidenti, resa possibile dall'elaborazione di grandi quantità di dati storici relativi a traffico, condizioni meteorologiche e incidenti precedenti. Grazie a questi strumenti, è possibile individuare le aree a maggiore rischio e

pianificare interventi mirati, come l'installazione di segnaletica adeguata, la modifica di tratti stradali particolarmente pericolosi o l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione per promuovere comportamenti più sicuri [106] .
Infine, è stato posto l'accento sulla gestione delle emergenze come elemento essenziale per ridurre l'impatto degli incidenti. Sistemi avanzati di localizzazione GPS, comunicazioni in tempo reale e l'impiego di droni nelle operazioni di soccorso consentono ai soccorritori di intervenire con maggiore tempestività e precisione [107] .

4.3 Rendere più efficiente la costruzione, la gestione e la manutenzione delle infrastrutture

L'indagine conoscitiva ha evidenziato che le tecnologie digitali e l'intelligenza artificiale possono aumentare sostanzialmente l'efficienza nella costruzione, gestione e manutenzione delle infrastrutture, offrendo soluzioni applicabili a tutte le fasi del loro ciclo di vita. Raggiungere questo obiettivo è inoltre emerso come un obiettivo fondamentale per rispondere alle esigenze economiche e sociali del Paese [108] .
L'adozione del BIM è stata indicata come una delle innovazioni più significative per ottimizzare la pianificazione e la progettazione delle infrastrutture, in quanto esso consente di integrare efficacemente i diversi attori coinvolti nel processo, migliorando il controllo dei costi e dei tempi di realizzazione [109] . L'intelligenza artificiale, inoltre, si è rivelata uno strumento strategico per simulare scenari complessi, prevedere l'impatto delle infrastrutture sull'ambiente e sul traffico e ottimizzare la localizzazione delle opere [110] . Il *digital twin* rappresenta un'ulteriore innovazione tecnologica in grado di rivoluzionare la progettazione e la gestione delle opere [111] .
L'ottimizzazione della gestione delle risorse rappresenta un ulteriore elemento chiave. Le audizioni hanno sottolineato come algoritmi avanzati e piattaforme digitali consentano di migliorare l'allocazione delle risorse, evitando sprechi e aumentando l'efficienza. La pianificazione strategica basata su dati permette inoltre di dimensionare correttamente le infrastrutture, prevedere la domanda e simulare scenari complessi [112] .
Durante la fase di costruzione, le tecnologie digitali e i sistemi automatizzati possono aumentare significativamente la precisione e l'efficienza delle operazioni. L'utilizzo di robotica avanzata, droni, sensori intelligenti e sistemi di telerilevamento permette di monitorare l'avanzamento dei lavori in tempo reale, individuando tempestivamente eventuali criticità [113] . Piattaforme digitali dedicate alla gestione dei cantieri facilitano il coordinamento delle risorse umane e dei materiali, riducendo ritardi e ottimizzando i costi [114] . Questi strumenti, integrati con dati in tempo reale, permettono una supervisione completa dei processi costruttivi, garantendo il rispetto delle tempistiche previste [115] .
Nella fase di gestione e manutenzione, l'utilizzo di sensori intelligenti e intelligenza artificiale consente di implementare strategie di manutenzione predittiva, individuando guasti o anomalie prima che diventino critici. Sistemi di monitoraggio avanzati, combinati con piattaforme digitali centralizzate, facilitano la gestione coordinata delle attività di manutenzione, migliorando l'efficienza e ottimizzando l'utilizzo delle risorse disponibili [116] .

4.4 Rendere più efficiente la rete logistica

L'efficienza della rete logistica italiana rappresenta una leva strategica per il rafforzamento della competitività del sistema produttivo nazionale. Come emerso dalle audizioni, il ritardo strutturale dell'Italia in questo settore rispetto ad altri Paesi europei influisce negativamente sui costi di produzione e sulla capacità di esportare le eccellenze del *Made in Italy*. Le criticità evidenziate durante l'indagine conoscitiva riguardano aspetti sistemici e tecnologici che ostacolano il pieno sviluppo del potenziale logistico del Paese [117] .
Un primo elemento segnalato è la frammentazione del sistema infrastrutturale italiano. Sebbene la rete sia estesa, mancano adeguate interconnessioni e un livello sufficiente di intermodalità, con una prevalenza del trasporto su gomma rispetto a quello ferroviario e marittimo. Questa situazione genera inefficienze, costi elevati e un maggiore impatto ambientale [118] .
La mancanza di un coordinamento efficace tra gli attori della filiera logistica è stata indicata come un altro fattore critico. La logistica coinvolge una molteplicità di soggetti, tra cui produttori, distributori, trasportatori e operatori logistici, e l'assenza di un sistema integrato di collaborazione può portare a

inefficienze, ritardi e un aumento dei costi complessivi [119] .
Le audizioni hanno evidenziato come le nuove tecnologie digitali offrano strumenti potenti per affrontare queste sfide, generando benefici significativi. Un tema centrale, evidenziato dai soggetti auditi, riguarda l'ottimizzazione delle rotte e dei flussi di trasporto. Ad esempio, algoritmi basati sull'intelligenza artificiale consentono di analizzare in tempo reale i dati sul traffico, le condizioni meteorologiche e gli eventi imprevisti, ottimizzando le rotte e riducendo i tempi di percorrenza e i costi. Come emerso durante le audizioni, i sistemi di gestione del traffico intelligenti (ITS), ad esempio, possono prevenire la congestione e migliorare l'utilizzo delle infrastrutture, incrementando l'efficienza complessiva [120] .
Un ulteriore aspetto cruciale emerso durante l'indagine conoscitiva riguarda la tracciabilità delle merci. Tecnologie come GPS, RFID e *blockchain* consentono di monitorare in tempo reale la posizione dei prodotti lungo l'intera catena logistica. Questo livello di trasparenza, come evidenziato dalle memorie depositate, migliora la sicurezza e l'affidabilità dei processi, riducendo inefficienze e costi operativi [121] .
Anche la gestione intelligente del magazzino è stata indicata come un settore con un alto potenziale di miglioramento. Sistemi di gestione integrati (WMS) possono automatizzare operazioni chiave come stoccaggio, *picking* e *packing*, ottimizzando l'uso dello spazio e la gestione delle scorte [122] . Durante le audizioni, è stato evidenziato come l'impiego di tecnologie basate sull'intelligenza artificiale e robot collaborativi (cobot) permetta di velocizzare i processi, ridurre i costi e migliorare le condizioni di lavoro per il personale [123] .
Le audizioni hanno inoltre sottolineato che piattaforme e strumenti digitali favoriscono lo scambio di informazioni tra i diversi attori della filiera logistica. Strumenti come il CMR elettronico (e-CMR) e la bolla doganale elettronica accelerano le procedure e riducono i rischi di errore e frode [124] . Inoltre, lo sviluppo di *standard* comuni e protocolli condivisi è stato indicato come essenziale per garantire una piena interoperabilità tra i sistemi, migliorando la fluidità operativa [125] .
Infine, diversi soggetti auditi hanno sottolineato l'importanza di promuovere l'intermodalità. Secondo quanto emerso, infatti, l'implementazione di piattaforme digitali per la pianificazione del trasporto intermodale permetterebbe una significativa riduzione dei tempi, dei costi e dell'impatto ambientale del sistema logistico [126] .

4.5 Ridurre l'inquinamento e il consumo energetico

Come sottolineato a più riprese nel corso dell'indagine conoscitiva, il settore infrastrutturale e logistico ha un impatto ambientale significativo, sia nella fase di costruzione che nella gestione, contribuendo in modo rilevante all'emissione di gas serra e al consumo di risorse naturali. Di conseguenza, la transizione verso modelli più sostenibili è stata identificata come una sfida di primaria importanza e di urgente attuazione. In questo scenario, le tecnologie digitali e l'intelligenza artificiale, come sottolineato nel corso dell'indagine conoscitiva, si configurano come strumenti promettenti per affrontare queste sfide e favorire lo sviluppo di soluzioni innovative e sostenibili [127] .
La predominanza del trasporto su gomma rappresenta uno dei principali fattori di emissioni inquinanti e di consumo energetico, oltre a generare congestione del traffico aggravando così l'impatto ambientale complessivo del sistema logistico [128] . L'ottimizzazione del traffico e della mobilità è stata pertanto evidenziata durante le audizioni come una strategia chiave per ridurre le emissioni inquinanti. Sistemi di gestione del traffico intelligenti (ITS), in grado di monitorare e regolare il flusso dei veicoli in tempo reale, sono stati indicati come strumenti essenziali per prevenire congestioni e migliorare l'efficienza delle reti di trasporto [129] . Inoltre, l'uso di piattaforme digitali per la pianificazione di percorsi ottimizzati, sia per i mezzi pubblici che privati, è stato indicato come una soluzione efficace per ridurre gli ingorghi e diminuire il consumo di carburante [130] .
Numerosi interventi hanno inoltre sottolineato la necessità di ammodernare il parco infrastrutturale del Paese, per ridurne l'impatto ambientale e migliorarne l'efficienza energetica. I soggetti auditi hanno infatti indicato che interventi di riqualificazione mirati possono aumentare significativamente la sostenibilità delle opere [131] . L'adozione di sistemi di monitoraggio e controllo intelligenti può infatti ottimizzare i consumi energetici degli edifici e delle infrastrutture [132] . Inoltre, progetti

innovativi come le *smart roads*, dotate di tecnologie per la raccolta di acqua piovana, il monitoraggio del dissesto idrogeologico e la riduzione dell'impatto acustico, sono stati citati come esempi di infrastrutture a basso impatto ambientale [133] . Parallelamente, l'integrazione di fonti di energia rinnovabile, come pannelli solari, geotermia ed energia eolica, è stata indicata come una soluzione strategica per rendere le infrastrutture più sostenibili [134] . Infine sensori intelligenti per il monitoraggio della qualità dell'aria e dell'acqua nelle aree circostanti le infrastrutture forniscono dati cruciali per una gestione sostenibile [135] .

4.6 Migliorare le condizioni di lavoro nel settore infrastrutturale e logistico

L'indagine conoscitiva ha presentato il miglioramento delle condizioni di lavoro come un'ulteriore sfida a cui l'adozione di tecnologie digitali e l'intelligenza artificiale possono dare un contributo significativo. I contributi forniti dai soggetti auditi hanno sottolineato la necessità di tutelare la sicurezza sul lavoro, riuscendo al tempo stesso ad aumentare l'efficienza e produttività del settore, per rispondere alla crescente domanda di rapidità e flessibilità nel settore della logistica. Attenzione è stata inoltre posta sul contrasto al lavoro nero e al mancato rispetto delle normative vigenti, fenomeni che compromettono la sicurezza e la dignità dei lavoratori, creando al contempo distorsioni nel mercato e ostacolando la competitività del settore.

L'automazione dei processi logistici è stata indicata come un fattore chiave per aumentare l'efficienza e la sicurezza del settore [136] . I contributi raccolti hanno evidenziato che l'impiego di robot, sistemi automatizzati di smistamento e veicoli a guida autonoma riduce significativamente i compiti ripetitivi e pericolosi, liberando i lavoratori per attività a maggior valore aggiunto [137] . Inoltre, i cantieri digitali sono stati presentati come soluzioni in grado di aumentare al contempo sicurezza del lavoro e produttività [138] .

Durante le audizioni, è stato altresì evidenziato il contributo delle tecnologie indossabili nel migliorare la sicurezza e l'ergonomia dei lavoratori. Strumenti come visori a realtà aumentata e esoscheletri sono stati indicati come soluzioni efficaci per ridurre il rischio di infortuni, in particolare durante la movimentazione di carichi pesanti [139] . Gli esoscheletri, ad esempio, non solo migliorano le condizioni fisiche dei lavoratori, ma aumentano anche la produttività complessiva, rendendo le operazioni logistiche più efficienti [140] .

L'analisi dei dati raccolti da sensori intelligenti e sistemi di tracciamento è stata poi identificata come uno strumento cruciale per individuare le aree a maggior rischio di incidenti, contribuendo a un miglioramento complessivo delle condizioni di lavoro [141] . Inoltre, raccolta e analisi dei dati possono svolgere un ruolo fondamentale anche nel contrasto alle frodi e al lavoro nero, fornendo alle istituzioni competenti strumenti fondamentali per assicurare il rispetto delle normative vigenti [142] .

Un tema trasversale emerso con forza riguarda infine la necessità di investire nella formazione continua dei lavoratori. I soggetti auditi hanno sottolineato l'importanza di dotare i lavoratori delle competenze necessarie per utilizzare le nuove tecnologie in modo sicuro ed efficiente. Inoltre, la formazione non solo facilita l'adattamento ai nuovi modelli organizzativi, ma è anche essenziale per mitigare eventuali impatti occupazionali negativi derivanti dall'introduzione delle tecnologie digitali [143] .

4.7 Offrire servizi innovativi e migliori agli utenti

Nel corso dell'indagine conoscitiva è emerso con forza come l'evoluzione dei servizi offerti nel settore infrastrutturale e logistico possa rappresentare una leva fondamentale per il Paese [144] . Secondo i contributi raccolti, un sistema di trasporti tecnologicamente avanzato potrebbe rendere l'Italia più attrattiva per turisti, investitori e talenti, sostenendo al tempo stesso il tessuto produttivo grazie a infrastrutture e sistemi logistici capaci di facilitare gli scambi commerciali e migliorare l'accesso ai mercati internazionali [145] . Le audizioni hanno inoltre evidenziato come soluzioni personalizzate e innovative possano ridurre i tempi di viaggio e garantire maggiore comfort e sicurezza per gli utenti [146] .

L'analisi dei dati e l'intelligenza artificiale giocano un ruolo determinante nell'offrire servizi sempre più personalizzati, adattati alle esigenze individuali degli utenti. Come descritto dai soggetti auditi, questi strumenti consentono, ad esempio, di pianificare itinerari ottimizzati, prenotare biglietti e

individuare punti di interesse lungo il percorso, oltre a segnalare offerte e promozioni personalizzate [147] . È stata anche sottolineata l'importanza di favorire l'integrazione multimodale grazie a piattaforme digitali avanzate che permettono di combinare diversi modi di trasporto - come treni, autobus, metropolitane, taxi e servizi di mobilità condivisa - in un unico itinerario efficiente e facilmente pianificabile [148] .

Un'altra soluzione emersa dalle audizioni riguarda la possibilità di fornire agli utenti informazioni in tempo reale grazie a sensori intelligenti e sistemi di monitoraggio integrati. Questi strumenti permettono di aggiornare costantemente gli utenti su traffico, condizioni meteo, disponibilità di parcheggi e orari dei mezzi pubblici, oltre a segnalare eventuali ritardi o interruzioni del servizio [149] .

La diffusione dei pagamenti digitali è stata descritta come un ulteriore elemento di innovazione, in grado di semplificare l'acquisto di biglietti, il pagamento dei pedaggi e il noleggio di veicoli, offrendo agli utenti una maggiore velocità e comodità [150] . Infine, i veicoli a guida autonoma sono stati indicati come una delle innovazioni più promettenti, con il potenziale di offrire un'esperienza di viaggio più sicura e confortevole [151] .

5. L'impatto delle tecnologie lungo l'intero ciclo di vita delle infrastrutture

Le audizioni svolte e le memorie presentate nell'ambito dell'indagine conoscitiva hanno messo in evidenza come le tecnologie digitali e l'intelligenza artificiale trovano applicazione lungo tutte le fasi del ciclo di vita delle infrastrutture. Dalla pianificazione alla dismissione, queste tecnologie stanno ridefinendo le modalità di concepire, realizzare e gestire opere pubbliche e private, introducendo *standard* più elevati in termini di efficienza, sostenibilità e sicurezza.

5.1 Pianificazione

La pianificazione delle infrastrutture rappresenta un momento cruciale per definire obiettivi strategici e delineare soluzioni che siano efficienti, sostenibili e resilienti. Le tecnologie digitali, integrate con l'intelligenza artificiale, sono state descritte dai soggetti auditi come strumenti fondamentali per innovare questa fase, consentendo un approccio basato su dati analitici e simulazioni avanzate [152] .

L'intelligenza artificiale, applicata alla pianificazione delle infrastrutture, offre strumenti avanzati per analizzare dati complessi e prevedere scenari futuri. Le audizioni hanno evidenziato come algoritmi dedicati consentano di elaborare flussi di traffico, dati climatici e variabili socio-economiche, supportando decisioni strategiche e ottimizzando il dimensionamento delle opere. Questa capacità di simulazione avanzata permette di identificare soluzioni progettuali che massimizzano l'efficienza e riducono il rischio di investimenti non calibrati [153] .

Il BIM si è affermato come uno strumento essenziale per integrare informazioni chiave in modelli digitali tridimensionali. Oltre a facilitare la collaborazione tra i diversi attori coinvolti, il BIM consente di risolvere criticità progettuali in fase preliminare, riducendo i tempi e i costi complessivi. La sua applicazione nella pianificazione è stata descritta come un fattore decisivo per migliorare la qualità delle scelte e garantire una maggiore sostenibilità degli interventi [154] .

I *digital twin*, grazie alla loro capacità di rappresentare virtualmente e in tempo reale un'infrastruttura, sono stati presentati come strumenti innovativi per la pianificazione. Integrando dati dinamici, essi permettono di simulare scenari complessi, testare soluzioni progettuali e valutare l'impatto di eventi imprevisti. Questa tecnologia si rivela dunque particolarmente utile per supportare decisioni strategiche e prevenire criticità future [155] .

Il telerilevamento, tramite satelliti, droni e tecnologie LiDAR, costituisce un supporto fondamentale per raccogliere informazioni territoriali dettagliate. L'impiego di queste tecnologie consente di mappare aree adatte allo sviluppo infrastrutturale, di analizzare con precisione l'impatto ambientale delle opere e di pianificare interventi mirati [156] .

Infine, le audizioni hanno messo in luce l'importanza di ulteriori strumenti digitali per ottimizzare la pianificazione. Le piattaforme collaborative sono state descritte come essenziali per la condivisione in tempo reale di dati, modelli e informazioni tra i vari soggetti coinvolti, favorendo un approccio integrato e coordinato [157] . Sistemi di supporto alle decisioni, basati su algoritmi di simulazione e ottimizzazione, sono stati indicati come strumenti fondamentali per valutare le diverse opzioni

progettuali e individuare soluzioni più efficienti e sostenibili [158] . Inoltre, gli esperti auditi hanno sottolineato l'utilità di strumenti avanzati di *data visualization*, capaci di rappresentare dati complessi in modo intuitivo e comprensibile, migliorando il processo decisionale e la qualità complessiva delle scelte [159] .

5.2 Progettazione

La fase di progettazione, successiva alla pianificazione, assume un ruolo centrale nel processo di realizzazione di un'infrastruttura. In questa fase, l'adozione di tecnologie digitali e strumenti avanzati è stata indicata come essenziale per ottimizzare i processi, migliorare la collaborazione tra gli attori coinvolti e ridurre costi e tempi di esecuzione [160] .

Innanzitutto, dalle audizioni condotte e dalle memorie presentate è emerso che l'adozione di tecnologie digitali e strumenti avanzati nella fase di progettazione consente di semplificare la *compliance* burocratica e ridurre gli oneri amministrativi [161] . L'integrazione di piattaforme digitali e l'interoperabilità dei dati facilitano la condivisione delle informazioni tra le diverse parti coinvolte, migliorando l'efficienza dei processi autorizzativi e garantendo una maggiore trasparenza. Questo approccio, come evidenziato dai soggetti auditi, permette di snellire le procedure, ridurre i tempi di approvazione e assicurare una gestione più efficace della documentazione necessaria. Inoltre le tecnologie di elaborazione del linguaggio naturale (NLP, *natural language processing*) sono state presentate come funzionali ad automatizzare la reportistica, sintetizzare informazioni testuali, analizzare la documentazione tecnica di opere precedenti e definire capitolati tecnici per nuovi appalti [162] .

I *digital twin* sono stati indicati come strumenti indispensabili per la simulazione e la validazione dei progetti. Il BIM è stato poi riconosciuto come uno strumento cruciale per garantire una progettazione integrata e collaborativa, in quanto permette di integrare dati provenienti da diverse discipline e di risolvere così criticità già in fase progettuale, ottimizzando tempi e costi [163] .

Le tecnologie di realtà virtuale e aumentata sono state presentate come un'ulteriore innovazione nella fase di progettazione. La realtà virtuale consente ai progettisti di immergersi nei modelli digitali, verificando in modo realistico l'ergonomia, la funzionalità e l'efficacia delle soluzioni progettuali. La realtà aumentata, invece, offre la possibilità di sovrapporre le informazioni digitali al contesto fisico, visualizzando il progetto direttamente *in loco*. Entrambe le tecnologie sono state descritte come strumenti utili per migliorare la comprensione del progetto da parte di tutti i soggetti coinvolti, favorendo una comunicazione più efficace e una maggiore condivisione delle informazioni [164] .

Infine, la stampa 3D è stata identificata come una tecnologia emergente di grande potenziale nel settore delle infrastrutture. Secondo i soggetti auditi, la possibilità di realizzare prototipi fisici a partire dai modelli digitali offre l'opportunità di valutare le soluzioni progettuali in modo concreto, individuando eventuali problematiche prima della fase di costruzione. Inoltre, la stampa 3D consente di produrre componenti personalizzati, come elementi strutturali o di arredo urbano, contribuendo a una maggiore flessibilità e sostenibilità nella progettazione delle opere [165] .

5.3 Costruzione

Le audizioni svolte e i contributi raccolti hanno evidenziato come l'adozione di tecnologie digitali e strumenti avanzati possa migliorare significativamente l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità dei processi costruttivi, riducendo i rischi e ottimizzando i risultati [166] .

Un elemento centrale emerso dall'indagine conoscitiva è il concetto di "cantiere digitale", che si basa sull'interconnessione di processi e attori attraverso tecnologie avanzate per la raccolta, l'elaborazione e la condivisione di dati in tempo reale. Questo approccio consente di monitorare l'avanzamento dei lavori con precisione, individuando ritardi o criticità e ottimizzando l'utilizzo delle risorse, come materiali, attrezzature e personale. I soggetti auditi hanno inoltre sottolineato come il cantiere digitale favorisca una gestione più efficiente delle attività e una migliore collaborazione tra i diversi *team* coinvolti [167] . La gestione della grande quantità di dati generati in cantiere è stata indicata come un aspetto cruciale. Le tecnologie digitali permettono di raccogliere, archiviare e analizzare i dati provenienti da fonti diverse, proteggendoli da accessi non autorizzati e condividendoli in modo sicuro tra gli attori coinvolti. L'indagine conoscitiva ha evidenziato che una corretta gestione dei dati è

essenziale per garantire trasparenza e controllo durante tutta la fase costruttiva [168] .
La robotica è stata indicata dagli esperti come una tecnologia emergente con grande potenziale per automatizzare attività ripetitive, pericolose o che richiedono elevata precisione. L'utilizzo di robot consente di movimentare materiali pesanti, riducendo il rischio di infortuni per i lavoratori, e di eseguire lavorazioni come saldatura e verniciatura con maggiore uniformità e accuratezza. Inoltre, la robotica trova applicazione nella demolizione selettiva, minimizzando l'impatto sulle strutture circostanti, nonché possibili applicazioni nelle produzioni fuori cantiere per automatizzare attività come la lavorazione di componenti, l'assemblaggio di elementi prefabbricati e il trasporto di materiali [169] .
I droni si sono affermati come strumenti preziosi per il monitoraggio e le ispezioni in cantiere. I contributi raccolti hanno evidenziato come questi dispositivi permettano di ottenere una visione aerea delle attività, verificando l'avanzamento dei lavori e documentando lo stato delle opere in tempo reale. Inoltre, i droni vengono utilizzati per effettuare ispezioni in aree difficilmente accessibili e per rilevare dati topografici, contribuendo alla creazione di modelli tridimensionali dettagliati [170] .
Anche la realtà virtuale (VR) e la realtà aumentata (AR) sono state indicate come tecnologie utili nella fase di costruzione, in particolare per la formazione e l'assistenza ai lavoratori. La VR consente di simulare scenari realistici in un ambiente sicuro, permettendo ai lavoratori di familiarizzare con procedure e attrezzature prima di operare sul campo. L'AR, invece, offre un supporto in tempo reale, visualizzando direttamente in cantiere istruzioni operative o la posizione di elementi nascosti, come impianti e tubature [171] .
Infine, la stampa 3D è stata descritta come una tecnologia che apre nuove prospettive nella costruzione di infrastrutture. I soggetti auditi hanno sottolineato come questa tecnica permetta di realizzare componenti personalizzati direttamente in cantiere, con geometrie innovative e soluzioni adatte a contesti specifici. La stampa 3D si presta anche alla produzione di elementi strutturali complessi e arredi urbani personalizzati, contribuendo a migliorare la sostenibilità e l'efficienza delle opere [172] .

5.4 Gestione

La fase di gestione di un'infrastruttura comprende tutte quelle attività volte a garantirne il corretto funzionamento, l'efficienza e la sicurezza. Dalle audizioni condotte è emerso che le tecnologie digitali e l'intelligenza artificiale offrono soluzioni innovative per affrontare le sfide gestionali, consentendo un uso più razionale e sostenibile delle risorse, un miglioramento della sicurezza e una riduzione dei costi operativi [173] .
Dalle audizioni è innanzitutto emerso che una gestione efficiente richiede una stretta collaborazione tra tutti gli attori coinvolti: gestori, utenti, autorità di regolazione, enti di controllo e forze dell'ordine. Le tecnologie digitali possono facilitare questa cooperazione attraverso piattaforme di condivisione dati sicure, migliorando la capacità di coordinamento in situazioni ordinarie e di emergenza [174] .
L'indagine conoscitiva ha poi evidenziato con chiarezza che le nuove tecnologie offrono soluzioni avanzate per il monitoraggio continuo e da remoto delle infrastrutture, superando i limiti delle tradizionali ispezioni manuali [175] . Gli algoritmi di *machine learning*, come spiegato durante le audizioni, sono inoltre in grado di riconoscere schemi e correlazioni che consentono di prevedere guasti e malfunzionamenti prima che si manifestino, riducendo significativamente i costi di manutenzione, minimizzando i tempi di inattività e aumentando la sicurezza complessiva delle infrastrutture [176] . Infine, i soggetti auditi hanno evidenziato che i *digital twin* non solo consentono di simulare il comportamento delle infrastrutture in condizioni di stress o emergenza, ma supportano anche la formazione del personale e l'ottimizzazione dei processi gestionali, favorendo interventi più efficaci e sicuri [177] .
Diversi soggetti auditi hanno inoltre sottolineato come le tecnologie digitali possano contribuire a migliorare significativamente la gestione del traffico. Sistemi basati sull'intelligenza artificiale consentono di regolare dinamicamente i flussi veicolari in base ai dati raccolti, fornire informazioni in tempo reale agli utenti sulle condizioni del traffico e facilitare l'integrazione con veicoli autonomi e con sistemi di parcheggio intelligenti [178] .
Infine, è stato evidenziato come il coinvolgimento attivo degli utenti nella gestione delle infrastrutture

possa generare benefici significativi. Attraverso app dedicate e piattaforme interattive, è possibile segnalare in modo tempestivo problemi o anomalie, coinvolgere gli utenti nella valutazione di progetti e interventi e fornire informazioni trasparenti e aggiornate su condizioni del traffico e servizi disponibili [179] .

5.5 Utilizzo

La fase di utilizzo di un'infrastruttura rappresenta il momento in cui l'opera entra a pieno regime, adempiendo allo scopo per il quale è stata progettata e costruita. Dalle audizioni condotte è emerso che le tecnologie digitali e l'intelligenza artificiale offrono un ampio ventaglio di strumenti per migliorare l'esperienza d'uso da parte dei diversi attori coinvolti, tra cui cittadini, gestori e autorità di controllo [180] .

I contributi raccolti hanno innanzitutto evidenziato che le tecnologie digitali possono migliorare significativamente l'esperienza di utilizzo delle infrastrutture per i cittadini. Durante le audizioni, è stato descritto come l'offerta di informazioni in tempo reale su traffico, orari di trasporto pubblico, disponibilità di parcheggi e percorsi alternativi rappresenti un beneficio chiave, dal momento che l'integrazione di dati provenienti da fonti diverse può fornire aggiornamenti contestualizzati e precisi, migliorando la qualità delle informazioni rispetto ai navigatori tradizionali [181] . Inoltre, la digitalizzazione dei sistemi di pagamento per pedaggi, parcheggi e biglietti del trasporto pubblico è stata indicata come una soluzione che semplifica l'esperienza degli utenti e riduce i tempi di attesa [182] . Allo stesso modo, l'indagine conoscitiva ha evidenziato che lo sviluppo di app può semplificare la prenotazione di servizi di trasporto pubblico e la gestione di spostamenti multimodali, mentre sistemi di informazione e assistenza agli utenti basati su *chatbot* e assistenti virtuali possono fornire informazioni personalizzate e supporto in tempo reale [183] .

Per i gestori, l'adozione di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale consente di ottimizzare la gestione del traffico, pianificare interventi di manutenzione e migliorare la sicurezza. Le audizioni hanno evidenziato che sistemi intelligenti di gestione del traffico, basati sull'analisi dei dati in tempo reale, permettono di regolare dinamicamente i flussi delle vetture, suggerire percorsi alternativi e fornire informazioni aggiornate agli utenti, riducendo congestionamenti e migliorando la fluidità della circolazione [184] . I dati raccolti dai sensori IoT, analizzati tramite algoritmi avanzati, permettono inoltre di prevedere potenziali guasti e pianificare interventi mirati, ottimizzando tempi e risorse [185] . La sicurezza è un ulteriore ambito in cui le tecnologie digitali mostrano il loro potenziale, ad esempio attraverso sistemi di monitoraggio intelligenti capaci di rilevare situazioni critiche e attivare procedure di allerta automatizzate [186] .

Le autorità di controllo e regolamentazione, secondo quanto emerso dalle audizioni, possono trarre vantaggio dalle tecnologie digitali per monitorare lo stato delle infrastrutture, pianificare lo sviluppo della rete e garantire il rispetto delle normative [187] . L'accesso a dati in tempo reale è essenziale per supervisionare il funzionamento delle opere e intervenire tempestivamente in caso di criticità. L'analisi di grandi quantità di dati, incluse le tendenze di mobilità, supporta decisioni strategiche per l'ammodernamento delle infrastrutture e la realizzazione di nuove opere. Inoltre, l'intelligenza artificiale può automatizzare alcune procedure di controllo e ispezione, migliorando l'efficacia delle attività di vigilanza e rilevando potenziali violazioni in modo più tempestivo [188] .

5.6 Dismissione

La dismissione di un'infrastruttura rappresenta una fase cruciale del suo ciclo di vita. Dalle audizioni condotte e dalle memorie presentate è emerso che le tecnologie digitali possono svolgere un ruolo significativo, contribuendo a rendere il processo più efficiente, sicuro e sostenibile [189] .

I contributi raccolti hanno sottolineato che l'intelligenza artificiale può supportare la pianificazione del processo di dismissione analizzando i dati relativi all'infrastruttura. Tra questi, i modelli BIM, i dati di monitoraggio accumulati nel corso della sua vita utile e le informazioni sui materiali e sulle condizioni ambientali rappresentano elementi fondamentali. Attraverso l'elaborazione di tali dati, è possibile identificare le sequenze operative ottimali, minimizzare i rischi per la sicurezza e ridurre l'impatto ambientale, ottimizzando al contempo il recupero e il riciclo dei materiali. I *digital twin* sono stati presentati come strumenti utili per simulare le diverse fasi dello smantellamento. Grazie alla possibilità

di testare strategie e procedure operative in un ambiente virtuale, è possibile individuare potenziali problemi e formare il personale in condizioni di massima sicurezza [190] .
Durante le audizioni, è emerso che robotica e droni possono essere impiegati con successo per svolgere compiti pericolosi o difficili da raggiungere per gli operatori umani durante lo smantellamento. I droni, in particolare, possono ispezionare l'infrastruttura dall'alto, raccogliendo dati e immagini ad alta risoluzione e monitorando l'avanzamento dei lavori in tempo reale. Parallelamente, robot dotati di bracci meccanici vengono utilizzati per demolire parti dell'infrastruttura in modo controllato e preciso, riducendo il rischio di incidenti e danni collaterali. I soggetti auditi hanno evidenziato come queste tecnologie non solo migliorino la sicurezza delle operazioni, ma aumentino anche l'efficienza complessiva del processo [191] .
Infine, è stata posta enfasi sull'importanza della gestione documentale e della dematerializzazione nel contesto della dismissione. Le tecnologie digitali, come evidenziato nel corso delle audizioni, consentono di archiviare in modo sicuro e accessibile una grande quantità di documentazione, inclusi i progetti originali, i dati di monitoraggio e le autorizzazioni necessarie. Questo approccio garantisce tracciabilità e trasparenza, facilitando l'accesso alle informazioni e il rispetto delle normative applicabili [192] .

6. Buone pratiche

Le audizioni condotte nell'ambito dell'indagine conoscitiva hanno fatto emergere numerosi esempi di progetti che rappresentano vere e proprie "*best practice*" per l'innovazione e la sostenibilità del sistema infrastrutturale e logistico. Questi casi studio, spesso frutto di collaborazioni tra istituzioni pubbliche, operatori privati e il mondo accademico, evidenziano come l'applicazione di tecnologie avanzate, l'adozione di metodologie innovative e l'implementazione di strategie integrate possano offrire soluzioni concrete alle sfide del settore infrastrutturale e logistico.

Consorzio FABRE

Il Consorzio FABRE è un'alleanza tra università e enti di ricerca italiani, nato con l'obiettivo di promuovere e coordinare attività scientifiche nei settori dell'ingegneria civile e dell'architettura, con particolare riferimento alla valutazione e al monitoraggio di ponti, viadotti e altre strutture. Il Consorzio ha presentato una piattaforma basata sull'intelligenza artificiale per la gestione e l'analisi di dati di monitoraggio territoriale, in grado di riconoscere e classificare difetti strutturali, evoluzione di fenomeni idraulici e franosi, e di elaborare dati da sistemi di monitoraggio per il riconoscimento e la localizzazione di fenomeni evolutivi [193] .

Monitoraggio del Ponte San Giorgio

Il monitoraggio del Ponte San Giorgio a Genova è stato presentato come un esempio avanzato di applicazione tecnologica per la sorveglianza e la manutenzione delle infrastrutture. Attualmente, sono installati due robot per l'ispezione automatizzata, basati su tecnologie di *computer vision* potenziate dall'intelligenza artificiale, che analizzano le condizioni strutturali, riducendo l'intervento umano grazie all'elaborazione autonoma dei dati e all'identificazione delle aree critiche. Inoltre, un braccio automatizzato di 13 metri raccoglie immagini della struttura, consentendo di modellare l'usura nel tempo e analizzare l'impatto di microclima, traffico e altri fattori, ottimizzando la manutenzione predittiva [194] .

Treno Diamante 2.0

Il progetto Diamante 2.0 consiste in un treno diagnostico in grado di viaggiare fino a 300 km/h, monitorando in tempo reale oltre 220 parametri della rete ferroviaria, con un'ottimizzazione della manutenzione preventiva e della sicurezza delle linee ferroviarie. Esempi di dati raccolti sono quelli relativi alla geometria e all'usura del binario, all'interazione tra ruota e rotaia, alla qualità di captazione dell'energia dalla linea aerea di alimentazione e al segnalamento [195] .

Progetto Argo

Il Progetto Argo consiste in una piattaforma avanzata per il monitoraggio e la gestione delle infrastrutture stradali, con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza ed efficienza nella manutenzione di ponti, viadotti, cavalcavia e gallerie. Il progetto permette di effettuare scansioni tridimensionali delle opere, creando gemelli digitali dettagliati. Questi modelli digitali consentono ispezioni accurate e

monitoraggi in tempo reale delle condizioni strutturali, facilitando l'identificazione precoce di eventuali anomalie o degradi [196] .

Analisi di priorità degli interventi in Lombardia

Il Politecnico di Milano ha sviluppato, in collaborazione con la Regione Lombardia, un sistema basato su tecniche di *machine learning* e intelligenza artificiale per gestire le priorità di intervento sui ponti regionali. Analizzando una selezione iniziale di 500 ponti strategici, il sistema ha classificato le infrastrutture considerando il rischio e l'impatto economico di eventuali chiusure. Questo approccio ha permesso di definire priorità di intervento, basate su dati accurati raccolti da tecnici e supportati dall'intelligenza artificiale [197] .

Smart Road Torino-Milano

Il Progetto Smart Road Torino-Milano è stato presentato come un'iniziativa volta a trasformare il tratto autostradale in un'infrastruttura intelligente e sostenibile, integrando tecnologie avanzate di monitoraggio, connettività e gestione dati per garantire sicurezza ed efficienza. L'infrastruttura sarà dotata di un sistema di dialogo terra-veicolo continuo, che permette una comunicazione in tempo reale tra la strada e i veicoli, abilitando potenzialmente anche funzioni di guida autonoma. Attraverso l'uso di sensori IoT e interferometri satellitari, il progetto monitorerà condizioni atmosferiche, transiti dei veicoli, deformazioni strutturali e degrado dell'infrastruttura, fornendo informazioni essenziali per una manutenzione predittiva [198] .

Vertiporti per Mobilità Urbana Sostenibile

Il progetto relativo ai vertiporti è stato presentato durante le audizioni come una soluzione innovativa per la mobilità urbana e regionale, sfruttando droni elettrici per il trasporto di persone e merci dagli aeroporti alle località vicine, riducendo l'uso di mezzi tradizionali quali autobus e traghetti. Grazie all'alimentazione elettrica, i droni utilizzati garantiscono un basso impatto ambientale, sia in termini di emissioni che di inquinamento acustico [199] .

Airport Operations Center (APOC)

L'Airport Operations Center (APOC) rappresenta un progetto per la gestione integrata e in tempo reale delle operazioni aeroportuali. Il centro è stato presentato come cruciale nel monitoraggio e nella prevenzione delle criticità, grazie all'integrazione di dati provenienti da sensori, modelli di intelligenza artificiale e sistemi IoT, garantendo una risposta immediata e coordinata ai problemi operativi e collaborando in maniera sinergica con enti statali e forze dell'ordine. Le funzionalità principali includono l'elaborazione dei dati per la manutenzione predittiva e la gestione ottimale delle risorse in base ai flussi di traffico e alle emergenze, contribuendo così a migliorare la sicurezza e l'efficienza aeroportuale [200] .

Terminal PSA Voltri (Porto di Genova)

Il Terminal PSA Voltri presso il Porto di Genova è stato presentato come un esempio innovativo di applicazione di tecnologie avanzate per la gestione logistica. Il progetto utilizza reti neurali per stimare i flussi di arrivo e partenza dei container in base ai movimenti delle navi, superando i limiti dei modelli tradizionali nei contesti con traffico complesso o topologie particolari. Questo sistema integrato permette di ottimizzare l'organizzazione dei flussi logistici, migliorando significativamente l'efficienza operativa del terminal [201] .

Uso di droni nel porto di Amburgo

Il porto di Amburgo si distingue per l'uso innovativo dei droni subacquei per il monitoraggio delle infrastrutture portuali. Questi droni, dotati di avanzati sensori e videocamere, sono impiegati per analizzare lo stato manutentivo delle barriere e delle strutture subacquee, garantendo interventi tempestivi e mirati [202] .

Luceverde

Luceverde è un servizio attivo in 33 città italiane, progettato per fornire gratuitamente ai cittadini aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni del traffico, sicurezza stradale e mobilità urbana e nazionale. Grazie alla collaborazione con Polizie Municipali, Polizia Stradale, gestori di strade e autostrade, aziende di trasporto pubblico e altri enti istituzionali, Luceverde raccoglie ed elabora dati provenienti da diverse fonti, inclusi sistemi di monitoraggio del traffico basati su tecnologia GPS. Le

informazioni vengono diffuse attraverso una piattaforma tecnologica avanzata che integra vari canali di comunicazione, tra cui *web*, app per dispositivi mobili, radio, TV, *social media* e assistenti vocali, garantendo un accesso omnicanale alle notizie sulla mobilità [203] .

7. Analisi SWOT

Nel quadro dell'indagine conoscitiva, si è proceduto alla redazione di un'analisi SWOT - ovvero una matrice analitica finalizzata all'individuazione di punti di forza (*Strengths*), criticità (*Weaknesses*), opportunità (*Opportunities*) e rischi (*Threats*) - concernente l'impiego delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale nell'ambito della pianificazione, realizzazione, gestione e monitoraggio delle infrastrutture e dei sistemi logistico-trasportistici.

Punti di forza

Si rileva, in primo luogo, la presenza di un solido impianto normativo e strategico - sia a livello nazionale che europeo - che fornisce un quadro di riferimento coerente per l'evoluzione digitale del settore. L'incremento nell'adozione di tecnologie abilitanti quali il *Building Information Modelling* (BIM), i *digital twin*, l'*Internet of Things* (IoT), l'intelligenza artificiale, il *cloud computing* e l'*edge computing* testimonia una dinamica di innovazione in atto, già in parte operativa. L'approccio integrato e il coinvolgimento di attori istituzionali, accademici e industriali, contribuisce a rafforzare la capacità di *governance* e a promuovere una visione sistemica dello sviluppo infrastrutturale.

Punti di debolezza

Permangono tuttavia elementi di criticità, riconducibili a diversi fattori: il primo è rappresentato dalla disomogeneità nell'implementazione delle tecnologie tra territori e settori, cui si affianca una carenza strutturale di competenze tecniche e digitali all'interno delle stazioni appaltanti e degli enti territoriali. Ulteriori ostacoli derivano dalla frammentazione normativa, dalla mancanza di interoperabilità tra sistemi e dalla resistenza organizzativa e culturale al cambiamento. L'obsolescenza di una parte significativa del patrimonio infrastrutturale italiano rappresenta un ulteriore limite all'integrazione efficace delle tecnologie emergenti.

Opportunità

L'attuale fase storica è contraddistinta dalla disponibilità di rilevanti risorse finanziarie europee e nazionali (PNRR, fondi complementari, programmi comunitari), che costituiscono una leva determinante per accelerare la transizione digitale del comparto. Le tecnologie digitali possono, inoltre, abilitare nuovi modelli di gestione integrata, favorire l'interoperabilità tra sistemi e piattaforme, promuovere lo sviluppo di nuove professionalità qualificate e contribuire in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, resilienza e sicurezza delle reti infrastrutturali.

Minacce

Tra i principali rischi individuati si annovera l'incremento dell'esposizione a minacce informatiche (*cybersecurity*) a fronte della crescente digitalizzazione dei sistemi critici. Ulteriori elementi di vulnerabilità derivano dalla possibile dipendenza da tecnologie non proprietarie, dalla mancanza di *standard* comuni per l'interoperabilità e dalla lentezza nella piena attuazione delle riforme previste. Infine, la sostenibilità finanziaria degli investimenti richiesti per l'adozione diffusa delle tecnologie digitali potrebbe rappresentare un fattore critico, in particolare per gli enti di minori dimensioni o con limitata capacità amministrativa.

Punti di Forza

· Presenza di un quadro normativo e strategico nazionale ed europeo coerente
· Adozione crescente di tecnologie abilitanti (BIM, *digital twin*, IoT, intelligenza artificiale, *cloud*, *edge*)
· Approccio integrato sull'intero ciclo di vita dell'opera
· Coinvolgimento di istituzioni, accademia, imprese e *stakeholder*

Punti di Debolezza

· Disomogeneità territoriale e settoriale nell'implementazione tecnologica
· Carenza strutturale di competenze digita stazioni appaltanti
· Frammentazione normativa e mancanza interoperabilità
· Resistenza culturale al cambiamento
· Obsolescenza di una quota significativa patrimonio infrastrutturale

Opportunità	Minacce
· Accesso a risorse finanziarie straordinarie (PNRR, fondi UE)	· Aumento dell'esposizione a rischi di *cybersecurity*
· Sviluppo di ecosistemi digitali interoperabili	· Dipendenza tecnologica da attori esterni
· Creazione di nuove filiere industriali e professionalità qualificate	assenza di *standard* comuni
· Supporto al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale	· Ritardi attuativi nelle riforme e nei proc
· Potenziamento della resilienza e della sicurezza delle reti strategiche	digitalizzazione
	· Difficoltà economiche e gestionali degli
	territoriali
	· Disallineamento tra pianificazione strate
	implementazione operativa

8. Proposte

Le proposte contenute in questo capitolo rappresentano l'esito coerente del lavoro svolto dall'8ªCommissione permanente nell'ambito dell'indagine conoscitiva.

Esse nascono dall'elaborazione dei contributi raccolti attraverso un ampio ciclo di audizioni con istituzioni pubbliche, imprese, enti regolatori, centri di ricerca e rappresentanze sociali, nonché dalla ricostruzione del quadro normativo predisposta dagli Uffici del Senato della Repubblica. Il confronto tra questi apporti ha consentito di delineare con chiarezza le potenzialità trasformative delle tecnologie digitali, ma anche le criticità sistemiche che oggi ostacolano l'adozione diffusa e coordinata dell'innovazione nel settore infrastrutturale.

Dall'indagine conoscitiva è emersa una forte convergenza su alcuni nodi prioritari: la necessità di intervenire in modo selettivo e programmato sulle infrastrutture esistenti, di rafforzare l'autonomia logistica del Paese, di costruire un'infrastruttura pubblica del dato, e di anticipare il recepimento di normative europee strategiche per il futuro della mobilità e del commercio internazionale.

A partire da queste evidenze, la Commissione ha individuato quattro linee di azione concrete e interconnesse, che nel loro insieme costituiscono un quadro strategico per guidare la trasformazione digitale del sistema infrastrutturale e logistico italiano. Esse sono concepite non come misure isolate, ma come strumenti operativi di una nuova politica industriale e territoriale, fondata su sicurezza, innovazione, sostenibilità e competitività.

La prima proposta interviene sul cuore fragile dell'infrastruttura nazionale: le opere d'arte. Propone un piano straordinario di rigenerazione e digitalizzazione, per superare l'attuale frammentazione degli interventi e passare da una logica reattiva a una manutenzione predittiva, basata su criteri oggettivi e tecnologie avanzate.

La seconda proposta affronta la sfida dell'autonomia logistica e della resilienza industriale. Mira a costruire un ecosistema nazionale per la logistica aumentata, facendo leva su automazione, *smart roads*, connettività e nuove competenze, affinché la logistica diventi una leva attiva di politica economica.

La terza proposta delinea la creazione di un *Mobility, Infrastructures & Logistics Data Space*, una piattaforma federata del dato pubblico e privato, condizione abilitante per ogni forma di pianificazione efficace, innovazione di servizio, interoperabilità e trasparenza.

La quarta proposta, rafforzata alla luce del contesto europeo, promuove un ecosistema digitale per il trasporto intermodale, con particolare attenzione alla portualità. Essa intende anticipare l'attuazione del regolamento europeo n. 2020/1056 (regolamento eFTI), dotando il Paese di un'infrastruttura digitale interoperabile, capace di integrare porti, ferrovie e logistica terrestre nel mercato unico europeo.

Le quattro proposte delineano, nel loro insieme, un modello infrastrutturale fondato su una visione integrata e proattiva della transizione digitale. Si tratta di scelte politiche che riguardano la sicurezza dei cittadini, la competitività delle imprese, la tenuta del tessuto produttivo e la capacità dello Stato di orientare l'innovazione.

La Commissione auspica che tali proposte possano costituire la base per future iniziative legislative, programmatiche e regolatorie, in grado di rafforzare il ruolo dello Stato come regista della trasformazione infrastrutturale e logistica del Paese.

8.1 Piano straordinario di rigenerazione e digitalizzazione delle opere d'arte

L'indagine conoscitiva ha messo in evidenza come l'Italia sia dotata di una rete infrastrutturale estesa e articolata, comprendente un elevatissimo numero di opere d'arte - ponti, viadotti, gallerie e cavalcavia - molte delle quali realizzate nel secondo dopoguerra e oggi prossime al termine del loro ciclo di vita utile. L'attuale configurazione del sistema infrastrutturale, unita a limiti strutturali in termini di personale tecnico e risorse economiche, rende impraticabile un approccio tradizionale estensivo alla manutenzione e alla ricostruzione. In un contesto in cui la domanda di trasporto e logistica è destinata a crescere nei prossimi decenni, la capacità di garantire infrastrutture moderne ed efficienti rappresenta un fattore determinante per la produttività delle imprese e per l'attrattività dell'Italia nel panorama internazionale. Un sistema infrastrutturale resiliente e digitalizzato consente di ridurre i tempi di percorrenza e incrementare la sicurezza, migliorare l'integrazione tra le diverse modalità di trasporto e ottimizzare la gestione dei flussi di merci e persone, con un impatto diretto sulla competitività del tessuto produttivo nazionale.

In questo contesto, la proposta di realizzare un Piano straordinario di rigenerazione e digitalizzazione delle opere d'arte si configura come un intervento strategico, in grado di affrontare le criticità emerse con strumenti innovativi, criteri oggettivi e visione di lungo periodo.

Contesto e sfide

Secondo le stime presentate nel corso dell'indagine da istituzioni di ricerca e agenzie tecniche, le infrastrutture italiane ammontano a circa due milioni di opere, molte delle quali non ancora censite in modo uniforme. A ciò si aggiungono evidenti carenze in termini di forza lavoro tecnica specializzata e un significativo *gap* di finanziamento rispetto al fabbisogno effettivo del comparto.

L'adozione di un piano straordinario mira a colmare tali *deficit* strutturali, intervenendo in modo selettivo e sistemico su quelle opere che risultano prioritarie sia sotto il profilo del rischio, sia per la loro rilevanza socio-economica e trasportistica. L'adozione di un piano straordinario con una forte componente di tecnologie digitali e automazione può moltiplicare la capacità d'intervento con un risparmio su monitoraggio e manutenzione.

Linee di intervento

Il piano si articola lungo tre direttrici principali:

1. Valutazione strutturata delle priorità di intervento

Si propone l'istituzione, all'interno di ANSFISA, di un Sistema Nazionale di Valutazione delle Priorità di Intervento (SNVPI), evoluzione del sistema attuale basato sulle linee guida ministeriali. Questo strumento consentirebbe di costruire un *ranking* nazionale delle opere più critiche, integrando indicatori di rischio strutturale con fattori economici, sociali e logistici.

2. Digitalizzazione e tecnologie emergenti

Le opere individuate come prioritarie sarebbero oggetto di interventi calibrati, che possono includere sensorizzazione, creazione di modelli digitali (*digital twin*), manutenzione predittiva o rifacimento parziale o totale. La logica di intervento dovrà essere tecnologicamente abilitata, con particolare attenzione all'adozione di tecniche di costruzione *off-site* per minimizzare l'impatto sulla viabilità e sulle attività economiche.

3. Finanziamento mirato e trasparente

La proposta prevede l'attivazione di un Fondo per la rigenerazione delle opere d'arte, la cui entità sarà definita sulla base del *ranking* elaborato dal SNVPI. In tal modo, si garantisce una correlazione diretta tra risorse pubbliche e priorità infrastrutturali, superando logiche discrezionali e prevalentemente reattive, favorendo l'allocazione efficiente dei fondi disponibili.

Finalità strategica

Il Piano straordinario non si limita a rappresentare una risposta emergenziale a uno stato di inerzia accumulato. Al contrario, esso delinea una strategia per costruire il futuro sistema infrastrutturale del Paese, orientato alla sicurezza, alla sostenibilità, alla competitività logistica e all'efficienza della spesa pubblica, indirizzando gli investimenti verso interventi realmente prioritari. Il suo orizzonte operativo si estende per almeno un secolo, coerentemente con l'ambizione di garantire un'infrastruttura pubblica all'altezza delle sfide sociali, ambientali ed economiche della contemporaneità.

Scheda sintetica

Sintesi della proposta:

Intervento strategico per la rigenerazione selettiva e digitalizzata del patrimonio infrastrutturale italiano, mediante un sistema nazionale di valutazione delle priorità e l'adozione di tecnologie innovative.

Obiettivi chiave:

· Garantire la sicurezza delle infrastrutture italiane.
· Ottimizzare risorse pubbliche e personale tecnico.
· Rafforzare la competitività e la resilienza logistica del Paese.
· Ridurre l'impatto ambientale degli interventi infrastrutturali.
· Promuovere l'adozione di tecnologie emergenti.

Strumenti e tecnologie:

· Sistema Nazionale di Valutazione delle Priorità di Intervento (SNVPI).
· *Digital twin*, sensori IoT, manutenzione predittiva.
· Costruzione *off-site* e tecniche di automazione.
· Fondo per la Rigenerazione delle Opere d'Arte.

***Governance* e attuazione:**

· Coordinamento tecnico e operativo affidato ad ANSFISA.
· Aggiornamento e ampliamento delle linee guida ministeriali.
· Integrazione con lo Spazio dati unico per la mobilità e le infrastrutture (rif. proposta 8.3).
· Definizione di criteri trasparenti per la selezione e il finanziamento degli interventi.

Risultati attesi:

· Riduzione del rischio infrastrutturale e dei costi emergenziali.
· Maggiore efficienza nella programmazione pubblica.
· Continuità della rete logistica anche in presenza di cantieri.
· Consolidamento della filiera tecnologica nazionale per le infrastrutture.
· Un'infrastruttura pubblica moderna, sicura e sostenibile per il prossimo secolo.

8.2: Logistica aumentata per un ecosistema nazionale autonomo, resiliente e competitivo

L'indagine conoscitiva ha evidenziato come l'evoluzione dei sistemi logistici globali stia determinando una crescente concentrazione del potere di mercato nelle mani di pochi operatori internazionali integrati verticalmente. In tale contesto, l'industria italiana, costituita prevalentemente da piccole e medie imprese, rischia di subire una marginalizzazione sistemica, con effetti diretti sulla competitività del Paese.

A fronte di tali criticità, si propone l'attuazione di una strategia nazionale per lo sviluppo di una logistica aumentata, fondata sull'integrazione tra infrastrutture intelligenti, tecnologie digitali avanzate e capacità industriali locali. L'obiettivo è costruire un ecosistema logistico nazionale autonomo, in grado di assicurare efficienza, sostenibilità e controllo pubblico su una funzione strategica per l'intero sistema economico.

Contesto e sfide

Nel corso dell'indagine conoscitiva sono emerse le profonde trasformazioni che stanno interessando il comparto logistico: automazione dei magazzini, veicoli autonomi, sistemi predittivi di gestione delle scorte, droni per la distribuzione dell'ultimo miglio. Tuttavia, l'Italia sconta ritardi strutturali nell'adozione di queste innovazioni, anche a causa della frammentazione della rete logistica e dell'assenza di un quadro normativo di riferimento.

Al tempo stesso, l'espansione delle grandi compagnie di navigazione anche nelle fasi terrestri della catena logistica ha prodotto una forma di dipendenza crescente delle nostre imprese da operatori esteri, con rischi concreti per la continuità produttiva in caso di shock o crisi geopolitiche.

Linee di intervento

La proposta di logistica aumentata si articola in quattro aree strategiche:

1. Automazione e digitalizzazione della supply chain

Promuovere l'utilizzo di tecnologie abilitanti - intelligenza artificiale, IoT, *blockchain*, reti neurali nei

processi di gestione delle merci, tracciabilità, previsione della domanda, ottimizzazione dei percorsi e automazione documentale.

2. Sperimentazione regolata e innovazione normativa

Attivare zone a regolazione speciale per la sperimentazione di veicoli autonomi, droni, tecnologie V2X (*Vehicle-to-Everything*), favorendo la nascita di *sandbox* normativi che consentano alle imprese di innovare in contesti protetti e guidati.

3. Infrastrutture intelligenti e interoperabilità

Accelerare la modernizzazione delle infrastrutture stradali attraverso l'attuazione della direttiva ITS (2023) e l'estensione su scala nazionale delle soluzioni del progetto C-ROADS Italy. Integrare in rete porti, interporti e terminali con servizi digitali interoperabili. Piattaforme condivise e sistemi di gestione interconnessi favoriscono una maggiore cooperazione tra fornitori, distributori, *partner* tecnologici e autorità regolatorie.

4. Formazione, sicurezza e sostenibilità

Investire nella riqualificazione del capitale umano, nella sicurezza informatica dei sistemi logistici e nella diffusione di tecnologie a basso impatto ambientale, come i veicoli elettrici, il *packaging* ecologico e l'ottimizzazione delle rotte.

Finalità strategica

La proposta mira a trasformare la logistica da fattore passivo a leva attiva di politica industriale. Un sistema logistico intelligente, resiliente e integrato rappresenta infatti una condizione necessaria per garantire la competitività del manifatturiero nazionale, l'efficienza della rete infrastrutturale e la sostenibilità ambientale dei trasporti.

Il rafforzamento della capacità logistica del Paese, fondato su tecnologie di nuova generazione, assume anche una valenza geopolitica, offrendo all'Italia la possibilità di difendere il proprio ruolo in una *supply chain* internazionale sempre più polarizzata.

Scheda sintetica

Sintesi della proposta:

Strategia nazionale per la trasformazione digitale e sistemica della logistica, attraverso l'automazione dei processi, l'integrazione delle infrastrutture e la creazione di spazi di innovazione regolamentata.

Obiettivi chiave:

· Sviluppare un ecosistema logistico autonomo e competitivo.
· Migliorare l'efficienza, la sostenibilità e la sicurezza della *supply chain*.
· Ridurre la dipendenza da operatori esteri.
· Promuovere l'adozione di tecnologie abilitanti lungo tutta la filiera.
· Integrare le reti logistiche portuali, ferroviarie e stradali.

Tecnologie e innovazioni:

· Intelligenza artificiale: ottimizza la gestione delle risorse, migliora la previsione della domanda e riduce i costi operativi.
· Analisi predittiva: consente di anticipare la domanda e gestire in modo più efficiente le scorte, riducendo sprechi e inefficienze.
· *Internet of Things* (IoT): attraverso sensori intelligenti e dispositivi connessi, consente il tracciamento continuo dei prodotti lungo la *supply chain*, aumentando visibilità e controllo.
· *Blockchain*: migliora la tracciabilità, la trasparenza e la sicurezza nelle transazioni e negli scambi di dati lungo la catena logistica.
· Automazione e robotica: l'impiego crescente di robot nei magazzini accelera le operazioni di stoccaggio e smistamento, migliorando produttività e sicurezza.
· Veicoli autonomi e droni: rivoluzionano la logistica interna, ottimizzando tempi di gestione e aumentando l'efficienza operativa, permettono consegne rapide, sostenibili e a basso impatto.
· Reti neurali per la gestione di container e traffico: utilizzate per ottimizzare i flussi e ridurre i tempi nei nodi logistici complessi.
· *Smart Roads* e sistemi cooperativi V2X (*Vehicle-to-Everything*): supportano la mobilità intelligente e la comunicazione tra veicoli e infrastrutture per una logistica più sicura ed efficiente.

· Sistemi integrati per la logistica dell'ultimo miglio: combinano tecnologie come intelligenza artificiale, droni e IoT per rendere le consegne finali più veloci, tracciabili e sostenibili.

***Governance* e attuazione:**

· Legge quadro nazionale sulle *Smart and Green Roads*.
· *Sandbox* normativi per la sperimentazione tecnologica.
· Estensione nazionale dei servizi C-ITS (C-ROADS).
· Coinvolgimento pubblico-privato e partenariati industriali.

Risultati attesi:

· Riduzione dei costi e dei tempi di trasporto.
· Aumento della resilienza logistica nazionale.
· Miglioramento della qualità del servizio e tracciabilità.
· Ottimizzazione della rete logistica e minori emissioni.
· Rafforzamento della competitività del sistema produttivo italiano.

8.3: *Mobility, Infrastructures & Logistics Data Space* - Ecosistema digitale per l'Italia

L'indagine conoscitiva ha evidenziato la persistente frammentazione del sistema informativo nazionale nel campo delle infrastrutture, della mobilità e della logistica. Tale condizione ostacola la programmazione strategica, la gestione efficiente delle reti, l'innovazione tecnologica e l'erogazione di servizi integrati. La mancanza di interoperabilità tra le piattaforme pubbliche e private rappresenta una delle principali criticità che impediscono al sistema infrastrutturale e logistico italiano di evolversi in chiave digitale, predittiva e cooperativa.

In linea con le strategie europee sui *Common European Data Spaces*, la proposta prevede la creazione di un *Mobility, Infrastructures & Logistics Data Space* nazionale: una piattaforma federata per la raccolta, la condivisione e l'elaborazione dei dati, capace di supportare una *governance* più efficace del sistema infrastrutturale e logistico del Paese.

Contesto e sfide

Attualmente le informazioni relative a mobilità e logistica sono dislocate su più sistemi - tra cui NAP, DS&SRF, PLN, AINOP, piattaforme regionali e banche dati ANSFISA - che non dialogano tra loro. Questo ostacola l'utilizzo integrato dei dati per la manutenzione predittiva delle opere, la pianificazione delle politiche pubbliche, la creazione di servizi digitali e la gestione in tempo reale dei flussi di merci e persone.

L'infrastruttura proposta punta a superare questa frammentazione, abilitando un ecosistema digitale avanzato, interoperabile e sicuro, fondato su *standard* condivisi, una regia nazionale e una *governance* partecipata.

Linee di intervento

La proposta si articola in cinque direttrici operative:

1. Integrazione delle piattaforme esistenti

Connessione e interoperabilità tra il Punto di Accesso Nazionale sulla mobilità multimodale (NAP), il Data Sharing and Service Repository Facilities (DS&SRF), la Piattaforma Logistica Nazionale (PLN) e l'Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP), le banche dati di ANSFISA e ogni altro dato utile attraverso protocolli standardizzati, interfacce condivise e federazione dei sistemi informativi pubblici e privati.

2. Governo dei dati e accesso regolato

Istituzione di un ente coordinatore nazionale, con compiti di regia tecnica, gestione degli *standard*, controllo della qualità e regolazione dei diritti di accesso e uso dei dati, in equilibrio tra interesse pubblico e innovazione privata.

3. Tecnologie abilitanti e architettura cloud *federata*

Utilizzo di intelligenza artificiale, *machine learning* e sensori IoT per elaborazione dati, manutenzione predittiva, simulazioni di traffico, tracciabilità logistica e digitalizzazione dei processi.

4. Partecipazione e cooperazione pubblico-privata

Attivazione di un tavolo partenariale permanente che coinvolga autorità pubbliche, operatori, imprese, *startup* e centri di ricerca per la definizione condivisa delle priorità, l'evoluzione tecnologica e la

sostenibilità dell'infrastruttura.

5. Progetti pilota e regolazione flessibile

Avvio di sperimentazioni territoriali in ambito urbano e intermodale, anche mediante *sandbox* normativi e strumenti del PNRR, con attenzione a mobilità integrata, *smart city* e logistica del primo e ultimo miglio.

Finalità strategica

Il *Mobility, Infrastructures & Logistics Data Space* si configura come l'infrastruttura abilitante per il salto di paradigma digitale del sistema infrastrutturale e logistico italiano. Integrando dati oggi dispersi, il Paese potrà finalmente attuare politiche pubbliche *data-driven*, abilitare servizi personalizzati, migliorare la manutenzione delle reti, favorire l'intermodalità e accelerare la transizione ecologica.

Un sistema informativo unitario e interoperabile renderà l'Italia più competitiva, più sicura e più attrattiva per investimenti pubblici e privati nel settore della mobilità intelligente.

Scheda sintetica

Sintesi della proposta:

Creazione di uno spazio dati nazionale federato per infrastrutture, mobilità e logistica, integrando le piattaforme esistenti in un sistema interoperabile e sicuro, al servizio della pianificazione pubblica, della manutenzione predittiva e dell'innovazione.

Obiettivi chiave:

· Superare la frammentazione informativa attuale.
· Supportare una *governance* moderna e *data-driven*.
· Favorire manutenzione predittiva, logistica integrata e mobilità sostenibile.
· Stimolare l'innovazione pubblica e privata e le *partnership* tra loro.
· Rispettare gli *standard* europei per allinearsi agli *European Data Spaces*.

Struttura e funzionalità previste:

· *Mobility Data Space*, una piattaforma aperta che offrirà dati strutturati e facilmente accessibili a imprese, *startup* e amministrazioni pubbliche.
· Interfacce comuni e *standard* di interoperabilità.
· Sistemi di intelligenza artificiale, IoT e *blockchain* per l'elaborazione e la sicurezza dei dati.
· Diritti di accesso regolati e *governance* condivisa.

***Governance* e attuazione:**

· Ente nazionale coordinatore con funzioni di regia e gestione tecnica.
· Tavolo partenariale con attori pubblici e privati.
· Progetti pilota nelle principali aree metropolitane.
· Finanziamenti europei e partenariati pubblico-privato.

Risultati attesi:

· Migliore pianificazione delle infrastrutture e delle reti.
· Riduzione dei costi e dei disservizi attraverso manutenzione predittiva.
· Maggiori servizi digitali integrati per cittadini, imprese e operatori.
· Rafforzamento della capacità strategica del Paese nel campo della mobilità intelligente.

Scenari

Navigazione intelligente e mobilità multimodale

· Integrazione dei dati di mobilità in un'unica piattaforma per spostamenti più fluidi, precisi e sostenibili.
· Navigazione dinamica: percorsi aggiornati in tempo reale grazie ai dati del *National Access Point* (NAP).
· Mobilità multimodale: suggerimenti di tragitti combinati (auto, mezzi pubblici, *bike/car sharing*).
· Riduzione di stress e tempi di attesa: migliori previsioni su traffico e disponibilità dei mezzi.
· Gestione intelligente dei parcheggi: indicazione in tempo reale dei posti liberi per ridurre il traffico urbano.
· Accessibilità potenziata: segnalazione di percorsi senza barriere e mezzi accessibili per persone con

mobilità ridotta.

Esempi:

· Percorsi alternativi per evitare traffico in tempo reale.
· Itinerari ibridi (metro + bici *sharing*).
· Parcheggi *smart* per evitare giri a vuoto.
· Pianificazione viaggi lunghi con notifiche *live*.
· App per utenti con disabilità con percorsi accessibili.

Logistica connessa e integrata

· Coordinamento tra porti, interporti, ferrovie e trasporto su gomma tramite la Piattaforma Logistica Nazionale (PLN).
· Riduzione dei tempi di attesa nei nodi logistici grazie alla condivisione dei dati.
· Pianificazione dinamica delle rotte per ridurre costi, consumi e emissioni.
· Digitalizzazione documentale e uso della *blockchain* per semplificare i processi doganali e burocratici.
· Integrazione modale: passaggio fluido tra camion, treni e navi per una logistica più sostenibile.
· Riduzione dei viaggi a vuoto tramite *matching* tra carichi e mezzi disponibili.

Esempi:

· Coordinamento porto-interporto per prenotazioni anticipate.
· Ritorno con carico tramite matching da piattaforma dati.
· Consegne ottimizzate in tempo reale.
· Documenti doganali digitali con *blockchain*.
· Rotte ottimizzate per consumare meno carburante.

Infrastrutture sicure e manutenzione predittiva

· Manutenzione predittiva basata su intelligenza artificiale e dati da sensori IoT per prevenire guasti e crolli.
· Monitoraggio in tempo reale tramite l'Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP).
· Interventi tempestivi e mirati, evitando spese emergenziali.
· Ottimizzazione della spesa pubblica con pianificazione preventiva e prolungamento della vita delle opere.
· Minore impatto sul traffico grazie a lavori programmati nei momenti meno critici.
· Più sicurezza per cittadini e operatori con dati aggiornati e decisioni basate su previsioni.

Esempi:

· Sensori su viadotti segnalano rischi con mesi di anticipo.
· Ferrovie monitorate per intervenire prima di guasti.
· Intelligenza artificiale per rilevare buche stradali da immagini satellitari.
· Sistemi che attivano spargisale in automatico prima di gelate.
· Sensori nei tunnel prevengono incendi da veicoli surriscaldati.

8.4: Ecosistema digitale nazionale per il trasporto intermodale sostenibile e interoperabile, con focus sulla portualità

L'indagine conoscitiva ha evidenziato come la transizione verso una logistica digitale e integrata sia un passaggio indispensabile per garantire competitività, sostenibilità e resilienza al sistema economico italiano. In questo scenario, il sistema portuale nazionale svolge un ruolo cruciale, rappresentando non solo la porta d'accesso ai mercati globali, ma anche il principale snodo per l'integrazione modale dei flussi di merci.

Contesto e sfide

La proposta della Commissione europea sulla promozione del trasporto combinato (novembre 2023) e l'imminente piena applicazione del regolamento (UE) 2020/1056 (eFTI) impongono al sistema logistico nazionale di dotarsi di un'infrastruttura digitale interoperabile, in grado di facilitare l'adozione del trasporto intermodale, in particolare nelle aree portuali e retroportuali.

L'Italia ha l'opportunità di anticipare il quadro europeo, valorizzando i propri porti come *hub* digitali

strategici per il traffico internazionale, pienamente integrati nel mercato unico attraverso sistemi informativi interoperabili, controlli digitalizzati e flussi doganali semplificati.

Linee di intervento

La proposta si articola in cinque assi operativi, con una particolare attenzione alla dimensione portuale:

1. Piattaforma digitale nazionale conforme al regolamento eFTI

· Sviluppo di una piattaforma federata per la gestione e lo scambio elettronico di documenti di trasporto, integrata con i principali *Port Community System* (PCS) presenti nei porti italiani.

· Connessione tra la Piattaforma Logistica Nazionale e i nodi portuali, ferroviari e stradali per abilitare lo scambio digitale in tempo reale tra autorità, operatori e dogane.

2. Porti intelligenti e interoperabili

· Valorizzazione dei porti italiani come snodi digitali del trasporto combinato, mediante l'adozione di strumenti per la gestione automatizzata dei controlli, della sosta, del carico/scarico e della documentazione doganale.

· Incentivazione alla creazione di *hub* portuali digitali certificati, in grado di scambiare dati strutturati e interoperabili con gli altri attori della *supply chain* (interporti, terminal ferroviari, autotrasportatori).

3. Incentivi per il trasporto combinato sostenibile

· Meccanismi di premialità per le imprese che adottano il trasporto intermodale digitalizzato e riducono l'uso della sola gomma, con impatti ambientali positivi.

· Sviluppo di algoritmi pubblici per il calcolo automatico dei benefici ambientali ottenuti tramite il trasporto combinato (es. CO_2 evitata).

4. Standardizzazione e sostegno alle PMI

· Definizione di uno *standard* nazionale di interoperabilità, coerente con i requisiti del regolamento eFTI, che faciliti l'integrazione tra soggetti pubblici e privati, in particolare nei porti e nelle aree retroportuali.

· Supporto operativo e formativo alle piccole imprese di autotrasporto e logistica per l'adozione delle tecnologie richieste.

5. Governance *e attuazione in raccordo con l'UE*

· Istituzione di un Comitato tecnico interministeriale per garantire l'armonizzazione normativa, la coerenza con le direttive europee e il coordinamento tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero delle imprese e del *made in Italy*, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Agenzia delle Dogane, ANSFISA e Autorità di sistema portuale.

· Partecipazione attiva ai progetti UE (eFTI4EU, *Data Spaces for Mobility*, progetti TEN-T) per rafforzare il posizionamento dell'Italia nella logistica digitale europea.

Finalità strategica

Con questa proposta, l'Italia può guidare l'attuazione del regolamento eFTI anticipandone i benefici e strutturando un sistema portuale nazionale pienamente integrato nel digitale, in grado di attrarre traffico, semplificare la logistica, ridurre i costi e migliorare l'impatto ambientale dei trasporti. L'intermodalità digitale portuale diventa così non solo un elemento tecnico, ma una leva di sovranità economica, attrattività internazionale e coesione territoriale.

Scheda sintetica

Sintesi della proposta:

Creazione di un sistema digitale interoperabile per il trasporto intermodale, incentrato sul ruolo strategico dei porti italiani, per anticipare il regolamento eFTI e rendere il sistema logistico nazionale più efficiente, sostenibile e competitivo.

Obiettivi chiave:

· Digitalizzare i flussi informativi nel trasporto merci.

· Valorizzare i porti come *hub* digitali connessi al mercato unico.

· Ridurre l'uso della gomma a favore dell'intermodalità sostenibile.

· Semplificare i controlli e gli scambi documentali.

· Rafforzare la posizione dell'Italia nella logistica digitale europea.

Linee di intervento:

· Integrazione tra piattaforma eFTI e *Port Community System*.
· *Hub* portuali digitali certificate.
· *Standard* nazionale di interoperabilità e incentivi *green*.
· Supporto alle PMI e *governance* interministeriale.
· Partecipazione attiva ai progetti europei.
· Sinergia con il piano per la logistica aumentata (rif. proposta 8.2).

Risultati attesi:

· Aumento del trasporto combinato a basso impatto ambientale.
· Riduzione dei tempi e dei costi nelle operazioni portuali e intermodali.
· Maggiore attrattività dei porti italiani per traffici globali.
· Posizionamento dell'Italia tra i Paesi guida del trasporto digitale in Europa.

---

[1] Per la consultazione di tutti gli interventi si rinvia al seguente link: https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda49785.htm.

[2] Il Piano d'azione faceva riferimento in particolare: per il trasporto aereo, al sistema SESAR (*Single European Sky Air Traffic Management Research*); per il settore delle vie navigabili interne, ai servizi d'informazione fluviale RIS (*River Information Services*); per il trasporto ferroviario, al Sistema europeo per la gestione del traffico ferroviario ERTMS (*European Rail Traffic Management System*) e alle applicazioni telematiche per le merci TAF-TSI (*Telematics Applications for Freight*); per il trasporto marittimo al Sistema SafeSeaNet, ai sistemi per il monitoraggio e l'informazione del traffico navale VTMIS (*Vessel Traffic Monitoring and Information Systems*), al sistema di identificazione automatica AIS (*Automatic Identification System*) e al sistema di tracciamento e identificazione a lunga distanza LRIT (*Long-Range Identification and Tracking*). Come esempi di applicazione di sistemi di trasporto intelligenti nel trasporto stradale, il Piano d'azione menzionava i sistemi di controllo e gestione del traffico urbano e autostradale, la riscossione elettronica dei pedaggi e i navigatori stradali.

[3] Sulla base della direttiva 2010/40/UE, la Commissione europea ha adottato una serie di regolamenti delegati, quali: il regolamento 26 novembre 2012, n. 305/2013, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell'Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile; il regolamento 15 maggio 2013, n. 885/2013, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui sistemi di trasporto intelligenti in merito alla predisposizione dei servizi d'informazione sulle aree di parcheggio sicure destinate agli automezzi pesanti e ai veicoli commerciali; il regolamento 15 maggio 2013, n. 886/2013, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale; il regolamento 18 dicembre 2014, n. 2015/962, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale; il regolamento 31 maggio 2017, n. 2017/1926/UE, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sulla mobilità multimodale; il regolamento 2 febbraio 2022, n. 2022/670/UE, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale: il regolamento 29 novembre 2023, n. 2024/490/UE, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/1926 che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sulla mobilità multimodale.

[4] "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*", convertito, con modificazioni, dalla legge 17

dicembre 2012, n. 221.

[5] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2013.

[6] Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

[7] "*Modalità attuative e strumenti operativi della sperimentazione su strada delle soluzioni di Smart Road e di guida connessa e automatica*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2018.

[8] Ulteriori sperimentazioni in materia di guida autonoma sono state autorizzate sulla base delle misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione di cui all'articolo 36 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

[9] "*Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli*".

[10] "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", convertito, con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

[11] "*Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze*", convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

[12] "*Adozione delle linee guida per la gestione del rischio dei ponti esistenti e per la definizione di requisiti ed indicazioni relativi al sistema di monitoraggio dinamico - Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti, che assicurano l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio dei ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, esistenti lungo strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali*".

[13] "*Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2022.

[14] "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

[15] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2022.

[16] Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante "*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*", convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, articolo 1, comma 2, lettera c), numero 6).

[17] Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante "*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, articolo 1, comma 6, lettera c), numero 3), e articolo 1, comma 8, lettera a), numero 10).

[18] Uno stanziamento specifico è poi previsto per la A24-A25.

[19] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2022.

[20] Il documento è reperibile al seguente indirizzo: https://www.ansfisa.gov.it/documents/20142/1205643/Allegato+prot+20220615-Criteri_valutazione_piani_mondin.pdf/72de4e84-3cc8-c3ef-a628-eaaeaa22b643.

[21] "*Attuazione dell'articolo 23, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici. Modalità e tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici, dell'obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche*".

[22] "*Modifiche al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2017, n. 560 che stabilisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture*". Il decreto ministeriale n. 312 del 2021 è stato adottato in attuazione dell'articolo 48, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance *del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

[23] Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 19 della XIX legislatura, recante "*Schema di decreto legislativo recante Codice dei contratti pubblici*".

[24] "*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*".

[25] Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 226 della XIX legislatura, recante "*Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*".

[26] Nell'ambito degli investimenti di competenza del Ministero dell'università e della ricerca sono finanziati interventi che attengono alle materie oggetto dell'indagine conoscitiva. Si veda, ad esempio, il Centro nazionale per la mobilità sostenibile (MOST) che, con il coinvolgimento di varie università e centri di ricerca nazionali, sviluppa programmi di ricerca in materia, tra l'altro, di: veicoli connessi e autonomi (CAV); mobilità cooperativa connessa e automatizzata (CCAM) e infrastrutture intelligenti; *Mobility as a service* e servizi innovativi; trasporti merci e logistica. Si veda anche il progetto RAISE e, in particolare, lo *spoke* relativo ai porti intelligenti e sostenibili.

[27] L'istituzione, presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane, dello Sportello unico doganale è stata prevista dall'articolo 4, comma 57, della legge finanziaria per il 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 350), al fine di semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attività istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni. L'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 ("*Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124*") ha attribuito allo Sportello unico doganale la competenza nonché i controlli relativi a tutti gli adempimenti connessi all'entrata e uscita delle merci nel o dal territorio nazionale e lo ha conseguentemente ridenominato "Sportello unico doganale e dei controlli".

[28] "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)*".

[29] "*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

[30] Pubblicato, per comunicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2015.

[31] Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2018.

[32] "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*", convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157.

[33] "*Riordino della legislazione in materia portuale*".

[34] "*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

[35] Il regolamento (UE) 2020/1056 istituisce un quadro giuridico per la comunicazione elettronica delle informazioni regolamentari tra gli operatori economici interessati e le autorità competenti relativamente al trasporto merci nel territorio dell'Unione europea.

[36] È stato introdotto il Target finale (M3C2-5-*bis*) associato alla Misura M3C2-Investimento 2.1 con decisione del Consiglio dell'Unione europea il 18 novembre 2024.

[37] Audizione di Eleonora Faina, direttore generale di Anitec-Assinform, resoconto stenografico n. 1, seduta del 10 ottobre 2023; audizione di Josef Nierling, amministratore delegato di Porsche Consulting, resoconto stenografico n. 10, seduta del 21 marzo 2024; ANCE, memoria depositata.

[38] Audizione di Antonio Frisoli, vice direttore dell'Istituto di intelligenza meccanica della Scuola superiore Sant'Anna, resoconto stenografico n. 2, seduta del 26 ottobre 2023; Assoporti, memoria depositata.

[39] Audizione di Teodoro Lio, CEO di Accenture Italia, resoconto stenografico n. 8, seduta del 29

febbraio 2024; audizione di Raffaele Lo Bosco, presidente di RFI, resoconto stenografico n. 9, seduta del 14 marzo 2024.

[40] Audizione di Fulvio D'Aloia Cascone, travel and transportation industry executive partner di IBM Italia, resoconto stenografico n. 7, seduta del 22 febbraio 2024.

[41] Audizione di Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, resoconto stenografico n. 4, seduta del 12 dicembre 2023; ANCE, memoria depositata.

[42] IBM, memoria depositata.

[43] Audizione di Giorgio Metta, direttore scientifico dell'Istituto italiano di tecnologia, resoconto stenografico n. 2, seduta del 26 ottobre 2023.

[44] Audizione di Umberto Tosoni, amministratore delegato di ASTM, resoconto stenografico n. 3, seduta del 29 novembre 2023.

[45] Gruppo FSI, memoria depositata; EI Towers e EIT Smart, memoria depositata.

[46] Audizione di Umberto Tosoni, amministratore delegato di ASTM, resoconto stenografico n.4, seduta del 12 dicembre 2023.

[47] Audizione di Rossella Panero, presidente TTS Italia, resoconto stenografico n.10, seduta del 21 marzo 2024.

[48] Audizione di Riccardo Lanari, Istituto di rilevamento elettromagnetico dell'ambiente del Consiglio nazionale delle ricerche, resoconto stenografico n. 2, seduta del 26 ottobre 2023.

[49] ANCE, memoria depositata; FSI, memoria depositata; Accenture, memoria depositata; Porsche Consulting, memoria depositata; Assoporti, memoria depositata.

[50] Audizione di Antonio Frisoli, vice direttore dell'Istituto di intelligenza meccanica della Scuola superiore Sant'Anna, resoconto stenografico n. 2, seduta del 26 ottobre 2023; audizione di Alessandro Massa, head of product and technology innovation di Leonardo, resoconto stenografico n. 11, seduta del 17 aprile 2024.

[51] Audizione di Antonio Frisoli, vice direttore dell'Istituto di intelligenza meccanica della Scuola superiore Sant'Anna, resoconto stenografico n. 2, seduta del 26 ottobre 2023; audizione di Giorgio Metta, direttore scientifico dell'Istituto italiano di tecnologia, resoconto stenografico n. 2, seduta del 26 ottobre 2023.

[52] Audizione di Piero Castoldi, direttore dell'Istituto di telecomunicazioni, informatica (TeCip) della Scuola superiore Sant'Anna, resoconto stenografico n. 2, seduta del 26 ottobre 2023; Aeroporti di Roma, memoria depositata.

[53] Audizione di Massimo Angelo Deldossi, vicepresidente tecnologia e innovazione di ANCE, resoconto stenografico n. 3, seduta del 29 novembre 2023.

[54] Audizione di Alessandro Massa, head of product and technology innovation di Leonardo, resoconto stenografico n. 11, seduta del 17 aprile 2024.

[55] IBM, memoria depositata.

[56] ACI, memoria depositata; ANCE, memoria depositata; Accenture Italia, memoria depositata; Assoporti; memoria depositata; Gruppo FSI, memoria depositata; TeamSystem, memoria depositata; Università Federico II di Napoli, memoria depositata.

[57] Audizione di Alessandro Peron, segretario generale della FIAP, resoconto stenografico n. 1, seduta del 10 ottobre 2023; audizione di Rossella Panero, presidente TTS Italia, resoconto stenografico n.10, seduta del 21 marzo 2024.

[58] CNA Fita, memoria depositata.

[59] Audizione di Umberto Tosoni, amministratore delegato di ASTM, resoconto stenografico n.3, seduta del 29 novembre 2023.

[60] Porsche consulting, memoria deposita

[61] TTS Italia, memoria depositata.

[62] ANCE, memoria depositata; TTS Consulting, memoria depositata; Porsche Consulting, memoria depositata.

[63] Audizione di Teodoro Lio, CEO di Accenture Italia, resoconto stenografico n. 8, seduta del 29 febbraio 2024.

[64] Audizione di Eleonora Faina, direttore generale di Anitec-Assinform, resoconto stenografico n. 1, seduta del 10 ottobre 2023.

[65] Audizione di Umberto Tosoni, amministratore delegato di ASTM, resoconto stenografico n. 3, seduta del 29 novembre 2023.

[66] Gruppo FSI, memoria depositata.

[67] TTS Italia, memoria depositata; IBM Italia, memoria depositata.

[68] Gruppo Lutech, memoria depositata.

[69] Audizione di Maria Teresa De Benedictis, segretaria formazione studi e ricerche FILT CGIL, resoconto stenografico n. 8, seduta del 21 marzo 2024.

[70] IBM Italia, memoria depositata; TeamSystem, memoria depositata.

[71] Audizione di Daniele Lombardo, Direttore Marketing, Relazioni. Istituzionali e Comunicazione di TeamSystem, resoconto stenografico n. 8, seduta del 29 febbraio 2024.

[72] ACI, memoria depositata.

[73] IBM Italia, memoria depositata.

[74] Porsche Consulting, memoria depositata; Gruppo FSI, memoria depositata.

[75] Audizione di Alessandro Massa, head of product and technology innovation di Leonardo, resoconto stenografico n.11, seduta del 17 aprile 2024.

[76] Audizione di Alessandro Massa, head of product and technology innovation di Leonardo, resoconto stenografico n. 11, seduta del 17 aprile 2024.

[77] ANCE, memoria depositata.

[78] Audizione di Eleonora Faina, direttore generale di Anitec-Assinform, resoconto stenografico n. 1, seduta del 10 ottobre 2023.

[79] Audizione di Alessandro Massa, head of product and technology innovation di Leonardo, resoconto stenografico n. 11, seduta del 17 aprile 2024; audizione di Mirko Mischiatti, Responsabile della Funzione Digital, Technology & Operations di Poste Italiane, resoconto stenografico n. 9, seduta del 14 marzo 2024.

[80] Gruppo FSI, memoria depositata; IBM Italia, memoria depositata; TTS Italia, memoria depositata.

[81] ANCE, memoria depositata; Anitec-Assinform, memoria depositata; Leonardo, memoria depositata.

[82] Audizione di Alessandro Massa, head of product and technology innovation di Leonardo, resoconto stenografico n. 11, seduta del 17 aprile 2024.

[83] Audizione di Umberto Ruggerone, presidente di Assologistica, resoconto stenografico n. 4, seduta del 12 dicembre 2023; audizione di Vincenzo Gervasi, professore associato di informatica presso l'Università di Pisa, resoconto stenografico n. 6, seduta del 1° febbraio 2024; audizione di Piero Castoldi, direttore dell'Istituto di telecomunicazioni, informatica (TeCip) della Scuola superiore Sant'Anna, resoconto stenografico n. 2, seduta del 26 ottobre 2023.

[84] Audizione di Eleonora Faina, direttore generale di Anitec-Assinform, resoconto stenografico n. 1, seduta del 10 ottobre 2023; audizione di Barbara Caputo, professoressa di sistemi di elaborazione delle informazioni presso il Politecnico di Torino, resoconto stenografico n. 6, seduta del 1° febbraio 2024; audizione di Alessandro Massa, head of product and technology innovation di Leonardo, resoconto stenografico n.11, seduta del 17 aprile 2024.

[85] ANCE, memoria depositata; Assoporti, memoria depositata.

[86] Audizione di Eleonora Faina, direttore generale di Anitec-Assinform, resoconto stenografico n. 1, seduta del 10 ottobre 2023; audizione di Giorgio Metta, direttore scientifico dell'Istituto italiano di tecnologia, resoconto stenografico n. 2, seduta del 26 ottobre 2023;

[87] Audizione di Gennaro Nicola Bifulco, delegato alla mobilità e trasporti del Dipartimento di ingegneria civile, edile e ambientale dell'Università "Federico II" di Napoli, resoconto stenografico n. 6, seduta del 1° febbraio 2024; audizione di Antonio Frisoli, vice direttore dell'Istituto di intelligenza meccanica della Scuola superiore Sant'Anna, resoconto stenografico n. 2, seduta del 26 ottobre 2023.

[88] Audizione di Eleonora Faina, direttore generale di Anitec-Assinform, resoconto stenografico n. 1, seduta del 10 ottobre 2023.

[89] Audizione di Gino Baldi, direttore gestione aeroportuale del Gruppo SAVE, resoconto stenografico n. 3, seduta del 29 novembre 2023.

[90] ANCE memoria depositata.

[91] Accenture, memoria depositata; ANCE, memoria depositata; Aeroporti di Roma, memoria depositata; Gruppo FSI, memoria depositata; Porsche Consulting, memoria depositata; TeamSystem, memoria depositata.

[92] Audizione di Teodoro Lio, CEO di Accenture Italia, resoconto stenografico n.8, seduta del 29 febbraio 2024.

[93] Audizione di Umberto Tosoni, amministratore delegato di ASTM, resoconto stenografico n.3, seduta del 29 novembre 2023; audizione di Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, resoconto stenografico n.4, seduta del 12 dicembre 2023.

[94] Autostrade per l'Italia, memoria depositata.

[95] Porsche Consulting, memoria depositata; TeamSystem, memoria depositata.

[96] Audizione di Massimo Angelo Deldossi, vicepresidente tecnologia e innovazione di ANCE, resoconto stenografico n. 3, seduta del 29 novembre 2023; audizione di Teodoro Lio, CEO di Accenture Italia, resoconto stenografico n. 8, seduta del 29 febbraio 2024.

[97] Aeroporti di Roma, memoria depositata.

[98] Audizione di Giorgio Metta, direttore scientifico dell'Istituto italiano di tecnologia, resoconto stenografico n. 2, seduta del 26 ottobre 2023; audizione di Walter Salvatore, Prorettore per l'edilizia dell'Università di Pisa, resoconto stenografico n. 6, seduta del 1° febbraio 2024; Istituto italiano di tecnologia, memoria depositata; Antonio Frisoli, vice direttore dell'Istituto di intelligenza meccanica della Scuola superiore Sant'Anna, memoria depositata.

[99] ANCE, memoria depositata; TTS Italia, memoria depositata.

[100] Audizione di Mauro Minenna, direttore generale ACI informatica SpA, resoconto stenografico n. 4, seduta del 12 dicembre 2023; audizione di Gino Baldi, direttore gestione aeroportuale di Save, resoconto stenografico n. 3, seduta del 29 novembre 2023; audizione di Marco Belloli, direttore del Dipartimento di meccanica applicata del Politecnico di Milano, resoconto stenografico n. 6, seduta del 1° febbraio 2024.

[101] Audizione di Umberto Tosoni, amministratore delegato di ASTM, resoconto stenografico n. 3, seduta del 29 novembre 2023; audizione di Rossella Panero, presidente TTS Italia, resoconto stenografico n. 10, seduta del 21 marzo 2024.

[102] Anitec-Assinform, memoria depositata; IBM, memoria depositata.

[103] Audizione di Alessandro Massa, head of product and technology innovation di Leonardo, resoconto stenografico n. 11, seduta del 17 aprile 2024.

[104] Antonio Frisoli, vice direttore dell'Istituto di intelligenza meccanica della Scuola superiore Sant'Anna, memoria depositata.

[105] ACI, memoria depositata; CNA Fita, memoria depositata; TTS Italia, memoria depositata.

[106] Audizione di Mauro Minenna, direttore generale ACI informatica SpA, resoconto stenografico

n. 4, seduta del 12 dicembre 2023.

[107] Accenture, memoria depositata; IBM, memoria depositata.

[108] Anitec-Assinform, memoria depositata; ANCE, memoria depositata; Accenture, memoria depositata; Assoporti, memoria depositata; Gruppo FSI, memoria depositata.

[109] Audizione di Dario Lo Bosco, presidente RFI, resoconto stenografico n. 9, seduta del 14 marzo 2024; audizione di Marco Troncone, CEO di Aeroporti di Roma, resoconto stenografico n. 5, seduta del 25 gennaio 2024; audizione di Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, resoconto stenografico n. 4, seduta del 12 dicembre 2023.

[110] Audizione di Giorgio Metta, direttore scientifico dell'Istituto italiano di tecnologia, resoconto stenografico n. 2, seduta del 26 ottobre 2023.

[111] Audizione di Eleonora Faina, direttore generale di Anitec-Assinform, resoconto stenografico n. 1, seduta del 10 ottobre 2023; audizione di Rossella Panero, presidente TTS Italia, resoconto stenografico n. 10, seduta del 21 marzo 2024.

[112] Audizione di Josef Nierling, amministratore delegato di Porsche Consulting, resoconto stenografico n. 10, seduta del 21 marzo 2024; audizione di Fulvio D'Aloia Cascone, travel and transportation industry executive partner di IBM Italia, resoconto stenografico n.7, seduta del 22 febbraio 2024.

[113] Audizione di Josef Nierling, amministratore delegato di Porsche Consulting, resoconto stenografico n. 10, seduta del 21 marzo 2024; audizione di Nicola Baraldi, Head of Business Unit di TeamSystem Legal, resoconto stenografico n. 8, seduta del 29 febbraio 2024.

[114] Audizione di Alessandro Massa, head of product and technology innovation di Leonardo, resoconto stenografico n. 11, seduta del 17 aprile 2024.

[115] Audizione di Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, resoconto stenografico n. 4, seduta del 12 dicembre 2023.

[116] Audizione di Fulvio D'Aloia Cascone, travel and transportation industry executive partner di IBM Italia, resoconto stenografico n. 7, seduta del 22 febbraio 2024.

[117] Audizione di Umberto Ruggerone, Presidente di Assologistica, resoconto stenografico n. 4, seduta del 12 dicembre 2023.

[118] Audizione di Alessandro Peron, segretario generale di FIAP, resoconto stenografico n. 1, seduta del 10 ottobre 2023.

[119] Audizione di Alessandro Peron, segretario generale di FIAP, resoconto stenografico n. 1, seduta del 10 ottobre 2023.

[120] Audizione di Josef Nierling, amministratore delegato di Porsche Consulting, resoconto stenografico n. 10, seduta del 21 marzo 2024; audizione di Rossella Panero, presidente TTS Italia, resoconto stenografico n.10, seduta del 21 marzo 2024; audizione di Simona Sacone, professoressa di automatica presso l'Università di Genova, resoconto stenografico n. 6, seduta del 1° febbraio 2024.

[121] Audizione di Renato Dessì, direttore AIT di Contship (in rappresentanza di Assiterminal), resoconto stenografico n. 1, seduta del 10 ottobre 2023; audizione di Umberto Ruggerone, Presidente di Assologistica, resoconto stenografico n. 4, seduta del 12 dicembre 2023.

[122] Porsche Consulting, memoria depositata.

[123] ANCE, memoria depositata.

[124] Audizione di Alessandro Peron, segretario generale di FIAP, resoconto stenografico n. 1, seduta del 10 ottobre 2023; audizione di Mariano Gambioli, funzionario di Confcooperative lavoro e servizi, resoconto stenografico n. 5, seduta del 25 gennaio 2024.

[125] IBM, memoria depositata.

[126] Audizione di Giuseppe Di Franco, CEO del Gruppo Lutech, resoconto stenografico n. 8, seduta del 29 febbraio 2024; Audizione di Teodoro Lio, CEO di Accenture Italia, resoconto stenografico n. 8,

seduta del 29 febbraio 2024.

[127] Audizione di Eleonora Faina, direttore generale di Anitec-Assinform, resoconto stenografico n. 1, seduta del 10 ottobre 2023; Audizione di Alessandro Peron, segretario generale della FIAP, resoconto stenografico n.1, seduta del 10 ottobre 2023.

[128] Audizione di Mauro Solinas, corporate external relations and brand director del Gruppo Tarros, resoconto stenografico n. 3, seduta del 29 novembre 2023; audizione di Gino Baldi, direttore gestione aeroportuale del Gruppo SAVE, resoconto stenografico n. 3, seduta del 29 novembre 2023; audizione di Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, resoconto stenografico n.4, seduta del 12 dicembre 2023.

[129] Audizione di Rossella Panero, presidente TTS Italia, resoconto stenografico n. 10, seduta del 21 marzo 2024; audizione di Simona Sacone, professoressa di automatica presso l'Università di Genova, resoconto stenografico n.6, seduta del 1° febbraio 2024.

[130] Audizione di Diego Ciulli, head of government affairs and public policy di Google Italia, resoconto stenografico n. 7, seduta del 22 febbraio 2024; audizione di Fulvio D'Aloia Cascone, travel and transportation industry executive partner di IBM Italia, resoconto stenografico n .7, seduta del 22 febbraio 2024.

[131] Audizione di Josef Nierling, amministratore delegato di Porsche Consulting, resoconto stenografico n. 10, seduta del 21 marzo 2024; Audizione di Teodoro Lio, CEO di Accenture Italia, resoconto stenografico n.8, seduta del 29 febbraio 2024; audizione di Maria Teresa De Benedictis, segretaria formazione studi e ricerche FILT CGIL, resoconto stenografico n.8, seduta del 21 marzo 2024.

[132] Audizione di Massimo Angelo Deldossi, vicepresidente tecnologia e innovazione di ANCE, resoconto stenografico n.3, seduta del 29 novembre 2023.

[133] Audizione di Rossella Panero, presidente TTS Italia, resoconto stenografico n.10, seduta del 21 marzo 2024.

[134] Audizione di Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, resoconto stenografico n.4, seduta del 12 dicembre 2023

[135] Gruppo Lutech, memoria depositata.

[136] Accenture, memoria depositata.

[137] Porsche Consulting, memoria depositata.

[138] Gruppo FSI, memoria depositata.

[139] ANCE, memoria depositata.

[140] Audizione di Quirino Archilletti, dirigente nazionale di FIT CISL, resoconto stenografico n. 10, seduta del 21 marzo 2024.

[141] Audizione di Maria Teresa De Benedictis, segretaria formazione studi e ricerche FILT CGIL, resoconto stenografico n. 8, seduta del 21 marzo 2024.

[142] Audizione di Alessandro Peron, segretario generale della FIAP, resoconto stenografico n. 1, seduta del 10 ottobre 2023.

[143] Audizione di Quirino Archilletti, dirigente nazionale di FIT CISL, resoconto stenografico n. 10, seduta del 21 marzo 2024; audizione di Daniele Lombardo, Direttore Marketing, Relazioni. Istituzionali e Comunicazione di TeamSystem, resoconto stenografico n. 8, seduta del 29 febbraio 2024.

[144] IBM, memoria depositata.

[145] Anitec-Assinform, memoria depositata.

[146] TTS italia, memoria depositata.

[147] Audizione di Diego Ciulli, head of government affairs and public policy di Google Italia, resoconto stenografico n. 7, seduta del 22 febbraio 2024; audizione di Gino Baldi, direttore gestione

aeroportuale del Gruppo SAVE, resoconto stenografico n. 3, seduta del 29 novembre 2023.

[148] Gruppo FSI, memoria depositata.

[149] Audizione di Umberto Tosoni, amministratore delegato di ASTM, resoconto stenografico n.3, seduta del 29 novembre 2023; audizione di Rossella Panero, presidente TTS Italia, resoconto stenografico n.10, seduta del 21 marzo 2024.

[150] Audizione di Mauro Minenna, direttore generale ACI informatica SpA, resoconto stenografico n. 4, seduta del 12 dicembre 2023.

[151] TTS Italia, memoria depositata.

[152] Anitec-Assinform, memoria depositata; IBM, memoria depositata; Porsche Consulting, memoria depositata.

[153] Audizione di Giorgio Metta, direttore scientifico dell'Istituto italiano di tecnologia, resoconto stenografico n. 2, seduta del 26 ottobre 2023.

[154] ANCE, memoria depositata; Accenture, memoria depositata.

[155] Audizione di Teodoro Lio, CEO di Accenture Italia, resoconto stenografico n. 8, seduta del 29 febbraio 2024.

[156] Audizione di Piero Castoldi, direttore dell'Istituto di telecomunicazioni, informatica (TeCip) della Scuola superiore Sant'Anna, resoconto stenografico n. 2, seduta del 26 ottobre 2023; audizione di Riccardo Lanari, Istituto di rilevamento elettromagnetico dell'ambiente del Consiglio nazionale delle ricerche, resoconto stenografico n. 2, seduta del 26 ottobre 2023.

[157] Gruppo FSI, memoria depositata.

[158] Audizione di Josef Nierling, amministratore delegato di Porsche Consulting, resoconto stenografico n. 10, seduta del 21 marzo 2024.

[159] Audizione di Giorgio Metta, direttore scientifico dell'Istituto italiano di tecnologia, resoconto stenografico n. 2, seduta del 26 ottobre 2023.

[160] ANCE, memoria depositata.

[161] ANCE, memoria depositata.

[162] Audizione di Josef Nierling, amministratore delegato di Porsche Consulting, resoconto stenografico n. 10, seduta del 21 marzo 2024; audizione di Fulvio D'Aloia Cascone, travel and transportation industry executive partner di IBM Italia, resoconto stenografico n. 7, seduta del 22 febbraio 2024.

[163] Anitec-Assinform, memoria depositata.

[164] Audizione di Giorgio Metta, direttore scientifico dell'Istituto italiano di tecnologia, resoconto stenografico n.2, seduta del 26 ottobre 2023.

[165] Porsche Consulting, memoria depositata.

[166] ANCE, memoria depositata.

[167] Audizione di Teodoro Lio, CEO di Accenture Italia, resoconto stenografico n. 8, seduta del 29 febbraio 2024; audizione di Nicola Baraldi, Head of Business Unit di TeamSystem Legal, resoconto stenografico n. 8, seduta del 29 febbraio 2024.

[168] ANCE, memoria depositata; TeamSystem, memoria depositata.

[169] Porsche Consulting, memoria depositata.

[170] Accenture, memoria depositata.

[171] Porsche Consulting, memoria depositata.

[172] Porsche Consulting, memoria depositata.

[173] Audizione di Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, resoconto stenografico n. 4, seduta del 12 dicembre 2023; audizione di Umberto Tosoni, amministratore delegato di ASTM, resoconto stenografico n. 3, seduta del 29 novembre 2023; audizione di Dario Lo Bosco,

presidente RFI, resoconto stenografico n. 9, seduta del 14 marzo 2024; audizione di Marco Troncone, CEO di Aeroporti di Roma, resoconto stenografico n. 5, seduta del 25 gennaio 2024.

[174] Audizione di Paolo Ferrandino, Ferrandino, segretario generale di Uniport, resoconto stenografico n. 5, seduta del 25 gennaio 2024.

[175] IBM Italia, memoria depositata.

[176] TTS Italia, memoria depositata.

[177] Anitec-Assinform, memoria depositata; Accenture, memoria depositata.

[178] Audizione di Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, resoconto stenografico n.4, seduta del 12 dicembre 2023; audizione di Umberto Tosoni, amministratore delegato di ASTM, resoconto stenografico n. 3, seduta del 29 novembre 2023.

[179] ACI, memoria depositata; ANCE, memoria depositata.

[180] Audizione di Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, resoconto stenografico n. 4, seduta del 12 dicembre 2023; audizione di Umberto Tosoni, amministratore delegato di ASTM, resoconto stenografico n. 3, seduta del 29 novembre 2023; audizione di Dario Lo Bosco, presidente RFI, resoconto stenografico n. 9, seduta del 14 marzo 2024; audizione di Marco Troncone, CEO di Aeroporti di Roma, resoconto stenografico n. 5, seduta del 25 gennaio 2024.

[181] Audizione di Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, resoconto stenografico n.4, seduta del 12 dicembre 2023; audizione di Umberto Tosoni, amministratore delegato di ASTM, resoconto stenografico n. 3, seduta del 29 novembre 2023.

[182] Engineering, memoria depositata.

[183] Audizione di Nicola Baraldi, Head of Business Unit di TeamSystem Legal, resoconto stenografico n. 8, seduta del 29 febbraio 2024.

[184] Audizione di Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, resoconto stenografico n. 4, seduta del 12 dicembre 2023; audizione di Umberto Tosoni, amministratore delegato di ASTM, resoconto stenografico n. 3, seduta del 29 novembre 2023; audizione di Dario Lo Bosco, presidente RFI, resoconto stenografico n. 9, seduta del 14 marzo 2024; audizione di Marco Troncone, CEO di Aeroporti di Roma, resoconto stenografico n. 5, seduta del 25 gennaio 2024.

[185] Audizione di Rossella Panero, presidente TTS Italia, resoconto stenografico n. 10, seduta del 21 marzo 2024.

[186] Audizione di Eleonora Faina, direttore generale di Anitec-Assinform, resoconto stenografico n. 1, seduta del 10 ottobre 2023.

[187] Anitec-Assinform, memoria depositata. Gruppo FSI, memoria depositata.

[188] Audizione di Maria Teresa De Benedictis, segretaria formazione studi e ricerche FILT CGIL, resoconto stenografico n. 8, seduta del 21 marzo 2024; CNA Fita, memoria depositata; ANCE, memoria depositata.

[189] ANCE, memoria depositata; Accenture memoria depositata.

[190] Audizione di Josef Nierling, amministratore delegato di Porsche Consulting, resoconto stenografico n. 10, seduta del 21 marzo 2024; Porsche Consulting, memoria depositata.

[191] Audizione di Giorgio Metta, direttore scientifico dell'Istituto italiano di tecnologia, resoconto stenografico n. 2, seduta del 26 ottobre 2023.

[192] Audizione di Josef Nierling, amministratore delegato di Porsche Consulting, resoconto stenografico n. 10, seduta del 21 marzo 2024.

[193] Audizione di Walter Salvatore, Presidente del Consorzio FABRE, resoconto stenografico n. 6, seduta del 1° febbraio 2024.

[194] Audizione di Giorgio Metta, direttore scientifico dell'Istituto italiano di tecnologia, resoconto stenografico n. 2, seduta del 26 ottobre 2023.

[195] Audizione di Raffaele Lo Bosco, presidente di RFI, resoconto stenografico n. 9, seduta del 14

marzo 2024.

[196] Audizione di Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, resoconto stenografico n. 4, seduta del 12 dicembre 2023.

[197] Audizione di Marco Belloli, direttore del Dipartimento di meccanica applicata del Politecnico di Milano, resoconto stenografico n. 6, seduta del 1° febbraio 2024.

[198] Audizione di Umberto Tosoni, amministratore delegato di ASTM, resoconto stenografico n. 3, seduta del 29 novembre 2023.

[199] Audizione di Alberto Torresan, direttore ICT Gruppo SAVE, resoconto stenografico n. 3, seduta del 29 novembre 2023.

[200] Audizione di Marco Troncone, CEO di Aeroporti di Roma, resoconto stenografico n. 5, seduta del 25 gennaio 2024; audizione di Gino Baldi, direttore gestione aeroportuale del Gruppo SAVE, resoconto stenografico n. 3, seduta del 29 novembre 2023.

[201] Audizione di Simona Sacone, professoressa di automatica presso l'Università di Genova, resoconto stenografico n. 6, seduta del 1° febbraio 2024.

[202] Audizione di Josef Nierling, amministratore delegato di Porsche Consulting, resoconto stenografico n. 10, seduta del 21 marzo 2024.

[203] Audizione di Mauro Minenna, direttore generale ACI informatica SpA, resoconto stenografico n. 4, seduta del 12 dicembre 2023.

1.3.2.1.18. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 250(pom.) del 24/02/2026

collegamento al documento su www.senato.it

8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)
MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 2026
250ª Seduta
Presidenza del Presidente
FAZZONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Iannone.
La seduta inizia alle ore 14,35.
IN SEDE CONSULTIVA
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1203, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE (n. 375)
(Osservazioni alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 febbraio.
Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta il relatore Potenti ha depositato uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi che, non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, viene posto in votazione, previa verifica del numero legale, e risulta approvato.
IN SEDE REDIGENTE
(572) ***DAMIANI. - Istituzione del Parco nazionale dell'Ofanto***
(249) ***TREVISI. - Istituzione del Parco naturale nazionale del fiume Ofanto***
(1788) ***Felicia GAUDIANO e altri. - Istituzione del Parco naturale nazionale del fiume Ofanto***
(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 572 e 249, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1788 e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana del 3 febbraio.
La relatrice PETRUCCI (*FdI*) illustra il disegno di legge n. 1788, rilevando che esso presenta una struttura analoga a quella del disegno di legge n. 249, ma è suddiviso in 16 articoli, invece che in 17, non essendo presente l'articolo in materia di rilascio di nulla osta e pareri relativi a interventi, impianti o opere ricadenti all'interno dell'area naturale protetta.
L'articolo 1, nell'istituire il parco, detta disposizioni in merito alla perimetrazione e ai confini dello stesso.
L'articolo 2 ne elenca le finalità.
L'articolo 3, nell'istituire l'ente di gestione del parco, detta anche disposizioni in merito alla predisposizione e all'approvazione dello statuto.
L'articolo 4 individua gli organi dell'ente di gestione e prevede che questo possa avvalersi degli enti

strumentali delle regioni Campania, Basilicata e Puglia, degli uffici del Corpo forestale dello Stato, di personale in posizione di comando, nonché di mezzi e strutture messi a disposizione dalle regioni, dalle province interessate, dagli enti locali, nonché da altri enti pubblici. Si prevede inoltre che, in caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sciolga gli organi di gestione e nomini un commissario.
L'articolo 5 detta le norme generali di tutela e salvaguardia del territorio del parco.
L'articolo 6 individua quali strumenti di attuazione delle finalità del parco il piano territoriale, il piano pluriennale economico-sociale e il regolamento, ai quali sono dedicati, rispettivamente, gli articoli 7, 9 e 10.
L'articolo 8 concerne il recupero delle abitazioni rurali comprese nel perimetro del parco.
L'articolo 11 reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni del provvedimento in esame.
L'articolo 12 disciplina gli indennizzi per eventuali danni di natura economica subiti dai proprietari dei fondi all'interno del territorio del parco quale conseguenza di uno dei vincoli disposti dal provvedimento in esame o dal piano territoriale.
L'articolo 13 affida i controlli e le verifiche sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dal provvedimento in esame all'ente gestore, che dovrà redigere una carta della pericolosità e del rischio idraulico e adottare piani specifici per il monitoraggio della sicurezza delle dighe ubicate lungo il corso del fiume e i relativi piani di emergenza. La sorveglianza del territorio del parco è affidata al Corpo forestale dello Stato. L'ente gestore può avvalersi di guardie venatorie volontarie e di guardie giurate ittiche, tramite apposite convenzioni.
L'articolo 14 individua il patrimonio dell'ente di gestione.
L'articolo 15 reca le disposizioni finanziarie.
L'articolo 16 stabilisce che, per quanto non espressamente previsto dal provvedimento in esame, si applicano le disposizioni della legge parchi.
Considerata l'identità di oggetto, il PRESIDENTE propone la congiunzione del disegno di legge n. 1788 con i disegni di legge nn. 572 e 249, segnalando che, come già convenuto, restano confermati l'adozione del disegno di legge n. 572 come testo base e il termine per la presentazione degli emendamenti, che era già stato posticipato alle ore 18 di oggi.
La Commissione conviene.
Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(1543) ***IRTO e altri. - Modifiche all'articolo 116 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'introduzione della lingua inglese come opzione per l'esame di idoneità della patente di guida***

(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 10 febbraio.
Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati due emendamenti, pubblicati in allegato.
Il seguito della discussione è rinviato.

(1700) ***Tilde MINASI e altri. - Disposizioni per l'efficientamento dell'illuminazione pubblica e degli edifici pubblici attraverso la promozione di sistemi di illuminazione digitalizzati di ultima generazione***

(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 17 febbraio.
Il PRESIDENTE propone di fissare a martedì prossimo, 3 marzo, alle ore 18, il termine entro il quale i Gruppi potranno indicare i nominativi di eventuali soggetti da audire.
La Commissione conviene.
Il seguito della discussione è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 (n. 369)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 18 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 3 febbraio.

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, deposita uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, ricordando che la votazione avrà luogo una volta che sarà stata sancita l'intesa in Conferenza unificata.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1624) ***Valorizzazione della risorsa mare***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati gli emendamenti 21.1 (testo 2) e 21.0.1 (testo 2), pubblicati in allegato, e che l'emendamento 15.0.4 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/1624/1/8, pubblicato in allegato.

Comunica inoltre, che l'emendamento 6.0.3, già dichiarato improponibile, è riammesso all'esame.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(162) ***GASPARRI. - Modifiche al testo unico dei servizi di* media *audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208***

(199) ***NICITA. - Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo***

(611) ***Mara BIZZOTTO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di* media *audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico***

(631) ***MARTELLA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo***

(828) ***DE CRISTOFARO e altri. - Norme per la revisione del servizio pubblico nella comunicazione audiovisiva e radiofonica sui diversi* media**

(1242) ***Dolores BEVILACQUA e altri. - Modifiche alla disciplina della* governance *della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.***

(1257) ***Enrico BORGHI e altri. - Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale***

(1481) ***GASPARRI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di* media *audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208***

(1521) ***MALAN e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di* media *audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208***

(1570) ***BERGESIO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di* media *audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di riforma della* governance *della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e valorizzazione delle partecipazioni societarie***

(1589) ***Mariastella GELMINI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di* media *audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 21 ottobre 2025.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 6.4 è stato ritirato.

Il senatore IRTO (*PD-IDP*) chiede aggiornamenti in merito al prosieguo dei lavori, considerato che il provvedimento è calendarizzato in Aula per la prossima settimana.

Il PRESIDENTE informa di essersi attivato, alla luce del dibattito svolto la scorsa settimana, per sollecitare nuovamente il parere della Commissione bilancio, e di avere appreso che questo non verrà

reso prima della prossima settimana. Suppone quindi che la Conferenza dei capigruppo procederà a rimodulare il calendario dell'Aula, in attesa che la Commissione sia nelle condizioni di concludere l'esame del provvedimento in titolo.
Il seguito della discussione congiunta è rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(29) *MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana*
(42) *Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana*
(761) *GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*
(863) *OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*
(903) *DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*
(1028) *Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo*
(1122) *DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*
(1131) *Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 ottobre 2025.
Il PRESIDENTE comunica di avere anche in questo caso risollecitato il parere della Commissione bilancio.
Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE comunica che, facendo seguito a quanto già convenuto nell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza per la programmazione dei lavori, la senatrice Sironi ha fatto pervenire la proposta di avviare un'indagine conoscitiva sullo stato dell'inquinamento atmosferico e della qualità dell'aria nella pianura padana e che pertanto la deliberazione su tale proposta verrà posta all'ordine del giorno della Commissione la prossima settimana.
La Commissione prende atto.
Il PRESIDENTE comunica che, avendo già riferito alla Commissione sullo stato dei lavori relativi ai disegni di legge in materia di riforma della RAI e in materia di rigenerazione urbana, la riunione dell'Ufficio di presidenza per la programmazione dei lavori prevista al termine della seduta sarà sconvocata.
La Commissione prende atto.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Il PRESIDENTE comunica che la seduta dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, convocata oggi, al termine della seduta plenaria, non avrà più luogo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 14,45.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 369

L'8a Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 (n. 369), esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
valuti il Governo l'opportunità di:
1) all'articolo 1 - che definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione dello schema in esame - aggiungere, in fine, le parole: «disciplinando la governance con le modalità di attuazione», ritenendosi opportuno specificare che il provvedimento in esame disciplina esclusivamente la *governance* con le modalità di attuazione a livello nazionale del regolamento (UE) 2024/1991, attribuendo ruoli e competenze tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti interessati;

2) all'articolo 2, comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) la tutela, il ripristino e il monitoraggio delle popolazioni di impollinatori, come previsto dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1991;», ritenendosi opportuno specificare la competenza diretta del MASE anche per il coordinamento e la gestione del monitoraggio delle popolazioni degli impollinatori attraverso l'utilizzo della metodologia *standard* EUPoMS;
3) all'articolo 3, prevedere un esplicito richiamo a quanto disposto dall'articolo 14, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2024/1991 che assicura il coordinamento dell'elaborazione del Piano nazionale di ripristino con la mappatura delle zone che sono necessarie per ottemperare al contributo nazionale per il conseguimento degli obiettivi per il 2030 in materia di rinnovabili, garantendo sinergie con lo sviluppo delle energie rinnovabili e dell'infrastruttura energetica e con eventuali zone di accelerazione e apposite zone per le infrastrutture già designate e assicurando che rimangano invariati il funzionamento di tali zone, compresa la procedura di autorizzazione applicabile nelle zone in questione prevista dalla direttiva (UE) 2018/2001, e il funzionamento dei progetti di rete necessari per integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico e la rispettiva procedura di autorizzazione;
4) all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. Il Piano dovrà essere redatto in coerenza con la pianificazione estrattiva vigente (regionale e provinciale), nonché con la mappatura ufficiale dei giacimenti e dei poli estrattivi, al fine di garantire che le risorse minerarie nazionali non siano rese indisponibili da strumenti sovraordinati privi di coordinamento con le politiche europee sulle materie prime e con le direttive di settore». Al fine di evitare l'assenza di armonizzazione fra gli strumenti di pianificazione, in particolare nei territori dove insistono poli estrattivi consolidati e/o strategici, evitando impatti non intenzionali sulla disponibilità di risorse minerarie strategiche e sugli equilibri socio-economici locali, si rende opportuno un esplicito coordinamento tra il Piano nazionale di ripristino e: la pianificazione estrattiva regionale e provinciale cogente (PIAE/PAE); i giacimenti certi e potenziali censiti; gli strumenti di programmazione territoriale approvati dagli enti competenti; le politiche europee sulle materie prime strategiche;
5) all'articolo 3, comma 3, dopo le parole: «Le autorità nazionali competenti provvedono, altresì, ad assicurare» inserire le seguenti: «il rispetto delle previsioni di cui dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1991 e» e sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2024/1991» con le seguenti: «ai sensi degli articoli 6 e 21 del regolamento (UE) 2024/1991». Si ricorda, a tal proposito, che l'articolo 6 del regolamento prevede che le attività di pianificazione, costruzione, esercizio degli impianti di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa e gli impianti di stoccaggio siano presunti di interesse pubblico prevalente;
6) all'articolo 3, dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-*bis*. Le Autorità nazionali istituiscono un Tavolo di lavoro nazionale permanente con gli *stakeholder* di settore interessati, per ciascun ambito del regolamento, e convocano incontri periodici di aggiornamento e raccolta di contributi specifici ai fini della redazione del Piano e delle successive fasi di approvazione, attuazione e riesame, nonché del monitoraggio e raccolta di informazioni e dati sulle misure e attività ivi previste». Nell'ambito di tale procedura non si rinviene un momento di concertazione con gli *stakeholder* pubblici e privati a vario titolo interessati all'elaborazione del Piano. Si tratta di un momento fondamentale per costruire nel tempo uno strumento realmente sostenibile e operativo. Tale proposta trae spunto dall'articolo 14, paragrafo 20, del regolamento (UE) 2024/1991, che sottolinea che a tutti i pertinenti portatori di interessi siano offerte tempestivamente possibilità effettive di partecipare alla preparazione del piano;
7) all'articolo 4, che individua le amministrazioni responsabili per l'attuazione del Piano nazionale di ripristino, ai commi 2, 3 e 4, dopo le parole: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» inserire le seguenti: «gli enti gestori pubblici e privati delle aree naturali protette e dei siti Natura 2000». Si ritiene opportuno specificare e distinguere le aree naturali protette iscritte nell'Elenco ufficiale aree protette (EUAP), conformi alla legge n. 394 del 1991, dai siti Natura 2000 che per perimetrazione, misure di conservazione e gestione sono tipologie di aree diverse. È inoltre opportuno specificare anche il ruolo degli enti gestori privati responsabili della gestione delle aree naturali protette EUAP e siti Natura 2000;
8) dopo l'articolo 4 inserire il seguente: «Art. 4-*bis*. 1. Ai sensi dell'articolo 6 e ai fini dell'articolo 4,

paragrafi 14 e 15, e dell'articolo 5, paragrafi 11 e 12, del regolamento (UE) 2024/1991, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa e gli impianti di stoccaggio sono presunti di interesse pubblico prevalente. Tali piani e progetti sono esentati dal requisito che non siano disponibili soluzioni alternative meno dannose a norma dei succitati articoli 4, paragrafi 14 e 15, e 5, paragrafi 11 e 12, a condizione che: a) sia stata effettuata una valutazione ambientale strategica conformemente alle condizioni di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; o b) tali piani e progetti siano stati oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale conformemente alle condizioni di cui alla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. 2. La presunzione di interesse pubblico prevalente trova quali uniche eccezioni le aree di rigida tutela integrale o casi di oggettiva incompatibilità tecnica rigidamente documentate, garantendo la coerenza con le aree idonee, le zone di accelerazione, così come individuate nell'attuale assetto normativo, e in coerenza al PNIEC». Il predetto intervento è finalizzato a semplificare e snellire i procedimenti autorizzativi laddove non siano disponibili soluzioni alternative e al fine di perseguire gli obiettivi del PNIEC. Al fine di garantire coerenza tra gli obiettivi del regolamento (UE) 2024/1991 e la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili, il recepimento integrale del principio di cui all'articolo 6 del predetto regolamento (UE) 2024/1991 per cui la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti FER, nonché le relative infrastrutture di rete e di stoccaggio godono della presunzione di interesse prevalente, configurando tale presunzione come un criterio guida vincolante nella valutazione comparativa effettuate in sede VIA/VAS, riduce l'onere della prova in capo al proponente circa l'assenza di soluzioni alternative. Inoltre, con riferimento alla facoltà degli Stati membri di limitare la "presunzione d'interesse pubblico" in circostanze specifiche e debitamente dimostrate, di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del predetto regolamento, si ritiene opportuno circoscrivere tali eccezioni ad aree di rigida tutela integrale o casi di oggettiva incompatibilità tecnica rigidamente documentate, garantendo la coerenza con le aree idonee, le zone di accelerazione, così come individuate nell'attuale assetto normativo, e in coerenza con il PNIEC;

9) all'articolo 5, integrare la composizione del Tavolo di indirizzo e coordinamento strategico con i seguenti membri: un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze; un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome; un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia; un rappresentante delle autorità di bacino distrettuali; un rappresentante degli enti gestori delle aree naturali protette, designato da Federparchi; un rappresentante degli enti gestori privati delle aree naturali protette e dei siti Natura 2000 designati dalle associazioni di protezione ambientale competenti. Considerata la complessità dell'attuazione del regolamento (UE) 2024/1991 e la pluralità delle amministrazioni ed enti di gestione coinvolti nella sua *governance*, a cui sono attribuiti competenze per la sua attuazione, non si comprende perché il Tavolo debba essere limitato ai soli rappresentanti dei diversi Ministeri, ritenendosi invece opportuno che esso coinvolga rappresentanti di tutte le Amministrazioni ed enti gestori con competenze nell'attuazione del regolamento;

10) all'articolo 6 aggiungere, in fine, i seguenti commi: «1-*bis*. Nell'ambito della programmazione annuale e pluriennale, le amministrazioni pubbliche competenti destinano specifiche risorse finanziarie provenienti dai fondi dell'Unione europea, nazionali e regionali per l'attuazione del Piano nazionale di ripristino previsto dal Capo III del regolamento (UE) 2024/1991. 1-*ter*. All'attuazione del Piano nazionale di ripristino di cui al Capo III del regolamento (UE) 2024/1991 possono contribuire anche imprese e altri soggetti privati, ai quali sono riconosciute agevolazioni fiscali sotto forma di crediti d'imposta, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica». L'invarianza finanziaria risulta sostenibile per l'attuazione delle disposizioni dello schema in esame relative alla mera *governance* del regolamento (UE) 2024/1991. Tuttavia, in considerazione delle finalità del provvedimento, è necessario individuare le modalità di reperimento delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del Piano nazionale di ripristino, che costituisce il principale strumento attuativo del regolamento. In

assenza di adeguate risorse finanziarie specificatamente destinate all'attuazione del Piano, risulterà impossibile rispettare gli impegni e conseguire gli obiettivi previsti dal regolamento europeo. Si ritiene pertanto indispensabile stabilire un indirizzo vincolante per le amministrazioni pubbliche competenti affinché, nella programmazione annuale e pluriennale dei fondi dell'Unione europea, nazionali e regionali, destinino risorse finanziarie dedicate all'attuazione del piano nazionale di ripristino. È inoltre opportuno prevedere la possibilità di contributi finanziari da parte di imprese e soggetti privati per l'attuazione del Piano, incentivandone la partecipazione attraverso specifiche misure fiscali, quali i crediti d'imposta, da definire mediante apposito decreto ministeriale.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1543

Art. 1

1.1

Fina

Al comma 1, capoverso 2-bis*, dopo le parole:* «per il conseguimento della patente di guida» *inserire le seguenti:* «e delle altre abilitazioni professionali previste dal presente articolo».

1.0.1

De Priamo

Dopo l' **articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

1. All'articolo 123 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'autoscuola svolge l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di una o più categorie, deve possedere il parco veicolare necessario per le categorie insegnate, adeguata attrezzatura tecnica e didattica, anche digitale, e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero dei trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale";

b) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente: "13-*bis*. Il corso di formazione teorica può essere fornito, dalle autoscuole, come definite al presente articolo, da uno dei soggetti autorizzati o da insegnanti certificati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite strumenti di formazione a distanza, incluso l'*e-learning* e l'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di erogazione di corsi *online*, garantendo nel contempo che siano mantenute la qualità elevata e l'efficacia della formazione".

2. Al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 26 gennaio 2011, n. 17, recante il Regolamento per la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, prima della lettera a) è inserita la seguente: "0a) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B e BE, nonché per la loro revisione;";

b) all'articolo 6, comma 1, lettera d), prima del numero 1) è inserito il seguente: "01) BE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera 0a)"».

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1624

G/1624/1/8 (già em. 15.0.4)

Rosa, De Priamo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1624 Valorizzazione della risorsa mare;

premesso che:

sono definiti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i requisiti minimi che le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento dei diportisti devono possedere per l'equiparazione alle strutture ricettive all'aria aperta, nell'ambito di idonee strutture dedicate alla nautica, cosiddette "Marina Resort";

ogni regione ha, poi, definito ulteriori criteri e procedure per qualificare tali strutture ricettive come Marina Resort, senza però seguire una linea comune,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di definire linee guida nazionali in materia di Marina Resort per garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale ai fini della classificazione e adozione di moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze e delle segnalazioni relative all'avvio dell'attività.

Art. 21

21.1 (testo 2)

De Priamo, Farolfi

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1.*bis*. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e il consolidamento strategico dell'industria navalmeccanica ad alta tecnologia, è autorizzata la spesa complessiva di 3 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, di cui 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 1 milione di euro per l'anno 2027, per il progetto pilota della Piattaforma Decision Support che integra le tecnologie proprietarie di automazione di piattaforma, Ship Management System (SMS), manutenzione predittiva, ottimizzazione energetica e cybersicurezza. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 1 milione di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Conseguentemente, alla rubrica sostituire la parola: «regionale» *con la seguente:* «navalmeccanica».

21.0.1 (testo 2)

Potenti, Minasi, Germanà

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis*

(Avvisatori marittimi)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-*bis)* «avvisatori marittimi»: persona fisica o giuridica che svolge il servizio di avvistamento navi e l'attività di tracciabilità telematica delle unità navali nei porti attraverso lo svolgimento del complesso di attività finalizzate all'acquisizione, validazione, registrazione, notifica e archiviazione dei dati necessari a definire la certa cronologia e tipologia delle fasi di movimentazione delle unità navali e le attività qualitativamente connesse alle operazioni commerciali all'interno dei porti".

2. Gli avvisatori marittimi, di cui al comma 1 dell'articolo 48-*quater* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120, svolgono il servizio di avvistamento navi e l'attività di tracciabilità telematica delle unità navali nei porti attraverso lo svolgimento del complesso di attività finalizzate all'acquisizione, validazione, registrazione, notifica e archiviazione dei dati necessari a definire la certa cronologia e tipologia delle fasi di movimentazione delle unità navali e le attività qualitativamente connesse alle operazioni commerciali all'interno dei porti. Tali attività vengono svolte dagli avvisatori marittimi anche attraverso l'aggiornamento degli

stati sosta nella piattaforma PMIS (Port Management Information System). Il servizio svolto dagli avvisatori marittimi è soggetto alla vigilanza e alla disciplina dall'autorità marittima e concorre all'innalzamento del gradiente della sicurezza del porto nonchè alla tutela della sicurezza della navigazione.».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1131
XIX Legislatura

- Dati generali
- Testi ed emendamenti
- Trattazione in Commissione
- Trattazione in consultiva
- Trattazione in Assemblea

Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana
Titolo breve: *Rigenerazione urbana*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)

N. 72 (pom.)
9 ottobre 2024
Sottocomm. pareri

N. 253 (pom.)
15 ottobre 2024

N. 102 (pom.)
16 settembre 2025
Sottocomm. pareri

N. 376 (pom.)
16 settembre 2025

2ª Commissione permanente (Giustizia)

N. 190 (pom.)
1 ottobre 2024

N. 200 (ant.)
30 ottobre 2024

N. 206 (ant.)
27 novembre 2024

N. 322 (ant.)
15 ottobre 2025

4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

N. 208 (ant.)
6 novembre 2024

N. 284 (pom.)
16 settembre 2025

N. 285 (ant.)
17 settembre 2025

N. 318 (ant.)
14 gennaio 2026

5ª Commissione permanente (Bilancio)

N. 290 (pom.)
8 ottobre 2024

N. 328 (ant.)
18 dicembre 2024

N. 442 (ant.)
24 settembre 2025

N. 454 (pom.)
14 ottobre 2025

N. 508 (pom.)
13 gennaio 2026

N. 510 (pom.)
14 gennaio 2026

N. 513 (pom.)
27 gennaio 2026

N. 517 (ant.)
4 febbraio 2026

N. 519 (ant.)
11 febbraio 2026

N. 522 (pom.)
18 febbraio 2026

N. 530 (pom.)
4 marzo 2026

N. 563 (ant.)
4 giugno 2026

7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

N. 155 (pom.)
24 settembre 2024

N. 165 (pom.)
29 ottobre 2024

9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

N. 161 (ant.)
26 settembre 2024

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 72(pom., Sottocomm. pareri) del 09/10/2024

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE 2024
72ª Seduta
Presidenza del Presidente
TOSATO

La seduta inizia alle ore 15,15.

(1228) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024***
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.
La Sottocommissione conviene.

(1229) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016***
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.
La Sottocommissione conviene.

(Doc. XXII, n. 14) ***ZANETTIN - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori***
(Parere alla 6a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminati gli ulteriori emendamenti approvati dalla Commissione di merito, riferiti al documento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
La Sottocommissione concorda.

(180) ***ZANETTIN e Daniela SBROLLINI. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico***
(1041) ***MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti***
(Parere alla 7a Commissione su testo unificato. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(29) ***MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(761) ***GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(863) ***OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(903) ***DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(1028) ***Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo***
(42) ***Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana***
(1122) ***DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(1131) ***Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana***

(Parere alla 8a Commissione su testo unificato. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- con riguardo all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, si rappresenta l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché il semplice parere, ai fini dell'emanazione del dPCm di adozione del Piano nazionale per la rigenerazione urbana;
- relativamente all'articolo 7 sulla disciplina degli interventi diretti privati di rigenerazione urbana, risulta opportuno inserire una clausola di cedevolezza, secondo cui le disposizioni di dettaglio contenute nel medesimo articolo perderanno di efficacia contestualmente all'entrata in vigore della corrispondente disciplina legislativa regionale.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) chiede che l'esame del provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.

Il senatore CATALDI (*M5S*) si associa a tale richiesta.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.4.2.1.2. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 253(pom.) del 15/10/2024

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2024
253ª Seduta
Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.
La seduta inizia alle ore 15,05.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2024, nel capitolo 2309 - piano gestionale 1 (n. 200)
(Parere al Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 9 ottobre.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) ricorda di aver rivolto due quesiti alla rappresentante del Governo, nella scorsa seduta, circa la necessità di mantenere almeno inalterate rispetto al 2023 le risorse da attribuire alle associazioni combattentistiche e di non modificare le percentuali di riparto storicamente applicate.
Il sottosegretario Wanda FERRO precisa preliminarmente che il criterio per l'attribuzione del fondo è sempre stato quello del numero degli iscritti alle tre associazioni, che tuttavia ha subito una flessione nel corso degli ultimi quindici anni, come risulta dalla documentazione allegata alle richieste di assegnazione delle risorse.
In ogni caso, ricorda che, in sede di esame del decreto-legge n. 60 del 2024, convertito nella legge n. 94 del 2024 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione"), il Governo ha accolto l'ordine del giorno G/1133/1/5, a prima firma del senatore Paroli, che prevede uno stanziamento di 100.000 euro per il 2024 in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno. In tal modo, si compenserebbe la decurtazione attualmente prevista.
Sarà certamente necessario, per il futuro, istituire un tavolo tecnico per la revisione dei criteri di attribuzione e ripartizione delle risorse, non essendo possibile modificarli in corso di adozione del decreto ministeriale, prevedendo magari una soglia minima.
Tuttavia, ribadisce l'attenzione del Governo nei confronti dell'attività svolta dalle tre associazioni, respingendo altresì le critiche strumentali delle opposizioni con riferimento all'80° anniversario della Liberazione: in occasione del 70° anniversario, infatti, i tagli furono ben più pesanti, nonostante l'Esecutivo fosse di orientamento politico diverso da quello attuale.

Assicura quindi che non vi è alcuna intenzione da parte del Governo di cancellare una memoria condivisa, confermando l'impegno a garantire alle tre associazioni la possibilità di continuare a svolgere la loro attività.
Il relatore DELLA PORTA (*FdI*), alla luce delle precisazioni fornite dalla rappresentante del Governo, ribadisce la proposta di parere già formulata, pubblicato in allegato al resoconto della seduta antimeridiana del 2 ottobre.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), intervenendo in dichiarazione di voto, apprezza l'intenzione del Governo di corrispondere all'impegno, assunto in sede di esame del cosiddetto "decreto coesione", di sterilizzare la decurtazione del fondo per le associazioni combattentistiche per quest'anno, tornando all'ammontare previsto per il 2023.
Resta tuttavia la questione della modifica delle percentuali di riparto del fondo, che sono rimaste identiche per decenni, nonostante le ovvie oscillazioni del numero di iscritti, proprio perché l'attribuzione delle risorse non è mai stata strettamente legata solo al numero degli iscritti, come infatti aveva previsto l'ordine del giorno 0/6277/IV/1 dell'onorevole Giuseppe Cossiga, che faceva riferimento anche all'attività svolta, al fine di non determinare una rincorsa alle nuove iscrizioni.
Ritiene che il tavolo per la revisione dei criteri di attribuzione e riparto si sarebbe dovuto convocare prima di predisporre lo schema di decreto, in modo da poter accogliere eventuali osservazioni delle tre associazioni. Al contrario, sono state assunte decisioni unilaterali, peraltro premiando una sola associazione e mettendo a grave rischio la prosecuzione dell'attività delle altre due, violando così lo spirito solidaristico che da sempre lega le tre realtà associative.
Assicura che il Partito democratico non intende formulare accuse strumentali nei confronti del Governo, purché vi sia la disponibilità a rivedere la modifica delle percentuali di riparto, che altrimenti avrebbe una giustificazione politica, peraltro proprio nell'anno di una importante ricorrenza e pochi mesi dopo l'assegnazione della medaglia d'oro al valor civile all'ANED, che annovera tra i suoi iscritti la senatrice a vita Liliana Segre.
Chiede se vi sia la disponibilità a votare la proposta di parere per parti separate, in modo da consentire alle opposizioni di precisare l'orientamento favorevole sul ripristino dell'ammontare dello stanziamento e contrario sulla modifica delle percentuali di ripartizione dei fondi.
Il senatore CATALDI (*M5S*) apprezza il tentativo del Governo di porre rimedio al taglio del contributo alle associazioni combattentistiche. Rileva, tuttavia, che, per risolvere le difficoltà di bilancio, si potrebbe, per esempio, porre in essere una più decisa lotta alla corruzione, invece di privare le procure dei necessari mezzi investigativi e di contrasto.
Critica quindi la revisione delle percentuali di riparto, legata solo al numero degli iscritti, perché questo potrebbe determinare un'apertura indiscriminata a nuove iscrizioni, senza la selezione operata finora, al solo scopo di poter richiedere un contributo più elevato. A suo avviso, quindi, è necessario fare riferimento anche all'attività svolta dalle associazioni.
Si associa pertanto alla richiesta del senatore Parrini di procedere a una votazione per parti separate dello schema di parere.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) sottolinea l'opportunità di una votazione per parti separate dello schema di parere, in modo da poter evidenziare il consenso sulla intenzione di ripristinare l'ammontare delle risorse da distribuire e il dissenso sulla inedita modifica delle percentuali di riparto.
Ritiene che, probabilmente, gli effetti di questa scelta siano stati sottovalutati, in quanto due delle tre associazioni beneficiarie rischierebbero di dover interrompere la loro attività, con evidenti ripercussioni anche dal punto di vista dell'opinione pubblica. Potrebbe sembrare, infatti, che siano messi in discussione il patrimonio valoriale e la memoria civile del Paese.
Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*), nell'annunciare il voto favorevole del suo gruppo, esprime soddisfazione per l'impegno del Governo a ripristinare l'ammontare dello stanziamento, sia pure in un momento di difficoltà per il bilancio statale. Ritiene altresì condivisibile la scelta di attenersi ai criteri oggettivi per la ripartizione delle risorse finora applicati, legati appunto al numero degli iscritti, in attesa di aprire un confronto con le tre associazioni per valutare se e come modificarli.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) chiede se il relatore intenda modificare la proposta di parere,

inserendo un riferimento all'ordine del giorno G/1133/1/5.
Precisa inoltre che la modifica delle percentuali di riparto, legata al solo numero di iscritti, rischia di incidere sulle condizioni essenziali per l'esistenza stessa di almeno due delle tre associazioni, mentre il contributo per la terza risulta incrementato.
Il PRESIDENTE precisa che il Governo ha assunto un impegno politico all'attuazione del menzionato ordine del giorno G/1133/1/5, ma la formulazione dello schema di parere è di competenza del relatore, che tiene conto degli spunti di riflessione emersi durante il dibattito.
Il sottosegretario Wanda FERRO esprime sorpresa per le dichiarazioni degli esponenti delle opposizioni, considerato che, negli ultimi dieci anni, lo stanziamento per le associazioni combattentistiche ha subito tagli considerevoli, anche in occasione del 70° anniversario della Liberazione, con un Governo che era espressione del Partito democratico.
Assicura quindi che il Governo non intende penalizzare le tre associazioni e l'assegnazione della medaglia d'oro all'ANED è appunto un riconoscimento dell'alto valore dell'attività svolta.
Ritiene che il Governo abbia operato in modo trasparente, nella ripartizione del fondo, applicando appunto un criterio oggettivo qual è quello del numero degli iscritti dichiarati dalle stesse associazioni. Per il futuro si potrà tenere conto di altri elementi, considerando per esempio anche la disponibilità di sedi o la possibilità di ricevere altri contributi. Ribadisce altresì l'intenzione del Governo di valutare la possibilità di assegnazione di beni confiscati alla mafia. Ritiene comunque importante prevedere criteri di attribuzione che restino stabili, in modo che le associazioni possano programmare la loro attività.
Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) propone quindi di inserire nello schema di parere, dopo il terzo punto delle premesse, le seguenti parole: «preso atto degli impegni assunti dal Governo, anche in relazione all'ordine del giorno G/1133/1/5, accolto in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 60 del 2024, ove si prevede uno stanziamento di centomila euro per il 2024 in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, al fine di contribuire al raggiungimento del loro scopo statutario».
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) rinnova la richiesta di votazione per parti separate, purché sia inserito un'osservazione riferita alle percentuali di riparto.
La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) rileva la necessità di modificare anche il dispositivo dell'atto di indirizzo, essendo cambiato l'ammontare complessivo dello stanziamento. Ritiene tuttavia inopportuno impegnare il Governo a non modificare le percentuali di riparto.
Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) ritiene opportuno lasciare al Governo la decisione sui criteri di attribuzione del fondo e sulle percentuali di riparto.
Propone poi di modificare il dispositivo, sostituendo le parole: «non inferiore all'attuale importo di 1.858.388 euro» con le altre: «non inferiore all'importo che verrà erogato nell'annualità in corso».
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) obietta che, lasciando solo al Governo la facoltà di decidere sulle modalità di attribuzione dello stanziamento, si marginalizza il ruolo del Parlamento.
Il PRESIDENTE ritiene che il dibattito abbia invece contribuito all'accoglimento di alcune istanze dei gruppi di opposizione; precisa poi che la proposta di parere sarà votata nel suo complesso.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), nell'apprezzare la modifica operata dal relatore con il riferimento allo stanziamento di centomila euro, esprime rammarico per la decisione di non inserire un richiamo alla questione delle percentuali di riparto che, pure, è stato oggetto di un ampio dibattito. Annuncia quindi un voto di astensione.
Il senatore CATALDI (*M5S*), pur apprezzando la modifica della proposta di parere, ritiene che si sarebbe dovuto fare riferimento ai criteri e alle percentuali di riparto dello stanziamento. A nome del Gruppo, annuncia quindi un voto di astensione.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*), nell'associarsi alle considerazioni dei senatori Parrini e Cataldi, annuncia un voto di astensione.
Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la nuova proposta di parere favorevole con osservazione, presentata dal relatore e pubblicata in allegato.
IN SEDE CONSULTIVA
(29) *MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana*

(761) ***GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(863) ***OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(903) ***DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(1028) ***Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo***
(42) ***Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana***
(1122) ***DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(1131) ***Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana***
(Parere alla 8a Commissione su testo unificato. Esame congiunto. Parere non ostativo con osservazioni)
Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con osservazioni, pubblicato in allegato.
Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) esprime alcune considerazioni critiche, ritenendo che il testo unificato proposto non rappresenti una sintesi efficace dei provvedimenti in esame, tra cui segnala il disegno di legge n. 863 a sua prima firma.
Sottolinea che la parola "rigenerazione" riguarda ambiti diversi da quelli relativi alla riqualificazione, alla ristrutturazione di edifici o all'efficientamento energetico e sismico, che invece sono contemplati nel testo in esame, con il rischio di complicare il quadro normativo e lasciare di nuovo margini alla speculazione edilizia, come è avvenuto negli anni Settanta.
A nome del Gruppo, chiede un supplemento di riflessione, annunciando, qualora si procedesse alla votazione, un voto contrario.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene necessario integrare la proposta di parere, censurando la previsione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l'adozione del Piano nazionale per la rigenerazione urbana. Sarebbe preferibile piuttosto il ricorso alla fonte regolamentare attraverso un decreto del Presidente della Repubblica, perché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri non è soggetto a controlli formali, non essendo per esempio sottoposto al vaglio del Consiglio di Stato. Sarebbe quindi opportuno un approfondimento, per evitare di stravolgere il sistema delle fonti.
Inoltre, ritiene condivisibili le considerazioni del senatore Occhiuto riguardo a un testo che, almeno nella ispirazione originaria, doveva avere un obiettivo molto più ambizioso.
Il senatore CATALDI (*M5S*) osserva che il testo unificato non tiene davvero conto di tutti i disegni di legge in titolo. Infatti, non vi è alcun riferimento a molti dei temi affrontati nel disegno di legge n. 1028, a prima firma della senatrice Elena Sironi.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) chiede un rinvio della votazione della proposta di parere, per esaminare i rilievi del senatore Occhiuto e le criticità poste dall'utilizzo dello strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) ritiene ingiustificato un rinvio della votazione della proposta di parere, dal momento che le questioni di merito sollevate, come anche il riferimento allo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, potranno essere affrontate presso la 8ª Commissione, attraverso la presentazione di appositi emendamenti. Ribadisce quindi la propria proposta di parere.
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI
Il PRESIDENTE comunica che, al termine delle audizioni informali che si sono svolte giovedì 10 ottobre 2024, in sede di Ufficio di Presidenza, sul disegno di legge n. 1192 (*Semplificazione normativa*), alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione, analogamente ad altri contributi che saranno eventualmente depositati in successive audizioni.
La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta notturna, già convocata per le ore 20, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 200

La Commissione,
esaminato l'atto del Governo in titolo,
richiamato come la normativa vigente non specifichi i criteri da seguire per il riparto dei contributi e come pertanto, seguendo la prassi ormai consolidata, anche quest'anno lo schema di decreto faccia riferimento a tal fine alla proporzione di riparto che risulta dalla legge n. 93 del 1994, sulla base delle istanze avanzate dalle associazioni interessate;
visti i rendiconti relativi all'anno 2023, presentati al Ministero dell'interno dalle tre associazioni in favore delle quali si propone la ripartizione dei contributi;
considerate le attività dall'alto valore sociale poste in essere dalle associazioni mediante i contributi, come da rendiconti trasmessi, e la necessità di mantenere e rafforzare il loro sostegno attraverso l'assegnazione di risorse in misura non inferiore a quella attuale;
preso atto degli impegni assunti dal Governo, anche in relazione all'ordine del giorno G/1133/1/5, accolto in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 60 del 2024, ove si prevede uno stanziamento di centomila euro per il 2024 in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, al fine di contribuire al raggiungimento del loro scopo statutario,
esprime parere favorevole con la seguente osservazione:
valuti il Governo l'opportunità di stabilizzare, per il triennio del bilancio pluriennale di previsione, il sostegno alle attività delle associazioni combattentistiche in premessa, attraverso l'erogazione del contributo annuo, afferente al capitolo 2309 del bilancio di previsione del Ministero dell'interno, non inferiore all'importo che verrà erogato nell'annualità in corso.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL TESTO UNIFICATO
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 29, 42, 761, 863, 903, 1028, 1122 E 1131

La Commissione, esaminato il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
- con riguardo all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), si rappresenta l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché il semplice parere, ai fini dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adozione del Piano nazionale per la rigenerazione urbana;
- relativamente all'articolo 7 sulla disciplina degli interventi diretti privati di rigenerazione urbana, risulta opportuno inserire una clausola di cedevolezza, secondo cui le disposizioni di dettaglio contenute nel medesimo articolo perderanno di efficacia contestualmente all'entrata in vigore della corrispondente disciplina legislativa regionale.

1.4.2.1.3. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 102(pom., Sottocomm. pareri) del 16/09/2025

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 16 SETTEMBRE 2025
102ª Seduta
Presidenza del Presidente
TOSATO

La seduta inizia alle ore 14.

(1209) ***Vincenza RANDO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento di manifestazione di patrimonio di interesse nazionale del festivalfilosofia di Modena, Carpi e Sassuolo***
(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
La Sottocommissione conviene.

(1634) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026***
(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)
Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, rilevato che per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità e di urgenza, essi sono individuati nell'esigenza di prevedere disposizioni per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per consentire il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026, propone di formulare, per quanto di competenza, parere non ostativo.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) chiede che il provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.
La Sottocommissione prende atto e l'esame è rimesso quindi alla sede plenaria.

(29) ***MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(42) ***Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana***
(761) ***GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(863) ***OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(903) ***DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(1028) ***Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo***
(1122) ***DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(1131) ***Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana***
(Parere alla 8ª Commissione su nuovo testo unificato. Esame. Rimessione alla sede plenaria)
Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver illustrato il nuovo testo unificato riferito ai

disegni di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
- all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, si rappresenta l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché il semplice parere, ai fini dell'emanazione del dPCm di adozione del Piano nazionale per la rigenerazione urbana;
- all'articolo 8 sulla disciplina degli interventi diretti privati di rigenerazione urbana, risulta opportuno inserire una clausola di cedevolezza, secondo cui le disposizioni di dettaglio contenute nel medesimo articolo perderanno di efficacia contestualmente all'entrata in vigore della corrispondente disciplina legislativa regionale.

Il senatore CATALDI (*M5S*) chiede che il provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) si associa alla richiesta.
La Sottocommissione prende atto e l'esame è rimesso quindi alla sede plenaria.

(1431) ***Deputato Gaetana RUSSO e altri. - Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
La Sottocommissione conviene.

(1562) ***Deputato Martina SEMENZATO e altri. - Istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (body shaming)*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,10.

1.4.2.1.4. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 376(pom.) del 16/09/2025

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MARTEDÌ 16 SETTEMBRE 2025
376ª Seduta
Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.
La seduta inizia alle ore 14,15.
IN SEDE CONSULTIVA
(1634) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026***
(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra, per quanto di competenza, il provvedimento in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, proponendo di esprimere un parere non ostativo, pubblicato in allegato.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) dichiara il voto contrario del gruppo.
La senatrice GAUDIANO (*M5S*) dichiara il voto di astensione.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
(29) ***MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(761) ***GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(863) ***OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(903) ***DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(1028) ***Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo***
(42) ***Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana***
(1122) ***DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(1131) ***Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana***
(Parere alla 8ª Commissione su nuovo testo unificato. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra, per quanto di competenza, il nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, proponendo di esprimere un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.
Il senatore CATALDI (*M5S*) annuncia un voto di astensione.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) annuncia il voto contrario, in quanto il nuovo testo risulta portatore di una concezione della rigenerazione urbana e del consumo del suolo molto lontana da quella del gruppo

del PD.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
IN SEDE REFERENTE
(1184) ***Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 9 settembre scorso.
Il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti 2.0.24 (testo 2), 2.0.43, 5.6, 6.0.2, 8.0.4, 9.4, 9.5, 9.6, 9.0.8, 9.0.9, 9.0.10, 10.0.22, 10.0.76, 10.0.87, 10.0.600/1, 10.0.600/2, 10.0.600/3, 10.0.600/4 e 10.0.600/5, 14.0.2, 14.0.4, 15.4 (testo 2), 24.0.1, 30.0.1 e 31.6 su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sono inammissibili, in base all'articolo 126-*bis*, comma 2-*ter*, del Regolamento, e non saranno quindi posti in votazione.
Sugli emendamenti 2.0.1, 9.0.7, 9.0.29, 11.1, 25.6, 25.0.1 e 25.0.7 il parere non ostativo è invece condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad una proposta di modificazione.
Sull'emendamento 9.0.2 (testo 2), il parere è non ostativo, nel presupposto che le società di mutuo soccorso siano finanziate esclusivamente con contributi privati.
L'emendamento 10.0.7 è stato riformulato in un testo 2 (pubblicato in allegato).
E' stato inoltre presentato l'ordine del giorno G/1184/4/1 (pubblicato in allegato) derivante dal ritiro dell'emendamento 31.0.2.
Fa poi presente che il relatore ha presentato gli emendamenti 10.0.602, 15.0.600 e 31.600 (pubblicati in allegato).
Propone di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 15 di domani, mercoledì 17 settembre 2025.
La Commissione conviene.
Il PRESIDENTE avverte quindi che si procederà con la votazione degli emendamenti accantonati nelle precedenti sedute.
Chiede, a tale riguardo, al relatore e al rappresentante del Governo di esprimere i pareri.
Sulla proposta 2.0.1, il relatore DELLA PORTA (*FdI*) formula un parere favorevole subordinatamente ad un'ipotesi di riformulazione di cui dà lettura.
Il sottosegretario GEMMATO si esprime in senso conforme al relatore.
Il senatore DE PRIAMO (*FdI*) sottoscrive e riformula l'emendamento 2.0.1 in un testo 2, pubblicato in allegato, conformemente peraltro al parere non ostativo condizionato reso dalla Commissione bilancio.
L'emendamento 2.0.1 (testo 2), posto ai voti, risulta approvato.
Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) e il sottosegretario GEMMATO formulano quindi un invito al ritiro o, in subordine, parere contrario sull'emendamento 2.0.8.
Il senatore DE PRIAMO (*FdI*) ritira l'emendamento 2.0.8.
Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) e il sottosegretario GEMMATO esprimono quindi un invito al ritiro o, in subordine, parere contrario, sugli identici emendamenti 2.0.13, 2.0.14, 2.0.15, 2.0.16 e 2.0.17.
I senatori DE PRIAMO (*FdI*) e TOSATO (*LSP-PSd'Az*) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 2.0.13 e 2.0.14.
Il senatore DE ROSA (*FI-BP-PPE*) fa proprio e ritira l'emendamento 2.0.15.
Sugli identici emendamenti 2.0.16 e 2.0.17, interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), chiedendo le motivazioni dell'invito al ritiro, in ragione del fatto che le proposte emendative in esame forniscono risposta a richieste provenienti dal territorio.
Il senatore CATALDI (*M5S*) si associa alla richiesta di chiarimento circa le motivazioni dell'invito al ritiro.
Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) fa presente come le ragioni dell'invito al ritiro risiedano in motivazioni di ordine pubblico.
Con contestuale votazione, la Commissione respinge gli identici emendamenti 2.0.16 e 2.0.17.
Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) formula un parere favorevole sulla proposta 2.0.19 e un parere

favorevole sull'emendamento 2.0.18, purché riformulato come il 2.0.19.
Il senatore DE ROSA (*FI-BP-PPE*) fa proprio l'emendamento 2.0.18 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato.
Gli identici emendamenti 2.0.18 (testo 2) e 2.0.19, posti contestualmente ai voti, sono approvati.
Accogliendo l'invito del relatore DELLA PORTA (*FdI*) e del rappresentante del Governo, il senatore DE ROSA (*FI-BP-PPE*) sottoscrive poi gli emendamenti 2.0.20 (testo 2) e 2.0.26 e li ritira.
Analogamente, il senatore DE PRIAMO (*FdI*) ritira l'emendamento 2.0.25.
Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) formula quindi un avviso favorevole sulla proposta 2.0.28, purché riformulata in un testo 2 di cui dà lettura.
Il sottosegretario GEMMATO si esprime in senso conforme al relatore.
Il senatore DE PRIAMO (*FdI*) riformula l'emendamento 2.0.28 in un testo 2, pubblicato in allegato, conformemente peraltro al parere non ostativo condizionato reso dalla Commissione bilancio.
Posto ai voti, l'emendamento 2.0.28 (testo 2) viene approvato.
Su invito del Relatore e del sottosegretario Gemmato, il senatore DE ROSA (*FI-BP-PPE*) sottoscrive l'emendamento 2.0.29 e lo ritira.
In seguito, il relatore DELLA PORTA (*FdI*) invita i proponenti a ritirare gli identici emendamenti 2.0.50, 2.0.51 e 2.0.52, avvertendo che, in caso contrario, il parere si intende contrario.
Il sottosegretario GEMMATO si esprime in senso conforme al relatore.
Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) chiede le ragioni dell'invito al ritiro.
Il relatore, senatore DELLA PORTA (*FdI*), fa presente come le proposte emendative in oggetto risultano nei fatti già incluse nel nuovo codice di riordino degli incentivi.
Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 2.0.50.
La senatrice GELMINI (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) ritira l'emendamento 2.0.52.
La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) insiste per la votazione dell'emendamento 2.0.51 che - posto ai voti - risulta respinto.
Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è poi respinto l'emendamento 3.0.1.
Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 4.0.1 - analogamente agli emendamenti 25.0.2 e 30.0.4 - restano accantonati, in attesa di acquisire il parere della Commissione bilancio.
Accogliendo l'invito del Relatore e del Governo, il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) ritira poi la proposta 4.0.7.
Sugli identici emendamenti 4.0.15, 4.0.16, 4.0.17 e 4.0.18, il relatore DELLA PORTA (*FdI*) e il sottosegretario GEMMATO formulano un invito al ritiro o, in subordine, parere contrario.
La senatrice GELMINI (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) ritira la proposta 4.0.17.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole sulle identiche proposte 4.0.15, 4.0.16 e 4.0.18, chiedendo le ragioni dell'invito al ritiro.
Il relatore, senatore DELLA PORTA (*FdI*) fa presente come l'invito al ritiro si fondi sul carattere indeterminato di tali emendamenti e sul rischio di un'applicazione disomogenea sul territorio.
Con contestuale votazione, gli identici emendamenti 4.0.15, 4.0.16 e 4.0.18 sono respinti.
Viene poi posto in votazione e respinto l'emendamento 4.0.25 (testo 2) sul quale la Commissione bilancio aveva espresso un parere di semplice contrarietà.
Accogliendo l'invito del relatore DELLA PORTA (*FdI*) e del rappresentante del GOVERNO, il senatore DE PRIAMO (*FdI*) sottoscrive e ritira la proposta 5.0.2.
Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) e il sottosegretario GEMMATO esprimono parere contrario sull'emendamento 6.1.
Su richiesta della senatrice GAUDIANO (*M5S*), il relatore DELLA PORTA (*FdI*) fornisce le motivazioni del parere contrario.
La senatrice GAUDIANO (*M5S*) ritira l'emendamento 6.1 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1184/5/1 (pubblicato in allegato).
Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) esprime poi parere favorevole sull'emendamento 8.0.1 (testo 2), purché riformulato secondo una versione di cui dà lettura.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme al relatore.
Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 8.0.1 (testo 2) in un testo 3 (pubblicato in allegato), che, posto ai voti, è approvato.
Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) e il sottosegretario GEMMATO esprimono poi un invito al ritiro o, in subordine, parere contrario sull'emendamento 9.0.2 (testo 2).
Su richiesta del senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), il relatore DELLA PORTA (*FdI*) fornisce le motivazioni dell'invito al ritiro.
Accogliendo l'invito del Relatore e del Governo, il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) ritira poi la proposta 9.0.2 (testo 2).
Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) formula quindi un avviso favorevole sulla proposta 9.0.7, purché riformulata in un testo 2 di cui dà lettura.
Il sottosegretario GEMMATO si esprime in senso conforme al relatore.
Il senatore DE PRIAMO (*FdI*) sottoscrive l'emendamento 9.0.7 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, conformemente peraltro al parere non ostativo condizionato reso dalla Commissione bilancio.
Posto ai voti, l'emendamento 9.0.7 (testo 2) è approvato.
Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) formula poi un avviso favorevole sulla proposta 9.0.29, purché riformulata in un testo 2 di cui dà lettura.
Il sottosegretario GEMMATO si esprime in senso conforme al relatore.
Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 9.0.29 in un testo 2, pubblicato in allegato, conformemente peraltro al parere non ostativo condizionato reso dalla Commissione bilancio.
Posto ai voti, l'emendamento 9.0.29 (testo 2) è approvato.
Con il parere favorevole del relatore DELLA PORTA (*FdI*) e del sottosegretario GEMMATO, viene poi approvato l'emendamento 10.0.600.
Successivamente, il relatore DELLA PORTA (*FdI*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sulla proposta 10.0.601 e parere favorevole sul subemendamento 10.0.601/1, purché riformulato in un testo di cui danno lettura.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), accogliendo la proposta del relatore e del Governo, riformula il subemendamento 10.0.601/1 in un testo 2 (pubblicato in allegato).
Posto ai voti, il subemendamento 10.0.601/1 (testo 2) è approvato.
Successivamente, viene approvato l'emendamento 1.0.601, come subemendato.
Su richiesta del relatore DELLA PORTA (*FdI*) e del sottosegretario GEMMATO, restano accantonati gli emendamenti 11.1, 11.2 e 11.3.
Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) e il sottosegretario GEMMATO esprimono poi un invito al ritiro o, in subordine, parere contrario sugli identici emendamenti 25.4 e 25.5.
Il senatore DE ROSA (*FI-BP-PPE*) sottoscrive e ritira l'emendamento 25.4.
L'emendamento 25.5 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.
Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) formula quindi un avviso favorevole sulla proposta 25.6, purché riformulata in un testo 2 di cui dà lettura.
Il sottosegretario GEMMATO si esprime in senso conforme al relatore.
Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 25.6 in un testo 2, pubblicato in allegato, conformemente peraltro al parere non ostativo condizionato reso dalla Commissione bilancio.
Posto ai voti, l'emendamento 25.6 (testo 2) è approvato.
Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) formula quindi un avviso favorevole sulla proposta 25.0.1, purché riformulata in un testo 2 di cui dà lettura.
Il sottosegretario GEMMATO si esprime in senso conforme al relatore.
Il senatore DE PRIAMO (*FdI*) riformula l'emendamento 25.0.1 in un testo 2, pubblicato in allegato, conformemente peraltro al parere non ostativo condizionato reso dalla Commissione bilancio.
La Commissione approva quindi l'emendamento 25.0.1 (testo 2).
Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) formula quindi un avviso favorevole sulla proposta 25.0.7, purché riformulata in un testo 2 di cui dà lettura.

Il sottosegretario GEMMATO si esprime in senso conforme al relatore.
Il senatore DE ROSA (*FI-BP-PPE*) sottoscrive e riformula l'emendamento 25.0.7 in un testo 2, pubblicato in allegato, conformemente peraltro al parere non ostativo condizionato reso dalla Commissione bilancio.
Posto ai voti, l'emendamento 25.0.7 (testo 2) è approvato.
Il senatore DE PRIAMO (*FdI*), accogliendo l'invito del relatore e del Governo, fa poi proprio l'emendamento 29.0.2 e lo ritira.
Su richiesta del relatore DELLA PORTA (*FdI*), resta accantonato l'emendamento 29.0.3.
Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) e il sottosegretario GEMMATO esprimono poi un invito al ritiro o, in subordine, parere contrario sull'emendamento 30.1.
Il senatore DE PRIAMO (*FdI*) ritira l'emendamento 30.1 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1184/6/1 (pubblicato in allegato).
Con il parere favorevole del Relatore e del Governo, sono poi approvati, con distinte votazioni, gli emendamenti di coordinamento formale Coord. 1 e Coord. 2.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1451) ***MALAN e altri. - Modifiche agli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in materia di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti***

(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 settembre scorso.
Il PRESIDENTE propone di svolgere un'unica dichiarazione di voto sugli emendamenti da 1.60 a 1.68, che si differenziano tra loro soltanto per la variazione delle percentuali del *quorum* strutturale di partecipazione al voto, ferma restando la votazione distinta delle diverse proposte emendative.
La Commissione conviene.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), nell'annunciare il voto favorevole, osserva come le recenti elezioni comunali nel *land* tedesco del Nord Reno-Vestfalia testimonino la validità della previsione di un turno di ballottaggio.
Denuncia il rischio di stravolgere, con il disegno di legge in esame, una normativa che ha dato buona prova di funzionamento.
Attraverso gli emendamenti in esame, si vuole quindi dissuadere la maggioranza e il Governo dal compiere scelte distorsive e si punta a focalizzare l'attenzione sull'importanza della partecipazione al voto e sull'individuazione di strumenti atti a contrastare l'astensionismo.
Il senatore CATALDI (*M5S*) annuncia il voto favorevole, segnalando come gli emendamenti in discussione abbiano anche un intento provocatorio, volto a stimolare la riflessione sui rischi - insiti nel disegno di legge - di configurare un sindaco scelto da una minoranza di cittadini, con conseguente distorsione del sistema democratico e creazione di maggioranze fittizie.
Con contestuale votazione, la Commissione respinge gli emendamenti sostanzialmente identici 1.60, 1.61 e 1.62.
Successivamente, con contestuale votazione, sono respinti gli emendamenti sostanzialmente identici 1.63, 1.64 e 1.65.
In seguito, con contestuale votazione, sono respinti gli emendamenti sostanzialmente identici 1.66, 1.67 e 1.68.
Il PRESIDENTE propone quindi di svolgere un'unica dichiarazione di voto sugli emendamenti da 1.69 a 1.86, che si differenziano tra loro soltanto per la variazione delle percentuali del *quorum* strutturale di partecipazione al voto, ferma restando la votazione distinta delle diverse proposte emendative.
La Commissione conviene.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole sulle proposte emendative in esame, finalizzate a stimolare un supplemento di riflessione da parte del Governo e della maggioranza, nell'ottica di difendere il sistema elettorale vigente e di favorire la partecipazione al voto, nel rispetto dell'identità delle singole forze politiche.
La senatrice GAUDIANO (*M5S*) - nel dichiarare il voto favorevole - si associa alle considerazioni del

senatore Cataldi, sottolineando la necessità di contrastare l'astensionismo, che non va confuso con il voto di protesta.
Purtroppo, il disegno di legge in esame limita il ricorso al turno di ballottaggio, senza garantire né rappresentatività né stabilità, con il rischio di avere sindaci scelti soltanto da quattro elettori su dieci, ossia da una minoranza del corpo elettorale.
Con contestuale votazione, la Commissione respinge gli emendamenti sostanzialmente identici 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73 e 1.74.
Successivamente, con contestuale votazione, sono respinti gli emendamenti sostanzialmente identici 1.75, 1.76, 1.77, 1.78, 1.79 e 1.80.
In seguito, con contestuale votazione, sono respinti gli emendamenti sostanzialmente identici 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.85 e 1.86.
Il PRESIDENTE propone poi di svolgere un'unica dichiarazione di voto sugli emendamenti da 1.87 a 1.104, che si differenziano tra loro soltanto per la variazione delle percentuali del *quorum* strutturale di partecipazione al voto, ferma restando la votazione distinta delle diverse proposte emendative.
La Commissione conviene.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole, sottolineando il rischio dell'inefficacia delle scelte di governo, nei casi in cui il decisore politico sia percepito soltanto come rappresentante di una minoranza.
Si sofferma quindi sull'analisi sull'astensionismo involontario contenuta in un recente saggio del professor Bassanini e rileva l'importanza di non snaturare il vigente sistema di elezione e l'attuale assetto istituzionale degli enti locali.
Con contestuale votazione, la Commissione respinge gli emendamenti sostanzialmente identici 1.87, 1.88, 1.89, 1.90, 1.91 e 1.92.
Successivamente, con contestuale votazione, sono respinti gli emendamenti sostanzialmente identici 1.93, 1.94, 1.95, 1.96, 1.97 e 1.98.
In seguito, con contestuale votazione, sono respinti gli emendamenti sostanzialmente identici 1.99, 1.100, 1.101, 1.102, 1.103 e 1.104.
Il PRESIDENTE propone poi di svolgere un'unica dichiarazione di voto sugli emendamenti da 1.105 a 1.122, che si differenziano tra loro soltanto per la variazione delle percentuali del *quorum* strutturale di partecipazione al voto, ferma restando la votazione distinta delle diverse proposte emendative.
La Commissione conviene.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole sugli emendamenti in discussione, evidenziando come l'approvazione a larga maggioranza di una normativa elettorale ne rafforzerebbe la credibilità e la conformità agli interessi generali.
Al contrario, il disegno di legge in esame rappresenta il seguito di una serie di precedenti tentativi di modifica perpetrati con emendamenti a disegni di legge di conversione di decreti-legge, ossia di dubbia compatibilità con il dettato costituzionale.
Nel rilevare come non vi sia stato alcun coinvolgimento delle opposizioni, manifesta la propria perplessità per l'approvazione di alcuni emendamenti che - nel prevedere l'assegnazione *pro quota* alle liste collegate della preferenza al solo candidato sindaco e il superamento del voto disgiunto - limitano, a suo avviso, il potere di scelta degli elettori.
Con contestuale votazione, la Commissione respinge gli emendamenti sostanzialmente identici 1.105, 1.106, 1.107, 1.108, 1.109 e 1.110.
Successivamente, con contestuale votazione, sono respinti gli emendamenti sostanzialmente identici 1.111, 1.112, 1.113, 1.114, 1.115 e 1.116.
In seguito, con contestuale votazione, sono respinti gli emendamenti sostanzialmente identici 1.117, 1.118, 1.119, 1.120, 1.121 e 1.122.
Il PRESIDENTE propone poi di svolgere un'unica dichiarazione di voto sugli emendamenti da 1.123 a 1.140, che si differenziano tra loro soltanto per la variazione delle percentuali del *quorum* strutturale di partecipazione al voto, ferma restando la votazione distinta delle diverse proposte emendative.
La Commissione conviene.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole sugli emendamenti in discussione, sottolineando come il disegno di legge in esame rischi di mortificare la rappresentatività delle istituzioni comunali.
Le proposte emendative risultano finalizzate ad individuare anche possibili punti di intesa, nella consapevolezza di come le amministrazioni comunali, in questi ultimi decenni, abbiano dimostrato una maggiore capacità di tenuta, anche in virtù di una legge elettorale ben funzionante.
Con rammarico, rileva tuttavia l'assenza di margini effettivi di confronto.
Con contestuale votazione, la Commissione respinge gli emendamenti sostanzialmente identici 1.123, 1.124, 1.125, 1.126, 1.127 e 1.128.
Successivamente, con contestuale votazione, sono respinti gli emendamenti sostanzialmente identici 1.129, 1.130, 1.131, 1.132, 1.133 e 1.134.
In seguito, con contestuale votazione, sono respinti gli emendamenti sostanzialmente identici 1.135, 1.136, 1.137, 1.138, 1.139 e 1.140.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1634

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:
per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità e di urgenza, essi sono individuati nell'esigenza di prevedere disposizioni per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per consentire il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL NUOVO TESTO UNIFICATO RELATIVO AI DISEGNI DI LEGGE NN. 29, 42, 761, 863, 903, 1028, 1122 E 1131

La Commissione, esaminato il nuovo testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
- all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, si rappresenta l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché il semplice parere, ai fini dell'emanazione del dPCm di adozione del Piano nazionale per la rigenerazione urbana;
- all'articolo 8 sulla disciplina degli interventi diretti privati di rigenerazione urbana, risulta opportuno inserire una clausola di cedevolezza, secondo cui le disposizioni di dettaglio contenute nel medesimo articolo perderanno di efficacia contestualmente all'entrata in vigore della corrispondente disciplina legislativa regionale.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE **N. 1184**

G/1184/4/1 (già em. 31.0.2)

Durnwalder, Patton

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1184 recante "*Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese*",

premesso che

l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, riconosce specifiche tutele a favore delle minoranze linguistiche tedesca e ladina in materia di associazioni di sindacato; in particolare, nella Provincia autonoma di Bolzano, alle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina,

aderenti alla confederazione maggiormente rappresentativa fra quelle dei lavoratori stessi, sono estesi, in ordine alla costituzione di rappresentanze sindacali aziendali e comunque in ordine all'esercizio di tutte le attività sindacali, comprese quelle di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni, i diritti riconosciuti da norme di legge alle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

ai sensi dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, alle associazioni sindacali costituite tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina di cui all'articolo 9 del d.P.R. 6 gennaio 1978, n. 58 sono estesi i diritti e le prerogative riconosciuti dai contratti collettivi nazionali di lavoro alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

la predetta norma, come è stato affermato più volte dalla Corte di cassazione (cfr. sentenze n. 10848/2006; 15083/2015; 21373/2018; 31419/2021), "*costituisce attuazione della tutela delle minoranze linguistiche che la Costituzione colloca tra i compiti fondamentali della Repubblica (art. 6). Si tratta di un valore primario dell'ordinamento giuridico, principio fondamentale della Repubblica che, pur destinato ad essere specificato da norme volte a dare ad esso attuazione, risulta comunque autonomamente dotato di un proprio valore giuridico, capace anche di realizzazioni immediate e indipendenti. Lo dimostra, sia la sedes materiae della norma, sia l'evidente collegamento con gli art. 2 e 3 Cost, stante la garanzia della sfera di protezione, in termini di tutela positiva, non per il singolo in quanto cittadino, bensì al gruppo quale minoranza, e di attuazione del principio di eguaglianza*" (cfr. Cass. n. 10848/2006);

tra i diritti e le prerogative - di cui al sopra richiamato articolo 5-*bis* - riconosciuti dai contratti collettivi nazionali di lavoro alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale vi è la partecipazione alle trattative per la stipula o il rinnovo dei contratti collettivi nazionali.

considerato che

le associazioni sindacali costituite tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina rivestono un ruolo importante nella rappresentanza dei diritti dei lavoratori in contesti territoriali con specificità linguistiche e culturali riconosciute dalla normativa statale e costituzionale;

escludere tali associazioni dalla partecipazione alla contrattazione collettiva nazionale equivarrebbe a negare il principio di uguaglianza sostanziale sancito dall'articolo 3 della Costituzione, nonché il riconoscimento e la tutela delle minoranze linguistiche previsto dall'articolo 6, compromettendo il pieno esercizio dei diritti sindacali da parte dei lavoratori appartenenti a queste comunità;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a riconoscere il diritto delle associazioni sindacali costituite tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, a partecipare alle trattative per la contrattazione collettiva nazionale e alla stipula dei contratti collettivi nazionali, al fine di garantire una piena e adeguata rappresentanza delle specificità linguistiche e culturali nei processi negoziali nazionali.

G/1184/5/1 (già em. 6.1)

Gaudiano, Maiorino, Cataldi

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1184 recante "Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese";

premesso che:

l'articolo 6 reca disposizioni concernenti la semplificazione delle forme di contratto del settore marittimo come disposto dal Codice della navigazione;

valutato il contenuto dell'emendamento n. 6.1;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di semplificare le forme dei contratti e le loro modalità di sottoscrizione di arruolamento di comandante e personale marittimo affinché questi possano essere annotati e convalidati anche in formato elettronico con firma digitale.

G/1184/6/1 (già em. 30.1)

De Priamo, Spinelli

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 1184, recante disposizioni in materia di semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese,

premesso che

è necessario contenere il fenomeno della circolazione del rifiuto organico a fini di recupero o riciclaggio anche a grande distanza tra il luogo di produzione e il sito di trattamento finale, in linea con quanto raccomandato dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR);

a tal fine, sarebbe opportuno prevedere una deroga alla libera circolazione del rifiuto oggetto di raccolta differenziata destinato al riciclaggio e al recupero, in considerazione della specificità della frazione organica soggetta a fermentazione e alle possibili conseguenti emissioni di miasmi;

per giunta, si intende contribuire alla riduzione delle emissioni di Co2 prodotte dal trasporto su strada dei rifiuti, unitamente alla sicurezza e trasparenza delle rotte dei rifiuti,

impegna il Governo

ad escludere dalla libera circolazione sul territorio nazionale, di cui all'art. 181, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la frazione organica che, salvo comprovate necessità, dovrebbe essere sottoposta alle operazioni di trattamento finale nel territorio di raccolta ovvero nella regione ove i rifiuti sono prodotti ovvero in una macroarea costituita da regioni limitrofe ai sensi dell'articolo 198-*bis*.

Art. 2

2.0.1 (testo 2)

De Carlo, Spinelli, De Priamo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Semplificazioni per lo sviluppo di sistemi di agricoltura di precisione)

1. Al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente: "Art. 13-*bis*. - *1*. L'irrorazione aerea con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto UAS *(Unmanned Aircraft System*), di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio, è consentita, in deroga alle norme vigenti ed in via sperimentale, per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, su terreni qualificati agricoli dai vigenti strumenti urbanistici, se svolta nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo.

2. L'irrorazione di cui al comma 1 è effettuata:

a) con modalità tali da garantire il rispetto dei principi generali previsti dal Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 6;

b) da un utilizzatore professionale di prodotti fitosanitari in possesso di specifiche competenze e adeguatamente formato conformemente a quanto disposto dal decreto interministeriale di cui al comma 3;

c) nel rispetto della disciplina sull'impiego dello spazio aereo attraverso i sistemi aeromobili a pilotaggio remoto;

d) presso centri di saggio o Enti pubblici di ricerca riconosciuti dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le prove di campo e/o dal Ministero della salute per gli aspetti di conformità alle Buone Pratiche di Laboratorio (BPL), secondo quanto previsto dalla normativa UE vigente.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della salute e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo al fine di assicurare il minimo impatto sull'ambiente e prevenire danni alla salute umana ed animale.

4. L'effettuazione della predetta irrorazione, o di cicli di irrorazioni, è preceduta dall'inoltro al competente Servizio fitosanitario regionale di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riportante la cadenza temporale dell'intervento, che può coincidere con l'intero periodo sperimentale, corredata da una relazione agronomica asseverante il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo. La SCIA può essere presentata anche per il tramite di soggetti di natura associativa cui gli utilizzatori aderiscono.

5. I servizi fitosanitari regionali competenti per territorio monitorano i risultati della sperimentazione e vigilano sul rispetto delle condizioni stabilite dalla relazione agronomica di cui al comma 4 e dal decreto interministeriale di cui al comma 3.

6. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *h)*, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'irrorazione tramite sorvolo con UAS su parchi naturali e aree protette è autorizzata dall'Ente responsabile, il quale adotta specifiche linee guida previo parere del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

7. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

2.0.18 (testo 2)

Ternullo, Occhiuto, Paroli, Rosso, De Rosa

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(*Misure di semplificazione in materia di immigrazione*)

1.Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 apportare le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 22, comma 2, alla lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

"Nell'ipotesi in cui l'alloggio sia rappresentato dai dormitori stabili del cantiere è ammessa la presentazione di un'autocertificazione del datore di lavoro che attesti i requisiti di cui all'Allegato XIII - Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Nell'ipotesi in cui l'alloggio sia rappresentato da una struttura alberghiera o struttura ricettiva comunque denominata, ai fini dell'idoneità dell'alloggio, è sufficiente l'indicazione del nominativo della struttura ospitante, ferme restando le eventuali responsabilità a carico della medesima struttura in caso di mancata osservanza della normativa di settore."

Conseguentemente,

all'articolo 5-*bis*, comma 1, lettera a), sostituire le parole "dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica" con le seguenti: "dal decreto ministeriale 5 luglio 1975. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera b), per le ipotesi ivi richiamate".

b) All'articolo 22, dopo il comma 5-*quater*, aggiungere il seguente:

"5-*quater*.1. Il termine massimo per il rilascio del nulla osta di cui al comma 5 è ridotto a 30 giorni per l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato degli stranieri che partecipano ai programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine di cui all'articolo

23".

2.0.28 (testo 2)

Spinelli, De Priamo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Misure di semplificazione in materia di sistemi di responsabilità estesa del produttore)

1. All'articolo 185-*bis*, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "punto vendita" aggiungere le seguenti: ", nelle aree di pertinenza o in altri luoghi di raggruppamento nella diretta disponibilità dei distributori stessi o messi loro a disposizione dai sistemi di gestione dei produttori."».

Art. 8

8.0.1 (testo 3)

Potenti, Tosato, Minasi, Spelgatti, Pirovano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Disciplina dell'attività di Consulente chimico di porto)

1. Al codice della navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, dopo l'articolo 116 è inserito il seguente:

"Art. 116-*bis*.

(Consulente Chimico di porto)

1. L'attività dei consulenti chimici di porto è finalizzata alla sicurezza della navigazione, delle operazioni portuali e del porto nonché alla tutela dell'incolumità pubblica. Sono fatte salve le competenze e le attività attribuite alle professioni regolamentate di chimico e di ingegnere.

2. L'esercizio dell'attività di consulente chimico di porto è consentito ai professionisti in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) possesso di una laurea magistrale appartenente ad una delle seguenti classi delle lauree magistrali LM-54 Scienze chimiche, LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale o LM-22 Ingegneria chimica;

b) iscrizione all'albo professionale dei chimici e fisici, nella sezione A settore chimica, o all'albo professionale degli ingegneri, nella sezione A settore industriale;

c) compimento di un percorso di qualificazione tecnico-professionale la cui organizzazione è affidata alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici ed al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, comprensivo di tirocinio pratico di un anno e superamento di una prova finale.

3. I consulenti chimici di porto di cui al comma 1 sono iscritti in appositi registri tenuti dalle Capitanerie di porto, che provvedono a tale adempimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Gli atti emessi dal consulente chimico di porto sono rilasciati all'Autorità Marittima e, nei casi previsti, anche all'Autorità di Sistema Portuale, al datore di lavoro e alla parte committente. Per l'esecuzione dei servizi di cui al presente articolo, il rilascio di giudizi, valutazioni, pareri, perizie in materia di chimica pura e applicata, nonché certificazioni analitiche deve essere effettuato da un professionista Chimico, iscritto all'Albo dei Chimici e dei Fisici

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero della salute, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce con uno o più decreti: le attività e i servizi svolti dal consulente chimico di porto di cui al comma 1, ivi incluse quelle già previste dalla legislazione vigente, le modalità di svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettera c), le caratteristiche dei registri di cui al comma 3 e i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nei medesimi registri.

6. I professionisti che, alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, risultino già iscritti in qualità di "consulente chimico di porto" nei registri di cui all'articolo 68 del presente regio decreto, sono iscritti di diritto nei registri di cui al comma 3. Con le modalità di cui al comma 5 sono indicate le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 3 e di estinzione dei registri dei consulenti chimici di porto tenuti ai sensi dell'articolo 68 del Codice della navigazione.

7. Fino all'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 5 e comunque non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono sospese le nuove iscrizioni ai registri di cui al comma 3.

8. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con il Ministero della Salute, entro ventiquattro mesi dall'approvazione dei decreti di cui al comma 5 può, con proprio decreto, apportare ulteriori disposizioni correttive in materia di attività e servizi svolti dal consulente chimico di porto, volte a chiarire il contenuto delle predette disposizioni e a garantire il più efficace funzionamento."».

Art. 9

9.0.7 (testo 2)

Mancini, Spinelli, De Priamo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-*bis.*

(*Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in materia di ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati)*

1. All'articolo 27-*quater*, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la parola: "novanta" è sostituita dalla seguente: "trenta"».

9.0.29 (testo 2)

Bergesio, Spelgatti, Pirovano, Tosato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-*bis.*

(Disposizioni in materia di lavoro occasionale in agricoltura)

1. Al fine di limitare il fenomeno del lavoro irregolare in agricoltura consentendo alle imprese agricole di avvalersi di modalità semplificate per il reperimento di manodopera da impiegare, in particolare, nelle attività stagionali, all'articolo 1, comma 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "per il biennio 2023-2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 900.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2025, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

Art. 10

10.0.7 (testo 2)

Balboni, Lisei

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche)

1. All'articolo 7 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni,

dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. La segnalazione di cui al comma 2 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno, nonché dalla documentazione attestante il rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del rischio applicabili secondo le vigenti disposizioni.

2-*ter*. L'attività oggetto della segnalazione di cui al comma 2 può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

2-*quater*. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 2, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni.».

10.0.601/1 (testo 2)

Giorgis, D'Elia, Meloni, Parrini, Valente

*All'emendamento 10.0.601, capoverso «*Art. 10-*bis*»*, comma 1, dopo le parole:* «, formato da tre componenti,» *inserire le seguenti*: «compreso il Presidente,».

10.0.602

Il Relatore

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Disposizioni per la semplificazione e digitalizzazione del patrimonio storico culturale navale)

1. All'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è aggiunto, in fine, il seguente comma "9-*ter*. Al fine di semplificare, digitalizzare e promuovere l'attività di recupero e tutela del patrimonio storico culturale della società Fincantieri S.p.A., costituito dai documenti storici relativi alle costruzioni navali e dai prodotti di archeologia industriale, e di celebrare il suo contributo allo sviluppo del patrimonio storico, artistico e industriale della Nazione nonché alla formazione dell'identità italiana e la valorizzazione dei territori anche attraverso progetti di riqualificazione di infrastrutture sociali, alla Fondazione Fincantieri è concesso un contributo pari a 900 mila euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente pari a 900 mila euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 898, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207.»

Art. 15

15.0.600

Il Relatore

Dopo l'art. 15 è inserito il seguente

«Art. 15-*bis*

(Ulteriori misure in materia di dehors, riforma degli incentivi e di prodotti confezionati)

1. All'articolo 26 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle parole «entro il 31 dicembre 2026»;

b) al comma 2, lettera i), le parole «novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1» sono sostituite dalle parole «un congruo termine»;

c) al comma 2, dopo la lettera i), è aggiunta la lettera:

i-*bis* «consentire alle imprese di pubblico esercizio in possesso di strutture amovibili che hanno fruito delle deroghe di cui all'articolo 9-*ter*, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nel caso di diniego delle autorizzazioni previste dagli articoli 21, 106, comma 2-*bis*, 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo di cui al comma 1, un adeguato lasso temporale per il ripristino dei luoghi»;

d) al comma 4 le parole «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle parole «30 giugno 2027».

2. Il termine previsto all'articolo 3, comma 1, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, è prorogato al 31 marzo per l'esercizio della delega riferito all'adozione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera a) del medesimo articolo 3.

3. All'articolo 23 comma 3, della legge 16 dicembre 2024, n. 193 le parole: "a decorrere dal 1° ottobre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° luglio 2026".»

Art. 25

25.6 (testo 2)

Murelli, Pirovano, Spelgatti, Tosato

Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso e-*sexies) aggiungere la seguente:* «e-*septies*) l'esecuzione in farmacia, da parte di personale abilitato, di test di *screening* per l'individuazione del virus dell'Epatite C;».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «a *e -sexies)* » *con le seguenti:* «a *e -septies)* » .

25.0.1 (testo 2)

Spinelli, De Priamo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-*bis.*

(Semplificazioni in materia di assistenza farmaceutica ai pazienti cronici e in caso di dimissioni ospedaliere)

1. Nella prescrizione di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale per la cura di patologie croniche, il medico prescrittore indica nella ricetta dematerializzata ripetibile, sulla base del protocollo terapeutico individuale, la posologia e il numero di confezioni dispensabili nell'arco temporale massimo di dodici mesi. Il medico prescrittore, qualora lo richiedano ragioni di appropriatezza prescrittiva, sospende in ogni momento la ripetibilità della prescrizione ovvero modifica la terapia.

2. Al momento della dispensazione, presso le farmacie convenzionate, il farmacista informa l'assistito circa le corrette modalità di assunzione dei medicinali prescritti e consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata, in coerenza con quanto definito nel protocollo di cui al comma 1. Il farmacista, nel monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica, qualora rilevi difficoltà da parte dell'assistito nella corretta assunzione dei medicinali prescritti, segnala le criticità al medico prescrittore per le valutazioni di sua competenza.

3. La farmacia convenzionata consegna il medicinale richiesto in caso di esibizione da parte del paziente di documentazione di dimissione ospedaliera, di referto di pronto soccorso o altra documentazione analoga rilasciata dai servizi di continuità assistenziale il giorno di presentazione ovvero nei due giorni immediatamente precedenti, dalle quali risulti prescritta o, comunque, suggerita

specifica terapia farmacologica.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine di garantire che dalle stesse non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

25.0.7 (testo 2)

Ternullo, Occhiuto, Paroli, De Rosa

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 25-*bis.*

(Disposizioni per contrastare la carenza di medicinali)

1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 34, il comma 6 è sostituito dal seguente: "In caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione di una confezione del medicinale nel territorio nazionale, il titolare dell'AIC ne dà comunicazione all'AIFA. Detta comunicazione, è effettuata non meno di due mesi prima dell'interruzione della commercializzazione del prodotto, anche in caso di comprovata emergenza sanitaria ed è rinnovata in caso di prolungamento del periodo di interruzione precedentemente comunicato, fatto salvo il caso di interruzione dovuta a circostanze imprevedibili. Il termine non si applica alle sospensioni della commercializzazione connesse a motivi di sicurezza del prodotto. Il titolare dell'AIC, anche qualora i motivi dell'interruzione hanno esclusivamente natura commerciale, informa l'AIFA dei motivi di tale azione conformemente alle previsioni di cui al comma 7";

b) all'articolo 148, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "commi 6 e" ed è inserita la seguente: "comma";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 6, relativamente a confezioni presenti in apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dall'AIFA, recante i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche, il titolare dell'AIC è soggetto alla sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentaseimila. L'AIFA, d'intesa con le autorità sanitarie, le associazioni di categoria del settore farmaceutico e dei pazienti, individua i criteri per l'inserimento delle confezioni dei farmaci nell'elenco di cui al precedente comma e per il suo periodico aggiornamento, almeno annuale.";

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 8, la persona qualificata soggiace alla sanzione amministrativa da mille euro a seimila euro. La sanzione è raddoppiata in caso di violazione degli obblighi di cui alle lettere e) e f) del comma citato.".

Art. 31

31.600

Il Relatore

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire le seguenti:

«l-*bis*) articolo 2-*octies*, commi 2 e 6, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

l-*ter*) articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.».

1.4.2.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 190(pom.) del 01/10/2024

collegamento al documento su www.senato.it

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 1° OTTOBRE 2024
190ª Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.
La seduta inizia alle ore 14,30.
IN SEDE CONSULTIVA
(1146) ***Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale***
(Parere alle Commissioni 8a e 10a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 settembre.
Il PRESIDENTE ricorda che sono iscritti a parlare il senatore Bazoli, la senatrice Stefani e il senatore Zanettin. Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento, la durata degli interventi non può superare i 10 minuti.
I senatori BAZOLI (*PD-IDP*), Erika STEFANI (*LSP-PSd'Az*) e ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) chiedono di poter posticipare il loro intervento ad altra seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1184) ***Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese***
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 settembre.
Interviene il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) per segnalare che il disegno di legge introduce disposizioni che incidono sul tema della riduzione ereditaria. Poiché la materia è da tempo in discussione, chiede di poter approfondire questo aspetto, ed in particolare di verificare che il provvedimento non introduca riduzioni eccessive dei termini di azione.
Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) si associa alle considerazioni del senatore Zanettin rimarcando l'estrema delicatezza della questione: secondo la normativa vigente l'erede pretermesso ha oggi dieci anni per azionare la propria pretesa, mentre laddove dovesse essere approvato senza modifiche il disposto dell'articolo 15 del disegno di legge in esame rimarrebbe la sola pretesa risarcitoria. È necessaria pertanto una valutazione accurata di questi profili in quanto non si tratta di una questione politica bensì di un approfondimento tecnico finalizzato al miglior bilanciamento degli interessi in gioco.
Il PRESIDENTE, alla luce del dibattito svolto, assicura che sarà garantito il necessario coordinamento con i lavori di approfondimento che saranno svolti dalla Commissione di merito, invita quindi il relatore ad individuare, insieme a tutti i componenti della Commissione, la migliore sintesi rispetto alle problematiche segnalate ai fini dell'espressione di un parere tecnicamente motivato.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1192) ***Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie***
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra il provvedimento in titolo, che si compone di 12 articoli ed è suddiviso in quattro Capi.

Il Capo I riguarda la «Legge annuale di semplificazione normativa». In particolare, l'articolo 1 prevede che il Governo presenti, entro il 30 giugno di ciascun anno, un disegno di legge annuale di semplificazione, individuando quale finalità del provvedimento la semplificazione, il riordino e il riassetto di determinate materie della normativa vigente; conseguentemente, si prevede che all'entrata in vigore del disegno di legge in esame, sia abrogato l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (cosiddetta Legge Bassanini 1) che ha introdotto nell'ordinamento la previsione di una legge annuale di semplificazione, quale strumento periodico di semplificazione e razionalizzazione di procedimenti amministrativi attraverso lo strumento della cosiddetta delegificazione.

Il disegno di legge di semplificazione potrà conferire deleghe legislative, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2. È indicata poi la procedura di adozione dei decreti legislativi.

L'articolo 2 contiene i principi e i criteri direttivi generali per l'esercizio delle deleghe legislative conferite con la legge annuale di semplificazione normativa di cui all'articolo 1.

L'articolo 3 individua la normativa di principio a cui i decreti legislativi previsti dalla legge annuale per la semplificazione dovranno attenersi.

Il Capo II stabilisce misure volte al miglioramento della qualità della normazione.

Nel dettaglio, l'articolo 4 promuove l'equità intergenerazionale, prevedendo che i disegni di legge siano accompagnati da un'analisi preventiva del Governo circa gli effetti ambientali o sociali ricadenti sui giovani e sulle generazioni future (valutazione di impatto generazionale - VIG) da effettuarsi nell'ambito dell'analisi di impatto della regolamentazione.

L'articolo 5 conferisce una delega al Governo per la disciplina delle modalità digitali di produzione normativa e prevede la riunificazione in un regolamento unico delle disposizioni regolamentari vigenti in materia di attività e procedimento di produzione normativa. In particolare, al comma 3, prevede che tali decreti legislativi siano adottati, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, anche su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della cultura e il Ministro per i rapporti con il Parlamento.

L'articolo 6 concerne i regolamenti ministeriali prevedendo che, nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 5, i regolamenti di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere adottati con modalità digitali nel rispetto delle disposizioni in tema di formazione, trasmissione, sottoscrizione, gestione e conservazione degli atti previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle relative linee guida adottate in attuazione dell'articolo 71 del medesimo codice. In questo caso, ai sensi del successivo comma 2, la sottoscrizione dei regolamenti di cui al comma 1 con firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di nastrini e sigilli di cui al regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2092, convertito dalla legge 29 novembre 1928, n. 2709, e le altre procedure analogiche previste dalla normativa vigente per assicurare l'autenticità e l'integrità degli stessi. Si prevede pertanto che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere dell'Agenzia per l'Italia digitale, un decreto del Ministro della giustizia, individui le modalità di conservazione e raccolta dei regolamenti adottati con modalità digitale.

Il Capo III contiene alcune deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto di determinate materie della normativa vigente.

L'articolo 7 è diretto a codificare la disciplina di settore di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In particolare, delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreti legislativi per il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti in tali ambiti di competenza, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 300 del 1999, con indicazione di principi e criteri direttivi specifici.

L'articolo 8 reca la delega al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di istruzione. Sono indicati i principi e criteri direttivi specifici della delega e la procedura di adozione dei relativi decreti legislativi.

L'articolo 9 reca una disciplina di delega al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di disabilità, ivi compresi gli istituti dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno. Nel dettaglio, il principio di delega specifico di cui alla lettera b) del comma 1 prevede «riordino e semplificazione degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, nell'ottica del loro superamento in favore dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, e semplificazione degli oneri gravanti sui rappresentanti delle persone interessate dai predetti istituti che ne siano al contempo *caregiver* familiari, come definiti dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205». Al riguardo, ricorda che l'interdizione e l'inabilitazione, disciplinate dagli articoli da 414 a 432 del codice civile, concernono rispettivamente i soggetti maggiorenni che si trovino in condizioni di abituale infermità di mente - tali da renderli incapaci di provvedere ai propri interessi - qualora l'interdizione risulti necessaria per assicurare l'adeguata protezione degli stessi ovvero i soggetti maggiorenni aventi uno stato di infermità mentale non talmente grave da far luogo all'interdizione, quelli che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongano sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici e quelli affetti da sordità o cecità dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbiano ricevuto un'educazione sufficiente.
Sia l'interdizione sia l'inabilitazione sono disposte, con sentenza, dal giudice tutelare. All'interdizione, a cui è connessa la nomina di un tutore, consegue l'incapacità giuridica di agire; alcuni atti giuridici - individuati dall'articolo 374 del codice civile - non possono essere compiuti dal tutore senza l'autorizzazione del giudice tutelare. Il soggetto inabilitato può agire invece in via autonoma per gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione, mentre per gli altri atti sono necessari il consenso del curatore (nominato in relazione all'inabilitazione) e l'autorizzazione del giudice tutelare.
L'istituto dell'amministrazione di sostegno è disciplinato invece dagli articoli da 404 a 413 del codice civile. Esso prevede l'assistenza, da parte di un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare, ad una persona che, per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno individua l'oggetto dell'incarico, gli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e quelli che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno. Nello svolgimento dei suoi compiti, l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. Il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno può riguardare anche una persona interdetta o inabilitata, con la necessaria presentazione contestuale di un'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.
In merito alla portata e alle finalità dei princìpi e criteri direttivi di cui al criterio di delega specifico richiesto dall'articolo 9, comma 1, lettera b), precisa che la relazione tecnica e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), allegate al disegno di legge osservano in particolare che nella prassi applicativa si assiste, da un lato, a un tendenziale superamento dell'istituto dell'interdizione, in ragione dell'utilizzo dell'istituto - il quale è modulabile a seconda dei casi specifici - dell'amministrazione di sostegno, e, dall'altro, al perdurante ricorso alla misura dell'interdizione per alcune valutazioni di opportunità giuridica (tra cui quella inerente all'applicabilità dell'istituto testamentario del fedecommesso o sostituzione fedecommissaria). Inoltre, le osservazioni formulate all'Italia, nell'agosto del 2016, dal Comitato dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità hanno raccomandato il superamento dei meccanismi di sostituzione della persona - ivi comprese le forme di sostituzione operate mediante l'istituto dell'amministrazione di sostegno.
Con riguardo a quanto descritto dalla relazione tecnica di accompagnamento e dall'AIR del disegno di legge, osserva che la norma di delega di cui alla lettera b) dell'articolo 9, comma 1, non sembra prevedere, almeno letteralmente, una revisione sostanziale dell'istituto dell'amministratore di sostegno. La Commissione di merito dovrebbe pertanto considerare l'opportunità di indicare espressamente, tra i principi e criteri direttivi specifici della delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), anche la revisione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno.
Con riferimento invece alla semplificazione degli oneri, prevista in particolare per i rappresentanti che siano anche *caregiver* familiari (ovvero la persona responsabile di un altro soggetto dipendente, anche

disabile, di cui si prende cura in un ambito domestico, in genere un familiare di riferimento) la relazione tecnica e l'AIR precisano che questa potrebbe condurre anche al superamento dell'attuale formulazione del combinato disposto degli articoli 380 e 424 del codice civile. In base a tale combinato disposto, il tutore dell'interdetto deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare; tali obblighi implicano una complessa documentazione contabile (basata anche su scontrini di spesa), con un conseguente onere di attività anche a carico degli uffici giudiziari.
L'articolo 10 contiene una nuova delega finalizzata alla semplificazione, all'aggiornamento e all'integrazione delle disposizioni contenute nel Codice della protezione civile per la valorizzazione dei principi fondanti del Servizio nazionale della protezione civile, introducendo una serie di principi e criteri direttivi specifici.
L'articolo 11 delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreti legislativi per il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di formazione superiore e ricerca, nel rispetto di una serie di principi e criteri direttivi specifici ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 2.
Di particolare importanza, rispetto alle competenze della Commissione giustizia, è l'articolo 9 che reca una delega molto ampia di riforma degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, senza tuttavia indicare specifici principi e criteri direttivi: sul punto appare pertanto assolutamente necessario svolgere approfondimenti mirati in quanto, dal punto di vista tecnico-giuridico, è essenziale segnalare la diversità esistente tra gli istituti citati e quello dell'amministrazione di sostegno. Certamente il superamento degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione in favore dell'istituto dell'amministrazione di sostegno non può che passare attraverso una revisione anche di questo strumento, ad esempio prevedendo una gradualità dell'amministrazione al fine di consentire, nei casi individuati dalla legge o dal giudice, al soggetto tutelato di compiere alcuni atti autonomamente. È noto infatti che il frequente utilizzo - nella cornice normativa vigente - dell'istituto dell'amministrazione di sostegno può nella pratica creare numerosi problemi, anche laddove tale istituto sia applicato a persone con disabilità.
Con riferimento poi all'attività di approfondimento e valutazione della Commissione nell'esercizio della sua funzione consultiva, osserva che i pareri espressi devono essere tenuti in debita considerazione dai soggetti destinatari. In particolare, il Governo in sede di adozione definitiva dei decreti legislativi non può non tener conto dei pareri espressi da Senato e Camera: esprime pertanto il proprio disappunto per il fatto che il testo definitivo del cosiddetto "correttivo civile Cartabia" non abbia preso in considerazione nessuna delle numerose osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia del Senato - e nell'analogo parere espresso dalla Camera - svilendo il lavoro parlamentare e al contempo non individuando soluzioni adeguate rispetto a problematiche ampiamente segnalate nella prassi dagli operatori del diritto. Si riferisce in particolare al tema del diritto di famiglia e al mancato inserimento nel correttivo citato della previsione di un'udienza filtro, pure sollecitata nel parere parlamentare approvato dalla Commissione.
Il PRESIDENTE esprime a nome di tutta la Commissione piena adesione alle considerazioni della senatrice Stefani, chiedendo al contempo al rappresentante del Governo di farsi carico di tali istanze e ricordando come la Commissione esprima i propri pareri svolgendo un rigoroso approfondimento tecnico-giuridico.
Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) ringrazia la relatrice per l'illustrazione del provvedimento in titolo e condivide l'importanza di una riflessione e di un approfondimento sulle modifiche che si intendono apportare agli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione.
La senatrice LOPREIATO (*M5S*) e il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) si associano alla richiesta della senatrice Stefani di una maggiore considerazione da parte del Governo dei pareri parlamentari espressi. In relazione al provvedimento in esame condividono altresì la necessità di ulteriori approfondimenti.
Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) rimarca al rappresentante del Governo la necessità di tenere in considerazione le osservazioni contenute nei pareri parlamentari, frutto di un rigoroso lavoro di

approfondimento. Diversamente, ciò rappresenterebbe una mortificazione del lavoro parlamentare e contribuirebbe ad inficiare il dialogo necessario tra Parlamento ed Esecutivo.
Il vice ministro SISTO assicura che svolgerà le opportune verifiche sui temi segnalati dai senatori, ricordando al contempo che nel caso dei pareri parlamentari non vincolanti il Governo gode di ampia discrezionalità, ferma restando l'importanza di una pronuncia concorde di entrambi i rami del Parlamento e nella piena considerazione del lavoro svolto dalle Camere.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(29) *MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana*
(42) *Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana*
(1028) *Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo*
(1122) *DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*
(1131) *Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana*
(Parere alla 8a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore RAPANI (*FdI*), relatore, illustra i provvedimenti in titolo. La Commissione è chiamata a esprimere il parere sul testo unificato redatto per i connessi disegni di legge n. 29, 761, 863, 903, 1028, 42, 1122 e 1131 in materia di rigenerazione urbana, adottato come testo base dell'esame dall'8ª Commissione. Il disegno di legge si compone di 14 articoli ed è suddiviso in tre Capi.
Il Capo I reca le «Finalità e definizioni» dell'intervento normativo. In particolare, l'articolo 1 prevede che la legge individua nella rigenerazione urbana lo strumento finalizzato al recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica, nonché alla promozione di politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo. Il comma 2 individua gli obiettivi specifici per il conseguimento di tale finalità. Il successivo comma 3 precisa che le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di governo del territorio nel rispetto dei princìpi sulla rigenerazione urbana contenuti nella legge in esame.
L'articolo 2 reca nel dettaglio le definizioni generali relative alle materie oggetto del disegno di legge, come «ambiti urbani», «rigenerazione urbana», «consumo di suolo» etc.
Il Capo II introduce disposizioni per la «*Governance* della rigenerazione urbana». L'articolo 3 individua i soggetti istituzionali della rigenerazione urbana, in primo luogo nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali, nelle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e nei comuni; i successivi commi da 2 a 4 individuano, rispettivamente, le funzioni del Ministero, delle regioni e dei comuni. Il comma 5 dispone infine la possibilità di svolgere la conferenza dei servizi semplificata per gli interventi adottati ai sensi dell'articolo 3.
Il Capo III riguarda «Strumenti per l'attuazione della rigenerazione urbana».
L'articolo 4 introduce il Programma nazionale per la rigenerazione urbana, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previa istruttoria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Programma Nazionale è inserito annualmente nell'allegato Infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF).
L'articolo 5 reca invece disposizioni per la programmazione comunale di rigenerazione urbana.
L'articolo 6 introduce disposizioni per assicurare la qualità della progettazione e attuazione degli interventi, prevedendo in particolare che a progettazione degli interventi ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana e finanziati a valere sulle risorse pubbliche di cui alla presente legge, qualora non possa essere realizzata dall'amministrazione interessata, possa essere affidata mediante concorso di progettazione.
L'articolo 7 disciplina gli interventi diretti privati di rigenerazione urbana; nel dettaglio il comma 2

dispone che sono sempre consentiti, anche in deroga alle vigenti previsioni degli strumenti urbanistici e ai relativi documenti e elaborati, alcuni interventi di rigenerazione urbana da realizzare da parte di soggetti privati su singoli edifici, complessi edilizi e ambiti urbani, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo.
L'articolo 8 introduce disposizioni per assicurare la partecipazione delle comunità locali nella definizione degli obiettivi dei programmi di rigenerazione urbana.
L'articolo 9 prevede invece che i proventi derivanti dai titoli abilitativi edilizi e dall'applicazione delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché i contributi ai comuni a titolo di rimborso del minor gettito derivante dall'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 4, lettera d), siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione, all'adeguamento e alla razionalizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che non comportano nuovo consumo di suolo, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici o comunque aventi valenza storico- testimoniale e a interventi di riuso.
L'articolo 10 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana - con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per gli anni 2025 e 2025 e 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2037 - destinate annualmente in modo vincolato per il finanziamento degli interventi ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana.
L'articolo 11 introduce incentivi economici e fiscali per gli interventi di rigenerazione urbana. In particolare, il comma 4 dispone che ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.
L'articolo 12 prevede che l'approvazione dei piani e programmi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi previsti, agli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fatte salve le disposizioni regionali in materia.
L'articolo 13 reca modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Segnala quindi alcune questioni su cui chiede alla Commissione un supplemento di riflessione; si riferisce in primo luogo al tema della conformità agli strumenti urbanistici vigenti richiesta alle amministrazioni comunali ma non sempre in relazione agli interventi dei privati, in secondo luogo segnala possibili sovrapposizioni tra le modifiche al Testo unico dell'edilizia e la disciplina recentemente approvata nel cosiddetto decreto-legge casa n. 69 del 2024.
La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) concorda con la necessità di un approfondimento sui punti segnalati dal relatore.
Il PRESIDENTE si farà carico di mettere a disposizione della Commissione la documentazione acquisita dalla Commissione di merito nello svolgimento delle audizioni.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1136) ***Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale***
(Parere alla 8a Commissione. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo con un'osservazione)
Il senatore BERRINO (*FdI*), relatore, illustra gli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo. Con riferimento agli emendamenti inviati dalla Commissione di merito, segnala come di interesse della Commissione Giustizia i seguenti: gli emendamenti 2.1 (che sostituisce integralmente gli articoli 2, 3 e 4 inserendo le novelle in materia di verifica dell'età e tutela dei minori utenti dei servizi di comunicazione elettronica direttamente nel decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, cosiddetto codice in materia di protezione dei dati personali), 2.0.1 già 2.6 (che introduce un nuovo articolo in materia di diritto alla riservatezza del minore, tutela dell'immagine dei minori e diritto alla cancellazione dei dati), 3.1 (interamente soppressivo dell'articolo 3 in materia di validità dei contratti con i fornitori di servizi della società dell'informazione conclusi da minorenni), 3.2 e 3.3 (che

modificano il requisito anagrafico relativo alla disciplina della validità dei citati contratti per i minorenni), 3.7 (che sopprime, in relazione alle sanzioni previste nei confronti dei fornitori di servizi della società dell'informazione, l'espresso riferimento al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici ed al regolamento UE 2016/679; al riguardo, segnala che la sola soppressione non sembra realizzare pienamente l'osservazione formulata nel parere della Commissione Giustizia), 4.1 e sullo stesso tema 4.2, 4.3 e 4.4 (che sostituiscono l'articolo introducendo una novella all'articolo 2-quinquies del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, cosiddetto codice in materia di protezione dei dati personali, innalzando l'età del minorenne ai fini del consenso al trattamento dei propri dati in relazione ai servizi della società di informazione), 5.1 (che sostituisce integralmente l'articolo 5, recependo anche due delle osservazioni formulate nel parere della Commissione Giustizia; segnala tuttavia che al comma 5 continua a farsi riferimento genericamente alle sanzioni di cui all'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, senza specificare quale sanzione - se penale o amministrativa - tra quelle elencate sia applicabile alla violazione delle disposizioni di cui al comma 4), 5.2 e gli analoghi 5.3, 5.4 e 5.5 (che sostituiscono l'articolo introducendo una specifica disciplina degli influencer di età inferiore ai quindici anni; segnala tuttavia che al comma 5 continua a farsi riferimento genericamente alle sanzioni di cui all'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, senza specificare quale sanzione - se penale o amministrativa - tra quelle elencate sia applicabile alla violazione delle disposizioni), 5.6 (che sostituisce l'articolo introducendo novelle alla legge 17 ottobre 1967, n. 977 in materia di tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti, prevedendo altresì una specifica disposizione sull'impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali; nell'emendamento viene specificato nel dettaglio per ogni violazione quale sanzione amministrativa indicata dall'articolo 26 della legge citata debba applicarsi), 5.7 (che sostituiscono l'articolo introducendo una specifica disciplina degli diffusione nei media di contenuti di minori infraquattordicenni all'interno del testo unico dei servizi di media audiovisivi di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208), 5.14 e sullo stesso tema 5.15 (che sostituiscono - quale organismo competente ad autorizzare in caso di emergenza le somme percepite dal minore - il giudice tutelare al tribunale per i minorenni, recependo in parte un'osservazione contenuta nel parere della Commissione Giustizia), 5.0.1 (che introduce un nuovo articolo che sancisce il diritto del minore alla riservatezza dei dati ed il divieto di diffondere notizie o contenuti multimediali riguardanti i minori) e 5.0.2 (che introduce un nuovo articolo per l'esercizio, da parte del minore a partire dai quattordici anni, dell'esercizio del diritto all'oblio digitale).

Per quanto di competenza della Commissione Giustizia, in relazione agli emendamenti non vi sono osservazioni da formulare, ribadisce tuttavia il parere già espresso sul testo in relazione all'articolo 5 e che vale anche per gli emendamenti, segnalando che nel caso in cui la Commissione di merito dovesse mantenere il riferimento alle sanzioni di cui all'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sarebbe necessario specificare quale sanzione - se penale o amministrativa - sia applicabile alle violazioni delle disposizioni dell'articolo in questione.

Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo sugli emendamenti con l'osservazione relativa alla legge n. 977 del 1967.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo con osservazione presentata dal relatore (pubblicata in allegato al resoconto) viene approvata.

IN SEDE REFERENTE

(404) ***Erika STEFANI e altri. - Abrogazione degli articoli 574 e 574*-bis*, nonché introduzione dell'articolo 605*-bis *del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 settembre.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 24 settembre sono stati illustrati tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati al provvedimento.

Chiede pertanto alla relatrice ed al rappresentante del Governo se abbiano operato i necessari approfondimenti per giungere all'espressione dei pareri.

Il vice ministro SISTO chiede di poter disporre di ulteriore tempo per gli approfondimenti necessari all'espressione del parere sugli emendamenti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE avverte che a partire dalla prossima settimana sarà avviata la discussione generale sui disegni di legge concernenti il cognome dei figli (Atti Senato 2, 21, 131 e 918) sui quali sono ormai terminate le audizioni. Invita pertanto i senatori che intendano intervenire in discussione generale a una revisione complessiva di tutto il materiale raccolto al fine di individuare le soluzioni più appropriate per il prosieguo dell'esame.
La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*), in qualità di relatrice, auspica un'ampia discussione generale che possa consentire alla Commissione l'individuazione di un testo base su cui proseguire l'esame dei provvedimenti.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1136
La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al provvedimento in titolo, esprime parere non ostativo con la seguente osservazione:
qualora la Commissione di merito dovesse approvare uno degli emendamenti riferiti all'articolo 5 nel quale è presente il riferimento alle sanzioni di cui all'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, si segnala la necessità di specificare quale sanzione - se penale o amministrativa - sia applicabile alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo in questione.

1.4.2.2.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 200(ant.) del 30/10/2024

collegamento al documento su www.senato.it

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 2024
200ª Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.
La seduta inizia alle ore 9,15.
IN SEDE REFERENTE
(404) ***Erika STEFANI e altri. - Abrogazione degli articoli 574 e 574*-bis*, nonché introduzione dell'articolo 605*-bis*del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE ricorda che la relatrice ed il Governo hanno proposto una riformulazione degli emendamenti 1.4 e 2.2, su cui nella seduta di ieri il senatore Bazoli ha chiesto dei chiarimenti, con particolare riguardo alla tutela prevista nei casi di sottrazione senza consenso del minore ultraquattordicenne.
Chiede pertanto alla relatrice ed al rappresentante del Governo se intendano intervenire al riguardo.
Il vice ministro SISTO informa che la questione sollevata dal senatore Bazoli è all'attenzione del Governo che sta svolgendo gli approfondimenti necessari.
La relatrice CAMPIONE (*FdI*) assicura che sono in corso gli approfondimenti con il Governo e che pertanto è opportuno rinviare il seguito dell'esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(1192) ***Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie***
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizione)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 ottobre.
La relatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) illustra una proposta di parere favorevole con osservazione (pubblicata in allegato) sottolineando che su un tema così delicato e complesso come la tutela attraverso gli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno appare opportuno intervenire con un autonomo disegno di legge di iniziativa governativa oppure parlamentare. Rileva inoltre come financo la collocazione della delega prevista dalla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 9 possa ingenerare confusione, in quanto la disabilità è certamente un settore diverso rispetto alla materia dell'interdizione e dell'inabilitazione. In proposito ricorda infatti che, secondo quanto previsto dalla Convenzione Onu in materia, la disabilità rappresenta lo stato di una persona nei confronti del contesto: confondere tale stato con gli istituti di protezione per i soggetti con riferimento alla loro capacità di agire è certamente un'incongruenza anche sotto il profilo sistematico.
Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di parere illustrata dalla relatrice. Non solo infatti il principio di delega previsto dalla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo

9 appare troppo generico; sotto il profilo del merito non appare infatti condivisibile la sostituzione *tout court* degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione con l'istituto dell'amministrazione di sostegno, che pur essendo uno strumento molto utile non riesce a coprire pienamente tutte le diverse necessità di tutela interessate. Concorda pertanto con la proposta della relatrice di espungere questa delega dal provvedimento e di affrontare il tema compiutamente in sede parlamentare.
A nome del suo Gruppo la senatrice LOPREIATO (*M5S*) esprime un voto favorevole sulla proposta di parere condividendo tutte le perplessità segnalate nel dibattito.
Il senatore BERRINO (*FdI*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere, che pone il giusto rilievo su un tema molto delicato e sensibile come l'amministrazione di sostegno. Le amministrazioni di sostegno, infatti, pur rappresentando certamente un aiuto anche solo con riferimento a delle fasi transitorie della vita, rischiano troppo spesso di trasformarsi in prigioni senza sbarre, da cui l'amministrato, lasciato solo, non riesce più ad uscire. Si tratta di una problematica complessa che il Parlamento ha il dovere di approfondire, soprattutto con riferimento al profilo del controllo circa il perdurare dello stato di necessità, ovvero del controllo della gestione dell'amministratore.
Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*) a nome del suo Gruppo esprime un voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice evidenziando la palese genericità della formulazione legislativa di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *b*). Sottolinea quindi le numerose criticità dell'istituto dell'amministrazione di sostegno che emergono nella prassi applicativa: non solo l'ascolto dell'amministrato è troppo spesso sacrificato, ma uno dei problemi più frequenti è rappresentato dal rendiconto annuale e dal fatto che spesso si trovano a ricoprire l'incarico di amministratore di sostegno familiari dell'amministrato, che non di rado non hanno piena consapevolezza degli adempimenti e degli obblighi gravanti sull'amministratore. Poiché inoltre il ricorso all'istituto dell'amministrazione di sostegno ha sostanzialmente sostituito quasi del tutto l'istituto dell'interdizione, ritiene necessario intervenire normativamente per evitare sovrapposizioni e ricostruire una coerenza sistematica nella regolamentazione di tali fondamentali istituti di tutela.
La relatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), alla luce del dibattito svolto, propone di trasformare il parere favorevole con osservazione in un parere favorevole con condizione (pubblicato in allegato), al fine di evidenziare alla Commissione del merito l'importanza del tema.
Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere favorevole con condizione presentata dalla relatrice viene approvata.

(29) *MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana*
(42) *Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana*
(1028) *Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo*
(1122) *DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*
(1131) *Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana*

(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° ottobre.
Il relatore, senatore RAPANI (*FdI*), informa di avere acquisito la documentazione depositata dagli auditi intervenuti presso l'8a Commissione in relazione alla proposta di testo unificato. Anche in quella sede, sottolinea, sono emerse le criticità da lui evidenziate nella relazione illustrativa, riguardanti ad esempio la *governance* e la contraddizione che prevede per i privati e non per i comuni la possibilità di effettuare interventi di rigenerazione urbana anche in deroga.
Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*), componente anche dell'8a Commissione permanente, informa che la scadenza del termine per gli emendamenti sul testo unificato è prevista per la giornata odierna e che per conto del suo Gruppo ha già presentato proposte di modifica che incidono proprio sui profili di criticità rilevati dal relatore.
Il PRESIDENTE propone pertanto di esaminare congiuntamente, per i profili di competenza, anche gli emendamenti che saranno presentati, al fine di poter esprimere un parere il più completo possibile.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1258) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024*

(Doc. LXXXVI n. 2) *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024*

(Parere alla 4a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore RASTRELLI (*FdI*), relatore, illustra il provvedimento in titolo che, insieme con la legge europea, è uno dei due strumenti normativi predisposti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234 al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. Si tratta, in altri termini, di uno dei provvedimenti normativi che costituiscono la cosiddetta "fase discendente", ossia la fase che attiene al recepimento e all'attuazione, nell'ordinamento nazionale degli atti legislativi adottati dall'Unione europea. Mentre la legge europea contiene disposizioni di diretta attuazione, la legge di delegazione europea (il cui contenuto è stabilito in linea generale dall'articolo 30, comma 2, della legge n. 234 del 2012) contiene le disposizioni di delega necessarie per il recepimento da parte del Governo delle direttive e degli altri dell'Unione europea.

Il disegno di legge di delegazione europea 2024 si compone di 16 articoli, divisi in tre Capi (intitolati, rispettivamente, "Disposizioni generali per il recepimento e l'attuazione degli atti dell'Unione europea", "Deleghe al Governo per il recepimento di direttive europee", "Deleghe al Governo per l'attuazione di regolamenti europei") ed è assegnato in sede referente alla 4a Commissione permanente. L'articolato contiene, ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a quattro direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a dieci regolamenti europei. L'annesso Allegato A elenca invece quindici direttive, per il recepimento delle quali non vengono proposti princìpi e criteri direttivi specifici; per l'esercizio delle deleghe relative al recepimento di tali direttive, trovano quindi applicazione - oltre ai princìpi e criteri delle stesse direttive - i soli princìpi e criteri direttivi di delega di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, richiamati dall'articolo 1 del disegno di legge. Di competenza della Commissione, risultano specificamente le direttive elencate al numero 10) - Direttiva relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673; al numero 11) - Direttiva UE 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente; e al numero 14) - Direttiva UE 2024/1260 riguardante il recupero e la confisca dei beni.

Nel merito del disegno di legge, si sofferma quindi sui profili di diretta competenza della Commissione giustizia. L'articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, e secondo e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, la consueta delega della durata di diciotto mesi per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da precetti europei non trasfusi in leggi nazionali. Nello specifico, può trattarsi di direttive attuate in via regolamentare o amministrativa - ossia con fonti non primarie inidonee a istituire sanzioni penali - o di regolamenti dell'Unione europea. Essa risponde all'esigenza di prevedere con fonte normativa interna di rango primario - atta ad introdurre norme di natura penale o amministrativa nell'ordinamento nazionale - l'eventuale disciplina sanzionatoria necessaria all'attuazione di direttive in via regolamentare o amministrativa. La stessa necessità si ravvisa per eventuali sanzioni da introdurre per violazioni di norme contenute in regolamenti dell'Unione europea che, come è noto, non richiedono leggi di recepimento. Fra le disposizioni di specifica competenza della Commissione si segnala poi l'articolo 5 il quale delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2023/1544 recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali, che deve essere recepita dagli Stati membri entro il 18 febbraio 2026. Nell'esercizio della delega, ai sensi del comma 1, il Governo è tenuto ad osservare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, i seguenti principi e criteri direttivi specifici: prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate per la

violazione delle disposizioni indicate nell'articolo 5 della direttiva (UE) 2023/1544, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234; individuare una o più autorità quale autorità centrale, ai fini e per gli effetti dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2023/1544; prevedere la competenza del Ministero della giustizia per la comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2023/1544; apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità della direttiva (UE) 2023/1544, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni con essa incompatibili. Dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 2). Ancora di competenza della Commissione è l'articolo 7 il quale delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543, relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione delle prove elettroniche nei procedimenti penali. Occorre rilevare come la richiamata direttiva (UE) 2023/1544 e l'implementando regolamento (UE) 2023/1543 si propongano l'obiettivo comune di rafforzare la lotta alla criminalità e permettere l'utilizzo delle prove raccolte nello spazio Ue anche quando costituite da dati digitali. Nello specifico, il comma 1 dell'articolo 7 reca una delega al Governo, da esercitare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543. Il comma 2 stabilisce che, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, i seguenti principi e criteri direttivi specifici: individuare le autorità competenti e le procedure per l'emissione, la convalida e la trasmissione degli ordini di produzione (EPOC) e degli ordini di conservazione (EPOC-PR); coordinare le disposizioni nazionali alle previsioni del regolamento al fine di consentire agli organi di polizia giudiziaria di emettere ordini europei di produzione in casi di emergenza; prevedere che il Ministero della giustizia sia responsabile della trasmissione amministrativa dei certificati di ordini europei di conservazione e di produzione; prevedere, in ogni caso, che copia dei certificati sia trasmessa al Procuratore nazionale antimafia se si riferiscono a procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale, e al Procuratore generale presso la Corte di appello, se si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale; individuare le autorità giudiziarie competenti a ricevere le notifiche nell'ambito della speciale procedura di notifica di cui all'articolo 8 del regolamento; disciplinare, in applicazione dell'articolo 13 del regolamento, le modalità di informazione della persona i cui dati sono richiesti, definendo altresì i casi in cui l'autorità di emissione può ritardare od omettere detta informazione; prevedere sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di inadempimento; individuare le procedure e le autorità competenti per l'irrogazione delle sanzioni, prevedendo per i destinatari della sanzione un ricorso giurisdizionale effettivo; individuare le autorità competenti per le procedure di esecuzione dell'ordine, conformemente a quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento; individuare l'organo giurisdizionale competente e le procedure per il riesame delle obiezioni motivate dei destinatari degli ordini, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento; prevedere, in conformità all'articolo 18 del regolamento, mezzi di impugnazione effettivi a tutela della persona i cui dati sono stati richiesti; provvedere all'adozione delle misure necessarie a garantire la piena funzionalità del sistema informatico nazionale per lo scambio di certificati e alla creazione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato; prevedere quali siano le lingue dell'Unione accettate per la trasmissione degli ordini, conformemente a quanto previsto dall'articolo 27 del regolamento; prevedere che le autorità competenti trasmettano periodicamente al Ministero della giustizia dati ai fini del monitoraggio previsto dall'articolo 28 del regolamento; prevedere la competenza del Ministero della giustizia per l'elaborazione dei dati di monitoraggio a fini statistici; apportare ogni ulteriore opportuna modifica normativa necessaria ad adeguare l'ordinamento nazionale alle previsioni del regolamento. Infine i

commi 3 e 4 recano norme finanziarie.
Dà infine conto anche di alcune disposizioni che presentano profili di interesse per la Commissione: segnala in primo luogo l'articolo 3, il quale reca i principi e i criteri direttivi della delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2225, relativa ai contratti di credito ai consumatori, cosiddetta *Second Consumer Credit Directive*, o CCD2. Nell'attuazione della delega il Governo è, fra i vari criteri, tenuto a disporre le opportune modifiche alla disciplina sanzionatoria prevista dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. L'articolo 4 fornisce invece i princìpi e i criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto ad osservare nel recepimento della direttiva (UE) 2023/2673, che semplifica la normativa esistente in materia di contratti di servizi finanziari conclusi a distanza, aumentando la protezione dei consumatori e creando condizioni di parità per i servizi finanziari conclusi *online*, via telefono o mediante altre forme di *marketing* a distanza. Ancora, l'articolo 8 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/2631 in materia di obbligazioni verdi nazionali, indicando una serie di princìpi e criteri direttivi specifici che dovranno essere seguiti, insieme a quelli generici, nell'esercizio della delega. Con specifico riguardo alla disciplina delle sanzioni previste dal regolamento (UE) 2023/2631 il Governo è chiamato ad attribuire alla CONSOB il potere di irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative previste dall'articolo 49 del regolamento (UE) 2023/2631 per le violazioni di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo; a stabilire l'importo delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) 2023/2631 prevedendo, fermi restando i massimi edittali ivi indicati, minimi edittali comunque non inferiori ad euro 5.000; e infine a coordinare, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (UE) 2023/2631, le disposizioni sanzionatorie introdotte in attuazione del medesimo regolamento con quelle nazionali vigenti. L'articolo 10 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, per adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2845, avente ad oggetto la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di Paesi terzi. L'articolo 11 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto ad osservare i principi e i criteri direttivi generali previsti dall'articolo 32 della legge n. 234/2012 nonché criteri specifici tra cui: l'aggiornamento del sistema sanzionatorio per la violazione di disposizioni in materia di sicurezza, l'individuazione di soggetti responsabili della catena di fornitura nell'ipotesi di prodotti forniti *online*, la previsione di una disciplina transitoria per assicurare la commerciabilità dei prodotti già immessi sul mercato e la previsione della riassegnazione delle somme incassate attraverso sanzioni da destinare al potenziamento della vigilanza sul mercato. L'articolo 12 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per adeguare la normativa nazionale al regolamento 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Nell'attuazione della delega il Governo è chiamato, tra gli altri criteri direttivi, anche ad adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo alle disposizioni del regolamento, prevedendo sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse. L'articolo 13 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, uno o più decreti legislativi, al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2023/1115 (*European Deforestation-free products Regulation* - EUDR), che mira a ridurre il contributo dell'Unione europea alla deforestazione e al degrado forestale a livello globale, proteggendo così la biodiversità e mitigando i cambiamenti climatici. In particolare, il Governo dovrà - fra gli altri criteri - prevedere sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive; e individuare una o più autorità competenti ad accertare le violazioni degli obblighi a carico dell'operatore e del commerciante e prevedere misure per proteggere l'identità delle persone fisiche o giuridiche che presentano segnalazioni comprovate o che effettuano indagini.
Con riferimento alla relazione programmatica del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (*Doc*. LXXXVI, n. 2), che è esaminata congiuntamente, si sofferma quindi sulle quattro parti

in cui è suddivisa.
La prima parte riguarda lo sviluppo del processo di integrazione europea, osservato attraverso la lente delle questioni istituzionali e delle politiche macroeconomiche. La seconda è dedicata alle politiche strategiche, quali: le iniziative avviate nell'ambito del Green deal europeo; il completamento del mercato interno e la digitalizzazione; la promozione dello stile di vita europeo; e le iniziative per conferire nuovo slancio alla democrazia europea. La terza parte illustra gli orientamenti del Governo in materia di dimensione esterna dell'Unione europea con particolare riferimento all'autonomia strategica europea, alle iniziative per il rafforzamento della difesa europea, anche da punto di vista industriale, al supporto militare e finanziario all'Ucraina, alla politica di allargamento ed a quella del vicinato meridionale, e alle attività alla dimensione esterna delle politiche migratorie dell'Unione europea. La quarta infine è dedicata all'azione di coordinamento nazionale delle politiche europee, alle politiche di coesione, nonché di comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea. In linea con la precedente relazione, il contenuto delle varie parti, dopo una breve introduzione, è strutturato in 138 schede relative a "dossier" specifici - su singole questioni o proposte legislative dell'Unione europea - che descrivono gli obiettivi, le azioni e i risultati attesi riconducibili ai vari interventi. Nell'ambito della parte prima relativa allo sviluppo del processo di integrazione europea, la relazione programmatica richiama espressamente il pacchetto di riforme antiriciclaggio. Nell'ambito della seconda parte relativa alle politiche strategiche segnala infine: il dossier n. 64 in tema di intelligenza artificiale e di tutela del diritto di autore; il n. 71 in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi e da I.A; il dossier n. 78 in tema di norme comuni in materia di insolvenza; il dossier n. 88 in materia di trasferimento dei procedimenti penali in ambio UE e i dossier nn. 97-100, rispettivamente in materia di: lotta contro la violenza domestica e sulle donne; lotta contro la corruzione; protezione delle vittime di reato e di lotta alla tratta degli esseri umani. Da ultimo, nella parte quarta - coordinamento nazionale delle politiche europee- si segnala il dossier n. 117 in tema di tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e lotta contro le frodi.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA AL TERMINE DELLA SEDUTA PLENARIA
Il PRESIDENTE comunica che è convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai Gruppi parlamentari al termine della seduta plenaria.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 9,40.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1192
La Commissione, esaminato per i profili di competenza il provvedimento in titolo,
premesso che:
- l'articolo 9 reca una disciplina di delega al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di disabilità, ivi compresi gli istituti dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno;
- il principio di delega specifico di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 prevede il «riordino e semplificazione degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, nell'ottica del loro superamento in favore dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, e semplificazione degli oneri gravanti sui rappresentanti delle persone interessate dai predetti istituti che ne siano al contempo *caregiver* familiari, come definiti dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;
considerato che:
- nonostante nella prassi si registri un tendenziale superamento dell'istituto dell'interdizione, in ragione dell'utilizzo dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, alcune valutazioni di opportunità giuridica - tra cui quella inerente all'applicabilità dell'istituto testamentario del fedecommesso o sostituzione fedecommissaria - segnalano il perdurante ricorso alla misura dell'interdizione;
preso atto che:
anche con riguardo a quanto descritto dalla relazione tecnica di accompagnamento e dall'AIR del disegno di legge, la norma di delega di cui alla lettera b) dell'articolo 9, comma 1, preveda un

superamento degli istituti di interdizione ed inabilitazione senza prevedere invece anche una revisione dell'istituto della amministrazione di sostegno;
esprime parere favorevole con la seguente osservazione riferita all'articolo 9:
- poiché la delega prevista dall'articolo 9, comma 1, lettera b), prevede il superamento degli istituti di interdizione ed inabilitazione in favore dell'istituto della amministrazione di sostegno senza indicare sufficienti criteri direttivi di esercizio della delega, considerato che la materia, particolarmente delicata, necessita invece di essere disciplinata con una previsione normativa specifica, valuti la Commissione di merito l'espunzione della disposizione ovvero, in subordine, si valuti di inserire criteri più dettagliati e che prevedano, nel caso di superamento degli istituti di interdizione ed inabilitazione verso l' amministrazione di sostegno, la graduazione quantomeno della misura di protezione nei confronti dei soggetti beneficiari della amministrazione di sostegno in ragione della capacità di autodeterminarsi e di attendere alle ordinarie occupazioni, prevedendo in ogni caso misure autorizzative da parte del Tribunale o del Giudice Tutelare degli atti dispositivi.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1192

La Commissione, esaminato per i profili di competenza il provvedimento in titolo,
premesso che:
- l'articolo 9 reca una disciplina di delega al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di disabilità, ivi compresi gli istituti dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno;
- il principio di delega specifico di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 prevede il «riordino e semplificazione degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, nell'ottica del loro superamento in favore dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, e semplificazione degli oneri gravanti sui rappresentanti delle persone interessate dai predetti istituti che ne siano al contempo *caregiver* familiari, come definiti dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;
- nonostante nella prassi si registri un tendenziale superamento dell'istituto dell'interdizione, in ragione dell'utilizzo dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, alcune valutazioni di opportunità giuridica - tra cui quella inerente all'applicabilità dell'istituto testamentario del fedecommesso o sostituzione fedecommissaria - segnalano il perdurante ricorso alla misura dell'interdizione;
preso atto che:
anche con riguardo a quanto descritto dalla relazione tecnica di accompagnamento e dall'AIR del disegno di legge, la norma di delega di cui alla lettera b) dell'articolo 9, comma 1, preveda un superamento degli istituti di interdizione ed inabilitazione senza prevedere invece anche una revisione dell'istituto della amministrazione di sostegno;
esprime parere favorevole con la seguente condizione riferita all'articolo 9:
- poiché la delega prevista dall'articolo 9, comma 1, lettera b), prevede il superamento degli istituti di interdizione ed inabilitazione in favore dell'istituto della amministrazione di sostegno senza indicare sufficienti criteri direttivi di esercizio della delega, considerato che la materia, particolarmente delicata, necessita invece di essere disciplinata con una previsione normativa specifica, valuti la Commissione di merito l'espunzione della disposizione ovvero, in subordine, si valuti di inserire criteri più dettagliati e che prevedano, nel caso di superamento degli istituti di interdizione ed inabilitazione verso l' amministrazione di sostegno, la graduazione quantomeno della misura di protezione nei confronti dei soggetti beneficiari della amministrazione di sostegno in ragione della capacità di autodeterminarsi e di attendere alle ordinarie occupazioni, prevedendo in ogni caso misure autorizzative da parte del Tribunale o del Giudice Tutelare degli atti dispositivi.

1.4.2.2.3. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 206(ant.) del 27/11/2024

collegamento al documento su www.senato.it

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 2024
206ª Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.
La seduta inizia alle ore 9,15.
IN SEDE REDIGENTE
(1155) ***Deputato Marta SCHIFONE e altri. - Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione sospesa nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE chiede se i rappresentanti del Gruppo di Fratelli d'Italia possano esprimersi sull'opportunità di svolgere audizioni sul provvedimento in titolo.
Il senatore BERRINO (*FdI*), in qualità di capogruppo, ritiene che, avendo la Camera dei deputati operato tutti gli approfondimenti necessari anche attraverso le audizioni, non sia necessario al momento ripeterne altre. Propone pertanto di proseguire la discussione.
Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) interviene invece per insistere sulla necessità di svolgere almeno un breve ciclo di audizioni e, ad esempio, audire i revisori legali che hanno sollevato il problema dell'ambito di applicazione della norma approvata dalla Camera che sembra non ricomprendere i revisori che non siano membri del collegio sindacale.
Il PRESIDENTE, prima di decidere, si riserva pertanto di sentire i Gruppi che al momento non si sono espressi.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(1044) ***Ilaria CUCCHI. - Norme in materia di autopsia obbligatoria in caso di morte avvenuta in carcere e introduzione di un presidio di consulenza legale obbligatoria nelle strutture detentive***
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 12 novembre.
Il PRESIDENTE ricorda che il provvedimento era stato illustrato dal relatore Bazoli. Chiede pertanto se vi siano interventi in discussione generale.
La senatrice CUCCHI (*Misto-AVS*), prima firmataria del disegno di legge, sottolinea che si tratta di un provvedimento indispensabile per la tutela non solo delle vittime ma anche della stessa amministrazione penitenziaria. A fronte di morti sospette avvenute in carcere, infatti, è interesse dello Stato tutelare l'operato dell'istituzione carceraria. Con riferimento poi ai costi informa la Commissione di aver interpellato vari esperti che hanno sottolineato come l'importo medio di un'autopsia si aggiri intorno ai settecento euro e che pertanto la copertura finanziaria del disegno di legge potrebbe essere contenuta.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(745) ***ZANETTIN. - Modifica all'articolo 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di responsabilità per dolo o colpa grave nell'esercizio della professione forense***

(Discussione e rinvio)

Il senatore RASTRELLI (*FdI*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, in materia di responsabilità per dolo o colpa grave nell'esercizio della professione forense.

Ricorda che l'articolo 3 della legge di riforma della professione forense, la n. 247 del 2012, è dedicato ai doveri e alla deontologia forense. L'articolo unico del disegno di legge aggiunge al comma 2 di questo articolo un ulteriore periodo con il quale si precisa che per gli atti e i comportamenti posti in essere nell'esercizio della professione l'avvocato risponde dei danni arrecati con dolo e colpa grave e che non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto.

A ben vedere, come si precisa nella relazione di accompagnamento, la legge di riforma della professione forense del 2012 non ha previsto specifiche disposizioni in materia di responsabilità degli avvocati. La giurisprudenza prevalente ha affermato che l'avvocato risponde anche per colpa lieve nei confronti del cliente, salvo che la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà e sempre che non sussista negligenza e imperizia. Tale orientamento giurisprudenziale ha determinato un incremento delle cause intraprese da clienti che richiedono danni al difensore, anche in conseguenza di pronunce di inammissibilità dei ricorsi presentati avanti la Corte di Cassazione. In considerazione del fatto che i giudizi definiti sulla base di una valutazione di inammissibilità sono una percentuale rilevante e crescente del totale di quelli decisi, non è da escludere il rischio di un aumento esponenziale di questo contenzioso. Del resto la colpa lieve o l'imperizia potrebbe essere contestata al difensore anche nell'ipotesi di un mero errore interpretativo o, con un giudizio *ex post*, a fronte di un mutamento degli orientamenti della giurisprudenza. Non si deve peraltro ignorare il fatto che gli avvocati come i giudici operano in un contesto di notevole incertezza del diritto e in ragione di ciò per i magistrati la disciplina del risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie ne limita la responsabilità ai casi di dolo e colpa grave, con esclusione dell'attività di interpretazione di norme di diritto.

Il disegno di legge quindi non fa altro che uniformare il regime della responsabilità civile, quanto meno sotto il profilo dei presupposti, delle due principali categorie di operatori del diritto.

Ribadisce in conclusione che il provvedimento risponde all'esigenza di precisare ulteriormente i profili di responsabilità in relazione all'esercizio della professione forense, con particolare riguardo alla disciplina dell'interpretazione delle norme di diritto, attività che non può automaticamente dare luogo ad una responsabilità civile dell'avvocato.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), primo firmatario del disegno di legge, sottolinea come la norma che si intende proporre con il provvedimento è finalizzata, in particolare nel procedimento penale in seguito alla riforma Cartabia, a limitare gli effetti dannosi dell'alto numero di inammissibilità dei ricorsi, a volte peraltro incomprensibili, che espongono gli avvocati a procedimenti civili nei loro riguardi da parte del cliente che li ritiene responsabili.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(978) *Erika STEFANI. - Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l'effettiva realizzazione del credito*

(Discussione e rinvio)

Il senatore BERRINO (*FdI*), relatore illustra il disegno di legge in titolo, di iniziativa della senatrice Stefani, che si propone di migliorare l'attuale sistema di realizzazione del credito rendendolo meno farraginoso e più funzionale.

Nel merito il provvedimento consta di tre articoli. L'articolo 1 introduce nel Libro IV, Titolo I del codice di procedura civile il nuovo Capo 1-*bis* che disciplina il procedimento di intimazione formale. L'articolo 656-*bis* (rubricato « Intimazione di pagamento ») del nuovo Capo disciplina modalità e condizioni per l'emissione dell'atto di intimazione di pagamento per somme liquide di denaro per crediti di valore non eccedente la rispettiva competenza del giudice di pace per i quali vi è prova scritta ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile e, relativamente ai crediti riguardanti onorari per prestazioni giudiziali, stragiudiziali o rimborsi di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro abbia prestato la sua opera in occasione di un processo, nonché dai notai

(ai sensi dell'articolo 633, numeri 2 e 3, del codice di procedura civile), con obbligo di allegazione di parcella e parere della competente associazione professionale (ai sensi dell'articolo 636 del codice di procedura civile), salvo sussistenza di tariffe obbligatorie. Nell'intimazione deve essere assegnato il termine di giorni quaranta dalla notifica per il pagamento delle somme dovute ovvero per l'eventuale opposizione dell'intimato. Sono inoltre esclusi i crediti fondati su contratti bancari o dalla cessione dei medesimi, stipulati da banche. Nell'atto di intimazione sono infine quantificati spese e onorari per la redazione dello stesso, secondo i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense vigenti. Il nuovo articolo 656-*ter* del codice di procedura civile (rubricato «Verifica dei presupposti») stabilisce la responsabilità civile e disciplinare in capo all'avvocato che emette l'intimazione senza la sussistenza dei requisiti previsti dal precedente articolo 656-*bis* del codice di rito.
L'articolo 2 prevede che gli ordini e i collegi professionali adottino disposizioni deontologiche intese a sanzionare la violazione da parte del professionista che, con dolo o colpa grave, non abbia verificato la puntuale sussistenza dei suddetti requisiti.
L'articolo 3, infine, demanda ad un decreto del Ministero della giustizia, da approvarsi nel termine di mesi sei, previo parere del Consiglio nazionale forense, l'adozione delle modifiche o delle integrazioni regolamentari necessarie ai fini dell'applicazione delle nuove disposizioni.
Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.
La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), prima firmataria del disegno di legge, fa presente che il tema trattato dalle norme è stato affrontato anche nella scorsa legislatura giungendo quasi all'approvazione di un testo sul quale erano state effettuate anche delle audizioni, i cui rilievi sono stati recepiti nel testo attuale che tiene conto, peraltro, anche dell'approvazione delle modifiche al codice di procedura civile apportate dalla riforma Cartabia. Precisa che il capo introdotto dal provvedimento a sua prima firma è diretto a disciplinare il recupero dei crediti nell'ambito di competenza del giudice di pace; inoltre, il procedimento di intimazione di pagamento emesso dall'avvocato può essere paragonato al controllo meramente formale svolto dalla cancelleria. In ogni caso, la contestazione del credito potrà essere fatta valere in sede giurisdizionale nella fase di opposizione. Conclude infine invitando alla riflessione i componenti della Commissione in ordine allo specifico profilo dell'apposizione della formula esecutiva, ed in particolare del soggetto delegato a effettuare tale adempimento.
Il senatore RASTRELLI (*FdI*), pur dichiarando di nutrire alcune perplessità sul testo, ritiene tuttavia che il disegno di legge vada nella direzione di ampliare gli strumenti di tutela legale che possano facilitare il recupero dei crediti. Infatti, il problema esiste e viene spesso lamentato dagli investitori stranieri che rinunciano a operare nel nostro Paese anche in considerazione della difficoltà di avere una giustizia celere in particolare in relazione al recupero dei crediti. Ritiene pertanto che il provvedimento vada certamente approfondito ma che appare senz'altro utile a mitigare il cosiddetto *litigation risk.*
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(29) *MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana*
(42) *Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana*
(1028) *Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo*
(1122) *DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*
(1131) *Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana*
(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame congiunto ed esame dei relativi emendamenti e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 30 ottobre.
Il senatore RAPANI (*FdI*) dà conto brevemente degli emendamenti riferiti agli articoli di interesse della Commissione, gli articoli 3, 5 e 7 già illustrati in relazione al provvedimento. Precisa che molte proposte vanno nella direzione delle osservazioni da lui già formulate in relazione al testo unificato. Al riguardo, ricorda che oggetto della rigenerazione urbana dovrebbe essere una porzione di territorio e non un fabbricato e che andrebbe sanata la contraddizione tra gli articoli 5 e 7. Infatti, l'articolo 5

individua delle casistiche precise per i Comuni in materia di rigenerazione urbana mentre l'articolo 7 introduce la possibilità per i soli privati di poter agire in deroga agli strumenti urbanistici; ritiene pertanto che sia utile una riflessione ulteriore sul punto dal momento che, in una lettura sistematica delle norme e dell'organizzazione degli strumenti urbanistici vigenti, sarebbe opportuno che solo la programmazione comunale urbanistica possa intervenire in deroga agli strumenti urbanistici medesimi. Inoltre, occorre individuare soluzioni per vincolare la conformità degli interventi dei privati agli strumenti urbanistici vigenti, pur in considerazione delle innovazioni legislative recentemente approvate in materia. Chiede pertanto di disporre di un tempo ulteriore per poter formulare una proposta di parere complessiva.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1055) ***Deputato ROTELLI e altri. - Legge quadro in materia di interporti*** , approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8a Commissione sul testo e sui relativi emendamenti. Esame. Parere non ostativo su testo ed emendamenti)

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, che si compone di 8 articoli ed è finalizzato a ridefinire un quadro organico del trasporto intermodale stabilendo, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito delle materie concernenti i porti e gli aeroporti civili nonché le grandi reti di trasporto e di navigazione, i princìpi fondamentali concernenti gli interporti e la loro rete.

Per le parti di competenza, segnala l'articolo 5 che definisce il regime applicabile ai soggetti gestori degli interporti. In particolare, il comma 3 prevede che al fine di garantire la certezza degli strumenti economico-finanziari utilizzati per la realizzazione degli interporti, gli enti pubblici concedenti costituiscono sulle aree in cui è ubicato l'interporto un diritto di superficie, ai sensi degli articoli 952 e seguenti del codice civile, in favore dei soggetti gestori dell'interporto interessato già convenzionati con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La durata del diritto di superficie è stabilita tenendo conto del valore degli investimenti effettuati per le opere realizzate dai soggetti gestori nonché dell'ammortamento dei costi da questi già sostenuti. Il comma in questione stabilisce altresì i criteri per la durata del diritto di superficie. Il comma 4 prevede altresì che i soggetti gestori degli interporti interessati possono riscattare le aree di cui al comma 3 dagli enti concedenti trasformando, a seguito di espressa richiesta, il diritto di superficie in diritto di piena proprietà sui beni immobili. Illustra quindi gli emendamenti di competenza della Commissione.

Propone infine l'espressione di un parere non ostativo sia sul testo che sugli emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posto ai voti il parere non ostativo su testo ed emendamenti è approvato.

La seduta termina alle ore 9,50.

1.4.2.2.4. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 322(ant.) del 15/10/2025

collegamento al documento su www.senato.it

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 2025
322ª Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.
La seduta inizia alle ore 9,30.
IN SEDE REFERENTE
(1519) ***Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE avverte che è pervenuto ed è in distribuzione un primo parere della Commissione bilancio relativo a tre emendamenti; il parere sui restanti emendamenti resta invece sospeso. Pertanto non è possibile procedere alle votazioni.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante individuazione delle autorità competenti di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2023/1543, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, nonché delle procedure per l'emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini europei di produzione e di conservazione (n. 303)
(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 19, della legge 13 giugno 2025, n.91. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri è stato incardinato il provvedimento. Chiede se vi siano già interventi in discussione generale o se possa essere rinviata posto che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 16 novembre.
La Commissione conviene sul rinvio.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(29) ***MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(42) ***Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana***
(1028) ***Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo***
(1122) ***DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(1131) ***Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana***
(Parere alla 8a Commissione sul nuovo testo unificato e sui relativi emendamenti. Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Parere non ostativo sul nuovo testo unificato. Rinvio dell'esame degli

emendamenti)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 27 novembre 2024.

Il senatore RAPANI (*FdI*), relatore, illustra il nuovo testo unificato redatto per i connessi disegni di legge n. 29, 761, 863, 903, 1028, 42, 1122 e 1131 in materia di rigenerazione urbana, adottato come testo base dell'esame dall'8a Commissione il 10 settembre scorso. Il Capo I reca le «Finalità e definizioni» dell'intervento normativo. In particolare, l'articolo 1 prevede che la legge promuove la rigenerazione urbana quale strumento finalizzato ad un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche, edilizie e architettoniche in ambiti urbani su aree e complessi edilizi anche caratterizzati da degrado, con il conseguente recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità, l'accessibilità fisica degli spazi e dei luoghi l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica, nonché alla promozione di politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire il benessere e la coesione sociale, lo sviluppo economico e la tutela dell'ambiente e del paesaggio. Il comma 2 individua gli obiettivi specifici per il conseguimento di tale finalità. I successivi commi 3, 4 e 5 disciplinano l'adeguamento delle regioni e dei Comuni alle disposizioni della legge, mentre il comma 6 prevede che gli interventi di rigenerazione urbana come disciplinati dalla legge sono dichiarati di interesse pubblico e a tal fine beneficiano delle semplificazioni urbanistiche e delle semplificazioni procedurali come previste dagli articoli 3, 5, 6 e 7. L'articolo 2 reca nel dettaglio le definizioni generali relative alle materie oggetto del disegno di legge, come «ambiti urbani», «rigenerazione urbana», «consumo di suolo». Il Capo II introduce disposizioni per la «Governance della rigenerazione urbana». L'articolo 3 individua i soggetti istituzionali della rigenerazione urbana, in primo luogo nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali, nelle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e nei comuni; i successivi commi 2, 3 e 5 individuano, rispettivamente, le funzioni del Ministero, delle regioni e dei comuni. Il comma 4, invece, dispone che gli interventi di cui al comma 3, lettera *b)* [ovvero le misure incentivanti per gli interventi di rigenerazione urbana, come ad esempio il riconoscimento come misura premiale di una volumetria ovvero di una superficie lorda aggiuntive) non possono riferirsi a edifici abusivi o siti in aree di inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Il comma 6 dispone infine la possibilità di svolgere la conferenza dei servizi semplificata per gli interventi adottati ai sensi dell'articolo 3. Il Capo III riguarda gli «Strumenti per l'attuazione della rigenerazione urbana».

L'articolo 4 introduce il Programma nazionale per la rigenerazione urbana, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU) e la Conferenza unificata. L'articolo 5 reca invece disposizioni per la programmazione comunale di rigenerazione urbana. Il nuovo articolo 6 reca disposizioni per l'utilizzo del patrimonio esistente per il conseguimento di obiettivi di rigenerazione urbana, prevedendo al comma 1 che le aziende che gestiscono il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nell'ambito degli interventi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *c)*, possono proporre la permuta o la cessione, anche parziale, di immobili ad uso prevalentemente abitativo con altri immobili ad uso prevalentemente abitativo di proprietà di soggetti pubblici o privati o come corrispettivo della riqualificazione di immobili ad uso abitativo facenti parte del patrimonio edilizio da loro gestito. Il comma 2 precisa che le operazioni di permuta o di cessione sono realizzate senza conguagli in denaro a carico dello Stato e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'articolo 7 disciplina le modalità di progettazione degli interventi ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana. L'articolo 8 disciplina gli interventi diretti privati di rigenerazione urbana; nel dettaglio il comma 1 prevede che agli interventi di rigenerazione urbana da realizzare da parte di soggetti privati su interi immobili all'interno degli ambiti urbani di cui all'articolo 2 comma 1, lettera *a)*, mediante ristrutturazione edilizia, inclusa la demolizione e ricostruzione anche parziale degli edifici esistenti, previsti dagli articoli 3, comma 1, lettera *d)*, e 10, comma 1, lettera *c)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che comportino il cambio di

destinazione d'uso, si applicano all'intero immobile le disposizioni di cui all'articolo 23-*ter*, commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinquies* del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 in materia di mutamento della destinazione d'uso. In questi casi, il comma 2 precisa che tali interventi se comportanti la demolizione e ricostruzione anche parziale dei fabbricati, beneficiano degli incrementi volumetrici previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'articolo 9 disciplina le modalità di partecipazione delle comunità locali alla definizione degli obiettivi dei programmi di rigenerazione urbana. L'articolo 10 reca disposizioni in materia di destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi, vincolati alla realizzazione, all'adeguamento e alla razionalizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. L'articolo 11 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana destinato annualmente in modo vincolato per il finanziamento degli interventi ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana. L'articolo 12 disciplina gli incentivi economici e fiscali per gli interventi di rigenerazione urbana. In particolare, il comma 4 dispone che ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. L'articolo 13 introduce misure di semplificazione. Il comma 1 prevede che l'approvazione dei piani e programmi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi previsti, agli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fatte salve le disposizioni regionali in materia. Il comma 2 modifica l'articolo 12 del testo unico delle disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità. I commi 3, 4 e 5 recano disposizioni per il caso in cui gli interventi di rigenerazione urbana previsti dalla legge comportino un aumento del carico urbanistico correlato all'incremento volumetrico o di superficie o alla modifica della destinazione d'uso. L'articolo 14 reca infine la copertura finanziaria.

Non avendo osservazioni da formulare, propone un parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere viene approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(775) *POTENTI e altri. - Modifica all'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di comunicazione delle variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Interviene in discussione generale la senatrice LOPREIATO (*M5S*), rilevando come il provvedimento sia diretto a snellire alcuni snodi procedurali relativi al gratuito patrocinio. In proposito, ritiene che la Commissione dovrebbe concentrare il proprio esame anche su due aspetti non considerati dal disegno di legge: in primo luogo, sarebbe opportuno che la documentazione giustificativa relativa all'accesso al gratuito patrocinio sia richiesta prima che il giudice trattenga in decisione la causa. Infatti, molto spesso questa documentazione - che non può essere prodotta in autocertificazione ma è rilasciata dall'Agenzia delle entrate - viene richiesta al termine dell'*iter* processuale con conseguente allungamento dei tempi. Tale anticipazione consentirebbe altresì di poter ridurre i tempi della liquidazione per gli avvocati del gratuito patrocinio in quanto, come è noto, il pagamento delle somme dovute per tali prestazioni avviene a distanza anche di molti anni. Pertanto, invita la Commissione a riflettere sulla possibilità di intervenire da un lato per anticipare il momento della richiesta di produzione della documentazione giustificativa per l'accesso al gratuito patrocinio, dall'altro per assicurare che la liquidazione dei compensi degli avvocati che prestano la loro attività in questo ambito siano corrisposti in tempi più celeri.

Il senatore RASTRELLI (*FdI*) ritiene che le soluzioni proposte dalla senatrice Lopreiato possano

rendere più macchinoso il procedimento, non avendo colto appieno l'obiettivo del disegno di legge in esame. Infatti, il gratuito patrocinio è un istituto essenziale dell'ordinamento in quanto garantisce a chiunque, in qualsiasi tipo di procedimento giurisdizionale, il diritto alla difesa costituzionalmente previsto. Il disegno di legge dà concretezza all'istituto in quanto introduce un equilibrio tra gli articoli 76 e 79 del testo unico in materia di spese di giustizia, prevedendo che soltanto ove non venga comunicata una variazione rilevante ai fini del superamento del tetto di reddito previsto per l'accesso al gratuito patrocinio, l'omessa comunicazione sia causa della revoca del beneficio. La necessità del provvedimento nasce da una discutibile pronuncia della Corte di cassazione che ha stabilito che l'omessa comunicazione di qualsiasi variazione di reddito, ancorché ricompresa nella soglia reddituale per accedere al gratuito patrocinio, comporti la decadenza dall'istituto: ciò ha creato un corto circuito che il disegno di legge contribuisce a sanare per salvaguardare nella sua essenza l'istituto del gratuito patrocinio e, di conseguenza, il diritto alla difesa.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) chiede di poter intervenire in discussione generale in una prossima seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1502) ***Erika STEFANI e altri. - Modifiche al codice di procedura civile in materia di oralità del rito civile ordinario di cognizione***

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta di ieri.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) rileva come il disegno di legge in esame capovolga il sistema introdotto dalla riforma Cartabia del processo civile in via generale. Ritiene estremamente importante la presenza in udienza degli avvocati e delle parti, in quanto vi è la possibilità di fornire chiarimenti rispetto alle note scritte già depositate. L'oralità nel processo rappresenta certamente un elemento fondamentale ma, al contempo, non possono essere dimenticati alcune criticità presenti nel sistema previgente: ad esempio, agli avvocati capitava non di rado di dover attendere molte ore in udienza per poi prendere atto di un mero rinvio della trattazione della causa. Se è vero pertanto che in alcuni ambiti, come nel diritto di famiglia, la presenza in udienza del giudice, degli avvocati delle parti è a suo parere fondamentale, non possono essere sottaciuti i vantaggi della trattazione scritta in altre circostanze, come ad esempio quando il contenzioso si svolge in regioni diverse rispetto a quelle di residenza. È opportuno pertanto valutare un bilanciamento tra le esigenze di oralità del procedimento in alcune particolari materie, e i vantaggi che in altri casi comporta la trattazione cartolare delle cause.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*), riservandosi una valutazione più approfondita del provvedimento nel prosieguo dei lavori, condivide in via generale l'esigenza di ripristinare l'oralità e l'immediatezza - e quindi la presenza fisica delle parti davanti al giudice - nel processo civile, che non può trasformarsi del tutto in un processo meramente cartolare. Pone tuttavia all'attenzione della Commissione la necessità di evitare il rischio di un ritorno ad un passato che si è caratterizzato per criticità molto ampie in cui, non di rado, le udienze erano sostanzialmente funzionali al rinvio della trattazione. Sebbene l'interlocuzione tra le parti rappresenti sempre un valore aggiunto nei procedimenti, in moltissimi casi tale interlocuzione non appare così fondamentale e necessaria: occorre cioè individuare il punto di equilibrio tra le esigenze di oralità del procedimento civile e quelle, pur presenti di trattazione scritta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

1.4.2.3. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.3.1. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 208(ant.) del 06/11/2024

collegamento al documento su www.senato.it

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 2024
208ª Seduta
Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 8,50.
IN SEDE CONSULTIVA
(29) ***MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(42) ***Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana***
(761) ***GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(863) ***OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(903) ***DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(1028) ***Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo***
(1122) ***DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(1131) ***Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana***
(Parere alla 8a Commissione su testo unificato e sui relativi emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni su testo unificato. Parere non ostativo su emendamenti)
Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul testo unificato (e relativi emendamenti), riferito ai disegni di legge in titolo, che recano misure volte a favorire la rigenerazione urbana.
Dopo aver ricordato il parere espresso dalla Commissione il 6 marzo 2024 sui disegni di legge nn. 29, 761, 863, 903 e 1028, rileva che il testo unificato in esame si basa sul testo del disegno di legge n. 761, apportandovi alcune modifiche, tra cui l'introduzione della conferenza di servizi semplificata per gli interventi di rigenerazione urbana previsti dall'articolo 3.
Per quanto riguarda i programmi europei, ricorda l'Iniziativa urbana europea, gestita dalla Commissione europea, con una dotazione finanziaria di 450 milioni di euro per il periodo 2021-2027.
Il Relatore ritiene che il testo unificato in esame non presenti profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che esso, anzi, favorisca l'attuazione degli interventi previsti, in materia di rigenerazione urbana, dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con finanziamenti, modalità e termini previsti da quest'ultimo.
Propone quindi di esprimere un parere non ostativo, osservando, in riferimento all'articolo 1, comma 2, che l'indicazione dell'azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2050 si pone in linea con l'ottavo Programma d'azione dell'Unione per l'ambiente (decisione (UE) 2022/591) e con la Strategia dell'Unione per il suolo per il 2030 (COM(2021) 699). Rileva, inoltre, alla lettera *b)*, un refuso nella parola "meteorologici".
In riferimento alle definizioni di cui all'articolo 2, propone di invitare a valutare l'opportunità di un

coordinamento con le definizioni contenute nella proposta di direttiva COM(2023) 416 sul monitoraggio del suolo e la resilienza, con particolare riguardo alla definizione di "consumo di suolo" e alle definizioni a questa connesse.
Richiamando l'osservazione già espressa nel citato parere del 6 marzo sorso, propone di suggerire che, in riferimento all'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, sia inserito il riferimento alla realizzazione dell'investimento 6, "Programma innovativo della qualità dell'abitare", della componente M5C2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la cui scadenza è prevista per il primo trimestre del 2026.
Dà quindi conto degli emendamenti riferiti al testo unificato e propone di esprimere un parere non ostativo.
Il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede ulteriori dettagli circa l'osservazione sulla divergenza tra le definizioni contenute nel testo in esame e quelle recate nella proposta di direttiva sul monitoraggio del suolo, per valutare se ciò possa esporre l'Italia all'apertura di una procedura di infrazione. Chiede quindi se vi sia tempo per approfondire la questione.
Il PRESIDENTE, in relazione all'andamento dei lavori in Commissione di merito, rileva le necessità di procedere già nella seduta odierna.
Il relatore MATERA (*FdI*), in relazione alla richiesta di chiarimento sulle definizioni, ricorda che la direttiva è ancora in fase di discussione presso il Legislatore europeo e che, quindi, la Commissione di merito avrà modo di poter valutare l'opportunità di un allineamento con la formulazione delle definizioni in questione.
Il senatore LOREFICE (*M5S*) osserva come la questione sollevata avrebbe meritato un ben più ampio approfondimento. Preannuncia quindi il voto contrario dei senatori del suo Gruppo.
Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.

(1262) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023***

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 ottobre.
La senatrice PELLEGRINO (*FdI*), relatrice, riepiloga i contenuti essenziali della proposta di parere, già illustrata, sul disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo con la Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, volto a promuovere e sviluppare meccanismi di cooperazione nella prevenzione e nel contrasto della criminalità, anche nelle sue forme più gravi ed emergenti, e del terrorismo.
Propone, quindi, di ricordare in premessa che la Costa d'Avorio è tra i Paesi di origine sicuri per i richiedenti protezione internazionale, come confermato dal decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158, e che, in materia di trattamento dei dati personali, l'Accordo stabilisce una disciplina sostanziale specifica, che consente il rispetto della direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione dei dati personali utilizzati a fini di cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia.
Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole sul disegno di legge di ratifica dell'Accordo, valutato che esso non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, e che la cooperazione bilaterale in materia di sicurezza è riservata alle competenze nazionali.
La senatrice ROJC (*PD-IDP*) chiede di espungere il riferimento al decreto-legge n. 158 del 2024, poiché è ancora oggetto di confronto in sede di conversione. Diversamente, preannuncia l'astensione dal voto da parte del suo Gruppo di appartenenza.
La senatrice BEVILACQUA (*M5S*) si associa alla richiesta della senatrice Rojc, con la medesima prospettiva di astensione qualora non sia accolta.
La relatrice PELLEGRINO (*FdI*) ritiene che la menzione del decreto n. 158 completi il quadro nel quale si colloca l'Accordo in ratifica, sottolineando come la Costa d'Avorio sia un Paese con cui l'Italia

intrattiene buone relazioni di cooperazione e che questo vada evidenziato, anche in riferimento alla discussione che si è svolta in Commissione.
Il senatore MATERA (*FdI*) propone di trovare una riformulazione che possa ottenere il favore anche delle forze di minoranza.
Il senatore LOREFICE (*M5S*), con riferimento alla discussione svolta in Commissione, su proposta dal senatore Claudio Borghi, ritiene che questa abbia riguardato un tema diverso, ovvero quello del primato del diritto dell'Unione europea rispetto al diritto nazionale.
Ritiene quindi che non spetti alla 4ª Commissione valutare se un Paese rientra o meno tra i Paesi sicuri e che il punto in premessa vada espunto.
Il PRESIDENTE precisa che il tema proposto dal senatore Claudio Borghi riguarda il rapporto tra l'ordinamento europeo e l'ordinamento nazionale, anche con riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia e alla legislazione europea relativa ai criteri per l'elencazione dei Paesi sicuri, e che quindi il punto in questione sia di piena attinenza alla valutazione politica sulla ratifica dell'Accordo in esame.
Il senatore SCURRIA (*FdI*) sottolinea come l'Accordo in ratifica riguardi proprio la materia dell'immigrazione, al pari del decreto-legge menzionato, e che quindi non ci sono motivi per espungere il punto dal parere della Commissione.
La senatrice BEVILACQUA (*M5S*) ribadisce che, proprio sulla base delle motivazioni addotte, il punto vada espunto dallo schema di parere, perché il decreto-legge è ancora soggetto a possibili modifiche in sede parlamentare di conversione.
Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), pur esprimendo condivisione per la proposta del senatore Matera di trovare una formulazione condivisa, ricorda che il decreto-legge è attualmente vigente e che quindi sia corretto, anche nel merito, includerne un riferimento nelle premesse.
La relatrice PELLEGRINO (*FdI*), alla luce del dibattito, non ritiene di dover modificare lo schema di parere.
Posto, quindi ai voti, previa verifica della presenza del numero legale, lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto, è approvato dalla Commissione.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Consiglio sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione (COM(2024) 316 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 ottobre.
La senatrice PELLEGRINO (*FdI*), relatrice, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come già illustrato in precedenza, è volta a sostituire il regolamento (UE) 2019/1157, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione, senza modificarne la sostanza, ma solo la base giuridica, a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea *Landeshauptstadt Wiesbaden* (C-61/22), del 21 marzo 2024.
Ricorda che nella precedente seduta era emersa la richiesta di approfondimento sul tema della compatibilità con il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali di un obbligo generale di registrazione delle impronte digitali nelle carte d'identità.
Al riguardo, la Relatrice evidenzia che, nella predetta sentenza della Corte di giustizia, si riconosce che l'obbligo di inserire le impronte digitali nel supporto di memorizzazione delle carte d'identità e delle carte di soggiorno dei cittadini dell'Unione e loro familiari stranieri, nonché l'obbligo di acquisire e conservare provvisoriamente tali dati biometrici ai fini della fabbricazione dei documenti, costituiscono una limitazione tanto del diritto al rispetto della vita privata, quanto del diritto alla protezione dei dati personali, sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali (punti 73 e 74 della sentenza).
Tale limitazione può, tuttavia, essere consentita, nel rispetto del principio di proporzionalità, ove necessaria e rispondente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di

proteggere i diritti e le libertà altrui (punto 76), in considerazione del fatto che le informazioni fornite con le impronte digitali non consentono, di per sé, di avere una visione d'insieme sulla vita privata e familiare della persona interessata (punto 80).
La limitazione in questione potrebbe non ritenersi, quindi, di gravità sproporzionata rispetto all'importanza delle finalità perseguite dal regolamento di determinare con certezza l'identità di una persona.
Per quanto riguarda la vigente normativa nazionale, l'articolo 3 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza già prevede l'obbligo, a partire dal 31 dicembre 2012, di apporre, nella carta d'identità elettronica, anche le impronte digitali del titolare. L'apposizione delle impronte digitali sulla carta di identità era comunque prevista in via facoltativa dall'articolo 289 del regio decreto n. 635 del 1940.
L'obbligo della rilevazione dei dati fotodattiloscopici (fotografia e impronte digitali) degli stranieri non europei, al momento della richiesta o del rinnovo del permesso di soggiorno, era inoltre già previsto con la legge n. 189 del 2002 (cosiddetta Bossi-Fini) che ha modificato il Testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998).
Infine, per quanto riguarda il passaporto, l'obbligo di apposizione dell'immagine del volto e delle impronte digitali è già previsto, sin dal 2004, con il regolamento (CE) n. 2252/2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri.
Sulla legittimità di tale obbligo relativo ai passaporti, la Corte di giustizia si è pronunciata, il 17 ottobre 2013, nella causa *Michael Schwarz v Stadt Bochum* (C-291/12), stabilendo che è lecito inserirvi le impronte digitali, per le medesime considerazioni riprese poi dalla citata sentenza *Landeshauptstadt Wiesbaden* del 21 marzo 2024.
Lo scorso 6 settembre è pervenuta la relazione del Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si valutano le finalità del progetto in modo complessivamente positivo, in quanto la previsione di elementi di sicurezza comuni a tutti gli Stati membri faciliteranno l'esercizio della libera circolazione e miglioreranno la sicurezza all'interno dell'Unione e alle sue frontiere.
Per quanto attiene all'Italia, l'attuale modello della carta d'identità elettronica è già conforme ai contenuti del regolamento (UE) 2019/1157, che sono stati sostanzialmente riprodotti nella nuova proposta, non necessitando quindi di adeguamenti normativi.
Il Governo ritiene che la proposta rispetti i principi di sussidiarietà e proporzionalità, in quanto l'azione dell'Unione europea non obbliga gli Stati membri a rilasciare documenti che non vengono attualmente emessi.
Per quanto concerne alcune disposizioni della proposta in esame, va ricordato che a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1157, i dati biometrici conservati nel supporto di memorizzazione delle carte d'identità e dei titoli di soggiorno, ossia l'immagine del volto e due impronte digitali del titolare, possono essere utilizzati esclusivamente dal personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali e delle agenzie dell'Unione competenti.
Tuttavia, in situazioni di identificazione remota *online*, con enti pubblici o privati, potrebbe essere previsto l'utilizzo dei dati contenuti nel supporto di memorizzazione della carta d'identità, poiché si tratta di una modalità più affidabile rispetto al controllo visivo del documento.
Per questo motivo, la proposta modifica la formulazione del predetto paragrafo 6 dell'articolo 11, per precisare che solo le impronte digitali sono di esclusiva consultazione da parte del personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali e delle agenzie dell'Unione.
Con tale modifica, quindi, l'altro dato biometrico, ovvero l'immagine del volto, viene considerato alla stessa stregua degli altri dati (non biometrici) contenuti nel supporto di memorizzazione della carta d'identità (tra cui la firma elettronica), a cui già oggi la normativa consente l'accesso anche da parte di altri soggetti, pubblici o privati, sebbene sempre solo ai fini dell'identificazione del titolare e in conformità alla legge nazionale o europea.
Tuttavia, l'utilizzabilità dell'immagine del volto anche da parte di altri soggetti costituisce una novità normativa che non è neutrale ed è altamente sensibile. L'accesso all'immagine del volto richiede quindi forme di consenso rafforzate, vista la portata altamente impattante sui diritti fondamentali.

Inoltre, per ridurre gli obblighi di comunicazione a carico delle autorità degli Stati membri, è soppresso l'obbligo di tenere, e di comunicare alla Commissione europea, l'elenco delle autorità competenti che hanno accesso ai dati biometrici contenuti nella carta d'identità.
Infine, si rileva un'apparente difformità testuale, nella parte in cui la nuova proposta fa riferimento al personale "*delle autorità nazionali competenti e delle agenzie dell'Unione*", lasciando intendere che tutte le agenzie dell'Unione, e non solo quelle competenti, possono accedere anche alle impronte digitali.
Trattasi, tuttavia, di una difformità solo nella traduzione italiana, poiché nella versione inglese la dizione è rimasta identica rispetto al regolamento vigente *("competent national authorities and Union agencies")*, in cui è chiaro che ci si riferisce solo alle agenzie competenti, tra cui per esempio Frontex. Si tratta comunque di una formulazione che potrebbe essere precisata.
Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, è scaduto il 21 ottobre 2024.
Il provvedimento risulta all'esame di 11 Parlamenti nazionali dell'Unione, che non hanno finora sollevato criticità. Di questi, la Camera dei deputati italiana, quella tedesca, il Senato polacco e il Parlamento irlandese e quello portoghese hanno concluso l'*iter*, confermando la conformità della proposta al principio di sussidiarietà.
Pertanto, valutate le finalità del provvedimento, preso atto dell'orientamento del Governo, considerate le posizioni dei Parlamenti degli Stati membri, e rilevato che l'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento andrebbe precisato per chiarire che le agenzie dell'Unione che possono accedere alle impronte digitali sono quelle competenti e andrebbe integrato con l'obbligo di una forma di consenso rafforzato per l'accesso all'immagine del volto, la Relatrice ritiene di poter confermare l'orientamento secondo cui la proposta rispetta i princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità.
La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1274) ***Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali***

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto recante misure urgenti in materia economica e fiscale e a favore degli enti territoriali, che si compone di 10 articoli suddivisi in 4 capi.
Il capo I (articoli da 1 a 6) reca interventi economici in materia di investimenti e lavoro. Nello specifico, l'articolo 1 dispone cinque rifinanziamenti, che rivestono carattere di urgenza, di interventi relativi alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, al contratto di programma di Rete ferroviaria Italiana e al servizio civile universale.
Con l'articolo 2 si prevede un rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa relativa all'indennità APE sociale (anticipo pensionistico), al fine di riconoscere l'accesso alla prestazione per le domande relative al terzo scrutinio dell'anno 2024.
L'articolo 3 reca stanziamenti per l'anno 2024 per la realizzazione di quattro eventi di livello internazionale, ovvero i Giochi del Mediterraneo di Taranto del 2026, i Giochi Paralimpici 2024, il Giubileo della Chiesa cattolica del 2025 e la Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina, che si terrà a Roma il 10 e 11 luglio 2025.
L'articolo 4 incrementa le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
L'articolo 5 dispone per l'anno scolastico 2024/2025 un incremento del Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica (FUN), per la progressiva armonizzazione della retribuzione della dirigenza scolastica con la restante dirigenza pubblica.
L'articolo 6 reca disposizioni in materia di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). In particolare, si prevedono misure urgenti per la riduzione dei tempi di pagamento, al fine di dare attuazione alla riforma 1.11 della componente M1C1-72-*bis* del PNRR, introdotta con la revisione del Piano approvata dal Consiglio l'8 dicembre 2023.

La riforma è finalizzata a garantire che entro il primo trimestre 2025 le amministrazioni pubbliche a livello centrale, regionale e locale riducano i tempi di pagamento a 30 giorni e le autorità sanitarie regionali a 60 giorni. A tal fine, l'articolo 6 stabilisce l'obbligo, per tutte le amministrazioni pubbliche, di adottare un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi, al fine di evitare ritardi e la creazione di situazioni debitorie.
Su richiesta formulata dalle amministrazioni titolari di misure PNRR, tramite il sistema informatico «ReGis», il Ministero dell'economia e delle finanze potrà effettuare, entro 15 giorni, anticipazioni di cassa nei limiti delle disponibilità esistenti, attingendo al Fondo *Next generation EU* - Italia.
Il capo II (articoli 7 e 8) reca disposizioni in materia fiscale. L'articolo 7 interviene allargando l'accesso al regime di ravvedimento che consiste nel versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, mentre l'articolo 8 apporta modifiche al credito di imposta ZES (Zone economiche speciali), prevedendo la possibilità di indicare ulteriori investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione già presentata entro la scadenza del 12 luglio 2024, prevista dal decreto ministeriale sulle modalità di accesso al credito d'imposta per investimenti nella ZES unica.
Il capo III, composto dal solo articolo 9, riconosce alla Regione siciliana un contributo per l'anno 2024, a titolo di ristoro delle minori entrate conseguenti alla riforma fiscale dell'IRPEF, attuata con il decreto legislativo n. 216 del 2023. Si ricorda che la Regione siciliana, in quanto regione a statuto speciale, riceve una quota del gettito statale dell'IRPEF riferita al proprio territorio, nella misura pari a 7,1 decimi.
Inoltre, l'articolo 9 riconosce alla provincia autonoma di Trento la restituzione del gettito della tassa automobilistica riservata allo Stato per l'anno 2013, in seguito alla sentenza del Tar del Lazio del 10 maggio 2023.
Infine, il capo IV, composto dagli articoli 10 e 11, reca rispettivamente la copertura finanziaria per gli oneri discendenti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 9, e l'entrata in vigore.
Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(1272) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico***

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)
Il senatore SATTA (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto che introduce misure urgenti allo scopo di semplificare i procedimenti relativi alle valutazioni ambientali, dare impulso alle bonifiche e al contrasto al dissesto idrogeologico, rafforzare la tutela delle acque e promuovere l'economia circolare.
Il decreto-legge in titolo si compone di 12 articoli. L'articolo 1 reca disposizioni urgenti in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali, nell'approssimarsi delle scadenze previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima per la realizzazione degli obiettivi di decarbonizzazione, diffusione delle energie rinnovabili e sicurezza energetica.
L'articolo 2 introduce disposizioni urgenti per coniugare le esigenze di salvaguardia dell'ambiente con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti ed è volto a garantire certezza nel quadro normativo per il settore della ricerca e della produzione di idrocarburi, a seguito dell'annullamento da parte del Giudice amministrativo del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) del 28 dicembre 2021.
L'articolo 3 reca misure urgenti per la gestione della crisi idrica, adeguando la normativa nazionale vigente a quella dell'Unione europea, tra cui la disciplina delle acque affinate, sulla base del regolamento (UE) 2020/741, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua.
L'articolo 4 reca ulteriori disposizioni in materia di economia circolare e in particolare su alcuni aspetti di *governance*.
L'articolo 5, al fine di promuovere politiche di sostenibilità ed economia circolare, incentivando

operazioni di recupero e di riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi relativi al Tunnel *sub*-portuale e alla Diga foranea di Genova, prevede che il Commissario straordinario adotti il Piano per la gestione integrata e circolare dei materiali che ne garantisca il miglior utilizzo.
L'articolo 6 reca misure urgenti in materia di bonifica dei siti orfani, con la finalità di consentire il raggiungimento, entro le scadenze previste, degli obiettivi PNRR di riqualificazione dei siti medesimi.
L'articolo 7 reca l'istituzione della struttura di supporto al Commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Crotone Cassano e Cerchiara.
L'articolo 8 introduce disposizioni per il censimento e il monitoraggio degli interventi in materia di difesa del suolo, stabilendo l'obbligo per i soggetti attuatori degli interventi finanziati per mitigare il dissesto idrogeologico sul territorio nazionale di alimentare tempestivamente il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS), essenziale per la pianificazione degli interventi, il rispetto dei cronoprogrammi e la relativa gestione finanziaria.
L'articolo 9 detta disposizioni volte a semplificare e a imprimere un'ulteriore accelerazione nei processi di programmazione e finanziamento degli interventi affidati ai Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, e disposizioni relative agli eventi calamitosi del 2022 e 2023.
L'articolo 10 reca disposizioni urgenti per le funzionalità delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dell'ambiente e della sicurezza energetica.
L'articolo 11 reca disposizioni finanziarie e l'articolo 12 l'entrata in vigore del provvedimento.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 29, 42, 761, 863, 903, 1028, 1122 E 1131 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 4a Commissione permanente,
esaminato il testo unificato, relativo ai disegni di legge in titolo, che recano misure volte a favorire la rigenerazione urbana, adottato dalla Commissione di merito come testo base nella seduta del 18 settembre 2024;
ricordato il parere espresso il 6 marzo 2024 sui disegni di legge nn. 29, 761, 863, 903 e 1028, incentrato sul disegno di legge n. 761, corrispondente, con alcune modifiche, al testo unificato della scorsa legislatura, adottato come testo base dalla Commissione ambiente del Senato il 9 novembre 2021;
considerato che il testo unificato, si basa sul testo del disegno di legge n. 761, apportandovi alcune modifiche, tra cui l'introduzione della conferenza di servizi semplificata per gli interventi di rigenerazione urbana previsti dall'articolo 3;
ricordata l'Iniziativa urbana europea, prevista dall'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e gestita dalla Commissione europea, con una dotazione finanziaria di 450 milioni di euro per il periodo 2021-2027,
valutato che il testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che esso favorisce l'attuazione degli interventi previsti, in materia di rigenerazione urbana, dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con finanziamenti, modalità e termini previsti da quest'ultimo,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo unificato, con le seguenti osservazioni:
in riferimento all'articolo 1, comma 2, si rileva che l'indicazione dell'azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2050 si pone in linea con l'ottavo Programma d'azione dell'UE per l'ambiente (decisione (UE) 2022/591) e con la Strategia dell'UE per il suolo per il 2030 (COM(2021) 699); si suggerisce, inoltre, alla lettera *b)*, di correggere il refuso nella parola "meteorologici";
in riferimento alle definizioni di cui all'articolo 2, si valuti l'opportunità di un coordinamento con le definizioni contenute nella proposta di direttiva COM(2023) 416 sul monitoraggio del suolo e la resilienza, con particolare riguardo alla definizione di "consumo di suolo" e alle definizioni a questa

connesse;
in riferimento all'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, si valuti l'opportunità di aggiungere, in fine, le parole "anche ai fini della realizzazione dell'investimento 6 'Programma innovativo della qualità dell'abitare' della componente M5C2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), entro la scadenza prevista del primo trimestre del 2026".
Esaminati, inoltre, gli emendamenti riferiti al testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, la Commissione esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1262

La Commissione,
esaminato il disegno di legge in titolo, recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023;
considerato che l'Accordo è finalizzato a promuovere e sviluppare meccanismi di cooperazione nella prevenzione e nel contrasto della criminalità, anche nelle sue forme più gravi ed emergenti, e del terrorismo;
considerati, in particolare, i principali settori della cooperazione: criminalità organizzata transnazionale, reati contro la persona e il patrimonio, tutela della salute, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, tratta di persone, traffico illecito di migranti, traffico illecito di armi, criminalità informatica, reati economici e finanziari, reati contro il patrimonio culturale, reati contro l'ambiente, traffico illegale di specie protette, corruzione, pirateria, reati di falso e contraffazione, e repressione del terrorismo;
ricordato che la Costa d'Avorio rientra tra i Paesi di origine sicuri per i richiedenti protezione internazionale, come confermato dal decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158;
rilevato che, non rientrando la Costa d'Avorio tra i Paesi terzi la cui normativa in materia di trattamento dei dati personali è considerata adeguata dall'UE, l'accordo stabilisce, nell'articolo 8 e nell'Allegato 1, una disciplina sostanziale specifica, relativa al trasferimento dei dati personali tra le Autorità competenti dei due Paesi, nel rispetto della direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione dei dati personali utilizzati a fini di cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia;
valutato che il disegno di legge di ratifica non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, e che la cooperazione bilaterale in materia di sicurezza è riservata alle competenze nazionali,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.4.2.3.2. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 284(pom.) del 16/09/2025

collegamento al documento su www.senato.it

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MARTEDÌ 16 SETTEMBRE 2025
284ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
ROSSO

La seduta inizia alle ore 15,45.
IN SEDE CONSULTIVA
(1634) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026***
(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)
Il senatore SATTA (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, contenente misure urgenti per garantire l'avvio regolare dell'anno scolastico 2025-2026 e attuare interventi per la riforma dell'esame di Stato di "maturità", conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
Oltre all'organizzazione degli esami di Stato e degli esami integrativi sono ricompresi anche il rafforzamento della filiera formativa tecnologico-professionale, la revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), il rinnovo contrattuale del personale scolastico, misure in materia di *welfare* del personale scolastico, nonché ulteriori misure in materia di edilizia scolastica e sicurezza nei trasporti per viaggi di istruzione.
L'articolo 1 del decreto-legge introduce misure in materia di regolare avvio dell'anno scolastico in corso, di esami di Stato e degli esami integrativi del secondo ciclo di istruzione.
L'articolo 2, recante il consolidamento e lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale, assicura il regolare svolgimento delle attività di orientamento generalmente espletate nelle istituzioni scolastiche entro i primi mesi dell'anno scolastico precedente all'avvio di quello di riferimento.
L'articolo 3 destina ulteriori risorse derivanti da precedenti stanziamenti per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola, nonché in materia di *welfare* del personale scolastico.
L'articolo 4 proroga il potere di ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito nella materia dei criteri per il conferimento delle supplenze, al fine di mantenere uno strumento più flessibile rispetto al regolamento, previsto dalla normativa vigente.
L'articolo 5 dispone misure urgenti per delineare un quadro di riferimento in materia di sicurezza dei servizi di trasporto a cui le istituzioni scolastiche che organizzano uscite didattiche e viaggi di istruzione si dovranno attenere.
L'articolo 6 reca misure urgenti in materia di edilizia scolastica al fine di consentire una maggiore flessibilità nell'utilizzo di risorse residue, per il completamento degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) entro il termine ultimo previsto dal medesimo Piano.
L'articolo 7 reca disposizioni urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2025-2026 alla

Scuola europea di Brindisi.
L'articolo 8 reca l'entrata in vigore.
La senatrice ROJC (*PD-IDP*) rappresenta che in Commissione di merito è previsto lo svolgimento di audizioni e ritiene quindi utile svolgere adeguati approfondimenti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(29) *MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana*
(42) *Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana*
(761) *GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*
(863) *OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*
(903) *DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*
(1028) *Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo*
(1122) *DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*
(1131) *Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana*
(Parere alla 8a Commissione su nuovo testo unificato. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore MATERA (*FdI*), introduce l'esame del nuovo testo unificato, relativo ai disegni di legge in titolo, in materia di rigenerazione urbana, adottato come testo base dalla Commissione di merito nella seduta del 10 settembre 2025.
Il nuovo testo è frutto di un lungo approfondimento, svolto anche insieme al Governo, e assorbe un gran numero di emendamenti presentati al testo precedente, sia di maggioranza che di opposizione.
Il Relatore ricorda che la 4a Commissione si era già espressa sul tema in esame, da ultimo con il parere reso il 6 novembre 2024 sul precedente testo base, adottato dalla Commissione di merito il 18 settembre 2024, sui medesimi disegni di legge.
La struttura complessiva del nuovo testo unificato rimane simile al precedente, ma alcune disposizioni sono state ampliate o ridefinite, introducendo un approccio più integrato e inclusivo.
L'articolo 1 conferma i principi generali già presenti nel precedente testo, ovvero la centralità della rigenerazione urbana come strumento di riduzione del consumo di suolo e di contrasto al degrado. Tuttavia, nella nuova formulazione si registra un arricchimento dei richiami normativi: accanto alla Costituzione, al diritto dell'Unione europea e alla Convenzione europea sul paesaggio, il nuovo testo introduce riferimenti alla *New Urban Agenda* adottata nel 2016 dalla Conferenza dell'ONU *Habitat III* e alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
La definizione di rigenerazione urbana contenuta nell'articolo 2 viene significativamente ampliata. Nel precedente testo essa era circoscritta agli interventi di recupero edilizio e di riqualificazione delle aree degradate, finalizzati al saldo zero del consumo di suolo. Nel nuovo testo la definizione si amplia includendo manutenzione urbana, risanamento, arredo urbano, sistemazioni ambientali e opere di urbanizzazione. Viene così superata la logica settoriale dello *zoning*, sostituita da una visione strategica e integrata del progetto urbano.
Le finalità della rigenerazione urbana, delineate all'articolo 3, sono integrate da alcuni elementi innovativi. Accanto al miglioramento della qualità architettonica, alla sicurezza sismica e all'efficienza energetica già presenti nel precedente testo, vengono introdotti concetti quali economia circolare, cronourbanismo e sviluppo economico sostenibile. Inoltre, viene enfatizzato il tema dell'accessibilità fisica degli spazi e della qualità complessiva della vita urbana, assenti nella precedente formulazione.
Sul piano operativo, gli articoli successivi ribadiscono strumenti già noti, come incentivi e semplificazioni procedurali, ma ne ampliano l'ambito applicativo.
L'articolo 6, ad esempio, che nella versione precedente disciplinava in modo generale gli interventi ammissibili, nel nuovo testo include esplicitamente arredo urbano, opere di urbanizzazione e infrastrutture tecnologiche, accanto agli interventi edilizi tradizionali.
L'articolo 8, inoltre, rafforza il richiamo alla qualità progettuale, con un'enfasi maggiore sulla progettazione multidisciplinare e sui concorsi di architettura, integrando anche criteri di accessibilità universale.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) chiede chiarimenti sul concetto di cronourbanismo.
Il presidente ROSSO, relatore presso la Commissione di merito, ricorda che il cronourbanismo si riferisce a un approccio di gestione dello spazio urbano che tiene conto anche dei tempi relativi alle attività umane che in esso si svolgono, integrandosi tra loro, come illustrato anche dall'urbanista Carlos Moreno.
Evidenzia, inoltre, come l'esame in 8ª Commissione si è incentrato su un lavoro di sintesi, da parte anche dei Gruppi parlamentari, dei numerosi emendamenti presentati, che ha prodotto un testo più simile a una legge quadro e demandando le regolamentazioni più di dettaglio a successivi provvedimenti. Ricorda inoltre che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato al 30 settembre.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1552) ***MALAN e altri. - Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio***
(1302) ***Anna Maria FALLUCCHI. - Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria***
(Parere alle Commissioni 8a e 9a riunite su testo ed emendamenti. Esame congiunto e rinvio)
Il senatore SCURRIA (*FdI*), relatore, introduce l'esame disegno di legge n. 1552 apporta numerose modifiche alla legge n. 157 del 1992, recante disposizioni per la norma della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, ed è stato adottato come testo base dalla Commissione di merito per l'esame congiunto con i disegni di legge nn. 596, 1302 e 1577, sulla medesima materia. Di questi, quattro, la 4ª Commissione è chiamata a dare parere solo sui provvedimenti in titolo, ma in questa sede l'esame si concentra sul testo base.
L'articolo 1 modifica il titolo della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
L'articolo 2 stabilisce che lo Stato, nello svolgimento dell'attività di tutela e conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici, deve considerare anche le tradizioni. Si aggiunge, inoltre, che l'attività venatoria concorre alla protezione della biodiversità e dell'ecosistema.
L'articolo 3 estende l'attività di controllo all'interno degli aeroporti alle specie della fauna selvatica e a quelle domestiche inselvatichite, trasferendo la competenza di tale attività ai gestori aeroportuali.
L'articolo 4 apporta modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introducendo nuove disposizioni in materia di cattura per l'inanellamento di volatili, da utilizzare nella pratica venatoria come «richiami vivi».
L'articolo 5 riformula integralmente l'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introducendo nuove disposizioni in materia di utilizzazione dei «richiami vivi», provenienti sia da impianti pubblici disciplinati dall'articolo 4, che da allevamento.
L'articolo 6 introduce modifiche in materia di pianificazione faunistico-venatoria disciplinando l'attribuzione di tale funzione alle Regioni.
L'articolo 7 elimina l'obbligo di praticare l'esercizio venatorio esclusivamente in una sola delle modalità tra quelle indicate dalla legge, da indicarsi sul tesserino venatorio. Esclude inoltre dalle pratiche rientranti nell'esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica naturale o di allevamento ai fini di impresa agricola nell'ambito delle attività di addestramento, allenamento e gare di cani.
L'articolo 8 autorizza per la caccia al cinghiale l'uso di strumenti ottici e optoelettronici, ad eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento.
L'articolo 9 modifica l'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di ambiti territoriali di caccia.
L'articolo 10 apporta alcune modifiche all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introducendo nuove disposizioni in materia di regolamentazione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie.
L'articolo 11 apporta alcune modifiche all'art. 18 della legge n. 157 del 1992 in materia di calendario venatorio, di elenchi delle specie cacciabili e di esercizio venatorio da appostamento.
L'articolo 12 modifica l'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introducendo nuove disposizioni in materia di controllo della fauna selvatica.

L'articolo 13 apporta modifiche all'articolo 19-*ter* della legge n. 157 del 1992, introducendo disposizioni in materia di attuazione del Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica.
L'articolo 14 modifica l'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introducendo disposizioni in materia di attività venatoria su terreni nevosi e valichi montani.
L'articolo 15 modifica l'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introducendo nuove disposizioni in materia di abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria e di licenza di porto di fucile.
L'articolo 16 incide sul novero dei soggetti a cui è demandata la vigilanza sull'applicazione della legge sulla protezione della fauna e del prelievo venatorio e delle leggi regionali.
L'articolo 17 reca novelle all'articolo 31 della legge n. 157 del 1992, in materia di sanzioni amministrative.
L'articolo 18 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Sono stati altresì presentati numerosi emendamenti.
Il presidente ROSSO ricorda che nelle Commissioni di merito è in corso in questi giorni l'illustrazione degli emendamenti.
La senatrice NATURALE (*M5S*) illustra i motivi di contrarietà del suo Gruppo di appartenenza su tutti gli articoli del provvedimento, che pregiudicano la corretta tutela della biodiversità e dell'ambiente. In particolare si sofferma sugli aspetti contraddittori o anacronistici quali il richiamo alle forme di caccia tradizionali o lo scopo di contenere la fauna selvatica in eccesso per prevenire la diffusione di malattie e zoonosi, o ancora l'uso dei richiami vivi che rischia la trasmissione dell'influenza aviaria oltre a comportare l'allevamento di animali in senso contrari alla tutela garantita dall'articolo 9 della Costituzione.
Ritiene quindi che si tratti di un provvedimento di liberalizzazione, volto a favorire le attività venatorie, forse anche per aumentare il numero dei cacciatori che negli ultimi tempi si è ridotto, e che comporta una serie di conseguenze di rischio per la fauna ma anche per la libertà e tranquillità delle persone che amano frequentare i boschi.
Evidenzia inoltre come l'intenzione di ridurre con queste modalità la popolazione degli ungulati rischia invece di creare pericoli aggiuntivi anche in termini di aggressività degli animali e di inquinamento con il piombo delle cartucce, mentre sarebbe auspicabile una gestione più attenta, partendo da un censimento degli stessi.
Infine ricorda che l'articolo 14 del provvedimento ripropone l'articolo 15 del disegno di legge n. 1054-B che è stato approvato definitivamente e che, pertanto, dovrà essere espunto dal testo in esame.
Il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede al Relatore un approfondimento che chiarisca l'impatto del provvedimento sulla regolamentazione europea in materia, anche alla luce delle procedure di infrazione e EU-Pilot pendenti nei confronti dell'Italia, al fine di procedere alla riduzione delle discrepanze con l'ordinamento europeo e di evitare nuove violazioni e procedure che rischiano di imporre sanzioni pecuniarie a carico dei contribuenti.
La senatrice ROJC (*PD-IDP*) conviene sulla necessità di risolvere le infrazioni relative alle violazioni alla normativa europea in materia di biodiversità e di tutela della fauna selvatica. Ritiene, invece, che con il provvedimento in esame si privatizzi e imprenditorializzi la caccia, per trasformarla in un *business*, con conseguenze dannose per l'ambiente naturale. Ritiene significativo, infine, che contro questo provvedimento si sono espressi, peraltro, anche gli operatori agricoli e le associazioni venatorie.
Il relatore SCURRIA (*FdI*) assicura al senatore Lorefice sulla verifica delle procedure di infrazione o pre-infrazione esistenti in materia, anche in collaborazione con la Commissione di merito. Ricorda tuttavia che tali procedure sono oggetto di interlocuzione da parte delle competenti amministrazioni del Governo.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie

amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione (n. 292)

(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore SCURRIA (*FdI*), relatore, introduce l'esame del decreto legislativo in titolo, che introduce disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo del 13 dicembre 2024, n. 192, recante "revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)", adottato in attuazione della legge n. 111/2023 (delega al Governo per la riforma fiscale).

Il provvedimento contiene modifiche al regime di IRPEF, IRES, alla fiscalità internazionale, al sistema di imposte indirette (successioni, donazioni, registro), nonché allo Statuto dei diritti del contribuente, ai testi unici delle sanzioni tributarie, ai tributi erariali minori, alla giustizia tributaria e alla normativa su versamenti e riscossione.

L'urgenza dell'approvazione è legata all'entrata in vigore dei nuovi testi unici fiscali prevista dal 1° gennaio 2026, che richiede il coordinamento delle norme.

Lo schema si compone di 14 articoli, con l'articolo 1 che amplia la platea dei familiari rilevanti ai fini fiscali (coniuge, figli, affiliati, affidati, fratelli e sorelle conviventi).

L'articolo 2 allinea la disciplina fiscale sugli incentivi al posticipo del pensionamento, includendo anche i lavoratori delle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria.

L'articolo 3 introduce correzioni al principio di derivazione rafforzata: semplificazioni per microimprese che rinunciano al bilancio semplificato e modifiche sul riallineamento contabile-fiscale, inclusi casi di operazioni straordinarie.

L'articolo 4 prevede nuove regole per la rilevanza fiscale delle correzioni di errori non rilevanti, semplificando i meccanismi ed estendendo la disciplina all'IRAP.

L'articolo 5 definisce i termini di entrata in vigore per le novità su reddito d'impresa ed errori contabili.

L'articolo 6 chiarisce che le misure fiscali rilevanti sono solo quelle qualificabili come aiuti di Stato.

L'articolo 7 interviene sulle disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, riguardanti l'introduzione di un'imposizione integrativa prevista dalla direttiva (UE) 2022/2523.

L'articolo 8 interviene sulle successioni e donazioni, aggiornando i coefficienti per il calcolo di rendite, pensioni vitalizie e usufrutti in base al tasso legale, con procedura amministrativa semplificata.

L'articolo 9 migliora il coordinamento normativo sulle tipologie di interpello, in particolare per i gruppi IVA, chiarendo i casi di interpello obbligatorio.

L'articolo 10, sullo statuto del contribuente, rafforza il contraddittorio (60 giorni minimi), estende l'autotutela agli atti sanzionatori, amplia la consulenza giuridica a enti collettivi, introduce la consultazione semplificata con decreto attuativo.

L'articolo 11 riforma della figura degli ufficiali della riscossione: requisiti più chiari, nomina e revoca disciplinate, estensione della competenza a livello nazionale.

L'articolo 12, in materia di dogane, recepisce le indicazioni della Corte costituzionale (sentenza n. 93/2025), limitando la confisca obbligatoria delle merci solo ai casi di mancato pagamento integrale di tributi, sanzioni e accessori.

L'articolo 13 riorganizza le aliquote sul gas naturale in un unico testo (usi domestici, non domestici, autotrazione, elettricità) senza modifiche sostanziali.

L'articolo 14 contiene correttivi ai testi unici.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per la violazione degli obblighi in materia di diffusione e fornitura di carburanti sostenibili per l'aviazione di cui al regolamento (UE) 2023/2405 (n. 296)

(Osservazioni alle Commissioni 2a e 8a riunite. Esame e rinvio)

Il senatore ROSSO (*FI-BP-PPE*), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, che introduce disposizioni sanzionatorie per la violazione degli obblighi in materia di diffusione e fornitura di carburanti sostenibili per l'aviazione. Esso è stato predisposto in attuazione dell'articolo 2 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023), che conferisce al Governo la delega ad adottare la disciplina sanzionatoria per le violazioni di disposizioni contenute in

atti normativi dell'Unione europea.

Lo schema di decreto legislativo in esame stabilisce le sanzioni per le violazioni alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2405, recante disposizioni in materia di garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile. I destinatari diretti dell'intervento normativo - elencati nel regolamento in questione - sono gli operatori aerei, i fornitori di carburante e i gestori aeroportuali.

Il testo in esame si compone di 13 articoli. L'articolo 1 definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione dello schema di decreto.

L'articolo 2 individua l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) quale Autorità nazionale competente per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/2405 e soggetto competente ad accertare le violazioni e irrogare le sanzioni amministrative previste dallo schema di decreto.

L'articolo 3 riporta le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento, nonché le formule utilizzate per il calcolo delle quantità di carburante.

L'articolo 4 prevede il prezzo medio annuo dei carburanti convenzionali, sostenibili e sintetici per il 2025 e il 2026.

L'articolo 5 individua, nel dettaglio, le condotte dei fornitori di carburante che comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa. Nel medesimo articolo, inoltre, vengono indicate le formule tecniche necessarie per la quantificazione della sanzione stessa, nonché le relative scadenze da rispettare.

L'articolo 6 individua la sanzione da irrogare all'operatore aereo che carica un quantitativo annuo di carburante in un aeroporto dell'Unione in misura inferiore al 90 per cento del fabbisogno annuo di carburante.

L'articolo 7 prevede che l'ENAC possa adottare, nei confronti del gestore aeroportuale che non abbia adottato le misure necessarie a consentire l'accesso degli operatori aerei ai carburanti contenenti le quote minime di carburanti sostenibili, un provvedimento di diffida finalizzato a che il gestore ponga rimedio alla violazione senza ritardo e comunque entro tre anni dalla richiesta di informazioni trasmessa al gestore aeroportuale.

L'articolo 8 illustra le condotte omissive di operatori aerei relative a specifici obblighi di informazione e comunicazione - stabiliti dagli articoli 8 e 9 del regolamento - che comportano l'irrogazione di una sanzione.

L'articolo 9 illustra le condotte omissive dei fornitori di carburante relative a specifici obblighi di informazione e comunicazione - stabilite dagli articoli 9 e 10 del regolamento - che comportano l'irrogazione di una sanzione.

L'articolo 10 prevede che l'ENAC possa disporre il divieto di partenza nei confronti dell'operatore aereo che viola gli obblighi di cui al regolamento in questione.

L'articolo 11 prevede che l'ENAC trasmetta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 aprile e il 31 ottobre di ogni anno, una relazione semestrale sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente schema di decreto.

L'articolo 12 apporta modifiche all'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di prevedere che con i medesimi decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui al citato articolo, con i quali si provvede all'aggiornamento degli obiettivi di utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti e dei criteri di calcolo della quota percentuale di fonti rinnovabili sul totale dei carburanti immessi in consumo, si provveda anche a recare le indicazioni operative circa i criteri e le modalità di attuazione del rispetto degli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2023/2405.

L'articolo 13 stabilisce la clausola di invarianza finanziaria per la finanza pubblica. Prevede, inoltre, che i proventi delle sanzioni siano versati al bilancio dello Stato e successivamente trasferiti all'ENAC per sostenere la ricerca, l'innovazione e la produzione di carburanti sostenibili nel settore.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.4.2.3.3. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 285(ant.) del 17/09/2025

collegamento al documento su www.senato.it

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE 2025
285ª Seduta
Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 8,55.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla conservazione e sull'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (COM(2025) 173 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc.* XVIII-*bis*, n. 28)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 luglio.

Il PRESIDENTE, in sostituzione della relatrice Pellegrino, riepiloga i contenuti dello schema di risoluzione, già illustrato nella precedente seduta, sulla proposta di direttiva COM(2025) 173, che mira ad attuare in modo uniforme negli Stati membri le disposizioni dell'Accordo BBNJ (*Biodiversity Beyond National Jurisdiction*) sulla conservazione e sull'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale, adottato il 19 giugno 2023 nell'ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS).

In particolare, propone di esprimere un parere motivato ai sensi del protocollo n. 2 allegato ai Trattati europei, ritenendo la proposta non conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in quanto le disposizioni dell'Accordo BBNJ possono essere attuate dagli Stati membri senza necessità di un intervento da parte dell'Unione e, quindi, di ulteriori passaggi che comporterebbero aggravi sia in termini amministrativi che finanziari, con duplicazioni di obblighi rispetto all'Accordo BBNJ.

Inoltre, le disposizioni della proposta di direttiva relative alle risorse genetiche marine (RGM), sembrano toccare aspetti, come quello dell'accesso alle stesse risorse, di competenza esclusiva degli Stati membri, procurando, inoltre, un aggravio di procedure amministrative in capo a ricercatori e imprese private, con il rischio di scoraggiare le attività di ricerca in tale ambito.

Con riguardo al capo 4, sugli Strumenti di gestione per zona (ABMT), incluse le Aree marine protette (AMP), rileva che gli obblighi procedurali previsti dalla proposta di direttiva limitano fortemente le prerogative dei singoli Stati aderenti all'Accordo BBNJ, spostando il centro decisionale dallo Stato membro all'Unione europea con ripercussioni sulla rappresentatività stessa dello Stato in ambito globale. In tale contesto, ritiene importante segnalare l'opportunità di promuovere il principio di connettività ecologica tra le diverse AMP.

In materia di finanziamento, suggerisce la creazione di un co-finanziamento strutturato e ritiene, infine, che il termine per l'attuazione nazionale della direttiva, fissato a sei mesi dalla sua entrata in vigore, sia eccessivamente stringente.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di

risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.
IN SEDE CONSULTIVA
(1625) ***Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi***
(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 settembre.
Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, che introduce disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.
Ricorda anzitutto che l'intervento normativo risponde alla *"esigenza di dare esecuzione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) del 30 gennaio 2025"*, che ha chiesto all'Italia di introdurre, entro due anni, misure in grado di fronteggiare l'inquinamento in questione, in conformità alle raccomandazioni indicate nei paragrafi 494-500 della sentenza.
Rileva, quindi, che la citata sentenza della CEDU richiama anche le due sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea "discariche abusive" del 2 dicembre 2014 (causa C-196/13 e procedura di infrazione n. 2003/2077) e "Nuove discariche in Campania" del 16 luglio 2015 (causa C-653/13 e procedura di infrazione n. 2007/2195). Al riguardo, propone di specificare anche delle relative sanzioni già pagate e ancora da pagare da parte dell'Italia.
Infine, evidenzia che il disegno di legge tiene conto della direttiva (UE) 2024/1203, sulla tutela penale dell'ambiente, che dovrà essere attuata entro il 21 maggio 2026, in base alla delega conferita con l'articolo 9 della legge di delegazione europea 2024 e ritiene che esso possa fornire un contributo per la definitiva soluzione del citato contenzioso.
Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo.
Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.
(1519) ***Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani***
(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 settembre.
Il PRESIDENTE, in sostituzione della relatrice Pellegrino, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, recante disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani, che ha lo scopo di offrire una maggior tutela non solo agli acquirenti dei prodotti alimentari, ma anche agli imprenditori del settore, intervenendo sulla disciplina penale dei reati agroalimentari, sulla tracciabilità dei prodotti e sul sistema dei controlli nel settore alimentare.
Richiamati il regolamento (CE) n. 178/2002 sulla legislazione alimentare e il regolamento (UE) n. 1169/2011 sull'etichettatura degli alimenti, propone di esprimere un parere non ostativo sul testo del disegno di legge, invitando la Commissione di merito a valutare la proporzionalità della misura di cui all'articolo 13, che prevede il blocco temporaneo immediato dei prodotti agroalimentari in caso di violazioni documentali di carattere formale che non comportano il rischio di immissione in commercio di prodotti inidonei al consumo umano o animale, a fronte dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 178/2002, secondo cui le misure e le sanzioni da applicare in caso di violazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi "devono essere effettive, proporzionate e dissuasive".
Sugli emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo, con una osservazione relativa agli emendamenti 1.15 e 1.24, invitando a valutare l'opportunità di non escludere acque o bevande dalla punibilità di atti commerciali compiuti nella consapevolezza della non genuinità del prodotto o della falsità rispetto a quanto indicato, dichiarato o pattuito, tenendo conto che l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 ricomprende le bevande e l'acqua nella definizione di prodotto alimentare.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.
ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1056 per quanto riguarda misure specifiche per affrontare le sfide strategiche nel contesto del riesame intermedio (COM(2025) 123 definitivo)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 luglio.
Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, svolge una ulteriore relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come già illustrato in precedenza, introduce modifiche ai regolamenti relativi alla politica di coesione dell'Unione europea, al fine di contribuire ad affrontare alcune sfide strategiche e urgenti dell'Europa. In particolare, nell'ambito del riesame intermedio della politica di coesione dell'Unione europea, si prevedono modifiche al regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione (FC), e al regolamento (UE) 2021/1056 relativo al Fondo per una transizione giusta (JTF).
Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012 in cui, come già evidenziato, la valutazione del progetto è complessivamente positiva e si ritengono rispettati i principi di sussidiarietà e proporzionalità.
L'esercizio del riesame intermedio è inteso come una opportunità per integrare le nuove priorità dell'Unione all'interno dei programmi di coesione 2021-2027 e favorire in tal modo un'accelerazione degli investimenti, preservando al contempo gli obiettivi generali e i principi fondamentali della politica di coesione.
Il Relatore ricorda che il termine delle 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, è già scaduto il 27 giugno scorso.
Quanto all'*iter* presso le Istituzioni europee, il 10 settembre 2025 il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura sulla proposta della Commissione.
L'esito della votazione in seno al Parlamento europeo riflette l'accordo di compromesso raggiunto tra le Istituzioni e dovrebbe pertanto essere accettabile per il Consiglio.
Il Comitato dei Rappresentanti permanenti dovrà confermare il proprio accordo e suggerire al Consiglio di approvare la posizione del Parlamento europeo.
Il Relatore conferma, pertanto, l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta di regolamento in esame.
Il senatore SENSI (*PD-IDP*) chiede di poter rinviare la chiusura dell'esame, per consentire ulteriori approfondimenti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2021/1057 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) per quanto riguarda misure specifiche per affrontare le sfide strategiche (COM(2025) 164 definitivo)
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 maggio.
Il senatore SCURRIA (*FdI*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come già illustrato in precedenza, reca modifiche al regolamento (UE) 2021/1057 che istituisce il Fondo sociale europeo *Plus* (FSE+), nell'ambito del riesame intermedio della politica di coesione 2021-2027, al fine di affrontare le nuove sfide strategiche dell'Unione.
Come per la proposta di regolamento COM(2025) 123, relativa al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo di coesione (FC) e al Fondo per una transizione giusta (JTF), anche la proposta in esame (relativa al FSE+) è finalizzata ad offrire agli Stati membri l'opportunità di reindirizzare le risorse per il periodo 2021-2027 verso investimenti strategici nella difesa, per la competitività, la preparazione e l'autonomia strategica dell'Unione, e in altre priorità emergenti, compresi gli obiettivi del Patto per l'industria pulita, presentando alla Commissione europea, entro due mesi dall'entrata in

vigore del regolamento, le corrispondenti modifiche ai programmi nazionali.
Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui la valutazione del progetto è complessivamente positiva e si ritengono rispettati i principi di sussidiarietà e proporzionalità.
In particolare, il Governo segnala la necessità di procedere con urgenza, per consentire alle Autorità di gestione dei programmi di disporre di adeguate tempistiche per la preparazione delle proposte di riprogrammazione, stante anche il concomitante impegno connesso al raggiungimento dei traguardi di spesa previsti entro il 31 dicembre 2025.
Il Relatore ricorda che il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità è scaduto.
Per quanto riguarda l'*iter* nelle Istituzioni europee, il 10 settembre 2025 il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura sulla proposta. L'esito della votazione in seno al Parlamento europeo riflette l'accordo di compromesso raggiunto tra le istituzioni e dovrebbe pertanto essere accettabile per il Consiglio.
Il Comitato dei Rappresentanti permanenti dovrà dunque confermare il proprio accordo e suggerire al Consiglio di approvare la posizione del Parlamento europeo.
Il Relatore ritiene, quindi, di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta di regolamento in esame.
La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(29) ***MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(42) ***Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana***
(761) ***GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(863) ***OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(903) ***DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(1028) ***Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo***
(1122) ***DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(1131) ***Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana***
(Parere alla 8a Commissione su nuovo testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul nuovo testo unificato, relativo ai disegni di legge in titolo, recanti misure volte a favorire la rigenerazione urbana, che è stato adottato dalla Commissione di merito come testo base nella seduta del 10 settembre scorso.
In particolare, ricorda che il nuovo testo è il frutto di un lungo approfondimento, svolto anche insieme al Governo, che assorbe un gran numero di emendamenti presentati al testo precedente, e che sul testo precedente questa Commissione aveva espresso un parere non ostativo con osservazioni, il 6 novembre 2024.
Evidenzia anche che, per quanto riguarda i richiami normativi, accanto alla Costituzione, al diritto dell'Unione europea e alla Convenzione europea sul paesaggio, il nuovo testo introduce riferimenti alla *New Urban Agenda*, adottata dalla Conferenza dell'ONU *Habitat* III, e alla Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità.
Ritiene, quindi, che il nuovo testo unificato non presenti profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.
Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.

(1518) ***Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario***

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 luglio.
Il senatore ROSSO (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, collegato alla manovra di finanza pubblica, recante la revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario.
In particolare, rileva che esso è volto a promuovere la qualità del sistema universitario italiano, rendendolo accessibile agli studiosi più giovani, semplificando le procedure, rafforzando l'autonomia dei singoli atenei, introducendo al contempo norme che ne rafforzino in modo significativo la responsabilità per le scelte compiute in sede di reclutamento, superando l'attuale sistema di abilitazione scientifica nazionale.
Il Relatore ritiene che l'intervento consenta di dare piena attuazione alle riforme della componente M4-C1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sul potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione e a reinserire le procedure di mobilità del personale docente che si erano progressivamente ridotte.
Ritiene quindi che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.
La senatrice ROJC (*PD-IDP*) chiede il rinvio del voto.
Il relatore ROSSO (*FI-BP-PPE*), pur non esprimendo contrarietà, ricorda la necessità di far pervenire la posizione della 4a Commissione in tempo utile.
Il PRESIDENTE conviene con l'opportunità di procedere al voto, considerato l'*iter* avanzato di trattazione in Commissione di merito.
Pertanto, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE comunica che il Servizio europeo di azione esterna ha pubblicato, il 19 marzo scorso, il terzo Rapporto annuale sulle minacce di interferenza e manipolazione dell'informazione (*Foreign Information Manipulation and Interference* - FIMI) provenienti da attori esterni, che è a disposizione dei senatori.
Al riguardo comunica che, con la 3a Commissione, si è convenuto di presentare, nella settimana prossima, uno schema di risoluzione sull'affare assegnato n. 620.
Comunica, inoltre, che, come già anticipato, nella seduta di domani sarà possibile considerare i contenuti dell'ultimo discorso della presidente von der Leyen sullo Stato dell'Unione 2025.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 9,25.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2025) 173 DEFINITIVO (*Doc* . XVIII-*bis* , n. 28) SUI PROFILI DI CONFORMITA' AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETA' E PROPORZIONALITA'

La 4ª Commissione permanente,
esaminata la proposta di direttiva COM(2025) 173, che mira ad attuare in modo uniforme negli Stati membri le disposizioni dell'Accordo BBNJ (*Biodiversity Beyond National Jurisdiction*) sulla conservazione e sull'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale, adottato il 19 giugno 2023 nell'ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS);
sottolineata l'importanza dell'Accordo BBNJ, riaffermata anche alla Terza Conferenza delle Nazioni Unite sull'Oceano (UNOC3), svoltasi a Nizza dal 7 al 13 giugno 2025, quale strumento essenziale per garantire la protezione, la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina oltre la giurisdizione nazionale, attraverso: strumenti di gestione per zone, comprese aree marine protette; un meccanismo di valutazione dell'impatto ambientale per nuove attività in alto mare; disposizioni per una equa ripartizione dei benefici derivanti dalle risorse genetiche marine; misure di supporto ai Paesi

in via di sviluppo (formazione, trasferimento tecnologico e finanziamenti);
considerata la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012;
ricordato che il termine delle otto settimane, previste dal Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, è scaduto il 24 luglio 2025 e che la proposta è oggetto di esame, oltre al Senato italiano, da parte di undici Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno espresso contrarietà alla proposta, fatta eccezione per la Camera dei deputati italiana che ha emesso un parere motivato in cui contesta il rispetto del principio di sussidiarietà. Le altre dieci Camere sono il Consiglio federale austriaco, il Parlamento danese, il Bundestag e il Bundesrat della Germania, il Parlamento irlandese, la Saeima lettone, la Seimas lituana, il Senato romeno, il Parlamento spagnolo e il Parlamento svedese,
ritiene che la basegiuridicadella proposta sia correttamente individuata nell'articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla politica dell'Unione in materia ambientale;
ritiene, tuttavia, di esprimere un parere motivato ai sensi dell'articolo 6 del protocollo n. 2 allegato ai Trattati europei, poiché la proposta non è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in quanto le disposizioni dell'Accordo BBNJ possono essere attuate dagli Stati membri senza necessità di un intervento da parte dell'Unione e, quindi, di ulteriori passaggi che comportano aggravi sia in termini amministrativi che finanziari. A tale riguardo, si evidenziano le seguenti considerazioni:
- la proposta di direttiva rischia di determinare duplicazioni di obblighi rispetto all'Accordo BBNJ, come per esempio al capo 2 sulle risorse genetiche marine (RGM) e relativi obblighi di notifica o, in alcuni casi, obblighi aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dall'Accordo BBNJ, come al capo 4 sugli Strumenti di gestione per zona (ABMT *Area-based management tool*) o all'articolo 21 sulle informazioni da fornire alla Commissione europea. In tal modo, si crea un considerevole aggravio di oneri amministrativi in capo agli Stati membri, in contraddizione rispetto all'obiettivo della semplificazione a cui si ispira la Commissione stessa;
- sempre sul capo 2, relativo alle risorse genetiche marine (RGM), la proposta di direttiva fa riferimento al Protocollo di Nagoya (della Convenzione sulla diversità biologica) relativo alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche, e al relativo regolamento (UE) 511/2014, che si applicano alle sole zone soggette a giurisdizione nazionale, al fine di garantire la coerenza tra l'attuazione del Protocollo e le disposizioni dell'Accordo BBNJ relative alle risorse genetiche marine, assicurando parità di condizioni nel mercato unico. Tuttavia, le disposizioni della proposta di direttiva, oltre a non sembrare pienamente allineate con il Protocollo citato, sembrano toccare aspetti, come quello dell'accesso alle RGM, di competenza esclusiva degli Stati membri, procurando, inoltre, un aggravio di procedure amministrative in capo a ricercatori e imprese private, con il rischio di rallentare se non scoraggiare le attività di ricerca in alto mare sulle RGM;
- con riguardo al capo 4 sugli Strumenti di gestione per zona (ABMT), incluse le Aree marine protette (AMP), si rileva in particolare che gli Stati membri sarebbero tenuti a presentare le eventuali proposte di ABMT o AMP in alto mare, di cui alla parte III dell'Accordo BBNJ, in via preliminare alla Commissione europea, che procederà a valutare l'opportunità di presentazione di tali proposte a nome dell'Unione. In tal caso, lo Stato membro proponente non potrà più presentare la proposta per proprio conto. La direttiva impone, inoltre, una serie di criteri che le suddette proposte dovranno possedere affinché siano ritenute valide. In generale, le iniziative relative a misure di conservazione, da presentarsi in collaborazione con altri Stati membri o Stati terzi, sono prerogativa dello Stato. Il rischio è di spostare il centro decisionale dallo Stato membro all'Unione europea con ripercussioni sulla rappresentatività stessa dello Stato in ambito globale. Tali norme, oltre a essere duplicative rispetto a quanto disposto dal BBNJ, inoltre, non appaiono in linea con gli accordi raggiunti tra Stati membri e Commissione europea nel Codice di condotta (7599/24) che, per casi del genere, prevede un mero dovere di informazione e di applicazione del principio di leale cooperazione;
- con riguardo all'istituzione delle AMP, si ritiene importante promuovere il principio di connettività ecologica, per rafforzare la capacità delle specie marine di spostarsi e interagire tra le diverse AMP, mantenendo la salute degli ecosistemi e la diversità genetica, come stabilito nel Quadro globale per la biodiversità Kunming-Montreal e confermato nella UNOC3;

- in materia di finanziamento, si ritiene utile la creazione di un co-finanziamento strutturato, per la generazione di capacità umane, scientifiche, tecnologiche, organizzative e istituzionali nei Paesi parte dell'Accordo BBNJ e in particolare in quelli in via di sviluppo, in linea con quanto emerso alla UNOC3 e con l'articolo 44 dell'Accordo BBNJ;
- per quanto riguarda il Mar Mediterraneo, per le numerose iniziative di istituzione di Zone economiche esclusive (ZEE) da parte dei suoi Stati, esso risulta di fatto già privo di acque internazionali e sarebbe pertanto escluso dall'ambito di applicazione dell'Accordo BBNJ e della proposta di direttiva. In particolare, l'Italia ha istituito, con la legge n. 61 del 2006, una Zona di protezione ecologica, con finalità di tutela ambientale e, con la legge n. 91 del 2021, una ZEE i cui limiti esterni sono determinati sulla base di accordi con gli Stati confinanti che sono in via di definizione. A tale riguardo, si auspica che siano salvaguardati gli interessi economici italiani, in particolare quelli della pesca d'altura, nel determinare i confini marittimi delle rispettive ZEE dei Paesi confinanti, compresi quelli con la Francia;
- infine, per quanto riguarda le tempistiche di adozione della proposta, obiettivo della Commissione europea è che la direttiva entri in vigore prima dell'Accordo, che si presume avverrà nel corso del 2026, Accordo che è stato ratificato dall'Unione il 28 maggio 2025. Si ritiene, pertanto, necessario stabilire tempi di attuazione della direttiva più dilatati rispetto ai sei mesi indicati nella proposta, per consentire agli Stati membri di esperire le rispettive procedure di ratifica.

Conclusivamente, la 4ª Commissione ribadisce che il presente atto costituisce un parere motivato, ai sensi e per gli effetti del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ritenendo la proposta in contrasto con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1625

La 4a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante la conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, che introduce disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi;

considerato che l'intervento normativo d'urgenza richiama nel preambolo *"l'esigenza di dare esecuzione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) del 30 gennaio 2025"*, che ha chiesto all'Italia di introdurre, senza indugio e, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, entro due anni dalla data in cui la sentenza diventerà definitiva, misure generali in grado di fronteggiare, in modo adeguato, il fenomeno dell'inquinamento in questione, in conformità alle raccomandazioni indicate nei paragrafi 494-500 della sentenza;

rilevato che la citata sentenza della CEDU richiama le procedure di infrazione che hanno condotto, al termine del loro *iter*, a due sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea adottate ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE):

1) la sentenza del 2 dicembre 2014 "Discariche abusive", resa nella causa C-196/13 (procedura di infrazione n. 2003/2077), con la quale l'Italia è stata condannata: a) al pagamento di una penalità per ogni semestre di ritardo nell'esecuzione della sentenza ex art. 258 TFUE, a decorrere dall'emanazione della sentenza ex art. 260 TFUE del 2 dicembre 2014. Alla scadenza del primo semestre, tale penale viene calcolata a partire dall'importo base di 42.800.000 euro, cui vengono detratti 400.000 euro per ogni discarica di rifiuti "pericolosi" messa a norma e 200.000 euro per ogni discarica di rifiuti "non pericolosi" messa a norma. Per i semestri successivi, la penalità viene calcolata a partire da un importo base - rappresentato dalla penalità calcolata ed applicata nel semestre precedente - dal quale vengono sottratte le somme corrispondenti alle discariche messe a norma nel medesimo semestre di riferimento, calcolate nello stesso modo di cui sopra; b) al pagamento immediato di una sanzione forfettaria "una

tantum", pari alla somma di euro 40.000.000.
Secondo la Relazione del Governo sull'impatto finanziario del contenzioso Italia-UE, I semestre 2024 (*Doc.* LXXIII, n. 3), l'Italia, alla fine del 2023, aveva versato all'Unione europea 265.485.589 euro a titolo di sanzioni pecuniarie. Dati più aggiornati, contenuti nella deliberazione n. 3/2025 della sezione di controllo per gli affari europei ed internazionali della Corte dei conti, attestano che la penalità sinora pagata ammonta a euro 270.085.589,04;
2) la sentenza del 16 luglio 2015 "Nuove discariche in Campania", resa nella causa C-653/13 (procedura di infrazione n. 2007/2195), ha condannato l'Italia al pagamento di a) una sanzione forfettaria di 20 milioni di euro; b) una penale di 120.000,00 euro al giorno, esigibile dalla data di pronuncia della sentenza predetta (16 luglio 2015) fino alla completa realizzazione della capacità di trattamento dei rifiuti ancora necessaria, in Campania, per ciascuna categoria di impianti ("discariche", "termovalorizzatori", "impianti di recupero dei rifiuti organici").
Secondo la Relazione del Governo sull'impatto finanziario del contenzioso Italia-UE, I semestre 2024 (*Doc.* LXXIII, n. 3), l'Italia, alla fine del 2023, aveva versato all'Unione europea 325.760.000 euro a titolo di sanzioni pecuniarie;
rilevato, inoltre, che il disegno di legge tiene conto della direttiva (UE) 2024/1203, sulla tutela penale dell'ambiente, che dovrà essere attuata entro il 21 maggio 2026, in base alla delega conferita con l'articolo 9 della legge n. 91 del 2025 (legge di delegazione europea 2024);
valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, potendo fornire un contributo all'ulteriore e definitiva soluzione delle procedure di infrazione nn. 2003/2077 e 2007/2195,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1519

La 4a Commissione,
esaminato il disegno di legge in titolo, recante disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani, che ha lo scopo di offrire una maggior tutela non solo agli acquirenti dei prodotti alimentari, ma anche agli imprenditori del settore, intervenendo sulla disciplina penale dei reati agroalimentari, sulla tracciabilità dei prodotti e sul sistema dei controlli nel settore alimentare;
tenuto conto del regolamento (CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, secondo cui gli Stati membri determinano misure e sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, da applicare in caso di violazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi;
tenuto altresì conto del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;
valutato che il disegno di legge in titolo non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge, con la seguente osservazione:
in riferimento all'articolo 13 del disegno di legge, che prevede il blocco temporaneo immediato dei prodotti agroalimentari in caso di violazioni documentali di carattere formale che non comportano il rischio di immissione in commercio di prodotti inidonei al consumo umano o animale, valuti la Commissione di merito la proporzionalità di tale misura, a fronte dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 178/2002, secondo cui le misure e le sanzioni da applicare in caso di violazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi "devono essere effettive, proporzionate e dissuasive",
e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti, con la seguente osservazione:
in riferimento agli emendamenti 1.15 e 1.24, si valuti l'opportunità di non escludere acque o bevande dalla punibilità di atti commerciali compiuti nella consapevolezza della non genuinità del prodotto o della falsità rispetto a quanto indicato, dichiarato o pattuito, tenendo conto che l'articolo 2 del

regolamento (CE) n. 178/2002 ricomprende le bevande e l'acqua nella definizione di prodotto alimentare.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL NUOVO TESTO UNIFICATO
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 29, 42, 761, 863, 903, 1028, 1122 E 1131**

La 4a Commissione permanente,
esaminato il nuovo testo unificato, relativo ai disegni di legge in titolo, che recano misure volte a favorire la rigenerazione urbana, adottato dalla Commissione di merito come testo base nella seduta del 10 settembre 2025;
considerato che il nuovo testo è il frutto di un lungo approfondimento, svolto anche insieme al Governo, e assorbe un gran numero di emendamenti presentati al testo precedente, sia delle forze di maggioranza che di opposizione;
ricordato il parere espresso il 6 novembre 2024 sul testo base, relativo ai medesimi disegni di legge, adottato dalla Commissione di merito il 18 settembre 2024;
considerato che, per quanto riguarda i richiami normativi, accanto alla Costituzione, al diritto dell'Unione europea e alla Convenzione europea sul paesaggio, il testo del 2025 introduce riferimenti alla *New Urban Agenda* di *Habitat* III e alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità;
valutato che il testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1518**

La 4a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, collegato alla manovra di finanza pubblica, recante la revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario;
considerato che esso è volto a promuovere la qualità del sistema universitario italiano, rendendolo accessibile agli studiosi più giovani, semplificando le procedure, rafforzando l'autonomia dei singoli atenei, introducendo al contempo norme che ne rafforzino in modo significativo la responsabilità per le scelte compiute in sede di reclutamento, superando l'attuale sistema di abilitazione scientifica nazionale;
considerato che l'intervento consente di dare piena attuazione alle riforme della componente M4-C1 del PNRR sul potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione e a reinserire le procedure di mobilità del personale docente che si erano progressivamente ridotte;
valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.3.4. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 318(ant.) del 14/01/2026

collegamento al documento su www.senato.it

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 2026
318ª Seduta
Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 8,50.
IN SEDE CONSULTIVA
(29) ***MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(42) ***Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana***
(761) ***GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(863) ***OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(903) ***DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(1028) ***Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo***
(1122) ***DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(1131) ***Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana***
(Parere alla 8a Commissione sugli emendamenti riferiti al nuovo testo unificato. Esame. Parere non ostativo con osservazione)
Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sugli emendamenti riferiti al nuovo testo unificato, relativo ai disegni di legge in titolo, che recano misure volte a favorire la rigenerazione urbana, adottato come testo base dalla Commissione di merito nella seduta del 10 settembre 2025.
Al riguardo, propone di ricordare, nelle premesse, il Piano europeo per gli alloggi a prezzi accessibili presentato dalla Commissione europea il 16 dicembre 2025 (COM(2025) 1025/2), che ha risposto all'invito del Consiglio europeo dell'ottobre 2025 a presentare un piano ambizioso e globale per alloggi a prezzi accessibili, secondo il quale è necessario intervenire per potenziare l'offerta, mobilitare gli investimenti, consentire un sostegno immediato sospingendo nel contempo le riforme e sostenere le persone più colpite.
Valutati gli emendamenti, ritiene che questi non presentino profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo, nel presupposto che eventuali agevolazioni economiche o fiscali alle imprese siano adottate nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
In assenza di richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.
(1685) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999*** , approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
La senatrice PELLEGRINO (*FdI*), relatrice, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di ratifica del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999.
Propone di sottolineare, nelle premesse, che la ratifica del Protocollo consentirà al nostro Paese d'inserire le molteplici attività già svolte in ambito acqua e salute in un quadro normativo di riferimento unico e coerente, anche alla luce della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, attuata con il decreto legislativo n. 18 del 2023, e degli Orientamenti politici 2024-2029 presentati dalla Presidente della Commissione europea.
Ricorda la Strategia europea sulla resilienza idrica (COM(2025) 280), che riconosce la sicurezza dell'approvvigionamento di acqua dolce come una priorità strategica per l'Unione, essenziale per la sicurezza, la competitività e la resilienza economica e ha l'obiettivo di proteggere il ciclo dell'acqua, costruire un'economia efficiente nell'uso delle risorse idriche e garantire acqua e servizi igienico-sanitari accessibili a tutti, nel rispetto delle competenze nazionali e con un'azione coordinata a livello europeo.
Ciò premesso, la Relatrice ritiene che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere favorevole.
Il senatore LOREFICE (*M5S*) considera di grande rilevanza il tema in discussione, su cui vi è un orientamento favorevole del suo Gruppo di appartenenza.
Ritiene tuttavia che, per quanto riguarda la tutela delle risorse idriche in Italia, vi sia ancora molto da fare. Ricorda che su tali problematiche sono stati presentati diversi disegni di legge, di cui uno anche a sua firma, il cui esame non è stato avviato.
Evidenzia, quindi, la particolare gravità della situazione in Sicilia, territorio da cui proviene, caratterizzato da una rete idrica obsoleta e da ingenti perdite d'acqua, per le quali si rendono necessarie misure emergenziali ben più efficaci rispetto ai tentativi finora effettuati con l'installazione dei dissalatori.
Il PRESIDENTE, quindi, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.
ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sostegno dell'Unione per l'asilo, la migrazione e l'integrazione per il periodo dal 2028 al 2034 (COM(2025) 540 definitivo)
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 novembre.
La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come già illustrato in precedenza, si inserisce nel quadro del Patto sulla migrazione e l'asilo, entrato in vigore nel maggio 2024, e istituisce il nuovo strumento finanziario dell'Unione per l'asilo, la migrazione e l'integrazione, per il periodo 2028-2034, in sostituzione dell'attuale Fondo asilo, migrazione e integrazione (AMIF) 2021-2027.
Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, di cui si è già dato conto nella precedente seduta.
La Relatrice ricorda che il Governo ritiene la proposta conforme all'interesse nazionale, in quanto il fondo AMIF 2021-2027, così come lo strumento per la programmazione 2028-2034, oggetto della proposta in esame, è considerato uno strumento essenziale per migliorare la gestione dei flussi migratori in Europa.
Inoltre, pur rilevando differenze rispetto alla programmazione precedente, che potrebbero comportare alterazioni nei flussi di finanziamento delle attività rientranti nella politica di asilo, migrazione e integrazione, e nella gestione dei relativi fondi, oltre a taluni altri aspetti da chiarire nel corso del

negoziato in sede europea, il Governo ritiene che la proposta di regolamento rispetti il principio di attribuzione e il principio di sussidiarietà, in quanto le sfide sono di natura transfrontaliera, promuovono un approccio comune tra gli Stati membri nell'attuazione dell'*acquis*, e promuovono la collaborazione su questioni transnazionali, così come il principio di proporzionalità, poiché gli obiettivi e il corrispondente sostegno dell'Unione sono proporzionati agli obiettivi prefissati.
Ricorda, inoltre, che le 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 sono scadute e che la proposta è oggetto di esame da parte di 15 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno sollevato criticità.
Ritiene, pertanto, di poter confermare l'orientamento favorevole sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta di regolamento in titolo.
La Commissione prende atto.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il programma di distribuzione di frutta, verdura e latte nelle scuole ("programma dell'UE destinato alle scuole"), gli interventi settoriali, la creazione di un settore delle proteine, i requisiti per la canapa, la possibilità di norme di commercializzazione per i formaggi, le colture proteiche e le carni, l'applicazione di dazi addizionali all'importazione, le norme sulla sicurezza dell'approvvigionamento nelle situazioni di emergenza e di crisi grave e sulle cauzioni (COM(2025) 553 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta 25 novembre.
Il senatore ROSSO (*FI-BP-PPE*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come già illustrato, fa parte della revisione della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2028-2034. Essa apporta modifiche al regolamento (UE) n. 1308/2013, che stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.
Le modifiche proposte sono necessarie, secondo la Commissione europea, al fine di tenere conto degli sviluppi nel settore agricolo e di migliorare l'attuazione del Regolamento. In particolare, per allinearsi alle disposizioni dell'Accordo sull'agricoltura, stipulato in seno all'Organizzazione mondiale del commercio, è necessario aggiornare alcune disposizioni per il calcolo dei dazi addizionali all'importazione. Per la Commissione europea occorrerebbe, inoltre, aggiornare le norme vigenti in materia di importazioni di canapa. Infine, il regolamento (UE) n. 1308/ 2013 dovrebbe prevedere disposizioni sulla sicurezza degli approvvigionamenti di prodotti agricoli in situazioni di emergenza e di crisi gravi.
Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, in cui la valutazione del progetto è nel complesso positiva.
Secondo il Governo il principio di attribuzione è rispettato. La base giuridica della proposta in titolo è costituita, infatti, dagli articoli 42, 43, paragrafo 2, e 349 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
Il Governo ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato, poiché, considerata la dimensione europea dell'organizzazione comune dei mercati e il fatto che essa disciplina la libera circolazione delle merci e dei prodotti agricoli nel mercato interno, le diverse questioni devono essere affrontate a livello europeo piuttosto che a livello dei singoli Stati membri.
Infine, secondo la relazione del Governo, anche il principio di proporzionalità è rispettato, in quanto la proposta dispone modifiche limitate, ritenute necessarie per un buon funzionamento dell'attuale organizzazione comune dei mercati.
Il progetto viene valutato anche conforme all'interesse nazionale, sebbene vi siano delle criticità, specie per quanto riguarda il nuovo impianto complessivo della PAC.
La proposta è oggetto di esame da parte di 13 Camere dei Parlamenti nazionali, di cui due, il Senato francese e romeno, hanno adottato un parere motivato sollevando criticità sul rispetto del principio di sussidiarietà, mentre la Camera dei deputati ha espresso una valutazione favorevole con osservazioni nell'ambito del dialogo politico.
Il Relatore ritiene, pertanto, di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi

di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta di regolamento in esame.
La Commissione conviene.
IN SEDE CONSULTIVA
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (n. 363)
(Osservazioni alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, ad integrazione della richiesta di contributi scritti già avanzata nella precedente seduta, chiede che la Commissione acquisisca la memoria scritta anche della Federazione motociclistica italiana, con riguardo al registro storico.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL NUOVO TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE N. 29, 42, 761, 863, 903, 1028, 1122 E 1131

La 4a Commissione permanente,
esaminati gli emendamenti riferiti al nuovo testo unificato, relativo ai disegni di legge in titolo, che recano misure volte a favorire la rigenerazione urbana, adottato dalla Commissione di merito come testo base nella seduta del 10 settembre 2025;
ricordati il parere espresso il 6 marzo 2024 sui disegni di legge in titolo, il parere espresso il 6 novembre 2024 sul testo unificato adottato come testo base dalla Commissione di merito il 18 settembre 2024 e sugli emendamenti ad esso riferiti, e il parere espresso il 17 settembre 2025 sul nuovo testo unificato adottato come testo base il 10 settembre 2025;
ricordato il Piano europeo per gli alloggi a prezzi accessibili presentato dalla Commissione europea il 16 dicembre 2025 (COM(2025) 1025/2), che ha risposto all'invito del Consiglio europeo dell'ottobre 2025 a presentare un piano ambizioso e globale per alloggi a prezzi accessibili e che si basa su quattro pilastri in cui è necessario intervenire: I. potenziare l'offerta; II. mobilitare gli investimenti; III. consentire un sostegno immediato sospingendo nel contempo le riforme; IV. sostenere le persone più colpite;
valutato che gli emendamenti riferiti al nuovo testo unificato adottato come testo base il 10 settembre 2025 non presentano criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che eventuali agevolazioni economiche o fiscali alle imprese, siano adottate nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1685

La 4a Commissione permanente,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge in titolo, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999;
evidenziato che il Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992, firmato da 32 Stati, tra cui l'Italia, ha come obiettivo principale la promozione, a livello nazionale, transnazionale e internazionale, della protezione della salute umana e del benessere individuale e collettivo mediante il miglioramento della gestione delle acque, la tutela degli ecosistemi e la prevenzione, il controllo e la riduzione delle malattie connesse all'acqua, nel quadro dello sviluppo sostenibile;
sottolineato, in particolare, che la ratifica del Protocollo consentirà al nostro Paese d'inserire le

molteplici attività già svolte in ambito acqua e salute in un quadro normativo di riferimento unico e coerente, anche alla luce della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, attuata con il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18;
considerato che la resilienza idrica è una priorità della Commissione europea, come annunciato dalla presidente von der Leyen negli orientamenti politici per il periodo 2024-2029 e che la strategia per la resilienza idrica è saldamente radicata nella visione per il 2050 presentata dall'Unione europea alla conferenza delle Nazioni Unite sull'acqua del 2023;
ricordato che le Commissioni 4a e 8a riunite del Senato in seduta congiunta con le Commissioni VIII e XIV riunite della Camera dei deputati hanno svolto, il 20 marzo 2025, l'audizione della Commissaria europea per l'ambiente, la resilienza idrica e l'economia circolare e competitiva, Jessika Roswall, la quale aveva anticipato la presentazione della Strategia europea sulla resilienza idrica, riconoscendo il valore strategico di suolo, acqua, agricoltura e bioeconomia e sostenendo una visione integrata in cui ambiente, economia, società e sicurezza sono interconnessi e necessitano di essere affrontati insieme;
ricordato altresì che la Commissione europea ha poi adottato, il 4 giugno 2025, la Comunicazione della Commissione europea su una *Strategia europea sulla resilienza idrica* (COM(2025) 280), che riconosce la sicurezza dell'approvvigionamento di acqua dolce come una priorità strategica per l'Unione, essenziale per la sicurezza, la competitività e la resilienza economica e ha l'obiettivo di proteggere il ciclo dell'acqua, costruire un'economia efficiente nell'uso delle risorse idriche e garantire acqua e servizi igienico-sanitari accessibili a tutti, nel rispetto delle competenze nazionali e con un'azione coordinata a livello europeo;
valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.4.2.4. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.4.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 290(pom.) dell'08/10/2024

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2024
290ª Seduta
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 16,35.
IN SEDE REFERENTE
(Doc. CCXXXII, n. 1) Piano strutturale di bilancio di medio termine - Italia 2025-2029
(Esame e rinvio)
Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il documento in titolo, segnalando che il Piano strutturale di bilancio a medio termine (Piano strutturale di bilancio - PSB) è previsto dalla riforma della *governance* economica europea (regolamento (UE) 2024/1263, regolamento (UE) 2024/1264, direttiva (UE) 2024/1265) quale strumento per la definizione del quadro programmatico di finanza pubblica e la realizzazione di investimenti e riforme, valido per un periodo pari alla durata della legislatura nazionale. Il quadro di riferimento esposto nel Piano include un orizzonte temporale che si estende dal 2025 al 2029.
La disciplina transitoria stabilita dalla nuova normativa europea prevede la presentazione alle istituzioni europee del primo Piano entro il 20 settembre 2024, salvo proroghe concordate con la Commissione. Il Governo italiano ha comunicato alla Commissione l'intenzione di posticipare la trasmissione del Piano al fine di poter disporre della revisione dei dati di contabilità nazionale pubblicati dall'ISTAT lo scorso 23 settembre. L'invio del Piano alle istituzioni europee dovrebbe avvenire entro la metà di ottobre, in concomitanza con la trasmissione del Documento programmatico di bilancio.
Sulla base delle condizioni previste dalla normativa europea e dello scambio tecnico avuto con il Governo, il 21 giugno 2024 la Commissione ha trasmesso all'Italia la traiettoria di riferimento della spesa netta. Nel mese successivo, si è svolto un dialogo tecnico tra il Governo e la Commissione europea per discutere i principali contenuti del Piano, tra cui il sentiero di spesa netta, le prospettive economiche e fiscali e il programma di riforme e investimenti. Il 26 luglio il Consiglio dell'UE ha avviato una procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti dell'Italia e di altri sei Stati membri.
A settembre l'Ufficio Parlamentare di Bilancio ha trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze i propri rilievi relativi al quadro macroeconomico tendenziale provvisorio del PSB 2025-29 e, in data 25 settembre 2024, l'Ufficio parlamentare di bilancio ha inviato una lettera di conferma della validazione del quadro macroeconomico tendenziale aggiornato alla luce delle stime diffuse dall'Istat relative alla revisione generale dei Conti Economici Nazionali.
Il 25 settembre il Governo ha presentato alle parti sociali lo schema di Piano strutturale di bilancio. La proposta di Piano è stata quindi deliberata dal Consiglio dei ministri e trasmessa al Parlamento il 27 settembre.
Dopo l'esame parlamentare, il Governo dovrà inviare il Piano alle istituzioni europee. La Commissione europea valuterà la proposta entro sei settimane. Il Piano dovrà infine essere approvato con

raccomandazione dal Consiglio dell'UE.
Per lo svolgimento dell'esame parlamentare dello schema del Piano, si applicano, come già delineato nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva appena svolta, le procedure attualmente previste per l'esame del DEF, in attuazione dell'articolo 118-*bis* del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 125-*bis* del Regolamento del Senato della Repubblica. Lo schema di Piano è assegnato alle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento in sede referente, nonché a tutte le altre Commissioni permanenti e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali in sede consultiva. La deliberazione sullo schema del Piano da parte delle Assemblee dei due rami del Parlamento ha luogo con l'approvazione di risoluzioni che approveranno il Piano e il livello dell'andamento della spesa netta riferita al periodo di aggiustamento.
Secondo le disposizioni transitorie, durante il periodo in cui è in vigore il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) possono essere presi in considerazione per l'estensione del periodo di aggiustamento di bilancio da quattro a sette anni. Inoltre, tale disciplina transitoria prevede che i progetti di spesa finanziati con i prestiti del PNRR o con forme di cofinanziamento nazionale di programmi dell'UE negli anni 2025 e 2026 possano valere per modulare in modo più graduale la correzione di bilancio richiesta durante il percorso di aggiustamento.
Nonostante il Piano rappresenti un documento di programmazione valido fino al 2029, il Governo italiano intende richiedere l'estensione del periodo di aggiustamento di bilancio da quattro a sette anni. Di conseguenza, il Piano espone la programmazione delle correzioni di bilancio richieste dalla nuova *governance* economica in un orizzonte temporale che arriva al 2031.
Il PSB si pone le finalità di porre le basi di una programmazione pluriennale della politica di bilancio, tendente alla sostenibilità delle finanze pubbliche (seguendo un determinato percorso della spesa netta nazionale) e all'aumento della crescita potenziale supportata da riforme e investimenti; affrontare le criticità strutturali del sistema economico e sociale dell'Italia, tra cui quelle riportate nel *Country Report* 2024 e nelle Raccomandazioni specifiche per Paese; contribuire al raggiungimento degli obiettivi connessi alle priorità comuni dell'UE.
Il livello dell'andamento della spesa netta previsto dal Governo tiene conto della necessità di ricondurre il rapporto tra indebitamento netto e PIL al di sotto della soglia del 3 per cento nel 2026, in linea con le previsioni della NADEF 2023 e del Documento programmatico di bilancio (DPB) del 2024. Si propone altresì di rispettare i criteri dell'analisi di sostenibilità del debito e le condizioni previste dalla normativa europea vigente. Il tasso di crescita della spesa netta indicato dal Governo risulta in linea con la correzione strutturale minima richiesta dalla procedura per disavanzi eccessivi.
In considerazione di tali condizioni, il percorso di aggiustamento del bilancio fino al 2031 richiederebbe una correzione media del saldo primario strutturale prevista pari allo 0,53 per cento del PIL. Il percorso di aggiustamento programmato esposto nel Piano si caratterizza per un'anticipazione della correzione di bilancio nei primi due anni, con obiettivi di correzione annuale del saldo primario strutturale pari a circa lo 0,55 per cento del PIL nel 2025 e 2026, e obiettivi per una correzione lineare pari a circa lo 0,52 per cento del PIL per gli anni dal 2027 al 2031.
Secondo quanto esposto nel Piano elaborato dal Governo, i citati obiettivi di correzione annuale del saldo primario strutturale corrispondono al tasso medio di crescita annuale della spesa netta espresso a prezzi correnti - pari all'1,5 per cento fino al 2031 - che la Commissione europea ha formulato nella traiettoria di riferimento trasmessa lo scorso giugno.
Nel nuovo quadro europeo di *governance* economica, la sostenibilità del debito nel lungo periodo è assicurata tramite il raggiungimento di un obiettivo di miglioramento del saldo primario strutturale nel medio termine (4 o 7 anni, su richiesta, come nel caso dell'Italia). Il raggiungimento dell'obiettivo del saldo primario strutturale è, a sua volta, assicurato dal rispetto di un profilo di crescita della spesa netta, che deve anche attenersi agli ulteriori benchmark e salvaguardie introdotte nel Patto di Stabilità e Crescita (PSC).
Per quanto riguarda l'Italia, per la definizione del profilo di spesa rileva, oltre all'obiettivo del saldo primario strutturale, il cosiddetto *minimum benchmark* che prevede, per gli Stati membri che - come l'Italia dal 2024 - si trovano nella Procedura per disavanzi eccessivi (PDE), un percorso di correzione

di bilancio tale da assicurare un miglioramento minimo del saldo strutturale complessivo di almeno 0,5 punti percentuali del PIL all'anno. Le nuove regole prevedono una eccezione per gli anni 2025-2027, in relazione ai quali il *minimum benchmark* è applicato con riferimento non già al saldo strutturale complessivo, ma al saldo primario strutturale, per tenere conto dell'aumento atteso del rapporto tra spesa per interessi e PIL rispetto agli anni precedenti.
Il profilo di spesa identifica i tetti massimi di crescita annuali della spesa netta che gli Stati membri si impegnano a non superare. Nel dettaglio, l'aggregato della spesa netta sottoposto a sorveglianza fiscale è definito come spesa finale delle amministrazioni pubbliche al netto delle seguenti voci: spesa per interessi, spese per i programmi dell'Unione interamente finanziati dai trasferimenti provenienti dalla UE, spesa nazionale per il cofinanziamento di programmi finanziati dalla UE, componente ciclica della spesa per disoccupazione, misure discrezionali dal lato delle entrate, misure una tantum e di altre misure temporanee di bilancio.
Il Governo adotta una metodologia differente da quella della Commissione europea per stimare l'andamento dei principali indicatori di bilancio. Nel Piano si fa presente come, introducendo il citato tasso medio di crescita annuale della spesa netta, il *deficit* possa migliorare più rapidamente di quanto previsto dalle stime della Commissione europea pur considerando le previsioni di crescita prudenziali. Ciò deriverebbe dal fatto che l'Analisi della sostenibilità del debito (*Debt Sustainability Analysis*, DSA) della Commissione si fonda su una metodologia che considera parametri comuni per tutti gli Stati membri e dati di partenza differenti rispetto a quelli usati dal Governo, per quanto riguarda sia il profilo annuale dell'aggiustamento sia il valore dei dati di finanza pubblica considerato. Le metodologie impiegate dal Governo consentirebbero altresì un più elevato grado di titolarità nazionale delle scelte di programmazione economica.
Infine, il Piano espone anche le variabili rilevanti per la sostenibilità delle finanze pubbliche: i saldi di bilancio nominali e strutturali, gli investimenti pubblici, con particolare enfasi sulla componente finanziata da risorse nazionali, gli interessi passivi e il rapporto debito/PIL.
Nel Piano strutturale di bilancio è espresso l'impegno a completare l'attuazione del PNRR ed a estenderne la portata negli anni futuri. Negli anni 2025 e 2026 l'Italia concentrerà i propri sforzi per conseguire la piena attuazione del PNRR, mentre, negli anni successivi l'azione riformatrice sarà dedicata a consolidare e sviluppare ulteriormente i risultati raggiunti.
Dopo il 2026 il Piano prevede ulteriori interventi strutturali volti a migliorare la qualità delle istituzioni e quella dell'ambiente imprenditoriale con interventi in cinque ambiti: giustizia; amministrazione fiscale; gestione responsabile della spesa pubblica; supporto alle imprese e promozione della concorrenza e Pubblica Amministrazione.
La previsione di quest'ultime misure, che tiene in considerazione anche gli altri programmi di intervento già avviati dall'Italia (il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, il Programma strategico per il decennio digitale 2030 e il cosiddetto "Piano Mattei per l'Africa"), è finalizzata all'estensione del periodo di aggiustamento di bilancio a sette anni.
Il Piano descrive anche altre politiche di carattere settoriale per il perseguimento delle priorità strategiche nazionali ed europee, che necessiteranno di forme di coordinamento con gli altri Stati membri dell'UE: la resilienza sociale ed economica, l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali (inclusi i relativi obiettivi in materia di natalità, occupazione, competenze e riduzione della povertà); la transizione verde e quella digitale; lo sviluppo delle filiere produttive compatibile con il contrasto ai cambiamenti climatici; la sicurezza energetica; il contrasto al degrado e all'illegalità. l Piano include anche delle misure per il rafforzamento della capacità di difesa.
Gli interventi delineati nel Piano offrono altresì una risposta ai rilievi emersi nell'ambito delle Raccomandazioni specifiche del Consiglio dell'UE indirizzate all'Italia dal 2019 ad oggi.
Infine, il Piano nel suo insieme mira a sviluppare ulteriormente quanto intrapreso con il PNRR, in particolare con riguardo agli investimenti per migliorare le prospettive demografiche, l'istruzione e la ricerca, nonché l'allineamento delle competenze dei lavoratori a quelle richieste dal mercato del lavoro, oltre ad assicurare maggiori servizi di cura per la prima infanzia, il potenziamento delle politiche attive per il mercato del lavoro e la coesione economica e sociale, nonché ad accelerare le

transizioni verde e digitale.
Il Piano strutturale di bilancio espone anche la stima dell'impatto sul PIL reale delle riforme e degli investimenti del PNRR fino all'anno 2031, suddividendo tale impatto tra le riforme implementate e da implementare e tra gli investimenti implementati e da implementare. Sono inoltre analizzati gli impatti sul PIL delle nuove riforme valide per l'estensione del Piano strutturale di bilancio. La riforma prevista dal Piano relativa all'amministrazione fiscale è valutata nell'ambito del Quadro Macroeconomico Programmatico del disegno di legge di bilancio 2025. Tuttavia, nel Piano si afferma che le misure in materia fiscale potrebbero avere un impatto positivo anche nel lungo periodo. Nel Piano si afferma pertanto che l'insieme delle riforme PNRR implementate produrrebbe un incremento del livello del PIL del 2,2 per cento al 2031; il completamento delle riforme da implementare produrrebbe, al 2031, un ulteriore aumento di 1,7 punti percentuali. L'insieme degli investimenti PNRR implementati porterebbe ad un aumento del livello del PIL dello 0,7 per cento nel 2031, a cui si sommerebbe un ulteriore effetto positivo pari a 1,5 punti percentuali realizzando anche gli ulteriori investimenti da implementare dopo il 2024. Per quanto riguarda le nuove misure valide per l'estensione del Piano, queste produrrebbero un aumento del livello del PIL al 2031 dello 0,5 per cento. Nel complesso, le misure valide per l'estensione del Piano, ovvero gli investimenti e le riforme da implementare del PNRR e le nuove riforme, potrebbero condurre ad un aumento del PIL del 3,8 per cento entro il 2031.
Dopo l'approvazione con raccomandazione da parte del Consiglio dell'UE del livello di variazione della spesa netta, il Piano sarà realizzato secondo le misure previste annualmente dalla legge di bilancio e dalle altre politiche pubbliche. Il monitoraggio è demandato alla Relazione annuale sui progressi compiuti, da trasmettere alla Commissione entro il 30 aprile di ogni anno.
Segnala, infine, che il Governo ha elencato nel Piano il seguente elenco di disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica per il 2025: disegno di legge di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, anche con riferimento al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero; misure di rafforzamento dei settori dell'agricoltura, della pesca e delle foreste; disposizioni in materia di riforma del settore ippico; disposizioni in materia di riforma del sistema venatorio; disposizioni per la revisione del sistema sanzionatorio per gli illeciti in agricoltura e dei reati agroalimentari; misure di sostegno alla filiera dell'editoria libraria; revisione del Testo Unico degli enti locali; disposizioni in materia di semplificazione ed efficientamento del sistema nazionale di istruzione; disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio edilizio scolastico; riforma delle amministrazioni straordinarie e della vigilanza sulle società cooperative e fiduciarie - Delega al Governo; disegno di legge recante misure per favorire l'attrazione di investimenti e la destagionalizzazione dei flussi turistici - 'Destinazione Italia'; disegno di legge per il rilancio degli investimenti strategici nelle infrastrutture e nelle reti di trasporto, nella prospettiva di bilancio strutturale; interventi in materia di disciplina pensionistica; disposizioni in materia di lavoro (A.C. 1532-*bis*); interventi a favore delle politiche di contrasto alla povertà; rafforzamento del sistema della formazione superiore e della ricerca; delega al Governo in materia di politiche abitative per gli studenti universitari; misure in materia di riorganizzazione e potenziamento dell'assistenza territoriale nel SSN e dell'assistenza ospedaliera; delega in materia di riordino delle professioni sanitarie e degli enti vigilati dal Ministero della salute; misure a sostegno delle famiglie numerose; disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia [non ancora presentato]; delega per la revisione della gestione dei diritti audiovisivi, connessi agli eventi e ai contenuti, e per lo sviluppo delle infrastrutture in ambito sportivo; disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese [A.S. 1184]; disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della *performance* del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni; misure in materia di economia del mare; codice in materia di disabilità; disposizioni volte a contrastare la pubblicazione di recensioni integranti pratiche commerciali ingannevoli; disegno di legge recante delega a introdurre un quadro legislativo di riferimento per la filiera *carbon capture and storage* (CCS), anche disciplinando le attribuzioni dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente in materia; disegno di legge recante un quadro

legislativo *ad hoc* per lo sviluppo dell'idrogeno, l'assetto regolatorio del settore e delle relative infrastrutture di rete; disegno di legge recante delega a introdurre un quadro legislativo di riferimento per accogliere la proposta di ripresa della produzione di energia nucleare in Italia a partire dal 2030, come inserita nel PNIEC 2024, abilitando le necessarie infrastrutture, potenziando le risorse umane, promuovendo partenariati pubblico-privati nell'ambito dell'intero sistema nucleare, incentivando accordi internazionali e creando un quadro finanziario stabile e sostenibile in grado di promuovere investimenti privati in un settore particolarmente capital intensive quale quello del nucleare; disegno di legge recante previsioni normative in tema di mercato del gas naturale e rinnovabile, volte, tra l'altro, a disciplinare la materia dello stoccaggio del gas naturale in un'ottica di incremento del grado di sicurezza degli approvvigionamenti; disegno di legge recante la disciplina del sistema di governo per l'adempimento agli obblighi di riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia, in conformità al regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.

Il Governo conferma, altresì, quale collegato alla decisione di bilancio il disegno di legge già indicato nel precedente Documento programmatico (DEF 2024): disegno di legge recante norme di principio in materia di Intelligenza artificiale (A.S. 1146).

Al riguardo rammenta che sono stati presentati alle Camere i seguenti disegni di legge dichiarati collegati sulla base di precedenti documenti programmatici (NADEF 2023) e che tali provvedimenti non risultano compresi nell'elenco presente nel documento trasmesso dal Governo: disegno di legge recante modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali" (approvato dal Senato) (A.C. 2049); disegno di legge per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese (A.S. 1192); disegno di legge recante modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento (A.C. 1950); disegno di legge recante disposizioni in materia di economia dello spazio (A.C. 2026).

Dopo aver evidenziato la coerenza del percorso programmatico con il perseguimento di un obiettivo di saldo primario strutturale sostanzialmente in linea con quello scaturito dalla DSA condotta dalla Commissione, il Piano dimostra la conformità del medesimo percorso anche ai vincoli imposti sia dalla Procedura sui disavanzi eccessivi (PDE), sia dalle clausole di salvaguardia quantitative individuate nel quadro della nuova *governance* economica europea. Queste ultime indicano una dimensione minima dell'aggiustamento fiscale annuo richiesto agli Stati membri, con riguardo al debito e al saldo complessivo di bilancio. Infine, la normativa europea prevede la clausola del "*no backloading*", volta ad evitare che la maggior parte dello sforzo di correzione del saldo primario strutturale sia differita agli anni finali del periodo di aggiustamento.

In particolare, per quanto attiene alla Procedura sui disavanzi eccessivi (PDE), ricorda che nel giugno scorso la Commissione ha pubblicato un rapporto, ai sensi dell'articolo 126.3 TFUE, con il quale ha proposto l'apertura di una procedura per disavanzo eccessivo per sette Paesi, tra cui l'Italia, il cui *deficit* risultava superiore alla soglia del 3 per cento in ragione del PIL in tutti gli anni dell'orizzonte di previsione. L'adozione delle decisioni del Consiglio sull'avvio della procedura per i predetti Stati è stata poi rinviata in attesa della presentazione dei Piani redatti secondo il nuovo disegno di *governance* economica.

La normativa in vigore, non modificata sul punto rispetto alla precedente versione del Patto di stabilità e crescita, prevede per i Paesi in PDE una correzione annua del saldo di bilancio non inferiore a 0,5 punti percentuali del PIL, in termini strutturali. Peraltro, in base ad un "considerando" riportato nella premessa del regolamento di riforma del braccio correttivo del Patto di stabilità e crescita, nel periodo 2025-2027, lo sforzo di correzione richiesto deve tener conto dell'incremento della spesa per interessi. Ciò presumibilmente al fine di non penalizzare eccessivamente gli Stati membri con debito relativamente più ingente rispetto ad altri Stati. Il Piano evidenzia in proposito che la previsione in questione si interpreta nel senso di escludere del tutto la spesa per interessi dall'aggiustamento richiesto: pertanto, la correzione di 0,5 per cento annuo imposta dalla procedura EDP deve intendersi riferita esclusivamente al saldo primario strutturale.

Nel quadro programmatico delineato nel Piano: il *deficit* ritorna su valori inferiori al 3 per cento già nel 2026; la correzione annua del saldo primario strutturale risulta pari a 0,55 punti percentuali del PIL nel 2025 e 2026, mentre dal 2027 al 2031 assume carattere "lineare" attestandosi sullo 0,52 per cento del PIL all'anno.
Risulta quindi implicitamente soddisfatta la correzione richiesta dalla procedura sui disavanzi eccessivi.
L'aggiustamento minimo annuo richiesto dal nuovo disegno di *governance* con riguardo al debito è indicato dalla relativa clausola di salvaguardia (articolo 7 Reg. UE 2024/1263, sul cosiddetto braccio preventivo del Patto). Tale clausola prescrive, per i Paesi che, come l'Italia, espongono un debito superiore al 90 per cento del PIL, che la traiettoria posta alla base del percorso di aggiustamento garantisca la diminuzione del rapporto debito/PIL di un importo medio annuo pari ad almeno l'1 per cento: la diminuzione è calcolata ponendo come esercizio di riferimento quello che precede l'inizio della traiettoria stessa, oppure, per i Paesi soggetti a PDE, l'anno in cui "si prevede l'abrogazione della procedura" e si applica fino alla fine del periodo di aggiustamento.
In base a tale previsione, il Piano specifica che, essendo il 2027 l'anno in cui si prevede l'abrogazione della procedura in ragione del rientro del *deficit* sotto il 3 per cento nel 2026, per verificare il rispetto della clausola occorre calcolare il valore medio della riduzione del rapporto debito/PIL prevista per gli esercizi 2027-2029, compresi nel Piano.
Nel quadro programmatico la riduzione prevista per i predetti anni è pari, rispettivamente, a 0,4, 1,1 e 1,5 per cento del PIL, con una riduzione media dell'1 per cento, conforme all'impegno richiesto dal regolamento sul braccio preventivo, come da ultimo modificato. Per i restanti anni del periodo di aggiustamento, la riduzione, ricavabile dalla tavola II.1.4 del Piano, si attesta sull'1 per cento nel 2030 e l'1,4 per cento nel 2031.
Il Governo sostiene che l'avanzo primario strutturale conseguito alla fine del periodo settennale di aggiustamento, pari al 3,2 per cento del PIL, sarà sufficiente a garantire che, nei dieci anni successivi alla fine di tale periodo e in assenza di ulteriori misure di correzione fiscale: il rapporto debito/PIL sia posto su una traiettoria plausibilmente discendente; l'indebitamento netto continui a essere mantenuto al di sotto del 3 per cento del PIL.
Sebbene la Commissione europea abbia richiesto esplicitamente di non considerare gli effetti sulle previsioni di crescita programmatiche interne al Piano delle riforme e degli investimenti non ancora attuati, nel PSB il Governo mostra che l'impatto delle riforme del PNRR da attuare e delle riforme aggiuntive oggetto dell'estensione del periodo di aggiustamento del PSB porterebbe il rapporto debito/PIL a ridursi fino al 102,5 per cento nel 2041. Anche con il metodo di analisi stocastico, l'ipotesi di riduzione del debito pubblico appare plausibile. In dettaglio, la probabilità che il rapporto debito/PIL si collochi nel 2036 (il quinto anno successivo alla fine del periodo di aggiustamento) su un livello inferiore a quello del 2031 è pari al 74,5 per cento, quindi una probabilità superiore alla soglia minima del 70 per cento.
L'Ufficio parlamentare di bilancio, nell'audizione del 7 ottobre 2024, ha proceduto a validare le previsioni macroeconomiche programmatiche, dopo aver validato il quadro macroeconomico tendenziale sull'orizzonte temporale del PSB.
Per approfondimenti, rinvia alla Documentazione di finanza pubblica n. 13 curata dai Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.
Il PRESIDENTE, dopo aver aperto la discussione generale, nel prendere atto che i Commissari si riservano di intervenire in sede di dichiarazioni di voto, dichiara esperita tale fase procedurale e rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(1175) ***Deputato FURFARO e altri. - Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di

competenza, che, alla luce dei chiarimenti forniti e delle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento, non si hanno osservazioni da formulare.
La sottosegretaria SAVINO esprime parere conforme al relatore.
Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.
Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata dalla Commissione all'unanimità.

(932-A) ***Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni***

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
La relatrice MENNUNI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo e né sugli emendamenti.
La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla valutazione della Commissione.
La RELATRICE propone di approvare un parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.
Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(*Doc.* XXII, n. 14) ***ZANETTIN - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori***

(Parere alla 6a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra gli ulteriori emendamenti approvati, relativi al documento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.
Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE pone in votazione una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(915) ***Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia***
(916) ***ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie***
(942) ***MARTI e altri. - Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima***
(980) ***FAZZONE e altri. - Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie***
(1002) ***Ylenia ZAMBITO e altri. - Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria***

(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 settembre.
La sottosegretaria SAVINO deposita una nota recante elementi di risposta sui quesiti posti dalla Commissione.
Il PRESIDENTE dispone che la nota sia messa a disposizione della Commissione, anche ai fini della predisposizione di una proposta di parere.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(794) ***Tilde MINASI e altri. - Elargizioni e benefici in favore delle vittime dell'incuria nella gestione dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale***
(868) ***BASSO e altri. - Disposizioni in favore delle vittime dell'incuria nella gestione di infrastrutture e servizi di trasporto***

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
La relatrice AMBROGIO (*FdI*) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, che occorre valutare se indicare in modo esplicito che la speciale elargizione di cui al comma 2 opera nei limiti delle risorse stanziate dal comma 1.

Analogamente, occorre avere conferma e valutare se esplicitare nel testo, che le ulteriori iniziative di solidarietà sociale di cui al comma 3 del medesimo articolo debbano essere intraprese nel limite delle risorse stanziate dal comma 1.
Per quanto concerne le assunzioni dirette, previste all'articolo 5, occorre valutare se il collocamento obbligatorio possa operare nell'ambito delle risorse stanziate dalla legge n. 407 del 1998 per il collocamento obbligatorio dei superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata o, comunque, nei limiti delle risorse stanziate a legislazione vigente.
La sottosegretaria SAVINO consegna una nota recante elementi di risposta alle richieste formulate dalla relatrice.
La relatrice AMBROGIO (*FdI*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato, relativo ai disegni di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:
- in relazione all'articolo 2, comma 3, viene condivisa la necessità che la disposizione sia riformulata al fine di chiarire che l'individuazione delle misure ulteriori dovrà comunque avvenire nel limite delle risorse del fondo di cui al comma 1; viene quindi rappresentata l'esigenza che, conseguentemente, anche l'articolo 4, comma 2, lettera *d*), sia riformulato;
- in relazione all'articolo 5, viene fatto presente che non vi sono osservazioni da formulare, atteso che le assunzioni obbligatorie nel pubblico impiego dei familiari delle vittime di eventi dannosi, derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale, avverranno nell'ambito della quota d'obbligo prevista a legislazione vigente,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:
- all'articolo 2, il comma 3 sia sostituito dal seguente: "3. I decreti di cui all'articolo 4, comma 1, possono individuare, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 1, eventuali ulteriori iniziative di solidarietà sociale a favore dei familiari delle vittime, incluse misure integrative di sostegno al reddito, nelle more del collocamento a riposo, per famiglie in condizioni di bisogno, sentite le associazioni rappresentative dei familiari delle vittime, laddove presenti. Ai fini di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione a titolo gratuito, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
- all'articolo 4, comma 2, lettera *d)*, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nel rispetto del limite delle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 2, comma 1".".
Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere testé illustrata dalla relatrice, che risulta approvata all'unanimità.

(1230) ***Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; b) Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; c) Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; d) Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni "Ukrhydroenergo", il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024***
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore MISIANI (*PD-IDP*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che le intese sono,

rispettivamente, un accordo quadro, un accordo di garanzia, un accordo di supporto al progetto e cessione e, infine, una dichiarazione di adesione tra la Società per azioni Ukrhydroenergo, il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo. Gli accordi oggetto di ratifica sono volti a finanziare un progetto di cofinanziamento tra l'Italia e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), per il sostegno al settore idroelettrico in Ucraina per un valore complessivo pari a 200 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro a carico dello Stato italiano e 100 milioni di euro a valere sulle risorse della BERS.
Si tratta quindi della partecipazione dell'Italia al progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche in Ucraina, mediante la concessione di un credito di aiuto alla Società statale Ukrhydroenergo (UHE), tramite la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), che sarà assistito da garanzia sovrana del Ministero delle finanze ucraino.
Le condizioni del credito di aiuto prevedono un tasso di interesse annuo pari a zero, un periodo di rimborso di quindici anni, di cui cinque di grazia, ed un grado di slegamento del 100 per cento.
Rappresenta poi che l'Italia non è parte dell'Accordo di prestito, che sarà concluso tra la BERS e la mutuataria: l'operazione finanziaria pertanto non prevederà per la parte italiana il pagamento di commissioni. La BERS si occuperà di svolgere l'istruttoria per l'intero progetto, inclusa la *tranche* italiana, le procedure di gara, il monitoraggio e l'*auditing*, nonché tutte le attività connesse, informandone regolarmente l'Italia, ed i relativi oneri saranno a carico della BERS, della UHE in quanto mutuataria e del Garante.
Alla copertura degli oneri per lo Stato italiano derivanti dagli atti internazionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, pari a 100 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 8 della legge 11 agosto 2014, n. 125, un fondo fuori bilancio gestito sul conto di tesoreria 23501.
Il comma 3 dell'articolo 3 dispone che alle eventuali spese derivanti dal paragrafo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, nonché dall'articolo VIII, sezione 8.04, del terzo degli allegati all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, dall'articolo IX dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, e dall'articolo III, sezione 3.02, della Dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), relative ad oneri eventuali in caso di controversie tra le parti e la necessità di applicare le clausole che prevedono il ricorso all'arbitrato, si farà fronte, nel caso si dovessero verificare tali eventualità, con apposito provvedimento legislativo.
Per quanto di competenza, risulta necessario che il Governo confermi la disponibilità delle risorse del Fondo rotativo della cooperazione allo sviluppo richiamate a copertura.
Occorre inoltre che il Governo fornisca elementi informativi ulteriori in relazione alle condizioni del credito di aiuto: in particolare, si chiede di chiarire se il periodo di grazia consista nel posticipare le rate dei primi cinque anni al termine del medesimo periodo, e se la componente a dono consista esclusivamente nell'azzeramento del tasso d'interesse.
Andrebbe infine specificata la dinamica temporale, con indicazione dei relativi importi, con cui il Fondo rotativo della cooperazione allo sviluppo sarà reintegrato mediante il pagamento delle rate inerenti alla restituzione del credito di aiuto.
La sottosegretaria SAVINO mette a disposizione dei senatori una nota recante risposte ai quesiti posti dal relatore
Il relatore MISIANI (*PD-IDP*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:
viene confermata la disponibilità delle risorse del Fondo rotativo della cooperazione allo sviluppo richiamate a copertura degli oneri derivanti dal provvedimento in esame;
in relazione alle condizioni di aiuto, viene confermato che il periodo di grazia consiste nello stabilire che la prima rata della restituzione da parte ucraina della somma a credito sarà dovuta cinque anni dopo la prima erogazione da parte italiana. Viene inoltre precisato che l'elemento dono del credito (*grant element*) quantificato nel caso di specie al 48 per cento, consiste nella differenza tra due piani di ammortamento: uno cui verrebbe applicato il tasso d'interesse annuale e le condizioni stabiliti sulla

base delle attuali condizioni di mercato per crediti commerciali, ed un altro - il caso di specie - in cui il tasso è fisso e sussidiato allo 0 per cento annuo;
viene infine rappresentato che la reintegrazione del Fondo rotativo avverrà, a partire dalla decorrenza del periodo di grazia sopra citato, in 21 rate semestrali di uguale importo, nell'arco complessivo di quindici anni, fatto salvo il caso di mancato o tardivo prelievo del totale della somma a credito, in cui gli importi e le scadenze delle rate di restituzione verranno rimodulati di conseguenza. Viene quindi aggiunto che, in caso di ritardato pagamento da parte del mutuatario, si applicherà un tasso di interesse annuo del 2 per cento,
esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.".
Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere testé illustrata dal relatore, che risulta approvata.

(29) ***MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(42) ***Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana***
(761) ***GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(863) ***OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(903) ***DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(1028) ***Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo***
(1122) ***DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(1131) ***Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana***

(Parere alla 8a Commissione sul testo unificato. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)
La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando che gli articoli 1, 2 e 3 recano rispettivamente le finalità e gli obiettivi, le definizioni, nonché l'individuazione dei soggetti istituzionali della rigenerazione urbana. Al riguardo si segnala che il comma 4, lettera *d)*, dell'articolo 3, prevede che i comuni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, definiscano la riduzione dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico connessa alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana.
Gli articoli 4 e 5 dettano disposizioni in materia, rispettivamente, di programmazione nazionale e comunale per la rigenerazione urbana.
L'articolo 6 reca disposizioni in materia di qualità della progettazione e attuazione degli interventi. In particolare il comma 4 individua le finalità che devono essere assicurate dagli interventi attuativi della programmazione comunale di rigenerazione urbana, destinati a beneficiare del contributo economico del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 10, oltre che delle altre agevolazioni stabilite dal provvedimento. Il comma 3 prevede che i comuni, allo scopo di realizzare la programmazione comunale di rigenerazione urbana e i relativi interventi attuativi di cui al comma 4, possono avvalersi a titolo di anticipazione delle spese, di quota parte delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
L'articolo 7 disciplina gli interventi diretti privati di rigenerazione urbana, mentre l'articolo 8 contiene disposizioni in materia di partecipazione delle comunità locali e dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei programmi di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti, anche attraverso la predisposizione di portali web informativi e forme di dibattito pubblico.
L'articolo 9 prevede che i proventi derivanti dai titoli abilitativi edilizi e dall'applicazione delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché i contributi ai comuni a titolo di rimborso del minor gettito derivante dall'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 4, lettera *d)*, siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione, all'adeguamento e alla razionalizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che non comportano nuovo consumo di suolo, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici o comunque aventi valenza storico¬ testimoniale e a interventi di riuso.
L'articolo 10, al comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, con uno stanziamento complessivo di 3 miliardi e 550 milioni di euro, prevedendo una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026 e 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2037.

Il comma 2 dispone che le risorse del Fondo siano destinate annualmente in modo vincolato al finanziamento degli interventi ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana, mentre il comma 4 prevede che in caso di mancata o parziale utilizzazione dei finanziamenti, le corrispondenti risorse siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo.

L'articolo 11, in materia di incentivi economici e fiscali, al comma 1 prevede che le regioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, aggiornino le tabelle parametriche relative agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e al costo di costruzione per i nuovi edifici. Al comma 3, viene stabilito che fino alla conclusione degli interventi previsti nella programmazione comunale di rigenerazione urbana, gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non siano soggetti all'imposta municipale propria (IMU) e alla tassa sui rifiuti (TARI). Al comma 4, si dispone che ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata, si applichino le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. Il comma 5 prevede che agli interventi di rigenerazione urbana di cui al provvedimento in esame si applichino le detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, nonché, laddove applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020. Il comma 6 prevede che le agevolazioni di cui al comma 4 si applichino anche in relazione agli interventi di demolizione di edifici e successiva ricostruzione dei medesimi. Al comma 7, si dispone che ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, cedute da persone giuridiche a seguito degli interventi previsti dal provvedimento. Viene previsto inoltre che tale detrazione sia pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto e sia ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi. Al comma 8, viene stabilito che i comuni possano elevare, in modo progressivo, le aliquote dell'IMU previste sulle unità immobiliari o sugli edifici che risultino inutilizzati o incompiuti da oltre cinque anni e che lo stesso possano fare le regioni con l'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), prevedendo che l'aliquota possa essere elevata fino ad un massimo dello 0,2 per cento, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge n. 160 del 2019.

L'articolo 12 reca disposizioni di semplificazione in materia di rigenerazione urbana, mentre l'articolo 13 apporta modifiche al citato testo unico in materia edilizia.

L'articolo 14 dispone che alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 10, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 282 del 2004.

Per quanto di competenza, in relazione alla copertura degli oneri relativi all'istituzione del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, occorre acquisire dal Governo elementi informativi in relazione alle disponibilità delle risorse richiamate a copertura sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, nonché avere con ferma che l'utilizzo di tali somme non possa pregiudicare altre finalità a cui tali risorse erano eventualmente preordinate.

Per quanto concerne le agevolazioni fiscali, quale quella del citato comma 4, lettera *d)* dell'articolo 3, e quelle di cui all'articolo 11, che configurano diritti soggettivi non comprimibili, segnala che tali disposizioni appaiono suscettibili di determinare oneri privi di adeguata quantificazione e copertura.

In relazione ai rilievi sopra illustrati, appare necessario richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria SAVINO concorda con la relatrice sulla necessità di predisporre una relazione tecnica sul provvedimento.

La Commissione conviene quindi di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,20.

1.4.2.4.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 328(ant.) del 18/12/2024

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 2024
328ª Seduta
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta inizia alle ore 9,10.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il presidente CALANDRINI rivolge un indirizzo di benvenuto al senatore Russo, entrato a far parte della Commissione bilancio.
La Commissione si associa.
IN SEDE CONSULTIVA
(1323) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
La senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che con riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 1, in relazione all'emendamento 1.1, il parere di nulla osta dovrebbe essere condizionato alla sostituzione delle parole: "o emolumento comunque denominato" con le parole: ", rimborso di spese o emolumento comunque denominato". Sull'emendamento 1.4, occorre valutare la compatibilità della misura con il tetto di spesa e avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura. Appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 1.10, 1.21 (che ai capoversi 11-*bis* e 11-*ter* prevede maggiori oneri per cassa integrazione ordinaria e al capoverso 11-*quater* appare suscettibile di attribuire diritti soggettivi non comprimibili nei limiti della dotazione del fondo), 1.0.3, 1.0.13, 1.0.17 e 1.0.19. Appare necessario acquisire dal Governo la quantificazione degli oneri relativi agli emendamenti 1.9, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.0.2, 1.0.5, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.15, 1.0.16, al fine di valutare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri, 1.0.18 e 1.0.22. In relazione all'emendamento 1.0.6, occorre acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate a copertura degli oneri.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2, appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 2.1. Occorre acquisire dal Governo la quantificazione degli oneri relativi agli emendamenti 2.2 e 2.3. Con riferimento agli emendamenti 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.0.1, è necessario acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate a copertura degli oneri.
Riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 3, appare necessario acquisire dal Governo la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura sugli emendamenti 3.5 e 3.0.1. Per quanto

concerne gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.6, occorre acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate a copertura degli oneri.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura degli emendamenti 4.3, 4.4, 4.9, 4.10 e 4.11. Appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri le proposte 4.5, per assenza della copertura finanziaria, nonché 4.6, 4.7 e 4.8, per incapienza delle risorse poste a copertura. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura degli emendamenti 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3. Comportano maggiori oneri le proposte 4.0.4, per incapienza del fondo impiegato a copertura, nonché 4.0.6, 4.0.100 (già 6.0.1) e 4.0.7 per inidoneità della copertura. Occorre verificare la quantificazione degli oneri e l'idoneità della copertura dell'emendamento 4.0.11.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, comporta maggiori oneri la proposta 6.2. Occorre verificare la corretta quantificazione e la disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 6.3. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura delle proposte 6.100 (già 6.0.9) e 6.4. Comportano maggiori oneri, per incapienza delle risorse poste a copertura, gli emendamenti 6.0.2 e 6.0.4. Comportano maggiori oneri, per inidoneità della copertura, le proposte 6.0.5, 6.0.6 e 6.0.7. Occorre avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura delle proposte 6.0.3 e 6.0.8. Chiede conferma dell'assenza di effetti finanziari dell'emendamento 6.0.100 (già 6.5).
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, occorre avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 7.4. Occorre verificare la quantificazione degli effetti finanziari relativi all'emendamento 7.0.3.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 8, occorre avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura delle analoghe proposte 8.5, 8.7 e 8.8, nonché dell'emendamento 8.6.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre valutare la sussistenza delle risorse impiegate a copertura dell'emendamento 9.1. Occorre acquisire la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla proposta 9.2, nonché la sussistenza delle risorse poste a copertura.
Per quanto concerne agli emendamenti riferiti all'articolo 10, occorre avere conferma dell'assenza di effetti onerosi per l'emendamento 10.4. Appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri, per incapienza o inidoneità della copertura, le proposte 10.5, 10.6, 10.7, 10.8 e 10.9. Occorre acquisire la quantificazione degli effetti finanziari nonché confermare la disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 10.10. Occorre valutare la sussistenza delle risorse oggetto di copertura finanziaria per le analoghe proposte 10.11 e 10.12. Relativamente agli identici emendamenti 10.13 e 10.14, occorre valutare se le disposizioni possano essere attuate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 11.1. Appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri, per incapienza del fondo impiegato a copertura, gli emendamenti 11.2, 11.3, 11.4 e 11.5. Riguardo agli emendamenti 11.6 e 11.7, nonché 11.8, occorre avere conferma della sussistenza delle somme utilizzate per la copertura finanziaria. Comporta maggiori oneri, per inidoneità della copertura, la proposta 11.0.1. Occorre valutare la sussistenza delle risorse oggetto di copertura finanziaria dell'emendamento 11.0.2, delle identiche proposte 11.0.4 e 11.0.5, nonché dell'emendamento 11.0.6. Comporta maggiori oneri la proposta 11.0.3. Riguardo agli emendamenti 11.0.7 e 11.0.8, occorre valutare se le disposizioni possano essere attuate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.
La sottosegretaria ALBANO, relativamente all'emendamento 1.1, esprime un avviso conforme alla valutazione non ostativa della relatrice condizionata a una riformulazione della clausola di salvaguardia. In merito alle proposte emendative 1.4, 1.16, 1.17, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.9 e 1.0.10, esprime l'avviso contrario del Governo, in quanto la copertura risulta inidonea poiché il fondo utilizzato a legislazione vigente non reca le occorrenti disponibilità. In relazione alle proposte 1.10, 1.0.3 e 1.0.13, esprime la contrarietà del Governo in quanto le misure determinano maggiori oneri per la finanza pubblica non quantificati e non coperti. In merito all'emendamento 1.21, esprime l'avviso contrario del Governo in quanto la disposizione comporta maggiori oneri per la finanza pubblica non quantificati e

comunque non comprimibili in un tetto di spesa. In relazione alle proposte 1.0.17, 1.0.19 e 1.0.22, si pronuncia in senso contrario per copertura in contrasto con la vigente disciplina contabile. In merito alle proposte 1.9, 1.15 e 1.0.11, esprime un avviso contrario in quanto le proposte comportano maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria. In relazione alle proposte 1.18 e 1.19, il parere è contrario in quanto le proposte determinano maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e relativa copertura finanziaria. In relazione alla proposta 1.20, il parere è contrario in quanto la proposta comporta oneri per la finanza pubblica che appaiono sottostimati e la cui congruità, rispetto alla copertura indicata, allo stato non è dimostrabile. Relativamente alle proposte 1.0.2, 1.0.15, 1.0.16 e 1.0.18, il parere è contrario in quanto le proposte sono suscettibili di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e relativa copertura finanziaria.

In merito alle proposte emendative 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7 e 2.9, il parere è contrario in quanto leproposte comportano maggiori oneri privi di idonea quantificazione e relativa copertura finanziaria. In relazione alle proposte 2.8 e 2.0.1, il parere è contrario per copertura inidonea poiché i fondi utilizzati a copertura, a legislazione vigente non recano le occorrenti disponibilità.

In merito alla proposta 3.1, il parere è contrario in quanto la proposta è suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica. In relazione alle proposte 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5, il parere è contrario in quanto le proposte comportano oneri per la finanza pubblica la cui congruità, rispetto alla copertura indicata, allo stato non è dimostrabile. In merito alle proposte 3.6 e 3.0.1, il parere è contrario in quanto le proposte sono suscettibili di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica.

In relazione alle proposte 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 e 4.11, il parere è contrarioin quanto le proposte determinano oneri per la finanza pubblica non correttamente quantificati e la copertura risulta inidonea poiché il fondo utilizzato a legislazione vigente non reca le occorrenti disponibilità. In merito alle proposte 4.01, 4.0.2 e 4.0.3, il parere è contrario per inidoneità della copertura in quanto il fondo non reca le occorrenti disponibilità. In relazione alle proposte 4.0.4, 4.0.6, 4.0.100 (già 6.0.1) e 4.0.7, esprime l'avviso contrario del Governo, concordando con la Commissione. In merito alla proposta 4.0.11, esprime l'avviso contrario del Governo in quanto la proposta determina nuovi o maggiori oneri non correttamente quantificati e le risorse del fondo sono già impegnate a legislazione vigente.

In relazione agli emendamenti 6.2, 6.0.2, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6 e 6.0.7, esprime l'avviso contrario del Governo, concordando con la Commissione. In merito alle proposte emendative 6.3, il parere è contrario in quanto la proposta determina nuovi o maggiori oneri non correttamente quantificati e le risorse del fondo sono già impegnate a legislazione vigente. In relazione alle proposte 6.100 (già 6.0.9), 6.4, 6.0.3 e 6.0.8, il parere è contrario in quanto le proposte recano una copertura inidonea poiché le risorse sono già impegnate a legislazione vigente. In merito alla proposta 6.0.100 (già 6.5), esprime l'avviso contrario del Governoin quanto la proposta è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri né quantificati e né coperti.

In merito alla proposta 7.4, il parere è contrario in quanto la proposta reca una copertura inidonea in quanto il fondo non reca le occorrenti disponibilità. In relazione all'emendamento 7.0.3, il parere è contrario in quanto la proposta determina oneri per la finanza pubblica non correttamente quantificati e la copertura risulta inidonea in quanto il fondo utilizzato a legislazione vigente non reca le occorrenti disponibilità.

In merito alle analoghe proposte emendative 8.5, 8.6, 8.7 e 8.8, il parere è contrarioin quanto le proposte recano una copertura inidonea in quanto il fondo non reca le occorrenti disponibilità.

In relazione all'emendamento 9.1, il parere è contrario in quanto la proposta reca una copertura inidonea in quanto fondo non reca le occorrenti disponibilità. In merito alla proposta 9.2, il parere è contrario in quanto la proposta determina oneri per la finanza pubblica non correttamente quantificati e la copertura risulta inidonea in quanto il fondo utilizzato a legislazione vigente non reca le occorrenti disponibilità.

In relazione agli emendamenti 10.4, 10.13 e 10.14, il parere è contrario in quanto le proposte determinano nuovi o maggiori oneri non correttamente quantificati. Relativamente alle proposte 10.5, 10.6, 10.7, 10.8 e 10.9, esprime l'avviso contrario del Governo in quanto le proposte determinano oneri

per la finanza pubblica non correttamente quantificati e la copertura risulta inidonea in quanto il fondo utilizzato a legislazione vigente non reca le occorrenti disponibilità. In relazione agli emendamenti 10.10, 10.11 e 10.12, il parere è contrario in quanto le proposte recano una copertura inidonea in quanto il fondo non reca le occorrenti disponibilità.
In relazione alla proposta 11.1, esprime il parere contrario del Governo in quanto la proposta determina nuovi o maggiori oneri non correttamente quantificati. In merito alle proposte 11.2, 11.3, 11.4 e 11.5, esprime l'avviso contrario del Governo in quanto il fondo non reca le occorrenti disponibilità. Relativamente agli emendamenti 11.6 e 11.7 e 11.8, il parere è contrario in quanto la copertura risulta inidonea poiché il fondo utilizzato a legislazione vigente non reca le occorrenti disponibilità. Sugli emendamenti 11.0.1 e 11.0.3, concordando con la Commissione, esprime parere contrario. In merito alle proposte 11.0.2, alle identiche proposte 11.0.4 e 11.0.5, nonché all'emendamento 11.0.6, l'avviso del Governo è contrario in quanto le proposte recano una copertura inidonea poiché il fondo non reca le occorrenti disponibilità. In relazione alle proposte 11.0.7 e 11.0.8, il parere è contrario in quanto le proposte determinano oneri per la finanza pubblica non correttamente quantificati.
Non ha osservazioni da formulare, in conformità alla relatrice, sui restanti emendamenti.
Il senatore NICITA (*PD-IDP*), nel constatare le differenti motivazioni date dal Governo della contrarietà sugli emendamenti esaminati, chiede chiarimenti in merito alla variabilità delle risposte fornite.
In particolare, richiede una spiegazione, con riguardo alla contrarietà per incapienza dei fondi usati per la copertura finanziaria, sul riferimento o meno alla legislazione vigente.
Il PRESIDENTE fa presente che il tema inquadrato dal senatore Nicita si presta a essere esaminato per singoli determinati emendamenti, sui quali possono essere fornite specifiche risposte in ordine alle ragioni della contrarietà del Governo.
La sottosegretaria ALBANO precisa che nella maggior parte dei casi l'istruttoria ha evidenziato l'incapienza dei fondi utilizzati per la copertura a legislazione vigente e tale motivazione è stata resa nell'espressione del parere. Invece, in alcuni limitati casi, non si è ritenuto di effettuare tale specificazione.
Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) evidenzia, al di là dei casi specifici, l'atteggiamento fazioso e incoerente del Governo, che utilizza l'incapienza dei fondi come motivazione per dare parere contrario sugli emendamenti di opposizione, mentre in precedenti casi analoghi, di fronte alle proposte della maggioranza, ha fatto più attente valutazioni ed è riuscito a trovare i fondi necessari.
Anche per tale ragione, annuncia il proprio voto contrario.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*), alla luce delle indicazioni emerse dal dibattito e dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.4, 1.9, 1.10, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.13, 1.0.15, 1.0.16, 1.0.17, 1.0.18, 1.0.19, 1.0.22, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.0.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.0.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.11, 4.0.100 (già 6.0.1), 6.2, 6.3, 6.4, 6.100 (già 6.0.9), 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.100 (già 6.5), 7.4, 7.0.3, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 9.1, 9.2, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.0.1, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.4, 11.0.5, 11.0.6, 11.0.7 e 11.0.8.
Sulla proposta 1.1 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: "o emolumento comunque denominato" con le seguenti: ", rimborso di spese o emolumento comunque denominato".
Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".
Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere testé illustrata.
La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni in materia di accise (n. 237)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 12 e 16 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame e rinvio)

La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, che lo schema in esame, composto di 10 articoli, dà attuazione alle disposizioni recate dagli articoli 12, 16 e 18, comma 3, lettera *a)*, della legge n. 111 del 2023 ("delega fiscale").

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *c)*, con riferimento al procedimento di riconoscimento della qualifica di "soggetto obbligato accreditato" (SOAC), dell'attribuzione dell'indice di affidabilità e del relativo monitoraggio, al fine di escludere possibili effetti finanziari negativi, andrebbe fornita una conferma circa l'effettiva possibilità per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di svolgere le predette attività (che appaiono più strutturate rispetto al regime vigente) nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento alla nuova distinzione tra usi domestici e usi non domestici del gas naturale, in luogo di quella vigente fra usi civili e usi industriali del medesimo gas (articolo 1, comma 1, lettera *e)*), evidenzia che, ai fini di una puntuale verifica della quantificazione degli effetti di minore gettito, andrebbero forniti ulteriori dati ed elementi quali, ad esempio, la distribuzione per scaglioni del volume dei consumi degli usi domestici, per calcolare le differenze di gettito da accisa derivante dall'applicazione delle diverse aliquote. Tale distribuzione sarebbe utile anche per la verifica della quantificazione degli effetti di segno opposto sul gettito IVA (maggiori entrate per il passaggio dell'aliquota IVA dal 10 per cento al 22 per cento per i primi due scaglioni di consumo e minori entrate per IVA non dovuta sulla minore accisa). Con riguardo alle modifiche relative all'accertamento, la liquidazione e il versamento dell'accisa sul gas naturale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, capoverso articolo 26-*ter*), andrebbero forniti dati ed elementi informativi al fine di escludere possibili effetti negativi di cassa derivanti dal differente computo delle rate di acconto dell'imposta. Infatti, nonostante tale meccanismo non incida sull'ammontare dell'imposta (in sede di accertamento e liquidazione), esso potrebbe comportare una riduzione delle entrate in termini di cassa in relazione al versamento degli acconti mensili. Tale chiarimento si rende necessario anche con riferimento alla finalità della norma esposta nella relazione illustrativa, la quale precisa che il nuovo meccanismo, che prevede il passaggio da una dichiarazione annuale a una semestrale, consentirà di rendere il pagamento dell'accisa molto più aderente alla situazione della fornitura fatturata o del consumo per uso proprio effettuato, con beneficio per gli operatori del settore. Questi ultimi, infatti, eviteranno, chiarisce la medesima relazione illustrativa, di dover versare importi determinati sulla base di dati sulle vendite o sui consumi di gas non attuali in quanto riferiti all'annualità precedente. Al fine di escludere possibili effetti negativi di cassa per l'anno 2025, i medesimi dati ed elementi andrebbero acquisiti anche con riferimento alle norme transitorie di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 dello schema di decreto in esame. Tale norma disciplina espressamente il caso in cui le somme versate con la normativa vigente siano superiori rispetto agli acconti determinati con il nuovo criterio di calcolo delle rate mensili introdotto dalle disposizioni in esame. L'articolo 5, comma 2, ultimo periodo prevede infatti che "le somme versate in eccedenza all'imposta dovuta per il primo semestre 2025 sono detratte dai successivi versamenti di acconto effettuati" nei mesi del secondo semestre o richiesti a rimborso. Riguardo all'articolo 1, comma 1, lettera *g)*, andrebbero acquisiti chiarimenti in merito ai dati delle licenze di vendita, utilizzati della relazione tecnica nella quantificazione delle minori entrate, che sembrerebbero riferirsi esclusivamente al numero delle licenze di minuta vendita rilasciate nel triennio 2021-2023. In proposito, andrebbe specificato se il predetto ammontare includa anche la seconda categoria di operatori ora esclusi dall'obbligo di licenza ovvero gli esercizi di vendita non tenuti all'obbligo di denuncia all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. In merito a tale aspetto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo. Relativamente all'articolo 1, comma 1, lettera *h)*, considerato che vengono riformulate le fattispecie di consumo dell'energia elettrica non sottoponibili ad accisa o esenti, andrebbero acquisiti dati ed elementi volti a suffragare l'assenza di effetti finanziari delle disposizioni in commento dal momento che esse sembrano intervenire nella definizione del perimetro di

applicabilità dell'imposta. Con riguardo alle modifiche relative all'accertamento, la liquidazione e il versamento dell'accisa sull'energia elettrica, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *l)*, capoverso "articolo 55", andrebbero forniti dati ed elementi informativi al fine di escludere possibili effetti negativi di cassa derivanti dal differente computo delle rate di acconto dell'imposta. Tale chiarimento si rende necessario anche con riferimento alla finalità della norma esposta nella relazione illustrativa (riferita all'analoga norma in materia di accisa sul gas), la quale precisa che il nuovo meccanismo consentirà di rendere il pagamento dell'accisa molto più aderente alla situazione della fornitura fatturata o del consumo per uso proprio effettuato, con beneficio per gli operatori del settore. Al fine di escludere possibili effetti negativi di cassa per l'anno 2025, i medesimi dati ed elementi andrebbero acquisiti anche con riferimento alle norme transitorie di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 5 dello schema di decreto in esame. Tale norma disciplina espressamente il caso in cui le somme versate con la normativa vigente siano superiori rispetto agli acconti determinati con il nuovo criterio di calcolo delle rate mensili introdotto dalle disposizioni in esame. L'articolo 5, comma 4, ultimo periodo prevede infatti che "le somme versate in eccedenza all'imposta dovuta per il primo semestre 2025 sono detratte dai successivi versamenti di acconto effettuati" nei mesi del secondo semestre o richiesti a rimborso. Sul punto andrebbe acquisito l'avviso del Governo. Per quanto concerne l'articolo 1, comma 1, lettera *p)* rileva che la norma in esame prolunga - limitatamente a esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie - da due a quattro anni la validità dell'autorizzazione alla vendita dei prodotti da inalazione senza combustione. Nella relazione tecnica sono ascritte minori entrate tributarie, di carattere permanente, valutate in euro 13.472 per l'anno 2027, euro 48.864 per l'anno 2028, euro 16.288 per l'anno 2029, che ricorsivamente si ripetono di triennio in triennio, derivanti dalla riduzione dei versamenti dell'imposta di bollo dovuta in occasione dei rinnovi delle autorizzazioni. Al fine di escludere che si verifichino effetti finanziari già a partire dall'esercizio 2025, in coerenza con quanto previsto dalla relazione tecnica, dovrebbe essere valutata l'opportunità di precisare nel testo che la validità di 4 anni delle autorizzazioni di vendita non riguarda in ogni caso le autorizzazioni in corso di validità al 1° luglio 2025, giacché in mancanza di un'espressa previsione in tal senso potrebbero conseguire minori entrate derivanti dal mancato versamento dell'imposta di bollo relativo al rinnovo biennale. In relazione all'articolo 1, comma 1, lettera *s)*, osserva che il numero 1 introduce l'esenzione dall'accisa per i carburanti impiegati per la pesca nelle acque interne. In mancanza di elementi forniti dalla relazione tecnica o desumibili dalla relazione illustrativa e stante la differenza testuale rispetto alla legislazione vigente, appare necessario che il Governo fornisca elementi idonei a dimostrare l'invarianza finanziaria della presente disposizione. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 9 provvede agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 4 mediante riduzione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale, di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023, e mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 1. Quanto alla prima modalità di copertura finanziaria, appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse del Fondo utilizzato a copertura, tenuto conto della riduzione delle medesime risorse prevista dalla seconda sezione del disegno di legge C. 2112-*bis*, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del servizio del bilancio n. 212.

La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(29) *MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana*
(42) *Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana*
(761) *GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*
(863) *OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*
(903) *DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*
(1028) *Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo*

(1122) ***DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(1131) ***Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana***
(Parere alla 8a Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'8 ottobre.
Il PRESIDENTE sollecita al Governo la produzione della relazione tecnica già richiesta dalla Commissione.
La rappresentante del GOVERNO, nel prendere atto del sollecito, assicura che si attiverà presso le amministrazioni interessate.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,45.

1.4.2.4.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 442(ant.) del 24/09/2025

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 2025
442ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Vice Presidente
LOTITO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 9,35.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il senatore PATUANELLI (*M5S*) annuncia che il proprio Gruppo non prenderà parte ai lavori parlamentari, in conseguenza dei gravi fatti avvenuti nel corso della notte, in cui delle navi battenti bandiera italiana, che considera dunque parte del territorio italiano, a bordo delle quali si trovano dei parlamentari italiani, sono state attaccate da droni riconducibili a suo avviso allo Stato di Israele.
La senatrice MENNUNI (*FdI*), pur comprendendo le parole del senatore Patuanelli, che devono riguardare ogni italiano in difficoltà, peraltro, nel caso di specie, relativamente a imbarcazioni dirette in una zona di guerra, ritiene che la Commissione debba comunque tenere fede ai propri impegni e affrontare l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno.
Il senatore MANCA (*PD-IDP*) reputa che il senatore Patuanelli abbia posto un tema molto preciso, relativo alla tutela di una missione navale sulla quale si trovano anche parlamentari del Partito democratico. Si sarebbe aspettato che, di fronte a una situazione così grave, la Presidente del Consiglio prendesse subito l'impegno di riferire al Parlamento, che ha il diritto di essere attivamente coinvolto in questioni di una gravità senza precedenti. Evidenzia che non vi sono, a suo avviso, temi più rilevanti all'attenzione della Commissione e chiede alla stessa di farsi parte attiva di una richiesta alla Conferenza dei capigruppo per l'inserimento sul calendario dell'Assemblea di un'informativa del Presidente del Consiglio.
La senatrice PAITA (*IV-C-RE*) sottolinea la particolarità della giornata, che ha visto l'aggressione di una imbarcazione su cui si trovavano nostri connazionali, tra i quali anche alcuni parlamentari.
Pur nella differenza delle posizioni politiche sulla questione, condivide l'aspettativa che il Governo riferisca prontamente all'Aula su quanto accaduto, anche relazionando sulle iniziative che sta assumendo per la tutela dei connazionali.
Il presidente LOTITO, nel condividere la preoccupazione del senatore Patuanelli rispetto a una situazione di assoluta gravità, ricorda che il 2 ottobre sono già previste le comunicazioni del Ministro degli esteri proprio su questi temi.
Sottolinea inoltre che il collega Patuanelli, Presidente del proprio Gruppo parlamentare, ha gli strumenti per poter sollecitare in Conferenza dei capigruppo la calendarizzazione di un dibattito in Aula con specifico riferimento all'attacco subito dall'imbarcazione italiana.
Ribadisce infine la necessità che il dibattito su questo tema si concluda per lasciare spazio ai lavori della Commissione.
La senatrice PIRRO (*M5S*), in segno di protesta per i limiti posti alla possibilità di intervenire sulla questione, dichiara di abbandonare i lavori della Commissione.
IN SEDE CONSULTIVA

(1209) ***Vincenza RANDO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento di manifestazione di patrimonio di interesse nazionale del festivalfilosofia di Modena, Carpi e Sassuolo***

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che essendo composto di un unico articolo, è diretto a riconoscere il Festival*filosofia* di Modena, Carpi e Sassuolo quale patrimonio di interesse nazionale, nonché a riconoscere come meritevoli di finanziamento le iniziative scientifiche, divulgative, didattiche, editoriali, di studio e di approfondimento, organizzate nell'ambito del festival medesimo (comma 1).

Fa presente che il comma 2 dell'articolo unico affida la realizzazione del Festival al Consorzio per il Festival*filosofia*, sancendone legislativamente la natura di ente promotore senza scopo di lucro, il cui funzionamento è disciplinato da statuto.

Secondo quanto risulta dalla relazione illustrativa, il suddetto Consorzio è stato costituito nel 2009 e ne sono soci il comune di Modena, il comune di Carpi, il comune di Sassuolo, la provincia di Modena, la fondazione Collegio San Carlo, la fondazione di Modena e la fondazione Cassa di risparmio di Carpi.

Per quanto di competenza, in relazione al comma 1, rileva che occorre avere conferma che dal riconoscimento della manifestazione in questione quale patrimonio di interesse nazionale non derivino oneri per la finanza pubblica. Appare inoltre opportuno avere elementi informativi sulle possibili fonti di finanziamento delle iniziative organizzate nell'ambito della manifestazione.

Analogamente, con riguardo al comma 2, chiede di confermare che dall'affidamento per legge della realizzazione del *festival* al citato Consorzio, e dal suo riconoscimento legislativo come ente promotore senza scopo di lucro, non derivino effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1625) ***Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi***

(Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti approvati dalla 2ª Commissione permanente nelle sedute n. 310 e n. 311 relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare.

Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati nelle sedute 310 e 311, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, con il parere conforme del GOVERNO, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che viene approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto (n. 293)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1 della legge n. 111 del 2023 ha conferito una delega al Governo per la revisione del sistema tributario, da esercitare mediante uno o più decreti legislativi da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, prevedendo che, nell'esercizio della delega, esso si attenga ai principi e criteri direttivi generali stabiliti all'articolo 2 della medesima legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21. In particolare, quest'ultimo articolo reca una specifica delega, da esercitare entro il 31 dicembre 2025, attraverso uno o più decreti

legislativi, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, nel rispetto dei seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi: puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore; coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi della legge medesima; abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.
Con lo schema di decreto legislativo in esame fa presente che viene pertanto esercitata, in relazione alle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, la delega conferita ai sensi del citato articolo 21.
L'articolo 1 dello schema in esame contiene, al comma 1, l'approvazione dell'allegato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, e dispone, al comma 2, l'entrata in vigore del decreto legislativo il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo unico allegato è composto di 171 articoli suddivisi in diciotto titoli ed è finalizzato a razionalizzare le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e nel decreto-legge n. 331 del 1993, che disciplinano, rispettivamente, le operazioni nazionali e intraunionali.
Osserva poi che la relazione tecnica non ascrive effetti finanziari al provvedimento in esame, affermando che il testo unico ha carattere compilativo, trattandosi di una ricognizione puntuale delle disposizioni vigenti per il settore IVA.
Fa presente che la relazione illustrativa e l'analisi tecnico-normativa (ATN) evidenziano anch'esse il carattere compilativo del testo unico, chiarendo che le disposizioni vigenti sono state ivi trasfuse senza che ne fosse modificata la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui, mantenendo la portata applicativa attualmente vigente, sia stato necessario attualizzarne il testo o introdurre disposizioni di coordinamento per mere esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative o per esigenze formali di coordinamento normativo con altre disposizioni dell'ordinamento.
Al riguardo, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica e confermato dalla relazione illustrativa e dall'analisi tecnico-normativa circa il carattere compilativo del provvedimento, considerato che lo stesso non introduce modifiche alla legislazione vigente, rileva che non si hanno osservazioni da formulare.
Per ulteriori osservazioni fa rinvio alla nota del Servizio del bilancio.
La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare.
Nessuno chiedendo di intervenire e previa verifica della presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che viene approvata.

Schema di decreto legislativo recante codice degli incentivi (n. 294)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, 3, commi 1, 2, lettera *b)*, e 3, e 6 della legge 27 ottobre 2023, n. 160. Esame e rinvio)

Il presidente LOTITO (*FI-BP-PPE*), in sostituzione della relatrice Nocco, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3, in tema di servizi per la semplificazione degli incentivi, preso atto delle considerazioni formulate nella relazione tecnica in ordine alle finalità perseguite, che le stesse, rispetto a quanto normativamente previsto nell'elenco di cui al comma 2, non sembrano contemplare, fra gli obiettivi perseguiti con il potenziamento delle due piattaforme ivi richiamate, quanto disposto dalla lettera *f)* (funzionalità a supporto delle amministrazioni responsabili con riferimento alle attività previste dall'articolo 21, riguardanti il monitoraggio e l'assegnazione del Codice Unico di Progetto (CUP)). Sulla questione sarebbe utile acquisire chiarimenti, atteso che il potenziamento informatico del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) e del sistema "Incentivi.gov" dovrebbe essere implementato in modo da garantire l'esecuzione delle funzionalità appena illustrate. Andrebbe pertanto chiarito se esse siano comunque incluse fra le funzionalità che il previsto potenziamento garantirebbe, in quanto, nel caso contrario, gli

oneri stimati potrebbero essere inferiori a quelli necessari all'attuazione dell'articolo in esame.
Inoltre, ancora con riferimento ai profili di quantificazione, osserva che la tabella riepilogativa degli oneri non appare sufficientemente analitica da consentire una valutazione della congruità delle stime rispetto alle finalità perseguite, atteso che mancano dettagli in ordine ai processi tecnici e agli acquisti di materiale che saranno necessari per potenziare le piattaforme e garantire le funzionalità previste.
Riguardo alla quantificazione di 10 milioni di euro stimati complessivamente per il biennio 2025-2026, posto che l'adozione del decreto legislativo in esame avverrà presumibilmente nell'ultimo trimestre del 2025, è probabile uno slittamento degli oneri previsti per il 2025 al 2026. Pertanto, andrebbe confermata la previsione temporale degli oneri indicata nella relazione tecnica.
In generale, andrebbero forniti approfondimenti sul modo con cui i servizi previsti dall'articolo 3 e poi specificati ai successivi articoli 4, 6, 11, 13, 15, 21 e 23 saranno forniti a regime. Su tale punto la relazione tecnica afferma che le funzionalità sviluppate potranno consentire, a regime, la gestione automatizzata dell'intero ciclo di vita dei bandi caratterizzati da un forte livello di standardizzazione e semplicità. Andrebbe poi assicurato che non si presenteranno oneri aggiuntivi in relazione alla gestione delle nuove piattaforme potenziate, sulla quale la relazione tecnica non si sofferma.
Per quanto attiene ai profili di copertura, segnalato che il capitolo 2228 dello stato di previsione del MIMIT (recante "spese connesse allo svolgimento delle attività di informazione e monitoraggio degli effetti dei provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive da affidare anche ad esperti o società specializzate ecc.") presenta uno stanziamento iniziale pari a quasi 1,9 milioni di euro per il 2025 (di cui risultano ancora disponibili, sulla base di un'interrogazione alla banca dati della RGS, alla data del 6 agosto, 218.167 euro) e a quasi 0,9 milioni euro per il 2026 e il 2027, andrebbe confermata la sussistenza delle risorse necessarie alla copertura degli oneri correlati alla convenzione stipulata con Invitalia S.p.A. per le attività di supporto tecnico all'attuazione della riforma, rispetto ad entrambi gli ambiti individuati dalla legge delega (razionalizzazione dell'offerta di incentivi e attuazione del codice), sia indicando l'ammontare di tali oneri che assicurando l'assenza di pregiudizi per l'attuazione di interventi già previsti. Si fa presente che le risorse ancora disponibili sarebbero in linea con gli oneri sostenuti nel 2024 a valere sul medesimo capitolo per analoghe finalità.
Relativamente all'articolo 10, in materia di partecipazione dei lavoratori autonomi ai bandi per gli incentivi, andrebbe confermato che il potenziale incremento della platea dei partecipanti al bando non avrà riflessi sull'ammontare complessivo delle risorse che verranno, sotto qualsiasi forma, erogate.
In merito all'articolo 13, nel rinviare all'articolo 3 le considerazioni attinenti al sistema Incentivi Italia, osserva che sarebbe utile acquisire indicazioni ulteriori circa le necessità finanziarie che potrebbero emergere in relazione ai servizi di accesso digitale per la compilazione guidata, l'accoglienza delle istanze di accesso e l'acquisizione della documentazione e l'implementazione delle piattaforme interoperabili di cui al comma 4 e all'ammontare delle disponibilità allo scopo utilizzabili, considerando, altresì, la necessità di non pregiudicare sia gli interventi di natura tecnologico-informatica già programmati che l'ordinaria attività di manutenzione dei *software* e degli *hardware*.
Circa l'articolo 15, in relazione ai commi 2 e 3, osserva che la generalizzazione della possibilità di procedere ad anticipazioni delle erogazioni (per quanto assistite da strumenti di garanzia) e a pagamenti svincolati dall'avanzamento contabile delle iniziative agevolate, ove utilizzata dalle amministrazioni, potrebbe determinare un'accelerazione dei flussi di cassa, rispetto a quanto ordinariamente previsto, di cui si dovrà tenere conto nella definizione del profilo di spesa (e copertura) del singolo incentivo. Per quanto attiene alla fornitura di servizi da parte del sistema Incentivi Italia, di cui al comma 9, si rinvia a quanto osservato all'articolo 3.
In relazione all'articolo 20, in tema di regime speciale per gli incentivi fiscali e contributivi, osserva che la previsione di cui al comma 6 appare suscettibile di ampliare la platea dei destinatari di incentivi contributivi rispetto a quanto ordinariamente previsto. Pertanto, poiché il successivo comma 7 dispone espressamente l'applicazione delle nuove norme agli incentivi istituiti a decorrere dall'entrata in vigore della disciplina in esame, sarà necessario tener conto, all'atto dell'introduzione di un nuovo incentivo, del profilo appena cennato per determinare l'entità delle risorse stanziate e individuare le corrispondenti coperture.

Per ulteriori osservazioni rinvia alla relativa nota dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.
La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti in una prossima seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(29) *MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana*
(42) *Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana*
(761) *GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*
(863) *OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*
(903) *DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*
(1028) *Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo*
(1122) *DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*
(1131) *Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana*
(Parere alla 8a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 dicembre 2024.
Il presidente LOTITO (*FI-BP-PPE*), in sostituzione della relatrice Nocco, illustra il nuovo testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, sul testo unificato adottato dalla 8a Commissione permanente nella seduta del 18 settembre 2024, la Commissione bilancio nella seduta del 8 ottobre 2024 ha deliberato di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata, allo stato non ancora pervenuta.
Osserva che il nuovo testo unificato NT2 ripropone le criticità segnalate sul primo testo unificato NT, in relazione alle quali si rinvia alle osservazioni già formulate nella seduta del 8 ottobre 2024.
Più specificamente, in relazione ai profili di interesse della Commissione, segnala quanto previsto dalla lettera *e)*, del comma 3 dell'articolo 3, in materia di riduzione ed esenzione del contributo per il rilascio del permesso di costruire.
Per quanto concerne le agevolazioni di cui agli articoli 3, comma 5, lettera *d)*, e 12, che configurano diritti soggettivi non comprimibili, rappresenta che permangono nel nuovo testo unificato le criticità già segnalate sul primo testo unificato e che tali disposizioni appaiono suscettibili di determinare oneri privi di adeguata quantificazione e copertura.
In relazione all'articolo 14, recante la copertura finanziaria, rileva che in merito alla copertura degli oneri relativi all'istituzione del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, è stata sostituita la riduzione dell'autorizzazione di spesa concernente il Fondo per interventi strutturali di politica economica, con la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 875 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, concernente l'istituzione di un fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.
A tale riguardo, segnala che tale autorizzazione di spesa presenta stanziamenti fino al 2036, mentre l'istituzione del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana reca oneri per 300 milioni di euro annui fino all'anno 2037, anno che allo stato risulta quindi privo di copertura.
In relazione ai rilievi sopra illustrati, anche sul nuovo testo unificato NT2 fa presente che risulta necessario chiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.
La sottosegretaria SAVINO conviene con il relatore sull'esigenza di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica, debitamente verificata.
La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

1.4.2.4.4. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 454(pom.) del 14/10/2025

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 14 OTTOBRE 2025
454ª Seduta
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.
La seduta inizia alle ore 14,35
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE, su richiesta del Governo, sospende la seduta in attesa del completamento dell'*iter* istruttorio in relazione a talune proposte emendative relative al disegno di legge n. 1634.
La seduta, sospesa alle ore 14,40, riprende alle ore 15,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(1457) ***Deputato FOTI e altri. - Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Pareri alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'8 ottobre.
Il sottosegretario FRENI deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.
Non essendovi richieste di intervento, alla luce degli elementi forniti dal Governo, il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione del relatore Russo, propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".
Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.
(1518) ***Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario***
(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 ottobre.
La senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 9 ottobre, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti all'articolo 1, che occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 1.36 analogo a 1.37 (i cui rispettivi testi 2 hanno avuto parere non ostativo), 1.54, 1.60 e 1.93.
Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti 1.52 e 1.97, accantonati in relazione alle richieste del Governo.
Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 2, appare suscettibile di determinare

maggiori oneri l'emendamento 2.9 (testo 2).
Il sottosegretario FRENI esprime un avviso non ostativo sulla proposta 1.36, analoga a 1.37, in quanto non presenta profili finanziari critici.
Sulle proposte 1.54 e 1.60, esprime un avviso contrario in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non quantificati né, sulla base degli elementi allo stato disponibili, quantificabili e comunque privi di copertura.
Sugli emendamenti 1.52 e 1.97, esprime una valutazione non ostativa in quanto le proposte non presentano profili critici finanziari potendo gli Atenei alle stesse provvedervi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Chiede, infine, di mantenere accantonati gli emendamenti 1.93 e 2.9 (testo 2), essendo ancora in corso i necessari approfondimenti istruttori.
Alla luce degli elementi di chiarimento forniti dal Governo, la relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.54 e 1.60. Il parere è non ostativo sulle proposte 1.36, 1.37, 1.52 e 1.97. L'esame resta sospeso sugli emendamenti 1.93 e 2.9 (testo 2).".
Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.
La Commissione approva.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1519) ***Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani***

(Parere alla 2ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 1° ottobre.
Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*), in sostituzione del relatore Lotito, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 2.0.1.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare se la proposta 5.0.1, che prevede la possibilità di utilizzare un contrassegno per i prodotti alimentari realizzato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, possa essere attuata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si valuti, inoltre, l'opportunità di modificare la clausola di invarianza contenuta nel testo al fine di conformarla alla formula standard.
Per quanto concerne agli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 11.20, 11.21 e 11.23, ove prevedono un sistema ufficiale di vigilanza continua e permanente per assicurare l'ottemperanza degli adempimenti connessi alla tracciabilità del latte e dei prodotti di trasformazione, senza identificare al contempo le risorse atte alla copertura dei maggiori oneri che potrebbero derivarne.
Occorre avere conferma di assenza di effetti onerosi per le analoghe proposte 11.24 e 11.25.
Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 12, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 12.1 12.3, 12.4 e 12.5, ove prevedono un sistema ufficiale di vigilanza continua e permanente per garantire il rispetto delle norme in materia di tracciabilità di tutte le tipologie di latte e dei prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta o indicazione geografica tipica, senza identificare al contempo le risorse atte alla copertura dei maggiori oneri che potrebbero derivarne.
In merito alla proposta 12.100 del relatore, occorre segnalare che andrebbe modificato esclusivamente l'anno di copertura e non anche l'anno del bilancio finanziario e andrebbe inserito il riferimento alle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente.
Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria relativa alla proposta 12.0.1.
Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 14, occorre valutare se dalla proposta del

relatore 14.0.100, che estende i controlli di AGE-Control S.p.a. e prevede che gli ispettori deputati a tali nuovi controlli rivestano la qualifica di pubblico ufficiale, possano derivare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 15, occorre valutare, per l'emendamento 15.2, se l'Agea possa effettuare l'attività di accertamento delle violazioni in materia di Centri autorizzati di assistenza agricola, avvalendosi del Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Occorre valutare, inoltre, la necessità di modificare la clausola di invarianza finanziaria al fine di conformarla alla formula *standard*.
Sui restanti emendamenti, ivi comprese le proposte 9.100, 10.0.100, 10.0.100/1, 12.500 (che recepisce la condizione posta sul testo ai sensi dell'articolo 81 in data 1° ottobre 2025) e 13.100, non vi sono osservazioni da formulare.
Il sottosegretario FRENI esprime un avviso contrario sull'emendamento 2.0.1, in quanto la proposta emendativa è suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica.
Esprime una valutazione non ostativa sulla proposta 12.100, a condizione che la stessa sia riformulata come l'emendamento 12.500, sul quale non ha osservazioni da formulare.
Propone di mantenere accantonate tutte le altre proposte emendative, in attesa del perfezionamento dell'*iter* istruttorio.
Alla luce degli elementi di chiarimento forniti dal Governo, il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 2.0.1. Il parere è non ostativo sulla proposta 12.500. Sull'emendamento 12.100, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione come l'emendamento 12.500. L'esame resta sospeso su tutti i restanti emendamenti.".
Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo.
Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore, che risulta approvata dalla Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1484) ***Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese***

(Parere alla 9a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra gli ulteriori emendamenti approvati dalla Commissione di merito nella seduta n. 244 del 9 ottobre scorso, segnalando che si tratta delle identiche proposte 11.0.33 (testo 2), 11.0.34 (testo 2), 11.0.35 (testo 2), 11.0.36 (testo 2) e 11.0.37 (testo 2).
Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.
Il sottosegretario FRENI non ha osservazioni da formulare sulle proposte indicate dal relatore.
Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sulle identiche proposte 11.0.33 (testo 2), 11.0.34 (testo 2), 11.0.35 (testo 2), 11.0.36 (testo 2) e 11.0.37 (testo 2).
La Commissione approva.

(1311) ***Lavinia MENNUNI e altri. - Istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri»***

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)
Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, composto di un solo articolo, è sprovvisto di relazione tecnica.
Al comma 3 vengono quantificati gli oneri per l'installazione dei segnalamenti e la delimitazione dell'area marina protetta, nonché per l'acquisizione delle strutture e dei mezzi terrestri e marini, in misura pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. La disposizione prevede, al riguardo, l'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7311 «Interventi per la promozione e l'istituzione di aree marine protette», piano di gestione 1 «Realizzazione di interventi nel campo della conservazione della natura», dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza indicare, tuttavia, le risorse impiegate per garantirne la copertura.
Al comma 4 vengono quantificate le spese per la gestione ordinaria dell'area nella misura di 400.000 euro a decorrere dall'anno 2025. La disposizione prevede, al riguardo, l'incremento del capitolo 1646

«Spese per la gestione delle riserve marine e per la loro promozione», piano di gestione 1 «Gestione delle riserve marine e dei parchi sommersi», dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza indicare, tuttavia, le risorse impiegate per garantire la copertura del medesimo importo.
Per quanto di competenza, in relazione ai profili sopra richiamati, che evidenziano una carenza di copertura finanziaria e criticità sotto il profilo contabile, risulta necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.
Il sottosegretario FRENI concorda con il relatore sull'esigenza di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica, debitamente verificata.
La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1634) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026***

(Parere alla 7ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 ottobre.
Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra gli ulteriori emendamenti approvati dalla Commissione di merito nelle sedute n. 255 dell'8 ottobre scorso e n. 256 del 14 ottobre scorso.
Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare in relazione alle proposte emendative 1.21, 4.7 (testo 2) [id. a 4.8 (testo 2) e 4.9 (testo 3)], 6.100 e 7.0.1 (testo 2).
Con riguardo all'emendamento 3.100, risulta necessario acquisire dal Governo la quantificazione degli effetti finanziari della proposta, che appare suscettibile di determinare maggiori oneri.
Il sottosegretario FRENI non ha osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sull'emendamento 3.100, in relazione al quale deposita una nota recante elementi di delucidazione sugli effetti finanziari della proposta.
Sulla proposta 6.100, esprime un avviso non ostativo condizionato ad una riformulazione di cui dà lettura.
Sulla proposta 7.0.1 (testo 2), esprime un avviso non ostativo condizionato ad una riformulazione di cui dà lettura.
Non ha nulla da osservare sui restanti emendamenti.
Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il RELATORE propone pertanto di esprimere il seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti approvati nelle sedute n. 255 dell'8 ottobre scorso e n. 256 del 14 ottobre scorso, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sugli emendamenti 1.21, 4.7 (testo 2), 4.8 (testo 2), 4.9 (testo 2) e 3.100.
Sull'emendamento 6.100, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, alla lettera b), delle parole: "delle proiezioni".
Sull'emendamento 7.0.1 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 2 con il seguente: "2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3.000.000 di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.".
Nessuno chiedendo di intervenire e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE pone dunque ai voti la proposta di parere testé illustrata che risulta approvata.

(1209) ***Vincenza RANDO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento di manifestazione di patrimonio di interesse nazionale del festivalfilosofia di Modena, Carpi e Sassuolo***

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 24 settembre.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.
Il sottosegretario FRENI fa presente che sono ancora in corso le attività necessarie al completamento dell'*iter* istruttorio.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1136) *Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale*

(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'8 ottobre.
Il PRESIDENTE chiede al Governo se sia disponibile la relazione tecnica richiesta l'11 giugno 2024 dalla Commissione relativa al provvedimento in titolo.
Il sottosegretario FRENI fa presente che sono ancora in corso le attività necessarie al completamento dell'*iter* istruttorio.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(162) *GASPARRI. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*
(199) *NICITA. - Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo*
(611) *Mara BIZZOTTO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico*
(631) *MARTELLA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo*
(1242) *Dolores BEVILACQUA e altri. - Modifiche alla disciplina della governance della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.*
(828) *DE CRISTOFARO e altri. - Norme per la revisione del servizio pubblico nella comunicazione audiovisiva e radiofonica sui diversi media*
(1257) *Enrico BORGHI e altri. - Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale*
(1481) *GASPARRI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*
(1521) *MALAN e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*
(1570) *BERGESIO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di riforma della governance della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e valorizzazione delle partecipazioni societarie*
(1589) *Mariastella GELMINI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico*

(Parere alla 8ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 settembre.
Il PRESIDENTE chiede al Governo se sia disponibile la relazione tecnica richiesta il 23 settembre scorso dalla Commissione, relativa al provvedimento in titolo.
Il sottosegretario FRENI rappresenta che sono ancora in corso le attività necessarie al completamento dell'*iter* istruttorio.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(29) *MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana*
(42) *Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana*
(761) *GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

(863) ***OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(903) ***DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(1028) ***Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo***
(1122) ***DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(1131) ***Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana***
(Parere alla 8a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 24 settembre.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire la relazione tecnica richiesta dalla Commissione il 24 settembre scorso sul nuovo testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo.
Il sottosegretario FRENI fa presente che sono ancora in corso le attività necessarie al completamento dell'*iter* istruttorio.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(65) ***PARRINI e FINA. - Disposizioni in materia di terapia del dolore e dignità nella fase finale della vita, nonché modifiche all'articolo 580 del codice penale***
(104) ***BAZOLI e altri. - Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita***
(124) ***Elisa PIRRO e altri. - Disposizioni in materia di suicidio medicalmente assistito e di trattamento eutanasico***
(570) ***DE CRISTOFARO e altri. - Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita***
(1083) ***PAROLI e altri. - Modifiche all'articolo 580 del codice penale e modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di disposizioni anticipate di trattamento e prestazione delle cure palliative***
(1408) ***Mariastella GELMINI e Giusy VERSACE. - Disposizioni in materia di morte medicalmente assistita***
(Parere alle Commissioni 2ª e 10ª riunite sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'8 ottobre.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.
Il sottosegretario FRENI fa presente che sono ancora in corso le attività necessarie al completamento dell'*iter* istruttorio.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(554) ***Tilde MINASI e altri. - Istituzione dell'ordine e dell'albo professionale dei grafologi***
(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 21 maggio.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire la relazione tecnica richiesta dalla Commissione il 21 maggio scorso sul provvedimento in titolo.
Il sottosegretario FRENI fa presente che sono ancora in corso le attività necessarie al completamento dell'*iter* istruttorio.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termine alle ore 15,25.

1.4.2.4.5. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 508(pom.) del 13/01/2026

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 13 GENNAIO 2026
508ª Seduta
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 14,55.
IN SEDE CONSULTIVA
(316-B) ***BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne*** , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che durante l'*iter* presso la Camera dei deputati è stato inserito nell'elenco di cui all'Allegato previsto dall'articolo 1, comma 2, del provvedimento, il lago di Lugano o Ceresio.
Considerato che tale modifica non determina ulteriori oneri, non ha osservazioni da formulare.
La sottosegretaria SAVINO, concordando con la relatrice, non ha nulla da osservare.
Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione una proposta di parere non ostativo.
La Commissione approva.
(316-B) ***BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne*** , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)
La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito, nel presupposto che non vengano apportate modifiche in sede redigente.
La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme alla relatrice.
Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione una proposta di parere non ostativo.
La Commissione approva.
(1685) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
La senatrice PIRRO (*M5S*), in sostituzione della relatrice Damante, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non ha osservazioni da formulare.
La rappresentante del GOVERNO, concordando con la relatrice, non ha osservazioni sul provvedimento.
Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero

legale, pone in votazione una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.

(1683 e 1478-A) ***Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero***

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge non è stato modificato in sede referente e che, in ordine ai profili finanziari disciplinati all'articolo 7, atteso che gli oneri e la relativa copertura decorrono dal 2026, conformemente ai precedenti (cfr. Atti Senato 931 e 1275), la clausola di copertura sui fondi speciali (articolo 7, comma 1, lettera *a)* e *b)*) può intendersi riferita al bilancio triennale 2026-2028.

Propone quindi di ribadire il parere non ostativo sul testo già reso alla Commissione di merito il 25 novembre 2025.

In relazione agli emendamenti, propone altresì di confermare il parere non ostativo sull'emendamento 6.1.

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso di nulla osta sia sul testo che sull'emendamento 6.1.

Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, la relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto che, in relazione all'articolo 7, comma 1, lettere *a)* e *b)*, la copertura finanziaria è da intendersi riferita al bilancio triennale 2026-2028, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Sull'emendamento 6.1, il parere è non ostativo.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere testé illustrata dalla relatrice.

La Commissione approva.

(1731) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA***

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Esame e sospensione)

La sottosegretaria SAVINO fa presente che è emersa l'esigenza di un approfondimento sui profili finanziari degli emendamenti approvati e chiede quindi una breve sospensione ai fini del completamento dell'*iter* istruttorio.

Il PRESIDENTE propone quindi di sospendere l'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

(29) ***MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(42) ***Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana***
(761) ***GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(863) ***OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(903) ***DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(1028) ***Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo***
(1122) ***DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(1131) ***Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana***

(Parere alla 8a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 ottobre 2025.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a dare riscontro alla richiesta di relazione tecnica del provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO fa presente che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica, richiesta il 24 settembre 2025.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(162) ***GASPARRI. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208***

(199) ***NICITA. - Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo***
(611) ***Mara BIZZOTTO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico***
(631) ***MARTELLA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo***
(1242) ***Dolores BEVILACQUA e altri. - Modifiche alla disciplina della governance della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.***
(828) ***DE CRISTOFARO e altri. - Norme per la revisione del servizio pubblico nella comunicazione audiovisiva e radiofonica sui diversi media***
(1257) ***Enrico BORGHI e altri. - Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale***
(1481) ***GASPARRI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208***
(1521) ***MALAN e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208***
(1570) ***BERGESIO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di riforma della governance della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e valorizzazione delle partecipazioni societarie***
(1589) ***Mariastella GELMINI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico***
(Parere alla 8ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 ottobre 2025.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.
La sottosegretaria SAVINO rappresenta che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica, richiesta il 23 settembre 2025.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(385) ***AMIDEI e altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti***
(1267) ***CANTALAMESSA e altri. - Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti***
(Parere alla 9a Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 dicembre 2024.
Il PRESIDENTE chiede al Governo ragguagli sull'istruttoria del provvedimento.
La sottosegretaria SAVINO, nel registrare la sollecitazione della Commissione, risponde che si è in attesa della predisposizione della relazione tecnica da parte delle competenti amministrazioni.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(647) ***RUSSO e altri. - Delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico***
(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta antimeridiana dell'11 febbraio 2025.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a dare risposta alle richieste della Commissione.
La rappresentante del GOVERNO dichiara che si è in attesa della predisposizione della relazione tecnica da parte delle amministrazioni competenti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(775) ***POTENTI e altri. - Modifica all'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di comunicazione delle variazioni di reddito rilevanti ai fini***

dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 settembre 2025.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi istruttori.
La rappresentante del GOVERNO fa presente che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica, richiesta l'8 settembre 2025.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1311) ***Lavinia MENNUNI e altri. - Istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri»***
(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 ottobre 2025.
Il PRESIDENTE formula una sollecitazione al Governo a concludere l'istruttoria sul provvedimento in esame.
La sottosegretaria Sandra SAVINO fa presente che si è ancora in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica, richiesta il 14 ottobre 2025.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1357) ***MARTI e altri. - Adozione del Piano triennale di prevenzione e promozione della salute nelle scuole nonché istituzione della Giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e dei corretti stili di vita in memoria di Umberto Veronesi***
(Parere alle Commissioni 7ª e 10ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 29 luglio 2025.
Il PRESIDENTE chiede al Governo informazioni sullo stato dell'istruttoria sollecitandone la conclusione.
La sottosegretaria Sandra SAVINO fa presente che si è ancora in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica, richiesta il 29 luglio 2025.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1506) ***DAMIANI e altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di furto d'auto***
(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 ottobre 2025.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.
La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire l'avviso del Governo in una prossima seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1517) ***ANCOROTTI e altri. - Introduzione della figura dello psicologo forense e modificazioni al codice di procedura penale e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza contro le donne e di genere***
(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 settembre 2025.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a predisporre la relazione tecnica richiesta dalla Commissione.
La sottosegretaria Sandra SAVINO fa presente che si è in attesa della predisposizione della relazione tecnica da parte delle competenti amministrazioni richiesta il 16 settembre 2025.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1623) ***Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni***
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 dicembre 2025.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.
La sottosegretaria SAVINO, nel prendere nota del sollecito, fa presente che si è in attesa delle risposte da parte delle amministrazioni competenti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(236) ***Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico***

(1141) *MARTI. - Modifiche all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di inclusione scolastica*
(793) *Cecilia D'ELIA e altri. - Istituzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità*
(Parere alle Commissioni 7ª e 10ª riunite sugli emendamenti al testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 ottobre.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti sugli emendamenti in titolo.
La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SULL'ORDINE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE dispone la sospensione della seduta.
La Commissione prende atto.
La seduta sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 16,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(1731) *Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA*
(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame precedentemente sospeso.
Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione alla proposta 3.0.100, che prevede la possibilità di erogare un finanziamento a titolo oneroso in favore di Ilva S.p.a. sino ad un massimo di 50 milioni di euro, che occorre valutare, in relazione al comma 1, se tale intervento sia limitato all'anno 2026, secondo quanto previsto dalla corrispondente copertura finanziaria.
In relazione alla copertura finanziaria di cui al comma 4, occorre aggiornare il ricorso al fondo speciale di parte corrente al bilancio triennale 2026-2028, eliminando il riferimento alle proiezioni. Occorre inoltre valutare la sussistenza delle risorse, utilizzate a copertura, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, confermando che non pregiudichi gli interventi già in essere a valere sulla medesima autorizzazione di spesa.
Con riguardo al subemendamento 3.0.100/8 (testo 2) occorre avere conferma, analogamente all'emendamento cui si riferisce, della sussistenza delle risorse, utilizzate a copertura, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, confermando che non pregiudichi gli interventi già in essere a valere sulla medesima autorizzazione di spesa.
Sui restanti emendamenti approvati, non vi sono osservazioni da formulare.
La sottosegretaria SAVINO in relazione alla proposta 3.0.100, non ha osservazioni da formulare, alla luce delle modifiche apportate dal subemendamento 3.0.100/8 (testo 2) approvato.
Con riguardo al subemendamento 3.0.100/8 (testo 2), non ha nulla da osservare, confermando che l'utilizzo delle risorse previste a copertura non pregiudica gli interventi già in essere a valere sulla medesima autorizzazione di spesa.
Sui restanti emendamenti approvati, concorda con le osservazioni della Commissione.
Alla luce degli elementi forniti dal Governo, il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sull'emendamento 3.0.100, come modificato dal subemendamento 3.0.100/8 (testo 2), su cui il parere è non ostativo.
Sui restanti emendamenti approvati il parere è non ostativo.".
Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.4.6. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 510(pom.) del 14/01/2026

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 2026
510ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 16,40.
IN SEDE CONSULTIVA
(413) ***DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane***
(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 28 maggio 2025.
Il PRESIDENTE chiede al Governo ragguagli sull'istruttoria del provvedimento, sollecitandone la conclusione.
La sottosegretaria SAVINO, prendendo nota del sollecito, si riserva di fornire l'avviso del Governo in una prossima seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(554) ***Tilde MINASI e altri. - Istituzione dell'ordine e dell'albo professionale dei grafologi***
(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 ottobre 2025.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a dare riscontro alla richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in titolo.
La sottosegretaria SAVINO fa presente che si è in attesa della predisposizione, da parte delle competenti amministrazioni, della relazione tecnica richiesta il 21 maggio 2025.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(972) ***Mara BIZZOTTO e altri. - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare***
(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 1° luglio 2025.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.
La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1325) ***OCCHIUTO e altri. - Istituzione della "Fondazione La Colombaia"***
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 ottobre 2025.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a predisporre la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.
La sottosegretaria SAVINO risponde che si è in attesa della predisposizione, da parte delle competenti amministrazioni, della relazione tecnica richiesta il 27 maggio 2025.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1326) ***PERA e altri. - Istituzione del Programma «Vado e torno» per il sostegno della formazione***

universitaria all'estero in settori determinanti per l'innovazione e la diffusione delle tecnologie e per il rientro in Italia dei soggetti beneficiari
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 ottobre 2025.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a dare riscontro alla richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in titolo.
La sottosegretaria SAVINO rappresenta che si è in attesa della predisposizione, da parte delle competenti amministrazioni, della relazione tecnica richiesta il 6 maggio 2025.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(29) ***MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(42) ***Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana***
(761) ***GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(863) ***OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(903) ***DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(1028) ***Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo***
(1122) ***DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(1131) ***Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana***
(Parere alla 8a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 gennaio 2026.
Il PRESIDENTE sollecita nuovamente il Governo a predisporre la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.
La sottosegretaria SAVINO fa presente che si è in attesa della predisposizione, da parte delle competenti amministrazioni, della relazione tecnica richiesta il 24 settembre 2025.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(162) ***GASPARRI. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208***
(199) ***NICITA. - Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo***
(611) ***Mara BIZZOTTO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico***
(631) ***MARTELLA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo***
(1242) ***Dolores BEVILACQUA e altri. - Modifiche alla disciplina della governance della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.***
(828) ***DE CRISTOFARO e altri. - Norme per la revisione del servizio pubblico nella comunicazione audiovisiva e radiofonica sui diversi media***
(1257) ***Enrico BORGHI e altri. - Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale***
(1481) ***GASPARRI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208***
(1521) ***MALAN e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208***
(1570) ***BERGESIO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di riforma della governance della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e valorizzazione delle partecipazioni societarie***
(1589) ***Mariastella GELMINI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della***

società concessionaria del servizio pubblico
(Parere alla 8ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 gennaio 2026.
Il PRESIDENTE ribadisce la sollecitazione al Governo a depositare la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, segnalando che al riguardo vi è un'esigenza di adeguamento alla normativa europea.
La sottosegretaria SAVINO fa presente che si è in attesa della predisposizione, da parte delle competenti amministrazioni, della relazione tecnica richiesta il 23 settembre 2025.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1426) ***CALANDRINI e altri. - Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di responsabilità dei revisori legali e dei componenti del collegio sindacale ai giudizi pendenti***
(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 maggio.
Il PRESIDENTE formula una sollecitazione al Governo a concludere l'istruttoria sul provvedimento in esame, richiamando le aspettative dei soggetti interessati.
La sottosegretaria SAVINO, nel prendere nota del sollecito, si riserva di fornire l'avviso del Governo in una prossima seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1101) ***MAGNI e altri. - Nuove norme in materia di diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole e nelle aziende, sostegno alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro e adeguamento dei limiti di età per l'assegno di incollocabilità erogato dall'INAIL, nonché a tutela delle vittime dell'amianto e dei tumori professionali***
(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'8 ottobre.
Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) sollecita il Governo a fornire la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, segnalando che a quanto risulta il Ministero della salute avrebbe già fornito al Ministero dell'economia e delle finanze gli elementi istruttori richiesti.
Il PRESIDENTE invita il Governo a riportare la sollecitazione della Commissione agli uffici competenti.
La sottosegretaria SAVINO fa presente che sono stati acquisiti dal Ministero della salute gli elementi istruttori, che presentano tuttavia profili di criticità sottoposti al vaglio della Ragioneria generale dello Stato.
Assicura comunque la dovuta attenzione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1552) ***MALAN e altri. - Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio***
(Parere alle Commissioni 8ª e 9ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 ottobre 2025.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a dare riscontro alla richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in titolo.
La sottosegretaria SAVINO fa presente che si è in attesa della predisposizione, da parte delle competenti amministrazioni, della relazione tecnica richiesta il 22 luglio 2025.
In via generale, con riguardo a tutti i provvedimenti oggetto di sollecitazione, rappresenta, anche a tutela della Ragioneria generale dello Stato, degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze e della Commissione bilancio, che sarebbe opportuno sollecitare la predisposizione delle relazioni tecniche anche presso le Commissioni di merito, nei confronti dei rappresentanti dei Ministeri competenti, che in vari casi tardano a fornire gli elementi istruttori necessari alla verifica dei profili finanziari.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,50.

1.4.2.4.7. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 513(pom.) del 27/01/2026

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 27 GENNAIO 2026
513ª Seduta
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 15,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(1311) ***Lavinia MENNUNI e altri. - Istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri»***
(Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul nuovo testo)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 gennaio.
Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il nuovo testo (NT) del disegno di legge in titolo, segnalando che reca un solo articolo composto di quattro commi.
Il comma 1 prevede l'istituzione della nuova area marina protetta "Isola di Capri", mediante modifica dell'articolo 36, comma 1, della legge n. 394 del 1991.
Il comma 2 affida al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'istruttoria tecnica necessaria per l'istituzione della nuova area marina protetta.
Il comma 3 dispone, per le esigenze di funzionamento della nuova area marina protetta, un incremento di 300.000 euro annui a decorrere dal 2027 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge n. 93 del 2001.
Il comma 4 prevede la copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 3, mediante corrispondente riduzione del dell'accantonamento di spettanza del MASE relativo al fondo speciale di parte corrente.
Per quanto di competenza, atteso che l'accantonamento del fondo speciale interessato risulta presentare le occorrenti disponibilità, chiede elementi informativi sulle attuali risorse di cui all'articolo 8, comma 10, della legge n. 93 del 2001. Occorre quindi valutare se l'incremento di tale autorizzazione di spesa risulti adeguato a far fronte alle esigenze di funzionamento derivanti dall'istituzione della nuova area protetta.
La sottosegretaria SAVINO esprime una valutazione non ostativa sul provvedimento, depositando una nota di chiarimenti ai rilievi posti dalla Commissione, nella quale viene evidenziato che sul capitolo 1646/1, per quanto concerne l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 10, della legge n. 93 del 2001, sono iscritti circa 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.
Conferma, inoltre che, alla luce degli elementi forniti dall'Amministrazione competente, l'incremento dell'autorizzazione di spesa in parola risulta adeguato a far fronte alle esigenze di funzionamento derivanti dall'istituzione della nuova area protetta.
La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*), rappresentando preliminarmente l'avviso favorevole all'istituzione dell'area protetta di Capri, nel rilevare che problemi di copertura finanziaria hanno determinato l'allungamento dei tempi di esame del disegno di legge e una riduzione dello stanziamento inizialmente previsto, auspica che in un prossimo provvedimento possano essere integrate le disponibilità finanziarie in modo da anticipare l'attivazione della suddetta area protetta.
Il PRESIDENTE, non essendovi ulteriori richieste di intervento e alla luce dei chiarimenti forniti dal

Governo, propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il nuovo testo del disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: vengono forniti ragguagli sulla consistenza delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge n. 93 del 2001; viene confermato che l'incremento della suddetta autorizzazione di spesa, disposto dall'articolo 1, comma 3, del disegno di legge in titolo, risulta adeguato a far fronte alle esigenze di funzionamento derivanti dall'istituzione della nuova area protetta, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".
Verificata la presenza del prescritto numero legale, posta ai voti, la proposta di parere testé illustrata risulta approvata all'unanimità.

(1531-A) ***Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore RUSSO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.
La sottosegretaria SAVINO concorda con il relatore.
Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che viene approvata all'unanimità.

(1661) ***Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione***
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione della relatrice Paita, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, non essendo intervenute modifiche sul testo, di ribadire il parere non ostativo già reso lo scorso 21 ottobre 2025 alla Commissione di merito.
La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare.
Non essendovi richieste di intervento e previa verifica del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che viene approvata dalla Commissione.

(1662) ***Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione***
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)
La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, non essendo intervenute modifiche sul testo, di ribadire il parere non ostativo già reso lo scorso 21 ottobre 2025 alla Commissione di merito.
La sottosegretaria SAVINO non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.
Non essendovi richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che viene approvata dalla Commissione.

(1669) ***Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione***
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)
La relatrice DAMANTE (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, non essendo intervenute modifiche sul testo, di ribadire il parere non ostativo già reso lo scorso 28 ottobre 2025 alla Commissione di merito.
La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare, concordando con il relatore.
Non essendovi richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che viene approvata dalla Commissione.

(1694) ***Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
La relatrice MENNUNI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento, originariamente corredato di relazione tecnica, è stato modificato

nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, aggiornandone la relativa copertura finanziaria al triennio di riferimento.
Nel corso dell'esame presso la Camera, il Governo ha chiarito che l'ammontare delle risorse destinate all'istituzione e alla gestione, presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, del registro nazionale degli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, delle comunità di tipo familiare e delle famiglie affidatarie, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, capoverso "Art. 5-*ter*", del provvedimento in esame, è stato definito secondo criteri prudenziali che tengono conto degli oneri sostenuti per la realizzazione di pregresse analoghe iniziative.
Inoltre, il Governo ha chiarito che l'importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 2, relativa alla costituzione, presso ciascun tribunale per i minorenni e ciascun tribunale ordinario, di un registro dei minori collocati presso famiglie affidatarie o in comunità di tipo familiare o istituti di assistenza pubblici o privati comunque denominati, costituisce un limite massimo di spesa ed è stato quantificato, in via prudenziale, considerando gli oneri sostenuti per la realizzazione di pregresse analoghe iniziative, sulla base di stime che permangono pienamente utilizzabili.
Alla luce dei chiarimenti e delle modifiche intervenute presso la Camera dei deputati, non vi sono osservazioni da formulare.
La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare, concordando con la relatrice.
Non essendovi richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che viene approvata dalla Commissione.

(236) ***Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico***
(793) ***Cecilia D'ELIA e altri. - Istituzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità***
(1141) ***MARTI. - Modifiche all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di inclusione scolastica***

(Parere alle Commissioni 7ª e 10ª riunite sugli emendamenti al testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 gennaio.
Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra gli emendamenti relativi al testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli identici emendamenti 1.54 (testo 2), 1.56 (testo 2), 1.57 (testo 2), 1.58 (testo 2) e 1.55 (testo 2), che prevedono che con accordo in sede di Conferenza unificata sia definito, oltre all'ordinamento didattico, anche il corrispondente fabbisogno di assistenza.
Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle identiche proposte 1.66 (testo 2) e 1.67 (testo 2), che riconoscono ai lavoratori coinvolti l'inquadramento e il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL del comparto di cui all'articolo 11 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Non ha osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.
La sottosegretaria SAVINO, sugli identici emendamenti 1.54 (testo 2), 1.56 (testo 2), 1.57 (testo 2), 1.58 (testo 2) e 1.55 (testo 2), esprime un avviso di nulla osta condizionato ad una riformulazione di cui dà lettura.
In relazione agli identici emendamenti 1.66 (testo 2) e 1.67 (testo 2), non ha osservazioni da formulare, in quanto la misura ivi prevista non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti la proposta, da un lato, si limita a ripristinare l'impianto della normativa originaria dell'articolo 3, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 66 del 2017 con riferimento al contenuto dell'accordo in sede di Conferenza unificata, e dall'altro estende la disposizione a tutti i soggetti che, mediante appalti o

subappalti di servizi o mediante qualsiasi altra forma di affidamento, forniscono l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale, non limitando l'applicazione della disposizione alle sole società. Infine, la proposta emendativa specifica che si riconoscono ai lavoratori coinvolti sia l'inquadramento sia il trattamento economico e normativo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto di cui al comma 4 del presente disegno di legge.
Su tutti i restanti emendamenti, non ha osservazioni da formulare.
Il PRESIDENTE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati relativi al testo unificato dei disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sugli identici emendamenti 1.54 (testo 2), 1.55 (testo 2), 1.56 (testo 2), 1.57 (testo 2) e 1.58 (testo 2), parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del testo con il seguente: "*Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «4-quater.», con il seguente: «4-quater*. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con accordo in sede di Conferenza unificata, ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito l'ambito di attività del profilo, le relative funzioni e il relativo ordinamento didattico.»". Sui restanti emendamenti, il parere è non ostativo.".
Non essendovi richieste di intervento, previa verifica del prescritto numero legale e con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere è posta ai voti e approvata dalla Commissione.

(566) *ROMEO e altri. - Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, in materia di introduzione dei corsi di primo soccorso di supporto alle funzioni vitali di base e defibrillazione (*Basic Life Support - early Defibrillation - *BLSD) nonché della manovra di* Heimlich *nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado*

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)
La relatrice AMBROGIO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento apporta modificazioni alla legge n. 92 del 2019, in materia di insegnamento scolastico dell'educazione civica, dirette a introdurre nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado corsi di primo soccorso di supporto alle funzioni vitali di base e defibrillazione (*Basic Life Support - early Defibrillation* - BLSD), nonché di insegnamento della manovra di Heimlich.
L'articolo 2 del disegno di legge in esame novella l'articolo 3 della legge n. 92 del 2019, avente ad oggetto gli obiettivi di apprendimento dell'insegnamento dell'educazione civica. La disposizione precisa in particolare che, tra le tematiche di riferimento per le linee guida ministeriali per l'insegnamento dell'educazione civica, è introdotta la formazione di base in materia di primo soccorso attraverso l'attivazione di corsi di supporto alle funzioni vitali di base e defibrillazione e di corsi per la conoscenza della manovra di Heimlich. Al riguardo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, il collegio dei docenti è tenuto a definire il numero di ore, la collocazione temporale nonché le modalità relative allo svolgimento delle lezioni teoriche e pratiche di primo soccorso, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque nel rispetto dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del provvedimento in titolo.
All'articolo 4 sono inoltre previste attività formative rivolte alle famiglie, che forniscano strumenti volti ad acquisire le conoscenze base delle manovre di primo soccorso di BLSD e della manovra di Heimlich.
L'articolo 5 stabilisce che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, siano stabiliti i criteri per l'individuazione del personale preposto all'insegnamento dei corsi di BLSD e della manovra di Heimlich, che può essere individuato anche tra quello operante nelle organizzazioni di volontariato ai sensi dell'articolo 56 del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.
L'articolo 7 dispone un'autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, tramite riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio 2023, con riferimento al triennio 2023-2025, utilizzando in parte (2,5 milioni di euro) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e in parte (2,5 milioni di euro) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione del merito.
Per quanto di competenza, in merito alla quantificazione degli oneri andrebbe verificato che

all'attuazione del provvedimento si possa far fronte con le risorse stanziate dal provvedimento. In particolare, andrebbero forniti chiarimenti in ordine ai profili finanziari del personale preposto all'insegnamento dei corsi e alla modulabilità del relativo onere. In merito alla copertura finanziaria, premesso che sussistono le disponibilità sugli attuali accantonamenti del fondo speciale utilizzato, andrebbero aggiornati sia l'anno di decorrenza dell'onere sia il bilancio di riferimento.
La sottosegretaria SAVINO rappresenta che, al fine di corrispondere ai rilievi formulati dalla Commissione, è necessario che sia predisposta idonea relazione tecnica.
La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame, debitamente verificata.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1508) ***Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Introduzione del piano didattico personalizzato universitario per studenti con disturbi specifici dell'apprendimento***

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)
La senatrice NOCCO (*FdI*), in sostituzione del relatore Damiani, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 4 prevede che gli studenti possano richiedere l'adozione del piano didattico personalizzato universitario (PDP-U). Tale piano definisce gli interventi didattici, gli strumenti compensativi, le misure dispensative e le strategie metodologiche adottate per lo studente con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA). Il PDP-U è definito da una commissione appositamente istituita denominata «Commissione di inclusione accademica». Occorre al riguardo chiarire i profili finanziari della istituenda Commissione di inclusione accademica.
All'articolo 6 è previsto che il Ministero dell'università e della ricerca promuova programmi annuali di formazione obbligatoria sui DSA, sulla didattica inclusiva e sugli strumenti digitali. A tal fine ciascun ateneo è tenuto a destinare una quota del proprio bilancio formativo.
Vengono poi istituiti, all'articolo 7, l'Osservatorio nazionale sull'inclusione universitaria, con funzioni di monitoraggio, consulenza tecnica e raccolta dati e la banca dati digitale dei PDP-U, accessibile ai soggetti interessati, gestita in conformità con la normativa vigente in materia di dati personali, al fine di favorire il coordinamento tra atenei. Al riguardo, occorre chiarire con quali risorse umane, finanziarie e strumentali verrebbero assicurati l'attivazione e il funzionamento dell'Osservatorio nazionale e della banca dati digitale ivi previsti.
In ultimo all'articolo 8, prevede che nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca sia istituito il Fondo nazionale per l'attuazione del PDP-U per le seguenti finalità: acquisto di tecnologie assistive; compensi per *tutor* specializzati; corsi di formazione; supporto psicopedagogico. A tale riguardo, rileva che per il Fondo nazionale non sono previsti né l'ammontare delle risorse né la relativa copertura: la disposizione non risulta pertanto in linea con le regole di contabilità e finanza pubblica.
In ogni caso, con riguardo ai profili sopra evidenziati, appare necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.
La sottosegretaria SAVINO concorda con la relatrice sull'esigenza di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.
La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame, debitamente verificata.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1668) ***Ratifica ed esecuzione della Risoluzione A 32/1152 concernente gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), adottata a Londra l'8 dicembre 2021***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore MANCA (*PD-IDP*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che Con gli emendamenti oggetto di ratifica viene ampliata la compagine partecipativa al

Consiglio dell'Organizzazione marittima internazionale, con un aumento da 40 a 52 membri: di conseguenza per l'Italia, che appartiene alla categoria A, i rappresentanti da 10 diverranno 12.
Il disegno di legge si compone di 4 articoli. Con riguardo ai profili finanziari, l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria.
La relazione tecnica asserisce che per l'Italia non discendono nuovi o maggiori oneri atteso che, non essendo previsti emolumenti o compensi per i rappresentanti, nulla muterà dal punto di vista organizzativo, logistico, retributivo e finanziario rispetto ad oggi per la Rappresentanza Permanente italiana presso l'Organizzazione, composta dal Rappresentante Permanente, l'Ambasciatore d'Italia nel Regno Unito coadiuvato da un esperto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal personale in servizio presso la medesima Rappresentanza.
Al riguardo, rileva che l'articolo 58 della Convenzione dispone che ogni Membro si assumerà gli oneri relativi a remunerazione, spese di viaggio e altre spese della propria delegazione in occasione delle riunioni indette dall'Organizzazione. In considerazione di ciò, oltre a quanto asserito dalla relazione tecnica in materia di emolumenti o compensi, appare opportuno acquisire dal Governo chiarimenti per quanto concerne spese di viaggio, missioni e rimborsi di spese, a conferma della neutralità finanziaria del provvedimento.
La relazione tecnica rappresenta inoltre che il nostro Paese siede stabilmente nella categoria A del Consiglio, prevista per i 10 Stati membri con prevalente interesse nella fornitura di servizi di navigazione marittima a carattere internazionale, e contribuisce al funzionamento dell'Organizzazione con una quota annuale che correntemente supera le 400.000 sterline inglesi, per un ammontare di circa 500.000 euro annui, tramite il capitolo di bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 1891 'Contributi internazionali'.
Considerato altresì che il secondo comma dell'articolo 60 della Convenzione dispone che l'Assemblea, in relazione al bilancio di previsione, ripartisce l'importo delle spese fra i membri conformemente a una graduatoria da esse stabilita, tenuto conto delle proposte del Consiglio, appare opportuno acquisire dal Governo elementi informativi al fine di valutare se gli oneri relativi all'aumento dei membri da 40 a 52 siano in misura tale da poter determinare per l'Italia un incremento delle quote di partecipazione al bilancio dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO).
La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di risposta ai rilievi formulati dal relatore.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (n. 364)

(Parere al Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 2022, n. 129. Esame e rinvio)

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1 introduce modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 200 del 2022, inserendo la possibilità per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico di prevedere negli statuti o nei regolamenti di organizzazione e funzionamento il conferimento degli incarichi di consulente esperto, nonché, nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti, il conferimento al profilo di ricercatore sanitario degli incarichi di responsabile di ricerca clinica e di infermiere di ricerca clinica.
La relazione tecnica asserisce che, trattandosi di una facoltà concessa agli IRCCS, la stessa può essere esercitata nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto dell'equilibrio del "Sezionale ricerca" del bilancio di ciascun IRCCS e senza pregiudizio agli obiettivi di ricerca a essi assegnati, nonché alle finalità di cui all'articolo 1, comma 424, della legge n. 205 del 2017.
Occorre evidenziare che le norme prevedono uno specifico vincolo di neutralità finanziaria solo limitatamente al conferimento dell'incarico di consulente esperto, che deve aver luogo senza nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma non con riferimento agli incarichi di responsabile di ricerca clinica e di infermiere di ricerca clinica. A tale riguardo, occorre valutare l'opportunità di introdurre nel testo un analogo vincolo di neutralità anche con riferimento a tali incarichi.
Con riferimento a tale questione rappresenta che, mentre le disposizioni dell'articolo 1 che attribuiscono la possibilità per gli IRCCS di diritto pubblico di prevedere negli statuti o nei regolamenti di organizzazione e funzionamento il conferimento di tali incarichi, prevedendo una clausola di invarianza finanziaria soltanto per gli incarichi di consulente esperto, l'articolo 4 del provvedimento in esame, prevede una clausola di invarianza finanziaria con specifico riferimento ai commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 288 del 2003, come introdotti dal medesimo articolo 4, che disciplinano, rispettivamente, la nomina del consulente esperto e il conferimento degli incarichi di responsabile di ricerca clinica e di infermiere di ricerca clinica.
In merito alle disposizioni recate dagli articoli 2 e 3, che ridefiniscono in modo organico la disciplina delle reti di ricerca degli IRCCS, anche in considerazione dell'ampliamento degli enti che possono partecipare alle reti di ricerca, appare opportuno che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che il Ministero della salute possa svolgere le attività di riconoscimento e le altre funzioni ad esso attribuite nell'ambito della nuova disciplina con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4 e all'articolo 8, che ampliano i casi di deroga all'incompatibilità con l'incarico di direttore scientifico degli IRCCS pubblici, prevedendo per i direttori scientifici la possibilità di esercitare l'incarico di professore universitario a tempo definito, attività clinico-assistenziale e attività di consulenza scientifica, aggiungendosi alle deroghe già previste a legislazione vigente, tenuto conto che viene previsto che, al termine dell'incarico di direttore scientifico, l'interessato matura il diritto a essere ricollocato nella posizione universitaria e nella posizione assistenziale di provenienza, appare necessario che il Governo fornisca ulteriori elementi di valutazione al fine di escludere che da tale previsione possano derivare posizioni soprannumerarie negli organici.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* del Servizio del bilancio del Senato della Repubblica n. 319 e del Servizio bilancio dello Stato della Camera dei deputati n. 422.
La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, i chiarimenti richiesti dal relatore.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(29) ***MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(42) ***Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana***
(761) ***GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(863) ***OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(903) ***DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(1028) ***Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo***
(1122) ***DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(1131) ***Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana***

(Parere alla 8a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 14 gennaio scorso.
Il PRESIDENTE ribadisce il sollecito al Governo a predisporre la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.
La sottosegretaria SAVINO fa presente che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica richiesta il 24 settembre 2025.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(162) ***GASPARRI. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208***

(199) ***NICITA. - Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo***
(611) ***Mara BIZZOTTO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico***
(631) ***MARTELLA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo***
(1242) ***Dolores BEVILACQUA e altri. - Modifiche alla disciplina della governance della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.***
(828) ***DE CRISTOFARO e altri. - Norme per la revisione del servizio pubblico nella comunicazione audiovisiva e radiofonica sui diversi media***
(1257) ***Enrico BORGHI e altri. - Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale***
(1481) ***GASPARRI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208***
(1521) ***MALAN e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208***
(1570) ***BERGESIO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di riforma della governance della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e valorizzazione delle partecipazioni societarie***
(1589) ***Mariastella GELMINI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico***
(Parere alla 8ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 14 gennaio scorso.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a dare riscontro alla richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in titolo.
La sottosegretaria SAVINO rappresenta che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica richiesta il 23 settembre 2025.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(787) ***Deputato Maria Anna MADIA e altri. - Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 14 febbraio 2024.
Il PRESIDENTE sollecita nuovamente il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.
La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(898) ***Licia RONZULLI. - Disposizioni per la tutela delle persone affette da epilessia***
(Parere alla 10a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 luglio 2025.
Il PRESIDENTE formula un sollecito al Governo a predisporre la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.
La sottosegretaria SAVINO risponde che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica richiesta il 24 giugno 2024.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(946) ***Maria Cristina CANTU' e altri. - Riorganizzazione e potenziamento dei servizi sanitari in ambito reumatologico***

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 marzo 2025.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a predisporre la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.
La sottosegretaria SAVINO fa presente che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica richiesta il 18 marzo 2025.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1044) ***Ilaria CUCCHI. - Norme in materia di autopsia obbligatoria in caso di morte avvenuta in carcere e introduzione di un presidio di consulenza legale obbligatoria nelle strutture detentive***
(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 4 giugno 2025.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a predisporre la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.
La sottosegretaria SAVINO risponde che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica richiesta il 10 dicembre 2024.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1066) ***BASSO e altri. - Norme per lo sviluppo e l'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale***
(Parere alla 8ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 aprile 2025.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a dare riscontro alla richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in titolo.
La sottosegretaria SAVINO risponde che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica richiesta il 10 dicembre 2024.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1081) ***ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di equipollenza alla laurea magistrale (classe LMR02) dei titoli di studio nel campo del restauro dei beni culturali nonché per l'accesso all'elenco dei restauratori di beni culturali***
(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 giugno 2025.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a predisporre la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.
La sottosegretaria SAVINO risponde che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica richiesta il 30 luglio 2024.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1098) ***SPERANZON e altri. - Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di fondi di solidarietà bilaterali***
(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 giugno 2025.
Il PRESIDENTE chiede al Governo ragguagli sull'istruttoria del provvedimento, sollecitandone la conclusione.
La sottosegretaria SAVINO, prendendo nota del sollecito, si riserva di fornire, in una prossima seduta, l'avviso del Governo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1179) ***ZAFFINI e altri. - Disposizioni in materia di tutela della salute mentale***
(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 marzo 2025.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a predisporre la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.
La sottosegretaria SAVINO risponde che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica richiesta il 18 marzo 2025.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1301) ***Giusy VERSACE. - Disposizioni per agevolare la pratica sportiva amatoriale delle persone con disabilità***
(Parere alle Commissioni 7ª e 10ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 29 luglio 2025.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a predisporre la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO risponde che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica richiesta il 29 luglio 2025.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1623) ***Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni***

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE rinnova il sollecito al Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, appena possibile, gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termine alle ore 15,30.

1.4.2.4.8. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 517(ant.) del 04/02/2026

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 2026
517ª Seduta
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 9,10.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dello strumento militare nazionale (n. 365)
(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere *b)*, ed *e)*, della legge 5 agosto 2022, n. 119, e dell'articolo 2, della legge 28 novembre 2023, n. 201. Esame e rinvio)
Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo stesso dà parziale attuazione alla delega al Governo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 201 del 2023, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 9, comma 1, lettere *b)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, e *h)* della legge n. 119 del 2022, delega volta a conseguire, entro il 2033, il progressivo raggiungimento delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare come indicate all'articolo 798, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010, Codice dell'ordinamento militare (COM), ovvero 160.000 unità.
In particolare, il provvedimento in esame è composto di tre articoli, di cui l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria.
Per quanto riguarda l'articolo 1, in relazione alla lettera *a)* del comma 1, in materia di nomine al grado di sottotenente e di nomine ad aspirante e relative decorrenze giuridiche, nel rispetto del principio di equiordinazione delle carriere degli ufficiali delle Forze armate, appartenenti a ruoli omologhi e preposti a funzioni similari, preso atto di quanto asserito dalla relazione tecnica, il Governo dovrebbe fornire ulteriori elementi informativi al fine di escludere che da tali disposizioni possano derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Per quanto concerne la lettera *d)* del comma 1, la relazione tecnica afferma che la disposizione ripristina, estendendola agli aspiranti dell'Accademia militare, la disposizione di cui all'articolo 1 della legge 24 settembre 1977, n. 717, recante "Trattamento economico degli aspiranti ufficiali dei corsi regolari delle accademie militari", abrogata dal COM, che riconosceva agli allievi dell'Accademia navale e dell'Accademia aeronautica, all'atto della nomina ad aspirante ufficiale, all'inizio del terzo anno di corso, il trattamento economico del sottotenente o guardiamarina in servizio permanente.
La norma richiamata, la cui abrogazione erroneamente non è stata a suo tempo accompagnata dalla contestuale introduzione della connessa disciplina nel COM, in realtà da allora ha continuato a essere applicata per l'Accademia navale e l'Accademia Aeronautica in forza dell'articolo 2186, comma 1, lettera c) del COM, inerente la validità ed efficacia degli atti emanati e la salvaguardia dei diritti quesiti, laddove è stato sancito che l'entrata in vigore del COM non potesse produrre effetti

peggiorativi ovvero disallineamenti rispetto alla normativa previgente in relazione al trattamento economico e previdenziale del personale del comparto difesa e sicurezza.
La disposizione, in linea con quanto disposto alla lettera *a)* del comma 1, mira ad introdurre una previsione di legge che formalizza la circostanza che tutti gli allievi delle Accademie, che rivestono la qualifica di "aspirante ufficiale", abbiano diritto alla corresponsione del trattamento economico iniziale spettante al sottotenente in servizio permanente, trova applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del COM, e che tale disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
A tale riguardo, preso atto di quanto asserito dalla relazione tecnica, appare necessario che il Governo fornisca ulteriori elementi informativi al fine di escludere che da tale disposizione possano derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'articolo 2, che introduce l'articolo 690-bis nel Codice dell'ordinamento militare, dispone al comma 1 che ciascuna Forza armata può bandire concorsi straordinari per titoli ed esami per il reclutamento nel ruolo sergenti, riservati ai volontari in ferma prefissata quadriennale e ai volontari in ferma prefissata triennale, nel limite massimo del 15 per cento dei posti disponibili ai sensi dell'articolo 690, comma 1, lettera *a)*.
L'articolo 690 prevede che il reclutamento nei ruoli sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare avviene mediante concorsi interni e successivo corso di formazione basico, riservati: a) nel limite massimo del 60 per cento dei posti disponibili mediante concorso per titoli ed esami riservato agli appartenenti ai ruoli dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare; b) nel limite minimo del 40 per cento dei posti disponibili mediante concorso per titoli riservato al personale appartenente ai ruoli dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare con un'anzianità minima di dieci anni nel ruolo.
La relazione tecnica asserisce che la percentuale dei concorsi straordinari, nel limite massimo del 15 per cento, verrà sottratta dalla percentuale del limite massimo del 60 per cento di cui al comma 1, lettera *a)* dell'articolo 690.
A tale riguardo, non avendo la relazione tecnica contenuto normativo, occorre valutare l'opportunità di inserire tale specificazione nel testo normativo dello schema di decreto in esame.
Il comma 2 dell'articolo 2, ricalcando quanto già previsto, per i concorsi ordinari, al comma 2 dell'articolo 773 del codice dell'ordinamento militare, dispone che i volontari in ferma prefissata, utilmente collocati nella graduatoria di merito che frequentano il corso di cui all'articolo 773, qualora dichiarati idonei al termine del corso, conseguano la nomina a sergente e siano iscritti in ruolo nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di conclusione dello stesso.
A tale riguardo, appare necessario acquisire ulteriori elementi informativi da parte del Governo, al fine di escludere che dalla procedura di concorso e corso basico, non derivi una quantità di candidati idonei in numero superiore al numero dei posti disponibili messi a concorso, considerato che la norma prevede che tutti i candidati risultati idonei siano iscritti in ruolo, con decorrenza dalla data di conclusione del corso.
Per ulteriori osservazioni, rinvia al *dossier* del Servizio del bilancio del Senato n. 323 e del Servizio del bilancio dello Stato della Camera dei deputati n. 429.
La senatrice PIRRO (*M5S*) chiede al Governo, in particolare, di chiarire i profili finanziari connessi all'iscrizione nel ruolo dei sergenti di tutti i candidati risultati idonei con decorrenza dalla data di conclusione del corso, nonché gli effetti finanziari relativi al ripristino del previgente trattamento economico degli aspiranti ufficiali dei corsi regolari delle accademie militari.
La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire appena possibile gli elementi di risposta richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(29) *MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana*
(42) *Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per*

promuovere il riuso e la rigenerazione urbana
(761) ***GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(863) ***OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(903) ***DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(1028) ***Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo***
(1122) ***DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(1131) ***Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana***
(Parere alla 8a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 gennaio.
Il PRESIDENTE ribadisce il sollecito al Governo a predisporre la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.
La sottosegretaria SAVINO fa presente che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica richiesta il 24 settembre 2025.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(162) ***GASPARRI. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208***
(199) ***NICITA. - Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo***
(611) ***Mara BIZZOTTO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico***
(631) ***MARTELLA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo***
(1242) ***Dolores BEVILACQUA e altri. - Modifiche alla disciplina della governance della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.***
(828) ***DE CRISTOFARO e altri. - Norme per la revisione del servizio pubblico nella comunicazione audiovisiva e radiofonica sui diversi media***
(1257) ***Enrico BORGHI e altri. - Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale***
(1481) ***GASPARRI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208***
(1521) ***MALAN e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208***
(1570) ***BERGESIO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di riforma della governance della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e valorizzazione delle partecipazioni societarie***
(1589) ***Mariastella GELMINI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico***
(Parere alla 8ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 gennaio.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a dare riscontro alla richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in titolo.
La sottosegretaria SAVINO rappresenta che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica richiesta il 23 settembre 2025.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1623) ***Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni***
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 gennaio.

Il PRESIDENTE rinnova il sollecito al Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti lo scorso 9 dicembre 2025.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, appena possibile, gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1506) ***DAMIANI e altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di furto d'auto***

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 gennaio.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti dalla Commissione lo scorso 9 settembre 2025.

La rappresentante del GOVERNO, nel prendere nota del sollecito, assicura che lo riporterà agli uffici competenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.4.2.4.9. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 519(ant.) dell'11/02/2026

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 2026
519ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 9,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(1785) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, con cui si intendono superati i rilievi formulati dalla Commissione.
Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, la relatrice AMBROGIO (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".
Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica della presenza del prescritto numero legale e con il parere conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.
La Commissione approva.
(1785) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)
La relatrice AMBROGIO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo proponendo, per quanto di competenza, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito, nel presupposto che non vengano apportate modifiche in sede referente.
La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme alla relatrice.
Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere non ostativo.
La Commissione approva.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1624) ***Valorizzazione della risorsa mare***
(Parere alla 8ª Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)
La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo segnalando,

per quanto di competenza, che per quanto concerne le proposte emendative riferite all'articolo 1, occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 1.0.1 in materia di proroga di concessioni.
In relazione agli emendamenti all'articolo 4, occorre valutare gli effetti finanziari, nonché la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria, delle proposte emendative 4.2 e 4.3.
In merito agli emendamenti all'articolo 6, è necessario acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse finanziarie richiamate a copertura dell'onere recato dall'emendamento 6.0.4.
Riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 7, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 7.13 e 7.16.
Con riferimento agli emendamenti all'articolo 8, occorre valutare gli effetti finanziari degli identici emendamenti 8.0.1, 8.0.2 e 8.0.3, nonché dell'analoga proposta 15.0.6, in materia di riparto di contributi alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale marittimo, in particolare, appare necessario acquisire dal Governo elementi informativi sulla disponibilità di tali risorse.
Per quanto riguarda le proposte emendative riferite all'articolo 15, appare necessario valutare gli effetti finanziari delle proposte emendative di analogo tenore 15.7 e 15.8, nonché dell'emendamento 15.0.2. Occorre, inoltre, valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 15.0.1, nonché la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 6. Appare suscettibile di comportare minori entrate l'emendamento 15.0.3.
Per quanto concerne gli emendamenti all'articolo 18, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 18.1, 18.4, 18.10 (identico a 18.11), 18.14 e 18.15. Appaiono suscettibili di comportare minori entrate contributive gli identici emendamenti 18.5 e 18.6. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 18.0.1, 18.0.2, 18.0.4, 18.0.9 e 18.0.10. Appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari relativi all'emendamento 18.0.3. Occorre valutare gli effetti finanziari nonché la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria delle analoghe proposte emendative 18.0.5, 18.0.6, 18.0.7, e 18.0.8.
Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 19, occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria inserita nell'emendamento 19.0.2. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta emendativa 19.0.8.
In relazione agli emendamenti all'articolo 20, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti di analogo tenore 20.1 e 20.2, che sembrano ampliare l'affidamento di funzioni volte all'esercizio di ispezioni, controlli, sorveglianza, collaudi e rilascio di certificati, ad organismi riconosciuti, in luogo di funzionari del Ministero.
In merito agli emendamenti all'articolo 21, appare necessario acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili, richiamate a copertura degli oneri recati dall'emendamento 21.1. Occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 21.0.1 e 21.0.2, nonché degli emendamenti di analogo tenore 21.0.3, 21.0.4 e 21.0.5.
Con riferimento alle proposte emendative relative all'articolo 22, occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 22.1 e 22.4, nonché degli emendamenti di analogo tenore 22.0.1 e 22.0.2.
Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 24, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 24.0.1.
Per quanto riguarda gli emendamenti relativi all'articolo 26, occorre valutare gli effetti finanziari, nonché la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri recata dalle analoghe proposte emendative 26.0.1 e 26.0.2. Occorre valutare gli effetti finanziari degli identici emendamenti 26.0.3, 26.0.4 e 26.0.5. In merito all'emendamento 26.0.6, si segnala che la copertura finanziaria non appare conforme alla legge di contabilità e occorre pertanto valutare l'opportunità che sia riformulata in termini di riduzione di autorizzazione legislativa di spesa.
In relazione alle proposte emendative relative all'articolo 27, comporta maggiori oneri l'emendamento 27.1. È necessario acquisire dal Governo la quantificazione degli oneri recati dalle proposte emendative 27.0.1, 27.0.2, 27.0.6 e 27.0.7. Occorre valutare gli effetti finanziari, nonché la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri recata dalle analoghe proposte emendative 27.0.3, 27.0.4 e 27.0.5. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 27.2 e 27.0.8 (identico a 27.0.9).

Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 28, occorre acquisire dal Governo la quantificazione degli oneri recati dalle analoghe proposte 28.1, 28.2 e 28.3. Appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 28.4 (analogo a 28.5), 28.0.3 e 28.0.5. Occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 28.0.1 e 28.0.2, nonché gli effetti finanziari e la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri recata dalla proposta 28.0.4.
Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 29, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 29.0.1, 29.0.2, 29.0.4 e 29.0.5. Comporta maggiori oneri la proposta emendativa 29.0.3.
Per quanto riguarda gli emendamenti relativi all'articolo 30, occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte emendative 30.2 e 30.0.2. In merito all'emendamento 30.0.1, si segnala che la copertura finanziaria non appare conforme alla legge di contabilità, in quanto non individua l'esercizio finanziario di riferimento. Appare altresì necessario acquisire dal Governo conferma della disponibilità delle risorse richiamate a copertura degli oneri.
Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 31, risulta necessario acquisire dal Governo la quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa 31.0.2.
Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.
La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi richiesti dalla relatrice.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(29) *MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana*
(42) *Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana*
(761) *GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*
(863) *OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*
(903) *DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*
(1028) *Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo*
(1122) *DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*
(1131) *Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana*

(Parere alla 8a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 febbraio.
Il PRESIDENTE ribadisce il sollecito al Governo a predisporre la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.
La sottosegretaria SAVINO fa presente che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica richiesta il 24 settembre 2025.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(65) *PARRINI e FINA. - Disposizioni in materia di terapia del dolore e dignità nella fase finale della vita, nonché modifiche all'articolo 580 del codice penale*
(104) *BAZOLI e altri. - Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita*
(124) *Elisa PIRRO e altri. - Disposizioni in materia di suicidio medicalmente assistito e di trattamento eutanasico*
(570) *DE CRISTOFARO e altri. - Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita*
(1083) *PAROLI e altri. - Modifiche all'articolo 580 del codice penale e modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di disposizioni anticipate di trattamento e prestazione delle cure palliative*
(1408) *Mariastella GELMINI e Giusy VERSACE. - Disposizioni in materia di morte medicalmente assistita*

(Parere alle Commissioni 2ª e 10ª riunite sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 gennaio.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.
La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di risposta

richiesti dalla Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(162) *GASPARRI. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*
(199) *NICITA. - Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo*
(611) *Mara BIZZOTTO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico*
(631) *MARTELLA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo*
(1242) *Dolores BEVILACQUA e altri. - Modifiche alla disciplina della governance della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.*
(828) *DE CRISTOFARO e altri. - Norme per la revisione del servizio pubblico nella comunicazione audiovisiva e radiofonica sui diversi media*
(1257) *Enrico BORGHI e altri. - Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale*
(1481) *GASPARRI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*
(1521) *MALAN e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*
(1570) *BERGESIO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di riforma della governance della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e valorizzazione delle partecipazioni societarie*
(1589) *Mariastella GELMINI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico*

(Parere alla 8ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 febbraio.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a dare riscontro alla richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in titolo.
La sottosegretaria SAVINO rappresenta che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica richiesta il 23 settembre 2025.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(413) *DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane*

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 gennaio.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a dare riscontro alla richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in titolo.
La rappresentante del GOVERNO fa presente che l'istruttoria sui profili finanziari del provvedimento è in via di definizione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1623) *Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni*

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 febbraio.
Il PRESIDENTE rinnova il sollecito al Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti lo scorso 9 dicembre 2025.
La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, appena possibile, gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1692) ***RAPANI. - Modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113, in materia di cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare***
(Parere alla 6ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 28 gennaio.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a dare riscontro alla richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in titolo.
La rappresentante del GOVERNO risponde che si è in attesa della predisposizione, da parte delle competenti amministrazioni, della relazione tecnica richiesta il 28 gennaio 2026.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1695) ***Deputato MOLLICONE e altri. - Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito «Italia in scena»*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 febbraio.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a dare riscontro alla richiesta di trasmissione della relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.
La sottosegretaria SAVINO fa presente che la relazione tecnica aggiornata sarà depositata in una prossima seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dello strumento militare nazionale (n. 365)
(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere *b)*, ed *e)*, della legge 5 agosto 2022, n. 119, e dell'articolo 2, della legge 28 novembre 2023, n. 201. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 febbraio.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.
La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione della struttura organizzativa e ordinativa della sanità militare (n. 366)
(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera *g)*, numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 2022, n. 119, e dell'articolo 2, della legge 28 novembre 2023, n. 201. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 febbraio.
Il PRESIDENTE rinnova il sollecito al Governo a dare riscontro ai rilievi formulati dalla Commissione lo scorso 3 febbraio.
La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, appena possibile, gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione bilancio, già convocata alle ore 15, è anticipata alle ore 14,15.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 9,20.

1.4.2.4.10. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 522(pom.) del 18/02/2026

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 2026
522ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 15,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(1444) ***VERINI e altri. - Disposizioni per il sostegno alle attività di vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, mediante agevolazioni fiscali e contributive, riduzioni dei tributi locali, nonché misure di semplificazione per lo svolgimento di attività economiche accessorie***
(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)
Il senatore RUSSO (*FdI*), in sostituzione della relatrice Ambrogio, illustra il disegno di legge in titolo segnalando che lo stesso, sprovvisto di relazione tecnica, è finalizzato a sostenere le attività di vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, attraverso misure di agevolazione fiscale, contributiva e di riduzione dei tributi locali.
L'articolo 2, ai commi 1 e 2, prevede per i contribuenti persone fisiche che esercitano l'attività di vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e che hanno optato per il regime forfettario, un'aliquota IRPEF e una contribuzione previdenziale ridotte del 50 per cento. Sono inoltre previste, ai commi 3 e 4, ulteriori deduzioni dal reddito per i medesimi soggetti che non abbiano optato per il regime forfettario.
Gli articoli 3 e 4 prevedono che le regioni e i comuni possano riconoscere riduzioni, esenzioni o esclusioni per i tributi locali di rispettiva competenza. Per i soli comuni è previsto che possano compensare le minori entrate effettivamente accertate, per effetto dei predetti sgravi, con una riduzione del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 788, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
L'articolo 6 prevede il riconoscimento di un credito di imposta nella misura del 75 per cento delle spese per l'adeguamento tecnologico, il rinnovamento dei punti vendita e gli interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico.
L'articolo 7 prevede anche un credito di imposta pari al 100 per cento delle commissioni addebitate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari.
L'articolo 8 istituisce un fondo, con dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, finalizzato a contrastare la desertificazione delle attività di vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nei comuni delle aree interne.
L'articolo 9, infine, reca la copertura finanziaria degli oneri previsti complessivamente dal provvedimento, pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, tramite aumento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui alle lettere *a*) e *b*) del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, tramite aumento all'8,55 per cento della ritenuta sulle vincite del gioco del lotto e tramite aumento del prelievo sulla parte della vincite eccedenti i 500 euro, di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 50 del 2017, fissandolo al 12,55 per cento.

Per quanto di competenza, fa presente che la quantificazione degli oneri recati dal provvedimento dovrebbe consistere in una stima, in quanto, tenendo conto della loro tipologia, gli oneri stessi non risultano modulabili nell'ambito di un tetto di spesa.
Tutto ciò premesso, al fine di verificare i profili finanziari sopra richiamati, risulta necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica.
La sottosegretaria SAVINO concorda con il relatore sull'esigenza di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.
La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica, debitamente verificata.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(707) *CANTALAMESSA e altri. - Disposizioni sulla formazione e sull'attività degli imam e istituzione del Consiglio nazionale degli imam*

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)
Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione del relatore Lotito, illustra il disegno di legge in titolo segnalando che il provvedimento, sprovvisto di relazione tecnica, si compone di sette articoli ed è volto a disciplinare la formazione e l'attività degli imam autorizzati a esercitare la loro funzione nel territorio nazionale, al fine di tutelare la libertà di culto e la sicurezza nazionale.
Per quanto di competenza, l'articolo 4 istituisce, presso il Ministero dell'interno, il Consiglio nazionale degli imam. La disposizione prevede che i soggetti che esercitano la funzione di imam, ovvero che sono responsabili della direzione di una moschea o di un centro culturale islamico, siano tenuti a richiedere al Ministro dell'interno l'iscrizione al Consiglio nazionale, mediante apposita domanda presentata alla prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per il territorio in cui è situata la moschea o il centro culturale, secondo le modalità stabilite dalla legge, pena il divieto di esercitare l'imamato o di presiedere la preghiera e il *khutbah*.
L'articolo 5 disciplina il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di iscrizione al Consiglio nazionale. È poi previsto che - ai fini dell'iscrizione al Consiglio nazionale - il prefetto, avvalendosi degli organi di pubblica sicurezza, verifichi l'estraneità del soggetto richiedente a ogni collegamento con organizzazioni terroristiche ovvero legate o contigue al terrorismo. In qualsiasi momento, il prefetto, avvalendosi degli organi di pubblica sicurezza, può verificare il possesso dei requisiti previsti dalla legge da parte di un soggetto iscritto al Consiglio nazionale. In caso di mancanza dei requisiti, il prefetto può chiedere la revoca dell'iscrizione al Consiglio nazionale, informando il Ministro dell'interno, e la chiusura della moschea o del centro culturale. L'imam che esercita la propria funzione nel territorio nazionale è altresì tenuto a rinnovare la domanda di iscrizione al Consiglio nazionale ogni tre anni.
Ai sensi dell'articolo 6, l'imam che intende tenere riunioni di carattere politico presso una moschea o un centro culturale islamico ovvero presso i luoghi che ne costituiscono pertinenze ha l'obbligo di presentare al prefetto competente per territorio la relativa richiesta entro dieci giorni dalla data dell'evento. La violazione di tale obbligo è punita con una multa di 15.000 euro e con la sospensione dalla funzione di imam per sei mesi.
Infine, l'articolo 7 dispone che i soggetti che esercitano la funzione di imam ovvero che sono responsabili della direzione di una moschea o di un centro culturale islamico siano tenuti ad adempiere a quanto disposto dagli articoli 2, 3, 4 e 5 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame.
Rileva che il provvedimento in esame contempla attività amministrative che in linea generale rientrano nelle funzioni istituzionali affidate alle amministrazioni competenti: ciò premesso, occorre acquisire dal Governo gli elementi istruttori idonei a confermare che agli adempimenti previsti dal provvedimento, le amministrazioni interessate potranno adempiere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, con la specificazione degli stanziamenti finanziari e della consistenza del personale necessari a farvi fronte.
In caso di riscontro positivo, andrebbe quindi valutato l'inserimento nel provvedimento di una

disposizione recante la clausola di invarianza finanziaria.
La sottosegretaria SAVINO rappresenta che, al fine di verificare i profili finanziari sopra richiamati, risulta necessaria la predisposizione di una relazione tecnica.
La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica, debitamente verificata,
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1793) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, in merito all'articolo 1, che prevede la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative ucraine, considerato che alla disposizione originaria e alle successive proroghe, compresa quella disposta da ultimo dal decreto-legge n. 200 del 2024, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, che non ha osservazioni da formulare.
Quanto al rinnovo dei permessi di soggiorno per protezione speciale, tenuto conto che, come riferito dalla relazione tecnica, tale attività, stante l'esiguità della platea potenziale e la previsione di contributi a carico dei singoli richiedenti, può essere svolta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non formula osservazioni.
L'articolo 2, comma 1, prevede che i giornalisti, iscritti al relativo Ordine, che esercitano la professione in forma autonoma, indipendente e senza avere rapporti di lavoro subordinato, se inviati in aree di guerra o ad alto rischio di conflitto armato, devono essere formati sui temi della sicurezza e devono avere adeguata copertura assicurativa da parte degli editori da cui hanno ricevuto l'incarico.
Il comma 2 stabilisce che, è concesso un contributo a carico dello Stato per il costo dell'assicurazione e della formazione. Ogni editore può ricevere un contributo complessivo non superiore a 60.000 euro, nel limite massimo complessivo di spesa di 600.000 euro per l'anno 2026.
Il comma 3 prevede che ad essi il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provveda, nel limite massimo di spesa di 600.000 euro per l'anno 2026, a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, senza incidere sulla quota spettante al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.
Al riguardo, posto che gli oneri si presentano rimodulabili e pertanto compatibili con una autorizzazione predisposta come limite massimo di spesa, non vi sono osservazioni.
In ogni caso, per consentire una valutazione circa il procedimento di quantificazione delle risorse stanziate, sarebbe utile fornire dati previsionali o storici circa il numero di giornalisti interessati e i costi dell'assicurazione e della formazione.
Quanto ai profili di stretta copertura finanziaria, preso atto delle rassicurazioni fornite dalla rappresentante del Governo nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, secondo cui l'utilizzo delle risorse del succitato Fondo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi già programmati a valere sulle medesime risorse per l'anno 2026 e non determina effetti peggiorativi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto rispetto alle previsioni tendenziali di finanza pubblica, non vi sono osservazioni da formulare.
In relazione ai rilievi sopra evidenziati, risulta opportuno acquisire la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.
Per ulteriori osservazioni, rinvia alla relativa nota del Servizio del bilancio.
La sottosegretaria SAVINO si riserva di depositare, in una prossima seduta, la relazione tecnica aggiornata.
Il PRESIDENTE, in attesa del deposito della relazione tecnica aggiornata, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(29) *MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana*
(42) *Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana*
(761) *GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*
(863) *OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*
(903) *DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*
(1028) *Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo*
(1122) *DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*
(1131) *Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana*

(Parere alla 8a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 febbraio.

Il PRESIDENTE ribadisce il sollecito al Governo a predisporre la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO fa presente che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica richiesta il 24 settembre 2025.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(65) *PARRINI e FINA. - Disposizioni in materia di terapia del dolore e dignità nella fase finale della vita, nonché modifiche all'articolo 580 del codice penale*
(104) *BAZOLI e altri. - Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita*
(124) *Elisa PIRRO e altri. - Disposizioni in materia di suicidio medicalmente assistito e di trattamento eutanasico*
(570) *DE CRISTOFARO e altri. - Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita*
(1083) *PAROLI e altri. - Modifiche all'articolo 580 del codice penale e modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di disposizioni anticipate di trattamento e prestazione delle cure palliative*
(1408) *Mariastella GELMINI e Giusy VERSACE. - Disposizioni in materia di morte medicalmente assistita*

(Parere alle Commissioni 2ª e 10ª riunite sul testo unificato. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 febbraio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(162) *GASPARRI. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*
(199) *NICITA. - Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo*
(611) *Mara BIZZOTTO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico*
(631) *MARTELLA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo*
(828) *DE CRISTOFARO e altri. - Norme per la revisione del servizio pubblico nella comunicazione audiovisiva e radiofonica sui diversi media*
(1242) *Dolores BEVILACQUA e altri. - Modifiche alla disciplina della governance della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.*
(1257) *Enrico BORGHI e altri. - Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale*

(1481) ***GASPARRI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208***
(1521) ***MALAN e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208***
(1570) ***BERGESIO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di riforma della governance della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e valorizzazione delle partecipazioni societarie***
(1589) ***Mariastella GELMINI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico***
(Parere alla 8ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 febbraio.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a dare riscontro alla richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in titolo.
La sottosegretaria SAVINO rappresenta che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica richiesta il 23 settembre 2025.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(836) ***DE PRIAMO e altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944 e delega al Governo per l'istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di tali tragici eventi***
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 luglio 2025.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a dare riscontro alla richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in titolo.
La sottosegretaria SAVINO fa presente che l'istruttoria sui profili finanziari del provvedimento è in corso di definizione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1004) ***ROMEO e altri. - Disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo, nonché per il contrasto agli atti di antisemitismo***
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 febbraio.
Il PRESIDENTE ribadisce il sollecito al Governo a predisporre la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, rappresentando che il provvedimento è calendarizzato a breve in Assemblea ed evidenziandone la rilevanza politica.
La sottosegretaria SAVINO, nel prendere debita nota del sollecito, fa presente che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica, richiesta il 3 febbraio scorso.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1619) ***ANCOROTTI. - Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e alla legge 17 agosto 2005, n. 174, in materia di disciplina dell'attività di acconciatore, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo***
(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 gennaio.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a predisporre la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.
La sottosegretaria SAVINO fa presente che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica richiesta il 21 gennaio scorso.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1623) ***Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni***
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 febbraio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.
La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di chiarimento richiesti dalla Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1624) ***Valorizzazione della risorsa mare***

(Parere all'8a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 febbraio.
Il PRESIDENTE ribadisce il sollecito al Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti dalla Commissione.
La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLO SVOLGIMENTO DI UN ATTO DI SINDACATO ISPETTIVO

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) segnala di aver presentato l'interrogazione n. 3-02386, assegnata alla Commissione bilancio, chiedendo al Governo di attivarsi per fornire una risposta in tempi rapidi.
La sottosegretaria SAVINO prende nota della segnalazione, riservandosi di acquisire gli elementi istruttori necessari a dare risposta all'atto di sindacato ispettivo.
La seduta termina alle ore 15,20.

1.4.2.4.11. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 530(pom.) del 04/03/2026

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 4 MARZO 2026
530ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 15,25.
IN SEDE CONSULTIVA
(1624) ***Valorizzazione della risorsa mare***
(Parere all'8a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 3 marzo.
La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra gli emendamenti accantonati nella prima seduta pomeridiana del 3 marzo scorso e gli ulteriori emendamenti pervenuti, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento agli emendamenti all'articolo 7, che non vi sono osservazioni da formulare sulle identiche proposte 7.1 (testo 2), 7.2 (testo 2), 7.3 (testo 2), 7.4 (testo 2) e 7.17 (già em. 9.16 (testo 2)).
Con riferimento agli emendamenti all'articolo 8, occorre valutare gli effetti finanziari degli identici emendamenti 8.0.1, 8.0.2 e 8.0.3, nonché dell'analoga proposta 15.0.6, in materia di riparto di contributi alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale marittimo: in particolare, appare necessario acquisire dal Governo elementi informativi sulla disponibilità di tali risorse. Occorre chiedere conferma dell'assenza di oneri sulla proposta 8.7 (testo 2).
Con riferimento agli emendamenti all'articolo 9, non vi sono osservazioni da formulare sulle proposte 9.5 (testo 2) e 9.12 (testo 2), identica a 9.13 (testo 2).
Con riferimento agli emendamenti all'articolo 11, non vi sono osservazioni da formulare sulle identiche proposte 11.1 (testo 2) e 11.2 (testo 2). Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti 11.11 e 11.14, accantonati su richiesta del Governo.
Con riferimento agli emendamenti all'articolo 13, non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta 13.1 (testo 2), identica a 13.2 (testo 2), nonché sulla proposta 13.5 (testo 2), identica a 13.6 (testo 2). Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti 13.7 e 13.8, accantonati su richiesta del Governo.
Per quanto riguarda le proposte emendative riferite all'articolo 15, non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti 15.1, 15.17 identico a 15.18, 15.19 e 15.20, 15.25 e 15.0.6, accantonati su richiesta del Governo. Appare necessario valutare gli effetti finanziari della proposta emendativa 15.0.2 (testo 2). Non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta 15.9 (testo 2).
Per quanto riguarda le proposte emendative riferite all'articolo 17, non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti 17.1, 17.2 e 17.0.2 identico a 17.0.3, accantonati su richiesta del Governo. Non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta 17.0.7 (testo 2).
Per quanto concerne gli emendamenti all'articolo 18, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 18.4 (testo 2). Appaiono suscettibili di comportare minori entrate contributive gli identici emendamenti 18.5 e 18.6.

In merito agli emendamenti all'articolo 21, non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta 21.3, accantonata su richiesta del Governo. Non vi sono osservazioni da formulare sull'emendamento 21.0.3 (testo 2), che recepisce la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nel parere reso lo scorso 3 marzo.
Con riferimento alle proposte emendative relative all'articolo 22, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 22.4.
Per quanto riguarda gli emendamenti relativi all'articolo 26, occorre valutare gli effetti finanziari, nonché la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri recata dalle analoghe proposte emendative 26.0.1 e 26.0.2.
Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 28, appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 28.0.3. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 28.0.1.
Per quanto riguarda gli emendamenti relativi all'articolo 30, non vi sono osservazioni da formulare sulle proposte 30.4 e 30.5, accantonate su richiesta del Governo.
Occorre avere conferma della neutralità finanziaria della proposta della relatrice 30.0.1000, anche in relazione alla clausola di invarianza finanziaria generale di cui all'articolo 31 del disegno di legge in esame. Non vi sono osservazioni da formulare sui subemendamenti 30.0.1000/1 e 30.0.1000/2.
Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 31, risulta necessario acquisire dal Governo la quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa 31.0.2.
Non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta Coord.1.
La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di chiarimento richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(29) ***MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(42) ***Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana***
(761) ***GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(863) ***OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(903) ***DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(1028) ***Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo***
(1122) ***DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(1131) ***Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana***

(Parere alla 8a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 18 febbraio.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.
La sottosegretaria SAVINO prende atto del sollecito, riservandosi di fornire i chiarimenti richiesti dalla Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(162) ***GASPARRI. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208***
(199) ***NICITA. - Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo***
(611) ***Mara BIZZOTTO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico***
(631) ***MARTELLA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo***
(828) ***DE CRISTOFARO e altri. - Norme per la revisione del servizio pubblico nella comunicazione audiovisiva e radiofonica sui diversi media***
(1242) ***Dolores BEVILACQUA e altri. - Modifiche alla disciplina della governance della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.***

(1257) Enrico BORGHI e altri. - Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale
(1481) GASPARRI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208
(1521) MALAN e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208
(1570) BERGESIO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di riforma della governance della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e valorizzazione delle partecipazioni societarie
(1589) Mariastella GELMINI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico
(Parere alla 8ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 febbraio.
Il PRESIDENTE sollecita nuovamente il Governo a fornire gli elementi istruttori richiesti.
La rappresentante del GOVERNO prende atto della sollecitazione e si riserva di fornire gli elementi richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.4.12. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 563(ant.) del 04/06/2026

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
GIOVEDÌ 4 GIUGNO 2026
563ª Seduta
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.
La seduta inizia alle ore 9,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(1884-A) ***Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note Verbali, fatto al Cairo il 3 agosto ed il 10 settembre 2025, concernenti la proroga di validità del*** **Memorandum** ***d'intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica Araba d'Egitto sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 23 marzo 1998***
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione del relatore Patton, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, per quanto di competenza, atteso che la Commissione di merito ha recepito la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nel parere reso lo scorso 27 maggio, non vi sono osservazioni da formulare.
Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.
Il sottosegretario FRENI esprime un avviso conforme al relatore.
Non essendovi richieste di intervento e previa verifica del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti.
La Commissione approva all'unanimità.
(1663) ***Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali***
(Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 giugno.
Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in qualità di relatore, illustra l'emendamento 2.43, riferito al disegno di legge in titolo, accantonato nella seduta del 26 maggio scorso su richiesta del Governo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.
Il sottosegretario FRENI, in relazione all'emendamento 2.43, esprime l'avviso di nulla osta del Governo, a condizione che la proposta sia riformulata in un testo di cui dà lettura.
Alla luce degli elementi forniti dal Governo, il relatore CALANDRINI (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 2.43, accantonato nella seduta del 26 maggio scorso, relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Al comma 1, lettera *m)*, aggiungere in fine il seguente periodo: «nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.»".
Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere testé illustrata è posta ai voti e approvata.

(162) *GASPARRI. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*
(199) *NICITA. - Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo*
(611) *Mara BIZZOTTO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico*
(631) *MARTELLA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo*
(828) *DE CRISTOFARO e altri. - Norme per la revisione del servizio pubblico nella comunicazione audiovisiva e radiofonica sui diversi media*
(1242) *Dolores BEVILACQUA e altri. - Modifiche alla disciplina della governance della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.*
(1257) *Enrico BORGHI e altri. - Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale*
(1481) *GASPARRI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*
(1521) *MALAN e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*
(1570) *BERGESIO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di riforma della governance della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e valorizzazione delle partecipazioni societarie*
(1589) *Mariastella GELMINI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico*
(Parere alla 8ª Commissione sul testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo condizionato e in parte contrario)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 maggio.
Il PRESIDENTE dà la parola al rappresentante del Governo.
Il sottosegretario FRENI rappresenta che, anche al fine di dare riscontro alle sollecitazioni dei Gruppi di opposizione, è pronto a formulare l'avviso del Governo sui profili finanziari del provvedimento in esame, in modo che la Commissione di merito possa proseguire l'*iter* del disegno di legge.
Nel depositare quindi una nota contenente elementi di risposta ai rilievi formulati dalla relatrice, si pronuncia in senso contrario, per gli effetti di cui all'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 3, lettera *b)*, sull'articolo 5, comma 1, capoverso «Art. 59-*bis*.», limitatamente al comma 1, sull'articolo 6, lettera *a)*, nonché sull'articolo 8, comma 1, lettera *c)*, capoverso comma 15-*bis*.
Esprime una valutazione non ostativa condizionata, ai fini dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento di alcune modifiche, che illustra alla Commissione, relative all'articolo 2, comma 1, capoverso «7-*bis*.», all'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, all'articolo 8, comma 1, lettera *e)*, all'articolo 9, comma 1, capoverso «Art. 64-*bis*.», nonché all'articolo 13.
Con riguardo all'articolo 8, comma 1, lettera *e)*, subordina la valutazione non ostativa al recepimento di una condizione semplice, consistente nella riformulazione del capoverso comma 18, di cui dà lettura.
Esprime quindi un avviso di semplice contrarietà sull'articolo 8, comma 1, lettere *a)*,*c)* limitatamente al capoverso «15.», *f)*, *g)* e *h)*, nonché sull'articolo 10.
Non ha osservazioni da formulare sulle restanti parti del testo unificato.
Il senatore MANCA (*PD-IDP*) chiede chiarimenti sul parere espresso dal Governo relativamente all'articolo 9, in merito al quale risponde il sottosegretario FRENI.
La senatrice PIRRO (*M5S*) sottolinea la necessità che venga garantito un tempo adeguato all'analisi

delle riformulazioni.
Il sottosegretario FRENI manifesta la propria disponibilità a fornire elementi di delucidazione in merito a eventuali dubbi riguardanti i testi delle riformulazioni e ricapitola nuovamente i pareri espressi dal Governo.
Nessun altro chiedendo di intervenire, alla luce degli elementi forniti dal Governo, la relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato NT riferito ai disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:
- all'articolo 2, comma 1, capoverso «7-*bis*.», siano soppresse le parole: "ed è vincolante";
- all'articolo 3, comma 1, sia soppressa la lettera *b)*;
- all'articolo 5, comma 1, capoverso «Art. 59-*bis*.», sia soppresso il comma 1;
- all'articolo 6, comma 1, sia soppressa la lettera *a)* e la lettera *b)* sia sostituita dalla seguente: "*b)* al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per garantire l'adeguatezza, la sostenibilità e la prevedibilità delle risorse finanziarie necessarie a garantire la fornitura del servizio, l'ammontare del canone di abbonamento di cui al primo periodo non può subire una variazione negativa se non in presenza di condizioni eccezionali debitamente motivate, che comportino la corrispondente riduzione delle esigenze di finanziamento. Ogni variazione in riduzione deve essere accompagnata da una relazione tecnica trasparente e verificabile, redatta secondo criteri oggettivi e coerenti con gli obblighi europei in materia di pluralismo, indipendenza editoriale e stabilità economica delle emittenti pubbliche. In ogni caso, fermo quanto previsto al terzo periodo, qualunque variazione in negativo dell'ammontare del canone non può superare il 5 per cento rispetto all'importo dell'anno precedente.»";
- all'articolo 8, comma 1, lettera *c)*, sia soppresso il capoverso comma «15-*bis*.»;
- all'articolo 9, comma 1, capoverso «Art. 64-*bis*.», i commi 1 e 2 siano sostituiti dai seguenti: "1. Al fine di garantire una gestione più efficace, trasparente e sostenibile delle società partecipate, la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. è autorizzata a cedere quote delle proprie partecipazioni, mantenendo comunque, per quanto riguarda le società non quotate, il controllo societario ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 2), del codice civile.
2. Il piano di valorizzazione delle partecipazioni è approvato dal consiglio di amministrazione, previo parere dell'assemblea e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini della preventiva verifica del mantenimento degli equilibri di finanza pubblica e sulla destinazione dei relativi proventi. Il piano deve altresì essere coerente con i principi di economicità, efficienza e sostenibilità gestionale.";
- l'articolo 13 sia sostituito dal seguente: "1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".
Sull'articolo 8, comma 1, lettera *e)*, il parere non ostativo è condizionato alla sostituzione del capoverso comma «18.» con il seguente: "18. La revoca dei componenti del consiglio di amministrazione, per giusta causa o gravi violazioni di legge, è deliberata dall'assemblea ai sensi del codice civile e acquista efficacia previo parere favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi espresso con la maggioranza dei due terzi dei membri e, dopo la seconda votazione, a maggioranza assoluta.";
Il parere è di semplice contrarietà sull'articolo 8, comma 1, lettere *a)*,*c)* limitatamente al capoverso comma «15.», *f)*, *g)* e *h)*, nonché sull'articolo 10.".
Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo.
Non essendovi richieste di intervento e previa verifica del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.
La Commissione approva.

(1623) ***Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni***

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi

della medesima norma costituzionale. Rettifica del parere)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 giugno.

Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 3 giugno scorso, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 1, che non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti 1.30, 1.31, 1.74, 1.78, 1.500 e 1.501, accantonati su richiesta del Governo.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 7, non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta 7.7, accantonata su richiesta del Governo.

Per quanto concerne le proposte emendative riferiti all'articolo 9, non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti 9.6, 9.7, 9.8 e 9.9, accantonati su richiesta del Governo.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 15, occorre valutare gli effetti finanziari connessi alle proposte 15.6 e 15.7.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 18, non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta 18.4, accantonata su richiesta del Governo.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 26, non vi sono osservazioni sulla proposta 26.5, accantonata su richiesta del Governo.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 30, non vi sono osservazioni sulla proposta 30.21, accantonata su richiesta del Governo.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 31, occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 31.21.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 33, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 33.11 e 33.14 (identico a 33.15, 33.16 e 33.17).

Il sottosegretario FRENI, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, esprime la valutazione non ostativa del Governo sulle proposte 1.30, identica a 1.31, nonché 1.74, 1.78 e 1.501. In merito all'emendamento 1.500, non vi sono osservazioni, a condizione che la proposta sia riformulata in un testo di cui dà lettura.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, in merito alla proposta 7.15, identica a 7.16, 7.17 e 7.18, chiede la rettifica del parere espresso nella seduta del 3 giugno scorso, condizionando l'avviso di nulla osta a una riformulazione che illustra alla Commissione.

In merito alla proposta 7.7, esprime l'avviso di nulla osta del Governo, a condizione che la proposta sia riformulata in un testo di cui dà lettura.

Sulle proposte 7.15, identica a 7.16, 7.17 e 7.18, a seguito di approfondimento istruttorio, esprime l'avviso non ostativo del Governo a condizione che siano riformulate in un testo di cui dà lettura.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 9, si pronuncia in senso non ostativo sulle proposte 9.6, 9.7, 9.8 e 9.9.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 10, in relazione alle identiche proposte 10.11 e 10.12 chiede la rettifica del parere espresso lo scorso 3 giugno. Su tali proposte, a seguito di approfondimento istruttorio, condiziona l'avviso non ostativo del Governo alla riformulazione in un testo di cui dà lettura.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 13, con riguardo agli analoghi emendamenti 13.16, 13.17, 13.18 e 13.19, chiede la rettifica del parere espresso lo scorso 3 giugno, a seguito di approfondimento istruttorio, dando lettura di una riformulazione a cui subordina il nulla osta.

In relazione agli emendamenti 15.6 e 15.7, esprime l'avviso contrario del Governo, in quanto le proposte sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri. Ricorda che la competenza per il servizio in questione spetta ai comuni, i quali tuttavia non hanno un obbligo generale di erogare il servizio in assenza di un LEP; pertanto, la previsione in esame comporterebbe oneri a carico degli enti locali, in violazione dell'articolo 19 della legge n. 196 del 2009, con conseguente richiesta di ristoro a carico del bilancio dello Stato.

In merito all'emendamento 18.4, non ha osservazioni da formulare per quanto concerne la lettera *a*), mentre esprime l'avviso contrario del Governo sulle lettere *b*) e *c*) in quanto la previsione di attività di promozione è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica non quantificati e non

quantificabili.
In merito alla proposta 19.8, chiede la rettifica del parere non ostativo espresso lo scorso 3 giugno, a seguito di approfondimento istruttorio, domandandone la riformulazione in un testo di cui dà lettura.
In relazione all'emendamento 26.5, esprime la contrarietà del Governo, in quanto la proposta è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito agli emendamenti 30.21 e 31.21, si pronuncia in senso contrario, in quanto il richiamo agli s *tandard* previsti dalle norme eurounitarie appare suscettibile di ampliare il perimetro applicativo dei LEP e di determinare effetti finanziari aggiuntivi, allo stato non quantificabili.
Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 33, in merito all'emendamento 33.11, formula l'avviso contrario del Governo, in quanto il contenuto della proposta presenta profili di rilevante genericità quali, a titolo esemplificativo, il riferimento agli *standard* uniformi di godimento dei diritti civili o sociali vigenti per l'intero territorio nazionale, tali da essere suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non quantificati e non quantificabili.
In merito alla proposta 33.12, chiede la rettifica del parere espresso lo scorso 3 giugno: su tale emendamento, a seguito di approfondimento istruttorio, esprime l'avviso non ostativo del Governo, a condizione che sia riformulato in un testo di cui dà lettura.
In relazione alle proposte 33.14, identica a 33.15, 33.16 e 33.17, manifesta una valutazione di contrarietà in quanto il contenuto della proposta presenta profili di rilevante genericità quali, a titolo esemplificativo, il riferimento agli *standard* uniformi di godimento dei diritti civili o sociali vigenti per l'intero territorio nazionale, tali da essere suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non quantificati e non quantificabili.
Alla luce degli elementi forniti dal Governo, il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati nella seduta del 3 giugno scorso, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 1.30, 1.31, 1.74, 1.78, 1.501, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 e 18.4, limitatamente alla lettera *a*).
Sulla proposta 1.500, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Al comma 1, sostituire le parole da: «Ai fini» fino a: «Costituzione» con le seguenti: «Al fine di favorire il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali, in attuazione dei principi di cui agli articoli 2, 3, secondo comma, 5 e 119, quinto e sesto comma, della Costituzione.». Conseguentemente, al medesimo articolo 1, sostituire la rubrica con la seguente: «Finalità e oggetto della delega»; all'articolo 2, comma 1, sopprimere le parole da: «Al fine di favorire» fino a: «Costituzione,»".
Sull'emendamento 7.7 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Al comma 1, lettera *a*), dopo le parole: «e della certificazione delle competenze,» inserire le seguenti: «acquisite anche in contesti non formali,» e dopo le parole: «l'apprendimento permanente,» inserire le seguenti: «anche al fine di garantirne portabilità e utilizzo nei passaggi tra percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale e il riconoscimento di apprendimenti e competenze in coerenza con il Quadro nazionale delle qualificazioni referenziato all'EQF.»"
A rettifica del parere reso nella seduta del 3 giugno scorso, sugli emendamenti 7.15, 7.16, 7.17 e 7.18, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Al comma 1, lettera *d*), dopo le parole: «disturbi specifici dell'apprendimento» inserire le seguenti: «e con bisogni educativi speciali»".
A rettifica del parere reso nella seduta del 3 giugno scorso, sugli emendamenti 10.11 e 10.12 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Al comma 1, lettera *a*), dopo le parole: «educative e didattiche,» inserire le seguenti: «e attività motorie e sportive integrate,»".
A rettifica del parere reso nella seduta del 3 giugno scorso, sugli emendamenti 13.16, 13.17, 13.18 e 13.19, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "All'articolo 13, comma 1, lettera *a*), numero 6), dopo le parole: «l'adozione di testi

didattici» è inserita la seguente: «anche» e dopo le parole: «dagli istituti scolastici» sono aggiunte le seguenti: «, accessibili agli alunni e agli studenti con disabilità»".
A rettifica del parere reso nella seduta del 3 giugno scorso, sull'emendamento 19.8, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Al comma 1, sostituire la lettera *c*) con la seguente: «*c*) definizione, a livello statale, dei principi fondamentali per l'esercizio delle attività edilizie nei comuni privi di strumenti urbanistici generali o in aree nelle quali non siano stati approvati strumenti urbanistici attuativi, ferma restando la possibilità per le regioni di individuare requisiti minimi applicativi specifici in coerenza con tali principi, nonché di esercitare i poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente;»".
A rettifica del parere reso nella seduta del 3 giugno scorso, sull'emendamento 33.12, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «*2-bis*. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e provvedono alla loro erogazione secondo le modalità e le forme di autonomia legislativa, organizzativa e finanziaria stabilite dai rispettivi statuti.»".
Il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 15.6, 15.7, 18.4, limitatamente alle lettere *b*) e *c*), 26.5, 30.21, 31.21, 33.11, 33.14, 33.15, 33.16 e 33.17.".
Il sottosegretario FRENI non ha osservazioni da formulare in merito alla proposta di parere formulata dal relatore.
Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.
La Commissione approva.

(1869) ***Disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché disposizioni per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024***

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 maggio.
Il sottosegretario FRENI deposita una nota contenente elementi di risposta ai rilievi formulati dalla relatrice, che viene messa a disposizione dei senatori.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(994) ***BERGESIO e altri. - Istituzione di una zona franca extradoganale montana per lo sviluppo economico della Valle di Susa***

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 5 febbraio 2025.
Il sottosegretario FRENI mette a disposizione della Commissione una nota del Ministero dell'economia e delle finanze contenente l'esito dell'istruttoria svolta in merito alla sostenibilità finanziaria del provvedimento, da cui emergono elementi di criticità sui profili finanziari.
Il PRESIDENTE dispone che la nota sia messa a disposizione della Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1635) ***Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti***

(Parere alla 2ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 giugno.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti sugli emendamenti approvati.
Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire in una prossima seduta gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(29) ***MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(42) ***Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana***
(761) ***GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***

(863) ***OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(903) ***DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(1028) ***Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo***
(1122) ***DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(1131) ***Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana***
(Parere alla 8a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 4 marzo.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.
Il sottosegretario FRENI prende atto del sollecito, riservandosi di fornire, non appena l'*iter* istruttorio sarà concluso, i chiarimenti richiesti dalla Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(65) ***PARRINI e FINA. - Disposizioni in materia di terapia del dolore e dignità nella fase finale della vita, nonché modifiche all'articolo 580 del codice penale***
(104) ***BAZOLI e altri. - Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita***
(124) ***Elisa PIRRO e altri. - Disposizioni in materia di suicidio medicalmente assistito e di trattamento eutanasico***
(570) ***DE CRISTOFARO e altri. - Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita***
(1083) ***PAROLI e altri. - Modifiche all'articolo 580 del codice penale e modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di disposizioni anticipate di trattamento e prestazione delle cure palliative***
(1408) ***Mariastella GELMINI e Giusy VERSACE. - Disposizioni in materia di morte medicalmente assistita***
(Parere alle Commissioni 2ª e 10ª riunite sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 maggio.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.
Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(939) ***Giulia COSENZA e altri. - Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Occidente ed europeo delle abbazie, degli insediamenti benedettini medioevali, dei cammini e dei territori delle province sui quali insistono***
(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 settembre 2024.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a predisporre la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.
Il sottosegretario FRENI fa presente che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica richiesta il 13 marzo 2024.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1506) ***DAMIANI e altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di furto d'auto***
(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 maggio.
Il PRESIDENTE formula un sollecito al Governo a fornire alla Commissione gli elementi istruttori richiesti.
Il rappresentante del GOVERNO, nel prendere nota del sollecito, assicura che lo riporterà agli uffici competenti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1619) ***ANCOROTTI e DE POLI. - Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e alla legge 17 agosto 2005, n. 174, in materia di disciplina dell'attività di acconciatore, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo***

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 marzo.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a dare riscontro alla richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il sottosegretario FRENI rappresenta che si è in attesa della predisposizione, da parte delle competenti amministrazioni, della relazione tecnica richiesta il 21 gennaio 2026.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1693) ***MALAN e altri. - Istituzione del Parco nazionale dell'Etna***

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 aprile.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a predisporre la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il sottosegretario FRENI rappresenta che si è in attesa della predisposizione, da parte delle competenti amministrazioni, della relazione tecnica richiesta il 28 aprile 2026.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

1.4.2.5. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.4.2.5.1. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 155(pom.) del 24/09/2024

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2024
155ª Seduta
Presidenza della Vice Presidente
COSENZA

La seduta inizia alle ore 15,30.
IN SEDE CONSULTIVA
(29) ***MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(761) ***GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(863) ***OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(903) ***DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(1028) ***Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo***
(1122) ***DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(1131) ***Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana***
(Parere all'8ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)
Il relatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) riferisce sul testo unificato dei disegni di legge in titolo, presentato dal relatore e adottato dalla 8ª Commissione permanente, alla quale i provvedimenti sono assegnati in sede di merito, nella seduta dello scorso 18 settembre.
Evidenzia, innanzitutto, che il tema della rigenerazione urbana riveste grande importanza nel contesto delle politiche di sviluppo sostenibile e di riqualificazione delle città. Si rammarica, al riguardo, che in Italia l'argomento sia stato spesso trascurato dal dibattito politico, lasciando il Paese indietro rispetto ad altre Nazioni che hanno già messo in atto strategie efficaci di rigenerazione. Reputa che una legge sulla rigenerazione urbana rappresenti un'opportunità per colmare detto vuoto normativo, ma ritiene essenziale che il testo legislativo sia sufficientemente chiaro, bilanciato e coerente, per evitare di creare confusione o generare inefficienze che potrebbero compromettere i risultati attesi.
Chiarisce poi che la rigenerazione urbana è un processo multidimensionale che va ben oltre interventi di ristrutturazione edilizia o efficientamento energetico. A suo giudizio, la proposta in discussione confonde il suddetto concetto con operazioni tecniche di ristrutturazione edilizia, efficientamento energetico e rinaturalizzazione del territorio che, sebbene importanti, non sono sufficienti a garantire una vera trasformazione urbana. Fa presente che la rigenerazione urbana dovrebbe includere una visione olistica della città, che integri aspetti sociali, economici, ambientali e culturali. Paventa che la riduzione di questo processo così complesso a un insieme di azioni tecniche possa condurre a una banalizzazione del concetto stesso, privando le città della possibilità di evolversi in modo sostenibile e a misura d'uomo. Oltre alle, a suo parere, già evidenti criticità tecniche e operative, sottolinea il potenziale danno culturale che la proposta in esame potrebbe causare. Ribadisce, quindi, che regolare in modo confuso e mal calibrato un concetto così centrale come la rigenerazione urbana rischia non

solo di rendere inefficace l'intervento, ma di svuotare di significato il termine stesso, banalizzandolo e rendendolo un mero strumento per interessi speculativi. Esprime il timore che questo possa compromettere le future possibilità di promuovere una vera rinascita delle città italiane.
Passa poi a porre in evidenza che il testo in esame introduce, a suo giudizio, una serie di sovrapposizioni normative che rischiano di complicare ulteriormente il quadro legislativo esistente, penalizzando le amministrazioni locali. La proposta - prosegue il relatore - concentra il potere decisionale nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riducendo significativamente l'autonomia delle amministrazioni locali. Ciò non solo ostacola la capacità di rispondere alle esigenze specifiche del territorio, ma impedisce anche l'adozione di politiche culturali mirate.
In merito ai profili di semplificazione, ritiene che la proposta in esame crei nuove barriere burocratiche, impedendo ai territori di agire in maniera autonoma e tempestiva per rispondere alle specifiche esigenze delle proprie comunità. Le città italiane hanno una storia e un patrimonio culturale unici, e la rigenerazione urbana dovrebbe partire dal riconoscimento e dalla valorizzazione di queste peculiarità. Ritiene fondamentale che le amministrazioni locali siano messe in condizione di gestire i processi di rigenerazione in modo autonomo e flessibile, senza dover fare i conti con una *governance* centralizzata che potrebbe non essere in grado di rispondere efficacemente alle esigenze specifiche del territorio.
Individua, quindi, una ulteriore criticità nella mancanza di incentivi adeguati per stimolare la partecipazione del settore privato a progetti che abbiano un reale impatto culturale e sociale. La proposta di legge unificata non prevede, a suo parere, misure sufficienti per incoraggiare investimenti privati che possano contribuire alla valorizzazione del patrimonio culturale e architettonico delle città. Paventa il rischio che, senza un chiaro quadro di incentivi, gli interventi di rigenerazione urbana si riducano a operazioni di facciata, prive di contenuti e di reale impatto sociale.
Esprime indi la sua convinzione che la rigenerazione urbana non possa essere trattata come un semplice intervento tecnico. Essa deve essere un processo che coinvolge vari aspetti della vita urbana, dalla sostenibilità ambientale alla coesione sociale, dalla tutela del patrimonio culturale allo sviluppo economico locale. A suo giudizio, il testo in esame sembra trascurare questa complessità, concentrandosi esclusivamente su interventi tecnici come l'efficientamento energetico e sismico. Dopo aver asserito che questi elementi sono senza dubbio importanti, si dichiara tuttavia convinto che essi non possano essere l'unico obiettivo della rigenerazione urbana. Sottolinea che le città hanno bisogno di interventi che migliorino la qualità della vita dei cittadini, mettendo al centro la cultura, la storia e il tessuto sociale dei luoghi. La vera rigenerazione urbana dovrebbe puntare a creare città vive e coese, in cui la cultura sia al centro dei processi di trasformazione. Altrimenti, si rischia di perdere il carattere unico delle città italiane, lasciando spazio a un'omologazione che non riflette le ricchezze storiche e culturali del Paese.
Pur dichiarando di comprendere le ragioni che hanno portato alla stesura della proposta in esame, ritiene che ci siano ancora ampi margini di miglioramento della stessa. Auspica, pertanto, che il relatore presso la Commissione di merito e i membri della medesima Commissione si prendano il tempo necessario per rivedere il testo, con l'obiettivo di arrivare ad una stesura finale che possa davvero essere utile e significativa per il Paese.
Ribadisce, conclusivamente, che solo un approccio più integrato e olistico potrà garantire che la rigenerazione urbana diventi uno strumento efficace per la trasformazione delle città italiane, in grado di migliorare la qualità della vita dei cittadini e di valorizzare il patrimonio culturale e storico del Paese.
La PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.
Il senatore CASTIELLO (*M5S*), nel condividere l'orientamento contrario espresso dal relatore Occhiuto sul testo unificato dei disegni di legge in titolo, pone in luce che il processo di rigenerazione urbana non può essere calato dall'alto mediante l'imposizione di un modello *standard*, ma deve essere promosso facendo leva sugli specifici contesti locali, così da garantire il rispetto e la valorizzazione delle differenti peculiarità storiche, culturali, antropologiche e sociali dei contesti medesimi.
Anche il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*) si richiama all'intervento del relatore Occhiuto, che ha

evidenziato le gravi criticità presenti nel testo unificato dei disegni di legge in materia di rigenerazione urbana. Si tratta, a suo avviso, di un intervento legislativo che peggiora il quadro normativo vigente e che risulta, in particolare, non rispettoso delle competenze spettanti alle autonomie territoriali. Nel ribadire il giudizio estremamente negativo della propria parte politica sul testo unificato, si dichiara disponibile a convergere su un eventuale schema di parere contrario.
Il senatore MARCHESCHI (*FdI*) e il senatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*) propongono di rinviare il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.
Il relatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) condivide la proposta di rinvio appena formulata e auspica che, nel frattempo, la Commissione di merito possa ulteriormente approfondire i contenuti del testo unificato, tenendo conto delle criticità evidenziate in sede di illustrazione.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività (n. 183)

(Osservazioni alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 settembre nel corso della quale si è svolta la discussione generale.
La PRESIDENTE, tenuto conto che il presidente Marti, relatore sul provvedimento in titolo, è impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, propone il rinvio dell'esame ad altra seduta.
Nessuno intervenendo in senso contrario, così rimane stabilito.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE, tenuto conto che il rappresentante del Governo designato a seguire i lavori della Commissione in sede redigente, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello, è impegnata nella partecipazione alla Conferenza dei Capigruppo in corso, dispone di sospendere la seduta sino alle 16,15.
Prende atto la Commissione
La seduta, sospesa alle ore 15,50 riprende alle ore 16,15.
Preso atto che la Conferenza dei Gruppo è ancora in corso e che, pertanto, il rappresentante del Governo non può partecipare ai lavori della Commissione, apprezzate le circostanze, la PRESIDENTE toglie la seduta.
La seduta termina alle ore 16,20.

1.4.2.5.2. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 165(pom.) del 29/10/2024

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2024
165ª Seduta
Presidenza del Presidente
MARTI

La seduta inizia alle ore 15.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE riferisce sugli esiti dell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, incaricato di definire la programmazione dei lavori.
A partire dalle sedute che saranno convocate nella settimana prossima, la Commissione esaminerà, in sede consultiva, il disegno di legge n. 1274 (Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali).
Inoltre, è stato deliberato l'avvio dell'esame del disegno di legge n. 1240 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca), d'iniziativa del Ministro dell'università e della ricerca, assegnato alla Commissione in sede redigente. Si è altresì convenuto di fissare a lunedì 4 novembre il termine entro cui i Gruppi potranno indicare i soggetti da audire, nel numero massimo di due per ciascun Gruppo.
L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari ha indi conferito mandato alla Presidenza di prendere contatti con il Presidente della 10a Commissione (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) al fine di proporre l'avvio dell'esame del disegno di legge n. 823 (Disposizioni in materia di innovazione ed evoluzione dei contratti di formazione medico-specialistica e per la valorizzazione dei ricercatori sanitari), d'iniziativa della sen. Cantù, assegnato in sede redigente alle Commissioni riunite 7ª e 10ª. Al riguardo, informa che la senatrice Bucalo ha peraltro segnalato l'imminente presentazione, unitamente ad altri colleghi del proprio Gruppo, di un provvedimento che interviene sulla medesima materia e che sarà, ove ne sussistano le condizioni, esaminato congiuntamente all'Atto Senato n. 823.
Infine, nel corso dell'Ufficio di Presidenza, è stata esaminata ed espressa condivisione per l'iniziativa dell'Associazione italiana editori "Io leggo perché", volta alla promozione della lettura tramite il potenziamento delle biblioteche scolastiche. L'iniziativa, che si terrà tra il 9 e il 17 novembre, con il coinvolgimento di oltre 27.000 scuole e 3800 librerie, prevede la disponibilità a recarsi in una libreria e donare un libro a una delle scuole, con la quale la libreria è gemellata. Al riguardo, l'Ufficio di Presidenza auspica un'ampia partecipazione di tutti i commissari alla lodevole iniziativa.
IN SEDE CONSULTIVA
(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024
(Doc. LXXXVI n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024

(Relazione alla 4a Commissione sul disegno di legge n. 1258. Parere alla 4a Commissione sul *Doc*. LXXXVI, n. 2. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 1258. Parere favorevole sul *Doc*. LXXXVI, n. 2)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 ottobre, nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - è stata svolta la relazione introduttiva e si è conclusa la discussione generale.

La relatrice COSENZA (*FdI*) presenta una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge n. 1258 (pubblicata in allegato).

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) preannuncia un voto di astensione della propria parte politica. Al riguardo, giudica inopportuna la scelta di affidare l'attuazione anche di direttive di estremo rilievo al Governo, affermando che l'eccessivo ricorso a norme di delega legislativa svilisce il ruolo del Parlamento.

Non essendoci ulteriori iscritti a parlare in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge in esame è posta ai voti e approvata.

La relatrice COSENZA (*FdI*) presenta uno schema di parere favorevole sul Documento LXXXVI, n. 2 (pubblicato in allegato).

Si passa indi alla votazione dello schema di parere favorevole sul Documento LXXXVI, n. 2.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, lo schema di parere favorevole della relatrice, previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, è posta ai voti e approvata.

(29) ***MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(761) ***GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(863) ***OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(903) ***DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(1028) ***Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo***
(1122) ***DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(1131) ***Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana***

(Parere all'8ª Commissione sul testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 24 settembre nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - è stata svolta la relazione introduttiva e aperta la discussione generale. Poiché non vi sono ulteriori interventi, dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il presidente MARTI (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore designato, senatore Occhiuto, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra uno schema di parere favorevole, con osservazioni, sui provvedimenti in titolo (pubblicato in allegato).

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) dichiara un voto di astensione del proprio Gruppo. Pur condividendo le osservazioni recate nello schema di parere, fa presente che il giudizio complessivo sul testo unificato adottato dalla Commissione di merito sui provvedimenti in titolo dipenderà dall'esito della fase emendativa, ancora incerto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, lo schema di parere favorevole con osservazioni del Presidente relatore è posto ai voti e approvato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Ministro della cultura recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019 e 2020, con riferimento alla regione Veneto (n. 221)

Schema di decreto del Ministro della cultura recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2021-2023, con riferimento alla regione Lombardia (n. 222)

Schema di decreto del Ministro della cultura recante rimodulazione delle risorse del Fondo per

la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2021-2023, con riferimento alla regione Campania (n. 223)
Schema di decreto del Ministro della cultura recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Campania (n. 224)
Schema di decreto del Ministro della cultura recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Abruzzo (n. 225)
(Pareri al Ministro della cultura, ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)
Il correlatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*) premette che gli atti del Governo in titolo recano rimodulazioni di parti del Fondo per la tutela del patrimonio culturale con riferimento a quattro regioni (Veneto, Lombardia, Campania e Abruzzo), istituito dall'articolo 1, commi 9 e 10, della legge n. 190 del 2014 nello stato di previsione del Ministero della cultura.
Le risorse del Fondo sono dirette alla realizzazione degli interventi indicati nell'apposito programma triennale definito dal Ministro della cultura, che lo trasmette al CIPESS (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile), dopo aver acquisito su di esso il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il programma individua gli interventi prioritari, le risorse da destinare a ciascun intervento e il relativo cronoprogramma; in base alla legge, il programma deve anche stabilire le modalità di definanziamento degli interventi, in caso di loro mancata attuazione. Il programma aggiornato, corredato dell'indicazione dello stato di attuazione degli interventi, deve essere trasmesso al CIPESS entro il 31 gennaio di ciascun anno. I programmi per le annualità 2021-2023 e per le annualità 2022-2024, finanziati con il richiamato Fondo, sono stati approvati, rispettivamente, con decreti ministeriali 16 dicembre 2021 e 18 luglio 2022, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Il correlatore procede dunque ad illustrare gli atti del Governo nn. 221 e 222, i quali recano rimodulazioni di parti del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con riferimento alle regioni Veneto e Lombardia.
Lo schema di decreto di cui all'atto n. 221 propone una rimodulazione - senza oneri aggiuntivi - delle risorse del programma relativo alle annualità 2019-2020, relativamente alla regione Veneto, per un importo complessivo di euro 125.292,43.
In particolare, il provvedimento propone una riduzione, pari al richiamato importo, delle risorse originariamente assegnate all'intervento "Opere edili di finitura ed impiantistiche finalizzate al ripristino dell'alloggio per il custode o di servizio presso la sede principale dei Frari", con contestuale destinazione del medesimo importo a favore del nuovo intervento "Opere edili di finitura e impiantistiche finalizzate al ripristino di ambiente di deposito di materiale archivistico presso la sede principale dei Frari".
Dalla documentazione trasmessa, prosegue l'oratore, si evince che su tale proposta di rimodulazione, presentata dall'Archivio di Stato di Venezia, è stato acquisito il parere favorevole del Comitato tecnico-scientifico per gli Archivi.
La richiesta di rimodulazione è motivata in ragione "delle mutate esigenze dell'Istituto rispetto alle quali l'intervento originariamente previsto risulta obsoleto a fronte della contestuale necessità di effettuare opere finalizzate a ripristinare gli ambienti da destinarsi alla originaria funzione di deposito presso il medesimo Istituto".
Soffermandosi indi sullo schema di decreto di cui all'atto n. 222, il correlatore fa presente che esso dispone una rimodulazione - anche in questo caso senza oneri aggiuntivi - delle risorse del programma relativo alle annualità 2021-2023, relativamente alla regione Lombardia, per un importo complessivo di euro 1.094.420.
In particolare, si propongono delle riduzioni, pari a euro 55.000 per l'anno finanziario 2021, a euro 102.473 per l'anno finanziario 2022 e a euro 300.000 per l'anno finanziario 2023 delle risorse originariamente assegnate agli interventi denominati "Restauro e consolidamento locali e

Realizzazione deposito opere d'arte, con adeguamento impiantistico e inserimento controllo termoigrometrico" da realizzarsi presso il Cortile *ex* Scuderie Reali e Depositi Corte Nuova (piano terreno, locali *ex* ristorante). In virtù di dette rimodulazioni, vengono destinati i medesimi importi a favore degli interventi denominati "Recupero, restauro e rifunzionalizzazione del primo piano del "Casino delle Guardie Nobili", destinato ad accogliere il museo dell'arte del XIX e del XX secolo di Mantova" da effettuarsi, in riferimento alle annualità sopra richiamate, presso il richiamato Casino delle Guardie Nobili.

L'Atto del Governo n. 222 propone inoltre riduzioni pari a euro 24.000 per l'anno finanziario 2021, a euro 146.000 per l'anno finanziario 2022 e a euro 466.947 per l'anno finanziario 2023 delle risorse originariamente assegnate agli interventi aventi ad oggetto "Restauro superfici" da realizzarsi presso il Cortile delle Otto Facce. In virtù di detta rimodulazione, vengono destinati i medesimi importi a favore dei nuovi interventi concernenti "Accessibilità al grande salone dell'Armeria, di 1000 mq, a completamento del progetto finanziato con fondi FSC, lotto 1" da effettuarsi, in relazione alle annualità sopra richiamate, presso il Palazzo del Capitano.

L'oratore rileva che su tali proposte di rimodulazione, presentate dal Palazzo Ducale di Mantova, è stato acquisito l'avviso favorevole del Comitato tecnico-scientifico per i Musei e l'economia della cultura.

La richiesta di rimodulazione è motivata con "l'impossibilità di avviare l'intervento originariamente proposto nel breve-medio termine a causa delle notevoli e non risolvibili interferenze con l'attiguo recupero del Casino delle Guardie Nobili, nonché a fronte dell'assoluta necessità di realizzare interventi volti a conferire una maggiore accessibilità e la piena fruibilità al grande salone dell'Armeria" e con "la necessità di effettuare tali interventi in continuità e complementarità con altre opere attualmente in corso presso il medesimo oggetto".

La correlatrice COSENZA (*FdI*) illustra gli atti del Governo nn. 223, 224 e 225, i quali recano rimodulazioni di parti del Fondo per la tutela del patrimonio culturale con riferimento alle regioni Campania e Abruzzo.

Lo schema di decreto di cui all'atto n. 223 propone una rimodulazione - senza oneri aggiuntivi - del programma relativo alle annualità 2021-2023, per la regione Campania, per un importo complessivo pari a euro 370.000.

In particolare, per l'anno finanziario 2023, propone di destinare parte delle risorse originariamente assegnate all'intervento "Allestimento sezione espositiva dedicata al Cratere di Assteas", presso il Museo Archeologico del Sannio Caudino, a favore dell'intervento "Allestimento dei depositi e del nuovo Museo Archeologico nazionale dell'antica Allifae" da effettuarsi presso il Museo archeologico Nazionale dell'Antica Allifae, per un importo complessivo oggetto di rimodulazione pari a euro 370.000.

Pertanto, con riferimento all'anno finanziario 2023, l'importo originariamente assegnato ai lavori di "Allestimento sezione espositiva dedicata al Cratere di Assteas" presso il Museo Archeologico del Sannio Caudino, pari ad euro 380.000, viene rideterminato in euro 10.000.

Fa indi presente che su tale proposta di riformulazione, presentata dalla Direzione regionale Musei Nazionali Campania, è stato acquisito il parere favorevole del Comitato tecnico-scientifico per i Musei e l'Economia della Cultura.

La richiamata richiesta di rimodulazione è motivata dall'Esecutivo in ragione della "presenza di altre fonti di finanziamento a parziale copertura dell'intervento originariamente previsto", nonché della "concomitante necessità di operare un intervento organico finalizzato ad adeguare il Museo archeologico Nazionale dell'Antica Alifae agli *standard* previsti dai "Livelli Uniformi di qualità per i Musei", elaborati in attuazione dell'articolo 114 del decreto legislativo 42/2004 e adottati dal Ministero della cultura con decreto ministeriale n. 113 del 21 febbraio 2018".

Per quel che concerne lo schema di decreto di cui all'atto n. 224, lo stesso dispone una rimodulazione - senza oneri aggiuntivi - delle risorse del programma relativo alle annualità 2022-2024, relativamente alla regione Campania, per un importo complessivo di euro 302.725.

In particolare, si propongono delle riduzioni, pari a euro 100.000 per l'anno finanziario 2022, a euro

150.000 per l'anno finanziario 2023 e a euro 52.725 per l'anno finanziario 2024 delle risorse originariamente destinate agli interventi denominati "Tutela, recupero, manutenzione e valorizzazione della fortificazione sannitica su Monte Alifano (Caiazzo) e del suo contesto ambientale" da realizzarsi presso la richiamata Fortificazione sannitica. In virtù di dette rimodulazioni, vengono assegnati i medesimi importi a favore degli interventi denominati "Interventi di recupero, consolidamento e restauro delle strutture emergenti e nuove indagini archeologiche" da effettuarsi presso l'area archeologica dell'antica Atella a Sant'Arpino (CE).

La correlatrice fa presente che su tali proposte di rimodulazione, presentate dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, è stato acquisito l'avviso favorevole del Comitato tecnico-scientifico per l'Archeologia.

La richiesta di rimodulazione in esame è motivata in quanto "l'area su cui ricade l'intervento originario, non ancora avviato, vincolata ai sensi del decreto ministeriale 25 novembre 1991, è risultata essere di proprietà privata e pertanto non rientrante nella casistica prevista dalla norma".

Quanto, infine, allo schema di decreto di cui all'atto n. 225, esso propone una rimodulazione - senza oneri aggiuntivi - del programma relativo alle annualità 2022-2024, per la regione Abruzzo, per un importo complessivo pari a euro 300.000.

In particolare, per l'anno finanziario 2024, lo schema di decreto propone di destinare parte delle risorse originariamente assegnate all'intervento relativo allo "scavo, restauro e valorizzazione di un municipium tra i monti" da realizzarsi presso l'Area archeologica di Juvanum, a favore dell'intervento "Allestimento del Centro di documentazione Millenni a Colle Gallo" da effettuarsi presso il Centro di documentazione Colle Gallo, per un importo complessivo oggetto di rimodulazione pari a euro 300.000.

Pertanto, con riferimento all'anno finanziario 2024, l'importo originariamente assegnato al richiamato intervento relativo allo scavo, restauro e valorizzazione di un municipium tra i monti" da realizzarsi presso l'Area archeologica di Juvanum, pari ad euro 660.000, viene rideterminato in euro 360.000.

La correlatrice evidenzia che su tale proposta di riformulazione, presentata dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Chieti e Pescara, è stato acquisito il parere favorevole dei Comitati tecnico-scientifici per l'Archeologia e per il Paesaggio.

La richiesta di rimodulazione è giustificata dal Governo alla luce della "necessità di ridimensionare l'attività di scavo presso l'Area archeologica di Juvanum poiché a seguito della predisposizione di un progetto di manutenzione ordinaria di una parte delle murature dell'area archeologica, si è valutato di concentrare il successivo intervento su opere di conservazione e di ridurre l'esecuzione dello scavo di ampliamento, nonché in ragione della contestuale necessità di provvedere all'allestimento del Centro di documentazione "Millenni a Colle Gallo" per la valorizzazione degli esiti dello scavo di Piazza San Giustino Colle Gallo a Chieti".

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale e, non essendovi richieste di intervento, dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il correlatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*) propone l'espressione di un parere favorevole sugli Atti nn. 221 e 222.

La correlatrice COSENZA (*FdI*), a sua volta, propone l'espressione di un parere favorevole sugli Atti nn. 223, 224 e 225.

Poiché nessuno chiede di intervenire in sede di dichiarazione di voto, il PRESIDENTE avverte che si procederà separatamente alla votazione di ciascuna delle proposte di parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori su ciascuno dei provvedimenti in titolo, la Commissione, in esito a distinte votazioni, approva le proposte di parere favorevole del correlatore Paganella sull'atto del Governo n. 221 e sull'atto del Governo n. 222, nonché le proposte di parere favorevole della correlatrice Cosenza sull'atto del Governo n. 223, sull'atto del Governo n. 224 e sull'atto del Governo n. 225.

SULL'ODIERNA RIUNIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE informa che, su richiesta della senatrice D'Elia avanzata a nome del Partito Democratico, nel corso dell'odierna riunione della Sottocommissione per i pareri, l'esame, in sede

consultiva, dei disegni di legge n. 1192, recante "Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie", e n. 1264, recante "Disposizioni in materia di lavoro", è stato rimesso alla sede plenaria.
Avverte che l'avvio della trattazione di tali disegni di legge potrà avvenire già nella seduta convocata per domani, alle ore 9.30.
Prende atto la Commissione.
INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI
Il PRESIDENTE, come poc'anzi stabilito, avverte che l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1192, recante "Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie", e del disegno di legge n. 1264, recante "Disposizioni in materia di lavoro".
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 15,20.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1258

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
premesso che la legge di delegazione europea è uno dei principali strumenti di adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea (UE) introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234;
preso atto che i provvedimenti dell'UE che si intendono recepire nell'ordinamento nazionale non incidono in modo rilevante nelle materie di più stretta competenza della Commissione;
tenuto conto di quanto comunque disposto dalle disposizioni nel loro complesso e, nello specifico, dalla direttiva (UE) 2024/1262, adottata dalla Commissione europea il 13 marzo 2024, recante la modifica della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, al fine di adeguarne alcune norme alle attuali conoscenze scientifiche,
si esprime, per quanto di competenza, favorevolmente.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOC LXXXVI, n. 2

La Commissione, esaminato il documento in titolo,
premesso che esso si compone di quattro parti, articolate al loro interno in tematiche sviluppate attraverso appositi *dossier*;
considerati, per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione, i *dossier* n. 44 "I settori culturali e creativi verso l'obiettivo climatico per il 2040"; n. 45 "Cambiamenti climatici e tutela del patrimonio culturale"; n. 46 "Produzione di energia eolica e tutela dei valori paesaggistici"; n. 54 "Istruzione digitale"; n. 65 "Geoblocking nel settore cinematografico e audiovisivo"; n. 90 "Diploma europeo congiunto"; n. 91 "Coordinamento del progetto ERASMUS +"; n. 92 "Settimana europea per lo sport (edizione 2024)"; n. 130 "Programma quadro di Ricerca e Innovazione"; n. 135 "Desk Italia Europa Creativa per i settori culturali e creativi"; e n. 136 "Il Grant Office nel settore culturale",
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 29, 761, 863, 903, 1028, 1122 e 1131

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo,
premesso che:
essi dettano misure in materia di rigenerazione urbana;
la Commissione di merito, in sede di esame congiunto dei richiamati disegni di legge, ha adottato, nella seduta dello scorso 18 settembre, un testo unificato, presentato dal relatore, senatore Rosso, che opera una sintesi delle proposte legislative;
nel nuovo testo la rigenerazione urbana è da intendersi quale "strumento finalizzato al recupero del

patrimonio costruito per migliorarne la qualità, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica, nonché alla promozione di politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo";
l'articolo 3, nel dettare norme sulla *governance* della rigenerazione urbana, definisce i compiti istituzionali spettanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nonché ai comuni;
nell'ambito della *governance* non è pertanto contemplato il Ministero della cultura;
considerato invece opportuno un tale coinvolgimento, atteso che il Ministero della cultura ha competenza in materia di paesaggio e che l'articolo 1 del testo unificato:
a) al comma 1, fa esplicito riferimento alla Convenzione europea sul paesaggio, ratificata ai sensi della legge n. 14 del 2006;
b) al medesimo comma 1, individua, come già segnalato, nella rigenerazione urbana lo strumento finalizzato al recupero del patrimonio in modo da perseguire, fra l'altro, proprio la tutela del paesaggio;
c) al comma 2, lettera *g)*, individua la tutela dei centri storici nelle peculiarità identitarie, culturali e paesaggistiche come uno degli obiettivi dell'intervento normativo in esame;
tenuto conto che:
l'articolo 7, al comma 7, del testo unificato stabilisce che, all'interno dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico, gli interventi diretti privati di rigenerazione urbana sono consentiti esclusivamente nell'ambito della programmazione comunale o di piani urbanistici di recupero e riqualificazione particolareggiati. La programmazione comunale di rigenerazione dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico è adottata previa intesa con la Soprintendenza archeologica, belle arti e del paesaggio e per i relativi interventi attuativi di rigenerazione non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica;
la definizione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi di recupero non richiede l'autorizzazione paesaggistica è, invero, ai sensi della disciplina recata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, demandata, in via ordinaria, alla pianificazione paesaggistica condotta dalle Regioni congiuntamente al Ministero della cultura;
parrebbe pertanto opportuno un approfondimento in ordine al richiamato articolo 7, comma 7, che reca deroga all'autorizzazione paesaggistica, al fine di verificarne il mantenimento o la sua espunzione dal testo alla luce delle competenze spettanti alle regioni in materia,
esprime, anche alla luce del testo unificato adottato alla Commissione di merito, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare l'articolo 3, che individua i soggetti istituzionali coinvolti nella *governance* della rigenerazione urbana, al fine di includere anche il Ministero della cultura;
b) valuti altresì l'opportunità di svolgere un approfondimento in merito all'articolo 7, comma 7, che introduce una deroga all'autorizzazione paesaggistica, alla luce delle competenze spettanti alle regioni ai sensi della normativa vigente.

1.4.2.6. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.6.1. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 161(ant.) del 26/09/2024

collegamento al documento su www.senato.it

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)
GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 2024
161ª Seduta
Presidenza del Presidente
DE CARLO

La seduta inizia alle ore 9,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana
(42) Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana
(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana
(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana
(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana
(1028) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo
(1122) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana
(1131) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana
(Parere alla 8ª Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole)
Il relatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) riferisce sui disegni di legge in titolo, sui quali la Commissione è chiamata da tempo a rendere un parere all'8a Commissione, che li esamina congiuntamente. Fa presente che l'esame delle numerose proposte ha condotto, nella Commissione di merito, all'elaborazione di un testo unificato, adottato quale base per la discussione nella seduta di mercoledì 18 settembre.
Evidenzia poi che tutti i testi prevedono la redazione di un Piano o programma per la rigenerazione urbana, dettano finalità e definizioni, disciplinano la *governance* e gli eventuali interventi agevolativi, individuano i compiti degli enti locali e stanziano le relative risorse.
Riferisce indi che il disegno di legge n. 29, a prima firma del senatore Mirabelli, si compone di 20 articoli. Esso menziona, tra le finalità della rigenerazione urbana, anche quelle di: favorire l'integrazione sociale, culturale e funzionale mediante la formazione di nuove centralità urbane e la compresenza e l'interrelazione di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali; tutelare i centri storici dalle distorsioni causate dalla pressione turistica e dalla diminuzione dei residenti; tutelare i centri urbani dal degrado causato dai processi di desertificazione delle attività produttive e commerciali.
Il disegno di legge n. 42, a prima firma della senatrice Rossomando, si compone di 5 articoli. Esso

detta princìpi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole, naturali e seminaturali, anche ai fini di promuovere e tutelare il paesaggio, l'ambiente e l'attività agricola, di adattamento ai cambiamenti climatici, nonché della riduzione dei fenomeni che causano erosione, perdita di materia organica e di biodiversità. Il monitoraggio del consumo di suolo è assicurato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dalle Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome, anche in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).
Il disegno di legge n. 761, a prima firma del senatore Gasparri, si compone di 14 articoli. Esso individua tra gli obiettivi anche quelli di favorire il riuso, il rinnovamento o la sostituzione di aree già urbanizzate e di aree produttive e di integrazione funzionale di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali.
Il disegno di legge n. 863, a prima firma del senatore Occhiuto, si compone di 5 articoli. Esso stabilisce che gli interventi di rigenerazione urbana sono riferibili, tra l'altro, a determinati ambiti di intervento, tra cui le aree dismesse, ovvero luoghi in precedenza adibiti a fabbriche, opifici, nonché strutture pubbliche abbandonate in stato di degrado o che contribuiscono alla formazione di un microclima più caldo all'interno delle aree urbane, la cui conseguente alterazione termica incide sulla vivibilità.
Il disegno di legge n. 903, a prima firma del senatore Dreosto, si compone di 12 articoli. Esso mira, tra l'altro, a favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti e al recupero del tessuto produttivo e commerciale compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo.
Il disegno di legge n. 1028, a prima firma della senatrice Sironi, si compone di 24 articoli. Tra le definizioni, esso include quella di "compendio agricolo neo-rurale", quale insediamento rurale oggetto dell'attività di recupero e di riqualificazione che, limitando il consumo di suolo, viene provvisto delle dotazioni urbanistiche ed ecologiche e delle nuove tecnologie di comunicazione e di trasmissione di dati, in modo da offrire nuovo sviluppo economico e occupazionale, nonché quella di "boschi di neoformazione", intesi quali giovani formazioni di specie arboree e arbustive originate da processi naturali a seguito dell'abbandono di aree dismesse da precedenti usi del suolo. I boschi e le foreste sono considerati risorsa strategica nazionale, ai fini della salvaguardia naturalistica e paesaggistica, della difesa dei suoli e della tutela idrogeologica e del sistema climatico. Anche in questo caso, si affida il monitoraggio del consumo e dell'impermeabilizzazione di nuovo suolo all'ISPRA, che si avvale della collaborazione delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente e del CREA.
Il disegno di legge n. 1122, a prima firma del senatore De Priamo, si compone di 11 articoli. Tra le altre misure, esso istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana le cui risorse sono destinate annualmente, per la parte immateriale, anche a: riorganizzare, mediante processi di partecipazione sociale e imprenditoriale, il tessuto storico urbano recuperandone la sua memoria identitaria, i negozi storici, i laboratori ovvero tutte quelle realtà che si sono consolidate nel tempo e che valorizzano l'aspetto tradizionale e culturale del territorio; promuovere progetti innovativi, *start-up* e aziende che favoriscano la socializzazione e l'integrazione tra soggetti differenti per genere, cultura e religione.
Il disegno di legge n. 1131, a prima firma della senatrice Gelmini, si compone di 7 articoli. Tra i principi fondamentali che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle funzioni legislative di propria competenza, nonché i comuni, le unioni dei comuni, le città metropolitane e le province, sono tenuti a rispettare sono citati: la valorizzazione del verde pubblico e privato nonché delle filiere agricole di qualità anche nei territori urbanizzati e lo sviluppo delle potenzialità multifunzionali delle aree agricole e forestali, coniugando le diversificate funzioni produttive con il presidio idrogeologico, ambientale e paesaggistico; lo sviluppo regionale attraverso la rigenerazione delle aree industriali, l'implementazione della mobilità sostenibile e intermodale, la realizzazione delle infrastrutture digitali; l'implementazione di politiche territoriali mirate all'ottimizzazione e alla funzionalizzazione delle procedure di pianificazione per agevolare e

promuovere lo sviluppo delle attività economiche, sociali e turistico-ricettive.
Considerati i predetti provvedimenti, il relatore si sofferma sul testo unificato adottato a base dell'esame in 8a Commissione che annovera, tra le finalità, per quanto di competenza, quelle di: favorire il riuso, il rinnovamento o la sostituzione sia di aree già urbanizzate che di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee; elevare la qualità della vita, nei centri storici e nelle periferie, con l'integrazione funzionale di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali; tutelare i centri storici nelle peculiarità identitarie, favorendo fra l'altro la presenza equilibrata e sostenibile delle funzioni connesse all'ospitalità. All'interno delle definizioni vi sono poi quelle di: "cintura verde", quale area, individuata dai comuni, con funzioni agricole, ecologico-ambientali e ricreative, coerenti con la conservazione degli ecosistemi, finalizzata ad impedire il consumo di suolo e a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, l'efficienza energetica e l'assorbimento delle polveri sottili, nonché a ridurre l'effetto «isola di calore», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane; "isola di calore", ossia l'accumulo di calore causato, nelle aree urbane, dalla prevalenza della cementificazione rispetto alle aree verdi, dalla concentrazione di emissioni degli autoveicoli, degli impianti industriali e dei sistemi di riscaldamento.
Avviandosi alla conclusione, segnala che per quanto attiene alle funzioni degli enti locali, le regioni, in base alla specificità del territorio e della legislazione regionale in materia di urbanistica, individuano incentivi e semplificazioni ulteriori per favorire gli interventi di rigenerazione pubblica e privata e, tra essi: l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso anche in deroga allo strumento urbanistico, fermo restando l'obbligo di richiesta dell'atto comunale per il cambio di destinazione d'uso nel caso di interventi finalizzati ad attività di ricettività turistica complementare ricadenti all'interno dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico. I comuni individuano altresì le restanti aree eleggibili solo a destinazioni legate alle attività agricole o alle funzioni previste all'interno della cintura verde. Gli interventi attuativi della programmazione comunale di rigenerazione urbana destinati a beneficiare del contributo economico del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 10, assicurano anche il recupero del tessuto produttivo e commerciale compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo.
Si apre la discussione generale.
Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, il relatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) propone di esprimere un unico parere favorevole sui testi, che tiene conto delle disposizioni di competenza confluite nel testo unificato.
In dichiarazione di voto interviene la senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*), premettendo che tutti i disegni di legge contengono principi condivisibili, tanto più che il tema della rigenerazione urbana è qualificante per il suo Gruppo. Tuttavia, alcuni testi, ed in particolare il n. 1131, sembrano perseguire finalità diverse, assimilabili ad una sorta di condono. Considerata l'esigenza di approfondire i contenuti del testo unificato adottato dall'8ª Commissione, dichiara pertanto in questa sede un voto di astensione.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività (n. 183)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 27, commi 1, lettera l-*bis)*, e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 settembre.
Il PRESIDENTE comunica che si sono concluse le audizioni e che sono stati trasmessi i testi dell'intesa in Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato. La Presidenza del Senato ha pertanto sciolto la riserva e autorizzato la Commissione a concludere l'esame dell'atto in titolo. Ricorda peraltro che il relatore Paroli aveva preannunciato l'intenzione di veicolare informalmente tra i Gruppi uno schema di parere, onde raccogliere eventuali suggerimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PARTECIPAZIONE DI UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE AL G7 AGRICOLTURA

Il PRESIDENTE ricorda che, nelle giornate del 23 e 24 settembre, una delegazione della Commissione, composta da lui medesimo e dai vicepresidenti, ha partecipato, su invito del ministro Lollobrigida, a due eventi connessi al G7 agricoltura, attualmente in corso a Ortigia, unitamente ad una delegazione della XIII Commissione della Camera. In particolare, la delegazione ha preso parte, lunedì 23 settembre, all'incontro pubblico sul contrasto alle agromafie e, martedì 24 settembre, al confronto sul futuro dell'agricoltura e della pesca con le Istituzioni italiane ed europee.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE avverte che la documentazione depositata dagli auditi in relazione alle audizioni informali sui disegni di legge nn. 972, 1145 e 1167 (Riduzione dello spreco alimentare), svolte in sede di Ufficio di Presidenza nella giornata di ieri, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quella che perverrà successivamente.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1131
XIX Legislatura

- Dati generali
- Testi ed emendamenti
- Trattazione in Commissione
- Trattazione in consultiva
- Trattazione in Assemblea

Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana
Titolo breve: *Rigenerazione urbana*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta	Attività (esito)
N. 389 10 febbraio 2026	**Dibattito connesso** Discusso congiuntamente: S.29, S.761, S.863, S.903, S.1028, S.42, S.1122 *Sui lavori del Senato*
N. 390 11 febbraio 2026	**Dibattito connesso** *Sui lavori del Senato*

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 389 del 10/02/2026

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIX LEGISLATURA ------

389a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 2026

_____

Presidenza del presidente LA RUSSA,
indi del vice presidente RONZULLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente LA RUSSA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,34)*.

Si dia lettura del processo verbale.

MATERA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 4 febbraio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che in data 5 febbraio è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026» (1785).

Sul Giorno del ricordo

PRESIDENTE. Questa mattina, alla presenza del Presidente della Repubblica, di molti Ministri e di molti parlamentari, si è celebrata la ricorrenza, che cade appunto nella data del 10 febbraio, del Giorno del ricordo, in memoria dei caduti delle foibe e degli italiani che dovettero lasciare la Dalmazia, l'Istria e Fiume sotto l'incalzare dei titini.

Sul 5° anniversario della scomparsa di Franco Marini

PRESIDENTE. *(Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi).* Onorevoli colleghi, ieri ricorreva il quinto anniversario della scomparsa del presidente Franco Marini.

Franco Marini, come certamente ricorderete, è stato dirigente sindacale, leader politico, Ministro della Repubblica e anche Presidente del Senato. Prima ancora, è stato un uomo del popolo, profondamente legato alle proprie radici e ai valori della giustizia sociale, della libertà e della democrazia, che hanno sempre orientato il suo impegno politico. Il sindacato fu però la sua vera vocazione: Franco Marini

seppe interpretarne il ruolo in modo innovativo, concependolo come capace di coniugare tutela del lavoro e sviluppo nazionale. L'esperienza maturata alla guida della CISL lo condusse all'incarico di Ministro del lavoro e poi a un lungo percorso parlamentare, fino alla carica - come ricordavo - di Presidente del Senato.

Franco Marini ha incarnato uno stile politico fondato sul rispetto dell'avversario, sulla ricerca del confronto e sulla costruzione di soluzioni condivise. Ho visto proprio ieri sul «Corriere della Sera» una pagina dedicatagli dalla fondazione che porta il suo nome e ne ho tratto spunto per segnalarvi alcuni passaggi. L'appello contenuto in questa pagina dice: «trovare un terreno comune di iniziativa, di presenza e di impegno che non faccia leva sulla emotività o sui disegni personali, ma sull'insieme dei problemi e delle attese della società italiana: c'è un'idea più grande di ciascuno di noi per la quale vale battersi e lottare superando le divisioni dell'oggi» - e Marini indica quali sono - «fra chi sostiene verità uniche assolute e chi crede invece nel dialogo e nel riconoscimento dell'identità degli altri; tra un liberismo inteso come oltranzismo del mercato e chi pone invece il lavoro come il progetto strategico intorno a cui fondare i diritti dei cittadini».

Nel riflettere su queste parole, rivolgo un affettuoso pensiero di vicinanza e cordoglio ai suoi familiari e invito l'Assemblea a ricordare il presidente Franco Marini osservando un minuto di rispettoso silenzio. *(L'Assemblea osserva un minuto di silenzio). (Applausi).*

FURLAN *(IV-C-RE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FURLAN *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, a cinque anni dalla scomparsa di Franco Marini parlarne in quest'Aula per me ha un significato che va ben oltre il dovere istituzionale. È il ricordo di una persona con cui ho condiviso il tratto importante della mia vita sindacale e pubblica ed insieme l'occasione per richiamare una figura che ha accompagnato con misura, senso di responsabilità e del dovere alcune delle fasi più significative della storia repubblicana, contribuendo in modo concreto alla costruzione e al consolidamento delle nostre istituzioni democratiche.

La sua presenza nella storia pubblica del Paese è stata costante e riconoscibile, ma mai esibita. Franco ha sempre interpretato i ruoli che gli sono stati affidati con misura e attenzione rispetto alle regole, con una concezione della politica intesa prima di tutto come servizio, un servizio rivolto alle istituzioni, ma anche alle persone e alle comunità che esse rappresentano.

La sua formazione affonda le radici nel mondo del lavoro ed è lì che ha maturato una visione della società fondata sul valore della rappresentanza, sulla responsabilità delle scelte e sulla necessità del confronto. Alla CISL, di cui è stato segretario generale, Franco Marini ha contribuito a rafforzare una cultura sindacale autonoma dalla politica, basata sulla contrattazione e sulla partecipazione, capace di tutelare i lavoratori e le lavoratrici senza alimentare illusioni, né contrapposizioni sterili. In quell'esperienza ha preso forma un modo di intendere il riformismo come processo graduale e condiviso; un riformismo che non cercava scorciatoie, che non si affidava alla semplificazione, ma che puntava a risultati duraturi, compatibili con la tenuta sociale e istituzionale del Paese.

Franco era convinto che il conflitto, quando emerge, debba essere governato, ricondotto entro un quadro di regole e responsabilità reciproche. Questa impostazione lo ha accompagnato e ha trovato una prova particolarmente significativa negli anni segnati dal terrorismo, quando la vita democratica del Paese fu sottoposta a tensioni profonde e continue. In quella fase così complessa, Franco Marini contribuì a mantenere saldo il riferimento allo Stato di diritto, nella convinzione che la risposta alla violenza dovesse rimanere ancorata ai principi costituzionali e al rispetto delle istituzioni. Era consapevole che il contrasto al terrorismo non potesse risolversi in una logica puramente repressivo-emergenziale, ma dovesse muoversi entro un quadro di legalità, di responsabilità e di equilibrio, capace di salvaguardare al tempo stesso la sicurezza dei cittadini e le garanzie democratiche ed istituzionali. *(Applausi)*.

In un contesto segnato da forti pressioni, da richieste di soluzioni immediate, Marini richiamò con continuità la necessità di decisioni ponderate, evitando che l'eccezione diventasse regola e che la paura finisse per erodere i fondamenti della convivenza civile. Contrastare il terrorismo per lui significava

difendere la democrazia senza snaturarla, preservando un rapporto di fiducia tra lo Stato e i cittadini, riaffermando il ruolo delle istituzioni come presidio di legalità e coesione.
Franco Marini ha sempre attribuito un grande valore al Parlamento, come luogo centrale del confronto democratico e della rappresentanza.
Considerava le Assemblee come spazi nei quali le differenze politiche non devono essere negate, ma ricomposte attraverso il dialogo e il rispetto delle regole comuni.
Il suo attaccamento al suo territorio, all'Abruzzo, alle politiche territoriali, alla sua storia di alpino antifascista *(Applausi)* ha contraddistinto, per tutto il suo percorso istituzionale, i suoi valori, che hanno permeato prima la sua cultura sindacale e poi quella politica: grande rispetto per le persone, grande rispetto per quest'Aula, per i senatori, per le senatrici, che dimostrava, anche nella conduzione dell'Assemblea... *(Applausi. Il microfono si disattiva automaticamente. Commenti)*.
PRESIDENTE. Credevo avesse concluso. Abbiamo già dato più di un minuto, però, prego, concluda.
FURLAN *(IV-C-RE)*. Lo dimostrava dando risposte positive. Tenere insieme e creare condizioni di scelte condivise nei momenti più importanti, alle volte anche spinosi, della vita democratica è quello che caratterizza un grande statista, come lui è stato. Abbiamo tanto da imparare da lui. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. La ringrazio. Abbiamo concesso due minuti in più alla senatrice Furlan, anche perché era stato il suo Gruppo a chiedere una commemorazione di Franco Marini, che peraltro io avevo autonomamente già deciso.
MAGNI *(Misto-AVS)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAGNI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, oggi, a cinque anni dalla sua scomparsa, ricordiamo la figura di Franco Marini. Il Senato non ricorda soltanto un suo Presidente, ma anche una figura che ha attraversato tutti i livelli della nostra storia democratica, lasciando un segno profondo, riconoscibile, nel sindacato, nella politica, nelle istituzioni.
Formatosi nella CISL, accanto a figure importanti e straordinarie, come Pastore e Storti, durante la sua segreteria Marini è stato uno dei protagonisti della stagione dell'unità sindacale, una stagione per me molto cara, che conosco abbastanza bene, che ho vissuto e alla quale ho partecipato. Il sindacato per Franco Marini non è stato solo, quindi, una parentesi nella sua vita, ma anche una scuola, un orizzonte, il suo mondo; questo è stato il sindacato per Franco Marini.
Lo ricordo come un sindacalista combattivo, molto tenace, caratteristiche che poi portò nell'attività politica. Era capace di affrontare lo scontro senza mai perdere il senso del rispetto dell'avversario, replicando la stessa capacità che aveva anche nel sindacato, quando, pur di fronte alla diversità, aveva sempre e comunque un'attenzione a capire l'altro per poter fare dei passi in avanti.
La difesa dei lavoratori per lui non era, quindi, un fatto subordinato alle logiche di partito; anche quando fu esponente autorevole della Democrazia Cristiana, seppe dimostrare di anteporre agli interessi di parte quelli dei lavoratori e delle lavoratrici nel loro insieme.
Questa impostazione lo accompagnò nel passaggio alla politica istituzionale. Da Ministro del lavoro nell'ultimo Governo Andreotti e, poi, come dirigente politico erede di Donat-Cattin, Marini non abbandonò mai la sua matrice sindacale, che voleva dire attenzione alle condizioni materiali, rifiuto dell'ideologismo astratto, ma concretezza nelle cose. Era un uomo pratico, un grande organizzatore, dotato però anche di una visione ampia. Non a caso, io credo, Martinazzoli lo volle come responsabile dell'organizzazione del Partito Popolare Italiano nel momento più delicato: il tentativo di traghettare il cattolicesimo democratico nella nuova Repubblica.
Con Marini alla guida del partito, il Partito Popolare Italiano entrò stabilmente nel centrosinistra, traghettò il cattolicesimo democratico nella sua casa naturale, aprendo la strada all'Ulivo. Marini, infatti, è stato, in tutta la sua attività, un uomo di sinistra, ovviamente non un estremista, ma neppure un moderato, se per moderazione si intende disponibilità a rinunciare ai propri principi.
Nell'ultima fase della sua vita pubblica Franco Marini fu uomo delle Istituzioni; da Presidente del Senato seppe esercitare in una fase molto complicata il suo ruolo con equilibrio ed autorevolezza, ponendosi realmente al di sopra delle parti in una legislatura breve e travagliata.
A cinque anni dalla sua scomparsa, ricordarlo in quest'Aula significa richiamare un'idea alta della

politica sempre più rara, fondata sulla lealtà, sui valori profondi del lavoro, sul rispetto delle Istituzioni, delle regole e degli avversari.
È un'eredità che interpella tutti noi e penso dovrebbe ispirarci ad andare in questa direzione. *(Applausi)*.
GASPARRI *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GASPARRI *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, la ringrazio per la sua decisione di ricordare Franco Marini nel quinto anniversario della sua scomparsa. Credo che sia un atto doveroso da parte del Senato e non solo perché il senatore Marini ha presieduto in una fase molto impegnativa della vita politica italiana l'Assemblea di Palazzo Madama. Franco Marini, lo chiamo così perché ho avuto la fortuna di conoscerlo e di avere con lui tante occasioni di scambio di opinioni, ha segnato una lunga stagione della vita italiana: sindacalista, impegnato in quel sindacalismo riformista che ha sempre cercato una via di dialogo e di sintesi, pur nella fermezza delle posizioni. Manca forse in questa… *(Brusìo)*. Posso intervenire, senatore Lotito? Vorrei intervenire per ricordare il presidente Marini. Ecco, grazie.
Un sindacalismo che ha cercato la via del dialogo, della partecipazione e della collaborazione. Non è un caso che il sindacato da lui a lungo guidato sia stato in questi anni promotore di una proposta di legge per la partecipazione, che poi è stata accolta dal Senato partendo da una legge di iniziativa popolare, che è legge dello Stato, per la condivisione del Parlamento, e che quindi ha realizzato nell'assetto normativo un'ipotesi, una scelta, un progetto che il senatore Marini e quel mondo sindacale che lui ha guidato hanno sostenuto a lungo.
È stato Presidente del Senato e parlamentare. Ricordo anche con qualche rimpianto il momento in cui Franco Marini fu vicino all'elezione a Presidente della Repubblica. Non è nell'occasione celebrativa il momento di ricordare controversie, favori e disfavori. Ricordo che il Gruppo parlamentare di cui facevo parte dell'epoca nell'ambito del centrodestra sostenne con convinzione la candidatura di Franco Marini, ma poi, come succede spesso, *nemo propheta in patria*. Lo dico in latino perché in questo momento non dobbiamo rammentare divisioni o questioni che possono investire qualsiasi schieramento politico.
Avrebbe meritato un riconoscimento. Un sindacalista, un uomo della rappresentanza sociale, che rappresentava fieramente l'Abruzzo, un alpino. Agli alpini si associano più le Regioni del Nord Italia, ma ricordo che anche in Abruzzo, Regione montuosa, gli alpini hanno una storia e una tradizione.
Ricordiamo quindi Franco Marini con rimpianto e grande stima. Non raggiunse quel traguardo, ma ne raggiunse tanti altri; nella guida politica dell'area popolare, nella guida del Senato e nella guida di un sindacato importante. Un uomo che il Gruppo Forza Italia saluta a cinque anni dalla sua scomparsa con la stima che allora gli esprimemmo, ricordando il dialogo che aveva anche con il nostro presidente Berlusconi e la franchezza che lo ha sempre caratterizzato. Non gli piacevano i riti formali anche nel rappresentare il Senato, perché è sempre stato un uomo di sostanza. Gli rendiamo omaggio e abbracciamo tutti coloro che ne hanno condiviso pezzi di strada nel mondo sindacale e politico, come anche noi.
Vorrei ricordare in conclusione la volta in cui, come segretario del Partito Popolare Italiano, mi invitò a fare un dibattito in Abruzzo con Gaspari; allora io ero il più giovane. Gaspari era stato un esponente importante che non svolgeva più i ruoli che aveva avuto nella Prima Repubblica. Facemmo questo simpatico dibattito voluto da lui tra due personaggi di due tempi e di due contesti diversi.
Un saluto a Franco, con l'affetto di sempre. *(Applausi)*.
PATUANELLI *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PATUANELLI *(M5S)*. Signor Presidente, io non ho avuto la fortuna di conoscere personalmente Franco Marini, ma voglio ricordarlo perché, avendo seguito, ovviamente, il suo impegno nella vita pubblica del Paese, sia da sindacalista che da parlamentare, da europarlamentare, da Ministro e da Presidente di questo Senato, so che egli ha segnato la storia del nostro Paese in una fase molto diversa da quella di oggi, dove anche la conflittualità sindacale in qualche modo era più intensa.
Lui seppe, però, anche lì, sempre interpretare il ruolo del sindacato come un ruolo di cucitura delle

fratture sociali del Paese e questo è un valore assoluto che credo dobbiamo prendere ad insegnamento. Così come egli ha sempre portato, nei ruoli che ha ricoperto, la parte umana di sé stesso, quel ritrovarsi, nelle sue origini abruzzesi, forte e gentile: forte nei principi e nelle idee, gentile nei modi e nell'accoglienza dell'altro, nel rispetto reciproco, nell'ascolto come guida di tutti i suoi processi.

Pur non avendolo conosciuto, posso però dire che egli è stato un modello di riferimento, per il suo modo di fare politica e di esercitare i ruoli che ha avuto, nel dialogo, nella comprensione e nel trovare sempre un punto d'incontro con gli altri. Credo che oggi il richiamo alla sua figura, nel quinto anniversario della sua scomparsa, sia doveroso. In momenti complicati come questi, in cui si rischia di dividere il Paese, credo che un richiamo a quel tentativo di dialogo e di ascolto sia un elemento che deve guidare le nostre iniziative in quest'Aula.

Quindi, anche da parte nostra, un abbraccio ai familiari di Franco Marini e a chi lo ha avuto vicino. In particolare, rivolgo un applauso al discorso di Annamaria Furlan, che ha avuto con Franco Marini una storia politica e sindacale intensa, nel ricordo di una grande figura politica, istituzionale e umana di questo Paese. *(Applausi)*.

FRANCESCHINI *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Franceschini, lei lo ha conosciuto bene. Ne ha facoltà.

FRANCESCHINI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, è difficile distinguere le parole che devono valutare le esperienze pubbliche di Marini da quelle dell'affetto e dei ricordi personali che riguardano almeno il sottoscritto. Cinque anni senza Marini: più volte è venuto da chiederci cosa avrebbe fatto, cosa avrebbe detto, come avrebbe giudicato. Di sicuro sarebbe stato protagonista, come è sempre stato protagonista delle svolte.

La svolta del sindacato, con l'equilibrio tra l'unità del sindacato e l'orgoglio e la dignità della CISL; la rottura del Partito Popolare, quando questo si è diviso in due e lui ha scelto la via, che riteneva obbligata per un cattolico democratico, del centrosinistra; il Governo d'Alema, la prima volta di un ex comunista al Governo e la fine delle preclusioni: dovremmo riflettere su quanto questo passaggio abbia consentito il percorso che oggi ha portato al Governo il presidente Meloni.

Avrebbe voluto una donna Presidente della Repubblica. Non riuscì in questa svolta: sarebbe stata la prima volta. Fu determinante nella nascita dell'Ulivo e del Partito Democratico. Fu protagonista per i ruoli importanti che ha ricoperto: segretario della CISL, segretario del Partito Popolare Italiano, Ministro, Presidente del Senato. Fu protagonista nei ruoli che non ha potuto ricoprire, ma che avrebbe potuto ricoprire. Egli è arrivato a un passo dal Quirinale.

In quella notte in cui, travolti dalla ricerca sbagliata del nuovo a tutti i costi, duecento franchi tiratori non lo votarono, quell'accordo generale che l'avrebbe portato al Quirinale andò in fumo. Eppure sarebbe stato un grande Presidente della Repubblica; un Presidente popolare. Qualcuno ha scritto: il Pertini cattolico. E forse sarebbe stato questo, perché era un uomo che piaceva molto, sincero, autentico.

E vengo ai ruoli non di primo piano che ha ricoperto. È stato dirigente organizzativo della DC di Martinazzoli e di Gerardo Bianco, della Margherita di Rutelli. Anche in questi ruoli secondari, egli ha determinato lo sviluppo dei processi politici. Questa è una lezione per tutti quei politici di oggi che immaginano che si debba per forza essere il numero uno; che non si possa essere, semplicemente e orgogliosamente, parte di una squadra, ma che bisogna essere il numero uno. *(Applausi)*.

Egli ha dimostrato che si possono servire il partito e il Paese e si possono guidare i processi politici senza necessariamente essere il numero uno, o essere alla guida. Gli sono stato amico, sono stato uno dei suoi figli politici, ho avuto condivisioni e scontri duri, recuperati e subito dimenticati. Ho imparato molto da lui, a cominciare dal suo «Mo' vediamo», dal suo modo di fare le trattative, che gli derivava dall'esperienza sindacale: era un maestro nelle trattative, anche politiche. Ho ritrovato cosa vuol dire l'amore per la propria terra e non una cosa retorica o simbolica. L'Abruzzo per lui era veramente la sua terra. Bisognava stare con lui una notte a San Pio delle Camere, a cena, a cantare, a guardare le montagne, a camminare in maglione, per vedere esattamente cosa aveva dentro, oltre a ciò che appariva dal suo ruolo ufficiale.

Di lui vorrei dare una definizione per cui si arrabbierebbe molto, sin quasi a reagire. Era un uomo

buono, dietro la sua apparenza di uomo burbero e i suoi ruggiti, con cui spesso concludeva le discussioni. Si diceva che uccideva con il silenziatore. Eppure, dietro questa scorza, era un uomo buono d'animo, attento, generoso. *(Applausi)*. Era un uomo capace di farsi voler bene dagli avversari e dalle persone con cui si stava scontrando. In questo tempo pieno di ipocrisie, pieno di troppi che recitano un ruolo per i social, per compiacere gli elettori, il primo in grado di riconoscere se le idee, anche così diverse e contrapposte alle proprie, sono autentiche, il primo a capirlo, è il tuo avversario politico, che riconosce se, pur con idee diverse e contrapposte, vivi la sua stessa passione politica. *(Applausi)*.

Franco Marini, l'alpino, ha segnato di passione autentica tutte le scelte della sua vita. Mi raccontava di suo nonno, emigrato in America e tornato a San Pio delle Camere, che ha passato gli ultimi anni della sua vita seduto su una panchina, appoggiato al bastone, come facevano i vecchi di una volta, guardando l'orizzonte, guardando nel vuoto. Le persone del paese lo salutavano con un «Ciao, Marini!» e lui rispondeva. Poi ha smesso anche di rispondere: guardava semplicemente lontano e chissà cosa pensava. *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. Forse pensava agli anni della giovinezza o all'America. Ecco, mi piace ricordare Franco Marini così, come suo nonno, come se fosse seduto in silenzio sulla panchina, a guardare i suoi monti e con un cenno - solo con un cenno - a indicarci la strada. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Franceschini per questo suo accorato ricordo.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i partecipanti al master della «24Ore Business School» di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Sul 5° anniversario della scomparsa di Franco Marini

LIRIS *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, per cinque minuti.

LIRIS *(FdI)*. Signor Presidente, saranno sufficienti anche meno, per ricordare una figura che era una delle espressioni migliori della mia terra, dell'ambito aquilano. Franco Marini era poi legato non soltanto alla città dell'Aquila, blasonato Capoluogo di Regione, ma anche ai territori circostanti, alla sua cittadina di San Pio delle Camere, come è stato ricordato benissimo dal collega Franceschini. Egli amava ritirarsi lì, a San Pio delle Camere, e guardare il castello. Anzi, mi fa piacere annunciare in quest'Aula che, tra qualche giorno, ci sarà la posa della prima pietra per il restauro del castello di San Pio delle Camere. Mi piace pensare che questo annuncio, fatto in Aula, sia dedicato proprio a lui, che amava la sua terra.

Qua fuori, come ricordava il collega Sigismondi, c'è il ritratto di Franco Marini, che nel suo ritratto ha voluto la presenza del castello di San Pio delle Camere: un castello che testimonia la vicinanza alla sua terra e le sue radici.

Radici che non soltanto lui non ha mai rinnegato, ma ha valorizzato con un'attività costante di vicinanza alla terra abruzzese, alla terra della Provincia dell'Aquila, anche con i suoi legami con il mondo sindacale, con la CISL in particolar modo, che era un po' la sua seconda casa, l'Azione Cattolica, le ACLI, la sua vicinanza al mondo giovanile, la sua vicinanza ai giovani, in particolar modo nell'ambito delle sezioni degli alpini, che da noi sono un motivo di orgoglio, proprio perché presenza capillare nei nostri paesi e nei nostri Comuni. Ebbene, lui con orgoglio rivendicava la sua appartenenza alla sezione degli alpini di Barisciano, la sezione più grande, la più vicina a San Pio delle Camere, lì nella piana di Navelli.

Ricordo in maniera nitida quando, da assessore provinciale, mi sollecitava a curare in particolar modo le strade provinciali montane, della sua San Pio delle Camere, di Navelli, di Barisciano, che non erano ben manutenute. Era una di quelle persone che attenzionava… *(Brusìo)*. Scusi, Presidente, ma credo ci sia un po' di brusìo. *(Richiami del Presidente)*.

PRESIDENTE. Vediamo se così l'hanno sentito. Prego senatore Liris, il senatore Gasparri si è addirittura lamentato di un suo collega di Gruppo, quindi è autorizzato a farlo anche lei.

LIRIS *(FdI)*. Ricordo, caro Presidente, come Franco Marini si dedicasse corpo e anima al suo Abruzzo. Era anche Presidente del Senato quando si interessava attivamente alle problematiche e alle

tematiche abruzzesi, proprio perché per lui i legami nei confronti della terra natia, della terra che ha visto i suoi primi passi da sindacalista, da persona del popolo e poi da politico, sono stati legami che non ha mai tradito, ma sempre rivendicato.

In un momento in cui in politica si parla di chi vuole costruire ponti verso i cittadini e le altre forze politiche, lui era un uomo delle alleanze, un uomo di sintesi, un uomo di convergenze. Non c'era un tavolo che si concludeva, che vedeva la sua presenza, ove non ci fosse una soluzione positiva.

Ricordo la sua attività di parlamentare, di Ministro, di Presidente del Senato. Come si ricordava precedentemente, è stato vicino all'ottenimento della carica più importante, quella di Presidente della Repubblica, stava per essere eletto Presidente della Repubblica. Ricordo in maniera assolutamente orgogliosa quando il centrodestra, allora Partito delle Libertà, guidato da Berlusconi, ebbe a convergere sulla figura di Franco Marini. Poi andò diversamente. Guardo il presidente del mio Gruppo Malan, che era protagonista in quel momento. Ebbene, furono probabilmente altri, rispetto al centrodestra, che non permisero a Franco Marini di diventare Presidente della Repubblica. Ebbi modo di esprimere nei suoi confronti una solidarietà attiva e vera, proprio nel momento in cui, qualche giorno dopo il venir meno della sua possibilità di diventare Presidente della Repubblica, lui venne ad aprire il Festival dei borghi più belli nella piana di Navelli. Lì ricordai che il centrodestra avrebbe voluto la sua Presidenza della Repubblica e che furono altri a non volerla. Per quanto mi riguarda, quella fu una pagina negativa del nostro Stato, del nostro istituto, delle nostre Camere, quando, nonostante la maggioranza assoluta dei voti, soprattutto al primo scrutinio, non si arrivò a designare lui, una figura così importante, come Presidente della Repubblica.

Per concludere, la vicinanza va alla sua famiglia, alle sue tradizioni, a chi ha voluto portare avanti il testimone della sua attività politica, sociale e sindacale, a chi porta avanti il suo ricordo nella Fondazione, a chi nella piana di Navelli, in San Pio delle Camere, a Barisciano, nel mondo dei… *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. …porta avanti il suo ricordo.

Ho l'orgoglio di essere stato anch'io per molto tempo, seppur giovanissimo, vicinissimo a una persona che, nonostante fosse dall'altra parte del fronte politico, anche da Presidente del Senato è stato attivamente vicino al mio Abruzzo, alle problematiche dell'Abruzzo e della Provincia dell'Aquila, nel nostro essere forti e gentili, così come diceva il collega Patuanelli. Ho un ricordo speciale nei suoi confronti. *(Applausi)*.

Sui lavori del Senato

BOCCIA *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA *(PD-IDP)*. Signor Presidente, intervengo in merito ai lavori del Senato per chiedere all'Assemblea e soprattutto ai Presidenti dei Gruppi di maggioranza di prendere atto del fatto che purtroppo siamo stati mestamente buoni profeti la settimana scorsa, quando abbiamo denunciato che l'atteggiamento, soprattutto della maggioranza, di ostruzionismo in alcune Commissioni non ci avrebbe consentito il rispetto degli impegni assunti in Conferenza dei Capigruppo sul calendario.

Signor Presidente, come lei sa, abbiamo votato, per un principio di lealtà istituzionale che non ci abbandona mai, un programma semestrale che abbiamo fortemente voluto proprio per consentire al Senato di avere un programma chiaro, trasparente, integrabile, ma che consentisse alle Commissioni di fare una programmazione di medio termine. Tutto potevamo pensare tranne che ad un certo punto questo modello, che segna una fase avanzata anche dell'organizzazione dei lavori parlamentari, che dovrebbe avvicinarci sempre più a quelli europei, si sarebbe trasformato, da qualche settimana a questa parte, proprio quando i Gruppi di maggioranza hanno iniziato ad utilizzare i muscoli dei numeri anziché la ragione della politica, in un modo per fare ostruzionismo dentro la maggioranza stessa.

Le cito due provvedimenti che sono previsti dal calendario di questa settimana. Il primo è lo European Media Freedom Act. Evito di aprire una discussione, perché il presidente Gasparri, il presidente Malan e il presidente Romeo dovrebbero dirci come mai, dopo due anni, la maggioranza non è ancora riuscita a recepire il Media Freedom Act portando il nostro Paese in procedura di infrazione. *(Applausi)*. In Commissione ci sono gli emendamenti e non sono nemmeno tanti: lo sanno le colleghe e i colleghi della Commissione. Eppure questo provvedimento è nascosto in un cassetto. Ovviamente è lo stesso

provvedimento che consente alla maggioranza di bloccare da un anno e tre mesi la Commissione di vigilanza RAI, che è una delle due Commissioni di vigilanza presiedute dalle opposizioni. Già su questo, Presidente, come lei sa, noi le abbiamo scritto come opposizioni unite, perché abbiamo una voce unica quando bisogna difendere la dignità di quest'Aula del Parlamento (e noi lo facciamo sempre).

Poi c'è il disegno di legge sulla rigenerazione urbana: anche qui non si capisce cosa voglia la maggioranza. Vi chiediamo di entrare nel merito, di mettere la faccia sui provvedimenti, ma non avviene nulla di tutto questo, Presidente. Non le sto parlando di due provvedimenti sui quali possiamo ancora declinare le nostre azioni al futuro, perché per il Media Freedom Act siamo al passato remoto e per il disegno di legge citato siamo al passato prossimo.

Insomma, signor Presidente, glielo dico perché quello che è successo la settimana scorsa - non le sfuggirà - non ha aiutato né quest'Assemblea, né le relazioni tra maggioranza e opposizione, perché quando si rompono i vetri e un'informativa sulla sicurezza viene trasformata con un voto a maggioranza in comunicazioni con voto, votando, come lei sa, per la prima volta nella Conferenza dei Capigruppo, si creano degli strascichi, considerato anche che avete invece rifiutato le comunicazioni del ministro Musumeci sulle emergenze gravissime che riguardano Sicilia, Calabria e Sardegna. *(Applausi)*. Noi su questo, signor Presidente, le chiediamo di assumere l'impegno preso in Aula la settimana scorsa, perché aspettiamo qui il ministro Musumeci.

Concludo ricordandole che dopodomani la Presidente del Consiglio sarà a una riunione informale del Consiglio europeo.

Chiediamo da mesi che la Presidente del Consiglio possa informare il Parlamento non solo sul Consiglio europeo formale, ma su una serie di questioni su cui le poniamo dei quesiti in maniera legittima e purtroppo non abbiamo risposte né dalla Presidente del Consiglio, né, signor Presidente, le avremo dalla maggioranza. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Siccome lei ha citato la Conferenza dei Capigruppo, mi corre l'obbligo di ricordare che non c'è stata unanimità, o meglio, non c'è stata adesione da parte del suo Gruppo alla proposta che proveniva da un altro Gruppo di opposizione, fra l'altro, di votare entrambi come comunicazioni. C'è stata questa proposta, quindi probabilmente era facile trovare una via d'intesa. Legittimamente non è stata trovata, ma non vorrei che venisse attribuita alla Conferenza dei Capigruppo una responsabilità che in questo caso non ha.

Per l'inserimento all'ordine del giorno dei disegni di legge nn. 1684, 1685, 1696, 1697, 1698 e 1668

PATUANELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI *(M5S)*. Signor Presidente, sulla scia di quanto detto dal presidente Boccia, anche rispetto ai lavori di questa settimana di un'Aula che improvvisamente si trova vuota di argomenti, devo fare una richiesta formale di inserimento all'ordine del giorno di oggi di provvedimenti già presenti in calendario, perché conclusi dalle Commissioni. Mi riferisco ai sei disegni di legge di ratifica di accordi, ossia l'Atto Senato 1684, l'Atto Senato 1685, l'Atto Senato 1696, l'Atto Senato 1697, l'Atto Senato 1698 e l'Atto Senato 1668, il cui esame è terminato in Commissione. Quindi, ai sensi dell'articolo 56, comma 4, del Regolamento del Senato chiedo che questi provvedimenti di ratifica vengano inseriti all'ordine del giorno di oggi.

Concludo, richiedendo, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, a nome del Gruppo, che tutte le votazioni di oggi vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il presidente Patuanelli ha chiesto, senza indicarne i contenuti ma indicandone correttamente i numeri, l'inserimento all'ordine del giorno di alcuni disegni di legge di ratifica. Quindi, ho dovuto prendere tempo per capire quali fossero, perché i senatori non ricordano a memoria, attraverso un numero, di quale proposta si tratti. Lei poteva aiutarci, senatore Patuanelli. Magari poteva specificarli lei che se li è studiati, ma facciamo tutto da soli, siamo bravi.

Vorrei prima capire, per poter rendere chiaro di che cosa stiamo parlando a tutti i senatori, quali sono i

disegni di legge a cui fa riferimento, perché se non li conosco io, non li conosce nessuno in quest'Aula. Ce li può ripetere nei contenuti, senatore Patuanelli? O non li conosce neanche lei?

PATUANELLI *(M5S)*. Presidente, se mi dà un secondo glieli cito. Parlavo dell'Atto Senato 1684, Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio; l'Atto Senato 1685, Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali; l'Atto Senato 1696, Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra Unione europea e Thailandia; l'Atto Senato 1697, Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra Unione europea e Malaysia; l'Atto Senato 1698, Accordo di attuazione del Protocollo relativo alla Convenzione di Torremolinos sulla sicurezza delle navi da pesca e l'Atto Senato 1668.

Si tratta di ratifiche di protocolli e convenzioni, che sono finite in Commissione.

PRESIDENTE. Provvedimenti importantissimi.

Ai fini del computo del numero legale, senatore Patuanelli, le chiedo di indicare i nomi dei cinque senatori che sostengono la sua richiesta.

PATUANELLI *(M5S)*. Patuanelli, Pirro, Lorefice, Licheri Sabrina e Licheri Ettore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di inserimento all'ordine del giorno dei disegni di legge nn. 1684, 1685, 1696, 1697, 1698 e 1668.

Ai sensi dell'articolo 56, comma 4, del Regolamento, su questa proposta ha facoltà di parlare un oratore per ciascun Gruppo per non più di dieci minuti. Ricordo, inoltre, che per la sua approvazione occorre il voto favorevole di due terzi dei presenti.

Non essendovi richieste di intervento, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, dispongo la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di inserimento all'ordine del giorno dei disegni di legge nn. 1684, 1685, 1696, 1697, 1698 e 1668, avanzata dal senatore Patuanelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Discussione e accoglimento di proposta di inversione dell'ordine del giorno

GASPARRI *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, vorrei chiedere una semplice inversione dei punti all'ordine del giorno, chiedendo che sia trattato prima il disegno di legge sui cammini d'Italia e dopo il disegno di legge sulla partecipazione popolare alla titolarità di azioni.

Sulle altre questioni, credo che le Commissioni stiano lavorando e quando i provvedimenti saranno pronti, verranno in Aula. Poi ci saranno altre Capigruppo. Mi pare assolutamente normale il calendario. Io vorrei chiedere l'inversione dei punti all'ordine del giorno della seduta odierna, trattando prima il secondo punto e dopo il primo. Sulle altre questioni, ci dirà lei se dobbiamo riparlarne in Conferenza dei Capigruppo o meno. Noi partecipiamo ai lavori di Commissione e man mano che i disegni di legge sono pronti, vengono trasmessi in Aula.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame della proposta, avanzata dal senatore Gasparri a nome del Gruppo Forza Italia, di inversione dell'ordine del giorno. Nel caso in cui la proposta fosse accolta, si passerebbe subito alla discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 562-B, su promozione e valorizzazione dei cammini d'Italia.

Prima di passare alla votazione, chiedo se ci sono obiezioni. Se non ci sono obiezioni, è inutile votare e la proposta di inversione dell'ordine del giorno si intende approvata. *(Commenti)*. Ho chiesto se ci sono obiezioni. *(Commenti)*. Chi l'ha detto? Ho fatto una domanda semplice, ho chiesto se vi fossero obiezioni e nessuno ha alzato la mano. *(Commenti)*. No, ha alzato la mano dopo, quando ho detto di votare.

Comunque facciamo marcia indietro. Vi prego di seguire con più attenzione. Chi è contrario e muove un'obiezione, è pregato di alzare la mano e intervenire.

IRTO *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IRTO *(PD-IDP)*. Signor Presidente, vorrei chiedere il voto elettronico su questa proposta perché noi

non siamo d'accordo. A nome del Partito Democratico…
PRESIDENTE. A norma di Regolamento è un voto per alzata di mano.
PATUANELLI *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PATUANELLI *(M5S)*. Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, prima della prima votazione, ho fatto richiesta di voto elettronico su tutte le votazioni previste.
PRESIDENTE. Se con l'aiuto degli Uffici faccio un'affermazione così categorica, lei contesta non solo il Presidente, ma anche gli Uffici. L'articolo 56 del Regolamento stabilisce che: «L'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta può essere decisa dal Presidente o proposta da cinque senatori. Ove l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su tale proposta, la votazione si fa per alzata di mano» - mi spiace - «dopo l'intervento di non più di un oratore contro e uno a favore». Quindi, se lei vuole intervenire contro o a favore, lo può fare, ma che la votazione avvenga per alzata di mano, come le ho detto, è un obbligo previsto dal Regolamento.
PATUANELLI *(M5S)*. Presidente, per dirle che mi permetterò di contestare e contrastare il Presidente del Senato, ma mai l'Amministrazione Senato. *(Applausi)*. Ho sbagliato e chiedo scusa.
PRESIDENTE. Non è carino nei miei confronti. Senatore Patuanelli, la ringrazio comunque per l'ammissione di responsabilità. Il senatore Irto era contrario alla proposta di inversione dell'ordine del giorno.
Metto ai voti la proposta di inversione dell'ordine del giorno, avanzata dal senatore Gasparri.
È approvata.
Dispongo la controprova.
Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
È approvata.
Discussione dalla sede redigente e approvazione del disegno di legge:
(562-B) ***MARTI ed altri. - Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia***
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) **(ore 17,33)**
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 562-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.
Il relatore, senatore Paganella, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
PAGANELLA, *relatore*. Signor Presidente, giunge all'esame dell'Assemblea il disegno di legge n. 562-B, recante disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia che, già approvato dal Senato in prima lettura in data 26 marzo 2024, è stato poi approvato dalla Camera, con modificazioni, lo scorso 22 gennaio.

Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 17,34)

(*Segue* PAGANELLA). Il testo che oggi torna all'attenzione di quest'Assemblea, a prima firma del senatore Marti, è frutto di un proficuo e corale lavoro parlamentare svolto in gran parte dalla 7a Commissione permanente del Senato.
Con l'approvazione odierna, l'Italia si dota finalmente di un quadro normativo organico per la salvaguardia e il rilancio dei cammini, intesi non solo come percorsi fisici, ma come arterie vitali della nostra identità culturale, storica e paesaggistica. La Commissione ne ha concluso l'esame lo scorso 3 febbraio, approvando all'unanimità le modifiche introdotte alla Camera e il mandato al relatore.
La Camera ha confermato l'impianto del disegno di legge, che resta suddiviso in nove articoli, quattro dei quali rimasti invariati rispetto all'approvazione in prima lettura. Si tratta dell'articolo 4, che istituisce il tavolo permanente per i cammini d'Italia; dell'articolo 5, che introduce il programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia, predisposto dalla cabina di regia; dell'articolo 6, che prevede la promozione di studi e ricerche per la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale associato ai cammini; dell'articolo 9, che reca la disposizione di entrata in

vigore del provvedimento.
La Camera è intervenuta, invece, con alcune integrazioni sull'articolo 1, che definisce l'oggetto e le finalità del disegno di legge. In particolare, nei cammini sono stati ricompresi, oltre alle vie d'acqua fluviali e marine, anche le lagune e i laghi quali itinerari di rilievo europeo, nazionale o regionale. Inoltre, la circolazione motorizzata è stata autorizzata per consentire l'accessibilità, oltre che alle persone con disabilità, anche alle persone con ridotta mobilità. Infine, tra le finalità è stata inclusa anche la valorizzazione delle minoranze linguistiche presenti nei territori attraversati dai cammini.
All'articolo 3 sono stati integrati i compiti e le funzioni da affidare alla cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia, disponendo che essa, nel definire gli standard di qualità dei cammini d'Italia, eventualmente preveda anche l'utilizzo della segnaletica europea del Club alpino italiano, sulla base di una convenzione stipulata tra la stessa cabina di regia e il CAI. È stata, altresì, integrata la composizione della cabina di regia, introducendovi la presenza di un membro della segreteria tecnica, istituita per assicurare il supporto tecnico e amministrativo alla medesima cabina di regia.
Le modificazioni apportate agli articoli 2, 7 e 8 riguardano, infine, le disposizioni finanziarie. All'articolo 2, le spese di funzionamento della banca dati dei cammini d'Italia, pari a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028, trovano copertura finanziaria nel riformulato comma 2 dell'articolo 8. Inoltre, sono aggiornate agli anni 2026, 2027 e 2028 le autorizzazioni di spesa originariamente previste per gli anni 2024, 2025 e 2026.
Anche la modifica dell'articolo 7, avente ad oggetto la realizzazione di campagne di promozione dei cammini, concerne un mero aggiornamento della decorrenza dell'autorizzazione di spesa. All'articolo 8, oltre alle modificazioni rese necessarie dal coordinamento con il riformulato articolo 2 dall'aggiornamento della copertura finanziaria al triennio 2026-2028, viene modificata la copertura di spesa di cui al comma 1, prevedendo che agli oneri derivanti dall'istituzione della banca dati dei cammini d'Italia, di cui all'articolo 2, fatta eccezione per le spese di funzionamento della medesima banca dati, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire.
Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.
Passiamo alla votazione degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Gli articoli 4, 5 e 6 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
L'articolo 9 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.
Passiamo alla votazione finale.

SPAGNOLLI *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Colgo l'occasione per fare al senatore Spagnolli tanti auguri di buon compleanno. *(Applausi)*.

SPAGNOLLI *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Signora Presidente, grazie per gli auguri: gli anni sono 66, per la cronaca.

Signora Presidente, come già avevo detto nel mio intervento in occasione del primo passaggio in Senato di questo provvedimento, sono assolutamente d'accordo che i cammini abbiano una valenza culturale e quindi voteremo a favore del provvedimento in esame, ma siamo convinti che il Parlamento debba approvare con legge che tutti i percorsi debbano avere la stessa segnaletica? Qualche sentiero di montagna l'ho percorso, mi interessa che la segnaletica ci sia e che sia chiara, ma che il colore del cartello indicatore sia uguale in Alto Adige, in Toscana e in Basilicata francamente non lo trovo così fondamentale. Ovviamente noi del Gruppo per le Autonomie siamo molto contenti che ci sia un riferimento alle minoranze linguistiche, anche se l'autonomia dell'Alto Adige e quella degli altri territori con minoranze linguistiche offre la possibilità di valorizzare il bilinguismo e il plurilinguismo, a prescindere dal fatto che ci sia una legge dello Stato che ce lo approva.

Va bene, anzi benissimo, il coinvolgimento del CAI: peccato che per i ben noti veti dei nostri eccellenti contabili non si possano prevedere, come sarebbe logico e come è previsto negli altri Paesi, dei finanziamenti ad hoc, anziché assegnare nuovi compiti lasciando intonsi i finanziamenti pubblici attuali. Un Presidente del CAI, parafrasando Cicerone, potrebbe prima o poi dire: "Quousque tandem abutere, State italiane, opera nostra gratuita?" Ovvero: fino a quando, Stato italiano, abuserai del nostro lavoro gratuito? Perché, prima o poi, questo verrà detto.

Mantengo le perplessità sull'istituzione della cabina di regia, di cui all'articolo 3, ma anche sull'istituzione del tavolo permanente dell'articolo 4, anche se non è in discussione, perché sono cose che si potrebbero risolvere a livello ministeriale.

Non me ne vogliano i colleghi che hanno lavorato a questa proposta, ma come si concilia questo pur dignitosissimo tema con quello che sta succedendo in Italia e nel mondo e con i veri problemi che il Parlamento è o, meglio, sarebbe chiamato ad affrontare? Lo dico perché, quando il Parlamento si cimenta in provvedimenti di questo tipo, in realtà sta mettendo sotto il tappeto la propria inconsistenza, il fatto che le vere decisioni sono prese tutte in una chiave extraparlamentare, in capo all'Esecutivo o nei confronti tra i leader dei partiti di maggioranza.

Allora, Presidente, cerchiamo di volere più bene a quest'Aula e all'istituzione Senato. Facciamo sì che questo sia il luogo in cui si affrontano questioni serie e delicate. Pro-futuro, lasciamo i cammini e decisioni similari a qualche circolare ministeriale; sarebbe un bene per la nostra efficienza e quindi per il Paese. Come detto, comunque, il nostro voto sarà positivo. *(Applausi)*.

FREGOLENT *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, i cammini sono un tema che sicuramente andrebbe legato a una nuova visione di turismo. Dovremmo cominciare a comprendere come mai il cammino più importante nel nostro Paese, la via Francigena, cuba 50.000 viandanti l'anno, mentre il cammino di Santiago di Compostela 500.000. In questa differenza di numeri probabilmente c'è tutto ciò che riguarda la promozione e il finanziamento di un nuovo modo di intendere i cammini, un turismo lento, legato in alcuni casi alla spiritualità, ma non solo. Il fatto che nel nostro Paese ci si approcci forse tardivamente ad un nuovo modo di intendere il turismo, anche se poi lo si estrapola e non lo si unisce con un provvedimento organico rispetto a ciò che bisognerebbe fare per un turismo di qualità su questo settore, spiega la differenza dei numeri. Chi ha fatto il cammino di Santiago di Compostela (ma non soltanto), la parte portoghese e la parte francese, sa che c'è un vero business. Mi perdonino i cugini francesi e gli amici portoghesi se chiamiamo business quello che poi è anche legato, in realtà, a un movimento di fede. Ci sono strutture dedicate, cosa che non avviene invece per i nostri cammini, dove forse un'eccessiva antropizzazione del nostro territorio impedisce o tiene lontana una simile visione.

Allora c'è l'auspicio di un piccolo disegno di legge, al netto di quello che diceva il collega Spagnolli e che condivido. Forse, in una fase così complicata del nostro Paese, non dico che bastava una votazione

in Commissione per un provvedimento del genere, ma addirittura tre letture per un testo del genere forse testimoniano che l'Assemblea viene lasciata priva delle vere decisioni che riguardano gli eventi importanti del nostro Paese. Sono altri i luoghi dove vengono assunte le scelte importanti del Paese, nonostante questa sia una democrazia parlamentare e in teoria il Governo dovrebbe solo eseguire quello che stabilisce il Parlamento.

A parte questo piccolo inciso, oggettivamente questo provvedimento, che dà una serie di linee guida per rendere importanti i cammini, non credo che farà una rivoluzione culturale tale, se non si stanziano innanzitutto più risorse e se innanzitutto non si fa una legge quadro generale sul turismo, che inserisca all'interno di una nuova visione del turismo anche il tema dei cammini, e se non c'è una vera e propria promozione. La differenza dei numeri, che è consistente, è tra 500.000 e 50.000: non è la metà, è veramente un'irrisorietà. Quello italiano, rispetto a quello che succede in altre parti d'Europa, rimarrà sempre marginale per il nostro Paese.

Nell'annunciare il voto favorevole a questo provvedimento, sollecitiamo veramente il Parlamento e il Governo a fare una revisione generale sulla capacità turistica del nostro Paese e a fare una vera legge quadro che preveda anche il turismo *slow* e il turismo *open-air*, ossia tutto ciò che riguarda un nuovo modo di intendere il turismo e quindi non soltanto mirato sulle città d'arte, che spesso vengono intasate dall'*overtourism*. Occorre rendere il nostro Paese più fruibile in tutte le sue bellezze, in tutte le sue dimensioni, facendone l'elemento centrale delle scelte che dovremmo fare come Paese. *(Applausi)*.

VERSACE *(Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERSACE *(Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP)*. Signora Presidente, il disegno di legge che oggi stiamo esaminando arriva in terza lettura con delle modifiche approvate alla Camera che, di fatto, introducono per la prima volta un quadro organico e nazionale per i cammini d'Italia, riconoscendoli come percorsi culturali, ambientali e sociali strategici per il Paese. Io ero già intervenuta la volta precedente qui al Senato e ricordo che fu accolto, con un grande lavoro sinergico in Commissione, anche un mio emendamento con cui si introduceva un'agevolazione per la fruibilità di questi percorsi anche alle persone con disabilità.

Devo dire che con gli interventi della Camera è stato fatto un passo in più, affermando che i cammini d'Italia devono essere luoghi realmente fruibili a tutti. Viene infatti rafforzato il principio di accessibilità, estendendo il riferimento non più soltanto alle persone con disabilità, ma anche alle persone con ridotta mobilità. Si tratta di un passaggio tutt'altro che formale, perché significa riconoscere che l'inclusione tocca una platea molto più ampia e riguarda anche gli anziani, le persone con difficoltà temporanee: basti pensare banalmente a una persona che, per via di un infortunio, si rompe una gamba. Inoltre, si riconosce quell'inclusione che riguarda davvero il principio della mobilità cosiddetta dolce, che può e deve essere derogato quando ciò sia necessario anche a garantire la totale accessibilità. La possibilità di utilizzare mezzi motorizzati indispensabili per le persone con disabilità e con ridotta mobilità diventa quindi una condizione strutturale concessa a tutti coloro che ne hanno davvero bisogno.

Un ulteriore miglioramento contenuto nel testo che ci apprestiamo a votare riguarda l'utilizzo della segnaletica europea del Club alpino italiano (CAI). Viene peraltro aggiunta anche una figura in più alla cabina di regia nazionale rispetto al numero dei suoi componenti, con un ulteriore rappresentante del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri. In sostanza, in questo modo le politiche per l'accessibilità entrano stabilmente nei processi decisionali, nella definizione degli standard e nella programmazione per gli interventi. Quindi, vi è un'integrazione concreta delle competenze anche sulla disabilità, nella struttura che guida allo sviluppo dei cammini d'Italia.

Anche il tavolo permanente per i cammini, così come delineato dalla Camera, assume un ruolo importante sul piano dell'inclusione. Infatti, fra le competenze specialistiche richiamate esplicitamente rientrano anche la sicurezza e l'accessibilità; competenze alle quali si andranno ad aggiungere - com'era già previsto nel testo iniziale - quelle delle associazioni a tutela delle persone con disabilità. Ciò permetterà un confronto continuo, lo scambio di buone pratiche e un monitoraggio costante delle

criticità, evitando quindi che l'accessibilità resti solo sulla carta, ma sia effettivamente tangibile.
Faccio un breve accenno anche ad altre migliorie introdotte nel testo, che riguardano l'ampliamento dei contesti geografici che vengono compresi nei cammini: vengono introdotti percorsi rispetto alle lagune e ai laghi; vi è una maggiore attenzione nei percorsi delle zone delle minoranze linguistiche. Cito inoltre lo slittamento temporale rispetto alla copertura finanziaria, che va a coprire il triennio del 2026-2028, anziché il 2025-2027, com'era inizialmente. Sono quindi delle modifiche quasi obbligate.
In sintesi, possiamo affermare che, approvando definitivamente questa norma, oggi agevoliamo una nuova offerta turistica per conoscere meglio il nostro Paese, rilanciando la qualità dei territori e anche le tradizioni, garantendo il diritto di tutte le persone di accedere al patrimonio naturale e culturale italiano.
Il testo di legge, così com'è oggi, ulteriormente migliorato, rappresenta un passo avanti importante verso un modello di sviluppo dei cammini davvero sostenibile, inclusivo e accessibile, che non sia solo uno slogan, ma un dato di fatto.
Per cui accolgo favorevolmente tutte le modifiche apportate alla Camera dei deputati e annuncio il voto favorevole del Gruppo che rappresento.
MAGNI *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAGNI *(Misto-AVS)*. Signora Presidente, annuncio fin da subito il voto favorevole di Alleanza Verdi e Sinistra a questo provvedimento, perché lo riteniamo un primo passo per rafforzare un turismo sostenibile e responsabile, basato sul rispetto dell'ambiente, del territorio e delle comunità locali, puntando sulla mobilità dolce e su un basso tasso d'impatto ambientale. Questa è la ragione per cui sosteniamo il provvedimento.
In più, si promuove un turismo sostenibile anche dal punto di vista del contatto con la natura, del benessere fisico, inteso come dimensione interiore, e della scoperta dei territori. Potrebbe anche essere - uso il condizionale - un elemento di forza per promuovere le comunità interne. Noi abbiamo approvato un provvedimento che affronta la questione delle aree interne. I cammini molto spesso si trovano su terreni ubicati in aree molto spopolate ed è necessario ricostruire questo dato.
In chiusura, vorrei però sottolineare che, per andare in questa direzione, bisogna stanziare delle risorse. A noi spiace che un nostro emendamento sia stato cancellato, perché senza risorse questo provvedimento resta più una dichiarazione di intenti che la realizzazione di un obiettivo. Si rischia addirittura - come tutti voi sapete e come molto spesso avviene - che i Comuni facciano i sentieri, realizzino i cammini e poi, se finisce la spinta del volontariato e non ci sono più le risorse, in sostanza restino solo le rovine e non vi passi più nessuno.
Annuncio il voto favorevole del Gruppo che rappresento, sottolineando però che serve una continuità e occorre fare in modo che questo sia uno sviluppo con cui si promuove - come si usa dire - un turismo anche povero, alla portata di tutti, e si recano benefici alla salute fisica dei cittadini. *(Applausi)*.
OCCHIUTO *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
OCCHIUTO *(FI-BP-PPE)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, torniamo oggi su questo disegno di legge in terza lettura. Lo facciamo dopo alcune modifiche puntuali che non ne hanno però cambiato l'impianto nello spirito. E forse è proprio per questo che vale la pena oggi non ripetere le stesse parole, ma dire qualcosa di leggermente diverso.
Quando si parla dei cammini, si corre facilmente il rischio di usare un linguaggio alto e simbolico. Vorrei invece oggi partire da una considerazione molto semplice, visto che nella prima lettura avevo richiamato immagini più classiche, come il Grand tour, la grande tradizione culturale del paesaggio e anche valori di sostenibilità paesaggistica e ambientale, che sono proprio legati ai cammini. Oggi vorrei restare invece più vicino a esperienze popolari, quotidiane, che parlano a tutti e che ritroviamo anche nel cinema di questi anni. Il cinema contemporaneo ha sentito il bisogno di raccontare proprio questo: con il film «The way» il cammino diventa un modo per attraversare il dolore, la morte di un figlio, senza negarlo, lasciando che il tempo e i passi facciano il loro lavoro. È un modo per dire che non sempre camminiamo per arrivare; a volte si cammina anche per restare in piedi, per andare avanti.

Poi con un linguaggio leggero e popolare, vi è il film di Checco Zalone, dove il cammino diventa un'esperienza che mette ciascuno davanti a sé stesso, senza filtri e senza scorciatoie. Sono storie diverse, ma in fondo dicono la stessa cosa: camminare non risolve tutto, ma aiuta a non scappare, a dare un ritmo umano anche a ciò che pesa. I cammini non sono attrazioni, non sono infrastrutture nel senso classico: sono spazi di attraversamento, dove il paesaggio non si consuma, ma si incontra, laddove i territori non si mostrano, ma si lasciano conoscere lentamente.

L'Italia è fatta così: non si capisce tutta in un colpo, ma ha bisogno di tempo, di distanza breve, di sguardi anche laterali, ha bisogno di essere percorsa. Questo provvedimento riconosce finalmente che camminare è una forma alta di relazione con il territorio. Il cammino non viene spettacolarizzato, ma viene preso sul serio e lo si fa con un gesto istituzionale, molto sobrio, ma molto forte.

La Repubblica promuove e valorizza i cammini, non come moda, ma come bene comune. È un principio che trova, poi, attuazione in strumenti concreti: definizione chiara dei cammini, una banca dati nazionale, un coordinamento tra istituzioni e una programmazione che rendono questo impegno finalmente operativo.

Le modifiche introdotte dalla Camera vanno proprio in questa direzione: rafforzano l'idea di accessibilità, includono le vie d'acqua, ampliano la possibilità di partecipare senza forzare il senso dei luoghi. È un miglioramento silenzioso e proprio per questo forse più efficace.

C'è poi un aspetto che sento particolarmente vicino: camminare è una pratica di salute, certo, ma prima ancora è una pratica di cura; cura del paesaggio, cura delle comunità che si attraversano e cura di sé stessi. Ho camminato anch'io, come tutti, non per sport, non per turismo organizzato. Ho camminato perché a volte è l'unico modo per rimettere ordine ai pensieri, perché quando tutto è troppo pesante, troppo rumoroso, forse troppo pieno, camminare aiuta a svuotare e a rimettere le cose al loro posto. Mentre il corpo avanza, qualcosa dentro di noi si assesta e credo che questa esperienza, silenziosa e personale, sia il vero cuore del disegno di legge in esame. In un tempo che ci spinge continuamente a fare, a produrre, a correre, questa norma legittima il contrario: fermarsi, rallentare, scegliere una misura più umana.

Da architetto ho imparato che i luoghi migliori sono quelli in cui si può stare bene con gli altri, ma soprattutto con sé stessi. Da legislatore, penso che le leggi migliori siano proprio quelle che si occupano delle cose semplici e forse oggi anche un po' dimenticate: le relazioni tra gli uomini, tra gli uomini e la natura e tra gli uomini e lo spazio. *(Applausi)*.

Il disegno di legge in esame fa proprio questo: non aggiunge complessità, ma aggiunge un senso. Per questo, anche in terza lettura, confermo il sostegno convinto del Gruppo Forza Italia, perché i cammini d'Italia servono non a portarci lontano, ma molto più semplicemente a riportarci al senso della nostra casa, di noi stessi e - anche importante - della bellezza del nostro Paese. *(Applausi)*.

ALOISIO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALOISIO *(M5S)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, i cammini d'Italia non sono semplici percorsi tracciati su una mappa: sono le arterie più sante di un Paese che custodisce tesori millenari di storia, cultura e spiritualità. Attraversano la nostra Penisola, da Nord a Sud, da Est a Ovest, in un abbraccio che tiene insieme l'identità stessa dell'Italia, collegando borghi dimenticati e paesaggi che tolgono il fiato, offrendo, a chi li percorre, molto più di una semplice escursione.

Ogni passo che compiamo lungo quei percorsi è un atto di amore e di profondo rispetto verso la natura e verso le generazioni future. Ogni passo ci avvicina alla bellezza e alla grandiosità della nostra terra, quella grande bellezza che spesso dimentichiamo di avere sotto i piedi. Parliamo di sentieri millenari, testimoni silenziosi di epoche passate, di tradizione tramandata con devozione e di paesaggi mozzafiato, che ci riconnettono all'animo pulsante del nostro pianeta.

In un mondo che corre velocemente, i cammini rappresentano un'opportunità unica per staccare la spina dalla frenesia moderna, per riscoprire il valore della lentezza e per riempire il nostro spirito di quella pace e armonia che solo il silenzio di un bosco o la maestosità di una valle sanno offrire.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, in un'epoca in cui il turismo sostenibile è diventato un pilastro fondamentale dell'economia globale, i cammini rappresentano una risorsa strategica. Sono il nostro

biglietto da visita per il mondo, la dimostrazione che l'Italia non è solo grandi città d'arte, ma è anche un mosaico di territori che meritano di essere conosciuti e valorizzati attraverso un turismo responsabile e regolato.

I cammini sono il filo rosso che unisce le nostre Regioni, offrendo un'indimenticabile avventura di scoperta. Tuttavia, il potenziale di questi itinerari non si esprime di per sé: serve un impegno concreto e granitico delle istituzioni per preservare questo patrimonio. Valorizzare i cammini significa creare opportunità di lavoro nelle aree rurali e montane, combattere lo spopolamento delle aree interne e promuovere stili di vita sani, preservando i territori attraverso la cura e il presidio.

Sotto il profilo tecnico questo disegno di legge ha avuto un lungo cammino; è il caso di dirlo. Il testo parte da lontano, dal 2021, quando la 7a Commissione avviò un lavoro prezioso con l'affare assegnato relativo ai cammini interregionali, ponendo le basi per quelli che oggi chiamiamo vettori di accrescimento culturale e sociale. L'attuale iter legislativo, dopo il confronto fra i due rami del Parlamento, cristallizza obiettivi fondamentali.

Il cuore pulsante del provvedimento risiede nell'articolo 1, ove è sottesa la finalità di questa legge, che intende promuovere i cammini per garantire standard di sicurezza e assicurare la fruizione dei luoghi, valorizzando non solo i monumenti, ma anche l'enogastronomia e il paesaggio. Per far questo viene istituita presso il Ministero del turismo una banca dati dei cammini d'Italia, ovvero una mappa digitale particolareggiata e puntuale che sarà supportata da una cabina di regia nazionale, incaricata di definire le modalità di gestione di questi dati, e da un tavolo permanente per il monitoraggio costante delle problematiche di settore. Il MoVimento 5 Stelle ha presentato numerosi emendamenti per ampliare la cornice normativa e, grazie al collega senatore Marco Croatti, abbiamo introdotto nel testo la figura degli esperti in materia di cammini. È fondamentale che il tavolo permanente possa contare su competenze specifiche, tecniche e scientifiche, per valutare la qualità dei progetti. Anche il lavoro della collega senatrice Elena Sironi è stato prezioso per garantire che la tutela ambientale restasse al centro di ogni scelta.

Lasciatemi esprimere una soddisfazione particolare per un risultato ottenuto nell'altro ramo del Parlamento. In prima lettura al Senato l'emendamento 3.7, da me presentato, era stato respinto. Non ci siamo però arresi e, alla Camera, questa mia proposta emendativa è stata riproposta e finalmente approvata, introducendo una modifica importante in materia di segnaletica. Grazie a tale modifica, infatti, la cabina di regia avrà il compito di definire una segnaletica comune per tutti i cammini certificati, utilizzando gli standard europei del Club alpino italiano attraverso apposite convenzioni. Ricordo che avevo ospitato al Senato questa organizzazione e avevo promesso ai suoi rappresentanti il massimo impegno per portare a casa le loro proposte. Sembra un dettaglio tecnico, colleghi, ma non lo è; per chi cammina la segnaletica è sicurezza e rappresenta la certezza del percorso. Utilizzare gli standard CAI significa parlare un linguaggio universale e riconoscibile da tutti gli escursionisti europei, evitando quella frammentazione di simboli e colori che spesso confonde gli escursionisti. È un atto di pragmatismo che mette un ordine, circoscritto quanto si vuole, ma prezioso e durevole nel settore.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, pur riconoscendo i passi avanti fatti, non posso nascondere qualche rammarico. Si poteva e si doveva fare di più. Nonostante le nostre proposte, troppi emendamenti volti a tutelare l'ambiente sono stati bocciati. Sotto questo profilo ricordo anche il particolare impegno di un collega che si batteva per valorizzare soprattutto i cammini meridionali con l'obiettivo di drenare maggiori risorse al Sud, così da favorire il popolamento dei piccoli paesi. In questa sede mi piace rinnovare la memoria del compianto senatore Francesco Castiello. *(Applausi)*.

Tutti noi conosciamo il rischio di trovarci davanti al solito provvedimento di bandiera, a una legge bellissima sulla carta, piena di termini evocativi e suggestivi, che rischia però di rimanere lettera morta se non sarà seguita da fatti concreti e, soprattutto, da investimenti strutturali adeguati.

Certo, si poteva fare di più, soprattutto sul fronte delle risorse e della protezione paesaggistica. Non vorremmo che la banca dati dei cammini o la cabina di regia diventassero l'ennesimo carrozzone burocratico senza reale impatto sui territori.

Valorizzare i cammini non significa solo fare marketing turistico. Significa sporcarsi le mani con la

prevenzione e la manutenzione idrogeologica, di cui i fatti di Niscemi ci ricordano l'importanza, con il supporto ai piccoli Comuni che non hanno le risorse nemmeno per pulire i sentieri dalle sterpaglie, con la creazione di infrastrutture vere per l'accoglienza povera e spirituale.

Siamo contenti che l'Italia si doti finalmente di una legge quadro, ma restiamo critici verso una maggioranza che troppo spesso ha alzato steccati ideologici, rifiutando suggerimenti che avrebbero reso il testo molto più congeniale alle reali esigenze del nostro patrimonio paesaggistico.

Pertanto, il MoVimento 5 Stelle dichiara il suo voto favorevole, ma saremo noi, con la nostra attività di vigilanza, i custodi di questa legge. Non permetteremo che essa resti una cornice vuota, ma vigileremo affinché la cabina di regia operi con trasparenza e affinché la segnaletica CAI venga installata davvero in ogni angolo del Paese.

Che il suono dei nostri passi risuoni come un inno alla bellezza della natura, alla nostra storia e alla forza delle nostre comunità, ma che il nostro lavoro in Aula sia garante della serietà che questa bellezza merita. Camminiamo insieme, ma facciamolo con gli occhi aperti e con la schiena dritta, affinché alle parole seguano finalmente i fatti. Camminiamo insieme per l'Italia, camminiamo per il futuro della nostra terra, consapevoli che la tutela dell'ambiente non ha colore politico, ma vive solo della necessità di azioni coraggiose. Investire nei cammini significa investire nel Paese e nel futuro d'Italia. Significa lasciare un'eredità di bellezza alle generazioni che verranno. Votando favorevolmente intendiamo onorare questa missione. Non possiamo più assistere a scempi come a Niscemi. Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'evento disastroso del pomeriggio del 25 gennaio 2026, infatti, era già scritto tutto nelle carte dal 1996, ma lo Stato ha atteso inerme. *(Applausi)*.

MARTI *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTI *(LSP-PSd'Az)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, con questa terza lettura il Senato conclude l'iter di un provvedimento a cui tengo in modo particolare, non solo come primo firmatario, ma soprattutto come Presidente della 7a Commissione. È una legge che parla di turismo e di valorizzazione del patrimonio, ma che, in realtà, riguarda qualcosa di ancora più profondo, cioè l'identità dei nostri territori e delle nostre comunità.

Il Senato aveva già approvato questo testo all'unanimità. La Camera lo ha ulteriormente migliorato, con modifiche puntuali e anche condivise: penso all'inclusione dei laghi tra gli ambiti oggetto di valorizzazione e all'aggiornamento della norma finanziaria, interventi che rafforzano l'impianto del disegno di legge e che recepiamo con grande convinzione, perché ne ampliano la portata senza cambiarne la filosofia.

Parliamo dei cammini d'Italia. Non stiamo inventando qualcosa di nuovo, chiaramente, queste vie esistono da secoli. Sono dei percorsi religiosi, storici, culturali, naturalistici che attraversano tutto il Paese; strade percorse da pellegrini, viaggiatori mercanti, che hanno contribuito a costruire la nostra storia e la nostra memoria collettiva.

La vera novità della proposta di legge è un'altra: mettere ordine, creare una rete nazionale, coordinare ciò che oggi è frammentato. Riconosciamo uno standard di qualità, valorizziamo le esperienze migliori, le promuoviamo con una strategia, però unitaria, in Italia e anche all'estero. In altre parole, trasformiamo un grande patrimonio diffuso in una reale opportunità di sviluppo.

Il turismo dei cammini è un segmento in forte crescita in tutta l'Europa. Cresce perché intercetta un bisogno sempre più diffuso, perché vivere esperienze autentiche, lente, sostenibili, a contatto con la natura, con le comunità locali, serve. Ed è un turismo che non consuma i territori, ma li rispetta e li custodisce.

Soprattutto, il provvedimento porta benefici dove ce n'è bisogno: nelle aree interne e nei piccoli Comuni, nei luoghi fuori dai grandi flussi. Ciò significa più giorni di permanenza, destagionalizzazione e nuove occasioni di lavoro. Significa opportunità per l'accoglienza diffusa, per l'artigianato, per l'enogastronomia, per le guide, per i servizi legati alla cosiddetta mobilità dolce. Ogni cammino ben strutturato può diventare un volano economico per intere comunità.

Le risorse stanziate, pari a circa 5 milioni di euro nel triennio, rappresentano non una spesa, ma un grande investimento, a mio modo di vedere: un investimento capace di attivare microeconomie e

nuova occupazione. L'Italia, da questo punto di vista, parte con un vantaggio competitivo straordinario. Ciò che altri Paesi devono costruire noi lo abbiamo già: paesaggi unici, beni culturali diffusi, borghi, tradizioni, una straordinaria varietà ambientale, oltre a un patrimonio enogastronomico e artigianale riconosciuto ormai in tutto il mondo.

C'è poi un altro punto qualificante: gli standard. Non basta tracciare un percorso sulla carta; servono chiaramente sicurezza, accessibilità, segnaletica, accoglienza e gestione coordinata. Solo i cammini che garantiranno qualità entreranno a far parte della rete nazionale. È una scelta di serietà e di credibilità che abbiamo voluto rimarcare e sottolineare.

Questa proposta normativa nasce dall'ascolto dei territori e dal lavoro condiviso tra Parlamento e Governo. È la dimostrazione che, quando si parte dalle comunità locali, si costruiscono politiche utili per tutto il Paese: è il metodo in cui la Lega crede. Per queste ragioni annuncio il voto favorevole del nostro Gruppo e mi auguro che anche oggi l'Assemblea sappia confermare l'ampia convergenza che ha accompagnato fin dall'inizio il provvedimento in esame. *(Applausi)*.

RANDO *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RANDO *(PD-IDP)*. Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, il disegno di legge sui cammini d'Italia, che oggi giunge all'esame finale dell'Assemblea, ci offre ancora una volta l'occasione per riflettere sul modello di sviluppo che intendiamo promuovere per il nostro Paese e sul ruolo che il turismo può e deve svolgere all'interno di una strategia più ampia di tutela del territorio, valorizzazione del patrimonio culturale e rafforzamento delle comunità locali.

Il Partito Democratico ha sostenuto questo provvedimento sin dall'inizio del suo iter parlamentare, riconoscendone da subito il valore di fondo: proporre una visione del turismo non predatoria, non concentrata esclusivamente sulle grandi destinazioni o sui flussi di massa, ma capace di mettere al centro il paesaggio, i luoghi della cultura, le aree interne e i piccoli Comuni, territori spesso marginalizzati dalle dinamiche economiche e infrastrutturali del nostro Paese. I cammini non sono semplicemente itinerari turistici: sono spazi fisici e simbolici nei quali si intrecciano storia, ambiente, cultura, spiritualità, tradizioni locali e comunità. Sono luoghi in cui il rapporto tra l'uomo e il territorio si manifesta in modo profondo, lento e consapevole. È per questo che la loro valorizzazione non può essere ridotta a una mera operazione di marketing turistico, ma deve essere accompagnata da una forte assunzione di responsabilità pubblica in termini di tutela, salvaguardia e cura.

In questi anni abbiamo imparato, anche grazie alle esperienze maturate in altri Paesi europei, che il turismo sostenibile non è una nicchia, ma è una delle grandi sfide del futuro: un turismo fondato sulla mobilità dolce, sul rispetto degli ecosistemi, sulla qualità delle esperienze, sulla relazione tra chi attraversa i territori e chi li abita; un turismo che non consuma risorse, ma le rigenera; che non svuota i luoghi, ma li rafforza; che non altera gli equilibri sociali e ambientali, ma contribuisce a preservarli.

In questo senso, il disegno di legge sui cammini d'Italia si colloca pienamente nel solco dei principi costituzionali che il Parlamento ha voluto rafforzare con la recente modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione. La tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi non è più soltanto un obiettivo programmatico, ma un principio fondamentale che deve orientare tutte le politiche pubbliche, comprese quelle in materia di turismo, infrastrutture e sviluppo economico.

Valorizzare i cammini significa allora riconoscere che il paesaggio non è uno sfondo neutro, ma è un bene comune; che i luoghi della cultura non sono solo quelli celebrati delle grandi rotte turistiche, ma sono anche quelli diffusi e minori, spesso invisibili; che le aree interne non sono un problema da gestire, ma una risorsa da attivare. È una scelta che parla di equilibrio tra sviluppo e tutela, tra economia e ambiente, tra presente e futuro.

Nel corso dell'esame parlamentare questo provvedimento si è progressivamente arricchito - lo hanno detto anche i colleghi prima - affinando la propria capacità di rappresentare la complessità dei territori attraversati dai cammini. Penso, ad esempio, al riconoscimento delle vie d'acqua fluviali, marine e lagunari come parte integrante degli itinerari di rilievo europeo, nazionale e regionale; una scelta che amplia lo sguardo sul patrimonio naturale del nostro Paese e riconosce il ruolo centrale che l'acqua ha avuto e continua ad avere nelle costruzioni delle nostre comunità, delle economie locali, delle culture

territoriali.

Allo stesso modo, l'attenzione all'accessibilità rappresenta un elemento qualificante dell'impianto complessivo della legge. Rendere i cammini fruibili anche alle persone con disabilità e a quelle con ridotta mobilità significa affermare un principio di giustizia e inclusione, che deve essere parte integrante di ogni politica pubblica. Il diritto alla fruizione del patrimonio naturale e culturale non può essere limitato da barriere fisiche e organizzative: deve essere garantito, con intelligenza e sensibilità, a tutte e a tutti.

Un ulteriore aspetto di grande valore è il riconoscimento e la valorizzazione delle minoranze linguistiche presenti nei territori attraversati dai cammini. Le minoranze linguistiche sono infatti una componente viva e preziosa della nostra identità nazionale; inserirle all'interno delle finalità di questo provvedimento significa rafforzare il legame tra turismo, cultura e pluralismo e contribuire alla tutela dei patrimoni immateriali, che rischiano altrimenti di essere progressivamente erosi.

C'è però un elemento che non può essere taciuto. Se questo disegno di legge riconosce il valore strategico delle aree interne, dobbiamo avere l'onestà di dire che, nel frattempo, il Governo ha progressivamente abbandonato quei territori; lo ha fatto riducendo l'attenzione politica e le risorse dedicate; indebolendo strumenti di programmazione che avevano dato risultati importanti; rallentando o interrompendo politiche di riequilibrio territoriali che erano state costruite con fatica negli anni passati. Le aree interne non possono essere richiamate solo nei documenti programmatici o nelle dichiarazioni di principio; hanno bisogno di politiche pubbliche coerenti e continuative, di servizi essenziali, sanità di prossimità, scuola, mobilità, infrastrutture digitali, sostegno alle economie locali.

Senza questo quadro, anche iniziative positive come la valorizzazione dei cammini rischiano di restare isolate, affidate alla buona volontà delle comunità e degli amministratori locali, senza un vero accompagnamento nazionale. È una contraddizione che va evidenziata. Da un lato si riconosce, anche in quest'Aula, che le aree interne rappresentano una risorsa fondamentale per il futuro del Paese; dall'altro lato, si scelgono politiche che ne accelerano lo spopolamento, l'invecchiamento, la marginalizzazione. Il Partito Democratico non accetta questa rassegnazione. Noi crediamo che le aree interne siano territori non da assistere, ma da mettere nelle condizioni di esprimere tutto il loro potenziale.

È anche per questo che sosteniamo questo disegno di legge, perché va nella direzione opposta rispetto all'abbandono, perché riconosce dignità, valore e centralità a territori che il Governo continua troppo spesso a considerare periferici. I cammini possono essere uno strumento importante, ma solo se inseriti in una visione più ampia, che rimetta davvero le aree interne al centro delle politiche pubbliche nazionali. Il turismo lento, infatti, non è turismo improvvisato; richiede infrastrutture leggere, ma diffuse, servizi di qualità, formazione, capacità di fare rete. Richiede un protagonismo attivo delle comunità locali, che devono essere non semplici spettatrici, ma soggetti consapevoli e partecipi dei processi di valorizzazione del territorio.

È in questa dimensione che il turismo dei cammini può generare benefici economici e occupazionali stabili, soprattutto nei contesti più fragili. Secondo i dati disponibili, il turismo legato ai cammini produce già oggi effetti significativi sulle economie locali (pernottamenti, ristorazione, servizi, produzione culturale, artigianato); ma soprattutto produce relazioni, sposta l'attenzione dalla meta al percorso, dal consumo rapido all'esperienza, dalla quantità alla qualità. È proprio questa dimensione relazionale che rende i cammini uno strumento potente di coesione territoriale e sociale.

Questi sono temi che ho avuto modo di affrontare qualche tempo fa, in occasione della presentazione in Senato delle attività del Centro internazionale di formazione ed esperienze sulle scienze dell'atmosfera, cambiamenti climatici e ambiente (Aires), un centro internazionale di eccellenza per lo studio dell'atmosfera e del clima, nell'ambito di iniziative come i sentieri dell'atmosfera, nato e sviluppato grazie al sostegno della Regione Emilia-Romagna.

Si tratta di un'esperienza che considero particolarmente significativa, perché rappresenta un luogo di incontro tra scienze e cittadinanze, tra ricerca e formazione, tra innovazione e responsabilità sociale. Progetti come quello del centro Aires sono un investimento sul futuro e mettono al centro le nuove generazioni, offrendo loro strumenti per comprendere la complessità del cambiamento climatico e per

lavorare concretamente alla sostenibilità ambientale. C'è un filo rosso che lega quell'esperienza a questo disegno di legge: la convinzione che le grandi trasformazioni del nostro tempo, dalla crisi climatica alle diseguaglianze territoriali, possono essere affrontate solo attraverso politiche integrate, capaci di tenere insieme conoscenza, partecipazione, tutela dell'ambiente e sviluppo sostenibile. I cammini d'Italia, in questa prospettiva, non sono solo infrastrutture culturali e turistiche, ma sono anche veri e propri laboratori territoriali di sostenibilità.

Il Partito Democratico sostiene questo disegno di legge perché crede in un'idea del Paese che non rinuncia alla propria complessità, che non sacrifica i territori più fragili, che non separa la crescita economica dalla qualità della vita e dalla tutela dei beni comuni. Crede in un turismo che sia strumento di benessere diffuso, di inclusione e di valorizzazione delle differenze. Deve però essere chiaro che, con questo provvedimento, non esauriamo certamente il loro da fare. Molto resta da costruire sul piano della governance, delle risorse, del coordinamento tra livelli istituzionali. Affermiamo un principio chiaro: i cammini d'Italia sono un patrimonio da tutelare, valorizzare e trasmettere alle generazioni future; un patrimonio che parla di storia, di ambiente, di culture locali e di comunità.

È con questa consapevolezza, signora Presidente, che il Partito Democratico esprime il proprio voto favorevole, nella convinzione che la valorizzazione dei cammini rappresenta una scelta giusta per il nostro Paese e un tassello importante di una più ampia strategia di sviluppo sostenibile, equo e responsabile. *(Applausi)*.

COSENZA *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSENZA *(FdI)*. Signora Presidente, Sottosegretario, colleghi, intervengo con piacere in dichiarazione di voto su questo provvedimento che è stato già votato da quest'Assemblea e che torna arricchito da un voto unanime della Camera per completare il suo percorso. Esso costituisce un tassello importante del disegno del Governo Meloni, nell'ambito di una visione più ampia di innovazione territoriale e di valorizzazione del nostro patrimonio culturale, che vede i cammini come infrastrutture che collegano comunità, custodiscono memorie, offrono percorsi di scoperta e crescita, e rappresentano una opportunità economica per le aree interne. Per questo noi li consideriamo un asset strategico e non semplici itinerari turistici, perché diventano veicoli di rigenerazione economica e culturale basati sulla costruzione di un'armonia tra società e territorio. Sono infatti quella trama identitaria e culturale dove si intrecciano storia, fede, natura, arte, tradizioni; un patrimonio vivo che merita una cornice normativa chiara e organica, e il Governo vuole perseguire ciò.

Non dobbiamo dimenticare che non sono solo sentieri dell'anima, ma conducono alle tavole della Penisola, dove si celebra la nostra tradizione culinaria che racconta la storia e l'identità di ogni borgo. Ora la nostra cucina è anche riconosciuta patrimonio dell'umanità *(Applausi)*, costituisce un pilastro che ha generato un fatturato di oltre 40 miliardi nel 2024 e già si stima un incremento dei flussi turistici dell'8 per cento nei prossimi due anni.

Molti dei Comuni attraversati dai cammini affrontano fenomeni di spopolamento, di riduzione dei servizi, di perdita di opportunità per i giovani. Eppure proprio lì può svilupparsi un nuovo modello di microeconomia, con rifugi, alberghi, ostelli, agriturismo, ristoranti, botteghe artigiane, guide turistiche e attività culturali e sociali capaci di creare lavoro e identità. Quindi, promuovere i cammini significa promuovere un'Italia che rilancia le sue aree interne, perché finalmente ha una visione che li riconosce come luoghi del futuro, ma proprio perché sono i luoghi della memoria. *(Applausi)*.

Con questo disegno di legge si crea una rete di coordinamento nazionale per mettere insieme l'offerta dei cammini, riconoscendoli e valorizzandoli uno per uno, attraverso una banca dati presso il Ministero del turismo, arricchendoli con standard di qualità e dotazioni per promuoverli nel mondo in maniera unitaria, proprio perché il nostro Paese ha una vocazione naturale a essere una grande rete di cammini. Basti ricordare le vie storiche e religiose, i cammini storici alpini e appenninici, quelli insulari del Sud lungo le coste e i fiumi. Sono tracciati naturalistici splendidi che esistono da sempre e che sono stati percorsi da pellegrini, devoti, santi, mercanti.

Sono vie che fanno parte della nostra memoria collettiva, grazie alle quali si sono sviluppati e diffusi i più grandi fenomeni culturali ed economici dell'antichità in Europa e oltre. Ecco che la strategia del

Governo Meloni vuole rinsaldare proprio questo filo conduttore di una storia millenaria di una grande potenza culturale quale l'Italia.
Per questo motivo dichiaro il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Sull'ordine dei lavori

GASPARRI *(FI-BP-PPE)*. Signora Presidente, vorrei chiedere il rinvio della discussione del disegno di legge n. 1120 ad altra seduta: mi riferisco al provvedimento in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive.
PRESIDENTE. Se non ci sono contrarietà, così resta stabilito.
PATUANELLI *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PATUANELLI *(M5S)*. Vorrei solo capire a quale altra seduta è rinviato. Domani? Lo dico perché domani forse non ci siamo.
PRESIDENTE. Il senatore Gasparri non lo ha precisato.
PATUANELLI *(M5S)*. Se non c'è questo provvedimento in Aula, domani non c'è Aula.
PRESIDENTE. Domani è previsto l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia elettorale.
Chiedo se ci sono contrarietà o no: se ci sono contrarietà, può interviene un senatore a favore e uno contrario per cinque minuti.
D'ELIA *(PD-IDP)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ELIA *(PD-IDP)*. Signora Presidente, sono contraria alla proposta e ho bisogno di meno di cinque minuti. È un anno che questo disegno di legge è fermo in Senato, l'abbiamo votato all'unanimità alla Camera e lo abbiamo votato la scorsa settimana, con il ministro Abodi, all'unanimità in Commissione. Non capisco perché dovremmo rimandarne l'esame.
PRESIDENTE. La senatrice d'Elia, quindi, chiede che si prosegua con la discussione del disegno di legge.
Metto ai voti la proposta di rinvio della discussione del disegno di legge 1120, avanzata dal senatore Gasparri.
È approvata.
Essendone stata avanzata richiesta, dispongo la controprova.
Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
È approvata.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

ZAMPA *(PD-IDP)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZAMPA *(PD-IDP)*. Signora Presidente, cinque anni fa, il 1° febbraio 2021, a poche ore dall'insediamento del nuovo Parlamento eletto nelle elezioni democratiche del novembre 2020, un colpo di Stato ha precipitato il Myanmar nel caos, nella violenza e nella devastazione. Una violazione sistematica dei diritti umani, omicidi, esecuzioni, arresti, torture, stupri, massacri, attacchi incendiari contro i civili, bombardamenti sui villaggi, sugli ospedali, sulle scuole, sui luoghi di culto, milioni di sfollati nelle foreste e sui confini, l'interruzione violenta di un processo democratico che finalmente era stato avviato nel Paese, il collasso dell'economia che per la prima volta aveva visto qualche scintilla di speranza, l'incremento dell'industria della droga, l'incremento dell'azzardo e del crimine, attraverso le *scam city*, con l'esito di un colpo di Stato che non ha dato ai militari, però, il controllo del Paese. La resistenza in quel Paese, infatti, continua.
Cinque anni dopo - ed è questo il punto su cui intendo richiamare l'attenzione non solo di quest'Assemblea e del Parlamento, ma anche del Governo - continua la disobbedienza civile di quel

popolo, la resistenza armata dei gruppi etnici e del Partito della liberazione; la liberazione dei territori, che organizzano scuole, sanità, amministrazione civile con il sostegno delle forze del governo ombra, che si è rifugiato, e della resistenza.

La recente iniziativa del regime, volta a cercare legittimazione interna e internazionale con elezioni farsa, limitate sul territorio e suddivise in tre fasi, si è rivelata solo una vera messa in scena. La maggioranza della popolazione ha boicottato le elezioni, sostenute solo da rari osservatori internazionali che appoggiano il regime. Sono stati esclusi i partiti di opposizione, a partire dall'LND (Lega nazionale per la democrazia), il partito di Aung San Suu Kyi. Le liste del partito dei militari, che ha stravinto le elezioni, sono state riempite con ufficiali militari, ex generali, figli di militari: nulla che abbia a che fare con la democrazia. Le organizzazioni internazionali, a partire dall'ASEAN, dall'ONU, dall'Unione europea, non hanno riconosciuto le elezioni come libere, eque e legittime.

Isolata dal mondo, Aung San Suu Kyi, che aveva consegnato al suo popolo il sogno della democrazia, è stata arrestata nel giorno del golpe cinque anni fa, condannata con un processo farsa a ventisette anni di carcere, rinchiusa in prigione e poi agli arresti a Naypyidaw. Isolata dal mondo, anziana, malata, di lei non si hanno notizie.

Chiediamo per questo al Governo italiano di adoperarsi in tutte le sedi internazionali per assicurare aiuti umanitari al popolo del Myanmar, per favorire una fase di transizione verso la democrazia e per la liberazione di tutti i prigionieri politici, a cominciare da Aung San Suu Kyi.

Rivolgo davvero, anche a lei, Presidente, alla Presidenza di questo Senato e al Parlamento, un appello affinché ci si attivi nei confronti di Aung San Suu Kyi, premio Nobel, dimenticata in un carcere a ottant'anni. *(Applausi)*.

LICHERI Sabrina *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LICHERI Sabrina *(M5S)*. Signora Presidente, qualche giorno fa ho partecipato a un convegno organizzato dall'ordine dei giornalisti della Sardegna. Durante questo convegno è stato illustrato il risultato di un sondaggio effettuato tra gli iscritti, che traccia un ritratto della professione, a mio avviso inquietante, che voglio condividere con l'Assemblea.

Il 52,6 per cento dei giornalisti ha subito pressioni; nel 37,4 per cento dei casi parliamo di minacce verbali, insulti, offese e inviti a lasciar perdere perché "forse ti conviene", fino ad arrivare a pressioni da parte della stessa azienda per cui il giornalista o la giornalista lavorano.

Uno dei dati più gravi, signora Presidente, è che nel 33,3 per cento dei casi queste pressioni arrivano da rappresentanti politici e amministratori locali.

C'è poi un altro dato che deve farci riflettere: nel 54,5 per cento dei casi non è stata fatta alcuna segnalazione o denuncia. Sapete perché? Alla base c'è un problema, una difficoltà economica importantissima. La precarietà della professione è infatti ormai a livelli insostenibili e pone giornalisti e giornaliste in una condizione di ricatto diventato ormai intollerabile. Si può pensare che queste dinamiche non possano esserci in contesti più piccoli. In realtà, è vero il contrario, perché i rapporti di potere sono ravvicinati e l'isolamento dei giornalisti è addirittura maggiore.

La Sardegna in questo senso è un caso emblematico. Raccontare temi come uso del suolo, servitù militari, inquinamento ambientale, criminalità economica o cattiva amministrazione può trasformarsi in un rischio professionale e personale. A tutto questo si affianca poi il fenomeno particolarmente insidioso delle querele temerarie, le cosiddette Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPP), un meccanismo perverso. Da una parte abbiamo un potere forte, che può essere un politico, un imprenditore o un'organizzazione che citano in giudizio un giornalista o una giornalista per presunta diffamazione e anche quando questa è palesemente infondata, viene comunque avviato un percorso drammatico che può protrarsi anche per anni, con danni psicologici, economici e professionali.

Signora Presidente, quasi il 90 per cento di questi professionisti ci chiede di intervenire, ci chiede aiuto e tutele, tra le quali sicuramente il rinnovo del contratto nazionale che è fermo da dieci anni. Ci chiede misure serie contro le querele temerarie. Noi, come MoVimento 5 Stelle, abbiamo depositato, a prima firma della collega Lopreiato, un disegno di legge che interviene su questo meccanismo diabolico -

insisto nel definirlo in questo modo - prevedendo delle misure serie, severe e puntuali. Ci chiedono di non essere lasciati soli.

Se è vero, come è vero, che la libertà di stampa rappresenta la spina dorsale della democrazia, noi dobbiamo avere il coraggio di andare fino in fondo, anche perché non possiamo parlare di libertà laddove c'è qualcuno che non può accedere all'informazione o qualcuno che, non avendo la voce, non riesce comunque ad ottenerla.

Il giornalista, per definizione, è il custode, il cane da guardia della democrazia. Ebbene, oggi, in Italia, questo custode, questo cane da guardia, è fortemente sotto pressione perché affamato dalla precarietà, intimidito dalle minacce criminali e tenuto al guinzaglio dal sistema giudiziario delle querele temerarie, utilizzato come arma di offesa.

Oggi, signora Presidente, sento il dovere di ricordare anche una giornalista, una donna che ha fatto del giornalismo e dell'impegno civile…

PRESIDENTE. Sono trascorsi cinque minuti. È un intervento di fine seduta.

LICHERI Sabrina *(M5S)*. Sto finendo, grazie. Un semplice ricordo di Angela Azzaro e sentite condoglianze da parte nostra a tutti i suoi familiari.

Concludo, signora Presidente, dicendo forse una banalità, che serve però a noi per alzarne il valore con azioni concrete. Basta precarietà, minacce e querele che non colpiscono solo i giornalisti, come sappiamo bene, ma tutti i cittadini.

Termino con una domanda: vogliamo che l'informazione diventi un lusso per pochi o un mestiere per pochi eroi solitari? *(Applausi)*.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 11 febbraio 2026

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 11 febbraio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 18,45)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia (**562-B**)

ARTICOLI DA 1 A 9 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE, IDENTICO AL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Oggetto e finalità)

1. La Repubblica promuove e valorizza i cammini, anche comprensivi delle vie d'acqua fluviali e marine, delle lagune e dei laghi, quali itinerari di rilievo europeo, nazionale o regionale, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce e sostenibile, senza l'ausilio di mezzi a motore, articolati in tappe giornaliere, che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, di valorizzazione degli attrattori culturali, storici, artistici, religiosi, linguistici, paesaggistici, enogastronomici e sportivi nonché di sviluppo turistico dei territori interessati. In deroga a quanto previsto al primo periodo, la circolazione motorizzata è consentita per i mezzi indispensabili per consentire l'accessibilità alle persone con disabilità o con ridotta mobilità.

2. La promozione e la valorizzazione dei cammini è finalizzata ad assicurare: la fruizione dei luoghi su cui insistono, garantendo adeguati *standard* di sicurezza, di qualità dell'accoglienza e di accessibilità per le persone con disabilità o con ridotta mobilità; lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio; la conoscenza della rete dei cammini italiani sui mercati turistici nazionali e internazionali; l'incentivazione delle attività connesse alle tradizioni dei territori interessati e

all'evoluzione della lingua italiana nella storia dei cammini medesimi, delle tradizioni religiose, dei luoghi e delle comunità; la valorizzazione dei monumenti e dei siti di interesse storico, culturale, religioso, paesaggistico e naturalistico e delle minoranze linguistiche presenti nei territori attraversati; lo studio degli aspetti storici, culturali, religiosi, sociali, ambientali, paesaggistici ed enogastronomici che li connotano; il dialogo interculturale e interreligioso; la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Art. 2.

Approvato

(Banca dati dei cammini d'Italia)

1. Al fine di favorire la conoscenza, lo sviluppo, la tutela e la promozione, anche a fini turistici, dei cammini, è istituita presso il Ministero del turismo la banca dati dei cammini d'Italia, di seguito denominata « banca dati », che integra una mappa digitale dei cammini con informazioni relative alle loro principali caratteristiche, finalizzate ad orientare il potenziale fruitore.

2. Sono inseriti nella banca dati, qualora conformi ai criteri individuati dal decreto di cui al comma 4:

a) i tratti presenti sul territorio italiano dei cammini riconosciuti quali itinerari culturali europei dal Consiglio d'Europa, in attuazione della risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Res (2013)67, adottata il 18 dicembre 2013, e le loro dirette confluenze viarie di riconosciuto interesse turistico, culturale, locale o regionale;

b) i cammini interregionali che interessano il territorio di almeno due regioni, di una regione e di una provincia autonoma ovvero delle province autonome di Trento e di Bolzano;

c) i cammini riconosciuti da una regione o da una provincia autonoma quali cammini di interesse regionale o locale;

d) i cammini riconosciuti dalle città metropolitane e da Roma Capitale quali cammini di interesse locale.

3. Il Ministero del turismo provvede all'inserimento dei cammini di cui al comma 2 nella banca dati, assegnando contestualmente la qualifica di « cammino d'Italia ».

4. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta della cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia di cui all'articolo 3, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti:

a) le linee guida per la realizzazione, la gestione e l'aggiornamento della banca dati;

b) gli *standard* di qualità a cui i cammini indicati dal comma 2 devono essere conformi per l'inserimento nella banca dati;

c) le modalità e i termini per l'inserimento, la sospensione temporanea e la cancellazione dalla banca dati dei cammini non più rispondenti ai criteri fissati dal decreto.

5. Per il funzionamento della banca dati è autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2028. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 8.

6. Resta ferma la competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a istituire e disciplinare cammini e itinerari di interesse regionale e locale.

7. Salvo quanto previsto dal comma 5, per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2026 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 8.

Art. 3.

Approvato

(Cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia)

1. Al fine di agevolare il conseguimento delle finalità della presente legge, favorendo il coordinamento delle politiche e degli interventi che le amministrazioni interessate devono attuare, con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita, presso il Ministero del turismo, la cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini

d'Italia, di seguito denominata « cabina di regia ».
2. Il decreto di cui al comma 1 individua i compiti e le funzioni della cabina di regia. In particolare, la cabina di regia, sentito il tavolo permanente per i cammini d'Italia di cui all'articolo 4:
a) definisce gli *standard* di qualità dei cammini d'Italia, eventualmente anche prevedendo l'utilizzo della segnaletica europea del Club alpino italiano (CAI) sulla base di una convenzione stipulata tra la stessa cabina di regia e il CAI;
b) definisce le modalità per la realizzazione, la gestione e l'aggiornamento della banca dati;
c) definisce il programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia di cui all'articolo 5 e ne monitora l'attuazione;
d) approva ogni altra proposta o iniziativa utile a favorire lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia.
3. La cabina di regia è composta da un membro della segreteria tecnica di cui al comma 4, due rappresentanti del Ministero del turismo, due rappresentanti del Ministero della cultura, un rappresentante del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed è presieduta dal Ministro del turismo o da un suo delegato. Alla cabina di regia possono essere invitati i rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche, aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche posti all'ordine del giorno.
4. Il Ministero del turismo, mediante l'istituzione di una segreteria tecnica, assicura, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, il supporto tecnico e amministrativo alla cabina di regia, anche avvalendosi di esperti esterni all'amministrazione il cui incarico è conferito esclusivamente a titolo gratuito.
5. Ai componenti della cabina di regia non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese, ad eccezione di quelli relativi alle missioni, o emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni interessate fanno fronte ad eventuali costi di funzionamento, ivi inclusi eventuali rimborsi delle spese di missione dei componenti della cabina di regia, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Identico all'articolo 4 approvato dal Senato

(Tavolo permanente per i cammini d'Italia)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, presso il Ministero del turismo, con decreto del Ministro del turismo, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro per le disabilità, nonché la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il tavolo permanente per i cammini d'Italia, di seguito denominato « tavolo permanente ».
2. La composizione del tavolo permanente, presieduto dal Ministro del turismo o da un suo delegato, è definita con il decreto di cui al comma 1.
3. Al tavolo permanente partecipano i componenti della cabina di regia, i rappresentanti delle associazioni, ivi incluse quelle a tutela delle persone con disabilità, delle università, degli enti del Terzo settore e degli operatori ed organismi attivi nei settori culturale e turistico, nonché esperti della materia. Il tavolo permanente può articolare i suoi lavori in sezioni specializzate su specifici aspetti dei cammini, alle quali possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti di amministrazioni pubbliche ovvero altri soggetti esperti aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e nelle tematiche poste all'ordine del giorno. La partecipazione ai lavori del tavolo permanente non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
4. Il tavolo permanente costituisce una sede stabile di consultazione e favorisce il confronto e il monitoraggio di problematiche, esigenze e profili di evoluzione dei cammini, lo scambio di esperienze e di buone pratiche, nonché l'elaborazione di proposte normative e amministrative. La finalità del

tavolo permanente è quella di favorire lo sviluppo dei cammini e di garantire, attraverso la pianificazione condivisa dei progetti e il coordinamento delle attività tra gli attori coinvolti, la creazione di reti di collaborazione tra le parti interessate, anche avvalendosi di esperti in materia di cammini, che operano esclusivamente a titolo gratuito, scelti in relazione all'esperienza maturata in ambito professionale o associativo con competenze specifiche quali: sicurezza e accessibilità, promozione e comunicazione, innovazione e sviluppo sostenibile, nonché valore culturale e paesaggistico.

5. Il supporto tecnico e amministrativo al tavolo permanente è assicurato dal Ministero del turismo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

6. Il tavolo permanente presenta al Ministro del turismo, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione annuale sull'attività svolta.

Art. 5.

Identico all'articolo 5 approvato dal Senato

(Programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia)

1. La cabina di regia, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera *c)*, sentito il tavolo permanente, predispone il programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia, di seguito denominato « programma », indicando le priorità degli interventi e definendo la strategia unitaria di promozione e di valorizzazione dei cammini d'Italia a livello nazionale. Il programma ha durata triennale.

2. Gli interventi inseriti nel programma sono realizzati dalle amministrazioni centrali, regionali o locali secondo le rispettive competenze, con il coordinamento del Ministero del turismo.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

Identico all'articolo 6 approvato dal Senato

(Studi e ricerche. Relazione alle Camere)

1. Il Ministero del turismo e il Ministero della cultura possono promuovere la realizzazione di studi, approfondimenti, ricerche e iniziative scientifiche, anche in collaborazione con università e altre istituzioni, finalizzati alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale associato ai cammini.

2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro del turismo trasmette alle Camere una relazione sui cammini d'Italia che dà conto delle attività svolte dalla cabina di regia e dello stato di attuazione degli interventi previsti nel programma.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

Approvato

(Campagne di promozione dei cammini)

1. Al fine di promuovere i cammini inseriti nella banca dati, incentivandone la fruizione e favorendo lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio, il Ministero del turismo, sentita la cabina di regia, realizza e coordina campagne di promozione a livello nazionale e internazionale.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 8.

Art. 8.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 7, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2026 e a euro 500.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 5, e dall'articolo 7, comma 2, pari a euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e a euro 1.050.000 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Art. 9.

Identico all'articolo 9 approvato dal Senato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B

Parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge n. 562-B

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 562-B:

sulla votazione degli articoli 1, 2, 3, 7 e 8, i senatori Casini e Melchiorre avrebbero voluto esprimere un voto favorevole;

sulla votazione finale il senatore Parrini avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Cantalamessa, Castelli, Cattaneo, De Poli, Dreosto, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, Guidi, Iannone, La Pietra, Manca, Mancini, Martella, Meloni, Mirabelli, Monti, Morelli, Nastri, Ostellari, Patton, Pellegrino, Pera, Rauti, Rojc, Rubbia, Segre, Sisto, Tajani e Tubetti.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Craxi, Licheri Ettore Antonio e Zedda, per attività della 3ª Commissione permanente; Borghi Claudio, Borghi Enrico, Mieli, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Commissioni permanenti, presentazione di relazioni

A nome della 4a Commissione permanente, in data 5 febbraio 2026, il senatore Rosso ha presentato la relazione concernente la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2024, e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2025 (*Doc*. LXXXVII, n. 2 e *Doc*. LXXXVI, n. 3-A).

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, variazioni nella composizione

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 5 febbraio 2026, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, la deputata Catia Polidori in sostituzione della deputata Rita Dalla Chiesa, dimissionaria.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro delle imprese e del made in Italy

Legge annuale sulle piccole e medie imprese (1484-B)

(presentato in data 06/02/2026)

S.1484 approvato dal Senato della Repubblica; (assorbe S.37, S.565) *C.2673 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati*

Presidente del Consiglio dei ministri
Ministro dell'interno
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026 (1785)
(presentato in data 05/02/2026)
C.2751 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro della salute
Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa
Delega al Governo per la riforma e il riordino della legislazione farmaceutica in materia di accesso al farmaco, monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, prestazione di servizi sanitari sul territorio da parte delle farmacie, rafforzamento della rete assistenziale farmaceutica (1786)
(presentato in data 06/02/2026);
senatore De Poli Antonio
Disposizioni in materia di accesso delle persone anziane alle cure palliative e alla terapia del dolore (1787)
(presentato in data 06/02/2026);
senatori Gaudiano Felicia, Di Girolamo Gabriella, Nave Luigi
Istituzione del Parco naturale nazionale del fiume Ofanto (1788)
(presentato in data 10/02/2026);
Regione Friuli-Venezia Giulia
Disposizioni per l'organizzazione di eventi espressione del territorio e della tradizione e delega al Governo per il riordino complessivo della materia (1789)
(presentato in data 06/02/2026);
iniziativa CNEL
Misure di integrazione sociale e strumenti di partecipazione dei cittadini stranieri (1790)
(presentato in data 03/02/2026);
iniziativa CNEL
Modifica all'articolo 16-quater del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di indicazione del codice alfanumerico dei contratti collettivi nazionali di lavoro nelle comunicazioni telematiche all'INAIL in materia di infortuni sul lavoro (1791)
(presentato in data 03/02/2026).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente
1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione
dep. Montaruli Augusta ed altri
Istituzione del Giorno del ricordo dei piccoli martiri della strage di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre (1772)
previ pareri delle Commissioni 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport
C.1579 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 10/02/2026);
1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione
dep. Pagano Nazario
Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi (1780)
previ pareri delle Commissioni 2ª Commissione permanente Giustizia, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª

Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, Commissione parlamentare questioni regionali
C.2336 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.308, C.983, C.1700, C.1894, C.2283)
(assegnato in data 10/02/2026);
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
CNEL
Istituzione della sezione speciale «Garanzia giovani imprenditori» presso il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (1725)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 10/02/2026);
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
sen. Turco Mario
Disposizioni in materia di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle prestazioni digitali rese in cambio del conferimento di dati personali (1750)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare
(assegnato in data 10/02/2026);
10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
sen. Zaffini Francesco ed altri
Disposizioni per la promozione dell'accesso equo, sostenibile e tempestivo alle terapie avanzate e per il rafforzamento della ricerca, dello sviluppo e della produzione nazionale di farmaci (1691)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 10/02/2026).
In sede referente
1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione
Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro dell'interno Piantedosi Matteo ed altri
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026 (1785)
previ pareri delle Commissioni 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, Commissione parlamentare questioni regionali, Comitato per la legislazione

C.2751 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 05/02/2026);
1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione
Gov. Meloni-I: Ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo Paolo
Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni (1778)
previ pareri delle Commissioni 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali
C.2511 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 10/02/2026).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 05/02/2026 la 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025" (1737)
(presentato in data 09/12/2025) *C.2574 approvato dalla Camera dei deputati*

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 4 febbraio 2026, ha trasmesso il documento concernente la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2015/1814 per quanto riguarda la riserva stabilizzatrice del mercato per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori (COM(2025) 738 final), approvato, nella seduta del 29 gennaio 2026, dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati (Doc. XVIII-*bis*, n. 79) (Atto n. 1003).
Detto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 6 febbraio 2026, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 9 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione (n. 379).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 6 febbraio 2026 - alla 10ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 4ª e 5ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 10ª Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera del 5 febbraio 2026, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 - la proposta di nomina del generale di brigata Giovanni Capasso a direttore generale per il supporto all'attuazione dei programmi dell'Unità Grande Pompei (n. 114).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 7ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 30 gennaio 2026, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, gli estratti dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2026, recanti:

l'approvazione, con prescrizioni, dell'aggiornamento del Piano annuale 2025-2026, notificato dalla società Wind Tre S.p.a., relativo al programma di acquisti di beni e servizi nel settore della comunicazione elettronica a banda larga basata sulla tecnologia 5G (Atto n. 1008);
l'approvazione del Piano annuale, notificato da Terna S.p.a., relativo al programma di acquisti di beni e servizi nel settore della comunicazione elettronica a banda larga basata sulla tecnologia 5G (Atto n. 1009).
I predetti documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 2 febbraio 2026, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 gennaio 2026, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, relativamente all'operazione, notificata dalle società Meteore Holding S.A.S.U. e Atos Holding Italy 1 S.r.l., concernente l'acquisizione, da parte di Meteore Holding S.A.S.U., società riconducibile allo Stato francese, di alcune società del Gruppo francese Atos, tra cui Atos Holding Italy 1 S.r.l., la quale gestisce il sistema *high performance computing* denominato "Leonardo".
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 1010).
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 2 febbraio 2026, ha inviato, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2026, recante l'esercizio dei poteri speciali, con condizioni, in relazione all'operazione, notificata da EBidCo S.r.l., concernente l'acquisizione, da parte di EBidCo S.r.l. di una partecipazione di controllo di Eles Semiconductor Equipment S.p.a. tramite promozione di un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 1ª, alla 8ª e alla 9ª Commissione permanente (Atto n. 1011).
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 4, 5 e 9 febbraio 2026, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti i seguenti incarichi:
- alla dottoressa Graziella Romito il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- all'ingegnere Angelica Catalano il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- al dottor Angelo Piero Cappello il conferimento *ad interim* di incarico di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito del Ministero della cultura;
- all'ingegner Pasquale D'Anzi il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- all'ingegner Marco Antonio Pes il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 6 febbraio 2026, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, la procedura di informazione, attivata presso la Commissione europea dall'Unità Centrale di notifica del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, concernente la notifica 2026/0053/IT - T40T, relativa al progetto di norma tecnica recante «Decreto ministeriale per l'omologazione del prototipo, la taratura e le verifiche periodiche di funzionalità dei dispositivi e sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità».
La predetta documentazione è deferita alla 4ª e alla 8ª Commissione permanente (Atto n. 1007).
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 6 febbraio 2026, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto interministeriale 16 settembre 2020, n. 395, la relazione sullo stato di avanzamento delle proposte ammesse a finanziamento nell'ambito del Programma innovativo

nazionale per la qualità dell'abitare, riferita all'anno 2025.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Atto n. 1012).
Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 2 febbraio 2026, ha inviato, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'elenco degli importi che vengono conservati alla fine dell'anno finanziario 2025 e che potranno essere utilizzati nell'esercizio 2026 a copertura degli oneri dei corrispondenti provvedimenti legislativi.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (Atto n. 1013).
Il Ministro della giustizia, con lettera in data 6 febbraio 2026, ha inviato, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge 21 aprile 2023, n. 49, la relazione sull'attività di vigilanza svolta dall'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, riferita all'anno 2025.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (*Doc*. CCXXXV, n. 2).
Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 6 febbraio 2026, ha inviato, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la relazione sullo stato della giustizia tributaria, riferita all'anno 2024.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2ª e alla 6ª Commissione permanente (*Doc*. CLV, n. 1).
Nello scorso mese di gennaio 2026 sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'esercizio finanziario 2025, concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa.
Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

Governo, comunicazione dell'avvio di procedure di infrazione

Il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, con lettera in data 4 febbraio 2026, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la comunicazione concernente l'avvio delle seguenti procedure d'infrazione ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) - notificate il 30 gennaio 2026 - che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni permanenti:
procedura di infrazione n. 2025/2198, concernente la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/2284 relativa alla riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici (NECD. Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico) - alla 4ª e alla 8ª Commissione permanente (Procedura di infrazione n. 69);
procedura di infrazione n. 2025/2207, concernente il non corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque - alla 4ª e alla 8ª Commissione permanente (Procedura di infrazione n. 70);
procedura di infrazione n. 2025/2181, concernente la presunta violazione degli obblighi relativi all'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/352 che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti - alla 4ª e alla 8ª Commissione permanente (Procedura di infrazione n. 71);
procedura di infrazione n. 2025/4022, concernente il trasferimento di capitale pensionistico dall'Istituto nazionale della previdenza sociale al regime pensionistico della BCE - alla 4ª e alla 10ª Commissione permanente (Procedura di infrazione n. 72);
procedura di infrazione n. 2026/0084, concernente il mancato recepimento della direttiva (UE) 2023/2661 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2010/40/UE sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto - alla 4ª e alla 8ª Commissione

permanente (Procedura di infrazione n. 73);
procedura di infrazione n. 2026/0085, concernente il mancato recepimento della direttiva (UE) 2024/2839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica le direttive 1999/2/CE, 2000/14/CE, 2011/24/UE e 2014/53/UE per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di comunicazione nei settori degli alimenti e dei loro ingredienti, dell'emissione acustica ambientale, dei diritti dei pazienti e delle apparecchiature radio - alla 4ª e alla 8ª Commissione permanente (Procedura di infrazione n. 74).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:
Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa alla messa a disposizione dell'Italia dell'assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2025/1106 (COM(2026) 58 definitivo), alla 3a e alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Garante del contribuente, trasmissione di atti. Deferimento

Con lettere in data 3 e 4 febbraio 2026, sono state inviate, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le relazioni sull'attività svolta nell'anno 2025 dai seguenti Garanti del contribuente:
per la Calabria (Atto n. 1004);
della Liguria (Atto n. 1005).
I predetti documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 5 febbraio 2026, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 2/2026/G, concernente il "Fondo mangiaplastica".
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente (Atto n. 1006).

Corte di cassazione, trasmissione di ordinanze su richieste di *referendum*

Il Presidente dell'Ufficio Centrale per il *referendum* presso la Corte Suprema di Cassazione, con lettera in data 6 febbraio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13 della legge 25 maggio 1970, n. 352, copia autentica dell'ordinanza emessa dall'Ufficio Centrale in data 6 febbraio 2026, con la quale dichiara legittima la richiesta di *referendum*, presentata da 546.343 elettori, sulla legge costituzionale recante «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025, e formula un nuovo quesito referendario nei termini seguenti: «Approvate il testo della legge di revisione degli articoli 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare"?».
Detta ordinanza è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
in data 3 febbraio 2026, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2023/1542 e (UE) 2024/1244 per quanto riguarda la semplificazione di talune prescrizioni e la riduzione degli oneri amministrativi (COM(2025) 981 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente

ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 3 febbraio 2026. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

in data 5 febbraio 2026, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) 2018/858, (UE) 2019/2144 e (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la semplificazione delle prescrizioni tecniche e delle procedure di prova per i veicoli a motore e che abroga la direttiva 70/157/CEE del Consiglio e il regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2025) 993 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 5 febbraio 2026. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

in data 5 febbraio 2026, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/6/CEE per esentare taluni veicoli elettrici della categoria N2 dall'obbligo di montaggio e impiego di dispositivi di limitazione della velocità (COM(2025) 999 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 5 febbraio 2026. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

in data 9 febbraio 2026, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/58/CE del Consiglio e la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento dei requisiti in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi, e che abroga le direttive 82/711/CEE e 85/572/CEE del Consiglio (COM(2025) 1021 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 9 febbraio 2026. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 9a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

in data 9 febbraio 2026, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 per quanto riguarda la proroga di determinati periodi di protezione dei dati (COM(2025) 1020 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 9 febbraio 2026. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

in data 9 febbraio 2026, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/631 per quanto riguarda i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli leggeri nuovi e l'etichettatura dei veicoli, e che abroga la direttiva 1999/94/CE (COM(2025) 995 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 9 febbraio 2026. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

in data 9 febbraio 2026, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari e il regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati e che abroga il

regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione (COM(2025) 841 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 9 febbraio 2026. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

in data 9 febbraio 2026, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il carattere definitivo del regolamento, che abroga la direttiva 98/26/CE e modifica la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria (COM(2025) 941 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 9 febbraio 2026. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

in data 10 febbraio 2026, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (COM(2025) 840 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 10 febbraio 2026. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

in data 10 febbraio 2026, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive (UE) 2016/2341 e (UE) 2016/97 per quanto riguarda il rafforzamento del quadro per gli schemi pensionistici aziendali e professionali (COM(2025) 842 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 10 febbraio 2026. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Le senatrici Valente e Zambito hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02381 del senatore Alfieri ed altri.

La senatrice Furlan ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02701 della senatrice Sbrollini.

Interrogazioni

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, LA MARCA, ROJC, CAMUSSO, VALENTE, VERDUCCI, TAJANI, GIACOBBE - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:

ogni anno, la commissione servizi della persona del Comune di Brescia tiene una seduta nel carcere di Canton Mombello, per l'esposizione della relazione del garante dei detenuti alla presenza del sindaco e del presidente del Consiglio comunale in carica;

questo momento di incontro, teso ad ascoltare istanze e bisogni dei reclusi, analizzare le criticità evidenziate dalla Garante per i diritti dei detenuti nel luogo in cui si verificano, elaborare e proporre soluzioni condivise a beneficio della città e della comunità penitenziaria, rappresenta un'occasione per manifestare concretamente la vicinanza alla popolazione detenuta che, come riportano sempre più spesso gli organi di stampa, versa in condizioni di sovraffollamento disumano;

considerato che:

la seduta della commissione servizi alla persona, programmata per il 2 febbraio 2026 presso la casa circondariale "Nerio Fischione", non ha avuto luogo poiché, nonostante la formale richiesta avanzata e la natura istituzionale dell'iniziativa, non è stata rilasciata l'autorizzazione all'accesso all'istituto penitenziario cittadino;

questo rifiuto suscita forti dubbi sulla volontà di garantire la trasparenza, il coinvolgimento delle istituzioni locali e la piena attuazione del normale controllo sulle strutture detentive, in particolare alla

luce delle criticità frequentemente segnalate riguardo al sovraffollamento, carenze di organico difficoltà nei percorsi trattamentali e condizioni strutturali interne alle carceri, tenuto conto anche del picco dei suicidi che si è registrato nel 2025 sia fra i detenuti che tra le guardie carcerarie;
considerato inoltre che:
un simile precedente è stato registrato lo scorso gennaio quando il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha negato l'accesso al Consiglio comunale di Modena nella casa circondariale di "Sant'Anna", annullando all'ultimo momento un'iniziativa pubblica già autorizzata dalla direzione dell'istituto e motivata dalla volontà di ascoltare la relazione annuale della Garante dei detenuti;
gli episodi riportati danno conto di una visione meramente punitiva e non riabilitativa della pena, di una scarsa trasparenza istituzionale e responsabilità civica che portano ad escludere la popolazione penitenziaria dall'appartenenza alla comunità locale, isolandola sempre di più,
si chiede di sapere quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in merito ai fatti esposti e quali iniziative intenda adottare al fine di garantire e rafforzare l'accesso agli istituti penitenziari da parte di istituzioni e comunità locali quale fondamentale strumento di giustizia, trasparenza e tutela dei diritti della popolazione carceraria e favorire così l'elaborazione di interventi idonei ad affrontare le criticità strutturali del sistema penitenziario.
(3-02383)
VERINI, NICITA, D'ELIA, PARRINI, SENSI, ROSSOMANDO, RANDO, CAMUSSO, ZAMPA, ROJC, ALFIERI, MISIANI, GIACOBBE, VERDUCCI, BAZOLI - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
il 27 dicembre 2003 un gruppo di persone, facente riferimento all'area ONC/OSA (acronimo di "Occupazioni Non Conformi e Occupazioni a Scopo Abitativo") e proveniente dall'esperienza precedente di "CasaMontag" alle porte di Roma, occupa senza titolo il palazzo sito in via Napoleone III, che diventa la sede ufficiale dell'associazione, la quale solo nel 2008 viene costituita come associazione di promozione sociale ed assume l'attuale denominazione CasaPound Italia CPI;
il suddetto immobile, che si sviluppa su 6 piani, è composto più o meno da 60 vani, costituenti circa 20 o più appartamenti;
prima del 2003 il palazzo apparteneva al Ministero dell'istruzione (sede dell'ente fascista per l'istruzione media e superiore) che dopo l'occupazione ne aveva chiesto lo sgombero alla Prefettura;
l'immobile occupato da CasaPound è di proprietà pubblica, appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato italiano e gestito dal Demanio (Ministero dell'economia e finanze);
Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno, ha più volte confermato tra agosto e dicembre 2025 che lo sgombero dell'edificio occupato da CasaPound a Roma è una priorità, tra i primi interventi da eseguire;
il ministro Piantedosi ha sottolineato che l'immobile era già incluso nelle liste di sgombero durante il suo mandato come prefetto, assicurando che il provvedimento verrà attuato anche per rispondere alla necessità di liberare gli edifici occupati illegalmente, senza considerare il "colore politico";
considerato anche che:
sono ormai molte le sentenze relative a fatti di violenza imputati agli attivisti di CasaPound Italia, e, secondo la legge n. 205 del 1993 o «Legge Mancino», l'organizzazione dovrebbe già da tempo essere oggetto delle iniziative del Ministro dell'interno anche ai fini dello scioglimento dell'organizzazione neofascista;
in data 28 ottobre 2025 è stata presentata una interrogazione a prime firme D'Elia e Verini con la quale si chiedeva al ministro Piantedosi lo sgombero dell'immobile occupato da CasaPound e nessuna risposta ufficiale è arrivata dal ministro,
si chiede di sapere quando il Governo intenda dare seguito con immediatezza, ai fini del ripristino della legalità, allo sgombero dell'immobile sito a Roma in Via Napoleone III occupato abusivamente da una organizzazione che rappresenta un pericolo per la democrazia, i cui dirigenti e militanti hanno subito condanne per l'uso sistematico della violenza squadrista, oltre al fatto che l'occupazione di un edificio pubblico, di proprietà dello Stato, determina un ingente danno erariale.
(3-02384)
NICITA - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

in data 8 febbraio 2026 nella città di Siracusa, la Polizia municipale ha elevato una sanzione amministrativa nei confronti di un cittadino siracusano, militante del PD, con l'accusa di aver distribuito volantini per il "NO" al prossimo *referendum* sulla giustizia "senza autorizzazione";
la sanzione è stata elevata con richiamo all'articolo 23 del Codice della strada, commi 4, 5, 7;
l'art. 23 del Codice della strada disciplina la pubblicità sulle strade e sui veicoli, riferendosi in modo espresso a cartelli, insegne, striscioni, mezzi pubblicitari e forme di affissione, e non contiene in alcun comma un divieto esplicito di distribuzione manuale di volantini;
la distribuzione a mano di materiale informativo non costituisce affissione, né installazione di mezzi pubblicitari, né occupazione permanente della sede stradale;
considerato che:
la giurisprudenza costituzionale e amministrativa è costante nel ritenere il volantinaggio una forma di manifestazione del pensiero tutelata dall'articolo 21 della Costituzione, che non richiede un preavviso di pubblica manifestazione;
tale attività non può essere oggetto di divieti generalizzati;
la sanzione è stata elevata in periodo referendario, fase nella quale la tutela della libertà di informazione e di propaganda assume un rilievo rafforzato;
il Comune ha regolarmente convocato i comizi, riconoscendo di fatto la piena operatività delle attività di informazione e partecipazione democratica;
eventuali regolamenti comunali che incidano sulla distribuzione di materiale informativo non possono trovare applicazione in modo tale da comprimere l'esercizio dei diritti politici fondamentali, specie in assenza di comprovate ragioni di sicurezza o ordine pubblico,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'episodio o di altri analoghi episodi sul territorio nazionale;
se ritenga corretto assimilare il volantinaggio a forme di pubblicità stradale vietate dal Codice della strada e subordinarlo ad autorizzazione;
quali misure concrete intenda attuare, affinché siano garantite le prerogative costituzionali di libera manifestazione politica e l'agibilità politica in questa campagna referendaria;
quali azioni, anche di natura ispettiva, intenda intraprendere con l'Amministrazione della città di Siracusa, al fine di assumere elementi ed eventuali conseguenti iniziative.
(3-02385)

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
il Consiglio dei ministri, in data 5 febbraio 2026, ha approvato il decreto-legge recante "Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni", con il quale, ad avviso degli interroganti, si prende atto del fallimento dell'*iter* approvativo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, riscrivendo una serie di procedure e di adempimenti a carico delle amministrazioni competenti finalizzati a garantire, secondo le ottimistiche previsioni del Governo, la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina;
il decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri è frutto di un percorso travagliato che ha costretto il Governo a correggere varie disposizioni del testo originario, palesemente insostenibili, fra cui quelle che prevedevano ulteriori limitazioni ai compiti propri della magistratura contabile e la nomina dell'amministratore delegato della società Stretto di Messina, quale Commissario straordinario per l'opera;
anche nella formulazione approvata dal Consiglio dei ministri permangono, tuttavia, diversi aspetti critici e forzature procedurali, che rischiano di riprodurre un nuovo fallimentare *iter* approvativo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, tra cui la norma volta ad evitare che il progetto venga valutato nella sua interezza dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, limitando il parere alla sola relazione della società che ha progettato l'opera;
alla luce degli accadimenti, le previsioni iniziali di realizzazione dell'opera, tra cui l'avvio dei cantieri per le opere propedeutiche entro la fine del 2025 e il completamento dell'opera entro il 2032, sono

completamente da riprogrammare con conseguente impossibilità di utilizzare ingenti risorse finanziarie altrimenti utili per altri interventi infrastrutturali indispensabili per le regioni Sicilia, Calabria e Sardegna, soprattutto a seguito dei danneggiamenti subiti a causa del ciclone "Harry", stimati in oltre 2 miliardi di euro, e con l'accelerazione del dissesto idrogeologico nel comune di Niscemi;
appaiono evidenti, anche a seguito dell'approvazione del suddetto decreto-legge, i presupposti per la prosecuzione del blocco di ingenti risorse finanziarie pubbliche anche oltre l'esercizio in corso, rese inutilizzabili a causa del fallimentare *iter* procedurale del progetto del ponte sullo Stretto di Messina,
si chiede di sapere:
se sia confermato che le somme stanziate per il 2026 non potranno essere impegnate, né spese entro l'esercizio per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, alla luce dello stato dell'*iter* amministrativo e delle procedure ancora in corso;
se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario procedere a una riprogrammazione formale delle suddette risorse, per completare investimenti infrastrutturali in Sicilia, in Calabria e in Sardegna, a partire da quelli più urgenti a seguito dei danneggiamenti recentemente subiti a causa del ciclone Harry;
se sia a conoscenza di un aggiornamento ufficiale del cronoprogramma dell'opera e quali iniziative intenda assumere per garantire la coerenza tra tempi amministrativi, copertura finanziaria e programmazione pluriennale delle risorse;
se intenda fornire chiarimenti anche in merito al rischio di profili di inefficienza nella gestione della spesa pubblica, come evidenziato dalla stessa Corte dei conti, in conseguenza del fallimentare *iter* procedurale del progetto del ponte sullo Stretto di Messina.
(3-02386)
NICITA - *Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del made in Italy*. -
Premesso che:
B2G Sicily S.r.l. (ex Erg Power S.r.l.), situata all'interno del polo industriale di Priolo Gargallo (Siracusa), è la società che gestisce la centrale a ciclo combinato CCGT (*Combined Cycle Gas Turbine*) a gas naturale ad alto rendimento cogenerativo e a basso impatto ambientale, entrata in esercizio commerciale nell'aprile 2010;
con una produzione media annua di circa 2,4 TWh di energia elettrica e 1,2 milioni di tonnellate di vapore e di 4,5 milioni di metri cubi di acqua demineralizzata, B2G Sicily è considerata strategica per la fornitura di *utilities* al sito industriale multisocietario (ENI Versalis, ISAB, ENI Rewind), attraverso una RIU (Rete interna di utenza), e per la vendita di energia elettrica sul mercato nazionale in accordo ad un contratto di *capacity market* con Terna;
a ottobre 2023 è stata perfezionata da Erg S.p.A. la cessione dell'intero capitale sociale di Erg Power S.r.l. (ora B2G Sicily S.r.l.) ad Achernar Asset AG, società con sede legale in Svizzera, con l'obiettivo di valorizzare l'*asset* esistente avviando nuovi investimenti di decarbonizzazione nel medio e lungo termine; data la rilevanza strategica della società, l'operazione di acquisizione è stata presidiata dal Governo che ha esercitato i poteri speciali ai sensi del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 (cosiddetto Golden Power), imponendo tre prescrizioni, tra cui in particolare, la predisposizione di un piano di investimenti *green*;
considerato che:
la normativa in materia di attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni prevede, altresì, che il Ministero competente per materia attivi delle procedure annuali di monitoraggio volte a verificare il rispetto delle prescrizioni da parte della società acquirente (art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 86); in riferimento a B2G Sicily, ad oggi non si ha evidenza alcuna di eventuali attività di monitoraggio svolte dal Ministero e di interlocuzioni con la società acquirente per verificare il rispetto delle prescrizioni del Golden Power;
da recenti notizie di stampa locale, si apprende che sono in corso mobilitazioni delle rappresentanze sindacali, che lamentano un mancato dialogo con la proprietà circa i progetti industriali e un'assenza di un chiaro piano industriale e di investimenti di lungo periodo finalizzati alla sostenibilità: nel corso

dell'operazione di vendita, infatti, Achernar avrebbe garantito una presenza costante sul territorio e un confronto strutturato volto allo sviluppo di progetti *green*, con l'obiettivo di rafforzare e consolidare la presenza industriale, ma tali dichiarazioni non risulterebbero tradotte in atti concreti; ad oggi sembrerebbe che nessun investimento *green* sia stato realizzato ed anzi la proprietà starebbe effettuando una forte compressione dei costi di ordinaria amministrazione e gestione;
sempre da recenti notizie di stampa, emergerebbe, inoltre, l'acquisizione da parte di Achernar di una centrale abruzzese (Termica Celano), di cui non si ha alcuna chiara contezza in termini di progettualità industriale;
tenuto conto della necessità di garantire la continuità dell'approvvigionamento di energia elettrica e vapore al polo industriale di Priolo Gargallo e tenuto, altresì, conto del numero degli occupati e del rilievo che la produzione assume per l'autonomia energetica dello Stato,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti illustrati in premessa e se la società acquirente Archenar Asset AG abbia mai fornito una puntuale informativa circa l'osservanza delle prescrizioni imposte dal Governo ai sensi della normativa in materia di "Golden Power";
se non ritengano doveroso chiarire, per quanto di rispettiva competenza, in caso di inosservanza delle prescrizioni imposte dal Governo alla società acquirente, quali sarebbero i possibili impatti su B2G Sicily e come intendano tutelare un *asset* industriale considerato di rilevante interesse strategico nazionale, la cui funzione non è sostituibile da altri impianti presenti *in loco*, con particolare riferimento alla produzione di vapore, salvaguardando la tenuta occupazionale del sito ed il suo futuro industriale.
(3-02387)

SENSI - *Al Ministro dell'istruzione e del merito*. - Premesso che:
in data 7 febbraio 2026, presso il liceo "Giacomo Leopardi" di Recanati (Macerata), si è svolto un incontro intitolato "Le testimonianze di un giornalista italiano in Donbass", che ha visto la partecipazione di Andrea Lucidi e Vincenzo Lorusso, presentati come giornalisti dell'agenzia "International reporters";
Lucidi e Lorusso risultano da tempo essere protagonisti di attività pubbliche caratterizzate da un allineamento sistematico alla versione della Russia sulla guerra di aggressione all'Ucraina, nonché di iniziative di mobilitazione pubblica, incluse raccolte firme, volte a delegittimare la posizione istituzionale italiana ed europea a sostegno di Kiev;
l'incontro si è svolto senza alcun contraddittorio, dando così modo ai due giornalisti di riportare agli studenti interpretazioni unilaterali e di parte del conflitto in corso tra Russia e Ucraina;
la scuola è e deve restare il luogo della formazione critica e obiettiva, del pluralismo informato, nel rispetto dei principi e dei valori sanciti dalla Costituzione,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati e quali siano le sue valutazioni in merito;
quali iniziative, nell'ambito delle sue competenze, intenda adottare per verificare i criteri che hanno portato la scuola a selezionare Andrea Lucidi e Vincenzo Lorusso come relatori dell'incontro sulla guerra tra Russia e Ucraina, pur essendo note le loro posizioni apertamente filorusse in merito e le loro dichiarazioni pubbliche contro le istituzioni del nostro Paese;
quali iniziative, nell'ambito delle sue competenze, intenda altresì adottare per verificare che nel corso dell'incontro sia stata data agli studenti una prospettiva obiettiva sull'argomento e se l'iniziativa avesse effettivamente una finalità didattica e formativa.
(3-02388)

LOREFICE - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e per la protezione civile e le politiche del mare*. - Premesso che:
nei giorni scorsi eventi meteorologici di eccezionale intensità hanno colpito in modo grave Sicilia, Calabria e Sardegna, causando ingenti danni a infrastrutture, abitazioni e attività economiche e determinando diffuse situazioni di rischio per l'incolumità pubblica;
a riprova di ciò, la stima, seppur ancora parziale, dei danni provocati dal "ciclone Harry"

ammonterebbe a più di 2 miliardi di euro;
in contesti emergenziali l'informazione assume una funzione di pubblica utilità, poiché fornisce aggiornamenti tempestivi, continui e territorialmente mirati che costituiscono strumento essenziale di prevenzione, autoprotezione e sicurezza collettiva;
la RAI svolge il servizio pubblico radiotelevisivo in base al contratto di servizio con lo Stato, che le attribuisce una funzione di utilità sociale, coesione territoriale e tutela del diritto dei cittadini a un'informazione completa e accessibile;
il contratto nazionale di servizio tra lo Stato e la RAI 2023-2028, all'articolo 2, reca i criteri che la concessionaria deve seguire nell'offerta del servizio pubblico, tra cui quello relativo all'accrescimento della qualità dell'informazione secondo criteri di completezza, correttezza, equilibrio, responsabilità, imparzialità, verifica delle fonti, indipendenza e pluralismo; mentre il successivo articolo 4, al comma 5, sancisce il dovere di assicurare l'informazione pubblica anche a livello territoriale;
il quadro normativo di riferimento del servizio pubblico radiotelevisivo (decreto legislativo n. 208 del 2021) fonda la missione RAI su criteri di completezza, correttezza, qualità e funzione di pubblico interesse dell'informazione, principi che assumono particolare rilievo nelle situazioni di emergenza e calamità naturali;
in caso di calamità naturali l'informazione radiotelevisiva assume una vera funzione di protezione civile informativa, perché diffonde allerte, numeri di emergenza, indicazioni operative, aggiornamenti su viabilità, evacuazioni e interruzioni di servizi essenziali, configurandosi come parte della tutela dell'incolumità pubblica;
il criterio che deve orientare il servizio pubblico non è la centralità geografica dell'evento, bensì l'impatto sulla popolazione e la gravità delle conseguenze, al fine di garantire equità territoriale e pari diritto all'informazione su tutto il territorio nazionale;
durante le fasi più critiche del maltempo che ha interessato il Sud Italia, numerose segnalazioni di cittadini, amministratori locali e operatori del territorio hanno evidenziato una copertura informativa del servizio pubblico giudicata discontinua, frammentaria e non proporzionata alla gravità e all'estensione degli eventi;
tali criticità avrebbero riguardato non solo i telegiornali, ma anche l'insieme della programmazione di servizio pubblico, nei quali l'emergenza non avrebbe avuto una presenza costante e prioritaria, senza l'attivazione di un regime straordinario di informazione continuativa tipico delle grandi emergenze;
in presenza di calamità naturali, il servizio pubblico non svolge una mera funzione di racconto giornalistico, ma un ruolo di presidio di utilità collettiva, contribuendo alla riduzione del rischio, al coordinamento tra istituzioni e cittadini e alla prevenzione di situazioni di panico o disorientamento;
in queste situazioni il servizio pubblico non svolge solo un racconto giornalistico, ma un presidio di utilità collettiva, con un obbligo rafforzato di tempestività e continuità informativa rispetto alla programmazione ordinaria,
si chiede di sapere:
se si ritenga che, in occasione degli eventi di maltempo che hanno colpito Sicilia, Calabria e Sardegna, la copertura informativa del servizio pubblico radiotelevisivo sia stata adeguata, continua e proporzionata alla gravità dell'emergenza e alla sua estensione territoriale;
se risultino valutazioni o verifiche, anche a posteriori, sul rispetto da parte della RAI degli obblighi derivanti dal contratto di servizio, con particolare riferimento ai principi di affidabilità dell'informazione, responsabilità editoriale, completezza e servizio al cittadino in situazioni di emergenza;
quali indirizzi operativi esistano affinché, in caso di calamità, la RAI garantisca informazione di pubblica utilità in modo continuativo, anche rimodulando o sospendendo la programmazione ordinaria, su tutte le reti e piattaforme;
quali strumenti di monitoraggio e verifica siano attivati nei confronti della concessionaria del servizio pubblico per accertare che, durante le emergenze, la copertura sia tempestiva, continuativa e diffusa su più reti e fasce orarie;
se si intenda rafforzare il ruolo della RAI come presidio informativo permanente nelle emergenze,

anche con protocolli vincolanti di attivazione automatica dell'informazione di protezione civile in raccordo con il Dipartimento nazionale.

(3-02389)

FRANCESCHELLI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

con delibera del consiglio di amministrazione di ENAC n. 22 dell'11 novembre 2019 fu costituita la società ENAC Servizi S.r.l. secondo motivazioni per la costituzione della società *in house* riportate nel corpo della stessa delibera;

un primo motivo riportato in delibera starebbe nel fatto che per la gestione dei 20 aeroporti minori (19 dei quali di aviazione generale oltre all'aeroporto di Pantelleria) trasferiti per competenza ad ENAC e precedentemente gestiti dalla Direzione generale dell'aviazione civile, "si è evidenziata l'impossibilità della concessione della gestione a terzi a causa della scarsa produttività dell'investimento, come evidenziato dagli esiti negativi dei procedimenti espletati";

un secondo motivo risiederebbe nella contestazione che l'Ente europeo di controllo (EASA) aveva mosso a ENAC che, all'epoca, gestiva direttamente lo scalo di Pantelleria, a causa del conflitto di interessi ricadente nel doppio ruolo di ENAC, ad un tempo gestore dell'aeroporto vigilato e autorità di vigilanza. La delibera di ENAC afferma a tal proposito che l'affidamento *in house* alla ENAC Servizi è stata ritenuta da EASA "una soluzione idonea a superare il conflitto di interessi con effetti anche sul procedimento di certificazione dell'aeroporto, pendente da circa due anni";

la circostanza secondo cui si sarebbe evidenziata "l'impossibilità della concessione della gestione a terzi a causa della scarsa produttività dell'investimento, come evidenziato dagli esiti negativi dei procedimenti espletati" non trova riscontro in quanto riportato nei dispositivi delle sentenze del Consiglio di Stato n. 4197/2023 e del TAR Campania n. 778/2022;

tali sentenze danno conto di procedure ad evidenza pubblica effettivamente espletate con relativa individuazione del contraente e solo successivamente revocate per procedere all'affidamento alla società *in house* ENAC Servizi S.r.l.;

il citato parere positivo di EASA, tuttavia, non è rinvenibile in allegato alla delibera n. 22/2019,

si chiede di sapere:

se la costituzione della società *in house* non configuri una specifica condizione di conflitto di interessi fra vigilante e vigilato, in considerazione del fatto che ENAC Servizi S.r.l. è partecipata al 100 per cento da ENAC, la quale esercita il controllo analogo e nomina gli amministratori della controllata e le assicura il necessario sostegno finanziario;

se, al momento dell'affidamento *in house* degli aeroporti di Pantelleria e degli altri scali di aviazione generale, sia stata esperita la procedura di verifica di cui all'art. 192, comma 2, del Codice dei contratti, al tempo vigente, che così si esprime: "Ai fini dell'affidamento in-house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in-house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche";

se, in caso affermativo, si ritenga che tale valutazione rispetti quanto specificato;

se, come previsto nell'accordo di programma fra ENAC ed ENAC Servizi 2025-2027, sarà erogato il finanziamento in conto gestione di 6.000.000 euro all'anno per evitare in via preventiva che ENAC Servizi chiuda i bilanci in negativo e se il Ministro in indirizzo ritenga tale finanziamento in contrasto con quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, smentendo le eventuali valutazioni preventive sulla congruità economica della decisione di costituire la società *in house*;

se ritenga corretto che ENAC, la cui missione per statuto, è quella di regolazione, certificazione e sorveglianza nel settore del trasporto aereo, sottoposta all'indirizzo, vigilanza e controllo del Ministro dei trasporti, gestisca gli aeroporti sia pure attraverso la sua società *in house*, dal momento che, dal novembre 2004, con la legge n. 265, che ha attribuito ad ENAC il ruolo di autorità unica, le funzioni

dell'ente sono state nettamente separate da quelle dei fornitori di servizi di assistenza come ENAV S.p.A. e da quelle delle società di gestione aeroportuale;
se ritenga corretto che il certificato aeroportuale a ENAC Servizi sia stato rilasciato da ENAC stessa in data 14 aprile 2025;
quali siano infine i motivi per i quali la previsione del passaggio alle Regioni degli aeroporti demaniali di interesse regionale, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201, non sia stata attuata malgrado la norma avesse previsto la vigilanza dello stesso Ministero per la sua concretizzazione.
(3-02390)
TURCO, PATUANELLI, CROATTI, ALOISIO, BEVILACQUA, BILOTTI, CASTELLONE, CATALDI, DAMANTE, DI GIROLAMO, FLORIDIA Barbara, GAUDIANO, GUIDOLIN, LICHERI Ettore Antonio, LICHERI Sabrina, LOPREIATO, LOREFICE, MAIORINO, MARTON, MAZZELLA, NATURALE, NAVE, PIRONDINI, PIRRO, SCARPINATO, SIRONI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
il Ministero dell'economia e delle finanze detiene e ha detenuto un ruolo centrale nel processo di dismissione della partecipazione pubblica in banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., istituto bancario risanato anche attraverso l'impiego di ingenti risorse pubbliche, per un ammontare complessivo stimato in circa 12 miliardi di euro;
il processo di parziale privatizzazione si è sviluppato in un contesto caratterizzato da rilevanti operazioni di mercato riconducibili al "risiko" bancario, che coinvolge importanti gruppi finanziari privati, tra cui Caltagirone e Delfin (famiglia Del Vecchio), con effetti diretti sugli assetti proprietari di Mediobanca e, indirettamente, del gruppo Generali;
nel corso degli ultimi mesi sono emerse indagini della Procura della Repubblica di Milano in merito alle modalità di cessione di pacchetti azionari di MPS, con l'ipotesi di un presunto concerto tra soggetti privati e vertici apicali dell'istituto e l'iscrizione nel registro degli indagati dell'amministratore delegato di MPS, Luigi Lovaglio, e di esponenti di rilievo dei gruppi privati coinvolti;
è stata, peraltro, recentemente resa nota l'iscrizione nel registro degli indagati per *insider trading* di Stefano Di Stefano, alto dirigente dello stesso Ministero, responsabile della Direzione partecipazioni del Dicastero e componente del consiglio di amministrazione di MPS;
considerato che l'eventuale coinvolgimento di dirigenti apicali del Ministero in indagini riguardanti operazioni di mercato relative a una banca partecipata dallo Stato solleva profili di rilevante delicatezza istituzionale, anche in relazione alla prevenzione dei conflitti di interessi e alla corretta gestione delle informazioni sensibili, come quelle relative alla dismissione della partecipazione Monte dei Paschi di Siena,
si chiede di sapere:
ferma restando la presunzione di innocenza del dottor Stefano Di Stefano, se sia opportuna la sua permanenza nella Direzione del Ministero;
quale sia stato il ruolo del dottor Di Stefano e della Direzione che guida nelle varie fasi di cessione dei pacchetti MPS;
se il dottor Di Stefano abbia avuto interlocuzioni con banca Akros, e di che tipo, se abbia avuto un ruolo nella decisione della scelta della procedura accelerata di collocazione dei pacchetti MPS, se abbia avuto un ruolo nella decisione del Governo di applicare il *golden power* nell'operazione UniCredit-BPM;
quali procedure interne di controllo e prevenzione dei conflitti di interessi siano state adottate dal Ministro in indirizzo in relazione al ruolo dei propri dirigenti coinvolti nella *governance* di MPS e le motivazioni del loro mancato funzionamento per il suo alto dirigente;
se fosse a conoscenza, prima delle operazioni di cessione, di possibili intese o coordinamenti tra soggetti privati finalizzati a utilizzare MPS come strumento per operazioni di scalata nel sistema finanziario.
(3-02391)
NICITA - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*. - Premesso che:

il settore zootecnico, e in particolare l'ambito ovi-caprino, rappresenta uno dei pilastri dell'agricoltura siciliana, sia per la consistenza numerica delle aziende presenti sul territorio regionale, sia per il significativo contributo in termini di occupazione e opportunità lavorative, soprattutto per i giovani allevatori, oltre a svolgere un ruolo centrale nella tutela e difesa del territorio, nella valorizzazione delle eccellenze agroalimentari locali e nella promozione turistica delle aree rurali;
nonostante tale rilevanza strategica, in Sicilia si registra negli ultimi mesi una marcata e repentina riduzione del prezzo del latte ovi-caprino, che è passato da valori superiori a 1,50 euro al litro, con punte fino a 1,60 euro registrate solo pochi mesi fa, agli attuali 1,00-1,10 euro al litro, livelli che risultano spesso inferiori ai costi medi di produzione;
tale andamento sta determinando gravi difficoltà economiche per le aziende zootecniche, già fortemente penalizzate dall'aumento dei costi energetici, dei mangimi e delle materie prime;
il protrarsi di prezzi non remunerativi rischia di provocare la chiusura di numerose aziende, con conseguente perdita di occupazione, abbandono delle aree interne e compromissione del patrimonio zootecnico regionale;
secondo quanto segnalato dalle organizzazioni di categoria e dagli operatori del settore, le dinamiche di formazione del prezzo del latte sembrerebbero evidenziare la presenza di un mercato fortemente concentrato, con pochi soggetti acquirenti in grado di influenzare in modo determinante i prezzi, configurando potenziali assetti oligopolistici;
tali assetti potrebbero favorire fenomeni speculativi che appaiono andare oltre le ordinarie dinamiche di domanda e offerta, incidendo negativamente sulla libera concorrenza e sulla giusta remunerazione dei produttori,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per contrastare la drastica riduzione del prezzo del latte ovi-caprino in Sicilia e per garantire una remunerazione equa agli allevatori;
se sia a conoscenza delle dinamiche di mercato descritte e se non ritenga opportuno promuovere verifiche e monitoraggi, anche attraverso un impulso all'intervento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine di accertare l'eventuale presenza di comportamenti anticoncorrenziali o speculativi;
quali strumenti di sostegno e tutela intenda attivare, anche in via straordinaria, per salvaguardare la continuità produttiva delle aziende zootecniche siciliane e prevenire la compromissione del patrimonio zootecnico regionale;
se non ritenga necessario avviare un tavolo di confronto con la Regione Siciliana, le organizzazioni professionali agricole e i rappresentanti della filiera, finalizzato all'individuazione di soluzioni strutturali e durature per riequilibrare il mercato del latte ovi-caprino.
(3-02392)
(*già* 4-02621)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MAGNI - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della difesa*. - Premesso che:
in data 3 dicembre 2025, l'interrogante ha presentato un'interrogazione ai Ministri in indirizzo (4-02554) concernente le autorizzazioni all'esportazione di componenti di armamento rilasciate all'azienda bergamasca Battaggion SpA;
nella risposta, il vice ministro Cirielli ha confermato l'esistenza di licenze di esportazione verso Israele rilasciate tra il 2021 e il 2022, il cui utilizzo si sarebbe concluso entro agosto 2023; ha, inoltre, riferito che, nel 2024, l'azienda ha presentato una nuova richiesta di autorizzazione, successivamente ritirata, mentre l'autorità competente era in procinto di adottare un provvedimento di diniego;
tale elemento non può non suscitare preoccupazione, in quanto il diniego si colloca nel quadro delle valutazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in merito al rischio che il materiale esportato possa essere impiegato nei conflitti in corso;
a parere dell'interrogante, sono necessari chiarimenti ulteriori sulla natura delle forniture e sulla coerenza complessiva delle politiche di autorizzazione all'*export* di armamenti;

le relazioni parlamentari sull'esportazione di armamenti, ai sensi della legge n. 185 del 1990, indicano che, nel corso dell'anno 2024, la Battaggion avrebbe dichiarato due transazioni economiche in entrata provenienti da Israele, per un totale di 612.713,20 euro, associate a distinti numeri di autorizzazione;
tale dato evidenzia, dunque, che nel corso dell'anno 2024, Battaggion ha comunque registrato scambi commerciali con controparti israeliane, elemento che non può non rendere necessario un chiarimento puntuale sul quadro autorizzativo complessivo,
si chiede di sapere:
quali siano le informazioni in possesso dei Ministri in indirizzo su quanto riferito, con particolare riguardo all'esistenza di esportazioni di componenti di armamento verso Israele e al mantenimento di relazioni economiche in un contesto nel quale, a Gaza, era già in corso una catastrofe umanitaria senza precedenti;
se non ritengano che le determinazioni in materia di esportazione di armamenti debbano essere pienamente coerenti con i principi di responsabilità politica, trasparenza e tutela dei diritti umani.
(4-02751)

PUCCIARELLI - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
La Spezia è un'importante città portuale e industriale, con una popolazione di circa 95.000 abitanti, che si trova a fronteggiare una serie di sfide in termini di sicurezza e ordine pubblico, anche in considerazione del suo sviluppo economico e delle numerose attività commerciali e turistiche che ogni anno attraggono migliaia di visitatori;
il porto de La Spezia, rappresentando uno dei principali scali marittimi del Paese e un nodo cruciale per il traffico commerciale e logistico nazionale e internazionale, presenta inevitabilmente rischi legati alla sicurezza, al traffico di merci e persone, e al contrasto delle attività illecite;
il turismo, settore strategico per l'economia della città, porta con sé un aumento dei flussi di persone, creando anche nuove vulnerabilità in termini di sicurezza pubblica e richiedendo un incremento dei controlli, in particolare durante i periodi di alta stagione;
la Questura de La Spezia è chiamata ad un impegno quotidiano per il controllo del territorio e per azioni di prevenzione, ma l'attuale dotazione organica risulta insufficiente per rispondere in modo adeguato e tempestivo alle necessità di sicurezza della città e del suo *hinterland*;
per rispondere in modo concreto alle esigenze di sicurezza del territorio, è fondamentale rafforzare gli organici spezzini, anche alla luce del numero di pensionamenti che ci sono stati negli ultimi anni e in vista di quelli già previsti nell'immediato futuro;
nei prossimi due anni è previsto un incremento di 25.000 agenti di polizia, in aggiunta alle 39.000 assunzioni degli ultimi tre anni,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo stia prevedendo un piano di potenziamento della pianta organica della Questura de La Spezia, al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze di sicurezza della città e delle aree circostanti, anche in considerazione dello sviluppo economico della città e della sua importanza come porto di rilevanza nazionale e base navale in espansione, nonché per le numerose attività commerciali e turistiche che ogni anno attraggono migliaia di visitatori.
(4-02752)

DE CRISTOFARO - *Ai Ministri della giustizia, dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:
da notizie di stampa emerge che la Procura della Repubblica di Milano ha iscritto nel registro degli indagati un uomo ultraottantenne, residente a San Vito al Tagliamento (Pordenone), per il reato di omicidio volontario aggravato, in relazione a fatti avvenuti durante la guerra in Bosnia negli anni '90;
secondo quanto riportato, l'indagato avrebbe partecipato, tra il 1992 e il 1995, a viaggi organizzati nei territori dell'ex Jugoslavia, in particolare nell'area di Sarajevo assediata, con il presunto scopo di sparare deliberatamente contro civili, inclusi donne e bambini, in quello che viene descritto come un vero e proprio "*safari* umano";
l'inchiesta farebbe riferimento al fenomeno dei "cecchini del *weekend*", soggetti stranieri che, durante il conflitto, si sarebbero recati nei Balcani per partecipare ad azioni armate contro la popolazione civile, senza alcun coinvolgimento militare formale;

le indagini sarebbero state avviate anche grazie a testimonianze raccolte da una giornalista italiana, che avrebbe documentato racconti dettagliati relativi alla presenza di civili stranieri armati nella capitale bosniaca, intenti a colpire persone inermi;
dagli articoli emerge inoltre che l'uomo indagato avrebbe manifestato simpatie per l'estrema destra neofascista, un forte interesse per le armi e una visione ideologica violenta, arrivando a vantarsi, negli anni, della propria presenza nei territori di guerra;
nel corso di una perquisizione domiciliare sarebbero state rinvenute numerose armi da fuoco, tra cui pistole, una carabina e diversi fucili, regolarmente o irregolarmente detenuti, circostanza che ha rafforzato il quadro indiziario;
l'inchiesta avrebbe assunto anche un rilievo internazionale, con collegamenti investigativi che coinvolgono Francia, Svizzera, Belgio e Paesi dei Balcani, oltre a contatti con autorità giudiziarie straniere;
considerato che:
i fatti contestati, se confermati, configurerebbero gravissime violazioni del diritto internazionale umanitario, riconducibili a crimini contro la popolazione civile;
la presenza di cittadini italiani coinvolti in episodi di violenza deliberata durante conflitti armati solleva interrogativi rilevanti sul piano della responsabilità penale individuale, ma anche sul ruolo delle istituzioni nel monitorare e prevenire fenomeni di radicalizzazione violenta;
ritenuto che:
la possibile ideologia neofascista dell'indagato rende la vicenda particolarmente allarmante sotto il profilo della sicurezza democratica, della memoria storica e del contrasto a ideologie che si richiamano esplicitamente alla violenza;
a distanza di oltre 30 anni dalla guerra in Bosnia, permane un dovere morale e istituzionale di fare piena luce su eventuali responsabilità individuali, nel rispetto delle vittime e della verità storica,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti riportati e di quale sia lo stato delle indagini in corso, per quanto di rispettiva competenza;
se risultino precedenti segnalazioni o informazioni, in possesso delle autorità italiane, relative a cittadini italiani coinvolti in viaggi nei Balcani durante il conflitto con finalità violente o paramilitari;
quali forme di collaborazione giudiziaria internazionale siano state attivate o siano in corso di attivazione con le autorità dei Paesi interessati, al fine di accertare pienamente le responsabilità penali;
se non ritengano necessario rafforzare gli strumenti di monitoraggio, prevenzione e contrasto dei fenomeni di radicalizzazione neofascista e violenta, anche alla luce di vicende come quella descritta.
(4-02753)

NICITA - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
secondo quanto riportato da organi di stampa, in particolare da un'inchiesta pubblicata da "PalermoToday - Dossier Potere", l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia (IZS Sicilia) sarebbe interessato da gravi criticità nella gestione amministrativa e nella conduzione dell'ente, con particolare riferimento all'operato dell'attuale direttrice generale;
le medesime fonti giornalistiche danno conto della presentazione di esposti alla Procura regionale della Corte dei conti, all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nonché a diverse autorità regionali e ministeriali, nei quali vengono segnalati presunti profili di incompatibilità e conflitto di interessi legati allo svolgimento, da parte della direttrice generale, di numerosi incarichi esterni retribuiti di consulente tecnico d'ufficio (CTU) per conto delle Procure della Repubblica di Palermo e Marsala;
le notizie di stampa segnalano, inoltre, un generale stato di difficoltà gestionale dell'Istituto, con ritardi nell'adozione di atti fondamentali di programmazione e organizzazione, tensioni nei rapporti con gli organi di *governance* e le organizzazioni sindacali, nonché una significativa riduzione dei finanziamenti ministeriali per la ricerca rispetto agli anni precedenti, elementi che incidono sul ruolo strategico dell'IZS Sicilia quale organo tecnico-scientifico di riferimento nazionale e regionale in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare;
considerato che:

il Ministero della salute esercita funzioni di vigilanza e indirizzo sugli Istituti zooprofilattici sperimentali, che operano quali enti di diritto pubblico e laboratori ufficiali dello Stato;
eventuali violazioni dell'obbligo di esclusività e delle norme in materia di incompatibilità potrebbero determinare conseguenze rilevanti sul piano amministrativo, contabile e della legittimità del rapporto contrattuale,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e delle segnalazioni e degli esposti trasmessi alle autorità competenti riguardanti l'operato della direttrice generale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia;
quali iniziative di competenza intenda assumere, anche nell'ambito dei poteri di vigilanza ministeriale, al fine di verificare la regolarità della gestione dell'IZS Sicilia e garantire il pieno rispetto dei principi di legalità, trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.
(4-02754)

LOMBARDO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:
già dalle prime settimane del 2026 la stampa locale e i cittadini hanno riportato l'ennesima serie di disagi lungo il collegamento ferroviario tra Lecco e Milano, con numerose soppressioni di treni in entrambe le direzioni. I treni risultavano indicati inizialmente come puntuali, e successivamente cancellati a ridosso dell'orario di partenza. I messaggi ricevuti dai cittadini attraverso l'APP ufficiale riferivano di «problemi tecnici» e riduzione dei posti disponibili;
tali disservizi determinano ricadute particolarmente gravi sulla mobilità dei pendolari lecchesi. In particolare, in fascia serale le alternative di rientro risultano limitate, con il rischio che la cancellazione di una delle poche corse disponibili lasci lavoratori e studenti bloccati a Milano;
si ricorda che Regione Lombardia e Trenord, in seguito ad affidamento diretto del servizio, hanno sottoscritto un contratto per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale con durata dal 1° dicembre 2023 al 30 novembre 2033, che prevede monitoraggio e applicazione di penali e definisce, tra gli indicatori, la puntualità entro 5 minuti delle corse e la regolarità del servizio;
nell'ambito degli indicatori di trasparenza collegati al contratto risultano obiettivi per singole linee, tra cui la regolarità per la linea S7 Lecco-Molteno-Monza-Milano e per la linea RE8 Tirano-Sondrio-Lecco-Milano Centrale;
in vista dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, Trenord ha pubblicato un programma di potenziamento dei collegamenti, prevedendo sulla linea RE8 Milano-Tirano una frequenza di una corsa ogni 30 minuti per direzione tra il 6 e il 22 febbraio 2026, in un arco orario esteso, con alcune rimodulazioni su linee locali sostituite da bus;
alla luce dei disservizi ricorrenti segnalati sulla direttrice milanese-lecchese e, più in generale, sulla rete interessata dai flussi olimpici e nonostante il dichiarato impegno di Trenord a rafforzare la linea in vista dei Giochi Milano Cortina 2026, sorgono gravi dubbi sull'effettiva capacità di Trenord di assicurare il servizio promesso e sulla sua adeguatezza a garantire collegamenti affidabili con Milano durante un evento di tale rilevanza internazionale;
appare, inoltre, necessario chiarire le cause dei continui ritardi e cancellazioni e le misure, anche di coordinamento istituzionale, per garantire l'affidabilità del servizio in un periodo di massima domanda e visibilità internazionale;
l'*Host city contract* relativo ai Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 prevede un formale impegno del Governo italiano, quale autorità del Paese ospitante, a supportare gli impegni assunti per l'organizzazione dei Giochi, con possibili riflessi sull'affidabilità dei servizi essenziali di mobilità;
qualora le cause dei disagi fossero riconducibili a criticità infrastrutturali o gestionali afferenti alla rete ferroviaria nazionale, e dunque a profili di competenza del gestore dell'infrastruttura (RFI), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti risulterebbe direttamente coinvolto per quanto di competenza nelle attività di indirizzo, vigilanza e coordinamento del sistema,
si chiede si sapere:
quali siano, per quanto a conoscenza del Ministro in indirizzo, le cause principali dei continui disagi registrati sulla linea Milano-Lecco e se tali criticità siano riconducibili a carenze infrastrutturali, a

carenze imputabili all'operatore Trenord o a lavori programmati;
se, anche in considerazione dell'evento olimpico, il Ministro intenda adottare iniziative di competenza, in raccordo con la Regione Lombardia, per rafforzare il monitoraggio della qualità del servizio reso sulle suddette tratte;
quali garanzie operative siano previste, per il periodo dei giochi olimpici di febbraio 2026, circa l'effettiva capacità di realizzare con continuità il servizio potenziato annunciato da Trenord;
se, in considerazione della particolare criticità della fascia serale per i rientri dei lavoratori verso il Lecchese, il Ministro intenda promuovere, per quanto di competenza, misure specifiche per evitare che la soppressione di una delle poche corse disponibili determini il blocco dei pendolari a Milano.
(4-02755)

DE CRISTOFARO - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
in seguito ai gravi fatti di Torino del 31 gennaio 2026, durante i quali gruppi di manifestanti hanno accerchiato e aggredito forze di polizia provocando numerosi feriti, le istituzioni e tutte le forze politiche presenti in Parlamento hanno condiviso messaggi di solidarietà agli agenti colpiti;
su diversi *media* nazionali e locali sono emersi articoli secondo cui, sui canali *social* ufficiali della Polizia di Stato, sarebbe stata pubblicata una fotografia relativa all'aggressione, che presenterebbe elementi non corrispondenti alla scena reale ripresa nei video dell'evento, come dettagli delle uniformi e dello sfondo che appaiono differenti e suggeriscono l'uso di immagini generate o alterate tramite intelligenza artificiale;
tali articoli spiegano che analisi di *fact-checking* hanno individuato incongruenze tipiche delle immagini AI, come scritte sul casco non coerenti, elementi ambientali difformi e variazioni nelle protezioni degli agenti rispetto ai filmati originali;
fonti interne della Polizia di Stato avrebbero dichiarato, nei confronti delle agenzie di stampa, che l'immagine è stata selezionata tra quelle più virali circolate sul *web*, senza che fosse in alcun modo generata o alterata direttamente dalla Polizia di Stato, ma la sua pubblicazione ha comunque alimentato dibattiti e teorie complottistiche sui fatti di Torino;
considerato che l'uso di contenuti visivi potenzialmente generati o ritoccati con tecnologia IA da parte di un'istituzione di pubblica sicurezza potrebbe avere un impatto rilevante sulla fiducia dell'opinione pubblica verso le fonti ufficiali di informazione e sul rapporto fra cittadini e forze dell'ordine,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e quali siano, in dettaglio, le circostanze in cui l'immagine in questione è stata pubblicata sui canali *social* della Polizia di Stato;
se risulti che l'immagine diffusa sia stata effettivamente generata, alterata o solamente condivisa da terze parti, e quali verifiche formali siano state compiute per accertarne l'origine e l'attendibilità;
se esista, nell'ambito del Ministero o degli organi di pubblica sicurezza, una *policy* specifica per l'uso di immagini generate o modificate tramite intelligenza artificiale nei canali istituzionali, e in caso negativo se non si ritenga necessario predisporne una;
quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per tutelare la correttezza dell'informazione istituzionale, preservare la fiducia dell'opinione pubblica nelle fonti ufficiali e prevenire future diffusioni di contenuti visivi suscettibili di alterare in modo non trasparente la percezione di eventi reali;
non si ritenga opportuno avviare una verifica interna o un *audit* per chiarire eventuali responsabilità organizzative o procedurali nella pubblicazione di contenuti visivi potenzialmente generati con IA da parte di un organo di polizia.
(4-02756)

GASPARRI - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:
risulta all'interrogante che il magistrato Alfredo Guardiano abbia minacciato querele contro l'onorevole Costa e si sia autocertificato imparziale, dopo aver partecipato con altri togati, ex parlamentari del PD, a opinabili decisioni sul *referendum* sulla giustizia;
nel mese di ottobre 2025 il suddetto magistrato, usando un linguaggio denigratorio verso il partito di Forza Italia e il presidente Berlusconi, in una *chat* scrisse: "Dopo le dichiarazioni di Giorgia Meloni, di

Mantovano e di Salvini, l'esultanza degli orfani di Berlusconi, rappresenta l'ultimo tassello che disvela il vero scopo di questa riforma: punire la magistratura penale per avere svolto, non sempre in maniera soddisfacente, ma certo complessivamente in modo conforme al disegno costituzionale, il suo ruolo di contro potere democratico ben evidenziato da Pierre Rosanvallon. Ridurne gli spazi di indipendenza";
secondo il consigliere di Cassazione, membro dell'Ufficio centrale per il *referendum* della stessa Corte, la riforma intende "creare le condizioni per impedire che l'azione governativa incontri limiti" e, pertanto, "la si deve respingere in blocco votando No";
nella *chat* divenuta pubblica si legge ancora: "Votando SI mi aspetto che i sostenitori di questa riforma, che si definiscono di sinistra, sfilino, del tutto legittimamente, ma finalmente senza ambiguità, sotto l'effige di Silvio Berlusconi";
desta preoccupazione dover constatare, ancora una volta, come alcuni magistrati rilascino in modo reiterato dichiarazioni e offrano valutazioni di carattere politico, in palese violazione dei principi di imparzialità e trasparenza,
si chiede di sapere:
come valuti il Ministro in indirizzo i casi di affermazioni gravi e faziose di magistrati in servizio, come nella vicenda di cui in premessa, e se le ritenga compatibili con il ruolo ricoperto;
se, nell'ambito delle proprie competenze, ritenga di avvalersi dei propri poteri ispettivi di legge, al fine di valutare la corretta gestione degli uffici giudiziari coinvolti.
(4-02757)

CENTINAIO - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*. - Premesso che:
la Commissione INTA del Parlamento europeo ha approvato l'accordo provvisorio sul nuovo Regolamento SPG (sistema di preferenze generalizzate), relativo all'introduzione della clausola di salvaguardia per il settore del riso;
gli agricoltori hanno espresso forte preoccupazione rispetto alle intese raggiunte sul testo, ritenendo che lo stesso non garantisca alcuna reale protezione per il settore risicolo dell'Unione europea, già pesantemente esposto alla concorrenza di importazioni a basso costo;
in particolare, l'assenza di una clausola di salvaguardia automatica per il riso renderebbe il meccanismo di tutela inefficace, poiché le soglie previste consentirebbero l'attivazione solo quando il danno economico sarebbe ormai conclamato e difficilmente recuperabile;
la produzione europea di riso "Indica" interessa circa 100.000 ettari, con un valore fondiario stimato tra 30.000 e 40.000 euro per ettaro, traducendosi in potenziali perdite per l'economia dell'UE comprese tra 3 e 4 miliardi di euro, a fronte di benefici economici per i Paesi esportatori SPG, stimati in appena 15-18 milioni di euro;
le importazioni non riguardano più soltanto il riso Indica, ma stanno crescendo anche per il riso "Japonica" tondo e medio, con il rischio concreto che la pressione si estenda anche alle varietà tipiche italiane, come quelle destinate al risotto, compromettendo ulteriormente la competitività delle produzioni nazionali;
simili scelte farebbero accrescere dunque le importazioni da Paesi terzi, come Cambogia e Myanmar, che beneficiano di dazi agevolati pur non rispettando gli *standard* ambientali, sanitari e sociali richiesti ai produttori europei, generando una concorrenza sleale, che mette a rischio migliaia di posti di lavoro e l'intera filiera risicola nazionale;
le risaie italiane, in particolare quelle del Nord, rappresentano un presidio ambientale, idraulico e paesaggistico insostituibile, e non possono essere convertite facilmente ad altre colture, rendendo il settore strutturalmente vulnerabile;
una contrazione significativa della produzione risicola avrebbe ripercussioni economiche, sociali e ambientali rilevanti, colpendo territori che da generazioni fondano la loro economia e identità sulla risicoltura. Per tale ragione, l'Italia che è il primo produttore di riso in Europa, rischia di essere il Paese maggiormente penalizzato da un indebolimento delle misure di salvaguardia;
è necessario difendere con fermezza, nelle sedi europee, gli interessi dei produttori italiani e la sostenibilità economica e ambientale delle filiere agricole nazionali,
si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto presso le competenti sedi europee per ottenere una revisione della clausola di salvaguardia, affinché essa sia tempestiva, efficace e realmente attivabile per il riso;
se siano state effettuate valutazioni in merito all'impatto economico, sociale e ambientale derivante dall'eventuale introduzione del meccanismo di salvaguardia, nella sua attuale formulazione, sulle aree risicole italiane, in particolare nelle regioni maggiormente vocate.
(4-02758)
SCALFAROTTO, FREGOLENT - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy*. - Premesso che:
la legge di bilancio per l'anno 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha rinnovato e rivisto la disciplina delle agevolazioni per l'acquisto di beni materiali e immateriali destinati alle imprese, già riconducibili ai programmi "Transizione 4.0" e "5.0": in particolare, l'articolo 1, comma 427, come modificato nel corso dell'esame parlamentare, circoscrive l'ambito dei beni agevolabili a quelli prodotti nell'Unione europea;
la disposizione produrrà un effetto immediato di compressione del mercato, con impatti significativi su filiere consolidate e assetti commerciali: si pensi, a titolo esemplificativo, al caso di aziende, come Overmach, che distribuiscono sul territorio nazionale determinati macchinari ad alta tecnologia prodotti fuori dal perimetro europeo, che rispondono a una domanda diffusa del mercato italiano, ossia quella delle macchine DN Solutions prodotte in Sud Corea, che risultano tra le più adottate, soprattutto da parte di piccole e medie imprese manifatturiere;
la misura, di fatto, renderà maggiormente complesso per le piccole e medie imprese l'adozione di tecnologie produttive ad alta complessità, le quali costituiscono un fattore abilitante per la modernizzazione del tessuto industriale italiano e per il mantenimento di livelli elevati di produttività, qualità e specializzazione;
le piccole e medie imprese manifatturiere, di fatto, si troveranno di fronte a un'alternativa penalizzante: cambiare fornitore per accedere all'incentivo, oppure mantenere la scelta di tecnologie già adottate e integrate nei processi produttivi, rinunciando però al beneficio fiscale;
la sostituzione di questi macchinari non è un cambio "neutro", ma implica differenze nelle specifiche tecniche, nell'interfaccia tra uomo e macchina, nella formazione degli operatori e nell'organizzazione dei cicli produttivi, con la sostituzione di intere linee: per molte aziende, la transizione verso macchine alternative richiede tempo, risorse e flessibilità organizzativa;
il caso di aziende come Overmach risulta profondamente emblematico, andando a colpire realtà nazionali nel settore dell'utensilteria e delle macchine utensili che rappresentano un comparto strategico per la competitività e la trasformazione tecnologica della manifattura italiana, nonché nella fornitura di macchinari complessi, servizi di assistenza tecnica *post* vendita, noleggio e soluzioni avanzate di *additive manufacturing*;
il perimetro europeo stabilito dall'articolo 1, comma 427, della legge n. 199 determina una criticità particolarmente rilevante, comportando l'estromissione dal perimetro dell'incentivo dei beni prodotti fuori dall'Unione europea, che però, come nel caso descritto, risultano fondamentali per le imprese italiane;
a tali elementi si aggiunge una criticità di carattere immediato e contingente: molte aziende, ad oggi, dispongono di magazzini con oltre 1.000 macchine che dal 1° gennaio 2026 non sono più incentivabili;
l'attuale formulazione della "nuova Transizione 5.0" rischia di produrre effetti distorsivi sul mercato, penalizzando non solo operatori economici consolidati ma anche decine di migliaia di imprese manifatturiere italiane che si avvalgono di tecnologie altamente avanzate, regolarmente immesse sul mercato nazionale e accompagnate da servizi tecnici di lungo periodo;
si deve segnalare inoltre come il Governo, durante l'esame di approvazione della legge, abbia accolto l'ordine del giorno 9/2750/11, impegnandosi ad estendere il perimetro della disposizione anche ai Paesi del G7: ciò provocherebbe un'ingiustificata discriminazione tra Paesi che sono parimenti *partner* commerciali dell'Italia,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nel prossimo provvedimento utile, non intenda attivarsi al fine di modificare l'articolo 1, comma 427, della legge affinché sia esteso il perimetro dei beni

agevolabili ai Paesi *partner* commerciali del nostro Paese, senza limitarsi a quelli del G7, citati nell'ordine del giorno menzionato.

(4-02759)

BORGHI Enrico, FREGOLENT, SCALFAROTTO, FURLAN, MUSOLINO - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno*. - Premesso che:

come riportato nell'interrogazione 4-02699 pubblicata il 27 gennaio 2026, nella seduta n. 385, nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 gennaio 2026 un'imbarcazione di migranti è affondata nel mar Mediterraneo centrale anche a causa delle condizioni metereologiche proibitive legate all'avvento del ciclone "Harry";

nell'immediatezza dei fatti, Sergio Scandura, giornalista di Radio Radicale, aveva denunciato come da più di dieci giorni non si avesse più notizia di otto imbarcazioni partite dalla Tunisia orientale, per un totale di 380 persone disperse nel Mediterraneo;

rispetto alle prime informazioni, già estremamente tragiche, il numero di dispersi in mare risulterebbe essere, con ogni probabilità, decisamente più elevato: infatti, secondo le ultime ricerche della ONG mediterranea "Saving Humans", i dispersi a causa del ciclone Harry negli ultimi giorni sarebbero stati almeno 1.000, prospettando la più grande strage avvenuta nel Mediterraneo, circondata dal silenzio e dall'indifferenza;

di fronte a tale tragedia, che si presenta con dimensioni senza precedenti, colpisce il totale clima di disinteresse e insensibilità del Governo: quest'ultimo è chiamato ad adottare azioni urgenti, coordinate in sede europea, per rintracciare le persone disperse nel Mediterraneo, attraverso un'azione umanitaria e di ricerca che possa gettare luce sul tragico evento,

si chiede di sapere:

quali azioni i Ministri in indirizzo intendano adottare per rintracciare le persone disperse nel Mediterraneo a seguito dell'avvento del ciclone Harry, le quali, secondo recenti ricerche, risulterebbero essere più di 1.000;

quali misure il Governo intenda adottare per evitare che tragedie come quella esposta in premessa si ripeta nel prossimo avvenire.

(4-02760)

CUCCHI - *Al Ministro della difesa*. - Premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, disciplina il sistema di prevenzione, sicurezza e vigilanza antinfortunistica nell'ambito del Ministero della difesa, introducendo una disciplina speciale rispetto alla normativa generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

in particolare, gli articoli 250, 253 e 255 delineano un sistema fortemente internalizzato e gerarchico, nel quale la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza e la definizione delle norme di tutela tecnico-militare risultano condizionate dalla struttura dell'amministrazione;

negli ultimi anni si sono verificati infortuni, incidenti e casi di esposizione a fattori di rischio che hanno coinvolto personale militare e civile della difesa, anche in contesti addestrativi, logistici e tecnico-industriali;

questi episodi sollevano interrogativi sull'effettiva adeguatezza e rispondenza del sistema di vigilanza antinfortunistica interno al Ministero rispetto agli *standard* di tutela previsti dall'ordinamento;

considerato che:

la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro costituisce un diritto fondamentale della persona, riconosciuto dall'articolo 32 della Costituzione, e deve essere garantito a tutti i lavoratori, civili e militari, indipendentemente dalla natura del rapporto di servizio;

il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, fonda il sistema di prevenzione sul principio della responsabilità del datore di lavoro e sulla partecipazione effettiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti. Il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 ha introdotto per il comparto difesa una disciplina speciale, con adattamenti e deroghe alla normativa generale giustificate dalle peculiarità organizzative e operative delle forze armate;

le modalità di designazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza militari, fondate su proposte non vincolanti e su poteri sostitutivi del datore di lavoro, incidono sull'autonomia e

sull'effettiva capacità di svolgere funzioni di segnalazione e prevenzione. La definizione e l'aggiornamento delle norme di tutela tecnico-militare avvengono prevalentemente senza meccanismi sistematici di verifica esterna o parlamentare;
la valutazione dei rischi psicosociali e dello *stress* correlato al lavoro risulta subordinata a condizioni procedurali che limitano l'emersione del fenomeno e l'adozione di misure preventive. Negli ultimi anni si sono verificati infortuni, incidenti e casi di esposizione a fattori di rischio che hanno coinvolto personale militare e civile della difesa, evidenziando criticità non episodiche ma strutturali del sistema di prevenzione; la concentrazione delle funzioni di indirizzo, attuazione e controllo all'interno della stessa amministrazione può compromettere l'effettività della vigilanza e la trasparenza delle procedure,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle criticità emerse nell'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro all'interno del Ministero;
se intenda promuovere una verifica complessiva e indipendente sull'adeguatezza del sistema di vigilanza antinfortunistica interno, con particolare riferimento al ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e alle modalità di valutazione dei rischi;
se ritenga opportuno coinvolgere le competenti commissioni parlamentari in un'attività di monitoraggio e indirizzo sul tema, anche mediante la trasmissione di relazioni periodiche;
quali iniziative intenda adottare per garantire che le peculiarità organizzative e operative delle forze armate non comportino una compressione dei diritti fondamentali del personale alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
(4-02761)

FINA, FRANCESCHELLI - *Al Ministro del turismo*. - Premesso che:
la disciplina della professione di guida turistica in Italia è stata riformata con la legge 13 dicembre 2023, n. 190, che ha ricondotto la materia nell'ambito della competenza legislativa concorrente, mediante la fissazione da parte dello Stato dei principi fondamentali e la riserva alle Regioni della disciplina di dettaglio;
il nuovo sistema prevede che l'esercizio della professione di guida turistica sia subordinato al superamento di un esame di abilitazione, articolato in una prova scritta, una prova orale e una prova tecnico-pratica, finalizzato al riconoscimento della qualifica professionale e all'iscrizione nell'elenco nazionale delle guide turistiche, istituito presso il Ministero del turismo;
ai sensi del Regolamento recante disposizioni applicative, per l'attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 14 della legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante: «Disciplina della professione di guida turistica», di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2024, n. 88, è stato indetto il bando di esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, con protocollo del Ministero del turismo - DG Programmazione n. 0042061/25 del 21 gennaio 2025;
prima della recente riforma, in Italia non esisteva un censimento unitario delle guide turistiche, in quanto gli elenchi erano tenuti a livello regionale, e il numero dei professionisti abilitati era stimato tra le 17.000 e le 20.000 unità; la creazione dell'elenco nazionale gestito dal Ministero del turismo, ha invece registrato l'iscrizione al portale di circa 14.000 guide turistiche attive;
i flussi turistici sono in aumento, come evidenziato dai dati della piattaforma "Alloggiati *web*" del Ministero dell'interno, secondo cui gli arrivi in Italia sono cresciuti complessivamente del 7,1 per cento, passando da 173 milioni nel 2024 a oltre 185 milioni nel 2025;
contestualmente, è aumentata la domanda di guide turistiche certificate, che non trova però un'offerta adeguata a soddisfarla, determinando così un sensibile aumento dei costi del servizio e la diffusione di guide non certificate che operano abusivamente sul territorio nazionale;
considerato, inoltre, che:
la prova scritta del bando di esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica si è svolta martedì 18 novembre 2025;
dei 29.000 iscritti iniziali, hanno effettivamente sostenuto la prova poco più di 12.000 candidati, e di questi, solo 230 la hanno superata, un numero pari allo 0,7 per cento degli iscritti e all'1,8 per cento di coloro che hanno partecipato alla prova;

diverse associazioni di rappresentanza hanno contestato l'impianto della prova, ritenendo che abbia valorizzato aspetti meramente nozionistici, premiando l'esercizio mnemonico e risultando poco funzionale alle competenze richieste dalla professione;
al momento, il bando pubblicato sul sito del Ministero del turismo risulta chiuso e non sono in programma ulteriori bandi di esame,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere e quali siano le tempistiche attese, al fine di garantire un numero di abilitazioni adeguato alla richiesta di mercato, nonché più coerente con il numero di domande presentate al precedente bando.
(4-02762)

LOMBARDO - *Ai Ministri dell'interno e per la pubblica amministrazione*. - Premesso che:
Blevio è un comune situato nella provincia di Como, con una popolazione di circa 1.010 abitanti e con poche unità come dipendenti del Comune. Negli ultimi tre anni il territorio di questo comune ha subito 10 alluvioni delle quali due estremamente forti nel solo mese di settembre 2025;
l'intero mese di settembre 2025, in generale, è stato particolarmente critico per tutto il territorio della provincia di Como e non solo. In tale occasione, infatti, il Consiglio dei ministri, nella seduta n. 148 del 5 novembre 2025, ha deliberato lo stato di emergenza di durata complessiva di 12 mesi stanziando la somma di 10.100.000 euro, a valere sul fondo per le emergenze nazionali. Il provvedimento ha interessato il territorio comasco e i comuni di Barlassina, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Giussano, Lentate sul Seveso, Limbiate, Meda, Seveso e Varedo della provincia di Monza e Brianza;
i fenomeni alluvionali hanno causato distruzioni e reso inagibili strade e case, è stato infatti necessario mettere un ponte provvisorio, il "ponte Bailey", al fine di garantire la connessione del comune di Blevio con Como. Il ponte è stato necessario fino al mese di gennaio 2026;
tuttavia, occorre mettere in sicurezza il territorio di Blevio e, in particolare, serve un intervento strutturale *ad hoc* ai fini della sopravvivenza stessa del comune. A tali fini, pertanto, servono non solo fondi, arrivati sul territorio, ma anche del personale dedicato con competenze specifiche;
la carenza di personale negli uffici dei piccoli Comuni rappresenta una problematica sollevata da tempo dagli enti locali ed è ormai attestata evidenza che i danni causati dai cambiamenti climatici siano un fenomeno avente caratteristiche, purtroppo, quasi stagionali oltre che sempre più gravi;
è necessario, dunque, che le singole amministrazioni locali si dotino di personale in grado di fronteggiare gli eventi che si potrebbero ripresentare, attraverso un numero di unità di personale adeguato ed in grado non solo di effettuare una programmata manutenzione del territorio ma anche di affrontare le procedure burocratiche appropriatamente,
si chiede di sapere quali iniziative di competenza si intenda assumere al fine di garantire che gli enti territoriali di ridotte dimensioni, come il citato Comune di Blevio, siano dotati del necessario supporto tecnico-amministrativo per un'appropriata esecuzione degli interventi strutturali di messa in sicurezza dei territori e per la piena utilizzabilità delle risorse già stanziate per i danni causati dagli eventi climatici.
(4-02763)

CUCCHI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:
tra il 14 e il 24 gennaio 2026, lungo la rotta migratoria tra la costa orientale della Tunisia e Lampedusa, in concomitanza con il ciclone "Harry" che ha investito il Mediterraneo centrale, sarebbero scomparse in mare numerose imbarcazioni cariche di migranti, per un numero complessivo di persone disperse che, secondo le stime, potrebbe superare le mille unità, tra cui donne e bambini;
tale circostanza, se confermata anche solo parzialmente, configurerebbe una delle più gravi stragi di migranti mai avvenute nel Mediterraneo;
la denuncia è stata avanzata dalle ONG Refugees in Libya e Refugees in Tunisia, sulla base di informazioni raccolte presso le comunità di migranti presenti negli insediamenti informali sorti lungo il litorale a nord di Sfax, nella cosiddetta "zona degli ulivi", area dalla quale partono abitualmente le imbarcazioni dirette verso l'Italia;
secondo tali fonti, tra il 14 e il 21 gennaio sarebbero partite tra le 24 e le 26 imbarcazioni, quasi tutte costituite da scafi metallici di fortuna, sovraccarichi, con a bordo in media 40-55 persone ciascuna; di

queste, solo due risulterebbero rintracciate (una giunta in Italia con tre vittime accertate e una rientrata in Tunisia), mentre tutte le altre risulterebbero disperse;
un dispaccio SAR diffuso dalla centrale operativa del Maritime Rescue Coordination Centre italiano il 24 gennaio segnalava ufficialmente la scomparsa di almeno otto imbarcazioni, con circa 380 persone a bordo, partite dalla costa tunisina tra il 14 e il 21 gennaio;
ulteriori elementi di riscontro sono costituiti dal recupero, il 24 gennaio, da parte della nave cisterna maltese "Arrow Star", di un unico superstite di un naufragio avvenuto nella stessa area, nonché dalla tragedia della barca soccorsa il 22 gennaio a sud-ovest di Lampedusa, dalla quale sono cadute in mare due gemelline di un anno, tuttora disperse, e sulla quale è deceduto un giovane migrante subito dopo lo sbarco;
considerato che:
le ONG citate evidenziano come l'assenza di un sistema centralizzato di registrazione delle partenze, dei naufragi e delle vittime renda estremamente difficile una ricostruzione certa degli eventi, ma sottolineano che i diversi rapporti disponibili convergono nel descrivere una tragedia di dimensioni eccezionali, superiori a quelle ufficialmente riconosciute;
secondo le stesse fonti, l'impennata delle partenze sarebbe direttamente collegata ai *raid* condotti dalle forze di polizia tunisine, nelle prime settimane di gennaio, contro gli insediamenti informali di migranti nell'area di Sfax, con distruzione di rifugi e strutture sanitarie, generando un clima di terrore e il timore di deportazioni verso il sud del Paese o verso circuiti di traffico di esseri umani;
l'Italia e l'Unione europea intrattengono da anni rapporti di cooperazione con la Tunisia in materia di contenimento dei flussi migratori, che prevedono finanziamenti, fornitura di mezzi e assistenza tecnica, rendendo la Tunisia uno dei principali *partner* dell'Italia nella gestione della rotta del Mediterraneo centrale;
numerose organizzazioni internazionali e associazioni per i diritti umani hanno da tempo denunciato gravi e sistematiche violazioni dei diritti fondamentali dei migranti in Tunisia, incluse violenze, arresti arbitrari, deportazioni, pestaggi e presunti coinvolgimenti di apparati di sicurezza in traffici di esseri umani;
la possibile entità della tragedia impone un chiarimento immediato e approfondito delle responsabilità, delle dinamiche dei soccorsi e delle attività di cooperazione internazionale in essere;
il rispetto del diritto internazionale, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e degli obblighi di tutela della vita umana costituisce un principio inderogabile dell'azione dello Stato italiano,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali informazioni ufficiali il Governo italiano abbia acquisito, anche attraverso le proprie rappresentanze diplomatiche e i canali di cooperazione internazionale, in merito al numero effettivo di imbarcazioni partite dalla costa tunisina tra il 14 e il 21 gennaio e al numero delle persone disperse o decedute;
quali iniziative urgenti intenda assumere per sollecitare le autorità tunisine a fare piena luce sulle partenze, sui naufragi e sui *raid* condotti nei campi di migranti nell'area di Sfax nelle prime settimane di gennaio;
se il Governo italiano intenda promuovere o sostenere un'inchiesta approfondita, anche a livello europeo e internazionale, che coinvolga i Ministeri competenti, al fine di ricostruire quanto accaduto lungo la rotta Tunisia-Lampedusa in quei giorni;
se e come valuti la compatibilità degli accordi di cooperazione in materia migratoria con la Tunisia con il rispetto dei diritti umani, del diritto internazionale e degli obblighi di ricerca e soccorso in mare, alla luce delle gravi denunce reiteratamente avanzate da ONG e organismi indipendenti.
(4-02764)
FLORIDIA Aurora, SPAGNOLLI, PATTON - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della sicurezza energetica*. - Premesso che:
la transizione verso una mobilità a basse emissioni è un obiettivo fondamentale per il raggiungimento degli impegni nazionali ed europei in materia di clima e qualità dell'aria, in linea con il *green deal* e gli orientamenti della strategia nazionale di decarbonizzazione;

la diffusione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici è un elemento chiave per incentivare la diffusione dell'elettrico e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili;
l'assenza di una capillare rete di ricarica ad alta potenza su lunghe percorrenze può generare "ansia da autonomia", costituendo un freno significativo alla diffusione dei veicoli elettrici e penalizzando l'efficacia della transizione energetica nel settore trasporti;
considerato che:
l'Italia risulta, in termini complessivi, tra i Paesi europei con un'elevata densità di punti di ricarica per veicoli elettrici e con un rapporto favorevole tra il numero di prese disponibili e il parco circolante;
emerge, tuttavia, una marcata concentrazione delle infrastrutture di ricarica nelle aree urbane e metropolitane, mentre la copertura lungo le autostrade e le principali vie extraurbane risulta ancora insufficiente e disomogenea, nonostante la loro importanza strategica per la mobilità di lunga percorrenza e la piena diffusione della mobilità elettrica;
allo squilibrio territoriale si affiancano problematiche di qualità del servizio, quali la potenza effettivamente disponibile, l'affidabilità e la continuità di funzionamento delle colonnine, l'interoperabilità tra i diversi operatori e la trasparenza e sostenibilità delle tariffe applicate, elementi che incidono in modo decisivo sull'esperienza degli utenti;
i dati riferiti al 2025 indicano una distribuzione territoriale fortemente sbilanciata, con oltre il 60 per cento delle colonnine concentrate nel Nord, il Centro con circa il 20 per cento, il Sud con circa il 13 per cento e le isole con circa il 7 per cento;
le 5 regioni con la maggiore dotazione infrastrutturale (Lombardia, Piemonte, Lazio, Veneto, Emilia-Romagna) vantano oltre 34.000 punti di ricarica attivi, mentre le restanti regioni contano circa 17.000 punti, evidenziando una forte disparità;
visto, inoltre, che:
lo sviluppo di una rete di ricarica capillare non rappresenta esclusivamente uno strumento di riduzione delle emissioni climalteranti e di tutela della salute pubblica, ma costituisce anche un fattore strategico di sostegno a forme di turismo sostenibile e a basso impatto ambientale;
un'infrastrutturazione adeguata della mobilità elettrica incide, infatti, direttamente sull'attrattività dei territori, in particolare delle aree interne, rurali, montane e insulari, centrali per un modello di turismo lento e rispettoso dei contesti ambientali e sociali;
tale profilo assume particolare rilevanza lungo i principali corridoi di accesso internazionale, tra cui l'asse del Brennero, interessato da consistenti flussi turistici provenienti dai Paesi del nord Europa, nei quali la mobilità elettrica risulta già maggiormente diffusa e consolidata;
l'assenza o l'insufficienza di punti di ricarica lungo le principali direttrici extraurbane e nelle aree a vocazione turistica non metropolitana limita fortemente la possibilità di raggiungere tali territori con mezzi elettrici, disincentivando una domanda turistica oggi in rapida espansione a livello europeo e internazionale, e rispetto alla quale il nostro Paese rischia di rimanere indietro, nonostante l'elevato valore ambientale, paesaggistico e culturale dei territori coinvolti,
si chiede di sapere:
quali iniziative si intenda adottare per superare le disomogeneità territoriali nella distribuzione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, con particolare attenzione alle aree interne, periferiche e meno densamente popolate;
in che modo si intenda garantire una copertura uniforme, funzionale e accessibile a tutti gli utenti, evitando fenomeni di desertificazione infrastrutturale in ampie tratte stradali;
quali misure si intenda adottare o siano state adottate negli ultimi 24 mesi per accelerare la diffusione di infrastrutture di ricarica sulle arterie di lunga percorrenza;
quali strumenti di *governance* pubblica siano stati o saranno messi in campo per coordinare efficacemente l'azione delle concessionarie autostradali e degli operatori privati, in un quadro di pianificazione integrata e coerente con gli obiettivi di interesse generale e di giustizia climatica;
se e in che modo si intenda integrare le politiche di sviluppo della rete di ricarica per veicoli elettrici con le strategie nazionali in materia di turismo sostenibile, al fine di valorizzare i territori meno infrastrutturati.

(4-02765)

FLORIDIA Aurora, SPAGNOLLI, PATTON - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della sicurezza energetica*. - Premesso che:

la crisi climatica e l'emergenza energetica, aggravate dall'attuale contesto geopolitico internazionale e dalle tensioni sui mercati delle fonti fossili, impongono un'accelerazione decisa e strutturale della transizione ecologica, quale condizione imprescindibile per rafforzare l'autonomia strategica, l'indipendenza energetica e la sicurezza nazionale del Paese, nel rispetto dei principi di giustizia climatica, tutela della salute pubblica e riduzione delle diseguaglianze territoriali;

il settore dei trasporti è tra i principali responsabili delle emissioni climalteranti e dell'inquinamento atmosferico, con gravi ricadute ambientali e sanitarie, in particolare per le comunità che vivono lungo le grandi infrastrutture viarie;

l'installazione di impianti fotovoltaici lungo le autostrade e le strade a scorrimento veloce consente di trasformare un fattore di impatto ambientale in un'opportunità di produzione diffusa di energia rinnovabile, senza ulteriore consumo di suolo, valorizzando superfici già impermeabilizzate o marginali, contribuendo alla riduzione dei costi dell'energia per il sistema pubblico, per i servizi infrastrutturali e, attraverso meccanismi di condivisione e autoconsumo, per le comunità e i territori interessati;

considerato che:

le superfici nella disponibilità delle società concessionarie autostradali (quali barriere fonoassorbenti, spartitraffico, svincoli, parcheggi, pensiline, coperture di edifici e aree residuali) rappresentano un patrimonio infrastrutturale strategico per lo sviluppo del fotovoltaico integrato;

i più recenti interventi normativi in materia di "aree idonee" per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili, tra cui da ultimo il decreto-legge n. 175 del 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2026, hanno chiarito e completato il quadro regolatorio, consentendo di ricomprendere espressamente tra le aree idonee anche i siti e gli impianti nella disponibilità delle concessionarie autostradali;

in Italia sono già attivi progetti pilota significativi, come l'impianto fotovoltaico integrato nelle barriere antirumore lungo l'A1 in prossimità di Valmontone, nonché le installazioni sperimentali di ANAS lungo la rete stradale nazionale, che dimostrano la fattibilità tecnica, ambientale e gestionale di tali soluzioni;

in particolare, assume rilievo il potenziale dell'autostrada del Brennero (A22), caratterizzata da una collocazione strategica lungo uno dei principali corridoi europei di traffico merci e passeggeri, che attraversa territori sensibili dal punto di vista ambientale e climatico, come il Veneto e l'Alto Adige/Südtirol, e che rappresenta, altresì, un asse infrastrutturale centrale di collegamento a territori di forte vocazione turistica estiva e invernale, alcuni attualmente legati ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026;

a livello europeo, diversi Stati membri stanno investendo con decisione nel fotovoltaico autostradale: il Lussemburgo, per esempio, ha approvato nel 2024 un progetto di legge che consente l'uso delle fasce di rispetto stradali per impianti solari, stimando una capacità installabile fino a 1,5 GW, con il coinvolgimento di operatori privati su terreni pubblici;

rilevato che:

il fotovoltaico autostradale può contribuire non solo all'autoconsumo delle infrastrutture (illuminazione, segnaletica, colonnine di ricarica, aree di servizio), ma anche allo sviluppo di Comunità energetiche rinnovabili, permettendo la condivisione dell'energia prodotta con i comuni e le comunità locali collegate alla medesima cabina primaria;

tale modello rafforza il carattere sociale della transizione ecologica, redistribuendo benefici economici ed energetici ai territori attraversati dalle grandi infrastrutture e contrastando la povertà energetica,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano promuovere, d'intesa con le società concessionarie autostradali e con ANAS, valorizzando anche le specificità delle concessionarie a prevalente partecipazione pubblica, quali l'autostrada del Brennero (A22), un piano nazionale organico per lo sviluppo del

fotovoltaico lungo la rete autostradale e stradale, valorizzando le superfici già esistenti e riducendo a zero il consumo di nuovo suolo;
quali iniziative siano previste per incentivare e accelerare gli investimenti in impianti fotovoltaici nelle aree e sugli impianti nella disponibilità delle concessionarie, anche attraverso l'uso di strumenti di programmazione, bandi dedicati o meccanismi di premialità nelle convenzioni;
se il Governo intenda favorire l'integrazione di tali impianti in progetti di autoconsumo collettivo e Comunità energetiche rinnovabili, assicurando benefici diretti alle comunità locali e agli enti territoriali interessati;
se non ritenga necessario assumere come prioritaria una strategia che trasformi le autostrade italiane da semplici corridoi di traffico in infrastrutture energetiche sostenibili, coerenti con gli obiettivi climatici nazionali ed europei e con il diritto delle cittadine e dei cittadini a un ambiente salubre.
(4-02766)

GASPARRI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che secondo quanto risulta all'interrogante:
la Fondazione di Modena, ente di origine bancaria già Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, avrebbe subito una rilevante perdita patrimoniale, quantificata in oltre un milione di euro, a seguito di condotte fraudolente poste in essere dal dirigente responsabile dell'area finanziaria, che aveva libero accesso dispositivo ai 16 conti correnti della fondazione;
secondo quanto emerso da notizie di stampa e dalle indagini avviate dalla Guardia di finanza, questo dirigente, affetto da dipendenza dal gioco d'azzardo, avrebbe disposto nell'arco di sei anni oltre 800 bonifici a proprio favore, eludendo i sistemi di controllo interno dell'ente;
le irregolarità sarebbero state rilevate non dai presidi interni della Fondazione, bensì dall'attività investigativa della Guardia di finanza, che ha riscontrato un volume di giocate incompatibile con le disponibilità economiche del soggetto interessato;
la Fondazione risulta formalmente dotata del Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal decreto legislativo n. 231 del 2001, strumento che tuttavia non ha consentito di prevenire né di intercettare tempestivamente le condotte illecite;
le carenze nei meccanismi di vigilanza e nei controlli interni sollevano rilevanti interrogativi sull'adeguatezza della *governance* dell'ente e sulle procedure di nomina degli organi di vertice;
le fondazioni di origine bancaria svolgono funzioni di interesse pubblico e gestiscono ingenti risorse destinate al sostegno del territorio, della cultura e del *welfare* locale;
la tutela dell'integrità patrimoniale di tali enti e la trasparenza della loro gestione costituiscono un interesse generale meritevole della massima attenzione da parte delle istituzioni di vigilanza,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e quali iniziative di competenza intenda assumere per verificare l'effettiva dinamica della vicenda;
se ritenga opportuno, per il tramite delle strutture ministeriali competenti in materia di vigilanza sulle fondazioni di origine bancaria, disporre un'ispezione straordinaria volta ad accertare l'adeguatezza dei sistemi di controllo, dell'organizzazione interno e del Modello 231 adottato dalla Fondazione di Modena;
quali misure generali si intendano promuovere affinché analoghi episodi non abbiano a ripetersi in altre fondazioni di origine bancaria.
(4-02767)

Risoluzioni in commissione

ALFIERI, DELRIO, LA MARCA - La 3ª Commissione (Affari esteri e difesa) del Senato,
premesso che:
il 29 gennaio 2026 un grave attacco jihadista ha colpito l'aeroporto civile "Diori Hamani" di Niamey, capitale del Niger, interessando l'area della base 101 dell'aeronautica, sede del dispiegamento della missione bilaterale di supporto in Niger (MISIN), con circa 500 militari italiani, unica forza occidentale presente nel Paese, fortunatamente rimasti illesi;
l'attacco, rivendicato dallo Stato islamico della provincia del Sahel (ISSP), ha confermato il

significativo salto qualitativo delle capacità operative dei gruppi jihadisti attivi nella regione, anche attraverso l'impiego di droni e armamenti sempre più sofisticati;
lo Stato islamico della provincia del Sahel, noto in precedenza come Stato islamico del grande Sahara, è considerato dagli analisti una delle ramificazioni più attive e pericolose del *network* globale dell'ISIS. Nel corso del 2025 e all'inizio del 2026, il gruppo ha intensificato significativamente le sue operazioni militari ed esteso il suo controllo territoriale. Il gruppo opera principalmente nella zona dei "tre confini" tra Mali, Burkina Faso e Niger e recentemente ha esteso la sua influenza verso il sud del Niger e verso gli Stati costieri come il Benin e il Togo;
gruppi affiliati allo Stato islamico e ad al-Qaeda, in particolare l'ISSP e il JNIM, sono impegnati in una competizione violenta per il controllo territoriale, delle rotte commerciali e delle economie illegali tra Mali, Burkina Faso e Niger, rendendo la regione uno dei principali focolai di instabilità globale;
in Mali la situazione di sicurezza appare estremamente compromessa, secondo l'*intelligence* francese il Paese sarebbe già ad un passo dal diventare un califfato, con ampie aree del territorio sotto il controllo o l'influenza di gruppi jihadisti e con il fondato timore che l'avanzata dei jiadhisti in Mali possa tradursi in un contagio nei vicini Niger e Burkina Faso, dove il controllo dello Stato risulta fortemente limitato e caratterizzato da un deterioramento costante;
la minaccia jihadista si sta, inoltre, progressivamente estendendo verso i Paesi costieri dell'Africa occidentale, tra cui Benin, Togo, Costa d'Avorio e Ghana, come denunciato da diverse organizzazioni internazionali e diversi analisti, ampliando in modo preoccupante l'area geografica dell'instabilità;
la Somalia è caratterizzata da un complesso intreccio di instabilità che favorisce i gruppi jihadisti. Dopo i successi iniziali del governo somalo nel 2022-2023, il panorama è mutato drasticamente. Nel corso del 2025, infatti, il gruppo Al-Shabaab ha lanciato un'offensiva che lo ha portato a riconquistare ampie porzioni di territorio nel centro e nel sud della Somalia precedentemente liberate, con potenziali ricadute sulla sicurezza del mar Rosso e del Mediterraneo allargato;
considerato che:
il deterioramento della sicurezza nel Sahel, nel golfo di Guinea e nel Corno d'Africa ha ricadute dirette sugli interessi strategici dell'Italia e dell'Unione europea, incluse la sicurezza del personale impegnato nelle missioni internazionali, la stabilità regionale e la tutela delle popolazioni civili;
la riduzione delle risorse destinate alla cooperazione internazionale e agli strumenti civili di prevenzione dei conflitti indebolisce la capacità dell'Italia di incidere positivamente nei contesti fragili e risulta incoerente con il contrasto al terrorismo internazionale;
in un contesto internazionale caratterizzato da crescenti tensioni geopolitiche, conflitti endemici e sfide globali, la funzione diplomatica e la presenza strategica all'estero non possono essere considerate voci di spesa sacrificabili;
la cooperazione allo sviluppo, il rafforzamento istituzionale, l'accesso ai servizi essenziali, l'istruzione e l'occupazione giovanile costituiscono elementi strutturali della sicurezza internazionale e rappresentano un investimento strategico, non una voce residuale di spesa,
impegna il Governo:
1) a garantire la massima tutela e protezione ai militari italiani impegnati nella MISIN e nelle altre missioni in Africa, monitorando costantemente l'evoluzione delle minacce;
2) a promuovere, in sede europea e multilaterale, una strategia complessiva per il Sahel e l'Africa subsahariana che integri sicurezza, cooperazione allo sviluppo, rafforzamento delle istituzioni democratiche e tutela dei diritti umani;
3) a invertire la tendenza alla riduzione delle risorse destinate alla cooperazione internazionale, assicurando un incremento stabile e strutturale dei finanziamenti, in particolare nei Paesi maggiormente colpiti dalla violenza jihadista;
4) a rafforzare il ruolo dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, garantendo adeguate risorse finanziarie e umane e riconoscendone il ruolo strategico quale strumento di prevenzione dei conflitti e promozione della sicurezza umana.
(7-00033)
GARAVAGLIA - La 6ª Commissione permanente,

premesso che:
il tessuto produttivo italiano è caratterizzato da PMI che, nonostante *performance* operative positive, presentano squilibri patrimoniali derivanti da fattori esogeni (pandemia, incremento del costo dell'energia e delle materie prime); l'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633 disciplina l'esecuzione dei rimborsi IVA, subordinando l'esonero dalla garanzia fideiussoria per importi superiori a 30.000 euro alla sussistenza di specifiche condizioni di solidità patrimoniale, continuità aziendale e regolarità contributiva;
l'attuale prassi dell'Agenzia delle entrate (interpello n. 347/2023) stabilisce che, in presenza di un patrimonio netto negativo, la condizione di "non riduzione del patrimonio oltre il 40 per cento" non possa essere tecnicamente soddisfatta, rendendo obbligatoria la prestazione di una garanzia bancaria o assicurativa;
tale interpretazione genera un circolo vizioso per le imprese in fase di risanamento: gli istituti di credito, a causa della medesima erosione patrimoniale, non rilasciano le fideiussioni necessarie, impedendo di fatto l'accesso a risorse finanziarie proprie (crediti IVA certi, liquidi ed esigibili) essenziali per la stabilità finanziaria dell'impresa;
il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - CCII) promuove, agli articoli 64-*bis* e 84, il principio del *favor* per la continuità aziendale, incentivando la salvaguardia dei complessi produttivi anche in presenza di insolvenza reversibile;
esiste un evidente sfasamento normativo tra il CCII, che spinge all'utilizzo delle risorse interne per il rilancio, e la normativa fiscale, che blocca l'immissione di liquidità vitale proprio nel momento di massima necessità, rischiando di trasformare crisi finanziarie temporanee in dissesti irreversibili con gravi ripercussioni sui livelli occupazionali;
gli strumenti di premialità legati agli indici ISA (articolo 14 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1), pur innalzando le soglie di esonero fino a 70.000 euro per il biennio 2025-2026, risultano insufficienti a tutelare le imprese con crediti IVA di rilevante entità impegnate in solidi percorsi di recupero produttivo;
considerato che:
è necessario valorizzare una visione "dinamica" della continuità aziendale, che tenga conto dell'incremento del volume d'affari e della tenuta dei livelli occupazionali, piuttosto che basarsi esclusivamente sul dato statico del patrimonio netto;
lo strumento del visto di conformità, unito a una relazione certificata di un professionista indipendente, può costituire un presidio idoneo a garantire l'Erario senza gravare le imprese di oneri fideiussori inesigibili,
impegna il Governo:
1) ad adottare ogni iniziativa, anche di carattere normativo, volta a garantire l'effettiva piena operatività dei principi di *favor* per la continuità aziendale e di salvaguardia dei complessi produttivi previsti dagli articoli 64-*bis* e 84 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa);
2) a prevedere, attraverso una circolare interpretativa o atto di indirizzo dell'Agenzia delle entrate, che la valutazione della "solidità" ai fini del rimborso IVA non sia limitata al dato patrimoniale storico, ma consideri indicatori di continuità quali:
a) un fatturato annuale in linea con quello del biennio precedente;
b) un credito IVA strutturale in ragione del settore nel quale opera;
c) una crisi di liquidità momentanea dovuta sia ad una mancata fruizione del credito IVA spettante che causa la non bancabilità dei propri titoli di credito;
3) a prevedere che l'Agenzia delle entrate, nei casi specifici in cui la richiesta provenga da aziende nelle condizioni descritte, garantisca all'impresa richiedente la verifica d'urgenza dell'appropriatezza della richiesta e pertanto lo sblocco immediato del credito IVA spettante entro due mesi dalla richiesta stessa. In caso di esito positivo non è dovuto il versamento della garanzia fidejussoria di cui all'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
(7-00034)

TURCO, D'ELIA, MAGNI, CROATTI, TAJANI, FLORIDIA Barbara - La Commissione 6a (Finanze e tesoro) del Senato,

premesso che:

l'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 stabilisce che le amministrazioni pubbliche, prima di effettuare pagamenti superiori a 5.000 euro, sono tenute a verificare eventuali inadempienze del beneficiario verso l'erario, procedendo, in caso positivo, alla sospensione del pagamento e alla segnalazione all'Agenzia delle entrate-riscossione ai fini dell'eventuale pignoramento;

nel settore della cultura, del cinema e dell'audiovisivo e dello spettacolo, tale disposizione non è stata applicata fino all'aprile 2025, in forza della comunicazione n. 128672 del 12 dicembre 2008 della Ragioneria generale dello Stato (a firma del ragioniere generale Mario Canzio), che introduceva una deroga operativa giustificata dall'"evidente prevalente interesse pubblico" dei contributi erogati dal Ministero della cultura, nell'ottica di una classica "eccezione culturale";

tali contributi sono destinati a finanziare attività di rilievo pubblico (cinema, teatro, musica, danza, *festival*, audiovisivo), sono vincolati a precisi obiettivi progettuali, non liberamente disponibili per il beneficiario, e sono erogati in base a specifiche normative settoriali, che prevedono, tra l'altro, puntuali obblighi di rendicontazione e procedure di pagamento attraverso acconti e saldi;

la Cassazione penale, sezione VI, nella sentenza n. 4844 del 2 febbraio 2015 ha chiarito, in via di principio e per analogia, che i contributi pubblici vincolati non sono soggetti a pignoramento, in quanto "non rappresentano somme nella libera disponibilità" del soggetto beneficiario, precisando che "il denaro erogato dalla pubblica amministrazione con vincolo di destinazione specifico conserva la natura di denaro pubblico", anche quando il soggetto beneficiario sia autorizzato a svolgere attività diverse;

la Corte dei conti, in molteplici pronunce, ha affermato l'impignorabilità di fondi pubblici quando essi siano finalizzati a uno scopo pubblico specifico, ritenendo prevalente "l'interesse generale sottostante";

i contributi in questione finanziano attività culturali di rilievo pubblico, e sono: 1) vincolati a precisi obiettivi progettuali, ben distinti da pagamenti a fronte di prestazioni sinallagmatiche; 2) non liberamente disponibili per il beneficiario; 3) erogati in base a normative settoriali; 4) sottoposti a precisi vincoli di destinazione; 5) liquidati a seguito di procedimento amministrativo unilaterale, con obbligo di rendicontazione e possibile revoca in caso di inadempimento;

in data 19 marzo 2025, l'Ufficio centrale di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze presso il Ministero della cultura ha comunicato un "orientamento" alla Direzione generale spettacolo e alla Direzione cinema e audiovisivo manifestando che non considera più applicabile la deroga del 2008, imponendo di fatto l'applicazione generalizzata del suddetto art. 48-*bis* anche ai contributi culturali;

questa svolta, avvenuta in assenza di modifica legislativa o di decisione amministrativa di rango gerarchico eguale a quella del 12 dicembre 2008, ha già prodotto decine di blocchi nei pagamenti e pignoramenti, con gravi conseguenze per la continuità di attività culturali (inclusa la conclusione di progetti già avviati), in particolare per le piccole realtà locali, le associazioni e i soggetti *non profit*;

risultano pendenti presso il Tribunale ordinario di Roma ed il Tribunale amministrativo del Lazio ricorsi avverso tali pignoramenti dalle Agenzia delle entrate-riscossione presso il Ministero della cultura (tra gli altri: ricorso registro generale RGE n. 80554/2025 GdE; ricorso registro generale RG n. 9786/2025 Tar del Lazio); il giudice dell'esecuzione della III sezione civile del Tribunale di Roma, con ordinanza del 18 luglio 2025, ha disposto la sospensione dell'esecuzione del pignoramento ADER (ricorso RGE n. 80554/2025 GdE), accogliendo l'istanza di sospensiva, nelle more dell'udienza di merito;

considerato che:

l'art. 9 della Costituzione afferma che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, riconoscendo alla cultura un ruolo costituzionalmente protetto;

l'art. 97 prescrive che le pubbliche amministrazioni devono agire nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità;

l'art. 3 della Costituzione sancisce il principio di uguaglianza sostanziale, che impone alla Repubblica

di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini;
l'articolo 9 del decreto-legge n. 201 del 2024 ("Misure urgenti in materia di cultura") ha confermato, con norma primaria, l'impignorabilità dei fondi del Ministero della cultura destinati, in forza di "una norma di legge o di un provvedimento amministrativo, a un pubblico servizio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale";
valutato infine che non si comprende quali siano, in assenza di una modifica legislativa o di un atto amministrativo di pari rango, le ragioni giuridiche e amministrative a fondamento del superamento della citata comunicazione del ragioniere generale dello Stato al Ministero della cultura del 12 dicembre 2008, né se tale nuova prassi sia stata sottoposta a verifica costituzionale o interministeriale e se siano state valutate le conseguenze pratiche e costituzionali derivanti dalla pignorabilità di fondi destinati a finalità pubbliche culturali, in rapporto agli articoli 9, 97 e 3 della Costituzione,
impegna il Governo ad adottare iniziative normative e amministrative urgenti, anche mediante atto di indirizzo interpretativo o circolare congiunta tra Ministero dell'economia e Ministero della cultura, finalizzate a chiarire l'inapplicabilità dell'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 ai contributi pubblici vincolati per finalità culturali, e a confermarne l'impignorabilità, ovvero a introdurre idonee soglie di salvaguardia, al fine di evitare la paralisi di attività culturali di rilievo pubblico e costituzionale, e a garantire l'equilibrio tra equità fiscale e tutela costituzionale della cultura.
(7-00035)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-02305 del senatore Pogliese ed altri, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla *9ª Commissione permanente* (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dagli interroganti.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio):
3-02386 del senatore Nicita ed altri, sulla gestione degli stanziamenti di bilancio per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina;
6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):
3-02391 del senatore Turco ed altri, sul contegno degli uffici del Ministero dell'Economia nell'operazione di cessione delle quote pubbliche di MPS;
7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-02388 del senatore Sensi, sulla partecipazione di due giornalisti filorussi ad un incontro nel liceo "Leopardi" di Recanati sull'Ucraina;
8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):
3-02389 del senatore Lorefice, sul ruolo della RAI nell'informazione di pubblica utilità durante le emergenze.

Risoluzioni da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 50 del Regolamento, le seguenti risoluzioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa):
7-00033, del senatore Alfieri ed altri, sulla situazione in Africa centrale;
6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):
7-00034 del senatore Garavaglia, sull'attuazione del principio di *favor* per la continuità aziendale nei processi di risanamento delle imprese;
7-00035 del senatore Turco ed altri, sull'impignorabilità dei contributi pubblici vincolati per finalità

culturali.

1.5.2.2. Seduta n. 390 dell'11/02/2026

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIX LEGISLATURA ------

390a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 2026

_____

Presidenza del vice presidente CENTINAIO,
indi del vice presidente RONZULLI
e del presidente LA RUSSA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CENTINAIO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 10,05).*

Si dia lettura del processo verbale.

DURNWALDER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sugli incidenti mortali occorsi sul lavoro

PRESIDENTE. *(Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi).* Onorevoli senatori e senatrici, gli organi di stampa hanno riportato, nel periodo dal 3 al 9 febbraio, ancora notizie di incidenti mortali sul lavoro. Hanno perso la vita: Luigi De Luca, 68 anni, a Pontecorvo (Frosinone); Dinu Florin Craiu, 57 anni, a Cambiago (Milano); Stefano Vuolo, 56 anni, a Pennabilli (Rimini); Salvatore Tegas, 72 anni, a Lanusei; Abdelhak Zanboura 53 anni, a Valsamoggia (Bologna).

Invito i senatori ad osservare un momento di raccoglimento in memoria dei caduti sul lavoro. *(L'Assemblea osserva un minuto di silenzio). (Applausi).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1785) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)* **(ore 10,10)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1785, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Della Porta, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non

facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

DELLA PORTA, *relatore*. Signor Presidente, il provvedimento che ci accingiamo a portare in discussione è relativo alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, dispone che le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie del 2026 si svolgano, oltre che nella giornata di domenica, anche in quella di lunedì, dalle ore 7 alle ore 23 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì. Si ricorda che nell'anno in corso sono previsti i seguenti appuntamenti elettorali: il referendum costituzionale di cui all'articolo 138 della Costituzione, fissato per il 22 e 23 marzo; un turno ordinario delle elezioni amministrative, che si svolgerà in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno; due elezioni suppletive nei collegi uninominali n. 1 di Rovigo e n. 2 di Selvazzano Dentro della circoscrizione Veneto 2 della Camera dei deputati; un turno straordinario autunnale di elezioni amministrative.

In considerazione del prolungamento dell'orario di votazione disposto dal comma 1, il comma 2 incrementa del 15 per cento l'importo degli onorari fissati forfettari spettanti ai componenti di seggio, ferme restando le maggiorazioni dovute nel caso di contestuale svolgimento di più consultazioni.

Il comma 3 disciplina il caso di abbinamento nel 2026 delle consultazioni referendarie con le elezioni politiche suppletive in collegi uninominali della Camera e del Senato. In primo luogo, si prevede che per gli adempimenti comuni alle due tipologie di consultazione si applichino le disposizioni stabilite per le elezioni suppletive, comprese quelle relative alla composizione, al funzionamento e ai compensi degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali. Inoltre, si interviene sulla procedura di scrutinio, prevedendo che, una volta completate le operazioni di votazione e di riscontro dei votanti per ciascuna consultazione, l'ufficio elettorale di sezione proceda dapprima allo scrutinio relativo al referendum e, poi, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni suppletive.

Il comma 4 riguarda l'eventualità di svolgimento contemporaneo nel 2026 di elezioni suppletive ed elezioni amministrative, anche se disciplinate da norme regionali. In questo caso si procede prima alle operazioni di scrutinio delle elezioni suppletive e successivamente, senza interruzione, a quelle delle elezioni amministrative. In caso di elezioni circoscrizionali lo scrutinio è rinviato alle ore 9 del martedì.

Il comma 4-*bis*, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede invece che, in caso di contemporaneo svolgimento nell'anno 2026 di referendum costituzionali di cui all'articolo 138 della Costituzione e di un turno di votazione delle elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, la composizione degli uffici elettorali di sezione interessati all'abbinamento venga determinata dalla normativa per le elezioni amministrative. Si dispone poi l'applicazione delle disposizioni previste per i referendum relativamente ai compensi dei componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali, ferma restando l'entità delle maggiorazioni previste dalla legge. Una volta completate le operazioni di votazione e riscontro dei votanti, si procede prima allo scrutinio relativo alle consultazioni referendarie e successivamente, senza interruzioni, a quello relativo alle elezioni amministrative.

Il comma 5 reca la quantificazione e la copertura finanziaria dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame, valutati in 6.117.690 euro per l'anno 2026.

L'articolo 1-*bis*, inserito nel corso dell'esame alla Camera, prevede che, limitatamente all'anno 2026, in deroga all'articolo 71, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), per le elezioni del sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni sino a 15.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, siano eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, in luogo del 50 per cento richiesto dal predetto articolo 71 del TUEL.

Si prevede altresì che, qualora non siano state raggiunte tali percentuali, l'elezione sia nulla e che però per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune non si tenga conto degli elettori iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero che non abbiano esercitato il diritto di voto. Su questo, signor Presidente, le chiederei di invitare la Camera dei deputati a rendere

strutturale quella norma che abbiamo già approvato in Senato e che renderebbe ultroneo procedere a proroghe su proroghe. Il Senato della Repubblica ha infatti approvato già nel marzo 2023 una norma che la Camera attende solo di portare in Aula; ciò eviterebbe proroghe continue.
L'articolo 2 dispone infine in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritta a parlare la senatrice Furlan.
FURLAN *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, rappresentanti del Governo, oggi siamo chiamati a convertire in legge il decreto-legge sulla consultazione referendaria, un provvedimento che il Governo presenta come uno strumento per contrastare l'astensionismo e rafforzare la partecipazione democratica. È proprio partendo da questo obiettivo dichiarato che emerge però in modo evidente e preoccupante una contraddizione politica profonda che non possiamo ignorare: da un lato, infatti, il Governo afferma di voler incentivare la partecipazione al voto; dall'altro ha scelto consapevolmente di bocciare tutte le proposte delle opposizioni che miravano a garantire il diritto di voto ai cittadini fuori sede. È una contraddizione che non è solo tecnico-organizzativa; è una contraddizione politica, culturale e democratica. Avete costruito un decreto-legge dicendo che serve a contrastare l'astensionismo, ma allo stesso tempo negate quei correttivi che avrebbero consentito di favorire la partecipazione al voto per migliaia di cittadini e cittadine, soprattutto per i giovani. *(Applausi)*.
Con questo decreto-legge il Governo manda un messaggio molto preciso: voterà chi può permetterselo, chi ha tempo, risorse economiche, flessibilità negli spostamenti; agli altri, invece, viene di fatto richiesto di rinunciare a un diritto costituzionale. Così, il voto smette di essere un diritto universale e diventa difatti un privilegio. Il tema dei cittadini fuori sede non è marginale: riguarda studenti, lavoratrici e lavoratori, persone che vivono lontano dal Comune di residenza non per scelta, ma per necessità. Parliamo di una platea stimata in centinaia di migliaia di cittadini, in larga parte giovani che rappresentano il futuro di questo Paese. Eppure a loro il decreto-legge in esame continua a dire: se vuoi votare, arrangiati.
Durante il dibattito parlamentare, il Governo ha giustificato la bocciatura delle nostre proposte richiamando i dati della precedente sperimentazione e sostenendo che avrebbero votato solo 49.000 cittadini fuori sede ("solo" avete detto). Allora fermiamoci un attimo su questo dato: 49.000 persone non sono un dettaglio statistico *(Applausi)*, ma corrispondono a una popolazione elettorale di tanti Comuni medi italiani; sono uomini e donne cittadini di questo Paese che all'estero stanno costruendo il loro futuro; sono spesso giovani o anziani che hanno difficoltà a muoversi e a rientrare in questo Paese. Quando dite "solo" *(Applausi)*vi riferite alle statistiche o al valore della persona, del cittadino in questo nostro Paese? *(Applausi)*. Ancora una volta avete dimostrato quanto la partecipazione vi dia fastidio: è qualcosa in più. E se un cittadino è dovuto andare altrove per lavorare o studiare, lo considerate un cittadino o una cittadina di serie B. Tutto questo, signor Presidente, è poco dignitoso per un'istituzione ed è poco dignitoso per il nostro Paese. Dite che volete contrastare l'astensionismo, ma come si contrasta l'astensionismo quando si nega addirittura il diritto di voto? *(Applausi)*.
Pensiamo davvero che il contrasto all'astensionismo sia un dato tecnico e non si prevenga attraverso l'agevolazione massima alle persone, agli uomini e alle donne, di recarsi al voto anche affrontando le loro difficoltà? Non possono essere lasciati soli. *(Applausi)*. Se hai i soldi hai il diritto, se non li hai non hai quel diritto: è un modo molto classista di definire, intendere e vivere la democrazia. Inoltre, l'astensionismo si contrasta innanzitutto con l'esempio della politica, che si confronta con i cittadini, che crea le condizioni della partecipazione e non le nega. È un processo lungo, culturale, che parte dall'infanzia, dalla scuola, dall'istruzione. Parte da tutto quello che voi considerate di secondaria importanza.
Oggi abbiamo riunito, a proposito del diritto all'informazione, l'ennesima Commissione di vigilanza RAI e la maggioranza ancora una volta non si è presentata. *(Applausi)*. Come realizziamo il diritto all'informazione, se neghiamo al contempo la nostra natura di vigilanza *(Applausi)* attraverso la partecipazione di senatori e senatrici parlamentari, uomini e donne delle istituzioni, alla Commissione di vigilanza? Tagliamo il diritto di recarsi alle urne, non diamo risorse per l'educazione civica nelle

scuole a tutti i livelli e creiamo condizioni perché anche l'informazione non sia un diritto dei cittadini. No, signor Presidente, non è così che creiamo una condizione di comunione tra le istituzioni, i cittadini e le cittadine: la releghiamo a quelli che possono e quelli che non possono; anche in questo discorso, li lasciamo soli e fuori.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Magni. Ne ha facoltà.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi ci troviamo a intervenire su quanto è accaduto, quindi non a discutere sulla separazione delle carriere, perché lo abbiamo già fatto in quest'Aula.

Adesso siamo chiamati al referendum su questo tema e c'è un primo elemento che dobbiamo riscontrare, rispetto al quesito che il Governo aveva posto e a quello che andremo a votare. La modifica è avvenuta grazie al fatto che i cittadini hanno raccolto, su impulso in particolare delle opposizioni (ma non solo) oltre 500.000 firme in pochi giorni e nello stesso tempo hanno posto il problema alla Corte costituzionale, che è intervenuta facendo chiarezza. Infatti il quesito era totalmente generico, visto e considerato che voi dite, da una parte, che con questo referendum si sarà chiamati a decidere su una legge che non cambia la natura della magistratura, dall'altra, non avevate spiegato che si interviene su sette articoli della Costituzione.

In sostanza, il referendum che andremo a votare reca modifiche a sette articoli della Costituzione, tant'è che avete dovuto recepire quanto ha scritto la Corte costituzionale e inserire tali articoli nel quesito, perché i cittadini hanno diritto di conoscere che cosa votano. Vorrei evitare di arrivare a una conclusione molto semplice, cioè che il Governo in sostanza ha cercato di essere poco chiaro sul quesito referendario: questo sarebbe un fatto molto negativo.

Dall'altro lato sappiamo tutti che questa riforma interviene su sette articoli costituzionali, ma non provvede a dare un contributo per l'efficienza della magistratura: ed è la magistratura che amministra la giustizia in questo Paese. Anche questo non lo dico io: l'ho sentito dire a più riprese dal ministro Nordio e dalla responsabile della Commissione giustizia del Senato, che ha dichiarato: chi ha detto che questa riforma deve incidere sui tempi e sull'efficienza della giustizia? Perché allora si fa questo referendum? Per dare più potere alla politica nei confronti del condizionamento della magistratura. Questo è il dato fondamentale: sostanzialmente si va in questa direzione.

Continuate a dire che avete ricevuto un mandato dai cittadini e quindi potete fare tutto quello che volete. Vorrei ricordare che questa democrazia ha retto e continua a reggere, da ottant'anni a questa parte, perché ci sono poteri e contropoteri e ci sono alcuni poteri che non sono di proprietà della politica, di chi momentaneamente ha la maggioranza. Ci sono delle regole che sono al di sopra, da questo punto di vista. Questo è un primo elemento.

Il secondo elemento che vorrei sottolineare è quello del voto. Questa mattina in Commissione affari costituzionali le opposizioni hanno sottolineato l'esclusione dei cosiddetti cittadini fuori sede. Siamo di fronte a un referendum: come tutti sapete, ognuno può votare in qualsiasi posto si trovi nel Paese e ciò non altera nessuna condizione, né territoriale, né nazionale, perché il referendum è un dato nazionale e in questo caso non ha nessuna alterazione. Quale situazione migliore per provare a sperimentare e a far funzionare un voto partecipativo? Voi invece volete ridurre la partecipazione. Da una parte fate una legge che vuole intervenire e interverrà, secondo questa impostazione, sull'amministrazione dei magistrati e dall'altra evitate di estendere il voto a tutti i fuori

sede, che sono milioni di persone. Non si può costringere a tornare a casa coloro che si sono trasferiti in un posto a lavorare o a studiare. Non sto facendo una distinzione tra giovani e anziani, sto parlando del fatto che molte persone si spostano nel proprio Paese per poter lavorare; penso ai tanti lavoratori del Sud che vanno al Nord a lavorare e viceversa.

La cosa che mi ha lasciato di stucco e anche un po' "incazzato" (lo devo dire) è che tutti riconoscono come motivazione il fatto che non c'erano i tempi. Alt, non è che non c'erano i tempi, tant'è che inizialmente avevate pensato a una formulazione generica del referendum e pensavate di votare addirittura a fine febbraio o a inizio marzo. Solo l'intervento di oltre 500.000 firme vi ha costretto ad allungare i tempi e ad andare al 22 e 23 di marzo. Ci si poteva prendere qualche settimana in più e così avere i tempi, dal punto di vista tecnico, per far votare tutti. Non lo avete voluto, perché volete ridurre

il concetto partecipativo. Io non so come voteranno, ovviamente ognuno guarda i sondaggi. Avete timore del voto all'estero o del voto fuori sede? Penso e spero di no, che non sia questo il calcolo; ma questo è ciò che si deduce dal vostro atteggiamento.

Addirittura, come ho detto prima, ho presentato un ordine del giorno in cui chiedo l'impegno a realizzare soluzioni strutturali per garantire il diritto di voto alle cittadine e ai cittadini fuori sede, affinché non si renda necessario discuterne tutte le volte. Si dice di sì, ma poi si boccia l'ordine del giorno. Delle due, l'una: capisco che l'ordine del giorno non sia la legge; però, se a parole si dice che si è d'accordo e che si vuol fare una legge, perché non sottoscrivere unitariamente un ordine del giorno in cui ci si impegna a fare questo.

Questo è il dato. Tutti questi passaggi dimostrano la non volontà, da parte della maggioranza, di favorire la partecipazione al voto. Questo è il dato fondamentale. O pensate che la democrazia sia un fardello troppo ingombrante? Io credo, al contrario, che la democrazia e la partecipazione siano l'unico strumento, come abbiamo visto, che regge le diversità in un Paese. Solo questo, infatti, è quello che mantiene l'unità di un Paese. Quindi, è un fatto davvero sbagliato non avere, volutamente, applicato questo principio.

Inoltre, in un altro ordine del giorno si proponeva di favorire la partecipazione al voto degli studenti: senza modificare leggi, ma dando l'indicazione a scuole e università di seguire, per una settimana, le lezioni online, consentendo il ritorno a casa per le vicine festività pasquali, evitando così di sostenere il costo di due viaggi. Però niente, anche questo non si può fare.

Io sto elencando delle proposte che valgono se c'è la volontà di favorire la partecipazione anche di una sola persona. Il livello partecipativo, infatti, non lo si fa a peso. La questione partecipativa bisognava favorirla. Se la neghiamo in partenza, è chiaro che saranno sempre meno quelli che partecipano al voto. Se vogliamo favorirla, dobbiamo cercare di utilizzare gli strumenti: da un punto di vista legislativo, oppure anche da un punto di vista indicativo. Anche su questo, ovviamente, visto e considerato che l'ordine del giorno comunque verrà in Aula, spero che poi verrà sostenuto.

In conclusione, meno male che c'è stata una discussione che ha permesso di allungare il dibattito di qualche settimana, perché questo è quello che è avvenuto. Dall'altro, io spero che avremo il tempo necessario e spero che sugli organi di stampa, a partire da radio e televisione, si sviluppi una discussione seria, partecipata e realmente informativa, che spieghi che il quesito referendario interviene - lo sottolineo - su sette articoli costituzionali.

Voi, infatti, avete fatto una riforma costituzionale nella quale avete cercato di minimizzare una questione che, in sostanza, travolge l'autonomia della magistratura ed è per questo che noi voteremo contro. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatore Magni, non ho voluto interromperla nel suo intervento, ma si dice «arrabbiato» o «molto arrabbiato». La devo invitare a non usare termini non consoni all'Aula.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Mi scuso.

PRESIDENTE. Non si preoccupi.

Saluto a una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto, a nome dell'Assemblea, i docenti e gli studenti del Liceo delle scienze umane «Antonio Meucci» di Aprilia, in provincia di Latina, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1785 (ore 10,32)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Sbrollini. Ne ha facoltà.

SBROLLINI *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, riprendendo anche le parole dei colleghi che mi hanno preceduta, la collega Furlan e il collega Magni, rilevo che siamo di fronte ad un testo, un decreto-legge questa volta, che discute di consultazioni elettorali e referendarie, su cui sono stati respinti tutti gli emendamenti, come accade ormai di consueto, sia alla Camera che al Senato, da parte della maggioranza, senza mai neanche entrare nel merito del confronto, del dibattito e della discussione.

Quindi, ancora una volta, la maggioranza ha perso un'occasione importante, una grande occasione per garantire il voto ai cittadini fuori sede; una scelta che noi di Italia Viva definiamo davvero miope, che penalizza soprattutto i giovani e i lavoratori.

Voglio dire, anche guardando ai giovani presenti in tribuna, che ancora una volta si parla di portare i giovani al voto e si fa di tutto per escludere questi ragazzi e queste ragazze dalla possibilità di votare. *(Applausi)*.

È una cosa vergognosa, considerando soprattutto l'affluenza sempre più bassa che abbiamo e l'astensionismo che è diventato una patologia nel nostro Paese, che non riguarda più soltanto alcune elezioni politiche, perché, come abbiamo visto, il calo di partecipazione al voto riguarda anche le elezioni amministrative.

È molto grave e, quando c'è una patologia di questo livello, bisogna che intervengano la politica, il Parlamento e in questo caso il Governo. Ringrazio il lavoro che è stato fatto in 1a Commissione dalle opposizioni, presentando emendamenti che andavano in questa direzione: ringrazio per il mio partito la collega Dafne Musolino, proprio perché si è cercato in tutti i modi di farvi cambiare idea. Parliamo di più di 5 milioni di persone, quindi di tantissimi cittadini che ancora una volta, come già accaduto in altri momenti elettorali, solo perché si trovano fuori dal proprio Comune di residenza per motivi lavorativi o di studio, non hanno la possibilità di esercitare un diritto, perché la partecipazione democratica, l'andare a votare è un diritto, non un privilegio. *(Applausi)*.

La vostra è una scelta, quindi, che va oltre ogni logica di buonsenso; una logica che esclude. Parliamo tanto di democrazia compiuta, di democrazia che deve includere, di democrazia moderna e facciamo di tutto per escludere settori importanti e vitali della società italiana a cui - penso soprattutto ai giovani - dovremmo invece dare la possibilità di essere informati correttamente, di votare, di esercitare questo diritto anche quando per motivi di studio si è fuori e visti anche i costi economici sempre più alti da sostenere dal punto di vista logistico per gli spostamenti, per tornare magari nel proprio Paese, senza neppure la possibilità di avere agevolazioni in tal senso.

Tutto rema contro perché a voi non interessa evidentemente ampliare la partecipazione. Avete trovato delle scuse che sinceramente non stanno in piedi. Avete parlato di generici problemi tecnici, di tempi troppo lunghi per poter modificare questo aspetto. Al di là del fatto che avete bocciato tutte le nostre proposte emendative, che invece davano anche risposte e soluzioni, bastava forse spostare un po' più avanti la data di marzo e magari mettere mano finalmente alla costruzione di una legge per regolare definitivamente il voto dei cittadini fuori sede. *(Applausi)*.

Insomma, avete deciso che la strada è evidentemente quella di favorire l'astensionismo. D'altra parte diciamo che nella maggioranza, nel centrodestra, l'affluenza, la partecipazione democratica non è un criterio sempre prioritario.

Quante volte si è invitati a non andare a votare, in tante campagne elettorali!

Vorrei concludere, signor Presidente, dicendo che noi, per tutte queste ragioni, riteniamo questo provvedimento molto negativo e grave, perché crea un vulnus anche dal punto di vista della partecipazione democratica.

Signor Presidente, riteniamo anche che per il referendum di marzo non si stia facendo una comunicazione e una pubblicità corretta, sul servizio pubblico e non solo. Ancora una volta, prendiamo atto che al Governo e a questa maggioranza parlamentare non interessa la partecipazione democratica di più di cinque milioni di persone. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gaudiano. Ne ha facoltà.

GAUDIANO *(M5S)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, quando parliamo di un decreto-legge sulle consultazioni elettorali e referendarie, qualcuno è portato a pensare che si tratti di una materia per addetti ai lavori, qualcosa di tecnico, di procedurale, quasi burocratico, ma non è così. In questo caso stiamo parlando del cuore della democrazia. *(Applausi)*.

Stiamo parlando di come e quanto i cittadini riescono davvero a partecipare alle scelte che riguardano la loro vita. Ogni norma che tocca il voto non è mai neutra: decide chi partecipa e chi resta fuori; decide se votare è un diritto realmente esercitabile o un percorso a ostacoli; decide se la politica considera la partecipazione un valore da allargare oppure un dato da gestire.

Il provvedimento che stiamo esaminando interviene sull'organizzazione delle consultazioni del 2026. Contiene altresì elementi che, sulla carta, possono sembrare positivi: ad esempio, l'estensione delle operazioni di voto su due giorni va nella direzione di rendere più agevole l'accesso alle urne. Dare più

tempo significa ridurre code, allentare pressioni e difficoltà per chi lavora, per chi ha figli, per chi assiste familiari, per chi non può muoversi con facilità. Questo è un passo che va riconosciuto, ma fermarsi qui sarebbe un errore, sarebbe come dire che, siccome allarghiamo l'orario di apertura delle urne, abbiamo risolto il problema della partecipazione. Sappiamo tutti, signor Presidente, che non è così: non basta spostare di qualche ora o di un giorno la chiusura delle urne per dire che la democrazia è più forte.

Il punto vero è che il nostro Paese vive una crisi profonda di partecipazione. L'astensionismo non è più un fenomeno episodico, ma è diventato strutturale; milioni di persone non votano, non perché siano disinteressate alla propria vita o al futuro dei propri figli, ma perché non si sentono rappresentate, perché non si fidano, perché percepiscono una distanza enorme tra ciò che accade qui dentro e ciò che accade nelle loro case, nei loro luoghi di lavoro, nei loro territori. Se non affrontiamo questa frattura, ogni intervento organizzativo rischia di essere solo un cerotto su una ferita aperta.

C'è, poi, un nodo che questo provvedimento non scioglie e che, invece, avrebbe dovuto essere centrale. Parliamo del voto dei fuorisede, ossia studenti e lavoratori, persone che, per ragioni di vita, si trovano lontani dal proprio Comune di residenza; persone che pagano le tasse, che rispettano le leggi, che contribuiscono alla vita economica e sociale del Paese, ma che, quando si tratta di votare, si trovano di fronte a un ostacolo concreto, a volte insormontabile. Devono scegliere se tornare a casa e sostenere costi economici e tempi che non tutti possono permettersi, oppure rinunciare a votare. Questa, signor Presidente, non è una questione tecnica, ma è una scelta politica.

Noi del MoVimento 5 Stelle lo abbiamo detto con chiarezza: non si può continuare a rimandare una disciplina stabile, chiara e generale per il voto dei fuorisede. Non possiamo andare avanti con soluzioni parziali, sperimentazioni limitate e deroghe occasionali. La mobilità oggi è una caratteristica strutturale della nostra società.

La legge deve prenderne atto. Ogni volta che questo tema viene accantonato, il messaggio che passa è chiaro: ci sono cittadini di serie A, che possono votare senza problemi, e cittadini di serie B per i quali votare è complicato, costoso e faticoso.

C'è poi un altro aspetto che non possiamo ignorare. Nel 2026 i cittadini saranno chiamati ad esprimersi anche sul referendum costituzionale. Non stiamo parlando di una consultazione qualsiasi; parliamo di scelte che incidono sugli equilibri istituzionali, sull'assetto dei poteri e sulla fisionomia stessa della nostra Repubblica. In un momento come questo lo Stato dovrebbe fare uno sforzo straordinario per favorire l'informazione, la consapevolezza e la partecipazione. Il rischio, invece, è che ci si concentri solo sulla macchina organizzativa, trascurando il contesto. Le persone devono capire cosa votano, devono sentirsi coinvolte e devono partecipare perché il loro voto conta davvero.

La democrazia si difende non solo con le procedure, ma con la fiducia. La fiducia si costruisce con coerenza, trasparenza e politiche che riducono le disuguaglianze. Se un giovane che studia lontano da casa non riesce a votare, se una lavoratrice precaria non può permettersi di perdere una giornata per tornare al proprio Comune, se una cittadina pensa che tanto nulla cambierà, allora la democrazia si indebolisce, anche se le urne restano aperte per un giorno in più. Noi crediamo che la partecipazione sia non un fastidio da gestire, ma la base della legittimazione delle istituzioni: più persone votano, più le decisioni sono forti; meno persone votano, più cresce la distanza e più aumentano rabbia e disaffezione.

Per questo, il nostro giudizio sul provvedimento non può essere acritico. Ci sono elementi che vanno nella direzione giusta, ma manca il coraggio di affrontare i nodi strutturali. Manca una visione che metta al centro la persona, la sua realtà, la sua mobilità, le sue difficoltà quotidiane. La politica dovrebbe chiedersi come avvicinare i cittadini alle istituzioni e non come limitarsi a gestire una partecipazione in calo; dovrebbe chiedersi perché sempre più persone non votano e cosa fare per invertire questa tendenza. Non basta dire che si è fatto il possibile sul piano organizzativo; il voto è non un rito formale, ma l'atto con cui una comunità decide il proprio destino. Se questo atto diventa difficile, lontano e percepito come inutile, allora la democrazia perde forza. Noi continueremo a batterci perché il diritto di voto sia davvero universale, perché nessuno debba scegliere tra lavoro e partecipazione, perché la distanza geografica non diventi distanza politica, perché la fiducia torni a

essere il collante tra cittadini e istituzioni.
Difendere il voto significa difendere l'idea che ogni voce conta e una democrazia in cui non tutte le voci riescono a farsi sentire è una democrazia più debole. Sta a noi decidere se accontentarci di piccoli aggiustamenti o se avere il coraggio di rendere la partecipazione davvero accessibile, inclusiva e viva. È su questo che si misura la qualità della nostra democrazia: non solo su come organizziamo le elezioni, ma su quante persone sentono che quelle elezioni parlano anche di loro. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Meloni. Ne ha facoltà.
MELONI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, oggi discutiamo una norma che dovrebbe essere tecnica e che, per questa ragione, normalmente non si inserisce nel testo di conversione di un decreto-legge sulle elezioni e sui referendum come questo, che richiede una discussione politica. Tuttavia, sono state evidenziate dalle colleghe e dai colleghi intervenuti questioni politiche legate all'approvazione del provvedimento. Il Governo ha detto che la questione dipende da questo. Io la faccio partire dalla data di celebrazione dei referendum.
Il Governo ha deciso di ridurre il più possibile la discussione sui referendum e pensava che sarebbe stato sufficiente votare in una data la più ravvicinata possibile perché non si entrasse troppo nel merito e perché le cittadine e i cittadini italiani non si rendessero conto della portata del quesito referendario sulla riforma della Costituzione approvata senza neppure una discussione, senza neppure un emendamento, senza neppure una parola in Parlamento da parte della maggioranza.
Non sta però andando così: i sondaggi a gennaio dicevano che il sì era avanti di 20 punti, ma oggi - ve lo segnalo - dicono che siamo pari; i sondaggi proprio di questa mattina dicono anche che, se la partecipazione fosse maggiore, i sì sarebbero un po' più forti. Quindi vi inviterei ad approvare le nostre proposte emendative presentate insieme all'opposizione, che consentirebbero a più persone di esercitare il proprio diritto di voto. Siccome si parte dalla data, quando parliamo di questa limitazione del diritto di voto agli studenti e alle studentesse, alle persone che sono domiciliate fuori dal proprio Comune di residenza per ragioni di studio, di lavoro o di cura, mi riferisco proprio a questa vostra incredibile volontà di tornare indietro rispetto a un fatto molto positivo che è accaduto negli ultimi anni: nel 2024 alle europee e nel 2025 per il referendum si è sperimentata la possibilità di concedere il voto ai fuorisede. È una storia lunga, c'è una pressione di tantissime associazioni, soprattutto studentesche, che spingono il Parlamento a normare in questa direzione. Ci sono delle proposte da parte nostra: una mia del 2014 e una dell'onorevole Madia e dell'allora deputato Giorgis del 2018, altre ancora in questa legislatura. Siamo sempre a un passo da una norma stabile, ma la maggioranza, per esempio in Commissione affari costituzionali in Senato, ha fermato dal febbraio 2024 qualsiasi intervento in materia. Forse ce la faremo solo perché c'è una proposta di iniziativa popolare animata da queste associazioni di studenti e studentesse. Fatto sta che voi non volete che queste persone votino; si tratta - è stato detto - di almeno 5 milioni di persone.
Nel 2024 hanno votato 17.000 persone, nel 2025 hanno votato 67.000 persone. Il ministro Piantedosi ha detto che queste sperimentazioni - lo ha detto alla Camera un po' di mesi fa - non sono andate sufficientemente bene, perché hanno votato poche persone. A me invece pare che siano più che triplicate, che 67.000 persone siano davvero tante e che si debba in qualche misura fare i conti con una procedura un po' farraginosa e consolidare questo istituto. Voi, invece, incredibilmente volete impedire o frenare o limitare grandemente l'esercizio del diritto di voto - che, come dice la Costituzione, è un dovere civico - a dei cittadini e a delle cittadine che hanno solo il problema di lavorare, di studiare, di trovarsi lontano da casa per ragioni di cura per esempio e, in generale, per ragioni legate alle contingenze e che sono dei doveri. Allora cosa deve dire un ragazzo o una ragazza che da Milano, da Trento, da Trieste deve andare in Sardegna? Cosa deve dire una persona che deve andare in Sicilia o in Calabria? Se ha il tempo e il denaro, può permettersi questo lusso di votare, altrimenti pazienza, ne faremo a meno. Voi davvero pensate che una cosa del genere vi convenga? Il punto è questo e non trovo altra ragione; l'unica ragione che ha addotto il Governo è che per questioni tecniche ci sarebbe stato bisogno di più tempo per predisporre tutte le procedure necessarie.
Avete avuto un'occasione tra venerdì e domenica, perché l'ordinanza della Corte di cassazione che ha ammesso il quesito presentato da oltre 500.000 elettori ed elettrici ha costretto il Governo a

riformulare il quesito medesimo, il tema del referendum. Voi, ancora una volta, anziché cogliere questa opportunità, anziché aprire alla possibilità di discutere di più nel Paese su una riforma che, secondo noi - ma ce lo confermate ogni minuto - altera totalmente la separazione dei poteri e dunque l'equilibrio fondamentale su cui si fonda la nostra Costituzione, volete invece andare veloci.

Non avete colto l'opportunità di dare agli italiani e alle italiane più tempo per discutere e di predisporre le famose procedure, che sono state già sperimentate, funzionano benissimo e sono semplici, per consentire ai fuorisede di votare. La realtà è che dietro il vostro atteggiamento si nasconde molta confusione. La data ravvicinata doveva favorirvi e non vi sta favorendo, nonostante abbiate negato - come sarebbe stato normale - il tempo che sarebbe stato necessario dalla decisione della Cassazione di venerdì scorso alla celebrazione dei referendum. La maggiore partecipazione potrebbe persino favorire i sì, ma ormai avete deciso che dovete ridurre il dibattito e la partecipazione.

La realtà è che il vostro atteggiamento nasconde costantemente due intenti, in primo luogo quello di calpestare il diritto del Parlamento. Lo diciamo anche da qui: stiamo votando un provvedimento che disciplina il modo in cui si vota su un una riforma costituzionale che non ha avuto neanche la dignità di un emendamento discusso e approvato, neppure tra quelli presentati dalla maggioranza, in tutto il percorso parlamentare. È un *unicum* ed è davvero questo un modo di comprimere il ruolo, l'autonomia e la funzione di rappresentanza popolare del Parlamento.

Lo avete detto e lo ha detto anche il Capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, l'onorevole Bignami, dopo la decisione della Corte di cassazione: evidentemente questi qua si comportano male, votiamo sì. Lo ha detto la presidente del Consiglio Meloni dopo che la Corte dei conti ha affermato, del tutto doverosamente, i propri legittimi punti di vista sul Ponte sullo Stretto. Se è così, allora bisogna mettere a posto la magistratura: lo dice spesso il ministro Nordio. Non è una questione di efficienza, non è una questione di diritti dei cittadini; bisogna mettere a posto la magistratura, che per voi, per la maggioranza, per il Governo di Giorgia Meloni significa metterla sotto il tacco del Governo. Nordio ha persino detto alla segretaria del Partito Democratico: stavolta conviene a noi, poi converrà anche a voi. A noi non conviene una cosa così, non conviene agli italiani, non conviene alla nostra democrazia: voi state alterando i tratti fondamentali della nostra democrazia.

Come spesso accade quando si vogliono modificare le regole o non le si vogliono adottare in modo corrispondente all'interesse generale, come accadrà tra qualche mese, proverete in zona Cesarini a cambiare la legge elettorale secondo il sondaggio del giorno prima, perché siete convinti che perderete le elezioni. Vi comunico che, se dovete perderle, le perderete in ogni caso, se le dovete vincere, le vincerete in ogni caso, però ci proverete ancora.

Credo che l'espressa volontà del Governo e della maggioranza di limitare la partecipazione degli elettori, di alterare un equilibrio fondamentale della nostra Costituzione e in qualche misura rendere meno liberi gli italiani e le italiane, avrà una risposta e le persone che non possono andare a votare facilmente si mobiliteranno per andare a votare, anche con difficoltà, e sapranno chi ha negato loro questo diritto. Probabilmente - noi lo speriamo e ci lavoreremo - sapranno che dire no al referendum significa dire no anche a questo arbitrio e a questo abuso. *(Applausi)*.

Avete un'ultima opportunità, perché il nostro emendamento sul diritto di voto ai fuorisede si discuterà tra poco. Spero in un vostro ravvedimento, perché state facendo una cosa che è contro di voi, certamente, ma soprattutto è contro la democrazia nel nostro Paese. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore non intende intervenire in sede di replica.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FERRO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli senatori, credo che sia doveroso, com'è avvenuto presso la Camera dei deputati, intervenire rispetto a un intervento che - già premetto - probabilmente non sarà esaustivo. Con la formula di rito, se fosse un'interpellanza o un'interrogazione, diremmo che non ci riteniamo soddisfatti.

Il provvedimento che oggi stiamo sottoponendo a questa Assemblea riguarda le disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026 contenute nel decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, di cui si propone la conversione in legge. In apertura, in maniera molto sintetica,

desidero richiamare dei contenuti essenziali. Il decreto-legge si compone di due articoli e interviene su tre profili principali: il prolungamento delle operazioni di voto in due giornate, domenica e lunedì, per tutte le consultazioni elettorali e referendarie del 2026, con il correlato adeguamento degli onorari dei componenti di seggio; la disciplina dello svolgimento contestuale di referendum ed elezioni suppletive, l'abbinamento tra elezioni suppletive ed elezioni amministrative, nonché il contemporaneo svolgimento di referendum costituzionale e di un turno di elezioni amministrative, con una regolazione chiara delle operazioni di scrutinio; alcune disposizioni di carattere organizzativo e finanziario, finalizzate a garantire regolarità, certezza delle procedure e sostenibilità del sistema. Ricordo che la materia elettorale è molto tecnica.

Si tratta dunque di un intervento mirato, circoscritto e necessario, che risponde ad un calendario elettorale particolarmente denso e complesso, che ha come obiettivo primario quello di assicurare il corretto esercizio del diritto di voto e il buon funzionamento dell'intera macchina elettorale. Il prolungamento delle votazioni su due giorni (domenica dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì dalle ore 7 alle ore 15) si inserisce in una linea di continuità con le scelte già adottate negli ultimi anni e risponde ad una finalità chiara: contrastare il fenomeno dell'astensionismo e favorire la massima partecipazione possibile dei cittadini alle consultazioni. È una misura che guarda alla sostanza della democrazia e non alla sua forma; più tempo per votare significa meno ostacoli, maggiore accessibilità, maggiore rappresentatività delle istituzioni. In coerenza con tale estensione temporale, il decreto-legge prevede un incremento del 15 per cento degli onorari fissi forfettari per i componenti di seggio, riconoscendo in modo concreto l'impegno aggiuntivo richiesto a uomini e donne che assicurano, con spirito di servizio, il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

Il provvedimento interviene poi sulla disciplina dell'abbinamento delle consultazioni, chiarendo le regole applicabili quando referendum, elezioni suppletive ed elezioni amministrative si svolgono contestualmente. Vengono definite in modo puntuale le modalità di composizione e funzionamento degli uffici elettorali di sezione e soprattutto l'ordine delle operazioni di scrutinio, che avverranno senza alcuna interruzione e secondo una scansione logica e funzionale, a garanzia della trasparenza e dell'efficienza.

C'è un tema su cui si è molto dibattuto, prima alla Camera, oggi qui al Senato, ma devo dire anche in Commissione, dove sinceramente non mi sento di dire che gli emendamenti non siano stati discussi. Riconosco all'opposizione di aver presentato degli emendamenti e di aver prospettato il loro pensiero e la loro visione; alla maggioranza riconosco ovviamente di aver portato avanti la sua visione, che non è finalizzata a uno scopo o a un retropensiero più volte espresso, legato alla paura del voto sul referendum, ma è legata a problemi tecnici.

Vorrei anche esprimere il mio pensiero sui fuorisede, che hanno dimostrato attraverso i comitati - oggi ne riceverò alcuni, come è giusto che sia - grande responsabilità nell'aver compreso che la macchina organizzativa non è molto semplice da mettere in piedi, soprattutto in una fase elettorale molto densa. È quindi un tema che ha attraversato il dibattito parlamentare e che merita un chiarimento serio e privo di semplificazioni; mi riferisco al tema degli elettori fuorisede, soprattutto delle Regioni per cui questo non è stato inserito nel presente provvedimento. La volontà del Governo è sempre stata e resta quella di garantire la più ampia partecipazione possibile, ma sempre - lo sottolineo - in un quadro di garanzie, sicurezza, sostenibilità e piena compatibilità con l'attuale struttura dell'organizzazione elettorale. È su questo equilibrio che sono state compiute alcune scelte, non su valutazioni secondo me ideologiche.

Nel corso di questa legislatura il tema è stato oggetto di un confronto parlamentare molto approfondito. Si rappresenta, al riguardo, che è all'esame il testo di una proposta di legge delega per l'adozione di una disciplina in materia del voto, che è depositata alla Camera.

Successivamente, questo Governo ha promosso e attuato due sperimentazioni, proprio per verificare sul campo la fattibilità tecnica, l'impatto organizzativo e gli effetti in termini di partecipazione: nel 2024, in occasione delle elezioni europee, con l'istituzione, in totale, di 46 seggi speciali nei capoluoghi di Regione dedicati agli studenti temporaneamente domiciliati fuori dalla propria Regione; nel 2025, in occasione dei referendum abrogativi, ampliando la platea anche ai lavoratori e ai cittadini fuori sede per cure mediche, purché domiciliati da almeno tre mesi in una Provincia diversa da quella

di residenza.

Il Ministero dell'interno ha inviato al Parlamento una corposa e dettagliata relazione, che forse non è stata letta da molti. Nel ringraziare il Senato per aver fatto ieri un sunto di quella relazione, invito tutti i colleghi ad approfondire il tema, che è stato oggetto di un lavoro fatto dagli uffici del Viminale. Tale relazione contiene, oltre all'indicazione analitica e sintetica dei dati di affluenza alle sezioni elettorali speciali, anche la valutazione, che va fatta, dell'impatto delle misure in termini di maggiore partecipazione elettorale, tenendo conto del consistente impegno organizzativo richiesto.

In buona sostanza, la relazione chiarisce che, per valutare complessivamente l'impatto delle misure previste dal decreto-legge n. 27 del 2025, occorre partire dal dato nazionale generale, ossia dal rapporto tra elettori aventi diritto e votanti effettivi per ciascun quesito referendario. Nel 2024, le istanze sono state meno di 24.000. Io vado ai numeri, sottolineando, onde evitare qualche strumentalizzazione politica, che per quanto mi riguarda - e credo che tutti quanti lo dimostriamo ogni giorno - anche un voto in più per noi è importante. Nel 2025 le domande di ammissione sono state poco più di 67.000, con un dato di circa 60.000 votanti. Voglio, però, ricordare che, rispetto al 2024, dove potevano votare soltanto gli studenti, nel 2025 abbiamo aperto ai lavoratori, perché altrimenti può sembrare che si sia duplicato il numero.

La relazione evidenzia, però, un elemento importante, su cui chiedo la riflessione anche di voi senatori. Non esiste, allo stato, un corpo elettorale fuorisede iscritto nelle liste elettorali ufficiali. In assenza di questo presupposto fondamentale, l'unico riferimento possibile resta la stima alla quale tutti quanti vi riferite, in termini di numeri, che è il cosiddetto libro bianco per la partecipazione dei cittadini e la riduzione dell'astensione, pubblicato nel 2022 come relazione finale di una commissione di esperti, presieduta all'epoca dal professor Bassanini.

Quel lavoro, al quale hanno contribuito autorevoli rappresentanti dell'Istat, dei diversi Ministeri, del mondo accademico ed anche un dirigente del Ministero dell'interno, ha fornito un'analisi di grande valore sul fenomeno dell'astensionismo e sui possibili rimedi. Tuttavia, la stima degli elettori fuorisede quantificata (quei famosi 4,9 milioni circa di cittadini) viene definita, nello stesso libro bianco, come un'elaborazione sperimentale fondata su segnali amministrativi, di lavoro o di studio in Province diverse da quelle di residenza, ricavate dall'integrazione di una molteplicità di banche dati amministrative. Io sto dicendo quanto riportato nel libro bianco.

È importante sottolineare che non si tratta di flussi rilevati attraverso un quesito specifico relativo alla temporanea dimora o alla sua durata o alla periodicità di spostamenti per studio o lavoro. Pertanto si può soltanto supporre che queste persone, per necessità di lavoro o frequentazione di corsi scolastici e universitari, siano potenzialmente dimoranti nella Provincia dove i segnali amministrativi indicano che abbiano le attività considerate *in itinere*.

La relazione trasmessa al Parlamento, quella fatta dal Governo nel dicembre del 2025, sottolinea quindi in modo molto esplicito che tale stima meriterebbe - aggiungo, essendoci un disegno di legge delega in questo momento all'esame della Camera - di essere attualizzata e, soprattutto, richiederebbe anche una rilevazione periodica e sistematica, poiché la platea degli elettori fuorisede appare particolarmente mutevole, sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello della distribuzione territoriale.

Se si applicasse - e vorrei su questo un po' di attenzione - in maniera equivalente alla platea stimata dei fuorisede lo stesso indice di partecipazione registrato a livello nazionale (circa il 30 per cento), si sarebbe dovuta registrare ai referendum del 2025 una partecipazione di 1,5 milioni di studenti e lavoratori fuori sede. Nella realtà i votanti fuori sede, seppur importanti - e sottolineo "importanti", per non prestare il fianco a strumentalizzazioni - sono stati 60.000.

Questo scarto, quindi, induce a ritenere che la stima dei famosi 4,9 milioni di elettori fuori sede, fatta sulla base della sperimentazione del libro bianco e fondata su segnali amministrativi riferiti al 2018, possa essere sensibilmente diversa dalla reale consistenza del fenomeno, almeno per quanto riguarda la platea effettivamente interessata e in grado di esercitare il voto con le modalità sperimentali introdotte.

La relazione evidenzia, pertanto, l'impossibilità di effettuare una valutazione puntuale - altrettanto dal punto di vista organizzativo - dell'impatto delle misure normative in termini di incremento della

partecipazione elettorale, proprio a causa dell'assenza di una base statistica strutturale, aggiornata e ufficiale che, secondo noi, si può fare anche in tempi brevi e celeri.

Senza un dato attendibile ogni valutazione sull'incidenza del voto fuori sede rischia di restare parziale e approssimativa, così come risulta complesso progettare interventi normativi proporzionati, sostenibili e stabili nel tempo. Credo che il compito di una buona politica sia quello di fare una norma sostenibile, stabile nel tempo, ma soprattutto avendo dati che siano certi e certificati.

I dati analizzano e mostrano, infine, che il voto fuori sede ha determinato sicuramente un incremento significativo dell'affluenza complessiva, collocandosi in un contesto di astensionismo strutturale, che riguarda l'intero corpo elettorale. Ciò - voglio ribadirlo - non sminuisce assolutamente il valore dell'esperienza: quei circa 59.300 cittadini rappresentano una platea reale che, in assenza della disciplina sperimentale, avrebbe incontrato ostacoli maggiori nell'esercizio del voto.

È alla luce di questo quadro complessivo che va letta la scelta del Governo di non di inserire una nuova sperimentazione nel presente decreto-legge. Gli emendamenti presentati in sede di conversione sono stati respinti per ragioni chiare, esclusivamente tecniche, ragioni temporali legate alla necessità di rispettare una sequenza procedurale che non può essere compressa senza pregiudicare la regolarità delle operazioni elettorali. Una disciplina introdotta in sede di conversione, infatti, sarebbe entrata in vigore solo negli ultimi giorni di febbraio, quindi poco più di venti giorni prima della data del voto. Nelle precedenti sperimentazioni, invece, le norme erano entrate in vigore con un anticipo di ottanta e sessantanove giorni, dando la possibilità al Ministero dell'interno, ma soprattutto alle amministrazioni comunali, di predisporre per tempo tutte le attività necessarie.

Per rendere effettivo il voto fuori sede occorre una sequenza di procedure che non può essere compressa nei tempi. Si tratta, in particolare, dei termini per la presentazione delle domande e per l'eventuale revoca prevista nelle precedenti sperimentazioni di trentacinque e venticinque giorni.

Credo che questo sia un dato tecnico temporale, in ragione delle verifiche incrociate tra il Comune di residenza e il Comune di domicilio della necessità di annotazione nelle liste sezionali e di definizione del numero esatto dei richiedenti per l'eventuale istituzione delle sezioni speciali, secondo il criterio organizzativo di una sezione che deve avere non più di 800 elettori. A questo si aggiungono scadenze inderogabili, già fissate dall'ordinamento, come la nomina dei presidenti di seggio, entro il trentesimo giorno antecedente alla votazione, quella degli scrutatori, tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno, e la cosiddetta cristallizzazione delle liste elettorali entro il quindicesimo giorno prima del voto, quindi entro il 7 marzo. Si tratta di un passaggio essenziale per garantire la regolarità delle operazioni di voto, in quanto determina il numero finale e delineato dei votanti.

Sono questioni, come dicevo, molto tecniche. Probabilmente questo - lo comprendo - non è quello che avremmo voluto tutti. Sentivo qualche collega della minoranza parlare di mancati strumenti rispetto a chi si deve muovere, ma ricordo l'incremento, seppur non al cento per cento, del 70 e 60 per cento sui voli aerei e le quote di rimborso per i treni. Dobbiamo dirlo ai nostri giovani.

Non sono questioni soltanto tecniche, fini a sé stesse. Le procedure elettorali non possono essere affrontate in modo superficiale, soprattutto in una fase già avanzata. Lo dico anche rispetto a quanto ho sentito in merito alla pronuncia della Corte sul quesito, che ha reso necessario il ritorno del dispositivo, l'altro giorno, in Consiglio dei ministri per la modifica, ma che non avrebbe accorciato i tempi e non avrebbe dato alcuna possibilità dal punto di vista tecnico, inserendo alcunché, anzi avremmo avuto tempi ancora più ristretti rispetto a quelli che ho citato.

La tematica necessita di un impianto normativo solido. Purtroppo abbiamo visto tante leggi approvate nel passato, rispetto alle quali tornare indietro diventa difficile. Penso ovviamente, senza nessuna forma di strumentalizzazione, alle norme relative alle Province, o a temi che hanno visto, secondo me, più l'affermazione dei propri *desiderata* nel fare una legge che la volontà di approvare una buona legge per i cittadini.

Parto dal presupposto che l'impianto deve essere solido e ineccepibile dal punto di vista normativo. Su questo si è aperto un confronto parlamentare che non verrà mai meno. Mi sento, però, di rinviare al mittente, tramite lei, signor Presidente, accuse a chi della politica, come me o come tanti qui presenti, ha fatto un motivo di vita, soprattutto attraverso quei movimenti giovanili che ognuno di noi vuole

esortare a far parte della cosa pubblica. Auspico quindi che non ci siano strumentalizzazioni e che da domani tutti quanti lavoreremo per creare una legge che sia solida, che dia diritti e non neghi niente a nessuno, perché noi non abbiamo negato il voto a nessuno. Noi abbiamo solo detto che, in queste condizioni, dal punto di vista temporale, non ci sarebbe stato né un voto certo, né un voto sicuro, né un voto trasparente, né un voto che potesse mettere in condizione i tanti piccoli e grandi Comuni di poter espletare questo passaggio.

Ringrazio l'Assemblea e il relatore. Mi sento di ringraziare il Presidente della 1a Commissione, ma anche tutti coloro che, dalle opposizioni, hanno affrontato un tema di tale delicatezza, perché sono certa che chi è stato prima di noi al Governo e, purtroppo, non è riuscito ad arrivare all'approvazione della legge per il voto ai fuorisede ma ha condiviso con noi la scelta del Governo delle sperimentazioni, continuerà a lavorare in modo proficuo, affinché questo possa essere uno strumento stabile per il futuro. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. In attesa del parere della 5a Commissione sugli emendamenti presentati al provvedimento in esame, sospendo la seduta fino alle ore 15.

(La seduta, sospesa alle ore 11,19, è ripresa alle ore 15,08).

Presidenza del vice presidente RONZULLI

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunico che, d'intesa tra i Capigruppo, la prossima settimana sarà dedicata ai lavori delle Commissioni.

Resta confermato il calendario vigente con il seguente ordine di trattazione dei provvedimenti: nella settimana dal 24 al 26 febbraio, decreto-legge cessione mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore dell'Ucraina e decreto-legge disposizioni in materia di termini normativi; nella settimana dal 3 al 5 marzo, riforma della RAI, contrasto all'antisemitismo, rigenerazione urbana e il documento istitutivo di una Commissione monocamerale di inchiesta sulla diffusione intenzionale e massiva di informazioni false.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1785 (ore 15,10)

PRESIDENTE. Ricordo che questa mattina hanno avuto luogo la discussione generale e la replica del rappresentante del Governo.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

La Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-legge, gli emendamenti 1.4, 1.0.5, 1.0.9, 1.0.12.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

DELLA PORTA, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

Sull'ordine del giorno G1.1 esprimo parere favorevole, così come sull'ordine del giorno G1.100.

Relativamente all'ordine del giorno G1.2, esprimo parere contrario sui punti 1 e 2, mentre sui punti 3 e 4 il parere favorevole è condizionato alla seguente riformulazione: al punto 3: «a valutare l'opportunità di accompagnare il percorso parlamentare per la disciplina del voto fuori sede, tenendo conto delle difficoltà applicative sul voto fuori sede alle politiche e alle amministrative»; al punto 4: «a valutare la possibilità di fare ricorso a modelli supportati dalle soluzioni digitali già in atto, nel rispetto dei principi costituzionali e delle garanzie di sicurezza e segretezza del voto».

PRESIDENTE. Chiedo al senatore De Cristofaro se accetta la riformulazione.

DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Non l'accetto.

PRESIDENTE. Quindi il parere è contrario.

DELLA PORTA, *relatore*. Sull'ordine del giorno G1.3 esprimo parere contrario.

FERRO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PATUANELLI *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PATUANELLI *(M5S)*. Signora Presidente, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, a nome del Gruppo, chiedo il voto elettronico su tutte le votazioni della giornata.
PRESIDENTE. Senatore Patuanelli, non è più possibile chiederlo adesso. Lo dovete chiedere di volta in volta.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.
PATUANELLI *(M5S)*. Chiedo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, dispongo la votazione come richiesto.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.
PATUANELLI *(M5S)*. Chiedo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, dispongo la votazione come richiesto.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.3 è improcedibile.
L'emendamento 1.4 è improponibile.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5, identico agli emendamenti 1.6 e 1.7.
PATUANELLI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, dispongo la votazione come richiesto.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.5, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, identico all'emendamento 1.6, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, e all'emendamento 1.7, presentato dalla senatrice Musolino.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.1 e G1.100 non verranno posti ai voti.
Passiamo all'ordine del giorno G1.2. Senatore De Cristofaro, insiste per la votazione?
DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Sì, signora Presidente.
Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Senatore De Cristofaro, a meno che non ci sia l'appoggio, non possiamo procedere in tal senso, perché il suo Gruppo non dispone della consistenza numerica richiesta.
PATUANELLI *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PATUANELLI *(M5S)*. A nome del mio Gruppo, mi associo alla richiesta del senatore De Cristofaro, affinché la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, dispongo la votazione come

richiesto.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.2, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Essendone stata avanzata richiesta, passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.3.
PATUANELLI *(M5S)*. Chiedo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, dispongo la votazione come richiesto.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.3, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti da 1.0.1 a 1.0.4 sono improcedibili.
L'emendamento 1.0.5 è improponibile.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti da 1.0.6 a 1.0.8 sono improcedibili.
L'emendamento 1.0.9 è improponibile.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.0.10 e 1.0.11 sono improcedibili.
L'emendamento 1.0.12 è improponibile.
Passiamo alla votazione finale.
MUSOLINO *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MUSOLINO *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, signori del Governo, il provvedimento che ci accingiamo a votare è di natura squisitamente tecnica: l'indizione dei comizi elettorali e referendari per il mese prossimo, per la prima tornata utile. Eppure si connota, anche stavolta, per una scelta politica che ha già animato il dibattito alla Camera e anche qui, ovviamente, animerà il nostro dibattito, ancorché con la consapevolezza che alcuna modifica è stato possibile apportare al testo.
Un primo motivo è che è stato incardinato appena ieri in Commissione, per cui il lavoro è stato veramente stringatissimo; il secondo motivo è che, sostanzialmente, non c'è la disponibilità, da parte del Governo, ad aprire alle opposizioni alcun dialogo per migliorare un testo o, come nel caso di specie, per correggere un tiro evidentemente sbagliato.
Faccio ovviamente riferimento al fatto che nel provvedimento non è prevista alcuna norma per consentire il voto alle persone fuori sede. Le persone fuori sede sono tutti coloro che, per ragioni di studio, per ragioni di lavoro o per ragioni di sanità, perché magari in cura presso una struttura sanitaria, si trovano temporaneamente al di fuori del loro Comune di residenza. Per votare, quindi, si dovrebbero recare a casa e sostenere quindi i costi di una trasferta. Francamente, è iniquo pensare di aggravarle di un tale costo, giacché sono state già fatte delle sperimentazioni, in occasione delle europee del 2024 e anche delle elezioni del 2025, che hanno consentito a queste categorie di elettori di votare da fuori sede. Com'è avvenuto ciò? Si avvia un procedimento amministrativo, si fa una richiesta, si forma un registro vero e proprio e si consente agli elettori di esprimere il loro voto.
Abbiamo, quindi, presentato degli emendamenti, come sono stati presentati anche alla Camera, per chiedere - come in occasione delle elezioni europee del 2024, quando si è consentito il voto soltanto agli studenti fuori sede, e poi con le elezioni del 2025, quando la possibilità di voto fuori sede era stata estesa non soltanto agli studenti, ma anche a chi era fuori sede per motivi di lavoro o sanitari - per quale ragione il Governo non abbia previsto questo meccanismo anche per le consultazioni referendarie.

In Commissione, ma anche dall'articolata replica del sottosegretario Ferro in Aula, ci è stato risposto che non era possibile, che non c'erano i tempi, che non si sarebbe riusciti a organizzare la macchina elettorale. Francamente, io non posso che esprimere dei dubbi più che articolati su questa risposta, perché l'esercizio del diritto di voto non può essere qualcosa che deve essere rimesso al dubbio se il Ministero riesca o meno a organizzare la macchina elettorale. In tal caso, infatti, saremmo davvero ripiombati in un passato in cui si affidava ancora al cartaceo lo svolgimento di pratiche che possono benissimo essere snellite con la digitalizzazione che tanto vantate di aver introdotto nella pubblica amministrazione. Quindi, questa è una scusa che non è consentito accettare. *(Applausi)*.

Non è poi accettabile l'altra motivazione, secondo la quale, alla fine, la platea degli elettori fuori sede sarebbe esigua e, quindi, in qualche modo il gioco non valeva la candela, ossia rischiare di mettere in piedi tutta questa macchina per consentire la partecipazione ad appena 24.000 elettori: tanti, più o meno, sono stati quelli delle precedenti tornate. È una motivazione che, anche in questo caso, non posso condividere. Intanto, 24.000 elettori non sono un numero esiguo.

In secondo luogo, il diritto di voto, cioè la partecipazione alle elezioni, l'esercizio all'elettorato attivo, non è una cortesia che il Governo concede: è un diritto riconosciuto dalla Costituzione e la partecipazione al voto è la massima espressione dell'esercizio democratico da parte dei cittadini italiani. *(Applausi)*. Quindi, giammai si può sostenere che, siccome partecipano appena 24.000 elettori, via, non facciamone una questione troppo polemica e andiamo al sodo. Mi dispiace, ma non possiamo minimamente acconsentire a un tale ragionamento.

Né francamente - proprio per confutare tutte le tesi che ho sentito fare in questi giorni - dopo due sperimentazioni che abbiamo fatto con il Governo Meloni, mi si può dire che adesso ci dobbiamo accontentare del tempo necessario a fare una riforma e di non strillare più di tanto, perché con i precedenti Governi non ci siamo riusciti. Vedete, se si fanno dei passi in avanti, se si migliora, se si implementano gli istituti esistenti, non si può poi tornare indietro, non si può dire che abbiamo scherzato, non si può dire che si toglie questa opportunità perché stavolta non ci si arriva e non si è comodi a organizzare. Non è così che si procede. I diritti sono una conquista e, a mano a mano che si va avanti, tornare indietro non è ammesso per nessuno.

Questo è un passo indietro rispetto al quale, peraltro, penso che sarà poi la storia a consegnarvi il risultato, se avete fatto bene o non avete fatto bene. Intanto, però, c'è un dato: nel momento in cui non si consente il voto agli studenti fuori sede, né a chi per ragioni di lavoro o sanitarie non si trova nel suo Comune di residenza, è evidente che si tagliano fuori dalla possibilità di partecipare alla massima espressione democratica, che è la consultazione referendaria, le persone che appartengono prevalentemente ai territori del Meridione. Gli studenti fuori sede, infatti, sono prevalentemente i ragazzi della Sicilia, della Calabria, della Basilicata, della Puglia e del Molise *(Applausi)*; le persone che si curano fuori dal Comune di residenza sono prevalentemente le persone del Meridione: solo in Sicilia un milione di persone all'anno è costretto a curarsi al di fuori della Sicilia. Allo stesso modo, le persone che lavorano al di fuori del Comune di residenza sono sempre prevalentemente quelle del Meridione.

Questo provvedimento, dunque, signora Presidente, è doppiamente iniquo: non soltanto perché impedisce o comunque ostacola l'esercizio del diritto di voto, che è un diritto fondamentale, ma anche perché taglia e ulteriormente ferisce proprio quella fetta di popolazione - vale a dire le popolazioni meridionali - che maggiormente dovrebbe essere oggetto dell'agenda politica del Governo. L'attuale Esecutivo aveva detto che avrebbe messo la questione meridionale tra i primi punti che avrebbe voluto affrontare; invece, oltre alla mancanza di politiche per il Meridione, se non quelle sbandierate, che francamente poi nella realtà non trovano alcun riscontro, nella pratica legislativa che portate avanti si assiste sempre a una serie di ostacoli, di difficoltà o di noncuranza, come nel caso specifico, della quale poi ovviamente sarete chiamati a rendere ragione agli elettori.

Per di più, oltre a colpire le popolazioni del Sud, del Meridione in prevalenza, state tagliando fuori dal voto i giovani. È chiaro, infatti, che un giovane che studia fuori e che quindi dovrebbe sostenere un costo - insieme alla sua famiglia - per rientrare ed esercitare il suo diritto di voto, per poi tornare in sede e riscendere poi in occasione delle vacanze pasquali, che saranno di lì a poco, probabilmente non

si sposterà, non potendo sostenere il prezzo di un biglietto aereo o ferroviario che casualmente in determinati periodi dell'anno schizza alle stelle, anche se l'Autorità garante della concorrenza e del mercato afferma che non esiste un cartello fra le compagnie aeree. *(Applausi)*. Nessuno però sa spiegare perché i prezzi aumentano tutti insieme. Francamente recepiamo questa indagine con grande scetticismo.

Tuttavia, nel momento in cui non agite per correggere questo dato e non intervenite neanche per correggere l'aumento improvviso e uniforme dei prezzi, quindi tagliando fuori dall'elettorato proprio i ragazzi, state consegnando un messaggio sconfortante ai nostri giovani. Se il dato dell'astensionismo colpisce - come rilevato e dimostrato - proprio le fasce più giovani della nostra popolazione, non consentire loro di esercitare il diritto di voto - era una cosa anche abbastanza semplice da organizzare, visto che già è stata fatta - trasmette semplicemente un segnale di disinteresse.

A questo Governo, di cosa pensano i giovani di questa riforma costituzionale e della separazione delle carriere, francamente non interessa nulla: questo è il messaggio che state trasmettendo. *(Applausi)*.

Per tutte queste ragioni, signora Presidente, il nostro non può che essere contrario. *(Applausi)*.

GELMINI *(Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GELMINI *(Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP)*. Signora Presidente, affrontiamo un tema che, se scevro da polemiche e dal contesto elettorale, avrebbe una natura tecnica, anche se comprendo che le misure tecniche assumono, quando si tratta di materia elettorale, anche una valenza politica, e a maggior ragione quando, di fronte a noi, abbiamo la modifica della Costituzione. Consentitemi di dire, da questo punto di vista - e sarà l'unica considerazione che svolgerò con riferimento al referendum - che ho trovato del tutto corretta e assennata la decisione del Governo di confermare la data del 22 e 23 marzo per la celebrazione del referendum, anche alla luce della modifica testuale del quesito decisa dalla Corte di cassazione. Sono lieta che il comitato dei quindici, che aveva avviato la raccolta firme per chiedere l'indizione di un referendum già indetto, abbia deciso di non impugnare la decisione del Governo, e spero che questo possa aiutare a indebolire le polemiche e ad affrontare quindi il merito della riforma.

Veniamo adesso alla valenza politica, al contenuto del decreto-legge. Poi ovviamente affronterò anche cosa non c'è nel decreto-legge ed è oggetto delle maggiori critiche.

Andando con ordine, all'interno di questo provvedimento troviamo la definizione delle due date. Io ritengo che sia corretto, rispetto ad anni in cui, per questioni di risparmio economico, si era ridotta la data delle elezioni a un solo giorno, che invece ci sia la possibilità, per allargare la partecipazione, del voto su due giornate. Sapere che «C'è ancora domani» - per citare il titolo del bel film sul diritto di voto alle donne di Paola Cortellesi - è sicuramente un incentivo, una facilitazione per chi vuole recarsi alle urne e penso che questa sia una scelta giusta.

Penso altresì che sia importante la norma che consente una modifica, applicabile solo per il 2026, per quanto riguarda le elezioni dei Consigli comunali nei Comuni sotto i 15.000 abitanti. Stiamo parlando del caso limite, che solitamente si manifesta nei Comuni più piccoli, in cui c'è la partecipazione di una sola lista. Con la norma in questione si cerca di limitare l'annullamento delle elezioni, che purtroppo è molto frequente, riducendo il quorum di validità dal 50 al 40 per cento degli elettori. Si tratterebbe, dunque, di una norma sostanzialmente di buon senso, che mira a preservare il voto in quei Comuni dove si è presentata un'unica lista.

Fin qui, quindi, il contenuto del decreto-legge è abbastanza tecnico e mi pare che possa essere condiviso da tutti. Veniamo, però, a ciò che questo provvedimento non contiene e che è stato molto criticato dall'opposizione, fino a spingerla a votare contro. Mi riferisco alla questione dei fuorisede, cioè di coloro che si trovano lontani dalla loro residenza abituale.

Voglio dire, in primo luogo, che sono favorevole al fatto che sia data la possibilità di esercitare il diritto di voto a tutti i cittadini italiani che lo desiderino. Peraltro ho presentato, come altri colleghi, un disegno di legge che va in questa direzione. Mi pare che analoga sensibilità sia stata dimostrata dal Governo e dalla sottosegretaria Wanda Ferro, che è intervenuta in quest'Aula e ha spiegato come una nuova sperimentazione del voto ai fuori sede, cui pure il Governo non sarebbe contrario, avrebbe

incontrato un ostacolo pratico insormontabile, determinato dal fatto che avremo un referendum fra poco più di quaranta giorni, cioè in tempi incompatibili per quel passaggio indispensabile rappresentato dalla richiesta dell'elettore di voto a distanza al Comune di temporaneo domicilio.
Quindi, quello che stiamo dicendo è che non ci sono i tempi tecnici indispensabili per attuare una nuova sperimentazione.
Non c'è però chi non veda come, prima nel 2024 e poi nel 2025, questo Governo abbia già consentito due sperimentazioni, di cui prima Wanda Ferro ha rappresentato i risultati. Personalmente credo sia comunque importante consentire un voto in più da parte degli elettori che lo vogliono. Occorre oggi prendere atto dei risultati di quelle sperimentazioni nella giusta sede, ossia il Parlamento, e procedere. Sicuramente ci sono stati dei ritardi. Anche il presidente Balboni ha espresso le sue doglianze in Commissione affari costituzionali. Ma la strada maestra è sicuramente quella di approvare una legge e non certamente quella di pensare di consentire una terza sperimentazione che, comunque, non permetterebbe a questi elettori di esercitare il proprio diritto.
Peraltro, siccome sono volate parole grosse - il Governo è stato accusato pesantemente di temere il voto dei fuorisede e di non voler garantire un'ampia partecipazione - ricordo che sono stati i Governi di centrodestra a consentire sia il voto degli italiani all'estero, sia la sperimentazione per il voto dei fuorisede. Quando si dice che non è stato consentito il voto ai fuorisede negli ultimi vent'anni, voglio ricordare che si sono succeduti Governi di centrodestra, Governi tecnici e Governi di centrosinistra; pertanto, pensare che una tale responsabilità ricada esclusivamente su questo Governo che - lo ripeto - ha consentito due sperimentazioni, e sul centrodestra, che da tempo ha permesso il voto agli italiani all'estero, francamente lo trovo pretestuoso.
Cerchiamo di approvare quanto prima questo decreto-legge e, al tempo stesso, di accelerare alla Camera il voto sul provvedimento avente a oggetto il diritto di esercitare il voto da parte dei fuorisede. Credo che la strada sia questa.
Tutte le altre polemiche lasciano il tempo che trovano, compresa l'approvazione, che non mi vedrebbe contraria, di un ordine del giorno. Colleghi, ci dobbiamo però dire con chiarezza che anche dopo aver approvato un ordine del giorno non avremmo risolto la situazione, perché questa situazione si risolve solo con una legge. *(Applausi)*.
DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Signora Presidente, l'intervento della senatrice Gelmini mi aiuta molto perché la collega dice - ma in realtà lo dicono tutta la maggioranza e il Governo - che non si può consentire il voto dei fuorisede perché non ci sarebbe il tempo tecnico. Oggi, 11 febbraio 2026, non c'è più il tempo tecnico. Ma sapete quando si è saputo che avremmo fatto il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia? L'abbiamo scoperto l'11 febbraio del 2026, oppure due anni fa, quando tutti i 1.200 emendamenti delle forze di opposizione hanno ricevuto parere negativo? Avete espresso parere negativo su tutti gli emendamenti dell'opposizione e approvato la riforma a colpi di maggioranza. Sapevate perfettamente che non ci sarebbe stata la maggioranza dei due terzi e che ciò avrebbe portato al referendum che la nostra Costituzione prevede in questi casi. Avete avuto un anno e mezzo per organizzare il voto dei fuorisede e non l'avete voluto fare per una precisa scelta politica.
Altro che tempi tecnici: è una precisa scelta politica. Peraltro, avete interrotto la sperimentazione che è stata fatta nei mesi scorsi, perché evidentemente vi fa paura il fatto che anche gli studenti e i lavoratori fuorisede possano partecipare al referendum. E lo sapete perché vi fa paura? Perché voi pensavate di stravincere questo referendum e invece vi siete resi conto in queste settimane che lo perderete. *(Applausi)*. I sondaggi, infatti, dicono chiaramente che c'è una gigantesca ed enorme rimonta del no. Ripeto: i sondaggi lo dicono con grande certezza, ma lo dice la stessa discussione pubblica di questo Paese. Evidentemente la paura della rimonta ha fatto sì che si cercassero queste scorciatoie tecniche.
Prima ci avete provato con la data e con il quesito: se non fosse stata per la meritoria iniziativa dei quindici e delle 500.000 firme raccolte, il referendum non si sarebbe fatto nemmeno il 22 e 23 marzo, poiché avevate pronto il blitz e volevate fare il referendum alla fine di febbraio o il 1° marzo al massimo, in modo da farlo senza che il Paese potesse effettivamente capire di cosa si stava parlando.

Poi però, a un certo punto, il Paese ha capito che si parla di separazione delle carriere, scoprendo però che quelli che hanno cambiato carriera sono solo l'1 per cento dei magistrati, quindi forse non è questo l'oggetto del referendum. Il Paese ha capito che si cambiano sette articoli della Costituzione e quindi la diffusione di queste informazioni ha determinato esattamente quello che sta accadendo in questi giorni e in queste settimane, cioè la rimonta del no e la evidente preoccupazione da parte del Governo. Avevate cercato il blitz, ma evidentemente non vi è riuscito. Grazie all'iniziativa delle 500.000 persone, siete stati obbligati a fissare la data il 22 e il 23 marzo, e non prima. Avete finanche dovuto cambiare il quesito, perché in quello proposto dalla maggioranza non c'era il riferimento ai sette articoli della Costituzione, cosa che invece adesso, sempre grazie a quella meritoria iniziativa, ci dovrà essere. Quindi reagite a questi elementi di difficoltà con questo sotterfugio.

Ma vi pare normale che voi interrompiate una sperimentazione significativa come quella dei fuorisede, peraltro sul più semplice dei quesiti? Qui non stiamo parlando di elezioni in cui le persone in giro per l'Italia devono esprimere il consenso o il dissenso su una lista piuttosto che su un candidato; devono dire semplicemente sì oppure no; evidentemente possono farlo esattamente nella stessa maniera da Siracusa a Bolzano e veramente bastava una minima volontà politica per far sì che si potesse consentire a queste persone di votare. Purtroppo avete scelto questo tipo di strada, sapendo peraltro perfettamente quanto è difficile per uno studente e un lavoratore fuorisede tornare a casa e quanto costa. Inoltre, il referendum è vicinissimo alle festività pasquali, quindi i prezzi dei biglietti dei treni aumenteranno, come sappiamo perfettamente e come succede tutte le volte. Sono tre anni che facciamo interrogazioni al ministro Salvini e gli diciamo di intervenire e di provare a fare qualcosa sul fatto che i prezzi dei biglietti dei treni aumentano a dismisura quando si arriva sotto le festività, ma naturalmente anche su questo nulla.

Quindi avete creato la combinazione perfetta: non c'è il voto per i fuorisede e non c'è nemmeno la possibilità di rientrare nelle città a tariffe agevolate, quindi c'è la possibilità concreta che a una parte della popolazione di questo Paese, a una parte della popolazione consapevole di questo Paese, che magari studia, che magari si informa e che magari avrebbe voluto dire la sua su un quesito che comunque riguarda una riforma di primaria importanza perché interviene su ben sette articoli della Costituzione, voi abbiate impedito o comunque reso molto più difficile partecipare. A me non pare affatto una questione tecnica, ma mi sembra una questione profondamente politica, legata e connessa a una certa idea della democrazia, e soprattutto mi sembra una reazione legata alla paura di perdere. Sono però sufficientemente convinto che questo non basterà per evitare la sconfitta e fra un paio di mesi ci ritroveremo in quest'Aula a commentare quello che penso sarà l'esito di questo referendum. *(Applausi)*.

TERNULLO *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERNULLO *(FI-BP-PPE)*. Signora Presidente, colleghi, intanto vorrei ringraziare il Sottosegretario per il lavoro certosino e anche per le delucidazioni che ci ha dato in merito a questo decreto-legge in 1a Commissione, poiché sono state sempre abbastanza esaustive; non sono state giustificazioni, ma motivazioni valide e vere a proposito di ciò che vogliamo fare. Dopodiché, è normale che tra maggioranza e opposizione si inneschino questi meccanismi.

Quindi, la ringrazio ancora, signora Sottosegretario, per il lavoro che ha espletato.

Il decreto-legge che oggi esaminiamo nasce da un'esigenza chiara: garantire che nel 2026 tutti gli appuntamenti elettorali si svolgano con ordine, nei tempi previsti e nel rispetto delle regole democratiche. Non stiamo parlando soltanto di un calendario, oppure di un adempimento tecnico, ma del diritto più alto che una democrazia riconosce ai suoi cittadini: il diritto al voto, il momento in cui ciascuno può scegliere da chi essere rappresentato, quale visione sostenere, quale direzione dare soprattutto al nostro Paese.

Quest'anno, accanto alle elezioni, vi sarà anche il referendum sulla giustizia: un tema delicato che incide sulla Costituzione e sulle leggi a cui sarà data attuazione. Il confronto fra il sì e il no è legittimo, direi anzi che è proprio necessario e persino salutare. Noi sosterremo con convinzione le ragioni del sì, ma prima ancora della scelta viene la partecipazione. È per questo che il provvedimento al nostro

esame introduce una misura semplice e concreta, quella di poter votare non solo domenica 22 marzo, ma anche lunedì 23 marzo, dalle ore 7 alle ore 15. Una mezza giornata può sembrare un dettaglio, invece per molti cittadini può rappresentare l'opportunità di esercitare un diritto che altrimenti rischierebbero di non poter esercitare, anche perché, come tutti sappiamo, viviamo tempi complessi, le famiglie si dividono tra lavoro, figli e responsabilità quotidiane e troppo spesso quella che definiamo disaffezione, in realtà, è proprio difficoltà organizzativa. Offrire più tempo significa riconoscere questa realtà e rispondere con realismo istituzionale. È stato necessario anche intervenire in deroga alla normativa che prevedeva il voto in un'unica giornata: non è una rottura, ma un adattamento secondo me consapevole, che non incide sull'esito della consultazione. Il referendum confermativo non prevede quorum, ma questa norma incide sulla qualità della partecipazione e una democrazia è tanto più forte quanto più è incisiva.

Il decreto-legge interviene anche per garantire chiarezza nelle procedure, per disciplinare i tempi degli scrutini, per coordinare eventuali consultazioni concomitanti e per evitare contenziosi che possano mettere in discussione la legittimità dei risultati. Affronta poi due temi importanti: il voto dei fuorisede e il riconoscimento economico di chi presta servizio nei seggi. Su quest'ultimo punto mi soffermo un po', anche perché migliaia di cittadini garantiscono, con impegno e senso civico, il corretto svolgimento delle operazioni elettorali; pertanto, riconoscerne il lavoro in modo equo significa valorizzare una tradizione amministrativa che ha assicurato nel tempo solidità e credibilità al nostro sistema.

Quanto al tema dei fuorisede, che ovviamente è molto discusso, il dibattito è stato sempre serio e approfondito. È emersa con chiarezza la volontà politica di ampliare la possibilità di partecipazione; tuttavia, non possiamo ignorare i vincoli organizzativi e anche i tempi tecnici. Introdurre una disciplina così complessa a ridosso della consultazione avrebbe comportato criticità evidenti. Le regole democratiche devono essere giuste, ma anche attuabili e sicure; ciò non significa assolutamente rinunciare a una riforma (peraltro, condivido in pieno quanto ha poco fa espresso la collega Gelmini sul fatto che bisogna andare verso una norma precisa e dettagliata); al contrario, ciò significa affrontarla con tanto senso di responsabilità, partendo dai dati e dalle esperienze maturate, per costruire una soluzione condivisa che garantisca insieme ampliamento del diritto di voto e tutela della regolarità delle operazioni.

Questo provvedimento, dunque, si inserisce in un percorso molto più ampio, un passo che tiene insieme e continuità e innovazione, accessibilità e rigore. Le regole del gioco democratico non sono neutre, incidono sulla fiducia dei cittadini e senza fiducia nessuna istituzione - questo lo sappiamo tutti - può reggere nel tempo. Il Parlamento deve essere, quindi, il luogo in cui le differenze si confrontano con serietà e non uno spazio di contrapposizioni sterili.

Oggi abbiamo l'occasione di affermare un principio semplice, ma essenziale: favorire la partecipazione significa creare condizioni concrete perché il voto sia accessibile, ordinato e consapevole. Per queste ragioni, con senso di responsabilità istituzionale, dichiaro il voto favorevole dei senatori di Forza Italia. *(Applausi)*.

CATALDI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALDI *(M5S)*. Signora Presidente, cinque milioni di italiani non potranno votare al referendum, perché il Governo ha deciso così. Sono i fuorisede, sono i giovani lavoratori, sono le persone in cura. Forse sono un po' meno di cinque milioni? Può darsi, ma, Presidente, il diritto al voto non è una questione di numeri, è un diritto costituzionalmente garantito. *(Applausi)*.

Il Governo lo sa, ma ha deciso di non muovere un dito. Eppure sapeva come farlo, perché ha già fatto due sperimentazioni (ve lo ricordate?), nel 2024 e nel 2025 (per i referendum). Per il 2026 niente. E la giustificazione? Dite che non c'è tempo. Non c'è tempo? Ma qualcuno per caso vi ha detto o vi ha imposto di fissare la data al 22 marzo? Non c'è tempo per una riforma costituzionale che modifica sette articoli della nostra Costituzione?

Presidente, non stiamo parlando di una legge qualunque, ma di una riforma che va a modificare gli assetti costituzionali. E non si tratta solo della separazione delle carriere, che, per inciso, sarà già un

problema perché comporterà una deriva accusatoria, con un aumento degli errori giudiziari. Qui si stanno modificando gli assetti costituzionali, perché il Consiglio superiore della magistratura viene spaccato in tre. Avete creato un'Alta corte disciplinare che ha il potere di colpire i magistrati e quei provvedimenti non saranno neppure impugnabili in Cassazione. Tuttavia la cosa peggiore, Presidente, è che la composizione di questa Alta corte sarà fatta così: i membri togati saranno tirati a sorte, mentre i membri laici, quelli scelti dalla politica, saranno scelti dalla maggioranza di Governo. *(Applausi)*. Sarà così perché non avete voluto costituzionalizzare il principio della maggioranza qualificata, quindi dovrà esserci una legge ordinaria, che potrà essere decisa dal Governo di turno e potrà essere cancellata dal Governo di turno. Allo stato attuale, però, deciderà la maggioranza relativa di Governo.

Diciamo le cose come stanno, Presidente: il Governo sa benissimo chi sono questi cinque milioni di italiani. All'interno di questi cinque milioni di italiani c'è una forte componente di giovani e i sondaggi di questi giorni ci stanno dicendo che sono quelli più propensi al voto per il no al referendum. Il Governo lo sa bene e questa è l'unica ragione, non il tempo. Credo che questa sia l'unica ragione per cui il Governo li vuole mettere a tacere, perché sono quel fronte del no che sta comportando un sorpasso, all'atto pratico, della decisione di votare contro questo referendum, un referendum su una legge costituzionale che è antidemocratica. *(Applausi)*.

Ma la cosa più grave, Presidente, quella che mi amareggia di più, è che questo Governo ha umiliato innanzitutto il Parlamento perché per la prima volta su una legge costituzionale che dovrebbe avere un ampio confronto e per la quale la nostra Costituzione, finché resterà in piedi, prevede quattro passaggi, il ministro Nordio si è presentato senza neppure aver visto gli emendamenti che volevamo proporre, dicendo che era inemendabile, che non si poteva toccare. Ciò non soltanto nel principio che lui voleva portare avanti, quello della separazione delle carriere, ma neppure nei dettagli; non si poteva neppure interferire sulla nomina dei membri dell'Alta corte o dei due nuovi Consigli superiori della magistratura, oppure sui requisiti per accedervi. Magari, invece di prevedere quindici anni di professione per gli avvocati che potevano candidarsi, se ne potevano prevedere venti o anche meno. Avete detto, anche ai parlamentari di maggioranza: voi dovete tacere! *(Applausi)*.

Avete umiliato il Parlamento, ma non solo. Adesso state umiliando anche i cittadini. State sbattendo le porte in faccia a tutti coloro che vorrebbero esprimere la loro opinione sulla Carta fondamentale dei cittadini, quella Carta fondamentale che vuole proteggerli da qualunque forma di autoritarismo e di concentrazione del potere.

Voi state smantellando queste garanzie e lo state facendo proprio con questa riforma, che va a spaccare in tre uno dei poteri fondamentali dello Stato, perché lo volete controllare e volete avere il controllo di un'Alta corte che potrà avere il fucile puntato con chi si azzarderà a indagare sulle malefatte del mondo politico. *(Applausi)*.

A margine, signora Presidente, io ho sentito la collega Ternullo accennare al problema dell'astensionismo e della partecipazione al voto. Voi pensate di risolvere questo problema dicendo ai cittadini sostanzialmente questo: il vostro voto non conta. Se non potete votare, se non volete prendere il treno, non ha importanza, andiamo avanti lo stesso. Questo è il messaggio che state dando ai cittadini.

Signora Presidente, questa riforma presenta tanti elementi di dettaglio. Normale amministrazione, per carità, ma il punto critico su cui avreste dovuto riflettere è questo: c'erano degli emendamenti, che voi avete dichiarato inammissibili. Voi li avete dichiarati inammissibili, ma erano emendamenti che volevano restituire il diritto, costituzionalmente garantito a tutti i cittadini, di esprimere il loro voto.

Signora Presidente, noi non siamo contrari a questo provvedimento per ostruzionismo, ma perché un provvedimento che esclude cinque milioni di cittadini dal voto su una riforma costituzionale non merita il consenso di chi crede ancora nei valori della democrazia. *(Applausi)*.

PIROVANO *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIROVANO *(LSP-PSd'Az)*. Signora Presidente, questo provvedimento, che in apparenza è molto, se non esclusivamente, tecnico, riguarda il prolungamento delle operazioni di voto, in particolare per i referendum del 22 e 23 marzo: si potrà votare anche il lunedì e non solo la domenica e vi sono poi

altre norme tecniche. In realtà, a ben guardare e grazie anche a tanti interventi molto interessanti delle opposizioni, questo è un provvedimento anche un po' politico, perché, con la discussione parlamentare, entriamo nel merito di quella che può essere considerata una delle soluzioni al grave e annoso problema dell'astensionismo in questo Paese.

Ne abbiamo parlato approfonditamente, anche se con tempi molto ristretti, visto che il provvedimento è arrivato all'ultimo in Senato e quindi non c'è stata la possibilità di un approfondimento adeguato neanche in 1a Commissione, come spesso purtroppo accade: questo è un altro annoso problema della nostra democrazia. Però, abbiamo parlato approfonditamente dalla questione del voto dei fuorisede, con questa sperimentazione che non è stata riconfermata anche per le tornate di quest'anno, in particolare per i referendum.

Il sottosegretario Wanda Ferro, che ringrazio, ha spiegato in modo dettagliato nella sua replica il motivo per cui non ci sono stati i tempi tecnici. Quindi, da parte del Governo abbiamo ricevuto una spiegazione, ma anche il Parlamento ha avuto la possibilità di avere una spiegazione dettagliata.

Entriamo qui nel merito del punto politico di questo provvedimento, perché proprio in questa occasione sono richiamate disposizioni che risalgono allo scorso anno, quando è stato proprio il Comitato per la legislazione del Senato della Repubblica a chiedere e ottenere che vi fosse l'obbligo di una relazione al Parlamento sulle risultanze di questa sperimentazione con dei dati tecnici e puntuali.

Questa relazione al Parlamento, che immagino pochi di noi abbiamo letto nella sua completezza perché è un tomo abbastanza voluminoso, è stata riassunta in poche pagine ed è stata inviata dal Servizio per la qualità degli atti normativi a tutti i senatori proprio nei giorni scorsi. Tale relazione contiene dati molto interessanti, che non riguardano solamente il numero di cittadini e cittadine che hanno usufruito della possibilità del voto fuori sede, ma operano anche una distinzione, per esempio, sulle motivazioni. Quindi, come ha detto bene il sottosegretario Ferro, siamo attorno ai 60.000 votanti fuorisede che hanno partecipato e hanno utilizzato questa sperimentazione: un po' più della metà, il 58 per cento, per motivi di studio; il 40 per cento circa per motivi di lavoro e solo l'1,1 per cento per cure mediche. Le Regioni in cui c'è stata più affluenza dei fuorisede sono state la Lombardia, l'Emilia-Romagna, il Piemonte e il Lazio.

Grazie a questa relazione, chiesta proprio dal Comitato per la legislazione di cui mi onoro in questo anno di essere Presidente, abbiamo cominciato a notare anche che ci sono delle criticità che devono essere risolte prima di pensare a un'altra sperimentazione fatta in modo diverso o, meglio ancora, a fare una legge di questo tipo che renda strutturale la possibilità di voto fuori sede. La legge, ad esempio, ha previsto la possibilità, non l'obbligo, per i Comuni di fare delle liste elettorali speciali: tanti Comuni, nonostante ci fossero anche casi in cui si superassero le 800 unità di votanti nello stesso Comune, non hanno ritenuto opportuno fare liste speciali. Questo in sé potrebbe non rappresentare un grosso problema, ma in realtà lo è, perché poi non si riesce a fare il monitoraggio e a comprendere esattamente come sono state suddivise le votazioni nelle varie sezioni.

Viste tutte queste criticità - non voglio entrare troppo nel dettaglio, perché ne ha parlato molto bene il sottosegretario Ferro - di certo, se si vuole arrivare a regime con questa legge, bisogna pensare che si possa votare fuori sede per tutte le elezioni, non solo per i referendum. In questo caso, però, ci sarebbero altri problemi applicativi: per esempio, il fatto che nel nostro Paese abbiamo circa, se non erro, 221 diversi tipi di schede elettorali per le elezioni politiche. Capite bene che questo potrebbe creare dei problemi, sia a livello di segretezza del voto che a livello di certezza dello scrutinio. Qui poi entriamo in altri tecnicismi.

In questo provvedimento c'è però un'altra cosa particolare: il fatto che alla Camera è stato approvato un emendamento che prevede che, anche per il 2026, in caso di elezioni amministrative comunali ci sia la possibilità di avere un quorum abbassato dal 50 al 40 per cento in caso di lista unica con lo scomputo dagli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). Chi è qui dalla scorsa legislatura, ma basterebbe anche solo da questa, sa perfettamente che esiste un disegno di legge, che è stato votato all'unanimità dall'Assemblea del Senato, che è stato ripresentato con procedura abbreviata all'inizio di questa legislatura, perché c'era già un provvedimento identico nella scorsa legislatura, con primo firmatario il senatore Luigi Augussori, che era già stato votato dal Senato e che era già arrivato

alla Camera: quindi procedura abbreviata, subito depositato nel 2019, è stato votato dall'Assemblea del Senato nel 2021; passato alla Camera, è stato votato nella competente Commissione il 28 febbraio 2024 ed è fermo, in attesa di arrivare in Assemblea, dove probabilmente c'è un imbuto, con tutta una serie di disegni di legge che non riescono ad essere discussi. Sappiamo infatti che, nonostante gli sforzi di questo Governo - perché questi sforzi ci sono - ci sono ancora tanti, troppi decreti-legge che sottraggono tempo al lavoro sui disegni di legge. Che cosa succede quindi? Per l'ennesima volta, nel 2026 viene inserito…*(Applausi)*. Quando mi applaude l'opposizione mi preoccupo: qui applaude qualcuno? No, bene.

Però è la verità, è la verità. Il Governo ci sta lavorando; si cerca di limitare il numero dei decreti-legge in questa legislatura, però ci sono ancora sicuramente problemi di tempi che fanno sì che, con un disegno di legge presentato nella XVIII legislatura, in attesa dell'ultimo voto alla Camera, si debba ancora inserire in un decreto-legge un emendamento temporaneo, che vale solo per il 2026, per dare la possibilità di abbassare il quorum in caso di lista unica.

A questo punto desidero collegarmi a un ragionamento un po' più ampio, perché sembra che il problema della scarsa affluenza alle urne sia diventato solo quello dei fuorisede - che, per carità, avrebbero tutto il diritto di votare - che non possono votare quest'anno. Credo che il problema della scarsa affluenza alle urne sia certamente in parte da superare grazie al voto dei fuorisede: secondo le stime del 2018 - quindi da attualizzare - circa 5 milioni, quindi solo l'1,21 per cento degli aventi diritto ha utilizzato la possibilità della sperimentazione lo scorso anno.

Tuttavia, se facciamo un ragionamento un po' più ampio - e abbiamo dibattuto di questo proprio nel mese di gennaio a un convegno congiunto tra Camera e Senato del Comitato alla presenza dal ministro Ciriani - dobbiamo riflettere sul fatto che forse è proprio il ruolo del Parlamento ad aver bisogno di essere rinvigorito. Infatti, se pensiamo alle percentuali di affluenza alle urne nella storia dal dopoguerra, ci rendiamo conto che è proprio quando il Parlamento ha cominciato a perdere il suo potere che l'affluenza alle urne ha cominciato, pian piano, a diminuire. *(Applausi)*. Abbiamo un crollo totale, iniziato dopo il 2011 con il Governo Monti, quindi con un Governo tecnico, forse perché i cittadini hanno cominciato a pensare che è inutile votare, perché tanto o decidono i mercati o decide l'Europa e quando si vota qualcuno poi viene mandato a casa perché dall'alto vengono imposte altre decisioni. Arriviamo al minimo di affluenza alle urne, al 63,9 per cento, nel 2022. Forse non basta dare il voto ai fuorisede per riavvicinare i cittadini alla politica.

Vi invito a fare delle riflessioni sui documenti che sono arrivati anche a noi sul voto dei fuorisede, ma anche sulla documentazione relativa all'indagine conoscitiva che è stata fatta dal Comitato per la legislazione di Camera e Senato sulla decretazione d'urgenza e sulla qualità della legislazione: forse siamo noi che dobbiamo, per primi, fare attenzione alle dinamiche parlamentari, da una parte considerando e comprendendo che ci sono delle urgenze che il nostro Governo deve affrontare velocemente, dall'altra parte, però, avviando un confronto un po' più costruttivo e non facendo credere alla gente che ci ascolta che il problema principale della scarsa affluenza è che non è stata reiterata la sperimentazione del voto ai fuorisede. Dobbiamo lavorare un po' di più e tutti assieme. *(Applausi)*.

PARRINI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI *(PD-IDP)*. Signora Presidente, ringrazio per la presenza la rappresentante del Governo, che ha seguito tutti i lavori su questo provvedimento in Commissione.

Il disegno di legge di conversione del cosiddetto decreto-legge elezioni contiene una scelta infelice (la definirei così), una scelta molto grave, che dà un pugno in faccia a 5 milioni di cittadini italiani che, per ragioni di studio, di lavoro o di salute, si trovano lontani dal proprio luogo di residenza e che non potranno esercitare il diritto di voto, come invece è stato possibile nelle elezioni europee del 2024 e come è stato possibile in occasione dei referendum sui temi del lavoro nel 2025.

È una scelta grave perché ha questo contenuto, ma anche per le spiegazioni, anzi per le mancate spiegazioni, che la maggioranza e il Governo hanno fornito durante il dibattito in Commissione e anche oggi, durante la discussione in Assemblea, sul perché si arriva a fare questo vero e proprio furto di democrazia, questo tradimento dei diritti civili di così tanti italiani. Vorrei soffermarmi un attimo

proprio sulla narrativa governativa delle motivazioni per cui non si organizza la votazione per i fuorisede in questo turno elettorale, che - voglio precisarlo - è, tra tutti gli ultimi, il più importante, perché è un referendum costituzionale; sarebbe giusto porsi il problema del diritto di voto dei fuorisede sempre, ma tanto più dovremmo porci questo problema quando si parla di una consultazione elettorale che chiede al popolo italiano di respingere o di confermare una riforma che stravolge una parte importante della nostra Costituzione, quella sull'ordinamento giudiziario, e che modifica sette articoli della nostra Costituzione. Le motivazioni che sono state portate nel dibattito strappano un sorriso, spingono quasi a non credere a quello che le nostre orecchie sentono.

Si è detto che questo è stato un atto tecnico obbligato.

Ma quale atto tecnico obbligato? Questa è stata una scelta politica profondamente meditata. Voi avete deciso che queste persone non dovevano votare e avete fatto tutto il possibile perché non votassero.

Si dice che, con il referendum convocato per il 22 e 23 marzo, non c'è il tempo per gli adempimenti tecnici. E chi ha deciso che il referendum si tenesse il 22 e il 23 marzo e non il 29 marzo o dieci giorni dopo, come si sarebbe potuto perfettamente fare? L'ha deciso il destino cinico e baro? È una scelta che ci è piovuta dal cielo? No, è stata una scelta politica e se aveste potuto, se non ci fossero state la raccolta di firme e la mobilitazione di oltre mezzo milione di cittadini, avreste imposto la data del 1° marzo per il referendum. Lo avete dichiarato fino alla noia. Pertanto, la spiegazione per cui non ci sono i tempi tecnici non regge, perché la scelta di fare il referendum il 22 marzo è politica.

Non regge, poi, per un'altra ragione che voglio dire con molta franchezza e anche con un certo vigore. Voi del centrodestra siete la maggioranza, la parte politica, e il Governo ad aver fatto più decreti-legge nella storia recente di questo Paese. Credo che siamo a oltre 120 decreti-legge da quando è iniziato il mandato del Governo Meloni. Ripeto: oltre 120. Avete decretato su tutto: sulle emergenze vere e su quelle false, più su quelle false che su quelle vere. Potevate inserire nel decreto-legge la norma sui fuorisede. Quando un problema vi va di risolverlo e lo ritenete importante, non esitate a ricorrere allo strumento del decreto-legge. *(Applausi)*. In questo caso non vi è passato nemmeno per l'anticamera del cervello. Il decreto-legge che convertiamo è del 27 dicembre, se non vado errato, e perché nel testo originario del decreto-legge non c'è la norma sui fuorisede? Perché fin dall'inizio c'era il progetto di escludere questi italiani dal diritto di voto.

Ho sentito poi un'altra spiegazione che, dal punto di vista del carattere provocatorio, le batte tutte. Si è detto che ci vuole una legge, ma come mai non c'è una legge sul diritto di voto ai fuorisede in questo Paese? Per colpa del destino cinico e baro, per una sfortuna enorme, perché è successo qualcosa che ha fatto arrivare un asteroide sull'Italia? No, in Italia una legge sul diritto di voto dei fuorisede, 5 milioni di persone che per studio, lavoro o salute sono lontane dal loro luogo di residenza, non c'è perché c'è un ostruzionismo insistito e sfacciato della destra contro tutte le iniziative per approvare questa legge. *(Applausi)*. Smettete di prendere in giro i cittadini con spiegazioni false che non stanno in piedi.

Le motivazioni sono veramente non sostenibili. Io preferirei, anzi non preferirei perché quello che preferisco io conta poco, ma al posto vostro starei in silenzio: abbiamo deciso così ed è così. Infatti, se solo cominciate a spiegare perché lo avete deciso, peggiorate la situazione e anche la vostra reputazione presso questa fascia di elettorato italiano che avrebbe tutto il diritto di essere agevolata nell'esercizio del diritto di voto. Sappiamo chi sono queste persone: persone che spesso non hanno i soldi per affrontare i costi del rientro nel luogo di residenza, le più deboli e in gran parte residenti e concentrate nel Mezzogiorno. È proprio brutto quello che voi avete deciso.

Mi sia consentita un'ultima osservazione. Questa decisione merita di essere criticata aspramente perché arriva in un momento nel quale si fanno tanti dibattiti sulla crescita dell'astensionismo, in questo Paese e non solo. Veniamo da elezioni politiche, le ultime, in cui c'è stato un crollo dell'affluenza di 9 punti e si è arrivati al 64 per cento; veniamo da elezioni regionali in cui non si è raggiunto il 50 per cento e da elezioni comunali in cui a malapena si è recato alle urne un avente diritto su due.

In un contesto del genere, il messaggio che la maggioranza del Parlamento manda agli italiani è che, invece di favorire l'esercizio del diritto di voto, invece di fare tutto il possibile per agevolare l'esercizio del diritto di voto, si fa tutto il possibile, con vari stratagemmi e con molti pretesti, per ostacolarlo. Questa non è una cosa accettabile ed è una cosa abbastanza vergognosa. *(Applausi)*.

LISEI *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LISEI *(FdI)*. Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Ferro che ci ha seguito nei lavori di Commissione. Ringrazio altresì il nostro relatore, senatore Della Porta, e il Presidente della Commissione. In realtà, pensavo che si parlasse del decreto elezioni, invece mi sembra che si sia parlato un po' di tutto: siamo un po', come sempre, al free speech. *(Brusìo).* Mi sembra che qualcuno abbia parlato del referendum, che qualcuno abbia parlato di altro e che ognuno parli di quello che vuole. *(Commenti. Applausi)*. Invece ho visto che gli interventi dei colleghi di maggioranza e anche la replica del Sottosegretario hanno illustrato in maniera molto esaustiva il contenuto di questo provvedimento, entrando anche nel tecnico, spiegando in maniera molto puntuale e precisa come questo decreto-legge in realtà contenga una serie di misure e di disposizioni utili a favorire la partecipazione al voto ed utili anche a ristorare le tante persone che garantiscono il diritto di voto.
Qui ho sentito anche affermazioni oggettivamente imbarazzanti e false sul fatto che si vuole impedire di votare a qualcuno e che impediamo di votare a qualcuno. Ad ogni buon conto, i miei colleghi hanno spiegato, meglio di quanto potrei fare io, come innanzitutto con questo decreto-legge variamo nuovamente un provvedimento che qualcuno che ci tiene tanto al recupero dell'astensionismo in passato non ha mai pensato di fare, volto a ripristinare la possibilità di votare in due giornate anziché in una. *(Applausi)*. Questo Governo lo ha ripristinato per molte delle elezioni e mi dispiace che qualcuno in passato non ci abbia pensato. Questo Governo ha pensato di intervenire, come è stato ricordato, sulla semplificazione del voto nei Comuni sotto i 15.000 abitanti; ha pensato ed è intervenuto sulla semplificazione e sulla regolamentazione del voto degli elettori iscritti all'AIRE e ha pensato alla rivalutazione del compenso degli scrutatori e dei presidenti di seggio, che sono sempre più difficili da trovare, ma che sono una componente essenziale del voto.

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 16,17)

(*Segue* LISEI). Fra gli interventi dell'opposizione questo è sparito, perché ci si è concentrati prevalentemente sul tema del voto ai fuorisede.
Ne ho sentite tante, ma oggettivamente l'ultima è quella che mi lascia un po' più imbarazzato, ovvero: perché non c'è una legge sul voto ai fuorisede e come mai non c'è una legge sul voto ai fuorisede? Me la serve su un piatto d'argento, e mi rivolgo al senatore Parrini per il tramite del Presidente: perché la sinistra è stata incapace, quando governava, di proporre una legge sul voto ai fuorisede. *(Applausi. Commenti)*. Non solo non siete stati capaci di fare una legge, ma non siete neanche stati capaci di fare la sperimentazione, perché quando l'ex senatore Parrini parla del voto ai fuorisede… *(Commenti. Applausi).*
PRESIDENTE. Senatrice Pirro, sono arrivato e lei mi saluta; anche lei senatore Parrini, lasciate che il senatore Lisei esprima le sue opinioni. *(Commenti).* No, non ci sono argomenti perché uno possa disturbare un oratore. Ci pensa il Presidente, se va oltre.
LISEI *(FdI)*. Non c'è una legge sul voto ai fuorisede perché siete stati incapaci, durante i vostri Governi, di farla. *(Applausi)*. Forse non vi interessava nulla del voto ai fuorisede. *(Commenti).*
PRESIDENTE. Senatore, si fermi un attimo.
Mi pare qualche volta di avere sentito argomenti che contestano al Governo di non essere capace di fare qualcosa. Si potrà contestare anche ai precedenti Governi di non aver fatto qualcosa?
Prosegua, senatore Lisei. Vi prego di lasciar continuare l'oratore.
LISEI *(FdI)*. Ho sentito anche dire che abbiamo votato nel 2024 e nel 2025, ma non ho sentito dire perché abbiamo votato, né che i fuorisede hanno votato nel 2024 e il 2025 per la prima volta nella storia della Repubblica italiana. Vi brucia dire che questo Governo ha introdotto la sperimentazione? *(Applausi)*. Vi brucia dire la verità e dire che noi per primi abbiamo introdotto la sperimentazione del voto ai fuorisede *(Applausi)* e siamo riusciti a fare quello che voi non siete riusciti a fare? *(Commenti)*.
Allora, qual è il senso del voto ai fuorisede, che è giusto, ed è il motivo per il quale questo Governo lo ha introdotto? Il senso, certamente, è quello di recuperare quote di astensionismo e agevolare non soltanto gli studenti, perché in una prima fase abbiamo introdotto gli studenti e poi i lavoratori; il senso è recuperare quell'astensione e certamente facilitare quelle persone nell'andare a votare, persone alle

quali non è precluso il voto, come raccontate qua, ma che hanno più disagio nel caso in cui debbano tornare a casa. Lo dico a qualche collega che ne ha fatto addirittura una questione meridionalista: dite che ce l'abbiamo con il Meridione, parlate di Meridione e dite che non li vogliamo far votare, come se il voto ai fuorisede o ai lavoratori fuori sede fosse una politica di crescita del Meridione. *(Commenti)*. Vi faccio presente che questo Governo ha aumentato i posti di lavoro nel Meridione, che questo Governo ha aumentato il PIL nel Meridione. *(Applausi)*. Quelle sono politiche per la crescita del Meridione, non consentire al popolo meridionale di rimanere al Nord. *(Commenti)*.

È giusto che riportiamo ai numeri reali la sperimentazione.

PRESIDENTE. Vi prego, non è un tema di così calda contestazione. Prosegua, senatore Lisei, e si avvii alla conclusione.

LISEI *(FdI)*. La sperimentazione ci ha detto che nel 2025 hanno votato 60.000 persone su 5 milioni di aventi diritto al voto fuori sede: 60.000 persone sono l'1,2 per cento di quelli che avrebbero potuto votare fuori sede, ma hanno scelto di votare nel proprio seggio. Visto che parliamo di recupero dell'astensione e di quanto sia importante il voto sul recupero dell'astensione, 60.000 persone su 52 milioni di aventi diritto sono un recupero dell'astensione pari allo 0,11 per cento degli aventi diritto al voto. *(Applausi)*. Questo non per sminuire l'importanza del voto ai fuorisede, ma per dare il giusto peso alla necessità di renderlo effettivo e per capire, tramite i prossimi provvedimenti e i dati statistici, quanto effettivamente è necessario e come magari renderlo più performante.

Dopodiché, ho sentito anche cose inesatte. Invito il sottosegretario Ferro a prendere come consulente qualche collega dell'opposizione, perché quando il senatore De Cristofaro ci spiegherà com'è possibile far votare prima, quando ancora non c'è neanche il decreto che stabilisce le elezioni, quindi come far votare i residenti non in quel paese addirittura prima che esca il decreto delle elezioni, noi lo raccoglieremo. Lui voleva già farli votare quando ancora eravamo qui a votare la modifica della riforma che sarà sottoposta al referendum, ma noi siamo aperti a raccogliere tutti i suggerimenti, quindi anche la fantasia amministrativa delle opposizioni l'ascoltiamo sempre ben volentieri.

La cosa che più lascia oggettivamente perplessi e che è stata anche qui evocata più volte dagli interventi dell'opposizione è che noi avremmo paura del voto. Siamo terrorizzati dal voto, siamo qui che tremiamo all'idea di andare a votare. Vorrei sommessamente ricordare che non siamo noi che per anni abbiamo fatto di tutto per impedire agli italiani di votare. Non eravamo noi nei Governi tecnici, nei Governi papocchio, nei Governi improvvisati *(Applausi)*, impedendo agli italiani di tornare a votare. *(Commenti)*. Non siamo noi che abbiamo tentato in tutti i modi di rinviare il voto sul referendum.

Ci avete provato voi a rinviare in tutti i modi la data del voto, non noi. *(Applausi)*.

Ora voi dite - e a noi fa sempre piacere quando vi sentite rinvigoriti - che il no sta recuperando. I sondaggi ci dicono che il no… *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Basta, colleghi! Non è immaginabile che ogni frase possa subire una contestazione irrituale. Prego, senatore Lisei, si avvii a concludere, perché ha poco più di un minuto.

LISEI *(FdI)*. Mi hanno fatto perdere il filo del discorso, ma forse questo è l'obiettivo. *(Applausi)*.

Vi vedo rinvigoriti e ci fa piacere. Questo mi conferma che voi non avete tanta preoccupazione per l'astensione, ma avete più preoccupazione per recuperare voti, perché pensate che forse con i fuorisede si potrebbe recuperare qualche voto. A noi fa piacere che siate rinvigoriti. Capisco che avete necessità di più tempo per recuperare. *(Commenti)*.

PRESIDENTE.Senatore Lisei, resti in tema, prego, e si rivolga a me.

LISEI *(FdI)*. Visto che c'è tanta passione per i sondaggi da parte dell'opposizione, signor Presidente, le chiedo di spiegare loro che non abbiamo paura del voto, per una semplice ragione: siamo il primo Governo della storia che dopo tre anni aumenta nei consensi, Siamo il primo Governo per il quale la fiducia degli italiani nel Presidente del Consiglio è cresciuta. *(Applausi)*. Quindi state tranquilli che, se c'è qualcuno che non ha paura del voto, è da questa parte. Quello che vi suggeriamo, prima di votare contro la conversione in legge di questo decreto-legge, è di prendere uno specchio e guardare chi forse ha paura di andare a votare. Non certo noi, ed è per questo che voteremo a favore di questo provvedimento. *(Applausi)*.

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Enzo Ferrari» di Roma e dell'Istituto comprensivo «Matteo Maria Boiardo» di Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, che stanno assistendo ai nostri lavori. Vi abbiamo fatto assistere a un dibattito caldo, cari ragazzi che siete venuti a trovarci, che è frutto della libertà di confronto democratico che c'è in quest'Aula. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1785 (ore 16,26)

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Sulla scomparsa di Salvatore Mazzaracchio

PRESIDENTE. Poiché il primo intervento riguarda la commemorazione del senatore Salvatore Mazzaracchio, prego chi deve uscire di farlo subito, affinché la commemorazione avvenga ordinatamente. Mi unisco alla commemorazione dell'ex collega Salvatore Mazzaracchio e lascio il posto alla vice presidente Ronzulli.

Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 16,27)

MELCHIORRE *(FdI)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MELCHIORRE *(FdI)*. Signor Presidente, ricordare oggi Salvatore Mazzaracchio significa rendere omaggio a una figura che ha contribuito in modo significativo alla nascita e al consolidamento del centrodestra in Puglia e nel nostro Paese. Arrivò a Bari nel 1994, proveniente da un paese della provincia di Potenza, assumendo l'incarico di vice coordinatore regionale di Forza Italia e inserendosi rapidamente nel tessuto politico e istituzionale pugliese.
Insieme a Guido Viceconte e a Pinuccio Tatarella partecipò alla costruzione del centrodestra nell'ottica dell'"oltre il polo", con una visione politica capace di guardare oltre gli schieramenti tradizionali e di radicarsi nei territori.
Nel suo percorso istituzionale ha ricoperto incarichi di grande responsabilità, come quello di assessore alle attività produttive del Comune di Bari. Sono stato anch'io suo giovane collega all'epoca - lui era il più anziano ed io ero il più giovane - nella Giunta di centrodestra guidata da Di Cagno Abbrescia, dove lavorò con attenzione allo sviluppo economico locale.
Successivamente eletto in Regione Puglia, nel 2000, fu nominato assessore alla sanità nella Giunta guidata da Raffaele Fitto, affrontando uno dei settori più delicati dell'amministrazione pubblica con senso del dovere e competenza.
Nel 2006 fu eletto alla Camera dei deputati con Forza Italia, occupandosi ancora una volta dei temi della sanità. All'epoca era anche collega di banco del nostro capogruppo Lucio Malan, se non ricordo male. In quella legislatura fece parte della Commissione affari sociali e della Commissione parlamentare d'inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali, contribuendo con serietà a un lavoro di grande rilevanza istituzionale.
Eletto al Senato della Repubblica nel 2008, svolse il proprio mandato all'interno delle Commissioni bilancio, agricoltura e lavoro, oltre a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, confermando una costante attenzione ai temi della sostenibilità e della qualità dei servizi pubblici essenziali.
La sua esperienza politica resta legata a un'idea di servizio pubblico esercitato con sobrietà, coerenza e rispetto delle istituzioni. Alla sua famiglia, ai suoi amici e a quanti lo hanno conosciuto e stimato, desidero esprimere il mio più sincero cordoglio anche a nome del Gruppo Fratelli d'Italia. *(Applausi)*.
DAMIANI *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DAMIANI *(FI-BP-PPE)*. Signora Presidente, colleghi senatori, il 6 febbraio ci ha lasciato Salvatore Mazzaracchio, che, come sappiamo tutti quanti noi che lo abbiamo conosciuto in quest'Aula del Senato, ancora fino a poche settimane fa frequentava questi luoghi: veniva in buvette, frequentava la

sala stampa, interveniva e ci salutava. Io l'ho incontrato poco prima delle elezioni regionali in Puglia, quindi qualche tempo fa. Si soffermava sempre a parlare con noi, dispensando consigli.

Anche io lo ricordo da quando ero giovanissimo. Ero infatti un ragazzino nel 1994, quando in Puglia, insieme con Pinuccio Tatarella, non soltanto si costruiva il centrodestra con il progetto Oltre il Polo, ma si vincevano le prime elezioni amministrative e anche le elezioni regionali e politiche. C'era appunto un gruppo di lucani, tra cui Guido Viceconte e Salvatore Mazzaracchio, che costruivano l'altro pilastro del centrodestra: oltre ad Alleanza Nazionale in Puglia, grazie a Pinuccio Tatarella, Salvatore Mazzaracchio ricopriva appunto il ruolo di vice coordinatore regionale di Forza Italia.

Con lui sono iniziate tutte quelle esperienze che hanno visto la sua presenza in Regione, oltre a due legislature fatte una alla Camera e una al Senato. È stato assessore alla sanità in Puglia, quindi si è sempre interessato di sanità, ma io lo voglio ricordare con uno dei tanti aneddoti simpatici con i colleghi che frequentava. Aveva tempi che erano tipici della politica di una volta, diversi rispetto ai nostri, che viviamo con frenesia, che corriamo da una Commissione ad un impegno sul territorio. Lui, invece, viveva una politica lenta, con il suo passo lento. Lo ricordiamo a Bari, dove, per fare poche centinaia di metri, voleva essere sempre accompagnato in macchina. Anche qui, leggeva il giornale tranquillamente e ci dispensava consigli, da ultimo anche per le elezioni regionali.

Voglio salutarlo con affetto, perché l'ho incontrato poco tempo fa, e voglio salutare la sua famiglia, chi gli è stato vicino e anche i suoi collaboratori degli anni passati. Noi siamo stati vicino a lui ed ecco perché alla famiglia giungono le condoglianze del Gruppo Forza Italia del Senato. Lo ricordiamo con simpatia e con felicità. Grazie Salvatore. *(Applausi)*.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

PUCCIARELLI *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUCCIARELLI *(LSP-PSd'Az)*. Signora Presidente, dalla rassegna stampa di quanto è accaduto ieri si legge la cronaca del fatto di una minorenne accompagnata dalla propria madre al pronto soccorso in quanto aveva accusato un malore. La ragazzina aveva dolori addominali; durante la visita in pronto soccorso è stato riscontrato che la bambina aveva subito una violenza sessuale ad opera del padre e che era in stato interessante.

Questo è un atto criminoso che pensavo suscitasse lo sdegno da parte di tutti. In realtà oggi, se andiamo a leggere la rassegna stampa, innanzitutto non si riesce neanche a trovare la nazionalità di questa persona, perché solamente un giornale fa riferimento al fatto che sia un uomo del Pakistan. Mi chiedo quindi perché tutte quelle femministe, che di fatto si scandalizzano per altre situazioni che magari riguardano le donne italiane, tacciano su questi episodi; sono episodi che, ripeto, accadono in Italia troppo spesso quasi nell'indifferenza di tutti noi e anche nell'indifferenza di questa Assemblea.

Considerato che molto probabilmente questa famiglia proviene da un luogo in cui vi è una cultura radicalizzata, che quasi sicuramente la madre sarà una di quelle donne che viaggiano con il burqa nelle nostre città e che sicuramente sarà una famiglia dove le donne sono segregate in casa, mi chiedo che fine farà oggi questa bambina in stato interessante, con il padre in carcere. Chi si occuperà di quella famiglia?

Ecco, è su questo che ci si deve confrontare: su quali sono le iniziative da intraprendere, perché è vero che noi garantiamo i diritti di tutti, è giusto che sia così, ma dobbiamo pretendere allo stesso modo che chi viene in Italia rispetti il dovere di osservare le nostre leggi e che le donne che vengono in Italia abbiano le stesse garanzie di poter vivere liberamente la propria vita, come deve essere in un Paese civile. Fino a quando non riusciremo a garantire questo, significa che avremo fallito, in modo particolare nell'integrazione. *(Applausi)*.

VERINI *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERINI *(PD-IDP)*. Signora Presidente, Cuba è allo stremo, sta morendo nell'indifferenza del mondo. Non possiamo permetterlo, come non possiamo permetterci di ignorare le tragedie solo perché non le vediamo in televisione, tanto più come Italia. Abbiamo un debito di riconoscenza nei confronti di Cuba: sono state proprio alcune Regioni italiane - il Veneto, la Calabria - a chiedere e ottenere aiuto da

medici e sanitari cubani per far fronte a emergenze della nostra sanità.
Da tanto tempo questo Paese è in grave difficoltà economica e sociale, anche per i fallimenti di quel regime che, dai tempi della rivoluzione contro il regime coloniale e corrotto di Fulgencio Batista, non è stato certo un esempio di rispetto dei diritti e della democrazia, che ha violato. Non è di questo, però, che vogliamo parlare.
Cuba è in crisi anche per decenni di blocco economico e commerciale da parte degli Stati Uniti, dagli anni della rivoluzione, della crisi dei missili e della Baia dei Porci. Oggi Trump non può invadere questo Paese, costerebbe troppo in termini militari e politici, ma lo vuole uccidere usando lo strangolamento energetico.
A L'Avana ci sono 10-12 ore al giorno di blackout e nel resto del Paese si arriva a 18-20. Gli aerei non possono più atterrare, non possono più fare rifornimento a terra; mancano generi di prima necessità, i medicinali non si trovano, eppure la sanità cubana era una di quelle cose che lì funzionavano. Il turismo è morto, non quello sessuale, una vergogna praticata da uomini bianchi agiati di Paesi ricchi.
Parlo del turismo di chi voleva visitare Cuba per il mare di Varadero, per la bellezza dell'Avana, sulle tracce di Hemingway, della sua *bodeguita*, per la musica dei Buena Vista Social Club e anche sulle tracce di una rivoluzione cui prese parte, con Fidel Castro, anche Ernesto Che Guevara.
Trump usa, anche in questo caso, il mantra della sicurezza: è una di quelle balle che questa minaccia vivente per gli Stati Uniti e per il mondo diffonde per motivare i suoi assalti all'ordine internazionale; la sua visione del mondo fondata sulla forza e non sul dialogo.
Cuba non è una minaccia militare per gli Stati Uniti. Colpire Cuba non serve a rendere l'America più sicura. È un messaggio al mondo: il diritto internazionale è un'opzione. Quando serve? Mai. Si distrugge. Il multilateralismo è un fastidio, la cooperazione è debolezza; è una visione che non costruisce stabilità ma rancore.
Per questo chiediamo che l'Italia e anche l'Europa dicano qualcosa. Basta con questo strangolamento. Dica qualcosa il Governo, parli il Ministro degli esteri e si promuovano subito interventi umanitari, per aiutare non un regime, ma un Paese e le persone che a Cuba vivono davvero allo stremo delle proprie forze. *(Applausi)*.
FREGOLENT *(IV-C-RE)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FREGOLENT *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, è di questi giorni la notizia che l'azienda farmaceutica americana Eli Lilly se ne andrà dall'Italia. Dopo aver fatto un investimento cospicuo e generoso a Sesto Fiorentino, ha detto che quello sarà l'ultimo fatto nel nostro Paese e che il nostro Paese non attrae, per la lunghezza burocratica e per l'incapacità di dare risposte all'industria, anche se importante come quella farmaceutica, dato che salva vite umane.
Sono 429 le aziende che quest'anno hanno visto chiudere i loro battenti o trasferire la proprietà. Eppure, in quest'Aula, in questi giorni, abbiamo parlato di temi importantissimi, come i cammini, c'è stato il blocco di una legge sullo sport, oggi abbiamo parlato del voto per il referendum, la prossima settimana sarà dedicata al lavoro delle Commissioni. Oggi Confindustria chiede che sia varato il decreto-legge bollette e che si approvi il decreto attuativo sull'iperammortamento. Nulla di tutto questo è previsto nell'agenda. Pare che il primo pensiero della premier Meloni sia la scaletta di Sanremo, piuttosto che risolvere i problemi degli italiani. *(Applausi)*.
Per questo noi chiediamo al ministro Urso di venire in Aula a relazionare su quello che lui intende fare per Made in Italy 2030. Io non so se le aziende italiane riusciranno a resistere, con il caro energia, con il caro bollette, con i dazi di Trump e con un'assenza di politica fino al 2030, ma così lui l'ha chiamato: Made in Italy 2030. Vorremmo sapere che cosa c'è oltre il titolo, che cosa prevede per il rilancio della nostra industria. Intanto le nostre aziende chiudono, quelle straniere non investono in Italia e noi ci occupiamo dei comici di Sanremo. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Senatrice Fregolent, ricordo a me stessa e all'Assemblea che le informative le chiede il suo Capogruppo in Conferenza dei Capigruppo. Ecco perché non è in agenda. Prendiamo nota, ma dica anche al suo Capogruppo di fare richiesta in Conferenza dei Capigruppo per quanto riguarda le informative dei Ministri.

ALOISIO *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ALOISIO *(M5S)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, riprendo a parlare di sanità. L'ultimo rapporto del Gruppo italiano per la medicina basata sulle evidenze (GIMBE), pubblicato il 3 febbraio 2026, ci consegna una fotografia impietosa della piattaforma nazionale delle liste di attesa, introdotta dal disegno di legge n. 73 del 2024. Nelle intenzioni del Governo doveva essere uno strumento di trasparenza, di controllo ed efficienza, ma rischia di trasformarsi in un cumulo di promesse non mantenute. Ma qual è il problema? Se guardiamo ai numeri, la situazione è tutt'altro che rassicurante. I tassi di accettazione della prima visita sono assolutamente insufficienti: solo il 39 per cento per gli esami diagnostici e il 34 per cento per le visite specialistiche. È evidente che una parte significativa dei cittadini non riesce ad accedere alle prestazioni entro i tempi previsti e ricorre a visite private. Tutto ciò è inaccettabile.
Inoltre, bisogna denunciare che, sui tempi di attesa, queste piattaforme si fondano su indicatori che non sono comprensibili ai cittadini e sono difficili da interpretare per chi non è specialista, così è lunghissima la coda di pazienti che rinunciano e pagano di tasca propria.
A questo si aggiunge l'assenza di indicazioni su come presentare segnalazioni o richiedere tutela. Ciò costituisce una lacuna normativa e operativa che impatta sui diritti dei cittadini. La mancanza di una guida operativa su come agire quando i tempi massimi non vengono rispettati è una lacuna che rischia di calpestare l'articolo 32 della Costituzione e i principi di universalità e uguale accesso al Servizio sanitario nazionale.
Certamente è indispensabile un'integrazione reale tra pubblico, privato accreditato e intramoenia, ma è quanto mai necessario che questa rete venga incardinata lungo il solco di una sanità pubblica equa ed universale.
Signora Presidente, per mezzo suo mi rivolgo alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni: chiediamo al Governo di assumere subito azioni concrete entro scadenze trasparenti, affinché questa piattaforma venga sostituita da un'altra che possa essere una guida utile ai cittadini e che garantisca un'integrazione tra i diversi attori della sanità, cosicché la sanità non sia più un miraggio. Invitiamo quindi questa maggioranza a consolidare la trasparenza, a definire standard e indicatori chiari e universalmente comprensibili e a garantire tempi certi per l'avvio e l'operatività di tutte le componenti previste dal provvedimento sulle liste d'attesa, con particolare attenzione al completamento dei decreti attuativi. È dovere della politica rimettere in discussione questa impostazione, correggere la rotta e restituire ai cittadini la fiducia che meritano: una sanità pubblica efficiente, tempestiva, chiara, facile da capire e capace di proteggere chiunque, ovunque, in ogni angolo del Paese. *(Applausi)*.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 12 febbraio 2026

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 12 febbraio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:
(Vedi ordine del giorno)
La seduta è tolta *(ore 16,46)*.
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026 (**1785**)
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 1.
1. Il decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali

e referendarie dell'anno 2026, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

_____

N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1

ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

All'articolo 1:

al comma 2, le parole: « spettano, gli » *sono sostituite dalle seguenti:* « spettano gli » *e le parole:* « lett. *a)* e *c)* » *sono sostituite dalle seguenti:* « lettere *a)* e *c)* »;

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « i compensi » *sono inserite le seguenti:* « dei componenti »;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis.* In caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2026, di consultazioni referendarie di cui all'articolo 138 della Costituzione e di un turno di votazione delle elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, la composizione degli uffici elettorali di sezione interessati all'abbinamento è determinata dalla normativa per le elezioni amministrative. Si applicano le disposizioni previste per i *referendum* relativamente ai compensi dei componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, ferma restando l'entità delle maggiorazioni previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 13 marzo 1980, n. 70. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle consultazioni referendarie e successivamente, senza interruzioni, a quello relativo alle elezioni amministrative »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, il Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è incrementato di 6.117.690 euro per l'anno 2026. Ai conseguenti oneri, pari a 6.117.690 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 6.107.690 euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 10.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« Art. 1-*bis*. - *(Disposizioni per la validità delle elezioni amministrative che si svolgono nell'anno 2026 nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti in caso di ammissione di una sola lista)* - 1. Limitatamente all'anno 2026, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 71, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero che non abbiano esercitato il diritto di voto ».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Disposizioni per il prolungamento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e

referendarie relative all'anno 2026 e per il loro eventuale abbinamento)

1. Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2026 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

2. In ragione del prolungamento delle operazioni di votazione di cui al comma 1, ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spettano gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 4 e 5, lettere *a)* e *c)*, della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentati del 15 per cento, ferme restando le maggiorazioni previste per la contemporanea effettuazione di più consultazioni.

3. In caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2026, di consultazioni referendarie ed elezioni suppletive in collegi uninominali della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche suppletive relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi dei componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle consultazioni referendarie e successivamente, senza interruzioni, a quello relativo alle elezioni politiche suppletive.

4. In caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2026, di elezioni suppletive in collegi uninominali della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica e di un turno di elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio delle elezioni suppletive e successivamente, senza interruzioni, a quelle relative alle elezioni amministrative. Lo scrutinio relativo alle elezioni circoscrizionali è rinviato alle ore 9 del martedì.

4-*bis*. In caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2026, di consultazioni referendarie di cui all'articolo 138 della Costituzione e di un turno di votazione delle elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, la composizione degli uffici elettorali di sezione interessati all'abbinamento è determinata dalla normativa per le elezioni amministrative. Si applicano le disposizioni previste per i *referendum* relativamente ai compensi dei componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, ferma restando l'entità delle maggiorazioni previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 13 marzo 1980, n. 70. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle consultazioni referendarie e successivamente, senza interruzioni, a quello relativo alle elezioni amministrative.

5. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, il Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è incrementato di 6.117.690 euro per l'anno 2026. Ai conseguenti oneri, pari a 6.117.690 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 6.107.690 euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 10.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le consultazioni referendarie, relative all'anno 2026, si svolgono contemporaneamente con il

primo turno di votazione delle elezioni amministrative.

Conseguentemente:

al comma 2, sopprimere le parole: "In ragione del prolungamento delle operazioni di votazioni di cui al comma 1,";

alla rubrica, sostituire le parole: "per il prolungamento delle" *con le seguenti*: "in materia di".

1.2

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1.bis. In caso di contemporaneo svolgimento di consultazioni referendarie e di elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, le consultazioni referendarie si svolgono in concomitanza con il primo turno delle elezioni amministrative e per gli adempimenti comuni e per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione si applicano le disposizioni in vigore per i predetti *referendum*.".

1.3

Gaudiano, Maiorino, Cataldi

Improcedibile

Apportare le seguenti modificazioni:

*a) al comma 2 sostituire le parole: "*15 per cento*" con le seguenti: "*20 per cento*";*

b) al comma 5, ovunque ricorra, sostituire le parole: "6.117.690 euro" *con le seguenti*: "8.156.820 euro";

c) al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: "6.107.690 euro" *fino al termine del periodo con le seguenti*: "8.143.587 euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 13.233 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno.".

1.4

Musolino

Improponibile

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-*bis*. All'articolo 21-*bis* del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, sostituire le parole "2025 e 2026" con le seguenti "2026 e 2027".

1.5

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-*bis*. Le elezioni per il rinnovo dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali si svolgono il giorno 18 ottobre 2026, anche nel caso in cui siano state già convocate, per le province delle regioni a statuto ordinario che per effetto dell'articolo 1, comma 79, lettera *b)*, della legge 7 aprile 2014, n. 56, devono svolgere le elezioni provinciali tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre del 2026. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in carica anche in caso di decadenza dei sindaci e dei consiglieri comunali dagli organi nei comuni di appartenenza. Resta fermo il termine di novanta giorni per il rinnovo degli organi di governo delle Province non rientranti nella fattispecie richiamata al primo periodo del presente comma."

1.6

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Id. em. 1.5

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-*bis*. Le elezioni per il rinnovo dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali si svolgono il giorno 18 ottobre 2026, anche nel caso in cui siano state già convocate, per le province delle regioni a statuto ordinario che per effetto dell'articolo 1, comma 79, lettera *b)*, della legge 7 aprile 2014, n. 56, devono svolgere le elezioni provinciali tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre del 2026. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in carica anche in caso di decadenza dei sindaci e dei consiglieri comunali dagli organi nei comuni di appartenenza. Resta fermo il termine di novanta giorni per il rinnovo degli organi di governo delle Province non rientranti nella fattispecie richiamata al primo periodo del presente comma.

1.7

Musolino

Id. em. 1.5

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-*bis*. Le elezioni per il rinnovo dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali si svolgono il giorno 18 ottobre 2026, anche nel caso in cui siano state già convocate, per le province delle regioni a statuto ordinario che per effetto dell'articolo 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, devono svolgere le elezioni provinciali tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre del 2026. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in carica anche in caso di decadenza dei sindaci e dei consiglieri comunali dagli organi nei comuni di appartenenza. Resta fermo il termine di novanta giorni per il rinnovo degli organi di governo delle Province non rientranti nella fattispecie richiamata al primo periodo del presente comma.

G1.1

La Commissione

Accolto

Il Senato,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026 è emerso il tema di quanti, per motivo di lavoro, cura o studio si trovano in una città diversa dal luogo di residenza e, pertanto, non riescono ad esercitare il diritto di voto,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, per quanto di sua competenza, di adottare ogni utile iniziativa volta a facilitare quanto prima l'adozione di norme che consentano agli elettori che si trovino in un comune diverso da quello di residenza, di poter partecipare alle competizioni elettorali e referendarie, tenendo anche conto della praticabilità e sostenibilità di eventuali modalità del voto anticipato presidiato.

G1.100

Lisei

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026,

premesso che

in occasione delle Elezioni per il Parlamento europeo del 2024 e dei Referendum abrogativi del 2025 ha trovato applicazione, in via sperimentale, una disciplina per l'esercizio del voto degli elettori "fuori sede";

di tale sperimentazione, il Ministero dell'interno ha rassegnato al Parlamento una dettagliata Relazione, come previsto dal decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27 (*Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025)*, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 2025, n. 72, con l'indicazione analitica e sintetica dei dati di affluenza alle sezioni elettorali speciali e la valutazione dell'impatto delle misure in termini di maggiore partecipazione elettorale, anche in relazione al connesso impegno organizzativo e finanziario;

nel 2024 furono presentate 23.769 istanze di ammissione al voto fuori sede, delle quali 21.699 riguardarono studenti ed elettori domiciliati in una circoscrizione diversa da quelle di residenza;

nel 2025 gli elettori che hanno presentato l'istanza di ammissione al voto "fuori sede" sono stati 67.082, con partecipazione effettiva di circa 59.000;

nella Relazione al Parlamento si suggerisce che, al fine di valutare complessivamente l'impatto delle misure previste nel decreto-legge n. 27/2025 sull'affluenza dei votanti "fuori sede" ai referendum del 2025, è necessario disporre di dati più strutturati ed aggiornati rispetto a quelli riportati nel c.d. "Libro Bianco" sull'astensionismo;

la stima degli elettori fuori sede fissata in circa 4,9 milioni nel Libro Bianco è definita nello stesso documento - che resta un'ottima base di analisi del fenomeno dell'astensionismo e di alcuni possibili rimedi - come elaborazione sperimentale derivata da "segnali amministrativi di lavoro/studio" in province diverse da quelle di residenza sulla base di dati estratti da una molteplicità di banche dati amministrative;

le scelte e le valutazioni del decisore politico nel prosieguo dell'iter parlamentare dei provvedimenti sul voto dei "fuori sede" non possono procedere in maniera efficace in assenza di dati più realistici sulla consistenza quantitativa e territoriale dei "fuori sede",

impegna il Governo:

ad assumere ogni utile iniziativa per il coinvolgimento dell'Istituto Nazionale di Statistica in un'attività censuaria per l'aggiornata definizione del corpo elettorale "fuori sede" per motivi di studio e lavoro, anche grazie alle potenzialità degli strumenti di rilevazione annuale riferibili al Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.

G1.2

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Respinto

Il Senato,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026 è emerso il tema di quanti, per motivo di studio si trovano in una città diversa dal luogo di residenza e, pertanto, non riescono ad esercitare il diritto di voto;

l'articolo 48 della Costituzione italiana riconosce il diritto di voto come fondamento della partecipazione democratica, la cui effettività deve essere garantita dallo stato; l'articolo 34 tutela il diritto allo studio quale strumento essenziale di emancipazione individuale e collettiva; l'articolo 3 della Costituzione impegna la Repubblica non solo a garantire l'uguaglianza formale, ma soprattutto a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e territoriale che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti fondamentali;

in Italia oltre 450.000 studenti universitari studiano in un territorio diverso da quello di residenza, sostenendo costi elevati per affitti, trasporti e servizi, in un contesto già segnato dall'aumento del costo della vita e dalla crescente precarizzazione delle condizioni materiali di esistenza.

nel testo in esame non è prevista alcuna disposizione che consenta agli studenti fuorisede di votare nel luogo nel quale studiano;

in mancanza di misure di accompagnamento, la collocazione temporale del referendum, a ridosso dell'inizio delle vacanze pasquali fissato per il 2 aprile 2026, costringerà quasi mezzo milione di studenti fuorisede a scegliere tra il diritto allo studio e il diritto di voto, configurando una condizione inaccettabile in uno Stato che si fonda sulla partecipazione democratica; tale situazione produce una limitazione indiretta ma sostanziale del diritto di voto, che colpisce in modo selettivo le persone giovani, con minori disponibilità economiche e residenti in territori periferici o svantaggiati;

la giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che i diritti fondamentali non possono essere compressi per ragioni organizzative o amministrative, e che spetta alle istituzioni pubbliche adottare soluzioni ragionevoli e proporzionate per garantirne l'effettività;

il calendario accademico delle Università pubbliche italiane è definito da un sistema misto che combina linee guida e indirizzi del Ministero dell'Università e della Ricerca con l'autonomia organizzativa dei singoli atenei, mentre le università private stabiliscono in piena autonomia il proprio calendario;

l'autonomia universitaria, sancita dall'articolo 33 della Costituzione, non esclude ma anzi presuppone un ruolo di indirizzo e coordinamento dello Stato, in particolare attraverso il Ministero dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione sul buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione;

le Università italiane hanno già dimostrato, anche in anni recenti, di poter adottare con efficacia strumenti di didattica mista e a distanza, garantendo inclusione, accessibilità e continuità formativa;

l'adozione temporanea della didattica mista in un arco temporale circoscritto rappresenta una misura proporzionata, sostenibile e immediatamente attuabile, idonea a conciliare l'esercizio dei diritti politici con il diritto allo studio.

Tutto ciò premesso, si impegna il Governo:

1. ad attivarsi per quanto di propria competenza, affinché le Università statali e non statali, d'intesa con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), adottino modalità di didattica mista (in presenza e a distanza) per il periodo compreso tra il 23 marzo e il 7 aprile 2026, al fine di consentire agli studenti fuorisede di esercitare il diritto di voto senza subire penalizzazioni nel proprio percorso di studio;

2. a promuovere, tramite il Ministero dell'Università e della Ricerca, un coordinamento nazionale che garantisca uniformità, trasparenza e tempestività nell'attuazione di tali misure, evitando disparità tra atenei e territori;

3. ad avviare un percorso politico e legislativo volto all'introduzione di soluzioni strutturali e permanenti per garantire il diritto di voto alle cittadine e ai cittadini fuorisede, superando l'attuale modello emergenziale e frammentario;

4. a valorizzare, anche in prospettiva futura, l'uso delle tecnologie digitali come strumenti di inclusione democratica e sociale, nel rispetto dei principi costituzionali e delle garanzie di sicurezza e segretezza del voto.

G1.3

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Respinto

Il Senato,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026 è emerso il tema di introdurre una disciplina per vietare durante le campagne elettorali e referendarie l'uso ingannevole e manipolativo dei sistemi di intelligenza artificiale e di deepfake;

l'articolo 1 detta, tra l'altro, norme per l'ipotesi di abbinamento tra consultazioni referendarie ex articolo 75 o articolo 138 della Costituzione ed elezioni suppletive in collegi uninominali della Camera

dei deputati o del Senato della Repubblica;

l'importanza di un referendum confermativo sul tema della riforma del Consiglio Superiore della Magistratura risiede nel suo impatto su uno dei pilastri dell'equilibrio costituzionale: l'indipendenza della magistratura e l'organizzazione della giustizia. È un momento di democrazia diretta, raro ma fondamentale perché tocca nel vivo l'autonomia della magistratura. Una sua riforma modifica il sistema di nomine, elezioni o composizione e può cambiare i rapporti tra politica e giustizia; di fatto il referendum assume grande rilievo istituzionale;

vietare l'uso ingannevole e manipolativo dell'intelligenza artificiale e dei deepfake durante le campagne elettorali e referendarie è fondamentale perché la democrazia si basa su un'informazione libera, corretta e trasparente. I deepfake e l'IA possono falsificare video, audio o testi per ingannare gli elettori, minando la possibilità di un voto consapevole;

contenuti falsi possono distorcere la percezione dei candidati o dei temi del referendum, orientando l'opinione pubblica con bugie, diffamazioni o propaganda occulta;

i deepfake possono diffondersi rapidamente sui social, raggiungendo milioni di persone prima che vengano smentiti, con effetti immediati e difficili da contenere;

se gli elettori non sanno distinguere tra verità e finzione, si genera sfiducia nel sistema elettorale, nei media e nei risultati del voto;

inoltre, come già accaduto e documentato l'uso di IA e deepfake può essere sfruttato anche da attori esterni per destabilizzare le elezioni e influenzare l'esito politico di un Paese;

infine, le tecnologie manipolative possono compromettere l'immagine e la reputazione dei candidati, violandone la dignità e la privacy; pertanto vietare l'uso ingannevole dell'intelligenza artificiale e dei deepfake nelle campagne elettorali è essenziale per difendere la verità, garantire un voto libero e consapevole, e proteggere la democrazia da manipolazioni, disinformazione e interferenze,

impegna il Governo:

per quanto di sua competenza, ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ogni iniziativa utile volta ad introdurre una disciplina che vieti durante le campagne elettorali e referendarie l'uso ingannevole e manipolativo dei sistemi di intelligenza artificiale e di deepfake.

1.0.1

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Improcedibile

Dopo l' ***articolo*** inserire il seguente:

"Art. 1.1

(Disciplina per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle consultazioni referendarie relative all'anno 2026)

1. In occasione delle consultazioni referendarie relative all'anno 2026, gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle predette consultazioni, in un comune situato in una provincia diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, di seguito denominati elettori fuori sede, possono esercitare il diritto di voto con le modalità previste dal presente articolo.

2. Gli elettori fuori sede possono presentare personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, domanda al comune ove sono temporaneamente domiciliati per l'ammissione al voto nel medesimo comune. La domanda è presentata almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione ed è revocabile, con le stesse forme previste dal primo periodo, entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data.

3. Alla domanda presentata ai sensi del comma 2, nella quale devono essere indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica, sono allegati

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale nonché la certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede secondo quanto previsto dal comma 1.

4. Ricevuta la domanda di cui al comma 2, entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio acquisisce dal comune di residenza la comunicazione sul possesso da parte dell'elettore fuori sede del diritto di elettorato attivo. L'ufficiale elettorale del comune di residenza annota nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il voto per le consultazioni referendarie in altro comune.

5. Entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio rilascia all'elettore fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.

6. Per consentire l'espressione del voto degli elettori fuori sede, i comuni sono autorizzati ad istituire sezioni elettorali speciali nel numero di una sezione elettorale per ogni ottocento elettori fuori sede ammessi al voto, distribuendo le frazioni eccedenti il predetto limite numerico in elenchi aggiunti alle liste delle sezioni ordinarie, in numero non superiore, ove possibile, al dieci per cento rispetto al numero di elettori iscritti nella sezione. Tale modalità di distribuzione tra le sezioni ordinarie si applica, altresì, nei comuni in cui il numero di ammissioni al voto è inferiore al predetto limite numerico. Le liste elettorali delle sezioni speciali e le liste aggiunte a quelle delle sezioni ordinarie sono vistate dalla competente commissione elettorale circondariale.

7. Il presidente della sezione elettorale speciale è nominato dal sindaco, preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee tenuto presso la cancelleria della competente corte d'appello. Il sindaco provvede anche alla nomina degli altri componenti preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale tenuto dal comune ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95. Ove necessario, il sindaco nomina il presidente e gli altri componenti della sezione speciale anche tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede ai sensi del comma 2 e che hanno manifestato, anche al momento della presentazione della domanda, la disponibilità alla nomina. Ai componenti dei seggi speciali spettano gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 13 marzo 1980, n. 70.

8. Gli elettori fuori sede di cui al comma 1 votano previa esibizione, oltre che di un valido documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 5.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 3.153.860 per l'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze."

1.0.2

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Improcedibile

Dopo l' ***articolo*** inserire il seguente:

«Art. 1.1

(Disciplina per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle consultazioni referendarie relative all'anno 2026)

1. In occasione delle consultazioni referendarie relative all'anno 2026, gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle predette consultazioni, in un comune situato in una provincia diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, di seguito denominati elettori fuori sede, possono esercitare il diritto di voto con le modalità previste dal presente articolo.

2. Gli elettori fuori sede possono presentare personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, domanda al comune ove sono temporaneamente domiciliati per l'ammissione al voto nel medesimo comune. La domanda è presentata almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione ed è revocabile, con le stesse forme previste dal primo periodo, entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data.

3. Alla domanda presentata ai sensi del comma 2, nella quale devono essere indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica, sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale nonché la certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede secondo quanto previsto dal comma 1.

4. Ricevuta la domanda di cui al comma 2, entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio acquisisce dal comune di residenza la comunicazione sul possesso da parte dell'elettore fuori sede del diritto di elettorato attivo. L'ufficiale elettorale del comune di residenza annota nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il voto per le consultazioni referendarie in altro comune.

5. Entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio rilascia all'elettore fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.

6. Per consentire l'espressione del voto degli elettori fuori sede, i comuni sono autorizzati ad istituire sezioni elettorali speciali nel numero di una sezione elettorale per ogni ottocento elettori fuori sede ammessi al voto, distribuendo le frazioni eccedenti il predetto limite numerico in elenchi aggiunti alle liste delle sezioni ordinarie, in numero non superiore, ove possibile, al dieci per cento rispetto al numero di elettori iscritti nella sezione. Tale modalità di distribuzione tra le sezioni ordinarie si applica, altresì, nei comuni in cui il numero di ammissioni al voto è inferiore al predetto limite numerico. Le liste elettorali delle sezioni speciali e le liste aggiunte a quelle delle sezioni ordinarie sono vistate dalla competente commissione elettorale circondariale.

7. Il presidente della sezione elettorale speciale è nominato dal sindaco, preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee tenuto presso la cancelleria della competente corte d'appello. Il sindaco provvede anche alla nomina degli altri componenti preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale tenuto dal comune ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95. Ove necessario, il sindaco nomina il presidente e gli altri componenti della sezione speciale anche tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede ai sensi del comma 2 e che hanno manifestato, anche al momento della presentazione della domanda, la disponibilità alla nomina. Ai componenti dei seggi speciali spettano gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 13 marzo 1980, n. 70.

8. Gli elettori fuori sede di cui al comma 1 votano previa esibizione, oltre che di un valido documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 5.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 3.153.860 per l'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

1.0.3

Lombardo

Improcedibile

Dopo l' ***articolo*** inserire il seguente:

"Art. 1.1.

(Disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione

delle consultazioni referendarie ex articolo 138 della Costituzione relative all'anno 2026)

1. In occasione delle consultazioni referendarie relative all'anno 2026, gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle predette consultazioni referendarie, in un comune situato in una provincia diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, di seguito denominati elettori fuori sede, possono esercitare il diritto di voto con le modalita` previste dal presente articolo.

2. Gli elettori fuori sede possono presentare personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, domanda al comune ove sono temporaneamente domiciliati per l'ammissione al voto nel medesimo comune. La domanda è presentata almeno venti giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione ed è revocabile, con le stesse forme previste dal primo periodo, entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data.

3. Alla domanda presentata ai sensi del comma 2, nella quale devono essere indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica, sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale nonché la certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede secondo quanto previsto dal comma 1.

4. Ricevuta la domanda di cui al comma 2, entro il dodicesimo giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio acquisisce dal comune di residenza la comunicazione sul possesso da parte dell'elettore fuori sede del diritto di elettorato attivo. L'ufficiale elettorale del comune di residenza annota nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il voto per le consultazioni referendarie in altro comune.

5. Entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio rilascia all'elettore fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.

6. Per consentire l'espressione del voto degli elettori fuori sede, i comuni sono autorizzati ad istituire sezioni elettorali speciali nel numero di una sezione elettorale per ogni ottocento elettori fuori sede ammessi al voto, distribuendo le frazioni eccedenti il predetto limite numerico in elenchi aggiunti alle liste delle sezioni ordinarie, in numero non superiore, ove possibile, al dieci per cento rispetto al numero di elettori iscritti nella sezione. Tale modalità di distribuzione tra le sezioni ordinarie si applica, altresì, nei comuni in cui il numero di ammissioni al voto è inferiore al predetto limite numerico. Le liste elettorali delle sezioni speciali e le liste aggiunte a quelle delle sezioni ordinarie sono vistate dalla competente commissione elettorale circondariale.

7. Il presidente della sezione elettorale speciale è nominato dal sindaco, preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee tenuto presso la cancelleria della competente corte d'appello. Il sindaco provvede anche alla nomina degli altri componenti preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale tenuto dal comune ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95. Ove necessario, il sindaco nomina il presidente e gli altri componenti della sezione speciale anche tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede ai sensi del comma 2 e che hanno manifestato, anche al momento della presentazione della domanda, la disponibilità alla nomina. Ai componenti dei seggi speciali spettano gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 13 marzo 1980, n. 70.

8. Gli elettori fuori sede di cui al comma 1 votano previa esibizione, oltre che di un valido documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 5.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 4.000.000 per l'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei

referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

1.0.4

Musolino, Paita

Improcedibile

Dopo l' ***articolo*** inserire il seguente:

"Art. 1.1.

(Modalità di esercizio del voto per gli elettori temporaneamente domiciliati fuori sede)

1. In occasione delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2026 gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento dell'elezione o della votazione, in un comune situato in una provincia diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, di seguito denominati elettori fuori sede, possono esercitare il diritto di voto con le modalità previste dal presente articolo.

2. Gli elettori fuori sede possono presentare personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, domanda al comune ove sono temporaneamente domiciliati per l'ammissione al voto nel medesimo comune. La domanda è presentata almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione ed è revocabile, con le stesse forme previste dal primo periodo, entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data.

3. Alla domanda presentata ai sensi del comma 2, nella quale devono essere indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica, sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale nonché la certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede secondo quanto previsto dal comma 1.

4. Ricevuta la domanda di cui al comma 2, entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio acquisisce dal comune di residenza la comunicazione sul possesso da parte dell'elettore fuori sede del diritto di elettorato attivo. L'ufficiale elettorale del comune di residenza annota nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il voto per le consultazioni referendarie in altro comune

5. Entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio rilascia all'elettore fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.6. Per consentire l'espressione del voto degli elettori fuori sede, i comuni sono autorizzati ad istituire sezioni elettorali speciali nel numero di una sezione elettorale per ogni ottocento elettori fuori sede ammessi al voto, distribuendo le frazioni eccedenti il predetto limite numerico in elenchi aggiunti alle liste delle sezioni ordinarie, in numero non superiore, ove possibile, al dieci per cento rispetto al numero di elettori iscritti nella sezione. Tale modalità di distribuzione tra le sezioni ordinarie si applica, altresì, nei comuni in cui il numero di ammissioni al voto è inferiore al predetto limite numerico. Le liste elettorali delle sezioni speciali e le liste aggiunte a quelle delle sezioni ordinarie sono vistate dalla competente commissione elettorale circondariale.

7. Il presidente della sezione elettorale speciale è nominato dal sindaco, preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee tenuto presso la cancelleria della competente corte d'appello. Il sindaco provvede anche alla nomina degli altri componenti preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale tenuto dal comune ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95. Ove necessario, il sindaco nomina il presidente e gli altri componenti della sezione speciale anche tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede ai sensi del comma 2 e che hanno manifestato, anche al momento della presentazione della domanda, la disponibilità alla nomina. Ai componenti dei seggi speciali spettano gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 13 marzo 1980, n. 70.8. Gli elettori fuori sede di cui al comma 1 votano previa esibizione, oltre che di un valido documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, dell'attestazione di

ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 5.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

1.0.5

Musolino, Paita

Improponibile

Dopo l' ***articolo*** inserire il seguente:

"Art. 1.1.

(Modalità di esercizio del voto per gli elettori temporaneamente domiciliati fuori sede)

1. In occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, delle elezioni comunali e regionali, delle elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ovvero in occasione dello svolgimento di consultazioni referendarie, gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento dell'elezione o della votazione, in un comune situato in una provincia diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, di seguito denominati elettori fuori sede, possono esercitare il diritto di voto con le modalità previste dal presente articolo.

2. Gli elettori fuori sede possono presentare personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, domanda al comune ove sono temporaneamente domiciliati per l'ammissione al voto nel medesimo comune. La domanda è presentata almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione ed è revocabile, con le stesse forme previste dal primo periodo, entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data.

3. Alla domanda presentata ai sensi del comma 2, nella quale devono essere indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica, sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale nonché la certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede secondo quanto previsto dal comma 1.

4. Ricevuta la domanda di cui al comma 2, entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio acquisisce dal comune di residenza la comunicazione sul possesso da parte dell'elettore fuori sede del diritto di elettorato attivo. L'ufficiale elettorale del comune di residenza annota nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il voto per le consultazioni referendarie in altro comune

5. Entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio rilascia all'elettore fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.6. Per consentire l'espressione del voto degli elettori fuori sede, i comuni sono autorizzati ad istituire sezioni elettorali speciali nel numero di una sezione elettorale per ogni ottocento elettori fuori sede ammessi al voto, distribuendo le frazioni eccedenti il predetto limite numerico in elenchi aggiunti alle liste delle sezioni ordinarie, in numero non superiore, ove possibile, al dieci per cento rispetto al numero di elettori iscritti nella sezione. Tale modalità di distribuzione tra le sezioni ordinarie si applica, altresì, nei comuni in cui il numero di ammissioni al voto è inferiore al predetto limite numerico. Le liste elettorali delle sezioni speciali e le liste aggiunte a quelle delle sezioni ordinarie sono vistate dalla competente commissione elettorale circondariale.

7. Il presidente della sezione elettorale speciale è nominato dal sindaco, preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee tenuto presso la cancelleria della competente corte d'appello. Il sindaco provvede anche alla nomina degli altri componenti preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale tenuto dal comune ai sensi della legge 8 marzo 1989,

n. 95. Ove necessario, il sindaco nomina il presidente e gli altri componenti della sezione speciale anche tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede ai sensi del comma 2 e che hanno manifestato, anche al momento della presentazione della domanda, la disponibilità alla nomina. Ai componenti dei seggi speciali spettano gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 13 marzo 1980, n. 70.8. Gli elettori fuori sede di cui al comma 1 votano previa esibizione, oltre che di un valido documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 5.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

1.0.6

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Improcedibile

Dopo l' ***articolo*** inserire il seguente:

"Art. 1.1.

(Proroga della disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle consultazioni referendarie)

1. La disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle consultazioni referendarie di cui all'articolo 75 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 2, commi da 2 a 8-bis, del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, è prorogata per l'anno 2026 e si applica anche ai referendum previsti dall'articolo 138 della Costituzione. Ai fini della sua proficua applicazione per l'anno 2026, al predetto articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione» sono sostituite dalle seguenti: «almeno venti giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione» e le parole: «entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «entro il quindicesimo giorno antecedente la medesima data»;

b) al comma 4, primo periodo, le parole: «entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il decimo giorno antecedente la data della consultazione».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 3,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Al fine di sostenere e favorire i processi democratici e l'espressione dei cittadini in occasione della prossima consultazione referendaria, è autorizzata una spesa pari a 300.000 euro per l'anno 2026, destinata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, affinché garantisca la massima divulgazione, attraverso una capillare informazione, sui termini e le modalità di voto della consultazione referendaria fissata nei giorni del 22 e 23 marzo 2026, utilizzando allo scopo ogni canale utile, che raggiunga anche i mezzi di trasporto pubblici e, in particolare, i luoghi di aggregazione giovanile.

4. Per i medesimi fini di cui al comma 3, la società concessionaria del servizio pubblico televisivo, radiofonico e multimediale assicura tempi e spazi della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale quotidiana all'informazione sui termini e sulle modalità di voto per i cosiddetti «fuori sede» stabiliti in occasione della consultazione referendaria del 22 marzo 2026, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al ventesimo giorno antecedente alla data di svolgimento della consultazione.

5. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 300.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

1.0.7

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Improcedibile

Dopo l' ***articolo*** inserire il seguente:

«Art. 1.1.

(Agevolazioni per gli studenti fuori sede per l'esercizio del diritto di voto)

1. Per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2026, agli studenti di età inferiore ai ventotto anni residenti nei comuni e nelle regioni interessate, che siano domiciliati per motivi di studio in altra regione, è riconosciuta l'agevolazione per i viaggi ferroviari prevista dagli articoli 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nella misura del 100 per cento del prezzo base sui tutti i treni del servizio nazionale per i servizi standard.

2. Per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto pubblico sul territorio nazionale, è riconosciuta la medesima agevolazione di cui al primo comma, nei limiti dell'importo massimo stabilito.3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, stimati per l'anno 2026 in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.0.8

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Improcedibile

Dopo l' ***articolo*** inserire il seguente:

"Art. 1.1.

(Fondo per l'introduzione del voto anticipato e presidiato presso sedi diverse dagli istituti scolastici)

1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini alle consultazioni elettorali e referendarie e di ridurre i disagi causati dalle interruzioni didattiche ad esse connessi, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il Fondo per il voto anticipato e presidiato, con una dotazione pari ad un milione di euro per l'anno 2026, allo scopo di introdurre in via sperimentale, per le consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative ed europee nonché per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, modalità di espressione del voto che ne consentano l'anticipo e il presidio presso sedi, diverse dagli istituti scolastici, appositamente abilitate o autorizzate per il tramite di un certificato elettorale digitale, interoperabile con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di una apposita applicazione informatica.

2. L'applicazione informatica di cui al comma 1 è realizzata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale, in collaborazione con il Ministero dell'interno, d'intesa con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità al fine di favorirne e semplificarne l'accesso alle persone con disabilità.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di utilizzo del Fondo di cui al comma 1 e della relativa sperimentazione secondo modalità che garantiscano la personalità, la territorialità, la libertà e la segretezza del voto.".

1.0.9

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Improponibile

Dopo l' ***articolo*** inserire il seguente:

"Art. 1.1.

(Contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali)

1. Al fine di non impattare sul regolare svolgimento delle attività didattiche, è istituto nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie. Le sedi alternative individuate ai sensi del presente comma devono avere i requisiti previsti a legislazione vigente per essere adibite a seggi elettorali.

2. Con riferimento ai criteri e alle modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1, nei limiti della dotazione del fondo di cui al comma 1, si applica il decreto del Ministro dell'interno 15 luglio 2021.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui per gli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

1.0.10

Cataldi, Maiorino, Gaudiano

Improcedibile

Dopo l' ***articolo*** inserire il seguente:

"Art. 1.1.

(Disposizioni per l'introduzione del voto elettronico)

1. Al fine di sostenere e favorire i processi democratici e la partecipazione dei cittadini in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie, il Fondo per il voto elettronico di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, destinato all'introduzione in via sperimentale di modalità di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche, regionali, amministrative ed europee e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, è finanziato di 1 milione di euro per l'anno 2026.

2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 628, primo periodo, della medesima legge n. 160 del 2019, è differito al 30 giugno 2026.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

1.0.11

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Improcedibile

Dopo l' ***articolo*** inserire il seguente:

"Art. 1.1.

(Fondo per la sperimentazione del voto tramite certificato elettorale digitale)

1. Allo scopo di favorire la massima partecipazione dei cittadini alle consultazioni elettorali e referendarie ed introdurre, per le consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative ed europee nonché per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, modalità di espressione del voto per il tramite di un certificato elettorale digitale, interoperabile con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale, è istituito, nello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento delle risorse al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo, con una dotazione pari ad un milione di euro per l'anno 2026. La sperimentazione è realizzata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale, in collaborazione con gli uffici competenti del Ministero dell'interno e l'Autorità politica delegata in materia di disabilità al fine di favorirne e semplificarne l'accesso alle persone con disabilità. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di utilizzo del Fondo di cui al presente comma e della relativa sperimentazione secondo modalità che garantiscano la personalità, la territorialità, la libertà e la segretezza del voto. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

1.0.12

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Improponibile

Dopo l' ***articolo*** inserire il seguente:

"Art. 1.1.

(Norme in materia di espressione del voto a favore del personale impegnato in operazioni di soccorso e di sostegno in luoghi colpiti da calamità naturali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, coloro che sono impegnati in operazioni di soccorso e di sostegno alle vittime di terremoti o di altre calamità naturali sono ammessi a votare nel comune in cui operano, al pari di quanto già riconosciuto nell'ordinamento agli appartenenti al comparto delle Forze armate, della sicurezza e del soccorso in servizio fuori del comune di residenza. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".

ARTICOLI 1-*BIS* E 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1-*bis.*

(Disposizioni per la validità delle elezioni amministrative che si svolgono nell'anno 2026 nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti in caso di ammissione di una sola lista)

1. Limitatamente all'anno 2026, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 71, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero che non abbiano esercitato il diritto di voto.

Articolo 2.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato B

Parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1785 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11 e 1.0.12.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Cantalamessa, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fallucchi, Fazzolari, Garavaglia, Guidi, Iannone, La Marca, La Pietra, Martella, Meloni, Mirabelli, Monti, Morelli, Nastri, Ostellari, Patton, Pellegrino, Pera, Rauti, Rojc, Rubbia, Segre e Sisto.

.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Mieli, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Insindacabilità, presentazione di relazioni su richieste di deliberazione

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, la senatrice Spelgatti ha presentato la relazione sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della senatrice Daniela Garnero Santanché, trasmessa dal Tribunale Ordinario di Roma - Sezione ottava penale (*Doc.* IV-*ter*, n. 13-A).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Petrenga Giovanna, Bucalo Carmela, Spinelli Domenica, Farolfi Marta, Sisler Sandro, Russo Raoul, Rapani Ernesto, Sallemi Salvatore, Rosa Gianni, Menia Roberto, Zedda Antonella, Mennuni Lavinia, Speranzon Raffaele, Biancofiore Michaela, Salvitti Giorgio, De Poli Antonio, Gelmini Mariastella, Borghese Mario Alejandro, Versace Giusy

Modifica dell'articolo 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie (1792)

(presentato in data 11/02/2026).

Disegni di legge, nuova assegnazione

7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

in sede referente

sen. Marti Roberto

Disposizioni per il riconoscimento della Vespa Piaggio a quattro tempi quale espressione della storia, della cultura e dell'arte italiana riconosciute in tutto il mondo (1761)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, Commissione parlamentare questioni regionali

Già deferito in sede redigente, alla 7ª Commissione permanente (Cultura, istruzione), è stato rimesso, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

(assegnato in data 11/02/2026).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 11/02/2026 la 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del

Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:
sen. Malan Lucio ed altri "Modifiche agli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in materia di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti" (1451)
(presentato in data 08/04/2025).

Disegni di legge, ritiro

La senatrice Giovanna Petrenga ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: Petrenga ed altri. - "Equiparazione giuridica ed economica dei docenti delle scuole paritarie ai docenti delle scuole statali" (1770).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro della cultura, con lettera dell'11 febbraio 2026, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - lo schema di decreto ministeriale recante approvazione del secondo programma per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, per gli anni 2025, 2026 e 2027 (n. 380).
Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 7ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, con lettera in data 10 febbraio 2026, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2026 (*Doc.* LXXXVI, n. 4).
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 144-*bis* del Regolamento, in sede referente, alla 4ª Commissione permanente e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, a tutte le altre Commissioni permanenti.
Con lettere in data 11 febbraio 2026, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Villapiana (Cosenza), Sorano (Grosseto), San Bonifacio (Verona), Porto Cesareo (Lecce), Arcugnano (Vicenza), Arzignano (Vicenza), Bordighera (Imperia), Castro (Lecce), Cirò Marina (Crotone), Castrolibero (Cosenza), Portico di Caserta (Caserta), Lucignano (Arezzo), Campofilone (Fermo), Marcianise (Caserta).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:
- Comunicazione della Commissione al Consiglio a norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (COM(2026) 64 definitivo), alla 6a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione - Seconda nota di orientamento sulla piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), che chiarisce alcuni elementi del regolamento (UE) 2024/795 e della comunicazione C/2024/3209 della Commissione (C(2025) 8922 definitivo), alla 8a e alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Unione dell'uguaglianza: strategia contro il razzismo 2026-2030 (COM(2026) 12 definitivo), alla 1a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Garante del contribuente, trasmissione di atti. Deferimento

In data 10 febbraio 2026 è pervenuta, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2025 dal Garante del contribuente per il Piemonte.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 1014).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 10 febbraio 2026, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Istituto Nazionale di Studi Romani, per l'esercizio 2024.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 509).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 10 febbraio 2026, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2023/956 per quanto riguarda l'estensione del suo ambito di applicazione alle merci a valle e le misure antielusione (COM(2025) 989 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 10 febbraio 2026. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al monitoraggio e al controllo dei precursori di droghe e che abroga i regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005 (COM(2025) 747 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 10 febbraio 2026. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 2a e alla 10a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Tubetti ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02288 della senatrice Leonardi e del senatore Nastri.

Le senatrici Barbara Floridia e Bevilacqua hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02389 del senatore Lorefice.

Interrogazioni

FINA - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

la strada provinciale 63 "Simbruina" costituisce un collegamento strategico tra Abruzzo e Lazio, con particolare riferimento ai territori della Marsica e al comune di Filettino (Frosinone), rappresentando un'infrastruttura essenziale per la mobilità delle comunità locali, per le attività economiche, per il turismo delle aree interne appenniniche e per la garanzia dei servizi sanitari;

l'arteria presenta da tempo criticità strutturali e condizioni manutentive tali da richiedere interventi urgenti di sistemazione e messa in sicurezza, considerato che le attività di progettazione sono già state affidate ed esperite, con relativi oneri per le finanze pubbliche;

risultavano destinati alla Provincia de L'Aquila finanziamenti pari a circa 4 milioni di euro, nell'ambito di una più ampia esigenza finanziaria di circa 7 milioni, finalizzati alla manutenzione straordinaria e alla riqualificazione dell'infrastruttura;

secondo quanto emerso da fonti istituzionali e notizie di stampa, le risorse sarebbero state successivamente revocate o comunque perse, determinando la mancata realizzazione degli interventi

programmati e il permanere di condizioni di criticità per la sicurezza del territorio;
organi di stampa locali hanno inoltre dato notizia della pubblicazione di una nota congiunta sottoscritta dai sindaci di Balsorano, Civita d'Antino, Morino, Civitella Roveto, San Vincenzo valle Roveto, Canistro, Capistrello e Filettino, con la quale gli amministratori locali hanno chiesto di chiarire le circostanze che hanno determinato la perdita del finanziamento e sollecitato un intervento immediato da parte della Provincia competente, al fine di garantire la messa in sicurezza della viabilità;
la perdita di risorse già assegnate per infrastrutture strategiche nelle aree interne rappresenta un grave pregiudizio per la sicurezza degli utenti, per lo sviluppo socio-economico dei territori coinvolti e per la tutela dei basilari diritti di cura, considerato l'importante flusso di utenza che dalle zone di confine converge sull'ospedale "Santi Filippo e Nicola" di Avezzano (L'Aquila);
appare necessario chiarire con urgenza le circostanze amministrative e procedurali che hanno determinato la perdita dei finanziamenti e individuare eventuali responsabilità,
si chiede di sapere:
quali siano le cause che hanno determinato la perdita dei circa 4 milioni di euro destinati alla sistemazione e manutenzione straordinaria della strada provinciale 63 Simbruina;
se il Ministro in indirizzo fosse a conoscenza delle criticità connesse alla gestione dei finanziamenti e quali iniziative di monitoraggio e vigilanza siano state poste in essere;
quali iniziative urgenti intenda assumere, anche in raccordo con le Regioni Abruzzo e Lazio, con la Provincia de L'Aquila e con gli enti locali interessati, al fine di reperire nuove risorse e garantire la messa in sicurezza dell'infrastruttura;
quali ulteriori azioni intenda adottare per sostenere la viabilità nelle aree interne e nei collegamenti interregionali appenninici.
(3-02393)
GASPARRI, DAMIANI, DE ROSA, FAZZONE, GALLIANI, LOTITO, OCCHIUTO, PAROLI, RONZULLI, ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO, TREVISI, ZANETTIN - *Al Ministro per la pubblica amministrazione*. - Premesso che:
i Comuni rappresentano il primo presidio istituzionale sul territorio e garantiscono servizi essenziali agli utenti, cittadini e imprese;
la gran parte dei Comuni è costituita da enti di piccole dimensioni, spesso caratterizzati da una limitata dotazione organica e da difficoltà strutturali nel reperimento di personale qualificato, nonché nell'attuazione di processi di digitalizzazione;
i vincoli di finanza pubblica, con il blocco del *turnover*, hanno determinato nel tempo una significativa riduzione delle capacità amministrative di tali enti;
tali difficoltà rischiano di produrre ritardi nell'erogazione dei servizi ai cittadini e nella realizzazione degli investimenti pubblici, con conseguenze dirette sullo sviluppo delle aree interne,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo abbia intrapreso per rafforzare la capacità amministrativa dei Comuni, con particolare riferimento a quelli di minori dimensioni.
(3-02394)
CUCCHI, DE CRISTOFARO - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:
la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ribadito in modo costante che, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione, un'indagine su una morte avvenuta con il coinvolgimento di agenti dello Stato deve essere non solo effettiva, ma anche realmente indipendente, sin dalle sue primissime fasi;
nella sentenza Magherini e altri contro Italia (15 gennaio 2026), la Corte ha accertato la violazione dell'articolo 2 sotto il profilo procedurale, rilevando che l'affidamento delle prime attività investigative a soggetti appartenenti allo stesso corpo e alla stessa catena gerarchica degli agenti coinvolti ha compromesso irreversibilmente l'indagine, trasformandola in una violazione dei diritti fondamentali;
analogamente, nella sentenza Alikaj e altri contro Italia (29 marzo 2011), la Corte ha affermato che la mancanza di indipendenza dell'indagine è di per sé sufficiente a determinare la violazione dell'articolo 2, a prescindere dall'esito penale del procedimento interno;
tali pronunce evidenziano come indagini condotte da colleghi, superiori o appartenenti allo stesso apparato istituzionale degli agenti coinvolti nei fatti non siano compatibili con lo Stato di diritto,

poiché minano la credibilità dell'accertamento, favoriscono l'impunità e svuotano di contenuto la tutela del diritto alla vita;
nonostante la chiarezza della giurisprudenza europea, nel nostro ordinamento continuano a verificarsi casi in cui il requisito dell'indipendenza investigativa viene sistematicamente sacrificato, con il risultato di esporre lo Stato italiano a condanne reiterate e di negare giustizia alle vittime e ai loro familiari,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga gravemente incompatibile con i principi costituzionali e convenzionali che l'Italia continui a consentire indagini su morti causate o avvenute durante interventi delle forze dell'ordine affidate, a seguito della delega del magistrato inquirente, anche solo nelle fasi iniziali a soggetti appartenenti allo stesso corpo o alla stessa catena gerarchica degli agenti coinvolti, e quali iniziative urgenti intenda assumere per impedire che la violazione del requisito di indipendenza (già più volte censurata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo) continui a tradursi in una sistematica negazione del diritto alla verità e alla giustizia.
(3-02396)
PAITA, SCALFAROTTO, RENZI, BORGHI Enrico, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:
la cronaca degli ultimi mesi, ad avviso degli interroganti, sta restituendo un Paese sempre più insicuro e pericoloso, e testimonia il fallimento del Governo sulle politiche di sicurezza promosse nel corso della Legislatura, le quali risultano essere meramente propagandistiche e ignorano la mancanza di certezza della pena per i soggetti che hanno commesso reati;
lo scorso 29 dicembre Aurora Livoli, diciannovenne, è stata assassinata nel cortile di un palazzo di Milano: il reo confesso, con diversi precedenti per rapina aggravata e violenza sessuale, era irregolare nel nostro Paese dal 2019, fermato dalle forze dell'ordine prima dell'omicidio, nonché soggetto a richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla procura di Monza per un caso di violenza sessuale aggravata commessa nel giugno 2025;
il 5 gennaio 2026 Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni, è stato ucciso a coltellate nel parcheggio della stazione di Bologna: il sospettato era stato identificato dalla polizia ferroviaria pochi minuti prima dell'omicidio ed è noto per precedenti episodi legati ad ubriachezza molesta, porto abusivo di armi, oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni. Tra il 2023 e il 2025 era stato denunciato sette volte per porto di oggetti atti ad offendere, mentre il 23 dicembre scorso era stato oggetto di un decreto di allontanamento mai eseguito;
questi inaccettabili casi di cronaca testimoniano l'incapacità del Governo nel gestire la pubblica sicurezza, consegnando ai cittadini un Paese più fragile e meno sicuro: non è ammissibile che soggetti che sono indagati per violenze sessuali e con a carico precedenti per reati violenti ovvero soggetti che si sono distinti per la reiterazione di condotte socialmente pericolose e oggetti di provvedimenti di espulsione possano circolare a piede libero, con il rischio, come tragicamente è accaduto, che compiano ulteriori reati;
è necessario che il Ministro in indirizzo abbandoni il ricorso a politiche esclusivamente repressive per risolvere problemi legati alla pubblica sicurezza, una soluzione del tutto fallimentare come i dati e i fatti dimostrano, introducendo invece nei prossimi provvedimenti misure volte a rafforzare la certezza della pena per i soggetti che hanno commesso reati, sono ritenuti socialmente pericolosi ovvero sono stati soggetti a decreti di allontanamento,
si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare, affinché nel nostro Paese sia rinforzato il principio della certezza della pena per soggetti condannati, che si sono macchiati di reiterate condotte socialmente pericolose ovvero che sono stati oggetto di decreti di allontanamento, alla luce di recenti episodi di cronaca, che hanno testimoniato una profonda inefficienza in tal senso.
(3-02397)
GELMINI, BIANCOFIORE - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:
il dibattito pubblico ha registrato negli scorsi giorni un aspro confronto, tra il Ministero della giustizia e le principali sigle sindacali rappresentative del comparto della giustizia, rispetto ad un tema che dovrebbe invece, ad avviso delle interroganti, suscitare unicamente, ed in modo unanime e condiviso,

piena soddisfazione per il raggiungimento di un risultato di vastissima portata: la recente approvazione, da parte del Ministero della giustizia, del piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028;
pur trattandosi di un documento il cui aggiornamento è previsto per tutte le amministrazioni pubbliche con cadenza annuale, e precisamente entro il 31 gennaio di ogni anno, il piano appena adottato dal Ministero della giustizia appare, per i propri contenuti e per i risultati raggiunti, un risultato di storica portata, nella misura in cui esso risolve una serie di criticità che da molto tempo investono il comparto, specie in termini di soddisfazione e stabilizzazione del fabbisogno di personale;
il suddetto piano costituisce infatti lo strumento di programmazione che le amministrazioni pubbliche adottano, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 29 giugno 2021, n. 80, proprio ai fini di una pianificazione e programmazione integrata, tra l'altro, degli atti della *governance*, degli obiettivi della *performance* organizzativa e individuale, delle misure previste per la gestione del rischio corruttivo e dei fabbisogni di personale e delle linee di sviluppo di ciascuna amministrazione;
nel comparto della giustizia (settore cruciale per la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini) le tematiche citate, ed in particolare il tema della stabilizzazione del personale, erano notoriamente da molto tempo in attesa di risposte;
si tratta infatti di un documento cruciale, fortemente atteso *in primis* dai lavoratori e dalle lavoratrici impiegati negli uffici giudiziari (con particolare riguardo al personale assunto nell'ambito del PNRR);
le stabilizzazioni certe assicurate dall'approvazione del piano sarebbero, come ivi riportato, 9.368, con un incremento rispetto alla previsione iniziale quantificata in 6.000 unità;
il piano non riguarda solamente le stabilizzazioni ma, secondo quanto comunicato dallo stesso Ministero, andrebbe anche a determinare una serie di soluzioni a questioni di fondamentale rilevanza rimaste nell'incertezza sino a questo momento;
in particolare, esso consentirà, secondo quanto riferito dal Ministero, lo sblocco di 1.500 progressioni verticali in deroga, e la stabilizzazione degli ex tirocinanti calabresi, problematica, quest'ultima, che viene definita e superata dopo un lungo periodo di trascinamenti, tra proroghe e rinvii;
resta in fase di definizione, sempre secondo quanto comunicato dal Ministero, la questione della stabilizzazione di ulteriori 1.843 unità di personale, tema rispetto al quale il Ministero si è impegnato formalmente e sul quale sarebbero in corso, secondo quanto riferito, le verifiche tecniche e gli approfondimenti funzionali alla stabilizzazione di quest'ultima quota di personale,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga che il PIAO 2026-2028 appena approvato sia sufficiente a garantire la necessaria efficienza amministrativa degli uffici giudiziari interessati dalle stabilizzazioni da esso determinate ed entro quale tempistica ritenga di poter completare l'annunciata stabilizzazione dell'ultima *tranche* di lavoratori ed operatori del comparto, sulla quale ha già comunicato gli sforzi attualmente in atto per il raggiungimento di tale fondamentale obiettivo.
(3-02398)
BOCCIA, BAZOLI, LORENZIN, MIRABELLI, NICITA, ZAMBITO, IRTO, BASSO, D'ELIA, ZAMPA, ROSSOMANDO, VERINI - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:
nel corso della conferenza stampa tenutasi in occasione della presentazione del nuovo decreto-legge in materia di sicurezza, il Ministro in indirizzo ha evocato il pericolo di un possibile ritorno delle Brigate rosse, richiamando una delle stagioni più drammatiche della storia repubblicana;
nello specifico, il Ministro ha dichiarato che: "cerchiamo, con un'attività di prevenzione e repressione di evitare che quei tristi momenti si ripetano";
considerato che:
l'evocazione delle Brigate rosse, in assenza di elementi oggettivi che indichino la ricomparsa di un terrorismo organizzato di analoga natura, rischia di alimentare un clima di emergenza permanente e di risultare funzionale all'approccio securitario di questo Governo e molto lontano da politiche di prevenzione, coesione sociale e pacificazione;
la sicurezza dei cittadini è un valore non negoziabile di ogni democrazia compiuta e l'ordine pubblico assume valenza cruciale, come dimostrano anche i recenti e purtroppo frequenti fatti di cronaca, che evidenziano come esista diffusamente nel Paese un problema di sicurezza reale e percepita, che il

Governo non sa affrontare;
le gravi ed inaccettabili violenze avvenute nel corso delle manifestazioni di Torino e Milano necessitano di una risposta responsabile e non strumentalmente volta a delegittimare il diritto di chi manifesta pacificamente;
l'uso di richiami storici di tale portata da parte di un Ministro della Repubblica impone un particolare rigore, in ossequio ai principi di leale collaborazione tra poteri dello Stato e rispetto del ruolo del Parlamento;
la correttezza istituzionale e il rispetto dei cittadini impone, inoltre, l'obbligo di avere riscontri oggettivi prima di evocare scenari emergenziali, soprattutto quando tali affermazioni accompagnano l'adozione di strumenti di decretazione d'urgenza in materia di ordine pubblico,
si chiede di sapere in base a quali puntuali risultanze informative o investigative il Ministro in indirizzo abbia ritenuto di evocare pubblicamente il pericolo di un ritorno delle Brigate rosse e se tali affermazioni trovino fondamento in atti ufficiali, attività investigative o procedimenti giudiziari in corso e, in caso affermativo, se non ritenga di doverne riferire prontamente.
(3-02399)

CATALDI - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:
Monica Busetto, operatrice sociosanitaria di Mestre, sconta da 12 anni una condanna a 25 anni di reclusione per l'omicidio della dirimpettaia Lida Taffi Pamio, 87 anni, uccisa con quaranta coltellate il 20 dicembre 2012 nella sua abitazione di via Vespucci a Mestre;
la condanna fu chiesta a suo tempo dalla Procura di Venezia sulla base di una prova considerata "regina": una collanina spezzata rinvenuta nell'abitazione della Busetto che la Procura di Venezia ritenne essere quella strappata dal collo della vittima durante l'aggressione;
si apprende, inoltre, che sulla collana erano state effettuate ben tre analisi volte a individuare il DNA della vittima. Le tre analisi avevano dato esito negativo;
successivamente era stata fatta una quarta prova del DNA sulla collana, ma il monile era stato trasportato insieme ad altri reperti esponendolo ad alta probabilità di contaminazione;
infatti erano comparsi solo tre picogrammi di DNA: una quantità infinitesimale incompatibile con la dinamica dell'omicidio e frutto evidente di una contaminazione;
la Procura sostenne, senza una base scientifica, che la collanina sequestrata avesse la stessa lunghezza di quella della vittima, anche in assenza di alcun rilievo fotografico che mostrasse per intero la collana di Lida Taffi Pamio;
nel corso delle indagini, inoltre, sul luogo che fu teatro del delitto, non fu trovata alcuna traccia del DNA della Busetto. Fu trovato invece il DNA di un'altra donna (Susanna Lazzarini) che successivamente ha confessato dichiarando in tre distinti interrogatori di essere stata lei l'unica autrice dell'omicidio. Susanna Lazzarini viene così condannata come unica autrice del delitto;
Monica Busetto resta però in carcere e il procuratore aggiunto della Procura di Venezia dichiarò pubblicamente che fosse plausibile che avessero commesso l'omicidio insieme. Ciò anche se tra le due donne non c'era stato alcun contatto neppure telefonico;
la trasmissione televisiva "Le Iene" alcuni mesi fa ha cercato e trovato negli *album* di famiglia una fotografia degli anni '80 che mostra chiaramente la collana della vittima;
tre periti forensi indipendenti, utilizzando *software* di fotogrammetria forense, hanno accertato che la collana della signora Taffi Pamio misurava tra 66 e 74 centimetri, mentre quella sequestrata in casa Busetto misurava 58 centimetri;
da tali assunti emerge che non si tratti della stessa collana e a carico della Busetto dunque non c'è nessun elemento di prova e nessun indizio, per cui non dovrebbe essere in carcere;
per lo stesso omicidio oggi risultano paradossalmente condannate due donne diverse. La Lazzarini non solo è rea confessa, il DNA è la prova della sua colpevolezza;
considerato che, a parere dell'interrogante:
tale ricostruzione fa sorgere dubbi sull'approccio investigativo orientato esclusivamente alla ricerca di prove a carico dell'imputata, anziché alla ricerca della verità;
sembrerebbe difatti omessa una ricerca approfondita negli *album* di famiglia, operazione elementare

che una trasmissione televisiva ha compiuto in soli 10 giorni e che avrebbe potuto evitare 12 anni di detenzione a una persona innocente,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che il caso Busetto dimostri l'importanza che il pubblico ministero mantenga una cultura unitaria della giurisdizione, al fine di garantire la funzione di ricerca imparziale della verità e che ciò imponga una riconsiderazione della recente riforma sulla separazione delle carriere che rischia di essere una riforma a danno dei cittadini.
(3-02400)

BERGESIO, ROMEO, CANTÙ - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:
il Tribunale di Alba è stato soppresso in attuazione del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, nell'ambito della riorganizzazione della geografia giudiziaria;
l'allora Ministro della giustizia Severino (Governo Monti) aveva infatti previsto la chiusura di 37 sedi, tribunali piccoli che però sono sempre stati considerati prioritari per il territorio;
Cuneo, rispetto alle altre province, è stata particolarmente penalizzata, in quanto sono stati chiusi 3 su 4 tribunali presenti: Alba, Mondovì e Saluzzo;
l'attuale Ministro della giustizia Nordio si è dimostrato aperto alla possibilità di una revisione della geografia giudiziaria e ha presentato, ad ottobre 2025, un disegno di legge volto a garantire una più efficiente distribuzione degli uffici giudiziari nel territorio nazionale, bilanciando le esigenze di prossimità della giustizia ai cittadini con quelle di efficienza e funzionalità del sistema giudiziario;
nello specifico, il disegno di legge prevede l'istituzione di nuovi tribunali, ma non è prevista la riapertura del tribunale di Alba;
il tribunale di Alba era ospitato in un palazzo che veniva concesso dal Comune in comodato di uso gratuito e costituiva presidio di riferimento per un territorio comprendente 79 comuni tra Langhe e Roero, per un bacino di utenza complessivo superiore ai 210.000 abitanti;
il disegno di legge (AC 2646), al quale sono stati abbinati numerosi altri provvedimenti, risulta attualmente in discussione in II Commissione (Giustizia) e l'esame potrebbe rappresentare un momento di confronto sull'importanza delle riaperture dei tribunali soppressi;
la distanza tra Alba e la sede del Tribunale accorpante di Asti è pari a circa 35 chilometri, con tempi medi di percorrenza che possono superare i 45 minuti, anche in considerazione della viabilità collinare e delle criticità infrastrutturali dell'area;
il territorio interessato presenta un tessuto economico di primaria rilevanza nazionale, con centinaia di imprese vitivinicole, agroalimentari e manifatturiere, nonché un flusso turistico che negli ultimi anni ha raggiunto 2 milioni di presenze annue nell'area delle Langhe-Roero e Monferrato. Ad Alba è presente inoltre una casa circondariale;
la soppressione del presidio giudiziario albese ha determinato l'accentramento presso il Tribunale di Asti di diverse migliaia di procedimenti civili e penali annui precedentemente trattati *in loco*, con conseguente aumento del carico di lavoro;
la situazione ha comportato disagi concreti per cittadini, professionisti, forze dell'ordine e amministrazioni locali, incidendo sul principio di prossimità del servizio giustizia e generando un aggravio di costi diretti e indiretti per l'utenza;
il Tribunale di Asti serve attualmente un bacino territoriale significativamente ampliato rispetto alla situazione precedente alla riforma del 2012, con inevitabili ripercussioni sull'organizzazione e sui tempi di definizione dei procedimenti;
il principio costituzionale del buon andamento e dell'efficienza della pubblica amministrazione impone una verifica periodica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo degli uffici giudiziari rispetto alle esigenze dei territori,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno promuovere iniziative normative volte all'immediata riapertura del Tribunale di Alba, anche alla luce delle specificità socio-economiche del territorio, per garantire ad una parte consistente della popolazione della provincia di Cuneo (Langhe e del Roero) un accesso alla giustizia più rapido ed efficiente, e un presidio per sicurezza e legalità.

(3-02401)
ZEDDA, MALAN, TERZI DI SANT'AGATA, SPERANZON, SALLEMI, SCURRIA, MATERA, NASTRI, PELLEGRINO, SATTA - *Al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*. - Premesso che:
l'attuale Governo, fin dal suo insediamento, ha posto la piena ed efficace attuazione del PNRR come priorità assoluta della sua azione, consapevole della responsabilità storica di utilizzare al meglio le risorse europee per il futuro della nazione;
il rispetto delle scadenze, dei traguardi e degli obiettivi concordati con la Commissione europea è condizione imprescindibile per garantire il flusso dei finanziamenti e la credibilità del nostro Paese;
il 30 dicembre 2025 l'Italia ha ricevuto dalla Commissione europea il pagamento dell'ottava rata del piano nazionale di ripresa e resilienza e richiesto, nella medesima giornata, anche il pagamento della nona e penultima rata del PNRR, pari a 12,8 miliardi di euro;
con il pagamento dell'ottava rata, l'importo ricevuto nell'ambito del PNRR sale a 153,2 miliardi di euro, pari a circa il 79 per cento della dotazione totale, a fronte di una media europea che si attesta intorno al 60 per cento;
l'Italia si colloca tra gli Stati capofila in Europa per numero di obiettivi raggiunti e avanzamento finanziario del piano, trovandosi ora nella fase conclusiva della sua attuazione;
la piena realizzazione del PNRR, in vista della decima e ultima rata prevista nel 2026, è fondamentale per garantire che le riforme e gli investimenti previsti producano effetti duraturi sullo sviluppo economico e sociale della nazione, rafforzando la competitività dell'Italia in Europa e nel contesto internazionale,
si chiede di sapere quale sia lo stato di conseguimento dei traguardi e degli obiettivi connessi alla nona rata del piano e quali siano le tempistiche previste per il relativo pagamento.

(3-02402)
LOREFICE, BEVILACQUA, LICHERI Sabrina, NATURALE, CROATTI, GUIDOLIN, TURCO, MAZZELLA, CATALDI, GAUDIANO, ALOISIO, PIRONDINI, LOPREIATO, MARTON, MAIORINO, DAMANTE, FLORIDIA Barbara - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:
la linea ferroviaria Catania-Caltagirone-Gela, che vanta una storia ultracentenaria, rappresenta un'infrastruttura di rilevanza strategica per la mobilità e la coesione territoriale della Sicilia sudorientale, area da tempo interessata da significative criticità infrastrutturali;
in data 8 maggio 2011, a seguito del crollo di un viadotto, la tratta Caltagirone-Gela è stata interrotta e, da allora, non è mai stata riattivata, con la conseguente soppressione di un collegamento ferroviario essenziale per le comunità attraversate dalla linea, private anche del collegamento ferroviario con l'aeroporto di Catania, maggiore scalo dell'isola;
a 15 anni di distanza dal crollo, il mancato ripristino del viadotto e la conseguente mancata riattivazione della linea rappresenta una circostanza che non trova giustificazione se non nell'eccessiva lentezza delle istituzioni preposte;
più volte nel corso degli anni sono stati annunciati interventi per il ripristino della linea che, tuttavia, ancora non hanno restituito ai cittadini un'infrastruttura di fondamentale importanza, determinando una situazione di incertezza permanente per i territori interessati;
la prolungata sospensione del servizio ferroviario ha prodotto effetti rilevanti in termini di isolamento territoriale, penalizzando cittadini, studenti e lavoratori, nonché le prospettive di sviluppo economico e sociale dell'area di Gela e dei comuni attraversati dalla linea, aree già duramente colpite dalla desertificazione economica seguita alla chiusura della raffineria di Gela nel 2014, che ne ha anche determinato la dichiarazione di area di crisi industriale complessa con decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 maggio 2015;
il ricorso a servizi sostitutivi su gomma, pur rispondendo a esigenze contingenti, non può essere considerato equivalente al ripristino di un collegamento ferroviario, né sotto il profilo della qualità del servizio né in relazione agli obiettivi di sostenibilità ambientale,
si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni, di natura tecnica, amministrativa o finanziaria, che hanno determinato la mancata riattivazione della tratta ferroviaria Caltagirone-Gela a 15 anni dal crollo del viadotto avvenuto l'8 maggio 2011;
quale sia lo stato attuale degli interventi previsti per il ripristino dell'infrastruttura e se il Ministro in indirizzo intenda fornire un quadro puntuale e aggiornato delle attività svolte e di quelle ancora da realizzare;
se esista un cronoprogramma definito, con tempi certi per la riapertura della linea, e se sia stato condiviso con Rete ferroviaria italiana;
se le risorse finanziarie necessarie siano state integralmente stanziate e impegnate e, in caso contrario, quali iniziative intenda assumere per garantire la copertura finanziaria degli interventi;
se non ritenga necessario assumere iniziative di indirizzo e coordinamento nei confronti dei soggetti competenti, al fine di porre termine a una situazione che si protrae da oltre un decennio e che incide in modo significativo sul diritto alla mobilità e sull'equità territoriale.
(3-02403)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

D'ELIA, CAMUSSO, GIACOBBE, MALPEZZI, NICITA, RANDO, ROJC, SENSI, TAJANI, ZAMBITO - *Al Ministro della cultura*. - Premesso che:
la Galleria nazionale di arte moderna e contemporanea di Roma (GNAMC), fin dal 1946, sotto la direzione di Palma Bucarelli, ha avviato e sviluppato un archivio storico e biografico di eccezionale valore, alimentato da donazioni volontarie di artisti, critici d'arte ed eredi, nonché da acquisizioni effettuate direttamente dall'istituzione, diventando nel tempo un centro di documentazione di riferimento per studenti, dottorandi e studiosi italiani e stranieri;
nel mese di dicembre 2025, la direzione della galleria ha mandato una comunicazione ufficiale agli eredi di artisti, critici e studiosi dichiarando nulle o inesistenti alcune donazioni di archivi storici effettuate nel corso degli ultimi decenni, invitando le famiglie a riprendersi il materiale donato;
ciò ha dato luogo a un acceso dibattito sulla stampa in merito alla decisione di procedere alla restituzione di tutti gli archivi donati, con il conseguente rischio di disperdere un patrimonio di straordinario valore, finora accessibile al pubblico, senza che sia stata prospettata alcuna soluzione alternativa volta a sanare, ove esistenti, eventuali vizi formali degli atti pubblici di donazione adottati dallo Stato, ma prospettando, al contrario, di trasferire ogni bene all'archivio di Stato;
questa scelta, oltre a comportare la dispersione di un patrimonio considerato essenziale per la memoria dell'arte moderna e contemporanea del Paese, solleva molti dubbi, considerato che le donazioni erano state effettuate specificamente alla GNAMC, istituzione dotata di autonomia e di una missione culturale diversa rispetto agli archivi di Stato, che operano su base territoriale e con finalità differenti;
come riportato in un editoriale del "Corriere della Sera" del 19 gennaio 2026 dalla scrittrice Dacia Maraini "Si tratta di migliaia di documenti, fra cui lettere, disegni, fotografie che negli anni sono stati accumulati nell'Archivio della Galleria e appartengono alla memoria della città e del Paese. (...) Il comitato degli studi storici dell'università La Sapienza ha protestato dichiarando che intere tesi di dottorato sono saltate per l'impossibilità di accedere all'archivio. Pittori, critici, storici e studenti hanno contestato la decisione. Ma non sembra che sia servito a niente";
non è comprensibile la scelta di privarsi di un bene che ha contribuito in modo decisivo al prestigio internazionale dell'istituzione stessa e che rappresenta un *unicum* per la storia dell'arte italiana del Novecento,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo possa fornire una risposta sulla legittimità della dichiarazione di nullità delle donazioni effettuate;
quali misure urgenti intenda adottare per evitare la dispersione di un patrimonio documentario di rilevante interesse pubblico, nonché la sua sottrazione alla fruizione pubblica e alla ricerca;
se non ritenga opportuno promuovere un riesame della decisione, individuando soluzioni alternative che consentano di garantire sicurezza, sostenibilità economica e continuità della funzione scientifica e culturale dell'archivio.

(3-02395)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PAITA, FURLAN, SBROLLINI - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

la tecnologia protesica ha compiuto negli ultimi anni progressi significativi, fornendo un grande supporto strumentale alle persone con disabilità: in particolare, le protesi elettroniche di ultima generazione, dispositivi avanzati per arti superiori e inferiori che utilizzano sensori per rilevare le contrazioni muscolari, hanno migliorato sensibilmente la qualità della vita delle persone che le indossano, restituendo maggiore mobilità, *comfort* e indipendenza;

le protesi di ultima generazione elettroniche o bioniche, rispetto a quelle analogiche, riescono a fornire un supporto sensibilmente migliore, consentendo, ad esempio, di camminare a diversa velocità, scendere facilmente le scale, salire e scendere ripide;

tali innovazioni, tuttavia, restano spesso economicamente inaccessibili senza adeguati interventi pubblici, a causa degli elevati costi per il loro acquisto e manutenzione;

la problematica dell'accesso alle protesi bioniche elettriche è stata di recente portata alla luce anche dal sindaco di Riccò del Golfo (La Spezia), Loris Figoli: egli ha raccontato come dal 2011 indossi una protesi elettronica o bionica, ma che a causa degli insostenibili costi, tra i 50 e i 70.000 euro ogni 3-5 anni, si è visto costretto a rinunciarvi;

il servizio sanitario nazionale non riconosce tutte le protesi bioniche di ultima generazione, lasciando in alcuni casi interamente a carico dei pazienti l'acquisto, la manutenzione e la sostituzione di tali ausili, con forti discriminazioni tra assistiti INAIL e utenti ordinari;

è necessario che il Ministro in indirizzo aggiorni la normativa vigente sui LEA, affinché siano ricomprese tutte le protesi di ultima generazione, le quali forniscono un maggior supporto rispetto a quelle analogiche, ma che possono superare il costo di anche 40-100.000 euro per unità e hanno una durata limitata nel tempo: la libertà, la dignità e l'autonomia della persona con disabilità non possono dipendere esclusivamente dalla capacità di spesa del singolo individuo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda promuovere un percorso normativo di revisione dei livelli essenziali di assistenza, affinché tutte le tipologie di protesi bioniche e dispositivi protesici ad alta tecnologia vengano inclusi tra le prestazioni garantite dal servizio sanitario nazionale.

(4-02768)

SCARPINATO, ALOISIO, BEVILACQUA, BILOTTI, CASTELLONE, CATALDI, CROATTI, DAMANTE, DI GIROLAMO, FLORIDIA Barbara, GAUDIANO, GUIDOLIN, LICHERI Ettore Antonio, LICHERI Sabrina, LOPREIATO, LOREFICE, MAIORINO, MARTON, MAZZELLA, NATURALE, NAVE, PATUANELLI, PIRONDINI, PIRRO, SIRONI, TURCO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e dell'interno*. - Premesso che:

dalla trasmissione televisiva "Report" andata in onda in data 25 gennaio 2026 emergono fatti di eccezionale gravità relativi all'installazione e all'utilizzo di un *software* denominato "ECM" sui *personal computer* in dotazione ai magistrati italiani;

secondo quanto documentato dalla trasmissione, il programma consentirebbe l'accesso da remoto ai dispositivi senza il consenso dell'utente e senza alcuna segnalazione, permettendo non solo la visualizzazione delle attività svolte dal magistrato, ma anche la modifica dei documenti in fase di redazione, senza che l'utente ne abbia alcuna percezione;

il sistema risulterebbe attivabile da remoto anche qualora il singolo magistrato abbia disabilitato il *software*, e non lascerebbe alcuna traccia né *log* degli accessi effettuati, né invierebbe *alert* di sicurezza all'utente;

tali funzionalità renderebbero possibile un controllo costante, occulto e in tempo reale dell'attività giudiziaria, comprese attività riservate, quali indagini preliminari, richieste di misure cautelari, intercettazioni e atti coperti da segreto istruttorio, con gravissimo rischio di violazione del segreto investigativo, inquinamento probatorio e compromissione dell'autonomia della funzione giurisdizionale;

dalla medesima trasmissione emerge che il Ministero della giustizia, messo al corrente nel 2024 di quanto descritto, non avrebbe provveduto alla disattivazione di tale funzionalità e, infatti, un

magistrato avrebbe potuto verificare personalmente tramite uno dei tecnici accreditati presso il Ministero stesso che la funzionalità era ancora attiva e che il tecnico era in grado di visionare in tempo reale i contenuti del suo *computer* senza che prima fosse comparso un *alert*;
nella suddetta trasmissione sono state riferite testimonianze dalle quali risulterebbe che il dottor Giuseppe Talerico, dirigente del coordinamento dei sistemi informatici del Ministero della giustizia, avrebbe affermato, in una riunione avvenuta nel 2024 con i tecnici informatici del Ministero presso gli uffici piemontesi, che il *software* ECM doveva essere nuovamente installato dopo che era stato disinstallato, perché questa sarebbe stata la volontà della Presidenza del Consiglio dei ministri;
considerato che tali fatti, se confermati, configurerebbero l'esistenza di un sistema di occulto spionaggio selettivamente attivabile per carpire informazioni sulle attività di indagine della magistratura concernenti temi sensibili, oltre che costituire una falla usufruibile dalle forme più sofisticate di criminalità dotate di enormi capacità corruttive e di estese reti relazionali,
si chiede di sapere:
se il Governo confermi che il *software* ECM non sia stato disattivato, nonostante la segnalazione effettuata e quale autorità abbia disposto la mancata disattivazione;
se sia stato effettuato un controllo per verificare se l'esperimento effettuato dal magistrato piemontese unitamente al tecnico informatico abbia lasciato tracce informatiche o meno;
se risultino dei registri di accesso, per quanto tempo vengano conservati e chi li analizzi;
se siano state svolte verifiche a campione per accertare se siano stati effettuati controlli occulti da remoto su *computer* di magistrati, e, in particolare, sui *computer* dei magistrati che in questi anni hanno condotto indagini a Milano sull'agenzia "Equalize", a Roma sulla "Squadra Fiore", sui magistrati delle Procure che hanno condotto indagini sull'uso illegale del *software* spia di Paragon, sui *computer* dei magistrati che hanno svolto indagini che hanno coinvolto esponenti politici e la criminalità organizzata;
se risulti l'esistenza di documentazione ministeriale attestante che era stata comunicata la possibilità di accesso da remoto senza *alert*, e quali iniziative siano state assunte o, in caso negativo, perché e su disposizione di chi non siano state assunte iniziative;
se sia stata promossa un'indagine interna per la puntuale ricostruzione di tale vicenda, assumendo informazioni presso tutti i dirigenti e i responsabili interessati;
se il Governo non ritenga che tali fatti, ove provati, configurerebbero un gravissimo attacco all'autonomia e all'indipendenza della magistratura e, più in generale, ai principi fondamentali dello Stato di diritto;
quali iniziative urgenti intenda adottare per sospendere immediatamente l'uso di tale sistema, garantire la sicurezza dei sistemi informatici della magistratura e ripristinare condizioni di piena indipendenza e riservatezza dell'attività giudiziaria.
(4-02769)

MELONI - *Al Ministro dell'istruzione e del merito*. - Premesso che:
il sistema delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), operativo dal 2020, è un sistema informatizzato basato su un algoritmo che permette di gestire in modo automatico l'assegnazione degli incarichi di supplenza annuali (fino al 31 agosto) e temporanei (fino al 30 giugno). La finalità dichiarata è quella di assicurare, a beneficio sia dei docenti che delle istituzioni scolastiche, un processo trasparente, veloce ed equo;
il funzionamento dell'algoritmo si basa su una serie di criteri precisi, al fine di garantire che l'attribuzione degli incarichi avvenga in modo centralizzato, incrociando i punteggi dei candidati e le preferenze da loro espresse con le cattedre disponibili nelle diverse province;
di recente, l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante "Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026", convertito dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, ha disposto la proroga del sistema delle graduatorie provinciali per le supplenze fino al 2028;
considerato che:
nel corso del tempo il malfunzionamento dell'algoritmo è stato segnalato da numerosi docenti, i quali

hanno lamentato di essere stati superati da colleghi con punteggio inferiore. Ulteriori doglianze hanno riguardato la mancata considerazione delle preferenze espresse e la permanenza di cattedre vacanti nonostante la presenza di candidati disponibili;
tali inefficienze, derivanti soprattutto dalla rigidità dell'algoritmo, che non consente di verificare la corretta considerazione delle scelte espresse dai docenti né di individuare con precisione i punti in cui si sono verificati errori, hanno determinato un notevole incremento dei reclami e delle richieste di accesso agli atti presso gli uffici scolastici provinciali;
il corretto funzionamento dell'algoritmo e dunque l'efficiente gestione delle procedure di reclutamento dei docenti rappresenta una condizione essenziale per garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei malfunzionamenti del sistema e delle segnalazioni al riguardo;
quali azioni intenda adottare per modificare tale sistema, in modo garantirne la piena trasparenza e funzionalità, evitare l'insorgenza di lunghi contenziosi e assicurare la fondamentale continuità didattica.
(4-02770)
(*già* 3-02280)

NICITA - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della salute*. - Premesso che:
l'ENAC, l'ente regolatorio dell'aviazione civile, in data 12 maggio 2025, ha pubblicato le linee guida che ogni compagnia aerea dovrà seguire per ammettere in cabina animali da compagnia di peso superiore agli 8 chilogrammi autorizzando il superamento dei limiti previsti dal regolamento (UE) 965/2012;
alcuni vettori nazionali, in particolare ITA Airways, hanno provveduto a pubblicare iniziative sperimentali e indicazioni operative per il trasporto di cani in cabina nonché pagine informative rivolte ai passeggeri;
in modo contestuale all'avvio delle disposizioni sperimentali e alle singole iniziative commerciali ed operative attuate da diverse compagnie, su diversi organi di stampa sono stati riportati casi e polemiche legati a episodi di passeggeri ai quali è stato negato l'imbarco del proprio animale o che hanno denunciato difficoltà e trattamenti non coordinati;
considerato che l'ammissione in cabina di animali da compagnia con peso superiore a 8 chilogrammi può essere foriera di problemi pratici e necessita di forme di coordinamento in relazione, ad esempio, alla gestione a terra, alla formazione del personale, al rispetto dei requisiti di sicurezza come della tutela della salute pubblica ed in materia di informazioni ai passeggeri e responsabilità in caso di diniego di imbarco, tali da giustificare l'intervento del Governo per assicurare uniformità, trasparenza e tutela dei diritti dei viaggiatori e del benessere animale,
si chiede di sapere:
se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sia in grado di riferire in relazione allo stato dell'attuazione, a livello nazionale, delle delibere e delle linee guida ENAC relative al trasporto di *pet* in cabina;
se abbia già assunto o intenda assumere misure di coordinamento e controllo con ENAC, le compagnie aeree e gli operatori aeroportuali per garantire che le regole deliberate siano applicate in modo uniforme e non contraddittorio;
se sia in grado di riferire in merito al numero dei reclami o segnalazioni ufficiali (con eventuale indicazione per regione e aeroporto e per vettore) pervenuti al Ministero, ad ENAC o ad altre autorità competenti per negato imbarco di animali in cabina o per comportamenti non conformi alle nuove disposizioni;
se i Ministri in indirizzo siano in grado di riferire quali valutazioni tecnico-sanitarie e di benessere animale siano state assunte in merito all'impatto della presenza di *pet* in cabina quali ad esempio il rischio di *stress* o traumi per gli animali, o il rischio di contatti con soggetti allergici;
se siano state previste misure specifiche per la formazione obbligatoria del personale di bordo e di

terra in tema di gestione degli animali e comunicazione ai passeggeri, e quali obblighi informativi debbano essere rispettati dalle compagnie nella fase di vendita del biglietto;
se si intenda prevedere un regime sanzionatorio chiaro per i casi di violazione delle disposizioni relative al trasporto di animali in cabina e se si intenda assumere misure per risarcimenti o indennizzi in caso di negato imbarco ingiustificato con animali o di abbandono temporaneo non gestito dell'animale a seguito di disallineamento operativo tra vettore e normativa, prevedendo eventualmente un canale unico di reclamo e assistenza per i passeggeri coinvolti.
(4-02771)
(*già* 3-02320)
NAVE - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle imprese e del made in Italy e dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
il decreto-legge n. 145 del 2023, detto "decreto anticipi", ha esteso agli enti del terzo settore (ETS) l'accesso al fondo di garanzia, consentendo dal 1° gennaio 2024 una copertura fino all'80 per cento dei finanziamenti (entro il limite di 60.000 euro e nel tetto del 5 per cento della dotazione annua) con requisiti di iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) e al repertorio economico amministrativo (REA) o, in alternativa, tramite una sezione speciale del fondo, offrendo così condizioni di credito più favorevoli per sostenere le loro attività di interesse generale;
in data 18 settembre 2025, in risposta all'atto di sindacato ispettivo 3-02143, a prima firma dell'interrogante, il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Bellucci, riferiva che era in corso un'interlocuzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'economia e delle finanze per la stipula dell'accordo necessario a rendere operativa la sezione speciale;
considerato che:
ad oggi, nonostante il tempo trascorso sia dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 145 del 2023 che dalla suddetta risposta del Governo, la sezione speciale non risulta ancora attiva continuando a precludere l'accesso al fondo di garanzia a una parte significativa del terzo settore;
la mancata attivazione della sezione speciale impedisce a migliaia di enti non iscritti al REA (in particolare associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e altri soggetti non dotati di personalità giuridica) di accedere alle misure previste dal legislatore, con conseguenti ritardi e mancati investimenti nelle comunità locali,
si chiede di sapere:
quali siano gli ostacoli amministrativi, tecnici o finanziari che hanno finora impedito l'attivazione della sezione speciale del fondo di garanzia destinata agli enti del terzo settore non iscritti al REA;
a che punto sia il percorso di definizione e sottoscrizione dell'accordo interministeriale annunciato dal viceministro;
quali iniziative urgenti i Ministri in indirizzo intendano assumere per garantire, in tempi certi e definiti, l'operatività della sezione speciale, così da assicurare agli enti del terzo settore non iscritti al REA l'accesso effettivo alle misure previste dal legislatore.
(4-02772)
BILOTTI - *Al Ministro dell'istruzione e del merito*. - Premesso che:
come risulta da fonti di stampa, è in corso una vicenda potenzialmente grave concernente l'inclusione scolastica di un minore, affetto da disturbo dello spettro autistico di grado severo (livello 3), frequentante l'istituto comprensivo "Rita Levi Montalcini" di Salerno;
si evidenzia una serie di potenziali criticità sistemiche, almeno a quanto consta dalle fonti di stampa e dalle dichiarazioni pubbliche dei genitori, rilasciate anche a seguito del deposito di un ricorso presso il Tribunale di Salerno. Tra le potenziali criticità, sono state in particolare segnalate: la sostituzione, all'inizio dell'anno scolastico 2025/2026, del docente di sostegno di ruolo che aveva seguito il minore nell'anno precedente, senza preavviso alla famiglia e in violazione del principio di continuità didattica, anche tenendo conto del fatto che il precedente docente risulta ancora impiegato presso il medesimo istituto; la mancata erogazione delle ore di sostegno previste dal piano educativo individualizzato, ferme a 18 ore settimanali contro le 36 prescritte; la ripetuta segnalazione, da parte della dirigente

scolastica, ai servizi sociali di presunte condotte aggressive del minore, segnalazioni ritenute infondate e strumentali dalla famiglia e dall'*équipe* di specialisti che lo segue; l'adozione, da parte del nuovo docente di sostegno, di condotte didattiche e relazionali definite "innescanti" dalla famiglia e contrarie alle indicazioni degli specialisti, con conseguente grave regressione del minore, attestata da relazioni medico-specialistiche; il mancato ascolto, da parte della dirigente scolastica, delle istanze della famiglia e dell'*équipe* multidisciplinare che segue il minore, nonché la svalutazione della loro competenza;

considerato che:

il quadro normativo nazionale e internazionale pone la massima tutela al diritto all'istruzione e all'inclusione delle persone con disabilità, come sancito, in particolare, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18) e dagli articoli 3, 33, 34 e 38 della Costituzione;

il recente decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, con l'articolo 8 ha espressamente rafforzato il principio di continuità dei docenti di sostegno, già previsto dall'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 66 del 2017, anche laddove costoro siano impiegati a tempo determinato, quale elemento cardine per la buona riuscita del percorso inclusivo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda esposta e del ricorso giudiziario promosso dai genitori del minore contro il Ministero dell'istruzione e del merito, l'ufficio scolastico regionale per la Campania, l'ufficio scolastico territoriale di Salerno e l'istituto comprensivo;

quali iniziative, anche ispettive, intenda adottare per accertare il rispetto, nell'istituzione scolastica, della normativa in materia di inclusione, continuità didattica, corretta attuazione del piano educativo individualizzato e buon andamento amministrativo;

se non ritenga urgente promuovere una verifica più ampia, da parte degli uffici scolastici regionali, sull'effettiva applicazione delle disposizioni sulla continuità dei docenti di sostegno e sul pieno rispetto dei piani educativi individualizzati nelle scuole italiane, al fine di prevenire situazioni così gravemente pregiudizievoli per il diritto allo studio e alla salute degli alunni con disabilità;

quali misure intenda adottare per garantire che, in ogni istituzione scolastica, vi sia un ascolto effettivo e un dialogo costruttivo con le famiglie degli alunni con disabilità e con i loro referenti specialistici, nel superiore interesse del minore e nel pieno rispetto del quadro normativo vigente.

(4-02773)

FLORIDIA Aurora, PATTON, SPAGNOLLI - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della sicurezza energetica*. - Premesso che:

il progetto della ciclovia turistica del Garda, integrato nel sistema nazionale delle ciclovie turistiche di interesse prioritario e concernente la costruzione di un anello ciclopedonale attorno al lago di Garda tra Veneto, Trentino-Alto Adige e Lombardia, è, ad oggi, in corso di realizzazione;

numerosi esperti e tecnici, oltre ad amministratori locali e associazioni ambientaliste, hanno più volte manifestato fondati dubbi circa la sicurezza idrogeologica e la sostenibilità ambientale dell'opera, oltre a segnalare uno sbilanciamento tra costi e benefici del progetto;

alcuni tratti dell'opera in tutte e tre le regioni interessate sono collocati in aree a massima pericolosità geologica, frequentemente soggette a frane e caratterizzate da instabilità delle pareti rocciose, come evidenziato anche dall'inventario dei fenomeni franosi (IFFI) elaborato dall'ISPRA;

per questi motivi, sono stati presentati due esposti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona, il primo in data 29 ottobre 2024 e il secondo il 18 settembre 2025, volti a richiedere la sospensione urgente dei lavori di collegamento ciclopedonale sulle sponde del lago, nel tratto compreso tra la frazione di Navene in località Baitone del comune di Malcesine (Verona) e Torbole (Trento), per devastazione ambientale del litorale e rischio futuro per la sicurezza e la pubblica incolumità sulla strada Gardesana orientale 249;

inoltre, nel periodo compreso tra il 2023 e il 2025, sono state depositate ben cinque interrogazioni parlamentari a risposta scritta (4-00647 del 5 settembre 2023, 4-01100 del 19 marzo 2024, 4-01432 del

17 settembre 2024, 4-01679 del 17 dicembre 2024 e 4-02355 del 10 settembre 2025), tutte finalizzate a evidenziare le problematiche geologiche e ambientali legate alla realizzazione della ciclovia, proponendo altresì soluzioni alternative legate alla navigazione sostenibile nei tratti pericolosi e inaccessibili, e volte a stimolare un intervento da parte del Governo;
a oggi, le interrogazioni sono rimaste senza risposta, nonostante l'importanza e l'urgenza dei temi sollevati;
sui medesimi temi è stata altresì presentata un'interrogazione con risposta immediata (3-01395 del 9 ottobre 2024), alla quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha risposto a giudizio degli interroganti in forma generica, evidenziando che sarebbero stati avviati i lavori di messa in sicurezza del versante soprastante alla ciclovia della Gardesana orientale, senza però fornire indicazioni precise sulle tempistiche e sulle modalità degli interventi;
preso atto che:
in data 8 febbraio 2026, all'ingresso della prima galleria della strada Gardesana orientale 249, nel tratto Malcesine-Torbole, in località Baitone, si è verificato un improvviso sollevamento con la conseguente rottura del manto stradale, che sembrerebbe essere stato causato da iniezioni di cemento sotto l'asfalto, atte al rafforzamento della pista ciclabile in costruzione;
il tratto della pista ciclabile si trova a ridosso del manto stradale della Gardesana orientale ed è inserito all'interno di un'area di particolare valore paesaggistico e naturalistico, soggetta a tutela speciale;
in ragione della rottura del manto stradale, un'autovettura con a bordo due passeggeri è rimasta coinvolta in un incidente stradale, e successivamente, nella medesima area, si sono verificati analoghi episodi, che, per fortuna, non avrebbero avuto ripercussioni sull'incolumità delle persone coinvolte;
conseguentemente, l'area interessata dal dissesto stradale è stata immediatamente chiusa e messa in sicurezza;
è necessario accertare il nesso causale tra l'effettuazione dei lavori di rafforzamento della passerella ciclabile, relativi al progetto della ciclovia, e il sopraggiunto dissesto stradale, che ha causato incidenti e problemi alla viabilità, in ragione della prioritaria tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica;
l'accertamento del nesso causale avvalorerebbe la sostanza delle istanze contenute negli esposti e nelle interrogazioni citati, atte a segnalare anche la pericolosità dei lavori di collegamento ciclopedonale sulle sponde del lago di Garda per l'utenza,
si chiede di sapere:
quali accertamenti tecnici si intenda avviare per verificare il nesso causale tra i lavori connessi alla ciclovia del Garda e il dissesto stradale che ha causato incidenti e criticità per la viabilità, generando un rischio per la sicurezza e l'incolumità pubblica;
se i Ministri in indirizzo intendano disporre la sospensione temporanea dei lavori della ciclovia nei tratti a maggiore rischio e se ritengano necessario disporre una nuova valutazione tecnica indipendente sulla sicurezza dell'intero tratto;
quali misure urgenti intendano adottare per garantire la pubblica sicurezza della strada Gardesana orientale, già considerata una delle strade più pericolose d'Italia.
(4-02774)

RASTRELLI - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia*. - Premesso che:
fonti di stampa qualificate hanno riportato che il 4 dicembre 2025 due dirigenti comunali, nominati in base all'articolo 110 del testo unico delle norme sugli enti locali, ed un assessore del Comune di Torre del Greco (Napoli), dimessosi successivamente il 4 febbraio, di diretta espressione del sindaco, avvocato L.M., sono stati raggiunti da un'ordinanza interdittiva dai pubblici uffici, emessa dalla Procura di Torre Annunziata, in ordine alle indagini sullo "scandalo Yachting Club a Torre del Greco";
l'ordinanza giudiziaria ha contestato fatti oggetto di reato di truffa ai danni della pubblica amministrazione, concussione e falso in atto pubblico, finalizzati a favorire la riapertura dello *yachting club*, chiuso da anni per reati di abusivismo edilizio;
esponenti della Giunta comunale e dirigenti del Comune avrebbero esercitato pressioni su alcuni dipendenti per modificare le relazioni tecniche in modo da facilitare la riapertura del locale, con minaccia agli stessi, in caso contrario, di non riconoscere loro le indennità di risultato spettanti per

legge;
in tale contesto, ad alcuni consiglieri comunali di opposizione sarebbe stata negata la possibilità di discutere dell'argomento in Consiglio comunale, nonché la possibilità di istituire una commissione di inchiesta che facesse luce sugli accadimenti;
considerato che, ove confermati, i fatti esposti risulterebbero, per contro, di assoluta gravità, comportando l'asservimento dell'ufficio pubblico ad interessi privati,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti, se intendano assumere iniziative, ognuno per quanto di propria competenza, per accertare la posizione del sindaco e dell'amministrazione comunale rispetto all'intera vicenda giudiziaria e quali provvedimenti intendano adottare al fine di consentire il superamento delle criticità evidenziate.
(4-02775)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente
8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):
3-02403 del senatore Lorefice ed altri, sulla soppressione dal 2011 della tratta ferroviaria Caltagirone-Gela verso Catania.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 388ª seduta pubblica del 4 febbraio 2026, a pagina 127, sotto il titolo "Disegni di legge, annunzio di presentazione", alla seconda riga, le parole: "Disegno di legge in materia di protezione civile" sono sostituite dalle seguenti: "Disposizioni in materia di protezione civile ".

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.